I MANUALI

Emilio Gabba
Daniele Foraboschi - Dario Mantovani
Elio Lo Cascio - Lucio Troiani

INTRODUZIONE ALLA STORIA DI ROMA

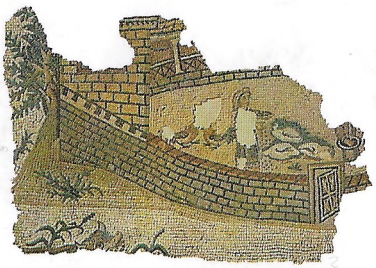

LED
Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Questa *Introduzione* intende costituire un moderno strumento didattico e fornire al contempo un orientamento scientifico per la storia di Roma. Essa quindi combina il naturale svolgimento diacronico delle vicende storiche di Roma e dei Romani – incentrato sui momenti epocali e su personalità altamente rappresentative di grandi problemi e di fasi storiche nodali – con l'esposizione critica delle tematiche generali che chiariscono gli intrecci dello sviluppo di ordine politico, sociale, economico, geografico-ambientale, religioso, militare, giuridico-costituzionale, storiografico-letterario. Il volume è completato, oltre che da un apparato cartografico, da una cronologia sinottica e da una bibliografia.

Emilio Gabba è professore emerito di Storia romana presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Pavia e Accademico dei Lincei.

Daniele Foraboschi è professore ordinario di Storia romana presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Milano.

Dario Mantovani è professore ordinario di Istituzioni di diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia.

Elio Lo Cascio è professore ordinario di Storia romana presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Napoli «Federico II».

Lucio Troiani è professore ordinario di Storia romana presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Pavia.

Produzione e distribuzione

C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana

ISBN 88-7916-113-X

L. 76 000 •••
P. Cop. L. 73 077

I MANUALI

Emilio Gabba
Daniele Foraboschi - Dario Mantovani
Elio Lo Cascio - Lucio Troiani

INTRODUZIONE ALLA STORIA DI ROMA

LED
Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

ISBN 88-7916-113-X

Copyright 1999

LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto - Milano

Produzione e distribuzione

C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana

Videoimpaginazione e redazione grafica: Studio Venturini - Lusiana (VI)
Stampa: SA.DE. - Monza (MI)

INDICE

Premessa
(E. Gabba) 11

1. *Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica*
(E. Gabba) 13

1.1. La tradizione letteraria (p. 13) – 1.2. I dati dell'antiquaria (p. 21).

2. *L'età arcaica*
(E. Gabba) 27

2.1. Le origini e l'età regia (p. 27) – 2.2. La Roma dei Tarquinii (p. 34) – 2.3. Roma e i Latini (p. 41) – 2.4. Dalla monarchia alla repubblica (p. 43) – 2.5. La società romana nel V secolo a.C. (p. 44) – 2.6. Il problema agrario (p. 48) – 2.7. Storia romana e storia italica (p. 50).

3. *L'età medio-repubblicana*
(E. Gabba) 55

3.1. Dalla conquista di Veio alle leggi Licinie Sestie (p. 55) – 3.2. Il problema dei debiti (p. 59) – 3.3. Roma in Magna Grecia (p. 60) 3.4. L'organizzazione politica dell'Italia romana (p. 64) – 3.5. La riforma dell'ordinamento militare (p. 66) – 3.6. Roma e il mondo greco nel III secolo a.C. (p. 68).

4. *La conquista dell'egemonia in Italia*
(D. Foraboschi) 73

4.1. Le guerre sannitiche (p. 73) – 4.2. Pirro in Italia (p. 77) – 4.3. Le dinamiche economiche e la prima monetazione (p. 81) – 4.4. La frontiera settentrionale: i Galli e le prime colonie (p. 83).

5. *L'età dell'imperialismo*
(D. Foraboschi) 87

5.1. Cartagine (p. 87) – 5.2. Le guerre puniche (p. 89) – 5.3. Catone il Censore (p. 95) – 5.4 Il fronte dei Balcani (p. 97) – 5.5. Le guerre macedoniche (p. 98) – 5.6. L'Oriente e la guerra siriaca (191-188 a.C.) (p. 101) – 5.7. La terza guerra macedonica (171-168 a.C.) (p. 103) – 5.8. La supremazia di Roma in Italia (p. 105).

6. *La rivoluzione del secondo secolo a.C.*
(D. Foraboschi) 107

6.1. Asia Minore: il regno di Pergamo donato ai Romani (p. 107) – 6.2. Le grandi rivolte di schiavi: Euno e Spartaco (p. 107) – 6.3. La terza guerra punica (149-146 a.C.) (p. 110) – 6.4. I Gracchi: contro gli abusi dei ricchi (p. 111) – 6.5. La lotta politica dopo i Gracchi (p. 116) – 6.6. L'ordine dei cavalieri (p. 116).

7. *L'età della tarda repubblica*
(E. Gabba) 119

7.1. L'età di Gaio Mario (p. 119) – 7.2. La questione degli alleati italici. La guerra sociale (p. 122) – 7.3. Lo stato municipale (p. 128) – 7.4. La prima guerra civile. Silla (p. 130) – 7.5. Spartaco. Catilina (p. 132) – 7.6. L'imperialismo alla fine della repubblica (p. 135) – 7.7. L'alleanza fra Pompeo, Crasso e Cesare (p. 135) – 7.8. Cicerone (p. 138) – 7.9. Dal Rubicone ad Azio (p. 141).

8. *L'economia tra la fine della repubblica e l'impero*
(D. Foraboschi) 149

8.1. Dall'economia del bottino al fisco imperiale (p. 150) – 8.2. Il mondo delle merci (p. 152) – 8.3. La complessità della formazione economico-sociale (p. 156) – 8.4. L'economia fondamentale della produzione agricola (p. 158) – 8.5. Dall'artigianato alla manifattura (p. 162) – 8.6. Schiavi della terra (p. 165) – 8.7. Tecnologia e produzione (p. 167).

9. *Il diritto e la costituzione in età repubblicana*
(D. Mantovani) 171

9.1. La storia giuridica (p. 171) – 9.2. La tradizione romani-

stica (p. 173) – 9.3. Gli esordi della documentazione (p. 175) – 9.4. L'estrazione e la posizione sociale dei giuristi nel II secolo a.C. (p. 178) – 9.5. Le funzioni del giurista: *respondere* (p. 183) – 9.6. Le Dodici Tavole: tradizione e contenuti (p. 187) – 9.7. *Lex publica* e autonomia privata (p. 195) – 9.8. Le funzioni del giurista: *cavere* (p. 199) – 9.9. La giurisprudenza pontificale (p. 202) – 9.10. L'editto del pretore e il *ius gentium* (p. 208) – 9.11. Il problema dell'influenza della filosofia greca sul *ius* (p. 219) – 9.12. La costituzione romana. Teorie politiche e componenti giuridiche (p. 224) – 9.13. La magistratura (p. 233) – 9.14. Il senato (p. 247) – 9.15. Le assemblee popolari (p. 255) – 9.16. La repressione criminale (p. 269).

10. *La creazione del principato e l'età augustea*
(E. Lo Cascio) 277

10.1. Augusto e la creazione del principato (p. 277) – 10.2. Il nuovo ordinamento e la nuova amministrazione (p. 279) – 10.3. Il principe e Roma (p. 284) – 10.4. L'organizzazione dell'Italia e delle province (p. 287) – 10.5. La fiscalità e la finanza imperiale (p. 290) – 10.6. La riorganizzazione dell'esercito (p. 293) – 10.7. Gli stati clienti e la difesa dell'impero (p. 294) – 10.8. I gruppi dirigenti: senatori e cavalieri (p. 296) – 10.9. La dinamica sociale (p. 298) – 10.10. La legittimazione del potere imperiale e il problema della successione (p. 299).

11. *Da Tiberio alla fine della dinastia giulio-claudia*
(E. Lo Cascio) 303

11.1. Il principato di Tiberio (p. 303) – 11.2. Caligola (p. 306) – 11.3. Gli anni di Claudio: verso una nuova organizzazione dell'impero (p. 307) – 11.4. Nerone (p. 311).

12. *Dai Flavi agli Antonini: il consolidamento del regime imperiale*
(E. Lo Cascio) 315

12.1. Il *longus et unus annus* (p. 315) – 12.2. Vespasiano: da una nuova legittimazione del potere imperiale a un nuovo ordine sociale (p. 317) – 12.3. La politica fiscale e finanziaria e l'organizzazione della difesa (p. 320) – 12.4. Tito e Domiziano (p. 323) – 12.5. Nerva e la successione imperiale

(p. 326) – 12.6. Traiano e le sue guerre (p. 327) – 12.7. Adriano e Antonino Pio: la "pace romana" (p. 332).

13. *L'impero nel secondo secolo*
(E. Lo Cascio) 339

13.1. L'impero romano e la dinamica dell'integrazione (p. 339) – 13.2. Le dinamiche economiche (p. 341) – 13.3. Gli equilibri etnici e sociali (p. 344) – 13.4. La duplicità linguistica e culturale dell'impero e la persistenza delle culture locali (p. 347) – 13.5. L'amministrazione dell'impero (p. 349) – 13.6. Gli intellettuali e l'impero (p. 352) – 13.7. Le forme della spiritualità pagana (p. 354) – 13.8. La diffusione del giudaismo e del cristianesimo (p. 358).

14. *I caratteri dell'economia imperiale*
(E. Lo Cascio) 365

14.1. Economia romana ed economie preindustriali (p. 365) – 14.2. Una peculiare economia preindustriale (p. 369) – 14.3. Produzione e progresso tecnico (p. 373) – 14.4. L'organizzazione della produzione e la specializzazione produttiva (p. 375) – 14.5. Il volume degli scambi (p. 380) – 14.6. "Stato" e mercato (p. 382) – 14.7. L'evoluzione economica dell'impero nei primi tre secoli (p. 390).

15. *La crisi dell'organismo imperiale*
(E. Lo Cascio) 393

15.1. Da Marco a Commodo: guerre e pestilenze (p. 393) – 15.2. La guerra civile e l'ascesa di Settimio Severo (p. 396) – 15.3. La dinastia severiana (p. 401) – 15.4. La gestione del potere imperiale in età severiana (p. 404) – 15.5. Massimino e i Gordiani (p. 407) – 15.6. Gli scontri coi Persiani e coi Goti (p. 408) – 15.7. La grande crisi dei decenni centrali del III secolo (p. 410) – 15.8. L'impero e il cristianesimo (p. 413) – 15.9. La ricostituzione dell'unità imperiale (p. 416).

16. *Il governo dell'impero e la società nel quarto secolo*
(E. Lo Cascio) 419

16.1. Diocleziano e la tetrarchia (p. 419) – 16.2. La nuova fiscalità e le riforme amministrative (p. 422) – 16.3. La moneta e l'inflazione: l'*edictum de pretiis* (p. 425) – 16.4. La

persecuzione anticristiana (p. 427) – 16.5. La dissoluzione dell'ordinamento tetrarchico (p. 428) – 16.6. Cristianesimo e impero dall'editto di Milano al concilio di Nicea (p. 430) – 16.7. La Nuova Roma e il nuovo impero (p. 433) – 16.8. La società imperiale in epoca costantiniana (p. 435) – 16.9. I successori di Costantino (p. 438) – 16.10. Dai Valentiniani a Teodosio (p. 443).

17. *Dalla divisione in due parti alla dissoluzione dell'organismo imperiale in Occidente*
(E. Lo Cascio) 447

17.1. La successione di Teodosio e la politica di Stilicone (p. 447) – 17.2. L'Occidente dal sacco di Roma all'occupazione vandalica dell'Africa (p. 450) – 17.3. L'Oriente da Teodosio II a Zenone (p. 453) – 17.4. La dissoluzione del potere imperiale in Occidente (p. 455) – 17.5. Le controversie religiose e la crescita dell'organizzazione ecclesiastica (p. 458) – 17.6. La formazione dei regni romanobarbarici (p. 460) – 17.7. La fine dell'impero d'Occidente come problema storico (p. 461).

18. *Il diritto da Augusto al Theodosianus*
(D. Mantovani) 465

18.1. La giurisprudenza classica: caratteri generali (p. 465) – 18.2. I ruoli del giurista: i consulenti e il *publice respondendi ius* (p. 467) – 18.3. La trasmissione del sapere scientifico e le *sectae* dei Cassiani e dei Proculiani: maestri, insegnanti e pratici (p. 469) – 18.4. L'estrazione e la posizione sociale dei giuristi (p. 474) – 18.5. Le tecniche e le opere da Labeone a Giuliano (p. 479) – 18.6. Gaio e le fonti del diritto nell'età degli Antonini (p. 484) – 18.7. La giurisprudenza severiana (p. 488) – 18.8. L'organizzazione giudiziaria: le cause private e le cause fiscali (p. 490) – 18.9. L'organizzazione giudiziaria: i giudizi pubblici e il diritto criminale (p. 497) – 18.10. La *constitutio Antoniniana* (p. 503) – 18.11. L'esperienza giuridica tardoromana: caratteri generali (p. 505) – 18.12. Il periodo critico e la restaurazione di Diocleziano (p. 510) – 18.13. Costantino, le *leges generales* e i *rescripta* (p. 514) – 18.14. Costantino, le *leges* e il *ius* (p. 519) – 18.15. Occidente e Oriente fino a Valentiniano III e Teodosio II: le *leges* (p. 523) – 18.16. Occidente e Oriente

fino a Valentiniano III e Teodosio II: cultura giuridica e professioni (p. 526) – 18.17. Occidente e Oriente fino a Valentiniano III e Teodosio II: l'uso della letteratura classica e il *Theodosianus* (p. 530).

19. *La religione nel mondo romano*
(L. Troiani) 535

19.1. Per una critica delle fonti (p. 535) – 19.2. Filosofia e religione (p. 539) – 19.3. La definizione di "dio" (p. 542) – 19.4. Monoteismo e politeismo (p. 545) – 19.5. L'epifania (p. 548) – 19.6. Decadenza politica e decadenza religiosa (p. 550) – 19.7. La religione e il trascendente (p. 553) – 19.8. Alle origini del cristianesimo (p. 554).

Cronologia 561

Bibliografia 597

Indice analitico 631

Carte 665

PREMESSA

Questa *Introduzione alla Storia di Roma* intende richiamare l'attenzione su quelli che appaiono i momenti e i problemi nodali di uno svolgimento storico che, da un'area geografica chiaramente identificata, la penisola italiana, si è venuto dilatando fino ad interessare l'intero bacino mediterraneo con tutte le molte regioni, differenti per tradizioni, culture, storie, proiettate verso di esso. Anche se la nostra visione di questa storia è essenzialmente politica, nel senso più ampio di questo termine, siamo stati attenti a cercare di cogliere la dimensione generale di queste vicende e il loro significato culturale e metodologico.

Il problema di una storia italica, in certo senso anteriore a quella di Roma e per un certo tempo ad essa contemporanea, rappresenta un momento importantissimo della moderna storiografia, che ha cercato, e cerca, a ragione, di sottrarsi ad una prospettiva puramente romanocentrica, ereditata per molte e svariate cause, da una tradizione che risale alla storiografia antica.

Ma è necessario riconoscere che la storia di Roma andò rapidamente acquistando una centralità che rappresenta altresì un principio unificante per la storia italica. Così come è inevitabile, sempre nella scia di una tradizione antica, greca prima ancora che romana, che il problema delle origini di Roma acquisti una dimensione autonoma, che è conferma della stessa centralità storica e culturale che la città era venuta, e veniva sempre più, acquisendo. Proprio perché il crescere e il precisarsi delle tradizioni sulle origini e sulla storia più antica di Roma sono momenti della stessa storia della città, è ovvio che il problema delle origini si presenti in prevalenza come problema storiografico, antico e moderno: nella sua analisi l'esame critico delle tradizioni storico-letterarie, dei miti e delle leggende, deve correre parallelo all'altra analisi sui dati emersi dalla ricerca archeologica, linguistica, antropologica, in vista di un confronto finale che non può essere necessariamente una confluenza o una sintesi unitaria.

Ad un certo momento lo svolgimento degli accadimenti, che aveva il suo centro propulsore in Roma, venne acquistando dimensioni del tutto nuove. La già non facile comprensione della conquista da parte dei Romani dell'egemonia in Italia – comprensione che è anche connessa con lo sviluppo interno, sociale economico costituzionale – si complicò con la proiezione della politica romana nel mondo ellenistico meditteraneo. Sul piano politico-militare, quanto su quello storiografico, Roma divenne il punto di raccordo della storia universale. La storia romana si dilatò a storia del bacino mediterraneo. Il nuovo ruolo storico assunto da Roma durò almeno fino a tutto il IV secolo d.C. Se la storia dell'età imperiale viene intesa in questo suo senso più profondo, diventano allora centrali i problemi delle integrazioni e delle assimilazioni, e, per converso, delle permanenti distinzioni etniche e regionali, della coesistenza, nei suoi vari modi, delle culture, delle lingue, delle religioni, della complementarietà di economie, in una intelaiatura generale, costituzionale militare amministrativa giuridica, che non è rimasta senza effetti sul seguito della storia non soltanto dell'Occidente europeo.

I problemi della fine dell'Impero romano, della vittoria cristiana sul paganesimo, del confronto fra romanità e germanesimo, tornano continuamente a riproporsi alla riflessione critica degli storici, legati come sono ad aspetti ricorrenti della nostra coscienza europea.

1.

PROBLEMI DI METODO PER LA STORIA DI ROMA ARCAICA

1.1. La tradizione letteraria

Le narrazioni sulle fasi più antiche della storia di Roma vennero svolgendosi, nel quadro della storiografia romana, dalla fine del III secolo a.C. all'età augustea con un processo di continuo arricchimento, fino ad un punto di arrivo che per noi è rappresentato dalle opere letterariamente costruite ed atteggiate di Tito Livio e Dionigi d'Alicarnasso. Differenti negli intenti storiografici e politici ed anche nella tecnica compositiva e per taluni aspetti anche nell'uso di fonti e di documentazione precedenti, esse non pertanto rappresentano lo stadio finale di una lunga rielaborazione di molti e svariati materiali tradizionali che, al di là delle loro prime traduzioni in forma letteraria con Fabio Pittore e Cincio Alimento, rimontavano ad opere di storici greci, che in vario modo avevano considerato Roma ed il mondo italico: più indietro ancora esse si rifacevano a filoni di notizie trasmesse oralmente, o ricavate da documenti e da monumenti, notizie che talora non erano neppure di origine romana.

Da tempo si è guadagnato il principio teorico, che può e deve diventare canone di metodo interpretativo, che studiare nelle sue varie fasi storiche il farsi di questo complesso patrimonio tradizionale, nelle sue varie motivazioni ed in rapporto al mutare delle circostanze, significa propriamente esaminare lo stesso svolgimento della storia di Roma, nei suoi aspetti politici, istituzionali, culturali. L'indagine deve procedere a ritroso, risalendo dal più conosciuto e dal più sicuro verso quanto è più incerto e più oscuro. Sembra molto probabile che l'età fra il IV e il III secolo a.C. possa essere indicata come quella che ha visto crearsi in forma abbastanza definitiva, nelle sue linee generali, la struttura, che diverrà poi tradizionale, della rappresentazione della storia di Roma arcaica.

Livio e Dionigi

Le due opere di Livio e di Dionigi presentano narrazioni dalle origini fino all'incendio gallico molto difformi per estensione e organizzazione dei materiali, che derivano dalle differenti premesse di metodo critico dei due autori, dal loro diverso programma storiografico e letterario; tuttavia entrambi hanno rielaborato in fondo lo stesso materiale offerto dall'annalistica romana (nelle sue pur distinte fasi di sviluppo) e ad entrambi è presente un'idea abbastanza simile della storia della città, del suo sviluppo, del suo quadro istituzionale. La molto maggiore ampiezza della narrazione dionisiana dipende essenzialmente dall'intento di fornire a lettori greci un'iniziale ricostruzione etnografica del popolo romano e poi dalla precisa volontà di offrire fin nei dettagli quello che si riteneva che avrebbe dovuto essere lo svolgersi effettivo di episodi storici, taluni considerati di valore epocale, alla ricerca di una verisimiglianza che nel pensiero dello storico greco finiva per divenire una sorta di verità inerente agli episodi stessi, al di là dell'aderenza alle evidenze reali offerte dalle testimonianze.

È questo un processo storiografico erroneamente definito talora come retorico, anche per la larga presenza di discorsi collocati là dove l'episodio li doveva di necessità presumere (si deve prescindere naturalmente dall'ovvio impiego di strumenti retorici nell'attuazione di questo programma). Il procedimento risponde invece alla concezione, basilare, di un ripetersi della storia per la costante coerenza della natura umana. Già Tucidide da questo rilievo traeva la conclusione della validità anche pratica della sua opera per i politici del futuro, ma anche ne ricavava la possibilità, altrettanto pratica, di ripensare e di ricostruire il passato. Nel caso romano si aggiungeva la immaginata continuità istituzionale, con la conseguenza di una probabile e possibile ricostruzione del passato sull'esperienza della realtà del presente. Di qui non soltanto la possibilità di ritrovare nel passato problemi politici contemporanei, ma anche di immaginare lo stesso passato, e di ricostruirlo concretamente, in termini inevitabilmente attualizzanti e deformati, in quanto si applicavano modelli interpretativi ricavati dalla vicenda politica contemporanea. È innegabile che lo stesso "conflitto degli ordini" risente, nelle sue motivazioni e nei suoi modi di svolgimento, quali ci sono presentati nelle tarde opere storiche, di caratteri tratti dai contrasti politici del II e I secolo a.C.

A fondamento di questa continuità e coerenza storiografica e politica stava la concezione di uno sviluppo lineare e "statale" della vicenda storica romana, che, al di là di Livio e di Dionigi, e di Cicerone, risale alle origini della storiografia romana e agli stessi ripensamenti

strutturali che l'avevano preceduta.

Sembra che vi sia un accordo generale nel ritenere che la prima storiografia romana sia sorta verso la fine del III secolo a.C. nel quadro e secondo i principi della storiografia "locale" greca, ma con intenti politici, dimostrati dallo stesso impiego iniziale della lingua greca, rivolti soprattutto al mondo magnogreco e siciliano e poi, più generalmente, greco, in vista di un accoglimento di Roma in una comunità culturale e politica riconosciuta superiore. Fabio Pittore non esitava a servirsi di fonti greche, e a citarle, per la stessa storia arcaica della sua patria.

Storiografia in lingua latina

Questa esigenza di avvicinamento al mondo greco andò crescendo, anche a livello storiografico, pur con un cambiamento di tono, in concomitanza con l'espansione imperialistica romana, fino a quando, attenuatasi la necessità di autogiustificazione anche di fronte alle ricorrenti accuse di barbarità originaria, si verificò un deciso cambiamento. La storiografia romana dalla metà del II secolo, e anzi già con le *Origines* di Catone, pur conservando una particolare attenzione alle vicende delle origini e alla presenza in quella fase di fattori nobilitanti di grecità (mentre importavano molto meno quelli di una pur ammessa presenza etrusca), andò piuttosto rivolgendo i propri interessi ai problemi della politica interna della città, fino a divenire nel I secolo a.C. uno strumento nell'ambito di un più complesso scontro ideologico, il che favorì quel processo di attualizzazione della storia del passato, ora accennata e sul quale si avrà occasione di ritornare.

Questo precisarsi e modificarsi di interessi politici legati al fatto storiografico ebbe significativi riflessi sulla stessa struttura narrativa delle opere storiche dalla fine del III secolo all'età augustea. Non è difficile immaginare che un processo analogo avesse subìto anche la formazione della tradizione storica nelle età precedenti, reso più complicato dal carattere prevalentemente orale della trasmissione delle notizie e della ricostruzione storica.

Orbene la più antica annalistica è così descritta in un passo famoso di Dionigi, 1.6.2, che, parlando di Fabio Pittore e di Cincio Alimento, dice: «l'uno e l'altro di costoro, gli avvenimenti ai quali essi stessi parteciparono, narrarono con precisione per la conoscenza diretta che ne avevano, ma i fatti antichi, quelli accaduti posteriormente alla fondazione della città, li scorsero per sommi capi». Il passo si presta ad interpretazioni in parte divergenti a seconda che si intenda il termine *ktisis*, secondo esempi greci, con un valore più ampio che non la vera e propria "fondazione" della città, e comprendente il periodo

connesso alle origini (nel caso in questione, l'età regia), oppure con un significato più ristretto. In ogni caso l'evidenza fornita dai magri frammenti sopravvissuti conduce all'accordo su taluni punti.

Vi è un certo carattere unitario della più antica storiografia romana, da Fabio Pittore a Catone, a Calpurnio Pisone (console nel 133 a.C.) e comune anche agli *Annales* di Ennio (un poema epico dalle origini della città agli inizi del II secolo a.C.): l'interesse prevalente degli autori per l'età contemporanea e per quella più prossima a questa (grosso modo a principiare dalle guerre sannitiche), e quindi una loro narrazione più ampia, sembrano essersi accompagnati ad una tradizione relativamente ricca per il periodo delle origini e per l'età regia. Per contro i racconti tradizionali, che per la fase di trapasso dalla monarchia alla repubblica sono caratterizzati da un tono particolarmente ricco di fantasia e di colore, si presentano molto più scarni per il V secolo, ed anzi le notizie a disposizione degli storici sembrano ancora diminuire lungo la seconda metà del secolo.

Questa disposizione non può essere casuale. In linea generale, si può pensare che per il periodo delle origini e anche per quello dei re vi sia stato già nella storiografia greca, dalla fine del IV secolo, un diretto interesse a richiamare la storia di Roma nell'alveo di quella greca; questo interesse è connesso direttamente con l'affacciarsi di Roma in Campania e in Magna Grecia. Il convergente interesse dei Romani in quella stessa direzione è testimoniato dall'accettazione supergiù in quello stesso periodo del mito di Enea, che tuttavia deve aver combattuto, o convissuto, per qualche tempo con quello di Odisseo. Le più antiche notizie, nel patrimonio mitico e leggendario greco, riconducibili direttamente o indirettamente a Roma, e meglio all'area laziale dove poi sarebbe sorta la città, sono legate alle tradizioni della colonizzazione greca in Occidente (*Teogonia* di Esiodo: prima metà VI sec.; Ellanico: fine V sec.).

Grecia e Roma

I riferimenti crebbero nel tempo: essi si inseriscono senza nessuna particolare rilevanza nella tipica rielaborazione etnografica greca relativa alle popolazioni barbare con le quali i coloni greci venivano in contatto. Queste notizie (alcune delle quali, più antiche, si riferiscono in realtà al mondo etrusco, col quale i greci avevano più strette relazioni) si collocano quindi all'interno di un processo culturale legato alla colonizzazione greca. La localizzazione in Occidente di miti greci, soprattutto connessi con la guerra di Troia e il ritorno degli eroi da essa, fu opera di mercanti e coloni greci e rappresentò per essi un fattore legittimante e nobilitante. Per questa via le popolazioni indigene a contatto con i greci recepirono e fecero propri miti e leggende

dei quali erano venuti a conoscenza e si creò quindi una sorta di patrimonio comune, nel quale non è facile riconoscere la parte spettante alle tradizioni locali. Si venne creando un complesso di tradizioni, genealogie e leggende per i popoli e le città dell'Occidente. In questo lungo e lento processo di localizzazione, ricezione e utilizzazione di miti Roma non ebbe per molto tempo nessun ruolo di speciale preminenza, tale da richiamare una particolare attenzione della storiografia greca.

Non è chiaro né come né quando né per quali ragioni le origini romane vennero collegate con la fuga in Occidente di Enea e dei suoi Troiani. Sicuramente diverse furono, ad un certo momento, le intenzioni con le quali da parte greca fu proposto quel collegamento e quelle con le quali da parte romana la connessione fu accettata. L'accettazione certamente mirava a stringere sempre più i rapporti fra Roma e il mondo greco suditalico, e a sganciare Roma dagli Etruschi: siamo nel IV secolo. Nella seconda metà del secolo Roma è oramai presente in Campania. L'accoglimento del mito eneico creava problemi complicati di cronologia e fu necessario colmare lo iato fra l'arrivo di Enea e la "fondazione" della città con la serie dei re Albani, i quali sono già noti alla storiografia greca prima di Fabio Pittore. Ancora più singolare deve essere considerato l'accoglimento in Roma della leggenda di Romolo e Remo, probabilmente di origine locale, ma rielaborata anch'essa nel IV secolo, forse in connessione con eventi politici contemporanei. È molto importante che questo mito dei gemelli, ricco di aspetti non precisamente positivi, sia stato abbastanza rapidamente accettato anche come patrimonio popolare (si è pensato come tramite alle manifestazioni teatrali in occasione dei *ludi*).

Quando, di fronte all'incredibile avanzata dei Romani, popolazione semibarbara, in Italia e nel Mediterraneo, con le vittorie su Pirro e su Cartagine, il mondo greco cominciò seriamente, con Timeo, ad interessarsi a Roma, l'attenzione si rivolse, più che alla storia arcaica della città, alle sue istituzioni politiche e militari, nelle quali presto si riconobbe una delle ragioni della superiorità romana; questa attenzione si concluse con il VI libro delle *Storie* di Polibio.

Vanno fatte alcune precisazioni. Connessioni di Roma con l'ambito suditalico risalivano già con sicurezza agli inizi del V secolo (introduzione del culto di *Ceres*, *Liber* e *Libera*), e dovevano essere propriamente ben attestate anche sul piano documentario, per esempio a Cuma. Inoltre, se si accetta l'idea che Fabio Pittore avesse davanti a sé una tradizione già ampiamente elaborata e ricca di elementi greci, o suggeriti da storici greci (da ultimo da Timeo), non si deve affatto

credere che questa tradizione non abbia a sua volta valorizzato elementi antichi, trasmessi tradizionalmente nello stesso ambito romano, che puntavano nella stessa direzione: basti pensare alle antiche, variegate versioni sulla storia di Demarato e di Tarquinio.

Ad ogni modo va ribadito con forza da un punto di vista metodologico che la presenza, messa in chiara evidenza dalla più recente ricerca archeologica, di reperti greci a Roma per i secoli VII e VI, come anche il possibile rapporto comparativo di monumenti greci e romani, e pur l'altrettanto probabile derivazione greca di vocaboli latini, rappresentano dati documentari non comparabili con quelli offerti dalla tradizione letteraria e quindi, in definitiva, da non chiamare in supporto all'attendibilità della medesima. Le teorie della presenza di componenti greche nella tradizione storica di Roma arcaica hanno origini differenti di carattere ideologico e politico ed approderanno alla fine alla suggestiva proposta di Dionigi di un'originaria grecità dei Romani e quindi ben anteriore alla penetrazione culturale greca nell'età successiva alla guerra annibalica. Quella teoria, anche se talora elaborata su materiali antiquari e con acuti ragionamenti antropologici e comparatistici, rispondeva ad una precisa esigenza politico-culturale contemporanea dello storico ed era stata costruita per questa funzione.

Ricostruzioni dell'annalistica

La più tarda rielaborazione annalistica dei racconti sui re ha accentuato e arricchito anche questi anteriori elementi di ascendenza greca. Basti citare i tratti caratteristici della propaganda antitirannica che si sono sovrapposti alla tradizione su Tarquinio il Superbo e si sono inseriti nella narrazione relativa a Spurio Cassio: essi nella versione dionisiana richiamano direttamente la pubblicistica greca su quel tema e le polemiche del I secolo a.C. a Roma. Anche la storia "politica" del V secolo è stata rifatta dall'annalistica del II e del I secolo fino a rendere difficile sceverare i pochi dati attendibili. Per esempio, tutta la problematica relativa alle contese sull'*ager publicus* è completamente anacronistica ed è esemplata sulle condizioni proprie dei secoli III e II. Dell'*ager publicus*, sia caso o meno, non vi è neppur cenno nelle Dodici Tavole per quanto ci è noto, e si può anzi aggiungere che tutto il problema agrario quale è delineato da Livio e da Dionigi dall'età di Romolo in avanti, nel quadro della società romana, si viene svolgendo con una lineare coerenza per fare da premessa a quelle che saranno le vere questioni agrarie, nate dopo le ampie acquisizioni di terra in Sabina agli inizi del III secolo. Il che non vuole naturalmente dire che si abbia a respingere la più che probabile spiegazione che nel conflitto fra patriziato e plebe entrassero

anche aspetti sociali ed economici: soltanto che essi sono stati stravolti ed offuscati dall'attualizzazione operata nell'età della tarda repubblica. Come è stato anche di recente ribadito, spunti per lo studio della più antica società agraria romana e italica possiamo recuperarli dal calendario Numano.

Il caso della legge delle Dodici Tavole pare ancor più emblematico. È indicativo che la nostra tradizione storico-letteraria non dica praticamente nulla dei contenuti della legge, che noi cerchiamo di ricostruire sulla base di citazioni e di riferimenti forniti dall'antiquaria e da testi giuridici, se si eccettuano qualche confronto in Dionigi con il testo delle presunte leggi regie e il divieto del *connubium*, mentre ci si dilunga sulla improbabile "storia esterna" dell'episodio. È più che legittimo in questo caso, non già negare la collocazione alla metà del V secolo della codificazione o la validità del testo trasmessoci (come torna oggi ad essere proposto), ma mettere in discussione il significato della legge intera intesa come esito di una pressione dal basso. L'esame comparativo condotto dall'Eder (nel volume edito dal Raaflaub: vd. *Bibliografia*) con codificazioni aristocratiche sembra suggerire piuttosto che la legge debba essere vista come prodotto della volontà di autoregolamentazione dei gruppi aristocratici e come fissazione di una situazione già in essere (il che fra l'altro è affermato da Dionigi). Anche le norme limitative del lusso funerario e del lutto riconducono alla monumentalizzazione dei sepolcri, tipico modo aristocratico di affermazione e di contrasto in società arcaiche. E non vi è alcuna ragione di pensare ad influenza di analoghe norme soloniane. Fra l'altro la tradizione di un'imitazione di leggi greche nelle Dodici Tavole, tramite un'ambasceria inviata ad Atene o in Magna Grecia o la collaborazione di Ermodoro, è con ogni probabilità tarda invenzione annalistica, con intento nobilitante. L'interpretazione "popolare" della legge si colloca notoriamente come conclusione di quella visione lineare e progressiva della storia politica di Roma.

Un ragionamento non diverso va fatto a proposito delle ricostruzioni "costituzionali" di Romolo e di Servio Tullio, coerenti nella loro consequenziarietà, specialmente evidente nell'ampio discorso dionisiano. Ma le coincidenze con il testo ciceroniano del *De re publica* (del 52 a.C.) e in più la presenza in Dionigi, anche a livello verbale, di concezioni sociali e politiche derivate dalla *Politica* di Aristotele dimostrano che ci si muove nel quadro ideologico e politico postsillano. Naturalmente anche in questi casi la rielaborazione tardo-annalistica ha potuto sfruttare, selezionandoli, elementi talora di molto più antica risalenza e attendibilità, riconducibili per esempio a

Fabio Pittore, alcuni dei quali si intrecciarono anche a filoni storici non romani (etruschi, nel caso ben noto di Servio Tullio).

Un ragionamento analogo può essere fatto anche a proposito di Numa Pompilio, alla cui caratterizzazione concorrono materiali già elaborati dalla storiografia magnogreca del IV secolo, e tendenti a prospettare una Roma dell'età regia socialmente e politicamente avanzata. L'idea di un discepolato di Numa presso Pitagora durò a lungo a Roma, anche quando oramai se ne era dimostrato l'anacronismo. L'interesse per questa remota acculturazione era comune alla Magna Grecia e a Roma.

Questo ragionamento non deve assolutamente meravigliare. Si pensi al caso di Atene culturalmente tanto più progredita di Roma. Eppure alla fine del V secolo le conoscenze che si avevano di storia costituzionale di un passato non poi troppo remoto (l'età di Solone) erano, anche sul piano propriamente documentario, assolutamente carenti. Appunto l'opera politica e legislativa soloniana era scarsamente nota al punto che si poteva imbastire una storia politico-costituzionale della città secondo la prospettiva, ideologicamente costruita, di una progressiva democraticità da Teseo a Teramene: questa costruzione elaborata dalla pamphlettistica politica della fine del secolo V è passata tramite le *Atthides* nell'*Athenaion Politeia* aristotelica. Il caso romano è analogo.

È possibile che si riesca a guadagnare questo primo risultato nel cammino a ritroso nella storia della tradizione storica su Roma arcaica. Il momento successivo all'entrata romana in Campania e fino alla guerra con Pirro pose su basi molto più ampie e complesse i rapporti fra Roma e la Magna Grecia, soprattutto nel senso di scambi culturali che possono anche essersi configurati come recezione in Roma di istituti giuridico-politici (si pensi alla *civitas sine suffragio*, vale a dire al riconoscimento della qualità di cittadino, ma senza il diritto di voto). Si è già detto come sia venuto crescendo l'interesse magnogreco per i romani, fino al tentativo di accaparramento pitagorico di Numa Pompilio. Ripetiamo che è fra IV e III secolo che viene accolto a Roma il collegamento delle origini cittadine con Enea, che diverrà presto strumento di politica interstatale. Anche la leggenda dei gemelli si consolida in quel tempo con apporti greci. Sarà infine Timeo a collocare Roma e la sua storia nel quadro della grecità di Occidente, anche sfruttando tradizioni anteriori, indigene e greche.

È importantissimo notare che è agli inizi del III secolo che si venne precisando la tradizione sul ruolo di Bruto nella caduta della monarchia, come può dimostrare la risalenza a quella data della statua

capitolina. Intorno al 300 si data anche la lupa degli Ogulnii sul Palatino, e in generale sono da riportare alla stessa cronologia le statue dei re davanti al tempio di Giove Capitolino, indizio di un consolidamento della tradizione. Si possono agevolmente supporre motivazioni politiche che si collocano nel quadro delle grandi trasformazioni nella società romana e nello stato che si ebbero dalla seconda metà del IV secolo. Il precisarsi della tradizione storica con l'accentuazione degli elementi greci delle origini comportò verisimilmente una riduzione del ruolo dell'Etruria per quella stessa età e in quella della monarchia, proprio nel momento in cui gli Etruschi sostenevano fino a Sentino la principale opposizione alternativa all'egemonia di Roma.

1.2. I DATI DELL'ANTIQUARIA

Sui modi nei quali la tradizione sia andata organizzandosi si può prospettare qualcosa di più che un'ipotesi. Alla base vi era già di sicuro quell'idea di uno svolgimento lineare e progressivo dello stato romano che si ritroverà poi sempre in seguito, anche se si ammetteva con Catone (secondo la citazione di Cicerone, *De re publica*, 2.2) uno sviluppo costituzionale con successivi apporti di generazioni; punto finale di arrivo sarà la "costituzione" di Romolo. L'idea di "statalità" sembrava acquisire concretezza con la proiezione nell'età regia di istituti politici e giuridici perché così acquistassero, con la vetustà, una maggiore legittimazione e avvalorassero l'idea di uno stato già precisamente organizzato fin dalle origini: si pensi a questo proposito anche al problema delle *leges regiae* (norme religiose e costituzionali che una tarda tradizione attribuiva ai re). Si aggiunga la teoria di una regolare fondazione della città, secondo il modello coloniario greco (poi messa in discussione da storici greci antiromani), e inoltre l'insistenza sul ruolo degli *auspicia* (vd. § 9.13) che, al di là delle interpretazioni e sistemazioni antiquarie ed augurali del I secolo a.C., rappresentavano concretamente l'importanza, nelle mani dei patrizi, della religione e dei riti tradizionali, in campo politico e la loro funzione storica fin dai principi. La stessa storificazione dei miti e delle origini sembra comportare consapevoli interventi di ordine religioso e politico.

Questa delineazione complessa ed articolata dell'età regia veniva necessariamente a condizionare anche il momento del passaggio dal-

la monarchia alla repubblica, nel senso che lo stacco poteva venire "riempito" con una teoria (solo in parte nuova), quella di una progressiva acquisizione di "libertà" fino al Decemvirato.

Il criterio della "statalità", inteso come metodo ricostruttivo della storia romana più antica, può prestarsi a suggestive nostre ricostruzioni di quella storia. Chi nel IV secolo ripensava la storia più antica della città e ne ricostruiva la tradizione avrà immaginato lo stato del VI e V secolo in termini non molto difformi da quelli del suo tempo, se pur su di una base territoriale più ridotta. Un punto pare, ad ogni modo, di particolare rilevanza: la pratica dell'assimilazione e dell'integrazione a tutti i livelli entro la cittadinanza romana propriamente esercitata dal IV secolo in poi permetteva agevolmente di immaginare una società altrettanto aperta nella Roma dell'età regia e protorepubblicana, e quindi di recuperare nel quadro lineare ed unitario componenti etniche di diversa provenienza con le relative tradizioni storiche. Anche quello che è per noi il fenomeno importantissimo di una mobilità, non soltanto delle *élites*, fra VI e V secolo nell'area etrusco-laziale, attestato anche da tradizioni non romane, veniva riportato nella cornice costituzionale di un apparato statale. Noi oggi insistiamo maggiormente su di un altro aspetto di questo processo di assimilazione, quello linguistico: pur significative presenze etrusche nella Roma dell'età regia e pur significativi e antichi contatti con il mondo greco (con la conseguenza di prestiti dal greco ben anteriori all'età ellenistica) non hanno mai portato a condizioni di bilinguismo, né scalfito il carattere latino della città.

La tipicità romana di questa ricostruzione della tradizione secondo il criterio dello "stato" veniva a contrapporsi a differenti modi di intendere e di rappresentare la storia. Si pensi agli affreschi della Tomba François di Vulci (vd. § 2.1), come documento della storiografia etrusca nella seconda metà del IV secolo, relativo a fatti storici in diverso modo presenti anche nella tradizione romana. Pur considerando che il mezzo pittorico della trasmissione ha imposto certe regole, la ricostruzione ideologica antiromana di eventi storici comparati ad analoghi dell'età dell'epica greca (il che, fra l'altro, sembra dimostrare già avanzata l'equivalenza Troiani-Romani) appare sganciata da un contesto "statale" e collocata in un'atmosfera mitica e simbolica.

Al di sotto della formazione della tradizione storica secondo il criterio della "statalità" operavano molto probabilmente, ad un livello profondo, parametri ricostruttivi di tipo ideologico-strutturale. Secondo le teorie recentemente riformulate da Enrico Campanile e da

Enrico Montanari, è possibile che la coerenza del quadro tradizionale sia anche dovuta alla continuità della presenza di un nucleo originario di elementi culturali indoeuropei, che naturalmente non può contenere dati storici attendibili, ma opera, ha operato, nel senso che i ricordi degli accadimenti sono riferiti ed inseriti in un «preciso sistema di valori, di usi e di esigenze». La mentalità indoeuropea deve essere concepita soltanto come specifico modo di analizzare il reale, di organizzare concettualmente la realtà. Questa mentalità sembra indubbiamente apparire tanto nella funzione della regalità e quindi nella rappresentazione della peculiare posizione sacrale dei re (specialmente dei primi tre re di Roma), quanto e più nell'organizzazione e nella comprensione del patrimonio religioso più antico inserito in una prospettiva storificata. Ne deriverebbe non già una garanzia di attendibilità per il discorso storico, ma una validità storica inerente al modo di presentazione degli accadimenti.

Antiquaria

In ogni caso questa tappa nella formazione della tradizione, verso la fine del IV e gli inizi del III secolo, deve aver visto una forte selezione dei dati storici trasmessi oralmente ed anche da fonti documentarie: selezione nel senso che anche molti materiali che sono a noi pervenuti per il tramite dell'antiquaria, e che quindi erano certamente già allora noti, non sono mai stati trasferiti a livello storiografico. Elementi preziosi di contenuto giuridico, economico, sociale, culturale dei secoli V e IV sono stati lasciati da canto dall'annalistica e prima d'essa dalla tradizione che ne fu alla base. Le ragioni di questa trascuranza possono essere varie; fondamentale la loro marginalità o estraneità al quadro politico lineare che si intendeva proporre. Ne deriva, sembra, una conseguenza di metodo di grande importanza. Noi non siamo legittimati ad inserire questo materiale nel racconto tradizionale, magari al posto di dati che possono apparire incongruenti. Essi devono essere trattati a parte: facciamo un esempio. Cicerone nel *De legibus* (2.45-53) introduce un'ampia, interessante discussione sulla successione dei culti domestici e sul passaggio dal diritto pontificale al diritto civile laico (vd. § 9.9). È evidente che Cicerone descrive consapevolmente delle differenti fasi nello svolgimento della società romana. Problemi di questo genere sono estranei alla tradizione storica trasmessa in forma letteraria. L'attenzione di quest'ultima privilegia accadimenti politico-militari e si incentra sul contrasto fra patriziato e plebe visto nelle sue manifestazioni esteriori; lo sviluppo di una società non faceva parte della narrazione degli accadimenti.

Livio nel famoso capitolo iniziale del libro sesto si rendeva conto,

anche se ricavava da altri l'osservazione, dell'oscurità, e quindi dell'incertitudine, della storia della città dalla fondazione all'incendio gallico. La spiegazione era indicata nella carenza di un tradizione letteraria risalente a quei tempi, sola custodia fedele del ricordo degli accadimenti, e nella distruzione dei commentari dei pontefici e di altri *monumenta* pubblici e privati avvenuta durante l'incendio gallico della città. Senza tornare ad analizzare questo testo, non si può però non notare che la prima osservazione avrebbe dovuto mettere in guardia Livio sulla validità e sulla attendibilità di larghi squarci narrativi che egli tuttavia riporta. Anche in seguito Livio, per esempio a proposito della seconda sannitica (8.40), riferisce talora incertezze topografiche e cronologiche e sa di possibili falsificazioni dovute alle vanterie nobiliari, ma non sembra aver nessun dubbio sulla storicità della complicata e complessa tradizione sull'episodio delle Forche Caudine, che egli riporta per esteso, e che in questa forma è evidentemente molto tarda. Né si comprende come egli intendesse che la documentazione pontificale, e altra conservata in pubblico e in privato, potesse servire a rimpolpare e a chiarire quelle fasi oscure della storia della città.

Annales Maximi

In età augustea erano a disposizione gli *Annales Maximi*, in 80 libri, che contenevano la stesura delle annotazioni che il pontefice massimo veniva registrando nel corso dell'anno sulla *tabula dealbata* esposta al pubblico sulle pareti della sua residenza, la *Regia*. Le annotazioni, accanto ai nomi dei magistrati, dovevano essere prevalentemente di carattere pratico e sacrale, ma vi saranno stati registrati anche avvenimenti importanti. La ricopiatura nei *commentari* avrà assunto una qualche forma letteraria. Si ritiene di norma che gli *Annales Maximi* siano stati pubblicati verso il 130 a.C., durante il pontificato di P. Mucio Scevola, ma altri pensano invece ad una edizione proprio di età augustea ad opera dell'erudito Verrio Flacco. Sarebbe molto importante sapere a quando risalivano le registrazioni pontificali: difficilmente ad un'età anteriore all'incendio gallico, sebbene non si possa escludere che dopo quell'evento i pontefici abbiano cercato di ricostruire la documentazione andata distrutta; certamente ad un certo momento venne premessa una sorta di introduzione, relativa alle origini della città e all'età monarchica, che risentiva di chiara influenza greca. Ad ogni modo, per quel che si può arguire dalle rare citazioni, gli Annali dei pontefici non dovrebbero aver avuto molto peso sulla storiografia annalistica, se non, appunto, sull'impianto annuale della stessa. Lo schema di questa narrazione era dato dalla lista dei magistrati annuali eponimi, i Fasti Consolari. Questa li-

Fasti Consolari

sta, che noi ricostruiamo appunto dalla tradizione letteraria e dalla copia fatta incidere da Augusto, è stata riconosciuta sostanzialmente sicura nella sua autenticità con l'eccezione dei primi collegi all'inizio della repubblica. Essa è un documento di valore eccezionale per la storia più antica della città. Ma per tornare alla già ricordata riflessione liviana a 6.1, essa è anche erronea. Lo storico non si è accorto che al fondamento dei dati su certi avvenimenti stava un'inferenza legata alle dediche di molti templi (dunque un materiale epigrafico), dei quali dovevano essere conosciute la datazione e l'occasione: di qui era stato possibile risalire al fatto che era stato all'origine della costruzione. Questo stesso ragionamento può valere per altre grandi opere pubbliche, alcune delle quali venivano rinviate, non senza ragione, all'età regia e devono aver contribuito a dare all'azione di alcuni re una precisa connotazione.

Altri dati erano forniti dalla trasmissione orale. Il problema dell'autenticità di questi dati si pone in modo diverso. Ottime indagini recenti consentono importanti precisazioni. I quesiti principali paiono essere i seguenti: chi trasmette e che cosa viene trasmesso e per quale scopo; e poi quanto è passato dalla trasmissione orale, tramite un filtro selezionatore, nella ricostruzione storica. Le tradizioni orali sono molteplici a seconda degli usi e del *milieu* sociale che le conserva, le elabora e le trasmette: le tradizioni gentilizie sono molto differenti da quelle appartenenti agli strati popolari. Formule e materiali giuridici e contenuti legislativi (a cominciare dallo stesso testo della legge delle Dodici Tavole) hanno avuto un loro impiego e una loro vita indipendente, estranea alla tradizione storica vera e propria (valga qui l'esempio del passo ciceroniano; per la fase orale della giurisprudenza romana pontificale si può rinviare all'opera di Aldo Schiavone su giuristi e nobili: vd. *Bibliografia*). Un buon numero di dati relativi a fatti storici devono essere stati trasmessi nell'ambito delle famiglie nobili; essi possono essere stati connessi alla lista dei consoli e quindi ad una cronologia abbastanza sicura. Il pericolo della deformazione non è da sottovalutare, come già sapevano gli antichi, ma va anche considerato che la trasmissione avveniva sotto il controllo del gruppo sociale. La costruzione di ascendenze regali sarà stata almeno in parte un fatto pertinente alla *gens*, ma abbastanza generalmente accettato se è poi potuto penetrare nella tradizione annalistica già per tempo. Tali ascendenze presuppongono già esistente un patrimonio di notizie sui re ed avranno, per altro, anche contribuito ad accrescerlo.

Dati relativi alla religione e ai riti si potevano appoggiare alla sor-

vegliata continuità della ripetizione ed anche a documentazione templare, e la loro trasmissione era certamente vincolata e meno deformabile. La loro incidenza sulla formazione della tradizione non è da sottovalutare, dato che quel processo di formazione è certamente avvenuto ad opera di senatori e pontefici.

Possono forse sembrare più dubbie le nozioni relative ad istituti politici e a procedure costituzionali per la tendenza, che sarà già stata in atto nel V e IV secolo, a spostarli all'indietro nel tempo e a concentrarli in certi periodi. Monumenti, statue, anche iscrizioni, toponimi, dei quali si era anche in parte perso il ricordo delle origini e delle cause, devono aver alimentato interpretazioni e tradizioni leggendarie, anche a livello popolare, collocate però in momenti storici che si pensavano precisi.

Infine, al momento fra IV e III secolo nei quali tutti questi svariati materiali furono selezionati per entrare a formare il corpo storico, che sarebbe poi stato trasmesso alla prima annalistica, sarà stato agevole organizzarli anche tenendo conto di confronti con quanto si sapeva dello svolgimento storico e istituzionale di città greche ed etrusche. È probabile che si possano ricercare anche in questa situazione le origini di quella concezione di una *koinè* italica, che è divenuta, pur con molte varianti, per opera della moderna storiografia, uno dei canoni interpretativi della storia di Roma fra VII e V secolo, togliendola così dal suo isolamento lineare e consequenziale. Che un regime monarchico potesse assumere tono popolare e antiaristocratico, che talora finisse nella tirannide e che questa venisse rovesciata dall'aristocrazia, la quale a sua volta sarebbe venuta a contrasto con il popolo, rappresentava uno schema che, al di là della sua aderenza alla realtà romana, doveva essere ben conosciuto.

Va comunque ribadito il concetto che filoni diversi di diversa documentazione debbono essere tenuti distinti nell'analisi e non comparati a sostegno vicendevole di notizie o di dati, o anche giustapposti o semplicemente inseriti in un contesto non loro. È preferibile creare quadri disgiunti, elaborati con le oramai raffinate tecniche metodologiche per i differenti tipi di documentazione; soltanto allora sarà possibile e utile un confronto che non dovrà poi mai significare conciliazione ad ogni costo e ricostruzione unitaria.

2.

L'ETÀ ARCAICA

2.1. Le origini e l'età regia

La riflessione che abbiamo condotto sulla formazione e sul grado di attendibilità della tradizione storica che ci è stata trasmessa per via letteraria, nonché la discussione sui problemi di metodo che nascono dall'utilizzazione della documentazione archeologica portata spesso a confronto e a sostegno della narrazione letteraria, suggeriscono molta cautela nell'accoglimento di una ricostruzione della storia delle origini di Roma, esemplata sul modello delle fondazioni coloniarie greche, anche se combinato con quanto la tradizione locale era in grado di attestare e di ricordare. Lo schema di *fondazione* greco, anche se accompagnato da teorizzazioni politico-culturali etrusche sul rituale di fondazione, presuppone, e impone, fin dalle origini della città l'idea di *"statalità"*, come criterio interpretativo. Il quale, nella pratica ricostruttiva, comporta un impianto di strutture sociali, economiche, politiche e costituzionali, e quindi l'esistenza iniziale di un potere centrale in grado di organizzare, anche territorialmente, la vita di una comunità e di guidarla secondo principi che, in definitiva, avrebbero caratterizzato tutta la successiva storia di Roma.

Come si è detto, questo schema interpretativo è un tardo prodotto di una storiografia che risente fortemente, e volutamente, dell'influenza greca, e che era interessata a proiettare nell'età più antica istituzioni politiche e civili per far loro acquisire, con la vetustà, maggior solidità e forza; questo schema è contraddetto da quanto emerge, al di là di esso, dallo svolgimento stesso delle vicende romane. La storiografia moderna ha elaborato, anche sulla base di comparazioni antropologiche, il concetto di *formazione*, applicandolo non soltanto alla composizione di gruppi etnici, ma anche allo svolgimento vitale di una comunità, che solo con un lento e lungo processo approderà alla *città*, vale a dire a quella organizzazione cittadina, sociale e politica integrata, che nella prassi e nel pensiero politico antico appariva

il momento più alto della convivenza civile.

Proprio sul piano di una strutturazione urbana si deve immaginare, sulla base della documentazione archeologica, nell'area laziale un processo di aggregazione che ha condotto insediamenti dispersi, o villaggi, in alcuni casi già più o meno fra di loro connessi, a coagularsi, ad accentrarsi, e a gravitare su di un centro politico e religioso, dal quale può essere sorta e essersi sviluppata la città-stato, con quei villaggi in posizione subordinata.

L'analisi degli aspetti economici di questo lungo processo (sviluppo di insediamenti, crescita demica, forme di dipendenza) ammette influenze esterne, per esempio greche, di tipo commerciale, che possono aver favorito indirettamente anche la formazione, all'interno dell'aggregazione, di differenziazioni sociali. E difatti su questo processo aggregativo nell'area laziale, e quindi anche in ambito etrusco, dovette esercitare senza dubbio una forte influenza il modello delle colonie greche; almeno a partire dal VII secolo a.C. Roma nacque dalla fusione di villaggi collinari posti presso un guado di un fiume navigabile, favorito dalla presenza di un'isola, sulla direttrice che collegava Etruria e Campania, e anche sulla pista del commercio del sale che dalla foce non lontana del Tevere conduceva verso l'interno della penisola. Anche per la posizione geografica l'insediamento venne a configurarsi come un punto di incontro e ne risultò favorito fin dagli inizi quel processo di integrazione e assimilazione che sarà poi caratteristico di tutta la storia di Roma.

Lotta degli ordini

Ancora in piena età storica, almeno fino agli inizi del III secolo a.C., predominava nella società romana, economicamente e politicamente, una struttura gentilizia, che tuttavia era andata lentamente e gradualmente perdendo terreno di fronte alle spinte di nuove forze sociali emergenti, fino ad accettare con esse compromessi sul piano politico-costituzionale. Il problema della priorità o meno delle *gentes* rispetto allo *stato* è tipico di una storiografia giuridica, e può essere qui trascurato. Lo svolgimento storico qui accennato è la cosiddetta *lotta degli ordini*, fra patrizi e plebei, che dagli inizi del regime repubblicano almeno fino al IV secolo (leggi Licinie Sestie del 367 a.C. - vd. § 3.1) ha connotato la vita politica interna della città. Altri spostano il punto di arrivo alla *lex Hortensia* del 287-286 a.C. (vd. § 3.5); per Sallustio il conflitto si sarebbe concluso all'età della seconda guerra punica.

Risalendo a ritroso, e lasciando da parte i criteri interpretativi della *"statalità"* e della centralità del potere, è possibile ricostruire la storia di Roma nell'età arcaica come quella di una comunità in una

fase prestatale, dominata appunto da gruppi gentilizi, distribuiti sul territorio, legati fra di loro da vincoli di parentela e più genericamente di solidarietà; questi gruppi, caratterizzati anche da culti propri, avevano il controllo delle attività economiche che si svolgevano nelle aree di pertinenza (agricoltura, pastorizia) e per questo avevano alle loro dipendenze elementi inferiori della popolazione (clienti). Ancora agli inizi del V secolo era il capo di una *gens* sabina ammesso nella comunità romana (Atta Clauso) che distribuiva fra i suoi clienti la terra che gli era stata data (dove sorgerà la tribù Claudia). Poiché alcune delle più antiche tribù territoriali (nelle quali saranno poi divisi il territorio e la cittadinanza romana) traevano il loro nome da *gentes* patrizie, è agevole inferire che quei territori appartenessero in origine alle stesse *gentes*. Si discute molto di una possibile arcaica forma di appropriazione gentilizia della terra. Certamente non è ammissibile la presenza antichissima di terreni pubblici (*ager publicus*), che presuppone l'esistenza di uno stato (mentre è possibile che vi sia stato già in antico del terreno sacro). Sarà proprio uno degli aspetti della formazione di un potere statale anche l'assegnazione di terra conquistata a cittadini che ne erano privi: di qui la crescita della proprietà privata.

È probabile che le *gentes*, dotate di terre e di bestiame, abbiano potuto esercitare dalla campagna una forte pressione su quei gruppi sociali che, per lo svolgimento delle proprie attività, si erano andati concentrando in un centro "cittadino". (I capi di) questi gruppi erano in grado di organizzare l'eventuale difesa, o di dirigere la necessaria offesa, contro i vicini, unendo le forze degli appartenenti alle loro *gentes*, e probabilmente designando per questo scopo un capo militare. Poiché questo stato di ostilità sarà stato pressoché continuo, il comando unitario sarà andato assumendo sempre maggior rilievo.

I re di Roma

Il problema rappresentato dal regime monarchico in Roma è quanto mai complicato. La tradizione ricorda sette (otto) re, per un periodo di circa duecentocinquant'anni: proprio su questa inverosimile cronologia si venne esercitando almeno dal '700 la critica. Il ricordo dei re era ben radicato e non vi è alcun motivo di negare la realtà di una fase storica regia, ma è vano discutere per ricostruire il carattere, i poteri, la funzioni dei re. La magistratura repubblicana dell'*interrex*, nominato dai soli senatori patrizi in caso di vacanza dei magistrati supremi (vd. §§ 9.13-14), sembrerebbe indicare il carattere non dinastico del potere regio. Come si vedrà, vi sono argomenti forti per distinguere una monarchia "etrusca" nel VI secolo da una precedente regalità, latina o sabina, ai cui rappresentanti la tradizione let-

teraria ha attribuito connotati guerrieri, o religiosi, o pacifici (a prescindere dal "fondatore" della città, Romolo, raffigurato, ad un certo momento, come un legislatore). Se l'iscrizione arcaica del Foro Romano, rinvenuta sotto il *Lapis Niger*, databile nella seconda metà, verso la fine, del VI secolo, è una legge sacra, il re in essa menzionato (*regei*) dovrebbe essere un capo religioso, un predecessore del repubblicano *rex sacrorum*. Si è talora supposto che un originario *rex* con funzioni religiose sia stato caricato con incombenze militari. Le ipotesi possono essere infinite. È tuttavia possibile ipotizzare già prima dell'avvento dei re etruschi una qualche contrapposizione fra la tendenza inevitabile di un re ad un potere autonomo e la resistenza delle strutture gentilizie, forti delle proprie capacità economiche e sociali. Altrettanto inevitabile che il potere regio cercasse appoggi fra quegli strati sociali estranei alle *gentes*: il che è molto evidente nella fase etrusca.

La struttura di questa società gentilizia deve essere andata nel tempo progressivamente organizzandosi in tre tribù (*Tities*, *Ramnes*, *Luceres*), ognuna divisa in dieci *curiae*, quindi trenta in totale, che, riunite in assemblea, devono essere state chiamate a riaffermare il potere, e la scelta del re (all'origine di quella che sarà poi la *lex curiata de imperio*, approvata in età storica dai *comitia curiata* - vd. § 9.15). Sulla base delle tribù e delle curie veniva reclutata e organizzata la forza militare, a piedi e a cavallo. Ma ancor più importante era che i capi delle *gentes* patrizie, i *patres*, vennero a formare una ristretta assemblea di cento persone, il senato, di fatto detentrice di un forte potere decisionale, e solo in seguito divenuta il *consilium* del re (e poi dei magistrati repubblicani - vd. § 9.14).

Lazio e Etruria

La vicenda storica di Roma nei secoli VII e VI deve essere considerata nel contesto laziale e dell'Etruria meridionale. La comunità romana apparteneva al gruppo etnico dei Latini; il Tevere stesso divideva Roma dagli Etruschi. Questi erano da tempo in rapporti commerciali con il mondo greco, della cui cultura, soprattutto artistica, avevano sentito e sentivano la forte influenza. Sia per il tramite etrusco, sia anche direttamente per contatti, frequentazioni, traffici, specie con la Magna Grecia, l'*ethnos* latino e romano risentì a sua volta della superiore cultura greca (senza con questo accettare una troppo complessa visione panmediterranea per questa età arcaica): trovamenti archeologici rilevanti sulle coste laziali – a Lavinio l'*heroon* della fine del VII secolo, i tredici altari con la dedica dei Dioscuri della fine del VI secolo, e poi la statua e il santuario di Minerva di V secolo – dimostrano l'importanza anche nel campo religioso di questi rapporti. La

scoperta sul suolo stesso della città di frammenti epigrafici etruschi e greci risalenti a questa età non deve però prestarsi a generalizzazioni.

Malgrado la presenza, facilmente ammissibile, di elementi greci ed etruschi e la penetrazione antica di vocaboli delle due lingue nel lessico latino, Roma rimase sempre città latina; non vi fu mai alcun bilinguismo; certamente non è facile credere ad una diffusa alfabetizzazione anche negli strati più alti (secondo alcuni tale situazione sarebbe durata fino al IV secolo; il ruolo della scrittura deve essere rimasto marginale fino a che non iniziarono le registrazioni del censo).

Va ricordato che lo stesso contrasto fra presenza etrusca e presenza greca nella Roma arcaica è stato esasperato (come già si è detto) in un momento successivo, quando fece comodo accettare, con la patente della grecità, un posto di rilievo nella comunità dei popoli mediterranei.

Una notevole mobilità sociale, soprattutto in relazione al mondo etrusco, certamente non limitata ai soli livelli più alti, che sono quelli per i quali abbiamo attestazioni, deve aver caratterizzato la vita della comunità romana nel VI secolo. Qualcosa di analogo era forse accaduto anche in città etrusche. Secondo la tradizione, un esule corinzio, Demarato, si era rifugiato a Tarquinia, dopo aver esercitato a lungo e con successo la mercatura fra Grecia e Etruria. Il figlio, Lucumone, nato da un matrimonio con una donna della città, non avendo ottenuto quella posizione politica che i suoi mezzi gli avrebbero dovuto consentire, preferì trasferirsi con la sua famiglia, i suoi averi e i suoi clienti, a Roma, dove, mutato il nome in Tarquinio, sarebbe presto divenuto il quinto re della città.

Qualunque sia il valore della storia, che risale in parte a fonti etrusche, essa testimonia la consapevolezza di una capacità di integrazione e di assimilazione di elementi sociali nuovi, probabilmente interessati ad attività commerciali e artigianali, favorite dalla positura della città, che tuttavia non devono aver cambiato la base dell'economia cittadina, pur sempre rimasta legata all'agricoltura, come indicano anche termini giuridico-sociali come *locupletes*, *pecuniosi*, *adsidui* (il vocabolo *proletarius* deve probabilmente aver indicato all'origine l'abitante senza dimora stabile). Per questo la struttura aristocratico-gentilizia della città non deve essere stata nel complesso modificata e, anzi, si sarà rafforzata con elementi nuovi integratisi in essa. Le *gentes* avranno risentito del benessere che si sarà diffuso, come può indicare l'adozione dell'armamento oplitico (del quale si dirà più avanti). Questo processo di integrazione deve essere durato fino alla

prima età repubblicana, per riprendere, dopo un'interruzione più che secolare, alla fine del IV secolo. Ma le *gentes* patrizie, forti per l'appoggio delle loro clientele, avevano ora a che fare con un tipo nuovo di potere monarchico, venuto dal di fuori, e ben altrimenti fondato che non la precedente monarchia latina o sabina.

La mobilità sociale fra Etruria e Lazio assunse nel VI secolo anche il carattere dello spostamento o scorreria di bande armate, guidate da capi risoluti, capaci di afferrare con la violenza il potere su comunità già urbanizzate e di instaurarvi domini personali. Per Roma il caso tipico è quello di Servio Tullio, che nella lista canonica dei re è inserito come sesto fra i due Tarquinii. Secondo una tradizione etrusca riferita dall'imperatore Claudio in un suo discorso in senato (del 48 d.C.: *CIL* XIII 1668), proprio inteso a mostrare come in tutta la storia di Roma l'integrazione dello straniero avesse rappresentato un fattore positivo, Servio Tullio, il cui nome etrusco sarebbe stato *Mastarna*, era stato *sodalis fidelissimus* di un duce etrusco, Caele Vibenna, che egli aveva seguito in svariate imprese, per approdare infine all'occupazione del *mons Caelius* in Roma e alla conquista del potere regio. Le vicende complicate di Caele Vibenna, di suo fratello Aulo e di Mastarna (datate quindi alla metà del VI secolo, ma da altri riferite all'età romulea), sono il soggetto di un famoso fregio pittorico nella Tomba François di Vulci, della metà del IV secolo (alla quale si è già fatto riferimento - vd. § 1.2), dove è anche rappresentata l'uccisione di un Cneo Tarquinio romano per mano di Marco *Camitlnas*. Nella vicenda era stata evidentemente coinvolta, in modo naturalmente per lei positivo, la nobile famiglia vulcente dei *Saties*, alla quale apparteneva la tomba (il ciclo pittorico su indicato era affiancato da un altro che rappresentava il sacrificio di prigionieri troiani da parte di Achille in onore di Patroclo).

Non diversamente dovrebbe essere considerato un condottiero etrusco il re Porsenna di Chiusi, che si impadronì di Roma nel convulso periodo che seguì alla cacciata di Tarquinio Superbo, imponendo alla città una *deditio* umiliante. Il tentativo di Porsenna di spingersi verso il sud sarebbe stato fermato qualche anno dopo da Latini e Cumani nella battaglia di *Aricia*. Un altro caso potrebbe essere quello attestato dall'iscrizione frammentaria di *Satricum*, che menziona, in un contesto tutt'altro che chiaro, dei *suodales* di un *Popliosio Valesiosio*, se la datazione proposta alla fine del VI secolo fosse sicura (il che non è però riconosciuto da tutti). D'altro canto la proposta di identificare quel personaggio con P. Valerio Poblicola (dalla quale deriverebbe per i più una conferma di quanto la tradizione letteraria ci nar-

ra di lui: un personaggio progressista!) riporterebbe il testo in un quadro di maggior regolarità istituzionale, come quello che potrebbe riferirsi ad un gruppo armato gentilizio.

Un dato sembra molto probabile: un re, venuto da fuori, che abbia assunto il potere con un colpo di mano, sarà stato difficilmente in accordo con i gruppi gentilizi tradizionalmente detentori del potere. Si capisce allora l'appoggio che il re può avere richiesto a forze diverse da quelle connesse con le *gentes* patrizie: da qui per esempio la visione "popolare" del re Servio Tullio. La valorizzazione, anche militare, di elementi subalterni, non legati alle clientele gentilizie, dediti ad attività economiche cittadine e al lavoro dipendente – diciamo la *plèbe* distinta dai *clientes*, con i quali andrà lentamente fondendosi nel corso del V secolo – può spiegare l'attribuzione al re Servio Tullio di una prima forma embrionale di organizzazione classista (timocratica) della società, avviando un processo di centralizzazione del potere, che si veniva così configurando anche con più chiari aspetti "statali". A questo fine può aver contribuito anche il sostegno regio al culto di *Iuppiter*.

Certamente l'influenza etrusca si esercitò fortissima sulle istituzioni militari e civili, come sui simboli del potere. La tensione della monarchia con il patriziato (qualunque valore abbiano le notizie sulla fine violenta di Servio Tullio, descritta dalla tradizione con i caratteri di una tragedia greca) si accentuò con l'ultimo re, Tarquinio Superbo, dal quale derivò l'ostilità romana (delle classi dirigenti romane) verso l'istituto monarchico, ostilità che in certo senso è anche garanzia, con la stessa denominazione attribuita a quel re, di un ricordo rimasto vivo. Nell'azione politica, come anche nella gestione economica dei molti lavori pubblici imposti, Tarquinio è rappresentato con i tipici caratteri greci della tirannia. Una parte della narrazione relativa alla sua cacciata violenta da Roma e ai tentativi di riconquistare il potere con l'appoggio di Aristodemo tiranno di Cuma risalgono, con buona sicurezza, a tradizioni storiche cumane, che sono quindi una conferma delle notizie di origine romana.

La cacciata del re e l'instaurazione di un nuovo regime "repubblicano", riferite al 509 a.C., significarono indubbiamente una vittoria dell'aristocrazia delle *gentes*, e la storia interna di Roma nel V secolo deve tener conto di questa premessa. Certamente la fase monarchica etrusca rappresentò per la città un notevole avanzamento in ogni senso, che gran parte della più recente storiografia ha fortemente enfatizzato. Poiché il problema suscita importanti questioni di metodo, è necessario trattarlo partitamente.

2.2. La Roma dei Tarquinii

Un saggio memorabile di Giorgio Pasquali – *La grande Roma dei Tarquinii*, pubblicato nella «Nuova Antologia», 16 agosto 1936, pp. 405-416 – ha rappresentato un momento epocale nello svolgimento della ricerca moderna sulla Roma del VI secolo a.C., nell'età della monarchia etrusca. Come era inevitabile, la visione e l'interpretazione prospettate nell'articolo hanno suscitato, e continuano a suscitare, una serie infinita di discussioni; ed è singolare che il grado di assenso, molto più alto soprattutto in Italia che non il dissenso, non sia mai diminuito, sebbene alcuni degli argomenti principali portati dal Pasquali a sostegno della sua tesi siano oramai apparsi insostenibili. Questo favore permanente è in larga parte dipendente dalla diffusa teoria che l'indubbio amplissimo progresso di conoscenze legato alle scoperte archeologiche abbia portato ad una conferma sostanziale della tradizione storico-letteraria. Non per niente l'enfasi sulla *Grande Roma dei Tarquinii* è stata accentuata da ricche mostre archeologiche.

Si pone, in questo caso e in primo luogo, un delicato problema epistemologico sulla possibilità di comparare serie documentarie diverse, lontane nel tempo e da affrontarsi con metodologie proprie. Il criterio stesso della conferma è in se stesso equivoco. In realtà il rischio di cadere e la frequentissima caduta in un ragionamento circolare vizioso sono evidenti: dati della tradizione letteraria e conferme archeologiche si sorreggono a vicenda nel senso che prima il dato archeologico è valutato, implicitamente o esplicitamente, in un quadro generale offerto dalla tradizione letteraria; questa è poi "confermata" dall'evidenza archeologica così interpretata. Inoltre il dato archeologico viene spesso generalizzato e quindi enfatizzato. Ad ogni modo, senza rifare qui la storia dell'idea pasqualiana nei successivi sessant'anni (tanto più che essa è già stata esaminata da Ampolo con sostanziale approvazione, e da Kuhoff con un approccio nuovo al problema: vd. *Bibliografia*), è necessario ricordare che per il Pasquali la Roma della monarchia etrusca si presentava come città ampia e ricca, con spiccato carattere grecanico, nelle manifestazioni artistiche e culturali e nella stessa struttura politica di fondo, con carattere mercantile e attività industriose. A questa fase alta sarebbe seguita alla fine del VI e all'inizio del V secolo una generale decadenza, durata a lungo, inevitabile conseguenza proprio della caduta della monarchia etrusca.

Nel complesso quadro delineato entravano, come è stato detto,

taluni elementi di per sé non nuovi, altri frutto di recentissime indagini e non da tutti accettati, che venivano ripensati in modo unitario e apparentemente coerente. Come è affermato nella frase finale del saggio, il quadro portava nella propria unità la garanzia della propria verità. L'affermazione potrebbe mascherare un'intrinseca debolezza, appunto perché parecchi degli elementi del quadro erano già allora (e tanto più lo sono ora) insicuri e, se presi di per sé, non indicativi. Nello stesso anno 1936 Giorgio Pasquali aveva pubblicato il volumetto *Preistoria della poesia romana*, nel quale sosteneva che la creazione del saturnio recitativo risaliva alla fase finale dell'età regia per diretta influenza greca, probabilmente da Cuma. La teoria di per sé non traeva seco di necessità implicazioni politiche, non più per esempio dell'adozione greca dell'alfabeto fenicio. Essa era inquadrata nella prospettiva di una vasta penetrazione culturale greca in Roma nel VI secolo, che era sorretta da altri elementi più decisamente sviluppati nell'articolo della «Nuova Antologia».

Questi fattori congruenti erano: l'ampia presenza di frammenti di terracotte architettoniche, di ispirazione ionica, appartenenti verosimilmente ad edifici monumentali; resti di una muraglia probabilmente risalente all'età serviana, delimitante una vasta area urbana e il ricordo di templi riferiti alla fine dell'età regia e dedicati a divinità greche; la prosperità economica connessa ad un'attività di traffici commerciali, e specialmente del legname: essa era confermata dalla menzione di artigianati e mestieri (i *collegia opificum* venivano fatti risalire dalla tradizione al re Numa Pompilio); il latino era interpretato, di conseguenza, come un idioma più di ceto mercantile e artigiano che non rurale; l'ordinamento timocratico centuriato attribuito al re Servio Tullio (che avrebbe spezzato il dominio delle *gentes* e che presupponeva una società evoluta) era ritenuto ispirato dalle analoghe costituzioni greche, anche nei suoi aspetti militari: la falange oplitica sarebbe stata importata dalla Grecia. Il Pasquali accettava con entusiasmo l'interpretazione che Plinio Fraccaro dava dell'identità strutturale fra le centurie della fanteria pesante della legione romana e le centurie dei *iuniores* delle prime tre classi dell'ordinamento centuriato, ne condivideva la risalenza all'età serviana e quindi l'attribuzione all'inizio dell'età repubblicana, per la presenza di due consoli, del raddoppio dei quadri legionari con il dimezzamento degli organici. In questa prospettiva la presenza dell'elemento etrusco era decisamente minoritaria, malgrado il dominio esercitato da re etruschi. Tuttavia l'accoglimento della datazione polibiana del primo trattato romano-cartaginese al primo anno della repubblica (509 a.C.)

induceva a ritenere che Cartagine avesse considerato Roma come una delle città etrusche con le quali, come sappiamo da Aristotele (*Politica*, 3.1280a.36), aveva stipulato trattati.

Molte delle componenti questo quadro, con le relative argomentazioni, sono incertissime. Non discuto di proposito della risalenza al VI secolo della creazione del saturnio e di quanto attiene alla storia linguistica (è andata sempre più accentuandosi la ricerca di vocaboli di origine greca nel latino arcaico), in quanto non sembrano elementi essenziali per una interpretazione globale della Roma di VI secolo. I punti di forza sono altri. Il fattore archeologico fondamentale era rappresentato dalla preesistenza, rispetto al muro "serviano" di IV secolo, di una muraglia di VI secolo, la cui estensione permetteva calcoli sull'area urbana e sulla popolazione, e confronti con altre città contemporanee. Di fatto, come riconosce lo stesso Pallottino, di questo eventuale muro dell'età regia non si sa nulla. Dubbi molto forti sono stati avanzati, a ragione, anche a proposito di altri grandi manufatti e complessi edilizi, fatti risalire ai re etruschi, e che avrebbero dovuto fornire una prova archeologica per la tradizione annalistica (tempio di Giove Capitolino, *cloaca maxima*, circo massimo). Pare chiaro che le terracotte architettoniche, fra l'altro presenti in varie altre località laziali, non possano reggere da sole l'onere della dimostrazione richiesta all'evidenza archeologica.

L'antichissimo esercito romano

Un altro pilastro della costruzione del Pasquali era rappresentato dall'accoglimento delle teorie del Fraccaro su *La storia dell'antichissimo esercito romano e l'età dell'ordinamento centuriato*, che diedero luogo negli anni trenta ad un'accesa discussione, che è continuata, su di un tono più pacato, anche in seguito. Il problema coinvolgeva aspetti politico-costituzionali, militari ed economici, in quanto suggeriva una visione "modernizzante" della società romana. L'osservazione, o meglio la scoperta (come riconobbe il De Sanctis) del Fraccaro riguardava l'identità strutturale fra le 60 centurie delle fanterie di linea della legione romana e le centurie degli *iuniores* delle prime tre classi del cosiddetto ordinamento serviano (40+10+10 = 60). Anche le 25 centurie degli armati alla leggera dell'ordinamento serviano corrispondevano agli altrettanti veliti assegnati ad una legione (2400). La coincidenza sembra dimostrare che in un certo momento storico le classi serviane formavano la legione, l'intero esercito romano, di circa 6000 opliti (100 per centuria). Era stata evidentemente superata la fase anteriore "romulea" dei 3000 armati forniti dalle tre tribù genetiche, e dei 300 cavalieri. In età sicuramente storica una legione comprendeva una media di 50 uomini per centuria, vale a dire

un totale di circa 3000 fanti. E poiché ogni esercito constava di norma di due legioni, sembra naturale ricavare la conclusione che erano stati raddoppiati i quadri della singola legione precedente, per formarne due, e che era stato diviso fra le due legioni il contingente totale di 6000 fanti. Questo raddoppio era messo in relazione dal Fraccaro con l'istituzione dei due consoli all'inizio della repubblica, al posto del precedente unico comandante, il re o un suo delegato. Premessa e conseguenza del ragionamento del Fraccaro era la risalenza serviana dell'ordinamento serviano, quale ci è descritto dalla tradizione letteraria, anche se nella discussione con il De Sanctis, che seguì alla sua scoperta, egli riconobbe che l'ordinamento stesso, e quello della legione, potevano aver subito mutamenti e adattamenti nel tempo (per esempio la distinzione fra *iuniores* e *seniores*). Una spiegazione, ipotetica ma non priva di un certo grado di probabilità, è quella prospettata da vari studiosi, e fondata su di un passo di Catone riferito da Gellio (*Noctes Atticae*, 6.13), che l'originario ordinamento "serviano" comprendesse, accanto agli *equites*, la *classis*, forse non solo composta da uomini della prima classe di censo, corrispondente alla legione di 6000 fanti, e gli *infra classem*, cioè truppe armate alla leggera e anche non combattenti. I punti problematici restano parecchi, e in sostanza possono essere così formulati: quale possa essere l'eventuale risalenza di questo ordinamento con le sue implicazioni politiche e rispetto al quadro generale, sociale ed economico, che esso presuppone. Inoltre quali sono state le fasi di svolgimento attraverso le quali si sarebbe passati per arrivare allo schema finale dell'ordinamento centuriato, sia sul piano socio-economico, sia militare e politico.

Che lo schema dell'ordinamento serviano a noi descritto dalla tradizione letteraria, cinque classi di censo e 193 centurie, pur prescindendo dai valori monetari che avrebbero contraddistinto le stesse classi, non possa risalire alla metà del VI secolo è ora abbastanza generalmente ammesso. Questa struttura presuppone una complessa articolazione della società e una consistenza di capacità economiche non ammissibile neppure per l'ultima età regia. L'idea di Roma nella fase dei re etruschi come di una città di sviluppate attività artigianali e commerciali era connessa anche all'accoglimento, pressoché acritico, dei dati tradizionali sulla risalenza al re Numa dei *collegia opificum* (passo fondamentale Plutarco, *Numa*, 17), e su una pretesa conferma archeologica di quei dati (che i *collegia* siano presupposti nelle Dodici tavole è infondato).

L'economia di Roma arcaica

Nessuno dubita, e anzi abbiamo spesso ripetuto, che Roma abbia avuto una sua centralità per i traffici connessi con il Tevere e il suo

attraversamento, e che debba a questa sua posizione il ruolo rilevante che essa andò assumendo, ma la situazione economica della Roma etrusca era ancora legata all'agricoltura e dominata da gruppi gentilizi. In altri termini, come indica bene il caso ateniese, si può pensare per il VI (e il V) secolo, nel quadro di forme economiche premonetarie, ad una società gentilizia, che aveva al suo interno differenziazioni economiche, non ad una città politicamente organizzata su vari livelli di censo. In questo modo potevano venire valorizzate differenti capacità economiche ai fini della milizia, ma si era ben lontani da quella teorizzazione ideologizzata dell'ordinamento centuriato (capacità economiche-servizio militare-diritti politici), che ci offre l'immagine di un corpo civico globalmente e coerentemente integrato nello stato, e che non è se non l'interpretazione dell'esito finale di un processo storico svoltosi a lungo nel tempo. È stato da più parti rilevato che questo processo deve aver conosciuto un momento decisivo fra V e IV secolo, in relazione ad una precisa contingenza, quando durante l'assedio di Veio la tradizione colloca l'istituzione dello *stipendium* e del *tributum* (vd. più avanti). Sulla scia della tradizione annalistica si attribuisce di norma all'ordinamento serviano un preciso significato statale cittadino, con una valenza più propriamente "popolare" (sebbene nella storiografia antica sia presente anche quella opposta, sfruttata dalle valutazioni politico-ideologiche dell'età postgraccana). Ma anche sugli aspetti propriamente tecnico-militari dell'ordinamento serviano è necessario presentare delle precisazioni.

Ordinamento oplitico

L'ordinamento oplitico, con il suo tipico armamento, la tecnica del combattimento e soprattutto i suoi presupposti sociali ed economici, si andò sviluppando lentamente nel mondo greco dalla metà dell'VIII secolo, in una società di guerrieri aristocratici, senza nessun particolare riflesso politico, anche quando nel VII e VI secolo la struttura politica cittadina si andò allargando a più vasti strati di proprietari terrieri. Ancora alla metà del V secolo il «Vecchio Oligarca» (come viene spesso chiamato l'autore della pseudo-senofontea *Costituzione degli Ateniesi*) considera legittimamente gli opliti a fianco degli aristocratici e in opposizione al *demos*. Il modello greco degli opliti fu introdotto in Etruria, a quel che sembra, non prima della metà del VII secolo, lentamente e gradualmente fra quella data e la metà del VI secolo. Fu adottato da una società oligarchico-gentilizia senza che ne derivassero, per quel che si sa, mutamenti al suo interno e senza che si possa pensare ad una qualsiasi scansione timocratica, anche se, evidentemente, i militi saranno provenuti dalla classe subalterna, la

quale, tuttavia, nelle città etrusche di età classica non pervenne mai ad elevarsi a quella posizione cittadina e a quella coscienza civica che contraddistinsero, poi, l'esercito centuriato romano.

D'altra parte è difficile poter determinare come si sia andata formando la peculiare struttura della società etrusca, caratterizzata da *domini* e da *servi*, non privi di una certa autonomia economica anche se politicamente dipendenti (oltre che da schiavi). Essa certamente non ebbe origine in situazioni confrontabili con il mondo greco, nel quale forme di servaggio furono l'effetto della sottomissione di popolazioni preesistenti a nuclei di conquistatori sopraggiunti dal di fuori. Almeno dal III secolo fu poi nell'interesse del governo romano mantenere il più possibile inalterato il tipico carattere della società delle città etrusche.

Il sistema oplitico-falangitico con il relativo armamento passarono dall'Etruria a Roma fra il VI e il IV secolo: una precisa cronologia è naturalmente impossibile da determinare. La derivazione etrusca era riconosciuta dalla tradizione romana (Diodoro, 23.2; *Ineditum Vaticanum*, III), alla quale non interessava la remota risalenza ellenica. Anche se questa introduzione dovesse essere collocata nell'età della monarchia etrusca, non c'è nessun motivo per credere che essa abbia tratto con sé, immediatamente, una diversa struttura della società romana, e un differente valore politico. Si era pur sempre in un contesto gentilizio, e sarà più tardi che l'ordinamento serviano venne assumendo quel valore politico, che sarà proiettato all'indietro alle sue pretese origini. Ancora nei primi decenni del V secolo le armate gentilizie erano formate dai membri delle *gentes* e dai loro clienti.

Il problema storico fondamentale sta proprio nel diverso sviluppo che, all'interno di una struttura comune alle città etrusche, ebbero in Roma le forze della classe subalterna (plebe). Ma Roma non era mai stata una città etrusca; era più aperta ad esperienze e influenze culturali esterne; era socialmente più vivace. La progressiva valorizzazione militare degli strati inferiori, necessaria per una politica di pur modesta espansione, e anche di difesa, portò con sé conseguenze politiche e istituzionali che mutarono l'intero impianto cittadino. La struttura statale andò acquistando consistenza e organicità; la stessa classe aristocratica dominante dovette darsi un'autoregolamentazione per mantenersi al potere.

Se si accetta l'idea che lo schema dell'ordinamento centuriato "serviano" sia andato completandosi nelle sue cinque classi nel corso del V secolo, proprio riflettendo la sempre più vasta utilizzazione nella milizia di elementi inferiori cresciuti economicamente, si po-

trebbe ipotizzare che la magistratura dei *tribuni militum consulari potestate*, che dal 444 al 367 a.C., in numero variabile da tre a otto, sostituirono in molti anni i consoli, potrebbe aver corrisposto ad aumenti della forza bilanciata romana. In tal caso potrebbe risalire alla fine del V – inizi del IV secolo il rapporto fra ordinamento serviano concluso e la struttura della legione individuato dal Fraccaro. In questo caso il raddoppio dei quadri della legione potrebbe essere riferito al ripristino definitivo dei due consoli, uno dei quali obbligatoriamente plebeo, nel 366 a.C.

Dunque anche l'ordinamento serviano, del quale è anche discutibile la derivazione greca, non può avvalorare la ricostruzione della Roma regia proposta dal Pasquali, ed è significativo che l'Ampolo, nel suo ripensamento del lavoro pasqualiano, abbia praticamente lasciato cadere questo argomento. Resta, e certamente problema di non poco conto, il primo trattato fra Cartagine e Roma, che Polibio datava al 509 a.C., con tutte le sue implicazioni politiche, prima fra tutte il riconoscimento da parte di Cartagine di un controllo romano sulla costa tirrenica dalla foce del Tevere a Terracina. Per affermazione esplicita di Polibio la stessa clausola ricorreva anche nel secondo trattato, che viene normalmente riferito a circa centocinquant'anni dopo (Polibio, 3.22-23). La data del primo trattato è stata, ed è, oggetto di una discussione senza fine. Le difficoltà sono principalmente dovute al modo con il quale Polibio riporta, non propriamente il testo, ma il contenuto del trattato (lo stesso vale anche per il secondo), riferendolo in modo frazionato e intercalando commenti e spiegazioni proprie, che dimostrano la confusione e l'insicurezza, non soltanto dipendenti dalle difficoltà dell'arcaico linguaggio testuale, con le quali lo storico e i suoi esegeti romani avevano affrontato i documenti.

Trattati romano-cartaginesi

Accogliendo la datazione al primo anno della repubblica avremmo un'altra prova dell'interesse di Cartagine a stringere rapporti con città etrusche della costa, per quanto il già ricordato passo di Aristotele che attesta condizioni di *isopoliteia* fra Cartagine e Etruschi (qualcosa di analogo è previsto anche nel finale del secondo trattato polibiano) non consenta una collocazione cronologica sicura. Le tavolette auree con iscrizioni fenicie e etrusche rinvenute a Pyrgi, porto di Caere, databili agli inizi del V secolo, e che contengono una dedica "bilingue", da parte di chi in Caere deteneva il potere, alla divinità fenicia Astarte, confermano, non la datazione del trattato al 509, come si suole ripetere dai più, ma quei rapporti certamente di carattere mercantile. L'aspetto principale dei due trattati, non sempre te-

nuto nel debito conto nelle analisi critiche, è la profonda diseguaglianza fra i due contraenti, che spiega anche il dissimile carattere dei loro impegni. Roma è in netta condizione di inferiorità. Al di là di alcune clausole di apparente reciproca parità, sicuramente tralatice, le limitazioni nei movimenti marittimi imposte a Roma appaiono gravissime e senza contropartita. È chiaro che i Cartaginesi possono invece sbarcare militarmente nel Lazio e agirvi come meglio credono. In questa prospettiva, anche ammettendo che nel 509 Roma controllasse la costa laziale, o meglio si impegnasse anche a nome di località costiere, non si può certamente parlare di Roma come di una città potente. La Roma dei Tarquinii non era grande. E comunque la struttura urbana cittadina non era, anche in questo caso, conferma di stabilità politica.

2.3. Roma e i Latini

La comunità romana apparteneva al gruppo etnico latino, per quanto non manchino teorie che neghino la latinità originaria del nucleo stanziato sull'area della futura Roma. I Latini si estendevano nella zona a sinistra del corso finale del Tevere fin oltre i Colli Albani nella piana che giunge al Circeo. Alba Longa è tradizionalmente rappresentata come la metropoli dei Latini; altro notevolissimo centro era Lavinio connesso da antichissime tradizioni al culto dei Penati. Ancora in età storica i Latini offrivano un sacrificio solenne annuale sulla vetta dei Colli Albani, a Monte Cavo, a *Iuppiter*. Non soltanto attorno al sito di Roma andarono concentrandosi altri insediamenti latini che fra VIII e VII secolo si avviarono ad acquistare consistenza urbana.

La presenza antica sull'area di Roma di elementi sabini pare sicura. Che nella prima metà del VI secolo, durante gli inizi della fase dei re etruschi, Roma abbia cercato di acquistare una qualche preminenza nell'ambito laziale è possibile. La fondazione di un tempio a Diana sull'Aventino, attribuito a Servio Tullio, viene intesa come il tentativo di creare un culto federale sotto la direzione romana. Con l'ultimo re etrusco, Tarquinio Superbo, si sarebbe avuta la massima espansione romana nel Lazio, anche con una qualche forma di controllo della costa dalla foce del Tevere a Terracina. Attorno al culto di Juppiter sui Colli Albani, Tarquinio avrebbe anche organizzato una serie di manifestazioni che dovevano sancire il primato romano. Questa rappresentazione è appoggiata, come si è detto, alla datazione al 509 del

primo trattato romano-cartaginese, che resta tuttavia insicura. Di conseguenza anche il quadro di questa superiorità romana è stato messo in dubbio.

Sappiamo che le comunità latine avevano altri punti di riunione presso altri luoghi templari, forse in opposizione a Roma o comunque senza Roma. Ad ogni modo la caduta della monarchia etrusca avrebbe rimesso tutto in discussione. Ne venne compromessa la linea di comunicazione terrestre fra l'Etruria meridionale e gli insediamenti etruschi in Campania. A *Aricia* i Latini con l'aiuto dei Cumani di Aristodemo respinsero Porsenna. Otto popoli latini collegati dedicarono, con il nome di un loro *dictator*, un bosco sacro a Diana presso il lago di Nemi: l'iscrizione era ricordata da Catone (*Hist. Rom. Rel.*, I^2, fr. 58). Roma si sarebbe ripresa presto; nel 499 o 496 la vittoria ottenuta contro i Latini nella battaglia al lago Regillo ebbe come conseguenza la stipulazione nel 493 di un accordo fra Roma e i Latini, il cosiddetto *Foedus Cassianum*, dal nome del console Spurio Cassio: ad esso, qualche anno dopo, aderì il popolo degli Ernici. L'alleanza era resa necessaria dalla comune volontà di resistere alla penetrazione di popolazioni montanare appenniniche, Volsci ed Equi, che si erano spinte nella regione pontina fino al mare, tagliando le comunicazioni fra Lazio e Campania. Terracina divenne la volsca *Anxur*. Durante tutto il V secolo continuò l'estenuante guerra dei Latini, i più direttamente minacciati, e di Roma contro quelle popolazioni per riacquistare il controllo dell'area laziale. Roma era anche impegnata contro Etruschi al nord e Sabini ad est. Il *foedus* stabiliva su base di parità i rapporti fra i due contraenti; fra l'altro escludeva reciproche aggressioni e aiuti a nemici di una delle due parti; prevedeva mutui appoggi militari e la divisione in parti uguali del bottino; conteneva clausole relative ai rapporti commerciali. Poiché nella clausola relativa al bottino erano comprese anche le eventuali conquiste territoriali, si è ragionevolmente supposto che le più antiche colonie latine siano state deduzioni decise dai soli Latini o in comune, e, quindi, composte di Latini e di Romani.

Foedus Cassianum

Questa situazione deve essere durata fino allo scioglimento della Lega Latina nel 338 a.C.: dopo d'allora le colonie latine erano formate da cittadini romani che acquisivano la cittadinanza del nuovo comune. È molto probabile che i contingenti militari fossero nel V secolo comandati alternativamente da un capo delle due parti. Il *foedus* fu uno strumento fondamentale per lo svolgimento della politica latino-romana nel V e IV secolo, ma la tradizione annalistica ha potuto successivamente concentrare su Roma il ruolo direttivo di una vicenda

storica che aveva avuto anche in altri centri latini, per esempio Tusculum, protagonisti di primo piano. È probabile che le città latine di Praeneste e di Tibur, collocate in posizioni elevate e ben fornite di mura, abbiano goduto per tutto il secolo di una posizione autonoma fra le popolazioni in lotta.

2.4. Dalla monarchia alla repubblica

Secondo la tradizione, confermata dalla lista dei magistrati nei Fasti Consolari, alla caduta del re Tarquinio sarebbe subito succeduto un regime collegiale di due magistrati, inizialmente chiamati *praetores* (da *praeire*), poi consoli (vd. § 9.13). Sono stati sollevati molti dubbi. Si è spesso ipotizzato che gli ausiliari che certamente il re aveva sia nelle funzioni civili, sia in quelle militari, abbiano assunto il potere. La possibile risalenza regia di magistrature repubblicane va considerata con molta cautela. Non è affatto da escludere che agli inizi la collegialità sia stata diseguale: vi è menzione di un *praetor maximus*, che presuppone almeno un altro di grado inferiore. Si è supposto che solo in un tempo successivo l'eguaglianza collegiale sia stata proiettata all'indietro, fino alle origini della repubblica. È attestato dalla tradizione un antico comandante militare, denominato *magister populi* (*populus* significa in antico la fanteria), che dovrebbe aver avuto alle sue dipendenze il *magister equitum*; questa titolatura rimase anche in seguito ad indicare il magistrato in sottordine rispetto al *dictator* (così prese poi a chiamarsi il *magister populi*). Gravi problemi suscita anche la carica di *dictator*, che in età storica è magistratura straordinaria temporanea alla quale si ricorreva in circostanze civili e militari particolari: il *dictator* era nominato (*dictus*) dal console. Ma noi sappiamo che *dictator* era anche il magistrato annuale ordinario in varie città latine, e che tale era stata anche la denominazione del comandante supremo dell'esercito federale latino: e come si è detto, è probabile che tale comando, per buona parte del V secolo, sia stato tenuto alternativamente da un romano e da un latino. Si è anche supposto che un dittatore sia stato agli inizi il successore annuale del re. Negli anni 451-450 a.C. si ebbe la magistratura straordinaria dei decemviri per la stesura del codice delle leggi. I *tribuni militum consulari potestate*, la cui denominazione attesta la primaria funzione militare, in numero variabile da tre a otto sostituirono spesso la coppia consolare fra il 444 e il 367 a.C.: essi sembrano indicare una perdurante in-

Dictator

certezza al vertice dello stato e la necessità di tener conto del processo di riorganizzazione della compagine civica.

Tribù territoriali

La creazione delle prime tribù territoriali, che praticamente soppiantarono le tre originarie tribù gentilizie, avvenne nel corso del V secolo; secondo Livio le prime ventuno risalirebbero al 495 a.C. Stabilire la residenzialità dei cittadini e delle loro proprietà terriere era una condizione preliminare indispensabile per ogni organizzazione della società fondata sui patrimoni. Presto le tribù divennero anche distretti di voto, per i *comitia tributa* (vd. § 9.15), e poi, nel III secolo, furono anche la base per l'arruolamento della milizia. Le quattro tribù urbane, fra le quali era diviso il suolo della città, rappresentano certamente la continuità con le quattro *regiones* risalenti all'età regia. Le tribù rustiche, che vennero ad aggiungersi alle prime sedici, che portavano nomi tratti da *gentes*, presero, cominciando dalla *Clustumina*, ad assumere di regola denominazioni derivate da toponimi. Esse attestano gli incrementi territoriali dello stato romano a seguito di conquiste militari, e lo stanziamento in essi di cittadini fra i quali veniva distribuita la terra. Dopo le prime ventuno (17+4), furono create altre quattordici, ma soltanto fra il 387 e il 241 a.C.; quattro furono insediate sull'ampio territorio di Veio, occupato dopo la conquista della città nel 396. In parecchi casi aree conquistate furono aggiunte a tribù già esistenti. Le ultime due, del 241 a.C. (con esse si raggiunse il totale di 35), furono la *Velina*, nel territorio dei Praetuttii, sull'Adriatico e nel Piceno, e la *Quirina*, in Sabina. In seguito i nuovi cittadini furono iscritti in tribù già esistenti. Si cercò anche di evitare (almeno fino alla guerra sociale) ampliamenti del territorio romano, distanti dal centro, che avrebbero reso difficile ai cittadini ivi residenti la partecipazione diretta alla vita politica della città.

2.5. La società romana nel V secolo a.C.

Nell'età più antica, quando la guerra era essenzialmente una spedizione per predare, il bottino sarà stato naturalmente di spettanza dei combattenti che lo avevano conquistato, vale a dire dei gruppi gentilizi dominanti, che avranno provveduto anche ad una distribuzione fra i loro clienti, che avevano combattuto con loro. Questa distribuzione avrà coinvolto anche la terra nemica eventualmente conquistata. Vi sono accenni chiari di assegnazione di lotti di terra da parte delle *gentes* patrizie ai loro clienti (Festo, *Pauli excerpta*, p.

289,1-2 Lindsay; Dionigi, 5.40.5). Una tradizione parlava anche di una originaria assegnazione di *bina iugera* da parte di Romolo al momento della fondazione della città: essa non fu neppure recepita dagli annalisti che non avrebbero saputo poi spiegare questa originaria eguaglianza, contraddetta da tutta la successiva storia della città. Come si è accennato, la denominazione da *gentes* patrizie delle più antiche tribù rustiche avrebbe conservato il ricordo dell'appartenenza gentilizia di certi territori, che forse avrà consentito a certi gruppi di controllare economicamente gli abitanti urbani. Secondo un'ipotesi moderna si potrebbe ricavare da questo dato la teoria di un'originaria proprietà gentilizia del suolo. Le forme di appropriazione personale della terra potrebbero essere nate dalle successive distribuzioni statali di terre conquistate alla plebe, per superare le forme di dipendenza clientelare.

La situazione andò mutando man mano che le armate gentilizie si andarono trasformando in una milizia cittadina, con la connessa affermazione del carattere centralizzato dell'ordinamento sociale e politico. Ma ancora nel 472 a.C. la battaglia presso il fiume Cremera avrebbe visto la sola *gens Fabia* con i suoi clienti opporsi ai Veienti. I Fabii sarebbero stati pressoché distrutti. Anche se la narrazione annalistica presenta taluni elementi riconducibili a modelli greci, l'episodio è sicuramente storico. La *gens Fabia*, prima dominante, sparisce per molti anni dai Fasti Consolari. La battaglia fu uno degli ultimi momenti nei quali comparve l'antica milizia gentilizia, non ancora sostituita da quella armata secondo le classi di censo. La tradizione annalistica dovette inserire con qualche difficoltà questo episodio di storia gentilizia in una prospettiva "statale".

Origine della plebe

Con le distribuzioni di terra conquistata si veniva sviluppando una nuova classe di agricoltori piccoli proprietari, per allora ancora distinti dalla clientela agraria gentilizia. Siamo probabilmente di fronte al sorgere della plebe (*plebs*), formata anche dai lavoratori dipendenti, in città e campagna, che venne così ad acquisire una propria sempre più precisa individualità di fronte al predominio politico patrizio, tornato in efficienza dopo la caduta della monarchia. La necessità di valorizzare anche questi strati sociali nella milizia, per resistere alle popolazioni vicine accerchianti, portò con sé inevitabilmente la necessità di un loro riconoscimento politico. Il che non poteva avvenire senza contrasti. Un momento di grave turbamento si verificò nel 486 ad opera del console Spurio Cassio, accusato poi di aspirare al potere personale ma probabilmente fautore di una politica contraria ai gruppi gentilizi. Il rifiuto della plebe a prestare servizio

nella milizia si configurò nella forma della secessione. La *lex Icilia de Aventino publicando* del 456 a.C. significò il riuscito tentativo plebeo di stabilirsi nel centro del potere. La plebe, a propria difesa, cominciò a darsi un proprio ordinamento (che si venne esemplando sul modello di quella che formava la struttura dell'organizzazione patrizia), basata sulle tribù, con proprie deliberazioni vincolanti (*leges sacratae*, la cui natura è per altro oscura) e propri magistrati (tribuni della plebe e edili plebei).

La storia politica interna di Roma nel V secolo deve essere intesa come lenta ascesa di questa plebe verso e dentro l'ordinamento centuriato, mediante la distribuzione delle terre conquistate e l'assorbimento della vecchia clientela, fino ad identificarsi con il *populus*. L'aristocrazia gentilizia conservò tuttavia quasi intatta la propria supremazia politica e sociale, forte anche del controllo esercitato nel campo della religione. Tuttavia i *patres* dovettero ammettere nel senato i *conscripti*, che rappresentano un problema oscuro: secondo un'ipotesi attraente essi sarebbero i rappresentanti non patrizi presenti nei Fasti Consolari del V secolo, spesso interpretati come plebei, o considerati un'interpolazione. In ogni caso l'aristocrazia, anche senza pensare ad una pressione dal basso, sentì la necessità di una propria autoregolamentazione con un codice che praticamente metteva chiaramente per iscritto norme già vigenti.

Decemvirato

La tradizione annalistica fornisce una ricca narrazione aneddotica sull'attività esterna del Decemvirato (451-450 a.C.), ma non ci dice pressoché nulla sui contenuti della legge delle Dodici Tavole, con l'eccezione della norma sul divieto di *connubium* fra patrizi e plebei, presto abolita dalla *lex Canuleia*. I contenuti ci sono noti in modo frammentario da testi antiquari e giuridici. L'idea di un'influenza greca sulla legge (come già si è detto) è insostenibile: vi è un abisso culturale fra la Roma alla metà del V secolo e, per esempio, Atene. Inoltre, l'interpretazione "democratica" della legislazione delle Dodici Tavole, spesso affermata, è contraddetta dallo stesso svolgimento della storia romana; soltanto con molto ottimismo si può dire che dalla metà del V secolo la vita politica di Roma sia divenuta più democratica, anche se la base sociale delle istituzioni statali certamente si allargò. La normativa riguardava specialmente la materia del diritto privato e penale (vd. § 9.6); malgrado i vari tentativi di insistere sulla natura più politica che giuridica della legislazione decemvirale, pare evidente che le Tavole non contenevano norma di diritto costituzionale: *ius publicum* per quel tempo corrispondeva a giurisdizione criminale pubblica; nulla vi era in esse sull'organizzazione politica del

corpo sociale e sui modi di svolgimento delle attività politiche della comunità, che dovevano essere rimasti quelli già esistenti, vale a dire quelli di una città nella quale le forze aristocratiche continuavano, e continueranno ancora per parecchio tempo, a dominare, ma avevano sentito la necessità di autoregolamentarsi di fronte tanto a spinte esterne, quanto interne agli stessi gruppi dominati (in questo senso, per esempio, vanno intese le limitazioni poste al lusso funerario e al lutto).

Un indizio significativo di come la situazione generale in Roma si andasse modificando è offerto dal problema che sorse alla fine del V secolo, con la necessità di provvedere in qualche modo ad una ricompensa per quei militi che erano costretti a prestare un servizio militare continuato e non più la sola campagna estiva. Questa esigenza si sarebbe verificata durante l'assedio di Veio e avrebbe condotto all'istituzione di uno *stipendium* e in correlazione all'introduzione di un *tributum*, che avrebbe gravato sui cittadini più abbienti e su quelli rimasti a Roma e non impegnati nell'assedio (Livio, 4.59-60, 5.10.5). La necessità del soldo militare si spiega anche con l'inserimento nella milizia di cittadini *adsidui* delle classi più basse, non dotati come gli appartenenti alla *classis* più elevata di una sufficiente indipendenza economica per equipaggiarsi, armarsi e militare *de suo*, a proprie spese. La correlazione fra pagamento del soldo militare e tassazione è da ora in poi un dato inscindibile. La tradizione liviana ha conservato il ricordo della consegna spettacolare con dei carri da parte di cittadini abbienti dei pani di bronzo (*aes grave*), poiché non vi era ancora metallo monetato (*argentum signatum*) – si era cioè in una fase premonetaria –, per pagare il *tributum*. Come è stato acutamente spiegato (Zehnacker), si deve intendere l'episodio come la solenne oblazione da parte dei ricchi delle proprie riserve metalliche per una successiva distribuzione di beni che avrebbe favorito classi di censo inferiori, oblazione più tardi senz'altro identificata come pagamento del soldo. Questa presenza di «bronzo premonetario come criterio di differenziazione sociale e politica dal VI al IV secolo» è importante perché spiega anche la denominazione di *aes alienum* (bronzo altrui) per indicare il debito. Si trattava del prestito di riserve metalliche altrui che un cittadino riceveva temporaneamente per mantenere la propria credibilità sociale e quindi politica. Vedremo più avanti come l'indebitamento e la conseguente schiavitù per debiti si configurasse come decadenza civile.

2.6. Il problema agrario

Si è detto come gli incrementi territoriali conseguenti alle vittorie abbiano consentito la distribuzione di terra ai cittadini meno abbienti. La tradizione annalistica ha interpretato come leggi agrarie di tipo graccano i provvedimenti che si ebbero nel corso del V secolo, a cominciare dalla "legge agraria" del console Spurio Cassio del 486 a.C. Piuttosto che ad una pressione dal basso per la distribuzione di terreno pubblico contro una pretesa occupazione patrizia della stessa, improbabile in quella età, e anche non motivata da una crescita demografica – è sintomatico che nei frammenti pervenutici delle Dodici Tavole non si parli dell'*ager publicus* –, i contrasti avranno avuto connessione proprio con la nuova strutturazione del corpo civico, fondata sulla proprietà terriera. A tal fine, la creazione di nuove tribù e la distribuzione viritana del suolo corrispondevano ad esigenze interne dello stato, di contro alla deduzione di colonie latine, alle quali potevano partecipare anche gli alleati. D'altro canto già da allora dovevano essere in vigore altre forme di utilizzo delle terre conquistate e non divise, in quanto il loro sfruttamento comunitario, specialmente per quanto attiene alla pastorizia, era un complemento indispensabile alla vitalità della piccola proprietà in tutte le società italiche.

Organizzazione grimensoria

La tradizione letteraria storico-gromatica ha delineato come si sia svolta nel tempo l'utilizzazione delle terre conquistate, che fu naturalmente differente in rapporto alle vicende storiche della stessa conquista: naturalmente quello svolgimento è considerato in età storica. L'indagine archeologico-topografica ci mostra che la tecnica dell'organizzazione agrimensoria del suolo (*limitatio*), nelle sue forme più rudimentali, non risale nel Lazio oltre il IV secolo a.C. È quindi inammissibile che alla metà del secolo, al momento della legge agraria Licinia Sestia, lo stato romano fosse in grado di misurare l'estensione del proprio eventuale demanio. Quindi le indicazioni numeriche (500 iugeri [4 iugeri = 1 ettaro]) relative alla quota massima concessa allo sfruttamento dell'agro pubblico dalla legge sono anacronistiche. Ancora nel II secolo lo stato romano farà fatica a procedere a misurazioni così complesse.

È quindi impossibile poter affermare in che modo avvenissero nel V secolo le distribuzioni di terra, tanto ad opera di patrizi per i propri clienti, quanto della collettività ai plebei. Una forma ancora rozza di sistemazione del suolo si ebbe nelle più antiche colonie della Lega Latina, quando la divisione e poi l'assegnazione del terreno avvennero secondo un allineamento di segni, delimitanti bande

oblunghe di terra, sia nel senso della longitudine, sia della latitudine (*scamnatio - strigatio*). Questo sistema, affinato nella seconda metà del IV secolo, si ritrova ancora nelle colonie di diritto latino dedotte da Roma fra IV e III secolo. Una più regolare centuriazione si è rinvenuta nella colonia di cittadini romani di Terracina del 329 a.C.; era basata su un *decumanus maximus*, incrociato a distanza regolare da *cardines*. Si svilupperà secondo questo schema la pratica della *limitatio* con la creazione di centurie quadrate regolari, che perverrà, anche in relazione alle condizioni geomorfologiche, ad un altissimo grado di perfezione tecnica, tale da modificare lo stesso ambiente naturale.

Conquiste in Sabina

Ad avere una vera, ampia disponibilità di terra lo stato romano arrivò con le conquiste in Sabina fra 305 e 290 a.C. Si poté allora sperimentare per la prima volta un complesso sistema di sfruttamento del terreno, con distribuzioni viritane di sette iugeri; con la deduzione di colonie latine e cittadine; con la vendita ad opera dei questori di cinquanta iugeri a cittadini abbienti. Secondo lo storico Fabio Pittore, posteriore di due generazioni a quegli avvenimenti, allora i Romani conobbero per la prima volta la ricchezza (*Hist. Rom. Rel.*, I^2, fr. 20): affermazione che è la più concreta smentita della ricostruzione annalistica (seguita da molti moderni) di una precedente larga disponibilità di terra nelle mani dei patrizi.

La vera e propria occupazione di terreno pubblico da parte di privati, legale o meno, è ancora posteriore nel tempo, in quanto essa presuppone la disponibilità di ancor maggiori estensioni di terra, vuota, di quanto non offrisse la Sabina agli inizi del III secolo. Essa si colloca nella seconda metà di quel secolo, e soprattutto dopo le grandi confische che seguirono la guerra annibalica. Si può credere che la legge agraria Licinia Sestia del 367 a.C. (che taluni moderni ritengono del tutto inventata) abbia ammesso anche i plebei all'utilizzo dell'agro pubblico, forse in forme diverse dall'*occupatio*.

Nella ricostruzione annalistica della storia di Roma arcaica il problema agrario rappresenta un fattore di singolare importanza, già dall'organizzazione sociale e politica attribuita al re Romolo. Essa ammette, sia per Romolo come per gli altri re, un processo di distribuzione di terre conquistate a cittadini poveri, che così non erano più costretti a lavorare i fondi altrui; all'originaria proprietà privata se ne viene così aggiungendo continuamente altra, dovuta ad un atto di volontà "statale". La conclusione è immaginata nell'ordinamento centuriato del re Servio Tullio, che finisce per rappresentare il punto di arrivo della società quale era stata stabilita da Romolo. Il quadro,

tanto coerente e unitario, quanto anacronistico e inattendibile, aveva la funzione, nella più generale ricostruzione della storia di Roma, di preparare un'interpretazione del contrasto politico dell'età repubblicana fra patrizi e plebei fondato ampiamente sulla controversa utilizzazione delle terre pubbliche, dalla legge agraria di Spurio Cassio del 486 a.C. alla legge Licinia Sestia del 367. Lo schema interpretativo era ricalcato sulle ben differenti condizioni sociali ed economiche dell'Italia del II secolo a.C. che avevano condotto alla proposta di riforma agraria di Tiberio Sempronio Gracco nel 133 a.C. (vd. § 6.4).

2.7. Storia romana e storia italica

La centralità di Roma in questi lineamenti della storia del VI e V secolo è dovuta essenzialmente alla (pur parziale) sopravvivenza di una storiografia romanocentrica, interessata a ripercorrere le prime e più antiche fasi di una vicenda che si era conclusa nel III secolo con la conquista da parte di Roma dell'egemonia in Italia. Anche la ricerca etnografica greca aveva finito per arrivare alla stessa conclusione e a "scoprire" Roma fra IV e III secolo. Naturalmente le molte tappe del cammino di Roma erano state caratterizzate dall'incontro, o per lo più dallo scontro, con altre popolazioni italiche, presto o tardi entrate nell'orbita romana. La storia dei vinti è soltanto riconoscibile dalla versione degli accadimenti fornita dai vincitori, con poche, importantissime eccezioni, per lo più documentarie, che ci fanno capire quanto si è perso nel naufragio di tradizioni storiche diverse.

Vi era stata una storiografia etrusca, sicuramente più risalente che non quella romana, forse diversa dall'impostazione greca e romana: quel pochissimo che ne avanza dimostra un carattere spiccatamente gentilizio. Le città di Magna Grecia avevano avuto e conservato in opere storiche le loro tradizioni. Le stesse tribù sannitiche erano in grado di risalire (almeno nel I sec. a.C.) a documentazione antica di ordine politico-religioso. Raramente queste tradizioni storiche di città o regioni italiche vennero recepite e inserite nel quadro storiografico romano, e in questo caso deformate: talora hanno lasciato tracce nell'eterogeneo materiale antiquario (per esempio in Varrone) senza attingere il livello della storia. Tutto questo deve farci riflettere sulla unilateralità della nostra prospettiva storica, se essa resta ancorata, come non può non essere, alla tradizione storico-letteraria.

Siamo dunque di fronte ad un indirizzo unitario della storia di Roma, e in funzione di Roma veniva coinvolto tutto il variegato mondo italico. Anche nelle *Origines* di Catone la storia delle città italiche si inseriva nel quadro unificante della storia di Roma. Fra l'altro questo svolgimento era favorito dalla stessa azione politica romana, intesa ad assimilare, ogni volta che fosse possibile, l'avversario vinto, e pronta ad ammettere la validità di qualsiasi insegnamento straniero, recepito e fatto proprio.

Quella che fu la conclusione della vicenda storica agli inizi del III secolo finì per diventare quasi naturalmente la stessa chiave interpretativa dello svolgimento storico precedente, dalla metà dell'VIII secolo, e attorno alla vicenda di Roma vennero convogliate quelle delle altre popolazioni italiche. È obiettivamente difficile impostare in modo differente un'interpretazione storica. Già in età antica la storiografia ostile a Roma, per lo più in lingua greca (dagli inizi del II sec. a.C. fino a Mitridate e ancora in età augustea), poteva al più insistere sulla violenza della conquista romana e manifestare qualche simpatia per i vinti, per esempio per gli Etruschi, da molto tempo conosciuti in ambito greco.

Il «secolo senza Roma»

Soltanto nel 1700 si svilupparono tendenze storiografiche opposte, tese al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni regionali ed etniche italiche, e di antichi patrimoni culturali indipendenti da Roma. Questo indirizzo di ricerca, contrapposto e talora anche ostile a Roma e alla sua politica intesa al dominio unitario sull'Italia, si spiega con le tendenze politiche e culturali del tempo. Una generale interpretazione della storia italiana insisteva sui vantaggi del frazionamento politico e statale, esaltava il "piccolo stato", perché di norma retto da regime repubblicano; proiettata nell'età antica, privilegiava la fase italica preromana, vedeva nella conquista di Roma non soltanto la sopraffazione politica, ma anche la rovina economica con la rottura di tradizioni ambientali radicate. Venne ristudiata con simpatia la civiltà etrusca; la cultura meridionale antichissima, tanto greca quanto indigena, era recuperata tanto nelle sue componenti filosofiche e letterarie, quanto in una valutazione regionale dei grandi scavi archeologici avviati a Ercolano e a Pompei. Anche le popolazioni preromane dell'Italia settentrionale, Liguri, Celti, Veneti, furono studiate in relazione alle situazioni politiche contemporanee.

Questo indirizzo conobbe ulteriori sviluppi nel secolo XIX. Le fervide discussioni che accompagnarono prima il sorgere e lo svilupparsi dell'idea nazionale in Italia, e poi i modi dell'organizzazione del nuovo stato unitario, con il contrasto fra le tendenze centralizzatrici e

quelle favorevoli a strutture federali e regionali, coinvolsero anche la vicenda antica italica e romana e la sua interpretazione. In quello che è il lungo dibattito sull'"unità" della storia d'Italia, l'aspetto italico della fase antica, in opposizione a Roma o in connessione con essa, cominciò ad avere una parte notevole. Va aggiunta, a questo punto e a questo proposito, una constatazione molto importante. Accanto alle ragioni che possiamo definire ideologiche e culturali, il grande sviluppo dell'indagine archeologica, epigrafica (con le iscrizioni epicoriche) e linguistica favorì un approfondimento delle conoscenze delle popolazioni italiche e delle loro forme culturali e civili, prima, come si è detto, appena affidate a testimonianze letterarie di parte romana. Questo spiega come mai sia stato possibile immaginare la trattazione, almeno per i secoli fino al III (ma anche fino alla guerra sociale), di una storia italica quasi in alternativa alla storia di Roma, non soltanto sul piano politico, ma ancor più su quello culturale.

È possibile una storia della prima Italia (Pallottino)? Si può interpretare la guerra sociale (91-89 a.C.) come l'ultima lotta dell'Italia contro Roma? I tentativi, per dir così, di mediazione, fondati sui progressi dell'indagine storico-archeologica ed epigrafico-linguistica, hanno condotto al suggestivo tentativo di superare la contrapposizione Italia/Roma entro la nozione globalizzante di una *koiné* italica. Questo concetto è stato inteso e utilizzato in modo assai vario, tanto nella sua estensione geografica a comprendere non soltanto le popolazioni dell'Italia centrale ma anche le colonie di Magna Grecia e gli Etruschi, quanto propriamente nei contenuti ad abbracciare la cultura, la religione, la politica con il sistema magistratuale, e per certi versi anche le lingue. Cronologicamente questa situazione si collocherebbe appunto fra VI e V secolo: Roma, in definitiva, appare in questa prospettiva come il punto di convergenza e di arrivo di un complesso travaglio comune a tutta la storia e la cultura italica. In questo quadro suggestivo l'interdipendenza fra le popolazioni italiche finisce per postulare sviluppi omogenei in ambito culturale, religioso e anche politico; inevitabilmente si viene anche ad applicare un'interpretazione fondata sulla comparazione di fasi storiche romane e italiche con quelle meglio conosciute delle *poleis* greche. Proprio perché il problema assume così una dimensione metodologica, vanno introdotte alcune distinzioni.

Già la teoria di una storia "italica" presuppone una visione geografico-storica unitaria della penisola, che, se pur non romanocentrica, riconduce ad una unità realizzata da Roma. Proprio per il V se-

colo è chiaro che esistevano nei vari ambiti geografico-politici della penisola notevoli divari (per esempio fra la stessa Roma e le città etrusche), che si accentuano se si istituisce un confronto culturale con talune città greche di Magna Grecia e di Sicilia, ma anche politico ed economico. Un confronto fra Roma e Atene alla metà del V secolo mostra uno iato almeno trisecolare, che, come già si è detto, rende oltremodo difficile prospettare la verità della recezione in ambito italico, oltre che romano, di modelli e di esperienze di vita e di arte greche. Le stesse differenze geomorfologiche fra le diverse aree si riflettevano sull'organizzazione della vita sociale e politica.

La città italica

L'area costiera magnogreca e quella etrusca erano da tempo caratterizzate dalla presenza delle città. È possibile che il modello greco introdotto nelle colonie sia stato prioritario rispetto all'Etruria. Il significato politico delle città greche era certamente molto diverso rispetto a quello delle città etrusche. Anche il rispettivo contesto sociale era molto distante: le città etrusche erano rette da un sistema sociopolitico di tipo "feudale", che già almeno dalla fine del VI secolo le distingueva nettamente anche da Roma. I rapporti delle città magnogreche con le comunità indigene dell'interno della penisola, sebbene di una certa intensità, non ebbero però influenza sulla loro organizzazione sociale e politica, e sui modi dell'insediamento. In ampie zone dell'Italia centro-meridionale, dalla Sabina, al Sannio, alla Lucania, al Bruzzio e in parte all'Apulia, l'insediamento umano era e rimase a lungo di tipo disperso, articolato in *pagi* e *vici*. Le varie tribù erano organizzate in forme "federali", attorno a importanti santuari, e queste strutture furono spesso esaltate nei secoli XVIII e XIX come esempio di libertà contro l'egemonia di Roma. A questo tipo di insediamento non urbano corrispondevano specifiche strutture economiche e sociali, con prevalenza della pastorizia sull'agricoltura, con più ridotta sedentarietà, con un diffuso sfruttamento collettivo del suolo, soltanto in parte superato poi dalle forme dell'appropriazione privata. Come la discesa di Volsci e Equi nel Lazio meridionale ruppe agli inizi del V secolo la continuità con la Campania, riconquistata poi a caro prezzo da Latini e Romani, così l'invasione osca in Campania, dopo la metà del secolo, ne compromise la grecità, che aveva già avuto il sopravvento sull'elemento etrusco.

Queste riflessioni suggeriscono cautela nell'applicare il concetto di *koiné* alle società italiche, o almeno ad impiegarlo in ambiti più ristretti di quello che non si faccia normalmente, tanto più che esso è connesso all'altro concetto, altrettanto importante, di "formazione", in base al quale si considerano i gruppi etnici come esiti di lunghi

processi di assimilazione e di acculturazione nelle aree di insediamento.

La valle del Po

Questi problemi sono singolarmente importanti per comprendere la situazione che si venne a determinare nell'Italia settentrionale, nella valle del Po, a seguito delle invasioni celtiche. Di fronte a contrastanti notizie della tradizione letteraria, per la quale si sarebbero avute "due" invasioni celtiche, una di VI e un'altra di fine V - inizi IV secolo, mentre la documentazione archeologica non consente con sicurezza una scelta, è probabile che dalle aree transalpine si siano avute parecchie infiltrazioni nella valle padana, delle quali quella di V-IV secolo deve essere considerata la principale, anche se non l'ultima. Questi gruppi celtici ributtarono gli insediamenti etruschi, e si vennero sovrapponendo a precedenti abitatori (Liguri), dando origine a forme di cultura che restarono sempre inferiori a quelle delle altre popolazioni italiche. L'occupazione gallica, sviluppatasi lungo l'asse padano, e poi verso l'Adriatico e la zona picena, si era arrestata di fronte all'*ethnos* veneto, di non sicura provenienza, culturalmente più avanzato e stabilmente organizzato. Polibio (2.17), alla metà del II secolo a.C., poteva dare una descrizione delle condizioni di vita delle comunità galliche dei suoi tempi, che possiamo facilmente proiettare anche nei due secoli precedenti. Esse non conoscevano ancora una precisa sedentarietà, esercitavano bensì qualche forma di agricoltura, ma la professione preferita era quella della guerra (i Galli anche d'Italia alimentarono per secoli un forte mercenariato), la ricchezza era quella che si poteva portare con sé negli spostamenti, quindi greggi e oro; erano organizzati in clan, i cui capi erano tanto più potenti quanti più clienti avevano. Anche se non è del tutto accettabile l'affermazione polibiana che queste tribù non conoscevano scienze o arti, è però certo che la loro cultura si venne profilando e sviluppando durante il processo di romanizzazione. Le scorrerie galliche poterono arrivare fino a conquistare Roma nel 396 a.C., ma restano attestazione di un modo di vita certamente non comparabile a quello che nello stesso tempo si era andato instaurando nel resto della penisola.

3.

L'ETÀ MEDIO-REPUBBLICANA

3.1. Dalla conquista di Veio alle leggi Licinie Sestie

La conquista di Veio nel 396 a.C., dopo una guerra decennale (i particolari della narrazione annalistica risentono del modello greco dell'assedio di Troia), rappresentò veramente un evento epocale nella storia di Roma. La vasta estensione del territorio conquistato, l'insediamento di ben quattro tribù con distribuzione di terra fertile e ricca di strutture viarie, modificò profondamente la società e l'economia romane. Al tempo stesso la conquista può essere considerata anche il primo risultato della nuova compagine militare romana, ristrutturata nei decenni precedenti, e oramai completamente sostitutiva delle armate gentilizie. Ad una maggior disponibilità di cittadini arruolabili (ancora accresciuta dalle distribuzioni di terre, che irrobustivano gli *adsidui* delle classi medie censitarie), veniva anche a corrispondere certamente una più consapevole partecipazione della plebe alla vita politica, una maggiore sensibilità civica, un più deciso impegno anche nelle azioni militari. È da questo momento che Roma è veramente all'offensiva per una espansione in Italia. È da notare che Veio fu praticamente lasciata sola dalle altre città etrusche nello scontro finale con i Romani. Disunione che risultò pure in seguito fatale, e che è forse da spiegare anche con la già rammentata peculiare struttura sociale e politica delle città etrusche, che meno favoriva azioni comuni. Le riunioni dei popoli etruschi al *Fanum Voltumnae* (forse Civita di Bagnoregio) non riuscivano a sanare contrasti intercittadini e solo raramente pervenivano a dettare una politica comune e unitaria. Inglobato il territorio veiente, Roma venne a trovarsi a contatto con Tarquinii.

M. Furio Camillo

La storia di questi primi decenni del IV secolo è dominata dalla per noi non chiara personalità di M. Furio Camillo, il conquistatore di Veio. Sei volte tribuno militare con potestà consolare, dittatore, trionfatore, coinvolto anche nella rivincita romana dopo il sacco gallico, la

sua leggenda, deformata variamente dall'annalistica, è circondata da un alone di fatalità religiosa, alla quale si può supporre non estraneo un influsso etrusco. Essa può essere stata alimentata da fattori certamente storici, quali l'*evocatio* da Veio a Roma di *Iuno Regina*, e l'offerta inviata allora al santuario greco di Delfi dopo la vittoria sulla città etrusca e collocata nel "tesoro" dei Massalioti, con i quali Roma era legata da antica amicizia. Tuttavia Camillo può essere anche considerato il prototipo di una nuova figura di politico in grado di raccogliere consensi popolari soprattutto in virtù del suo valore e della sua capacità militare. Se ne avranno notevoli esempi nella seconda metà del secolo.

Questa decisa ascesa di Roma fu solo temporaneamente interrotta dalla conquista gallica della città (nel 390 a.C. secondo la cronologia varroniana, in realtà nel 387 o 386). Le bande galliche, che prima batterono i Romani al fiume Allia (a sud di Chiusi: il *dies Alliensis* rimase per sempre una data infausta) e poi si impadronirono di Roma (non è chiaro se sia stato occupato anche il Campidoglio), erano con ogni probabilità dei Senoni, venuti a stanziarsi sulla costa adriatica, a nord dell'agro piceno, dediti, come molti altri nuclei celtici della Gallia Cisalpina, al mercenariato e quindi alla razzia. Non è da escludere che quelle bande fossero proprio quei mercenari che erano stati assoldati da Dionigi di Siracusa, e che, spintisi in Puglia, furono poi nel ritorno disfatti presso *Caere* da truppe etrusche.

La città etrusca di *Caere*, importante alleata e amica dei Romani (suo era il porto di Pyrgi), ebbe certamente un ruolo notevole, anche se non chiaro, nella vicenda gallica. Si erano rifugiate lì le Vestali con i *sacra* romani. La città sarebbe stata poi la prima ad entrare nel novero dei *cives sine suffragio*, agli inizi forse una forma di *isopoliteia* alla greca. Il problema è molto complesso e oscuro: taluni pensano che fra le due città sia stato istituito un *hospitium publicum*, una forma di rapporto paritetico di tipo internazionale. Solo dopo una ribellione dei Ceretani a Roma, la loro città sarebbe stata incorporata nello stato romano con la *civitas sine suffragio* (373 a.C.?), in questo caso intesa come istituto di sottomissione.

acco gallico di Roma

I Galli si ritirarono, o perché fu pagato un riscatto, dopo di che proseguirono per la loro strada verso il sud, o perché (come dice Polibio) minacciati nei loro territori dai Veneti. L'episodio non va certo minimizzato, ma di sicuro esso non ebbe, almeno nell'immediato, conseguenze di rilievo (ma i Romani se ne rammentarono bene nelle guerre distruggitrici di III secolo). Se ne ebbe notizia molto confusa e se ne parlò in Grecia (Aristotele, Eraclide Pontico, Teopompo), ed è

anzi di qui che nel mondo greco ci si incominciò ad accorgere di Roma. La tradizione parlò di un incendio, del quale non si sono trovate tracce archeologiche, ma è ben possibile che parti della città siano state danneggiate o distrutte. Che siano andati dispersi materiali documentari, importanti per la storia più antica della città, è piuttosto una leggenda che serviva a spiegare una fase storica poco documentata e conosciuta, che non una realtà di fatto. Testi legislativi (le Dodici Tavole), documenti epigrafici e templari certamente si salvarono. L'eventuale ricostruzione urbana comportò, ad ogni modo, anche una cinta muraria di ben 11 km, le cosiddette "mura serviane", iniziata verso il 378 a.C., la quale doveva mettere al riparo la città da altre incursioni (queste mura, delle quali restano cospicui avanzi, sono però considerate da taluni anche di parecchio posteriori a quella data). È probabile che siano stati impiegati nella costruzione tecnici di Magna Grecia. Certamente una notevole influenza del mondo suditalico nelle manifestazioni artistiche era già avviata dall'inizio del IV secolo, e questo appare un altro indizio delle nuove capacità, anche economiche, dello stato romano.

La ripresa romana dopo il sacco gallico fu rapida. I decenni centrali del IV secolo videro Roma nell'offensiva contro i Volsci per il definitivo controllo della regione pontina. Con i Volsci si schierarono in alcuni casi Latini e Ernici, che pur erano ancora alleati di Roma con il *Foedus Cassianum* del secolo precedente. Ma la situazione era oramai profondamente cambiata fra i tre contraenti per la grande crescita in potenza di Roma: le ragioni dell'alleanza, che pur fu rinnovata nel 358 a.C., stavano per venir meno, come dimostrerà la guerra del 341-336 a.C. Anche *Praeneste* e *Tibur*, città latine ma non appartenenti alla Lega, combatterono contro Roma, ma furono battute. Nel 381 a.C. *Tusculum* fu incorporata nello stato romano, a quel che pare, con pieno diritto di voto e con la particolare condizione di poter conservare una propria autonomia cittadina: essa divenne il primo caso di *municipium*, istituto destinato ad uno sviluppo di grande rilievo.

La minaccia romana era particolarmente sentita in Etruria; vi fu una serie di scontri con *Tarquinii*, accompagnati da reciproci tremendi sacrifici espiatori, e anche con *Caere*. Le città etrusche, se fossero state collegate, avrebbero potuto rappresentare, per forza militare e tradizione culturale, un'alternativa all'egemonia che Roma si avviava ad imporre in Italia, ma, come si è detto, mancava loro la struttura interna capace di reggere il peso di un tale compito. Le incursioni o scorrerie galliche nell'Italia centrale, elencate da Polibio (2.18-

20) come premessa alle grandi guerre del III secolo, continuavano, e per la loro subitanea apparizione creavano terrore. La minaccia del pericolo gallico (*tumultus Gallicus*) divenne una tipica eventualità per le città italiche, che imponeva arruolamenti improvvisi e una difesa di emergenza, fino ad essere previsto negli statuti coloniari anche fuori d'Italia (ad esso faceva riscontro, verso il sud, il *tumultus Italicus*).

Nella vita interna della città si avverte, pur nella scarsezza e insicurezza della tradizione, una vivacità nuova negli aspetti politici, sociali ed economici, anche per i già rammentati contatti con il mondo magnogreco e con Cartagine (con la quale il *foedus* sarebbe stato rinnovato nel 348 a.C., se pur non fu questo il primo). In campo politico, con il crescere del benessere e con l'aumentata partecipazione plebea, si fecero più acuti i contrasti fra la dirigenza patrizia e i gruppi plebei in ascesa. Nel 384 sarebbe stato sventato un "colpo di stato" di M. Manlio Capitolino, patrizio, un eroe nella resistenza contro i Galli, descritto come demagogo. Dal 375 al 371 non sarebbe stato possibile eleggere magistrati curuli (*solitudo magistratuum*, afferma Livio, 6.35.10). Nel 367, durante una dittatura di M. Furio Camillo, furono approvate le famose leggi Licinie Sestie, che, secondo la tradizione liviana, i due tribuni della plebe, G. Licinio Stolone e L. Sestio Laterano, continuavano a riproporre dal 376 a.C. Una delle leggi riguardava la possibilità che gli interessi pagati sui debiti venissero detratti dal totale della somma dovuta; un'altra avrebbe introdotto limitazioni all'occupazione privata dell'agro pubblico (e su di essa si è già detto più sopra [vd. § 2.6] come possa essere interpretata); una terza, infine, e fondamentale, nel mentre difatti ristabiliva il consolato, fissava che uno dei due consoli d'ora in avanti dovesse essere plebeo. Quasi a compenso veniva istituita una nuova magistratura, il *praetor*, per allora riservata ai patrizi: indizio di un più complesso articolarsi della vita politico-amministrativa.

La *nobilitas*

È difficile sminuire l'importanza della legge su citata, che infrangendo le chiusure patrizie strettamente dipendenti anche dall'impianto religioso del potere politico, e superando la trasmissione del potere stesso affidata soltanto al peso della tradizione, veniva a riconoscere l'esistenza di una nuova dirigenza, nella quale, accanto alle *gentes* patrizie, si qualificavano nuovi esponenti plebei emersi al riconoscimento pubblico delle loro capacità soprattutto in virtù di meriti e di rinomanza acquisiti nella milizia. La *nobilitas*, come viene definita questo nuovo ceto dirigente, si andò sempre meglio caratterizzando fra IV e III secolo sulla base della *virtus* e di altre qualità e

meriti, che venivano loro generalmente riconosciuti (Hölkeskamp). Chi è *nobilis*, vale a dire conosciuto, lo è oramai pubblicamente, per un generale o larghissimo consenso popolare. Questa constatazione è molto importante, perché, come vedremo, permette di capire la nuova qualità che la stessa vita politica romana venne assumendo dalla metà del IV secolo.

3.2. Il problema dei debiti

L'evolversi della società romana nel corso del V e più del IV secolo comportò un suo articolarsi all'interno, legato alle crescenti distribuzioni di terreno conquistato e ad uno sviluppo di attività artigianali e commerciali, favorito anche dall'introduzione della moneta. I dislivelli sociali che si vennero creando, e che sono poi quelli riprodotti nelle classi dell'ordinamento centuriato (pur trascurando, ripetiamo, i valori numerici monetari che le distinguono e che sono sicuramente più tardi), non erano però troppo profondi, come invece diventeranno nel corso del III e più del II secolo.

Vi sono molti e chiari indizi, da Cincinnato a Fabrizio a Curio Dentato ad Attilio Regolo, che la capacità economica del ceto dirigente, pur naturalmente superiore a quella media dei piccoli proprietari che alimentavano la categoria degli *adsidui*, non era affatto eccessiva, e sicuramente non impediva alla massa dei plebei di riconoscersi anche socialmente nella propria dirigenza politica e nei suoi intendimenti. Vi era stato un forte cambiamento in senso "democratico", o meglio egalitario, che spiega bene l'esigenza di accedere anche alla direzione dello stato, rispetto al fortissimo prevalere gentilizio, fondato sull'istituto della clientela e sulla sua subordinazione anche economica (evidente nella legge delle Dodici Tavole). Questa dipendenza prevedeva, come si sa, con l'*addictio*, l'assegnazione giudiziale del debitore insolvente al creditore, che ne poteva disporre fino alla sua uccisione. Ora il grave problema dell'indebitamento, che nel IV secolo finiva per coinvolgere una buona parte degli *adsidui*, deve essere inteso in accordo con la spiegazione prospettata da M.I. Finley, vale a dire che il debito serviva al creditore, più che ad arricchirsi con l'interesse, a procurarsi mano d'opera dipendente. In altre parole, un piccolo proprietario contadino costretto per varie ragioni, spesso al di fuori della sua volontà (cattivi raccolti per cause climatiche, siccità, piogge, e anche lontananza dal suo podere per il

La servitù per debiti

servizio militare), a contrarre un debito, piuttosto in natura che non monetario, con un proprietario maggiormente in grado di resistere a quelle avversità, era costretto a dare in servitù il suo lavoro, cioè a prestare la sua opera di agricoltore al suo creditore, al posto della *pecunia* fino all'estinzione del dovuto (così Varrone, *De lingua Latina*, 7.105): il che era naturalmente proiettato in un futuro molto lontano e non prevedibile. Questa forma di assoggettamento personale (*nexum*: *nexus* era l'assoggettato), per quanto possa avere avuto un ruolo importante, come dice Varrone, nello sviluppo dell'agricoltura romana – specialmente in una fase storica nella quale cominciava ad esservi una qualche disponibilità di terreno pubblico lasciato all'occupazione privata –, diventava insostenibile nel mentre cresceva, con una più diretta partecipazione politica, anche la consapevolezza civica dei plebei indebitati.

Connesso a questa situazione fu l'episodio, non chiaro, della sedizione militare del 342 a.C. in Campania, il cui sfondo sociale (il confronto che i militi indebitati fecero fra la loro povertà e l'opulenza delle terre campane che erano chiamati a difendere) è attestato dalla tradizione (Livio, 7.38-42). La legge Petelia del 326 a.C. avrebbe poi soppresso il *nexum*. Anche le prestazioni di lavoro richieste ai clienti secondo l'antica usanza presero a scomparire, sebbene siano ancora ricordate nel 291 a.C.: il console L. Postumio Mugello impiegò militi alle sue dipendenze per operazioni di disboscamento sulle sue terre.

3.3. Roma in Magna Grecia

La decisa crescita in potenza di Roma è dimostrata dagli avvenimenti nell'Italia centro-meridionale nella seconda metà del secolo, che culminarono nelle guerre con le comunità sannitiche. La penetrazione osco-sannita in Campania negli ultimi decenni del V secolo si era sovrapposta alle precedenti culture etrusca e greca e si era venuta formando, anche politicamente, una situazione nuova sempre caratterizzata dalle strutture cittadine.

Di fronte ai tentativi dei Sanniti di estendere il loro dominio sulle fertili piane campane (tipica spinta di popolazioni montane verso le pianure ricche e coltivate), i campani di Capua richiesero l'intervento di Roma contro il Sannio (343 a.C.), richiesta impensabile se non vi fossero stati precedenti rapporti e soprattutto senza una buona cono-

scenza delle attuali capacità e intenzioni espansive di Roma. Nella guerra che ne seguì si inserì la ribellione degli alleati Latini contro Roma (341-337/336), ormai chiaramente in una posizione di inferiorità rispetto al partner. Se vi sia stata da parte latina la richiesta di una completa parità, con la loro immissione nel senato e la partecipazione al consolato con un conseguente rifiuto romano, è dubbio, ma non del tutto inverosimile. La vittoria sui Latini e lo scioglimento della stessa Lega Latina portarono ad una completa risistemazione delle relazioni di Roma con i suoi alleati-sottoposti, che più avanti vedremo (vd. § 3.4).

Pitagorismo romano

Qui ora importa considerare il grande significato storico-culturale dell'affacciarsi di Roma nel mondo italico meridionale, largamente dominato dalla cultura greca. La situazione deve essere considerata da due punti di vista. Il mondo magnogreco, al quale, come sappiamo, Roma non era affatto sconosciuta, la ritrovò ora potenza in forte espansione proprio nelle proprie aree e anzi stabilita in Campania. Si ebbero, soprattutto da parte tarentina (*Tarentum* era rimasta immune da penetrazioni osche ed era centro culturale di grande rilevanza per la vivacità della scuola pitagorica), tentativi di annettere culturalmente Roma nell'ambito appunto dell'influenza pitagorica, operazione del resto tentata anche con altre popolazioni italiche: si immaginò un discepolato del re Numa Pompilio da Pitagora. Questa teoria, che non doveva dispiacere affatto a Roma perché forniva garanzia di un'antica acculturazione greca della città, era ovviamente anacronistica, e l'anacronismo fu forse messo in chiaro agli inizi del III secolo dallo storico Timeo di Tauromenio; tuttavia, quella teoria fu a lungo ben accetta negli ambienti colti romani, che ebbero, per dire così, il pitagorismo quasi come loro filosofia ufficiale (si pensi al carme attribuito ad Appio Claudio Cieco), fino a che non fu soppiantato nel II secolo dallo stoicismo. Ma quell'invenzione è importante per un'altra fondamentale ragione: essa dimostra che l'interesse greco per Roma si era esteso alla sua storia più antica, e non era più limitato al solo campo etnografico. Probabilmente si sapeva del complesso di leggi, anche sacre, attribuite al re Numa, e lo si poteva così immaginare anche come legislatore sociale (se risale ad un'origine tarentina il nucleo centrale delle strane notizie fornite da Plutarco, *Numa*, 17).

Leggenda di Enea

Come sopra si è già detto, è quasi certamente nella seconda metà del IV secolo, e per importazione greca, che prende piede la teoria di un'origine troiana di Roma con Enea, implicita a Vulci nell'affresco della Tomba François, ed anche il mito dei gemelli (pur inserito su di un non chiaro sedimento locale): leggende che diventeranno patri-

monio storificato delle origini cittadine. Roma lasciava da parte o attenuava quanto poteva ricollegarla al mondo etrusco (in declino) e sceglieva, intenzionalmente già fin d'ora, la via dell'acculturazione greca. In campo politico le tendenze che spingevano verso il nord l'espansione della città saranno ancora fino alla fine del III secolo dettate piuttosto dalla volontà difensiva di reagire alle minacce galliche.

Accanto ad una significativa ricostruzione delle proprie origini, Roma accolse altri non meno importanti apporti nel campo della politica e della cultura. Non è da escludere che al suo inizio e nelle sue prime applicazioni l'istituto della *civitas sine suffragio* sia stato ricalcato sull'*isopoliteia* greca. Concezioni politiche che in ultima analisi si rifacevano a modelli greci si vennero sviluppando in relazione alla rinnovata composizione del ceto dirigente (la *nobilitas* patrizio-plebea), al suo modo di concepire la politica, ora che a questa corrispondeva una più sentita partecipazione del corpo civico. Talune grandi iscrizioni funebri della prima metà del III secolo (quelle delle tombe degli Scipioni: Degrassi, *Iscr. Lat. lib. Rei Pub.*, I², 309-312), che chiaramente dipendono dalle *laudationes funebres* pronunciate nei funerali dei personaggi onorati (esse si rivolgono direttamente ad un pubblico che assiste alla cerimonia), autoproclamano, accanto alle cariche e ai meriti guadagnatisi dal defunto, il riconoscimento pubblico, che, tramite decisioni elettorali, gli aveva garantito la qualifica di *optumus* nell'ambito dei *boni*. La stessa terminologia attesta una dipendenze da teorie politiche greche (i migliori, gli *aristoi*), con la differenza fondamentale che qui a Roma quel riconoscimento proveniva dalla larghissima maggioranza del popolo Romano, che di conseguenza conferiva la magistratura. Questi testi e questa interpretazione stanno a dimostrare che dopo il 367 a.C. si erano venuti modificando i modi di pensare la politica e di attuarla, di fronte ad un profondo mutamento intervenuto nello stesso corpo civico.

Tombe degli Scipioni

Non per niente è del 358 a.C. la *lex Poetelia de ambitu*, che intendeva reprimere la corruzione elettorale, conseguenza del modo di cercare i voti dei candidati, nuovi rispetto all'antica classe patrizia che non aveva da fare propaganda per se stessa, i quali andavano in giro per i mercati e per la campagna (Livio, 7.15.13). Si era, in altri termini, venuta realizzando una forma nuova di partecipazione popolare alla politica, che pur nel rigido quadro del sistema di voto delle classi e delle centurie, e delle tribù, rappresentò un momento molto alto della vita romana (che durerà fino alla guerra annibalica), nel quale l'acquisita consapevolezza dei cittadini poteva esprimersi an-

che con l'adozione dei concetti e di pratiche politiche greche.

La personalità dominante alla fine del IV secolo, Appio Claudio Cieco, riassume bene nella sua complessa figura e nella sua attività politica e culturale, per tanti aspetti innovativa, la capacità anche da parte di esponenti del più antico e orgoglioso patriziato di adeguarsi ai tempi. La censura di Appio Claudio, del 312 a.C. rimase famosa, fra l'altro, per l'iniziata costruzione della via Appia da Roma a Capua e per il tentativo di distribuire i libertini in tutte le tribù, e non più concentrarli soltanto nelle quattro urbane, una misura che avrebbe accentuato la valenza politica della plebe urbana.

L'esito della guerra contro gli alleati Latini portò ad una prima ristrutturazione dello stato romano. Roma proseguì ancora nella normale politica di incorporare il nemico vinto e di integrarlo nella propria compagine statale. In alcuni casi, estendendo il modello di *Tusculum*, alcune città latine divennero *municipia* di pieno diritto: una condizione evidentemente vantaggiosa. *Tibur* e *Praeneste* continuarono a rimanere città latine indipendenti, importanti economicamente per la presenza di due famosi santuari, ma di fatto senza più alcuna autonomia. In altri casi il territorio conquistato divenne sede di nuove tribù di cittadini romani, che vi vennero stanziati. Il vinto, che sopravviveva, finiva presto o tardi per essere assimilato.

L'ampliamento del territorio dello stato al di là di certi limiti presentava pericoli. I cittadini colà residenti finivano per essere emarginati rispetto all'esercizio dei loro diritti-doveri, che avevano come centro Roma. Ad un certo momento vennero inseriti nello stato romano cittadini senza diritto di voto (*cives sine suffragio*), vale a dire con gli obblighi del servizio militare e del pagamento del tributo, ma esclusi dalla vita politica. Il sistema fu applicato a nuclei residenti lontano da Roma. Questo fu il caso di alcune comunità volsce (*Fundi* e *Formiae*) e soprattutto di alcune città campane, prime di tutte *Capua* e *Cumae*. Anche queste comunità erano organizzate come *municipia*, ma, prive del diritto di voto a Roma, la loro autonomia era ridotta. L'amministrazione della giustizia vi era esercitata da *praefecti* inviati da Roma (*praefecti Capuam Cumas*), agli inizi, secondo il Mommsen, perché si trattava di comunità di lingua straniera; poi il sistema fu esteso a tutte le aree dell'*ager Romanus* lontane da Roma.

3.4. L'ORGANIZZAZIONE POLITICA DELL'ITALIA ROMANA

Il sistema dell'ammissione a Roma con la *civitas sine suffragio* era chiaramente un espediente transitorio e, comunque, applicabile in un numero di casi limitato. Le esigenze che si ponevano alla dirigenza romana di fronte alle molte popolazioni circumvicine, ostili, erano principalmente di ordine militare: garantire la sicurezza delle zone conquistate e preparare le basi per ogni eventuale prosecuzione dell'espansione. A questa finalità rispose la fondazione di colonie, formate da nuclei di cittadini atti alle armi, di condizione giuridica diversa rispetto alla città dominante. Colonie di cittadini romani, in numero ristretto, di norma trecento famiglie, vennero stanziate sulle coste (colonie marittime).

Colonie latine

Nelle zone dell'interno si preferì dedurre colonie molto più consistenti (migliaia di uomini), dotate del diritto latino, fornite di vasti territori, che venivano a rappresentare veri e propri stati, formalmente indipendenti, in realtà legati a Roma da vincoli di sangue e da rapporti politici privilegiati. Alcune di queste colonie divennero città di grande importanza nella storia dell'Italia, non soltanto romana: basti pensare ad *Ariminum* e *Beneventum* (268 a.C.), *Firmum* (264), *Aesernia* (263), *Spoletium* (261), *Brundisium* (244). Le colonie latine ricevevano una struttura fondata su classi censitarie, che riproduceva in modo semplificato quella di Roma, e che era ottenuta con differenti assegnazioni di terra al momento della fondazione. Si venivano quindi a creare classi sociali rigide, mentre era garantito il predominio del ceto socialmente più alto. La provenienza dei coloni è un fattore di grande rilevanza per comprendere come la colonizzazione latina sia anche servita a superare le difficoltà sociali interne alla cittadinanza romana fra IV e III secolo, delle quali la crisi del 342 a.C. era stata emblematica. Essi provenivano dal corpo stesso dei cittadini romani, vecchi e nuovi, che perdevano così la cittadinanza originaria ed acquisivano quella della nuova colonia; solo in seguito sembra che siano stati ammessi anche *peregrini* (stranieri). Se la colonia era dedotta in una località già urbanizzata, elementi dei ceti alti, di regola filoromani, della popolazione precedente erano ammessi nella colonia (per esempio, *Brundisium*). Altri abitanti indigeni devono essere rimasti nella condizione di *incolae*. La colonia latina venne quindi assumendo nel quadro politico generale un significato e un ruolo nuovi rispetto alle antiche colonie che erano state dedotte dalla Lega Latina, delle quali, per altro, erano apparentemente la prosecuzione.

È stato dimostrato (Bernardi) che fra il 338 e il 298 a.C. circa

38.000 *iuniores* furono inviati nelle colonie latine. Lo scopo primario di questa colonizzazione era politico-militare; anche nel senso che Roma in questo modo si garantiva truppe alleate fedeli, organizzate completamente alla romana (ogni colonia era tenuta a fornire un contingente precisamente stabilito e ad addossarsene i costi relativi). Ma in questo modo venivano cointeressati alla politica espansionistica gruppi sociali più vasti e si creava quindi un consenso diffuso. Inoltre si forniva ad elementi giovani, che in patria sarebbero probabilmente rimasti in condizioni disagiate, una nuova autonomia economica, contribuendo così a creare, anche se in una colonia, un senso nuovo di responsabilità civica, il quale, a sua volta, come si è già detto, era la premessa necessaria per il superamento delle forme arcaiche di lavoro subordinato.

Trattati con gli alleati italici

La colonizzazione latina va considerata nel quadro della nuova visione politica che si lascia ricostruire per la prima metà del III secolo a.C. Si avverte che l'organizzazione dello stato romano si va modificando: sono sempre minori gli ampliamenti territoriali dell'*ager Romanus* con nuove incorporazioni; dopo il 241 a.C., come si è detto, non si avrà più l'istituzione di nuove tribù territoriali. Con le popolazioni italiche sottomesse o comunque subordinate si preferì stabilire dei trattati (*foedera*) diseguali (rarissimi i casi di *foedera aequa*), probabilmente redatti secondo uno schema abbastanza simile, che vincolava l'altra parte ad una serie di prestazioni e che, di fatto, la privava di una politica estera, per dir così, autonoma. Di regola, Roma privilegiava all'interno degli stati alleati i regimi aristocratici, e intervenne talvolta a restaurarli se messi in forse. Questi trattati avevano dei risvolti positivi: coinvolgevano gli stati alleati, che dovevano fornire truppe, nelle guerre condotte dai Romani, e quindi nei vantaggi che ne derivavano (situazione che divenne evidente soprattutto nel II sec. a.C.). Essi evitavano l'odiosità, tipica invece per questo genere di rapporti nel mondo greco, di imporre pagamenti diretti di tributi. Questi trattati erano tutti bilaterali. Non esistevano affatto, ed erano anzi evitate con cura, tutte le possibili forme di collegamento politico degli alleati fra di loro (naturalmente esistevano vincoli etnici, religiosi, commerciali che non era possibile distruggere). Nulla è quindi più errato del parlare per il III secolo a.C. di una confederazione romano-italica, che, bene o male, presupporrebbe vincoli federali comuni. Questo sistema di alleanze diseguali coinvolgeva tanto le città greche di Magna Grecia, quanto le comunità tribali sannitiche, quanto le città etrusche a regime aristocratico. Non vi è dubbio che la perdita della precedente indipendenza e autonomia

dovette essere spesso sentita, e questo può spiegare perché durante la seconda guerra punica, quando Annibale campeggiò per molti anni in Italia a suo piacimento, molte comunità alleate defezionarono da Roma.

3.5. La riforma dell'ordinamento militare

Mentre la struttura della società romana andava acquistando sempre maggiore spessore e articolazione per la crescente presenza delle classi medie degli *adsidui*, apparvero i limiti del tradizionale ordinamento falangitico-oplitico della milizia. Sul piano puramente tattico le esigenze della guerra contro i Sanniti in zone montagnose dimostrarono che la legione con il suo schieramento falangitico a ranghi chiusi non poteva operare.

La tradizione storica (essenzialmente un famoso e discusso capitolo di Livio, 8.8) colloca verso il 340 a.C. l'introduzione dell'ordinamento cosiddetto "manipolare", al quale è connesso un diverso tipo di armamento, che probabilmente risentì dell'influenza dell'avversario sannita, contro il quale veniva impiegato. Le centurie di 50-60 uomini, delle quali era formata l'antica legione, vennero riunite in manipoli di circa 120 uomini, permettendo così uno schieramento più articolato. Di conseguenza sul piano tattico la fanteria fu disposta in battaglia su tre raggruppamenti, *hastati*, *principes* e *triarii*, con differente armamento offensivo e difensivo. Con un completo rovesciamento rispetto alla tattica falangitica, nell'ordinamento manipolare le truppe migliori e più sperimentate formavano il terzo scaglione dei *triarii* che, in caso di insuccesso dei primi due, intervenivano caricando con le *hastae*. L'armamento difensivo era sempre graduato secondo il censo del cittadino, ma già nel corso del III secolo le distinzioni di armamento basate sul censo vennero sparendo, sostituite dal criterio dell'anzianità dei militi. Restò sempre la differenza tra i militi delle tre prime classi di censo forniti di armamento pesante, e quelli delle classi quarta e quinta, armati alla leggera; quest'ultima distinzione venne però meno nel corso del II secolo a.C.

Le modifiche nell'ordinamento militare hanno però un significato che trascende l'aspetto tattico e tecnico. Con esse infatti proseguiva il processo già iniziato di superamento dell'essenza "classista" della milizia romana. Punto centrale è lo svuotamento del significato tattico della centuria, che è la premessa per la successiva svalorizzazione

politica. Anche il progressivo eguagliamento dell'armamento, richiesto dallo schieramento manipolare, contribuì a superare le distinzioni di censo, almeno per le prime tre classi.

La milizia nell'ordinamento falangitico-oplitico era arruolata sulla base delle centurie dell'ordinamento centuriato. Che queste servissero come quadri della leva è detto esplicitamente dalla tradizione antica (Dionigi, 4.19), che conosce pure il maggior peso militare che ricadeva sui cittadini delle classi più alte, meno numerosi e costretti a servire senza avvicendamenti. Il sistema di leva fondato sulle centurie non è però quello descritto da Polibio (6.19-20), che per contro conosce la leva basata sulle tribù territoriali. Quando sia avvenuto questo mutamento non è facile dire con sicurezza: certamente nel corso del III secolo, forse al momento della guerra contro Pirro, forse più tardi, quando furono introdotte delle modifiche nello stesso sistema centuriato serviano.

Alcuni dati paiono però abbastanza fermi: la leva per tribù permetteva di meglio valorizzare i ceti intermedi della cittadinanza, quelli che erano andati crescendo sia per le immissioni di nuovi cittadini, sia per un naturale sviluppo demografico. Veniva per contro risparmiata la classe sociale più alta, che fino ad allora, come si è detto, doveva aver sopportato il peso maggiore della milizia. La leva per centurie era certamente macchinosa e richiedeva che si svolgesse a Roma: con crescenti difficoltà per l'ampliarsi del territorio dello stato. La leva per tribù poteva avvenire localmente e le reclute concentrarsi a Roma in un secondo momento per la loro distribuzione fra le legioni.

Arruolamento dei *proletarii*

Nel 281-280 a.C. è anche ricordato il primo arruolamento dei *proletarii*. Secondo il principio fondamentale di ogni stato timocratico antico, doveri militari e diritti politici erano graduati secondo il censo, tanto più che soltanto i cittadini abbienti erano in grado di armarsi a proprie spese. I *proletarii* o *capite censi* erano quindi esclusi a Roma dal servizio (e se ne fornirà in seguito una spiegazione politico-ideologica: solo chi aveva beni da difendere dava garanzia di fedeltà allo stato). Ma i *capite censi* saranno stati sicuramente in origine pochi, e soltanto fra IV e III secolo saranno andati crescendo di numero per l'evolversi della società; in questo caso il loro arruolamento poteva tornare utile. Se a questo episodio si riferiscono alcuni versi di Ennio (183-185 Vahlen, citati in Gellio, *Noctes Atticae*, 16.10.1), essi sarebbero stati impiegati nella difesa delle mura di Roma.

Legge Ortensia

L'interdipendenza fra fattori politici e fattori militari è molto netta. Trova allora una sua comprensibile collocazione cronologica la

legge Ortensia del 286 a.C., che seguì a una secessione della plebe sul Gianicolo. Essa riconobbe la validità per tutto il popolo romano delle decisioni prese dalla plebe. In altri termini, le deliberazioni dei *concilia* della plebe (*plebiscita*) diventavano vincolanti per tutti, ed è difficile distinguere d'allora in poi i *concilia* della plebe dai *comitia tributa*. Non è chiaro se prima o dopo le deliberazioni intervenisse l'approvazione senatoria (*auctoritas senatus*). I comizi tributi divennero d'allora l'organo fondamentale per la legislazione; mentre ai comizi centuriati rimaneva la funzione dell'elezione dei magistrati curuli, e dell'approvazione, più che altro formale, delle decisioni della pace e della guerra. Ma anche i comizi centuriati subirono verso il 240 a.C. un qualche non del tutto chiaro cambiamento, quando il sistema di votazione per classi e centurie venne combinato anche con le tribù. Certamente si ebbe una riduzione della posizione prevalente della prima classe di censo.

3.6. Roma e il mondo greco nel III secolo a.C.

Tre storici greci, o in lingua greca, distanti nel tempo e nell'ambiente culturale, sono concordi nell'affermare le scarse conoscenze che si avevano di Roma nel modo greco: Polibio (1.3.8 e 64.3-4) sostiene il disinteresse per la storia di Roma e l'ignoranza e la mancanza di idee chiare sulla città; in età augustea Dionigi d'Alicarnasso (1.4.2-3) giustificava la scelta dell'argomento per la sua opera, la *Storia di Roma arcaica*, con la constatazione che quasi tutti i Greci del tempo ignoravano l'argomento ed accettavano quindi false opinioni; alla fine del I secolo d.C. lo storico giudeo-ellenistico Flavio Giuseppe (*Contra Apionem*, 60-68) istituiva un confronto fra il popolo ebraico e Roma: di entrambi i Greci erano venuti a conoscenza tardi e con difficoltà. Queste affermazioni contengono un importante nucleo di verità, se per scarsa conoscenza dobbiamo intendere che la realtà storica e politica del popolo romano emerse all'attenzione greca, e quindi alla valutazione dei politici e all'interpretazione storiografica, soltanto dopo la vittoria su Taranto e su Pirro. Come è stato giustamente detto (Momigliano), la scoperta di Roma è opera di Timeo da Tauromenio, lo storico siceliota esule ad Atene fra IV e III secolo a.C., che non soltanto nella sua opera storica spostò l'attenzione sulla grecità di Occidente e sulle popolazioni barbare di queste aree del Mediterraneo, ma trattò della guerra di Roma e di Pirro, ed avvertì l'approssimarsi

dello scontro decisivo fra Roma e Cartagine (se così si deve intendere il sincronismo che egli istituiva fra la fondazione delle due città). Egli si occupava a fondo di istituzioni romane. Anche Ieronimo di Cardia trattava della guerra di Pirro, e Duride di Samo aveva colto il grande valore della vittoria romana di Sentino (295 a.C.) su Sanniti, Etruschi e Galli (Jacoby, *FGrHist*, 76 F 56). Supergiù nello stesso torno di tempo, alla corte tolemaica il poeta Licofrone nella sua *Alexandra* (vv. 1226-1280, 1446-1450) intuiva la potenza militare romana per terra e per mare (se accettiamo questa data per Licofrone, talora spostato di un secolo, mentre altri pensano che quei versi troppo profetici siano una tarda interpolazione).

È abbastanza chiaro che, nel quadro della politica di equilibrio che si era di fatto stabilita fra le monarchie ellenistiche e fra gli stati mediterranei (Siracusa e soprattutto Cartagine), l'emergere dirompente di una popolazione considerata semibarbara, anche se indirettamente richiamata al mondo greco dall'attribuita origine troiana, dovette apparire un fatto straordinario e certamente imprevedibile. Contese per l'egemonia erano sempre esistite e ancora rimanevano; della stessa Cartagine si conoscevano storia, istituzioni e politica (se ne era occupato già Aristotele), ma che all'egemonia tendesse Roma, della quale si sapeva poco o nulla, ma che certamente non aveva dietro di sé nessuna premessa o base culturale, non era facilmente accettabile. Si spiega così anche perché nel successivo scontro fra Cartagine e Roma i Greci abbiano piuttosto guardato con simpatia alla prima (e non soltanto in Magna Grecia e Sicilia) e perché, di fronte alla decisione finale romana di distruggere nel 146 a.C. la tradizionale nemica, vi sia stata la necessità di prospettare alla pubblica opinione greca le ragioni di quella politica (è famoso il frammento polibiano a 36.9-10).

Superiorità della costituzione romana

L'esigenza primaria del mondo politico greco fu quella di capire le ragioni e le radici della potenza di Roma. Si trattava di uno stato repubblicano piuttosto anomalo nel quadro generale del III secolo, dominato da monarchie, anche se il caso di Cartagine era già stato spiegato da Aristotele come un esempio notevole di "costituzione mista" (vd. § 9.12). Gli stati repubblicani greci erano le decadute *poleis* dell'età classica o le federazioni etniche: Roma era del tutto differente. La milizia cittadina escludeva il ricorso al mercenariato; ci si meravigliava che gli schiavi liberati venissero senz'altro immessi nella cittadinanza ad accrescerne le capacità anche militari, testimoniate dalle molte colonie inviate per ogni dove. Attirò l'attenzione il funzionamento dello stato, vale a dire come venisse decisa la politica e

come fosse condotta. I monarchi ellenistici avvertirono presto la centralità del senato nella politica di Roma, e la stessa constatazione fece alla metà del II secolo a.C. Giuda Maccabeo (*I Maccabei*, 8). Non per niente, sempre alla metà del II secolo, Polibio teorizzò (nel libro 6) la superiorità di Roma e la legittimità della sua conquista dell'egemonia mondiale proprio con ragioni di ordine militare e costituzionale: costituzione mista sì, ma potere saldamente nelle mani dell'oligarchia senatoria, pur nel rispetto di una collaborazione con i magistrati e il popolo (vd. § 9.12).

Si può dire con tranquillità che nel corso del III secolo Roma riconobbe la propria inferiorità culturale di fronte al mondo greco e avvertì anche la necessità di colmare in qualche modo questa gravissima lacuna per giustificare la propria posizione politica di fronte al resto del mondo. Roma era sempre stata pronta a riconoscere il debito contratto accettando e assumendo istituzioni ed esempi forniti da altri popoli; la stessa politica di assimilazione si muoveva in questa direzione. Roma non ebbe difficoltà ad accettare anche nella propria tradizione storica quanto permetteva di riconnetterla al mondo greco: dall'origine troiana, che fu valorizzata lungo tutto il III e II secolo come principale veicolo per farsi ammettere nella comunità greca, alla libera assunzione di ogni altro motivo culturale greco che potesse tornare utile ad una migliore presentazione di Roma nel contesto internazionale (senza, per altro, che questa assunzione potesse pregiudicare il patrimonio morale e politico, quel complesso di valori compendiato nel *mos maiorum*).

L'esempio forse più caratteristico in questo senso è rappresentato dalla nascita, alla fine del III secolo, della storiografia romana in lingua greca e quindi rivolta in primo luogo ad un pubblico greco (prima di Magna Grecia e Sicilia, per controbattere la storiografia filopunica, poi della Grecia stessa). Una storiografia che riprendeva i motivi che si erano andati elaborando e selezionando oramai da un secolo, ma che offriva una autorappresentazione di Roma in funzione della sua nuova posizione internazionale. Anche il trasferimento a Roma del bottino artistico greco (il caso di Siracusa fu vivacemente discusso e variamente criticato) rispondeva allo scopo di acculturare anche sotto questo profilo i Romani.

Naturalmente il fenomeno dell'ellenizzazione di Roma nel II secolo non fu soltanto un programma volontariamente perseguito dalla classe dirigente romana, che dalle esperienze in Magna Grecia doveva aver acquisito una discreta conoscenza della lingua greca, ma deve aver variamente investito una buona parte del corpo civico ro-

mano. L'ampliarsi dei traffici commerciali, i contatti con l'Oriente, lo stesso spostamento di masse di militari romani e italici devono aver facilitato l'assimilazione di modi di vita e di pensiero greci. Tutto questo comportava pericoli dei quali deve essere stata presto avvertita la gravità. Specialmente nel campo della religione.

La religiosità romana trovava tradizionalmente la sua direzione nelle pratiche di culto controllate dallo stato. I contatti con il mondo greco e orientale suggerirono la possibilità di ricercare una soddisfazione alle spinte religiose (accentuatesi nel momento del pericolo della guerra annibalica, quando lo stesso stato romano si piegò all'introduzione del culto della *Magna Mater*), con una personale adesione a forme di culto al di fuori di quelle tradizionali statali. Era l'ellenizzazione delle masse ad essere pericolosa, non la cultura greca accettata e richiesta dalle *élites*. L'affare dei *Bacchanalia* del 186 a.C., qualunque siano le implicazioni politiche e sociali, certamente mise in luce una certa contraddizione nella classe dirigente romana, che, mentre aveva accolto il culto della *Magna Mater*, reagì ora contro aspetti che apparivano negativi della penetrazione dell'ellenismo nelle masse romano-italiche.

Della penetrazione culturale greca è espressione anche la commedia di Plauto: le allusioni e le notazioni su grandi tematiche attuali di carattere politico e sociale sono collocate in un contesto greco, ed è proprio questa compresenza di elementi romani entro un modo di vita greco che fa nascere l'ironia e l'ilarità di un pubblico che evidentemente capiva e sentiva.

Questo intreccio fra politica e cultura ha rappresentato un fattore fondamentale nella politica espansionistica romana in Oriente ed ha lasciato un'impronta indelebile in tutto il successivo svolgimento politico e culturale di Roma.

4.

LA CONQUISTA DELL'EGEMONIA IN ITALIA

4.1. Le guerre sannitiche

Anche l'intervento romano sul fronte dell'Italia meridionale fu motivato dal bisogno di acquisire nuove terre su cui fondare nuove colonie latine e dedurre colonie romane (dedotte con cittadini romani e non solo con Latini), intrecciare nuove reti commerciali, imporre complessivamente il dominio o l'egemonia di Roma. Nei 36 anni (326-290 a.C.) del loro intermittente svolgimento le razzie e i bottini alimentarono una guerra interminabile dove si lottava avendo come obiettivo la supremazia italica.

L'espansione si mostrò difficoltosa perché i Romani si trovarono di fronte, da una parte, le bellicose e acculturate popolazioni delle montagne, dall'altra, le città della Magna Grecia, con il loro prestigio culturale e la loro capacità politica di chiamare in aiuto le potenti monarchie ellenistiche. La natura del territorio del Sannio costrinse inoltre i Romani a mutare la tattica dell'esercito per adattarla alle condizioni di quegli spazi ricchi di montagne e di colline: venne abbandonato lo schieramento compatto e potente – quanto rigido – della falange, che procedeva come una divisione corazzata, per iniziare ad introdurre forme tattiche più elastiche ed articolate, imperniate su manipoli di soldati di fanteria che potessero muoversi con relativa autonomia gli uni dagli altri.

Costantemente, ma in particolare nell'ultima guerra, i Sanniti riuscirono a coalizzare attorno a sé una serie di altri popoli (Etruschi, Umbri, Galli, Sabini, parte dei Lucani), ampliando la dimensione di uno scontro che si venne configurando quasi come una guerra italica.

Dentro questo quadro le guerre si svolsero in modo poco chiaro e molto discusso sia per quanto riguarda la cronologia che la topografia delle battaglie.

I Sanniti

I Sanniti erano popolazioni insediate sul territorio montuoso retrostante la Campania e comprendente approssimativamente l'attuale Abruzzo e Molise. Un territorio aspro, già frequentato – in epoca preistorica – da elefanti, rinoceronti, orsi e bisonti. Fin dal VI secolo a.C. le attività prevalenti erano l'agricoltura e l'allevamento, praticato anche in forma transumante lungo tratturi che hanno lasciato traccia fino ad oggi. L'artigianato più vivace sembra quello della ceramica i cui prodotti venivano scambiati con i Dauni che abitavano la Puglia.

I Latini chiamavano Sanniti una sorta di confederazione di popoli (*Aequi, Marsi, Vestini, Marrucini, Paeligni, Samnites* ...), detti anche Sabelli, che parlavano la lingua osca (affine al latino), ereditata dalle popolazioni di Opici che originariamente occupavano il territorio: un territorio di montagne, colline e poche pianure che costituiva un ecosistema povero, percorso da frequenti squilibri tra la capacità produttiva e la quantità della popolazione, cioè con una bassa *capacità di portata* (*carrying capacity*). Era questa la causa ecologica del rito della primavera sacra o *Ver sacrum*: di fronte al dramma ricorrente delle carestie alimentari i Sabelli consacravano al dio Mamerte-Marte tutti i prodotti della primavera prossima, compresi i bambini che allora sarebbero nati. Costoro, una volta cresciuti, dovevano distaccarsi dalle loro tribù per migrare verso altri territori seguendo ritualmente la guida di un animale – come un lupo o un picchio –, verosimilmente uno stendardo sopra cui l'animale-guida era raffigurato.

Dal punto di vista politico ogni popolo dei Sabelli si organizzava in una *touto*, cioè in un raggruppamento di tribù, che a sua volta si articolava in *pagi*, distretti funzionali non solo al reclutamento militare, ma anche all'organizzazione agricola e alle pratiche religiose. Il potere era gestito in modo oligarchico da un senato e da magistrati detti *meddíss* (che Livio traslittera in *meddix*), a capo dei quali stava il medix tuticus, cioè il capo della *touto*, su cui esercitava un'autorità di tipo regale, ma di durata normalmente annuale, soprattutto negli impegni militari, che furono un'occupazione costante dei Sanniti. Per questo, presso il grande tempio di Pietrabbondante, usavano ammassare le armi predate ai nemici e ormai divenute degli *ex-voto*. Livio, che pur ammirava la loro *vetusta religio* e la tenacia con cui seppero resistere ai Romani (Livio, 8.35.5-18, 10.31.10-15), tuttavia li considerava come primitivi rappresentanti di una civiltà superata.

Una tradizione nata nella colonia spartana di Taranto li presenta imparentati con gli Spartani. Si tratta probabilmente di una leggenda inventata dai tarentini per lusingare i pericolosi vicini. Ma certe loro

costumanze presentano caratteri di austerità laconica: «dicono che presso i Sanniti sia in vigore una consuetudine onorevole e adatta a promuovere le qualità migliori: non è consentito di dare in moglie la figlia a chi si vuole, ma ogni anno vengono selezionate le dieci vergini migliori e i dieci giovani migliori; tra loro la prima è data in moglie al primo, la seconda al secondo e così via, e se qualcuno che ha ricevuto quell'onore cambia comportamento e diviene abietto, viene colpito dal disonore e gli viene tolta la moglie» (Strabone, 5.4.12).

La prima guerra sannitica (343-341 a.C.)

Davanti al tentativo dei Sanniti di annettersi il popolo dei Sidicini, che avevano chiesto soccorso ai campani e a Capua in particolare, i Romani colsero il pretesto per intervenire. Ma il breve conflitto si risolse in un compromesso che concesse ai Sanniti l'annessione dei Sidicini e ai Romani di consolidare la loro egemonia sulle città della costa marina. Il compromesso venne comunque celebrato a Roma con un trionfo.

Gli anni di tregua sul fronte sannitico vennero utilizzati dai Romani nel consolidare le proprie posizioni nel Lazio meridionale e in Campania, dove – durante la guerra latina (340-338 a.C.) – gli eserciti Sanniti si trovarono a combattere a fianco di quelli romani.

La seconda guerra sannitica (326-304 a.C.)

Nel 328 esplose il secondo conflitto sannitico, che era stato preceduto da una serie di provocazioni reciproche, ma che venne di fatto determinato dai Romani con la fondazione della colonia latina di *Fregellae* al di là del corso del fiume Liri, cioè in zona di egemonia sannitica. Già nel 326 i romani riuscirono ad occupare alcune città dei Sanniti, compresa *Allifae*, che era fortificata da due imponenti cinte di mura, ma che dovette essere presto abbandonata per essere riconquistata nel 310.

Dopo le vittorie del 322 sia sui Sanniti che sugli Apuli, le legioni romane, condotte dai consoli Veturio Calvino e Spurio Postumio, furono circondate e costrette ad una resa umiliante nella gola tra Santa Maria a Vico e Arpaia, le *Furculae caudinae*. Livio (9.11-14) racconta l'angosciante depressione dei soldati romani chiusi nella trappola senza uscita della gola: non avevano modo di avvicinarsi ad un nemico che avevano sconfitto trent'anni prima, non sapevano dove andare a meno che non fossero stati capaci di rimuovere le montagne; armati o disarmati, coraggiosi o inermi erano stati catturati e il nemico poteva vincere standosene seduto.

Per un quinquennio la guerra venne sospesa con l'affermazione del predominio sannitico su quelle regioni. Quando – attorno al 316 – la guerra riprese, i Sanniti riuscirono ad allargare il fronte delle proprie alleanze associandosi popolazioni varie: Peligni, Marsi, Equi,

Ernici, Etruschi, Campani, Aurunci, Nucerini e Nolani. Questa ampia allenza riuscì a vincere a *Lautulae* nel 315, ma, dopo vari scontri, l'invasione e la devastazione del Sannio nel 311, la battaglia di *Talion* (Diodoro Siculo), forse presso l'attuale Torre di Taglio, permise ai Romani di conquistare Boviano per breve tempo, ma con grande bottino. Nel 305 a.C. avvenne la sconfitta, per questa fase, conclusiva dei Sanniti, con la riconquista del centro strategico di Boviano successiva ad una battaglia campale decisiva in una località denominata *Tifernum* (forse Faicchio), dove le legioni dei due consoli romani si unificarono sorprendendo e sconfiggendo i Sanniti. Durante i combattimenti venne catturato il comandante dei Sanniti *Staius Gellius* e la cosa venne celebrata da Ennio (8.289 Skutsch): «*summus ibi capitur meddix occiditur alter*» («il massimo comandante viene catturato, il secondo viene ucciso»). Roma si riprese le colonie di *Cales* e *Fregellae* e ne fondò una serie di altre come avamposti verso il territorio sannitico: *Luceria*, *Saticula*, *Suessa Aurunca*, *Interamna Lirenas*, *Sora*.

In questo periodo si dispiegò l'azione di Appio Claudio Cieco (promotore della via militare verso Capua che ancor oggi si chiama Appia) secondo un progetto di riforma costituzionale che allargasse la possibilità di accesso al senato, e quindi la base di reclutamento dei gruppi dirigenti. Appio Claudio propose (secondo alcuni studiosi) che nella valutazione dei beni necessari per essere inquadrati nelle diverse centurie elettorali e militari si tenesse conto non solo dei beni fondiari, ma anche dei beni mobili che qualificavano gli strati sociali più mercantili. In questo modo i più ricchi di costoro potevano essere iscritti nelle prime centurie e diventare decisivi nelle scadenze elettorali, poiché a Roma nelle assemblee elettorali vinceva chi otteneva il voto della maggioranza delle centurie, e quando si era raggiunta la maggioranza non si facevano nemmeno votare le altre centurie. Siccome a quel tempo davano inizio al voto le prime centurie (quelle dei ricchi e le più numerose), le ultime centurie non venivano praticamente mai chiamate al voto. Non è evidente il senso della battaglia di Appio, espressione del vecchio patriziato che fondava il proprio potere su di una vasta trama di clientele fedeli, che, probabilmente, se avessero avuto concreta possibilità di voto, avrebbero ulteriormente rafforzato il predominio dei vecchi oligarchi. In ogni modo, era una politica che apriva spazi di mobilità sociale. La battaglia fu lunga e non sempre vincente, ma finalmente, nel 304 a.C., Cn. Flavio, figlio di un liberto, divenne magistrato edile.

Nel 299 a.C. i Sanniti tentarono un'ultima riscossa, dopo avere saldato in alleanza una serie di popolazioni italiche. Mentre i Romani

La terza guerra sannitica (298-290 a.C.)

erano impegnati al Nord a combattere contro i Galli Senoni, gli alleati assalirono i Lucani, che avevano stretto un'allenza con Roma. I primi avvii della guerra sono documentati dalla preziosa epigrafe nota come *Elogio funebre di Scipione Barbato* (*CIL* I² 6; 7). Nel testo Scipione si vanta di avere conquistato la Taurasia, la Cisauna, il Samnio e *omne Loucanam*. Si tratta della Taurasia del Sannio e non di quella dell'Irpinia, di una regione denominata *Cisauna*, che in osco significa «al di qua del Sannio», e della regione detta *Loucana*, situata sul versante destro del Sangro (in prossimità del fiume Liri si trova ancora il toponimo «la Lucca») e diversa dalla più nota Lucania meridionale.

Il fronte della guerra si estese dalla Puglia alla Toscana e nel 295 a.C. gli alleati riuscirono a sconfiggere in un primo tempo le legioni romane a Camerino. Ma poi a Sentino (forse Sassoferrato nelle Marche, oppure una località presso Camerino: la topografia della guerra è incerta perché anche Livio aveva a disposizione fonti confuse) vennero sconfitti, anche per il tradimento di tre abitanti di Chiusi che svelarono i piani della coalizione sannita (Livio, 10.27.4) Così l'allenza sannita si infranse, permettendo ai Romani di chiudere la guerra vittoriosi entro il quinquennio successivo.

I Sanniti furono trattati come "*deditici*" (prigionieri arresisi). Ampie porzioni del territorio del Sannio divennero romane e distribuite tra il popolo e i veterani. Presso il fiume Ofanto venne dedotta la colonia latina di Venosa, ma i Sanniti mantennero una propria autonomia e una volontà di resistenza che fecero presto valere quando, nel 280 a.C., alcune popolazioni sannitiche si allearono a Pirro che aveva organizzato una spedizione antiromana in Italia. La situazione cambiò rapidamente con l'allontanamento di Pirro. Nel 263 a.C. venne fondata la colonia latina di *Aesernia*, cui vennero associati come *incolae* anche dei Sanniti, ed iniziò, a cominciare dalle *élites* superiori, un processo di auto-romanizzazione che coinvolse anche il Sannio nella riuscita economica connessa all'imperialismo romano: la ristrutturazione messa in opera nel II secolo, secondo forme artistiche nuove, del grande tempio di Pietrabbondante appare un segno vistoso di una disponibilità di ricchezze considerevoli.

4.2. Pirro in Italia

Pochi anni dopo la vittoria sui Sanniti e i numerosi popoli confederati, Roma dovette per la prima volta misurarsi con una potenza

straniera extra-italica, quella della monarchia ellenistica dell'Epiro, retta allora dal re Pirro, imparentato con la potente dinastia dei Tolemei che governavano l'Egitto.

Da parte loro i Romani avevano avviato un'ambiziosa politica di penetrazione in Magna Grecia, dove avevano infittito i contatti culturali: qui si era già diffusa la leggenda delle origini troiane di Roma, in sua contrapposizione era nata la leggenda di Alessandro Magno e Pirro stesso si era presentato in Italia come un Achille giustiziere del troiano Ettore. Sul piano politico, in Campania avevano instaurato una sorta di egemonia romana, ovunque si presentavano come sostenitori delle aristocrazie al governo, contro le pretese dei movimenti democratici e contro i rischi delle popolazioni indigene; più a Sud avevano installato dei presidi a Locri e Reggio e avevano stretto un'alleanza con Crotone. In questo quadro l'intervento di Pirro si presentava come estremamente insidioso, perché volto a bloccare questo progetto egemonico, costringendo Roma ad una guerra inedita che non comportava immediate espansioni territoriali.

Il progetto di Pirro era soggettivamente molto ambizioso: inserirsi nelle contraddizioni delle città greche della Magna Grecia per assumere un'egemonia greca su quell'area, contrastare quindi i Romani e confrontarsi poi con i Cartaginesi, quasi sempre in conflitto con i Greci di Sicilia, il tutto al fine di ricreare un nuovo potente regno ellenistico in Occidente, comunque erede della figura politica ed ideologica di Alessandro Magno. La sua ambizione sarà materialmente sostenuta da quasi tutte le monarchie ellenistiche (Macedonia, Siria ed Egitto), e tutti i Greci lo accoglieranno trionfalmente come il liberatore della grecità dal pericolo romano in Magna Grecia e da quello cartaginese in Sicilia.

Il re dell'Epiro era un abile politico e un grande generale, ma già i suoi contemporanei si erano accorti che dopo le vittorie non sapeva concludere a suo favore la partita. Secondo Plutarco (*Pyrrhus*, 3.4) il suo aspetto incuteva più la paura che non la venerazione di un re: gli mancavano molti denti, così che la sua bocca sembrava un unico osso solcato da lievi depressioni. Girava una leggenda secondo cui il pollice del suo piede destro aveva una tale potenza divina che quando fu ucciso e cremato il pollice venne ritrovato intatto.

Roma aveva dei punti di forza appunto nelle alleanze già stipulate con città greche importanti, come Napoli e Crotone, e nelle guarnigioni installate a Turi, Locri e Reggio, sempre in supporto – secondo una regola politica quasi mai contraddetta – alle fazioni politiche aristocratiche nella loro contrapposizione ai gruppi politici democratici.

Questo tipo di scelta entrava in conflitto con la città-stato di Taranto, che era invece governata dai democratici.

Qui erano le premesse oggettive per lo scoppio di una guerra. Il pretesto si presentò quando, nell'autunno del 282 a.C., dieci navi da guerra romane penetrarono nel golfo di Taranto, malgrado un precedente trattato tra le due città che impediva ai Romani simili sconfinamenti. Un tale atteggiamento venne subito letto come la ricerca di un deliberato *casus belli*. Il popolo di Taranto, infiammato dal demagogo Filocari, assaltò le navi romane, parte le fece a pezzi, parte le mise in fuga. Sull'onda di questo entusiasmo l'esercito tarentino marciò contro Turi costringendo alla fuga gli aristocratici e la guarnigione romana che ne costituiva il supporto. Una successiva ambasceria romana giunta a Taranto per chiedere soddisfazione venne accolta tra le peggiori ingiurie e l'inizio della guerra divenne inevitabile.

Su richiesta dei tarentini Pirro sbarcò in Italia con un esercito di circa 22.000 fanti, 2.000 arcieri, 3.000 cavalieri e una ventina di elefanti indiani da guerra. I Romani – attraverso una leva di massa anche tra i proletari (vd. § 3.5), che per la loro povertà erano esentati dal servizio militare (questo tipo di leva veniva allora chiamato *tumultus maximus*) – riuscirono e mettere in campo un esercito di 30.000 uomini che si scontrano nel 280 a.C. con le forze inferiori di Pirro ad Eraclea, a nord del fiume Siris. Dopo un inizio vittorioso, le forze romane, terrorizzate dall'assalto degli elefanti, furono messe in fuga, lasciando sul campo 7.000 morti e 1.800 prigionieri. Ma anche Pirro perse 4.000 uomini. La tradizione ci ha tramandato che in quella occasione il re avrebbe esclamato: un'altra di queste vittorie e siamo perduti (da cui il modo di dire «vittoria di Pirro» per indicare una vittoria che sembra una sconfitta). Comunque volle immortalare la vittoria con un'iscrizione votiva (frammentariamente restata sino a noi) inviata al tempio di Dodona.

Eraclea

Ben più importante fu il successo politico. Dopo Eraclea, una serie di città greche della Magna Grecia e di popoli italici centromeridionali si schierarono dalla parte di Pirro, fornendogli ingenti aiuti militari e finanziari, questi ultimi (secondo alcuni studiosi) analiticamente attestati dalle tavole di Locri scoperte nel 1958-59. Ma Pirro non osò sfruttare l'occasione e tentò, anzi, di raggiungere un accordo con Roma. Qui, tuttavia, l'azione politica di Appio Claudio Cieco spinse energicamente verso la rottura delle trattative e la ripresa della guerra. La battaglia decisiva si svolse per due interi giorni della primavera del 279 a.C. presso *Ausculum* (Ascoli Satriano, Foggia). Alla fine, dopo un succedersi di alterne vittorie parziali, l'intervento diret-

to di Pirro con gli elefanti decise l'esito definitivo a favore del re, che però venne ferito e perse circa 3.500 uomini, mentre le perdite dei Romani furono di 6.000 uomini. Nello stesso anno giunse a Taranto un'ambasceria di Siracusa ad offrire al re la guida della guerra contro la presenza cartaginese in Sicilia, in nome dell'unità greca contro i barbari. L'ambizione di costituire un regno greco nella ricca Sicilia sedusse subito Pirro, che si richiamava agli esempi di Alessandro Magno e di Agatocle, il tiranno di Siracusa che pochi decenni prima aveva condotto fino in Africa la guerra contro Cartagine. Ma a questo punto si trovava di fronte due potenti nemici: Cartagine e Roma.

Pirro in Sicilia

Nello stesso autunno del 279 a.C. una flotta da guerra di 120 navi cartaginesi giunse a Roma, dove venne stipulata un'alleanza in funzione anti-Pirro: «qualora essi (Romani e Cartaginesi) facciano un'alleanza contro Pirro, entrambi la facciano per iscritto e in modo che sia lecito venirsi in aiuto reciprocamente nel territorio di quello che viene attaccato. Qualunque dei due abbia bisogno di aiuto, i Cartaginesi forniscano le navi sia per l'andata che per il ritorno, ma ciascuno di essi provveda invece all'approvvigionamento delle proprie truppe [...]» (Polibio, 3.25.3-4). Il patto si concluse con un giuramento sugli dei patri per i Cartaginesi e su Marte e Quirino per i Romani, che prima usavano giurare, invece, su Giove Pietra. «La cerimonia del giuramento su Giove è la seguente: colui che pronuncia il giuramento relativo al trattato prende in mano una pietra e, dopo aver giurato a nome della sua comunità, pronunzia queste parole: "se rimango fedele a questo giuramento tutte le cose mi vadano bene. Se mi comporto diversamente nelle intenzioni o nelle azioni, tutti gli altri siano salvi nella loro patria, nelle proprie leggi, in possesso dei loro beni, santuari, delle loro tombe; io invece sia gettato fuori, come adesso questa pietra". E mentre pronuncia queste parole scaglia lontano dalla sua mano la pietra» (Polibio, 3.25.6-9).

In un primo momento – malgrado il trattato – l'avanzata del re in Sicilia fu inarrestabile e trionfale per i Greci, che lo acclamavano come un liberatore. Ma i Cartaginesi – chiusi alla fine nelle fortificazioni del porto del Lilibeo, all'estremità occidentale dell'isola – resistettero fino a quando Pirro fu costretto a ritornare in Italia per portare aiuto ai suoi alleati Sanniti, Lucani e Bruzzi che erano drammaticamente incalzati dai Romani. La fortuna di Pirro stava per finire. Nel 275 a.C. le legioni comandate dal console M'. Curio Dentato travolsero la falange epirota. Le frecce incendiarie dei romani misero in fuga gli stessi elefanti, otto dei quali vennero catturati e portati a Roma in trionfo. Tre anni dopo Pirro morirà in battaglia contro Antigono

Gonata di Macedonia: mentre combatteva per le strade di Argo una donna lo colpì con una tegola sulla testa e lo uccise.

4.3. Le dinamiche economiche e la prima monetazione

Il primo esito economico delle guerre vittoriose fu la grandiosa espansione del territorio romano: si calcola che tra il 338 a.C. e il 264 a.C. passò da circa 5.500 a quasi 27.000 km^2 e venne redistribuito attraverso la fondazione di colonie (ne vennero fondate una ventina nelle aree centromeridionali) e l'assegnazione di terre ai cittadini. Probabilmente già in questo periodo si poté assistere alla prima formazione della grande proprietà terriera, che tendeva ad espandersi a spese della piccola proprietà.

Le leggi *Liciniae Sextiae*, che limitavano l'uso, cioè il possesso e non la proprietà, dell'*ager publicus* (vd. § 2.6) a 500 iugeri di terra (ca. 125 ha), sono più verosimili in questo periodo di grande espansione territoriale che non nella prima metà del IV secolo a.C., secondo la datazione tradizionale. Su queste grandi tenute agricole vennero impiegate sempre più intensamente le masse schiavili catturate in guerra, impostando rapporti di lavoro che in Italia domineranno per alcuni secoli. La città di Roma ricominciò a ingrandirsi, a popolarsi, ad ornarsi di grandi templi e monumenti finanziati con il bottino di guerra e a divenire lo spazio urbano di alcune importanti attività artigianali. Il sarcofago di Scipione Barbato e la cosidetta *Cista Ficoroni*, un cofanetto di bronzo firmato dal suo artefice con il nome romano di *Novius Plautius*, sono tra gli esempi più noti di questo artigianato romano. Nell'ambito della produzione più di massa, la ceramica a vernice nera venne esportata non solo in Italia, ma anche in Gallia, Spagna, Sicilia e Africa cartaginese. Del resto Roma sarà sempre una città importatrice di grano e di beni alimentari, che deve in qualche modo ripagare con altri tipi di esportazione.

Moneta

L'allargarsi degli scambi rese oggettivamente necessario aumentare e qualificare i mezzi di scambio attraverso l'adozione della moneta, che era stata inventata in Grecia già attorno al VI secolo a.C. Venne superata l'antica forma di pagamento attraverso barre di rame indistinte e senza iconografia che valevano secondo il loro peso (*aes grave*). Si introdussero lingotti di rame fuso contraddistinti da immagini diverse: il maiale, l'elefante (dopo Pirro), l'ancora navale ... Il loro standard ponderale era definito intorno ai 1625 gr ed il loro va-

lore nella circolazione e negli scambi doveva essere superiore a quello del loro peso: cominciava cioè la civiltà della moneta.

Del resto, già dai primi anni del III secolo a.C. i Romani avevano cominciato ad imitare le monete della Magna Grecia, facendo coniare didracmi di argento con diverse raffigurazioni e legende. È difficile spiegare come potessero coesistere forme di pagamento così diverse come l'ancor primitivo *aes signatum* e le belle doppie dracme di tipo greco: probabilmente circolavano in aree diverse e differentemente evolute. Alla fine del secolo (tra il 214 e il 211 a.C.) i Romani introdussero un loro particolare sistema monetario che, attraverso innumerevoli evoluzioni, giungerà a dominare tutta l'ecumene. Il sistema originario che rapidamente si evolse a causa di una serie di riduzioni ponderali può essere così schematizzato.

PESI

Libbra	di circa 325 grammi
Oncia	di 1/12 di libbra (ca. 28 gr.)
Scrupolo	di poco più di 1 gr.

MONETA DI RAME

Denominazione	*Peso*	*Segno valore*	*Immagine Diritto*	*Immagine Rovescio*
Asse	12 once	I	Giano	Prua nave
Semiasse	6 once (1/2)	S	Giove	»
Triente	4 once (1/3)	....	Minerva	»
Quadrante	3 once (1/4)	...	Ercole	»
Sestante	2 once (1/6)	...	Mercurio	»
Oncia	1 oncia (1/12)	.	Bellona	»

MONETA D'ARGENTO

Denario: da un iniziale 1/72 di libbra passa a 1/84 e poi, con Nerone, a 1/96. Il suo segno di valore è inizialmente **X** (= 10 assi) e, dalla metà del secondo secolo a.C., diviene **XVI**, siglato in forma di asterisco **X̶** (= 16 assi).
Quinario = 1/2 denario, sigla **V**
Sesterzio = 1/4 di denario, sigla **HS̶**

MONETA D'ORO

Dopo tre emissioni tra il III e il II secolo le coniazioni vennero abbandonate fino a Silla e ripresero in grande stile solo con l'Impero e le sue ampie coniazioni di *Aurei*.

Ma il denario di argento costituì a lungo il perno del sistema: era una moneta di circa 4 grammi dal valore di circa 4 dollari. Le coniazioni furono subito massicce e, a volte, ci è possibile calcolarle: nel-

l'89 a.C. vennero coniati più di 39 milioni di denari, soprattutto per pagare le spese belliche e le opere pubbliche.

Originariamente il valore del metallo e quello della moneta erano molto vicini, ma era interesse dello stato divaricare il più possibile questi valori. Dal III secolo d.C. il valore del metallo divenne un'infima percentuale del valore attribuito forzosamente dallo stato alla moneta. Grande fu il guadagno per le casse dello stato, che poteva produrre moneta al costo di 1 e venderla virtualmente a 100. Ma l'artificio finanziario contribuì ad innescare un'inflazione vertiginosa, con un aumento incontenibile dei prezzi. Nel IV secolo d.C. il problema venne risolto tornando ad una moneta dal valore corrispondente al peso del metallo che la componeva (quindi una non-moneta). Questa volta il metallo sarà l'oro dal fascinoso colore giallo rilucente. La moneta si chiamerà *solidus*, da cui il nostro «soldo».

4.4. La frontiera settentrionale: i Galli e le prime colonie

Quasi in contemporanea all'espansione meridionale Roma dovette far fronte alla rinascente minaccia dei Galli cisalpini, guidati da nuovi principi ormai dimentichi delle passate sconfitte e pronti a nuove sfide antiromane. Era la loro una cultura profondamente diversa da quella romana. Il pastoralismo e la caccia vi avevano ampio spazio. I loro sacerdoti – i Druidi – praticavano sacrifici umani per entrare in contatto, attraverso la mediazione di una morte inflitta, con la divinità. Tuttavia gli antichi contatti con la colonia greca di Marsiglia e con le monarchie ellenistiche orientali, presso cui avevano spesso combattuto come mercenari o alleati, li avevano in una qualche misura acculturati e avvicinati al mondo greco-romano.

Le colonie

Prevedendo il pericolo, Roma programmò la fondazione di colonie di contadini-soldati che potessero essere il perno del presidio zonale. Attorno al 289 a.C. venne fondata *Sena Gallica* (Senigallia), nel 268 *Ariminum* (Rimini) e nel 264 *Firmum Picenum* (Fermo). Su queste terre vennero insediati migliaia di uomini anche attraverso assegnazioni individuali (viritane), come quelle promosse dal tribuno Gaio Flaminio nel 232 a.C., dopo un confronto teso con quella parte del senato che forse temeva una eccessiva esposizione ai pericoli gallici.

Davanti agli attacchi dei Galli Roma rispose sia cercando di dividerli creando alleanze a suo favore, sia con una prassi militare di estrema violenza, diversa da quella praticata al sud: qui era questione di vita o di morte e la guerra poteva divenire guerra di sterminio. Così fu rispetto alle popolazioni al di qua del Po, mentre un atteggiamento più duttile venne tenuto rispetto a quelle transpadane.

Nel 225 le tribù galliche dei Boi e degli Insubri riuscirono a saldare un'ampia alleanza che comprendeva anche tribù germaniche transalpine (ma i Veneti e i Cenomani si schierarono con i Romani) e penetrarono in Italia fino a tre giorni di marcia da Roma. Ma a Telamone vennero affrontate dalle legioni romane che le fecero a pezzi. Poco dopo, tuttavia, gli Insubri ritentarono la sorte della battaglia, ma ancora una volta a *Clastidium* (Casteggio) vennero disfatti: il loro capo *Virdumarus* cadde ucciso e la loro capitale *Mediolanum* venne occupata.

Casteggio

Ormai era chiaro agli occhi del senato romano che solo la conquista di tutta la Cisalpina avrebbe potuto allontanare ogni pericolo. Nel 218 a.C. sulle due sponde del Po vennero fondate le colonie di Piacenza e Cremona, dove furono insediati decine di migliaia di coloni centromeridionali. Roma aveva enormemente consolidato la sua presenza settentrionale, ma l'invasione che Annibale inizierà nel 218 a.C. darà nuovamente fuoco all'illusione celtico-gallica di evitare l'imperialismo romano. Militari gallici combatterono a fianco dei soldati africani di Cartagine e nel 200 a.C. i Galli con una sortita imprevista riuscirono a penetrare in Piacenza e a darla alle fiamme. Anche dopo la sconfitta di Annibale gli Insubri e i Boi scesero in guerra contro Roma, ma nel 194 a.C. furono sbaragliati presso Milano dal console L. Valerio Flacco e, infine, nel 191, anche gli indomiti Boi vennero completamente disfatti. Parte di loro morirono a decine di migliaia in battaglia, il resto sembra che venne deportato nelle terre di origine della Boemia. Sul loro territorio italico venne dedotta la colonia latina di *Bononia* e da allora in poi non resterà qui più nemmeno una traccia archeologica della loro presenza.

La Cisalpina

L'Italia settentrionale era ormai aperta alla colonizzazione romana: nel 187 a.C. si iniziò la costruzione della via Emilia, che lungo un rettifilo affine all'attuale, attraverso ponti come quello sul Reno, congiungeva Rimini e Piacenza, attraversando le nuove colonie di Modena e Parma. A metà secolo si cominciò la costruzione della via Postumia, che collegava Genova (e quindi Roma attraverso la via Aurelia) con Aquileia che dal 181 a.C. era divenuta una sempre più importante colonia latina, proiettata – per merito della sua strategica collo-

cazione geografica – verso i commerci settentrionali (compresa l'ambra del Baltico) e quelli orientali.

La ricchezza dei nuovi territori impressionò i Romani. «Parlare della fertilità del suolo non è facile: tanta è infatti l'abbondanza dei cereali in questa regione che spesso, ai nostri tempi, un medimno di grano siciliano (51 litri) fu venduto per 4 oboli, un medimno di orzo 2 oboli, un metrete di vino (39 litri) allo stesso prezzo» (Polibio, 2.15.1-5). Per avere un'idea comparativa di questi prezzi basti pensare che altrove erano almeno il doppio. Polibio continua: «riguardo alla quantità di ghiande prodotte dai querceti, che in queste pianure si susseguono a intervalli, si potrebbe avere una prova dal seguente particolare: in Italia si macellano moltissimi suini per i bisogni degli abitanti e per il mantenimento dell'esercito e la più considerevole parte della fornitura proviene da questa zona ... i viaggiatori sostano nelle locande senza pattuire prima, punto per punto, il prezzo di quel che è loro necessario, ma chiedendo quale è il costo giornaliero dell'alloggio». Le guerre avevano, però, spopolato la regione dove dovettero essere dedotti almeno centomila coloni (oltre alle famiglie) dal centro-sud in un quadro di rinnovamento demografico radicale.

Non diversamente accadde per il paesaggio agrario: le bonifiche e le divisioni agrarie intervennero così radicalmente e razionalmente sul territorio naturale che ancora oggi ne leggiamo visibilmente le antiche tracce. Per fare solo un esempio, la regione tra Parma e Piacenza, fino a Cremona, era un'unica vasta palude che venne canalizzata e bonificata per trasformarla in un'armoniosa successione di campi coltivati. I Romani usavano infatti cominciare a dividere il territorio in modo geometrico secondo una asse ortogonale pricipale. L'asse delle ascisse veniva chiamato *decumanus maximus* e quello delle ordinate *cardo maximus*. Successivamente si conducevano le parallele ai due assi principali, ottenendo così una serie di rettangoli che costituivano le unità agrarie di base per l'assegnazione dei terreni e per il catasto. Ogni rettangolo era facilmente individuabile su una mappa catastale con l'indicazione del numero degli altri rettangoli che lo separavano dall'asse del cardo, della collocazione a Nord o a Sud del *decumanus* e anche qui del numero di rettangoli di lontananza dall'asse. Il paesaggio, per migliaia di chilometri quadrati, venne ridisegnato dentro questi rigorosi schemi geometrici, che comprendevano le vie di comunicazione, i canali e i confini, in modo così funzionale che per molti secoli sopravvisse immutato. L'entità delle assegnazioni di terra ai coloni fu molto differenziata, fino a lotti di terra di nemmeno un ettaro in funzione di un'agricoltura di sussisten-

za che poteva sopravvivere solo attraverso l'uso delle terre demaniali per il pascolo, il legnatico e la raccolta di frutti spontanei. Ma la tendenza della grande proprietà ad accaparrarsi l'uso dell'*ager publicus* metterà in crisi questa proprietà di sussistenza per lasciare spazio alle più moderne aziende agricole specializzate nella produzione monocolturale di olio e vino da smerciare sui crescenti mercati urbani o sui mercati interregionali come quello dei *Campi Macri* presso Modena.

5.

L'ETÀ DELL'IMPERIALISMO

5.1. Cartagine

La costituzione dello Stato

Era una colonia fenicia di Tiro fondata – secondo la tradizione – nel IX secolo a.C. presso l'attuale Tunisi, con un nome che in fenicio significa «Cittanuova». Aristotele e Polibio ci forniscono informazioni sulla sua forma costituzionale, ritenuta particolarmente funzionale. Si trattava di una costituzione mista – simile a quella di Roma – dove si contemperavano tre poteri: quello dei re, quello degli aristocratici e quello del popolo. Il potere regale (forse da identificare con quello dei due magistrati annuali detti *suffeti*) era cioè controllato da un'Assemblea degli anziani costituita dai ricchi, ma anche da un'Assemblea del popolo dove tutti i cittadini avevano diritto di espressione. I *suffeti* erano comparabili ai consoli romani, con una differenza di fondo: mentre i consoli erano leaders politici e militari, i *suffeti* detenevano solo il potere politico. Quello militare era affidato a degli *strategoi* di nomina pluriennale: i consoli assommavano un maggior potere, ma duravano in carica solamente un anno, gli *strategoi* punici potevano avere un comando militare pluriennale, ma dovevano sottostare ad un potere politico. Complessivamente questa forma di *politeia* sembra a Polibio troppo democratica e quindi, dal suo punto di vista, inferiore a quella romana, dove il senato degli aristocratici deteneva un potere decisivo. Ovviamente grandi e potenti famiglie potevano acquisire un potere quasi regale e guidare secondo i propri orientamenti ed interessi la vita politica della città-stato: è questo il caso dei Barcidi, cioè della famiglia da cui discenderà Annibale. Complessivamente le tradizioni culturali fenice ed egiziane erano state profondamente influenzate dalla cultura greca, fino al punto che Giamblico sostiene che vi era stata fondata una scuola pitagorica.

L'economia

Nel *De re publica* Cicerone ci presenta l'economia punica come eminentemente commerciale, una specie di Inghilterra *ante litteram*. Indubbiamente i traffici cartaginesi sono attestati in tutto il Mediterra-

neo, dove Cartagine – prima di Roma – fu a lungo egemone. Cittadini cartaginesi erano presenti presso città greche ed etrusche, di cui parlavano fluentemente la lingua. Già nel V secolo a.C. Annone si era spinto oltre le Colonne d'Ercole, avventurandosi forse fino alla Sierra Leone e lasciandoci un resoconto del suo periplo. Tuttavia l'economia agraria dovette svilupparsi fin dalle origini e continuò ad essere particolarmente produttiva sotto l'impero romano: due terzi degli approvvigionamenti granari di Roma proverranno dall'Africa. Per questo a Cartagine vivranno diversi studiosi di agronomia e, soprattutto, Magone (IV secolo a.C.?), il cui trattato agronomico in 28 libri sarà tradotto in latino per iniziativa di Catone nel II secolo a.C., e verrà successivamente epitomato e riassunto come un testo prezioso. Del resto, quando Diodoro Siculo racconta l'impresa di Agatocle (IV a.C.) che tenta di conquistare Cartagine, narra che nella sua marcia deve attraversare un territorio ricco di giardini piantati con ogni tipo di piante e irrigati con acque abbondanti che permettono una fiorente coltivazione di vigneti e oliveti. Già prima Polibio (12.3) aveva affermato: «Chi mai quindi vorrà negare la fertilità della campagna africana?»: convivono quindi assieme un'aristocrazia terriera e un'aristocrazia mercantile, senza nessun disprezzo (come invece a Roma, dove la *lex Claudia* del 219/218 aveva interdetto i grandi commerci ai senatori) per i profitti commerciali. Anzi, i mercanti potevano occupare le più alte cariche politiche. Nel III secolo a.C., per iniziativa dei Barcidi, verranno conquistate le miniere spagnole, le più ricche del mondo antico, così da permettere ai Barcidi di assumere un potere ed un'aura di regalità ellenistica, come appare evidente dalle loro effigi sulle monete di argento. Insomma questa potenza mercantile diviene presto una potenza continentale insediata oltre che in Africa anche in Sardegna, Sicilia e Spagna e dotata di potenti forze armate tatticamente disposte secondo moduli greci ed integrate da mercenari provenienti sia da Oriente che dall'Occidente celtico.

Trattati politico-commerciali

Inevitabilmente una potenza mediterranea come Cartagine dovette stipulare una serie di trattati con i popoli che frequentavano quello stesso mare, Etruschi e Romani in particolare. La tradizione fa risalire (forse anacronisticamente) al 509 a.C. il primo trattato romano-cartaginese, il cui testo ci è stato tramandato da Polibio (vd. § 2.2). Vi si stipulavano accordi di tipo militare e commerciale, in un mondo dove la distinzione tra pirata e mercante non appare ancora netta. A determinate condizioni il commercio veniva permesso nel Lazio, in Libia, in Sardegna e in Sicilia. I romani non avrebbero potuto però superare il *Kalòn Akroterion*, cioè Capo Bello, uno dei promontori

vicini a Cartagine sulla cui esatta identificazione non c'è accordo tra gli studiosi. Comunque lo si dati, risulta preminente il ruolo di Cartagine rispetto a Roma, dove ormai era stata spazzata via la monarchia e dove l'espansione territoriale era appena agli inizi.

Su di un piede di parità venne invece stipulato il trattato contro Pirro, nemico comune in Magna Grecia e in Sicilia. Secondo il testo controverso di Polibio, Cartaginesi e Romani si impegnavano ad un reciproco aiuto; i Cartaginesi, in particolare, avrebbero fornito le navi, ma «l'equipaggio non deve essere costretto da nessuno a sbarcare contro la sua volontà».

Cruciale fu il trattato dell'Ebro del 226 a.C. Davanti alla continua espansione cartaginese in Spagna, Roma stipulò un nuovo trattato secondo cui i Cartaginesi non avrebbero potuto estendere al di là (cioè a Nord) del fiume Ebro la propria azione di conquista, ma nello stesso tempo saldò un *foedus* di alleanza con la città spagnola di Sagunto, che si trova a Sud del fiume. La maggior parte della Spagna veniva lasciata a Cartagine e Roma sembrava garantita da una possibile, pericolosa alleanza tra Punici e Celti, ma la situazione restava oggettivamente, e forse volutamente, contraddittoria: Sagunto era nell'area di azione dei Cartaginesi, ma nello stesso tempo era alleata dei Romani. Da qui scatterà il *casus belli*. Quando, nel 219 a.C. – dopo lunghi mesi di assedio –, Annibale conquisterà la città sarà inevitabile l'esplosione della seconda guerra punica, che si concluderà con la disfatta irreversibile di Cartagine.

5.2. Le guerre puniche

Premesse della prima guerra punica (264-242 a.C.)

All'inizio del III secolo a.C. Roma cominciò a penetrare in Sicilia, tanto che in alcune città dell'isola, come Entella, troviamo alti magistrati dal nome latino. Storici come Timeo e poeti come Licofrone avevano prontamente percepito la nuova centralità della grecità di Occidente e l'emergere della potenza anche navale di Roma.

Dopo il fallimento della spedizione di Pirro contro Roma e Cartagine, la città di *Messana* (Messina) venne occupata da truppe di mercenari campani, detti Mamertini perché seguaci di *Mamers*, cioè di Marte, il dio della guerra. Sconfitti nel 270 a.C. da Gerone II, re di Siracusa, i Mamertini chiesero aiuto prima ai Cartaginesi, poi ai Romani, le due potenze che si erano spartite le aree di influenza nel Mediterraneo occidentale. Per Roma sarà la prima occasione per allesti-

re una flotta poderosa e per trasportare gli eserciti di là dal mare, aprendosi nuovi orizzonti espansionistici. Così, quasi inaspettatamente, esplose la guerra, sotto la spinta bellicista di personaggi della gente dei Fabii e dei Claudii, anche se Roma non era ancora preparata ad una spedizione così lontana e difficile: la giustificazione fu che non si poteva tradire la *fides* promessa ai Mamertini contro i Siracusani che si stavano alleando con i Cartaginesi (la cui *punica fides* era sinonimo, per i Romani, di inganno). Ma la tesi che i Cartaginesi fossero gli aggressori sembra poco consistente. Roma non aveva ancora interessi commerciali così lontanamente ramificati, ma importanti famiglie aristocratiche vedevano nella guerra di conquista il primo obiettivo politico attraverso cui acquisire gloria e prestigio, assieme al fasto di un bottino che mobilitava anche ampie fasce popolari (Polibio, 1.11). La decisione di scendere in guerra fu oggetto di lunghe discussioni, ma alla fine prevalse la valutazione dell'utilità geo-politica ad evitare che i Cartaginesi si espandessero in Sicilia, circondando così quella penisola italica su cui ormai si era estesa la supremazia romana.

La guerra

Il teatro bellico si spostò rapidamente dal mare alla terra, dalla Sicilia all'Africa. Per la prima volta Roma si vide impegnata a costruire una flotta da guerra, di più di cento navi agli inizi e di più di trecento nel corso della guerra, con cui fronteggiare l'esperta flotta punica: a causa della primitività tecnica del sistema di velatura (che rendeva difficile il movimento senza il vento in poppa), le battaglie navali poco potevano concedere alla manovra e si trasformavano presto in battaglie di fanti sul ponte delle navi (i Romani in questa occasione inventarono appunto i *corvi*, cioè dei tavolati muniti di arpioni con cui agganciare le navi avversarie per dare inizio ad una sorta di battaglia di fanteria sul mare).

Gli inizi della guerra (264 a.C.) sembrano molto propizi ai Romani: il console Appio Claudio sbaragliò in rapida successione i Siracusani e i Cartaginesi sui campi di Messina, e ottenne subito il successo politico della defezione del re Gerone di Siracusa dall'alleanza con i Punici. Ma la speranza che la guerra si sarebbe risolta in breve tempo, con la conquista della Sicilia e l'espansione dei commerci, si mostrò presto un'illusione: il conflitto si sarebbe protratto – a fasi alterne – per più di due decenni. Nel 260 a.C. i Romani vinsero a capo *Mylae* (Milazzo) sotto la guida di Gaio Duilio e – sugli altri fronti – attaccarono i Cartaginesi in Sardegna e in Corsica, conseguirono varie vittorie in Sicilia, ma persero due flotte. Nel 256 a.C. il generale Attilio Regolo vinse due battaglie navali in Africa, ma quando scese sul continente le sue due legioni vennero distrutte ed egli stesso catturato

dalle truppe puniche comandate dal generale Xantippo, di origine spartana. Dopo varie ed alterne battaglie navali e di terra, combattute rabbiosamente «simili a galli di razza che lottano bellicosamente» (Polibio, 1.58), nel 242 a.C. il proconsole Lutazio Catulo – accettando battaglia navale durante una tempesta – sbaragliò alle isole Egadi i nemici.

Le prime *provinciae*

Nel 241 Cartagine fu costretta a capitolare, a restituire i prigionieri di guerra, a evacuare la Sicilia e a pagare un enorme tributo dell'ordine di alcune decine di miliardi di lire attuali (3.200 talenti di argento). Subito dopo scoppiò a Cartagine e nei possessi cartaginesi della Sardegna una violenta rivolta di mercenari (Iberi, Celti, Liguri, Greci, Libici, schiavi fuggitivi). I Romani aiutarono gli antichi nemici a debellare i rivoltosi in terra d'Africa, ma approfittarono dell'occasione per impedirne il ritorno in Sardegna e nella vicina Corsica. Sicilia, Sardegna e Corsica costituirono le prime *provinciae* romane, cioè territori extraitalici conquistati e sottoposti al governo e allo sfruttamento di un magistrato di Roma. L'egemonia di Roma si allargava ormai sul Mediterraneo occidentale, pronta a fronteggiare i regni ellenistici orientali sorti dallo smembramento dell'impero di Alessandro Magno.

Premesse della seconda guerra punica

L'espansione cartaginese e quella contrapposta dei Romani e dei loro alleati in Spagna resero necessaria la stipulazione di un trattato tra le due potenze: fu questo il trattato dell'Ebro (226/225 a.C.), che stabiliva che i Cartaginesi non potessero fare guerra al di là del fiume Ebro. Nel 219 a.C. Annibale assalì la città di Sagunto, che era al di qua del fiume, ma che aveva stretto un'alleanza con Roma. Da qui iniziò una guerra che sarebbe durata sedici anni. Si è molto discusso di chi fosse la responsabilià. Ma sembra verosimile che entrambe le potenze volessero cercare lo scontro definitivo per la supremazia sul Mediterraneo occidentale: Cartagine ben sapeva che Sagunto era una città alleata dei Romani, Roma d'altro canto aveva stretto un'alleanza con una città che – secondo il trattato – rientrava nella sfera delle conquiste cartaginesi. Questa constatazione sembra fuori discussione, anche se la propaganda romana dispiegò ogni artificio per fare passare Cartagine come l'aggressore, e se sembra attendibile – come dice Polibio (3.9-10) – che i Punici erano allora animati da un alto spirito (*thymòs*) bellicoso e da un aspro rancore per le condizioni umilianti imposte a conclusione della precedente guerra: per questo il generale Amilcare aveva fatto giurare ad Annibale, che aveva solo nove anni, che non sarebbe mai stato amico dei Romani. Questi da parte loro non potevano permettere il riemergere della potenza nemica ed erano ben disposti ad entrare in guerra sia in vista dei vantaggi mate-

riali che la vittoria avrebbe comportato (e comportò), sia per garantirsi la realizzabilità del loro programma di colonizzazione della Cisalpina e di pacifica espansione dei commerci nel Mediterraneo occidentale ed orientale.

La guerra (218-202 a.C.)

Dopo la conquista di Sagunto, Annibale (discendente della potente famiglia dei Barca che in Spagna, ricca di miniere, aveva costituito una sorta di regno familiare), con un esercito di fanti, cavalieri ed elefanti da guerra, marciava rapidamente verso l'Italia. Attraversata la Spagna e superati i Pirenei, sconfiggendo in parte i Celti che lo assalivano, in parte alleandoseli con denaro, con delle zattere attraversò il Rodano e nel settembre del 218 a.C. superò le Alpi, forse attraverso il passo del Monginevro. Il passaggio fu particolarmente penoso per l'esercito e gli elefanti e gli altri animali: una massa di neve fresca si era depositata sulla precedente neve ghiacciata rendendo impossibile il cammino, i soldati furono costretti a scavare un sentiero sul precipizio, abbastanza ampio da permettere il passaggio delle bestie e delle salmerie (Polibio, 3.55). Secondo Livio (21.37), ad un certo punto un macigno bloccava il passaggio, ma l'ostacolo venne superato accendendo un incendio ingente che fece arroventare e sgretolare il sasso dopo avervi versato sopra dell'aceto. L'attraversata costò quindici giorni di tempo, ma senza frapporre indugi Annibale poco dopo sbaragliò il primo esercito romano nella battaglia del Ticino, presso Lomello. Non si attardò quindi ad assediare le colonie romane di Piacenza e Cremona, ma calò subito a sud. In una serie di battaglie le armate romane vennero annientate: battaglia del Trebbia, del lago Trasimeno, di Canne presso il fiume Ofanto in Puglia (il 2 agosto del 216 a.C.).

In Italia Annibale rinnovò – sull'esempio dei Romani – l'armamento delle sue truppe che, indubbiamente superiori per quanto riguarda la cavalleria, non avevano capacità di assedio ed erano scarsamente aiutate da una flotta che trasportasse vettovagliamenti e nuove leve. Soprattutto non sapevano tenere fronte alla controffensiva strategica dei Romani in Spagna, dove, dopo qualche successo, come l'uccisione dei generali Cneo e Publio Scipione nel 211 a.C., i Punici vennero praticamente estromessi ad opera dell'abile politica degli altri Scipioni.

La forza di Annibale

Annibale fu un genio dell'arte militare. In ogni battaglia sapeva inventare nuove tattiche che sorprendevano il nemico e gli assicuravano la vittoria. La più nota è quella adottata a Canne: qui Annibale, davanti all'assalto della fanteria romana, fece arretrare tatticamente la parte centrale del suo schieramento in modo che i Romani vi pene-

trassero a cuneo, convinti di stare vincendo. Ma a questo punto l'esercito romano si trovò ad essere circondato dalle ali di quello cartaginese in una specie di abbraccio mortale e la sua fine fu segnata. Quando i Romani – sotto la guida di Scipione l'Africano – portarono la guerra in Africa, Annibale impiegò la stessa tattica nella fase finale della battaglia di Zama, combattuta a Naraggara, nell'entroterra della Tunisia, a circa 200 km a Sud-Ovest di Tunisi. Fu questa la battaglia che concluse la guerra a favore di Roma nel 202 a.C. Annibale – pur impiegando la tattica di Canne – non riuscì a vincere, sia perché si trovava di fronte anche la volontà di rivincita degli abili veterani sopravvissuti a Canne e reclutati in Sicilia, dove erano stati relegati (Livio, 29.24), sia perché il generale romano, invece di avanzare a cuneo, allungò al limite del possibile la sua linea di schieramento, resistendo all'impeto dei Cartaginesi, finché questi si trovarono assaliti alle spalle dalla cavalleria romana e dei loro alleati africani, i Numidi di Massinissa. La sorte fu inevitabile: i Cartaginesi furono massacrati a decine di migliaia e dovettero accettare una pace costosa ed umiliante.

Il regno punico in Italia

Tra il 216 e il 204 a.C. i Romani – e prima sotto la guida del dittatore Fabio Massimo – adottarono la tattica del temporeggiamento: non ingaggiavano più pericolose battaglie campali, ma si limitavano a controllare e a disturbare il nemico nei suoi accampamenti in Italia. Questo indebolì i Cartaginesi, che dovettero cercare di farsi inviare nuovi rinforzi comandati dal fratello di Annibale, Asdrubale. Rinforzi che vennero sbaragliati prima del ricongiungimento con Annibale nella battaglia del Metauro (207 a.C.).

L'anno successivo veniva fondata in Spagna, da Scipione, la colonia di Italica per indebolire ulteriormente la presenza cartaginese nella penisola iberica e dare inizio ad una politica di penetrazione nella regione che perdurerà per secoli, attraverso lunghe e difficili guerre con le seminomadi tribù di Celtiberi, così che la conquista sarà terminata solo da Augusto.

Ma nel frattempo Annibale dominava su larga parte dell'Italia centromeridionale, dove governò per una dozzina di anni come un re militare, facendo coniare anche monete puniche funzionali alle sue esigenze finanziarie.

L'errore di Annibale

La sconfitta di Annibale non dipese tanto dalla battaglia di Zama, estrema conseguenza di sbagliate valutazioni precedenti, quanto da un errore politico. Egli pensò, soprattutto dopo Canne, che durante la sua permanenza in Italia gli alleati di Roma l'avrebbero abbandonata e che i Celti l'avrebbero efficacemente aggredita. Ma i Celti era-

no già stati ripetutamente sconfitti dai Romani e si erano indeboliti, mentre buona parte degli alleati italici, malgrado le defezioni immancabili, rimasero fedeli anche militarmente. Puntando sulle fazioni popolari contro quelle aristocratiche tradizionalmente alleate di Roma, i Punici riuscirono a stipulare trattati di alleanza con Capua, Locri, una fazione di Taranto, i Lucani, alcuni Etruschi, che defezionarono da Roma. Nel progetto Capua sarebbe divenuta la capitale d'Italia. A livello internazionale Annibale strinse un patto con Filippo V di Macedonia e con Geronimo di Siracusa, che però già nel 211 a.C. verrà assediata e conquistata dalla flotta romana. Per di più Annibale non aveva previsto che la popolosità dei Romani e dei loro alleati avrebbe permesso di arruolare nuove legioni ripetutamente dopo che altre erano state annientate. Non essendo in grado i Cartaginesi di assediare Roma, il loro obiettivo poteva essere quello di giungere ad un trattato più favorevole di quello della guerra precedente. Ma i Romani continuarono ad arruolare eserciti. Annibale, invece, aveva a disposizione un solo esercito integrato da mercenari di ogni provenienza. Sconfitto questo esercito non restava che la resa. Così accadde. E fu solo l'inizio.

In Italia i Celti, che – al contrario della tribù dei Celti-Insubri – non accettarono il dominio di Roma, saranno sconfitti, deportati, annientati, omologati. In tutto il Mediterraneo, nel giro di un solo cinquantennio, Roma sarebbe divenuta la potenza egemone, anzi un Impero che – come nessun altro al mondo – sarebbe durato molti secoli.

Tuttavia "l'eredità di Annibale" in Italia lascerà strascichi pesanti: morti, spopolamento, devastazioni, rovine, che furono, però, il presupposto oggettivo perché i più ricchi e intraprendenti potessero ampliare i loro possessi agricoli, dando inizio al sistema agrario delle grandi tenute che saranno poi oggetto dell'analisi dei trattati agronomici di Catone, Varrone e poi Columella. Nelle zone più spopolate – come in Apulia – si estese l'allevamento transumante a scapito delle coltivazioni. Sempre qui lo spopolamento doveva essere stato drammatico se, tra il 201 e il 199 a.C., vi poterono essere stanziati decine di migliaia di veterani di Scipione. Simile doveva essere la situazione attorno a Benevento, dove nel 180 a.C. vennero deportati e stanziati 47.000 *Ligures*. A questo si aggiunsero le migliaia di chilometri quadrati di terre, come l'*ager Campanus*, confiscate agli alleati che avevano disertato. Tuttavia l'impossibilità tecnica di delimitarle e redistribuirle lasciò probabilmente ampio spazio, da una parte, ad una occupazione abusiva di questo nuovo *ager publicus*, dall'altra parte

rese virtuali le terre confiscate che restarono nelle mani dei precedenti proprietari.

5.3. Catone il Censore

Nato nel 234 a.C. a Tuscolo nei pressi di Roma, morì quasi novantenne dopo una vita passata sui campi di battaglia, tra le lotte politiche, gli studi, ma anche i lavori da contadino nei suoi terreni. Era un *homo novus*, di famiglia non nobile; i suoi antenati non erano mai entrati in senato, ma egli riuscì ai massimi gradi della carriera politica, il consolato e la censura, anche grazie all'aiuto del suo potente amico L. Valerio Flacco. Come censore fece espellere dal senato alcuni membri delle più illustri famiglie, tra cui L. Quinzio Flaminino, fratello del vincitore di Cinocefale, che per fare divertire il suo amasio uccise un prigioniero dei Celti Cisalpini.

La sua linea politica era ancorata al mantenimento dei valori tradizionali, come la proibizione dei banchetti sontuosi e dei gioielli per le matrone. Quando, mentre era console nel 195, due tribuni proposero di revocare la *lex Oppia*, che, approvata durante la seconda guerra punica, imponeva alle donne di possedere non più di pochi grammi di oro e di non vestire abiti multicolori, Catone si oppose a questa forma di reintroduzione della *luxuria*, ma, anche per l'azione delle donne che scesero nelle strade per rivendicare il loro diritto all'eleganza, Catone venne sonoramente sconfitto.

Durante il suo consolato, nel 195 a.C., comandò con rigorosa disciplina un'armata che operò in Spagna muovendo da un campo base presso *Emporion* (Ampurias): i suoi successi contro i Celtiberi ribelli furono parziali e non di lunga durata.

Fu un intellettuale raffinato che parlava anche il greco – lingua d'obbligo per i Romani colti – ma detestava il diffondersi della moda greca. Oltre alle sue opere storiche (*Origines*), oratorie, giuridiche, militari e mediche, compose un trattato di agricoltura (*De agri cultura*), che ebbe molto successo fino all'epoca moderna. Catone propone un modello di tenuta agricola fondata sul lavoro di una quindicina di schiavi nutriti al di sopra del livello di sussistenza e vestiti malamente ma in modo adeguato al clima. L'azienda deve tendere razionalmente ai massimi profitti producendo prodotti specializzati (olio e vino) da vendere sui mercati urbani. Quella di Catone è una proposta molto razionale: prima di acquistare uno strumento di lavo-

ro mette a confronto diversi preventivi, i diversi prezzi dei mercati e i costi di trasporto, come un moderno imprenditore. Quella che viene proposta è una villa rustica gestita in economicità, secondo i criteri della tradizione contadina rinnovati dall'esperienza dei trattati agronomici ellenistici e punici per raggiungere l'ottimizzazione dei guadagni nell'azienda agricola. Ma il sostrato magico della cultura latina riemerge quando avanza delle proposte di dieta, oppure di cure mediche. Il cavolo (latino *brassica*) è per lui la migliore verdura e consiglia di mangiarla sia cotta che cruda e intinta in poco aceto. È un ottimo cibo medicamentoso. Se uno lo mangia prima di un banchetto può mangiare e bere smodatamente senza rischi. Serve come purga e diuretico e le sue foglie, stese sopra una ferita o un cancro, guariscono miracolosamente. Ancora più magica è la cura delle lussazioni. Basta scindere in due una canna verde e farla ricongiungere da due uomini attorno alla lussazione. Allora si darà inizio a un canto magico di parole misteriose e incomprensibili: «*moetas vaeta daries dardaries asiadarides ...*». La guarigione è cosa fatta, dice Catone. Comunque per qualche giorno bisognerà intonare un'altra evocazione magica: «*huat hauat hauat ista pista sista dannabo dannaustra et luxato ...*».

In ogni campo Catone fu una delle grosse personalità che guidarono le svolte storiche della prima metà del II secolo a.C. Tuttavia – malgrado il suo atteggiarsi ad uomo di intransigente rigore – può apparire anche come una personalità contradditoria, sia sul piano politico sia su quello esistenziale. All'inizio del suo trattato *De agri cultura* si scaglia contro il credito ad interesse quasi fosse peggio del furto, poi – stando a Plutarco – pare che lui stesso lo praticasse sotto forma di prestito marittimo. Fu acerrimo nemico politico-culturale di Scipione l'Africano, di cui determinò il ritiro in esilio perché non aveva voluto mostrare i conti del bottino della guerra asiatica; ma poi fece sposare suo figlio con una parente di Scipione. Nel 167 a.C. difese Rodi contro chi voleva aggredirla militarmente con l'accusa di non avere appoggiato Roma nella guerra contro Perseo; a metà del secolo guidò invece il partito di coloro che volevano la distruzione di Cartagine. Nel suo trattato agronomico propugnava un'azienda agricola fondata sul lavoro schiavile e proiettata verso i mercati urbani, nello stesso tempo si atteggiava a difensore dei piccoli contadini che costituiscono il nerbo dell'esercito.

Ma queste contraddizioni appaiono solamente se si prescinde dall'evoluzione del lungo lasso di tempo in cui operò: essendo vissuto così a lungo, in un periodo di rapidi cambiamenti, egli dovette per forza modificare con duttilità le sue posizioni in funzione del modifi-

carsi della situazione politica, dell'economia, dell'espansione imperiale. Catone volle restare all'altezza dei suoi tempi. Per questo, malgrado lunghi anni di eclisse, finì come un vincitore. Certo l'asprezza del personaggio generò due tradizioni diverse che spesso ci confondono: i suoi nemici irridevano la sua longevità dicendo che nemmeno Persefone lo voleva nell'Ade; i suoi amici avevano invece elaborato una sua immagine di saggezza eccezionale che ci è rimasta nel *De senectute* di Cicerone. Anche la sua eredità è controversa. I suoi precetti agronomici influenzarono il trattato dell'arabo di Siviglia del XII secolo Ibn-al-Awan. Sempre nel medioevo si compilò un libro di insegnamenti di saggezza intitolato *Disticha Catonis*. Napoleone III, invece, nella sua *Storia di Cesare* lo presentava al contrario come un moralista falso e controproducente.

5.4. Il fronte dei Balcani

Le guerre illiriche

L'intervento in Adriatico fu probabilmente determinato da un'esigenza di pulizia dei mari contro i pirati dell'Illiria che sul finire del III secolo avevano intensificato le loro azioni corsare contro le merci italiche che solcavano quel mare. Sembra che la richiesta di aiuto a Roma sia venuta dai mercanti stessi.

Da tempo, però, Roma aveva esteso le proprie ambizioni verso Oriente: nel 273 a.C. aveva firmato un trattato di amicizia con il regno d'Egitto e nel 244 a.C. aveva fondato una colonia latina a Brindisi, affacciandosi sulle coste dell'Adriatico. Dall'altra parte del mare la regina Teuta – una femmina barbara – aveva esteso il suo regno dall'Illiria all'Epiro, dando supporto alle attività corsare. L'intervento romano fu immediato, massiccio e violento. Con una rapida campagna di guerra tra il 229/228 Teuta fu sconfitta, costretta a pagare un tributo e ad impegnarsi a non inviare più di due navi armate a sud di Lissa. L'altro principe illirico, Demetrio di Faro, divenne un re cliente di Roma, mentre le città greche come Corcira ed Epidamno furono trasformate in un protettorato romano.

Un decennio dopo, col pretesto di alcune infrazioni da parte di Demetrio di Faro, Roma dichiarò la seconda guerra illirica: Demetrio fu costretto a fuggire presso Filippo II re di Macedonia. Questa ennesima vicenda bellica avrà una notevole importanza per le sue conseguenze: Roma strinse in questa occasione un reticolo di alleanze fino in Grecia, con l'intento di far nascere una serie di richieste di aiuto da

parte di alleati. Sarà questo il miglior pretesto per dichiarare guerra in nome di amici attaccati da altri, quindi per vincere, sottomettere, conquistare. L'operazione venne organizzata con tale abilità che Roma non si trovò mai nella situazione di dovere dichiarare guerra per prima e poté conquistare Grecia e Macedonia senza apparire come potenza aggressiva. Ancora oggi autorevolissimi studiosi hanno potuto (senza però riuscire convincenti) sostenere che Roma non aveva un disegno imperialistico, ma venne coinvolta dai propri alleati in un'inevitabile successione di guerre da cui – quasi controvoglia – si trovò ad uscire come padrona del mondo abitato (*Oikoumene* = ecumene).

5.5. Le guerre macedoniche

La prima guerra macedonica (216-205 a.C.)

L'intervento romano al di là dell'Adriatico rendeva inevitabile il confronto con il potente e bellicoso re di Macedonia Filippo V, che cominciò con lo spalleggiare Demetrio di Faro nel tentativo di riconquistare il trono illirico. Benché sconfitta in Italia da Annibale, Roma inviò nel 216 a.C. una flotta per bloccare Filippo, il quale, a sua volta, stipulò un patto di alleanza con Annibale stesso per stringere Roma in una duplice morsa. Il patto ci viene raccontato dallo storico greco Polibio (7.9) e presenta molti punti interessanti. Viene stretto sotto la protezione di numerose divinità: «alla presenza di Zeus, di Era, di Apollo, del Dio tutelare dei Cartaginesi, di Eracle e di Iolao; alla presenza di Ares, di Tritone e di Posidone, alla presenza degli dei che proteggono i soldati, del Sole, della Luna, della Terra, dei fiumi, dei porti e delle acque, alla presenza di tutti gli dei di Cartagine, alla presenza di tutti gli dei che proteggono la Macedonia e il resto della Grecia, alla presenza di tutti gli dei che presiedono alla guerra, di tutti gli dei che intervengono a questo giuramento». Oltre questo aspetto di ossessione rituale il trattato mostra due punti politici di particolare interesse. Annibale agisce come se fosse un re d'Italia e tratta anche a nome dei suoi alleati «in Italia, in Gallia, in Liguria» (l'Italia, la Gallia Cisalpina e la Liguria sono – secondo la realtà del tempo – concepite come tre entità diverse). In secondo luogo l'obiettivo dell'alleanza non è la distruzione di Roma, ma una vittoria che porti a un patto di amicizia. La guerra si concluderà nel 205 a.C. con la pace di Fenice senza vincitori e vinti e dopo essere passata attraverso un convulso capovolgimento di alleanze: Filippo lascerà l'onere maggiore delle

operazioni belliche ai suoi alleati Greci (gli Achei), Roma lascerà i suoi vecchi alleati per allearsi con i Greci organizzati nella lega degli Etoli, i quali concluderanno, però, una pace separata con Filippo nel 206 a.C. Il fatto sorprendente è che il gesto non turberà per nulla i Romani che evidentemente già conoscevano i bizantinismi della politica orientale e avevano deciso – per opportunità politica – di adottare diversi criteri nella pratica delle alleanze in Oriente rispetto all'Occidente: maggiore duttilità diplomatica ad est, completa intransigenza nel pretendere il rispetto dei *foedera* ad ovest.

La seconda guerra macedonica (200-197 a.C.)

Con la pace di Fenice Roma pareva si fosse assunta in qualche modo il ruolo di garante dell'equilibrio di potenze nell'area di tutto il Mediterraneo orientale. Ma difforme fu la politica del regno di Macedonia e di quello di Siria, che tesero ad espandersi in Asia Minore e in Palestina a spese del declinante regno tolemaico d'Egitto. Dopo una serie di azioni belliche espansive di Filippo, il regno di Pergamo e la repubblica di Rodi inviarono a Roma un'ambasceria per chiedere un intervento militare contro l'espansionismo macedone. Ma eccezionalmente il popolo romano, sempre disposto all'antica festa crudele della guerra e ai suoi ricchi bottini, votò contro il nuovo impegno militare. In una seconda votazione venne comunque convinto dai leaders aristocratici a votare a favore (nel 200 a.C.) con l'argomentazione di prevenire uno sbarco di Filippo in Italia dagli effetti devastanti come quello di Annibale (Livio, 31.6-8). Anche Atene aveva dichiarato guerra a Filippo, e questo fatto sollecitò l'intervento più deciso di quei dirigenti politici romani che erano intrisi di ammirazione per la cultura greca e che volevano combattere in nome del filellenismo. Quando uno dei massimi rappresentanti di questa corrente – Tito Quinzio Flaminino, che, come tanti Romani, parlava fluentemente il greco – venne eletto console nel 198 a.C., la guerra subì una svolta decisiva. Con lui si allearono Atene, Sparta, gli Etoli, i Beoti e Argo in un impegno che sembra un movimento di liberazione della Grecia dall'egemonia macedone.

Nel 197 a.C. le legioni romane, composte anche dai veterani della battaglia di Zama, travolsero la falange macedone a Cinocefale in Tessaglia. La battaglia fu uno scontro memorabile dalle enormi conseguenze politiche. Filippo accettò di combattere in un ambiente geografico collinoso sfavorevole alla tattica della falange. Questa combatteva infatti in file serrate di guerrieri che avanzavano come una divisione corazzata appoggiando lunghe aste da guerra sulle spalle dei combattenti delle file antistanti, mentre quelli della prima fila facevano sporgere l'asta per tutta la sua lunghezza. Una formazione

che faceva paura anche alla sola vista ai comandanti romani. Ma una formazione rigida e non adatta a combattere su terreni irregolari e collinosi dove quella compattezza inevitabilmente si scomponeva. I Romani combattevano invece secondo la tattica di manipoli mobili e relativamente autonomi all'interno di una legione composta di circa cinquemila uomini: una tattica praticamente invincibile. Tutta una serie di battaglie precedenti si era sviluppata secondo uno schema quasi rigido: se un'ala dello schieramento riusciva vincitrice desisteva dall'inseguire il nemico vinto, ma tornava sul campo di battaglia per aiutare l'altra ala e determinarne la vittoria. Questo era permesso alla mobilità della legione e invece molto più difficile per una falange corazzata e pesante. Fu quello che accadde a Cinocefale. Quando un anonimo tribuno militare vedeva dalla cresta di una collina che la sua ala destra aveva vinto, raccoglieva i suoi soldati in manipolo, si spostava rapidamente sullo schieramento di sinistra ed assaliva alle spalle la falange, che veniva sbaragliata.

La pace

Tutte le città greche dell'Europa e dell'Asia furono dichiarate libere, i prigionieri e i disertori dovevano essere restituiti ai Romani, Filippo doveva pagare un'indennità di mille talenti (circa 24 milioni di dollari attuali). Quinzio Flaminino restò in Grecia per qualche anno, riorganizzata la Tessaglia in quattro stati federali e imposta una costituzione aristocratica, fece coniare una splendida moneta d'oro con la propria effige, ma infine, fedele alla propria cultura filellenica e contro la volontà delle forze più militariste, evacuò la Grecia e tornò a Roma con gli eserciti nel 194 a.C.: la supremazia politica era preferita ad un difficile dominio diretto.

Per una volta il mito luminoso della cultura e della libertà greca sembrava incredibilmente vincere sulle spinte espansionistiche. Il miraggio durerà pochi anni. Ma questa supremazia romana in Grecia avrà profondissimi e sempre più ampi riflessi in Italia: in ogni ambito culturale, compreso quello figurativo, tenderà a eclissarsi la tradizione italica e si assisterà al diffondersi dei gusti e degli stili ellenistici, più conformi alla sensibilità e ai modelli culturali delle nuove committenze, cioè delle nuove *élites* dirigenti. L'ellenizzazione di Roma sarà un fenomeno dominante. Nel 1923 il grande storico antico Gaetano De Sanctis – che aveva letto in chiave positiva (come fosse un preludio del Risorgimento) la conquista romana dell'Italia – espresse un giudizio drammaticamente drastico sulla conquista della Grecia: «nell'ora triste in cui, opprimendo ogni libera energia, s'instaurava sui Greci il dominio straniero, venivano meno le condizioni economiche e morali del moto progressivo della civiltà ellenica. Le

condizioni economiche, per lo sfruttamento diretto e indiretto dei vinti da parte dei vincitori. Le condizioni morali, per la viltà con cui si piegavano gli uni e la impotente disperazione con cui, senza visioni d'avvenire, si rassegnavano gli altri alla servitù. Era con ciò intaccata nelle sue radici la vitalità stessa della civiltà antica in generale, che i Greci in pochi secoli avevano saputo far progredire così miracolosamente. E perdeva di valore la vita là dove per la prima volta, mercé la libertà e la coltura, consapevole di sé, s'era sforzata d'affermarsi intera e dritta l'anima umana ...» (De Sanctis 1969).

Indubbiamente non rinascerà più la Grecia di Pindaro, Eschilo, Platone, Aristotele, Fidia ... Ma questa Grecia nel II secolo a.C. era già tramontata. Con la conquista di Roma nascerà una nuova cultura ellenistico-romana in grado di egemonizzare il mondo per secoli, in un processo storico di continuo rinnovamento. Del filellenismo di importanti ambienti romani e della loro volontà di non «apparire» imperialisti ci resta un prezioso documento: la lettera di Tito Quinzio Flaminino alla città di Chyretia (da un'iscrizione greca): «... dal momento che in ogni altra occasione noi abbiamo reso chiara la politica che io personalmente e il popolo romano perseguiamo nei vostri riguardi, abbiamo deciso per il futuro di mostrarci campioni di ciò che è onorevole, così che quelli che sono abituati a comportarsi in consonanza con i migliori principi non possano calunniarci in proposito. Ora di conseguenza tutte le terre e gli immobili che appartengono alla proprietà pubblica dello Stato dei Romani che sono ancora in loro possesso noi li doniamo alla vostra città, in modo che anche in questo voi possiate conoscere il nostro carattere e il fatto che noi siamo decisi a non perseguire profitti finanziari (ὅπως καὶ ἐν τούτοις μάθητε τὴν καλοκαγαθίαν ἡμῶν καὶ ὅτι τελέως ἐν οὐθενὶ φιλαργυρῆσ[α]ι βεβουλήμεθα) poiché riteniamo che la buona volontà e la buona reputazione siano al di sopra di tutto ...».

5.6. L'Oriente e la guerra siriaca (191-188 a.C.)

Antioco III, re di Siria

Il ritiro dei Romani dalla Grecia nel 194 a.C. poté sembrare un segno di debolezza ad Antioco III, re di Siria. Ne approfittò quindi per aumentare le sue conquiste in Asia e fino alla Tracia, iniziando un periodo di guerra fredda con Roma. Antioco era il discendente di una dinastia di re guerrieri, i Seleucidi, che morirono quasi tutti di morte violenta, e voleva riconquistare i territori che in passato erano appar-

tenuti alla monarchia siriaca. Un re combattente, ma anche non conformista: aveva sposato la figlia di un ricco borghese della città di Calcide suscitando lo scandalo di tutti gli aristocratici. Nelle sue conquiste si spinse sino all'Ellesponto e questo fece scattare la risposta romana. L'esercito romano sbarcò in Grecia ed affrontò nel 191 a.C. Antioco e i suoi alleati Etoli sul famoso campo di battaglia delle Termopili. Ancora una volta gli agili manipoli delle legioni romane ebbero il sopravvento su quella specie di divisione corazzata che era la falange. Durante la notte duemila uomini, per lo più originari di Fermo nelle Marche e comandati da Catone, risalirono le montagne nascosti dal buio di un cielo senza luna e al mattino, quando era già iniziato il combattimento tra i due eserciti, piombarono alle spalle della falange dei siriaci che in un primo momento non si spaventarono, pensando che fossero i loro alleati Etoli. Quando si accorsero di essere attaccati sia di fronte che di spalle, non potendosi articolare su due fronti perché la falange è un corpo rigido, si diedero tutti alla fuga. Antioco con 500 superstiti si salvò, 10.000 soldati furono uccisi o fatti prigionieri, mentre i Romani persero solo 150 uomini: più che una battaglia era stato un massacro.

I Romani sbarcarono in Asia e attraversando la Troade sfruttarono ampiamente a fini propagandistici la leggenda della loro discendenza dal troiano Enea. Del resto, già nel 570 a.C. il santuario di Lavinio era stato trasformato in luogo di culto dell'eroe (*heroon*) Enea e presto erano cominciate a circolare statuette ex-voto raffiguranti Enea che trasporta Anchise. Nel momento della massima espansione questi elementi divennero centrali nell'invenzione dell'identità nazionale romana. Ad Ilio il console «*sacrificavit Minervae praesidi arcis et Iliensibus in omni rerum verborumque honore ab se oriundos Romanos praeferentibus et Romanis laetis origine sua*» (Livio, 37.37).

Le truppe romane inseguirono i siriaci e li sconfissero nella battaglia di Magnesia sotto il comando reale di Scipione l'Africano, anche se formalmente il generale, in quanto proconsole, era il suo molto meno abile fratello Scipione Asiatico (gennaio 189 a.C.). Anche sul mare le flotte siriache vennero travolte, compresa quella comandata da Annibale, che da Cartagine era fuggito in Asia per combattere l'eterno nemico romano. Costretto nuovamente alla fuga, trovò ospitalità presso Prusia re di Bitinia, ma quando si accorse che costui – tradendo l'amicizia – lo stava consegnando ai Romani si suicidò col veleno.

L'egemonia di Roma si estese su buona parte dell'Asia, Antioco III re di Siria dovette impegnarsi a non avere una flotta superiore a

dieci navi e a pagare un tributo complessivo di quindicimila talenti (circa 360 milioni di dollari). Ma le ambizioni guerriere dei siriaci non vennero soffocate. Nel 168 a.C. Antioco IV invase ed occupò l'Egitto. Secondo Livio bastò però l'arrivo di un'ambasceria romana ad umiliarlo nel noto episodio del "cerchio di Popilio": una piccola ambasceria condotta da Popilio Lenate andò incontro al re e alle sue truppe imponendogli la ritirata; quando il re chiese di consultare il consiglio della corona, Popilio gli tracciò con un bastone un cerchio sulla terra e gli disse di decidere prima di uscire dal cerchio; Antioco cedette e si ritirò. La potenza di Roma era tale che non richiedeva nemmeno il dispiegamento della forza militare.

5.7. La terza guerra macedonica (171-168 a.C.)

Questa guerra rappresenta una fase epocale nella storia di Roma: come già aveva notato Polibio, nel breve lasso di tempo dei cinquantatré anni che vanno dal 220 al 167 a.C. Roma si espande come la maggiore potenza mondiale e si proietta aggressivamente verso un Oriente dove i regni ellenistici mostravano già evidenti segni di declino. Le varie trame che avevano disegnato la storia passata sembrano ora integrarsi nell'unità di una storia universale, quella voluta e decisa da Roma. La novità del fenomeno suscitò reazioni disparate nell'opinione pubblica greca (ora favorevoli, ora avverse: Annibale divenne in Grecia un personaggio leggendario ed un papiro ci conserva il testo di una presunta lettera inviata del cartaginese ad Atene) e mise in crisi vecchie categorie di lettura della storia: sembrava ora che non si potessero più narrare vicende di monarchie diverse, di leghe o città-stato, ma che l'impero romano rappresentasse la fase suprema, se non ultima, di una secolare successione degli imperi e delle egemonie. È questo il pensiero del grande storico Polibio, che osserva con disincanto machiavellico lo svolgersi della fenomenologia storica: la civiltà romana sarà pure inferiore a quella greca, ma la superiorità militare e della forma costituzionale è la premessa della conquista di quell'immenso impero, degno di ammirazione politica, malgrado la cupidigia di ricchezze e i tortuosi inganni (*nova sapientia*) con cui i Romani realizzarono la loro impresa. Più tardi, però, nella riflessione di Posidonio di Apamea (II-I sec. a.C.), quale si può cogliere nei frammenti rimastici, il tema del rischio della decadenza di Roma – dove pur continuavano a governare persone eccellenti

come Claudio Marcello – diventa un tema centrale di riflessione: l'arroganza, l'immoralità dei giovani, la rapina delle ricchezze provinciali sembravano essere divenute il segno distintivo dell'impero.

Perseo

Nel 179 a.C. in Macedonia, quando Perseo, il figlio e successore di Filippo V, salì al trono, si iniziò presto una politica di riarmo in vista di un tentativo di riscossa antiromana, appoggiato anche da alcuni stati Greci, compresa la Lega Etolica che precedentemente era stata alleata di Roma, la quale non esitò un attimo a preparare l'intervento armato per riproporre il proprio predominio. Impiegando nuove astuzie per ingannare l'avversario in trattative che lasciassero il tempo necessario per la preparazione bellica, i Romani giunsero sino al 168 a.C. Il 22 giugno di quell'anno a Pidna, in Macedonia, si fronteggiarono ancora la falange greca e le legioni romane comandate dal console Lucio Emilio Paolo. Perseo venne sbaragliato e il regno di Macedonia finì per sempre. Ma, significativamente, il vincitore si comporterà come se fosse un greco: festeggerà la vittoria nella colonia ateniese di *Amphipolis*, a Delfi si farà costruire una statua equestre, con il cavallo impennato, e si concederà un grande viaggio attraverso la Grecia: la Grecia vinta trionfava con la sua cultura.

Dure furono le condizioni imposte alla Macedonia; Roma aspetterà un ventennio prima di trasformarla in una propria provincia, ma da subito la regione venne divisa in quattro distretti diversi, dove si poteva continuare a sfruttare le miniere di ferro e di rame, ma non quelle di oro e argento, mentre venne proibita l'utilizzazione del "*sale invecto*" (Livio, 35.29-30), unico strumento per conservare cibi come la carne e il pesce, e le proprietà del re vennero confiscate. In Grecia ne trasse vantaggio Atene – alleata ai Romani – che ottenne l'isola di Delo cui si concedeva di essere un porto franco libero da tasse e che fiorirà come un grande centro commerciale dove, tra l'altro, si vendevano migliaia di schiavi ogni giorno.

Aspro fu il comportamento verso i nemici: mille rappresentanti della Lega Achea vennero portati a Roma per essere trattenuti come ostaggi: decine di comunità dell'Epiro furono distrutte e 150.000 abitanti ridotti in schiavitù. La violenza imperialistica era tale che anche verso gli alleati sospetti si presero iniziative punitive: quando il re di Pergamo Eumene sbarcò in Italia per chiarimenti politici venne immediatamente costretto a ripartire; in senato si discusse a lungo se fare guerra alla Repubblica di Rodi, sospettata di volontà di mediazione con Perseo. Solo l'intervento di Catone il Censore a favore dei Rodiensi riuscì a bloccare l'ennesima volontà di guerra. La violenza ampliò il malcontento. Nel 149 a.C. un tale Andrisco, che si spacciava

per figlio di Perseo, suscitò la rivolta in Macedonia e contemporaneamente la Lega Achea riaprì la guerra in Grecia. Furono i soliti tentativi velleitari: Andrisco fu sconfitto e la città di Corinto fu rasa al suolo nel 146 a.C., lo stesso anno in cui la stessa sorte toccò a Cartagine.

Ormai Roma non era più una potenza dentro un equilibrio di altre potenze, ma la potenza dominante e invincibile che faceva rispettare col terrore il suo predominio. Tutto l'equilibrio delle potenze ellenistiche era così in frantumi che in Giudea gli Ebrei iniziarono, sotto la guida dei Maccabei, una rivolta vittoriosa contro il regno di Siria durante la quale strinsero un'alleanza con Roma (*I Maccabei*, 8). Tuttavia, dopo Pidna, i vincitori attesero un ventennio prima di trasformare la Macedonia in provincia romana. Si è molto discusso su questo ritardo nel prendere una decisione inevitabile. Probabilmente giocarono vari elementi. Il timore che i nuovi governatori romani della provincia potessero con il loro potere rompere il difficile equilibrio interno degli oligarchi al comando; la chiara consapevolezza di trovarsi di fronte un mondo politico complesso, articolato in leghe e monarchie che non potevano essere gestite come le tribù celtiche; la coscienza della superiorità della cultura greca che suscitava un sincero filellenismo in tanti rappresentanti del ceto dirigente.

Maccabei

5.8. La supremazia di Roma in Italia

Nel corso del II secolo a.C., a causa delle vittorie imperiali di Roma, si modificò sostanzialmente la configurazione dei rapporti tra la città vincente e principale e la serie di stati italici con cui aveva stipulato trattati di alleanza nel senso di una progressiva diminuzione della loro autonomia. Questo processo non fu solamente prevaricazione da parte del più forte, ma anche omologazione spontanea, soprattutto da parte delle *élites* italiche e di quei ceti mercantili che traevano crescenti vantaggi materiali dal rapido espandersi dei commerci sull'ampia area mediterranea.

Già subito dopo la sconfitta di Annibale una serie di città che avevano defezionato dovettero subire la confisca di una parte del territorio. Roma si presenta come il tutore dell'ordine italico e questo appare subito nel 186 a.C., quando il *senatusconsultum de Bacchanalibus* impose la soppressione dei culti orgiastici di Bacco in tutta l'Italia, anche là dove il senato non aveva formale competenza di intervento.

Questi tipi di interferenze non sono pochi. A volte passano attraverso la mediazione dei magistrati locali, a volte invece la presenza di autorità locali non viene nemmeno tenuta in conto. Non mancano i casi di soprusi impuniti commessi da magistrati romani. Ma il quadro complessivo è differente. Sono spesso gli alleati che adottano spontaneamente le leggi romane, chiedono esplicitamente l'intervento di Roma. In fondo i *socii* partecipavano agli utili dell'impero, si rendevano realisticamente conto dell'impossibiltà di una qualche opposizione a Roma. Come apparirà con la guerra sociale, il loro obiettivo era l'uguaglianza con i Romani, l'omologazione spontanea alla cultura e alle istituzioni dell'alleato più potente.

6.

LA RIVOLUZIONE DEL SECONDO SECOLO A.C.

6.1. Asia Minore: il regno di Pergamo donato ai Romani

Attalo III

Nel 133 a.C. il re di Pergamo Attalo III morì senza figli, ma lasciò un testamento che regalava il suo regno ai Romani: «che il popolo romano sia l'erede dei miei beni. Ecco la lista dei beni del re ...». Potrebbe sembrare l'affabulazione di uno storico, invece un'iscrizione del tempo documenta la realtà di questo testamento. Probabilmente il re senza figli si era accorto che nulla poteva restare autonomo dall'imperialismo romano, e donò il suo regno chiedendo che venisse garantita la libertà della città di Pergamo e ne fosse ampliato il territorio.

Aristonico

Ma Aristonico, un sedicente discendente della dinastia regale – forse un bastardo del re – scatenò subito una lunga rivolta. Dopo quattro anni la rivolta fu repressa, ma nel frattempo aveva dato luogo a un movimento dai connotati particolari. Aristonico (dopo il fallimento della sua iniziale alleanza con le *poleis* greche della costa) richiamò nelle sue file anche gli schiavi, li liberò e fondò una città chiamata *Doulon polis* (città degli schiavi). La rivolta assunse cioè dei connotati di rivoluzione sociale con degli elementi di utopia che attrassero il filosofo stoico Blossio di Cuma che dall'Italia (dove era stato ispiratore e consigliere di Tiberio Gracco, § 6.4) raggiunse l'Anatolia per partecipare a quel movimento di liberazione i cui membri volevano chiamarsi *heliopolitai*, cioè cittadini del sole.

6.2. Le grandi rivolte di schiavi: Euno e Spartaco

Malgrado nell'impero romano lavorassero milioni di schiavi spesso trattati in modi disumani, le grandi rivolte di massa si possono ridurre

a due. Le cause di questa inerzia sono varie: paura della vendetta dei padroni, sottomissione masochistica alla loro volontà, divisioni interne agli schiavi stessi. Come disse Sallustio, pochi schiavi volevano la libertà, la maggior parte voleva padroni giusti. Il ribellismo degli schiavi fu comunque endemico e si espresse continuamente, anche dopo la repressione delle grandi rivolte, attraverso tensioni e crimini quotidiani: uccisione dei padroni, cattura e vendita dei padroni come se fossero schiavi.

Euno

Intorno al 136 a.C. scoppiò in Sicilia la prima grande rivolta di massa. Capo della rivolta fu Euno, un personaggio ambiguo, tra il ciarlatano, il brigante e il profeta. Asseriva che gli era stato rivelato che sarebbe diventato re e che la dea siriaca Atargatis gli appariva in sogno. La rivolta si ingrandì rapidamente tra uccisioni, stupri di uomini e donne, ma anche atti di pietà per una giovinetta senza colpe. Le stesse schiave si ribellarono e non risparmiarono torture ed uccisioni, tale era l'odio e la volontà di vendetta di questi schiavi marchiati a fuoco e trattati in modi disumani. Dopo le prime vittorie sembra che il numero dei rivoltosi crebbe sino alla cifra iperbolica di 200.000. La fama dei loro successi accese rivolte un poco ovunque, finché i Romani riuscirono a vincere l'assedio di Taormina, dove in buona parte si erano rinchiusi, catturarono Euno e ripulirono l'isola da tutti quelli che si erano dati al brigantaggio.

Spartaco

Un'altra rivolta, scoppiata in Sicilia alla fine dello stesso secolo, fu domata con una relativa maggior facilità. La rivolta, guidata da Spartaco, scoppiò nel 73 a.C. e presentava dei caratteri più complessi. In questa rivolta – iniziata da un gruppo di gladiatori di Cuma – emergono elementi di un progetto utopico nuovo: il bottino viene diviso in parti uguali secondo un principio egualitaristico da comunismo primitivo. La scintilla della rivolta fu forse la coscienza primordiale della alienazione della condizione servile nello spazio di una scuola di gladiatori, dove una percezione di forza si coniugava con la consapevolezza certa di un destino di morte precoce dopo pochi scontri gladiatori all'ultimo sangue. Subito incalzati dalle truppe romane, gli spartachisti iniziarono una lunga marcia disperata tra vittorie, sconfitte e vendette crudeli. Vagando tra il Nord e il Sud dell'Italia, fuggirono per circa tremila chilometri, sperando che ognuno di loro potesse tornare a casa, in Tracia, in Gallia, nelle terre da cui erano stati strappati e comprati. Inseguiti infine dalle legioni di Crasso, gli schiavi furono sconfitti prima in Lucania, poi presso Brindisi, dove morì in battaglia lo stesso capo. I morti sul campo furono decine di migliaia, se l'esercito di Spartaco – che raggiunse forse i 120.000 uo-

mini – fu completamente distrutto e se gli stessi Romani lasciarono sul terreno di battaglia migliaia di morti.

Ma la violenza era l'universo esistenziale di uno schiavo: i frammenti di una legge epigrafica mostrano che il castigo privato contro gli schiavi era così diffuso e normale che esistevano appaltatori di supplizi e uccisioni i quali fornivano tutta la strumentazione per la tortura e la crocifissione, con una tariffa per i frustatori e i carnefici fissata in quattro sesterzi, poco più della paga di un operaio. Da questa dimensione di cupa oppressione non potevano che esplodere contro-violenze liberatorie. La lunga marcia di Spartaco fu quindi un percorso di inenarrabili crudeltà perché «per l'ira dei barbari non vi fu nulla di santo o di nefando» (Sallustio, *Historiae*, 3.98.14-17). Al contrario di Euno (che comunque ebbe la comprensione di Diodoro Siculo), Spartaco suscitò una qualche ammirazione anche presso parte dell'opinione pubblica romana. La sua personalità, la sua grandezza d'animo primitiva stimolò l'apprezzamento di Sallustio. La sua cultura era intrisa di magia, di superstizione, di vitalismo nativo. Prima dell'ultima battaglia sgozzò un cavallo secondo un antico rito religioso. Alla fine «fu accerchiato da una folla di nemici e abbattuto mentre si difendeva ritto in piedi» (Plutarco, *Crassus*, 11.5); «Spartaco fu ferito alla coscia da un giavellotto: caduto in ginocchio e gettato lo scudo resistette agli assalitori ... il corpo di Spartaco non fu trovato» (Appiano, *Bella civilia*, 1.557-559). La sua donna, originaria della Tracia, praticava baccanali orgiastici, proprio quei riti erotico-religiosi che a Roma erano stati rigorosamente proibiti. Indubbiamente erano comportamenti da barbaro, ma esibivano tutta la nobiltà e la fierezza di una cultura incontaminata.

Una società di contadini-guerrieri

Durante lunghi secoli di storia i Romani chiusero le porte del tempio di Giano – per indicare che non c'erano guerre in corso – solamente due volte, nel 241 a.C. e nel 31 a.C. Durante gli altri anni condussero almeno una guerra.

Agli inizi la guerra aveva i caratteri primitivi delle guerre dei contadini-soldati: in autunno si semina e si vendemmia, in primavera si fa la guerra, d'estate si mietono le messi. Quando le guerre divennero transmarine e transcontinentali non fu più possibile scandire questi ritmi, la ferma militare poteva durare anche più di due decenni e gli eserciti divennero più professionali. Con la riforma di Mario del 106 a.C. (vd. oltre, § 7.1) si ribaltò il codice etico tradizionale: non furono più solo i più ricchi ad avere l'onore di andare in battaglia, ma i soldati divennero dei professionisti pagati con un regolare *stipendium*.

Malgrado la continua ed ossessiva violenza quasi rituale delle

loro conquiste, non bisogna tuttavia ritenere che la cultura romana fosse una cultura prevalentemente militare. La cultura dell'artigianato e dell'agricoltura furono sempre una loro qualità essenziale. Immensi paesaggi naturali vennero bonificati e ridisegnati secondo linee geometriche di strade, canali e confini che spesso rimangono sino ad oggi. Migliaia di chilometri di strade lastricate, centinaia di chilometri di acquedotti e di ponti vennero costruiti in Europa, Asia e Africa. Innumerevoli città furono costruite dal nulla. Roma diffuse nel mondo tutti gli aspetti di quella che noi chiamiamo la civiltà urbana. Là dove dominavano paludi e foreste sorsero le linee ordinate del paesaggio agrario accanto ai monumenti, ai palazzi, ai teatri e agli anfiteatri delle città.

Quando poi la cultura italica si fuse (precocemente) con quella greca, gli intellettuali romani – sia umanisti che scientifici – seppero dare un contributo prezioso in ogni spazio aperto della spiritualità. L'imperialismo romano fu spesso violenza e sfruttamento, ma altrettanto spesso i territori conquistati dai Romani conobbero – proprio dopo la conquista – la loro fioritura economica e culturale. Forse non è un caso che la rinascita medievale avvenga quasi ovunque sopra i resti della civiltà romana.

6.3. La terza guerra punica (149-146 a.C.)

Le cause

Già gli antichi avevano cominciato a chiedersi perché Roma avesse scatenato una terza ed ultima guerra punica. Ma la domanda resta ancora aperta. Indubbiamente molti senatori come Catone erano impressionati dall'enorme ricchezza di Cartagine, malgrado il tributo che annualmente doveva versare a Roma e che nel 151 a.C. sarebbe terminato. Si è anche ipotizzato che la guerra contro Cartagine fosse in realtà un avvertimento contro il regno di Numidia che, sotto il governo di Massinissa, si stava espandendo sulle coste dell'Africa. Certo il miraggio di un ricco bottino spinse il popolo ad eleggere console in via straordinaria nel 148 a.C. Scipione Emiliano, che – assieme a Catone – era sostenitore della soluzione finale nei confronti della grande nemica. Una nuova ideologia dell'arricchimento, che cominciava a informare sia i ceti dirigenti sia, ovviamente, gli strati sempre più ampi dei mercanti, fece da supporto ai progetti militaristi di questi leaders. Su tutti tali temi il dibattito in senato fu assai acceso. Da una parte stava la fazione di coloro che volevano la guerra a tutti i costi,

dall'altra parte stavano senatori come Scipione Nasica che sostenevano la teoria del *metus hostilis*, teoria secondo la quale uno Stato doveva sempre avere un nemico di cui avere paura perché, altrimenti, un dominio incontrastato avrebbe portato a un decadimento della tensione morale e politica.

La guerra

Il partito dell'imperialismo estremo – sostenuto dal popolo – ebbe partita vinta. La guerra non venne dichiarata subito. «La decisione era già stata presa da tutti, ma i Romani attendevano un pretesto plausibile e ragionevole di fronte agli estranei» (Polibio, 36.2). Vennero iniziate anche delle trattative di pace attraverso cui Roma voleva guadagnare tempo per ingannare gli avversari. Man mano Cartagine si affidò alla *fides* dei Romani, inviò 300 ostaggi, consegnò le armi. Ma alla fine i Romani vollero anche che tutti gli abitanti abbandonassero la città. Davanti a questo insostenibile ricatto Cartagine dichiarò la guerra, si riarmò in tutta fretta, arruolò anche gli schiavi e sostenne un assedio di circa tre anni. Infine, nel 146 a.C., dopo otto giorni di furiosi combattimenti strada per strada, cadde. I Cartaginesi che non erano morti in battaglia furono fatti schiavi e la città divenne territorio pubblico dei Romani.

6.4. I Gracchi: contro gli abusi dei ricchi

Dal matrimonio di Tiberio Sempronio Gracco e Cornelia, figlia di Scipione l'Africano, nacquero dodici figli. Ne sopravvissero solo tre: Tiberio, Gaio e Sempronia, che andò sposa a Scipione l'Emiliano, acerrimo nemico politico dei suoi fratelli – era figlio di Lucio Emilio Paolo, ma era stato adottato dagli Scipioni perché non avevano figli maschi –. Nel frattempo morirono gli altri figli di Emilio Paolo e così il vincitore di Pidna restò senza discendenza: non di rado l'alta mortalità estingueva anche le famiglie più nobili.

Tiberio

Tiberio venne eletto tribuno della plebe per l'anno 133 a.C. La situazione economico-politica sembrava drammatica: «*populus militia atque inopia urgebatur; praedas bellicas imperatores cum paucis diripiebant*» (Sallustio, *Bellum Iugurthinum*, 41). Subito propose di fare approvare una legge agraria per regolamentare il possesso e l'uso delle terre pubbliche, riprendendo una antica legislazione (le leggi *Liciniae Sextiae* e la *lex de modo agrorum* di epoca postannibalica) che però non veniva più rispettata dai ricchi sia Romani sia *socii* italici che si erano impossessati di buona parte delle terre demaniali

(Appiano, *Bella civilia*, 1.7). Tiberio stabilì che nessuno poteva possedere più di 500 iugeri (1 iugero = 2.500 mq) di terra pubblica, più altri 250 iugeri per ogni figlio maschio, fino ad un massimo di 1.000.

Il progetto politico di Tiberio era quello di migliorare le condizioni dei poveri e di ricreare l'antica figura del contadino-soldato. «Tiberio diceva, parlando dei poveri, che le fiere che sono in Italia hanno pur le tane e ciascuna di esse ha il proprio giaciglio e il proprio rifugio; a coloro che combattono e muoiono per l'Italia non è concesso null'altro se non l'aria e la luce, e senza casa né ricovero, con i figli e con le mogli sono costretti a vagabondare. Mentono i generali quando incitano i soldati nelle battaglie a combattere i nemici a difesa delle tombe e degli altari. Nessuno, infatti, di tali soldati romani possiede un altare o un sepolcro avito; ma per il lusso e la ricchezza di pochi combattono e muoiono: sono detti essere i padroni del mondo, ma non hanno di proprio una zolla di terra» (Plutarco, *Tiberius Gracchus*).

Il programma

Sostanzialmente Tiberio Gracco si poneva tre obiettivi concreti:

- risolvere il dramma sociale attraverso le assegnazioni;
- insediare nelle campagne spopolate i contadini che si erano inurbati;
- aumentare di conseguenza la popolazione e quindi la leva militare per potere dominare su tutta l'ecumene.

Un progetto non particolarmente estraneo alla tradizione romana e alla sua politica espansionista, ma che spaccava i due principali gruppi politici attorno a cui si raggruppavano le poche decine di famiglie che costituivano la democrazia oligarchica (tutti i cittadini potevano votare, ma pochi si alternavano al potere) di Roma. Da una parte c'era il gruppo degli Scipioni, dall'altra quello dei Claudi, come il suocero di Tiberio, Appio Claudio. Spesso i leaders di queste fazioni si combattevano attorno a questioni politiche che apparivano solo come il pretesto per la loro lotta verso la gloria e il prestigio. Elementi di questo tipo si possono cogliere anche nella vicenda graccana. Quando il progetto di riforma venne bloccato dal veto di un altro tribuno della plebe – Ottavio – Tiberio Gracco lo fece rimuovere e sostituire da uno d'accordo con lui. Venne quindi eletta una commissione di tre uomini con il compito di distinguere le terre pubbliche da quelle private e di redistribuire in modo inalienabile l'*ager publicus* illegalmente occupato (*triumviri agris dandis, iudicandis, adsignandis*). Il successo politico fu completo perché vennero nominati, oltre allo stesso Tiberio, suo fratello Gaio e suo suocero Appio Claudio Pulcro, che era *princeps senatus*.

Il compito era comunque complesso, perché l'occupazione delle terre demaniali era iniziata da molti anni ed era ormai difficile decidere quali erano le terre occupate illegalmente. Già Catone, nell'orazione *Pro Rhodiensibus* del 167 a.C., alludeva ad un diffuso desiderio di violare il limite legale dei 500 iugeri. La legge agraria richiedeva inoltre grossi finanziamenti per essere attuata. Spregiudicatamente Tiberio propose di utilizzare il tesoro donato a Roma da Attalo III di Pergamo, secondo una logica imperialista che contrastava con quella del suo maestro Blossio di Cuma, che, dopo la morte di Tiberio, era invece fuggito in Asia per sostenere la rivolta di Aristonico e degli schiavi.

Intanto l'opposizione a questa politica si consolidava in modo sempre più violento attorno alla figura prestigiosa di Scipione Emiliano. Questo gruppo non era solo costituito dai ricchi che avevano abusato dell'*ager publicus*, ma anche da personaggi che percepivano la gravità della questione agraria: Lelio, ad esempio, che sembra avesse già prima di Tiberio proposto di fondare nuove colonie e di assegnare singolarmente (*viritim*) nuove terre, e Popilio Lenate (*ILS* 23)– che sarebbe divenuto console nel 132 a.C. –, che si vantava di essere stato il primo ad insediare sull'agro pubblico degli agricoltori al posto dei pastori. Per garantire il successo della sua politica contro questa opposizione Tiberio si candidò alla rielezione a tribuno della plebe malgrado la legge (*lex Villia annalis*) vietasse di ricoprire la stessa magistratura prima di un intervallo di dieci anni. Per questo venne accusato di ambire alla monarchia. Allora anche i personaggi più importanti del partito graccano – come il console P. Mucio Scevola – lo abbandonarono, finché un gruppo di senatori guidato da un altro Scipione – Scipione Nasica – lo uccise assieme a centinaia dei suoi.

Gaio Gracco

Dieci anni dopo al tribunato della plebe venne eletto il fratello di Tiberio, Gaio Gracco, che ampliò i progetti politici non limitandosi alla priorità della legge agraria (fondò una colonia latina denominata *Iunonia* sul territorio di Cartagine, dove vennero distribuiti ampi lotti di terra di circa 40 ha) con l'obiettivo di allargare la sua base politica. Per consolidare il suo consenso tra la *plebs urbana* fece passare una legge (*lex frumentaria*) che bloccava e calmierava il prezzo del grano e fece costruire degli appositi magazzini per contenerlo (*Sempronia horrea*). L'opposizione degli oligarchi era forte. Si accusò Gaio di sperperare i soldi dello Stato in modo assistenziale e il consolare L. Pisone Frugi che aveva radicalmente osteggiato tale legge si presentò provocatoriamente a richiedere la propria quota, che era stata stabilita per tutti in 5 modii mensili (circa 40 kg).

Passò anche una legge elettorale per fare votare le centurie secondo un ordine sorteggiato, e non cominciando dalle centurie della prima classe, e una *lex de repetundis* o *lex iudiciaria*, che nei tribunali privilegiava i cavalieri rispetto ai senatori. L'aspetto italocentrico ed imperialistico del progetto politico di Gaio Gracco appare chiaro nella legge sulla provincia d'Asia, secondo la quale le tasse dovevano essere riscosse dai *publicani* non secondo una quota fissa (*vectigal*), ma secondo la capacità di esazione dei *publicani*, che così venivano favoriti.

Nel 122 a.C., profittando di una modifica di legge, si fece rieleggere tribuno, mentre tutta la fazione graccana ottenne un successo eleggendo uno dei consoli, Fannio, che presto però defezionò. Gaio, con un'unica proposta legislativa, voleva concedere il diritto di voto a tutti gli alleati italici (*lex de sociis et nomine latino*), sia per ampliare ulteriormente la propria base elettorale, sia per sciogliere politicamente una contraddizione che sarebbe esplosa drammaticamente un trentennio dopo con la guerra sociale. Ma a Roma l'opposizione era violenta, anche da parte dei più semplici cittadini che non volevano perdere un privilegio. Il suo stesso gruppo politico si sfaldò ed ebbe successo il veto posto alla legge dal tribuno Livio Druso in consonanza con la maggioranza del senato. Presentatosi candidato alla terza rielezione venne così sconfitto.

Questo non bastò ai suoi nemici: i senatori avversari scatenarono nuovamente la violenza. Gaio chiamò in aiuto anche gli schiavi, promettendo loro la libertà, ma anche qui non ottenne consenso. Venne attaccato dagli avversari armati e chiuse i suoi giorni facendosi suicidare da un suo schiavo, mentre i suoi ultimi sostenitori venivano uccisi a migliaia.

Un decennio dopo, una nuova legge agraria (la legge epigrafica del 111 a.C. = *Roman Statutes*, 2) abolirà anche il pagamento dell'affitto per quegli aristocratici che occupavano terre pubbliche e revocherà il vincolo dell'inalienabilità delle terre assegnate, favorendo il desiderio di molti contadini di vendere le terre per inurbarsi. Per ironia della storia questa legge ci è pervenuta incisa sul retro della tavola di bronzo su cui era incisa la legge *de repetundis* di Gaio Gracco.

Il mito dei Gracchi nella storia

Il nome Gracchi attraversò la storia come una leggenda di liberazione. Durante la rivoluzione francese uno dei leaders più famosi si firmava Baboeuf Gracchus, per rievocare la lontana ascendenza del suo progetto democratico. Anche in Italia Vincenzo Monti scrisse un dramma intitolato *Gaio Gracco*.

In realtà non venne mai messa in discussione la proprietà della

terra, ma soltanto l'uso e il possesso temporaneo delle terre pubbliche. La consonanza con l'imperialismo era totale: la riforma agraria doveva essere finanziata attraverso i tesori e i tributi della nuova provincia di Asia, sul suolo di Cartagine distrutta si fondò una colonia romana. Semmai il loro progetto di reintrodurre la figura del contadino-soldato si poneva fuori dal tempo reale. Ormai le guerre transmarine e la nuova realtà imperiale imponevano una milizia professionale impegnata per anni sui fronti più lontani. In questo senso si può propriamente parlare di un progetto *reazionario*, in quanto andava controcorrente rispetto alle tendenze vincenti del tempo: la figura del contadino che, dopo avere coltivato il suo campo annualmente, prendeva le armi e andava alla guerra era ormai definitivamente tramontata.

Trasformazioni economico-sociali

Il grandioso fenomeno dell'urbanizzazione si accompagna a radicali mutamenti economici. Entra in crisi la piccola proprietà contadina che tendeva a produrre di tutto per essere autosufficiente. Si affermano le ville agricole schiavistiche a monocultura di vino o di olio. Queste aziende agricole sono dirette da schiavi-manager (*vilici*) che fanno lavorare schiavi-operai, che, a volte, non sono maltrattati: lo schiavo è uno strumento di lavoro capace di parlare (*instrumentum vocale*), che costa e richiede quindi una manutenzione decente. Ormai non si lavora più prevalentemente per il proprio sostentamento, ma per fare affluire sui mercati delle città le produzioni specializzate.

La nuova dimensione dell'impero fa fiorire nuove figure sociali, come quella dei mercanti internazionali e degli esattori fiscali, i *publicani*, assieme a grandi finanzieri che si arricchiscono facendo crediti a tassi di interesse altissimi ed illegali e procurando le forniture per gli eserciti. Le guerre transmarine modificano la natura dell'esercito: ormai per essere arruolati non è più necessario avere una proprietà, una ricchezza che garantisca la volontà del combattente di difenderla a rischio della vita; basta avere voglia di fare la professione militare per guadagnare uno stipendio. Era questa una tendenza di lungo periodo che sarà sancita da Mario nel 107 a.C., quando arruolerà soldati volontari e pagati.

Paralleli sono i cambiamenti politici indotti: i nuovi ricchi vogliono incidere più significativamente sulle scelte politiche e premono per entrare nel senato. I soldati professionali sono radicalmente diversi dalle milizie cittadine che combattevano per la difesa della città-stato. Si legano ai generali che li pagano e li conducono alla vittoria, si entusiasmano per i loro progetti politici, sono disposti a combatte-

re in nome del loro capo carismatico. Sono masse armate che mettono a disposizione la loro forza per le battaglie politiche dei leaders. Si rivoluzionano le forme della politica e inizia l'epoca delle guerre civili dove eserciti e capi politici si combattono non tanto nelle elezioni quanto sui campi di battaglia.

6.5. La lotta politica dopo i Gracchi

A Roma non esistevano partiti politici intesi come strutture burocratiche fisse con un programma definito. Si formavano in modo mobile dei gruppi politici o delle fazioni che si impegnavano a lottare per certi valori od interessi. In ogni caso, il sistema politico non era rappresentativo delle istanze e dei voti del popolo. Raramente il senato riceveva delle delegazioni che esprimevano delle rivendicazioni, come quando nel 195 a.C. le donne sostennero l'abrogazione della legge Oppia che limitava il loro lusso nell'abbigliamento e nei gioielli. Le istanze della base passavano semmai attraverso il rapporto tra patrono e cliente. Entro questi termini la lotta fu esclusivamente tra i ricchi proprietari terrieri che erano riusciti ad entrare in senato e i ricchi commercianti che ambivano ad entrare in senato, chiamati cavalieri (*equites*) perché un tempo dovevano militare nella cavalleria. Le masse popolari potevano avere un successo solo alleandosi con gli uni o con gli altri. Ed è quello che succede dopo il fallimento dei Gracchi, quando i cavalieri tornarono ad allearsi con il popolo per formare una sorta di partito democratico in grado di contrapporsi al partito oligarchico dei pochi che detenevano il potere.

6.6. L'ordine dei cavalieri

Si è spesso pensato che i cavalieri romani costituissero una sorta di classe intermedia tra aristocrazia latifondistica, piccoli contadini e proletariato; una specie di borghesia affaristica. Si tratta di una lettura erronea, modernistica e quindi anacronistica, di fenomeni sociali di epoche pre-industriali. La società romana – almeno fino alla prima epoca imperiale – era strutturata attorno alla guerra, che ritornava con cadenze stagionali. Almeno nei primi secoli della storia di Roma la milizia nell'esercito non era tanto sentita come un dovere, quanto

come un diritto e un privilegio, soprattutto dei ceti più abbienti. È in questo specifico sistema sociale che si inserisce il ceto dei cavalieri. Non si tratta quindi di una classe nel significato moderno, ma di un *ordo*, cioè di un gruppo cui individualmente (anche se si osserva una tendenza alla trasmissione ereditaria del titolo) si accedeva previo esame del possesso di alcune prerogative. «Il titolo di cavaliere, come quello di senatore, è dunque un titolo personale, di origine civica e funzionale, e non economica» (Nicolet 1969, p. 125).

Indubbiamente occorreva avere un patrimonio consistente (alla fine fissato in quattrocentomila sesterzi) per potere essere inserito nella lista dei cavalieri. Ma non era un requisito sufficiente. Infatti esistevano gli *equites Romani equo publico* e i semplici *equites*. Entrambi dovevano possedere quel patrimonio, ma solo un numero ridotto poteva avere l'onore del cavallo donato dalla pubblica spesa; costoro – una specie di numero chiuso – costituivano circa un quarto del totale dei cavalieri. Almeno sino alla fine della repubblica il loro nesso con l'esercito sembra fuori discussione: dovevano possedere una prestanza fisica, sapere addestrare il cavallo e avere militato nell'esercito per dieci anni (Livio, 24.18, 27.11.14). E non si trattava di una milizia onorifica, né riservata ai più alti gradi: molti cavalieri militavano come semplici soldati.

«L'ordine equestre è, prima di tutto, un'aristocrazia civica, che risulta da una scelta deliberata dei magistrati tra le famiglie più ricche e, senza nessun dubbio, più tradizionali di Roma; nella misura in cui la società romana, almeno fino all'epoca delle guerre civili, resta fortemente impregnata di spirito militare, l'ordine equestre non può che cristallizzare a sua volta questo tipo di spirito» (Nicolet 1969). Ma lo spirito militare non era estraneo alle ambizioni affaristiche: la guerra fu sempre ricerca di bottino, commerci, ricchezze, conquiste. Nei quartieri d'inverno i soldati usavano il bottino per trasformarsi in usurai (Livio, 33.29). Così tra i cavalieri troviamo proprietari fondiari, finanzieri, commercianti, pubblicani, scrittori, avvocati. Si tratta di un ceto sociale vivace e dinamico che può raggiungere le più alte cariche dello stato – come il consolato, o la censura (Catone il Censore) – ed entrare nel senato. Uno dei casi più vistosi di questa mobilità sociale sarà quello dell'imperatore Vespasiano, il cui nonno era un semplice centurione e, poi, un piccolo banchiere-cassiere (*coactor argentarius*) di Rieti (vd. § 12.2).

Con l'impero gli *equites* espanderanno ulteriormente il loro potere diventando amministratori (*procuratores*) ai più alti livelli dei complessi meccanismi dello stato.

7.

L'ETÀ DELLA TARDA REPUBBLICA

7.1. L'età di Gaio Mario

La terza guerra punica (149-146 a.C.), che, come era facile prevedere, doveva concludersi con la distruzione di Cartagine (vd. § 6.3), fu preceduta da un dibattito in senato sull'opportunità di eliminare l'avversaria tradizionale. Certamente interveniva anche la necessità di tener presenti le reazioni della pubblica opinione greca, che continuava ad avere un certo peso, ed essa ci è descritta da Polibio (36.1 e 9-10), se pur considerata dal punto di vista romano. Ma in senato fu fatta valere da P. Cornelio Scipione Nasica, contro la tendenza impersonata da Catone che propugnava la distruzione di Cartagine, la considerazione che la permanenza del "timore di Cartagine" (*metus Punicus*) avrebbe avuto un salutare valore deterrente sui Romani e sulla vita politica romana. La teoria non era nuova (*metus hostilis*), e nel caso specifico sopravvalutava (almeno a noi sembra) la forza e la pericolosità di Cartagine, ma essa è comunque indicativa del modo con cui un alto esponente della classe dirigente giudicava gli svolgimenti della vita politica in quel momento e nel prossimo futuro: un giudizio, evidentemente, carico di dubbi e di preoccupazioni, che di lì a poco la storia dei Gracchi avrebbe confermato.

Metus hostilis

Queste riflessioni ci fanno capire molto bene come mai in un filone della storiografia del secolo successivo, la data del 146 a.C., e la connessa teoria del venir meno del *metus hostilis*, abbiano potuto rappresentare un momento di svolta nell'interpretazione della storia di Roma. Probabilmente sviluppando in un senso assolutamente negativo motivi già presenti nella storiografia di Posidonio (la sua opera arrivava ai tempi di Silla), Sallustio nel *Bellum Iugurthinum*, scritto nel pieno del periodo triumvirale, vedeva nell'età successiva alla caduta di Cartagine le premesse del declino morale e politico dello stato romano, che aveva avuto principio nella classe nobiliare e si era poi esteso al popolo.

Numidia

La guerra numidica (112-105 a.C.), almeno nella fase che precedette il comando di Q. Cecilio Metello (109 a.C.) e poi di G. Mario (107-105 a.C.), aveva messo in luce le divisioni della classe senatoria negli intendimenti e nelle decisioni politiche e, quindi, sui modi di condurre prima le trattative, poi le operazioni militari; ed offriva quindi a Sallustio la possibilità di individuare in quel torbido episodio il primo deciso attacco (dopo i Gracchi) della parte popolare al regime politico della *nobilitas*. Il regno di Numidia, affidato al fedele Massinissa, aveva per più di cinquant'anni svolto una funzione essenziale come avamposto contro Cartagine. Dopo il 146 a.C. esso non era più che uno staterello di frontiera e le sue lotte dinastiche non interessavano che ben poco il governo romano, ma esse danneggiavano gli interessi commerciali romano-italici, e fu dopo la strage di commercianti italici a Cirta (Sallustio, *Bellum Iugurthinum*, 21.2, 24.1, 24.3) che i Romani furono costretti a intervenire contro Giugurta.

La visione sallustiana si contrapponeva intenzionalmente all'interpretazione, che Cicerone aveva dato in parecchie sue opere (specialmente nel *De re publica*), degli ultimi decenni del II secolo, e specialmente della figura, politicamente e culturalmente dominante, di P. Cornelio Scipione Emiliano. Cicerone conosceva molto bene le fortissime tensioni politiche di quell'età, con la frattura che si era verificata fra la classe senatoria e il ceto equestre, e tuttavia riteneva quella fase storica, nei suoi fondamenti politici e ideali – quali erano stati delineati dall'ambiente scipioniano e specialmente dal filosofo stoico Panezio, che in certo senso aveva fornito alla dirigenza romana la giustificazione storica del suo ruolo egemonico –, come un momento molto alto propriamente per la legittimità e la legittimazione dell'egemonia imperiale romana e della sua classe dirigente. Questa visione ciceroniana conteneva indubbiamente un buon grado di idealizzazione, che si spiegava con la necessità di riproporre quegli ideali politici e morali ai nuovi ceti emersi dopo la guerra sociale (per Cicerone il declino era cominciato con l'età sillana). Tuttavia è proprio per questo impegno politico, che tende a valorizzare tutti gli elementi e i fattori positivi del passato, che l'interpretazione ciceroniana ha in sé un concreto valore storico.

Gaio Mario

Gaio Mario, proveniente dal ceto equestre, interessato ad attività commerciali proprie dei cavalieri, era asceso lentamente nella carriera politica nella scia e con l'appoggio della potente famiglia dei Cecilii Metelli, che ebbe un ruolo preminente nei decenni finali del II secolo. Sganciatosi da questa dipendenza proprio durante la guerra

giugurtina e giunto al consolato nel 106 a.C., si presentò, in quanto *homo novus* (così era chiamato chi non poteva vantare fra gli antenati un magistrato curule), come il campione della parte popolare contro la *nobilitas* tradizionale (per quanto si sarebbe poi imparentato con i patrizi Iulii!), e il suo discorso in Sallustio dopo la vittoria elettorale è un'esaltazione dei valori e del significato politico e culturale della *novitas*. Il consolato di Mario si aprì con un singolare episodio destinato, nella storia e nella riflessione storiografica, ad assumere un valore emblematico. Di fronte alle difficoltà che si erano da tempo manifestate negli arruolamenti per guerre lontane dall'Italia e non sentite, Mario lasciò da parte per allora la leva che si fondava sulle classi di censo del corpo civico e quindi sugli *adsidui*, e arruolò volontari, nella maggior parte *capite censi*, in genere provenienti dalla plebe rurale (Sallustio, *Bellum Iugurthinum*, 86.2-3; Plutarco, *Marius*, 9.1; Valerio Massimo, 2.3.1). L'iniziativa, che non aboliva affatto il *dilectus* tradizionale, andava però ben al di là, nelle sue conseguenze, del suo valore contingente, in quanto costituiva la premessa per il professionalismo nell'esercito. Sebbene Mario non avesse avuto nessuna intenzione rivoluzionaria, la portata innovatrice apparve poi nel corso del I secolo a.C. durante le guerre civili. In certo senso si concludeva così il completo livellamento sociale e tecnico della milizia cittadina romana, che si era andato accentuando nel corso del II secolo a.C. con il progressivo eguagliamento dell'armamento, che si avviava ormai ad essere fornito dagli arsenali pubblici.

Si ebbero conseguenze importanti anche nella struttura della legione. La necessità di disporre di unità tattiche più robuste che non i manipoli condusse alla costituzione delle coorti, che raggruppavano i tre manipoli aventi lo stesso numero delle tre schiere della legione (*hastati, principes, triarii*). La riforma, che deve essere stata l'esito di un processo lungo, è però collegata al nome di Gaio Mario, che impiegò la nuova struttura nelle guerre contro Teutoni e Cimbri alla fine del secolo. Mario era un generale capace, di certo superiore a quelli appartenenti all'aristocrazia senatoria; restaurò disciplina e fiducia; perseguì contro Giugurta un piano strategico tenace e sicuro che si concluse nel 105 a.C. con la cattura del re (ad opera di L. Cornelio Silla). Di fronte alle invasioni di Cimbri e Teutoni in Gallia Narbonense, Mario fu rieletto console per gli anni 104-100 a.C. I Teutoni furono disfatti nel 102 a.C. nella battaglia di *Aquae Sextiae*; i Cimbri, che si erano mossi a nord delle Alpi, invasero l'Italia settentrionale scendendo lungo la valle dell'Adige e furono distrutti da Mario e da Q. Lutazio Catulo nel 101 a.C. a *Vercellae* (località da ricercare nel

Veneto fra Rovigo, Ferrara e Ravenna). La sesta rielezione a console per il 100 a.C., quando il pericolo germanico era cessato, si inserì in un complesso gioco politico, che mise in evidenza non poche ambiguità nel comportamento di Mario.

7.2. La questione degli alleati italici. La guerra sociale

Il programma politico di Gaio Gracco aveva sfruttato intenzionalmente le divergenze fra senato e ordine equestre, soprattutto gli strati alti dei cavalieri, che si erano andate via via accentuando nel corso degli ultimi cinquant'anni, e le aveva aggravate fino ad una decisa contrapposizione: tanto più preoccupante in quanto si trattava di gruppi in realtà socialmente omologhi. Le divergenze si verificavano in un intreccio molto complesso ed erano dovute a visioni contrastanti in politica interna ed esterna. Causa fondamentale erano le trasformazioni delle società e delle economie romane e italiche a seguito della politica espansionistica. La *nobilitas* senatoria, in realtà un gruppo dirigente ristretto e chiuso (se pur con differenze nel suo interno), aveva guidato e guidava la conquista dell'egemonia imperiale; quindi era alla testa di una politica sostanzialmente di successo, che riscuoteva, almeno in parte, il consenso delle masse popolari. Talune conseguenze politiche non erano propriamente positive.

Inevitabilmente l'espansione conduceva ad un progressivo allontanarsi e estraniarsi del corpo civico dalla vita politica, nella quale diminuiva il ruolo rappresentato dal popolo (il che spingerà poi i tribuni della plebe ad appoggiarsi alla parte "popolare" dell'oligarchia senatoria e ai cavalieri). Esempio caratteristico di questo stato di cose fu l'aspro scontro politico durante i tribunati di L. Apuleio Saturnino (103 e 100 a.C.) e di C. Servilio Glaucia (101 a.C.). Il primo, forte dell'appoggio dei veterani di Mario, provenienti dalla plebe rurale, per i quali propose varie distribuzioni agrarie, e quindi coinvolgendo di fatto Gaio Mario nelle sue iniziative, rieletto console per il 100 a.C. con l'appoggio di Apuleio, svolse una violenta politica antinobiliare (stabilendo anche l'obbligo per i senatori di un giuramento sulla legge agraria). L'esplosione della violenza nel 100 a.C. costrinse Gaio Mario ad uscire dalla sua posizione ambigua; il ceto equestre, pronto a sfruttare le azioni antisenatorie, non era per altro disposto ad un rovesciamento politico totale. Saturnino, Glaucia e i loro se-

Apuleio Saturnino

guaci furono eliminati dalla reazione senatoria condotta dal console Mario.

Nel corso del II secolo erano andate crescendo le responsabilità e le funzioni del senato (bene descritte da Polibio nel libro VI delle *Storie*), fino a stabilire un controllo su tutti gli aspetti della vita politica a Roma e in Italia, e faceva risaltare ancor di più il numero ristretto di detentori di questa posizione di preminenza (vd. § 9.14). A seguito della *lex Calpurnia* del 149 a.C., che aveva istituito una *quaestio de repetundis*, il senato controllava anche le corti chiamate a giudicare nei processi di corruzione e di mala amministrazione nelle province, davanti alle quali erano accusati, di regola, membri dello stesso ceto senatorio. Il tentativo di Gaio Gracco di spezzare questo predominio giudiziario, estromettendo (totalmente o parzialmente) i giudici senatori e sostituendoli con elementi tratti dal ceto equestre (vd. § 6.4), rappresentò quindi un vero e proprio attentato alle prerogative del senato. Per i successivi cinquant'anni vi fu una continua alternanza nella composizione delle corti giudicanti nelle *quaestiones* (altre se ne erano aggiunte a quella *de repetundis* - vd. § 9.16), così come parecchie furono le proposte per un ampliamento del senato con l'immissione di membri del ceto equestre (al quale quest'assunzione diretta di responsabilità politiche non era gradita).

I processi politici furono un aspetto determinante della vita politica romana fino alla guerra sociale, con conseguenze culturali non da poco, perché l'età postgraccana vide l'emergere dell'eloquenza municipale, anche in contrapposizione alle tecniche oratorie senatoriali. Nel contrasto fra senatori e cavalieri avevano una parte non indifferente motivazioni di ordine economico. Nel corso del II secolo a.C. la crescente espansione degli interessi commerciali, romani e italici, non era sempre stata appoggiata dalla decisione politica. Sebbene anche il ceto senatorio fosse più o meno indirettamente cointeressato nei vantaggi economici delle conquiste, le linee direttrici della politica senatoria, specialmente verso l'Oriente, greco e grecofono, rimasero a lungo distanti dall'assunzione di responsabilità dirette nell'amministrazione di territori conquistati. Di fatto, soltanto l'acquisizione per l'eredità di Attalo III del regno di Pergamo nel 133 a.C. costrinse ad un diverso orientamento politico. Soprattutto fu la questione degli alleati italici ad interferire pesantemente in questo contrastato panorama della politica interna romana.

Il grande sviluppo delle attività commerciali, connesso con la politica espansionistica, aveva coinvolto, accanto ai cittadini romani, anche molti *negotiatores* italici (specialmente delle aree suditaliche):

essi, di fatto, appartenevano ai ceti dirigenti delle singole comunità alleate e avevano di regola investito nello sfruttamento terriero i proventi dei loro commerci. Nelle province la distinzione giuridica fra cittadini e alleati tendeva ad essere annullata, e i commercianti erano generalmente qualificati come "Romani". Queste attività rappresentavano l'aspetto più vistoso, perché largamente spontaneo, nel coinvolgimento degli alleati italici nella politica espansionistica romana.

ittadinanza romana

I contrasti nella vita politica interna romana ebbero presto profonde ripercussioni anche nei rapporti con gli alleati e propriamente nel loro atteggiamento verso la città dominante. Il recupero da parte dello stato dell'*ager publicus*, più o meno legalmente occupato, in base alla legge di Tiberio Gracco, colpiva anche (e forse specialmente) i *possessores* alleati, e probabilmente violava delle clausole dei loro trattati con Roma. Intervenne in loro difesa Scipione Emiliano. Si devono essere create tensioni all'interno delle stesse comunità alleate: la colonia latina di *Fregellae* si ribellò nel 125 a.C. e fu distrutta. Tuttavia poco dopo fu approvata la norma che concedeva la cittadinanza romana ai magistrati delle colonie latine, non ultima ragione per cui queste rimasero poi fedeli a Roma durante la guerra sociale. Si incominciò in quegli anni ad affacciare la proposta di una concessione della cittadinanza romana a compenso delle perdite economiche causate dalla legge agraria: la proposta interessava ovviamente le classi alte, latine e italiche, che ne avrebbero potuto trarre vantaggio. È probabile, tuttavia, che solo in seguito sia apparsa con chiarezza l'utilità, anzi la necessità, per gli alleati di acquisire la cittadinanza romana, e questo proprio come conseguenza del deteriorarsi della situazione politica interna di Roma. Come è ovvio, la classe dirigente vedeva con preoccupazione questo eventuale ampliamento del corpo civico, non tanto per miope esclusivismo e per il timore di veder ridotta la propria preminenza politica, quanto perché ne sarebbero stati incontestabilmente compromessi i principi fondamentali dello stato cittadino romano. Per contro negli alleati crebbe sempre più negli ultimi due decenni del II secolo l'esigenza di ottenere «la cittadinanza romana per diventare, da sudditi, compartecipi dell'impero» (Appiano, *Bella civilia*, 1.154-155; Velleio Patercolo, 2.15.2; Giustino, 38.4.13), vale a dire per poter partecipare direttamente alle decisioni politiche, che riguardavano tanto loro quanto il popolo romano.

Emergeva sempre di più la discrepanza fra gli alleati italici e Roma in Italia, e la diversa situazione nelle province, nelle quali, come si è detto, si era venuta realizzando di fatto una sostanziale omogeneità. Le guerre contro Teutoni e Cimbri avevano in certo sen-

so accresciuto una generale coscienza italica, e si erano avute ad opera di Gaio Mario più o meno legali concessioni della cittadinanza romana a contingenti alleati. Nel periodo dei tribunati di Apuleio, in ogni modo, un largo numero di alleati italici riuscì, più o meno legalmente, ad introdursi fra i *cives*. Nel 95 a.C. i consoli fecero passare una legge, *lex Licinia Mucia*, che escludeva dal corpo civico romano quelle intrusioni illegali (dovute probabilmente anche ad un esercizio troppo generoso del censimento del 97 a.C.) e stabiliva un'apposita *quaestio*, che doveva colpire principalmente i *principes Italicorum populorum*, e che fu quindi considerata una delle cause principali della successiva guerra sociale.

Livio Druso

La situazione precipitò nel 91 a.C. Il tribuno della plebe M. Livio Druso, con il quale concordava la frazione più avanzata della *nobilitas*, presentò un articolato programma di riforme (sul quale la ricerca moderna non è d'accordo, anche perché non è chiaro il suo svolgimento cronologico), il cui scopo fondamentale era il rafforzamento dell'autorità del senato. Le corti giudicanti nelle *quaestiones* erano restituite ai senatori, ma Dopo che questo corpo era stato rafforzato con l'immissione di trecento cavalieri. Questa misura era interpretata variamente, ma nelle intenzioni di Druso avrebbe dovuto rappresentare la conciliazione fra i due ordini. Accanto ad una legge agraria e coloniaria, che avrebbe dovuto raccogliere il favore della plebe, vi era poi la proposta della concessione della cittadinanza agli alleati italici, con i quali Druso aveva stretti rapporti anche personali. L'intero programma suscitò molte reazioni sia a Roma sia in Italia. Gli avversari romani di Druso, e soprattutto il console L. Marcio Filippo, vedevano con preoccupazione la posizione di preminenza che Druso avrebbe comunque assunto; anche fra gli alleati italici vi erano ostilità perché la concessione generalizzata della cittadinanza avrebbe in taluni casi annullato, o ridotto, le distanze sociali e politiche esistenti tradizionalmente nelle loro comunità (per es. in Etruria e Umbria). Comunque una parte delle leggi proposte era stata approvata, quando la morte di L. Licinio Crasso privò Druso del suo principale sostenitore in senato. Il console Filippo riuscì a convincere l'assemblea ad annullare le leggi liviane per vizi formali; poco dopo Druso, ancora tribuno della plebe, fu assassinato.

La guerra sociale

Lo scoppio dell'insurrezione alleata contro Roma (*bellum Marsicum*, poi *bellum Italicum*, poi *bellum sociale*) alla fine del 91 a.C. fu diretta conseguenza della morte di Livio Druso: le intese con gli Italici e fra le diverse comunità erano ormai troppo avanzate, la delusione era stata troppo forte. È chiaro che con la lotta armata gli insorti

Italici non potevano pensare (o sperare) ad uno sfaldamento dello stato romano, le cui risorse, sia in Italia, sia ancor più nelle province erano tanto superiori; le classi alte miravano sempre alla cittadinanza romana e alla partecipazione alle decisioni politiche, contavano sulla divisione fra le forze politiche romane (come di fatto si verificò soprattutto nel 90 a.C. con la *quaestio ex lege Varia*, che fu usata senza scrupoli per colpire avversari politici), pensavano con la forza delle armi, e magari con successi militari (che certamente conseguirono nei primi mesi della guerra), di costringere Roma ad arrivare ad un compromesso. Anche se la sconfitta militare degli alleati fu più rapida di quello che agli inizi si sarebbe potuto prevedere, tuttavia se quelli erano stati i fini della rivolta alleata, essi furono raggiunti.

Va ribadito che la rivolta fu voluta e diretta dalle classi alte, le quali però, come indicano anche i simboli della loro monetazione, seppero sfruttare anche i sentimenti antiromani, più o meno latenti, nelle masse. La guerra poté così apparire una ripresa della lotta per la libertà italica, interrotta due secoli avanti. Gli insorti comprendevano quasi tutte le comunità alleate lungo gli Appennini centrale e meridionale: dagli Ascolani e da altri gruppi Piceni, ai Marsi, i Peligni, i Vestini, i Marrucini (tutti appartenenti al gruppo sabellico); quindi dai Frentani, Irpini, Lucani, Sanniti, alle popolazioni campane meridionali (gruppo osco); infine parte della Puglia. In un secondo momento, e brevemente, intervennero Etruschi e Umbri: aderirono agli insorti anche isolate comunità, o gruppi, della Gallia Cisalpina.

Tutte le colonie latine, con l'eccezione non ben spiegabile di *Venusia*, rimasero fedeli a Roma, e anzi rappresentarono i punti forti della resistenza e poi del contrattacco romano. Gli insorti si diedero un ordinamento politico e militare, che in certo senso può essere considerato "federale", con assemblee, magistrature e comandi che ricalcavano il modello romano (sul quale, del resto, avevano già esemplato dal II secolo le loro costituzioni). La sede del potere fu inizialmente stabilita nella peligna *Corfinium*, per la sua posizione centrale fra i due grandi gruppi degli insorti, che fu ribattezzata con il nome fatidico di Italia, per quanto sia molto dubbio che la lotta sia stata sentita con uno spirito "nazionale". Naturalmente nell'ambito delle singole comunità non vi furono sempre unanimità e concordia: Roma ebbe molti alleati che parteggiavano per lei e con lei cooperavano nella lotta.

Lo svolgimento della guerra può essere ricostruito con buona sicurezza principalmente sulla base della narrazione di Appiano, *Bella civilia*, 1.175-231. Dopo le prime vittoriose offensive alleate su tutti i

fronti, i generali romani mirarono a dividere i due gruppi degli insorti italici, quello settentrionale diretto da *Poppaedius Silo* da quello meridionale comandato da *Papius Mutilus*, puntando, lungo la via Valeria, contro Marsi e Peligni verso l'Adriatico; la colonia latina di *Firmum* resistette bene agli insorti, che poi furono a loro volta bloccati in *Asculum*. Al sud si combatté nel 90 a.C. e nell'89 a.C. in Campania e nel Sannio con alterne vicende, ma alla fine l'offensiva romana, dopo la riconquista delle città della costa sud campana, mosse direttamente al centro del Sannio contro *Bovianum* e *Aesernia*. La sottomissione delle popolazioni apule insorte fu anche conseguenza della duplice manovra romana, al nord e al sud. *Asculum* cadde nel novembre dell'89 a.C. e l'evento può considerarsi la conclusione della vicenda militare. Ma lo svolgimento della guerra era stato pesantemente condizionato da fondamentali decisioni politiche.

Nell'ottobre del 90 a.C. il governo romano era giunto alla decisione di concedere la cittadinanza romana agli alleati rimasti fedeli, in primo luogo alle colonie latine e alle altre comunità latine, e a quelli che avrebbero deposto le armi entro un breve tempo determinato (Velleio Patercolo, 2.16, *maturius*). Tale il fondamentale contenuto della *lex Iulia de civitate*, proposta dal console L. Giulio Cesare, che deve aver certamente inciso sulla volontà di parecchi alleati di continuare la lotta. Probabilmente la legge conteneva già alcune disposizioni sui modi secondo i quali la concessione della cittadinanza avrebbe dovuto realizzarsi: le comunità alleate dovevano autonomamente decidere se accettare la cittadinanza romana (e si sa che vi furono esitazioni a *Neapolis* e ad *Heraclea* di Lucania); i *novi cives* dovevano essere, almeno temporaneamente, iscritti in otto tribù aggiunte, per limitare il valore del loro eventuale voto nei comizi, e solo in un secondo tempo sarebbero stati distribuiti nelle vecchie trentacinque tribù (questo problema rappresentò, per altro, un aspetto non di poco rilievo nel contrasto politico tra le fazioni tra l'88 e l'81 a.C.). Una legge successiva dell'89 a.C., la *Plautia Papiria*, deve probabilmente avere ulteriormente completato il processo di immissione dei *novi cives* (accanto a clausole minori per le quali è ricordata nelle nostre fonti): rimasero per il momento esclusi Sanniti e Lucani, ancora in armi (essi rappresentarono in certo modo la connessione della guerra sociale con quella civile). Queste norme trovavano applicazione nelle aree della penisola a sud del Po. Le comunità alleate a nord del Po (e forse anche talune liguri a sud del fiume) furono oggetto di un diverso provvedimento del console Pompeo Strabone nell'89 a.C., uno dei più eminenti generali romani. La *lex Pompeia* con-

cedeva a quelle comunità il *ius Latii*, vale a dire le trasformava in colonie latine, senza deduzione di nuovi coloni, ma con i vantaggi inerenti a questa condizione giuridica: per esempio, l'acquisizione della cittadinanza romana per i loro magistrati. È probabile che la stessa legge provvedesse al destino di alcune tribù ancora culturalmente arretrate del pedemonte alpino, che furono *adtributae* alle più vicine città della pianura.

7.3. Lo stato municipale

Come era facilmente prevedibile, l'estensione della cittadinanza romana a tutta la penisola (dopo il 49 a.C. anche alla Transpadana) mise in crisi i fondamenti "cittadini" dello stato romano, già compromessi dalla vasta precedente dispersione dei cittadini per tutta Italia e anche nelle province, ed impose una ristrutturazione della compagine statale e anche, di conseguenza, cambiamenti dei modi tradizionali della politica. Il centro del potere decisionale e politico rimase in Roma con le istituzioni fondamentali, senato, magistrati, assemblee popolari: naturalmente quest'ultime persero ulteriormente rappresentatività rispetto al corpo civico, che era stato enormemente ampliato, e l'esercizio diretto della partecipazione politica rimase sempre più confinato alla plebe urbana (almeno ad una parte di essa, il che spiega il suo ruolo nei torbidi decenni centrali del I secolo a.C.) e alle *élites* municipali, le uniche interessate a spostarsi a Roma per esigenze politiche (ma va ricordato che il problema della scarsa affluenza di votanti nei comizi, *infrequentia*, è piuttosto nostro che non antico).

La prima conseguenza di tutto questo fu che la classe dirigente tradizionale, sebbene integrata da elementi provenienti dai *novi cives*, sia per quanto riguardava il senato che l'ordine equestre (ci fu dopo l'89 a.C. un notevole spostamento orizzontale verso Roma di elementi appartenenti ai ceti alti degli ex alleati), non subì tuttavia nei decenni subito successivi alla guerra sociale una profonda trasformazione, che si ebbe invece in seguito alle guerre civili. Fu invece profondamente ristrutturato il territorio romano con una organizzazione efficiente. Le comunità latine e italiche furono trasformate in cantoni dello stato romano, vale a dire in *municipia*, un istituto quest'ultimo che già prima aveva svolto una funzione similare (vd. § 3.1), quando era servito ad incorporare nello stato romano altre comunità.

Municipia

La struttura del *municipium*, secondo un modello abbastanza

uniforme, che conosciamo da frammentari documenti epigrafici, e che presentava analogie con gli statuti delle colonie latine, prevedeva dei magistrati (*quattuorviri*), i primi nominati direttamente da Roma, un senato locale e un'assemblea popolare. Ai magistrati erano affidate molte funzioni e poteri giurisdizionali importanti, ai senati (*ordo decurionum*) anche compiti giudiziari. Si trattava di un vero e proprio decentramento politico-amministrativo: i municipi, sebbene sezioni dello stato romano, ebbero di fatto maggiore autonomia che non le precedenti comunità alleate, formalmente indipendenti. I problemi agli inizi più importanti consistevano nel modo della costituzione di questa struttura e del suo funzionamento.

Per quello che si sa, la costituzione (*municipium constituere* è termine tecnico) fu affidata a personaggi romani localmente influenti, con larga discrezionalità anche nella redazione degli statuti municipali; competeva loro la determinazione dei territori dei *municipia* in relazione alle precedenti comunità etniche (i criteri applicati non sono chiari, e variarono) e la fissazione della sede del *municipium*: il che significò in molti casi l'avvio di un processo di urbanizzazione per creare quelle strutture urbane cittadine necessarie per l'esercizio della cittadinanza romana in ambito municipale, che erano in molte aree italiche del tutto assenti. Non è chiaro secondo quali criteri i nuovi municipi siano stati inseriti nelle trentacinque tribù, anche se è presumibile che accanto a ragioni politiche si sia tenuto conto della proporzionalità demografica.

Il processo di urbanizzazione fu uno degli aspetti principali della municipalizzazione, ma nelle aree italiche dove precedentemente vi era stato insediamento tribale disperso (e specialmente nella Transpadana) esso fu necessariamente accompagnato da un riassetto agrimensorio dei nuovi territori municipali, indispensabile per procedere a determinare, mediante la catastazione e i censimenti, le proprietà rurali e la struttura sociale degli abitanti e per procedere all'identificazione, per classi di censo, dei ceti che avrebbero dovuto assicurare la direzione dei nuovi municipi. Questo risultato agrimensorio, che comportò in molte aree italiche un profondo cambiamento del paesaggio naturale e del rapporto fra natura e uomo, e un forte avanzamento anche economico dei territori, durò a lungo e incise profondamente sulla realtà ambientale e propriamente sulla storia della penisola. Il processo di municipalizzazione iniziatosi subito dopo la guerra sociale dovette parecchio alle iniziative politiche e amministrative di Silla e di Cesare, e venne a compimento nell'età augustea, condizionando gli sviluppi successivi della storia italiana.

7.4. La prima guerra civile. Silla

Mitridate

L'impegno romano nella guerra contro gli insorti Italici aveva temporaneamente fatto passare in secondo piano i problemi di politica estera. In Oriente la tensione con Mitridate, re del Ponto, si era andata aggravando fra 90 e 89 a.C. Una politica attivistica era sostenuta in Roma dai gruppi fortemente collegati ai grandi interessi economici romani investiti nell'Asia Minore, e specialmente nel regno di Bitinia, vale a dire dal ceto equestre appoggiato ai "popolari" di tendenza mariana. Mitridate si faceva al tempo stesso rappresentante di tutte le tendenze antiromane (vi erano stati rapporti anche con gli Italici insorti). La guerra appariva inevitabile. Il sorteggio indicò fra i consoli dell'88 a.C. L. Cornelio Silla come quello che avrebbe condotto la spedizione. Mitridate aveva intanto preso l'iniziativa e un massacro di *negotiatores* Romani e Italici in Asia aveva accompagnato l'invasione della provincia. Forse perché Silla non appariva gradito al ceto equestre e alla fazione mariana, il tribuno P. Sulpicio Rufo, prima legato ai gruppi senatori, si spostò completamente verso la parte opposta, fece distribuire i *novi cives* nelle trentacinque tribù e fece passare una votazione popolare che trasferiva da Silla a Mario il comando della guerra contro Mitridate. Il console era ancora in Campania. Con mossa del tutto inattesa egli mosse le sue truppe contro Roma. L'esercito, la cui composizione doveva risentire degli arruolamenti proletari durante la guerra sociale, lo seguì senza esitazione, anche per il miraggio della preda in Oriente. Quasi tutta l'ufficialità, per contro, lo abbandonò. Era il vero e proprio inizio delle guerre civili, combattute con eserciti che risponderanno solo ai loro capi, sganciati da ogni ideale di amore patrio.

Silla impose provvedimenti repressivi contro Sulpicio, Mario e i loro seguaci, e propose subito un programma di riforme costituzionali, che saranno riprese poi, con maggiore ampiezza, negli anni della dittatura. Esse si muovevano sulla linea moderata del riformismo di Livio Druso e miravano a rafforzare l'autorità del senato, ampliato di trecento membri, mentre veniva ridimensionato il potere dei tribuni. La necessità per Silla di recarsi in Oriente vanificò allora il programma di riforma. Il contrasto politico riesplose subito con violenza: ebbe il sopravvento L. Cornelio Cinna (console nell'87 a.C.); Mario richiamato dall'esilio morì poco dopo. La morte dell'ambiguo Gn. Pompeo Strabone, padre di Pompeo Magno, favorì il predominio mariano, che trovò appoggio nel senato. Proseguì con successo l'inserimento dei *novi cives* nella vita dello stato. Si avviarono contatti con

Silla in Oriente, che si mostrò conciliante. Un altro esercito fu inviato in Asia a combattere Mitridate e dopo varie vicende passò a Silla. Cinna fu ucciso nell'84 a.C. e prevalse la fazione più estremistica. Fra l'87 e l'85 a.C. Silla vinse ripetutamente Mitridate e i suoi generali (il re pontico si era presentato come campione della libertà greca contro i Romani) in Grecia e in Asia e lo costrinse alla pace di Dardanos; procedette quindi con durezza a ristabilire la situazione in Asia e nell'83 a.C. si preparò al ritorno in Italia: in primavera sbarcò a Brindisi. Silla conosceva l'ambiguità della propria posizione e che la disposizione dell'Italia era a favore dei mariani: non mise in discussione l'assetto che era stato raggiunto con gli ex alleati (con l'esclusione, forse, dei Sanniti), ed era probabilmente sincero nella ricerca di un accordo con la parte avversa, che tuttavia fallì quando sembrava prossimo a realizzarsi. La successiva guerra civile, che insanguinò l'Italia, in certo senso si fuse con gli ultimi esiti di quella sociale: nella decisiva battaglia presso Roma, alla Porta Collina (1-XI-82) il peso maggiore fu sostenuto dai Sanniti.

Silla dittatore

L'atteggiamento della classe senatoria era stato ambiguo e tale rimase anche durante la dittatura; il consenso attorno a Silla crebbe naturalmente con i suoi successi militari. Egli assunse una dittatura costituente (*legibus scribundis et rei publicae constituendae*), facendo rivivere dopo più di un secolo questa magistratura (vd. § 9.3), ma con nuovi compiti e, fra l'altro, con poteri censori; non aveva nessuna intenzione di instaurare un potere personale e depose la carica probabilmente alla fine dell'81 a.C. (o dell'80). Il rinnovamento costituzionale riprendeva il programma dell'88 e non deve essere considerato una semplice restaurazione del predominio del senato, anche se quest'assemblea, rinnovata e raddoppiata di numero, conservò la sua centralità. Mirando ad una maggiore razionalizzazione del funzionamento della macchina statale (richiesta soprattutto dalla municipalizzazione in atto), Silla procedette a riforme nel campo delle magistrature, dei sacerdozi, dell'amministrazione provinciale, del diritto. La limitazione del potere dei tribuni, e quindi una certa riduzione dei comizi, non impedì a Silla di servirsi largamente proprio dei comizi per le sue iniziative. L'eliminazione di truppe dall'Italia (portata ad un confine che si estendeva dal Rubicone all'Arno) fu però controbilanciata dalla provincializzazione della Gallia Cisalpina, quindi con la presenza di un esercito. La distribuzione di terre e la deduzione di colonie alle truppe vittoriose miravano non tanto a presidiare il "regime sillano", quanto a ricompensare truppe che oramai vedevano nel servizio militare e nelle successive ricompense una via

per riacquistare posizioni sociali ed economiche perdute.

La riorganizzazione della *res publica* fu accompagnata, almeno agli inizi, da dure misure di repressione degli avversari vinti, anche se le liste di proscrizione avevano nelle intenzioni di chi le aveva proposte lo scopo di circoscrivere le persecuzioni e di impedire stragi indiscriminate. Ai figli e ai nipoti dei proscritti fu proibito l'accesso alle magistrature. Le confische furono sfruttate dai partigiani del dittatore per arricchimenti illeciti. I lati negativi della dittatura offuscarono nel giudizio politico e storico gli aspetti positivi dell'azione di Silla, che, come è stato giustamente affermato (Syme), non poté abolire il proprio esempio. Tanto più che, mentre l'esercito aveva oramai acquistato una funzione e un significato politico sempre più autonomi, anche per la sua composizione sociale, la guerra civile aveva spinto in primo piano taluni personaggi al di fuori della normale carriera politica, ma che si erano affermati come capi militari spesso di valore.

Gneo Pompeo

L'esempio più insigne è, nel decennio postsillano, quello di Gneo Pompeo (figlio di Pompeo Strabone), che si era distinto al seguito di Silla e alla testa di truppe personalmente arruolate. La guerra civile aveva lasciato un gravissimo strascico nella Spagna, dove un abile politico e generale di parte popolare, Q. Sertorio, riuscì per anni (83-81, poi 78-72 a.C.) a sostenersi contro i generali sillani, appoggiandosi ad esuli della sua parte, a Romani e Italici di Spagna, alle popolazioni indigene, anche dando vita ad una specie di antistato. Solo affidando a Pompeo un *imperium* straordinario *pro consule*, e infine ricorrendo all'assassinio, fu possibile porre fine alla secessione. Pompeo fu eletto console per il 70 a.C. (con Licinio Crasso) senza alcun *cursus* politico regolare. Sebbene egli sia andato in seguito sempre più qualificandosi come esponente dell'oligarchia, rimase sempre una figura anomala con forti riserve per la classe senatoria.

7.5. Spartaco. Catilina

Dopo Silla la vita politica a Roma venne svolgendosi in mezzo a nuove difficoltà. L'afflusso nella capitale di elementi ex alleati non modificò di molto i caratteri politici tradizionali perché i *novi cives* si schierarono secondo le tendenze già esistenti: il potere effettivo rimase nelle mani di una ristretta cricca oligarchica. Non mancarono tentativi insurrezionali, presto falliti, contro l'ordine stabilito da Silla; soprattutto si mirò al ripristino del pieno potere dei tribuni della ple-

be, che Silla aveva circoscritto; finalmente questo scopo fu raggiunto nel 70 a.C., durante il consolato di Pompeo e Crasso.

Le vicende militari nell'Italia centromeridionale durante le guerre sociale e civile, le molte distruzioni, i massicci arruolamenti, le confische e la colonizzazione sillana avevano messo in crisi l'economia e l'agricoltura italica (compromessa anche dal blocco dei commerci con l'Oriente e la Spagna) e suscitato una condizione di profondo disagio. È qui probabilmente la radice della grande insurrezione schiavile, che prese nome dallo schiavo, poi gladiatore, di origine trace Spartaco, e che per l'adesione anche di parte del proletariato libero delle campagne finì per assumere l'aspetto di una guerra di contadini. Spartaco non trovò invece adesioni fra gli schiavi cittadini. Essa si allargò anche all'Italia settentrionale per gli spostamenti continui delle masse servili, che non potevano avere nessuno scopo preciso se non di rivendicare la libertà e caso mai di lasciare l'Italia. Ma il tentativo di passare in Sicilia fallì. La rivolta, iniziata nel 73 a.C., impegnò molti magistrati romani che collezionarono una serie di disfatte e fu domata infine da M. Licinio Crasso nel 72/71 a.C., non senza l'aiuto di Pompeo reduce dalla Spagna.

Spartaco

Quello di Spartaco fu l'ultimo episodio di una grande rivolta schiavile nel mondo romano, dopo le due guerre in Sicilia nella seconda metà del II secolo (vd. § 6.2), sebbene non fossero davvero mancate le occasioni. Fra le possibili ragioni di questo venir meno possono essere la grande ricostruzione urbana e territoriale che accompagnò la municipalizzazione, che impegnò molta manodopera, e i nuovi necessari arruolamenti per le nuove guerre civili: ma forse la spiegazione principale sta nel declino della stessa istituzione della schiavitù, per il quale ci sono indubbi indizi già nel I secolo a.C.

Se la rivolta fu stroncata, non fu affatto eliminato il disagio economico e sociale largamente diffuso in varie regioni italiane (specialmente Apulia e Etruria), anche perché la colonizzazione sillana aveva spesso avuto un esito non positivo, e anche, per ragioni diverse, nelle città e specialmente in Roma, dove l'indebitamento delle masse popolari a causa degli affitti e la sottoccupazione creavano situazioni incerte e pericolose. Non era facile trovare rimedi. Nel 63 a.C. un tribuno della plebe P. Servilio Rullo propose una legge agraria certamente non così pessima come ci viene descritta nelle tre orazioni *De lege agraria* del console Cicerone, che riuscì a farla fallire.

Di questo disagio approfittò un patrizio, L. Sergio Catilina, già sanguinario seguace di Silla, che si era presentato invano più volte alle elezioni consolari, l'ultima nel 63 a.C., con esito fallimentare.

Catilina

Come altri dei suoi seguaci, egli era un proprietario terriero, ma la partecipazione alla vita politica, specialmente in questo periodo, richiedeva una notevole disponibilità di denaro liquido (al di là del tradizionale e normale impiego sociale e politico della ricchezza): l'esempio tipico era quello di Crasso, che finanziava politici indebitati, fra i quali Cesare. Questa disponibilità di denaro non poteva ottenersi se non attraverso l'esercizio sfacciato e fraudolento delle amministrazioni provinciali e lo stesso Catilina, propretore in Africa nel 67/66 a.C., era stato processato per estorsione. Ma l'ingresso in quel ristretto gruppo dirigente che controllava di fatto la politica era tutt'altro che facile. Cicerone stesso come *homo novus* si era conquistato con molta difficoltà, e in virtù delle sue capacità oratorie e dei suoi successi nei processi, il consolato per il 63 a.C. Il tentativo catilinario, fallite le vie legali per l'accesso al potere, era dettato dalla disperazione, anche se vi erano connivenze occulte. Noi conosciamo l'episodio dalle quattro orazioni di Cicerone e dalla *Coniuratio Catilinae* di Sallustio, stesa in età triumvirale con il duplice scopo di mostrare la degenerazione nel governo dell'oligarchia e di scagionare Cesare, contro il quale, dopo la sua morte, erano risorte antiche accuse.

La congiura, neppure tanto nascosta, fu scoperta da Cicerone per delazioni varie; i complici di Catilina, fra i quali un pretore in carica ex-console, furono arrestati e, a seguito di una a lungo discussa decisione senatoria e sulla base di un *senatusconsultum ultimum* (che autorizzava a procedere verso cittadini ritenuti colpevoli senza ricorrere all'appello al popolo, la *provocatio*), furono messi a morte. Catilina, ritiratosi in Etruria con una banda armata, fu disfatto a Fiesole. Cicerone pensò veramente di aver salvato la repubblica, ma il tribuno del 58 a.C. P. Clodio Pulcro, un abile demagogo che agiva con l'appoggio di Cesare e di Pompeo, e che aveva saputo organizzare la plebe urbana, sfruttando anche le organizzazioni corporative (*collegia*), accusò Cicerone per quella condanna senza appello; una prima legge comminava l'esilio a chi avesse ucciso cittadini senza regolare processo; Cicerone si allontanò allora da Roma e Clodio con una seconda legge ratificò l'esilio nella forma dell'*interdictio aqua et igni* e confiscò i beni dell'esule. Clodio aveva instaurato con bande armate un clima di violenza e di intimidazione in città. Tuttavia nel 57 a.C. Cicerone fu richiamato per l'iniziativa del console P. Cornelio Lentulo (che fece votare il richiamo dai comizi centuriati, ai quali intervennero cittadini da tutta Italia) e dei tribuni T. Annio Milone e P. Sestio, che organizzarono bande anti-clodiane (Clodio finì ucciso nel 52 a.C. in uno scontro con Annio presso Aricia).

7.6. L'IMPERIALISMO ALLA FINE DELLA REPUBBLICA

Mentre nella vita politica interna apparivano sempre più evidenti le contraddizioni fra la struttura imperiale dello stato, con l'esigenza di un'organizzazione più vasta ed articolata dell'amministrazione retta da principi razionali, e la conduzione politica rimasta in fondo quella dell'antico stato-città, non erano affatto esaurite le energie che avevano condotto Roma alla conquista dell'egemonia mondiale. La politica espansionistica continuò, solo in parte coinvolta nelle contese di potere a Roma.

L. Licinio Lucullo

Nel 74 a.C., di fronte alla ripresa delle iniziative di Mitridate del Ponto in Asia, il console L. Licinio Lucullo, forse il migliore dei generali dell'oligarchia senatoria, che era già stato il più fedele collaboratore di Silla, ottenne il comando della guerra contro il re pontico. Con una serie di brillanti operazioni militari vinse più volte Mitridate e il suo alleato Tigrane d'Armenia, senza però ottenere il successo definitivo. Comandante discusso dalla truppa per il suo duro carattere e i modi di conduzione della guerra, dovette fronteggiare nel 67 a.C. degli ammutinamenti, non poté impedire il ritorno nei loro regni di Mitridate e Tigrane. Rientrato a Roma nel 66 a.C., poté trionfare solo nel 62 a.C. La prosecuzione della guerra fu affidata a Pompeo. Questi nel 67 a.C., in base ai poteri conferitigli dalla *lex Gabinia*, con una campagna perfettamente organizzata e abilmente condotta, aveva stroncato la pirateria imperversante nel Mediterraneo e spintasi fino a Ostia. Il venir meno dei regni ellenistici e il declino della marineria militare romana, già constatato con stupore da Polibio, avevano favorito il diffondersi dei pirati, con un insostenibile danno per tutte le attività commerciali. Per la *lex Manilia* egli assunse il comando contro Mitridate: a lui va il merito della definitiva sconfitta degli avversari, la liquidazione di quanto avanzava del regno di Siria, la grandiosa riorganizzazione dei domini romani in Asia e la costituzione della nuova provincia di Siria. Invasa la Giudea Pompeo conquistò anche Gerusalemme (66-63 a.C.). Alla fine del 62 a.C. rientrò in Italia e, contro l'aspettazione generale, a Brindisi sciolse l'esercito. Nello stesso anno trionfò sui pirati, Mitridate e Tigrane. Egli era al culmine del potere.

7.7. L'ALLEANZA FRA POMPEO, CRASSO E CESARE

Il disgregarsi della situazione politica e i contrasti interni alla classe dirigente conducevano inevitabilmente a degli accordi fra le persona-

lità politiche più eminenti, che rappresentavano quanto di peggio poteva capitare a un regime oligarchico. Nel 60 a.C. il console designato per l'anno successivo, C. Giulio Cesare – di antichissima *gens* patrizia, che vantava una discendenza divina da Venere, ma che anche per il matrimonio della zia paterna Iulia con Gaio Mario raccoglieva l'appoggio della parte popolare –, strinse un'intesa con Pompeo e Crasso (il cosiddetto primo triumvirato), *graves principum amicitiae* (così lo definisce Orazio, *Carmina*, 2.1.3-4), che fu riguardata poi come l'inizio della guerra civile e che emarginava l'oligarchia e Cicerone (esiliato, come s'è detto, nel 58 a.C.). Cesare riuscì a far approvare una serie di leggi, fra le quali una agraria e la ratifica di tutte le disposizioni prese da Pompeo in Asia. In base alla *lex Vatinia* Cesare ricevette per il 58 a.C. il comando per cinque anni della Gallia Cisalpina e dell'Illirico, con la successiva aggiunta della Gallia Transalpina. Ebbe inizio così la grandiosa conquista cesariana della Gallia (fino al 51 a.C.).

Guerra gallica

Le campagne militari di Cesare iniziarono nel 58 a.C., quando fu respinta l'invasione degli Elvezi nella Gallia e i Germani di Ariovisto furono ributtati al di là del Reno. Esse si svolsero secondo un piano strategico complesso, che prevedeva la distribuzione delle truppe durante i periodi invernali in varie località della vastissima regione. Con talune popolazioni galliche, specialmente della Gallia centrale, per esempio gli Edui, i Romani erano da tempo in rapporti amichevoli; la Gallia meridionale, la Narbonense, era provincia fin dal 121 a.C. La base fondamentale di Cesare era la Cisalpina, che faceva parte della sua provincia, dove egli veniva di regola nel periodo invernale anche per amministrare la giustizia. I valichi alpini non erano però ancora sotto completo controllo romano (lo saranno soltanto dopo le guerre alpine di Augusto). Nel 57 a.C. Cesare condusse una campagna contro i Belgi, e ottenne successi contro i Nervi. Nel 56 a.C., dopo l'incontro di Lucca con i suoi alleati politici, sconfisse nella Bretagna i Veneti; il suo legato P. Licinio Crasso combatté vittoriosamente contro gli Aquitani: cadrà nel 53 a.C. a Carre con suo padre alla testa di valorosa cavalleria gallica. Nel 55 a.C., dopo aver respinto popolazioni germaniche penetrate in Gallia (Tencteri e Usipeti), Cesare costruì un ponte sul Reno e mise piede in Germania (territorio dei Sugambri). Compì poi una spedizione in Britannia spingendosi fino al Tamigi. Nel 54 a.C. seguì una seconda spedizione in Britannia, mentre si andavano delineando in Gallia i primi tentativi di ribellione, che costrinsero nel 53 a.C. a varie repressioni contro Nervi, Treviri, Eburoni. Fu compiuta un'altra incursione oltre il Reno.

Il 52 a.C. vide la grande, generale insurrezione gallica, che ebbe in Vercingetorige il suo capo. Cesare, sconfitto dapprima a Gergovia, riuscì poi a bloccare l'avversario ad Alesia (località di non certissima identificazione, ma con ogni probabilità non lontana da Digione). Gli assedianti furono a loro volta attaccati da forze galliche di rincalzo. Cesare mise in opera un complesso imponente di fortificazioni, circumvallazione e controvallazione, ributtando gli attaccanti. I Galli assediati dovettero arrendersi per fame. Vercingetorige fu riservato per il trionfo di Cesare e poi fu barbaramente messo a morte. La caduta di Alesia rappresentò in certo senso la fine delle campagne galliche, anche se nel 51 a.C. continuarono le operazioni militari contro varie popolazioni in stato di semirivolta. Nello stesso anno deve essere stato pubblicato il *De bello gallico* di Cesare, in sette libri (l'ottavo, opera del cesariano Aulo Irzio, relativo appunto all'anno 51, fu pubblicato nel 44, a rappresentare la saldatura con il *De bello civili*), e anche il *De re publica* di Cicerone. L'opera cesariana, che ha alla sua base le relazioni di Cesare inviate annualmente al senato, è una sapiente rielaborazione, che offre un quadro ricchissimo sulle condizioni politiche, sociali, religiose delle popolazioni galliche in un preciso contesto geografico ed etnografico.

Fu durante la guerra gallica che si venne formando quell'esercito cesariano che, legato con fedeltà al suo comandante, sarà il protagonista delle guerre civili, fino ai triumviri e poi ad Augusto. Gli accordi a tre furono rinnovati nel 56 a.C. nell'incontro di Lucca (mentre cresceva l'opposizione oligarchica): il proconsolato di Cesare fu prolungato per altri cinque anni, Pompeo e Crasso furono di nuovo consoli insieme nel 55 a.C. Pompeo ebbe dal 54 a.C. e per cinque anni il proconsolato in Spagna, che egli esercitò per mezzo di legati, restando a Roma, e che gli permise di rinnovare le clientele create durante la guerra sertoriana; Crasso ricevette il comando in Siria, in vista di una spedizione contro i Parti. Questa finì nel 53 a.C. nel disastro di Carre, e si aprì così un contenzioso fra Roma e i Parti (poi i Persiani) destinato a durare con alterne vicende per secoli. Nel 52 a.C., di fronte allo scatenarsi della violenza in città, Pompeo fu eletto console *sine collega* (già negli anni precedenti era stata discussa la possibilità di nominare un dittatore). Nel 51 a.C. incominciò a porsi la questione del successore di Cesare nel comando delle Gallie, che si complicò nel 50 a.C. con l'altro problema della possibilità per Cesare di presentarsi candidato al consolato per il 49 a.C. in assenza e mentre ancora conservava il comando provinciale. Pompeo si andava decisamente schierando con la fazione senatoria anticesariana. La situa-

zione precipitò all'inizio del 49 a.C. con lo scoppio della guerra civile.

7.8. Cicerone

Le vicende che si erano susseguite dall'età graccana in poi indicano che la necessità di introdurre cambiamenti anche profondi nella struttura politica e costituzionale romana era sempre più sentita come urgente, ma le "riforme" avevano fino allora interessato aspetti di ingegneria politica: non era facile superare una concezione politica cittadina, anche se era ben nota la teoria greca che per uno stato territorialmente ampio era necessario un regime monarchico (noi possiamo aggiungere: in mancanza di forme di democrazia rappresentativa). Dall'età graccana si era frantumata l'unità della classe dirigente, propriamente perché, venuta meno una visione unitaria, vi erano idee differenti sulla conduzione dello stato. Dopo la guerra sociale lo stato era al collasso, malgrado le riforme sillane; il sistema non poteva più reggere per varie ragioni. Si erano sviluppati interessi economici nuovi, legati soprattutto all'amministrazione delle province. La politica era andata sempre più personalizzandosi, creando difficoltà nella classe dirigente oligarchica (il cui ampliamento dovuto all'immissione di *novi cives* aveva, caso mai, accentuato quel fenomeno). La classe senatoria dimostrava chiaramente la propria inadeguatezza, anche culturale e morale, a reggere lo stato imperiale. Ne era derivata la consapevolezza che era divenuto necessario fondarsi sull'esercito per fare politica. Le province imponevano un esercizio militare prolungato nel tempo, che rovesciava del tutto i principi del cittadino-milite, e che era una rivalsa economica per il declino delle classi contadine. Il riconoscimento della centralità del senato appariva difficilmente conciliabile con il potere conferito alle, e dalle, armi.

Come si colloca in questo contesto storico Cicerone? Egli proveniva dal ceto equestre, era stato console nel 63 a.C. con l'appoggio dell'oligarchia senatoria, aveva fatto carriera con la professione forense, che, accanto alla giurisprudenza (vd. § 9.4), era una via politica di grande rilievo. Non era uomo di armi, anche se sapeva benissimo (*Pro Murena*) che la carriera militare era ora un'altra via maestra per ascendere; proveniente da ambiti municipali, non era interno alle tradizioni politiche urbane. Aveva una larga preparazione culturale fondata sullo studio letterario-politico greco, ma era ben ancorato

alle tradizioni romane e italiche. Aveva da sempre fatto propri gli ideali e i pensieri della classe dirigente senatoria del II secolo, da Catone a Scipione Emiliano, ed era indubbiamente, per questo verso, un conservatore, ma capiva bene quali fossero al suo tempo le esigenze e i problemi nuovi, sapeva che bisognava aggiornarsi. La sua linea politica non emerge tanto dalle orazioni, dove egli stesso dice che deve servire alla causa che difende e che quindi può apparire in contraddizione, ma dalla sua attività di diffusore e rielaboratore della cultura greca in Roma. È importante considerare il suo pubblico.

Semplificando, si possono individuare due momenti principali nella sua teoria e prassi politica, ma con lo scopo unico di rafforzare la classe dirigente e sanare i contrasti fra i due ordini, senatorio ed equestre (*concordia ordinum*): non erano classi sociali diverse, erano differenti le funzioni, gli interessi erano spesso in contrasto e, tra l'altro, non erano affatto omogenei al loro interno. Questa politica, di fatto, fallì dopo il 63 a.C. (dopo l'unione contro Catilina): non fu sufficiente di fronte ad una crisi di valori etici che dovevano sorreggere un'azione politica coerente che bloccasse i tentativi autoritari. Cicerone si era rivolto alle *élites* locali, dei municipi italici, ma era difficile globalmente difendere i loro vari interessi. Cicerone allargò il suo orizzonte politico (*consensus omnium bonorum*): nel 56 a.C., con l'orazione *Pro Sextio*, delineò un generale coinvolgimento politico di tutte le forze benpensanti contro una politica di forza e violenza; egli credette sempre che questa unione avrebbe potuto bloccare costituzionalmente i tentativi personali dei grandi capi-partito.

Egli descrisse in un vastissimo quadro sociologico tutte le forze, i ceti, le categorie che avrebbero dovuto essere interessati a difendere i principi tradizionali, i valori etici e il sistema del governo senatorio. Qui sta il punto debole della costruzione: sarebbe sempre stato il senato la forza delegata poi a gestire questo potere; con l'appoggio di vaste categorie, Cicerone pensava, sperava, che avrebbe potuto essere superata la degenerazione del sistema che si era venuto sclerotizzando. La grande trilogia *De oratore*, *De re publica*, *De legibus* (fra il 55 e il 50 a.C.) riconferma la fiducia ciceroniana in questa rigenerazione dei modi tradizionali della politica, e nella storia di questo sistema con l'esaltazione del suo momento più alto (per Cicerone). Il *princeps* moderatore della vita politica dello stato è un simbolo collettivo di questa nuova classe politica (come ha dimostrato Lepore). Vennero poi la guerra civile e la dittatura di Cesare.

Princeps ciceroniano

I giochi si riaprirono dopo le Idi di Marzo del 44 a.C. Cicerone compì allora l'estremo tentativo di recuperare i ceti abbienti italici

attorno agli ideali politici che erano stati quelli della nobiltà romana dell'età degli Scipioni, o che almeno Cicerone presentava come tali. Il problema è complesso. Cicerone riproponeva l'esempio di alte personalità e di alte idealità morali all'interno di una vita politica che non doveva essere fondata su rapporti personali (concetto di *amicitia*), ma sull'*utilitas rei publicae*. All'esterno venivano ribaditi come scopo della politica la difesa della *iustitia* e la difesa dei deboli. Era la difesa dell'imperialismo. Si rifiutavano i modi demagogici di far politica e si rinfacciava a Cesare una continuità nella corruzione dall'episodio di Catilina (63 a.C., di qui poi la difesa di Sallustio) fino ai provvedimenti della dittatura, che mettevano in forse il diritto di proprietà. Non era vera *liberalitas*, era danno allo stato. Si chiedeva un impegno politico fattivo e ci si appellava alle città, ai municipi, cioè alle *élites* locali.

Era contro Cesare demagogo, quindi contro Antonio e l'uso della forza (*Filippiche*) anche se doveva, ingenuamente, appoggiarsi su Ottaviano. Fu il momento del *De officiis*, dominato dall'idea di fedeltà verso lo stato, e fu il massimo sforzo di richiamare i moderati al dovere di fare fronte contro la violenza cesariana e antoniana.

Ceti medi italici: cosa ne capivano? Come potevano condividere? Era ingenuità? Preferirono in molti i *potentes* ma anche molti furono a favore di Cicerone. Poi venne il triumvirato, le proscrizioni e le confische di cui essi furono le vittime. Cicerone appare un idealista, ma il suo programma fu poi ripreso in parte da Augusto. Ci fu questo dramma: Cicerone era disarmato nel tentativo di fare trionfare un'idea di pace.

Il riconoscimento della validità del programma, o almeno della sua possibilità, venne, come pare, da Sallustio. La sua storiografia, che si colloca proprio nella prima età triumvirale, reagì a quelle idee ciceroniane. Era una reazione politica contro il coinvolgimento di Cesare nell'episodio di Catilina. Sallustio negava la validità degli ideali aristocratici degli Scipioni e scrisse il *Bellum Iugurthinum*, che mostrava anzi la decadenza morale e politica della classe di governo in quel periodo. Infine le *Historiae* sono (erano) la negazione della restaurata oligarchia senatoria dopo Silla. Però era anche disilluso dagli *homines novi* triumvirali: solo *vis*. Non sapeva proporre nulla: era nella più completa disillusione. Almeno Cicerone aveva proposta una via di uscita, fondata su di un programma di riscatto morale con un largo coinvolgimento dei ceti medi.

La pace e la sicurezza verranno con il principe, che significherà un regime dove i poteri di fatto saranno nelle mani di un solo. La li-

bertà diverrà il problema politico e storiografico di Tacito. Ma prima chi era stato libero?

7.9. Dal Rubicone ad Azio

Di fatto, con il passaggio di Cesare del Rubicone (che segnava sulla costa adriatica il confine fra Italia e la provincia della Gallia Cisalpina) nel gennaio del 49 a.C., si apriva un periodo di guerre civili che avrà conclusione soltanto nel 31 a.C. con la vittoria di Ottaviano ad Azio. Specialmente nella prima fase cesariana lo scontro armato risparmiò l'Italia; il profondo coinvolgimento delle province era in parte dovuto alla presenza in esse delle principali forze armate, nonché di larghe masse di cittadini romani. Davanti all'avanzata di Cesare verso Roma, avvenuta con relativa facilità e scarsa opposizione, Pompeo con i consoli, di tendenza contraria a Cesare, si ritirò in Grecia a Tessalonica, dando vita ad una sorta di governo legittimo "in esilio", con parecchi senatori, fra i quali riluttante si era messo anche Cicerone.

Il piano di Pompeo intendeva probabilmente riprendere l'esempio sillano di una riconquista dell'Italia dall'Oriente, ma con premesse ancor più favorevoli: le larghe clientele e appoggi che Pompeo si era creato in Oriente, mentre in Occidente la Spagna era occupata da eserciti, legati a clientele pompeiane, che avrebbero potuto minacciare la non sicura conquista cesariana delle Gallie. Questo probabile piano venne vanificato dalla superiore capacità manovriera, politica e militare, di Cesare. Egli giustificò l'invasione dell'Italia con la difesa della libertà del popolo romano conculcata nei suoi tribuni (M. Antonio e Q. Cassio) e della propria *dignitas*. Il suo prestigio presso le borghesie italiche doveva essere altissimo dopo la conquista delle Gallie (nel 52-51 a.C. erano stati pubblicati i primi sette libri del *De bello gallico*), anche per l'origine della maggior parte delle sue truppe, a lui fedelissime.

Cesare era in grado di dar vita ad una politica sociale di largo respiro, della quale vi erano già chiare prove nel consolato del 59 a.C. Intuito che il pericolo più imminente era in Spagna, vi si recò e disfece i legati pompeiani L. Afranio e M. Petreio (agosto del 49 a.C.); nel ritorno verso l'Italia sottomise Massalia. L'anno seguente, il 48 a.C., vide il non facile passaggio di Cesare in Epiro, la disfatta di Pompeo a Farsalo in Tessaglia, l'inseguimento dello stesso fino in Egitto (dove **Farsalo**

fu ucciso). Dopo difficili momenti in *Alexandria*, nel 47 a.C., Cesare riordinò le aree asiatiche del dominio romano, e, dopo il ritorno in Italia, dovette spostarsi in Africa contro le forze pompeiane che vi si erano riunite (con Q. Cecilio Metello Pio Scipione e M. Porcio Catone) e che furono disfatte a Tapso nel 46 a.C. La dittatura, che aveva assunto per breve tempo nel 49 a.C. e per un anno alla fine del 48 a.C., gli fu confermata per dieci anni (forse con un rinnovo annuale) nell'aprile del 46 a.C., e finalmente fu dichiarato dittatore a vita agli inizi del 44 a.C. (nel mentre continuavano ad esistere le magistrature ordinarie).

A prescindere dalle molte ipotesi antiche e moderne sull'aspirazione di Cesare al regno (sulle quali non è facile pronunciarsi) e sull'eventuale concezione cesariana del potere regio, è evidente che l'accentramento del potere decisionale rispondeva a esigenze di razionalizzazione della politica e della amministrazione dello stato imperiale, che il sistema politico tradizionale non era più in grado di esaudire. È sicuro che molte delle misure sociali prese da Cesare (colonizzazioni in Italia e province, legislazione sui *collegia* e sui debiti, costruzioni pubbliche in Roma) potevano essere interpretate come misure demagogiche, ma le profonde modifiche all'assetto politico-istituzionale rispondevano ad un piano complessivo di riordino dello stato. L'aumento nel numero dei magistrati prefigurava, in certo senso, la loro trasformazione in funzionari addetti all'amministrazione.

Senato cesariano

Il grande ampliamento del senato (anche con elementi provenienti da ceti inferiori), era dovuto sia alla volontà di una più vasta rappresentatività sociale e italica dell'assemblea, sia alla necessità di ricompensare personaggi fededi e di appoggiarsi stabilmente su di essi. La guerra civile inevitabilmente faceva emergere personalità nuove valorizzate dalla milizia: esse erano allora tenute a freno dalla superiorità indiscussa del dittatore. La politica di clemenza nei riguardi degli oppositori vinti era richiesta dalla impossibilità di eliminare gruppi consistenti della classe dirigente tradizionale.

Nel programma cesariano la campagna orientale contro il regno dei Parti riprendeva il fallito tentativo di Crasso, e doveva rappresentare il decisivo rafforzamento del dominio romano nell'area fra l'Egitto, monarchia ancora formalmente indipendente, e le province nell'Asia Minore. Ma Cesare fu stroncato dalla congiura oligarchica alle

Idi di Marzo

Idi di Marzo del 44 a.C. È innegabile che in taluni promotori della congiura si era fatta strada la consapevolezza, derivata anche da insegnamenti filosofici, che la libertà politica (allora compromessa dalla dittatura) si reggeva su dei fondamenti morali e che affermare la li-

bertà morale nell'individuo significava rivendicare la libertà politica. Ma questa libertà era ristretta, nel migliore dei casi, ad un'*élite* oramai poco o nulla rappresentativa di un vastissimo corpo civico (per non parlare delle masse provinciali), che non avrebbe mai saputo esercitare, praticamente e direttamente, i diritti inerenti a quella libertà politica, alla quale era oramai totalmente estraneo, mentre era interessato a godere dei benefici di una pace che un regime autoritario bene o male garantiva.

Come dimostrò subito il seguito degli avvenimenti, i cesaricidi non potevano essere in grado di suggerire una qualche iniziativa politica alternativa, se non un eventuale ripristino della situazione precedente (al caso, con una più partecipata adesione ad alte idealità, come cercò di proporre Cicerone). L'unica possibilità aperta per i cesaricidi era quella di organizzarsi e di opporsi ai cesariani e di vincerli militarmente, cioè di porsi sul loro stesso piano. La morte di Cesare aveva colto di sorpresa i seguaci del dittatore, non essendo evidentemente chiaro l'appoggio che i cosiddetti liberatori avrebbero potuto avere. Questo spiega la necessità immediata di un compromesso fra i due gruppi politici contrapposti e l'amnistia stabilita per gli uccisori. La macchina dello stato, per quanto riguarda gli aspetti politico-amministrativi, continuò a funzionare, anche perché le cariche magistratuali erano state in buona parte determinate in anticipo da Cesare. Era evidentemente impossibile abolire le iniziative politiche cesariane e, anzi, si decise di dare applicazione a quelle decisioni del dittatore non ancora attuate (il che permise al console M. Antonio di far passare come tali progetti che non lo erano affatto).

Bisogna tener presente che il senato era in gran parte composto di elementi cesariani, anche se i gruppi tradizionali avevano chiaramente ripreso potere. Ma la plebe urbana era ostile ai cesaricidi e filocesariane erano naturalmente le masse militari presenti in Roma o facilmente richiamabili dalle colonie dove erano state dedotte. Elementi cesariani controllavano le potenti province dell'Occidente. M. Emilio Lepido (eletto pontefice massimo al posto di Cesare) governava la Gallia Narbonense e la Spagna Citeriore; G. Asinio Pollione la Spagna Ulteriore, dove ebbe a combattere con scarsa fortuna contro le sempre risorgenti forze pompeiane guidate dall'altro figlio di Pompeo, Sesto Pompeo; L. Munazio Planco reggeva la Gallia Transalpina, dove avrebbe fondato le due insigni colonie di *Lugdunum* – Lione –, e *Raurica*, poi *Augusta Raurica* – Augst presso Basilea).

Ma uno dei cesaricidi, Decimo Giunio Bruto, aveva assunto il governo della Gallia Cisalpina creando, tenuto conto del precedente di

Cesare, un pericolo imminente per l'Italia e Roma. I due principali cesaricidi, G. Cassio Longino e M. Giunio Bruto, avevano dovuto, o preferito, lasciare l'Italia per assumere comandi nelle province orientali, dove avrebbero cercato di organizzare la resistenza armata contro i cesariani. Ma in Italia la fazione cesariana non era affatto unitaria. La preminenza di M. Antonio, in piena collisione con l'oligarchia senatoria (è contro di lui che dalla fine del 44 a.C. Cicerone pronunciò le famose orazioni *Filippiche*), venne compromessa dall'arrivo in Italia dall'Epiro di un giovanissimo pronipote di Cesare, G. Ottavio, che il dittatore nel testamento adottava (adozione non esente da discussioni), e che quindi prese a chiamarsi *C. Iulius Caesar* (*Octavianus*). Se già il nome era fatto per attirare a sé le simpatie nostalgiche delle masse cesariane, il giovane Ottaviano si rivelò fin dagli inizi dotato di una spregiudicata scaltrezza politica. Mentre raccoglieva un esercito privato con i veterani cesariani, egli collaborò con il senato (fra 44 e 43 a.C.) in funzione antiantoniana e lo stesso Cicerone, invano messo in guardia da Bruto, si illuse di poterlo controllare e dirigere.

Ottaviano

La situazione precipitò verso la fine del 44 a.C.: M. Antonio mosse verso la Cisalpina per scacciare Decimo Bruto. I due consoli del 43 a.C., G. Vibio Pansa e A. Irzio (che aveva completato il *De bello gallico*), di tendenza cesariana moderata, presero a muovere con Ottaviano, ma con non poche esitazioni, contro Antonio, che assediava in Modena Bruto e che era stato dichiarato *hostis* dal senato. La guerra in Cisalpina ebbe alterne vicende. La finale sconfitta di Antonio e la morte dei due consoli in battaglia ebbe come primo esito l'elezione di Ottaviano a *consul suffectus* e l'approvazione di una legge (*lex Pedia*) che istituiva delle corti giudicanti per gli uccisori di Cesare.

Triumvirato

Di lì a poco, con un completo voltafaccia, Ottaviano si alleò con Antonio e Lepido e venne formato il triumvirato (*triumviri rei publicae constituendae*), che si contrapponeva alle magistrature tradizionali (*lex Titia*), per la durata di cinque anni. Si trattava di fatto della spartizione del potere in vista della guerra contro i cesaricidi. Sebbene i triumviri avessero ampi poteri decisionali e anche quello di nominare i magistrati, essi fecero spesso ricorso, anche se formalmente, agli organi politici tradizionali (senato, comizi). Tra le prime vittime delle proscrizioni ci fu naturalmente Cicerone; un editto triumvirale, riferito da Appiano (*Bella civilia*, 4.31-44), teorizzava la necessità di eliminare fisicamente gli avversari.

Un elemento di grande importanza per costringere, allora e ancor più in seguito, le varie fazioni cesariane a stare insieme e a far fronte

comune sia contro i cesaricidi sia contro possibili risorgenze dell'oligarchia senatoria fu la pressione esercitata dalle masse militari cesariane e specialmente dall'alta ufficialità. Fattore di unità, oltre la vitalità del mito cesariano – divinizzato nel 42 a.C. (Ottaviano diventava così Figlio del Divo) –, era la comune esigenza delle truppe a ricompense in terra. Alle antiche idealità, come già è stato detto (vd. § 7.8), era oramai venuto sostituendosi lo stretto rapporto clientelare fra i grandi capifazione e le loro truppe, che vedevano nella vittoria il soddisfacimento delle proprie istanze economiche. Le stesse proscrizioni erano la premessa per le inevitabili confische a danno degli avversari, privati cittadini e intere comunità, e le successive assegnazioni ai militari.

Nel 42 a.C., mentre Lepido restava in Roma a controllare la situazione in Italia e in Occcidente, Antonio e Ottaviano si scontrarono a Filippi in Macedonia con Bruto e Cassio, e in una duplice battaglia li sconfissero (ottobre 42 a.C.). Il vero vincitore sul piano militare fu Antonio, che, mentre si assunse il compito di riorganizzare le province orientali, ottenne anche il controllo delle Gallie (ma nella Cisalpina veniva a termine il regime provinciale). La posizione di Lepido, non esente da sospetti, fu progressivamente marginalizzata, ma il suo comando nelle province africane era certamente importante, se non altro per il controllo dei traffici granari con Roma. Ottaviano si stabilì al centro del potere in Italia. Ma in Sicilia si ritagliò un proprio spazio di dominio Sesto Pompeo, che disponendo di una flotta potente diede parecchio da fare ai triumviri (accolse rifugiati dalle proscrizioni e da Filippi e bloccò spesso i rifornimenti per Roma), che dovettero anche venire a patti con lui. **Filippi**

La posizione di Ottaviano in Italia era insicura e certamente carica di odiosità. Egli dovette procedere alle confische delle terre italiche e alla loro redistribuzione alle truppe. Il peso delle confische finì per cadere soprattutto sul ceto medio italico (dal quale provenivano in buona parte anche le truppe) e questo suscitò una serie di gravissimi contrasti. Degli spossessati italici si fece sostenitore il console del 41 a.C., L. Antonio, fratello del triumviro (probabilmente non consenziente con le iniziative consolari), che rivendicava anche l'autonomia del potere consolare contro i triumviri. D'altro canto i capi antoniani, pur forniti di truppe in Occidente e in Cisalpina, non conoscendo le intenzioni del triumviro in Oriente, diedero a L. Antonio un appoggio incerto, quando si venne allo scontro armato con Ottaviano (guerra di Perugia). Le truppe cesariane erano comandate da M. Vipsanio Agrippa. La rottura fra M. Antonio e Ottaviano fu risolta con l'incon- **Perugia**

tro di Brindisi. Un accordo fu stipulato con Sesto Pompeo a Pozzuoli nel 39 a.C., riconoscendogli il governo delle isole del Mediterraneo. Era chiaramente un compromesso.

Pompeo continuò gli attacchi di logoramento alle coste italiane. La reazione di Ottaviano nel 38 a.C. finì in un disastro. Agrippa, console nel 37 a.C., assunse il comando delle operazioni; Antonio, incontratosi a Taranto con Ottaviano, fornì aiuti. Il triumvirato fu rinnovato per altri cinque anni (non è chiara quale fosse la scadenza finale). Finalmente nel 36 a.C., a Milazzo e a Nauloco, Agrippa vinse in modo definitivo Sesto Pompeo. Lepido aveva partecipato con successo all'attacco della Sicilia, ma Ottaviano fu abile a far defezionare le sue truppe e a cacciarlo dal triumvirato (rimase pontefice massimo). La vittoria consentì ad Ottaviano di presentarsi in Italia come il restauratore dell'ordine e della pace; si ebbero le prime manifestazioni di culto a suo favore.

Restavano oramai di fronte due inevitabili contendenti al potere supremo. M. Antonio aveva riorganizzato il dominio romano in Oriente, province e regni satelliti fra i quali l'Egitto, dove la regina Cleopatra diverrà poi sposa del triumviro, suscitando a Roma reazioni negative. P. Ventidio Basso nel 39 e 38 a.C. aveva vittoriosamente respinto attacchi dei Parti in Siria e in Asia; Antonio nel 36 a.C. condusse una spedizione contro i Parti, vittoriosa all'inizio, poi finita con una ritirata piena di difficoltà. Nel 34 a.C. passò ad attaccare l'Armenia, Ottaviano in quegli stessi anni combatterà nell'Illirico. Le vicende che precedettero lo scontro finale sono in parte, per noi, deformate dalla versione che poi ne dette il vincitore. Le accuse vicendevoli furono appoggiate da una forte propaganda. Dalla parte di Ottaviano ebbe naturalmente un ruolo importante il legame di Antonio con la regina egiziana e le donazioni fatte a favore dei figli che ne erano nati. Ottaviano poteva così presentarsi come campione delle tradizioni italiche e romane. Egli legittimò la propria azione ufficialmente contro Cleopatra, con un giuramento di fedeltà richiesto all'Italia (*coniuratio Italiae*) e alle province occidentali, ma i due consoli del 32 a.C., Gneo Domizio Enobarbo e G. Sosio, antoniani, e circa trecento senatori si riunirono ad Antonio a Efeso. Augusto dirà poi nelle *Res gestae* che settecento senatori erano dalla sua parte. Lo scontro finale avvenne il 2 settembre nelle acque di *Actium*, sulla costa adriatica della Grecia. M. Vipsanio Agrippa riuscì vincitore. L'anno successivo Ottaviano si impadronì dell'Egitto. Antonio e Cleopatra si uccisero.

Azio

Quella triumvirale fu un'età di violenza politica e sociale, soprat-

tutto per l'Italia; si capisce come alla fine Ottaviano possa essere apparso come un salvatore, e come la pace e la sicurezza, faticosamente raggiunte, siano apparse beni più importanti della libertà politica, tanto più che di quest'ultima aveva al più goduto una cerchia ristretta di maggiorenti. Ottaviano era stato largamente responsabile delle violenze della guerra civile, ed egli cercò poi non soltanto di giustificare e di legittimare gli inizi del tutto illegali del suo potere e della sua azione, ma anche di far dimenticare le sue responsabilità nelle stragi, nelle proscrizioni e nelle confische violente. La storiografia seppe presto distinguere nella vita politica del primo imperatore la fase della violenza da quella successiva della pace restaurata in tutta l'ecumene.

Il definitivo venir meno della partecipazione popolare alla decisione politica e il concentrarsi del potere nelle mani di uno solo accentuarono in Italia il decentramento municipale, che, d'altro canto, come si è già detto, era un fenomeno irreversibile almeno dalla conclusione della guerra sociale. Certamente le guerre civili ebbero anche la conseguenza di coinvolgere, in ogni livello, le popolazioni italiche, valorizzando bensì energie nuove, ma anche sconvolgendo antichi assetti sociali ed economici. Il profondo cambiamento della stessa vita politica trasse seco il declino di alcune tradizionali forme della cultura politico-letteraria, per esempio l'oratoria. Il caso della storiografia è in parte diverso. L'impegno politico anche dell'annalistica era andato accentuandosi nell'età sillana. La storiografia era decisamente in funzione della politica, come ci dimostra l'opera di Sallustio e come ci lascia intravedere quanto sappiamo di altri storici della fine della repubblica (valga per tutti Asinio Pollione), interessati alla storia delle guerre civili. Ma in campo latino siamo sempre, almeno fino a Tacito, nella scia di una tradizione connessa politicamente alla classe senatoria e legata a superati ideali di libertà, che non era stato possibile trasmettere alle masse. Nell'Oriente grecofono gli storici eredi di altre tradizioni culturali e politiche andarono molto rapidamente adeguandosi al nuovo regime monarchico, visto come il garante della tranquillità sociale, della libertà dei mari, dello scambio economico.

8.

L'ECONOMIA TRA LA FINE DELLA REPUBBLICA E L'IMPERO

L'incessante successione di guerre civili, esterne, rivolte schiavili, pulizia dei mari contro i pirati, mutò apparentemente i connotati dell'economia romana. Ampi spazi si aprirono a fornitori degli eserciti, mercanti, banchieri, usurai, finanziatori di leaders politici in lotta. Il capitale finanziario sembrava assumere un ruolo emergente rispetto all'economia agraria fondamentale. Inoltre l'immanenza della guerra incideva sulla forma e distribuzione della ricchezza, sulla metamorfosi della struttura fondiaria, sull'articolarsi e il definitivo espandersi dei mercati su scala intercontinentale (Europa, Asia, Africa). L'ineludibile necessità di pagamento delle legioni accelerò i ritmi produttivi delle zecche, gonfiò i flussi finanziari aumentando la massa monetaria, ma concentrando la liquidità nelle scelte mani di persone che simultaneamente potevano essere banchieri, speculatori, appaltatori di opere pubbliche e rifornimenti per l'esercito. Mentre costoro potevano succhiare l'enorme liquidità messa in circolazione dallo Stato, i tradizionali rappresentanti della ricchezza terriera, assieme al popolo minuto, potevano contemporaneamente soffrire di carenza di mezzi di pagamento (*inopia nummaria*). Per questo si doveva ricorrere a banchieri-*argentarii* anche per acquisti e crediti di minima entità.

Nel 92-91 a.C. si cercò – con la *lex Papiria* – di svalutare la moneta spicciola di rame al fine di aumentarne il volume, ma il cambio tra le monete divenne così instabile che si dovette stabilizzarlo d'imperio. Anche gli interventi sul problema dei debiti e dei tassi di interesse si moltiplicarono. In questo contesto assunse un ruolo emergente il capitale finanziario (o usuraio) che si accaparrava la liquidità, in un sistema in cui il ruolo delle banche è circoscritto e limitato da tecniche bancarie che lentamente si affineranno ma non giungeranno mai propriamente all'impiego di strumenti come l'assegno con girata.

Paradigmatica è la figura di Rabirio Postumo. Figlio di un poten-

tissimo pubblicano, dominò il settore degli appalti pubblici, probabilmente ancora nel 46 a.C., quando Cesare lo incaricò dei rifornimenti della Sicilia. Prestò denaro a nazioni e re, come Tolemeo Aulete di Egitto. Nel 55 a.C. si fece nominare ministro delle finanze del regno di Egitto per recuperare i suoi crediti: un finanziere assume una figura istituzionale per salvaguardare i propri interessi. Non diversa appare la figura di Bruto, il tirannicida. Nel 56-50 a.C. aveva prestato enormi cifre alla città di Salamina di Cipro al tasso esorbitante del 48% annuo, facendosi convalidare l'operazione da ben due deliberazioni del senato e, davanti alla difficoltà nel riscuotere il credito, ottenne l'invio di alcuni squadroni di cavalleria per assediare la sede del senato di Salamina, nella quale cinque consiglieri morirono di fame.

Il circuito zecca-esercito-lavori pubblici-appaltatori aveva polarizzato la ricchezza mobiliare nelle mani di un'oligarchia finanziaria che – come sempre sotto il sole – dopo avere prosciugato la liquidità, si trovava a sua volta in difficoltà a recuperare i crediti concessi a tassi di interesse così esorbitanti da dovere essere ridotti per legge. Tuttavia la politica monetaria dello stato sostenne attivamente una tale domanda di liquidità. La massa monetaria in circolazione si faceva enorme, anche se nei momenti di guerra aumentava il numero dei tesori monetari sotterrati e non recuperati, fenomeno che incise sulla liquidità contraendola sensibilmente. Noi ci possiamo approssimare al suo ordine di grandezza calcolando il numero dei conii impiegati e moltiplicandolo per il presumibile numero di monete che ogni conio può produrre: dagli anni 90 ai 50 a.C. circolarono più di 400 milioni di monete romane d'argento (oltre a quelle in oro e rame). Comunque i circuiti di circolazione di questa massa monetaria erano quelli imposti dalle esigenze di rifornimento ed equipaggiamento degli eserciti, così da determinare l'inaridimento monetario di intere regioni: è eloquente il fatto che, dopo che Pompeo ottenne il diritto di attingere alle risorse finanziarie dell'Asia per pagare la guerra asiatica e quella contro i pirati che infestavano i mari, il governatore della provincia di Ponto-Bitinia del 61-59 a.C., Papirio Carbone, abbia dovuto rimonetizzare la regione facendo funzionare ben otto zecche.

8.1. Dall'economia del bottino al fisco imperiale

Con l'esaurirsi dell'espansionismo militare non fu più possibile gestire le finanze dello stato con gli enormi bottini conquistati ai popoli

vinti. Si rese necessario coordinare un sistema fiscale e tributario che convogliasse un flusso regolare di risorse a Roma, da dove venivano redistribuite secondo le necessità imperiali.

Se il tributo è un premio alla vittoria, deve dunque essere pagato dai popoli vinti. I cittadini romani, esentati dall'imposta patrimoniale dopo Pidna, pagavano solo il 5% sulla manomissione degli schiavi e sull'eredità, oltre alle imposte indirette (dazi, dogane, ...). Per gli altri abitanti dell'impero la categoria fiscale era quella dell'imposta inversamente proporzionale: la quota fiscale è più alta quanto più è basso lo *status* socio-giuridico. Ma il sistema non era omogeneo su scala imperiale. I conquistatori si limitarono ad ereditare e perfezionare le fiscalità precedenti, organizzate con particolare cura durante il periodo ellenistico. L'imposta più gravosa, quella fondiaria, veniva riscossa come 1% del valore monetario in Siria e Cilicia, mentre in altre province si pagava una sorta di decima sulla produzione. A queste imposte centrali se ne aggiungevano svariate altre, diverse da provincia e provincia: sull'artigianato (che in epoca tardo-antica comprese anche la prostituzione), sui cambi monetari, dazi, dogane, corvées, imposte del registro ...

Rapidamente mutò il modo di riscossione: un severo controllo sugli appalti aveva nientificato i peccati speculativi dei pubblicani, che vennero sostituiti da burocrati o da persone fiscalmente vincolate alla riscossione (*munera personalia*). Nel giro di pochi decenni la morsa fiscale si fece più acuta: a metà del I secolo d.C. province come la Gallia e l'Egitto dovevano pagare un tributo circa dieci volte superiore a quello che inizialmente avevano dovuto pagare a Cesare e Augusto (Frank).

È impossibile ricostruire l'entità delle entrate fiscali. Utilizzando fonti incerte e imprecise ed elaborando estrapolazioni statistiche si possono approssimativamente valutare queste entrate in 1,4 miliardi di sesterzi in epoca flavia e un PIL di 6 miliardi di sesterzi. Ma una buona parte di questa quota veniva impiegata per il mantenimento dell'esercito, che però spendeva i propri stipendi nelle diverse province dove era stanziato, attivando una domanda solvibile che sollecitava positivamente le economie locali. Veniva messo in moto così un processo di accentramento dei surplus estorti e di redistribuzione parziale degli stessi che induceva importanti dinamiche economiche.

Un complesso meccanismo di redistribuzione permette di differenziare tra province importatrici di imposte e province che attraverso il fisco subivano un salasso di ricchezze. Le *élites* dominanti insediate a Roma non si limitavano a consumare risorse procurate at-

traverso lo sfruttamento fiscale delle province, ma le ripartivano ad altre *élites* provinciali che divenivano protagoniste di una riuscita economica che permetteva di uscire da uno spazio periferico per divenire centri nuovi in espansione. È il caso della Gallia Belgica. Lo stanziamento permanente di consistenti forze armate romane la trasformò in un polo di attrazione di ricchezze e quindi di opportunità per i proprietari terrieri, prevalentemente Celti, che nel rifornimento degli eserciti romani trovarono il modo per ottimizzare i profitti.

8.2. Il mondo delle merci

Già da secoli l'economia romana aveva superato il limite di una produzione e di un commercio tesi quasi esclusivamente all'esigenza primaria dell'approvvigionamento alimentare, dentro un orizzonte dove l'acquisizione di oggetti preziosi e voluttuari presentava i preminenti connotati simbolici e di prestigio che caratterizzano una società antropologicamente primitiva. Ormai, malgrado le reiterate leggi contro il lusso, la domanda di beni sontuosi (marmi, opere d'arte, vestiti preziosi, cibi esotici, abitazioni alla greca, schiavi colti, ...) si costituiva come un circuito economico quantitativamente circoscritto alle *élites*, ma qualitativamente significativo a causa dell'alto valore aggiunto di queste merci provenienti dalle lontananze di ogni punto cardinale. L'economia del lusso delle classi agiate appariva simmetrica all'economia di sussistenza di larga parte della popolazione. Ovunque emergeva una borghesia municipale che – anche nei centri periferici come Aquileia – abitava case invidiabili ornate di mosaici ellenistici e che si concedeva il lusso raffinato di gemme, ambre del Baltico, vetri preziosi, ceramiche fini, ora importate dall'Oriente, ora di produzione locale, perché anche in Italia stava nascendo un artigianato, talvolta di dimensione manifatturiera, sempre più autonomo dal legame con l'agricoltura e aperto – ovviamente più al centro che alla periferia – alla suggestione dei nuovi gusti ellenistici.

Strutturalmente la dimensione del commercio doveva essere ampia, sia per il trasporto delle tasse in natura, sia per la domanda della massa dei contadini che, pur ai limiti di sussistenza, domandavano vestiti, strumenti di lavoro e occasionali oggetti di lusso, almeno per le feste rituali e per i matrimoni. È stato valutato che, se il 10-15% della popolazione dell'Impero viveva in città, questo comportava un commercio di oltre un milione di tonnellate di grano (o equivalente)

solo se la popolazione urbana avesse consumato un minimo vitale di circa 220 chili di grano. Le carestie ricorrenti sollecitano questi flussi commerciali (vd. anche § 14.2). I rifornimenti all'esercito ne gonfiavano sensibilmente il volume: quattro legioni al consumo di un litro di vino giornaliero pro capite richiedono un commercio di settecentomila ettolitri l'anno. E nei momenti cruciali le legioni saranno alcune decine.

Gli scambi si intrecciavano anche al di là delle frontiere romane. Già nel II secolo a.C. una fitta trama di traffici connetteva Roma con la Gallia meridionale. Il vino, di cui i Celti erano inesausti bevitori, costituiva una delle prime voci delle esportazioni italiche, tanto più che una norma protezionistica impediva ai transalpini di impiantare vigneti (Cicerone, *De re publica*, 3.9.16). I guadagni per i mercanti dovevano essere cospicui, ma ancora superiori erano le entrate doganali che allora potevano arrivare al 300% del prezzo del prodotto. Su tutto il mondo conquistato dilagavano i commercianti, anche i rappresentanti dei senatori, cui la *lex Claudia* del 219/218 a.C. pur interdiceva il grande commercio. Fin dall'inizio delle guerre mitridatiche i Greci in rivolta contro l'oppressione romana trucidarono migliaia di questi avventurosi commercianti. Se le cifre trádite di ottantamila o centocinquantamila italici uccisi sembrano, come al solito poco credibili, forniscono tuttavia un ordine di grandezza drammatico del fenomeno. Il porto franco di Delo diventò il centro ombelicale di questi scambi e si specializzò nel commercio – spesso gestito da ex-schiavi – di schiavi, venduti su quel mercato prevalentemente da pirati che avevano fatto razzie nelle città della costa asiatica. Se la cifra iperbolica fornita da Strabone (14.5.2) di decine di migliaia di schiavi venduti quotidianamente pare ancora una volta incredibile, tuttavia è certo che la probabile sede di questo mercato (l'*agorà des Italiens*) di uomini e donne poteva contenere fino a diciottomila persone. Gli schiavi erano del resto una delle merci più ricercate. In Roma stessa esisteva un mercato degli schiavi (*venalicium*: Cicerone, *Orator*, 232.6; equivalente allo *statarion* greco) situato nella zona dell'Aventino e gestito da commercianti specializzati, i *magistri Capitolini*.

Ma i mercanti non si costringevano entro i limiti dell'impero. Già prima della conquista traianea (vd. § 12.6) la Dacia era percorsa da *negotiatores* alla ricerca di prodotti locali come il miele e il sale, ma soprattutto per acquistare schiavi per il cui pagamento veniva accettata la moneta romana d'argento, la quale godeva di un tale apprezzamento da dare origine a massicce imitazioni barbariche. Ma tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. i commerci italici segnarono un declino.

Un'analisi condotta sull'importante mercato di Ostia indica una rapida crescita delle importazioni dalla Spagna, Gallia e Africa. Simmetricamente la ceramica del tipo di Arezzo (dopo un grande successo sui mercati) cominciava a sparire dalle frontiere germaniche, mentre più tardi l'intera produzione ceramica italica sembrò soppiantata dalle officine galliche e africane.

Con la fine delle guerre civili, il costituirsi dell'Impero e l'instaurarsi della *pax augusta* l'economia raggiunse una dimensione mondiale. «L'Europa è totalmente autonoma: possiede una massa inestinguibile di uomini per la guerra, per lavorare la terra, per amministrare le città. Un'altra delle sue superiorità sta nel fatto che produce i frutti migliori e necessari alla vita, oltre a tutti i minerali utili; importa dall'esterno solo profumi e pietre preziose la cui scarsezza o abbondanza non aggiunge niente al benessere della vita. Allo stesso modo l'Europa fornisce una grande abbondanza di animali, mentre sono scarse le bestie feroci» (Strabone, 2.5.26).

Economia-mondo

Si era formata un'economia-mondo: dall'Europa e da tutto il mondo conquistato e pacificato giungevano a Roma, la metropoli-capitale, merci di ogni tipo, che ne ostentavano la ricchezza e il predominio. Difatti, come noterà Appiano, l'impero romano aveva esteso le proprie conquiste e i propri confini come mai nessun impero precedentemente. Nell'Oceano erano soggetti ai Romani la maggior parte dei Britanni. Superate le Colonne d'Ercole comandavano su tutte le isole e le terre del Mediterraneo: i Mauritani, i Numidi, i Libici, i Cirenaici, i Marmaridi, gli Alessandrini che abitavano la grande città fondata da Alessandro Magno, e tutto l'Egitto fino all'Etiopia erano soggetti a Roma. Più ad Oriente il dominio si estendeva su Siria, Palestina, parte dell'Arabia, fino a Palmira e al deserto che circonda il fiume Eufrate; comprendeva tutta l'Anatolia fino al Mar Nero e alle regioni nordiche della Mesia e della Tracia. Dentro lo stesso impero erano la Grecia, la Tessaglia, la Macedonia e l'Illiria, la Pannonia e l'Italia stessa con le sue popolazioni nordiche di Celti e le popolazioni celtiche della Gallia, fino ai Celtiberi di Spagna. I confini dell'Impero erano dunque segnati a sud da Mauretania ed Etiopia, ad est dalla Russia meridionale e in Europa dalla linea Reno-Danubio. Ma anche oltre questi confini numerosi popoli erano sotto il protettorato di Roma, che non li annetteva perché «poveri, senza profitto e inutili».

Nella prefazione dell'ultimo libro, perduto, della sua *Storia Romana* Appiano avrebbe fornito una contabilità dettagliata delle entrate e delle uscite complessive. Questo tipo di unificazione politica di ampie regioni di Europa, Africa ed Asia non chiudeva però il mon-

do romano in se stesso. Le frontiere erano militarmente controllate, ma non impedivano sempre più intensi scambi con le più lontane terre oltre frontiera. Gli scambi attraverso il confine del fiume Reno con la Germania più orientale e fino alla Scandinavia (oggetti di vetro e metallici, monete e vino contro animali, sapone, carri e vestiti) furono intensi e contribuirono all'evoluzione di tipo feudale delle tribù germaniche. Dalle regioni baltiche l'ambra grezza raggiungeva via terra i centri di lavorazione specializzati come Aquileia ed Alessandria d'Egitto, da dove si diffondeva per tutto il Mediterraneo. Colonia alle foci del Reno divenne un centro di produzione vetraria, con esportazioni in tutto il nord-ovest europeo. Verso l'Africa gli enormi depositi di anfore attorno al porto di Alessandria e ancora al confine meridionale dell'Egitto (Kasr Ibrim) mostrano l'intensità dei rapporti con il regno di Meroe e con l'Etiopia.

L'Oriente

Nemmeno l'Estremo Oriente restò fuori da quest'orbita: Greco-Romani si insediarono in India, dove acquistavano avorio, stoffe preziose e spezie in cambio di monete d'oro e d'argento, mentre nel tardo impero gli scambi con lo Sri-Lanka avvenivano soprattutto attraverso monete di bronzo. Il commercio della seta cinese procedeva sia via terra, attraverso l'Afghanistan, sia passando in India e proseguendo via mare sino al Golfo Persico e al Mar Rosso. Fonti cinesi come gli *Annali Han* menzionano l'arrivo alla corte di un ambasciatore dell'imperatore Marco Aurelio, intenzionato a stabilire rapporti diretti con la Cina, evitando l'intermediazione della Persia. Secondo questo testo i Romani «sono onesti nelle loro transazioni e non fanno due prezzi ... Il bilancio si basa su un tesoro ben provvisto».

Solo l'estremo confine occidentale, segnato dall'Oceano Atlantico, rimase insormontato (ma un accampamento romano è stato trovato anche in Irlanda). In tutte le altre direzioni l'immenso e spopolato spazio dell'impero fu solcato da una trama fitta di relazioni che lo posero al centro di un orizzonte mondiale. Sotto questa vivacità degli scambi agiva però il limite strutturale dei costi di trasporto, in particolare via terra. I rapporti di costo fra trasporto via mare, via fiume, via terra nell'impero romano sono (dato 1 il mare): 1:4,9:28. Gli stessi rapporti nelle zone impervie oltre la frontiera del Reno diventano: 1:5,9:62,5. Nell'Inghilterra del XV-XVI secolo abbiamo invece 1:4,7:22,6, con una sensibile riduzione dei costi di trasporto via-terra. Nel mondo romano accadeva così che molte merci a basso valore aggiunto raddoppiassero il prezzo nel giro di poco più di duecento chilometri, mentre in tutto il Trecento italiano il trasporto anche a lunga distanza di fustagni e panni avrà un'incidenza sul costo com-

plessivo tra l'8 e il 28%.

Un'iscrizione in greco e in latino della prima età imperiale trovata in Turchia fornisce un'informazione ravvicinata sui problemi del trasporto via terra (Gara 1994, pp. 86-87). È una regolamentazione dell'impiego dei mezzi di trasporto nella zona di Sogolassus. Viene fissato un tariffario per tali mezzi di trasporto e si elencano le categorie di persone che ne potevano usufruire (militari, procuratori, senatori, ...). Ogni carro deve costare 10 assi (circa 2 dollari) all'ora, 4 assi un mulo, 2 un asino. Sono dati rilevanti: «due assi per un carico di 70-80 kg (carico di un asino) per un'ora di percorso, [sono] una cifra non irrisoria, soprattutto considerando che il territorio di Sogolassus è montagnoso e la distanza coperta in un'ora non poteva essere rilevante» (Gara 1994). L'editto conferma dunque che il prezzo del trasporto non veniva calcolato in base al valore della merce (*ad valorem*), ma in base al peso: merci pesanti e a basso valore aggiunto venivano penalizzate rispetto a quelle più leggere e preziose.

8.3. La complessità della formazione economico-sociale

L'unificazione politica di un così vasto mondo non corrispose a nessuna rivoluzione economica: dispersi e disparati tasselli di un mosaico multiforme si componevano dentro un unico ordine politico-militare. Ma non aumentava significativamente la produttività economica del sistema. Aumentava il volume complessivo del prodotto interno lordo e mutavano i flussi dei surplus estorti. Non più svariati centri corrispondenti a diversi Stati, non più la disarticolazione della guerra civile che richiamavano ricchezze là dove si spostavano gli eserciti contrapposti; ora i surplus estorti si orientavano verso un'unica capitale da cui venivano parzialmente redistribuiti nei luoghi dove si stanziavano gli eserciti, là dove si decidevano le opere pubbliche o in soccorso di province in crisi. Lo sconquasso del precedente ordine economico fu per questo enorme, ma fu in funzione di un mutamento politico, non di una innovazione tecnico-economica. La spesa dei profitti imperiali in beni di lusso attivò commerci a lunga distanza di merci rare e sofisticate e stimolò la crescita di tutto uno strato sociale mercantile. Le spese militari nelle province di frontiera divennero la molla di uno sviluppo economico vistoso dalle Gallie alla Pannonia, alla Dacia. La domanda di rifornimenti da parte di una capitale-me-

tropoli come Roma stimolò lo sviluppo di intere regioni dall'Africa settentrionale alla Betica spagnola. Insomma, pur dentro rigidi termini pre-capitalistici, l'impero romano mostrava un'impressionante capacità di riproduzione e diffusione di economie relativamente sviluppate. Non si trattò comunque di un impero economicamente unificato, omologato da uno stile di produzione e di scambi su mercati interagenti.

Secondo Cassio Dione (52.30) già Mecenate, attorno al 29 a.C., avrebbe progettato un'unificazione imperiale di monete e misure. Ma l'unificazione monetaria dovette aspettare tre secoli, mentre quella metrologica non si realizzò mai. Non solo sopravvissero metodi diversi di misurazione tra regione e regione, ma spesso ogni proprietario terriero aveva sue misure particolari, sintomo evidente di mercati frazionati e di strutture produttive relativamente chiuse. Se il pagamento della dogana segnava i confini dell'Impero, una serie di dazi interni appesantiva la circolazione delle merci. Nel quadro dell'Impero indubbiamente dominava un'economia di produzioni e di traffici amministrati in funzione dei bisogni alimentari e suntuari della capitale, il maggior centro di scambio di ogni tipo di merce. Ma alle volte era la capitale stessa che doveva dirottare risorse in soccorso di province in crisi o per la costruzione e la manutenzione del sistema viario. Già Augusto dovette far restaurare tutto il sistema stradale, dissestato dalle guerre civili (Cassio Dione, 47.17.4). Creò quindi un ufficio di *curatores viarum* per l'Italia, mentre suoi legati dirigevano la costruzione del sistema stradale delle province, in modo che una fitta rete di vie di comunicazione potesse collegare tutto l'Impero, di cui si elaborarono carte, come quella della *porticus Vipsania* o come la grande carta nota come *tabula Peutingeriana.*

Ma dentro questo quadro ampio di economia mondiale gestita politicamente si articolava un variegato spettro di realtà economiche diversificate:

- la metropoli capitale, ricca delle più svariate attività, ma anche di parassiti che vivevano tra distribuzioni gratuite di grano e ludi circensi;
- grandi metropoli artigianali-commerciali: Alessandria d'Egitto, Seleucia sul Tigri, Antiochia, ...;
- cittadine che integravano un'economia agricola con una più ampia trama di attività artigianali o commerciali: Pompei, Ercolano, Ostia, ...;
- un numero crescente di municipi e colonie, paesi di pochissime migliaia di abitanti, che organizzavano però la propria vita secon-

do autonome leggi municipali;
- insediamenti militari che magnetizzavano l'afflusso di risorse spese prevalentemente in loco;
- città carovaniere come Petra e Palmira;
- insediamenti specializzati come quelli di lavoratori e schiavi attorno alle miniere spagnole;
- l'agricoltura delle grandi *villae* proiettate sui mercati;
- una sopravvivenza antropologica pervasiva attraversava tutte queste economie e le connotava di uno stile pre-capitalistico. È la dialettica del dono-contro-dono, del superamento del *do ut des*, dei crediti concessi senza interesse, della disinteressata munificenza dei ricchi;
- le fitte economie di frontiera che trasformarono il *limes* romano in uno spazio aperto di contatti multipli con popoli e società "altre";
- i modi di produzione residuali di coloro che si cibavano ancora di ghiande (Plinio, *Naturalis historia*, 16.6.15), vivevano come sperduti pastori incivili, dediti anche alla caccia, isolati in montagna eppure costretti a interagire con le pianure, o pescatori di una pesca di sopravvivenza.

Queste molteplici diversità si isolarono o si integrarono alla dominante economia imperiale secondo un gioco complesso di incastri. Ma, al di là delle regioni rivierasche, nei territori centrali dei continenti, lontani dalla rete viaria, se non intervenivano fattori strategico-militari, tendevano a disegnarsi i confini di mondi coinvolti dalle dinamiche economiche imperiali quasi solo per lo scambio di merci preziose e di prestigio.

8.4. L'economia fondamentale della produzione agricola

L'agricoltura era il settore economico nettamente predominante e, in quanto tale, era oggetto di prestigio sociale e di studi agronomici specialistici. Su una popolazione imperiale di alcune decine di milioni di abitanti, solo una quota bassa era urbanizzata, spesso in strutture urbane integrate nel mondo agricolo. Non si hanno dati per valutare la composizione della forza-lavoro. Ma, nella misura in cui si possono generalizzare le informazioni dei papiri egiziani, riusciamo a rappresentare un quadro molto simile a quello di un paese sottosviluppato come l'Egitto del 1927: quasi il 70% della forza-lavoro trova-

va impiego in agricoltura, che era dunque oggetto di innovazioni e di studi agronomici. In alcune regioni – come appare chiaro dai contratti di affitto egiziani – si praticava la rotazione biennale delle colture, alternando cereali a foraggi e legumi, in modo che non si giunse affatto a quell'isterilimento dei terreni di cui antichi e moderni hanno affabulato. Anzi, i livelli di produttività erano relativamente apprezzabili se comparati a quelli medievali. Per il grano sembra si possa generalizzare un rapporto seme/prodotto di 1:5; mentre su terreni egiziani particolarmente fertili e bene irrigati, su cui si poteva praticare una seconda coltura annuale di grano trimestre, si arrivava anche ad un rapporto di 1:20. Per raffronto, nell'Europa medievale moderna il rapporto medio era di 1:5.

Le stesse produzioni specialistiche, come quella del vino, raggiungevano livelli di produzione non trascurabili. Ai tempi di Columella la produzione economicamente minima era di circa 500 litri per iugero (= 2.500 mq) e si potevano superare i 1.500 litri, cioè una produzione tra i 2.000 e i 6.000 litri ad ettaro. Una produzione apprezzabile, se comparata con quella non molto superiore dell'Italia attuale e con quella molto inferiore documentata tra 1800 e 1900. L'espansione del potere di Roma accompagnò a forme di sfruttamento imperialistico un'enorme espansione delle coltivazioni agricole. La centuriazione romana giocò nella storia rurale lo stesso ruolo dei dissodamenti medievali. Bonifiche, ristrutturazioni territoriali, centuriazioni che proiettavano funzionali forme geometriche su una natura incolta, trasformandola in un paesaggio agrario collegato a un sistema di comunicazioni viarie, furono un momento essenziale del processo di civilizzazione. D'altro canto, nella storia delle strutture fondiarie il I secolo a.C. rappresenta una fenomenologia contraddittoria: da una parte procedeva il processo di concentrazione fondiaria, dall'altra le redistribuzioni di terre operate dai generali a favore dei propri soldati rivitalizzava il fatalistico sopravvivere della piccola proprietà, le cui interminabili crisi contribuiranno comunque all'accorpamento fondiario.

Latifondi

La differenza tra il tipo ideale di azienda agricola proposto da Catone nel II secolo a.C. e quello descritto da Varrone nel I secolo a.C. fotografa le linee essenziali della dinamica fondiaria concentrazionistica. Il modello di azienda agricola di Catone, che privilegia l'uliveto e il vigneto, cioè prodotti da vendere sui mercati urbani, si stende tra i 25 e i 60 ettari ed è imperniato sul lavoro di meno di venti schiavi diretti da uno schiavo, o liberto, più colto, il *vilicus*, che deve rendere conto di tutto al padrone quando viene in visita di controllo.

Varrone non fornisce mai un'indicazione precisa sull'estensione della sua tenuta ideale, che si può ipotizzare raggiungesse i duecento ettari, anche se accenna a tenute ben più ampie. Comunque la gestione agricola si è molto articolata: comprende il grande allevamento transumante e l'allevamento in cattività. La tenuta dispone di grandi magazzini e di spazi di lavoro e la villa residenziale in alcuni casi è così sontuosa da suscitare lo scandalo di Varrone.

Tuttavia, per quanto riguarda la repubblica, l'affermazione di Plinio (*Naturalis historia*, 18.35) che i latifondi mandarono in rovina l'Italia e le province sembra esagerata. La stessa parola *latifundium* non ricorre forse mai in testi di epoca repubblicana e sembra per la prima volta attestata in Seneca (*Epistulae ad Lucilium*, 88.10.1, 89.20.7). Le grandi tenute appaiono ancora prevalentemente nella forma del latifondo disperso, senza la contiguità territoriale dei latifondi dei secoli successivi. Del resto le assegnazioni di lotti di terra – in Italia e nell'impero – a circa 250.000 veterani tra l'epoca di Silla e il 25 a.C. incise profondamente sulle strutture fondiarie, da un lato rivitalizzando la piccola proprietà, dall'altro costringendo una parte considerevole dei maschi adulti italici a migrare là dove avvenivano le assegnazioni. Ma sul lungo periodo si può presumere che l'intrinseca fragilità della piccola proprietà, moltiplicata dall'ormai secolare occupazione delle terre da parte dei grandi possidenti, rese sempre critica la sopravvivenza dei piccoli contadini. Del resto, il successivo emergere del latifondo ne è una conferma.

Contadini

Se però il predominio delle grandi tenute è un fenomeno indiscutibile e ben documentato, di predominio si trattò e non di una realtà totalizzante, né dal punto di vista economico né da quello dell'insediamento sul territorio. Non ha senso un modello di economia agraria come economia "liquida", dove si producono solo olio e vino per l'esportatazione. Ampio spazio era lasciato alle altre produzioni, cominciando da quelle cerealicole. I luoghi di sopravvivenza della piccola proprietà furono vasti nelle aree più remote dai mercati, dove si insediavano e sopravvivevano residualmente piccole tenute autarchiche di contadini che non frequentavano neppure la più vicina città, che si nutrivano di tutto, di asparagi selvatici e di erbe che nemmeno gli animali avrebbero mangiato. Nelle località più povere la miseria del terreno spingeva la popolazione a procurarsi altro cibo attraverso la pesca (Strabone, 6.1.1), insediando accanto a un villaggio marino un borgo interno complementare. Sugli stessi fertili terreni attorno a Pompei osserviamo, accanto alle *villae*, anche orti e vigneti che penetrano fin dentro il perimetro urbano, dove è stato tro-

vato un graffito elettorale di *agricolae* a favore dell'elezione di un magistrato edile, oltre a vari altri strumenti di lavoro agricolo.

Sebbene già nel II secolo a.C. i contadini fossero in pericolo, in vari modi la piccola proprietà riuscì a permanere. Soprattutto in due forme: come complemento della grande proprietà, cui forniva forza lavoro bracciantile supplementare durante i lavori stagionali della mietitura e della vendemmia, oltre alla possibilità di una conduzione agricola attraverso l'affitto, e come sopravvivenza residuale dentro un'economia agraria dominata dalle grandi *villae* (vd. § 14.4). Verso la fine del I millennio a.C., dopo che con Augusto gli arruolamenti nell'esercito ridivennero volontari, la contraddizione intrinseca alla figura del contadino-soldato, che doveva combattere lungamente lontano dalla propria terra, venne almeno allentata, fornendo una qualche nuova linfa alle miserie del contadiname. Dispersa ovunque, emarginata o interstiziale, sopravviveva spesso una fitta presenza di piccola proprietà. Le sue configurazioni erano variegatissime. C'erano gli infiniti anonimi miserabili che non hanno lasciato nemmeno la traccia di un'iscrizione sepocrale. C'erano quelli che sopravvivevano precariamente su fazzoletti di terra, oppressi da debiti e corvées, spinti a matrimoni incestuosi tra fratelli e sorelle anche per non frantumare il piccolo patrimonio. Qualcuno riusciva ad emergere. È il caso famoso del contadino africano di Machtar, come lui stesso racconta nel suo epitaffio metrico: «Io sono nato da una famiglia povera. Mio padre non aveva né ricchezze né una casa. Dal giorno della mia nascita ho sempre coltivato il mio campo. La mia terra ed io non abbiamo mai avuto riposo ... ero il primo a tagliare le mie messi, quando nelle campagne apparivano i gruppi di mietitori che vanno ad assoldarsi a Cirta, la capitale dei Numidi ... Poi, lasciando il mio paese, io ho mietuto per altri, sotto un sole di fuoco ... A forza di lavorare, avendo saputo accontentarmi di poco, sono finalmente divenuto proprietario di una casa e di una tenuta: oggi vivo nell'agio. Ho anche raggiunto gli onori: sono stato chiamato a sedere nel senato della mia città» (*CIL* VIII 11824). Il risultato di queste diversità, diffuse su scala imperiale, appare un modello di strutture fondiarie dall'architettura articolata, come l'archeologia rurale sembra mostrare più nettamente per il territorio dell'Italia: intere regioni sembrano come divise in due tra aree di predominio della grande proprietà e aree circostanti più fittamente insediate da piccole tenute. Comunque il processo verso la concentrazione fondiaria segna la linea dominante.

Nel primo secolo d.C. l'agronomo Columella (1.3.11-12) – che teorizza una grande tenuta agricola messa a coltura da schiavi – rim-

piangeva i tempi delle grandi conquiste, quando le vittorie belliche e gli «stermini dei nemici» avevano devastato ampi territori, eppure era ritenuto *criminosum* che un senatore possedesse più di 12 ettari. Al suo tempo invece i prepotenti strappavano i terreni agli altri, avevano tenute estese come «i confini dei popoli», che non riescivano nemmeno ad attraversare, ma lasciavano al pascolo brado degli animali, oppure alla devastazione delle bestie feroci. Attraverso conquiste, confische ed eredità anche gli imperatori divennero grandi proprietari terrieri, con tenute sparse dall'Asia all'Africa all'Europa. Secondo Plinio il Vecchio (18.7.35) Neronè si sarebbe impossessato dei beni di sei proprietari terrieri, che possedevano mezza Africa, mandandoli a morte.

8.5. Dall'artigianato alla manifattura

Il processo di urbanizzazione promosso dall'Impero romano corrispose ad un'enorme espansione dell'artigianato. Non solo merci fondamentali come la carta-papiro egiziana rifornivano massicciamente le burocrazie romane e arrivavano sino in Pannonia (Ungheria), ma anche prodotti modesti, come le lampade di terracotta, percorrevano tutte le rotte dell'Impero. Ma lo sviluppo della manifattura appare un fenomeno circoscritto. Restarono sempre scarse e difficili le condizioni per la nascita della manifattura, cioè di un centro di produzione di massa, con terminali commerciali diffusi, gestito da un imprenditore con ampie disponibilità finanziarie e di credito. Le fabbriche antiche mantennero quasi sempre la dimensione ridotta di un'unità artigianale, frequentemente a gestione artigianale. «La molla verso un processo di concentrazione produttiva fu quasi esclusivamente la domanda dello Stato, anche se spesso le stesse ordinazioni di forniture per l'esercito dovevano frantumarsi tra una serie di centri produttivi [...]. Nel settore privato forse solo la produzione ceramica si organizzò in centri di produzione seriale che possano essere definiti manifatture già nell'Atene classica. Nel settore pubblico, o in quello promosso dalla domanda pubblica, le concentrazioni di operai-massa si hanno soprattutto nella produzione della moneta e delle armi. Qui mutano le forme del lavoro, secondo principi di divisione e specializzazione che pongono problemi di nuove tecnologie produttive: il lavoro dell'artigiano tuttofare che esegue ogni tipo di operazioni – allo stesso modo dell'artista creativo con cui spesso si confon-

de – si articola in una serie di azioni diversificate, compiute da operai diversi, che si ricompongono solo alla fine del processo dentro il prodotto finito» (Gara 1994, p. 93). Le poche manifatture si configurarono come industrie accessorie della campagna. Comunque quando dall'artigianato artistico individuale si passò alla manifattura si produsse una prima divisione del lavoro e una sua organizzazione seriale, anche se non si arrivò mai all'industria con la sua accentuata divisione funzionale del lavoro e con un ruolo sempre più predominante delle macchine.

In campagna, presso i luoghi della produzione oleicola e vinicola sorsero un poco ovunque fornaci, che si infittivano a formare un paesaggio quasi pre-industriale nelle aree di maggior produzione ed esportazione come la Betica spagnola e l'Africa. Le fornaci si fecero sempre più grandi ed articolate. Nella Gallia Narbonense si trovavano ateliers che coprivano una superficie di più di due ettari e che funzionavano a undici forni, ma altrove si trovavano in funzione 200 forni ed ateliers estesi per decine di chilometri, dove venivano impiegati più di cento operai. Tuttavia la relativa facilità della lavorazione e l'incidenza dei costi di trasporto su di un prodotto di basso valore (costi di trasporto che sono costi di produzione e che incidono sul prezzo) generalizzò il fenomeno della creazione di officine succursali e addirittura di officine di imitatori che soppiantavano sui mercati locali i prodotti dell'officina madre e ne bloccavano l'espansione manifatturiera, anche se non mancano esempi di terrecotte che rifornivano mercati lontani migliaia di chilometri dall'officina di produzione.

Due altre forme manifatturiere complementari alla campagna si segnalano: "l'industria" del papiro, poco nota nella sua forma organizzativa, ma che godeva di un mercato enorme, mentre la produzione era concentrata in Egitto, e che verosimilmente doveva articolare la divisione del lavoro tra tagliatori, estrattori del midollo, fabbricanti delle pagine, incollatori per formare il rotolo (*volumen*). Infine l'artigianato tessile che, oltre la rozza produzione autarchica dei contadini, richiedeva una qualificazione professionale e quindi un apprendistato in forma di contratti di istruzione-lavoro. Per il tardoantico, quando la condizione degli operai diventò ereditaria, conosciamo l'esistenza di "fabbriche di stato". Ma già precedentemente ci sono documentate forme interessanti di divisione del lavoro: il maestro, i filatori, i tessitori del tessuto e gli operai comuni. Da un archivio egiziano possiamo intravedere il funzionamento di una grande manifattura: il proprietario dirigeva i lavori assieme alla moglie. I lavoranti

erano donne schiave, ma quando non bastavano si ricorreva ad altre lavoratrici, spesso difficili da trovare, tanto che gli operai, profittando delle tensioni sul mercato del lavoro, potevano organizzare una manifestazione rivendicativa per le vie della città e richiedere un maggior salario. La manifattura era specializzata in un tipo di produzione e doveva ricorrere a tintorie esterne e ad altre fabbriche per prodotti più complessi, come tessuti di porpora per ricoprire i cuscini. Ma anche in queste forme avanzate di manifattura, malgrado le sofisticazioni di certe trame di stoffa, il progresso tecnico fu limitato (ma vd. § 14.3): non esistono prove certe che i Romani avessero inventato, dopo il telaio verticale, anche quello orizzontale.

Manifatture

Funzionali ai mercati urbani e più sganciati dalla produzione agricola sono alcuni momenti di concentrazione della forza-lavoro, anche in forma manifatturiera, come nelle cave, nelle miniere, nella produzione di armi e monete. Certi tipi di lavorazione dei marmi, come la costruzione di sarcofagi, erano particolarmente standardizzati e massificati, come è tipico nella produzione manifatturiera, e si conoscono anche esempi di prefabbricazione indipendente da una richiesta presente sul mercato: la base della colonna di granito rosa egiziano eretta per commemorare Antonino Pio venne lavorata circa un cinquantennio prima del suo utilizzo. Migliaia di lavoratori (liberi, schiavi, prigionieri) venivano impiegati per l'estrazione di marmi pesantissimi, come le sedici colonne del Pantheon, del peso di circa sessanta tonnellate ciascuna, per il cui sollevamento si avevano a disposizione gru ed argani.

Ma la più grande organizzazione manifatturiera doveva essere quella delle officine monetali, dove si producevano centinaia di milioni di pezzi ogni anno. Il lavoro comprendeva svariate fasi: incisione artigianale del conio, fusione e taglio del lingotto, riscaldamento e posizionamento del tondello, battitura sull'incudine (con il conio di diritto) per mezzo di un martello (con il conio di rovescio), immagazzinamento, registrazione e distribuzione delle monete. Una serie di operazioni frazionate, successive a quella politico-artistica della scelta del disegno del tipo e della sua diffusione tra le varie zecche. Nelle zecche più attive si dovettero concentrare e organizzare, in un lavoro parcellizzato e seriale, diverse migliaia di lavoratori, se è attendibile l'informazione dell'*Historia Augusta* (*Aurelianus*, 6) che durante una rivolta di monetieri vi furono migliaia di morti.

Comunque, malgrado questi progressi nell'organizzazione del lavoro, non assistiamo a nessun decollo industriale: anche se la concentrazione delle ricchezze monetarie, l'esistenza di grandi mercati

raggiungibili e le prime forme manifatturiere posero importanti premesse per uno sviluppo moderno, la struttura produttiva romana restò qualitativamente primitiva.

8.6. Schiavi della terra

Accanto a regioni dove predominava il bracciantato agricolo e un contadiname diffuso (come in Egitto), troviamo aree dove la forma di dipendenza sembra imperniarsi su una figura di colono parziario vincolato ad una prestazione di corvées, secondo un modulo antico attestato ancora nell'Africa vandalica del V secolo d.C. Ma dall'Italia alla Grecia all'Asia Minore milioni di schiavi costituivano la forza-lavoro dominante.

Lo schiavismo appare un fenomeno estremamente complesso che non può avere una spiegazione monocausale, ma che nasce all'incrocio di moventi politici, economici, culturali e anche psicologici: le guerre, il bisogno di forza-lavoro, una cultura della dipendenza che può concepire come valore la reificazione dell'altro, accanto a probabili pulsioni sado-masochiste in una società in cui già la famiglia si configurava come luogo di schiavitù per donne e figli. In ogni modo, per quanto riguarda l'Italia, nei poco più di centocinquanta anni che intercorrono tra la seconda guerra punica e la conquista gallica di Cesare, furono venduti più di mezzo milione di schiavi di guerra. A questi si aggiungono quelli riprodotti per allevamento e quelli comprati sui mercati: si arriva ad un totale variamente valutato tra uno e tre milioni.

Ma in termini di calcolo economico questa massa di schiavi suscitava una serie di contraddizioni, anche a prescindere dai costi della coercizione extra-economica esercitata dai guardiani. Già l'acquisizione extra-bellica di questi schiavi comportava il riconoscimento della funzione della pirateria, principale rifornitrice dei mercati, ma simultaneamente ostacolo a quella pulizia dei mari che corrispondeva a principi di diritto e di interesse commerciale. Soprattutto, la forza-lavoro schiavile non rispondeva ad esigenze di economicità di lavoro, se la valutiamo secondo una razionalità contabile moderna. Cosa spingeva lo schiavo all'ottimizzazione del lavoro se non la violenza? Un mezzadro invece aveva interesse ad aumentare la produzione perché così aumentava anche la sua quota parte. Si è approssimativamente calcolato che in un'ipotetica tenuta estesa tra i 62 e i 125

ettari, coltivata con la redditizia coltura della vigna, i profitti in percentuale sul valore della tenuta sarebbero così differenziati:

braccianti	8,6%;
mezzadri	7,3%;
braccianti e schiavi	7,2%;
schiavi	3,5%.

Anche per questo furono sempre massicce la manomissioni di schiavi. L'imposta del 5% sulla liberazione degli schiavi (*vicesima libertatis*) fruttò entrate enormi: circa 15.000 lingotti d'oro, 30.000 d'argento e 30 milioni di sesterzi tra il 209 e il 49 a.C. (Plinio, *Naturalis historia*, 33.56), cifre che (se attendibili) sarebbero indizio della liberazione di centinaia di migliaia di schiavi. Del resto le manomissioni mostrano come lo schiavo romano non fosse socialmente né una figura di classe né di casta, ma uno *status* relativamente dinamico che, almeno dal I secolo a.C., viveva sulla dialettica schiavo-liberto. Il liberto – ex-schiavo e futuro cittadino – per il suo stretto rapporto con il *dominus* si proietta in una nuova dimensione socio-economica, fino ad assumere funzioni imprenditoriali-commerciali, mentre i ranghi della schiavitù venivano reintegrati da nuovi schiavi conquistati in guerra o comprati sui mercati.

Ma il I secolo a.C. è nello stesso tempo l'acme e il punto di crisi dello schiavismo. Con il consolidarsi delle frontiere imperiali e dopo la distruzione della pirateria cretese e cilicia, che riforniva prevalentemente il mercato di Delo, si isterilirono le principali fonti di approvvigionamento e si concluse una fase, quella espansiva, della storia dello schiavismo. Storia che, nella concretezza del tempo, non sembra solo sfruttamento e rivolta, alienazione e tragedia umana, ma anche un modo di utilizzare e trasferire la forza-lavoro in funzione delle disponibilità demografiche e delle possibilità di impiego produttivo. Proprio dentro questa crudeltà – allora percepita come naturalmente ineluttabile – sta la razionalità di uno schiavismo altrimenti inspiegabile sui libri contabili. Ma la stessa logica economica mise in crisi il modo di produzione schiavistico: la morte di uno schiavo – frequente nel calcolo delle probabilità – era perdita netta di capitale. L'affitto risultò presto più comodo e meno rischioso (come la riscossione di una cedola-rendita) per i proprietari assenteisti che preferivano gustare i comforts offerti dalle strutture urbane. Lentamente sembrò prevalere una gestione indiretta delle tenute che ripartisse quote di produzione tra proprietari e coltivatori: una prefigurazione

delle varie forme medievali di colonìa parziaria.

La schiavitù continuerà però ad essere documentata, in forma residuale, fino al medioevo avanzato. I grandi aristocratici cristiani del tardoantico saranno proprietari di migliaia di schiavi, senza nessun problema morale perché, secondo l'insegnamento paolino, i Cristiani sono fratelli nell'al di là, ma necessariamente diversi su questa terra. Difficile è spiegare questa lunga permanenza di un rapporto giuridico e di lavoro che sembrerebbe (al contrario della schiavitù dell'ottocento americano) economicamente così poco produttivo. Elementi di permanenza delle tradizioni e di tipo ideologico avranno giuocato a favore del permanere di un istituto ormai superato da nuovi rapporti di lavoro e da ideologie innovative.

8.7. Tecnologia e produzione

Il tempo storico dell'economia imperiale è un tempo frenato e lentissimo. Le dinamiche sono quasi impercettibili, spesso non se ne individuano i percorsi, ma solo gli esiti secolari. È il tempo della lunga durata che sottende strutturalmente il turbinio degli eventi politici. Fino alla rivoluzione industriale del XVIII secolo non si conoscono svolte "catastrofiche". Alcuni caratteri e morfologie persistono fino all'evo moderno: fragilità dell'economia, la scansione fatale delle crisi agricole, il ruolo ineluttabile dei fattori climatici, uno sviluppo circoscritto ai litorali e condizionato duramente dalle comunicazioni marittime, fluviali e lacustri. L'ecumenicità della civiltà romana si riduce in buona parte al dominio del Mediterraneo, dei suoi spazi spesso costretti alle coste. La struttura tecnica della produzione non conosce miglioramenti essenziali. La qualificazione e il costo del lavoro non si modificano significativamente. Per quanto si può valutare, il rapporto capitale fisso/capitale variabile (cioè il capitale investito in mezzi di produzione e quello finanziario), cioè la composizione tecnica del capitale, resta immutato.

Un limite strutturale all'espansione permane la scarsa solvibilità della domanda complessiva sui mercati, dove spesso il costo predominante delle merci non era quello di produzione, ma quello dei costi di trasporto che limitavano la formazione di un'integrazione interregionale su larga scala. Il blocco tecnologico non sembra imputabile a un limite epistemologico, se pensiamo alle macchine meravigliose, agli *automata*, che gli antichi seppero inventare: non è

per ignoranza che l'antichità ha peccato, ma per rifiuto. La spiegazione sarebbe di tipo sociologico, ascrivibile a metodi di produzione dove lo schiavo diviene sostituto della macchina assente, oppure poco impiegata, come la mietitrice gallica azionata da bovini (Plinio, *Naturalis historia*, 18; Palladio, *Opus agricolturae*, 7.2.2-4). La situazione sembra però più complessa. Innanzitutto nel settore militare vi furono tentativi di meccanizzazione "labour-saving" e lo sviluppo appare innegabile nell'edilizia, nell'ingegneria civile e navale, che costruisce navi di 350-400 tonnellate, ma anche fino a 1000.

Anche sul piano ideologico si espressero posizioni contraddittorie. Sono noti aneddoti come quello dell'artigiano inventore del vetro infrangibile fatto decapitare da un imperatore perché dopo quella invenzione l'oro non si svilisse come lo sterco. Si sa che il carro conta chilometri (odometro) restò inutilizzato come tante altre invenzioni. Ma se è vero quanto afferma Plutarco (*Marcellus*, 14), che la meccanica che fu giudicata come una geometria decaduta e disprezzata per molto tempo dalla filosofia divenne una delle tecniche militari, è anche vero che Frontino dimostra l'orgoglio della sua mentalità pragmatica quando afferma: bisognerebbe paragonare a tanti utili acquedotti le *pyramidas ... otiosas*, oppure le celebri ed inutili opere greche (*De aquae ductis urbis Romae*, 16).

Ma, in questo ambito, centrale è la valutazione della capacità di produzione di energia non muscolare che, almeno nell'Impero, esprime le potenzialità di dominio sulla natura e di produzione meccanizzata. Possibilità quindi di risparmio di forza-lavoro umana, di aumento della produttività e conseguentemente della disponibilità di merci. Il discorso è sul mulino ad acqua, sulla diffusione del suo impiego come macchina semplice produttrice di energia. Va, almeno in parte, corretta l'idea di un suo impiego solo nel tardoantico. Il fatto che dal I al III secolo sia documentata una quindicina di mulini ad acqua (dall'Anatolia alla Palestina, dal Centro-Europa alla Gran Bretagna) pare un indice significativo della diffusione di questo strumento di produzione (o conversione) energetica, probabilmente sotto-documentato nelle fonti e nelle ricerche archeologiche perché più diffuso nelle campagne che nelle città. Malgrado tutto i mulini ad acqua restarono probabilmente pochi e non disegnarono tipicamente il paesaggio agrario antico. Ben diversa la situazione medievale, quando già nel 1086, in Inghilterra, funzionavano circa cinquemila mulini (in ragione di uno ogni quattrocento abitanti), che non venivano impiegati solo nella funzione di triturazione, ma anche per azionare il mantice nelle fucine, le seghe meccaniche e le torcitrici da seta.

Nel mondo antico innumerevoli furono le innovazioni, spettacolari le opere ingegneristiche, come gli acquedotti che si prolungavano attraverso il paesaggio, quasi una linea aerea lunga anche centinaia di chilometri. Ma il punto focale della questione è che nell'impero romano non vi fu rivoluzione tecnologica. La forza-lavoro a basso costo e la disponibilità di masse schiavili furono in qualche modo di inerzia a un'innovazione che risparmiasse sui costi e incentivasse la produttività. Questo determinò un circolo cieco: il basso grado di produttività impedì che una parte crescente della produzione venisse impiegata nella produzione di mezzi di produzione, sottraendo la ricchezza già prodotta alle esigenze di godimento o sopravvivenza immediate. Il lusso romano, il gusto di possedere centinaia di schiavi costosi su cui si aveva diritto di vita o di morte, fu cosa per pochi. Mancavano ricche eccedenze da investire nell'innovazione tecnologica delle strutture produttive.

9.

IL DIRITTO E LA COSTITUZIONE IN ETÀ REPUBBLICANA

9.1. La storia giuridica

Selezione e coerenza

Ogni indagine storica e la narrazione dei suoi risultati sono necessariamente selettive. La totalità è irraggiungibile per la carenza di fonti e i limiti soggettivi dello studioso; soprattutto, sono gli interessi conoscitivi di chi studia il passato – e che sono dettati fondamentalmente da problemi ed esigenze interne alla sua cultura ed esperienza – a richiedere e operare una selezione fra ciò che appare rilevante e ciò che sembra superfluo. Selettiva è, a maggior ragione, ogni storia programmaticamente speciale, come, ad esempio, la storia della religione, della letteratura, economica, delle istituzioni militari, giuridica. È selettiva perché chi la pratica legge i documenti ed esplora i resti materiali del passato cercandovi la memoria di aspetti particolari della vita del gruppo umano di cui s'interessa. Questi aspetti – è bene sottolinearlo – sono assunti come oggetto d'una trattazione unitaria perché, più o meno coscientemente, sono sentiti come dotati d'una certa coerenza; in genere, perché possono essere ricondotti ad alcune idee fondamentali, che gli stessi contemporanei avvertivano come unificanti.

Diritto

Fra quelle speciali, la storia giuridica ha per tema comportamenti e contenuti di pensiero di un gruppo umano definito, che hanno come punto di riferimento unificante un insieme di rappresentazioni che, per comodità, chiamiamo "diritto". Verte, dunque, su una pratica sociale, che non consiste soltanto in un complesso di azioni ripetute, vale a dire in regolarità, ma anche in rappresentazioni che conferiscono un senso a tali azioni. Il diritto, in quanto tema d'indagine, è dunque un sottosistema della realtà sociale complessiva, che è possibile selezionare e assumere come oggetto di studio unitario in quanto, anche nella coscienza dei contemporanei, si aggregava intorno ad

alcune idee fondamentali. Queste idee fondamentali, naturalmente, non possono essere ricavate dall'esperienza attuale. Non avrebbe senso utilizzare come perno d'una storia particolare dei Romani la nozione moderna di diritto, quale che sia. Pertanto, in un discorso storico la parola "diritto" deve essere intesa come una semplice espressione di comodo per indicare un'area di esperienza che può anche differenziarsi profondamente da quella oggi designata dalla medesima parola.

Meglio diremo, perciò, che la storiografia del diritto romano (o giusromanistica) si occupa di comportamenti e contenuti di pensiero che si aggregavano intorno ad alcune idee, fra le quali era centrale quella di *ius*. A ben vedere, è quest'idea unificante che giustifica, ad esempio, che si trattino come elementi di uno stesso sistema ruoli disparati come quello di *iurisconsultus*, di *iudex*, di magistrato incaricato della *iurisdictio* e contenuti di pensiero molto vari quali quelli trasposti nei *Libri iuris civilis*. Del resto, la legittimità di questo procedimento storiografico è confermata dall'uso antico: infatti, per fare un solo caso, in questo stesso modo l'erudito Elio Gallo (I sec. a.C.) selezionò, all'interno del lessico latino, le parole da inserire nel proprio vocabolario, che intitolò appunto *De verborum, quae ad ius pertinent, significatione*.

Ius

Ciò detto, è bene avvertire che la centralità attribuita a *ius* non si risolve, nonostante le apparenze, in una semplice ricerca di corrispondenze etimologiche (legate al fatto che il lat. *ius* è alla radice d'una famiglia di parole neolatine, fra cui l'aggettivo italiano giuridico e i sostantivi giureconsulto, giudice e giurisdizione), sul presupposto d'una presunta continuità fra esperienza giuridica romana e moderna. Nemmeno si cade nell'errore di considerare il *ius* come qualcosa di dato, descrivibile ontologicamente. *Ius* viene assunto qui semplicemente come "segno" d'una rappresentazione, o meglio: d'una gamma di rappresentazioni antiche – in quanto l'idea antica di *ius* variò nel tempo e anche in uno stesso tempo – da porre al centro d'una rete concettuale resa via via più complessa dall'associazione di altri segni: basti pensare al binomio *ius lexque*, che consente di recuperare come idea fondamentale del sottosistema giuridico anche quella di *lex*. Questa rete è in grado di selezionare, una volta completata, un insieme molto ampio di azioni e di contenuti di pensiero – in quanto, ovviamente, documentati – della cui reciproca connessione almeno alcuni dei contemporanei avevano un'approssimativa coscienza e che possono quindi essere considerati come elementi di un sistema di cui sono riconoscibili i confini rispetto ad altri sotto-

sistemi della realtà sociale, come, ad esempio, la religione e l'economia.

9.2. La tradizione romanistica

La rilevanza del diritto romano quale oggetto di studio è dettata, oltre che dalla possibilità di accedere, attraverso di esso, ad una più piena comprensione della società che ne fu la matrice, dalla profonda, ininterrotta influenza che tale diritto, in particolare il diritto privato, ha esercitato sull'esperienza giuridica continentale, specialmente dal basso medioevo fino alla rivoluzione industriale. Scampato al naufragio del mondo antico grazie all'involucro in cui fu riposto dall'imperatore Giustiniano I, che ne racchiuse le fonti in tre volumi fra il 529 e il 534, il diritto romano riapprodò alla grande storia sul finire dell'XI secolo. Fu allora che al *Codex Iustinianus*, che raccoglieva costituzioni imperiali emanate fra il II e il VI sec., e al manuale intitolato *Institutiones* (nonché ad un'epitome delle *Novellae*, ossia delle costituzioni emanate successivamente ai tre volumi), l'uso dei quali non era mai del tutto cessato in Italia – dove Giustiniano aveva introdotto la sua legislazione al momento della riconquista bizantina –, fu finalmente ricongiunta, dopo quasi cinque secoli di disinteresse, la parte intellettualmente più viva della compilazione giustinianea, i *Digesta*, un'ampia antologia della produzione letteraria dei giuristi romani, specialmente dei secoli II e III (vd. *Bibliografia*). Un manoscritto di quest'opera, completo e molto vicino all'originale (non l'unico, tuttavia, conservatosi in Italia nell'alto medioevo), fu elevato dai "glossatori" della Scuola di Bologna a oggetto di studio e insegnamento. Il loro metodo si muoveva fra i due poli della costituzione del testo e dell'esegesi; inoltre, pur prendendo le mosse dai singoli passi, essi guardavano alla compilazione giustinianea come a un che d'unitario, a un *corpus iuris*, come cominciarono a designarla (e *Corpus Iuris Civilis* è diventato il titolo con il quale è conosciuta, almeno dal XVI secolo a tutt'oggi). In questo modo, se il diritto ridivenne finalmente scienza autonoma, il diritto romano giustinianeo fu anche rielaborato come diritto vigente, anzi come *unum ius* per tutti i popoli del Sacro Romano Impero (*unum imperium*), in quanto espressione più alta della missione ordinatrice affidata da Dio all'imperatore, idea di cui si trovava conferma nella costituzione *Deo auctore*, premessa da Giustiniano al Digesto e che portò a tenere il *Corpus*

La riscoperta bolognese del *Corpus Iuris Civilis*

Iuris Civilis in rispetto non lontano da quello portato alle Sacre Scritture.

Il diritto comune

Fra il XIII e il XVI secolo, dopo avere contribuito a formare un'avanzata cultura giurisprudenziale, trasmessa nelle università ai futuri funzionari di corte e di città, il diritto romano giustinianeo – attraverso vicende differenziate – fu recepito nei suoi contenuti (accanto alle fonti canoniche e alle consuetudini feudali di applicazione generale) come «diritto comune» dell'Europa continentale: *ius commune*, in rapporto di generalità rispetto ai diritti particolari, *iura propria*. Tale rimase, con mutevoli motivazioni ideologiche e politiche, fino all'età delle codificazioni, preparata dal giusnaturalismo, innescata dalla Rivoluzione francese, inaugurata dal Codice prussiano del 1794 e dal Codice Civile francese del 1804 e protrattasi fino alla soglia del Novecento. Naturalmente, entro queste latissime coordinate di tempo e luogo, non era in vigore il diritto romano, ma un diritto che, pur muovendo dai testi romani raccolti nel *Corpus Iuris Civilis*, se ne andava progressivamente distaccando, quanto più aderiva a società che non erano quella che lo aveva generato. Al di là della ricezione delle singole soluzioni normative, tuttavia, la riflessione sulle fonti romane ha indelebilmente segnato di sé il modo stesso di pensare il fenomeno giuridico, come ancora oggi ciascun giurista può scoprire riflettendo sullo statuto della propria conoscenza.

Lo studio storico del diritto

È facile concludere che la costante attualità del diritto romano, nella sua "forma-codice" giustinianea, ha portato a privilegiare, nel corso dei secoli, uno studio funzionale alla sua quotidiana applicazione (i cui frutti, beninteso, costituiscono tuttora un patrimonio inestimabile). Sebbene non siano mancati esempi di elevata sensibilità filologica fra gli stessi giuristi, come nell'Umanesimo cinquecentesco e nella Scuola Storica dell'Ottocento, e anche d'interesse antiquario verso le istituzioni giuridiche romane nel loro contesto, sia pure con le limitazioni spirituali di questo indirizzo, è stato il venire meno del diritto romano come componente del diritto vigente a imprimere una svolta all'atteggiamento conoscitivo, promuovendone una più adeguata storicizzazione, le cui basi sono state gettate dalla storiografia soprattutto tedesca di fine Ottocento.

Fra i problemi che la storiografia giuridica ha ereditato dalla storia giuridica d'Europa sta anche, ovviamente, quello della definizione del proprio oggetto, del quale si è parlato nel paragrafo precedente e che, ora, si può conclusivamente riprendere. Da una parte, infatti, l'individuazione dei documenti pertinenti al sottosistema giuridico e, di conseguenza, la determinazione dei confini di esso è un compito

che la storiografia giuridica, a differenza di altre, trova già assolto da una tradizione quasi ininterrotta. D'altra parte, proprio il fatto che l'attuale scienza del diritto si basi, in ultima analisi, sul *Corpus Iuris Civilis* giustinianeo, il quale rappresenta, al contempo, anche il principale documento di cui si serve lo storico, rischia d'indurre a instaurare, anche in sede storiografica, una relazione di continuità fra l'attuale esperienza giuridica e quella romana. Con ciò non solo si trascura che l'attuale prassi e cultura giuridica sono l'esito d'una vicenda che dal rinascimento bolognese al Pandettismo tedesco si dipana attraverso la storia politica e culturale dell'Europa moderna con tutta la sua complessità, ma si rischia anche di mettere in ombra la stessa storicità del *ius* nell'arco millenario della sua prima vita, della quale per fare solo un esempio, i frammenti della letteratura giurisprudenziale raccolti nel Digesto non sono che una tappa.

Nel passare dalle premesse di metodo allo svolgimento narrativo, è bene avvertire che, in un quadro generale, non si può presentare del "diritto romano" e della costituzione che una breve caratterizzazione, insieme ad una panoramica delle fonti di produzione, cioè dei fatti che, nel corso del tempo, li hanno prodotti.

9.3. Gli esordi della documentazione

È un'affermazione familiare per la scienza giuridica odierna che ovunque vi sia un gruppo umano organizzato, lì vi sia il "diritto": il diritto si identifica con il gruppo stesso, in quanto organizzato. L'applicazione di questo universale sociologico alle vicende dei Romani porta alla conclusione che il diritto nacque insieme alla città-stato, anzi, ancora prima, accompagnò quel processo di aggregazione di gruppi minori che, alla luce del suo esito, si definisce formazione della città. Di conseguenza, una storia del diritto dovrebbe rimontare fino a queste fasi. A conclusioni non diverse si giunge se, abbandonando le concettualizzazioni moderne, s'adottano le prospettive dei Romani quando guardavano al *ius*. Così, per fare un esempio, descrivendo nel 530 il progetto di portare ordine nel «corso delle leggi», ai suoi tempi confuso e incontrollabile, l'imperatore Giustiniano afferma che esso «discende dalla fondazione di Roma e dai tempi di Romolo» (costituzione *Deo Auctore*, 1). Questa sensazione di continuità nelle vicende dell'ordinamento – nel quadro d'una più generale tendenza della storiografia romana a riportare il presente al passato –

era condivisa già dall'antiquario Giunio Congo Graccano nel II sec. a.C., che faceva risalire a Romolo l'istituzione dei questori (D. 1.13.1 pr.) o, tre secoli dopo di lui, dai giuristi Sesto Pomponio e Gaio, che non esitavano a far coincidere l'esordio delle loro esposizioni con gli inizi dell'*urbs* (D. 1.2.1 e D. 1.2.2.1).

Il punto di svolta nella documentazione: l'inizio del II sec. a.C.

Occorre, tuttavia, considerare che anche la storia giuridica, come ogni narrazione di fatti e rappresentazioni del passato, dipende dalle fonti disponibili. Da questo punto di vista, bisogna costatare che solo a partire all'incirca dal 200 a.C. la documentazione comincia a fluire con una certa continuità e abbondanza. Quest'incremento dipende da tre fattori concomitanti, che incidono sulla tradizione in via diretta oppure mediata. È dai primi anni del II sec. a.C. che inizia un flusso regolare di epigrafi d'interesse giuridico, aperto dal decreto spagnolo di Lucio Emilio Paolo (ed. *CIL* I² 614 = *FIRA* I² 51; 189 a.C.) e dal senatoconsulto sui Baccanali (ed. *CIL* I² 581 = *FIRA* I² 30; 186 a.C.). Per ambientare una dettagliata descrizione della costituzione di Roma, poi, lo storico greco Polibio – che scriveva a metà del II secolo – scelse proprio gli anni della guerra annibalica (vd. § 9.12). Come terzo fattore è da menzionare la pubblicazione dei *Tripertita* da parte di Sesto Elio Peto, console del 198, opera (sulla quale vd. anche § 9.6) della quale sappiamo poco e comunque solo in via indiretta (a riprova, se ce ne fosse bisogno, di quanto lacunosa e problematica sia l'informazione anche per il II sec. a.C., senza volere risalire più indietro), ma che è il capostipite della letteratura giuridica romana, le cui testimonianze si fanno più numerose nel seguito del II sec. a.C.

Le fasi anteriori

Naturalmente, documenti sporadici – sia resti materiali sia fonti scritte – ci sono pervenuti direttamente anche dalle età anteriori e memoria di queste età, in alcuni casi affidabile, s'è conservata nell'annalistica, nell'antiquaria, nei grammatici e anche nella letteratura giuridica successiva: in particolare, ciò vale per alcuni grandi fatti istituzionali e soprattutto, sia pur nei limiti di cui si dirà (vd. § 9.6), per il testo delle *leges* delle Dodici Tavole. Inoltre, sia per loro natura sia per lo spiccato tradizionalismo romano, gli istituti del *ius* mostrano la tendenza a mantenersi a lungo inalterati, almeno esteriormente, anche a discapito, talora, della propria funzionalità. Questo significa che nelle loro forme più recenti persiste l'impronta del passato, cioè informazioni sulla loro struttura e funzione più antiche, se non addirittura originarie, come accade, ad esempio, nelle *legis actiones*, nell'*interregnum* o nei *comitia curiata* (vd. §§ 9.10, 9.13, 9.15). Tutto ciò fa sì che il tentativo di risalire al di là del III-II secolo a.C. e fino agli albori della città, al quale spesso indulgono le indagini di storia giuri-

dica, non sia metodologicamente infondato.

Resta, tuttavia, il fatto – frequentemente sottovalutato – che già per i Romani dell'età tardo-repubblicana era molto difficile superare questa strettoia e rimontare con le proprie conoscenze al di là di questo periodo. Lo illustra nel modo più chiaro uno scambio epistolare del 50 a.C. fra Marco Tullio Cicerone e Tito Pomponio Attico (Cicerone, *Ad Atticum*, 6.1.8). Quest'ultimo sollecitava l'amico a fornirgli maggiori ragguagli storici circa un episodio riferito in un passo, ora perduto, del *De re publica*, ossia la divulgazione – nella forma dei *fasti* – della qualità giuridica dei giorni dell'anno, dalla quale dipendeva, fra l'altro, se fosse lecito agire in giudizio. Cicerone aveva attribuito la divulgazione a Gneo Flavio intorno al 300 a.C. Attico, invece, nutriva dubbi sull'accadimento, poiché un'altra tradizione poneva in rapporto i *fasti* con i decemviri redattori delle *leges* delle Dodici Tavole, nel 451-450 a.C. A che cosa sarebbe servita – si domandava perciò – una nuova divulgazione successiva? La replica di Cicerone – al di là d'ipotizzare un temporaneo occultamento della tavola in questione – si riduce praticamente alla constatazione che la tradizione relativa a Gneo Flavio aveva molti sostenitori. Anzi, poco più avanti nella medesima lettera (6.1.18), Cicerone è addirittura disposto ad ammettere esplicitamente che possa trattarsi d'un errore, per quanto diffuso. Proprio perché fa seguito a un esplicito invito a fornire chiarimenti storici, questa risposta è la dimostrazione che un uomo di cultura come Cicerone – come del resto era il suo interlocutore, autore di un annuario che ambiva a risalire fino alle origini di Roma, il *Liber annalis* – non disponeva di notizie precise nemmeno su un episodio ritenuto cruciale della storia giuridica in fine del IV sec. a.C.

L'interpretazione nel contesto

Questo stato delle fonti, comune alla storia arcaica e medio-repubblicana in generale, costituisce un limite particolarmente severo per chi intenda comprendere storicamente un fenomeno quasi interamente ideologico qual è il diritto. Infatti, proprio per la natura del fenomeno indagato, poco giova alla sua comprensione l'archeologia e poco la stessa configurazione obiettiva degli istituti giuridici, quando siano estrapolati, oltre che dalle strutture socio-economiche, dal quadro della mentalità e delle rappresentazioni coeve, dalle quali dipende in larga misura il loro senso (da questo punto di vista, anche la comprensione delle Dodici Tavole, benché i loro contenuti ci siano in buona parte noti, è non poco ostacolata dall'isolamento rispetto al contesto: «infatti il molto tempo trascorso ha cancellato dalla memoria le parole e i modi di vita antichi e in quelle parole e in quei modi di vita è racchiuso il significato delle *leges*» «*nam longa aetas verba*

atque mores veteres obliteravit, quibus verbis moribusque sententia legum comprehensa est»: Africano, in Gellio, 20.1.6). Poiché mentalità e rappresentazioni ci sono raggiungibili quasi esclusivamente attraverso la testimonianza dei contemporanei, che ci fa largo difetto per l'epoca arcaica, un'indagine attendibile sul diritto più antico – quand'anche istituzioni e fatti riferibili a queste età possano darsi in molti casi per assodati – è, quindi, rischiosa, per la tendenza inavvertita e inevitabile a surrogare le rappresentazioni coeve che difettano con quelle di epoche successive, se non già con quelle dello stesso ricercatore. Del resto, problemi analoghi sono stati consapevolmente avvertiti e formulati anche in altri campi della ricostruzione culturale, come, ad esempio, quella che procede attraverso la comparazione linguistica: «Il mutamento linguistico è più lento del mutamento culturale e perciò le lingue conservano le tracce delle culture passate: i nomi restano più a lungo delle cose. Ma dai nomi non si ricostruiscono le cose: lingua e realtà non sono legate da una relazione biunivoca. Dall'una non è possibile risalire automaticamente all'altra» (Lazzeroni: vd. *Bibliografia*).

Ordine dell'esposizione

Ci siamo risolti perciò a invertire l'ordine solitamente seguito, che principia dall'età monarchica o addirittura precivica, e a fare coincidere l'esordio della nostra breve trattazione con il momento in cui la documentazione si fa più adeguata, ossia appunto intorno al 200 a.C., riservandoci semmai di muovere a ritroso da questo punto per incursioni nel passato meno conosciuto. Questo modo di procedere si raccomanda tanto più in un'esposizione di sintesi, qual è la presente, in cui sarebbe difficile dare la misura della problematicità di molte delle affermazioni riferibili alle età più antiche.

9.4. L'estrazione e la posizione sociale dei giuristi nel II secolo a.C.

I *iurisconsulti* (giureconsulti, giuristi) attivi sul finire del III sec. a.C. e nel II ci sono, in proporzione, meglio noti per la vita che per l'opera. Perciò è opportuno iniziare a trattare del modo d'essere del ceto, prima di esaminare le tecniche del mestiere e i contenuti del *ius*. Quest'assetto dell'informazione, a prima vista sorprendente – a paragone, per esempio, con la letteratura artistica coeva – ha una semplice spiegazione, che schiude, allo stesso tempo, la comprensione di alcuni dei tratti principali del ruolo di giurista. Come notava già Cicerone, a

differenza che in Grecia, dove l'assistenza giuridica era prestata a pagamento da individui al fondo della scala sociale, i *pragmatikoi*, a Roma si dedicavano al diritto «gli uomini più illustri e altolocati» (Cicerone, *De oratore*, 1.198): ciò dà ragione della loro visibilità.

Sesto Elio Peto, l'autore dei *Tripertita*, ben incarna questo tipo. Nobile di nascita – almeno due fra i suoi ascendenti avevano rivestito il consolato – raggiunse egli stesso il vertice della carriera magistratuale, la censura, nel 194 a.C. (sulle magistrature, vd. § 9.13). Che il suo caso sia rappresentativo del gruppo è dimostrabile con precisione grazie all'analisi delle carriere (prosopografia), condotta sull'insieme dei giuristi attivi in questo periodo. Consideriamo, innanzitutto, l'estrazione familiare: dei ventinove giuristi del III e II secolo a.C. che ci sono noti, ben quindici erano nobili (e alcuni anche patrizi), come Sesto Elio. I restanti si collocavano sui due gradini immediatamente inferiori della scala sociale: otto appartenevano a famiglie senatorie (cioè che potevano vantare dei magistrati nelle proprie linee, anche se non consoli) e sei alla classe contigua che, nel corso del II sec. a.C., sarà identificata come quella dei cavalieri (vd. § 6.6). Non meno impressionante della loro provenienza è la carriera percorsa: basti dire che la metà di questi giuristi – quattordici su ventinove – raggiunse il consolato (e cinque di loro anche la censura, come Sesto Elio).

Prosopografia dei giuristi

L'elevata posizione socio-politica dei giuristi spiega dunque perché abbiano lasciato una traccia biografica, più o meno profonda: non tanto, appunto, come giuristi, bensì come protagonisti della vita politica e militare. Così, per fare un esempio, di Sesto Elio gli annali conservavano il ricordo della distribuzione a prezzo politico di frumento africano, attuata come edile curule nel 200 a.C., che rendeva tangibili per la massa gli effetti della recente vittoria (Livio, 31.50.1) oppure l'incarico che svolse l'anno successivo di reclutare coloni per il ripopolamento di Narni (Livio, 32.2.6-7) o, ancora, la sua elezione a console e l'insediamento in carica (Livio, 32.7.12, 8.1). Proprio il suo caso, anzi, consente una facile e precisa verifica di come funzionasse il meccanismo di selezione della memoria, perché mette in luce la diretta dipendenza dell'informazione dalla maggiore o minore risonanza delle gesta politiche e militari compiute. Durante il suo consolato, nel 198 a.C., la sorte gli voltò le spalle nel momento decisivo, quello della ripartizione delle *provinciae*, ossia delle zone d'azione, fra sé e il collega. Sesto Elio estrasse l'Italia (che significava, in quel frangente, occuparsi del contenimento dei Galli) e Livio poté così sintetizzare il suo anno di consolato: «in Gallia non fu compiuto dal

I giuristi nella vita politica e militare

console Sesto Elio nulla che valga veramente la pena d'essere ricordato» (Livio, 32.26.1). Il collega Tito Quintio Flaminino estrasse, invece, la Macedonia e, in questa *provincia*, passò alla storia come colui che restituì la libertà ai Greci (vd. § 5.5), attirando su di sé le luci della storiografia, mentre sul collega calava il buio. V'è dunque, com'è logico, un rapporto fra l'impatto sulla storiografia e la qualità delle gesta. Non è un caso, del resto, che Sesto Elio torni alla ribalta della cronaca solo nell'anno della censura, ossia, ancora una volta, non come giurista, bensì di riflesso al ruolo politico ricoperto in quel momento e per i provvedimenti presi. Così, in particolare, suscitò scalpore e rimase agli annali (si vd., per tutti, Asconio, p. 55-6 St.) la decisione senza precedenti di fare riservare ufficialmente posti speciali di prima fila per i senatori ai giochi, che fu allora presa dai censori e che era probabilmente anch'essa ispirata dal vincitore di Zama, quale risvolto classista della sua aristocratica «brama di rinomanza».

La conoscenza del diritto come virtù aristocratica

Se il fatto d'essere uomini di primo piano spiega perché i giuristi abbiano lasciato memoria di sé (e anche i limiti di questa memoria), aiuta inoltre a comprendere il ruolo di giurista come tale. Innanzitutto, se ne ricava che, in quest'epoca, il ruolo non richiedeva una totale dedizione, poiché, appunto, non impediva altre occupazioni. Non è escluso, anzi, che sia lo sguardo retrospettivo (nostro, ma in parte già di Cicerone) a ingigantire la portata che quest'impegno aveva nella vita degli interessati né si può essere sicuri che essi sarebbero stati altrettanto inclini ad auto-rappresentarsi come giuristi, invece che come aristocratici a tutto tondo. Può essere, infatti, dimostrato che, già negli anni in cui si stagliano le prime figure di giurista, gli anni, appunto, a cavallo fra III e II secolo, la conoscenza del diritto era inclusa nel catalogo delle doti dell'aristocratico ideale, come risulta, ad esempio, dagli elogi di Publio Licinio Crasso Divite, «il ricco», censore nel 210 a.C., e del nipote per adozione, suo omonimo, che fu console nel 131 a.C. A quest'ultimo, in particolare, così si riferiva lo storico pressoché contemporaneo Asellione (fr. 8 P. = Gellio, 11.13.10): «Di questo Crasso, Sempronio Asellione e la maggior parte degli altri scrittori di storia romana, tramandano che abbia posseduto le massime e più eminenti fra le cose buone: si dice che fosse ricchissimo, nobilissimo, eloquentissimo, espertissimo di diritto, pontefice massimo» (per l'avo, vd. Livio, 30.1.5). La giurisprudenza, anzi, già allora era entrata stabilmente a fare parte, insieme all'eloquenza e al valore militare, d'una terna di doti che qualificavano chi le possedesse agli occhi della cittadinanza e lo legittimavano alla carriera magistratuale (la terna compare già in Ennio, *Annales*, 268-273 V. = 248-

Giurisprudenza, eloquenza, valor militare

253 Sk.). Di Marco Porcio Catone, coetaneo di Sesto Elio, come lui console (nel 195) e censore (184), ma privo di magistrati fra gli ascendenti, si diceva che dovesse la sua ascesa proprio al talento versatile che gli consentì di raggiungere l'eccellenza in tutti e tre i campi (Livio, 39.40.5; su Catone, vd. anche §§ 5.3, 9.5).

Il consiglio giuridico come prestazione aristocratica

Veniamo così ad un secondo aspetto socio-culturale, quello dei modi in cui la conoscenza del *ius* si manifestava come elemento caratterizzante la presenza dell'aristocratico nella città. Il modo tipico era quello del "consiglio", che è, del resto, riconosciuto come tratto caratteristico dell'intero sistema delle relazioni cittadine, un'istituzione sociale fondata non solo sull'esigenza di ricorrere al sapere degli esperti, bensì anche sulla necessità di scongiurare l'esercizio arbitrario del potere sociale, e politico in particolare (sulla pratica del *consilium*, vd. Ennio, *Annales*, 234-251 V. = 268-286 Sk.).

Anche i giuristi, dunque, mettevano a disposizione il loro *consilium*, rendendosi accessibili ai concittadini durante un'apposita passeggiata attraverso il Foro oppure dando udienza nella propria casa. Torneremo in seguito sulla forma e sui contenuti dei responsi che i giuristi davano a chi li interrogava. Per ora, soffermiamoci sull'apprezzamento sociale riscosso da questa pratica, quello che, verosimilmente, spinse Ennio a immortalare proprio Sesto Elio, ch'era suo contemporaneo, come «uomo molto assennato e acuto», «*egregie cordatus homo, catus Sex. Aelius*» (*Annales*, 331 V. = 329 Sk.; cfr., per un'interpretazione, Cicerone, *De re publica*, 1.30 e Varrone, *De lingua Latina*, 7.46). A tal proposito ci si può utilmente avvalere delle rappresentazioni che gli stessi Romani avevano del fenomeno, ricorrendo, in particolare, alla posteriore teorizzazione ciceroniana delle idee già rintracciabili nella letteratura del II secolo, sviluppata in *De oratore*, 3.133-136 e, soprattutto, in *Pro Murena*, 19-34, da interpretare tenendo conto della natura topica dell'argomentazione. Si possono così distinguere, nella valenza sociale dell'ufficio di giurista, due aspetti, riconducibili rispettivamente alla polarità della *gratia*, cioè della riconoscenza e della *dignitas*, cioè dell'apprezzamento.

Gratia

Sotto il primo profilo, mettere la propria conoscenza del diritto a disposizione dei concittadini, fornendo *responsa* alle loro consultazioni, era indubbiamente una pratica che poteva fare acquistare e consolidare legami di gratitudine. Altrettanto valeva per l'usanza d'intervenire in giudizio per prendere le parti di un *amicus*, che metteva in gioco sia l'eloquenza sia l'influenza sociale dell'*advocatus* e che è mirabilmente attestata, in tutti i suoi risvolti ideologici, nel dialogo fra Polibio e il giovane Scipione Emiliano, tramandato dallo sto-

rico a ricordo del loro sodalizio (Polibio, 31.23-24; sempre in Polibio, 10.4-5, con riferimento questa volta all'Africano maggiore, si può trovare, invece, un documento del vantaggio elettorale procurato dal valore militare, l'ultimo elemento della terna di cui s'è detto). La consulenza giuridica era insomma un servizio, a fronte del quale chi lo rendeva si attendeva una contropartita, nella logica del *beneficium*, che era più avvolgente di quella di scambio, poiché tendeva a instaurare una relazione durevole che non si esauriva, anzi, si rinfocolava per effetto dei vicendevoli uffici. Naturalmente, uno dei modi in cui il *responsum* giuridico poteva essere ricompensato era il voto, come s'inferisce dal notissimo aneddoto narrato ad altro fine da Cicerone (*De oratore*, 1.239-240), che riguarda Publio Licinio Crasso Divite Muciano – ossia un membro della gente Mucia, adottato da un Licinio – del quale s'è letto più sopra l'elogio. Costui, durante la campagna elettorale per l'edilità, in un anno compreso fra il 143 e il 139 a.C., rischiò di scontentare un potenziale elettore che l'aveva consultato su una questione giuridica. Infatti, il responso che diede il Muciano era rigidamente nel solco del vero, senza alcuna concessione alle aspettative di chi l'aveva interrogato. Prende forma, alla luce di quest'episodio, ciò che intendeva Cicerone (*Brutus*, 98) dicendo che il Muciano godette di «massima riconoscenza (*gratia*) ... poiché veniva consultato moltissimo»: la scena doveva ripetersi spesso con altri *cives* in veste di clienti (e, c'è da credere, in genere con maggiore loro soddisfazione).

Dignitas

La pratica del responso, tuttavia, non deve essere ridotta ad un semplice servizio in vista di un vantaggio. Il *ius civile* era considerato una disciplina «importante, con larga applicazione e che riguarda molti» (Cicerone, *De oratore*, 1.234), ossia di rilevante interesse sociale. Perciò conferiva a chi ne fosse esperto l'apprezzamento, se non addirittura – considerata la sua difficoltà, oltre che importanza – l'ammirazione dei concittadini, identificando l'esperto come degno di ricoprire i ruoli di maggiore responsabilità e potere nella vita cittadina: in ciò consiste appunto la *dignitas*.

La sintesi migliore di questo credito sociale, nei suoi vari risvolti, si trova nell'interrogativo retorico che si legge proprio nel *De oratore* di Cicerone (1.198): «Chi ignora quanti onori (*honores*), quanta gratitudine (*gratia*), quanta dignità (*dignitas*) la conoscenza del diritto conferisce a coloro che ne dispongono?».

9.5. Le funzioni del giurista: *respondere*

Casistica

Le caratteristiche esteriori dell'attività dei giuristi e, in particolare, il prevalente suo realizzarsi nella consulenza hanno un risvolto fondamentale, ossia la prospettiva eminentemente casistica del loro operare: la riflessione dei giuristi si esercitava per lo più a partire dal «caso», cioè da fatti concreti sottoposti alla loro attenzione dai clienti. L'impostazione casistica si riverbera anche sulla selezione della materia. Le questioni che, attraverso le domande dei concittadini, venivano sottoposte ai giuristi attenevano essenzialmente al *ius privatum*, come contrapposto al *ius publicum*, per ricorrere a una distinzione formulata esplicitamente, a quanto ci risulta, solo nell'età dei Severi (Ulpiano, D. 1.1.1.2: «Di questo studio [del *ius*] due sono i temi, il pubblico e il privato. Il *ius publicum* è quello che riguarda lo stato della cosa romana, *privatum* quello che riguarda l'utilità dei singoli»). Benché non siano mancati esperti particolarmente versati nel *ius publicum*, anche al di sopra della conoscenza indispensabile a chiunque volesse occuparsi della cosa pubblica, il *ius civile* cui presiedono i *iurisconsulti* è perciò essenzialmente «diritto privato». Attiene cioè alla condizione delle persone, alla proprietà e agli altri diritti reali, alle obbligazioni da atto lecito e illecito, alla successione ereditaria e al processo privato, per ricorrere a una concettualizzazione che si trova, ad esempio, nelle *Institutiones* (cioè, le «nozioni formative») di Gaio, scritte intorno al 160 d.C., ma che, nella sostanza, corrisponde ai temi trattati nei *Libri iuris civilis* di Quinto Mucio Scevola, redatti all'inizio del I sec. a.C. (vd. § 9.11).

Ius privatum* / *ius publicum

La giurisprudenza come tecnica

Entro questi limiti, vediamo ora i procedimenti seguiti per dare a ciascun caso l'opportuno responso *de iure*. Affinché la giurisprudenza, in quanto forma di conoscenza, assurga al rango di "tecnica", è necessario che i giureconsulti considerino il caso concreto che il cliente sottopone alla loro attenzione come l'esponente d'una classe di casi dotati di tratti comuni, ai quali pertanto s'applica la medesima decisione ch'essi emettono per quel caso specifico sul quale sono consultati. La tecnica (*techne*) «si genera quando, da molte osservazioni di esperienza, si forma un giudizio generale ed unico riferibile a tutti i casi simili» (Aristotele, *Metafisica*, 1.981a.5-7, trad. G. Reale). In altri termini, affinché la giurisprudenza travalichi il livello empirico della semplice "esperienza", nel caso concreto i giuristi devono essere in grado di ravvisare un problema (una *quaestio*) suscettibile d'essere formulato in termini più o meno generali e di ricevere una soluzione altrettanto generale.

Astrazione

Questo stadio appare già raggiunto nelle prime testimonianze di cui disponiamo del pensiero giuridico romano, che rimontano all'inizio del II secolo (senza perdere di vista il fatto che già le *leges* delle Dodici Tavole presuppongono capacità d'astrazione in chi le ha formulate). Un esempio, scelto per la sua evidenza, è offerto dalla cosiddetta «regola di Catone» (il Censore oppure il figlio adottivo), che recita: «il legato che sarebbe stato invalido se il testatore fosse morto nel momento in cui fece testamento, resta invalido quale che sia il momento in cui sia morto» (il legato è una disposizione d'ultima volontà a titolo particolare, che non attribuisce, cioè, la posizione di erede, il quale succede, invece, in tutti i rapporti di cui il defunto era parte; con il legato il testatore dispone un acquisto a favore d'una data persona e a carico dell'erede, ad esempio, la proprietà di uno schiavo o un credito di denaro). Come si comprende facilmente, la «regola di Catone» (che conosciamo nella forma tramandata in D. 34.7.1 pr. da Celso, un giurista del II sec. d.C. [vd. § 18.5], sebbene qualche dubbio sulla sua risalenza sia gettato da Gaio, *Institutiones*, 2.244) non è una decisione che s'attaglia a un singolo caso, bensì un criterio pensato e formulato come generale. S'applica a ogni legato, stabilendo che la validità dev'essere valutata con riferimento al momento in cui esso è disposto: il legato invalido dall'inizio non è convalidato *ex postfacto* (così, per esempio, se il testatore attribuisce per legato la proprietà di uno schiavo del quale, in quel momento, egli non è proprietario, il legato è invalido, perché dispone d'una cosa che non è sua; in base alla *regula*, il legato non diventa valido se, successivamente al momento in cui ha fatto testamento, il testatore acquista la proprietà dello schiavo). Del resto, se si allarga la visuale dal diritto alla cultura dell'epoca, non è affatto sorprendente che una regola giuridica così sentenziosa circolasse sotto il nome di Catone, considerata la ben nota abilità gnomica del Censore. Abbiamo qui insomma uno dei tanti «*Catoniana*», più o meno genuini: «non comprare quel che serve, ma quel ch'è indispensabile; quel che non serve, poi, anche se costa un asse è troppo caro»; «non fare tu quel che sei solito rinfacciare»; «*rem tene, verba sequentur*».

Apparente assenza di motivazione

L'elevata capacità di generalizzazione nei giuristi del II secolo è, dunque, indiscutibile. Prima di prendere in esame le logiche che sottendevano le loro decisioni, bisogna sgombrare il campo da un possibile pregiudizio, ossia che i giuristi non seguissero alcuna logica, pregiudizio al quale possono dare adito alcune caratterizzazioni, più o meno realistiche, che le fonti offrono dei responsi. Accade infatti che, ancora nell'epoca del principato, i responsi siano portati ad

esempio di precetti formulati senza addurne le ragioni e che s'impongono per l'autorità dell'emittente (Seneca, *Epistulae*, 15.94.27). Inoltre, per tornare al II secolo a.C., alcune delle opere di questo periodo, come quelle di Catone (il Censore oppure il figlio) e di Marco Giunio Bruto (che fu pretore intorno al 140 a.C.) riportavano i responsi conservando di regola il nome di chi aveva posto il quesito. Si poteva perciò ingenerare nel lettore l'impressione «che la ragione della consultazione e del dubbio stesse non nella materia, ma nelle persone» (Cicerone, *De oratore*, 2.142; si noti che proprio in questo legame con le singole persone, invece che con i problemi, Aristotele vedeva l'inferiorità del sapere "empirico" rispetto al sapere "tecnico"). Tuttavia, questi aspetti formali dei responsi orali e della loro trascrizione non autorizzano a ritenere che essi non si fondassero essenzialmente su un ragionamento controllabile. Basterebbe a smentirlo, innanzitutto, lo spoglio delle testimonianze dei giuristi repubblicani da cui è risultato che circa un terzo delle decisioni registrate in scritti destinati alla circolazione è provvisto di esplicita motivazione. Inoltre, il giudizio di Seneca ricordato poco sopra non implica affatto, se letto nel contesto, che le decisioni dei giuristi fossero irrazionali, bensì che non c'era bisogno di esplicitare le motivazioni che li sostenevano, tant'era l'*auctoritas* di chi li formulava. Per di più, lo stesso brano del *De oratore* cui s'è accennato, che lamenta che alcuni autori del II sec. a.C. (non, dunque, tutti) riportavano insieme al responso il nome di chi l'aveva chiesto, non attribuisce questo vezzo all'irrazionalità delle decisioni. In realtà, l'attribuisce (e poco importa sapere se l'illazione fosse giustificata) proprio al desiderio dei giuristi di rendere più difficile che altri s'impadronisse della loro razionalità («affinché, considerato che il numero delle persone è infinito, noi ci scoraggiassimo e, disperando di poter mai diventare padroni della materia, perdessimo anche la voglia d'impararla»): il presupposto è dunque che una razionalità vi fosse. S'aggiunga, infine, che nel medesimo contesto Cicerone – nella persona dialogica di L. Licinio Crasso, il console del 95 a.C.– dichiara che il *ius civile*, che si trovava fino a quel momento in stato diffuso e disperso, avrebbe potuto facilmente essere ridotto ad un numero limitato di concetti generali: ciò ovviamente presuppone, ancora una volta, che la materia, a chi fosse in grado di andare al di là della superficie, appariva essenzialmente coerente (su questo progetto, vd. §§ 9.11, 18.6).

Criteri di decisione

Sgombrato il campo da questo possibile pregiudizio, ci si può finalmente volgere ai procedimenti seguiti dai giuristi per giungere alle loro decisioni. Senza volere qui esporre un campionario comple-

to delle *rationes decidendi*, basti osservare che, quando la tradizione consente di osservare il loro cammino verso la decisione, i giuristi ci appaiono seguire di volta in volta vie interne al mondo giuridico oppure più aperte all'esperienza comune. È del primo tipo, ad esempio, la decisione basata sulla "struttura formale" dell'atto giuridico coinvolto, qual è, probabilmente, quella che sta alla base della «regola di Catone»: il testamento, quale atto giuridico formale, produce immediatamente i suoi effetti ed è quindi nel momento della perfezione dell'atto che si deve valutare la validità delle disposizioni in esso contenute, come il legato. Del secondo tipo è la strada battuta dai giuristi quando si fanno guidare da una rappresentazione tipica della realtà socio-economica coeva, come fece Sesto Elio chiamato a identificare l'oggetto tipico del legato di *penus*, ossia le «scorte» destinate al sostentamento della famiglia (Gellio, 4.1.20; D. 33.9.3.9). Oltre ai viveri, cioè al cibo e alle bevande per l'uso domestico, egli vi faceva rientrare anche l'incenso e i ceri, sulla base, si deve appunto pensare, d'una rappresentazione che il giurista traeva dalla realtà della vita familiare (e di cui offre uno straordinario spaccato coevo Plauto, *Pseudolus*, 172-229, proprio per ciò che riguarda gli aspetti alimentari della *penus*). Per questa via si arriva addirittura – è stato ben detto – ad «un piano filosofeggiante», come quello cui sembra si spinga Bruto per negare che il figlio della schiava (*partus ancillae*) sia da considerare giuridicamente «frutto». È probabile, infatti, che a questa conclusione egli arrivasse partendo da una motivazione di stampo stoico, ossia che è «assurdo che un uomo sia un frutto, visto che la natura ha generato tutti i frutti per l'utilità dell'uomo» (D. 22.1.28.1; per altre decisioni, vd. §§ 9.10 e 9.11).

Poche decisioni fondate sulla legge

Negli esempi che precedono, non se ne trova alcuno d'una decisione fondata sulla (rappresentazione dell'esistenza d'una norma di) legge. Quest'assenza non dipende da una selezione arbitraria del materiale disponibile. Di fatto, l'esame completo delle testimonianze del lavoro dei giuristi del II sec. a.C. rivela uno scarso numero di riferimenti a leggi (Cicerone, *De oratore*, 3.17; *De legibus*, 2.59; Gellio, 17.7.3; D. 9.2.27.22-23; vd. anche Gaio, *Institutiones*, 4.11). Ciò significa, evidentemente, che la maggior parte delle decisioni prese dai giuristi in questo periodo – né le cose cambiarono in seguito – non trovava nella legge il proprio diretto fondamento. Questo fenomeno, che è già di per sé sorprendente per una mentalità legalistica come quella moderna, lo è ancor di più se si considera che la tradizione romana attribuisce significato epocale all'emanazione, agli esordi della repubblica, di un corpo di enunciati normativi (*leges*), chiama-

to, per metonimia, Dodici Tavole. Al tempo di Augusto, «nello smisurato cumulo di leggi sovrappostesi le une alle altre», erano ancora considerate «la sorgente di tutto il diritto pubblico e privato» (Livio, 3.34.6) e nel tardoantico continuavano a essere parte integrante dell'educazione giuridica della classe dirigente (ed. *ILS* 8987; vd. anche § 18.16) e non mancavano d'essere ricordate dagli imperatori nelle proprie costituzioni, da Gordiano III fino a Giustiniano. Per comprendere il rapporto fra la *lex* e l'elaborazione giurisprudenziale del *ius* è dunque necessario un *flashback*.

9.6. Le Dodici Tavole: tradizione e contenuti

Secondo la tradizione – della quale si ha già attestazione in Polibio, 6.11.1-2 – le Dodici Tavole furono redatte nel 451-450 a.C., dai «decemviri di potere consolare nominati per la scrittura delle *leges*», magistratura creata per l'occasione. Tuttavia, è difficilmente contestabile che la prassi e la cultura di cui sono l'espressione rimontino alle fasi più antiche della città e, per alcuni aspetti, alla stessa vita precittadina e al patrimonio ideale indoeuropeo comune alle genti del Lazio (Dionigi, 2.27.3, insiste sull'operazione di «raccolta e trascrizione» di costumi e statuizioni precedenti svolta dai decemviri).

Metodo d'indagine

Presentarne a questo punto i contenuti, comporta, evidentemente, riportarsi ad un orizzonte cronologico molto arretrato rispetto a quello del II secolo a.C., che ha circondato finora l'esposizione. Questa scelta non appaia in contraddizione con quanto s'è affermato sui limiti della conoscibilità delle fasi più antiche della storia giuridica (§ 9.3). Da una parte, infatti, per ragioni che saranno subito illustrate, le informazioni relative al testo delle Dodici Tavole sono di gran lunga più copiose e affidabili rispetto a quelle pertinenti ad altri fatti coevi e persino successivi e, perciò, si giustifica un trattamento differenziato. D'altra parte, qui non s'intende proporre una compiuta ricostruzione del "diritto nel V secolo", per la quale difetta il contesto di fatti culturali e materiali, bensì esplorare le Dodici Tavole come catalogo di norme e istituti, presi, si potrebbe dire, nella loro "oggettività" e, semmai, intesi sulla base del vocabolario nonché, inevitabilmente, della loro posteriore configurazione, nei limiti in cui si possa ipotizzare che l'uno e l'altra contengano strati antichi d'informazione. Per questa via ci si spingerà dai contenuti delle Dodici Tavole ai rapporti socio-economici che vi trovano una qualche attestazione, con la pru-

denza suggerita anche dal nesso tutt'altro che diretto fra le norme giuridiche e le strutture sociali.

Del resto, già Cicerone (*De oratore*, 1.193) faceva notare che le Dodici Tavole (e il diritto in genere) riflettono «l'immagine del tempo antico» e rivelano «il modo di vita degli antenati», quasi a rovesciare in positivo la presa d'atto della distanza storica delle Dodici Tavole espressa anche dal giurista Africano (nel passo di Gellio citato al § 9.3). Questa valenza di documento è tuttora viva: attraverso le Dodici Tavole arriva fino a noi l'eco di un tempo che sarebbe altrimenti quasi muto (il che, appunto, nell'accentuarne il valore, non deve fare dimenticare il relativo isolamento in cui si trovano). Esse si situano, infatti, in quello che, seguendo le suggestioni della ricerca comparativa sulla memoria culturale dei popoli antichi, si può chiamare *floating gap*, ossia quel periodo intermedio, fra le origini e ogni dato momento preso in considerazione nella vita d'una comunità – i cui limiti, perciò, tendono sempre a «fluttuare» – di cui non resta precisa memoria e che, nella storia romana, copre i primi due secoli della repubblica, arrestandosi all'incirca alle guerre sannitiche, circa un secolo prima della consolidazione per iscritto della tradizione storica, alla fine del III sec. a.C.

Le Dodici Tavole come elemento della cultura romana

Il fatto che il testo delle Dodici Tavole non sia stato inghiottito da questo «buco» della memoria, come tanti altri fatti e notizie coevi, e sia invece sopravvissuto, sia pure parzialmente, è dovuto al valore attuale che, come s'è accennato, la legge decemvirale conservò nella vita di Roma. Anche al di là del suo intrinseco valore normativo, si può parlare infatti d'una presenza capillare delle *leges* delle Dodici Tavole nella cultura romana. Introdotte in forma ammodernata nell'insegnamento scolastico, su di esse, per usare parole di Eduard Norden, «si formò la grammatica nazionale, come i Greci avevano fatto con Omero». Le Dodici Tavole godettero perciò di molteplici canali di trasmissione, specialmente nella letteratura giuridica (ad es., Gaio) e in quella erudita, attratta soprattutto da vocaboli e contenuti inusitati (ad es., Festo e Aulo Gellio). Ciò non toglie che i tentativi moderni di «palingenesi», cioè di ricostruzione del tenore e dell'ordine del testo decemvirale si scontrino con gravi problemi filologici, a cominciare dalla forma linguistica, che conserva solo una patina dell'originale (basti osservare che nelle nostre testimonianze è del tutto compiuto il passaggio di *-s-* intervocalico in *-r-*). La trasformazione è, evidentemente, una contropartita della perenne attualità delle Dodici Tavole, che includeva, cioè, un processo di "attualizzazione". Oltretutto, è opinione diffusa – sebbene non verificabile – che l'archetipo

di tutte le citazioni disponibili sia costituito non già dall'originale (non più, quindi, ricostruibile), bensì dai *Tripertita* di Sesto Elio Peto. Che in quest'opera si riferisse il testo delle Dodici Tavole lo si apprende dal giurista Sesto Pomponio, che ai tempi di Adriano o Antonino Pio scrisse una sintetica, ma per noi fondamentale storia del *ius*, delle magistrature e dei giuristi (vd. § 18.5). Infatti, Pomponio spiega che il titolo inconsueto riflette i contenuti dell'opera di Sesto Elio, nella quale «preposta la (o forse meglio: una) *lex* delle Dodici Tavole, vi s'unisce l'interpretazione, poi s'intesse sotto la *legis actio*» (D. 1.2.2.38: «*Tripertita autem dicitur, quoniam lege duodecim tabularum praeposita, iungitur interpretatio, deinde subtexitur legis actio*»).

I *Tripertita* di Sesto Elio

Proprio l'eterogeneità dei meccanismi, anche orali, che hanno presieduto, da un lato, alla trasmissione del testo delle Dodici Tavole e, dall'altro, alla formazione della tradizione storica romana rende rischioso ogni tentativo d'interpretare l'uno alla luce dell'altra (vd. § 2.5). Si vedrà, anzi, che interpretazioni che accentuano, talvolta andando anche oltre la stessa rilettura annalistica dell'episodio, la valenza "democratica" della legiferazione di V secolo, peccano già nell'attribuire alla legge scopi di pianificazione anacronistici per una società antica (vd. § 9.7), anche in confronto alla legislazione greca o magnogreca, che secondo la tradizione fu presa a modello. Tuttavia, anche sfrondata dei significati più immediatamente politici, di per se stessa la legislazione è il segnale inequivocabile d'una comunità che stringe i legami della convivenza (cfr. Pomponio, D. 1.2.2.4: i decemviri sono nominati con lo scopo di «rafforzare la città con le leggi»). Inoltre, la fissazione per iscritto è un'operazione che, al di là dei contenuti, si qualifica per la tendenza alla razionalizzazione dei rapporti civici.

Contenuti

Con questa premessa, è opportuno attenersi alla prospettiva indicata da Cicerone. L'«immagine» che sembra specchiarsi nelle Dodici Tavole è quella d'una società contadina, sia pure già in contatto con l'esterno per motivo di scambio. La cellula della società è la famiglia patriarcale, patrilocale e patrilineare, la cui struttura è modellata sulle dimensioni e le funzioni dell'azienda agricola tendenzialmente autarchica, composta di uno spazio recinto abitato (*hortus*), un lotto di terra avito (*heredium*), animali e (eventualmente) schiavi. Insieme al dominio sull'azienda, al *pater familias* spetta il comando del nucleo familiare, formato dai *liberi*, cioè dai discendenti per linea maschile e dalla moglie *in manu*: «Definiamo famiglia fondata su un diritto suo proprio – dirà secoli dopo il giurista Ulpiano, D. 50.16.195.2 – l'insieme delle persone sottoposte, per nascita o per diritto, alla potestà di

La famiglia a) il principio patriarcale

uno solo». L'intensità della *patria potestas*, che si manifesta nel diritto di vita e di morte sui *liberi*, appariva singolare agli stessi Romani e – nel loro orizzonte etnografico – un tratto spartito «quasi con nessun'altra popolazione» (così l'imperatore Adriano presso Gaio, *Institutiones*, 1.55); reciprocamente, era «respinto dagli altri in quanto dispotico» (Sesto Empirico, 3.211). Ciò non toglie che, al di là dello schema giuridico, i rapporti fra i membri della famiglia, almeno in epoche meglio documentate, siano oggi considerati pervasi da un «devoto affetto reciproco». Conformemente alla sua posizione, solo il *pater familias* è soggetto di diritto: ha un patrimonio, può istituire un erede, essere parte in un processo. Finché è in potestà del capofamiglia, il *filius familias* è sfornito di capacità giuridica, pur godendo pienamente – se maschio – dei diritti politici. Perciò, persino il magistrato che guida l'esercito, se sia *filius familias*, dipende nel privato in tutto e per tutto dal *pater*. Questa divaricazione tra posizione pubblica e privata, pur con notevoli attenuazioni pratiche, è un tratto distintivo dell'intera esperienza giuridica romana, in cui si perpetua il modello arcaico.

b) il principio patrilocale

Il principio patrilocale vuole che la sposa si stacchi dalla famiglia d'origine, sottoponendosi al potere (*manus*) del marito alla stregua (giuridica) d'una figlia e, dunque, di sorella dei suoi propri figli. Tuttavia, già le Dodici Tavole contemplavano un espediente per evitare che la moglie fosse esclusa dalla famiglia d'origine, stabilendo che se fosse restata lontana da casa per tre notti ogni anno non si sarebbe compiuto il tempo necessario perché il marito acquistasse la *manus* (*XII Tab.* VI 4). Ancora in età augustea, il giurista Labeone poteva trovare scolpito questo destino femminile nella parola *soror*, così chiamata, a suo giudizio, perché *quasi seorsum nascitur*, ossia perché «nasce per così dire in disparte e – aggiunge Labeone – viene separata dalla casa in cui è nata e passa in un'altra famiglia» (presso Gellio, 13.10.3).

c) il principio patrilineare

Particolare cura è dedicata dalle Dodici Tavole all'individuazione, in assenza di testamento, del o dei successori del *pater familias*, cui spettava l'*hereditas* intesa come complesso di persone, beni, culti familiari. Alla morte del *pater familias*, la famiglia, per legge, si sarebbe scissa in tanti nuclei quanti erano i discendenti immediati del defunto (*sui heredes*), moglie *in manu* compresa (*XII Tab.* V 4). I nuovi capifamiglia, per non disperdere il potenziale produttivo e il ruolo sociale, avevano, tuttavia, la facoltà di mantenere un consorzio ereditario di vita e di averi, detto *ercto non cito* (*XII Tab.* V 9-10). Tuttavia, a differenza dei maschi, che erano soggetti a *tutela* solo se

impuberi, la donna che alla morte del capofamiglia si fosse trovata libera da potestà, restava vita naturale durante nella *tutela* del suo parente agnatizio prossimo, di sesso maschile (cioè l'individuo più vicino in grado alla donna, fra tutti i discendenti – di sangue o adottivi – in linea maschile dallo stesso capofamiglia, che si sarebbero trovati nella potestà di costui se in vita): questa «protezione», all'epoca decemvirale, doveva di nuovo essere molto simile ad una potestà (*XII Tab.* V 2). Ancora all'agnato prossimo, maschio o femmina, andava il patrimonio di chi fosse morto senza avere fatto testamento e senza avere lasciato discendenti in potestà (*XII Tab.* V 4-5).

La *gens*

Se la famiglia sembra essere, nello specchio della legge, al centro della società del V secolo e la parentela agnatizia ne rappresenta il limite massimo di ripercussione, la *gens*, organismo socio-familiare preesistente alla comunità cittadina, vi mantiene anch'essa un ruolo significativo, sia pure già declinante. Secondo le definizioni d'età tardo repubblicana, che si leggono in Cicerone, *Topica*, 29, e L. Cincio, presso Festo, *Pauli excerpta*, p. 83.20 L., la coscienza d'appartenere ad una stessa *gens* si riduceva alla costatazione di portare uno stesso *nomen*, ossia il secondo membro del trinomio onomastico, cioè, nel caso di Cesare, Giulio. Ai *gentiles*, in particolare, le Dodici Tavole (V 5) destinavano, forse in proprietà collettiva, il patrimonio del *pater familias* morto senza lasciare testamento e privo d'eredi nella cerchia familiare più stretta o in quella degli agnati. Solo Gaio (*Institutiones*, 3.17), nel II sec. d.C., affermerà la desuetudine dell'intero diritto gentilizio, altri riflessi del quale si colgono nella comunanza dei culti e dei sepolcri.

Considerando l'assetto potestativo della famiglia di cui s'è detto, è frequente l'affermazione (che si trova, ad esempio, già in Max Weber) che «a Roma l'influenza dello Stato cessa sulla soglia della casa». Quest'affermazione, apparentemente ineccepibile, si basa, in realtà, su un presupposto tutt'altro che scontato, vale a dire che uno Stato vi fosse. Non solo la struttura potestativa della famiglia, ma anche la perdurante rilevanza della compagine gentilizia e la presenza d'una fitta rete di vincoli di subordinazione personale, di cui si dirà poco oltre – insieme al diffuso ricorso all'autotutela e alla qualificazione sacrale degli illeciti – mostrano, invece, che, al tempo delle Dodici Tavole, ancora non si era completata la definitiva differenziazione del potere politico dalle altre forme del potere sociale e la sua localizzazione in un articolato complesso d'istituzioni.

Struttura agricola

Oltre a quanto è rivelato dalla struttura familiare, anche l'attenzione dedicata dalle Dodici Tavole alla disciplina delle *res mancipi*,

cioè schiavi, animali da tiro e da soma, fondi e servitù prediali rustiche e in particolare, fra esse, ai fondi agricoli, tradisce, di nuovo, la pertinenza ad una società agricola, ormai dedita alla coltura intensiva, forse a rotazione biennale (*XII Tab.* VI 3). Su un altro piano, esplorato dai linguisti, non è senza significato, sempre in quest'ottica, che alcuni termini giuridici – non decemvirali – manifestino la loro origine dal lessico agricolo, come *praevaricari* (= «saltare dei tratti arando») o *promulgare* (da *mulgare* = «mungere»).

Diseguaglianze

Tuttavia, quella riflessa dalle Dodici Tavole non è una società d'eguali. Lo dimostra, innanzitutto, il mancato riconoscimento del matrimonio fra patrizi e plebei (*XII Tab.* XI 1), che fu peraltro concesso già nel 445 a.C. da un plebiscito Canuleio. Ne è un segno, poi, il rilievo giuridico attribuito alla distinzione fra il ricco «residente» (*adsiduus*), ossia il proprietario di terra, da una parte e il «migrante» (**protelarius* > *proletarius* per metatesi, secondo una suggestiva ipotesi) dall'altra (*XII Tab.* I 4). Lo attesta, inoltre, l'istituto della clientela (*XII Tab.* VIII 21 = 10 Cr.), un rapporto arcaico di dipendenza nell'ambito dell'organizzazione gentilizia, basato su un vincolo di mutua fiducia fra il patrono e «colui che ascolta»: della sua vitalità è prova, del resto, la tragica «guerra privata» condotta dai Fabii contro Veio, solo pochi anni prima che s'insediasse il decemvirato legislativo (vd. § 2.5). Sempre nell'ambito dei rapporti di dipendenza, le Dodici Tavole (V 8) assegnano al patrono l'eredità del liberto, cioè dello schiavo manomesso, che fosse morto senza fare testamento e senza lasciare discendenti. Anche al di fuori di questo genere di rapporti impari, è evidente la diseguaglianza economica fra il creditore che compie la *manus iniectio* e il debitore inadempiente che la subisce, il quale viene ritualmente assoggettato al potere del primo (*addictus*) e, al termine di un breve periodo di dura prigionia, può essere venduto come schiavo al di là del Tevere – cioè, fuori della città – o addirittura ucciso (*XII Tab.* III 1-7; vd. anche § 9.10).

Negozi giuridici

Non è neppure, quella che sottende le Dodici Tavole, un'economia puramente autarchica. Il *mancipium* (poi, *mancipatio*), cioè la vendita "a pesanti" traslativa della proprietà di *res mancipi* è indice d'una seppure limitata circolazione di beni di valore: si realizzava con la pronuncia di parole fisse e, appunto, la pesatura del corrispettivo in bronzo su.una bilancia anch'essa di bronzo, cui era addetto un apposito *libripens*, il tutto alla presenza di cinque testi (questa almeno è la forma conosciuta da Gaio, *Institutiones*, 1.119). Il credito trova già forma giuridica nella *sponsio*, una promessa verbale che, secondo l'etimologia, in origine doveva essere accompagnata da una

libazione e nel *nexum*, un atto compiuto – come la *mancipatio* – mediante pesatura di bronzo e che creava un vincolo di subordinazione del *nexus* nei confronti del creditore, il quale poteva impiegarne la forza di lavoro (*XII Tab.* II 1b = I 12 Cr.; VI 1; è discusso il rapporto originario fra *nexum* e *mancipium*). Tuttavia, sia il formalismo, addirittura forse a sfondo magico e religioso, degli atti traslativi e obbligatori sia, soprattutto, la natura personale e il rigore della responsabilità per i debiti, attuata mediante la *manus iniectio*, indicano che l'ordinamento non era orientato a incoraggiare l'assunzione del rischio nelle negoziazioni (né può valere a mutare la valutazione del quadro economico la produzione e il consumo di vino, presupposti da *XII Tab.* VI 8 = 6 Cr. e da X 6; anche le precauzioni per inibire la prodigalità, stabilite da *XII Tab.* V 7, rispecchiano probabilmente, più che un tenore di vita brillante, la preoccupazione di mantenere la funzionalità dell'azienda agricola; le limitazioni alla pompa funebre poste da *XII Tab.* X 2-8, infine, hanno pur esse lo scopo di contrastare lo spreco di risorse, fors'anche in reazione a pratiche etrusche). Questo non significa che l'orizzonte fosse solo quello segnato dal giro dell'aratro: ripetutamente si contempla l'eventualità di rapporti giuridici con stranieri, pur sempre, tuttavia, di comunità limitrofe, presso le quali ci si poteva recare a risolvere liti (*XII Tab.* II 2; VI 4).

Lege agere

Proprio alle modalità di risoluzione delle liti fra privati (la radice del successivo processo privato), le Dodici Tavole dedicano molta attenzione. Si tratta di forme nelle quali largo spazio è lasciato all'autotutela, come avveniva nella *manus iniectio*, e a vincoli di carattere religioso, come nell'*agere sacramento*, che si basava sull'asseverazione giurata delle rispettive pretese da parte dei litiganti, la quale comportava la consacrazione di bestiame, se non addirittura della persona stessa dello spergiuro (*XII Tab.* VI 7 = I 11 Cr.). Nel complesso ci si riferisce a queste forme con l'espressione verbale *lege agere* e nominale *legis actio*, ove la parola *lex* è spiegata da Gaio, *Institutiones*, 4.11, proprio come allusiva al loro fondamento legislativo, anche se ora è diffusa l'opinione che essa esprima la natura di rito verbale delle azioni arcaiche (vd. anche § 9.10).

Delitti e crimini

Anche le numerose *leges* dedicate dai decemviri agli atti illeciti rappresentano uno spaccato rivelatore d'una società nella quale il potere politico non si era ancora del tutto differenziato e localizzato in articolati apparati e, quindi, la difesa era lasciata in gran parte alla mobilitazione delle forze sociali, talvolta mediata dal richiamo alla vendetta divina.

Autotutela

Largo posto è fatto all'idea che la conseguenza naturale del delit-

to sia la reazione dell'offeso o, se si preferisce, la vendetta. Alle lesioni personali più gravi, che comportano una menomazione fisica, si risponde infliggendo un male analogo, ossia si applica il taglione, salvo che si addivenga ad una composizione pecuniaria volontaria (*XII Tab.* VIII 2 = I 13 Cr.), regola, naturalmente, nella quale si deve vedere un passo avanti rispetto alla vendetta indiscriminata. Chi commette furto di notte oppure di giorno a mano armata, se è colto sul fatto può essere ucciso dal derubato, che è tenuto soltanto a «implorare» conviventi, vicini o passanti perché constatino e, in caso di controversia, testimonino la legittimità del suo operato (l'*endo plorare* era in origine, forse, un'imprecazione ritenuta capace di produrre effetti catastrofici per il destinatario). Fuori di questi casi, il ladro colto in flagrante è trascinato davanti al magistrato che autorizza il derubato a portarlo con sé, in una condizione assimilabile alla schiavitù (*XII Tab.* VIII 12-14 = I 17-19 Cr.). La sanzione per le lesioni più lievi e i furti non flagranti consiste in una somma di denaro destinata alla parte lesa (*XII Tab.* VIII 3-4 = I 14-15 Cr.; VIII 15-16 = I 20-21). Queste figure daranno poi vita alla disciplina dei delitti cd. privati, puniti con una pena pecuniaria a favore della vittima, perseguita nelle forme del processo privato.

Sanzioni "religiose"

Alcune infrazioni sono invece represse in quanto si ritiene che attirino la collera degli dei, oltre che sulla persona del reo, sulla comunità che lo tollera nel proprio seno. L'armonia, il patto con gli dei (*pax deorum*) è ristabilito, ove non basti un'offerta placatoria (*piaculum*), dalla morte del colpevole in forme espiatorie che riflettono la natura del crimine (ad es., vivicombustione dell'incendiario: *XII Tab.* VIII 10 = 6 Cr.) oppure dalla sua consacrazione agli dei (ad es., «se il patrono si è comportato maliziosamente nei confronti del cliente, è sacro», verosimilmente a Giove: *XII Tab.* VIII 21 = 10 Cr.). È da osservare che, anche in presenza di modalità di espiazione ben definite, è molto dubbio che si procedesse all'esecuzione a opera di organi pubblici. Il delitto "religioso" – che, verosimilmente, non richiedeva nemmeno l'accertamento preventivo mediante un processo – creava l'aspettativa che l'espiazione/sanzione si sarebbe procurata esecuzione da sé, perché la sua omissione costituiva a sua volta una grave empietà. Ciò pare essere tanto più vero per la consacrazione, espressa, come s'è visto, dalla formula «è sacro», *sacer esto*. Infatti, a quanto sembra, essa non aveva come esito necessario l'immolazione, ma piuttosto l'alienazione, la separazione dell'*homo sacer* dal gruppo e l'abbandono alla punizione divina.

L'intervento punitivo diretto della comunità, nella forma d'una

Persecuzione pubblica

persecuzione affidata a individui scelti per questo compito e non lasciata (almeno, non interamente) alla reazione degli interessati, si aveva in pochi casi: per la *perduellio*, reato politico per eccellenza e dai contorni perciò vaghi, per l'accertamento del quale operavano da tempi remoti *duoviri*; per l'omicidio volontario, in relazione (anche) al quale le Dodici Tavole menzionavano (IX 4) *quaestores parricidi*, investiti forse dell'accertamento, mentre l'esecuzione della pena sembra fosse rimessa ai parenti della vittima; per la *proditio*, cioè l'intesa con il nemico, verosimilmente punita dal magistrato supremo (IX 5).

9.7. *Lex publica* e autonomia privata

Si può ora tornare al punto dal quale s'era avviata questa digressione a ritroso di quasi tre secoli, ossia al vero esordio d'una letteratura giuridica al principio del II secolo, quando Sesto Elio Peto includeva le *leges* decemvirali fra i materiali dei suoi *Tripertita*. A regredire fino al V aveva spinto la necessità di spiegare un'apparente contraddizione fra due fatti ugualmente certi, il rilievo che la tradizione assegna alle Dodici Tavole e la posizione marginale ch'esse (e le altre *leges publicae*) occupano nelle decisioni dei giuristi.

Legge antica e moderna

Questa contraddizione, in realtà, non è interna al mondo romano, bensì si produce fra le concezioni moderne della legge e la sua realtà antica, che non coincidono. Nell'esperienza romana la legge non aveva l'ambizione che oggi possiede, di regolare in modo capillare il comportamento dei consociati. Questa pretesa della legge è relativamente recente. È alla fine del Settecento che, come rileva una consolidata storiografia, la borghesia, giunta al potere, percepì con lucidità l'enorme valore *stricto sensu* politico del diritto e tese a monopolizzarlo, appunto attraverso lo strumento della legge. Da quel momento, perciò, il diritto, tutto il diritto, anche quello destinato a disciplinare i rapporti tra privati nella vita quotidiana, venne posto nelle mani del legislatore. Per quanto riesca difficile alla mentalità odierna, questa caratterizzazione della legge dev'essere abbandonata come categoria storiografica. Nell'esperienza romana, le regole del comportamento erano poste tendenzialmente dai consociati stessi, nei loro rapporti, attraverso un ampio uso della cosiddetta autonomia privata, cioè il potere di darsi da se stessi la norma per i propri interessi, guidati dal consiglio esperto dei giuristi in funzione «cautelare» (*cavere*).

Per cercare di precisare storicamente il rapporto fra questi due ordini normativi, quello legale di matrice cittadina e quello che scaturiva dall'autonomia dei singoli, non è utile seguire la strada d'una storia esterna della legislazione decemvirale, bensì è necessario ripercorrerne con quest'intento i contenuti (nei limiti, ovviamente, in cui sono conoscibili: vd. § 9.6). Nel fare ciò, è bene precisarlo, non si vuole attribuire ai decemviri alcun programma o consapevolezza di politica legislativa, anche perché la loro opera fu in larga parte una presa d'atto dell'esistente. Tantomeno si vuole presupporre che il loro lavoro sia stato guidato da categorie (come, ad esempio, quella di autonomia privata) quali quelle che sono impiegate nell'analisi storiografica. Ancora una volta, s'intende qui solo registrare alcuni dati nella loro oggettività e, ovviamente, interpretarli. Le Dodici Tavole, innanzitutto, risolvevano conflitti d'interesse là dove non si potesse contare su un preventivo regolamento delle parti. Esempio tipico è il campo degli atti illeciti (delitti e crimini), cui, significativamente, sono dedicate molte delle *leges* decemvirali. Esse, da una parte, ne definivano brevemente i contorni, talvolta addirittura limitandosi a rinviare alla comune nozione sociale, come nel caso del *furtum*, parola del linguaggio naturale che le Dodici Tavole usano senza ridefinirla. D'altra parte, ne determinavano le conseguenze sul piano umano (il che avveniva, per lo più, fissando i limiti entro i quali fosse legittima la reazione dell'offeso) oppure sul piano divino (sancendo pene sacrali o modalità d'espiazione). Tanta attenzione agli illeciti è giustificata dal fatto che, in questa materia, per definizione, solo un'autorità esterna può imporre la composizione degli interessi contrapposti. Significativamente, la *lex* che autorizza il taglione, cioè autorizza a infliggere a chi abbia «menomato in una parte del corpo» un'identica menomazione, presenta il contrappasso come il rimedio ultimo, qualora sia stato impossibile addivenire ad una composizione volontaria, nella forma del patto: «*si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto*» (VIII 2 = I 13 Cr.).

Conflitti di interesse regolati dalle Dodici Tavole

Anche fuori del campo degli illeciti si danno alcuni casi nei quali non si può contare sullo spontaneo regolamento a opera delle persone coinvolte e che rappresentano un campo elettivo d'intervento della legge. Ne sono un esempio l'usucapione, cioè l'acquisto a titolo originario di potestà su cose o persone attraverso il possesso, di cui le Dodici Tavole fissano la durata (VI 3-5) oppure i rapporti fra fondi limitrofi, che trovano nella *lex publica* alcune regole basilari a proposito delle distanze sui confini, degli alberi sporgenti, del contenimento dell'acqua piovana (VII 1; VII 6-10). Per il resto, la legge citta-

dina si asteneva dallo sconfinare nel campo dell'autonomia privata, se non per rimediare ad alcune smagliature, che s'aprivano quando vi fossero persone considerate essenzialmente non in grado di badare ai propri interessi (di qui l'istituto della tutela per le donne, i furiosi, i prodighi: *XII Tab.* V 6-7) oppure quando l'inerzia dell'interessato avrebbe avuto conseguenze catastrofiche. A quest'ultimo scopo rispondono le norme sulla successione *ab intestato* (V 4-5), che s'applicavano quando, non avendo il capofamiglia disposto per testamento sulla sorte del proprio patrimonio dopo la sua morte, fosse messa in gioco addirittura la continuità della famiglia.

La comunità cittadina, insomma, interveniva in linea di massima a porre norme attraverso lo strumento della *lex* quando non si poteva far conto su un autonomo regolamento di interessi da parte dei privati; altrimenti si asteneva dal dettare regole.

Lex publica e autonomia privata

Ciò non significa che la *lex publica* non avesse a che vedere con l'autonomia privata: essa, anzi, svolgeva un ruolo fondamentale nel riconoscere l'efficacia giuridica di (un ristretto numero di) negozi, come il *nexum*, la *mancipatio*, le disposizioni d'ultima volontà, la *sponsio*. È questo – almeno, secondo l'interpretazione che ci pare migliore – il significato della celebre *lex* in tema di negozi «da compiersi con il bronzo e la bilancia» (*gesta per aes et libram*), che recita: «quando taluno compirà il *nexum* o il *mancipium*, come la sua lingua avrà pronunciato, così sia il *ius*» (*XII Tab.* VI 1). Parallelamente, a proposito delle disposizioni d'ultima volontà (in origine, quelle pronunciate davanti alle curie o dinanzi all'esercito in assetto di combattimento), si afferma: «come ha disposto per il suo patrimonio, così sia il *ius*» (V 3: la ricostruzione del testo originario è particolarmente difficile). Commentava il giurista Quinto Mucio Scevola (vd. § 9.11), all'inizio del I secolo a.C.: «Con queste parole della *lex* delle Dodici Tavole "come ha disposto per il suo patrimonio, così sia il *ius*", si attribuisce un larghissimo potere sia d'istituire un erede sia di dare legati e libertà e pure di costituire tutele» (D.50.16.120). Come si vede, secondo quest'interpretazione era proprio la *lex publica* ad attribuire agli atti con cui i singoli disponevano della propria *res* l'efficacia di stabilire il *ius*. In questo senso, la posizione della *lex* era preminente.

Conflitti d'interesse, autonomia privata, "formalismo" negoziale

Ciò che, invece, la legge non faceva era disciplinare minuziosamente doveri e diritti delle parti, come accade oggi (con norme dispositive o imperative). Questo livello di regolamento, come si è detto, era tendenzialmente lasciato alle parti stesse, le quali sfruttavano, a questo fine, le potenzialità del "formalismo" negoziale. Si considerino, al riguardo, i negozi giuridici destinati a produrre i loro effetti

in vita dei disponenti (problemi a sé pongono i negozi *mortis causa*). «Formalismo» (cd. esterno), riferito a questi negozi, significa che gli effetti si producevano attraverso l'adibizione della forma che, per ciascun negozio, si era venuta a definire sul piano sociale e che la legge dava per presupposta. Si poteva trattare d'una forma verbale, come nella *sponsio*, che constava d'una domanda e d'una risposta rette dal medesimo verbo: «*Centum mihi dari spondes? Spondeo*» cioè «Prometti che mi sia dato cento? Prometto» oppure d'una forma verbale e gestuale insieme, come nel *nexum* e nella *mancipatio*, negozi che, come s'è illustrato nel precedente paragrafo, si compivano appunto «mediante bronzo e bilancia» e con la pronuncia di parole fisse. Benché il numero dei negozi fosse molto limitato, ciascuno di essi poteva servire per dare attuazione a molteplici scopi pratici. Il ruolo "cautelare" del giurista era quello di scegliere e, se del caso, adattare il contenuto di ciascun negozio allo scopo pratico che il cliente intendeva raggiungere, riportando gli interessi di costui sotto la tutela del diritto obiettivo.

Stile legislativo

Quest'esame panoramico mostra quanto disti il contenuto delle Dodici Tavole dalla capillare regolamentazione legislativa odierna: la laconicità decemvirale non è solo uno stile. Del resto, la tendenza della *lex publica* a ritagliarsi un ruolo tendenzialmente sussidiario rispetto all'autonomia privata non connota solo le Dodici Tavole, bensì è il segno distintivo anche per la successiva produzione legislativa (della quale, perciò, è una chiave interpretativa efficace). In linea di massima, la *lex publica* interviene per dettare la disciplina dei conflitti di interessi quando ciò sia indispensabile: non a caso, la legge postdecemvirale forse di maggiore risonanza è ancora una legge in tema di atti illeciti, ossia la *lex Aquilia* sul danno ingiusto. Tutt'al più, nella stagione successiva alle Dodici Tavole, si sperimenta qualche maggiore propensione a porre limiti all'autonomia privata, quando, a livello politico, si avverta l'esigenza di evitare alcuni possibili abusi: ne è un esempio la legislazione che impone un tetto all'usura o impedisce la dispersione del patrimonio mediante legati; è forse dello stesso genere la *lex* IV 2 delle Dodici Tavole, che sancisce che alla terza vendita il figlio è libero dalla potestà del padre. Tuttavia, sarà solo nella fase dell'edificazione del principato che la *lex publica* nel campo del diritto privato assurgerà, per una breve stagione, a strumento di pianificazione e orientamento sociale (vd. § 10.9).

***Lex publica* e risoluzione delle controversie**

Ovviamente, come nell'età moderna la minuziosa disciplina legale non elimina il sorgere di controversie (anzi!), così non l'escludeva nell'esperienza romana l'ampio rinvio all'autonomia privata. Pur

sempre, infatti, le parti potevano contestare, in fatto o in diritto, ciò che avevano convenuto (per tacere delle controversie che potevano sorgere, ad esempio, nell'area degli illeciti). Di qui l'esigenza che la legge disciplinasse anche il rito nel quale incanalare l'eventuale lite e giungere ad una composizione, tema cui, come s'è visto, sono dedicate molte delle *leges* delle Dodici Tavole e che costituisce il filone forse più ricco anche della successiva legislazione.

Preminenza e sussidiarietà della *lex publica*

Per concludere, la *lex publica* romana – come ben dimostrano le *leges* delle Dodici Tavole che ne costituiscono il paradigma e la manifestazione più ampia in materia di *ius privatum* – può essere caratterizzata come sussidiaria e preminente rispetto all'autonomia privata. Questo giudizio – necessariamente generale perché sintetico, consapevolmente unilaterale per marcare la distanza da interpretazioni sbilanciate in senso opposto e, comunque, privo della pretesa di racchiudere in breve tutto il patrimonio di tecnica e mentalità dell'esperienza romana arcaica – aiuta a comprendere la collocazione del giurista nell'ordinamento romano. Innanzitutto, il ruolo tendenzialmente sussidiario della *lex publica*, cioè la tendenza a legiferare solo ove fosse impossibile o altamente sconsigliabile affidare la mediazione del conflitto agli stessi interessati, spiega per quale ragione i giuristi non abbiano avuto spesso a che fare con problemi di sussunzione del caso concreto nella norma legislativa, come risulta – secondo quanto s'è fatto più sopra osservare – dalle testimonianze del II secolo a.C. ed emerge, più in generale, dall'insieme della letteratura giuridica romana.

Le Dodici Tavole come legge fondamentale

Al tempo stesso, è chiaro perché le *leges* delle Dodici Tavole fossero considerate basilari, nel senso ch'esse contenevano una disciplina pressoché completa, ancorché elementare, dei riti processuali, dei delitti e dei crimini, delle regole di successione *ab intestato*, delle norme di protezione degli incapaci e di pochi altri conflitti d'interesse che richiedevano una soluzione positiva, e, d'altra parte, riconoscevano le forme dell'autonomia privata e sancivano la loro efficacia sul piano del *ius*.

9.8. Le funzioni del giurista: *cavere*

La "ritrosia" della *lex publica*, la sua vocazione a un ruolo tendenzialmente sussidiario, ancorché preminente, rispetto all'autonomia privata, quale si è manifestata grazie all'esame dei contenuti delle Dodi-

ci Tavole, comportava, ovviamente, una corrispettiva esaltazione della funzione cautelare dei giuristi, cioè del compito di trovare la forma giuridica più confacente agli scopi pratici perseguiti dai propri clienti, suggerendo tutte le «precauzioni» necessarie per portare i loro interessi sotto la tutela dell'ordinamento.

Responsabilità per i vizi e autonomia privata

Per illustrare l'importanza di questo compito sulla scorta delle fonti, basti un esempio. Oggi è la legge a stabilire che il venditore sia responsabile per gli eventuali vizi della cosa venduta. Nell'esperienza romana, invece, che il venditore rispondesse o meno dei vizi dipendeva dal modo in cui le parti avevano regolato i loro interessi. In particolare, perché il venditore fosse responsabile per i vizi era necessario che il compratore se ne facesse promettere l'assenza mediante un apposito negozio verbale, la *stipulatio* (tralasciamo di affrontare la questione, non unanimemente risolta e qui irrilevante, se questa modalità d'assunzione della responsabilità per i vizi fosse la medesima anche nella più antica forma di vendita, la *mancipatio*, che riguardava solo alcune categorie di beni di particolare rilevanza in un'economia agricola: § 9.6). Di *stipulationes* concepite a questo fine, non a caso, abbiamo notevoli esemplari redatti proprio dai giuristi del II sec. a.C., in particolare da Catone (vd. § 9.5) e Manio Manilio, console del 149 a.C. Si parla, in proposito, di «formule», nel senso che i giuristi mettevano a punto dei modelli di *stipulatio* per ciascuna delle situazioni pratiche che si potevano presentare, sui quali, poi, le parti ricalcavano la propria *stipulatio*. Risaliva probabilmente proprio a Manilio la «formula antica» di *stipulatio* citata da Varrone (*De re rustica*, 2.2.6), raccomandata a chi intendesse comprare delle pecore, il quale avrebbe così dovuto interrogare il venditore: «Prometti che quelle pecore di cui si tratta sono perfettamente sane, secondo il parametro del bestiame ovino che è perfettamente sano, esclusa la cecità da un occhio, la sordità, il ventre glabro, e che non provengano da un gregge malato?». Se il venditore si fosse rifiutato di rispondere «Prometto», cioè di concludere la *stipulatio*, non sarebbe stato responsabile per gli eventuali vizi (per la reticenza dolosa, vd. § 9.10). È da notare che un'analoga prassi cautelare persisteva ancora nel principato, come è rivelato, in generale, da questa sconsolata invocazione di Seneca (*De beneficiis*, 3.15.1) «Che bello sarebbe se nessuna *stipulatio* obbligasse il compratore al venditore né le convenzioni fossero custodite dai sigilli, ma quei rapporti fossero invece garantiti dalla *fides* e da un animo con il culto dell'equità!».

Come si comprende da questo esempio, l'ordinamento (per così esprimere il risultato di un processo storico spontaneo) lasciava alle

parti di "cautelarsi", facendo leva sui reciproci interessi. Per rimanere al nostro esempio, è ovvio che chi voleva vendere era indotto a dichiarare o promettere l'assenza di vizi, se da ciò fosse dipesa la conclusione dell'affare. D'altra parte, il compratore difficilmente avrebbe trovato qualcuno disposto a assumersi la responsabilità per certi vizi connaturati per così dire alla cosa venduta. Per esempio, lo stesso Varrone segnala fra il serio e il faceto «che nessuna persona sana vende le capre con la promessa che sono sane; infatti non sono mai senza febbre» (*De re rustica*, 2.3.5). La norma posta dai privati nei loro rapporti, adibendo le opportune forme negoziali, era dunque il punto di equilibrio spontaneo fra gli interessi contrapposti. Da questo punto di vista, è del tutto evidente che le interpretazioni storiografiche delle Dodici Tavole come norme a protezione dei soggetti economicamente più deboli non sono condivisibili. In realtà, la sfera dei rapporti economici resta quasi totalmente indenne dall'interferenza della legislazione cittadina, che li tutela per la loro forma, non in relazione ai contenuti. Proprio in questa tutela formale, di cui la *civitas* si fa carico, è da vedere la novità e l'importanza del codice decemvirale.

Ruolo guida dei giuristi rispetto alla cura degli interessi privati

È chiaro che questo assetto dell'ordinamento attribuiva ai giuristi una funzione cardinale, che esorbitava da quella di semplici tecnici. La conoscenza del *ius* rappresentava un elemento di un corredo d'esperienza più ampio, che faceva di chi lo possedeva rispetto a chi ricorreva al suo consiglio una sorta di patrono rispetto al cliente. Questo tipo di relazione, che, almeno terminologicamente, non s'è ancora dissipato ai giorni nostri, trapela da una tradizione antiquaria secondo la quale nel codice comportamentale dell'aristocrazia romana – talmente radicato nella mentalità da essere fatto risalire a Romolo – la prima regola era che «i patroni si mettessero a disposizione come interpreti delle leggi, come difensori dei clienti sottoposti a giudizio, come consiglieri e assistenti in tutte le questioni» (Plutarco, *Romulus*, 13.8; analogamente, Dionigi, 2.10.1). Ruolo a tutto campo è ancora attribuito, retrospettivamente, da Cicerone ai giuristi del II secolo; a costoro, «ci si rivolgeva non solo per chiedere consiglio a proposito del *ius civile*, ma anche sul matrimonio della figlia, sul fondo da acquistare, sulla coltivazione del campo, insomma su ogni dovere (*officium*) o affare (*negotium*)» (*De oratore*, 3.132-133). Si tratta senz'altro, nel dialogo scritto alle soglie della guerra civile, di un'idealizzazione in funzione di programma d'azione. Tuttavia, trova un illuminante riscontro nel *De agri cultura* di Catone Maggiore, la prima opera di prosa latina che ci sia pervenuta e che fu redatta, per di più, pro-

prio da uno dei personaggi che Cicerone menziona come esemplari di questa figura di consigliere civico. Nel suo prontuario, infatti, Catone dispensa consigli non solo sulla coltivazione («*quo modo ager colatur*»), ma anche sull'acquisto del campo («*quo modo agrum emi pararique oporteat*») e, se non proprio riguardo al matrimonio della figlia, anche sulla compagna di vita più adatta al fattore, insieme a molte altre istruzioni relative agli *officia* e ai *negotia* del proprietario e dei suoi dipendenti. Quanto al diritto nel suo profilo cautelare, il *De agri cultura* divulga numerosi schemi negoziali ai quali improntare i contratti più frequenti, per la vendita dei prodotti agricoli e per il godimento dei luoghi. Si aggiunga che Catone, nell'opuscolo, non tocca solo il *ius civile*, bensì anche il *ius pontificium*, ossia la dottrina relativa ai sacrifici (e ai funerali), dimostrandosi così effettivamente conoscitore dell'*universum ius* (*De oratore*, 3.136; da Cicerone, *De senectute*, 38, s'apprende che Catone non tralasciò neppure il *ius augurium*).

9.9. La giurisprudenza pontificale

L'evocazione del *ius pontificium*, quale campo d'esperienza attiguo al *ius civile*, invita a gettare un rapido sguardo retrospettivo ad uno dei temi più attraenti e oscuri della storia giuridica romana, quello del coinvolgimento dei pontefici nel *ius civile*, già in irreversibile declino nel corso del III secolo a.C.

Ius pontificium

Il *ius pontificium*, come s'è accennato, è la forma di conoscenza relativa ai sacrifici (con quale tipo di vittime, in quali giorni, a quali dei e con denaro di quale provenienza debbano compiersi, al fine di mantenere l'accordo con gli dei), ai riti funebri per placare i Mani e all'interpretazione ed espiazione dei fenomeni prodigiosi, fulmini o altro. Nel suo raggio rientrava anche la supervisione delle cerimonie di consacrazione, dei voti e del calendario. Suoi esperti, come dice l'aggettivo, erano i pontefici, che componevano in tempi storici il più importante dei quattro maggiori collegi sacerdotali di Roma (gli altri erano i collegi degli *augures*, dei *XVviri sacris faciundis* e degli *epulones*). A loro si rivolgevano per avere consiglio gli «ignoranti», che potevano essere magistrati oppure semplici privati (Cicerone, *De legibus*, 2.20).

Nel II secolo a.C., *ius pontificium* e *ius civile* erano dottrine del tutto distinte, già oggetto di separati generi letterari. Tutt'al più, v'e-

Intersezioni con il *ius civile*

rano alcune materie su cui incidevano entrambi, ma da punti di vista diversi, come a proposito dell'individuazione di chi dovesse continuare i sacrifici familiari alla morte del capofamiglia, questione di diritto pontificale connessa a quella civilistica della successione ereditaria. Un altro crinale lungo il quale *ius civile* e *ius pontificium* s'incontravano era quello del calendario, o meglio, della qualità giuridica dei giorni, materia pontificale, ma con riverberi sul *lege agere*, che non era lecito nei giorni nefasti (a queste e altre intersezioni fra le due distinte sfere dedica un'apposita trattazione Cicerone, *De legibus*, 2.47-68, oggi in parte perduta; vd. anche *Brutus*, 156). S'aggiunga, sempre per evidenziare i punti di contatto, che i pontefici esercitavano il controllo di alcuni riti che producevano rilevanti effetti sul piano del *ius civile*, come l'adozione (*adrogatio*) e il testamento nella sua forma arcaica, che si compivano entrambi davanti ai comizi curiati. Inoltre, assistevano – non si sa con quale compito – al sacrificio nuziale della *confarreatio*, celebrato con un pane di farro e grazie al quale il marito acquistava la *manus* sulla moglie.

Indipendenza dal *ius civile*

Pur se s'intersecavano, *ius civile* e *ius pontificium* erano, dunque, nel II secolo, due sfere separate. Naturalmente, ben più difficile è stabilire se tali fossero sempre state. I Romani, comunque, lo pensavano, come simboleggia la tradizione secondo cui il *ius pontificium* sarebbe stato istituito dal re Numa Pompilio già con le sue autonome caratteristiche.

I pontefici cultori del *ius civile*

L'obiettiva reciproca autonomia del *ius pontificium* e del *ius civile* e la convinzione che questo statuto fosse anzi originario rendono a prima vista più sorprendente la memoria che i Romani della tarda repubblica e del principato serbavano d'una lunga stagione durante la quale non solo il *ius pontificium*, ma anche il *ius civile* era stato nelle mani dei pontefici. Nelle pagine precedenti s'è presentata la figura dell'esperto di *ius civile* quale appare fra III e II secolo a.C., di cui Sesto Elio è il rappresentante-tipo; né egli né Catone né molti dei giuristi contemporanei e successivi rivestirono il sacerdozio pontificale. Si deve ora completare il loro ritratto aggiungendo che, sotto questo profilo, essi segnavano una discontinuità rispetto al passato, poiché prima di loro il *ius civile* aveva ruotato appunto nell'orbita del collegio pontificale. La notizia più circostanziata in proposito è fornita da Pomponio (sul quale vd. § 18.5) e si riferisce al periodo successivo alle Dodici Tavole. A quel tempo, secondo il giurista antonino, l'interpretazione delle *leges* decemvirali e le *actiones* (cioè i riti verbali e gestuali «con i quali i privati potessero litigare fra loro») «erano presso il collegio dei pontefici» (D. 1.2.2.6-7). Pomponio chiude il

suo breve rapporto affermando che fra i pontefici «era stabilito uno che a turno d'un anno presiedesse ai privati», cioè, s'intende, rispondesse ai quesiti che gli erano sottoposti.

Il cumulo nei *pontifices* della cognizione del *ius pontificium* e del *ius civile* fra V e III secolo a.C. pone difficili interrogativi, da affrontare con tanto maggiore prudenza in quanto l'esplorazione della fase pontificale del *ius civile* può dare la sensazione di fare entrare nei *penetralia*, nella «camera interna» in cui si cela il segreto, i valori originari e permanenti dell'esperienza giuridica romana: basti pensare all'insistenza della storiografia sul rapporto fra le nozioni di *ius* e *fas*. In realtà, si sperimenta qui in pieno la difficoltà di penetrare nella mentalità – per non dire nell'antropologia – arcaica, cui ci espone una documentazione quasi inesistente. Ci limiteremo, di conseguenza, a poche osservazioni.

Attendibilità

Innanzitutto, benché il ruolo stesso dei pontefici come esperti unici di *ius civile* sia stato anche di recente messo in dubbio, con argomenti tutt'altro che trascurabili, a riprova dell'incertezza in cui si versa anche sui fatti primari, la notizia di Pomponio sembra in definitiva essere degna di fede. Infatti, non solo è confermata da altre fonti, benché più stringate (come Cicerone, *De oratore*, 1.186, Dionigi, 10.1.4 e Livio, 9.46.5), ma inoltre la comparazione mostra che la memoria culturale, di cui a Roma il *ius civile* era certo una componente, ha sempre i suoi detentori speciali, bardi, sciamani, *griot*.

Esperienza giuridica e religiosità: distinzione

Se ci si pone, fra le molte possibili, in questa prospettiva – che è appunto quella di accentuare il ruolo «sapienziale» dei pontefici – sembra da accogliere anche l'idea che quel campo d'esperienza che fu più tardi designato come *ius civile* costituisse effettivamente, e non solo dal V secolo, ma fin dall'epoca pre e proto-cittadina un patrimonio mentale in parte differenziato rispetto alla "religiosità". Questa, del resto, non si esauriva nella sola disciplina pontificale: basti pensare agli auspici, di competenza degli àuguri. Quest'impostazione – pur con tutta la prudenza imposta dall'assenza di documenti – può essere tenuta ferma anche senza nascondersi che profili religiosi si rilevano distintamente in alcuni istituti del *ius civile*. Quest'incidenza della "religione" sul "diritto" è compatibile con una situazione nella quale il potere politico non s'era ancora del tutto differenziato, senza perciò escludere il carattere essenzialmente profano del secondo.

Il *ius pontificium* come tecnica

Del resto, facendo una considerazione in un certo senso specolare, non bisogna perdere di vista il fatto che i pontefici – anche nella loro qualità di operatori del sacro – non erano figure carismatiche né li si riteneva in diretta comunicazione con il divino. Piuttosto, il *ius*

pontificium operava nella stessa direzione delle tecniche, cercava di conoscere e controllare il rapporto fra il mondo dell'uomo e gli dei con mezzi e atti ripetibili e ripetuti. Questa razionalità del pensiero pontificale può essere illustrata con un esempio di decreto collegiale. In Livio, 27.25.7-9, si riferisce che nel 208 a.C. i pontefici impedirono a Marco Claudio Marcello, il vincitore dei Galli a Casteggio (vd. § 4.4), di dedicare un'unica cappella a due diversi dei, con questa motivazione, che «se fosse stata colpita da un fulmine o vi si fosse verificato un qualche altro prodigio, l'espiazione sarebbe stata difficile, perché non si sarebbe potuto stabilire a quale dei due dei bisognava compiere l'atto di culto».

Analogie strutturali fra *ius pontificium* e *ius civile*

La disciplina pontificale si reggeva sul presupposto che l'esatta esecuzione dei riti garantisse l'approvazione divina. Proprio nella natura ripetibile e ripetitiva degli atti di culto si coglie una profonda analogia con il formalismo dei negozi del *ius civile*, cui s'è più volte accennato. Più da vicino, non sfuggono le analogie fra i *certa verba* delle *legis actiones* e dei *gesta per aes et libram* da una parte e i *certa verba* delle cerimonie sacre dall'altra: sono analogie di vocabolario, di sintassi, di stile, che fanno davvero pensare a identici autori. Inoltre, nell'una e nell'altra sfera si manifestava una forte tendenza a conservare le forme, anche quando fossero ormai divenute incomprensibili, almeno all'uomo comune. Può essere utile, per esemplificare questa tendenza, ricorrere anche qui direttamente alle fonti. Per quanto riguarda la conservazione delle formule sacrali, è istruttivo quel che riferisce Quintiliano, *Institutiones*, 1.6.40-41, a proposito di un altro antichissimo collegio sacerdotale patrizio: «Le litanie dei Salii sono a stento comprensibili agli stessi sacerdoti che le pronunciano, ma lo scrupolo religioso vieta di cambiarle e bisogna usare quelle consacrate». Sul versante delle formule giuridiche, è prova dello stesso fenomeno di conservazione la difficoltà incontrata anche dalle persone colte, nel II secolo d.C., a spiegare il significato della frase «*ex iure manum consertum*», che faceva parte del *lege agere sacramento*, e ciò sebbene vi fossero alcuni processi in cui ancora a quei tempi la si pronunciava, evidentemente senza comprenderla (Gellio, 20.10.1).

Non sappiamo, invece, se anche nel diritto civile si richiedesse l'esattezza dell'esecuzione, come la si richiedeva negli atti di culto, ove ogni parola errata o papera o pausa rendeva l'intero atto invalido e, se percepita, costringeva a ripeterlo, anche trenta volte di seguito, come narra Plutarco, *Coriolanus*, 25.3. Un passo di Gaio è spesso richiamato per sostenere che il *lapsus linguae* avesse conseguenze fa-

tali anche nel campo del diritto (*Institutiones*, 4.11): «Fu emesso il responso che colui che aveva agito per il taglio di viti nominando nell'azione "le viti", aveva perso la causa, dato che avrebbe dovuto menzionare "gli alberi", visto che la legge delle Dodici Tavole, in base alla quale spettava l'azione per il taglio delle viti, parlava genericamente di taglio di alberi». Il brano, tuttavia, dimostra soltanto che non si potevano a bella posta mutare le formule, che è il diverso fenomeno cui s'è fatto già cenno poco sopra.

vulgazione delle *legis actiones*

Se il dominio dei pontefici, dunque, è principalmente quello dei riti, non sorprende che, secondo la tradizione, il controllo ch'essi esercitavano sul *ius civile* sia stato incrinato dalla divulgazione per iscritto delle *legis actiones* da parte dello scriba Gneo Flavio, figlio di uno schiavo affrancato, dipinto come uomo d'ingegno ed edile del 304 a.C. Sempre secondo la tradizione, Gneo Flavio pubblicò anche i *fasti*. Con due iniziative coordinate eliminò quindi la necessità per i privati di ricorrere al consiglio dei pontefici circa la forma e il tempo del processo. I dettagli concreti di queste operazioni sono riportati variamente dalle fonti, così come ambigua è la parte che vi ebbe il patrizio Appio Claudio il Cieco, censore del 312 a.C., e non è qui il caso di ripercorrere i vari filoni d'informazione, il cui punto più alto è rappresentato dagli annali di Calpurnio Pisone; s'è del resto avuto modo di osservare che già Cicerone e Attico erano incerti addirittura sulla storicità di alcuni aspetti essenziali della vicenda (§ 9.3).

Pubblicità lei *responsa*

La segretezza del *ius civile* subì, di lì a poco, un altro colpo, per un'iniziativa presa questa volta da un pontefice, Tiberio Coruncanio, console del 280 a.C., il primo plebeo a ottenere il posto di *pontifex maximus*, cioè di presidente del collegio, intorno al 254 a.C. Coruncanio, secondo Pomponio (D. 1.2.2.35, 38) fu il primo «a fare pubblicamente professione» e, invece di limitarsi a dare consiglio, a «prestarsi a chi voleva imparare» il *ius civile*.

I plebei nel collegio pontificale

La storiografia moderna ha poi ravvisato un nesso fra questi episodi ed un terzo, la legge Ogulnia del 300 a.C. Approfittando dell'orientamento che si era allora manifestato, d'infoltire i ranghi dei pontefici e degli auguri, che si volevano portare, da quattro che in quel momento erano, rispettivamente a otto e nove, i tribuni Quinto e Gneo Ogulnio imposero con un plebiscito ai sacerdoti allora in carica di cooptare nei due collegi individui tratti dalla plebe, invece che dal patriziato, come era sempre avvenuto. Questa mossa, dietro la quale la storiografia moderna ha scorto strategie di controllo del *ius*, è dall'annalistica più semplicemente collegata all'ambizione plebea alla piena parificazione sul piano degli onori. Infatti a quel tempo,

osserva Livio, 10.6.5, ottenuto l'accesso alle magistrature, ai capi della plebe non restava che rendere promiscui i sacerdozi. Quali che fossero gli scopi dell'iniziativa, un effetto sicuro fu, comunque, quello di moltiplicare il numero di coloro che avevano accesso alla conoscenza pontificale.

V'è, insomma, una coerenza fra questi accadimenti, racchiusi in un breve arco di tempo, e il risultato che è sotto i nostri occhi fra la fine del III e l'inizio del II secolo, quando ormai la conoscenza del *ius civile* è estesa al di fuori del collegio pontificale. L'utilizzazione della scrittura, l'ampliamento del collegio sacerdotale, la sua apertura a un ordine sociale che ne era stato fino ad allora escluso e le nuove modalità della consulenza e dell'insegnamento, sono tutti fattori che incrementarono la circolazione della conoscenza del *ius civile* e che nel loro complesso rappresentano il superamento del modello sapienziale che – secondo almeno l'ipotesi qui seguita – caratterizzava in origine il ruolo dei pontefici. In fondo, il *De agri cultura* di Catone, dal quale questa digressione ha preso avvio, è di per sé un esempio concreto di come la divulgazione del sapere giuridico (non solo civilistico) rappresentasse un tratto distintivo della nuova giurisprudenza. Naturalmente, di per sé l'intensificarsi del ricorso alla scrittura non fu senza conseguenze sul pensiero giuridico, permettendo un più alto livello di generalizzazione e la sistemazione di contenuti più complessi. Se a ciò si aggiunge che lo sfondo storico di questi eventi è la metamorfosi della città in impero, si comprende come i loro effetti si siano propagati non solo alle modalità d'accesso e di circolazione del sapere, ma anche alla natura stessa del *ius civile*, che venne progressivamente perdendo l'impronta formalistica che era stata tipica della stagione dell'oralità pontificale, come si vedrà meglio nel prossimo paragrafo.

La conoscenza del *ius civile* fuori del collegio pontificale

Un solo punto dev'essere in conclusione ancora toccato. L'erosione del primato dei pontefici, per quanto abbia rappresentato un passaggio decisivo nella costruzione della figura classica del giurista romano e dei contenuti del suo sapere, non può essere interpretata come una rivoluzione sotto il profilo socio-politico o, per meglio dire, è un fenomeno comunque interno all'oligarchia e, in quest'ambito, riproduce a grandi linee il più generale spostamento degli equilibri dal patriziato alla nobiltà patrizio-plebea. Bisogna infatti tenere presente che, come sottolineavano gli stessi Romani, «i medesimi individui presiedevano ai culti degli dei immortali e al governo della *res publica*» (Cicerone, *De domo*, 1): sacerdozi e magistrature erano cioè appannaggio d'una medesima cerchia sociale (nel collegio s'en-

Continuità sociologica fra pontefici e giuristi aristocratici

trava per cooptazione; nel 104 a.C. il plebiscito Domizio – proposto da un tribuno della plebe che s'era visto preferire un altro per ricoprire il posto ch'era stato di suo padre – prescrisse che la cooptazione fosse preceduta da una selezione popolare, affidata a diciassette tribù su trentacinque; Silla ripristinò la cooptazione libera). Descrivendo il profilo sociologico dei giuristi del III-II secolo – quando ormai non erano più necessariamente pontefici – s'è visto, d'altra parte, che anch'essi appartenevano prevalentemente, per estrazione e carriera personale, alla cerchia dei nobili e dei senatori, dalla quale appunto provenivano anche i sacerdoti maggiori. Questo significa che la traslazione del *ius civile* all'esterno del collegio pontificale non lo fece comunque uscire dal perimetro dell'aristocrazia. Reciprocamente, quest'osservazione potrebbe forse indurre a considerare in una luce parzialmente diversa lo stesso "monopolio" pontificale nella sua fase patrizia, attenuandone l'esclusivismo, poiché i pontefici non rappresentavano un corpo estraneo rispetto al ceto dirigente.

A riprova della gradualità con cui il *ius civile* si staccò dall'orbita del collegio pontificale basti considerare che su ventinove giuristi attivi nel III e II secolo, ben sette ebbero comunque il sacerdozio, e sei di loro furono anzi *pontifices maximi* (e poiché la carica era già allora attribuita con il sistema di designazione popolare più tardi esteso dalla legge Domizia agli altri posti, non è escluso che su questo risultato abbia influito il favore del pubblico per chi si fosse particolarmente distinto nel dare consulenza sul *ius civile*). Il retaggio della tradizione pontificale si lascia scoprire anche in chi personalmente non entrò nel collegio: è il caso proprio di Sesto Elio (vd. § 9.4), alla cui opera viene talvolta attribuita una valenza antipontificale, senza considerare che il padre fu pontefice (Livio, 23.21.7). Anch'egli, insomma, dev'essere stato piuttosto «difensore del diritto paterno e campione per così dire del proprio patrimonio», come dirà poi Cicerone (*De oratore*, 1.244) a proposito di un'altra famiglia di giuristi e pontefici.

9.10. L'EDITTO DEL PRETORE E IL *IUS GENTIUM*

Ancora un dialogo fra Cicerone e Attico traccia le coordinate per proseguire l'esposizione e condurla alla fine dell'età repubblicana. È una battuta del *De legibus*, pronunciata da Attico – figura dialogica – che serve a precisare in che prospettiva Cicerone s'accingesse ad accogliere l'invito dell'amico a discutere *de iure civili*: «Allora tu pensi –

riassume Attico – che la disciplina del *ius* non sia da attingere dall'editto del pretore, come i più fanno ora, né dalle Dodici Tavole, come i nostri antenati, ma interiormente dal cuore della filosofia» (*De legibus*, 1.17). In queste righe, scritte verosimilmente fra il 53 e il 51 a.C., sono evocati i due problemi forse di maggiore interesse per la storia tardorepubblicana del *ius*: l'eclissi delle Dodici Tavole oscurate dall'editto del pretore e l'influenza della filosofia greca sull'elaborazione del diritto, di cui ci occuperemo nell'ordine.

Per intendere la novità rappresentata dall'editto del pretore (e dal processo formulare, di cui l'editto era la proiezione normativa), è necessario ricapitolare la situazione anteriore, in cui s'innestò nel corso del III secolo a.C., se non già nel precedente. Il più antico metodo di composizione delle controversie fra privati a noi noto è quello del *lege agere*. Sebbene sia sicuramente riferibile alle Dodici Tavole (vd. § 9.6), esso ci è conosciuto, come accade per molte istituzioni, solo nella forma praticata nella tarda repubblica e principalmente attraverso una fonte del II secolo d.C., le *Institutiones* di Gaio. Il sistema s'era per allora sicuramente aggiornato in vari punti e, ciò nonostante, appariva ormai irrimediabilmente «ridicolo», cioè non più coerente con i gusti e le esigenze della civiltà contemporanea (e su questa diffusa percezione Cicerone fece leva nella famosa parodia che si legge in *Pro Murena*, 26-27, per mettere in ridicolo anche i giuristi, che era il fine contingente che perseguiva in quel processo). Di lì a poco, nel 17 a.C., fu formalmente abrogato da due leggi Giulie giudiziarie di Augusto, salve alcune applicazioni marginali. Il *lege agere* consisteva, dal punto di vista esteriore, in riti verbali, gestuali e simbolici che, nella forma a noi nota e fatta eccezione per la *legis actio* chiamata «presa di pegno», venivano eseguiti dai contendenti sotto il controllo del magistrato giusdicente (da *ius-dicere*), cioè, principalmente, il pretore (su questo magistrato, vd. § 9.13). Questa fase era detta *in iure*. A seconda dei tratti salienti di ciascun rito, si distinguevano una *legis actio* «mediante consacrazione», una «per richiesta di giudice arbitro» e una «per imposizione della mano», oltre alla già ricordata «presa di pegno»; una quinta *legis actio*, «per intimazione», fu introdotta per legge forse fra il III e il II secolo. In alcuni casi questo agire rituale mirava a un'immediata realizzazione della pretesa dell'attore, come avveniva nella *manus iniectio* e nella *pignoris capio*, i cui nomi sono eloquenti. Negli altri, lo scopo era invece quello di dirimere la lite sottraendola al confronto di forza fra le parti (e i loro gruppi). Alla fase *in iure* seguiva, perciò, una fase *apud iudicem*. Il *iudex* era un privato cittadino, che, nel decidere la causa

Lege agere

con la propria sentenza, doveva attenersi all'impostazione della controversia quale risultava, in termini di diritto e di fatto, dal dialogo formalizzato svoltosi davanti al magistrato, consistente di *certa verba*, cioè «parole fisse», prestabilite per ciascuna applicazione. Nel tono agonistico, nella costruzione paratattica e nella cadenza ritmica che caratterizzano i *certa verba* si rispecchia una civiltà non ancora uscita dallo stadio dell'oralità primaria, quella, appunto, dell'epoca arcaica in cui il *lege agere* si delineò. Il processo per *legis actiones* non era duttile. Una lite, infatti, poteva essere risolta solo se in una legge (principalmente, nelle Dodici Tavole) fosse presa in considerazione la situazione giuridica che l'attore intendeva fare valere in contrasto con il convenuto. Anzi, nel formulare i *verba* dell'azione si richiedeva assoluta fedeltà alle parole della legge, pena la perdita della causa: ciò che capitò al tale che, agendo per il taglio illecito di viti, sostituì la parola «viti» al generico «alberi» che si trovava nelle Dodici Tavole (vd. § 9.9). Per la verità, un ampliamento per via di prassi, non di legge, è attestato a proposito della «presa di pegno», già autorizzata dalle Dodici Tavole in alcuni rapporti connessi ad atti di culto, che fu poi impiegata – appunto, *moribus* – anche a garanzia dello stipendio militare e delle somme distribuite per l'acquisto e il sostentamento del cavallo da combattimento (Gaio, *Institutiones*, 4.27). È, tuttavia, il solo caso sicuro del genere e non è senza significato che si discutesse se la *pignoris capio* fosse una vera *legis actio* (per inciso, ora la *lex portus Asiae* – vd. § 18.5 – ripropone il problema della sua sopravvivenza anche dopo le leggi Giulie giudiziarie). Questo rapporto fra legge e *actio* è attestato da Gaio, *Institutiones*, 4.11, ed è, del resto, un carattere che – con tutt'altre implicazioni – sopravvive nella categoria delle «azioni civili» del successivo processo formulare. Esso faceva sì, naturalmente, che l'esigenza di dare tutela nella forma del *lege agere* a situazioni nuove affiorate dalla società faticasse a essere soddisfatta (nonostante Gaio, *Institutiones*, 4.22, parli di «numerose leggi» che introdussero varie applicazioni della *manus iniectio*).

Rigidità

Esclusivismo

Oltre alla rigidità, costituiva un grave intralcio il fatto che sia il *ius civile* – cioè, in quest'accezione, l'ordinamento risultante dalle Dodici Tavole con altre poche leggi e dall'interpretazione dei giuristi – sia il *lege agere* erano riservati ai cittadini Romani e, in modi e misura discussi, ai Latini. Questo limite sostanziale e processuale (si tratta in realtà, per così dire, delle due facce d'una stessa medaglia) lasciava, quindi, privi di tutela gli stranieri che, sulle vie dei commerci, affluivano sempre più numerosi a Roma. La vastità del fenomeno ancora prima dell'affermazione egemonica nel Mediterraneo è segnalata

dall'istituzione, intorno al 242 a.C., di un secondo posto di pretore, detto «peregrino» in quanto incaricato di presiedere a Roma, nelle forme di cui si dirà, alle controversie in cui almeno una delle parti fosse uno straniero.

Agere per concepta verba

Il complesso e grandioso fenomeno di adeguamento del diritto alla nuova realtà si realizzò principalmente proprio attraverso il processo, precisamente attraverso l'*agere per concepta verba*, che, a partire dal III secolo prese piede accanto al *lege agere*, fu a esso reso, almeno in parte, alternativo da una legge Ebuzia di data incerta, per poi sostituirlo definitivamente per effetto delle già citate leggi Giulie d'Augusto. Nella forma che ci è nota, il giudizio si svolge – come quello *per legis actiones* – nelle due fasi, *in iure* e *apud iudicem*. La prima consiste essenzialmente nella ricerca da parte dei litiganti, sotto lo sguardo del magistrato, dell'accordo su un testo in cui sono redatte le istruzioni in base alle quali, nella seconda fase, il giudice privato cittadino dovrà emettere una sentenza, il cui contenuto, di regola, era di condanna a una somma di denaro o di assoluzione. Le istruzioni di giudizio, chiamate *concepta verba* (letteralmente «parole messe assieme», che si distinguono dai *certa verba* proprio per la loro adattabilità e, quindi, per l'adeguatezza al caso concreto), avevano, quasi sempre, una struttura logica condizionale, del tipo: se x (che può essere un fatto o un diritto) allora, giudice, condanna; se non x, allora assolvi. Ad es.: «Se risulta che Numerio Negidio deve dare cento sesterzi ad Aulo Agerio, giudice condanna Numerio Negidio a dare cento sesterzi ad Aulo Agerio; se non risulta, assolvilo». L'ipotassi, l'essenzialità e l'impersonalità dei *concepta verba* sono coerenti con una civiltà entrata nella fase della scrittura: si può cogliere un significativo sincronismo, per ciò che i due fatti simboleggiano, fra l'istituzione del pretore peregrino e la rappresentazione ai *ludi Romani* del 240 del primo dramma scritto da Livio Andronico.

Origine

L'origine del processo *per concepta verba* è oscura. Si ritiene, forse non a torto, che sia stato escogitato, probabilmente ancora prima dell'istituzione dell'apposito pretore, per le liti in cui fossero coinvolti stranieri, alla maggior parte dei quali, come si è detto, erano precluse le *legis actiones*. Esso assolveva, in quest'ambito, una duplice funzione: quella, più evidente, di costituire un'istanza giudicante e quella, velata, ma non meno importante, d'individuare, attraverso i *concepta verba*, le norme in base alle quali dovevano essere valutati i rapporti. Quand'anche il nuovo modo d'agire fosse sorto con riguardo alle liti con stranieri, è comunque sicuro che al volgere del III secolo a.C. fosse praticato pure nelle controversie in cui fossero coin-

volti esclusivamente *cives Romani* (dove fungeva, quindi, da strumento per superare le rigidità del *lege agere*). Lo dimostra sia il responso di Sesto Elio, riferito da D. 19.1.38.1, che menziona un *arbitrium* da identificare probabilmente con l'*actio venditi* formulare (su cui si tornerà poco oltre), sia una lettera del pretore Marco Emilio, di poco successiva alla pace di Apamea (*FIRA* III 162 = Ager, nr. 120 II). Questo documento epigrafico contiene le istruzioni per la città di Milasa, che doveva fungere da arbitro in una controversia territoriale fra Magnesia e Priene, inviate dal senato romano, cui sempre più spesso le *poleis* del mondo ellenistico in lite si rivolgevano come ad un'autorità al di sopra delle parti. In queste istruzioni è riconoscibile la struttura, a noi nota dalle fonti più tarde, dell'*actio iniuriarum aestimatoria*, cioè dell'azione per le ingiurie introdotta per superare l'ormai anacronistica disciplina decemvirale di quest'illecito, azione che risolveva quindi un problema interno, non suscitato dalle liti con stranieri (cfr. Gellio, 20.1.12-13 e forse anche Plauto, *Asinaria*, 371-372). Quest'azione doveva dunque essere a quei tempi già in uso nel processo privato romano per le liti interne fra i *cives*, dal quale il senato la improntava per l'uso internazionale.

Tipizzazione: dai *concepta verba* alle *formulae*

In astratto, il nuovo processo *per concepta verba* avrebbe potuto essere impiegato in una gamma molto ampia, per non dire infinita, di situazioni. Sarebbe infatti bastato che le parti versassero la propria controversia in istruzioni da sottoporre al giudice, per ottenere, sulla base di esse, la sentenza. Peraltro, è evidente che se l'instaurazione del processo fosse dipesa interamente dall'accordo dei litiganti, secondo la logica di un arbitrato, il sistema sarebbe stato del tutto inefficace, essendo sufficiente a paralizzarlo che il convenuto – ad es., il debitore – rifiutasse di *accipere iudicium*, cioè di dare il proprio assenso ai *concepta verba* che gli venivano proposti dall'avversario. Si comprende, perciò, che il pretore aveva un ruolo cruciale, che consisteva nell'assicurare con mezzi coercitivi per lo più indiretti, in forza del suo *imperium*, che l'accordo fosse trovato, oltre a curare che il giudice svolgesse il proprio compito e, indirettamente, che la sentenza fosse eseguita. È per questa via che si attuò una sorta di selezione delle situazioni tutelabili. Non in ogni caso il pretore sarebbe stato disponibile a intromettersi con il proprio *imperium*, bensì solo quando ritenesse la pretesa fatta valere dall'attore meritevole di tutela. Ovviamente, questa valutazione non era compiuta in modo arbitrario, bensì sulla base di concezioni diffuse, di cui si deve pensare che fossero principalmente i giuristi a farsi interpreti direttamente presso i pretori, che a loro chiedevano consiglio, oppure indirettamente re-

digendo *concepta verba* per i loro clienti, che li avrebbero a loro volta sottoposti ai pretori. Per rappresentare sinteticamente questa vicenda, si può dire che, con il tempo, i *concepta verba* che riscuotevano l'approvazione dei consociati (e, in particolare, di magistrati e giuristi) si cristallizzavano in *formulae*. In altri termini, da testi creati per l'occasione e, dunque, potenzialmente infiniti si trasformavano in modelli di numero discreto, sulla cui base le singole controversie sarebbero state impostate sotto la guida del pretore. È proprio guardando a questo suo aspetto "tipico" che, fra le due dizioni proposte da Gaio, *Institutiones*, 4.30, è invalsa la designazione di processo *per formulas*, rispetto a quella "dinamica" di *agere per concepta verba*.

L'editto giurisdizionale

In questo fenomeno di tipizzazione ebbe notevole peso l'abitudine, radicata già all'inizio del I sec. a.C., che ciascun pretore annunciasse all'inizio del proprio anno di carica in quali casi e in che modo avrebbe reso giustizia. Il contenuto di questo *edictum* (parola che ne svela la natura di annuncio orale) era trascritto su un albo, cioè tavole di legno imbiancato, che erano esposte presso il tribunale del pretore, ossia la piattaforma sulla quale sistemava la sella curule e da cui dava udienza alle parti. In esso si leggevano, fra l'altro, appunto le *formulae*, tanto che in età augustea il giurista Labeone poteva affermare che un modo per informare l'avversario dell'azione che s'intendeva intentare contro di lui era quello di «condurlo davanti all'albo e indicargli la formula che si voleva dettargli» (D. 2.13.1.1). Va detto, tuttavia, che il pretore, quando vi fosse una giusta causa, fu sempre in grado di comporre *concepta verba* diversi dalle formule esposte nell'editto che, pure, ovviamente, dovevano costituire statisticamente i rimedi più utilizzati. Naturalmente, poiché ogni pretore, urbano e peregrino, senza contare i magistrati che rendevano giustizia nelle province, da quando Roma cominciò ad avere un impero, emetteva un suo proprio editto è chiaro che non si può parlare – almeno, come si vedrà al § 18.5, fino al II secolo d.C. – dell'"editto", come se ve ne fosse stato uno soltanto. In teoria, esso era modificabile di anno in anno e, nello stesso anno, poteva differire fra i vari magistrati contemporaneamente in carica. Tuttavia, il tradizionalismo romano e il tecnicismo delle istruzioni processuali, la cui gestazione richiedeva i tempi lunghi della giurisprudenza piuttosto che quelli brevi della permanenza in carica del magistrato, assicuravano una notevole continuità fra l'editto del magistrato uscente e quello del magistrato entrante e l'omogeneità fra quelli esposti in uno stesso periodo. In questo senso, si può parlare dell'editto del pretore come di un testo sufficientemente stabile pur nel suo rinnovamento annuo. S'aggiunga

che, di fatto, questa condizione di stabilità, oltre che di complessità e ampiezza, fu raggiunta dall'editto già nella prima metà del I secolo a.C., come si ricava in generale, a nostro avviso, da Cicerone, *De inventione*, 2.67 e *Pro Roscio Comoedo*, 24.

Contenuti

In sede di sintesi non è possibile nemmeno un esame cursorio dei contenuti dell'editto. Ci limitiamo a pochi esempi. Alla responsabilità personale del debitore, fatta valere mediante la *legis actio* di «imposizione della mano», che comportava l'assoggettamento fisico e poteva preludere addirittura all'uccisione, si venne sostituendo nel processo formulare la responsabilità patrimoniale, grazie al sistema della vendita dei beni del fallito (*bonorum venditio*). Attraverso il nuovo processo, fu sancita – dandosi particolari presupposti ed entro certi limiti – la responsabilità del padre verso i terzi per le attività negoziali compiute dal figlio e la responsabilità del padrone per quelle compiute dallo schiavo; secondo il *ius civile*, invece, figli e schiavi – che personalmente non rispondevano della propria attività negoziale, essendo sforniti di patrimonio – non avrebbero potuto con i loro atti peggiorare la situazione patrimoniale dell'avente potestà su di loro, bensì solo migliorarla. Con quest'innovazione, il pretore rispondeva non solo alle esigenze dei terzi, ma anche degli stessi padri e padroni, che dall'aspettativa dei terzi di potersi rifare su di loro vedevano accresciuta la possibilità d'impiegare figli e schiavi come strumento per le proprie attività economiche e finanziarie. A principi analoghi s'ispirava l'azione *institoria*, che accollava al titolare di un'impresa, ad esempio una bottega o anche un'azienda più complessa, la responsabilità per l'attività negoziale compiuta dall'institore, cioè da colui che il titolare avesse preposto all'esercizio dell'impresa e che poteva essere il figlio, uno schiavo o anche un terzo qualsiasi. Un'azione pretoria dello stesso tipo, infine, chiamata *exercitoria*, rendeva responsabile l'armatore per l'attività negoziale compiuta dal comandante che egli avesse preposto alla nave.

Queste azioni pretorie riflettono, come si vede, l'apertura mercantilistica dell'economia e, quindi, il superamento della coincidenza, sotto il profilo economico, della famiglia con l'azienda agricola (su cui, vd. § 9.6). Risvolti notevoli della parallela attenuazione della natura potestativa della famiglia si segnalano sul piano delle regole della successione senza testamento. Qui i pretori operarono correttivamente attraverso l'istituto della *bonorum possessio*. Essi concedevano cioè l'immissione nel patrimonio del defunto anche a soggetti diversi da quelli stabiliti dalle Dodici Tavole. Ne beneficiarono, in particolare, i figli emancipati (usciti, cioè, dalla patria potestà in vita

del padre), i parenti naturali e il coniuge, nell'ipotesi, che doveva assurgere sempre più a regola, di matrimonio *sine manu*, concluso cioè senza la subordinazione della moglie alla potestà del marito. Naturalmente, questi beneficiari – che erano elencati nell'editto – non erano «eredi» in senso proprio, cioè secondo il *ius civile*: «infatti, il pretore non può attribuire ad alcuno la qualità d'erede», a differenza della legge (Gaio, *Institutiones*, 3.32). Tuttavia, essi venivano a trovarsi in una posizione analoga a quella d'erede, visto che godevano dei beni del defunto e il pretore consentiva che agissero e fossero convenuti in giudizio «come se» fossero eredi. Si coglie qui l'aspetto tecnico più interessante dell'interazione fra *ius civile* e *iurisdictio* del pretore. Il pretore non modifica le norme del *ius civile*, quelle stabilite dalle Dodici Tavole, dalle altre poche leggi successive e dall'elaborazione dei giuristi. Egli fa leva sul fatto che il diritto trova la sua realizzazione pratica nel processo e, quindi, esercita la giurisdizione in modo tale da ottenere i risultati che gli sembrano più opportuni, pur lasciando formalmente intatto il *ius civile*. Si ha, dunque, un fenomeno di creazione del diritto attraverso il processo.

Superamento del formalismo

Un ultimo fenomeno che merita d'essere ricordato in questa rapida esemplificazione delle innovazioni legate alla *iurisdictio* del pretore è quello della deformalizzazione, che, del resto, prima ancora d'interessare i rapporti sostanziali, è un tratto che connota lo stesso processo formulare rispetto ai riti del *lege agere* (si noti, al proposito, che, per gradi non più ricostruibili, tutte le azioni del vecchio rito – accanto a quelle pretorie – furono trasfuse in formule del nuovo processo, che, come si è detto, nel 17 a.C. divenne l'unico praticabile, tranne trascurabili eccezioni). Come si è ripetutamente sottolineato, i negozi conosciuti dalle Dodici Tavole erano formali (§§ 9.6; 9.7; 9.9). Ciò vale, innanzitutto, per gli atti traslativi della proprietà, in particolare per la *mancipatio* e l'*in iure cessio*. Pur lasciando intatto il principio civilistico che per acquistare una *res mancipi* (fondi italici, schiavi, animali da tiro e soma) fosse necessario compiere uno di questi negozi (salvo attendere il decorso del tempo per l'usucapione), il pretore, con l'azione chiamata Publiciana e altri rimedi complementari, tutelò la posizione di colui al quale la cosa fosse stata semplicemente consegnata dal proprietario perché ne acquistasse la definitiva disponibilità, senza che fosse stato effettuato alcuno dei solenni negozi traslativi. In questo modo, ancora una volta come proiezione della tutela processuale, si venne enucleando una situazione di appartenenza, detta *in bonis habere*, formalmente diversa dalla proprietà civilistica (ossia dal *dominium ex iure Quiritium*), ma sostanzial-

mente analoga, tanto che gli stessi Romani, più tardi, rilevavano il singolare fenomeno dell'esistenza nel loro ordinamento d'un *duplex dominium* (Gaio, *Institutiones*, 1.54; 2.40). Com'è evidente, la tutela dell'acquirente svincolata dal compimento degli atti traslativi solenni era omologa ad una maggiore circolazione.

La *fides*

Ancora più incisiva è la deformalizzazione degli atti obbligatori, che, sebbene non sia interamente riducibile a una questione processuale, trova tuttavia nel processo il suo momento essenziale, precisamente in una categoria di giudizi formulari non fondati su una legge («*sine lege*»: Cicerone, *De officiis*, 3.61), che dunque non avevano trovato spazio nel *lege agere* e che erano detti *iudicia bonae fidei*, perché nella formula si trovava la clausola «*ex fide bona*». Così, ad esempio, era redatta la formula dell'azione di compravendita: «Poiché Aulo Agerio ha venduto a Numerio Negidio lo schiavo di cui si tratta – materia del contendere – con riguardo a tutto ciò che, per tale causa, Numerio Negidio deve dare o fare in favore di Aulo Agerio secondo buona fede, il giudice condanni Numerio Negidio nei confronti di Aulo Agerio; se non risulta, lo assolva». Appartengono a questa categoria, fra gli altri, i giudizi nei quali trovavano tutela i contratti di locazione, società e mandato, oltre appunto alla compravendita. Si tratta, com'è facile intendere dai nomi, di quattro figure giuridiche che corrispondono ad altrettante operazioni tipicamente individuate sul piano della vita sociale. In questo senso, si differenziano profondamente da un contratto dell'antico *ius civile* come la *stipulatio,* i cui effetti dipendevano dalla realizzazione d'una forma vincolata (verbale) e in cui si poteva versare qualunque assetto di interessi purché lecito. Nei contratti tutelati dai «giudizi di buona fede», viceversa, gli effetti discendono dal consenso delle parti liberamente espresso (e furono detti perciò «contratti consensuali») su un assetto d'interessi tipico, rappresentato, ad es., nella compravendita, dallo scambio definitivo della merce contro il prezzo. Come si vede, si tratta di un'inversione dei principi, che permette di misurare la distanza percorsa dal tempo delle Dodici Tavole. In caso di lite, il giudice è chiamato ad apprezzare le posizioni in contrasto tenendo come parametro la *bona fides*. *Fides* è una delle nozioni basilari dell'esperienza romana, «il fermo mantenimento e la verità di ciò che si è detto e promesso» (Cicerone, *De officiis*, 1.23, ove si legge anche il *calembour* stoico, *fides* «*quia fiat quod dictum est*», ossia «si *fa* quel che si *è de*tto»). In un riuscito tentativo di approssimarsi a questa nozione con idee moderne, è stato affermato che la *fides* ha a che vedere con le aspettative che una determinata persona ha in relazione all'attuale o (più spesso)

futuro comportamento di un'altra persona, la quale a sua volta sa delle aspettative. In particolare, la *fides* incarna l'aspettativa di un comportamento orientato in base alle norme. A questo proposito, l'aggettivo *bona* che l'accompagna nelle formule di giudizio sembra abbia svolto la funzione di spersonalizzare il riferimento normativo, rinviando a *standard* di comportamento sociologicamente definiti, in relazione a ciascun tipo di rapporto. In questo senso, ad esempio, venditore e compratore, oltre che sul rispetto di quanto convenuto, fanno conto sulla reciproca adozione di comportamenti affermatisi come normali (e, quindi, normativi) nella pratica commerciale in relazione alla compravendita.

I giuristi interpreti della *fides*

Un risvolto di questo rinvio a *standard* di comportamento è l'attribuzione ai giuristi (i quali, a loro volta, li trasmettevano ai giudici) del compito di farsene gli interpreti. Naturalmente, pur con le differenti sensibilità personali, è questo un compito che i giuristi non svolgevano seguendo arbitrari convincimenti, bensì ispirandosi ad aspettative generalizzate, fossero esse rilevabili dagli usi oppure dettate da considerazioni economiche o di senso comune. Così avviene nell'antica decisione riferita da Celso in D. 19.1.38.1: «Se è dipeso dal compratore che lo schiavo non gli fosse consegnato, Sesto Elio e <Livio> Druso affermarono che, attraverso il giudizio arbitrale, si può essere tenuti indenni dalle spese per gli alimenti». Nel caso preso qui in considerazione dai giuristi, il compratore è in mora, cioè rifiuta di ricevere lo schiavo che il venditore è pronto a consegnargli; Sesto Elio e Gaio Livio Druso (un altro giurista nobile, che vive alla fine del II secolo a.C.) ritengono che sia il compratore a dovere sopportare le conseguenze economiche del suo comportamento contrario alle aspettative. Perciò, attraverso il «giudizio arbitrale» menzionato nel testo, che – secondo l'opinione prevalente – è appunto il giudizio di compravendita ispirato alla *bona fides*, sarà condannato a rimborsare al venditore le spese sostenute nel frattempo per mantenere lo schiavo. Al medesimo tipo d'interpretazione «secondo buona fede» è dovuta anche l'attribuzione al venditore della responsabilità per i vizi giuridici dell'immobile venduto (ad esempio, gravato da un ordine di demolizione) di cui egli fosse a conoscenza e che avesse taciuto al compratore. In casi del genere, i giuristi stabilirono cioè «che attenesse alla *bona fides* che fosse noto al compratore il vizio del quale il venditore fosse a conoscenza» (Cicerone, *De officiis*, 3.67).

Ius gentium

La riflessione successiva (vd. anche § 9.11) qualifica questi contratti come appartenenti al «*ius gentium*», sottolineando così che essi, pur facendo parte dell'ordinamento romano, erano accessibili anche

agli stranieri (in quest'accezione, per così dire funzionale, al *ius gentium* appartengono anche istituti tipicamente romani, come la *stipulatio*, purché conclusa con verbi diversi da *spondeo*, che rimase riservato ai *cives*). È probabile, del resto, che almeno alcuni dei contratti consensuali si siano venuti individuando nella prassi del commercio internazionale. Resta il fatto che il rinvio alla *bona fides* caratterizza anche altri istituti, diversi dai quattro contratti consensuali e la cui origine romana è indubbia: infatti, per fare un esempio, alla stregua della *bona fides* si giudicavano anche le obbligazioni del tutore verso il pupillo. Inoltre, come si è detto, benché i rapporti protetti da giudizi *bonae fidei* non avessero tutela nelle *legis actiones*, le formule relative erano considerate costruite «sul diritto» («*in ius conceptae*»), proprio al pari delle formule con le quali si facevano valere nel nuovo processo le pretese un tempo difese dal *lege agere*. Forse – ma il problema è del tutto aperto – ciò si legava proprio al fatto che questi giudizi erano basati su una nozione intimamente romana come la *fides* (che i Romani «continuavano a nominare», osservava con sarcasmo nella prima metà del III secolo a.C. il re siracusano Gerone II, stando alla testimonianza dello storico filopunico Filino raccolta da Diodoro Siculo, 23.1.3).

Dinamica dell'ordinamento giurdico

Per concludere, la tensione fra l'esigenza di adattare l'ordinamento giuridico alla nuova realtà socio-economica da una parte e la rigidità del più antico *ius civile* dall'altra, fece sì che il diritto privato romano venisse ad essere costituito da insiemi intersecantisi di norme e istituti, distinti per fondamento e ambito di applicazione e coordinantisi nel processo formulare. L'antico *ius civile*, che aveva nel *lege agere* il suo processo, venne integrato da un insieme di istituti d'origine differenziata (detti in seguito di *ius gentium*) applicabili anche ai peregrini e protetti dall'*agere per concepta verba* e fu aiutato, integrato e corretto da un complesso di norme ed istituti che rappresentavano la proiezione sostanziale della giurisdizione pretoria, la quale aveva nell'editto la propria regola. In questo senso, si comprende perché, a metà del I secolo a.C., in esito ad una vicenda iniziata fra IV e III secolo, Cicerone affermasse nel *De legibus* che l'editto aveva eclissato (ma non abrogato!) le Dodici Tavole, come punto di riferimento degli operatori del diritto.

9.11. Il problema dell'influenza della filosofia greca sul *ius*

Il secondo problema evocato da *De legibus*, 1.17 (vd. § 9.10), quello dell'incontro della giurisprudenza con la filosofia greca ed ellenistica, si presenta sotto vari aspetti, come risvolto del più generale processo di acculturazione che ha preceduto, accompagnato e seguito la conquista del mondo greco. Al livello più alto, l'incontro con la sapienza greca introdusse nel pensiero romano una riflessione sul fondamento stesso dell'ordine giuridico. È questo il livello cui si situa, ad esempio, proprio la discussione nel primo libro del *De legibus*, il cui programma, come s'è visto, nella finzione del dialogo era presentato da Attico: esso consisteva nell'attingere la «*iuris disciplina*» dall'«*intima philosophia*» e non dalle fonti normative romane, come le Dodici Tavole o l'editto. Infatti, secondo una concezione diffusa nella filosofia greca (che Cicerone presenta in una versione che media fra Accademia, Peripato e Stoa, forse seguendo l'insegnamento eclettico del proprio maestro Antioco d'Ascalona), il *ius*, nella sua accezione più alta, è espressione non già di contingenti ed eventualmente anche ingiuste «*leges populi*», bensì di un'immutabile *lex* naturale, identificata con la «retta ragione» (l'*orthos logos* stoico) comune agli dei e agli uomini (prudenti), capace «di chiamare al far bene e di stornare dalle malefatte» (1.23; 1.42; 2.9). Quest'ordine di problemi non era certo sconosciuto ai giuristi, in quanto romani educati anche al pensiero greco, talvolta ad un livello superiore a quello della generale formazione grammaticale e retorica dei ceti dirigenti. Basti ricordare che il maggior giurista coetaneo, Servio Sulpicio Rufo, aveva compiuto insieme a Cicerone, prima dei trent'anni, un soggiorno d'istruzione filosofica a Rodi. Tuttavia, queste sollecitazioni *a parte philosophiae* rimasero tali, senza incidere sulle modalità del lavoro giurisprudenziale, come attesta inequivocabilmente lo stesso Cicerone: «Non credo che coloro che hanno presieduto al compito di rendere consulenza giuridica siano stati ignoranti del *ius* nel senso più ampio, ma si limitarono a coltivare questo *ius* che chiamano *civile* solo nella misura in cui vollero rendere un servizio al popolo», affermazione nella quale, appunto, si contrappone il *ius* naturale dei filosofi al contingente e più angusto *ius civile*, del quale solo si preoccupano i giuristi romani (*De legibus*, 1.14; da questo giudizio non è escluso Servio). Ciò non toglie, peraltro, che barlumi di queste teorie trapuntino il pensiero giuridico, come avviene per il concetto di *ius gentium*, cioè l'insieme delle norme e degli istituti «in tutto ugual-

Filosofia del diritto

mente osservato presso tutti i popoli» (che si contrappone perciò – in quest'accezione – al *ius civile*, inteso come diritto particolare di ciascuna *civitas*), la cui comunanza è fatta esplicitamente rimontare proprio alla «ragione naturale», come s'esprime, nel II sec. d.C., Gaio, *Institutiones*, 1.1 (è da precisare che non c'è totale coincidenza fra questa accezione di *ius gentium*, per così dire comparatistica, e quella funzionale che s'è incontrata nel paragrafo precedente, dove essa si riferisce agli istituti romani praticabili anche dagli stranieri, alcuni dei quali non trovavano un corrispondente in altri ordinamenti, come ad es. la *stipulatio*, ch'era tuttavia aperta anche ai peregrini, purché formulata con verbi diversi da *spondere*). Inoltre, singole decisioni possono indubbiamente essere state condizionate dalla visione del mondo del giurista che le emetteva, della quale i personali orientamenti filosofici erano sicuramente – lo si è appena ricordato per Servio – un ingrediente più o meno sostanzioso. La decisione di Bruto sul *partus ancillae* dimostra, del resto, che ciò poteva accadere già nel II secolo (vd. § 9.5). Questa pur innegabile penetrazione della filosofia greca nel *ius*, per il tramite della cultura dei giuristi (e, quindi, in misura variabile in ragione della formazione di ciascuno di essi), rimase tuttavia un fenomeno sporadico. Non s'arrivò mai, ad esempio, ad una critica del *ius civile* condotta alla stregua della *recta* o *naturalis ratio*. Del resto, lo stesso Cicerone, nonostante la premessa intellettualistica, trasfonde nel *De legibus* il diritto pubblico di Roma con pochi aggiustamenti (§ 9.12) e, altrove, antepone le Dodici Tavole, proprio per la loro capacità di spingere alla vera virtù e di reprimere i vizi, alle «biblioteche di tutti i filosofi» (*De oratore*, 1.194-195).

Tecnica divisoria

L'influenza della filosofia greca sulla giurisprudenza si può misurare anche – anzi, soprattutto – su un altro e più specifico terreno, quello della dialettica, in particolare della tecnica divisoria (cfr. lat. *divisio*) o diairetica che dir si voglia (cfr. gr. *diairesis*), la cui teorizzazione risale già a Platone, in funzione principalmente definitoria. Alla definizione di un concetto si giunge per questa via muovendo da un concetto più ampio (*genus*, genere), in cui il primo rientra. Il genere, attraverso successive divisioni – di regola binarie – basate sull'individuazione di differenze, viene progressivamente suddiviso in specie (*species*), cioè in classi sempre più ristrette connotate da proprietà specifiche, fino ad arrivare al concetto da definire, connotato da una proprietà che inerisce esclusivamente ad esso. Indubbiamente, la tecnica della «*definitio per genus et differentiam*» è stata coscientemente utilizzata dai giuristi romani per sistemare il loro sapere. Per un esempio, nell'ambito cronologico che ci interessa, si può

vedere la definizione della *penus*, cioè delle provviste, lasciate dal capofamiglia alla sua morte, formulata da Quinto Mucio Scevola, console nel 95 a.C.: «È *penus* ciò che è commestibile o potabile, che è destinato al capofamiglia stesso, alla moglie, ai figli del capofamiglia o ai suoi schiavi, che stanno intorno a loro o ai figli di lui e non sono addetti ad attività di produzione» (Gellio, 4.1.17).

La consapevolezza che i giuristi mostrano degli strumenti tecnici di cui si servono trapela dall'uso della terminologia *genus*, *species*, *divisio*, *definitio*: basti pensare che Quinto Mucio attribuisce a una sua opera il titolo greco di *Horoi*, appunto «definizioni». Tuttavia, è stato dimostrato, innanzitutto, che questa consapevolezza non implicava un particolare approfondimento dei presupposti filosofici della tecnica divisoria da parte dei giuristi. Inoltre, nel ricorrere a questa tecnica, essi non si spinsero a una risistemazione totale del *ius*, che li facesse pervenire all'edificazione di un sistema all'interno del quale la soluzione del caso concreto potesse essere trovata per deduzione. Anzi, è stato sostenuto persuasivamente che i giuristi repubblicani non si prefissero nemmeno il più limitato obiettivo, caldeggiato invece da Cicerone, *De oratore*, 1.185-190, di versare la materia – che, secondo il giudizio appunto di Cicerone, cui s'è accennato al § 9.5, si presentava nei loro scritti in forma grezza, cioè, si può precisare, come somma di materiali normativi, schemi negoziali e processuali, *responsa* – in un manuale sistematico che avesse un prevalente, se non esclusivo carattere istituzionale. In realtà, a quest'esigenza la giurisprudenza non arrivò a dare autonoma soddisfazione se non molto più tardi, con le *Institutiones* di Gaio (vd. § 18.6).

È entro questi limiti che si deve valutare l'indubbio contributo di Quinto Mucio Scevola e Servio Sulpicio Rufo al progresso della giurisprudenza sullo scorcio della repubblica, che era ben presente ai contemporanei e alle generazioni successive. Di Quinto Mucio Scevola – che scrisse, come s'è detto, anche un libro di *Horoi*, il cui *penchant* per la cultura greca è fin troppo evidente – Pomponio (D. 1.2.2.41) afferma che «per primo costituì il *ius civile*», innalzandolo cioè – così ci sembra di dovere intendere – sulle fondamenta che lo stesso Pomponio (D. 1.2.2.39) dice essere state gettate dalla generazione precedente, quella del padre Publio, di Marco Giunio Bruto e di Manio Manilio (per il nesso semantico fra *fundare* e *constituere*, come momenti successivi di un'opera di edificazione, vd. ad es. Cicerone, *Pro Rabirio Postumo*, 1; *Partitiones oratoriae*, 31; *Cato maior*, 62). Fuori di metafora, l'impresa di Quinto Mucio consistette per Pomponio «nel redigere per generi (il *ius civile*) in diciotto libri», con

Q. Mucio Scevola

riferimento trasparente alla sua opera maggiore, appunto i diciotto *Libri iuris civilis*. Quest'affermazione – letta in sé e sullo sfondo di quel che è possibile ricavare dalle testimonianze relative all'opera muciana e dal confronto con le ancora più labili tracce lasciate dai giuristi anteriori – è da intendere nel senso che Quinto Mucio abbia compiuto il decisivo passo in avanti, rispetto ai predecessori, sulla via dell'organizzazione letteraria della materia giuridica, grazie anche ad un uso più accentuato degli schemi classificatori e forse anche mirando per primo ad una presentazione tendenzialmente completa del *ius civile*. È fondamentale notare, per comprendere il giudizio di Pomponio, che l'ordine conferito da Quinto Mucio alla sua esposizione (che inizia dalla successione ereditaria, come momento cruciale della circolazione del patrimonio in un'economia non mercantilistica e che sembra essere stata articolata per capitoli, *capita*) divenne un canone della letteratura giuridica. Si parla, in proposito, di «ordine civilistico», contrapposto all'altro e più recente canone, quello «edittale». Soprattutto, i contenuti dei suoi *libri* furono oggetto di approfondita analisi ancora in età imperiale, tanto che lo stesso Pomponio scrisse un'opera in trentanove libri di commento *Ad Quintum Mucium*. In questo senso, per tornare alla prima parte del suo giudizio, i *Libri iuris civilis* di Quinto Mucio potevano davvero apparire, a chi come Pomponio guardava al lungo cammino percorso dalla giurisprudenza, come quelli che avevano finalmente dato una «struttura» al *ius civile*, quella ch'esso, per sua natura, non aveva in un "codice" e trovava, invece, in un'opera letteraria di un giurista privato.

È chiaro, a questo punto, che questa straordinaria realizzazione muciana non implicò una trasformazione dei modi di pensare ed elaborare il diritto, sul piede della cultura greca. È significativo che Quinto Mucio, pur superando evidentemente i predecessori nell'elaborazione di compiute definizioni, non abbia affatto interrotto il confronto con loro, come accade, ad esempio, con Sesto Elio a proposito delle questione di che cosa rientrasse nella *penus* (D. 33.9.3.9); del resto, nel caso specifico, non è escluso che già Sesto Elio a suo tempo avesse presente, sia pure con minore rigore – o, se si vuole, con maggiore flessibilità –, una definizione confrontabile con quella muciana, che s'è ricordata poco sopra (Gellio, 4.1.20, da leggere anche alla luce di Plauto, *Pseudolus*, 172-229; vd. anche § 9.5). Ciò non toglie che il risvolto – o il fine? – del tentativo muciano di fare ordine sarà inevitabilmente stato l'identificazione di categorie più generali (notevole quella di *contrahere* in D. 46.3.80), a partire da quei nessi più o meno latenti che sottendevano la forma casistica del *ius*. Al tempo

stesso, è plausibile interpretazione che questo tentativo abbia comportato un'accentuata produzione di *regulae*, vale a dire di concisi enunciati normativi astratti, la cui importanza, nella visione muciana, è testimoniata dalla loro enucleazione e trasfusione negli *Horoi*, lungo una strada che, secondo un'interpretazione condivisibile, condurrà nel I secolo d.C. ai *Libri iuris civilis* di Sabino (vd. § 18.5).

Servio Sulpicio Rufo

Sempre nell'ambito dei modi tradizionali di elaborare il *ius* si colloca anche l'uso più intenso e forse più consapevole della dialettica (presumibilmente, in proporzione alla maggior dose d'istruzione filosofica) da parte di Servio Sulpicio Rufo, il console del 51 a.C. Ce ne dà notizia Cicerone, giungendo a dire che, al confronto di Servio, Quinto Mucio gli sembrava essersi adagiato ancora al livello d'una seppur alta «empiria» (*Brutus*, 152). Nell'ambito della produzione serviana, che assommò a centottanta libri, si trova anche un'opera eloquentemente intitolata *Reprehensa Scaevolae capita sive Notata Mucii*, dedicata appunto ad una programmatica revisione del lavoro di Quinto Mucio Scevola. Per fare un esempio di come Servio procedeva nella sua critica, si può leggere la sua osservazione, citata in D. 33.9.3.6, secondo cui rientrano nelle provviste (*penus*) che il capofamiglia lascia in legato «anche gli alimenti che erano destinati per gli schiavi tessitori e le ancelle tessitrici»: quest'osservazione apparentemente marginale, e che nessuno discuteva in se stessa, serve in realtà per mettere a nudo un difetto della definizione di Quinto Mucio, che abbiamo riportato poco sopra. Infatti, in essa si parla delle provviste accantonate per gli «schiavi non addetti ad attività di produzione». Quest'espressione, sebbene volesse escludere chi non era addetto ai servizi domestici e principalmente gli schiavi addetti ai lavori agricoli, a rigore escluderebbe appunto anche chi, in casa, tesseva gli abiti per i padroni (si noti che il giurista Ulpiano, quasi tre secoli dopo questa disputa, ha modo di rilevare l'eccessiva sottigliezza polemica di Servio). Naturalmente, la scelta di sottoporre il lavoro di Mucio a questo controllo è il segno, oltre che dei limiti che presentava, del rilievo eccezionale ch'esso aveva già assunto. Al paragone, non sorprende che Pomponio, pur dando notevole spazio alla figura e alla produzione di Servio, non faccia coincidere con la sua attività uno snodo nella storia della giurisprudenza.

È interessante notare che con Servio – che fu, fra l'altro, il primo a dedicare all'editto del pretore un'opera autonoma – fecero la loro apparizione temi che rilevavano dal mondo dei commerci in modo più evidente rispetto a quelli che risultano essere stati affrontati dai giuristi precedenti, con un ritardo sull'effettiva trasformazione delle

strutture socio economiche che resta comunque difficile da spiegare.

Estrazione sociale

In questa connessione, è opportuno aggiungere, passando dai metodi al ruolo dei giuristi, che nel periodo successivo a Quinto Mucio, il profilo sociologico della giurisprudenza registra un declino (per la situazione anteriore, vd. § 9.4). Si impenna infatti, a partire dall'inizio del I secolo a.C. – in coincidenza, non solo cronologica, con la guerra sociale e l'affermarsi dello stato municipale – il numero dei giuristi cavalieri, spesso di origine italica, cioè individui che, pur appartenendo all'*élite* economica, non partecipano al governo della città, poiché non coprono magistrature né provengono da famiglie che annoverino magistrati nelle proprie file (vd. § 6.6). Correlativamente, precipita fra i *iuris periti* di quest'epoca il numero dei *nobiles* (ne conosciamo solo due oltre a Servio), cioè, come si è detto, dei rampolli di famiglie illustrate da consoli. È plausibile che vi sia un rapporto fra questo fenomeno e l'ampliarsi dell'ambito di applicazione del diritto privato di Roma in seguito alla estensione della cittadinanza nella penisola e alla maggiore facilità d'accesso alla materia, determinata dal processo di "letterarizzazione" di cui si sono indicate le tappe principali.

9.12. La costituzione romana. Teorie politiche e componenti giuridiche

Conclusa la breve presentazione del *ius privatum* in età repubblicana, ci si deve volgere ora all'esame della costituzione.

Le tre forme di governo

Almeno dalla metà del II sec. a.C., i Romani impararono a servirsi, per esaminare le istituzioni d'una comunità, di uno schema teorico greco semplice ed evidente (descritto per la prima volta, con sicurezza, nei discorsi tenuti dai Grandi di Persia che si erano ribellati ai Magi, inseriti nelle *Storie* di Erodoto, 3.80-82), che distingueva le costituzioni in tre tipi, a seconda che il potere fosse nelle mani di uno, di pochi o di molti. Catone, a quanto pare, lo applicò a Cartagine nelle *Origines* (fr. IV 3 Ch. = 80 P.). Fu, tuttavia, un greco, che conosceva dall'interno i meccanismi della *res publica*, lo storico Polibio, ad applicarlo per primo a Roma, lasciando un modello che fece scuola nell'antichità e che tuttora impronta la maggior parte dei tentativi di descrivere le istituzioni e interpretare la costituzione romana.

Polibio, le *Storie*

Il VI libro

Il libro che Polibio dedica al tema, il VI delle sue *Storie*, che con-

tiene anche l'illustrazione dell'ordinamento militare, può essere considerato il frutto maturo di un interesse per le istituzioni romane sorto nel mondo greco quando Roma si affacciò al suo orizzonte politico, con la conquista dell'egemonia nell'Italia centrale (fine IV sec.; vd. cap. 4). Conoscere meglio la forma di governo della potenza emergente dovette allora apparire una necessità. Sembra mantenersi in questa linea, in pieno III secolo, la lode congiunta che Eratostene dedica a Cartagine e Roma come città barbare «ammirevolmente governate», conservata in Strabone, 1.4.9. Di certo, Polibio non fa mistero della natura pragmatica del proprio interesse per la costituzione romana. A suo dire, infatti, «bisogna ritenere in ogni cosa che la causa principale che conduce al successo o al suo contrario sia la struttura della costituzione» (6.2.9). Di conseguenza, conoscere la *politeia* romana era indispensabile per comprendere per quale ragione «i Romani in meno di 53 anni – fatto senza precedenti nella storia – abbiano conquistato quasi tutta la terra abitata» (1.1.5). È stato giustamente osservato che, nell'enunciare e svolgere questo programma, Polibio, contro tanta propaganda antiromana, si mostrava propenso ad attribuire ad un'effettiva superiorità, e non solo alla Fortuna, lo straordinario successo di Roma; inoltre, mostrando che la *res publica* era riducibile allo schema ternario (anzi, assegnando a essa, come vedremo, la migliore fra le condizioni), la legittimava agli occhi dei Greci – è stato detto – come altissima espressione di civiltà.

La costituzione mista

Oltre ad avere stilato per primo (com'egli stesso rimarca: 1.64.1-4) un'esposizione chiara e dettagliata delle istituzioni romane, nella diacronia e nella sincronia, Polibio ha anche il merito di avere proposto la caratterizzazione del loro insieme come una «costituzione mista» (anche se – per l'esattezza – Polibio non si serve di questa locuzione, bensì solo del concetto, che aveva alle spalle una lunga tradizione di pensiero e che era stato compiutamente rielaborato da Dicearco nel III sec.). Mista è la costituzione risultante dall'unione proporzionata delle tre forme prime, monarchica, aristocratica, democratica, che Polibio vedeva rappresentate a Roma rispettivamente dai consoli, dal senato e dalle assemblee popolari. Proprio da questo contemperamento derivava la superiorità della costituzione romana, poiché la sottraeva (o meglio: la sottraeva più a lungo) all'ineluttabile legge naturale del mutamento ciclico, che vuole che ogni forma retta si muti nel proprio «doppio» degenere e sfoci poi in un'altra forma retta e così di seguito, in una sequenza costante e perciò prevedibile (la monarchia in tirannide, questa in aristocrazia, che si trasforma in oligarchia, cui segue la democrazia, che muta in oclocrazia).

Cronologia

La realtà che Polibio sottoponeva alla sua analisi tipologica, con il risultato che si è detto, corrispondeva all'assetto della *res publica* nel periodo dell'espansione transmarina, grosso modo dalla seconda guerra punica fino alla riduzione dell'Africa e della Grecia a province (146 a.C.; vd. § 6.5). Quest'assetto era situato da Polibio, 6.51, all'apice d'una parabola naturale percorsa dalla costituzione, la cui origine egli faceva coincidere con l'epoca delle Dodici Tavole (6.11.1). Insomma, era considerato dai contemporanei lo stadio perfetto della *res publica* e tale sarà valutato, retrospettivamente (e con inevitabili deformazioni ideologiche), anche nel secolo successivo, che ne vedrà la dissoluzione. Costituisce, perciò, anche il fuoco cronologico della trattazione che segue nei prossimi tre capitoli, sul presupposto che, per quanto all'apparenza le istituzioni romane mantengano continuità nella lunga durata, tuttavia, esprimevano forze, risolvevano questioni e corrispondevano a idee profondamente diverse nel tempo e da esse traevano, di volta in volta, il proprio senso specifico. Ciò rende inopportuno (e, in definitiva, erroneo) proporre quadri unificanti, che cancellano le differenze fra le varie epoche. D'altra parte, la scelta di privilegiare un segmento della storia costituzionale, oltre a rispondere a esigenze di brevità imposte dal quadro in cui quest'esposizione si colloca, dipende dal fatto, cui s'è già accennato al § 9.3, che la documentazione disponibile per le età anteriori è, ovviamente, meno abbondante e più problematica. Prima d'intraprendere, con questa avvertenza "cronologica", l'esposizione della costituzione romana nel periodo del suo apogeo, sono, tuttavia, opportune alcune altre precisazioni sulle pagine di Polibio, rispettando, potremmo dire, la raccomandazione che lo stesso storico formulava, che una valutazione della sua opera non andasse disgiunta dall'attenta considerazione degli intendimenti con cui è stata scritta (6.11).

Politica, diritto e ideologia

Innanzitutto, occorre sottolineare che la teoria applicata da Polibio a Roma verte sulla realtà politica, non è uno schema giuridico. Prima di svolgere le implicazioni di questo punto, è necessario, inoltre, chiarire che, anche in funzione di analisi politica, questa teoria si prestava, nei vari autori che l'adottavano, a porre in rilievo aspetti diversi della realtà oggetto d'analisi. In particolare, questa differenza d'angolatura deve essere messa in evidenza quando si confronti l'uso che dello stesso schema fa Cicerone, nel dialogo *De re publica,* differenza tanto più significativa in quanto, pur essendo trascorso circa un secolo, Cicerone – grazie all'espediente letterario di fare figurare Publio Cornelio Scipione Emiliano come personaggio del dialogo – afferma di prendere in considerazione la *res publica*

pressoché nel medesimo stato in cui l'aveva esaminata Polibio (*De re publica*, 1.70).

Già questo espediente rivela la diversità d'intenti e denuncia che, quella compiuta da Cicerone, era un'operazione ideologica, di ricupero d'una realtà anteatta, con lo scopo di proporla a modello d'azione politica: per Cicerone, la costituzione romana "classica" era il vaso che dava forma al suo programma di governo aristocratico. Quel che soprattutto importa notare è che questa diversità d'intenti fra i due autori si riflette nel concreto svolgimento dell'analisi, portandoli a evidenziare aspetti diversi della realtà esaminata. Per procedere ad un confronto ordinato, è necessario esplicitare una scansione tacitamente sottesa all'esposizione di Polibio, che si trova illustrata in Aristotele (*Politica*, 4 1297b 35 - 1301a 15), il quale individuava in tutte le costituzioni «tre parti» (*tria mória*), ossia, approssimativamente, tre funzioni – in larga misura, ma non completamente corrispondenti alle attuali funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale – vale a dire «la deliberazione sugli affari comuni» (vertente, in particolare, sulla guerra e la pace, sulle alleanze e la loro rottura, sulle leggi, sulla pena di morte, l'esilio e la confisca, sull'elezione dei magistrati e il rendiconto del loro operato), «le magistrature» (il cui tratto caratteristico, per Aristotele, è quello «di dare ordini») e, infine, «il giudizio» (con riguardo principalmente alle cause civili). Stabilire di che tipo sia una data costituzione significa, quindi, non solo individuare le istituzioni che la compongono, poiché, da questo punto di vista, molti ordinamenti cittadini apparirebbero analoghi, bensì determinare in che modo le tre funzioni siano concretamente distribuite fra queste istituzioni («dalla loro differenza dipende la differenza delle costituzioni stesse, le une dalle altre»: Aristotele, *Politica*, 4 1297b 39-40).

Lo schema aristotelico sotteso alla descrizione di Polibio

Procedendo all'esame della *res publica* secondo questo metodo (senza che, ovviamente, si possa dire se egli lo recepiva direttamente da Aristotele), Polibio riconosce al popolo in assemblea la competenza sovrana a decidere su tutte le questioni che, secondo l'esemplificazione aristotelica, rientravano nella prima funzione, quella deliberativa. Tant'è che egli stesso ammette che chi consideri siffatta competenza, sarebbe portato a reputare Roma una democrazia. Quel che induce a vedervi, ciò nonostante, una costituzione mista è, innanzitutto, l'attribuzione alla magistratura consolare di un ampio potere esecutivo, sia *domi*, cioè negli affari urbani (in quanto ai consoli spetta in via prioritaria di riunire senato e comizi, di fare proposte e di mettere in esecuzione le loro delibere) sia al fronte (dato l'illimitato potere di comando di cui godono *militiae*) e l'attribuzione al sena-

to della competenza finanziaria, di politica estera (materie, queste, che in Polibio s'aggiungono all'esemplificazione aristotelica della funzione deliberativa) e giudiziaria. In secondo luogo – ma, forse, primo in ordine d'importanza – la distribuzione delle funzioni a Polibio sembra tale per cui nessuna istituzione, seppure apparentemente sovrana («*kyria*») nella propria sfera di competenza, può abusare della propria posizione, dato che si trova a sua volta, nelle altre sfere, soggetta al potere altrui. Così, per fare un solo esempio, il popolo, sovrano nella legislazione, potrebbe sì votare leggi che sminuiscano il ruolo del senato e le prerogative dei suoi membri, ma ciascun votante deve tenere conto che dal senato sono tratti i giudici per la maggior parte delle cause, il che costituisce un'indubbia remora.

Secondo livello d'analisi

Nella trattazione di Polibio si può cogliere, tuttavia, un ulteriore livello d'analisi, che va oltre la forma, cui si ferma quello appena descritto, per penetrare la sostanza del sistema politico romano. Lo si può individuare rifacendosi sempre alla scansione aristotelica delle «tre parti». Il sesto libro si chiude, infatti, con una valutazione sintetica del regime romano, che Polibio formula in comparazione con quello cartaginese ai tempi della guerra annibalica (6.51.5-8): «in quel momento Cartagine decadeva, mentre Roma era al suo apice, per ciò che concerne almeno la struttura della costituzione. Perciò, a Cartagine la prevalenza nelle pubbliche decisioni apparteneva ormai al popolo, mentre a Roma era all'apice il senato. Poiché in un caso il potere deliberativo apparteneva ai molti e nell'altro ai migliori, le decisioni dei Romani negli affari politici erano più efficaci. Ciò spiega perché, nonostante le sconfitte subite, grazie alla capacità di decidere bene, essi riuscirono a vincere nella guerra contro i Cartaginesi». Questo giudizio finale (confermato da Polibio, 23.14.1, dove la Roma di Publio Cornelio Scipione Africano è definita senza perifrasi una «costituzione aristocratica») sembra contraddire il resoconto analitico che Polibio aveva offerto in precedenza della distribuzione nella *res publica* delle tre funzioni aristoteliche, poiché ivi, come si è visto, lo storico attribuiva al popolo proprio la funzione deliberativa – oggi si direbbe la presa di decisione politica – nelle sue varie sfaccettature, salvo che in materia finanziaria e di politica estera. In questo (apparente) contrasto si manifesta il mutamento di livello d'analisi: nell'indicare le sfere di competenza, Polibio si attiene alla forma; nel procedere a una valutazione di sintesi, egli guarda, invece, ai contenuti e non può non riconoscere che, sebbene molte fra le più vitali decisioni pubbliche richiedevano il voto delle assemblee, il popolo era chiamato il più delle volte a una semplice ratifica di decisioni prese altro-

ve, precisamente in senato (altro, forse, si sarebbe potuto dire del ruolo effettivamente giocato dal popolo nel periodo della formazione della *nobilitas* patrizio-plebea, fra IV e III secolo, per quanto, la sua partecipazione attiva alle decisioni comuni non ebbe mai, nemmeno quando fu più intensa, caratteri di massa).

Il *De re publica* di Cicerone

Nel *De re publica* di Cicerone – nonostante il giudizio sui rapporti con Polibio sia reso insicuro dalla perdita proprio dei quattro fogli del manoscritto che, secondo l'opinione più probabile, contenevano la descrizione della costituzione nel periodo successivo alle Dodici Tavole (2.63), su cui verte in definitiva l'intera analisi – il quadro è, al tempo stesso, più ampio (si direbbe: più concretamente romano) e meno sistematico. Infatti, si considerano istituti come l'*auctoritas patrum* (2.56), la *provocatio ad populum* (2.54-55), i limiti all'ammontare delle multe (2.60), che in Polibio non vengono esaminati, ma non si scende a una disamina puntuale delle funzioni. Tuttavia, non si può dire che sia assente lo schema aristotelico dei «*tria mória*» (quale che sia la fonte peripatetica attraverso cui Cicerone vi ebbe accesso), che si materializza, in 1.47, nella triade latina *imperium, consilium publicum, iudicium* (la sequenza di 1.48, poi, è da confrontare con l'esemplificazione aristotelica degli ambiti del potere deliberativo). È sulla base di questo schema che Cicerone attribuisce in blocco al senato, rappresentativo della componente aristocratica, il potere deliberativo nelle materie di pubblico interesse (*commune consilium*, che traduce il *to boyleyomenon peri ton koinon* aristotelico). La differenza rispetto a Polibio è palese: Cicerone, nell'esaminare la distribuzione delle funzioni, trascura il profilo formale e guarda direttamente alla sostanza delle cose, attribuendo al senato il ruolo prioritario nella presa di decisione politica (così facendo egli dimostra un realismo che trova la sua espressione teorica radicale in *De re publica*, 1.47, dove si illustra la condizione di quelle città oligarchiche «ove a parole sono tutti liberi», visto che «votano, attribuiscono comandi, magistrature, sono corteggiati dai candidati, li si interroga sulle proposte di legge»; a ben guardare, tuttavia, ci si accorge ch'essi «danno ciò che, anche se non lo volessero, dovrebbero dare e che manca proprio a loro, cui gli altri lo chiedono; sono infatti privi del comando, della funzione di deliberare sulle cose comuni, del giudizio nelle giurie, tutte funzioni che si misurano sul metro dell'antichità delle famiglie o della ricchezza»).

Libertas

Stando così le cose, ci si potrebbe chiedere quale ruolo venga lasciato da Cicerone al popolo nella costituzione mista, essendogli sottratto anche quello deliberativo che, almeno formalmente, Polibio

gli attribuiva. La prerogativa del popolo è, per Cicerone, la *libertas*, che non si identifica, tuttavia, nell'*eleytheria* greca (nei suoi risvolti pubblici e privati, i cui segnali consistono nell'essere governati e nel governare a turno e nel vivere ciascuno come vuole, secondo Aristotele, *Politica*, 6 1317a 40 - b 17; si pensi solo, per contrasto, al controllo esercitato dai censori sui *mores*), bensì, essenzialmente, nella garanzia dei diritti individuali offerta dalla *provocatio* e dall'*auxilium* tribunizio (vd. § 9.16). Anche il possibile ruolo di rappresentanza popolare del tribuno appare ridimensionato rispetto a Polibio. Cicerone, insomma, portando a compimento una valutazione che in Polibio è in embrione, sottraeva programmaticamente il potere decisionale ad altri che non fosse il senato; con ciò la sua visione, pur lasciando trasparire l'intento ideologico che la muoveva, si avvicinava maggiormente alla realtà (sempre che, ovviamente, non si debba mettere in conto, nel II sec. a.C., un'effettiva maggiore incidenza del popolo nella decisione politica, con il che ci si avvede del rischio, cui si è fatto cenno più sopra, che si corre quando si cerchi di ricostruire realtà e idee politiche attraverso fonti anche di poco posteriori, come nel caso di Cicerone).

Roma non era una *demokratia*

Per concludere su questo tema, è bene sottolineare – contro tentativi sempre risorgenti e spesso mal fondati – che, se si vuole rispettare il giudizio degli antichi, pur nella diversità dei loro punti di vista (compresi quelli di Diodoro Siculo, 34/35.25.1 e Plutarco, *C. Gracchus*, 5.4), la costituzione romana non può essere caratterizzata come democratica. Infatti, già di per sé il ricorso alla nozione di costituzione mista esclude per definizione che Roma fosse ricondotta, nello schema ternario, al tipo democratico. Inoltre, come risulta da quanto si è appena detto, quando la si esamini sotto il solo profilo della decisione politica essa era (ed era vista) come aristocratica, essendo questa funzione (che per Aristotele, *Politica*, 4 1299a 1-2 è quella «sovrana» in ogni costituzione) concentrata nel senato.

Costituzione e diritto

Si è detto più sopra – ed è ora il momento di svolgere le implicazioni di questa affermazione – che la teoria che sta alla base della trattazione di Polibio (e di quelle che l'hanno seguita) ha una valenza politica, non giuridica. Da ciò discende, in primo luogo, la ben nota circostanza che da essa rimangono esclusi tutti quegli aspetti istituzionali, anche importanti – si pensi solo alla pretura – che non erano ritenuti significativi in quest'ottica. Soprattutto, si tratta d'una teoria che privilegia il concreto funzionamento delle istituzioni, osservate cioè nella loro regolarità d'agire; essa, quindi, prescinde dall'approfondimento delle ragioni che sottostavano a tale regolarità e, quindi,

in primo luogo, dalla questione se essa dipendesse dall'eventuale rappresentazione, da parte dei titolari dei vari ruoli politici, dell'esistenza di «costumi e leggi», che – come lo stesso Polibio riconosceva in via generale (6.47.1-2) – sono «i due elementi fondamentali di ogni costituzione, che ne rendono raccomandabili oppure evitabili funzioni e struttura». Nel pensiero di Cicerone, questa separazione di piani (già perfettamente definita da Aristotele, *Politica*, 4 1289a 15-20) è addirittura per così dire visualizzata dall'esistenza separata, accanto al *De re publica*, di un apposito dialogo, il *De legibus*, dedicato all'illustrazione delle leggi e dei costumi (*leges* e *mores*) «di quella *res publica* che Scipione [*scil.*: Emiliano] ha dimostrato essere la migliore» (*De legibus*, 1.20).

Fattori normativi

Entrando nel merito, dalla trattazione che vi dedica Cicerone si constata che l'ordinamento della *res publica* non era costituito – agli occhi dei contemporanei – solo da regole che, per la loro forma legislativa o per i profili su cui incidevano, sono paragonabili a quelle del diritto pubblico moderno (si tratta delle regole esposte nel III libro del *De legibus*, dedicato ai *magistratus*, con un contenuto che, tuttavia, abbraccia anche senato e comizi; nei libri perduti, non meno di due, sembra si approfondisse almeno il tema dei poteri magistratuali e quello, sempre connesso alla magistratura, dei giudizi: *De legibus*, 3.47-48). All'ordinamento contribuiva, con altrettanta importanza, la religione (di Stato), la cui disciplina, articolata per *sacra* e *sacerdotes*, è contenuta nel II libro (vd. cap. 19). Nel considerare la rilevanza della religione (chiara anche a Polibio, 6.56), basti accennare all'impostazione religiosa della magistratura (su cui si tornerà nel § 9.13), che trovava nel *ius augurium* principi fondamentali di struttura e regole d'azione, la cui interpretazione e dichiarazione spettava a un corpo di specialisti – sia pur perfettamente integrati nella vita politica (§ 9.9) – come il collegio degli auguri. Una certa importanza nei rapporti esterni mantenne anche, almeno fino al II secolo a.C., il *ius fetiale*, che presiedeva alle alleanze, alla pace, alle tregue, alla guerra. A conferma della natura eterogenea (secondo le vedute moderne) del *ius publicum*, si noti che, ancora nel III sec. d.C., il giurista Ulpiano afferma che esso consiste nella triade ciceroniana, vale a dire nei *sacra, sacerdotes, magistratus* (D. 1.1.1.2).

Precoce consapevolezza normativa

Un'ultima notazione. Si afferma spesso che solo nella tarda repubblica il pensiero romano arrivò a concepire l'assetto istituzionale della città sotto il profilo del diritto e che, in particolare, il *De legibus* costituirebbe il primo tentativo – rimasto tuttavia allo stadio letterario – di codificare i principi relativi alla distribuzione e all'esercizio del

potere. A prescindere dalla necessità d'integrare la prospettiva legalistica con quella giuridico-religiosa, cui si è appena fatto cenno, una simile impostazione non tiene conto del fatto che una riflessione complessiva sulle norme che sottendevano il funzionamento delle proprie istituzioni doveva essere di molto anteriore nell'esperienza di Roma, essendo stata suscitata dalla necessità di emanare statuti per le colonie e i municipi in Italia prima e per le comunità provinciali poi. Tali statuti, come si può vedere nelle *leges* municipali tardo-repubblicane, ma come pare si possa ricavare anche da notizie anteriori, non erano che il riflesso delle istituzioni della città madre, adattate alle realtà locali: questo significa che si raggiunse precocemente la capacità di pensare le istituzioni di Roma sotto forma di norme. Se è valida una recente congettura, nella *lex Osca tabulae Bantinae* del I sec. a.C. (ed. *Roman Statutes*, nr. 13), che contiene norme dell'ordinamento cittadino di Bantia, comparabili con quelle romane, si rifletterebbe addirittura (forse al di là delle intenzioni dei redattori) lo statuto, emanato da Roma, d'una colonia latina del IV-III sec. a.C.

Si deve ammettere, inoltre, che questa precoce riflessione a fini pragmatici abbia fatto altrettanto presto lievitare l'idea che le istituzioni di Roma, prese singolarmente e nella loro compagine, fossero dotate di un'identità precisa, riproducibile ed esportabile, insomma che dessero vita a una costituzione.

Vero è, tuttavia, che, a differenza di quelle municipali, le istituzioni cittadine non erano contenute in uno statuto unitario (ché tale non erano, sotto questo profilo, nemmeno le Dodici Tavole) e neanche in una pluralità di singole *leges*, che bastasse riunire per ottenere un *corpus* coerente di norme fondamentali. Infatti, la costituzione romana, secondo il *dictum* di Catone che funge da cornice all'archeologia ciceroniana nel *De re publica* (2.1-2 e 2.37), era il prodotto collettivo di molte generazioni. Accanto a poche *leges publicae* e al *ius* elaborato dai collegi sacerdotali, il fattore essenziale dell'ordinamento della *res publica* era rappresentato dalla tradizione, tant'è che la sede più appropriata per trattarne erano le *antiquitates* (come ben sapeva il giurista Labeone, che a esse si richiamava contro le innovazioni augustee: Gellio, 13.12.1-4; lo stesso Gellio, 13.13, afferma di avere risolto una disputa sorta ai suoi tempi, se il questore potesse o meno essere chiamato in giudizio dal pretore, esibendo un passo delle *Antiquitates rerum humanarum* di Varrone). Abbandonando, quindi, ogni suggestione proveniente dallo «Stato di diritto» moderno, è perciò evidente che i fattori normativi della costituzione romana, in particolare il *ius* elaborato dai collegi sacerdotali e la tradizione, rap-

Tradizionalismo

presentata dalla stessa prassi di governo, finivano con l'identificarsi con il patrimonio ideale e la mentalità stessa della classe dirigente, che li elaborava nell'azione politica e li trasmetteva nell'educazione familiare. È altrettanto evidente che la capacità di guida degli *exempla* e degli *instituta maiorum,* cui era principalmente affidata la permanenza delle strutture del potere politico, richiedeva un costante consenso che sapesse attualizzarli e riconfermarli come modelli; proprio per questo, essi poterono poco di fronte alla trasformazione che il corpo sociale patì in seguito alla metamorfosi della città in impero.

9.13. La magistratura

Definizione a) comando

Nella definizione aristotelica, come s'è accennato al paragrafo precedente, il tratto specifico dell'*arché*, ossia della magistratura, che la distingue, per la sua «politicità», dal resto dei «funzionari», è quello «di dare ordini» (*Politica* 4 1299a 14-30). Non è distante, al fondo, la definizione di *magistratus* contenuta nel lessico di Festo: «*Magisterare* significa guidare. Da qui prendono il nome di *magistri* (maestri) non solo gli insegnanti, ma anche i *magistri* dei villaggi, delle società, dei quartieri, delle associazioni, della cavalleria, perché tutti costoro *magis possunt* (possono più) degli altri. Da qui prendono il nome anche i *magistratus* (magistrati), coloro che attraverso gli *imperia* sono più potenti dei privati» (Festo, *Pauli excerpta*, p. 113.11 L.). Come quella greca, anche la definizione latina riconduce il *magistratus* al fenomeno del "potere", ben esplorato dalla sociologia moderna. È una prospettiva suggerita dall'etimologia (per ristabilire i giusti rapporti, si noti che *magisterare* è il derivato verbale di *magister*; dal verbo viene, a sua volta, *magistratus*; in una *lex* a protezione di un bosco di Lucera, forse del III sec. a.C., si trova ancora *macisteratus*: ed. Bruns[7], nr. 104a). *Magister*, dalla radice *mag-* di *magnus* con i suffissi comparativi *-is-* e *-ter(o)*, designa, infatti, chi si trova in una condizione di grandezza relativa, di prevalenza in una relazione. In ciò consiste, com'è noto, l'essenza del potere, che si manifesta nei più vari rapporti sociali, come mostrano anche gli esempi addotti dal lessicografo. *Magistratus*, etimologicamente e semanticamente, appartiene a pieno titolo a questa tipologia, in cui occupa, anzi, un posto speciale, poiché designa in modo esclusivo il detentore del "potere politico" (in ciò contrapposto al *privatus*), il cui tratto specifico è, appunto, quello di esprimersi tramite comandi.

b) forza

Al comando, naturalmente, deve corrispondere l'energia per ottenerne l'obbedienza. Questa relazione con la forza (legittima), che è consustanziale al potere politico, è ben colta da un verso di Accio, fr. 302-3 Dangel: «i cuori selvaggi degli uomini sono indomiti, fino a quando non abbiano sperimentato la forza del potere» («*neque fera hominum pectora / fragescunt, donec vim persensere imperi*»).

Imperium

Nella sua forma più intensa, a Roma il potere di comando era chiamato *imperium* (da *imperare*, «comandare»), parola che ricorre, significativamente, sia nella definizione di Festo sia nella tragedia di Accio. Al tempo di Polibio, fra i magistrati eletti ogni anno ne erano dotati in massimo grado i consoli: «al fronte hanno il potere di punire chiunque dei subordinati» (Polibio, 6.12.7) e, di conseguenza «è difficile che i cittadini si oppongano alle iniziative dei consoli dato che ... durante le operazioni militari cadono sotto il loro potere» (6.17.9). Ciò spiega perché Polibio concentri la propria attenzione quasi esclusivamente su questa figura: in essa egli individuava la componente monarchica della costituzione mista e tanto gli bastava ai fini della sua interpretazione (6.12.9). Ai suoi tempi, l'articolazione delle magistrature romane era, di fatto, più complessa. Una delle liste più antiche è contenuta nella *lex Latina tabulae Bantinae*, che elenca nell'ordine, *dictator*, *consul*, *praetor*, *magister equitum*, *censor*, *aedilis*, *tribunus plebis*, *quaestor* e *tresviri capitales* (ed. *Roman Statutes*, nr. 7, lin. 15; cfr. *lex repetundarum tabulae Bembinae*, ed. *Roman Statutes*, nr. 1, lin. 8). La medesima sequenza, in verso crescente, s'incontra in Cicerone, *De legibus*, 3.6-9, con alcuni dettagli aggiuntivi sui ruoli inferiori, chiamati proprio *minores magistratus*: oltre ai questori e ai *tresviri* capitali, Cicerone accenna alle funzioni svolte dai *tribuni militum*, dai *tresviri aere argento auro flando feriundo* (più brevemente *monetales*) e dai *decemviri stlitibus iudicandis*.

Storia della magistratura e consolato

La scelta operata da Polibio di concentrarsi sul consolato, sebbene, come s'è detto, fosse dettata dallo schema teorico sotteso alla sua descrizione, non era, tuttavia, lontana dalle idee che gli stessi Romani avevano della propria storia costituzionale (della quale, vale la pena di sottolinearlo, la storia delle magistrature era il filone senz'altro più sfruttato, poiché poteva essere imbastita – a differenza che per la storia delle altre istituzioni – con l'ausilio delle liste ufficiali e dei ricordi familiari). Infatti, fra l'*imperium* dei consoli e il potere ch'era stato dei re i Romani instauravano una relazione non solo di diretta continuità storica, poiché facevano del consolato l'istituzione che sostituì immediatamente il *rex* dopo la cacciata dell'ultimo Tarquinio (vd. § 2.4), ma addirittura d'identità strutturale, fino ad affermare «che il

fondamento della libertà consista nell'avere reso annuo l'*imperium* consolare, piuttosto che nell'avere diminuito in alcunché il potere regio» (Livio, 2.1.7). S'aggiunga, da un altro punto di vista, che l'articolazione definitiva dell'apparato magistratuale, quale appare dagli elenchi appena citati, era in sostanza ricostruita dall'annalistica e dall'antiquaria come il risultato di un graduale dispiegarsi, quasi per partenogenesi, di nuove figure intorno al detentore dell'*imperium*, alle quali, con l'accrescersi della *civitas*, venivano affidati compiti specifici originariamente rientranti nell'indefinita competenza di quest'ultimo (questa prospettiva "specializzante" è particolarmente visibile in Pomponio, D. 1.2.2.13-34). Parallelamente, il tema cruciale della lotta fra gli ordini, nel suo profilo più strettamente politico, era considerato la rivendicazione plebea d'avere accesso al consolato.

a) il motivo della specializzazione

b) il motivo politico

È significativo dei modi di ripensare il passato che il momento culminante di entrambe le vicende – quella istituzionale e quella politica – fosse considerato il medesimo, il 367 a.C., in cui i moventi politici si incontrano e sovrappongono a quelli della specializzazione geometrica e razionale dell'esecutivo, fino a diventare indistinguibili. Non solo, infatti, fu allora che, secondo la tradizione, un plebiscito Licinio-Sestio impose che fosse ripristinata l'elezione di consoli – che per quasi un secolo erano stati rimpiazzati da tribuni militari con *imperium* consolare – e che almeno un posto fosse riservato ai plebei (Livio, 6.35.5; 41.9; vd. § 3.1). In quel frangente alla nobiltà patrizia fu fatta anche la «concessione» di «un *praetor*, che esercitasse la giurisdizione, da eleggere fra i patrizi» e si colse anche l'occasione, di fronte al rifiuto degli edili plebei di sostenere spese per i *ludi* votivi, per eleggere, sempre tra i patrizi e quasi per compensarli con queste «nuove cariche», «*duumviri aediles*», cioè gli edili curuli (Livio, 6.42.11-14; 7.1.1; Pomponio, D. 1.2.2.26).

Storia della magistratura e tribunato della plebe

Si può dire che restasse fuori da questa ricostruzione incentrata sul consolato solo la vicenda del tribunato della plebe, o meglio: essa veniva a costituirne l'ideale antitesi, il negativo, visto che la s'interpretava come una magistratura sorta «*contra consulare imperium*» (Cicerone, *De re publica*, 2.58) e che si caratterizzava per il fatto d'avere «più forza per proibire che per agire» (Plutarco, *Cato minor*, 20.8). Non a caso, accanto al consolato, solo il tribunato della plebe ottiene da Polibio un ruolo autonomo.

Tratti tipici della magistratura

Prima di passare in rassegna le singole magistrature, è opportuno accennare ad alcune caratteristiche comuni, avvertendo che hanno valore puramente descrittivo e non ontologico. Sono, cioè, tratti rilevabili per induzione con una ricorrenza sufficiente a farli designa-

re come tipici e, come tali, idonei a descrivere sinteticamente l'istituzione, ma ammettono eccezioni e soprattutto mutamenti nel corso della storia.

Onorarietà

Alla prima caratteristica introduce la prosecuzione del lemma *magisterari* di Festo citato sopra: «*Magistratus* può indicare sia la persona, come quando si dice: "Il *magistratus* ha ordinato" sia l'*honor*, come quando si dice: "A Tizio è stato dato il *magistratus* (ossia la magistratura)"». Se dalla parola *magistratus* traspare la componente potestativa – sulla quale insiste la prima parte del lemma – il sinonimo *honor* sottolinea che esserne investiti è segno e fonte di distinzione. L'onorarietà ha come risvolto la gratuità. I magistrati repubblicani vivono «per» la poltica, non «di» politica. Ciò che ricavavano dal loro servizio poteva quindi misurarsi in termini di autostima e di prestigio sociale, non di reddito, se si eccettua il non irrilevante diritto di gestire la preda bellica, a fini d'utilità pubblica. Non percepivano una remunerazione e, a partire dal momento in cui le conquiste transmarine li misero in condizione di trarre private utilità a spese dei provinciali, l'arricchimento fu proibito da leggi *de repetundis* sempre più rigorose (il che non significa più efficaci), a tutela delle popolazioni sottomesse e anche degli equilibri interni alla classe dirigente.

Elettorato passivo: i cavalieri

La gratuità implica che per abbordare la carriera politica ci si deve trovare, per usare noti concetti di Max Weber, in una posizione che garantisca entrate sufficienti e senza il bisogno di porre continuamente e personalmente la propria forza lavoro e il proprio pensiero al servizio del guadagno. Ciò trova una conferma normativa nel requisito dell'appartenenza alle centurie dei cavalieri (sulle quali, vd. § 6.6). Infatti, secondo una solida ipotesi, per l'elettorato passivo, ristretto ai cittadini maschi ingenui, cioè nati liberi e tali sempre rimasti, la condizione richiesta – non si sa se per tradizione o per legge – pare fosse d'avere compiuto *decem stipendia*, vale a dire dieci anni di servizio militare, come cavaliere *equo publico*. Questo requisito selezionava drasticamente l'accesso alle cariche e, influendo indirettamente anche sul reclutamento del senato, imprimeva alla struttura di governo un carattere oligarchico censitario, che naturalmente si prestava ad essere reinterpretato come governo dei "migliori" (vd. § 9.12).

Potere sociale e potere politico

Ai requisiti d'accesso al potere corrispondono le modalità di gestione. A Roma, i mezzi materiali di gestione del potere politico si trovavano, almeno in parte, nelle mani dei detentori del potere stesso. In questo tratto si coglie una differenza fondamentale rispetto allo Stato burocratico moderno, che conosce una netta separazione tra i

beni d'ufficio da una parte, che sono patrimonio dell'amministrazione, e il personale che se ne serve per i propri compiti dall'altra. Inoltre, nelle proprie decisioni tecniche e politiche, il magistrato si faceva assistere da un *consilium*, scelto fra gli *amici*. Più in generale, a Roma il privato portava in dote, nella sua nuova condizione di magistrato, il patrimonio di relazioni sociali accumulato da lui stesso e dalla sua famiglia e lo convertiva in utilità per la *res publica*. È eloquente il decreto epigrafico emesso intorno al 150 a.C. dal concilio della Tessaglia, cui l'edile Quinto Cecilio Metello si era presentato con la richiesta di grano per Roma, allora colpita da una carestia. Nel concedere la fornitura, il *koinon* ricorda «i precedenti benefici di Quinto, dei suoi antenati, del senato e del popolo di Roma» (ed. «JRS» 74, 1984, p. 36). Il potere politico è amplificato, insomma, dal potere sociale.

Insegne

Connesse sia con il lato onorario sia con il lato potestativo della carica sono le insegne dei magistrati, in particolare, per i consoli, la veste orlata di porpora (*praetexta*), il corteo di dodici littori recanti i fasci di verghe, la sella curule. Alla pomposità dei simboli alludeva causticamente Catone il Censore quando «di coloro che continuavano a brigare per le cariche disse che, come se non conoscessero la strada, volevano sempre essere accompagnati dai littori, per paura di perdersi» (Plutarco, *Cato maior*, 8.8). Tuttavia, non bisogna sottovalutare il fatto che, attesa la rotazione annua delle persone, la continuità dell'istituzione era simboleggiata dalle insegne.

Elettività

Da un punto di vista ideologico ha notevole importanza il principio dell'elettività, che è già bene in evidenza nel teatro di Plauto (*Bacchides*, 438; vd. per altre attestazioni del principio, § 9.15). Fa eccezione il *dictator*, che è *dictus* dal console e, a sua volta, nomina il *magister equitum*. Il principio dell'elettività fu una conquista graduale, come si può leggere, ad esempio, nella storia della questura, in origine di scelta consolare e eletta dal popolo a partire – almeno secondo una tradizione – dalla coppia del 446 a.C. Consoli, pretori e censori erano eletti dai comizi centuriati; edili curuli, questori e altri magistrati minori da quelli tributi; tribuni ed edili plebei dal concilio (vd. § 9.15).

Non è utile ricondurre il rapporto che lega magistrato eletto e popolo elettore alla rappresentanza politica, che è un concetto moderno. Non può essere invocato come documento dell'ingresso di questo principio nel pensiero politico romano il famoso discorso tenuto nel 133 a.C. da Tiberio Sempronio Gracco, per giustificare di avere fatto destituire dalla carica di tribuno della plebe, con un voto del *concilium plebis*, il collega Marco Ottavio, che impediva con la

propria *intercessio* la votazione di un disegno di legge agraria (vd. § 6.4). In realtà, come dimostra tutto il filo dell'argomentazione conservata da Plutarco, *Tiberius Gracchus*, 15 e in particolare i richiami alle *res sacrae* e alle Vestali, la controversia verteva sul fatto se si potesse deporre un magistrato che era considerato *sacrosanctus* e perciò inviolabile (vd. sotto). L'orizzonte ideologico di questa discussione sulla magistratura e il suo rapporto con il popolo era, quindi, quello della religiosità dei romani e lo si smarrisce riconducendola alle categorie moderne.

Temporaneità

La permanenza in carica era sottoposta ad un termine, nella maggior parte dei casi annuo. I censori, eletti ogni cinque anni, duravano in carica diciotto mesi; il dittatore e il *magister equitum*, il tempo necessario per svolgere il compito per il quale erano stati nominati e, comunque, non più di sei mesi (ciò, almeno, dopo che si assestò il rapporto con il consolato: vd. sotto). Come s'è accennato, è alla temporaneità della suprema carica, in opposizione alla durata vitalizia del *rex*, che i Romani legavano l'idea del passaggio dal *regnum* alla *libera res publica*. La temporaneità assicurava l'avvicendamento al potere dei membri della classe dirigente, evitando concentrazioni dannose agli equilibri interni, garantiti anche dai divieti d'iterazione e continuazione delle cariche, variamente stabiliti e osservati nonché dalle leggi «annali» che, a partire dal 180 a.C., fissarono la sequenza secondo cui si dovevano rivestire le magistrature e l'età minima per candidarsi a ciascuna.

Interregno

Nella sfera di governo cittadino, la magistratura cessava automaticamente alla scadenza ed entravano in carica i neo eletti, designati, in genere, con congruo anticipo. Nell'eventualità che fossero venute meno tutte le «magistrature patrizie», cioè, in concreto, tutti i consoli e i pretori, e non vi fossero i designati, subentrava per il tempo necessario alle elezioni l'interregno. Per cinque giorni, l'*imperium* era cioè detenuto a turno da uno dei senatori patrizi in veste di *interrex* e la rotazione durava fino a che uno avesse provveduto alle elezioni. Quest'antico privilegio patrizio era connesso alla teoria degli *auspicia*, come forse anche l'altro, l'*auctoritas patrum* (vd. § 9.14).

Proroga

Quando il magistrato era impegnato fuori città, la regola era più elastica. La scadenza comportava la cessazione della carica, ma non della direzione degli affari, che continuava sino al sopraggiungere del successore. Fin dal IV secolo, s'innestò su questo principio la pratica di conferire esplicitamente al magistrato il potere oltre la naturale scadenza della carica (che egli esercitava, dunque, come pro-magistrato), dapprima mediante legge, poi, in genere, con semplice de-

creto del senato (*prorogatio*). La crescita esponenziale delle esigenze di governo suscitata dalle conquiste fu in buona parte fronteggiata grazie a questo sistema, evitando la moltiplicazione dei posti. Alla distinzione fra potere e magistratura si ricollega anche la più recente pratica di conferire l'*imperium* direttamente a un privato, come fu fatto con Publio Cornelio Scipione nel 211 a.C. per la guerra in Spagna.

Responsabilità

Alla scadenza, il titolare poteva essere chiamato a rispondere del proprio operato, sia patrimonialmente sia criminalmente.

Pluripersonalità

Nella maggior parte dei casi, la magistratura romana non era individuale, bensì era demandata ad una pluralità di titolari (*collegae*): fa eccezione ancora una volta la dittatura. La collegialità romana, senza dubbio, non è quella che si chiama di prestazione, nella quale le funzioni dell'ufficio sono svolte congiuntamente dai titolari, attraverso deliberazioni unitarie; a Roma, infatti, ciascun titolare deteneva interamente il potere inerente alla carica e lo esercitava disgiuntamente dal o dai colleghi (caratteristiche peculiari aveva la collegialità censoria). È opinione diffusa che l'aspetto saliente del regime collegiale romano (originario o frutto dell'integrazione patrizio-plebea) fosse il diritto spettante a ciascun titolare di porre il veto all'attività del collega, oltre che, naturalmente, a quella dei magistrati dotati di potestà inferiore. Questo diritto di veto avrebbe garantito, attraverso il reciproco controllo, l'esercizio imparziale dei poteri pubblici. Anche senza porre in discussione il principio, occorre tuttavia osservare che, di fatto, le fonti, che pure sono attente a registrare contrasti anche aspri fra colleghi, attestano ampiamente l'esercizio dell'*intercessio* solo fra tribuni della plebe (oltre, ovviamente, l'*intercessio* di tribuni contro altri magistrati). Di questa carica, del resto, e non delle altre, viene detto esplicitamente che «ha più forza per proibire che per agire e quand'anche tutti gli altri (tribuni) siano d'accordo tranne uno, prevale quello che non vuole e non consente» (Plutarco, *Cato minor*, 20.8). Al di fuori del collegio plebeo, invece, sono rari i casi documentati d'*intercessio*, circoscritti, in sostanza, all'ipotesi di consoli che minacciano o pongono l'*intercessio* a *senatusconsulta* promossi dai colleghi e di pretori che si oppongono a decreti di altri pretori in materia giurisdizionale.

È opportuno ribadire (vd. § 9.12), a conclusione di questo quadro, che sulla definizione sia dei poteri dei magistrati sia delle modalità del loro esercizio influivano largamente, oltre alla tradizione e alla legge, le idee religiose dei romani, anche se la documentazione non aiuta a comprenderle e a coglierne in pieno l'effettiva incidenza

Auspicia

sulla vita costituzionale. In particolare, molte intersezioni s'avevano con la dottrina degli *auspicia*, ossia una tecnica di interpretazione che consisteva nel leggere in segni previamente invocati (principalmente mediante *spectio* delle *aves*, da cui il nome) il consenso degli dei all'atto che ci si accingeva a compiere in quel giorno oppure nel leggere la loro opposizione in segni che si presentavano anche al di fuori della specifica invocazione. Un saggio notevole della compenetrazione fra lo statuto della magistratura e il *ius augurium* si può leggere nel breve squarcio del *Liber de auspiciis* dell'augure Marco Valerio Messalla, conservato da Gellio, 13.15.

Enunciati alcuni caratteri comuni, passiamo ora in rapida rassegna le principali figure, iniziando dalle magistrature dotate del potere più intenso, l'*imperium*.

Magistrati dotati *imperium*: compiti militari

Quale che sia la storia dell'*imperium* e quali le concezioni che ne avevano i Romani – su cui si sono innestate a loro volta le teorie dei moderni – se si considera questo potere dal punto di vista delle sue concrete manifestazioni, appare evidente che il nucleo era il comando dei cittadini in armi. Senza *imperium*, afferma Cicerone (*Philippicae*, 5.45), «non si possono dirigere le operazioni militari, comandare l'esercito, condurre la guerra». L'*imperium*, come s'è già avuto modo di notare, è associato in modo diretto alla coercizione, rendendo trasparente il rapporto genetico fra potere politico e uso legittimo della forza e non sembra che il diritto di vita e di morte sugli arruolati, testimoniato da Polibio, sia stato scalfito, come invece spesso si afferma, dalla legislazione garantista del II sec. a.C. (sulla *provocatio*, vd. § 9.16). Corollari erano il potere d'indire la leva su autorizzazione del senato, di nominare *tribuni militum* (limitato durante la guerra annibalica dall'estensione del principio dell'elettività ad una quota di essi) e di ordinare gli esborsi necessari alla conduzione della guerra.

Dittatori, consoli e pretori

I più tipici detentori dell'*imperium* erano i consoli e i pretori. Lo aveva, tuttavia, e di massima intensità, simboleggiato dal corteo di ben ventiquattro littori, anche il *dictator* (arcaicamente, *magister populi*) e così pure il suo collega subalterno, il *magister equitum*. L'origine e la storia della dittatura sono oscure (vd. § 2.4); l'annalistica, non sempre riuscendovi, cerca di spiegare la sua presenza nei Fasti collegandola a emergenze belliche o interne o comunque a compiti particolari e, in questo modo, tenta di normalizzare fin dall'origine il suo rapporto istituzionale – di eccezione a regola – con i consoli. Di qui, con la stessa logica, la definizione moderna di magistratura straordinaria. Prima d'essere rispolverata da Silla nell'83 a.C., con una valenza politica nuova, l'ultima dittatura fu quella di Gaio

Servilio Gemino nel 202 a.C., con il compito di provvedere alle elezioni consolari.

Quanto a consoli e pretori, s'è visto che la versione canonica fa coincidere l'istituzione dei primi con la nascita della repubblica, mentre un pretore si sarebbe aggiunto nel 367 a.C. I rapporti sono senz'altro più complessi, perché si aveva memoria del fatto che in origine al *consul* spettava proprio il nome *praetor* e uno strascico della genesi è sicuramente il fatto che i pretori fossero considerati ancora in età tardo repubblicana *collegae* dei consoli, eletti con i medesimi *auspicia*.

Rapporti fra i detentori di *imperium*

Di sicuro, quando i rapporti fra le magistrature di vertice erano definitivamente sistemati, l'*imperium* si presentava graduato, massimo nel dittatore, minimo nel pretore. È istruttiva, al riguardo, la contesa scoppiata nel 203: il console Gneo Servilio volendo per sé la gloria della vittoria finale su Annibale, si preparava a inseguirlo in Africa. Il senato diede incarico al pretore di scrivere al console invitandolo a ritornare: «poiché il pretore diceva che il console avrebbe disdegnato la sua lettera, il dittatore Publio Sulpicio creato proprio a questo fine richiamò il console in Italia, in forza del suo *imperium* maggiore» (Livio, 30.24.3; per inciso, è da osservare che sulle ragioni anche di questa dittatura circolavano in realtà versioni diverse). Poiché di questa natura "graduabile" dell'*imperium* si fece più tardi largo uso nell'attribuzione di comandi speciali e anche nell'edificazione del principato, è bene sottolineare, per evitare equivoci, che si tratta d'una qualificazione per relazione, comparativa, ossia riguarda il rapporto interno fra i vari *imperia*. All'esterno, verso i privati, l'*imperium* manteneva, invece, in linea di principio, identica intensità.

Compiti civili

I detentori d'*imperium* non svolgevano solo compiti militari, *militiae*, bensì anche civili, *domi*. Si noti, tuttavia, che, in quest'ultima sfera, non tutti i loro atti erano considerati esplicazione d'*imperium*. Dal momento – non anteriore alla metà del IV secolo – in cui s'assestano i rapporti fra le magistrature di vertice, «i consoli, quando sono presenti a Roma, cioè prima di condurre fuori gli eserciti, sono signori di tutti gli affari pubblici» (Polibio, 6.12.1). Ciò significa, in particolare, che avevano la precedenza nella convocazione e interrogazione del senato e del popolo e che a loro in prima istanza era rimessa l'esecuzione di senatoconsulti e leggi. In città, il loro potere coercitivo era limitato dal diritto di *provocatio* (vd. § 9.16).

La *iurisdictio*

In città, il pretore si occupava eminentemente dell'amministrazione della giustizia. Sempre a questo fine, intorno al 242 a.C., fu istituito un secondo posto di *praetor*, detto *peregrinus*, in opposto al più

antico *urbanus*, con la *provincia* di *iurisdictio* nelle controversie che coinvolgevano stranieri (vd. §§ 9.10, 9.16; sulla nozione di *provincia* § 9.14). Naturalmente, anche il pretore, in assenza o con l'assenso del console, poteva *agere cum patribus* e *cum populo*, cioè consultarli. Altri due pretori furono creati nel 227 a.C., con *provinciae* la Sicilia e la Sardegna. Con l'incremento dei distretti transmarini, cioè delle *provinciae* nelle due accezioni del termine, si istituirono ulteriori posti; nondimeno il numero di questi fu quasi sempre inferiore al numero di quelle. Il divario era colmato con l'espediente di non procedere all'avvicendamento annuo, ossia, come si è accennato, grazie alla *prorogatio*. Con Silla i pretori salirono a otto (fino a sedici con Cesare) e il mandato, di fatto, divenne biennale: nei primi dodici mesi i pretori amministravano la giustizia civile e criminale a Roma, poi partivano per le province, dove governavano in regime di *prorogatio*.

Censori

La serie delle magistrature sfornite d'*imperium* si apre con la censura, che prende il nome dalla funzione di «stimare» le persone e il loro patrimonio, per collocarle nei quadri dell'ordinamento centuriato (vd. § 9.15); a questa mansione originaria fu aggiunta dal plebiscito Ovinio, sul finire del quarto secolo, la *lectio senatus*, cioè il reclutamento dei senatori (vd. § 9.14). È evidente che lo svolgimento di tali compiti, comportando appunto anche una valutazione della condotta individuale, attribuì ai censori «il governo dei costumi e della disciplina». Naturalmente, il *regimen morum disciplinaeque* riguardava in primo luogo coloro ai quali l'appartenenza ad un ceto prescriveva uno speciale modello di vita, cioè i senatori, che, come sanzione, potevano essere esclusi dal senato e i cavalieri, ai quali poteva essere tolto il cavallo pubblico. In questo senso, la censura contribuiva a stabilizzare e a riprodurre l'etica degli strati dominanti. La preparazione dei ruoli per l'imposizione tributaria portò con sé, inoltre, importanti mansioni economico-finanziarie, perlomeno relativamente agli atti suscettibili di programmazione quinquennale. In particolare, i censori predisponevano e stipulavano contratti per lo sfruttamento economico dei beni pubblici, per la manutenzione e costruzione di opere pubbliche e per la riscossione delle imposte. La notevole ricaduta di quest'attività sull'economia cittadina è descritta vivacemente da Polibio, 6.17.2. Data l'importanza delle mansioni, la censura fu a lungo, come dice Plutarco, *Cato maior*, 16.1, «il vertice di tutti gli onori e in un certo senso il coronamento della vita pubblica», riservata, almeno consuetudinariamente, ai *consulares*, a coloro, cioè, che già avessero rivestito il consolato. Secondo l'annalistica

(che adottava qui evidentemente la prospettiva "specializzante" che s'è visto essere una delle chiavi con cui ricostruiva la storia delle magistrature), i censori nacquero nel 443 a.C. da una costola dei consoli, per sgravarli d'un compito «laborioso e poco consolare», che richiedeva dunque «una magistratura specifica» (Livio, 4.8.4; Pomponio, D. 1.2.2.16). L'ultima censura repubblicana che si concluse con un regolare *lustrum*, ossia la cerimonia di purificazione che segnava il termine del censimento, fu quella del 70 a.C.; resta aperto il problema delle conseguenze che la sua sospensione provocò sullo svolgimento della vita politica.

Edili

Gli edili nascono verosimilmente con mansioni esecutive nell'organizzazione plebea. S'è visto anche in che modo la tradizione spiegasse l'istituzione d'una seconda coppia di edili patrizi, detti curuli per il diritto onorifico di servirsi della sella pieghevole. Anche l'edilità curule, comunque, fu aperta, ad anni alterni, ai plebei. La duplice carica, sul modello dell'agoranomia greca, svolgeva in primo luogo compiti di polizia sui mercati, le strade e gli edifici; al proposito, gli edili curuli erano anzi investiti di *iurisdictio*, tanto da esporre un apposito editto giurisdizionale, incentrato sulla vendita al mercato di schiavi e bestiame. Le due coppie erano inoltre incaricate dell'organizzazione e della sorveglianza degli spettacoli. Inoltre, avevano la *cura annonae*, cioè di procurare e distribuire frumento in caso di carestia. Da occasionali che erano (ne abbiamo incontrati due esempi, con Sesto Elio – al § 9.4 – e Quinto Cecilio, poco sopra), le frumentazioni divennero, poi, periodiche: perciò Cesare istituì appositi *aediles Cereales*. La facoltà degli edili di convocare il popolo o la plebe per tribù era limitata all'irrogazione di multe.

Questori

Fra i magistrati privi d'*imperium*, i questori sembrano essere i più antichi; un filone dell'antiquaria tardo-repubblicana li vuole addirittura d'età regia. In realtà, la loro genesi è oscura e, in particolare, non è chiaro se i questori urbani d'età successiva siano da ricollegare direttamente o meno ai *quaestores parricidi* menzionati dalle Dodici Tavole (vd. § 9.6). Insicure sono anche le tappe dell'incremento dei titolari, dai due originari fino ai venti di Silla e ai quaranta di Cesare. Di essi, alcuni svolgevano le proprie mansioni in città, altri in Italia, altri al seguito dei consoli «compiendo risolutamente tutto ciò che viene ordinato» (Polibio, 6.12.8), altri, infine, presso i governatori di provincia. La tradizione, come s'è accennato in precedenza, è divisa anche sulle modalità originarie di nomina. Di certo si può dire, per fermarsi ai questori urbani, che le due funzioni tipiche erano la repressione criminale, che sembra svolgessero principalmente nella

forma della *quaestio* (vd. § 9.16) da cui avrebbero preso il nome, e la custodia dell'erario, cioè del «deposito del bronzo» presso il Tempio di Saturno, che includeva sia i mezzi monetari sia i documenti pubblici e dal quale si sviluppò un vero e proprio archivio. È da segnalare inoltre che, in provincia, al seguito del governatore, i questori esercitavano funzioni giurisdizionali analoghe a quelle svolte dagli edili curuli in città, esponendo un apposito editto.

Ufficio del governatore di provincia

A quest'ultimo proposito, è opportuno accennare all'ufficio del «governatore di provincia», che, come s'è già visto, era un pretore oppure un propretore o un proconsole incaricato delle funzioni non solo militari, ma anche civili – ossia essenzialmente giurisdizionali – in un ambito geografico delimitato esterno alla penisola (un importante elenco analitico delle funzioni si può ora leggere nella *lex de provinciis praetoriis*, ed. *Roman Statutes*, nr. 12, Cnidos IV, lin. 31-39). Un brano di Cicerone, riferito a Verre, (pro)pretore in Sicilia dal 73 al 71 a.C. (II *In Verrem*, 5.83), permette di farsi un'idea della sua composizione in uomini e mezzi: «Dov'erano i tuoi questori, dove i legati, dove il frumento valutato tre denari, dove i muli, dove le tende, dove le tante e così importanti forniture concesse e date dal senato e dal popolo romano ai magistrati e ai loro legati, dove, infine, erano i tuoi prefetti, dove i tuoi tribuni?». Si noti che fra i componenti della *cohors* – che era completata da personale tecnico subalterno e anche da semplici *amici* – solo il questore ed eventualmente alcuni dei *tribuni militum* erano magistrati eletti; i *legati* e i *praefecti equitum* e *fabrum* erano nominati direttamente dal governatore.

Tribuni della plebe: a) origini

In conclusione, è necessario soffermarsi sul tribunato della plebe, che rispondeva, come s'è anticipato, a una logica diversa, per così dire speculare, rispetto alle magistrature esecutive. Era, infatti, una struttura del potere politico sorta dall'opposizione e in opposizione al potere stesso, quando questo potere, ai primordi della repubblica, si identificava sostanzialmente con l'*imperium*. La versione più diffusa fra quelle che circolavano sulla sua creazione, che si può leggere ad esempio in Livio, 2.32-33, l'ambientava sul monte Sacro, oltre l'Aniene, a tre miglia da Roma, dove, nel 493 a.C. si sarebbe ritirata la plebe oppressa dai debiti e dalla leva. La fine della secessione e la riconciliazione con i patrizi fu suggellata, sempre secondo una tradizione, dalla concessione fatta alla plebe di avere «proprie magistrature inviolabili e dotate del potere di recare aiuto alla plebe contro i consoli», appunto i tribuni della plebe. Proprio guardando alla genesi, anzi, anche più tardi le «magistrature plebee», ossia il tri-

bunato e l'edilità plebea, continuavano a essere considerate distinte dalle «magistrature patrizie». Le varianti sul numero originario dei tribuni sono inconciliabili; di sicuro, in età meglio documentata erano dieci. Il nome rivela un legame con l'organizzazione per tribù, che si presta, tuttavia, a molte interpretazioni. Indubbiamente, la funzione essenziale del tribunato fu quella di recare protezione (*auxilium*) contro il magistrato detentore d'*imperium* alla componente della popolazione libera non legata alla clientela patrizia.

b) poteri

I tribuni, la cui azione era legata alla cerchia urbana, avevano il potere di porre il veto agli atti di tutte le magistrature (*intercessio*) e di attuare gravissime misure coercitive su beni e persone: fra l'altro, senza processo, potevano confiscare l'intero patrimonio destinato in sacro o addirittura gettare a precipizio dalla Rupe Tarpea un qualsiasi cittadino, consoli inclusi. I tribuni, inoltre, convocavano e presiedevano il concilio plebeo quand'esso prendeva le sue deliberazioni di carattere elettorale, normativo, giudiziario. La base della loro potenza era l'inviolabilità, condizione ch'era espressa affermando che i tribuni erano *sacrosancti*. Questo statuto sacrale derivava da un giuramento prestato dalla plebe all'atto della creazione dei primi tribuni sul Monte Sacro; nelle cose, era assicurato dall'autotutela plebea. Successivamente, una *lex* ascritta ai consoli del 449 a C., cioè un atto normativo della *civitas*, stabilì che «la vita di colui che avesse nociuto ai tribuni della plebe fosse consacrata a Giove e il suo patrimonio fosse venduto a vantaggio del tempio di Cerere, Libero e Libera». Tuttavia, almeno secondo l'opinione prevalente fra i *iuris interpretes*, riferita da Livio, 3.55.6-7, ciò che rendeva *sacrosanctus* il tribuno (e non, quindi, l'edile plebeo, che pure era compreso nella legge del 449) restava l'originario giuramento plebeo.

c) ruolo politico

Si può discutere se, come suggeriva la tradizione, il tribunato avesse avuto fin dal principio una vocazione "politica" oppure se il suo scopo eminente fosse la tutela individuale. Sta di fatto che i tribuni svolsero un ruolo incisivo nella vita politica romana. Ovviamente, fu un ruolo molto differenziato nelle varie epoche, sì che sarebbe storiograficamente poco utile interpretare il tribunato come strumento di ceti e interessi costanti. Naturalmente, distinguerne analiticamente gli indirizzi e i risultati comporterebbe ripercorrere l'intera storia repubblicana. Basti accennare a tre linee d'azione, approssimativamente succedutesi nel tempo. Nella fase più antica, il tribunato guidò il processo di formazione e attuazione della volontà plebea o, meglio, dello strato superiore della plebe, verso il traguardo d'una piena integrazione nel governo della città. Raggiuntolo, lo

stesso tribunato fu riassorbito nella *res publica* patrizio-plebea, fenomeno di cui sono segno il diritto di consultare il senato e l'aspettativa a esservi reclutato, maturati fra il III e il II secolo. La funzione di sostegno alle politiche nobiliari che i tribuni della plebe spesso svolsero in questa seconda fase consisteva nel farsi strumento del controllo esercitato dal senato sulle supreme cariche. Del resto, l'analisi prosopografica sembra rivelare che, dopo il 366 a.C., in ogni collegio vi fosse, in media, almeno un esponente delle famiglie plebee nobili o senatorie, il che è senz'altro un fenomeno importante, alla luce del più volte richiamato principio di prevalenza dell'*intercessio*, anche di uno solo.

Infine, a partire dalla metà del II secolo a.C., e specialmente con i Gracchi, il tribunato divenne uno degli strumenti e dei simboli della politica popolare, tanto da indurre Silla a limitarne, se non a sopprimerne, il potere di veto e il diritto d'iniziativa legislativa, che fu restituito da Crasso e Pompeo nel 70. Naturalmente, è possibile che l'annalistica tendesse a proiettare talune caratteristiche dell'azione tribunizia di questo periodo nella ricostruzione dell'origine della magistratura e del suo ruolo nella lotta fra gli ordini.

La periodizzazione non è, comunque, da assumere in senso rigido. Non mancano, da un lato, i precursori dei Gracchi, come Gaio Flaminio, il tribuno che nel 232 a.C. fece approvare contro la volontà del senato il plebiscito per la distribuzione dell'agro Piceno fra i coloni e fu, secondo Polibio (2.21), «l'iniziatore della politica demagogica che ... segnò per i Romani, per così dire, l'inizio della depravazione del popolo». Allo stesso modo, anche nell'ultima fase "movimentistica" persistono tribunati filosenatori: accanto a T. Gracco c'è M. Ottavio, accanto a Clodio, Milone.

I) ideologia

Date le molte sfaccettature della sua azione, si comprende come la teoria politica repubblicana oscillasse nella valutazione del tribunato, come documenta la discussione di Cicerone, *De legibus*, 3.19-26. Da una parte, l'istituzione del tribunato appariva come il compimento della costituzione mista, nell'ambito della quale garantiva la *libertas populi*, a livello sia individuale sia collettivo. D'altra parte, in quanto «*potestas in seditione et ad seditionem nata*», il tribunato rimaneva per il pensiero politico ottimate una stortura, giustificata solo dal fine di compensare le inevitabili distorsioni verificatesi nella pratica del governo aristocratico.

9.14. Il senato

Il senato come istituzione politica determinante nel giudizio degli antichi

A giudizio di Polibio, come s'è visto (§ 9.12), il senato era l'istituzione dominante nel processo di formulazione delle decisioni pubbliche. Su questo carattere lo storico greco addirittura fondava la diagnosi che il regime romano si trovasse, durante la guerra annibalica, all'apice della propria parabola e in condizione di superiorità sul nemico. Considerato lo stato delle fonti, dobbiamo ancora a osservatori stranieri le più antiche attestazioni al riguardo. La centralità del senato nel sistema politico romano era apparsa chiara ai sovrani ellenistici fin dai primi contatti con la nuova potenza mediterranea: nel 280 a.C. l'inviato di Pirro riferì al suo re che il senato romano, dal quale aveva ricevuto udienza, «gli era parso un consesso di molti re» (Plutarco, *Pyrrhus*, 19.6). Non era, del resto, solo il mondo greco a cogliere l'importanza del senato. Un testo ebraico non di molto più recente delle *Storie* di Polibio, il Primo libro dei Maccabei, esalta il ruolo dei senatori «che ogni giorno siedono a consulto» e «deliberano negli affari del popolo, per fare quello che è conveniente» (8.15). La medesima valutazione si trova nelle fonti romane del II sec. a.C. Che il senato stesso fosse pienamente conscio del proprio ruolo trapela dalla risposta data nel 159 a.C. agli ambasciatori di Tivoli venuti a giustificarsi in merito a voci sgradevoli che circolavano sul conto della propria città. Nell'accettare le giustificazioni dei Tiburtini, il senato romano li rassicura, dicendosi sicuro che ciò che vale per sé varrà anche per il popolo romano (ed. *CIL* I² 586 = *FIRA* I² 33).

La memoria di questo carattere della costituzione romana rimase indelebile. Ancora l'imperatore Giustiniano, nel 537 d.C., guardando ai tempi della repubblica, affermava che «l'*auctoritas* del senato rifulse di tanto vigore di potere, che sotto il suo governo negli affari civili e militari tutto il mondo fu soggiogato a Roma ... Tutto veniva compiuto secondo le decisioni politiche del senato»; ciò, naturalmente, accadeva prima che «il potere del popolo Romano e del senato fosse trasferito alla maestà imperiale» (Nov. 62 *praef.*). La crisi dell'assetto repubblicano fu, infatti, prima di tutto crisi del senato. Ciò che valeva nel III e II secolo a.C. non era, quindi, ormai più vero al tempo di Cicerone, nel cui pensiero la valutazione storica del primato un tempo detenuto dal senato è accompagnata dalla consapevolezza dell'attuale declino. In questo senso, l'analisi storica si faceva manifesto ideologico; la cultura politica ottimate era incitata a ritrovare coesione proprio intorno al «regime saggiamente edificato dagli antenati, i quali, non avendo potuto sopportare il potere dei re, crearono ma-

gistrati annui in modo da porre alla guida della repubblica il consiglio perenne del senato ... Apposero alla repubblica il senato come custode, capo, difensore. Vollero che i magistrati si avvalessero dell'autorità di quest'ordine e fossero quasi gli esecutori dell'elevatissimo consiglio» (Cicerone, *Pro Sestio*, 137).

Entro la cornice di queste valutazioni antiche, esaminiamo in sintesi la composizione e l'attività del senato.

La parola *senatus* è un nome collettivo che può tradursi come «l'assemblea degli anziani». L'istituzione patrizio-plebea ha le sue radici nel consesso dei *patres*, ossia, probabilmente, i capi dei gruppi parentali che costituivano la struttura portante della società arcaica; anche all'interno del senato, del resto, i patrizi mantennero prerogative speciali, l'*interregnum* (vd. § 9.13) e l'*auctoritas patrum* (vd. sotto).

nposizione

Il plebiscito Ovinio, del 312 a.C. o di poco anteriore, che affidò ai censori la revisione quinquennale della lista dei senatori, sottraendola alla completa discrezionalità della magistratura suprema, imponeva di scegliere «i migliori di ciascun ordine» (Festo, p. 290.5 L.). Quale che fosse il significato letterale di questo precetto, si può constatare che, fra i cittadini che possedevano i requisiti indispensabili, come il censo equestre (vd. §§ 6.6, 9.15), e non erano gravati d'alcuna causa d'incompatibilità (quali sono note per i decurioni, vale a dire i «senatori» di municipi e colonie: es. *lex Tabulae Heracleensis*, ed. *Roman Statutes*, nr. 24, lin. 108-125), la scelta cadeva di preferenza su chi avesse gerito senza demerito le magistrature e, quindi, in primo luogo, sugli ex-consoli. L'aspettativa al seggio senatorio si estese, con il tempo, a chi avesse ricoperto cariche inferiori. All'epoca della seconda guerra punica, la nutrivano ex-pretori ed ex-edili curuli, poi l'acquistarono gli ex-edili plebei. Con il plebiscito Atinio, dopo la metà del II secolo, l'ebbero i tribuni della plebe e, infine, gli ex-questori con Silla, che raddoppiò il numero dei posti, portandolo a seicento. L'aspettativa era così radicata che, nell'intervallo fra una revisione e l'altra, cioè ancor prima di essere iscritti (la lista comprendeva approssimativamente cinquanta nuovi senatori in media ogni *lustrum*), gli ex-magistrati, ancora semplici cavalieri, partecipavano alle sedute con l'appellativo di coloro «ai quali è consentito esprimere il proprio parere in senato» (Livio, 36.3.3, a. 191 a.C.; Gellio, 3.18.5-6). Perciò, fatta salva la facoltà dei censori di tralasciare gli indegni e di cooptare semplici cavalieri che non avessero rivestito cariche, il senato venne sempre più identificandosi con l'insieme degli ex-magistrati, ciò che conferiva all'assemblea un carattere, sia pure indirettamente, eletti-

vo, teorizzato come tale da Cicerone, *Pro Sestio*, 137 e *De legibus*, 3.27. Al tempo stesso, ne veniva un'accentuata segmentazione interna, che riproduceva la scala degli *honores*.

Sedute

Il senato si riuniva e deliberava su iniziativa di un magistrato che ne avesse, per tradizione, il potere, vale a dire, essenzialmente, il dittatore, il console, il pretore e il tribuno della plebe, al quale fu riconosciuto nel III sec. a.C. Qualora più d'uno fra loro fosse presente a Roma, il diritto spettava al primo in quest'ordine. La seduta era valida se si teneva fra l'alba e il tramonto in un tempio, ossia un luogo delimitato dagli auguri. La delibera collegiale, chiamata senatoconsulto, era presa rispettando modi consolidatisi nel tempo («*senatorius mos*»: Plinio, *Epistulae*, 8.14.4). Il magistrato che presiedeva la seduta esponeva liberamente la questione che intendeva mettere in discussione; quindi, faceva la vera e propria «relazione», ch'era un atto formale con il quale appunto «riferiva» (cioè rimetteva) la questione al senato, consultandolo su «che cosa in proposito ritenga opportuno che si faccia» («*quid de ea re fieri placet*»). A questo punto, di regola, interrogava i singoli senatori, seguendo un ordine che, come s'è accennato, era dettato dall'importanza delle cariche rivestite e, perciò, almeno dopo l'età di Silla, s'apriva con i consolari. Talvolta la *sententia* prendeva la consistenza e la forma di un vero e proprio discorso ed era dunque l'occasione in cui s'esprimeva pienamente il talento oratorio in funzione deliberativa (corrispondono ad una *sententia*, ad esempio, l'orazione *Pro Rhodiensibus* di Catone e la *De provinciis consularibus* di Cicerone). I senatori di rango inferiore si limitavano, in genere, ad assentire all'uno o a all'altro dei senatori più anziani (Dionigi, 7.47.1). Concluso il giro d'orizzonte, il magistrato presidente sceglieva due o più fra le *sententiae* ch'erano state prospettate e le poneva ai voti. La preferenza s'esprimeva lasciando il proprio posto e avvicinandosi al senatore che aveva enunciato il parere preferito (di qui l'espressione «*pedibus in sententiam ire*»). La *sententia* che raccoglieva intorno a sé il maggior numero di senatori diventava il senatoconsulto (un compendio delle istruzioni per convocare e consultare il senato, originariamente redatte da Varrone per Pompeo, si legge in Gellio, 14.7).

Come si vede, i lavori del senato dipendevano dall'iniziativa ed erano soggetti alla direzione del magistrato. In realtà, l'iniziativa del magistrato non era libera, ma largamente determinata, nei modi e nei contenuti, dalla tradizione e, talvolta, dalla legge; d'altra parte, il concreto svolgimento delle sedute e, di conseguenza, la formazione degli orientamenti e addirittura l'individuazione dei temi da porre al-

l'ordine del giorno dipendevano fortemente dalla dialettica fra la *vis* dei magistrati e la *libertas* dei senatori (Plinio, *Epistulae*, 8.14.4).

ompetenze

Detto del procedimento di formazione, veniamo ai contenuti del senatoconsulto, limitandoci, ovviamente, a segnalare solo alcuni dei settori d'intervento del senato, che, in effetti, coincidevano pressoché con l'intera sfera della *res divina* e della *res publica*. Il senato aveva, in primo luogo, la supervisione religiosa, che esercitava naturalmente dietro consulenza tecnica dei sacerdoti e si manifestava sia nel decretare il rendimento di grazie per i successi o l'espiazione dei prodigi sia nel vagliare l'ammissione di nuovi culti. Nel campo civile, aveva innanzitutto il potere sull'erario, decretando le entrate e le uscite; in particolare, stanziava la somma a disposizione dei censori per l'appalto della costruzione e manutenzione di opere pubbliche. S'occupava poi della politica estera, cioè delle relazioni con re, città e popoli stranieri, che amministrava dando udienza agli ambasciatori o inviando legati (norme relative all'ordine dei lavori in caso d'udienze d'ambasciatori potevano essere stabilite anche in un trattato internazionale, come si legge ora in quello con la città d'Asia Afrodisia: ed. Reynolds, nr. 9). Spettava, inoltre, al senato determinare ogni anno le

Provinciae

provinciae, cioè, in senso originario, i "compiti" dei magistrati (si noti che questo significato funzionale di *provincia* venne poi affiancato da quello per così dire geografico di "distretto amministrativo dell'impero romano", il primo dei quali, com'è noto, fu la Sicilia occidentale, divenuta provincia romana nel 241 a.C., quale che sia stata, fino al 227 a.C., la forma della dominazione: l'uso del termine in senso «geografico» risale al più tardi alla metà del secolo successivo). Mentre alcune *provinciae* consistevano in compiti civili – come la *iurisdictio* urbana o peregrina affidata ai pretori (§ 9.10) – altre, da affidarsi ai consoli o, eventualmente, a pretori o altri magistrati *cum imperio*, implicavano attività belliche. Pertanto, la loro determinazione equivaleva a definire la strategia militare. Oltre a determinare le *provinciae*, il senato stabiliva, se del caso, anche il numero delle legioni e gli effettivi da affidare al comando dei magistrati che, in concreto, le avrebbero ricevute (in seguito a estrazione a sorte o in base a un accordo fra i colleghi). La determinazione delle province di consoli e pretori avveniva, tradizionalmente, nella prima seduta dell'anno. La *lex Sempronia* di Gaio Gracco, la quale impose, per evitare scelte di favore, che la determinazione di quelle consolari precedesse l'elezione dei consoli, diede fondamento legislativo al potere del senato in questa materia, come faceva notare già Cicerone, *De domo*, 24.

In situazioni d'emergenza, il senato invitò i consoli (e eventual-

Stato d'emergenza

mente anche gli altri magistrati) a provvedere a che «la *res publica* non subisse alcun danno». Secondo Sallustio, *De coniuratione Catilinae*, 19, un *senatusconsultum* di questo tipo (che i moderni definiscono *ultimum*, generalizzando e ipostatizzando un'espressione occasionale di Cesare, *Bellum civile*, 1.5.3) dava al console pieno potere di «allestire l'esercito, condurre la guerra, reprimere con ogni mezzo alleati e cittadini, avere sommo potere di comando e di giudizio nella sfera civile e militare». Sembra che sia stato emesso per la prima volta nel 121 a.C. e i provvedimenti presi dai consoli portarono all'uccisione di Gaio Gracco e dei sostenitori più attivi. Proprio la sua ripetuta applicazione a fini politici e l'intrinseca eccezionalità del provvedimento dovettero creare contrastanti vedute sulla sua legittimità.

Senato e assemblee popolari: a) *auctoritas patrum*

Il ruolo del senato nella formulazione delle politiche pubbliche non sarebbe sufficientemente delineato, nemmeno nei limiti d'un abbozzo, se non si considerasse la sua influenza sull'attività delle assemblee popolari (sulle quali, vd. § 9.15). La più antica prerogativa in quest'ambito era quella riservata ai *patres* (cioè, secondo l'interpretazione preferibile, ai membri patrizi del senato), di farsi o negarsi *auctores* dei comizi curiati e centuriati, i quali «a meno che l'*auctoritas* dei *patres* li avesse approvati, non sarebbero stati validi» (Cicerone, *De re publica*, 2.56; è probabile che l'*auctoritas* fosse richiesta anche per i comizi tributi; non è attestata per i giudizi popolari e sicuramente non era richiesta per il concilio plebeo). Questa prerogativa, la cui radice forse affondava nelle idee e nelle forme religiose, continuò a essere esercitata anche nella tarda repubblica, ma ormai priva di efficacia – così, almeno, afferma Livio, 1.17.9 – per effetto delle leggi *Publilia Philonis* (del 339 a.C.) e *Maenia* (forse del III secolo), che imposero ai *patres* di farsi *auctores* prima che avesse inizio la votazione legislativa o elettorale, quindi a prescindere dall'esito. Più in generale, l'inaridimento dell'*auctoritas patrum* fu conseguenza del minor peso della componente patrizia nel nuovo senato misto.

b) controllo probuleutico

Con essa non si esaurì affatto, tuttavia, l'influenza del senato patrizio-plebeo sull'attività delle assemblee, che si attuava, principalmente, attraverso un'attività d'iniziativa e di controllo preventivo sulle proposte che i magistrati avrebbero sottoposto al voto dei cittadini («affinché non cadessero in errore»: per usare le parole del cesaricida Gaio Cassio Longino in Appiano, *Bella civilia*, 4.385). Così, per fare un esempio fra i più significativi, benché a Roma «attribuzione fondamentale» del popolo fosse «la decisione sulla guerra» (Polibio, 6.14.10), quando, nel 167 a.C., il pretore Manio Giuvenzio Talna pro-

pose al popolo di dichiarare guerra ai Rodii, due tribuni della plebe opposero l'*intercessio*, poiché non era stato prima consultato il senato (Livio, 45.21). Questo vincolo probuleutico era sentito così forte e il controllo tanto minuzioso che nel 188, di fronte a una proposta di legge di concedere il diritto di voto ai cittadini di alcuni municipi, presentata senza avere consultato il senato, quattro tribuni della plebe opposero risolutamente il veto e lo ritirarono solo dopo essere stati informati che quella era materia in cui effettivamente il popolo non solo doveva pronunciarsi, ma aveva anche pieno diritto di farlo (Livio, 38.36.8). Ovviamente, in questo tipo di attività rientrano, reciprocamente, anche le proposte del senato di abrogare o modificare leggi esistenti.

c) dichiarazione li invalidità lelle *leges* e dispensa

S'aggiunga che il senato poteva dichiarare l'invalidità di leggi e plebisciti emanati con procedure irrituali o violente, sebbene di questo potere abbia storicamente fatto un uso non frequente e forse solo a partire dal 99 a.C. Infine, sempre nella fase terminale della repubblica, il senato usurpava il diritto, che gli veniva a ragione contestato, di dispensare singoli cittadini dall'osservanza d'una legge valida; ne faceva uso specialmente per esimere alcuni candidati dalle leggi che prescrivevano una determinata età per accedere alle cariche (dispensa che, perciò, era comunque sottoposta a una sorta d'impropria ratifica popolare in sede elettorale).

Contenuto dei natoconsulti

I rapporti fra senato e assemblee si intersecano con il tema dell'attività normativa del senato. Al riguardo, occorre distinguere fra contenuto e valore. Quanto al contenuto, in età repubblicana, coerentemente alla loro natura di «consulenze» appositamente richieste, i senatoconsulti si limitavano, in linea di massima, a esprimere consigli e istruzioni per i magistrati dell'anno, che li avrebbero dovuti attuare. È un principio che si trova esplicitamente formulato: «Le delibere del senato non sono leggi valide per sempre, ma atti politici legati alle circostanze, che hanno vigore per un anno» (Dionigi, 9.37.2). Ciò non esclude, naturalmente, che alcuni senatoconsulti ponessero norme destinate a essere osservate anche da un numero più ampio di magistrati per un periodo di tempo indeterminato, quale, per fare un esempio, il senatoconsulto del 182 a.C. che stabiliva limiti alle richieste di contribuzioni per l'allestimento di spettacoli (Livio, 40.44.10-12). Tuttavia, quand'anche il loro contenuto riguardasse non già magistrati, ma i cittadini, anche nella loro generalità, l'efficacia dei senatoconsulti era per lo più ancora mediata dai magistrati. È grazie all'operato dei magistrati, infatti, che il regolamento disposto dal senato acquistava, in genere, efficacia verso i *cives*, essendo versato in

un editto oppure in una *rogatio* da trasformare in legge. È del primo genere il senatoconsulto sui Baccanali del 186 a.C., che regolava restrittivamente le modalità del culto, le cui norme furono trasfuse – e trasformate – in un editto dai consoli (è possibile che, allo stesso modo, alcuni senatoconsulti siano stati recepiti nell'editto giurisdizionale del pretore – vd. § 9.10 – influendo così, indirettamente, anche nel campo del diritto privato). Quanto ai senatoconsulti del secondo genere, destinati a essere trasformati in legge, si rientra evidentemente nell'attività probuleutica svolta dal senato rispetto alle assemblee.

Valore normativo dei senatoconsulti

Veniamo ora alla questione del valore dei senatoconsulti, che, come si può vedere alla luce di quanto s'è affermato fin qui, riguarda essenzialmente la relazione fra senato e magistrati. La storia di questa relazione, prima delle guerre civili, prova l'effettività dei senatoconsulti, cioè il fatto che essi fossero di regola rispettati. È opportuno accennare ad alcuni dei fattori da cui ciò può essere dipeso e anche alle rappresentazioni che ne avevano i contemporanei.

a) solidarietà di ceto

Innanzitutto, la tenuta di questa relazione era assicurata da una componente sociologica. La quasi completa identificazione dei membri del senato con gli ex-magistrati, di cui s'è detto, implicava che i senatori e i magistrati fossero, dal punto di vista sociologico, una proiezione della nobiltà (fra nobiltà e senato la sovrapposizione non è, peraltro, perfetta: in ogni tempo vi sono fuori del senato nobili che non hanno ancora ottenuto cariche e altri che non le otterranno mai; d'altra parte, vi sono in ogni tempo senatori che non sono nobili e non hanno speranza di accedere alle cariche superiori per diventare tali). Pertanto, la probabilità che il volere dei senatori fosse attuato dai magistrati si fondava, in primo luogo, sulla comunanza agli uni e agli altri d'una serie di fattori di classe e di ceto. Sia menzionata solo la comunanza d'interessi economici (fondata sulla tradizionale natura immobiliare del patrimonio senatorio, ribadita dalla *lex Claudia* del 218 a.C., che vietò ai senatori di avere navi da trasporto di stazza atta al commercio marittimo, consentendo solo quelle sufficienti allo smercio del surplus agricolo), di formazione, di stile di vita e di cultura politica (che si esprimeva, in particolare, nell'adesione al regime tradizionale capace di garantire il monopolio nobiliare del governo). La rilevanza politica di questi fattori di coesione era tale che la loro tutela assurgeva a compito dalla *res publica*: si pensi alla sorveglianza dei censori e alle leggi suntuarie. Perciò, era probabile che il magistrato si trovasse in sintonia, condividendone i presupposti ideologici e materiali, con la decisione del senato che gli si chiedeva di attuare. Quand'anche non la approvasse, aveva buone ragioni per non rom-

pere i vincoli di solidarietà nobiliare cui, in buona parte, doveva il successo proprio e da cui, in prospettiva, si attendeva quello dei propri discendenti.

b) reazioni

In caso di dissenso, poi, come già notava Polibio (6.15.4-8) a proposito delle relazioni con i magistrati investiti del comando militare, il senato disponeva di numerose armi contro i recalcitranti, come il rifiuto d'inviare vettovaglie o stipendio all'esercito oppure di prorogare le funzioni alla scadenza della carica o, ancora, di concedere il trionfo. Si può aggiungere che il senato poteva anche servirsi di intermediari, richiedendo ad esempio ad un tribuno o ad un magistrato dotato di poteri maggiori d'intervenire contro il disobbediente oppure facendo promuovere contro costui un processo criminale, nella forma del processo popolare o della *quaestio*, qualora i diritti del senato fossero versati in una legge (vd. § 9.16).

) rappresentazioni

Naturalmente, la regolare ottemperanza alle delibere del senato non può essere ridotta a questione di pura solidarietà o convenienza politica; indubbiamente, essa era accompagnata dall'idea della loro vincolatività, anche se, probabilmente, sarebbe fuori luogo cercare di tradurre questa regolarità e queste idee in termini giuridici. Certo, non si può trascurare l'importanza che riveste, anche a questo proposito, la *lex de provinciis praetoriis*, del 101-100 a.C., che, in un contesto di relazioni internazionali, impone «ad ogni magistrato o promagistrato [...] di curare che avvenga tutto ciò che il senato abbia decretato in materia» (ed. *Roman Statutes*, nr. 12, Delphi B, lin. 16-18). Questa disposizione costituisce sicuramente la formulazione positiva in un caso particolare di un principio generale, quello appunto della necessità per i magistrati di dare attuazione ai senatoconsulti, anche se, altrettanto evidentemente, l'inclusione di esso in una legge ne modificava, qui, il fondamento. Del resto, se è corretto vedere riprodotte in scala minore le istituzioni romane negli statuti delle colonie, «quasi piccole immagini e simulacri del popolo romano» (Gellio, 16.13.9), non stupisce trovare imposto in via generale ai magistrati locali dalla *lex coloniae Genetivae Iuliae*, cap. 129, statuto d'una colonia d'età cesariana, «di obbedire e ottemperare diligentemente senza dolo ai decreti dei decurioni» (analogamente, la *lex Irnitana*, cap. 39, statuto municipale d'età flavia: per l'ed., vd. *Bibliografia*). Sarebbe vano cercare a Roma un'analoga disposizione legislativa di portata generale ed anzi siamo informati che valore di *lex* fu riconosciuto al senatoconsulto solo in età del principato (si vd. in particolare Gaio, *Institutiones*, 1.4, che è, peraltro, focalizzato sul problema delle fonti del diritto privato: vd. § 18.6). Tuttavia, sarebbe altrettanto fuorviante

disconoscere il principio. Lo sforzo di distinguere gli aspetti sociologici da quelli giuridici e, di nuovo, il fondamento tradizionale e legislativo delle varie posizioni (vd. § 9.12), se risponde ad un'esigenza di chiarezza, finisce, in realtà, per indebolire, isolando i tanti fili di cui è composto, il legame che corre tra senato e magistrati. I Romani usano in proposito un'espressione intraducibile, *auctoritas*, che contempera tutti gli aspetti (l'*auctoritas senatus* non è da confondere, anche se è ovviamente congenere, all'*auctoritas patrum*). Per restituire la parola al quadro ideologico tardo repubblicano, basti ricordare che lo slogan degli ottimati era proprio quello d'agire «per rendere massima l'*auctoritas* del senato» (Sallustio, *De coniuratione Catilinae*, 38.3).

9.15. Le assemblee popolari

I Romani impiegavano tre parole per indicare un'assemblea legittima, *con(ven)tio*, *comitia*, *concilium*, che etimologicamente rinviano all'azione di venire, andare o chiamare a raccolta.

Contio

La *contio* si tiene per «parlare al popolo senza sottoporre alcuna proposta al suo voto» (Gellio, 13.16.3). In ciò si distingue nettamente dalle altre due forme, che hanno funzione deliberativa (e delle quali sole, perciò, fa menzione una legge di fine II secolo, la *lex Latina tabulae Bantinae*, ed. *Roman Statutes*, nr. 7, lin. 5, nel disporre la perdita del diritto di voto a carico del trasgressore: «Qualunque magistrato terrà i *comitia* o il *concilium*, non gli consenta di esprimere il suffragio»). Lo scopo primario della *contio* era, quindi, la comunicazione al pubblico delle ordinanze magistratuali, che avevano perciò il nome di *edicta*, sebbene spesso la loro complessità ne imponesse la pubblicazione anche per iscritto. La *contio*, tuttavia, rappresentava anche la principale arena in cui si formavano gli orientamenti politici della massa urbana, specialmente a partire dall'età dei Gracchi, con una progressione che raggiunse l'apice con la tattica popolare di Publio Clodio Pulcro all'inizio degli anni cinquanta. Vi potevano avere luogo, infatti, anche veri e propri dibattiti, come, ad esempio, a favore (*suasio*) o contro (*dissuasio*) una proposta di legge da sottoporre ai *comitia* o al *concilium*. Tali dibattiti, per la verità, erano più simili a moderne conferenze stampa che alle assemblee greche, dominate dalla libertà di parola: «Tutti gli affari pubblici dei Greci sono amministrati dall'audacia di un'assemblea che siede per deliberare»

(Cicerone, *Pro Flacco*, 16). La *contio* romana, infatti, era confinata politicamente in uno stretto spazio istituzionale, dominato dai tribunali, dai magistrati e dal senato (Cicerone, *Pro Flacco*, 57) ed era sottoposta a rigidi controlli nel suo svolgimento. Era «convocata da un magistrato o da un sacredote pubblico per mezzo di un araldo» (Festo, *Pauli excerpta*, p. 34.1 L.) e spettava al presidente concedere il permesso di parlare. Di fatto, ottenerlo era pressoché impensabile per chi non fosse attualmente un magistrato o non lo fosse stato. Basti dire che, nell'ultimo secolo della repubblica, sono stati contati solo cinque individui che salirono alla tribuna senza esserlo; è emblematico, inoltre, che un cittadino impegnato e oratore facondo come Cicerone non abbia preso la parola in una *contio* prima d'avere quarant'anni e la carica di pretore. Perciò a Roma, sebbene chi aspirasse a fare carriera politica dovesse essere un buon oratore, per parlare in una *contio* occorreva avere già fatto carriera. Ciò dimostra, ancora una volta, che l'avanzamento nelle magistrature dipendeva, innanzitutto, dall'estrazione familiare e l'arte della parola, piuttosto che nell'oratoria politica (riservata, semmai, ai dibattiti nel chiuso del senato), si esercitava soprattutto nelle arringhe giudiziarie, che rappresentavano, come s'è accennato, una delle strade maestre per dare prova di essere all'altezza degli antenati (§ 9.4). In definitiva, nella *contio* esponenti del gruppo dirigente si rivolgevano alla plebe urbana per sollecitare una qualche mobilitazione a sostegno delle proprie politiche: i limiti di quest'assemblea sono bene definiti dal frequente paragone di essa con i giochi e gli spettacoli gladiatori, come momenti di socializzazione.

Comitium e comitia

Comitium, al singolare, è parola che indica un luogo «così detto *a coeundo*, cioè "andare insieme"» (Festo, *Pauli excerpta*, p. 34.13 L.). A Roma è l'area nella quale si prolunga la parte settentrionale del Foro; la sua prima pavimentazione, che testimonia la definizione d'uno spazio politico, è assegnata agli anni intorno al 625 a.C. Al plurale, la parola è passata a designare l'assemblea.

Comitia curiata

Fra i *comitia*, la forma più antica era quella dei *comitia curiata*, che risalgono all'età monarchica (Varrone, *De lingua Latina*, 5.32: «*Comitium* è così detto dal fatto che vi "andavano insieme" per i *comitia curiata* e per le liti»). Erano la riunione delle *curiae*, divisioni della popolazione che avevano probabilmente origine in aggregati parentelari addirittura precivici (la parola deriva forse da **coviriae*, luoghi di riunione dei *viri*; cfr. osc. *covehria*). Le trenta curie dei tempi storici, i cui nomi erano in parte toponimi, in parte antroponimi, erano inquadrate per dieci nelle tre tribù genetico-territoriali dei

Tities, *Ramnes* e *Luceres*, anch'esse radicate in organizzazioni preurbane (vd. § 2.1). Quando scrive Polibio, i comizi per curie sono un relitto d'altri tempi e, del resto, i loro compiti furono sempre disomogenei rispetto a quelli d'un'assemblea repubblicana. I *comitia calata* (sintagma che designa l'assemblea con riferimento al rito di convocazione, detto *calare*, che per le curie era affidato a littori, mentre per le centurie a sonatori di corno, come spiega il giurista Labeone presso Gellio, 15.27.2) assistevano per curie all'inaugurazione dei flamini e del *rex sacrorum*, figura quest'ultima nella quale si vedeva la continuazione del re nella sua veste di sacerdote; il rito si svolgeva in conformità alla decisione del collegio dei pontefici. Inoltre, arbitri ancora i pontefici, le curie deliberavano sull'*adrogatio*, cioè l'adozione di un *pater familias* da parte di un altro capofamiglia. Le curie emettevano, infine, una *lex*, detta appunto *curiata*, che era un atto d'investitura dei magistrati che seguiva l'elezione vera e propria effettuata nei comizi centuriati o tributi. Benché vi fosse una sicura relazione fra questa *lex curiata* e l'esercizio del comando militare (si sa, oltretutto, che i consoli interessati presiedevano a questo scopo essi stessi i comizi, cui assistevano gli àuguri), sembra tuttavia non fosse richiesta solo per le magistrature *cum imperio*, ma per tutte quelle «patrizie» – esclusi cioè, i tribuni e gli edili plebei (vd. § 9.13) – con la sola eccezione della censura (Cicerone, *De lege agraria II*, 26-27; Marco Messala, *Liber de auspiciis*, in Gellio, 13.15.4). L'estraneità dell'assemblea per curie al gioco politico e, al tempo stesso, il tenace attaccamento dei Romani alla tradizione sono segnalati dal fatto che la *lex curiata*, nella tarda repubblica, pur continuando a essere emanata, perché ritenuta indispensabile sotto il profilo degli *auspicia*, veniva votata dai trenta littori *curiati* in rappresentanza delle trenta curie.

Per avere un quadro vivace delle assemblee nelle quali, invece, a quel tempo si svolgeva la partecipazione politica dei cittadini si può leggere il discorso che Livio, 39.15.11, attribuisce al console del 186 a.C. Spurio Postumio Albino. Deplorando le illegittime riunioni notturne degli adepti dei culti bacchici, in gran parte donne, il console affermava: «I vostri antenati vollero che neppure voi [ossia, i cittadini di sesso maschile] vi riuniste alla rinfusa e senza motivo, bensì solo quando, innalzato il vessillo sull'Arce, l'esercito fosse stato condotto fuori per i *comitia* oppure quando i tribuni avessero indetto un *concilium* per la plebe oppure uno dei magistrati avesse chiamato alla *contio*. E ovunque vi fosse un assembramento, ivi ritenevano dovesse esserci anche un capo legittimo della folla». Il testo, che appunto passa sotto silenzio i *comitia curiata*, allude, per così dire in ordi-

ne decrescente di solennità, ai *comitia centuriata*, al *concilium plebis* e alla *contio* (nell'ambito della quale Sp. Postumio teneva il suo discorso). S'è già osservato che quest'ultima si differenzia dalle prime due perché non ha funzione deliberativa. La differenza fra *comitia* e *concilium*, invece, sta nel fatto che i primi comprendono «il popolo al completo», «in ogni sua parte e in tutti i suoi ordini», il secondo «una parte», ossia la plebe; infatti, «non vi sono comprese le genti patrizie dei cittadini». La differenza è concettualmente netta, come precisano i giuristi Capitone e Lelio Felice con le parole appena riportate (Gellio, 10.20.5; 15.27.4) e come tale è rispettata, con poche eccezioni, anche nel lessico non specialistico: resta a ricordare, come una ferita mai rimarginata, i tempi della lotta fra gli ordini. Tuttavia, nell'epoca di cui discorriamo, ridottisi demograficamente i patrizi a un piccolo campione e, di conseguenza, divenuta di fatto quasi omogenea la composizione personale delle due forme assembleari, a tenerle distinte valevano molto di più i sistemi di voto che vi si praticavano. A essi – e all'*iter legis*, con le *suasiones*, le *dissuasiones* e la *promulgatio* – allude efficacemente un brano di Cicerone, il quale pure, come poi Livio, ne attribuisce l'ideazione agli antenati, personificando la natura tradizionale delle istituzioni romane: «Quei nostri concittadini pieni di saggezza e di virtù ... vollero che le delibere della plebe o i comandi del popolo fossero approvati o respinti solo dopo che fosse stata sciolta la *contio*, previa distribuzione delle unità di voto, avendo distinto per tribù e per centurie gli ordini, le classi, le età, dopo avere ascoltato pareri autorevoli e lasciata a lungo affissa in pubblico la proposta, perché se ne potesse prendere conoscenza» (*Pro Flacco*, 15).

Comitia centuriata

I *comitia centuriata*, come ricorda il discorso consolare immaginato da Livio, sono un'assemblea cui il popolo prende parte inquadrato militarmente (*exercitus*). Le unità di voto, come precisa per parte sua Cicerone, sono le centurie, che costituiscono anche le unità di base dell'ordinamento oplitico-falangitico (sostituite nel IV secolo dal manipolo: vd. § 3.5), le unità di leva (soppiantate nel III secolo dalle tribù) e i quadri di prelievo tributario (che fu sospeso nel 167 a.C.). A ricordare l'origine militare di questi comizi restava, fra l'altro, la terminologia, il rituale e il luogo di convocazione. Anche in funzione politica, l'*exercitus* era convocato al suono delle trombe militari, in un'area dedicata a Marte esterna al pomerio, cioè allo spazio inaugurato che circondava le mura cittadine e poneva termine all'*auspicium urbanum*.

Centurie

Classi

Nella forma più antica a noi conosciuta, che la tradizione attribui-

sce al re Servio Tullio, ma che si perfezionò verosimilmente solo verso la fine del V secolo – a seguito dell'introduzione a Roma dall'Etruria della tattica oplitico-falangitica, che si compì probabilmente fra VI e V secolo, e in connessione con l'introduzione della legione di sessanta centurie (vd. § 2.2) – le centurie di fanteria erano distribuite in cinque classi di censo: ottanta nella prima, venti nella seconda, nella terza e nella quarta, trenta nella quinta. Entro ciascuna classe le centurie erano ripartite per età, in uguale numero, fra *iuniores*, cioè adulti atti alle campagne militari esterne e *seniores*, lasciati a difesa della città. L'attribuzione ad una certa classe di censo determinava anche l'armamento di cui ciascun fante si doveva provvedere, che andava dalla panòplia oplitica della prima classe (elmo, scudo, schinieri e corazza, tutti in bronzo, lancia e gladio) alle fionde e pietre della quinta (le centurie dei *iuniores* delle prime tre classi corrispondono, per numero e armamento, all'originaria legione unica di sessanta centurie di cento uomini). Quattro centurie aggiuntive erano destinate ai servizi non armati: due erano composte da falegnami e da fabbri (assegnati alle macchine da guerra) ed erano aggregate ai fini del voto alla prima o alla seconda classe, due da sonatori di tuba e sonatori di corno, aggregate alla quarta o alla quinta. Fra i cittadini più abbienti erano reclutate, invece, diciotto centurie di cavalieri, che militavano su cavalli forniti a spese pubbliche; altri cittadini dotati del medesimo censo equestre, ma non insigniti dell'*equus publicus* e, pertanto, iscritti nella prima classe di fanteria, potevano essere chiamati per esigenze belliche a integrare le file dei cavalieri, militando su cavalli acquistati e mantenuti a spese proprie. Completava il sistema un'ultima centuria, nella quale confluivano i cittadini che non raggiungevano la soglia patrimoniale minima ed erano perciò censiti solo in quanto persone (*capite censi*) ed erano esclusi anche dalla milizia di fanteria (ad essi attinse, invece, Mario: vd. § 7.1). Il totale è di centonovantatré centurie (Livio, 1.43.1-11; cfr. Dionigi, 4.16-18; 7.59). Nel corso del III sec. a.C. una riforma pose il sistema in relazione con le tribù territoriali, le quali, con l'istituzione della Quirina e della Velina, avevano raggiunto nel 241 a.C. il numero definitivo di trentacinque. I particolari di questa riforma sono oscuri (e sono stati solo di riflesso illuminati dalla *lex Valeria Aurelia* epigrafica, che riguarda i comizi d'età augustea e tiberiana: ed. *Roman Statutes*, nr. 37). Di certo sembra esserci solo che il numero delle centurie della prima classe fu ridotto a settanta, sì che, almeno entro di essa, ciascuna centuria di *iuniores* e ciascuna centuria di *seniores* veniva a essere collegata biunivocamente con una delle trentacinque tribù, tanto da

Riforma del III sec. a.C.

poter essere chiamata «parte d'una tribù» (Cicerone, *Pro Plancio*, 49; vd. anche Livio, 24.7.12, del 215 a.C.).

Censo

Come si è detto, il principio costitutivo di quest'ordinamento è quello censitario. È incerto se all'origine la sola forma di ricchezza stimata fosse quella immobiliare. In astratto, è possibile che si tenesse conto fin dall'origine anche della ricchezza mobiliare e in particolare (pre)monetaria, forme della quale affiorano già all'epoca cui la tradizione fa risalire l'introduzione del reclutamento su base censitaria, come attesta a livello numismatico l'*aes signatum* del tipo più antico, lingotti contrassegnati dall'emblema del «ramo secco». Tuttavia, a parte le illazioni che si possono trarre da termini come *adsidui* e *proletari* (§§ 2.1, 9.6), è significativo il rilievo che il criterio della proprietà immobiliare possiede ancora nei censimenti del II secolo a.C., come sembra ad esempio emergere da Livio, 45.15.2, relativo all'iscrizione dei libertini nelle tribù. Ad ogni modo, secondo un'interpretazione persuasiva, Livio, 1.43.2-7, consente di conoscere i limiti inferiori di censo per l'iscrizione nelle cinque classi in vigore nel III secolo, cioè, rispettivamente 10.000, 7.500, 5.000, 2.500 e 1.100 assi librali ridotti, di dieci once (limiti che Livio moltiplica per dieci, per tradurli nella moneta circolante nella tarda repubblica, l'asse unciale, 1/12 di libbra). Non si conoscono con sicurezza i successivi ritocchi subiti in conseguenza della riduzione del peso dell'asse a un sesto di libbra, verificatasi al tempo della guerra annibalica. Tuttavia, sembra che nel corso del II secolo la distanza fra la prima e la quinta classe si sia accentuata in termini reali, come riflesso normativo della forbice che s'apriva sempre più fra ricchi e poveri e, al tempo stesso, della proletarizzazione dell'esercito (cioè l'estensione del reclutamento ai ceti meno abbienti, cui si provvedeva abbassando la soglia d'ingresso nei *proletari*, nozione il cui significato tecnico resta peraltro discusso: vd. anche § 3.5). Quanto al censo equestre, in origine non sembra sia stato esplicitamente distinto da quello della prima classe, ma fu poi fissato in una somma pari a dieci volte tanto intorno al 150 a.C.

)porzionalità di oneri e iritti politici

Fino a quando fu mantenuta, la coincidenza fra i quadri di combattimento, di leva, tributari e di voto da una parte e la distribuzione in essi della cittadinanza in base alla ricchezza dall'altra facevano sì che la misura degli oneri militari e tributari e dei diritti politici spettanti a ciascun cittadino fosse funzione della ricchezza. Poiché da ogni centuria era reclutato un uguale numero di soldati e levato il medesimo tributo complessivo e poiché gli appartenenti alle singole centurie della prima classe erano meno numerosi di quelli delle altre, i più abbienti dovevano servire più spesso e pagare una quota d'im-

posta più elevata. Cicerone, *De re publica*, 2.40, afferma addirittura che una sola centuria delle classi inferiori alla prima conteneva quasi più individui dell'intera prima classe, anche se il riferimento cronologico a questa situazione è impreciso; per Dionigi, 4.18.2, la centuria dei *capite censi* era da sola più numerosa della somma delle restanti. La contropartita è la proporzionalità dei diritti politici. Poiché ogni centuria esprimeva un voto, determinato dalla maggioranza dei suffragi espressi al suo interno, il voto dato in una centuria meno affollata pesava più di quello dato in una centuria stipata. Inoltre, la maggioranza nei comizi centuriati era costituita da novantasette voti e, quindi, prima della riforma del III secolo a.C., poteva essere raggiunta con il voto compatto delle centurie dei cavalieri e della prima classe (novantotto in totale) e, dopo la riforma, con la semplice accessione di nove centurie delle altre classi. Inoltre, l'ordine di chiamata – almeno, dopo la riforma del III secolo – era congegnato in modo tale che una centuria della prima classe estratta a sorte votasse per prima (*praerogativa*) e il risultato fosse proclamato immediatamente, perché fungesse da autorevole indicazione di voto per tutte le altre. Cicerone notava che «una sola centuria *praerogativa* ha tanta autorità che non è mai capitato che un candidato sia riuscito il più votato da essa e non sia stato poi eletto console, in quegli stessi comizi o almeno in quell'anno» (*Pro Plancio*, 49). Può darsi che si riferisse a un superamento di questo privilegio Dionigi d'Alicarnasso, 4.21.3, quando parlava, per esperienza diretta, d'una trasformazione in senso democratico dei comizi, ottenuta senza alterarne la struttura, ma solo, appunto, modificando l'ordine di chiamata.

Principio timocratico e gerontocratico

L'ordinamento centuriato, nel suo riflesso politico, aveva dunque carattere spiccatamente timocratico, secondo una valutazione esplicitamente teorizzata nel I sec. a.C. (per la precisione, anche gerontocratico, perché, a paragone delle centurie dei *iuniores*, costituite da adulti fra i 17 e i 45 anni, quelle dei *seniores*, comprensive della fascia d'età fra i 46 e i 60 anni, erano naturalmente meno affollate), controbilanciato dai maggiori oneri militari e finanziari che gravavano sui più abbienti. Tuttavia, nel giudicare il sistema politico romano, non bisogna trascurare che, nel tempo, questa simmetria andò perduta, lasciando sul piatto della bilancia solo gli onori: la percezione del *tributum*, come s'è accennato, fu sospesa dal 167 a.C. e il principio del reclutamento censitario, dopo essere stato progressivamente eroso, fu abbandonato, anche se non abolito, nel 107 a.C. (vd. § 7.1). La struttura centuriata sopravvisse, tuttavia, nei comizi: Mario che arruolò i *capite censi* volontari, eludendo la leva basata sulle classi, fu

eletto console per cinque volte consecutive da comizi in cui continuava a vigere il principio timocratico.

Concilium plebis

Nel *concilium*, l'assemblea della plebe, le unità di voto sono le tribù, vale a dire divisioni della popolazione in base al luogo ove si trovava la proprietà immobiliare o la residenza (sul numero e gli incrementi: vd. § 2.4). L'annalistica data al 471 a.C. l'istituzione del voto per tribù, riferendolo tuttavia apparentemente ai *comitia*, non al *concilium*. Ad ogni modo, in età meglio documentata, il *concilium plebis* svolse un ruolo cruciale nel conflitto fra gli ordini, assicurando il reclutamento dei tribuni e la formulazione delle politiche plebee. La definitiva conclusione del conflitto coincide con il riconoscimento della portata vincolante delle sue delibere per l'intero popolo, inclusi i patrizi, riconoscimento che, nonostante le incertezze della tradizione, non può essere stato anteriore alla fine del IV secolo e forse venne solo intorno al 287 a.C., dopo una secessione sul Gianicolo, con una *lex Hortensia*. Ciò che può ammettersi è che, anche prima di allora, i tribuni usassero i loro poteri per evitare che gli *scita plebis* restassero lettera morta.

Comitia tributa

Per completare la panoramica delle assemblee romane, occorre accennare ai *comitia tributa*, assemblea deliberante di tutto il popolo organizzato per tribù. La loro storia è misteriosa (si ricordi la tradizione annalistica sulle sue origini nel 471 a.C.) e si è quindi addirittura dubitato della loro esistenza – essi, del resto, mancano anche nel quadro tracciato dal console Postumio nel suo discorso in Livio – e si è stati indotti pensare che si tratti d'una semplice mutazione del concilio plebeo, reso accessibile ai patrizi. Tuttavia, ciò sembra da escludere, considerato il formalismo dei Romani. D'altra parte, la difficoltà che talora si incontra a differenziarli dai comizi centuriati dipende dal fatto che, come s'è accennato, con la riforma del III secolo era stata istituita una connessione fra il sistema delle tribù e l'organizzazione centuriata, almeno nella prima classe, così che non è raro che talvolta nelle fonti s'incontri menzione delle tribù dove ci si aspetterebbero le centurie. Tuttavia, nonostante queste interferenze, un passo come questo di Cicerone, *De legibus*, 3.44: «Il popolo diviso per censo, ordini, età vota con maggiore riflessione di quello convocato in massa per tribù», rende certo che vi fosse una precisa differenza fra *comitia centuriata* e *tributa* e quindi questi ultimi siano da considerare un'assemblea generale dotata di un'autonoma identità. La contiguità fra le due forme comiziali, ma al tempo stesso la loro differenza, è testimoniata dalla disinvoltura con cui Cesare, nel 44 a.C., all'annuncio della morte di uno dei consoli, convertì nel giorno stesso del voto i *comitia*

tributa convocati in Campo Marzio per l'elezione dei questori nei *comitia centuriata* per eleggere un sostituto del console morto (Cicerone, *Ad Familiares*, 7.30.1: quel *consul suffectus* era destinato a restare in carica poche ore, essendo ormai passato il mezzogiorno dell'ultimo dell'anno; perciò Cicerone poté redigere un sarcastico rendiconto della sua magistratura, nello stile degli *elogia*, segnalando che, durante la carica di questo console, nessuno pranzò).

Confronto fra sistema centuriato e tributo

È evidente – per passare ora a una comparazione delle varie forme – che l'equiparazione del *plebiscitum* alla *lex* e la convocazione a comizio del popolo per tribù, produssero, almeno a partire dal III secolo, una sia pur incompleta concorrenza fra i *comitia centuriata* da una parte e il *concilium plebis* e i *comitia tributa* dall'altra, in cui si praticavano, tuttavia, sistemi di voto divergenti. Un sistema topografico, quello del voto per tribù, entrava cioè in concorrenza con il sistema timocratico del voto per classi e centurie, in astratto minacciando la preponderanza dei ceti abbienti che quest'ultimo assicurava. La differenza fra i diversi meccanismi è ben presente, ad esempio, a Cicerone, nel passo del *De legibus* (3.44) citato poco sopra, dove contrappone il voto più «meditato» dei comizi centuriati a quello dei tributi (vd. anche Dionigi, 7.59). Tuttavia, la "minaccia" rappresentata dal voto per tribù non dev'essere enfatizzata. Da una parte, infatti, come s'è detto, alcune decisioni rimanevano formalmente attribuite ai comizi centuriati (prima di tutte, l'elezione dei magistrati più elevati) e, comunque, il potere di convocazione e di proposta alle varie assemblee era pur sempre nelle mani della magistratura, la quale – compresi i tribuni della plebe – era soggetta a vari vincoli, sia pure d'intensità diversa nella varie fasi storiche. D'altra parte, anche nell'organizzazione per tribù, come in quella per centurie, non tutti i voti avevano il medesimo peso. Il voto emesso dai cittadini iscritti nelle tribù rustiche contava più di quello emesso nelle urbane, che erano più affollate, come lo erano le centurie della classi inferiori rispetto a quelle della prima. Il maggiore affollamento dipendeva dall'obiettiva maggiore densità della popolazione urbana, ma anche dal fatto che i censori vi iscrivevano, a prescindere dalla loro sede, i liberti, i quali, intorno al 230 a.C., furono distribuiti nelle quattro tribù urbane, per essere poi, con poche eccezioni, concentrati addirittura in una sola da Tiberio Sempronio, padre dei Gracchi (i tentativi di redistribuirli nelle trentacinque tribù che furono compiuti nel I secolo a.C., da Publio Sulpicio Rufo a Clodio, non passarono o ebbero vita breve). Più in generale, i censori vi relegavano gli individui e i gruppi che volevano emarginare per il loro modo di vita, come, ad

esempio, gli attori (esclusi quelli di *atellanae*). Perciò, il fulcro del *concilium* era comunque la classe dei contadini. Di fatto, poi, la partecipazione al voto nelle tribù rustiche doveva essere piuttosto bassa, se si considera la maggiore distanza dal luogo dell'assemblea rispetto alle urbane. Questo fa supporre che l'esito del voto fosse determinato dai proprietari che erano iscritti nelle tribù rustiche, ma risiedevano a Roma e da quanti potevano comunque permettersi di abbandonare la propria occupazione e recarsi più volte l'anno nell'urbe per esercitare il diritto di voto, cioè, ancora una volta, dai più abbienti.

onvocazione delle assemblee

Delineata la struttura delle assemblee deliberanti, occorre precisare, riprendendo un tema già sfiorato, che comizi e concilio si riunivano e deliberavano esclusivamente per iniziativa di un magistrato che ne avesse il diritto. L'*exercitus*, ovviamente, era convocato a comizio da un magistrato *cum imperio*; lo stesso valeva per le tribù; il concilio plebeo era indetto da tribuni e edili della plebe; inoltre, il censore convocava l'*exercitus centuriatus* per procedere alla chiusura quinquennale del censimento e il questore, sporadicamente, per processi criminali, scopo per cui l'edile curule poteva convocare i comizi tributi.

Competenze delle assemblee

Il quadro essenziale delle competenze delle assemblee popolari è quello tracciato da Polibio, 6.14, che descriveva i vari atti da un punto di vista contenutistico, secondo un modello d'ascendenza greca (esaminato al § 9.12). I Romani riconducevano efficacemente l'insieme di questi atti a tre categorie, ossia «la creazione dei magistrati, i giudizi popolari, gli ordini e divieti» (Cicerone, *De legibus*, 3.10), l'ultima delle quali – «gli ordini e i divieti», ossia le leggi – raggruppa, quindi, una serie di decisioni assembleari che, in Polibio, sono invece enumerate distintamente.

Materie riservate

Fra le materie sulle quali il popolo era chiamato a pronunciarsi, ve n'erano alcune sulle quali era «signore», vale a dire erano di sua riserva. Secondo l'elencazione di Polibio, che trova nelle altre fonti conferme e precisazioni, interrogare il popolo era necessario per attribuire le cariche (Polibio, 6.14.4; Cicerone, *De lege agraria II*, 11; *Pro Plancio*, 11; Dionigi, 5.19; 6.66.2; 7.56.2), mettere a morte un cittadino (Polibio, 6.14.4, 6; cfr. Cicerone, *Ad Atticum*, 4.17: vd. § 9.16), richiamarlo da un giusto esilio (Livio, 5.46.11), conferire o togliere la cittadinanza (Livio, 26.33.10), munire o privare del diritto di voto (Livio, 38.36.8; 45.15.3), dichiarare guerra (Polibio, 6.14.10; Livio, 4.30; 38.45.6; Dionigi, 6.66.2; 7.56.2; Appiano, *Bella civilia*, 3.229), concludere la pace (Polibio, 6.14.10; Sallustio, *Bellum Iugurthinum*, 39.3; Cicerone, *De officiis*, 3.3; Livio, 9.5.1-6; 9.8.5; 9.9.4-19; Dionigi,

6.66.2; 7.56.2) e ratificare le alleanze e i trattati (Polibio, 6.14.11, 15.9). Queste materie compongono un quadro coerente e facilmente riconoscibile. Vi si ritrova la città-stato con le sue caratteristiche fondamentali. I componenti del gruppo sono chiamati a dare il loro voto su questioni che riguardano l'esistenza fisica (condanna a morte) o politica del *civis* (cittadinanza, esilio, diritto di voto), l'attribuzione del potere (elezione dei magistrati), la guerra e la pace. Occorre, tuttavia, ricordare – ricollegandoci alla valutazione sostanziale del ruolo del popolo che già davano Polibio e Cicerone (vd. § 9.12) – che, in talune di queste materie, sebbene il voto dei cittadini fosse formalmente indispensabile, esso costituiva comunque l'ultimo elemento di un processo di decisione che aveva il suo fulcro altrove, in genere nel senato (vd. gli esempi al paragrafo precedente).

Prevalenza popolare

A parte queste materie riservate al voto dei cittadini, ben prima che i *populares* vi si aggrappassero nella rincorsa al potere, si affermò l'idea che il popolo fosse la fonte ultima di legittimità e, pertanto, potesse intervenire in ogni decisione di rilievo politico, con la pretesa riconosciuta di prevalere sulle altre istituzioni (salvo, naturalmente, il parere del senato, che in taluni casi, come s'è ripetuto, era addirittura sentito come obbligatorio). Tuttavia, esaminando l'uso che di questo potere fu storicamente fatto, senza limitarsi cioè alle dichiarazioni astratte (per quanto importanti nel determinare lo statuto del *civis*, come s'avrà modo di osservare), si può misurare una notevole distanza fra l'ideologia e la realtà, nel senso che il principio della *potestas omnium rerum* attribuita al popolo, lungi dal dare adito a una trasformazione radicale delle istituzioni, fu per lo più utilizzato da esponenti della classe dirigente per alterare a proprio favore il corso normale dei processi decisionali oligarchici. Per sua natura, questo tipo di attività "strumentale" (o strumentalizzata) delle assemblee non è suscettibile d'una descrizione sistematica. Si può procedere per esempi: la provincia non attribuita dal senato poteva essere chiesta al popolo (minacciò di farlo Scipione nel 205 a.C. se non gli fosse stata affidata l'Africa); il trionfo negato dal senato poteva essere celebrato per plebiscito (come fece Gaio Flaminio nel 223; non a caso, Polibio, 2.21, vedeva in lui «l'iniziatore della politica demagogica»); il console poteva essere obbligato a nominare un dittatore indicato dal popolo; al *concilium plebis* poteva chiedersi che risolvesse un appalto aggiudicato dai censori; l'autorizzazione a nominare *legati*, di solito concessa dal senato – che attraverso questi incaricati di missione esercitava un certo controllo sull'operato dei magistrati in provincia – poteva essere data dal *concilium*.

Legge materiale

Stretta fra le decisioni che scandiscono i momenti essenziali e simbolici della vita cittadina da una parte e gli interventi strumentali dall'altra, ebbe storicamente poco spazio la legge, intesa, come la si intende nel moderno Stato legislativo, come norma generale ed astratta (vd. anche § 9.7, per il diritto privato). Tacito esprimeva perfettamente questa consapevolezza (*Annales*, 3.27.2): «Le leggi che seguirono le Dodici Tavole, sebbene fossero talvolta dirette alla repressione dei reati, più spesso sono state emanate fra i disordini, per la lotta fra gli ordini o per ottenere cariche illecite o per bandire uomini illustri o per qualche altro motivo perverso». Naturalmente, questa scarsità della produzione legislativa – a parte il fatto che il giudizio di Tacito è comunque un po' troppo severo, poiché oltre alle Dodici Tavole e a quelle di diritto criminale, non mancarono altre leggi materiali importanti, specialmente nel campo del diritto pubblico – non toglie che alla *lex* sia stato sempre riconosciuto ideologicamente il primato fra le fonti di diritto.

Ruolo politico dei cittadini in assemblea a) variabilità nel tempo

Si può ora conclusivamente tornare sul ruolo dei cittadini nel processo di decisione politica, sempre attenendoci al quadro dipinto da Polibio, che godeva di un'impareggiabile visione della *res publica*. Si deve ribadire, innanzi tutto, che il ruolo politico del popolo variò nel tempo. Basti pensare che i quadri organizzativi rimasero sostanzialmente immutati dalla metà del III secolo a.C., con l'istituzione delle due ultime tribù e la parallela riforma delle classi, quando cioè si era appena agli inizi della fase imperialista. In particolare, sebbene le fonti si contraddicano nel descrivere i provvedimenti seguiti alla concessione della citttadinanza romana agli Italici dopo la guerra sociale, che moltiplicò il numero degli aventi diritto al voto, concordano, tuttavia, nel presentarli come miranti a non consegnare il predominio delle assemblee ai nuovi arrivati (vd., in particolare, Appiano, *Bella civilia*, 1.214-215; vd. anche §§ 7.2, 7.3). Le diverse velocità cui procedevano l'espansione e l'adeguamento delle istituzioni causarono una crescente divaricazione fra corpo sociale e assemblee. Ciò significa che i comizi che – per fare un esempio – approvarono nel 264 a.C. contro il parere del senato la spedizione militare in aiuto ai Mamertini, rappresentavano i «molti» – per usare l'espressione di Polibio, 1.10.1-3 (*polloi*) – ben più di quanto gli stessi comizi li rappresentassero nel I secolo a.C., dopo l'immissione degli italici nella cittadinanza romana. In questo senso, anzi, il crescente attivismo delle *contiones* e delle stesse assemblee deliberanti a partire dall'età graccana può essere considerato un effetto del distacco dalla base.

È evidente, in secondo luogo, che il principio censitario e la ri-

partizione per tribù impediscono valutazioni generalizzanti del ruolo politico dei cittadini, che presuppongono la fungibilità degli individui come soggetti politici. A Roma, la misura della parte potenziale di ciascun *civis* nel processo di decisione politica era determinata dalla posizione specifica che occupava nelle tribù e nelle classi.

b) variabilità soggettiva

Poste queste due premesse, un punto che deve attirare l'attenzione è l'irrisoria partecipazione dei cittadini alle assemblee. Stime approssimative, ma indicative, rivelano che in media votava solo l'1-2% degli aventi diritto. La percentuale è così bassa da apparire oggi inconcepibile, anche per società meno propense alla partecipazione al voto di quella italiana. Addossarne la responsabilità alle difficoltà materiali che si frapponevano fra il diritto e la sua realizzazione, tuttavia, non è sufficiente. In realtà – e si tocca così un secondo punto importante – la disaffezione al voto non può essere disgiunta dalla mancanza d'un vero interesse, che è a sua volta l'effetto d'una scarsa libertà di scelta, che la teoria moderna ha invece individuato come uno dei requisiti fondamentali perché si possa parlare di democrazia in senso sostanziale.

c) scarsa affluenza

d) scarsa libertà di scelta

Secondo una visione imperniata sugli studi prosopografici condotti nelle scie di M. Gelzer e, soprattutto, di F. Münzer, questa scarsa libertà sarebbe da imputare alla rete di relazioni, familiari, socio-giuridiche (come la clientela) e politico-culturali (come l'*amicitia*) in cui ciascun cittadino si trovava avviluppato e che predeterminava la direzione del suo voto.

La revisione cui quest'impostazione è stata sottoposta negli ultimi decenni, da una parte ha condotto ad accertare che l'estensione e la tenuta di queste reti erano minori di quelle immaginate; d'altra parte, si riconosce ora che non mancarono contese intorno a specifici temi d'azione politica (diremmo programmi, o, addirittura, ideologie, se le parole non rischiassero d'ingigantire fenomeni comunque limitati). In particolare, era inevitabile che la competizione s'accendesse per ottenere l'elezione alle cariche, obiettivo che necessariamente metteva l'uno contro l'altro esponenti della classe dirigente (non è un caso che il voto scritto sia stato introdotto in primo luogo proprio nei comizi elettorali, dalla *lex Gabinia tabellaria* del 139 a.C.). Tali contese avevano, quindi, indubbiamente come effetto, da un lato, di aprire rivalità all'interno delle stesse coalizioni familiari e clientelari e, d'altro lato, di stimolare i vari *leader* a cercare anche al di là delle rispettive coalizioni il consenso necessario per fare prevalere le proprie istanze. A ciò servivano campagne sempre più accurate, con dispiegamento anche di notevoli mezzi finanziari, sia per l'allesti-

mento di spettacoli sia per distribuzioni fra i votanti, spesso oltre i limiti via via più stretti che le leggi posero alla sollecitazione del voto (*ambitus*).

Pur con queste precisazioni, tuttavia, nel valutare la libertà di scelta lasciata ai cittadini, non bisogna dimenticare che l'iniziativa era nelle mani dei magistrati, senza la cui convocazione e proposta le assemblee non potevano deliberare e, indirettamente del senato, attraverso lo strumento formale dell'*auctoritas patrum* o quello politico della consultazione preventiva su cui vigilavano i tribuni della plebe. Dal lato passivo, poi, la competizione per le cariche magistratuali era strozzata dalla limitazione dell'eleggibilità ai soli cavalieri e, nelle assemblee legislative, come s'è visto poco sopra, i temi in discussione erano molto spesso il riflesso di lotte di potere interne all'*élite*, prive o quasi d'interesse per la generalità del pubblico; marginali, nel complesso, erano infine i processi popolari. È sicuramente partigiana e condizionata dalla causa, ma tuttavia efficace la diagnosi degli orientamenti politici della massa che Cicerone presenta nella *Pro Sestio*: «oggi ormai non c'è quasi alcun punto sul quale il popolo la pensi diversamente dagli aristocratici; non chiede nulla né aspira a cambiamenti rivoluzionari» (104). È noto, del resto, l'ammonimento che Quinto Tullio Cicerone rivolgeva al fratello candidato console, «durante la campagna elettorale, meglio non occuparsi di politica né in senato né nella *contio*» (*Commentariolum petitionis*, 53). Tornano insomma alla mente le parole di *De re publica,* 1.47, che descrivono, in una prospettiva radicale che certo non era quella degli ottimati romani, le città nelle quali «a parole sono tutti liberi», visto che «votano, attribuiscono comandi, magistrature, sono corteggiati dai candidati, li si interroga sulle proposte di legge»; a ben guardare, tuttavia, ci si accorge ch'essi «danno ciò che anche se non lo volessero, dovrebbero dare e che manca proprio a loro, cui gli altri lo chiedono» (vd. anche § 9.12). In definitiva, vincoli sociali e scarsa attrattiva dei temi in discussione si traducevano nella disaffezione al voto.

e) realtà e ideologia

Se quel che si è venuto dicendo descrive, per usare un'espressione eloquente, il «concreto del votante», ciò non toglie, tuttavia, che per avere una visione equilibrata della condizione popolare si debba tenere nella giusta considerazione anche l'ideologia della *potestas populi* (in cui si vede, a ragione, l'equivalente del greco *demokratia*). Del resto, nel passo poco sopra citato della *Pro Sestio*, fra le istanze che un tempo, prima della concordia attuale, erano state oggetto di contrasto fra massa e aristocratici, Cicerone menzionava proprio l'introduzione del voto segreto nelle assemblee, per effetto di quattro

plebisciti emanati – appunto in mezzo a vivi contrasti – fra il 139 e il 107 a.C. (definiti, per la forma scritta del voto ch'essi prescrivevano, leggi *tabellariae*: Cicerone, *De legibus*, 3.35-36): «il popolo riteneva che si trattasse della sua libertà». Quest'esempio è la riprova del fatto che il diritto di voto contribuiva in modo essenziale a definire lo statuto di *civis*, anche al di là delle sue realizzazioni («*quia populo licere satis est*»: Cicerone, *De legibus*, 3.39).

9.16. La repressione criminale

Provocatio ad populum

A definire lo statuto di *civis*, oltre al diritto di voto e ai modi del suo esercizio, contribuiva in modo determinante anche la *provocatio*, vale a dire il diritto del cittadino romano di ricorrere al popolo contro la decisione del magistrato di farlo battere con le verghe e decapitare con la scure. Emblema di questo limite apposto all'*imperium* era l'assenza della bipenne dai fasci dei littori di consoli e pretori in città, *domi* (il dittatore, invece, era sottratto alla *provocatio*); *militiae*, la scure veniva di nuovo innestata nei fasci. La *provocatio* era considerata «la grande patrona della *civitas* e garante della *libertas*» (Cicerone, *De oratore*, 2.199), tanto che la tradizione faceva coincidere la prima *lex de provocatione* con l'anno di nascita della libera repubblica, attribuendone l'iniziativa a P. Valerio «Publicola», forse identificabile con il personaggio del *Lapis Satricanus* (vd. § 2.1). La tradizione conosce altre due leggi Valerie, rispettivamente del 449 e del 300 a.C., che ribadirono la *provocatio*, la quale fu definitivamente confermata con la comminazione di gravi pene al magistrato trasgressore da tre leggi Porcie del II secolo a.C., una delle quali, forse, proposta da Catone il Censore.

Limiti alle multe

Auxilium tribunizio

Condizione del cittadino

Altre leggi d'età arcaica posero un limite anche al potere d'infliggere multe. La multa massima giornaliera fu stabilita in 3020 assi, cioè, in origine, 30 buoi e 2 pecore. S'aggiunga che, contro qualsiasi misura coercitiva dei magistrati, come multe, presa di pegno, incarcerazione, il cittadino poteva anche appellarsi ai tribuni per ottenerne l'aiuto, che essi, se lo ritenevano opportuno, prestavano ponendo l'*intercessio* (vd. § 9.13). Tenendo conto che anche l'*auxilium* tribunizio era circoscritto alla cerchia urbana, la condizione del *civis* di fronte ai magistrati poteva, quindi, essere complessivamente così descritta: «Il nostro popolo in pace e *domi* comanda e minaccia gli stessi magistrati, s'oppone, s'appella (ai tribuni), provoca (al popolo); in

guerra ubbidisce come a un re» (Cicerone, *De re publica*, 1.63).

Se si considera il legame genetico fra potere politico e uso della forza, si comprende il rilievo ideologico che, giustamente, gli antichi conferivano a *provocatio* e tutela tribunizia, esaltate come «le due roccaforti a difesa della libertà» (Livio, 3.45.8). Questa valutazione s'è riverberata anche sulla storiografia moderna, soprattutto attraverso l'opera di Theodor Mommsen, che sulla *provocatio* in particolare incentrò la propria ricostruzione della repressione criminale in età repubblicana. La storiografia del XX secolo, prima con Christian Brecht e soprattutto, nel secondo dopoguerra, con Wolfgang Kunkel, ha messo allo scoperto i punti deboli di questa pur ammirevole ricostruzione, in particolare della sua premessa, secondo la quale tutti i giudizi popolari presupporrebbero una *provocatio*, rivelatasi appunto inesatta. Si sono poste, così, le basi per un ripensamento dell'intera materia, che è tutt'ora in corso, alimentato anche da un risveglio d'attenzione per il diritto criminale connesso a un più generale riorientamento degli interessi della giusromanistica. Il quadro che qui si presenta riflette – è bene sottolinearlo – una delle opinioni in campo.

Nel periodo di cui ci stiamo occupando, cioè fra III e I sec. a.C., l'amministrazione ordinaria della giustizia criminale si svolgeva, secondo l'impostazione che ci pare preferibile, in due forme: il *iudicium populi*, cioè il giudizio popolare e la *quaestio* (chiamata anche *iudicium publicum*), cioè il processo svolto da un magistrato, in genere il pretore, assistito da un *consilium* in funzione di giuria.

Iudicium populi

Il giudizio popolare – la prima delle due forme – poteva essere celebrato in ogni tipo d'assemblea (§ 9.15). Tuttavia, solo i comizi centuriati potevano emettere una sentenza capitale, che comportasse cioè la pena di morte (che, di fatto, veniva solitamente prevenuta dall'esilio volontario). Le assemble che votavano per tribù, ossia i comizi tributi e il concilio della plebe, potevano irrogare esclusivamente sentenze pecuniarie. In genere, davanti al *concilium plebis* erano portate questioni di rilievo politico: tipico è il caso dell'accusa di ex-magistrati da parte di tribuni della plebe, per comportamenti tenuti nell'esercizio della carica.

Svolgimento

Ogni *iudicium populi* era appunto promosso da un magistrato, in funzione d'istruttore e di accusatore, e si svolgeva tradizionalmente in tre *contiones* separate da almeno un giorno d'intervallo; di fatto, l'aggiornamento era spesso ad una data più distante. A conclusione della terza *contio*, il magistrato, se giudicava colpevole l'imputato, convocava l'assemblea per un giorno distante almeno un *trinundinum*, cioè ad un intervallo di almeno tre mercati (le *nundinae* si te-

nevano ogni otto giorni). In quel giorno si teneva un'ulteriore *contio*, detta *quarta accusatio*, che era poi sciolta affinché il popolo s'organizzasse nelle unità di voto (centurie o tribù, a seconda dei casi) ed emettesse così il proprio giudizio di condanna o d'assoluzione.

Infrequenza

È inevitabile che un'apparecchiatura così dispendiosa, che coinvolgeva tutto il corpo cittadino e nei casi più rapidi si protraeva, fra udienze e rinvii, per quasi un mese, rendesse la celebrazione di un processo popolare un evento raro. Difatti, nel cinquantennio fra l'inizio della seconda guerra punica e la fine della terza macedonica, che è quello coperto dalle cinque pentadi liviane, ne sono documentati, in media, meno di uno all'anno. Una media così bassa, oltre che per la farraginosità del processo popolare in se stesso, appare del tutto realistica se si pensa che i cittadini avevano anche altri compiti da assolvere in assemblea. Infatti, durante l'anno, oltre che per giudicare, il popolo era chiamato a riunirsi per eleggere i magistrati e per approvare le leggi. Anche se le formazioni assembleari variavano a seconda dei compiti, la base di reclutamento era ovviamente sempre la medesima, il popolo romano nella sua interezza o nella sua componente plebea. Le convocazioni elettorali (trascurando le ratifiche curiate) nel II sec. a.C. erano almeno sette per anno, alle quali potevano aggiungersi quelle per i censori e per eventuali magistrature straordinarie nonché quelle per i sacerdozi. Per ogni categoria si deve calcolare una giornata di votazioni, spesso due o anche tre, poiché le operazioni erano tanto più lunghe quanto più numerosi i posti da coprire. È una stima prudenziale quella che assegna ai soli comizi elettorali ordinari una quindicina di giorni all'anno. L'attività legislativa non aveva ovviamente scadenze prevedibili: ad ogni modo, nel medesimo cinquantennio 218-167 a.C., la media è di due all'anno. S'aggiunga che, come s'è visto (§ 9.15), le assemblee legislative erano di solito precedute da una serie di *contiones*. A questo carico di lavoro da distribuire nei soli 195 giorni *comitiales* disponibili (perché negli altri giorni del caledario non era lecita la convocazione dei comizi), si aggiungeva quello dei processi, che, come s'è detto, richiedevano quattro riunioni, seppure solo l'ultima deliberante. A complicare le cose, in ogni giornata non si poteva tenere più di un'assemblea deliberante e tutto lascia intendere che non si portasse più d'un imputato a ogni singolo processo. Con queste premesse, anche a immaginare, per assurdo, che la popolazione fosse tenuta in una sorta di mobilitazione assembleare permanente e sfruttando tutto il calendario, non si sarebbero potuti celebrare più di dieci-quindici processi popolari all'anno. A conti fatti, la media documentata di uno all'anno

si deve considerare, quindi, del tutto realistica. Se il numero dei processi popolari era tanto scarso, è inevitabile che, nella Roma ormai città imperiale, l'amministrazione della giustizia criminale si svolgesse prevalentemente altrove. La seconda via della giustizia ordinaria erano appunto le *quaestiones*, processi svolti da un magistrato (di solito, un pretore; in tempi più antichi forse il questore), assistito da una giuria (*consilium*).

Quaestio

Divieto di *iudicare iniussu populi*

A tracciare il discrimine tra queste due vie, quella del processo popolare e quella della *quaestio* magistratuale, era il divieto di giudicare *iniussu populi* in una causa capitale in cui fosse imputato un cittadino romano. Questo principio, cui già s'è accennato (§ 9.15), fu addirittura sanzionato legislativamente da Gaio Gracco, con la cosiddetta *lex Sempronia de capite civis* del 123 a.C., come reazione alle persecuzioni patite dal fratello e dai suoi sostenitori (vd. anche § 6.4).

Un caso mblematico

Per comprendere che cosa significasse esattamente per i Romani il divieto di «*iudicare iniussu populi*», è eloquente una grave vicenda di corruzione elettorale, scoppiata nel 54 a.C., che Cicerone racconta con molti dettagli in una lettera ad Attico (4.17.2-3; cfr. Plutarco, *Cato minor*, 44.3). Il senato, quando non fu più possibile chiudere gli occhi davanti alle scandalose manovre che inquinavano la campagna per le elezioni consolari di quell'anno, decretò che, prima delle elezioni, ciascun candidato fosse sottoposto a un *iudicium* affidato a una giuria, cioè, a una sorta di *quaestio*. Al tempo, le pratiche illecite per sollecitare il voto erano sanzionate da una legge Tullia *de ambitu*, rogata proprio da Cicerone durante il consolato e punite da un'apposita *quaestio ambitus*. Proprio per evitare che, una volta celebrate le elezioni, i vincitori fossero accusati e condannati nella *quaestio ambitus* e si dovessero perciò indire nuove elezioni, il senato aveva preso la decisione di procedere in via per così dire preventiva. Il punto è che il «giudizio silenzioso» (così lo chiama Cicerone) cui il senato decretò fossero sottoposti i candidati si discostava da quello ordinario, disciplinato dalla *lex Tullia*. Quali fossero esattamente le divergenze, dalle fonti non risulta con chiarezza e non è qui rilevante. Forse la principale era l'assenza di un'accusa; pare cioè che i candidati fossero tenuti a dimostrare ai giurati la correttezza del loro operato anche se nessuno li accusasse, caratteristica cui sembra proprio da collegare l'appellativo di *tacitum iudicium*. Quali che fossero esattamente le anomalie, sta di fatto che alcuni dei giurati si rifiutarono di giudicare e invocarono l'appoggio dei tribuni della plebe, con la fatidica motivazione «*ne iudicarent iniussu populi*».

La reazione del senato che seguì all'intervento dei tribuni fa com-

prendere in modo diretto e inequivocabile quale fosse il significato costituzionale attribuito dai contemporanei a questa frase. Infatti, per superare l'ostacolo, il senato invitò i consoli a «fare approvare una *lex*», il che implica che fosse l'assenza d'una *lex* a rendere illegale il *tacitum iudicium* e a gustificare il rifiuto dei giurati di prendervi parte. Insomma, poiché la *lex Tullia* in vigore non prevedeva quel tipo di giudizio che il senato voleva fosse celebrato, era necessario votare una legge apposita. *Iniussu populi*, quindi, vuol dire *sine lege* (la legge è il *iussum populi*, l'ordine del popolo). Per la cronaca, l'*intercessio* dei tribuni e la scarsa determinazione del senato impedirono che la legge fosse poi votata e del «giudizio silenzioso» non si fece più nulla.

Principi e realtà

Dall'*affaire* del 54 a.C. si ricava, pertanto, questo principio fondamentale del sistema processuale repubblicano: un giudizio nella forma della *quaestio* non poteva essere celebrato senza una legge che lo prevedesse. In positivo, si può affermare che, quando una legge vi fosse, era lecito svolgere la *quaestio*, la cui sentenza era a questo punto sottratta alla *provocatio*. Quest'ultimo corollario si ricava dai tentativi di scardinarlo, sempre per legge, che furono effettuati da Tiberio Gracco e, quasi cent'anni dopo, da Marc'Antonio, con poco successo. Non si tratta solo di principi astratti. Con essi combacia perfettamente – è un punto che deve essere sottolineato con la massima evidenza – il quadro dell'attività effettivamente svolta dalle assemble in funzione giudicante. Infatti, dei *iudicia populi* che ci sono noti nell'arco della repubblica, praticamente non ce n'è uno che si sia svolto sulla base d'una legge. Ciò è la riprova che in epoca repubblicana la legge fungeva da spartiacque, individuando una serie di reati che potevano essere giudicati nella forma della *quaestio* e che, di conseguenza, non venivano portati (o solo eccezionalmente) al dispendioso giudizio del popolo.

Un esempio è particolarmente istruttivo. Nessuno dei processi popolari attestati dalle fonti nel cinquantennio 218-167 a.C., quello sul quale siamo meglio informati grazie a Livio, riguarda il reato di omicidio. Questo dato – non potendosi certo immaginare che nessuno ne fosse stato commesso – porta a una conclusione univoca: processi popolari non ve ne furono, perché il reato di omicidio, la cui punizione era stata ovviamente punita per legge, sin dalle Dodici Tavole, era represso nella forma dalla *quaestio* (che prendeva il nome di *quaestio inter sicarios* se l'omicidio era violento, *de veneficis* se per avvelenamento; questa tipologia, significativamente, si trova già in Polibio, 6.13.4). Le fonti avvalorano quest'ipotesi, attestando positivamente l'attività della *quaestio inter sicarios* ben prima dell'80 a.C.,

quando fu regolata definitivamente da una *lex Cornelia de sicariis et veneficis*. Basti dire che quando, proprio nell'80 a.C., l'appena ventiseienne Cicerone pronunciò la sua prima arringa in una *quaestio*, in difesa di Sesto Roscio d'Ameria imputato di omicidio (o meglio, di parricidio, punito con l'efferata pena del sacco, in cui il colpevole era rinchiuso con vari animali e gettato in acqua), era ben consapevole che la *quaestio inter sicarios* esisteva già in precedenza e, dopo un periodo d'inattività a causa dei torbidi fra mariani e sillani, tornava allora a funzionare. Infatti, rivolgendosi al pretore titolare della *quaestio* Cicerone afferma: «Che folla si sia radunata per assistere a questo giudizio, lo vedi; quale sia l'aspettativa universale, quale il desiderio che si celebrino giudizi energici e severi, lo capisci. Dopo un lungo intervallo questo è il primo giudizio *inter sicarios* che si celebra, mentre nel frattempo sono avvenute stragi abominevoli e grandi. Tutti sperano che questa *quaestio* con te pretore saprà degnamente far fronte a questi crimini flagranti e a questo sangue quotidiano» (Cicerone, *Pro Sexto Roscio Amerino*, 11; vd. anche 64-65; 90; Plutarco, *Tiberius Gracchus*, 20.3; Valerio Massimo, 8.1. *ambust.* 1; importanti anche *CIL* VI 1283 e Catone, *ORF* I, fr. 207, che riguardano la parallela *quaestio de veneficis*). Perciò, per fare un esempio, quando lo stesso Cicerone nel *De finibus*, 2.54, si riferisce a fatti del 142 a.C. e afferma che in quell'anno L. Ostilio Tubulo «come pretore aveva esercitato la *quaestio inter sicarios*», è chiaro che, nella sua visione, dalla quale noi non abbiamo motivo di discostarci, quello era un esempio dell'attività "presillana" della *quaestio inter sicarios* cui aveva fatto riferimento nell'80 a.C. nel discorso a difesa di Sesto Roscio. Per tornare al punto di partenza, è confermata l'ipotesi che l'assenza di processi popolari per omicidio nell'ultimo periodo coperto da Livio dipende dalla presenza stabile d'una *quaestio*.

Sintesi

In sintesi, dunque, la giustizia criminale capitale era amministrata, almeno nel periodo di cui discorriamo e secondo l'impostazione che preferiamo, nelle due forme del giudizio popolare e dalla *quaestio*. Il discrimine era costituito dal principio che la *quaestio* si potesse svolgere ove vi fosse una legge. In questo senso, si poteva affermare, con Polibio, 6.14.3-8, che il popolo fosse, direttamente o indirettamente, come giudice o come legislatore, signore delle pene e di quella di morte in particolare. Al rispetto di questo principio presiedeva il diritto di *provocatio* al popolo (oppure l'*auxilium* tribunizio). Davanti al popolo, correlativamente, erano portati, salvo rarissime eccezioni, reati non previsti da una legge.

Dopo avere tratteggiato i profili essenziali del sistema processua-

le, è opportuno accennare ad alcuni contenuti. Quali altre *quaestiones* capitali ordinarie, oltre a quelle per omicidio, fossero attive nel III-II secolo, è difficile dire. Quel che è certo, da una parte, è che, in un'orazione del 123 a.C., Gaio Gracco si riferiva elogiativamente a *quaestiones* di questo tipo come ad un'istituzione del «patrio costume» e le additava a modello (Plutarco, *C. Gracchus*, 3.7), il che, oltre a costituire una preziosa testimonianza coeva sull'esistenza e legittimità delle *quaestiones*, sembra implicare una certa loro diffusione. D'altra parte, è altrettanto sicuro che un'intensa attività legislativa, dalla metà del II secolo fino a Silla, definì una serie di nuovi reati e, quindi, rese più numerosi i giudizi svolti nella forma della *quaestio* (su queste *novae quaestiones* introdotte per legge ironizzava Glaucia, tribuno della plebe nel 100 a.C., come racconta Cicerone, *Pro Rabirio Postumo*, 14). Non tutte le *quaestiones* di nuova istituzione erano capitali ed è probabile che, nel corso del tempo, anche la struttura tradizionale della *quaestio* abbia subito delle trasformazioni. Particolarmente importante, in questo periodo, fu la legislazione *de repetundis*, a protezione degli alleati e dei sudditi provinciali contro le estorsioni e gli abusi dei magistrati romani e quella *de ambitu*, cui già s'è accennato, sulle pratiche elettorali illecite. Entrambi i reati erano tipicamente commessi dagli esponenti del ceto di governo ed era quindi nell'interesse di quest'ultimo non perdere il controllo dei processi. In questo senso, è ovvio che un punto nevralgico fosse la composizione del *consilium* del pretore incaricato della *quaestio*, cioè della giuria cui spettava di formare il verdetto. Tradizionalmente i giurati erano senatori, cioè si identificavano con il ceto di governo stesso. La legge di Gaio Gracco, preceduta da un tentativo del fratello, che li escluse dalle giurie e stabilì che esse fossero tratte da liste di cavalieri, espose i senatori a un controllo esterno, da loro avvertito come intollerabile ricatto, tanto da considerare questa legge la causa di un'insanabile spaccatura dell'unità politica della città. Il tema della composizione delle giurie divenne così fra i più dibattuti dei successivi cinquant'anni, con ripetute oscillazioni (e senza che sia oggi chiara la portata dei vari provvedimenti), fino a che una legge Aurelia del 70 a.C. stabilì che la lista da cui trarre le giurie fosse costituita, in parti uguali, da senatori, cavalieri e dall'ordine immediatamente inferiore dei *tribuni aerarii*. Questa linea di compromesso, pur con varie svolte, fu seguita fino al principato.

I crimini puniti dalle *quaestiones*

Repetundae

Ambitus

Composizion delle giurie

Al tempo di Silla – che, come risulta da quanto sopra, non istituì le *quaestiones*, ma solo le riorganizzò, ad esempio rimediando all'insufficienza dei soli pretori urbano e peregrino a esercitarle (§ 9.13) – oltre che per l'omicidio nelle sue varie forme, per le *repetundae* e

l'*ambitus*, erano attive la *quaestio de maiestate*, che puniva gli atti che avessero appunto «sminuito la *maiestas* del popolo Romano», la *quaestio peculatus*, che verteva sulla sottrazione di beni e denaro pubblici, la *quaestio falsi*, relativa alla contraffazione, alterazione e soppressione di testamenti e alla falsificazione di monete e, infine, la *quaestio de iniuriis*, per percosse, frustate, violazione di domicilio. Anche dopo la stagione sillana, la legislazione non cessò di rivedere procedure e reati: fra le *quaestiones* dell'ultimo periodo repubblicano spicca quella *de vi*, contro la violenza pubblica e privata.

Maiestas
Peculatus
Falsum
Iniuriae
Vis

Svolgimento

Proprio perché ciascuna legge, oltre a definire reato e pena, regolava anche la *quaestio*, una descrizione di questo tipo di processo non è possibile in generale. Molto differenziate, ad esempio, erano le modalità attraverso le quali imputato e accusatore partecipavano alla scelta della giuria che avrebbe emesso il verdetto, sotto la presidenza del *quaesitor*, che, come si è detto, era di regola il pretore. È da sottolineare, tuttavia, che, a differenza del giudizio davanti al popolo, l'accusa nella *quaestio* poteva essere sostenuta da *quivis e populo*, era, cioè, accusa popolare, aperta a tutti, in taluni casi, anche a non cittadini. Se più individui ambivano all'accusa, il pretore sceglieva chi ammettere, preferendo chi avesse ragioni personali, perché parte lesa, oppure sostenesse di accusare nell'interesse pubblico, *rei publicae causa* (è questo un tasto, ad esempio, su cui batte Cicerone nella *Divinatio in Q. Caecilium*). Benché la presentazione di accuse fosse incentivata per legge dalla promessa di premi in caso di condanna dell'imputato, la "professione" di accusatore, tuttavia, non era socialmente onorevole.

Processi, persuasione e politica

Tenendo conto del fatto che la raccolta dei mezzi di prova era rimessa quasi interamente all'accusatore (in una fase istruttoria detta *inquisitio*) e dell'ampio spazio lasciato all'oralità, la *quaestio* rappresenta indubbiamente un esempio notevole di quel modello processuale che oggi si qualifica come «accusatorio». Anzi, proprio lo spazio lasciato alle arringhe, attraverso le quali la tecnica retorica della parola aveva modo di influire sul convincimento dei giurati forse più delle prove atecniche, quali i documenti scritti e le deposizioni testimoniali, e inoltre la possibilità, molto accentuata a partire dall'età graccana in seguito all'ingresso dei cavalieri nelle giurie, di coinvolgere personaggi politici di primo piano, fecero sì che il processo per *quaestiones* divenisse una delle ribalte più in vista per i giovani desiderosi di dare prova di sé ai concittadini, come accusatori e soprattutto difensori, secondo il più schietto codice aristocratico, adattato ai nuovi tempi.

10.

LA CREAZIONE DEL PRINCIPATO E L'ETÀ AUGUSTEA

10.1. Augusto e la creazione del principato

Non è certamente un caso che il dibattito storiografico moderno sulla natura delle modificazioni cui andò incontro l'ordinamento della *res publica* nel corso della lunghissima gestione del potere da parte di Ottaviano poi Augusto, scandita da alcune tappe costituzionalmente assai significative, abbia prospettato soluzioni divaricate o financo contraddittorie del problema: si può dire, anzi, che proprio la contraddittorietà delle soluzioni sia un ovvio riflesso della stessa ambivalenza del nuovo regime, nonché della percezione che ne avevano gli stessi antichi. Ne è una testimonianza esemplare il finto dibattito tra Agrippa e Mecenate – i due più ascoltati consiglieri di Augusto –, che lo storico severiano Cassio Dione riporta nel libro cinquantaduesimo della sua storia, e che si sarebbe svolto davanti al futuro Augusto nel 29 a.C., prima che quest'ultimo mettesse mano alla riforma della *res publica*. Nel corso del dibattito Agrippa avrebbe consigliato ad Ottaviano di ripristinare la *res publica* tradizionale, Mecenate di creare un'effettiva monarchia. Ottaviano avrebbe scelto di mantenere, sì, le forme repubblicane, ma di assicurare a sé solo il controllo del potere.

Va messo in rilievo che quella di Cassio Dione, storico attivo più di due secoli dopo l'avvento del nuovo regime, è l'unica trattazione dettagliata del principato augusteo che ci sia pervenuta, e per giunta con significative lacune, dovute all'accidentale perdita di alcuni fogli dei codici che ce l'hanno trasmessa: una trattazione, peraltro, della quale si discute quali siano le fonti. Nell'ottica di Cassio Dione il principato augusteo viene visto alla luce dell'evoluzione successiva: e basterebbe questo soltanto a rendere la sua testimonianza problematica. È per di più incontrovertibile che il nuovo regime non sia

nato da un giorno all'altro, ma sia stato il frutto di progressivi aggiustamenti suggeriti dalla volontà di rispondere ai problemi concreti di gestione che si andavano affacciando. È dunque naturale che l'immagine del nuovo ordine costituzionale, che la documentazione antica – a partire dalla testimonianza dello stesso Augusto consegnata alle sue *Res gestae* – ci ha lasciato, sia tutt'altro che unitaria e omogenea, e che, corrispondentemente, vi sia uno spettro ampio di posizioni nella storiografia moderna tra quella di chi ritiene che il regime augusteo sia una *res publica* riformata e quella di chi vi vede un'effettiva monarchia, anche se mascherata. La versione che del mutamento ordinamentale volle dare lo stesso Augusto, in un famoso capitolo delle *Res gestae* (il trentaquattresimo), ci fa in ogni caso sicuramente intendere i tratti salienti della propaganda augustea, ma non necessariamente ci è sufficiente per individuare gli elementi fondamentali della definizione istituzionale del regime creato da Augusto.

Che il nuovo stato rappresentasse, comunque, un compromesso sembra indiscutibile: un compromesso che peraltro valeva a ribadire una delle caratteristiche essenziali, e peculiari, delle istituzioni romane nel loro evolversi nel tempo. In esso si realizzava, ancora una volta, la persistenza tradizionale del vecchio, anche se snaturata nel nuovo. Era una rivoluzione effettiva, ma nella continuità formale del regime repubblicano. È in questo quadro che va anche collocato il programma augusteo di ripristino dei valori antichi: per questa operazione il *princeps* si serviva dei grandi intellettuali, e soprattutto dei poeti, che si facevano per un verso e direttamente, sotto l'impulso di Mecenate, propagandisti del regime, come Orazio, per un altro verso, vagheggiatori del passato di Roma, con le sue virtù tradizionali, come nella storia tradizionalmente in forma di annali di Livio.

.e fasi della ormazione del nuovo regime

Il nuovo regime si venne strutturando in una serie di momenti che scandiscono i primi decenni dopo Azio. Il 13 gennaio del 27 a.C., con una solenne dichiarazione davanti al senato, Ottaviano "restituì" la *res publica* al senato e al popolo romano, deponendo il potere di fatto, ma di dubbia costituzionalità, che aveva sino ad allora avuto, e però conservando il consolato che rivestiva in quell'anno e che aveva già rivestito nell'anno precedente (avendo per collega il suo generale Agrippa), e in virtù del quale aveva realizzato il censimento e la *lectio senatus*, nonché una riforma dei comizi che è possibile abbia portato all'abolizione delle classi censitarie. Qualche giorno più tardi, verosimilmente il 16 gennaio, il senato votò una serie di privilegi e di onori, poi ratificati da una legge comiziale (come pare doversi dedurre dal resoconto di Cassio Dione, 53.8.1-2), e si ebbe una prima definizione

dell'*imperium* spettante ad Augusto, con l'attribuzione del comando delle truppe e della gestione di una parte delle province per dieci anni. Nel contempo gli venne attribuito il *cognomen* di *Augustus*. Negli anni successivi Augusto fu eletto regolarmente console. Nel 23 a.C., allorché, in conseguenza di una grave malattia, il *princeps* aveva cominciato seriamente a pensare al problema della sua successione, si ebbero una serie di innovazioni: Augusto depose il consolato, ma ebbe in più, rispetto al governo delle province imperiali, un *imperium* qualificato come *maius* rispetto a quello degli altri titolari dell'*imperium*, e senza limiti territoriali, ciò che gli consentiva di intervenire anche nelle province a lui non attribuite. Gli venne data anche la *tribunicia potestas*, l'intero potere dei tribuni (laddove prima aveva avuto solo il *ius auxilii*), che comportava anche la sacrosantità: e in tal modo gli furono riconosciute una serie di prerogative "civili" oltre quelle militari. Nel 19 a.C. gli vennero votati alcuni degli onori che spettavano ai consoli e in più gli sarebbe stata attribuita la *cura legum et morum* e la *censoria potestas* per cinque anni, che gli consentiva di effettuare ancora una volta la *lectio senatus* (così Cassio Dione, 54.10.5; ma Augusto parrebbe sostenere, nelle *Res gestae*, 6.1, di avere declinato l'offerta della *cura legum et morum*, e i pareri dei moderni sono su questo punto divisi). Ulteriori riaggiustamenti si ebbero negli anni successivi, mentre l'*imperium* sulle province affidate al *princeps* veniva regolarmente rinnovato per periodi quinquennali o decennali.

10.2. Il nuovo ordinamento e la nuova amministrazione

Nella sua finale configurazione, il principato augusteo si presentava come l'esercizio di un potere monarchico di fatto: i meccanismi decisionali erano davvero monarchici, e l'elemento nuovo dell'*auctoritas* – l'elemento, per l'appunto, sul quale era lo stesso Augusto a insistere nelle *Res gestae* – era quello che individuava la natura carismatica del potere imperiale. Lo stesso attributo di *Augustus*, ricevuto da Ottaviano nella storica seduta del senato del gennaio del 27 a.C., era attributo coniato a partire dalla radice medesima di *augeo* e di *augurium*, e perciò valeva ad asseverare questa natura in qualche misura extracostituzionale della figura dell'imperatore. E tuttavia l'*imperator* Augusto esercitava il potere valendosi di un *imperium* e di una *po-*

testas magistratuali, dunque all'interno della tradizione (e si discute se l'*imperium* stesso sarebbe stato conferito in seguito agli stessi suoi successori solo attraverso l'acclamazione imperatoria da parte delle truppe e del senato, o avrebbe necessitato della ratifica dei comizi, che era comunque necessaria per la *tribunicia potestas*). Ma il fatto di rilievo era che il *princeps* aveva poteri magistratuali anche senza essere tecnicamente un magistrato e perciò senza i vincoli che erano stati caratteristici della magistratura a Roma, la temporaneità e un'efficace collegialità: non solo il principe gestiva i poteri che gli erano affidati per lunghi periodi di tempo o a vita, non solo gli era formalmente riconosciuto un *imperium maius* rispetto agli altri titolari dell'*imperium*, ma aveva sempre un di più di *auctoritas* rispetto a coloro che gli erano colleghi nelle singole magistrature (*Res gestae*, cap. 34: «fui superiore a tutti per *auctoritas*, ma quanto alla *potestas* non ne ebbi di più rispetto a tutti gli altri che furono a me colleghi in ciascuna magistratura» - «*auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt*», dove il «quoque», molto probabilmente ablativo da *quisque*, e dunque attributo di «magistratu», come ritengono i più fra i moderni, è riferito alla gestione delle singole magistrature). Il fatto di esercitare poteri magistratuali, senza essere un magistrato, ma rimanendo un privato e in quanto tale fuori della tradizione repubblicana, gli permetteva una piena libertà di azione, solo limitata da considerazioni di opportunità politica.

I caratteri dell'organizzazione politica augustea

Per questa caratteristica ambivalenza della figura del *princeps*, il nuovo regime si può considerare, per certi versi, una sorta di peculiare sintesi dei due modelli organizzativi che hanno caratterizzato le organizzazioni politiche del Mediterraneo antico: la città, che ha al suo centro la comunità, il corpo civico, e lo "stato" territoriale dispotico, soggetto a un monarca e i cui abitanti sono sudditi e non cittadini. È questa stessa ambivalenza che spiega anche l'assai maggiore franchezza con la quale nella parte greco-orientale dell'impero, dove le tradizioni della libera *res publica* romana avevano ovviamente minore significato e minore presa, si siano usati precocemente e senza infingimenti i termini indicativi della monarchia, *basileus* e *basileia*, per indicare il nuovo regime, e perché l'intraducibile appellativo di *Augustus* sia stato reso, nella lingua greca, e nello stesso linguaggio ufficiale, con un diverso appellativo, *Sebastos*, che, nel suggerire una differente legittimazione del potere imperiale (che avrebbe giustificato il culto del genio dell'imperatore e poi dello stesso imperatore vivente), ne sottolineava la distanza dai sudditi.

La soluzione monarchica al centro già ai contemporanei appariva ineluttabile: era impossibile per una struttura organizzativa come quella della città-stato, e in assenza di meccanismi di rappresentanza politica, assicurare un'efficace gestione unitaria del governo dell'impero. Il canale tradizionale attraverso il quale si era espresso, per tutto il corso dell'età repubblicana e in particolare nell'ultima sua fase, il consenso della base dei cittadini nei confronti dell'*élite* al potere era stato rappresentato per molti versi ed efficacemente dai rapporti di clientela. In questo senso si realizzava una qualche continuità del nuovo regime col vecchio, perché si può dire che Augusto ereditasse, e monopolizzasse in sé, il ruolo di patrono che avevano giocato i rappresentanti più cospicui dell'*élite* tardorepubblicana. Augusto, in quanto a lui veniva demandata una *cura et tutela rei publicae*, si poteva considerare una sorta di patrono della *res publica* (Cassio Dione, 53.12.1).

Ma il periodo successivo al 27 comunque assistette anche a tentativi di garantire a una più ampia cerchia di cittadini la possibilità di fare sentire la propria voce: si cercò di assicurare il coinvolgimento delle *élites* cittadine nella gestione del nuovo regime, e in particolare delle nuove *élites* delle colonie augustee in Italia. Racconta Svetonio che Augusto avrebbe escogitato un sistema di voto per corrispondenza riservato ai decurioni delle ventotto colonie da lui fondate in Italia (Svetonio, *Augustus*, 46.1). L'esperimento non fu attuato o non ebbe comunque risultati duraturi, ma testimonia della volontà di allargare comunque alle città della penisola la ricerca del consenso. Quanto ai comizi a Roma, a parte la ripresa della loro attività, e forse, come si è visto, in forme nuove, nel 28 a.C., si ebbe, nel 5 d.C., un'importante riforma, con l'introduzione di una nuova procedura poi ulteriormente precisata negli anni di Tiberio (nel 19 e nel 23 d.C.). Di questa riforma non abbiamo notizia dalle fonti letterarie, che la ignorano, ma da insigni documenti epigrafici (la *Tabula Hebana*, scoperta nel territorio di Heba, nei pressi di Magliano, nell'Etruria meridionale, subito dopo la seconda guerra mondiale, e la *Tabula Siarensis*, scoperta in Andalusia nel 1982, cui si aggiungono altri testi frammentari alcuni dei quali portati alla luce pure recentemente in Spagna: *Roman Statutes*, 37). Il sistema posto in essere da una *lex Valeria Cornelia*, appunto del 5 d.C., introduceva una nuova procedura per l'elezione di consoli e pretori: il voto dei comizi, che restava comunque l'atto formale che perfezionava e dunque ratificava l'elezione, veniva preceduto, oltre che dalla *commendatio* che l'imperatore poteva effettuare a favore di uno o più candidati, anche dalla cosiddetta *desti-*

I comizi e le modalità del loro funzionamento

natio di un numero di candidati da far votare ai comizi pari al numero dei posti da coprire. La *destinatio* spettava a un nuovo organismo elettorale: dieci centurie composte da senatori e da quei cavalieri che risultavano iscritti nelle liste da cui erano tratte le giurie. Questi elettori di rango venivano ripartiti nelle centurie attraverso un complesso meccanismo di sorteggio, che teneva conto della tribù alla quale ciascuno risultava iscritto. La funzione delle centurie destinatrici non doveva essere lontana da quella svolta, nei comizi centuriati riformati (per i quali vd. sopra, § 9.15), dalla cosiddetta *centuria praerogativa*, anche se si discute se il valore attribuito alla *destinatio* non fosse qualche cosa di più di quello che aveva avuto il voto della *centuria praerogativa*, se, in altri termini, non risultasse poi vincolante formalmente (e non solo nei fatti, come sicuramente era) per le altre centurie dell'assemblea centuriata. L'elemento da un certo punto di vista ideologicamente più importante, e certo quello radicalmente innovativo, della complessa procedura era il fatto che le dieci centurie in questione, istituite per onorare la memoria dei nipoti di Augusto (figli di Agrippa e di Giulia) Gaio e Lucio Cesari, cui poi si sarebbero aggiunte altre cinque centurie, dopo la morte di Germanico, figlio di Druso e nipote di Tiberio, nel 19 d.C., e altre cinque dopo la morte di Druso minore, figlio di Tiberio, nel 23 d.C., parlavano a nome di questi giovani membri della *Domus Augusta* morti prematuramente ed eroizzati: faceva dunque la sua comparsa un elemento sacrale, che si collegava al nuovo ruolo extracostituzionale esercitato, nell'organizzazione del consenso, dalla casata imperiale. Non sappiamo per quanto tempo il nuovo sistema introdotto dalla *lex Valeria Cornelia* e poi riaggiustato dopo la morte di Germanico e Druso sia rimasto in vigore. Tacito, che non ne fa parola, come si è detto, sembrerebbe sostenere che l'elezione dei magistrati maggiori sarebbe stata trasferita già all'inizio del principato di Tiberio al senato (Tacito, *Annales*, 1.15), ma è evidente dal suo racconto che ciò che interessava lo storico non era tanto di ricostruire le forme del diritto pubblico, quanto la sostanza dei processi decisionali: Tacito sostiene che, laddove l'elezione popolare (da parte «delle tribù») ancora risultava effettiva, nel corso del periodo augusteo, quanto meno per alcuni posti da ricoprire, con l'avvento del nuovo principe sarebbe stato il senato ad acquisire un certo margine di discrezionalità, visto che l'imperatore si riservava di appoggiare solo alcuni fra i candidati.

In ogni caso, e quale che fosse il ruolo effettivo dei comizi nella votazione che seguiva la *destinatio*, i comizi potevano dirsi rappresentativi di una porzione assolutamente minoritaria del corpo civico

romano, quella costituita di fatto dalla plebe domiciliata nella città. L'*infrequentia comitiorum*, che si era ormai da tempo trasformata in un dato strutturale della vita pubblica a Roma (e che anzi in qualche modo caratterizzava da sempre la peculiare forma della partecipazione popolare nella gestione della *res publica*), e l'assenza di un *quorum* per la validità delle votazioni si può dire che paradossalmente erano ciò che aveva comunque consentito alle assemblee di funzionare nella stessa età repubblicana. La partecipazione praticamente della sola *plebs urbana* ai comizi era stata in qualche misura sanzionata dalla stessa netta distinzione, nel corpo civico romano, tra i *cives Romani* domiciliati nella città e i *cives Romani* dei municipi, delle colonie, delle prefetture, venuta come conseguenza delle modifiche nelle procedure di censimento (attuate verosimilmente negli anni della dittatura di Cesare) che conosciamo da un altro insigne testo epigrafico, la *Tabula Heracleensis* (*FIRA* I² 13 = *Roman Statutes*, 24, lin. 142 ss.). Dopo di allora non era stato più necessario, per il cittadino romano *sui iuris*, venire a Roma per farsi censire: egli sarebbe stato registrato nella comunità dov'era domiciliato, sicché vi sarebbero stati elenchi dei *cives Romani* comunità per comunità. In sostanza, diveniva ormai molto più rilevante, per i cittadini romani delle municipalità, il gioco della vita politica nella propria comunità, nella propria piccola patria piuttosto che a Roma. E peraltro era l'instaurarsi di un'effettiva monarchia a garantire, ciò che potrebbe parere a prima vista ancora una volta paradossale, la persistente vitalità delle istituzioni cittadine al livello locale: era solo all'ombra di un potere centrale forte, ma interessato entro limiti molto modesti a influire sull'esistenza quotidiana delle singole cellule locali, che le città potevano funzionare e prosperare.

La testimonianza di Strabone

Del resto, anche al centro la persistenza di aspetti importanti delle istituzioni repubblicane al di là della partecipazione popolare alle assemblee non era una vuota forma, ma aveva un suo specifico risvolto sul piano dell'amministrazione. Con l'instaurarsi di una monarchia *sui generis*, si determinava in effetti una sorta di duplice pertinenza dei territori provinciali al *populus Romanus* e al *princeps*: ciò che non sfuggiva agli osservatori più avvertiti, come lo storico e geografo Strabone di Amasea, che ne faceva l'osservazione conclusiva della sua opera geografica. Secondo Strabone la rivoluzione augustea aveva introdotto una duplicità nelle forme di governo e di amministrazione delle province dell'impero, che in parte proseguivano quelle repubblicane, facendo capo al *populus*, in parte erano diretta emanazione del *princeps* (Strabone, 17.3.25). Il nuovo rapporto che

veniva ad instaurarsi tra il *princeps* e gli àmbiti di competenza che riservava a sé e ai funzionari direttamente da lui stesso nominati, non sostituiva, ma si giustapponeva all'ordinamento del *populus Romanus* e questa giustapposizione poteva rilevarsi nella stessa organizzazione amministrativa dell'impero: nella città di Roma, nell'Italia che era un'estensione di Roma, e nelle province, con la caratteristica distinzione tra *provinciae populi* e *provinciae Caesaris*.

Nella prospettiva dello *Staatsrecht* di Mommsen il nuovo regime augusteo sarebbe stato un regime "diarchico": nella nuova costituzione la sovranità del *populus* si sarebbe espressa attraverso i due organi che rappresentavano, da un lato, la tradizione repubblicana e, dall'altro, l'innovazione, il senato e il *princeps*. In questa forma, la teoria diarchica viene oggi considerata dalla maggior parte della dottrina inaccettabile, giacché è troppo evidente che il *princeps* non può considerarsi in alcun modo un organo della *res publica*, nella misura in cui non si tratta di un magistrato, la cui legittimazione derivi dalla manifestazione della sovranità popolare. Ciò che sembra comunque certo è che, agli occhi degli stessi contemporanei come Strabone, la signoria sull'impero appariva duplice: si è autorevolmente sostenuto che si trattava di tutto un nuovo ordinamento, quello ruotante attorno al *princeps* come nuovo centro d'imputazione delle relazioni di interesse generale, che andava a giustapporsi alla *res publica*, nella quale per l'appunto il *populus Romanus* era centro esclusivo d'imputazione delle relazioni di interesse generale. A contrapporsi al *princeps*, dunque, non era il senato, ma il *populus*.

10.3. Il principe e Roma

Nella città di Roma Augusto diede avvio a una riorganizzazione amministrativa, che si collegava con un imponente programma di monumentalizzazione, con ovvie funzioni propagandistiche. Tale programma interessò soprattutto alcune aree, come il Campo Marzio, dove esplicò una frenetica attività di costruttore Agrippa. Augusto si vantava di avere trovato una città di mattoni, e di averla trasformata in una città di marmo. Nella città riorganizzata i compiti amministrativi erano svolti tanto dalle magistrature di vecchia tradizione repubblicana e da nuovi funzionari dipendenti dal senato, quanto da incaricati del *princeps*, con una caratteristica bipartizione di compiti: dice appunto Svetonio (*Augustus*, 37) che il *princeps* "escogitò" nuove

funzioni amministrative, legate alle esigenze che poneva una città delle dimensioni, abnormi, di Roma. La Roma augustea deve avere contato 600-700.000 abitanti di condizione cittadina (come possiamo dedurre dai dati numerici che lo stesso Augusto offre nelle sue *Res gestae*, 15, circa il numero dei beneficiari di frumentazioni e di *congiaria*, le elargizioni di denaro riservate, come le frumentazioni, ai cittadini romani di sesso maschile e di norma adulti, regolarmente domiciliati nella città), ai quali vanno aggiunti i *peregrini* e gli schiavi. Un numero così imponente di abitanti non sarebbe stato raggiunto, nell'Occidente europeo, da una concentrazione urbana che agl'inizi del diciannovesimo secolo, con Londra.

Le questioni fondamentali da affrontare erano quelle connesse con l'approvvigionamento idrico e alimentare di una massa così numerosa di popolazione, nonché quelle connesse con il mantenimento dell'ordine pubblico. La difficoltà, in un orizzonte preindustriale, del reperimento e del trasporto di beni alimentari (soprattutto il grano) in quantità sufficiente per i consumi di forse un milione di persone, sono evidenti. Esse davano occasione a crisi ricorrenti. In una di tali crisi, nel 22 a.C., la popolazione urbana chiese ad Augusto di assumere i pieni poteri, accettando la dittatura che gli veniva offerta. Augusto rifiutò e assunse, seguendo il precedente di Pompeo, la *cura annonae* (*Res gestae*, 5.1-2; Cassio Dione, 54.1.4). Più tardi, tra il 7 e il 14 d.C., venne avviata una generale riorganizzazione dell'approvvigionamento granario. Venne creata una funzione *ad hoc*, quella del *praefectus annonae*, di rango equestre, alle dirette dipendenze del *princeps*, il quale si valeva di un apparato amministrativo che andò divenendo sempre più articolato, mentre alla gestione delle frumentazioni erano preposti ex-magistrati urbani scelti a sorte, in seguito definiti *praefecti frumenti dandi ex s(enatus) c(onsulto)*. Alle frumentazioni regolari si affiancavano, nei momenti di crisi, distribuzioni aggiuntive pagate dallo stesso imperatore (che ebbe cura di rilevarlo nelle *Res gestae*, 15.1).

L'altro grande problema posto dalla numerosità della popolazione urbana era quello dell'approvvigionamento idrico. I pur cospicui acquedotti costruiti a partire dalla fine del quarto secolo non erano più sufficienti e Augusto affidò ad Agrippa il compito di risolvere il problema attraverso la costruzione di due nuovi acquedotti e la riorganizzazione del servizio di manutenzione. La gestione complessiva del servizio fu affidata, dopo la morte di Agrippa, a una struttura di amministratori e di tecnici (gli *aquarii*, *servi publici*) alle dipendenze di tre *curatores aquarum* di rango senatorio.

Ma si poneva anche la necessità di garantire la manutenzione di strade, templi, edifici pubblici, di assicurare una sistemazione meno precaria ai più recenti immigrati e di proteggere gli edifici pubblici e le abitazioni private dagli incendi o da altre calamità, quali le inondazioni frequenti del Tevere. Si trattava, altresì, di assicurare l'ordine pubblico. Questi compiti, che erano stati svolti in età repubblicana dai magistrati cittadini come gli edili, vennero anch'essi affidati a funzionari *ad hoc*, assistiti da un personale paramilitare inquadrato nelle tre coorti urbane, la forza di polizia, comandata dal *praefectus urbi*, di rango senatorio, e nelle sette coorti dei *vigiles*, che, oltre ad assicurare il servizio antincendi, svolgevano il compito del presidio notturno nelle strade della città. I vigili erano comandati dal *praefectus vigilum*, un cavaliere. A Roma stazionavano anche tre delle nove coorti pretorie, la guardia imperiale, al comando dei prefetti al pretorio, di norma due, scelti direttamente dall'imperatore nell'àmbito dell'ordine equestre. Le coorti dei *vigiles* erano sette perché ognuna di esse doveva sovrintendere a due delle quattordici *regiones* in cui Augusto divise la città. La divisione in *regiones*, a sovrintendere le quali erano specifici *curatores*, e l'ulteriore ripartizione di ogni regione in *vici*, o quartieri, affidati alle cure di *magistri*, rispondeva alla duplice finalità del controllo della popolazione (attuato anche attraverso la collaborazione dei proprietari dei grandi caseggiati nei quali abitava la massa della popolazione romana), e dell'organizzazione del consenso per l'imperatore e la casa imperiale, che si esprimeva attraverso il culto dei *Lares Augusti* e del genio dell'imperatore. La diminuita importanza, a fini politico-elettorali, della plebe urbana di Roma, che non era più massa di manovra delle varie consorterie in mutua competizione, venne in qualche misura compensata dal suo nuovo ruolo di clientela ormai di un solo patrono, che le continuava a garantire il ruolo di gruppo privilegiato di cittadini, indipendentemente dallo *status* di ognuno. Se la plebe urbana non aveva più tanta voce in capitolo nei comizi (e sempre meno ne avrebbe avuta col passare del tempo), esercitava tuttavia un impatto significativo sulle decisioni del potere imperiale. L'opinione pubblica a Roma si esprimeva, e sempre più si sarebbe espressa nel futuro, nei luoghi nei quali la plebe urbana aveva occasione di riunirsi: in particolare nei luoghi di spettacolo.

10.4. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ITALIA E DELLE PROVINCE

La bipartizione di compiti tra funzionari dipendenti dall'amministrazione del *populus* e funzionari del *princeps* si rileva anche in quei pochi àmbiti nei quali vi era, o vi sarebbe stato in seguito, un intervento del centro nell'amministrazione dell'Italia: la cura e la manutenzione delle strade, la sovrintendenza sulla *vehiculatio* (il servizio che provvedeva agli spostamenti di uomini e cose da un luogo all'altro), o sulla riscossione delle imposte che gravavano sui cittadini Romani e che dunque si pagavano anche in Italia, quali la *vicesima hereditatium* (l'imposta del 5%, istituita dallo stesso Augusto, per evitare di ripristinare il *tributum ex censu*, un'imposta che gravava sui passaggi ereditari dei patrimoni al di sopra di un certo limite minimo e fra non stretti congiunti) e la *centesima rerum venalium* (l'imposta dell'1% sulle vendite all'asta).

Si potrebbe dire che l'Italia si definisse in negativo: come ciò che non era Roma ma non era nemmeno, o non era ancora, provincia. Nel fittizio dibattito dioneo tra Agrippa e Mecenate quest'ultimo consiglia ad Ottaviano di creare una struttura provinciale anche in Italia, per le stesse dimensioni della penisola, le quali avrebbero suggerito quel controllo più capillare del centro che solo un'organizzazione provinciale avrebbe potuto consentire. Ancora una volta il racconto dioneo pare basarsi sulle esperienze successive al principato augusteo. Se una struttura provinciale non venne introdotta, Augusto creò tuttavia una nuova ripartizione del territorio italico in undici *regiones*, le cui funzioni rimangono controverse. Certo esse costituivano, come è attestato da Plinio (*Naturalis historia*, 7.164), le circoscrizioni per l'accorpamento dei dati del censimento, che veniva compiuto municipalità per municipalità, talché si è potuto parlare di una loro origine "archivistica", mentre incerta risulta l'efficacia della suddivisione in regioni per altri àmbiti amministrativi né si comprende in che modo potessero esse costituire un tramite, se mai erano intese a costituirlo, tra le amministrazioni cittadine e l'amministrazione centrale. Fuori dalle *regiones* era ovviamente Roma col territorio immediatamente circostante.

Provinciae populi* e *provinciae Caesaris

Era soprattutto nell'amministrazione delle province che si attuava una bipartizione di compiti tra gli organi di tradizione repubblicana e il nuovo apparato amministrativo ruotante attorno alla figura del *princeps*. Le province del *populus* erano affidate, mediante sorteggio, secondo il costume tardorepubblicano, a *proconsules*, ex-consoli o ex-pretori, a seconda dell'importanza della provincia stessa: ai *pro-*

consules erano demandate sostanzialmente mansioni giurisdizionali, ed essi avevano al loro seguito dei questori, per lo svolgimento dei compiti di natura finanziaria, mentre a sovrintendere all'amministrazione dei beni imperiali (già cospicui, ma non tanto quanto lo sarebbero stati più tardi) erano *procuratores* direttamente dipendenti dall'imperatore e da lui nominati. Le province del *princeps* erano affidate a *legati Augusti pro praetore*, parimenti ex-pretori ed ex-consoli, ma di nomina imperiale, comandanti degli eserciti ivi stazionanti e aventi al loro seguito i *legati* delle singole legioni, anch'essi senatori, nonché i *praefecti* e i *tribuni*, in massima parte cavalieri, comandanti anche delle unità ausiliarie che affiancavano le legioni. Questa sistemazione del governo provinciale risale già al 27 a.C., quando ad Augusto vennero attribuite, direttamente, come a un proconsole, e per dieci anni, la maggior parte delle province dove stazionavano gli eserciti, le province non pacificate, non *pacatae*. Se il rinnovo dell'*imperium proconsulare* su queste province si ebbe, alla scadenza di ognuno dei periodi per i quali l'attribuzione ad Augusto era stata votata, per tutto il periodo augusteo, già con il successore di Augusto, Tiberio, questa formalità venne abbandonata. Nelle *provinciae Caesaris*, dove non c'erano i *quaestores*, ai procuratori imperiali era affidato il complesso dell'amministrazione finanziaria, e dunque la gestione sia dei fondi che i moderni considererebbero di provenienza "pubblica", quali i proventi della riscossione fiscale, sia delle entrate delle proprietà imperiali.

Con il riassetto delle prerogative augustee del 23 a.C. l'organizzazione amministrativa delle province, con la caratteristica bipartizione tra province del popolo e province di Cesare non venne modificata, ma l'attribuzione di un *imperium maius* ad Augusto legittimò qualsiasi tipo di ingerenza dell'imperatore anche nelle province del popolo (come risulta da alcuni documenti epigrafici di rilievo, come gli editti imperiali inviati ai provinciali di Cirene, provincia del *populus*, e destinati a regolamentare una serie disparata di questioni: *FIRA* I² 68) e, in definitiva, garantì l'unitarietà dell'azione imperiale nei confronti delle province.

L'Egitto e le altre province affidate a cavalieri

Un caso a sé era quello dell'Egitto: la nuova provincia creata nel 30 a.C. venne affidata, nonostante vi fossero stanziate tre legioni, non a un senatore, ma a un cavaliere, col titolo di *praefectus Alexandreae et Aegypti*. Il prefetto era una sorta di viceré, di rappresentante personale del *princeps*, il quale veniva a sua volta considerato effettivo erede dei Tolemei, così come questi ultimi erano stati gli eredi del Faraone. L'importanza cruciale della nuova provincia, dalla quale di-

pendevano in buona misura gli approvvigionamenti di grano di Roma e che, come dimostrava la vicenda di Antonio, poteva costituire la base di pericolosi tentativi di usurpazione, spiega perché Augusto abbia deciso di escludere i senatori dal governo dell'Egitto, come ci dice Tacito: anzi ai senatori, e ai cavalieri illustri, era sinanco vietato l'ingresso nella regione, senza l'autorizzazione del *princeps* (*Annales*, 2.59.3-4). Dall'amministrazione tolemaica (e faraonica) i nuovi signori romani dell'Egitto ereditarono il caratteristico forte controllo burocratico del centro sulle comunità locali e si ebbe una persistenza di molti aspetti non solo dell'amministrazione, ma anche in genere dell'organizzazione economica e sociale così peculiare della regione, legata alla così peculiare sua ecologia. Ma vennero introdotte anche importanti novità, sulle quali soprattutto insiste la ricerca più recente: per esempio si ebbe l'estendersi della proprietà privata della terra a spese della terra pubblica. Una conseguenza del persistere di un forte controllo burocratico centrale era la sostanziale assenza della città come entità politico-amministrativa: al posto delle città coi loro *territoria*, vi era, dal punto di vista amministrativo, una ripartizione dell'intero territorio in distretti, i *nomói*, con a capo degli strateghi, funzionari nominati dall'alto. Era quest'assenza della città come organismo dell'autonomia locale a distinguere l'Egitto dal resto dell'impero, anche se ciò non vuol dire che in Egitto mancassero le città come aggregazioni di edifici: al contrario, l'Egitto rappresentava una delle aree più urbanizzate, oltre che quella con la più elevata densità demografica.

L'Egitto non fu l'unica provincia affidata a un cavaliere, ma fu l'unica provincia importante e che avesse distaccamenti legionari in essa stanziati cui fosse preposto un membro dell'ordine equestre. Altre assai più piccole province, nelle quali erano stanziate solo truppe ausiliarie, e che erano localizzate nei distretti alpini o ancora in regioni marginali dell'impero, vennero affidate a *praefecti* di nomina imperiale, in seguito definiti *procuratores*. Che la denominazione originaria di questi funzionari fosse quella di *praefecti* (la denominazione, vale a dire, che ribadiva la natura precipuamente militare del loro incarico) lo dimostra la documentazione epigrafica: così il personaggio meglio noto ai posteri tra questi funzionari, e cioè Ponzio Pilato, definito "procuratore" nei *Vangeli*, è indicato come *praefectus* in un'importante iscrizione di Cesarea di Palestina («AnnEpigr» 1963, 104). La responsabilità del governo delle province create successivamente all'instaurazione del principato, come la Galazia sotto Augusto o la Cappadocia sotto Tiberio, sarebbe stata parimenti assunta dall'impe-

ratore: per cui le province imperiali sarebbero divenute, nel prosieguo del tempo, assai più numerose di quelle del *populus*.

Le autonomie cittadine

La struttura amministrativa promanante dal centro poteva essere così esile solo perché i compiti che si assumeva lo stato imperiale attraverso il proprio controllo territoriale diretto restavano pur sempre limitati: il mantenimento dell'ordine interno, la difesa contro le minacce esterne, la giurisdizione di più alto livello. Ma naturalmente l'impero non avrebbe potuto funzionare come organismo in qualche misura unitario, e anzi non sarebbe sopravvissuto come tale, senza l'attribuzione agli organismi di autogoverno cittadino di tutta una serie di compiti. Non è allora casuale che la riunificazione del mondo mediterraneo sotto Roma abbia avuto per effetto la diffusione della città e delle istituzioni cittadine tanto nelle province occidentali e latine, quanto, là dove esse non erano già presenti, nelle province orientali: una diffusione promossa dallo stesso centro, soprattutto, ma non solo, proseguendo la politica di deduzioni coloniarie che aveva caratterizzato gli stessi ultimi convulsi decenni dell'età repubblicana. Si è già visto come a ventotto assommasse il numero delle colonie augustee fondate in Italia, mentre diverse decine erano quelle delle province, come sappiamo dalle liste pliniane, derivate da una descrizione dell'impero di età augustea se non di Augusto stesso, e sparse tanto nell'Occidente sempre più latinizzato, quanto nell'Oriente greco. Le colonie avrebbero rappresentato, con lo stesso movimento di popolazione che comportavano, uno degli strumenti più efficaci di omogeneizzazione non soltanto delle istituzioni locali (in quanto esemplate su modelli uniformi e riproducenti lo schema organizzativo della città di Roma), ma più in generale della stessa vita associata, oltre che di diffusione della lingua latina e della cultura metropolitana: quel processo che va sotto il nome complessivo di "romanizzazione". Essendovi stati dedotti veterani, persino alcuni fra i più importanti e antichi centri urbani dell'Oriente mediterraneo furono promossi al rango di colonie.

10.5. La fiscalità e la finanza imperiale

Per potere svolgere i pochi compiti che non venivano attribuiti alle autonomie locali era necessario che la nuova compagine imperiale potesse contare su risorse finanziarie adeguate e costanti nel tempo, che dovevano essere garantite da un flusso regolare di entrate fiscali.

Anche l'organizzazione finanziaria si presentava "duplice": da una parte vi era la cassa tradizionale del *populus Romanus*, l'*aerarium* (poi definito *aerarium Saturni* per la sua localizzazione nel tempio di Saturno), nella quale fluivano i redditi pertinenti, appunto, al *populus Romanus*, e prima di tutto le imposte riscosse nelle province del *populus*. A sovrintendere all'*aerarium* furono chiamati, dopo una prima fase di assestamento, due specifici *praetores*, scelti a sorte (in seguito sostituiti, durante il principato di Claudio, da due *quaestores*, e poi, durante gli anni di Nerone, da due *praefecti*, scelti dall'imperatore stesso fra i *praetorii*, gli ex-pretori).

Il *fiscus Caesaris*

È peraltro probabile che già agl'inizi dell'impero, con Augusto, si sia avviata la progressiva costituzione di un'amministrazione finanziaria *ad hoc* e di una cassa centrale, il *fiscus Caesaris*, dove si raccogliessero non solo i redditi che fluivano direttamente al *princeps* in quanto privato (divenuto, anzi, sicuramente il privato più ricco fra i cittadini romani), ma verosimilmente anche quelli che a lui derivavano in quanto titolare dell'*imperium* sulle province a lui direttamente affidate, ognuna delle quali aveva una sua cassa autonoma, che pure veniva definita *fiscus Caesaris* o *principis* (come sembra emergere con certezza da un importantissimo testo epigrafico di recente pubblicazione, il *senatusconsultum de Pisone patre* [per il quale vd. più sotto, § 11.1], lin. 55). Data la natura "privata" di molte delle entrate, non stupisce che a essere coinvolti nella gestione finanziaria dei redditi fluenti nel *fiscus* fossero servi e liberti dell'imperatore, tanto al livello centrale che al livello periferico. Già negli ultimi decenni del principato augusteo, ma poi soprattutto nel corso dei regni successivi, l'amministrazione finanziaria imperiale facente capo al *fiscus* sarebbe andata progressivamente articolandosi e specializzandosi nei suoi compiti, ferma restando una gestione unitaria garantita dall'attività di uno specifico liberto *a rationibus*.

Si è molto discusso fra gli studiosi sul problema di quale relazione leghi il *fiscus* all'imperatore e su quale sia la natura giuridica del *fiscus*, se cassa e amministrazione finanziaria sostanzialmente privata dell'imperatore, o gestita da questi in quanto, in qualche modo, rappresentante della comunità. Ora non c'è dubbio che nelle nostre fonti la relazione che lega il *fiscus* all'imperatore sia concepita come una relazione di appartenenza: non sembra potersi davvero mettere in discussione che "soggetto giuridico" del *fiscus* sia l'imperatore. Peraltro, sembra parimenti accertato che nel *fiscus* fluissero redditi che spettavano al *princeps* in quanto titolare di funzioni "pubbliche" in senso moderno, e non solo i redditi privati: gli stessi proventi delle

imposte riscosse nelle province imperiali, nella misura in cui non venissero spesi a livello locale per mantenere le truppe e se ne creassero residui, è probabile che fluissero alla cassa imperiale, e non all'*aerarium*.

Il *fiscus*, in altri termini, appare essere, assieme e in modo ambivalente, cassa privata e cassa pubblica, proprio come, potremmo dire, il *princeps*, in quanto non magistrato, è un privato cui spettano talune prerogative magistratuali. La confusione tra redditi "privati" e introiti "pubblici" (ribadita da Cassio Dione in un passo illuminante, 53.22.3-4) può sembrare inconcepibile visto che è così aliena dalla mentalità dei moderni, ma ha la sua giustificazione nel fatto che Augusto assumeva su di sé, in quanto titolare dell'*imperium* sulle province imperiali dove stazionavano gli eserciti, i costi della difesa e lo stesso pagamento del soldo. È significativo, peraltro, che lo stesso Augusto considerasse nelle *Res gestae* come una liberalità privata le spese sostenute, a vario titolo, per la *res publica*: dunque, per esempio, per donativi, *congiaria* alla plebe, frumentazioni, etc. (e non bisogna dimenticare che il documento, che si può considerare anche una sorta di testamento spirituale di Augusto, fa riferimento nel titolo non solo alle *res gestae*, ma anche alle *impensae divi Augusti*).

L'*aerarium militare*

Augusto creò ancora un'altra cassa, l'*aerarium militare*, alimentata dal gettito delle imposte che gravavano sui cittadini romani, e in primo luogo di quella sulle eredità, per provvedere ai premi di congedo ai veterani una volta usciti dal servizio: una vera e propria "liquidazione monetaria", che prendeva il posto delle assegnazioni di terre, che tanto disturbo avevano arrecato alla pace sociale in Italia nell'ultimo periodo della storia repubblicana.

Per assicurare entrate regolari a queste varie casse senza gravare in modo intollerabile sui contribuenti, e soprattutto sui provinciali, si rese necessaria una profonda riorganizzazione dell'apparato fiscale: nuovi criteri vennero introdotti tanto per il momento dell'imposizione dei tributi, quanto per quello della riscossione. Così Augusto avviò un grandioso programma di ricognizione della capacità contributiva prima di tutto delle aree sotto il suo diretto controllo, a cominciare dalla Gallia, attraverso le due operazioni del censimento e della creazione di un catasto: è possibile che in queste operazioni siano state coinvolte le amministrazioni cittadine locali. Un coinvogimento delle amministrazioni cittadine si ebbe peraltro sicuramente per quel che riguardava il momento della riscossione dei tributi, e soprattutto dei due più importanti, il *tributum soli*, l'imposta fondiaria, e il *tributum capitis*, l'imposta personale che gravava sui *peregrini*, i pro-

vinciali che non erano cittadini romani. L'attribuzione della responsabilità della riscossione quanto meno delle imposte dirette alle amministrazioni cittadine, operazione già avviata da Cesare durante gli anni della dittatura e per lo meno in alcune province, ebbe per effetto di ridimensionare di molto il ruolo delle *societates publicanorum*, le compagnie di affaristi che assumevano l'appalto della riscossione delle imposte, e rappresentò un indubbio beneficio per le comunità provinciali, contribuendo ad accrescere il consenso per il nuovo regime.

10.6. La riorganizzazione dell'esercito

Le spese più importanti che dovevano essere affrontate erano quelle destinate all'esercito, e in primo luogo al pagamento del soldo, dal cui ammontare venivano dedotte le somme per il vitto e per il vestiario dei soldati (che dunque gravavano sugli stessi militari). L'ammontare del soldo, che non era molto elevato, ma che tuttavia consentiva cospicui risparmi, costituiva un possibile incentivo per arruolarsi. A questo proposito va osservato che, con la conclusione delle guerre civili e la smobilitazione che seguì, Augusto portò alle estreme conseguenze il processo iniziato con la riforma mariana del reclutamento, quando per la prima volta erano stati ammessi nelle legioni, oltre che i coscritti appartenenti alle cinque classi di censo, anche volontari di condizione proletaria (vd. sopra, § 7.1). Per tutto il corso dell'età imperiale l'esercito sarebbe rimasto sostanzialmente un esercito di volontari, anche se la coscrizione non era stata formalmente abolita. Furono la stessa riduzione del numero dei soldati chiamati a servire, ovvia conseguenza del ristabilimento della pace, e l'allungamento della ferma a rendere possibile quest'evoluzione.

Legionari e pretoriani

Le legioni che erano arrivate a essere, nel momento del finale conflitto tra Ottaviano e Antonio, più di sessanta, vennero ridotte a ventotto e in seguito a venticinque, per un totale di più o meno 150.000 soldati; la durata della ferma venne elevata prima a sedici poi a vent'anni di servizio effettivo e ciò comportò la diminuzione del numero delle reclute necessarie ogni anno. Ai legionari si affiancavano un numero pressoché pari di ausiliari, inquadrati nelle coorti di fanteria e nelle *alae* di cavalleria (e ancora in *cohortes equitatae*, unità assieme di fanteria e cavalleria), e scelti, inizialmente almeno, tra i provinciali di condizione peregrina: la denominazione di queste uni-

tà, anzi, derivava proprio dal nome dei gruppi etnici da cui erano formate.

A rappresentare l'*élite* dell'esercito erano ovviamente i pretoriani, la guardia imperiale: essi godevano di un soldo assai più elevato e di condizioni migliori di servizio, risiedendo oltretutto a Roma e non in lontane province. Non è un caso, perciò, che i pretoriani siano stati tratti dai *cives Romani* residenti in Italia, laddove andò sempre più scemando, col passare del tempo, il numero degli Italici nelle legioni: a questo processo naturalmente contribuiva la sempre più diffusa estensione della cittadinanza nelle province. L'incrementarsi del numero dei *cives Romani* nelle province era prima di tutto il portato della stessa smobilitazione, con la conseguente creazione di un numero notevole di colonie di veterani, prima che il sistema dei premi di congedo erogati dall'*aerarium militare* divenisse la norma. Il passaggio ai premi di congedo in denaro fu anzi proprio determinato dalla difficoltà di trovare una sistemazione soddisfacente per i veterani senza sconvolgere gli assetti proprietari delle aree nelle quali venivano insediati, come aveva mostrato l'esperienza delle colonie triumvirali. Peraltro, la somma del premio di congedo era abbastanza cospicua, 3.000 denarii (o cioè 12.000 sesterzi), corrispondente all'ammontare del soldo di più di dieci anni, e tale da garantire l'acquisto di un podere di non trascurabili dimensioni.

L'ufficialità era costituita dai *legati legionis*, appartenenti all'ordine senatorio, e ora nominati da Augusto stesso e per più anni (visto che le legioni erano ormai divenute corpi semipermanenti), e dai *tribuni laticlavii* (quelli che portavano la tunica dall'orlo largo di porpora, e cioè gli appartenenti all'ordine senatorio) e *angusticlavii* (cavalieri), mentre le unità degli ausiliari erano al comando di *praefecti* dell'ordine equestre. A gestire i campi legionari erano i *praefecti castrorum*, cavalieri.

10.7. Gli stati clienti e la difesa dell'impero

Con la riorganizzazione augustea le aree entro i confini non compiutamente pacificate non erano territorialmente molto estese e in queste regioni, come si è visto, fu necessario prevedere uno stabile stanziamento militare per garantire il controllo ed evitare sollevazioni, ovvero per fronteggiare una situazione di endemico ribellismo: le aree in questione erano la penisola iberica, esclusa la parte meri-

dionale, alcune regioni dell'Africa del nord, come la Numidia, e ancora alcune zone vicine ai confini orientali. Altre zone marginali e di difficile accesso, come l'area delle Alpi, richiesero qualche sforzo militare per assicurarsene lo stabile controllo. E tuttavia, dopo la fine dei conflitti civili e l'annessione dell'Egitto, l'attività militare fu ancora in larga misura attività di conquista delle regioni oltre i confini delle province, spesso preceduta da spedizioni esplorative, quanto meno nelle regioni più inospitali e meno conosciute. Le direttrici principali dell'espansione furono quelle della penisola balcanica, che dalla Pannonia alla Tracia venne rapidamente annessa, e delle aree al di là del Reno, nelle quali si coltivò a lungo la speranza di un'ulteriore espansione con le campagne di Druso (a partire dal 12 a.C.) e, dopo la sua morte, di Tiberio. Si tentò, e inizialmente con successo, l'occupazione sino all'Elba, ma alla fine si impose la necessità di un ritiro entro la linea del Reno (ciò che avrebbe avuto importanti conseguenze per l'evoluzione successiva: i territori transrenani e le tribù germaniche in essi residenti sarebbero rimasti in larga misura fuori dell'orbita della civiltà romana, anche se nettamente da essa influenzati).

La svolta fu rappresentata, dopo una serie di vittorie di Tiberio, cui era stato decretato il trionfo, e di Germanico, e che avevano fatto seguito a una ribellione di ausiliari indigeni, dal disastro della Selva di Teutoburgo, quando tre legioni romane a capo delle quali era Quintilio Varo vennero praticamente annientate dai Germani guidati da Arminio, un indigeno che era stato ufficiale delle truppe ausiliarie che servivano nell'esercito romano (9 d.C.). La disfatta sarebbe stata considerata dagli storici successivi, antichi e moderni (e per esempio ancora da Max Weber, in un suo famoso saggio su *Le cause sociali del tramonto della civiltà antica*, del 1896), come in qualche modo simbolica dell'arresto dell'espansione o addirittura indicativa dell'inizio del declino di Roma. Racconta Tacito che, alla fine della vita, nel documento nel quale presentava la situazione dell'impero, Augusto avrebbe inserito l'ammonimento al suo successore di non dilatare i territori soggetti (Tacito, *Annales*, 1.11).

Tuttavia l'ampiezza delle acquisizioni territoriali nel corso del lungo principato di Augusto e il conseguente estendersi dei *fines imperii* avevano pochi precedenti e giustificavano l'ovvio confronto con Alessandro. E rimaneva in ogni caso vitale l'ideologia di un *imperium sine fine*, di una conquista che era stata solo temporaneamente interrotta e che sarebbe stata ripresa non appena ciò fosse stato possibile: l'ideologia, cioè, di un impero almeno tendenzialmente universale, ecumenico. In molti casi si seguì una politica prudente,

che non necessariamente significava la rinuncia all'espansione: la risoluzione di possibili conflitti venne lasciata alla diplomazia attraverso la creazione di una rete di stati clienti, segnatamente nelle regioni orientali. La politica romana era in questo caso quella del *divide et impera*: si cercava di evitare che questi stati clienti si alleassero fra loro e contro Roma. Il governo imperiale tendeva anzi a farsi esso stesso garante della legittimità del potere esercitato dai re clienti: Erode in Giudea, Archelao in Cappadocia e Polemone nel Ponto. Una serie di iniziative diplomatiche caratterizzò anche i rapporti col più potente, e più minaccioso, dei vicini di Roma, l'impero partico: si raggiunse un accordo con Fraate re dei Parti, il quale acconsentì a restituire le insegne tolte a Crasso a Carre (vd. sopra, § 7.7); e si risolse il problema dell'Armenia, sul cui trono venne posto il fratello di Fraate, Tigrane, che aveva vissuto a Roma e che ricevette la designazione al regno da Tiberio. Lo stato partico entrò sempre più nell'orbita di Roma, sino a quando non fu Augusto stesso a designare come sovrano Vonone, nel 9 d.C.

Gli stati clienti assolvevano alla funzione di stati cuscinetto, pronti eventualmente ad assorbire entro il proprio territorio le incursioni o le invasioni dei popoli barbari. Naturalmente, agli occhi dei Romani, questi stati clienti apparivano pienamente ricompresi all'interno del territorio sul quale Roma esercitava la sua egemonia, come risulta, ad esempio, dal già ricordato passo conclusivo della *Geografia* di Strabone (17.3.25). In questo modo, le truppe romane erano risparmiate e dunque erano sempre pronte a garantire, entro le nuove province, l'assenza di rivolte: le legioni e i corpi ausiliari si comportavano ancora, in qualche modo, da truppe di occupazione. Che questa specifica organizzazione della difesa abbia obbedito a un disegno strategico globale, mirante a garantire, col minimo sforzo, il controllo territoriale dei territori provinciali è stato sostenuto con argomenti convincenti.

10.8. I GRUPPI DIRIGENTI: SENATORI E CAVALIERI

Un altro aspetto per il quale si rileva una continuità col vecchio regime è quello della persistenza degli assetti sociali vigenti. La "rivoluzione augustea" non fu, né poteva essere, una rivoluzione nel senso di mettere in discussione la gerarchia sociale come si era venuta costruendo a Roma soprattutto a seguito delle conquiste, ma valse anzi a rafforzarla e per certi aspetti a cristallizzarla. I gruppi dirigenti rima-

sero gli stessi, anche se la loro funzione nel governo della *res publica* cambiò e venne in primo piano il loro coinvolgimento nell'amministrazione quotidiana dell'immenso e variato territorio dell'impero. La nobiltà senatoria continuò ad avere una parte di rilievo nella gestione del governo imperiale, anche se il suo ruolo, ovviamente, era mutato. Le cariche magistratuali erano ormai quasi solo la necessaria precondizione per potere assumere il governo delle province ovvero gli altri incarichi nella nuova amministrazione imperiale riservati ai senatori. Il numero delle cariche da ricoprire ogni anno, anzi, dovette necessariamente incrementarsi proprio per questo motivo: per il numero crescente di alti amministratori che veniva richiesto. Si poté così avere un numero adeguato di ex-consoli attraverso l'affermarsi della prassi di nominare oltre i due consoli ordinari, che erano gli eponimi, anche un certo numero di *suffecti*: gli ordinari rimanevano in carica nei primi mesi dell'anno, ma a partire da un certo momento uno o entrambi cedevano il posto a dei sostituti i quali potevano anch'essi essere, dopo qualche mese, ulteriormente sostituiti.

Si determinò una gerarchia di funzioni, una vera e propria carriera, che prevedeva dapprima l'esercizio delle magistrature repubblicane (o di tutte quelle rimaste: per esempio era scomparsa l'edilità e le sue funzioni erano state assunte da funzionari di nomina imperiale). Dopo l'esercizio della pretura e ancora dopo il consolato, il senatore veniva investito del governatorato di una provincia del *populus* o del *princeps*. All'interno di questa gerarchia rappresentava una distinzione particolare il fatto di ricoprire il consolato ordinario, invece che semplicemente il suffetto, o il consolato come collega dell'imperatore in carica.

La più grossa novità che riguardò i gruppi dirigenti fu rappresentata dal nuovo ruolo assunto dal secondo *ordo* della società romana, quello degli *equites*. Gli *equites* in età tardorepubblicana erano sostanzialmente definibili in negativo: come quegli esponenti della classe dirigente ai quali non competevano dirette mansioni di governo a Roma o nelle province. Gli *equites* dunque si occupavano, come appaltatori e come uomini di affari, della gestione economico-finanziaria dell'impero. A un certo punto vennero affidate loro anche mansioni giudiziarie, dopo che era stato introdotto il sistema delle *quaestiones*, i tribunali permanenti che giudicavano un solo reato, tanto che un aspetto cruciale della lotta politica nell'ultimo secolo della repubblica, come si è visto (vd. §§ 7.2 e 9.16), fu proprio questo conflitto tra i due *ordines* per la partecipazione alle *quaestiones*.

Con l'avvento del principato, si assistè tuttavia a una trasforma-

zione gravida di conseguenze, in parte determinata, ancora una volta, dalla necessità di allargare il numero delle persone cui affidare compiti di governo e di amministrazione, a sua volta causata da un abbandono in molti settori del sistema dell'appalto. Si può dire molto schematicamente che gli appaltatori furono trasformati in funzionari imperiali: sicché i cavalieri vennero sempre più utilizzati, oltre che nelle funzioni militari e di governo che a loro venivano attribuite, anche nell'amministrazione. Questo processo prese del tempo, perché alcune delle funzioni che sarebbero state affidate a cavalieri vennero in un primo tempo svolte da schiavi e liberti dell'imperatore. Anche nel caso dei cavalieri si andò cristallizzando col tempo una vera e propria carriera, il cui fastigio fu dapprima la prefettura d'Egitto e più tardi la prefettura al pretorio.

10.9. La dinamica sociale

I liberti imperiali rappresentavano l'*élite* di quello che appare essere forse l'elemento più dinamico della società romana, i liberti per l'appunto. Si può dire anzi che, rispetto alle altre società schiavistiche della storia, e anche nel mondo antico, la peculiarità del fenomeno della schiavitù a Roma sta proprio nella facilità con la quale il proprietario concedeva la libertà ai suoi schiavi e negli effetti che ne conseguivano: lo schiavo manomesso non acquistava semplicemente la libertà, ma anche la piena cittadinanza, con tutti i privilegi ad essa connessi. Oltretutto nella società romana i liberti rappresentavano paradossalmente quelli che potevano più facilmente aspirare a un'ascesa sociale, ottenuta per il tramite dell'arricchimento: un altro istituto tipico della schiavitù romana era infatti il *peculium*, quel gruzzolo di denaro nominalmente del padrone che tuttavia il padrone lasciava nella disponibilità del suo schiavo e con il quale alla fine lo schiavo poteva comperarsi la libertà.

La numerosità degli schiavi giunti in Italia a seguito delle conquiste e la generosità dei proprietari romani nel concedere la manomissione sono fra i fattori che spiegano perché la società romano-italica agl'inizi dell'età imperiale fosse una società estremamente mobile. A questi fattori si aggiungevano gli effetti delle guerre civili e delle proscrizioni, che avevano portato a modificazioni radicali nella struttura della proprietà e spesso al ricambio dei ceti dirigenti a livello municipale.

L'arrivo di centinaia di migliaia di schiavi equivalse perciò a una grandiosa migrazione, che modificò (in una misura, tuttavia, difficilmente valutabile) la composizione anche etnica della società romanoitalica. Si mutò anche radicalmente la composizione della stessa classe dirigente, decimata dalle guerre civili: ad assicurare un forte ricambio, peraltro, era lo stesso regime demografico vigente, caratterizzato da un'altissima mortalità (e, per conseguenza, da una parimenti elevata natalità, se è vero che la popolazione nel suo complesso non scemava): l'altissima mortalità significava un pericolo assai concreto di estinzione per le famiglie dell'*élite*. Il problema era ben presente ad Augusto, che tentò di ovviarvi attraverso specifiche misure legislative in campo matrimoniale, che miravano a far sì che la classe dirigente tradizionale fosse in grado di riprodursi. Furono così emanate una *lex Iulia*, che puniva l'adulterio, e un'altra *lex Iulia*, che poneva vincoli matrimoniali agli *ordines* e incentivava ad avere figli, e ancora una *lex Papia Poppaea*, che, nella successione testamentaria, penalizzava i celibi e anche i coniugi privi di figli (ciò che valse, peraltro, a incoraggiare la delazione). Se gli scopi della legislazione matrimoniale augustea sono chiari, più incerti ne sono i risultati, anche se possiamo supporre che il generale incremento della popolazione in Italia e nell'Impero, che venne come conseguenza del ristabilimento della pace e della conseguente prosperità, abbia interessato anche la classe dirigente romana.

10.10. La legittimazione del potere imperiale e il problema della successione

Un problema delicatissimo nella costruzione del nuovo regime era ovviamente quello di come garantire la continuità del potere dopo la scomparsa del *princeps*. Ed è naturale che l'ambivalenza di questo nuovo regime si riverberasse nelle difficoltà con le quali necessariamente si trovò a dovere operare Augusto. La successione doveva essere una successione monarchica ed ereditaria? E attraverso quali forme e con quali modalità la si doveva effettuare, visto che Augusto non era un re alla stregua dei monarchi ellenistici? Anche in questo caso la soluzione che fu scelta non contraddiceva sul piano formale le tradizioni romane, ma le piegava al fine di garantire che il potere restasse all'interno della *Domus Augusta*: l'erede sul piano del diritto privato era designato quale successore nelle funzioni, attraverso l'at-

tribuzione a lui di quello stesso *imperium* e di quella stessa *potestas* che erano alla base del potere augusteo; il successore designato, che era anche l'erede del suo patrimonio, e che veniva adottato come figlio dall'imperatore, avrebbe ricevuto, mentre Augusto era ancora in vita, quanto meno alcune fra quelle prerogative che al *princeps* stesso erano state attribuite. Durante il lunghissimo periodo nel quale Augusto fu al potere, si ebbero varie fasi e vari momenti, perché i successori volta a volta scelti non sopravvissero. Il problema si pose già nel 23 a.C., quando Augusto superò con difficoltà una grave malattia: oltre che procedere al riassetto del nuovo regime attraverso la ridefinizione delle sue prerogative e dei suoi poteri, egli dovette pensare per la prima volta anche alla sua successione. È probabile che la scelta sia caduta in quel momento sul nipote Marco Claudio Marcello, che era anche marito di Giulia, l'unica figlia di Augusto, con la prospettiva di garantire una successione dinastica anche ai loro figli. Ma c'era un'altra figura di primo piano, ed era il generale Agrippa: dopo la morte di Marcello, Agrippa sposò Giulia e due dei figli maschi che nacquero da questo matrimonio, Gaio e Lucio Cesari, vennero adottati da Augusto e designati uno dopo l'altro alla successione. C'erano pure i due figli di primo letto di Livia, moglie di Augusto, Tiberio e Druso: il primo sposò prima una figlia di Agrippa, dalla quale ebbe un figlio; poi, alla morte di Agrippa, fu costretto a divorziare per sposare Giulia.

Si può dire che era tenacemente e conseguentemente perseguito il fine di garantire la successione nell'àmbito della famiglia, la *Domus Augusta* (che non per caso comincia ad assumere un ruolo ufficiale, come può rilevarsi dalla documentazione contemporanea, a noi nota da recenti scoperte epigrafiche): lo strumento erano i matrimoni di Giulia con chi era, o sarebbe divenuto, il figlio adottivo. Ma Giulia, attorno alla quale ruotava questa politica dinastica, si rivelò non all'altezza del compito. Era una donna dissoluta, tanto che Augusto stesso la punì con l'esilio (2 a.C.). E fu lo stesso *princeps* a pretendere che Tiberio divorziasse da lei. Peraltro Tiberio, presumibilmente perché gli erano stati preferiti nella successione Gaio e Lucio, nonostante Augusto lo avesse associato al potere facendogli assegnare, nel 6 a.C., la *tribunicia potestas* per cinque anni, se n'era andato in volontario esilio a Rodi per diversi anni. Dopo la morte dei suoi nipoti, ai quali furono votati onori inusitati, inaugurando una prassi che sarebbe stata seguita ancora con la morte di Germanico, il figlio di Druso (come ancora una volta sappiamo, oltre che dal resoconto di Tacito, da importanti scoperte epigrafiche quali la *Tabula Hebana* e la *Tabu-*

la Siarensis), Tiberio stesso venne adottato da Augusto e dunque designato: fu pure obbligato ad adottare, a sua volta, il figlio del fratello, Germanico, che aveva un vincolo di sangue con Augusto (era suo pronipote) e che era a sua volta sposato con Agrippina, sorella di Gaio e Lucio Cesari. Germanico in questa maniera veniva a sua volta designato alla successione.

Augusto morì nel 14 d.C., nel corso di un viaggio in Campania, a Nola. E immediatamente dopo la sua morte venne eliminato (forse su disposizione di Augusto stesso) Agrippa Postumo, il figlio di Agrippa e fratello di Gaio e Lucio Cesari, un giovane dal pessimo carattere e inviso allo stesso Augusto e a Livia, ma che, in quanto nipote diretto del *princeps*, avrebbe potuto accampare pretese alla successione. Si trattò, dice Tacito con malevolenza, del primo atto del nuovo principato (*Annales*, 1.6.1).

11.

DA TIBERIO ALLA FINE DELLA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA

11.1. Il principato di Tiberio

Sostiene Tacito che Tiberio accettò solo dopo molte insistenze l'impero, affermando di non essere all'altezza del grave compito, ma che ci sarebbe stata più "affettazione" che "sincerità" nel consiglio di affidare le sorti della *res publica* a più uomini e non a uno solo (*Annales*, 1.11). I suoi interlocutori in senato, che erano ben consapevoli della falsità di questi atteggiamenti, avrebbero fatto a gara, fingendo anch'essi di credere alle dichiarazioni di modestia di Tiberio, nel sollecitarlo ad assumere su di sé la responsabilità del governo dell'impero. L'immagine di Tiberio che Tacito ci restituisce è in effetti quella, a fosche tinte, del grande dissimulatore. L'iniziale ritrosia nell'accettazione del potere potrebbe tuttavia non essere stata semplice espressione di ipocrisia. Tiberio, che discendeva da una delle famiglie più illustri della nobiltà romana, in un momento nel quale il nuovo regime non poteva dirsi ancora del tutto consolidato e le nostalgie per la vecchia *res publica* erano ancora vive in certi settori dell'*élite*, doveva considerare questi atteggiamenti come autentiche manifestazioni di rispetto per le forme repubblicane.

Il principato di Tiberio cominciò sotto i peggiori auspici. Le legioni di Pannonia e di Germania si ammutinarono, reclamando un aumento del soldo militare e migliori condizioni di vita. La ribellione venne domata da Druso minore e da Germanico: quest'ultimo andava acquisendo un'enorme popolarità, fra le truppe e nella stessa popolazione e ciò avrebbe suscitato nello zio una sorda gelosia. L'attività bellica di Germanico in Germania, nei tre anni successivi, ebbe qualche successo, ma non portò a risultati conclusivi. A un certo punto Tiberio lo richiamò, facendogli accordare il trionfo. Dal racconto di Tacito si deduce come cominciasse ad emergere un dissidio a Roma

tra i sostenitori del *princeps* e i sostenitori, all'interno stesso della *Domus Augusta*, di Germanico. Tiberio decise di affidare un'altra missione al nipote e figlio adottivo nelle province orientali, dopo che i Parti avevano cacciato dall'Armenia il re designato dai Romani. Questi nuovi problemi erano sorti da quando Artabano, re dell'Atropatene, aveva iniziato una politica aggressiva e fortemente antiromana, ribellandosi alla designazione di Vonone al trono partico, e aveva poi sconfitto Vonone divenendo egli stesso re dei Parti (11-12 d.C.). Tiberio fece attribuire a Germanico un *imperium maius*, e dunque un potere superiore, rispetto a quello dei governatori delle province, ma nello stesso tempo gli affiancò come aiuto, nominandolo legato di Siria, un suo uomo, Gneo Pisone, un aristocratico romano di illustri natali e di grande superbia. Germanico risolse, entro certi limiti, i problemi del rapporto con il re parto, ottenendo di porre nuovamente sul trono dell'Armenia un re filoromano. Ma entrò in urto col suo aiuto e governatore della Siria, che fu costretto a lasciare la provincia; dopo poco Germanico morì in circostanze misteriose (19 d.C.). Pisone venne accusato di averlo avvelenato: i fautori di Germanico ritenevano, anzi, che lo avesse fatto su mandato di Tiberio, geloso del nipote e preoccupato di garantire al figlio Druso minore la successione. D'altra parte Pisone non solo non nascose la propria soddisfazione per la morte di Germanico, abbandonandosi assieme alla moglie a inopportune manifestazioni di gaudio, ma tentò di riprendere la provincia, quasi provocando un conflitto civile, senza peraltro riuscirvi e ottenendo alla fine solo di poter tornare a Roma sotto scorta. Fu un momento assai difficile per Tiberio, che doveva fugare i sospetti sulla sua persona e nel contempo soddisfare in qualche modo la collera dell'opinione pubblica. A Germanico, che era stato molto popolare tra la plebe e i soldati, dovettero essere tributati onori straordinari. Pisone, tornato a Roma, venne processato e per volontà del *princeps* la corte giudicante fu lo stesso senato. Prima della conclusione del processo e della sentenza, Pisone tuttavia si uccise (20 d.C.). Una nuova, sensazionale scoperta epigrafica – il testo del senatoconsulto con il quale venne chiuso il processo in senato contro Pisone, che contiene il dispositivo della sentenza – consente non solo di conoscere la versione ufficiale della discussa vicenda, che l'imperatore voleva fosse accreditata presso la più ampia cerchia possibile di abitanti dell'impero (non per caso si stabilisce che il testo in questione dovesse essere pubblicato nelle città e nei quartieri invernali delle legioni nelle province), ma di valutare meglio il modo nel quale Tacito costruiva il suo racconto storico e utilizzava le fonti

ufficiali che aveva a disposizione.

Seiano

L'atteggiamento di Tiberio frattanto andava divenendo sempre più sospettoso di possibili congiure: erano gli anni nei quali Seiano, prefetto al pretorio, acquisiva un potere sempre maggiore, anche accrescendo le possibilità di intimidazione delle coorti da lui comandate, ora sistemate tutte nella città di Roma: ciò che ne avrebbe incrementato il potere nei momenti delicati della successione imperiale. Seiano tramava, o almeno così viene presentato da Tacito, soprattutto contro i membri della casa imperiale. La morte di Druso minore nel 23 avvelenò ancora di più l'atmosfera: anche per lui furono votati onori eccezionali. Si avviò la stagione più tragica dei processi politici intentati soprattutto nei confronti di presunti oppositori, accusati di cospirazione e tradimento e *maiestas* (lesa maestà).

Nel 27 Tiberio si ritirò a Capri e lasciò di fatto la gestione dell'impero a Seiano. La morte di Livia e la persecuzione della famiglia di Germanico modificarono totalmente la situazione all'interno della *Domus Augusta*: Agrippina fu deportata a Pandataria (Ventotene) e vennero imprigionati i suoi due figli più grandi, uno dei quali fu eliminato, mentre il terzo, Gaio, destinato a diventare imperatore, noto col soprannome di Caligola, venne chiamato da Tiberio a Capri. L'anno 31 segnò il momento più fortunato per Seiano, collega nel consolato dell'imperatore (un consolato da rinnovare ogni cinque anni); a lui era attribuito per di più l'*imperium proconsulare*, quasi a prefigurare una sua possibile successione. Ma Tiberio era diffidente e si era ormai convinto che Seiano tramasse anche contro di lui, e quando Seiano venne denunciato da Antonia, la madre di Germanico, Tiberio decise di nominare un nuovo prefetto al pretorio, Sutorio Macrone, e lo inviò a Roma con un messaggio per il senato, che denunciava le trame di Seiano. Seiano venne preso e incarcerato, e più tardi giustiziato. Qualche tempo dopo venne pure eliminato l'altro figlio di Germanico e Agrippina si uccise. I processi si infittivano e l'anima nera era ora il nuovo prefetto al pretorio Macrone.

L'amministrazione dell'impero

L'immagine del principato di Tiberio che ricaviamo dalle nostre fonti e soprattutto da Tacito, così tragica e cupa, è tuttavia troppo negativa, rispetto alla realtà. Nel complesso, Tiberio per molti anni si rivelò un saggio uomo di governo, preoccupato, per esempio, di evitare di gravare in modo intollerabile sui provinciali, lasciando spazio ad amministratori corrotti e rapaci. Si ebbe una politica della spesa pubblica assai meno generosa di quella che Augusto aveva seguito soprattutto nei primi anni di regno, quando aveva potuto contare sull'enorme tesoro egiziano. Ciò non bastò ad evitare il malcontento

nelle province, soprattutto in quelle aree nelle quali la pressione tributaria rappresentava una novità. Nel 21 si ebbe una rivolta in Gallia, determinata dallo scontento per il tributo e dai debiti nei quali i provinciali erano incorsi coi finanzieri romani prestatori di denaro per poterlo pagare.

Nel 33, poi, scoppiò una crisi del credito a Roma, nella quale rimasero coinvolti molti senatori, i cui patrimoni erano investiti in prestiti a interesse in una misura assai maggiore rispetto al limite stabilito da una legge di Cesare dittatore, che per molto tempo era rimasta disattesa. La sua rimessa in vigore determinò la richiesta contemporanea da parte dei creditori ai propri debitori di vedersi restituite le somme prestate, e ciò ebbe per conseguenza la caduta del prezzo dei terreni (giacché i debitori cercavano di vendere le proprie terre per realizzare il denaro con cui restituire i debiti) e la rovina di molti. La presentazione della crisi che leggiamo in Tacito, Svetonio e Cassio Dione ha suscitato l'interesse dei moderni, giacché si tratta di uno dei pochi casi nei quali sembra possibile individuare i concreti meccanismi di funzionamento dell'economia e della finanza a Roma. La vicenda ha peraltro dato adito a interpretazioni contrastanti, anche se sembra certo che deve avere avuto il suo peso quanto meno nell'aggravare la crisi la scarsità endemica di moneta in circolazione, in un periodo di espansione dell'economia, ma durante il quale, come si è visto, la spesa pubblica (quella attraverso la quale sostanzialmente veniva immessa nuova moneta in circolazione) era stata estremamente ridotta. La crisi si risolse allorché Tiberio stesso mise a disposizione di banche pubbliche una quantità cospicua di denaro da prestare senza interesse ai debitori, consentendo loro in tal modo di sanare la propria situazione.

11.2. Caligola

Alla morte di Tiberio i pretoriani acclamarono imperatore Gaio, soprannominato Caligola, il figlio superstite di Germanico, il quale adottò a sua volta Tiberio Gemello, figlio di Druso minore. La presa del potere da parte di Caligola non aveva più i caratteri di una successione in qualche modo "costituzionale". Caligola non era stato adottato da Tiberio, anche se era stato da lui nominato suo erede privato assieme a Tiberio Gemello. La successione privata assunse comunque rilevanza di destinazione all'*imperium*. Dopo l'acclamazione dei

pretoriani, la pressione esercitata dalla plebe di Roma fece sì che il conferimento dei poteri fosse a favore del solo Caligola. E allora il senato annullò il testamento di Tiberio, e lo stesso Tiberio Gemello fu subito eliminato.

Pur essendo cresciuto nei campi militari ed educato ai valori tradizionali romani, Caligola introdusse elementi d'impronta orientale nella concezione dell'autorità imperiale. Caligola fu il primo a rivendicare per sé un potere autocratico: sembrava più forte in lui l'eredità, da questo punto di vista, dell'ultimo Antonio, di cui pure era discendente (la nonna, la madre di Germanico, era appunto figlia di Antonio), che non quella di Augusto. Grandi onori furono riservati alle tre sorelle, e soprattutto a Drusilla, che sarebbe stata da lui persino nominata sua erede, e che, quando venne a morte, fu addirittura divinizzata: fatti, anche questi, che dovevano suscitare un enorme scandalo. Il rapporto di Caligola con Drusilla era in qualche modo esemplato su quello del re tolemaico, sposo della sorella. Questi atteggiamenti e questi comportamenti non erano certamente fatti per essere graditi ai più tradizionalisti dei senatori e in genere al senato: e questa è certo una delle ragioni per la quale le nostre fonti filosenatorie ci presentano Caligola come un pazzo e un tiranno, anche se non è da escludersi l'esistenza di un vero e proprio squilibrio mentale. Cominciò un periodo di terrore per i ceti dirigenti romani.

Caligola invertì la politica di Tiberio anche su un altro piano: fu capace di spendere in pochissimo tempo l'enorme riserva di denaro che la sin troppo oculata gestione finanziaria tiberiana gli aveva lasciato a disposizione. A un certo punto cominciò a terrorizzare anche la plebe urbana e i suoi stessi liberti e si mise in urto coi pretoriani. La sua uccisione in una congiura di palazzo nel gennaio del 41 non giunse inaspettata.

11.3. Gli anni di Claudio: verso una nuova organizzazione dell'impero

A succedere a Caligola fu Claudio, fratello di Germanico e dunque zio dell'imperatore assassinato. Claudio era ormai avanti con gli anni e non aveva mostrato sino ad allora alcun interesse per il potere: si dice anzi che, nei momenti convulsi che seguirono all'uccisione di Caligola, avesse tentato di nascondersi, per non farsi trovare dai pretoriani che lo volevano acclamare imperatore. La tradizione antica

gli è ostile: da bambino sarebbe stato considerato uno sciocco dalla sua famiglia e anche dalla madre, e certo era oscurato dalla personalità del fratello Germanico.

Ma Claudio non era affatto uno sciocco: era una figura umbratile di studioso e di storico. La sua formazione culturale gli avrebbe suggerito di prendere, in qualità di censore (Tacito, *Annales*, 11.13), un provvedimento curioso come quella riforma dell'alfabeto latino (con l'aggiunta di tre lettere), che però non gli sarebbe sopravvissuta: ne conosciamo la solo temporanea efficacia dalla documentazione epigrafica risalente ai suoi anni. Per il resto egli si rivelò ottimo uomo di governo e ottimo amministratore. Se garantì una serie di prerogative al senato, soprattutto nella sfera della produzione del diritto (i senatoconsulti costituiscono buona parte degl'interventi legislativi del periodo del suo principato), esautorò sempre più le funzioni tradizionali ricoperte dai senatori. A lui si deve la prima importante spinta verso una burocratizzazione del governo e dell'amministrazione imperiale: abbastanza rispettoso delle tradizioni, era nello stesso tempo, nel concreto esercizio del potere, un innovatore.

La nuova burocrazia

Claudio creò, o riorganizzò, la serie delle grandi segreterie centrali, cui mise a capo i suoi liberti. Queste segreterie si occupavano degli aspetti finanziari della gestione dell'impero (che ora ricadevano sul *princeps*, una volta che era stato creato il *fiscus* imperiale, accanto all'*aerarium*) e di quelli giurisdizionali-amministrativi, visto che il *princeps* andava assumendo compiti giurisdizionali sempre più ampi. L'utilizzazione dei liberti imperiali in posti-chiave rappresentava una decisa svolta rispetto al principato augusteo e tiberiano, ed è del tutto comprensibile che questo aspetto del suo governo gli abbia attirato la critica corrosiva della tradizione filosenatoria, quale si esprime, ad esempio, nell'operetta satirica che Seneca scrisse dopo la sua morte e la sua apoteosi decisa dal suo successore, l'*Apocolocynthosis*: una «trasformazione in una divinità», che diventava una «trasformazione in una zucca». I grandi liberti, Callisto, Polibio, Narcisso e Pallante, rappresentavano il caso più "scandaloso", agli occhi dell'aristocrazia romana, di promozione sociale. I liberti a Roma non potevano avere cariche pubbliche, e negli anni di Tiberio era stata emanata una legge che vietava loro l'accesso alle magistrature e ai senati locali nelle stesse municipalità (*lex Visellia*, del 24 d.C.). Ma ora i liberti imperiali non solo divenivano le figure più potenti del regime e si arricchivano enormemente, ma ricevevano gli *ornamenta praetoria* o addirittura gli *ornamenta consularia*: le insegne di chi era stato pretore o console.

La nuova riorganizzazione burocratica si rivelò duratura e si estese anche in periferia. Anche a livello provinciale cominciarono a moltiplicarsi i *procuratores*, inizialmente agenti privati dell'imperatore, cui vennero dati compiti che erano sempre meno privati, e per esempio la giurisdizione fiscale (§ 18.8). La riorganizzazione burocratica si muoveva nel senso di una sempre maggiore efficientizzazione degl'interventi imperiali a livello locale ed era coerente con un importante programma di opere pubbliche, tese a migliorare la qualità della vita, soprattutto nella città di Roma, e a favorire l'attività produttiva: all'iniziativa di Claudio si deve la costruzione di un porto artificiale poco più a nord della foce del Tevere e collegato al fiume da canali, che avrebbe dovuto risolvere i difficilissimi problemi di approvvigionamento di una città dalle dimensioni abnormi com'era Roma e sostituire, in larga misura, *Puteoli* come scalo per le merci destinate alla capitale dell'impero e provenienti da ogni parte del mondo mediterraneo: il porto di Claudio, poi terminato dal suo successore, tuttavia, non si rivelò la soluzione definitiva, dato, per un verso, il pericolo di insabbiamento a causa dei detriti portati dal fiume e spinti dalle correnti proprio verso il bacino portuale, e per un altro verso data l'ampiezza di tale bacino, che non lo rendeva un approdo del tutto sicuro. All'iniziativa di Claudio si dovette pure la riorganizzazione del servizio di approvvigionamento idrico per Roma, che fece seguito alla costruzione di un nuovo, imponente acquedotto, attraverso la creazione di una nuova *familia* di *aquarii*, servi dell'imperatore, nonché un'opera ingegneristica eccezionale per i tempi, quale fu il prosciugamento del lago Fucino, destinato ad incrementare le terre coltivabili nell'Italia centrale.

La spinta verso l'integrazione

L'aspetto forse più innovativo, e certo il più significativo, del principato di Claudio fu la spinta consapevole che venne dall'azione imperiale a favore dell'integrazione nell'impero delle popolazioni provinciali. Suo strumento fu la generosa concessione della cittadinanza, che si accompagnava alla creazione di nuove colonie di cittadini romani nelle province, e per le classi dirigenti provinciali la concessione del diritto a essere eletti magistrati e dunque a entrare a far parte del senato di Roma. Conosciamo il suo intervento a favore dei maggiorenti delle comunità della Gallia Comata, oltre che dagli *Annali* di Tacito (11.24), da un celebre testo epigrafico (rinvenuto a Lione, la colonia romana che era il centro più importante delle province galliche). La tavola di bronzo (*FIRA* I² 43) riproduce la sua erudita e complicata *oratio* tenuta davanti al senato, nella quale Claudio ripercorreva velocemente l'intera storia di Roma per dimostrare il suo

assunto: che i Romani non solo erano sempre stati assai generosi nel concedere la cittadinanza agli stranieri, ma a questi stranieri avevano addirittura affidato il governo della *res publica*, a partire da Numa e da Tarquinio e da Servio Tullio, e proprio dall'integrazione degli stranieri avevano tratto la loro forza.

L'estensione generosa della cittadinanza agli stranieri e perfino agli ex-schiavi, fatti automaticamente cittadini da chi li manometteva, era una prassi caratteristica di Roma, che aveva attirato l'attenzione degli osservatori Greci già da molto tempo (si veda quanto osserva il re Filippo V di Macedonia, nel 214 a.C., in una lettera ai Larissei, *IG* IX 517 = Ditt. *Syll.*[3] 543), ma certo è significativo che a farsene ora paladino o addirittura esaltatore fosse lo stesso *princeps*. La posizione di Claudio non era affatto condivisa dalla maggioranza della classe dirigente del tempo: e tuttavia era l'apertura dei Romani nei confronti delle popolazioni soggette che avrebbe in ultima analisi consentito quella progressiva integrazione delle *élites* provinciali nell'*élite* dell'impero che sarebbe stata non l'ultima causa della sua durevole coesione come grande stato territoriale.

La conquista della Britannia

Anche l'intellettuale Claudio aveva bisogno di presentarsi propagandisticamente come un generale conquistatore. C'era una regione che, dopo lo sbarco cesariano durante gli anni della conquista gallica, aveva visto la penetrazione del commercio romano, ma la cui annessione non era stata considerata un affare, come ci dice Strabone (4.5.3). I generali di Claudio procedettero rapidamente alla conquista della Britannia: Claudio stesso si trattenne per pochi giorni nell'isola, per poi tornare a Roma a celebrare il trionfo. La conquista aveva un particolare significato simbolico: si trattava della prima annessione di una regione al di là dell'Oceano, dunque al di là dei limiti stessi del mondo mediterraneo. In altre aree dell'impero Claudio procedette a una riorganizzazione delle conquiste: così, la Mauretania e le regioni alpine furono trasformate in provincia, e lo fu pure la Giudea, alla morte del suo re Erode Agrippa.

Le congiure, e per conseguenza i processi e le condanne degli oppositori, continuarono anche durante gli anni di Claudio, inviso, come si è detto, a buona parte dei senatori. La politica dell'imperatore sembrava condizionata, agli occhi dei suoi detrattori, non solo dai liberti, ma anche dalle donne della casa imperiale. La terza moglie di Claudio, Messalina, non solo sarebbe stata, a detta delle nostre fonti, una donna dissoluta, ma avrebbe complottato contro Claudio, che la fece a un certo punto giustiziare. Claudio sposò poi la nipote Agrippina, figlia di Germanico e dunque bisnipote di Augusto, donna

ambiziosissima. Agrippina creò una sua fazione a corte (di cui era a capo il liberto Pallante) e riuscì ad ottenere da Claudio l'adozione e la designazione alla successione imperiale del suo figlio di primo letto, Lucio Domizio Enobarbo, il futuro imperatore Nerone, cui venne per giunta data in sposa Ottavia, figlia di Claudio e Messalina. Britannico, l'altro figlio di Claudio e Messalina, veniva posto in secondo piano. Ma anche Britannico poteva contare su suoi fautori a corte, capeggiati dall'altro liberto imperiale Narcisso. Per affrettare la successione Agrippina allora avrebbe avvelenato Claudio nel 54.

11.4. Nerone

Il giovanissimo Nerone (aveva appena diciassette anni) rappresentava una grande speranza per il senato e i senatori, che videro in lui il restauratore del loro primato. Già da qualche anno Nerone era stato affidato dalla madre alle cure di Lucio Anneo Seneca, un esponente di primo piano della nobiltà provinciale (veniva da Cordova in Spagna) e un grande intellettuale. Il filosofo Seneca era così divenuto il precettore e il mentore del giovane Nerone, in un'età decisiva per la sua formazione. Seneca avrebbe continuato a essere per qualche anno l'ispiratore della politica di Nerone, affiancato, in questo ruolo, dal prefetto al pretorio Sesto Afranio Burro. I due *ordines* che formavano la classe dirigente dell'impero, il senatorio e l'equestre, concorrevano, così, nella gestione di un principato che si voleva che conciliasse la monarchia con quel che poteva restare dell'antica *libertas*. Appena designato imperatore, Nerone ribadì, in un discorso in senato che era stato scritto o quanto meno ispirato da Seneca, la sua intenzione di tener fermi questi principi, mantenendo distinta, come diceva, la *domus* dalla *res publica* (Tacito, *Annales*, 13.4). Ma decisiva era pure l'influenza della madre Agrippina. Il primo periodo di regno si segnalò in effetti come un periodo di governo illuminato, nel quale il rispetto per le prerogative del senato si associava alla buona gestione degli affari di stato; ed è assai probabile che a questo primo periodo si riferisse Traiano quando lodava come il periodo più felice dell'impero proprio il *quinquennium Neronis*, secondo quanto afferma un tardo epitomatore (Aurelio Vittore, *De Caesaribus*, 5.2).

La svolta in senso decisamente autocratico si ebbe allorché Nerone, invaghitosi di Poppea Sabina, moglie dissoluta di uno degli esponenti di maggior rilievo dello stesso entourage dell'imperatore, Sal-

vio Otone, si scontrò con la madre, che si opponeva al ripudio di Ottavia. Nerone era stanco di stare sotto la tutela della madre e la uccise (59). Al matricidio si aggiunse nel 62 la morte di Burro e a questo punto l'allontanamento di Seneca divenne inevitabile. Prefetto al pretorio diveniva Tigellino, che avrebbe assecondato d'ora in poi Nerone in tutte le sue stranezze e in tutti i suoi delitti. Frattanto Nerone aveva ripudiato Ottavia, che venne poi uccisa, e aveva sposato Poppea. Ricominciarono i processi e le esecuzioni. Una congiura per uccidere Nerone e mettere al suo posto un esponente della *nobilitas* più antica venne scoperta, e determinò l'uccisione di molti esponenti di primo piano della Roma neroniana; Seneca stesso fu costretto al suicidio.

Nerone appariva interessato alle gare sportive e artistiche, alle quali lui stesso partecipava e che voleva inevitabilmente vincere, come accadde in occasione di un viaggio in Grecia nel 67, nel corso del quale partecipò a tutti i giochi, concentrati, appunto, in quell'anno per consentirgli di prendervi parte, e vinse 1.808 primi premi, anche di gare alle quali non aveva partecipato: un viaggio che gli avrebbe ulteriormente alienato l'*élite* a Roma e avrebbe contribuito a favorire la sua prossima caduta. La passione per i giochi e per la cultura greca lo aveva sollecitato a creare dei nuovi ludi di impronta decisamente ellenica e a lui intitolati, i *Neronia*, che dovevano avere cadenza quinquennale e a partecipare ai quali costringeva gli stessi senatori.

Ma ciò non vuol dire che si disinteressasse degli affari dello stato, e per esempio delle finanze imperiali. Già nel 58 aveva concepito il progetto di abolire le imposte indirette (un provvedimento sulle motivazioni del quale i pareri dei moderni sono divisi), anche se poi era stato indotto a non mandare ad effetto la progettata misura dai suoi consiglieri. Nel 64 venne realizzata una riforma monetaria, destinata ad avere un impatto duraturo sulla politica dell'emissione e in generale sull'economia dell'impero: vennero diminuiti il peso della moneta d'oro (da 1/42 a 1/45 di libbra) e di quella d'argento (da 1/84 a 1/96) e anche il contenuto di metallo fino del *denarius* argenteo. Anche in questo caso si discute su quale sia stata la motivazione del provvedimento e quali le finalità: non è improbabile che abbia avuto un peso nella decisione imperiale la volontà di far sì che il rapporto di valore fra la moneta aurea e la moneta argentea (di 1 a 25) fosse meglio corrispondente al rapporto di valore tra i metalli sul mercato, e di evitare in questo modo le speculazioni dei privati, garantendo nel contempo un più cospicuo e regolare rifornimento di mezzi mo-

netari all'economia dell'impero. Ma, in ogni caso, quali che fossero le finalità della manovra, è certo che l'imperatore poteva ora coniare un maggior numero di monete da un'invariata quantità di metallo: e in effetti gli ultimi anni di regno sono caratterizzati da un'emissione quantitativamente eccezionale di moneta aurea, presumibilmente dovuta alla riconiazione al nuovo standard ponderale del vecchio numerario.

Ad accrescere il patrimonio imperiale e le sue entrate valevano le confische, che seguivano l'incriminazione dei senatori più ricchi: Plinio ricorda come Nerone avesse incamerato nel suo patrimonio i latifondi di sei proprietari, che avrebbero costituito la metà dell'intero territorio dell'Africa (*Naturalis historia*, 18.35: vd. anche sopra, § 8.4). La spesa pubblica venne ad accentuarsi considerevolmente, soprattutto in conseguenza di un tragico evento che interessò Roma. Un incendio distrusse nel 64 un'estensione amplissima della città, e fu necessario iniziare rapidamente la ricostruzione. La distruzione di molti dei quartieri centrali, anzi, consentì a Nerone di avviare un grandioso progetto di edificazione di una residenza imperiale di dimensioni eccezionali, la *Domus Aurea*. La voce popolare attribuì allo stesso Nerone la responsabilità di avere appiccato l'incendio, proprio per potere procedere alla realizzazione dei suoi progetti urbanistici, e di avere proceduto a ulteriori distruzioni nei quartieri centrali di Roma sulle cui aree la residenza imperiale avrebbe dovuto ulteriormente estendersi, con la scusa di volere in questo modo fermare la propagazione dell'incendio. Di fronte alla tragedia, e per stornare da sé i sospetti, Nerone accusò i Cristiani di essere i responsabili, e si ebbe così la prima persecuzione.

La propaganda imperiale, peraltro, cercava di utilizzare al meglio i successi militari e diplomatici ai confini orientali dell'impero, conseguiti da un valente generale, Domizio Corbulone, il quale riuscì a riportare l'Armenia nell'orbita romana, facendo sì che il suo re Tiridate, che pure era fratello di Vologese re dei Parti, accettasse di essere incoronato a Roma dall'imperatore, e dunque avesse da lui la propria investitura, con ciò sanzionando l'influenza romana sulla regione. La splendida cerimonia dell'incoronazione di Tiridate nel 66 si risolse in un'occasione propagandistica eccezionale per l'imperatore.

La fine di Nerone

A portare alla conclusione tragica del principato neroniano e, con essa, alla fine della dinastia giulio-claudia, fu necessaria una sollevazione militare. Nel 68 Gaio Giulio Vindice, governatore della Gallia Lugdunense, un senatore di origine aquitana, la cui famiglia aveva ottenuto la cittadinanza da Cesare, si ribellò alla testa delle sue legio-

ni, apparentemente per sostenere, quale candidato all'impero, Sulpicio Galba, legato della Tarraconense. La sua rivolta sarebbe apparsa, per la personalità del ribelle, quasi la rivolta di un nazionalista celtico. Ma Vindice venne a scontrarsi con gli eserciti della vicina Germania, capeggiati da Virginio Rufo, e, vinto in battaglia, si uccise. Lo stesso Rufo, peraltro, non accettò il principato, offertogli dalle sue truppe, mentre Galba, che aveva assunto un atteggiamento ambiguo di fronte a Vindice, accettò infine l'investitura imperiale da parte delle sue truppe della Tarraconense. Quando il senato e le stesse coorti pretorie, dietro la promessa di un cospicuo donativo, lo riconobbero, la sorte di Nerone fu segnata: fu dichiarato *hostis publicus* (nemico pubblico) e, quando stavano per sopraggiungere i pretoriani nel luogo fuori di Roma dov'era fuggito, si uccise facendosi aiutare da un liberto.

L'odio nei confronti di Nerone non era tuttavia condiviso interamente dalla plebe urbana di Roma, per la quale l'imperatore citaredo era stato il continuatore di Caligola in quanto restauratore dei ludi circensi, se è vero che ancora nella tarda antichità i due imperatori venivano ricordati sui "contorniati", pseudomonete di cui incerta risulta la funzione, ma evidentemente connesse con lo svolgimento dei giochi.

12.

DAI FLAVI AGLI ANTONINI: IL CONSOLIDAMENTO DEL REGIME IMPERIALE

12.1. Il *longus et unus annus*

Ucciso Nerone, e una volta che seppe di essere stato riconosciuto dal senato e di avere dalla sua anche i pretoriani, cui era stato promesso un forte donativo, Galba si mosse senza fretta verso Roma, dove giunse nell'ottobre del 68. Ma la situazione era tutt'altro che definita: le truppe legionarie della Germania non riconobbero l'imperatore, rifiutandogli il giuramento di fedeltà, e acclamarono invece il proprio comandante Aulo Vitellio. Galba, allora, adottò e in questo modo designò alla propria successione un giovane esponente dell'*élite* senatoria, imparentato con le più insigni famiglie della *nobilitas*, L. Calpurnio Pisone Frugi Liciniano. Tacito riferisce, nelle *Storie*, il discorso che Galba avrebbe fatto a Pisone nel comunicargli la sua decisione: un discorso nel quale lo storico, attraverso le parole prestate all'imperatore, individua, per l'appunto, come il miglior sostituto possibile della *libertas* repubblicana perduta, il fatto che la successione imperiale, attraverso l'adozione dell'erede designato, sia effettuata garantendo la scelta della persona migliore – un discorso che è dunque una sorta di manifesto del "principato adottivo", destinato ad affermarsi a Roma, come si vedrà, qualche decennio più tardi, negli anni, appunto, in cui Tacito redigeva la sua opera storica: «Se l'immensa mole di questo impero potesse reggersi e bilanciarsi senza una guida, saprei essere all'altezza di ridare inizio alla repubblica; ma la realtà, e non da oggi, è così compromessa che la mia vecchiaia non può dare al popolo romano se non un buon successore, e non altro la tua giovinezza se non un buon principe. Sotto Tiberio, Gaio, Claudio noi Romani siamo stati, per così dire, proprietà ereditaria di una sola fa-

miglia: sostituisca, in qualche modo, la libertà l'applicazione che noi facciamo del principio della libera scelta, sicché, finita la casa Giulia e Claudia, toccherà all'adozione scegliere il più degno» (Tacito, *Historiae*, 1.16, trad. M. Stefanoni).

Per intanto la successione di Pisone non aveva seguito concreto. I pretoriani, cui il donativo promesso non era stato dato, acclamarono, infatti, a loro volta imperatore M. Salvio Otone, l'ex legato di Lusitania, che pure era stato il primo dei governatori provinciali a pronunciarsi per Galba, e che aveva sperato di essere da lui adottato e di succedergli. Otone era l'ex-marito di Poppea, e sia lui che Vitellio presentavano se stessi come successori di Nerone, alla cui memoria si richiamavano: facendosi dunque portavoce di una diversa legittimazione del potere imperiale.

Galba, anacronistico campione della *libertas* senatoria («LIBERTAS RESTITVTA» è, appunto, una delle legende che compare sulle sue monete), venne allora eliminato assieme a Pisone. Era a questo punto inevitabile il conflitto tra l'imperatore sostenuto dai pretoriani di Roma e l'imperatore sostenuto dai legionari di Germania. A Bedriaco, nei pressi di Cremona, nella primavera del 69, si ebbe uno scontro tra due eserciti di cittadini romani: uno scontro che rinnovava, dopo un secolo, quelli dell'ultimo conflitto civile col quale la repubblica era venuta a morte. Prevalsero le truppe di Vitellio e Otone si suicidò. Ma presto Vitellio scontentò tanto i suoi soldati, quanto la popolazione dell'Italia che, si disse, veniva considerata da loro una provincia da conquistare.

Frattanto emergeva ancora un altro generale come candidato all'impero: T. Flavio Vespasiano, comandante delle legioni impegnate in Giudea, nella repressione di una rivolta scoppiata nel 66. Vespasiano venne proclamato ufficialmente imperatore dalle truppe dell'Egitto, e subito dopo da quelle della Giudea e della Siria, il cui comandante, Muciano, si era schierato con lui. Vespasiano poteva contare anche sull'appoggio delle legioni danubiane e dei regni clienti. E mentre si tratteneva in Egitto, donde avrebbe potuto controllare gli approvvigionamenti per Roma, le truppe danubiane, guidate dal legato Antonio Primo, invasero la pianura padana e si scontrarono con i vitelliani, nuovamente a Bedriaco. L'Italia ebbe ancora una volta a soffrire gli orrori della guerra: Cremona fu saccheggiata e a Roma venne incendiato il Campidoglio.

Ucciso Vitellio, rimasero a governare per conto di Vespasiano Muciano e Domiziano, il diciottenne figlio minore dell'imperatore, mentre Tito, il trentenne figlio maggiore, continuava a guidare l'of-

fensiva romana in Giudea. Il senato riconobbe Vespasiano e lo fece console per il 70, assieme a Tito. Solo nell'estate di quell'anno Vespasiano giunse finalmente a Roma.

12.2. Vespasiano: da una nuova legittimazione del potere imperiale a un nuovo ordine sociale

Gli eventi della guerra civile avevano rappresentato una drastica rottura col passato, non solo perché era stata interrotta la continuità dinastica nella successione imperiale, ma perché era venuto alla luce quel che Tacito, una generazione più tardi, avrebbe definito un «segreto dell'impero» (*Historiae*, 1.4.2): che cioè si potesse ormai creare l'imperatore in un luogo diverso da Roma (e dunque da parte delle truppe e senza una preventiva o contemporanea sanzione legittimante del senato). Già nelle guerre civili dei decenni finali della repubblica gli eserciti che combattevano per l'uno o per l'altro dei contendenti avevano assunto il carattere di armate professionali con un forte legame nei confronti dei propri comandanti. Questo legame diveniva ora, se possibile, ancora più stretto per la stessa dislocazione dell'esercito in lontani teatri d'operazione e la conseguente autonomia dei loro capi dal potere centrale a Roma: un'autonomia che sarebbe stata una strutturale debolezza del governo imperiale, soprattutto evidente, com'è ovvio, nel momento difficile e delicato della successione.

La rottura dinastica peraltro imponeva un nuovo genere di legittimazione per il nuovo *princeps*. Non c'era più un erede privato sul quale far convergere la somma di prerogative particolari nella quale consisteva il potere imperiale (ed essenzialmente l'*imperium proconsulare* e la *tribunicia potestas*), ma era necessario un atto normativo specifico che sanzionasse l'attribuzione a Vespasiano di queste prerogative e nel contempo le definisse, coinvolgendo, quanto meno al livello formale, sia il senato sia in qualche modo il popolo nella sua attività comiziale. L'atto in questione (di cui si discute se davvero contemplasse nella loro interezza i poteri conferiti all'imperatore) fu un senatoconsulto, fatto però votare come legge dai comizi, in un momento nel quale Vespasiano non aveva ancora raggiunto Roma: la cosiddetta *lex de imperio Vespasiani*.

La *lex de imperio Vespasiani*

Conosciamo il provvedimento dalla superstite copia in bronzo, purtroppo mancante della parte iniziale, fatta esporre da Cola di

Rienzo, che, nel 1347, aveva guidato una sollevazione del popolo di Roma contro i baroni e aveva instaurato un governo democratico rivendicando per sé il titolo di "tribuno". Cola di Rienzo aveva fatto esibire il documento nella Basilica di S. Giovanni in Laterano, per gli scopi di propaganda politica ai quali esso gli pareva potesse assolvere nel conflitto che lo opponeva all'aristocrazia romana. I poteri e le prerogative di Vespasiano, nella politica interna come in quella estera, vi vengono indicati come gli stessi che avevano avuto Augusto, Tiberio, Claudio (con l'ovvia esclusione, dunque, di Caligola e Nerone). Non compare, peraltro, nel testo un'allusione esplicita al conferimento dell'*imperium* in quanto tale, né a quello della *tribunicia potestas* (ciò che ha suscitato divergenti interpretazioni dei moderni). Una clausola (nota fra gli studiosi come "clausola discrezionale") dava all'imperatore il diritto e il potere di fare qualsiasi cosa ritenesse necessaria per il bene dello stato e, nel contempo, lo svincolava dall'osservanza delle leggi e dei plebisciti che non avevano vincolato Augusto, Tiberio e Claudio; la clausola discrezionale confermava, se ce ne fosse stato bisogno, il carattere sostanzialmente autocratico del regime imperiale (anche se qualche studioso moderno ritiene oggi di poterla intendere riduttivamente come quella clausola che dava poteri eccezionali in situazioni di emergenza al principe: quei poteri eccezionali che erano stati attribuiti non infrequentemente negli ultimi decenni della repubblica).

Il ricambio della classe dirigente

Una rottura l'ascesa al potere di Vespasiano la rappresentava per un altro aspetto ancora. Una complessa rete di parentele aveva legato, sinora, gli esponenti della classe dirigente e da questo stesso gruppo di famiglie erano provenuti non solo gl'imperatori delle due casate, la Giulia e la Claudia tra loro strettamente imparentate, ma anche gli effimeri imperatori dell'anno della guerra civile. La presa del potere da parte di Vespasiano, viceversa, rappresentava anche l'esito eccezionale dell'ascesa sociale di una famiglia di modeste origini. Il nonno del nuovo imperatore, T. Flavio Petrone, aveva servito nell'esercito sconfitto a Farsalo, era poi tornato nella natia Rieti e vi aveva intrapreso il modesto mestiere di prestatore di denaro ed esattore nelle vendite all'incanto (*coactor argentarius*). Il padre, T. Flavio Sabino, era stato pubblicano della *quadragesima Asiae*, l'imposta del 2,5% che gravava sulle merci in transito alle frontiere dell'Asia. Era la madre che apparteneva a una famiglia di cavalieri, e un suo fratello era entrato in senato.

Vespasiano era dunque un uomo nuovo, che si era fatto da sé. Di più: la sua elezione simboleggiava l'ascesa al potere delle *élites* locali

italiche, coi loro interessi, con la loro operosità e con le loro idealità. Resuscitando la censura e rivestendola nel 73 assieme a Tito, Vespasiano procedette a una revisione radicale dell'albo senatorio e dell'ordine equestre, ammettendo tra i senatori e i cavalieri i migliori candidati italici e provinciali che fossero disponibili. La radicalità del ricambio sociale non sarebbe sfuggita, qualche decennio più tardi, a Tacito, che avrebbe, per l'appunto, messo in rilievo il contrasto tra il parassitismo delle grandi *domus* senatorie nei cent'anni che avevano preceduto il 69, che si esprimeva con tutta evidenza nel *luxus mensae*, e la parsimonia che si sarebbe affermata soprattutto con l'ascesa al potere di Vespasiano, e per l'esempio imperiale: «[...] il lusso della tavola che per cento anni (dalla fine cioè della guerra di Azio a quel sollevamento armato, in seguito al quale assunse il potere Servio Galba) s'era mantenuto con spese sfrenate, a poco a poco passò di moda. E desidero ora ricercare le cause di tale cambiamento. Un tempo le famiglie patrizie che si distinguevano per ricchezze o per fama si lasciavano trascinare dal desiderio di magnificenza [...] Ma dal giorno in cui si scatenarono le stragi e un nome illustre fu causa di rovina, tutti si volsero a un tenore di vita più giudizioso. Nello stesso tempo, uomini nuovi, venuti dai municipi, dalle colonie e anche dalle province e spesso ammessi fra i senatori, portarono a Roma la morigeratezza del loro paese e, sebbene moltissimi di essi, per l'aiuto della fortuna o per la loro attività, giungessero a vecchiaia molto ricchi, conservarono tuttavia il sentimento di prima. Ma colui che più di ogni altro instaurò la severità del costume fu Vespasiano, egli stesso uomo all'antica nel modo di mangiare e di vestire. Da quel momento il rispetto verso l'imperatore e il desiderio di imitarlo ebbero più efficacia delle pene minacciate dalle leggi e dalla paura» (Tacito, *Annales*, 3.55, trad. L. Annibaletto).

Su un piano più generale, l'azione di Vespasiano riprendeva la generosa politica di integrazione dei provinciali e soprattutto delle loro *élites* nella cittadinanza, che era stata una caratteristica degli anni di Claudio. Vespasiano estese, così, alle comunità dell'intera Spagna, un'area ormai fortemente romanizzata, il privilegio del *ius Latii*, il diritto di cui godevano le comunità latine: il *ius Latii* rappresentava, in un certo senso, un gradino intermedio nell'ammissione alla cittadinanza romana per gli abitanti delle comunità peregrine, mentre automaticamente comportava l'acquisto della cittadinanza romana per i magistrati e i membri dei senati locali.

12.3. La politica fiscale e finanziaria e l'organizzazione della difesa

Un'oculata gestione finanziaria delle risorse dello stato imperiale era, peraltro, ciò che si imponeva. Vespasiano aveva trovato le casse imperiali drammaticamente vuote – Svetonio cita un'affermazione dell'imperatore resa all'inizio del suo principato secondo la quale sarebbe stata necessaria la cifra iperbolica di quaranta miliardi di sesterzi (variamente corretta dai moderni) perché la *res publica* potesse rimanere in piedi (*Vespasianus*, 16.3). Vespasiano intervenne tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese. Si ebbero inasprimenti fiscali cospicui: sempre da Svetonio sappiamo che vennero elevati, e in qualche caso addirittura raddoppiati, i tributi provinciali e vennero introdotte nuove e talora apparentemente curiose imposte e tasse su specifiche attività o servizi: ancora Svetonio (*Vespasianus*, 23.3) ricorda un aneddoto dal quale si deduce che era stato escogitato persino un *vectigal urinae*, una tassa sulle latrine (un tributo che aveva comunque una sua ragionevolezza, visto che andava a colpire un'attività lucrativa: l'urina, per il suo contenuto in ammoniaca, era infatti una componente essenziale nel procedimento della follatura delle vesti).

Vespasiano avviò pure un vasto programma di rivendicazione al fisco imperiale dei terreni abusivamente occupati dai privati – magari da più generazioni – tanto in Italia, quanto nelle province. Il provvedimento riguardò in particolare i *subseciva*, vale a dire i terreni non compresi fra quelli assegnati ai privati nelle colonie. L'operazione si rivelò estremamente impopolare, tanto da dover essere sospesa più tardi dal successore Domiziano.

Ma gl'interventi sulle entrate non erano sufficienti: oltre che una politica di particolare rigore che bandiva gli eccessi nelle spese, pur senza rinunciare all'effettuazione, ad esempio, delle opere pubbliche ritenute indispensabili (tra queste importantissime e grandiose furono quelle avviate nella città di Roma, soprattutto negli spazi della neroniana *Domus Aurea*, con la costruzione dell'Anfiteatro, il Colosseo, circondato dalle sue strutture di servizio), si rese necessario pure un lieve svilimento della moneta argentea, ottenuto aumentando la percentuale di rame in essa contenuta, ciò che consentiva, con immutate riserve di metallo, una più cospicua emissione di *denarii*.

La nuova strategia di difesa

Un'oculata gestione finanziaria era ovviamente necessitata soprattutto dall'esigenza di garantire la piena efficienza dell'organizzazione militare. Si può dire che con l'avvento di Vespasiano sia stata

avviata una nuova politica di difesa dell'impero, che vedeva mutare gli stessi obiettivi strategici complessivi. Si è visto come, alla conclusione delle guerre civili, Augusto avesse ridotto drasticamente il numero dei reclutati e delle legioni e avesse provveduto alla riorganizzazione del servizio, allungando il periodo di ferma militare. Le legioni e i distaccamenti ausiliari erano stati collocati nelle province non ancora pacificate dove svolgevano la funzione di un presidio permanente, mentre la difesa immediata dalle minacce esterne veniva affidata, per lo meno in alcune delle aree di frontiera, a una cintura di regni clienti che assolvevano alla funzione di stati cuscinetto.

Ma una volta che la maggior parte di questi stati venne inserita, nel corso dell'età giulio-claudia, entro la struttura organizzativa dell'impero, attraverso la loro trasformazione in province, dovette necessariamente cambiare la strategia di difesa e dunque il modo di utilizzazione delle forze militari romane: lo scopo non era più, semplicemente, la difesa di Roma e dell'Italia, ma anche quella delle province come parti integranti dell'impero. Si affermò, cioè, una nuova strategia, "preclusiva", che aveva per fine di impedire l'invasione degli stessi territori provinciali. Questa nuova strategia si basava sulla costituzione di una linea continua di difesa, il *limes*. Il termine *limes* indicava, originariamente, nell'àmbito della terminologia militare, una strada aperta dai soldati in terreni inospitali per favorire l'avanzata nel territorio nemico, ma venne a significare la strada fortificata che correva parallela al confine. Lungo le frontiere naturali dell'impero, quali per esempio i grandi fiumi come il Reno e il Danubio, rafforzate, laddove una preclusione naturale mancava, da opere di difesa artificiali come fossati, aggeri, muraglie, venne costruito un sistema di forti legionari, più arretrati, e di impianti per le truppe ausiliarie, più avanzati, collegati da una serie di strade la cui funzione era quella di assicurare facilità e rapidità di comunicazioni. L'esercito veniva a esser disperso tra questi vari insediamenti legionari e ausiliari e dunque in teoria la difesa risultava più debole: ma se non si verificava un'invasione in massa, il sistema si rivelava efficace: esso riusciva a contenere sconfinamenti e scorrerie, ovverosia quelle che sono state definite "minacce a bassa intensità". Ciò che andava ostacolato in qualsiasi modo, ma soprattutto utilizzando, con l'ostentazione della propria forza, l'arma della deterrenza, era il formarsi di aggregazioni e di alleanze fra i nemici esterni.

I confini dell'impero

Un effetto di questa sostanziale modifica della strategia globale, con la trasformazione delle aree sulle quali si esercitava un'egemonia, ma senza un controllo amministrativo diretto, in aree provinciali,

parrebbe essere stato il progressivo precisarsi di una nozione di confini lineari, che distinguevano il territorio dell'impero da ciò che ne era al di là. Si è molto discusso, di recente, su quanto si possa considerare acquisita nell'età imperiale romana questa nozione di confini lineari, o "scientifici", come quelli che avrebbero segnato un limite all'espansione e all'aggressione nei confronti del mondo esterno. Si è voluto sostenere che la spinta all'espansione, la nozione che l'impero dovesse essere, tendenzialmente almeno, *sine fine*, non sarebbe mai venuta meno e che ciò avrebbe fatto concepire il confine non già come una barriera, la cui costituzione sarebbe stata legata a considerazioni strategiche globali, ma come una cerniera, una striscia indefinita di territorio, che avrebbe unito più che diviso, destinata a favorire le comunicazioni e gli scambi piuttosto che a impedire le invasioni o gli sconfinamenti. E tuttavia, quale che sia stato il vario atteggiarsi della politica imperiale nei confronti dell'espansione e dell'allargamento dei *fines imperii*, sembra innegabile che la progressiva riduzione del numero dei regni clienti in quanto stati cuscinetto e la progressiva *redactio in formam provinciae* di questi territori, abbiano contribuito alla più chiara formulazione del concetto di confine come baluardo, che sta alla base della considerazione, che leggiamo in due autori di qualche generazione successiva, come Appiano (*Praefatio*, 7) ed Elio Aristide (26.29; 26.82-84), secondo la quale il confine esterno dell'impero assumeva la funzione, per una Roma che ormai non le aveva più, delle mura.

Lo spostamento delle truppe sul *limes* era, naturalmente, il prodotto della generale pacificazione delle aree provinciali ancora turbolente nei primi decenni del principato. Nelle poche regioni nelle quali era ancora vitale un sentimento antiromano era necessario per il governo imperiale mostrare, attraverso l'esibizione della forza militare anche al di là di quanto a prima vista richiesto dalla situazione, quanto poco convenisse alle popolazioni soggette ribellarsi. Ciò accadde nell'area renana, dove venne repressa la rivolta di un capo batavo, Giulio Civile, che aveva catalizzato l'ostilità antiromana di una serie di tribù locali e aveva costituito, giovandosi di ausiliari di origine locale che avevano disertato, un vero e proprio *imperium Galliarum*, come lo definisce Tacito (*Historiae*, 4.59). Ma è soprattutto la ferocissima repressione della rivolta giudaica che va vista in quest'ottica. Nel 70 Tito espugnò Gerusalemme e distrusse il tempio. La fine del centro del culto per gli Ebrei della Palestina e della Diaspora e la sottomissione a Roma vennero simboleggiati dal fatto che d'ora in avanti la contribuzione che gli Ebrei pagavano al tempio,

il *didrachmon*, sarebbe andata al tempio di Giove Capitolino a Roma. Si intensificava la dispersione degli Ebrei fuori della Palestina, che li avrebbe portati nelle più varie parti del mondo romano, dove essi avrebbero mantenuto la fiera e intransigente consapevolezza della loro identità etnica e religiosa. La resistenza degl'irriducibili continuò e fu necessario un impegno supplementare delle forze romane per piegarla: occorsero più di tre anni per espugnare, grazie all'utilizzazione di impressionanti opere di assedio che testimoniano le capacità dell'ingegneria militare romana, la fortezza di Masada, sul Mar Morto, dove si era concentrata l'ultima difesa, dopo indicibili prove di coraggio e di determinazione degli assediati, che arrivarono a uccidersi tra loro pur di non cadere nelle mani dei Romani. La rappresentazione del tesoro del tempio, portato nel trionfo di Vespasiano e di Tito a Roma, nel 71, fu consegnata ai rilievi dell'arco di Tito, che sarebbe stato eretto da Domiziano dopo la morte del fratello.

12.4. Tito e Domiziano

La successione di Tito a Vespasiano e poi di Domiziano a Tito, che erano nuovamente successioni dinastiche, non posero problemi. Tito era stato precocemente associato all'impero: gli era stata attribuita la *tribunicia potestas* sin dal 71 e già prima, con un'innovazione che non avrebbe però avuto un seguito nei regni successivi, gli era stato attribuito il comando delle coorti pretorie – favorendo la lealtà di quelle truppe il cui favore poteva rappresentare il fatto decisivo nella successione. Quanto a Domiziano era stato denominato *Caesar*, e designato in tal modo alla successione. Tito aveva poi gestito il consolato e la censura assieme al padre.

Il breve regno di Tito si caratterizza, agli occhi degli storici successivi, come esemplare per l'atteggiamento di grande umanità rivelato in occasione delle grandi calamità che colpirono l'impero in quegli anni: a parte un ulteriore incendio a Roma che distrusse il tempio di Giove Capitolino e molti altri edifici pubblici e privati anche nella zona del Campo Marzio e a parte una terribile pestilenza, nel 79 si ebbe l'eruzione del Vesuvio che seppellì sotto la cenere e i lapilli e sotto la stessa lava una delle zone più ricche e popolate della penisola, con le città di Pompei, Ercolano e Stabia, che stavano riprendendosi dopo un disastroso terremoto che le aveva in parte distrutte diciassette anni prima. Tito intervenne, oltre che con altre provvidenze,

nominando una commissione di *curatores restituendae Campaniae* scelti fra gli ex-consoli perché venisse avviata la ricostruzione. Per le sue doti di umanità Svetonio lo definisce, all'inizio della sua biografia, «*amor ac deliciae generis humani*» (*Titus*, 1.1), ricordando peraltro come questa fama Tito se la fosse acquistata proprio negli anni della sua gestione dell'impero e non prima, da privato e durante il principato del padre, quando viceversa si sarebbe rivelato arrogante, crudele, amante del lusso, rapace. I giudizi positivi sui comportamenti di Tito da imperatore parrebbero tradurre anche l'atteggiamento favorevole del senato, che doveva avere apprezzato tra l'altro il comportamento seguito da Tito, quando aveva allontanato da sé, per obbedire alla ragion di stato, la principessa giudaica Berenice, che era stata la sua amante e che aveva su di lui avuto grande influenza.

Estremamente negativo è, per converso, l'atteggiamento delle fonti, in particolare di Tacito e di Plinio il Giovane, su Domiziano, fratello e successore di Tito, anche se alcuni autori che scrissero durante il suo principato, come il poeta Stazio, sono, viceversa, smaccatamente adulatori. Domiziano viene censurato per avere nuovamente riaffermato una concezione francamente autocratica del potere imperiale: voleva essere considerato, e definito, *dominus et deus*, legittimando dunque anche in chiave religiosa la propria autorità, ciò che non poteva non metterlo in urto col senato. Domiziano si guadagnò l'odio anche degli autori cristiani, che videro in lui il secondo dei persecutori dopo Nerone: colui che aveva colpito, perché filocristiani, esponenti di primo piano della stessa classe dirigente, vicini alla famiglia imperiale, e tra gli altri il console Flavio Clemente, marito di Flavia Domitilla, i cui figli erano stati destinati alla successione dallo stesso imperatore.

L'assunzione della censura perpetua, che significò, di fatto, la definitiva scomparsa della magistratura e della funzione del censore, tradiva la volontà di controllare in modo diretto e assoluto la classe dirigente. Ad alienare le simpatie a Domiziano erano oltretutto la sua personalità, piena di asprezze, e l'atteggiamento estremamente moralistico e per certi versi tradizionalista, che si rifletteva in molti atti di governo: ciò che lo distingueva dagli altri principi che avevano tentato di imporre un'autocrazia. Numerose congiure scandirono il suo regno, soprattutto verso la fine, e molto spazio venne dato ai delatori. Si incrementarono le confische, che, quali che ne fossero le motivazioni, avevano comunque l'effetto di contribuire a migliorare lo stato delle finanze imperiali.

E tuttavia sembra indubbio che il giudizio estremamente negati-

vo degli scrittori antichi non renda piena giustizia a Domiziano, che fu in ogni caso accorto ed efficiente amministratore, e valente generale. Nel corso del suo regno venne rafforzata la burocrazia imperiale, nella quale procuratori dell'ordine equestre presero il posto riservato sino ad allora ai liberti imperiali. Dopo le manipolazioni monetarie che avevano caratterizzato sia il regno di Nerone sia gli anni di Vespasiano, Domiziano tentò di ribaltare la tendenza al progressivo peggioramento della moneta, forse per ristabilire la fiducia in essa del pubblico e soprattutto dei più importanti fra coloro che la ricevevano direttamente dalle casse imperiali come remunerazione, e cioè i soldati. Un'altra misura era destinata a conciliargli il favore delle truppe: incrementò di un terzo lo *stipendium*, il primo aumento dall'inizio del principato.

L'amministrazione dell'impero

Domiziano si interessò anche in modo diretto della situazione produttiva dell'impero e dell'Italia in particolare: un suo provvedimento, di cui sono discusse le motivazioni e le finalità, nonché la stessa efficacia e validità nel tempo, vietava l'incremento della coltivazione della vite in Italia e arrivava sino a ordinare la distruzione di metà dei vigneti nelle province. Non è improbabile che il provvedimento nascesse nel clima di rigido moralismo di cui il *princeps* si faceva promotore; ma certo alla sua base doveva essere anche la volontà di ovviare non tanto a una sovraproduzione del vino, quanto a una produzione deficitaria di cereali – o almeno in questo modo è presentato dalle fonti che ce ne parlano: una carenza produttiva che appariva grave, in talune aree (e per esempio in Asia Minore), a fronte della notevole densità del popolamento che era stata raggiunta dopo molti decenni di pace. Il provvedimento, imponendo la parziale distruzione dei vigneti esistenti nelle province, finiva tuttavia per risolversi in una misura di protezione per i produttori italici di vino.

Domiziano fu anche grande costruttore, specialmente a Roma, dove non solo terminò le opere pubbliche iniziate sotto i regni del padre e del fratello, ma ne avviò di nuove e grandiose, tanto nell'area dei Fori, quanto nel Campo Marzio: in quest'area costruì lo stadio la cui sagoma è ancor oggi evidenziata dalla moderna piazza che ad esso si sovrappone, Piazza Navona.

La politica estera

Se Domiziano ebbe il favore dell'elemento militare non fu solo per l'aumento dello stipendio, ma perché guidò personalmente l'esercito in varie campagne sul fronte renano, che portarono alla vittoria contro la popolazione germanica dei Catti e alla presa di possesso di un'area, di vitale importanza strategica, tra il Reno e il Danubio, i cosiddetti *agri decumates* (espressione di cui rimane incerto il signi-

ficato). Altre fortunate campagne furono condotte in Britannia dal governatore Agricola, il suocero di Tacito (che ne avrebbe parlato nella biografia encomiastica a lui dedicata). Non parimenti fortunate furono le azioni condotte contro la popolazione dei Daci, che avevano costituito un forte stato sotto la guida del re Decebalo e che minacciavano dalla loro sede (l'odierna Romania) la provincia romana della Mesia. I Romani subirono una serie di rovesci militari; poi, dopo un'invasione della Dacia riuscita solo a metà, Domiziano stipulò nell'89 una pace che obbligava i Romani a pagare un sussidio ai Daci, senza peraltro che nemmeno in questo modo cessassero i conflitti.

12.5. Nerva e la successione imperiale

Una congiura che vide associati i circoli giudaico-cristiani di Roma e della stessa corte imperiale e l'ambiente senatorio portò infine nel 96 all'uccisione di Domiziano, accolta con indifferenza dalla plebe e negativamente dalle truppe. Il successore fu scelto questa volta dal senato e nella persona di un vecchio senatore, Marco Cocceio Nerva, mentre i pretoriani non si mossero. Si interrompeva, dunque, di nuovo la continuità dinastica, ma questa volta, diversamente da quanto era accaduto con la fine dei Giulio-Claudii, senza che si innescasse una guerra civile, nonostante lo scontento delle truppe. Il breve principato di Nerva volle caratterizzarsi, com'è ovvio, come assai diverso dall'autocrazia di Domiziano: e può essere significativo che l'ultima legge comiziale di cui ci sia rimasta notizia fosse proprio una legge, agraria, proposta da Nerva (come sembra doversi dedurre da *Digesta*, 47.21.3.1).

La situazione finanziaria dello stato continuava a non essere delle migliori, e Nerva attuò, per di più, una politica di alleviamenti fiscali. Così, fu soppressa l'imposta speciale che pagavano gli Ebrei e la cassa *ad hoc*, il *fiscus Iudaicus*, nella quale fluiva, e furono eliminate le contribuzioni che pagavano i proprietari italici per l'effettuazione del servizio di trasporto statale di persone e di cose, il *cursus publicus*: conosciamo entrambe le misure dalle legende monetarie che le propagandavano come atti importanti di liberalità imperiale («FISCI IVDAICI CALVMNIA SVBLATA» e «VEHICVLATIONE ITALIAE REMISSA»). Si rese, pertanto, necessaria una riduzione delle spese, a studiare la quale venne istituita un'apposita commissione senatoria.

Volendo scongiurare il pericolo di un riaccendersi della guerra

civile, Nerva provvide ad adottare come figlio – e a designare in questo modo alla successione – M. Ulpio Traiano, un senatore della Spagna, ma di famiglia italica, ottimo soldato e molto popolare fra le truppe. Traiano vantava un'importante carriera anche di governatore provinciale e in quel momento era legato della provincia della Germania Superiore. Traiano venne associato nel 97 all'impero e dopo pochi mesi succedette a Nerva. Lo spagnolo Traiano era il primo esponente delle *élites* provinciali, anche se di ascendenza italica, a divenire imperatore: e la sua ascesa al trono assumeva dunque, anche solo per questo, un valore epocale. Ma l'ascesa di un provinciale alla dignità imperiale si inquadrava in un processo più ampio: quello del coinvolgimento delle *élites* provinciali nella classe dirigente romana, attraverso il loro ingresso in senato.

Quel rinnovamento radicale della classe dirigente e in particolare dell'*élite* senatoria che si era avviato coi Flavi (e in qualche misura già con Claudio) riceveva ora un nuovo e forte impulso. Le grandi famiglie aristocratiche dell'età tardorepubblicana si erano ormai in larga misura estinte. Il posto dei vecchi notabili italici era sempre più preso dai più ricchi e intraprendenti esponenti delle *élites* provinciali delle aree più romanizzate dell'Occidente, come le Gallie e la Spagna, cui si aggiungeranno, nel corso del II secolo, quelli provenienti dalle province africane, e infine anche da quelle orientali: un segno del carattere nuovo che andava assumendo l'impero, che non era più solo il dominio territoriale di Roma, con l'Italia sua appendice, ma si avviava effettivamente a divenire un grande e complesso organismo unitario, nel quale la periferia sempre più andava cessando di essere periferia.

12.6. Traiano e le sue guerre

Appena succeduto a Nerva Traiano rimase a sistemare le cose sul confine renano e su quello danubiano, per un anno. Si ripeteva quanto era già accaduto con Vespasiano: il nuovo imperatore non mostrava alcuna fretta di venire a Roma, senza che questo potesse in alcun modo mettere a repentaglio la propria posizione. Peraltro, una volta venutovi si trattenne per pochissimo tempo nella città. La situazione ai confini richiedeva azioni energiche e immediate, soprattutto sul fronte dacico. L'accordo con Decebalo, che era oltretutto oneroso per le casse dello stato, non poteva durare. Nella primavera del 101,

dopo seri preparativi, venne sferrato un attacco in grande stile. La campagna, che pure aveva comportato la necessità di superare difficili problemi logistici, si chiuse rapidamente con una netta vittoria, tuttavia non risolutiva. Decebalo venne lasciato sul trono, anche se una guarnigione romana venne posta a Sarmizegetusa, la capitale del regno dacico. Un ponte sul Danubio, a Drobeta, costruito da Apollodoro di Damasco, l'architetto di Traiano, e che rappresentava un'opera ingegneristica di eccezionale livello, facilitava ora gli spostamenti. Qualche anno più tardi, nell'estate del 106, venne sferrato un nuovo attacco che questa volta fu decisivo. Decebalo si uccise, la sua capitale fu presa. La Dacia fu trasformata in provincia e una colonia romana, una nuova Sarmizegetusa, fu edificata a pochi chilometri dall'antica. I dettagli delle due campagne non ci sono noti, nella perdita delle opere storiografiche coeve, ma esse vengono "raccontate" nei pannelli figurati che avvolgono come una spirale la Colonna Traiana, eretta per commemorare la vittoria, e che mostrano, con evidenti intenti propagandistici, le varie fasi della preparazione dell'attacco e dello svolgimento della guerra; e ad essa alludono anche i rilievi di un importante e imponente monumento edificato nella Mesia Inferiore, ad Adamklissi. Traiano celebrò a Roma uno splendido trionfo, con giochi che durarono molti giorni e con spettacoli gladiatori che comportarono l'utilizzazione di moltissimi uomini e belve feroci.

La ripresa dell'espansione e le sue motivazioni

Si è molto discusso da parte dei moderni su quale sia stata la motivazione che spinse Traiano a riprendere una politica aggressiva su larga scala: una politica che doveva portare a ulteriori importanti acquisizioni territoriali. Certo, lo stato di Decebalo rappresentava una minaccia, nella misura in cui poteva costituire un fattore di catalizzazione dei nemici di Roma sul fronte danubiano, e dunque un obiettivo essenzialmente strategico delle campagne daciche è assai verosimile: anche se la conquista della regione e la sua riduzione a provincia creavano un saliente al di là della linea del Danubio, che rendeva il confine apparentemente meno bene difendibile. E tuttavia non sembra potersi escludere che abbiano avuto peso anche altre considerazioni: di natura economica. La conclusione vittoriosa del conflitto con la Dacia dava la possibilità di risolvere in modo duraturo i problemi finanziari dell'impero. Anzitutto la vittoria consentì a Traiano di impadronirsi di un cospicuo bottino, soprattutto costituito da oro e argento (certo consistentissimo, anche a non volere considerare fededegna l'iperbolica cifra delle libbre di metalli preziosi che ci è tramandata da una fonte tarda: Lido, *De magistratibus*, 2.28). Ma soprattutto la creazione della provincia consentì di avviare lo sfrutta-

mento su larga scala delle risorse minerarie della regione transilvana, con le sue ricchissime miniere d'oro.

L'emissione soprattutto di moneta aurea crebbe in modo vistoso e in generale le casse imperiali ora poterono contare su una riserva tale da consentire spese senza precedenti. Le opere pubbliche costruite dopo la conquista della Dacia, nella penisola, ma soprattutto a Roma, ebbero carattere di eccezionalità. Apollodoro di Damasco progettò la nuova sistemazione urbanistica che comprendeva il grandioso complesso del Foro di Traiano (l'ultimo Foro costruito a Roma) con le due biblioteche (una per le opere in greco, l'altra per le opere in latino) e la Colonna, la Basilica, i Mercati traianei: lavori che comportarono lo sbancamento di parte della collina del Quirinale. Fu costruito un nuovo acquedotto. Furono edificati strade e porti in Italia: soprattutto uno di tali porti, il nuovo bacino esagonale che si aggiungeva al porto di Claudio nei pressi della foce del Tevere, avrebbe risolto in modo duraturo i problemi che poneva l'approvvigionamento di Roma.

L'iniezione di nuova ricchezza attraverso la spesa pubblica non deve essere rimasta senza effetti sulle condizioni economiche generali dell'impero e soprattutto dell'Italia. A rafforzarne gli effetti "espansivi" in Italia valse pure il fatto che essa fu diretta anche a finanziare la diffusione in molte comunità della penisola di un programma di assistenza "sociale" che nelle sue dimensioni e nei suoi meccanismi non aveva precedenti, anche se prendeva a modello forme peculiari di evergetismo dei privati: i cosiddetti *alimenta*.

Gli *alimenta*

L'istituzione alimentaria, che era stata avviata nei primi anni di Traiano, se non già da Nerva, era complessa e ingegnosa: in ognuna delle comunità cittadine interessate venivano scelti un certo numero di fanciulli e di fanciulle, le cui famiglie avrebbero ricevuto una sorta di "assegni familiari", destinati alle spese del loro mantenimento sino all'età adulta. È del tutto probabile (anche se se n'è recentemente dubitato) che, come dice esplicitamente un pur tardo epitomatore (*Epitome de Caesaribus*, 12.4), le famiglie sostenute dal programma fossero quelle indigenti. I sussidi venivano finanziati con gl'interessi del capitale che l'imperatore aveva destinato all'assistenza e che era stato investito in prestiti, presumibilmente a fondo perduto o anzi non restituibili, concessi ai proprietari terrieri della stessa comunità dei fanciulli assistiti o di comunità contigue, dietro una garanzia fondiaria molto consistente (pari a circa dodici-tredici volte l'entità del prestito stesso). L'ammontare dell'interesse sul prestito ricevuto era esigua (il 5% l'anno) e non è pertanto improbabile che i prestiti

stessi abbiano potuto assolvere alla funzione di un effettivo credito fondiario e abbiano potuto giovare ai proprietari italici, anche se l'obbligo di un pagamento perpetuo finiva per trasformare le *usurae* in una sorta di imposta fondiaria di tipo particolare, che gravava sui terreni offerti in garanzia. Peraltro il fatto di dover pagare un onere fondiario sia pur lieve avrebbe potuto incentivare gli stessi proprietari a operare quelle migliorie, o quelle riconversioni agrarie, che accrescessero la produttività della propria terra. E tuttavia, al di là degli effetti che i prestiti ai proprietari potevano determinare sullo stato dell'agricoltura in Italia, non c'è dubbio che l'aspetto socialmente più rilevante del programma era, per l'appunto, l'assistenza alle famiglie povere d'Italia, perché fossero incentivate a crescere i loro figli (e quale che fosse il più specifico scopo che l'autorità imperiale si prefiggeva con una tale incentivazione, ciò su cui pure si discute): qualche cosa che fa assomigliare, per qualche verso, gli *alimenta* alle misure che può prendere un moderno *welfare-state*.

Ciò che pure è molto significativo è il fatto che il programma fosse espressamente rivolto all'Italia (alcuni dei tipi monetali traianei, che esaltano propagandisticamente l'istituzione, recano appunto la legenda «ALIM ITALIAE», mentre il programma stesso è largamente presente nell'iconografia ufficiale, quale si esprime, ad esempio, nei rilievi dell'Arco di Benevento o ancora in altri monumenti): veniva riaffermato il ruolo particolare dell'Italia, nella complessa realtà imperiale, proprio da parte di un imperatore che, pur provenendo da un'area provinciale, sembrava avvertire il valore e la significatività della tradizionale preminenza della penisola. Questa particolare attenzione riservata all'Italia da parte di Traiano si manifestò non solo attraverso le opere pubbliche, ma anche attraverso una misura quale quella che obbligava coloro che aspirassero a rivestire una magistratura a Roma e ad entrare in senato, a investire una parte cospicua dei propri patrimoni in terreni in Italia: coloro che erano chiamati alla gestione dell'impero avrebbero dovuto considerare Roma con l'Italia come la loro patria, e non come l'*hospitium* o lo *stabulum* di un viandante, commenta Plinio il Giovane, a una cui lettera dobbiamo la conoscenza di questa misura (6.19).

L'annessione dell'Arabia e la campagna partica

La politica espansionistica di Traiano non ebbe solo la Dacia e l'area danubiana come suo obiettivo, ma rivolse una particolare attenzione al confine orientale. Già nel 105 fu acquisito (presumibilmente senza la necessità di rilevanti azioni belliche) il regno nabateo, che venne trasformato nella provincia d'Arabia: è possibile che la *redactio in formam provinciae* dello stato cliente sia stata suggerita an-

che dalla volontà di meglio controllare i traffici carovanieri che si svolgevano attraverso il deserto e per il tramite dei due importanti centri di Petra e di Bostra. Documenti papiracei recentemente rinvenuti in alcune grotte del Mar Morto, che ci offrono una vivida testimonianza della vita di un gruppo di Ebrei residenti nel regno nabateo e poi nella provincia romana, rivelano la precocità con la quale non solo l'organizzazione interna della regione, ma anche i rapporti fra i privati siano stati fortemente condizionati dall'estensione degli usi giuridici romani al nuovo territorio provinciale.

Negli ultimi anni di regno Traiano resuscitò la politica espansionista di Cesare e di Antonio nei confronti dello stato dei Parti, i cui rapporti con Roma continuavano a essere pesantemente influenzati dalla situazione dell'Armenia, stato-cuscinetto tra Roma e Partia. L'Armenia venne trasformata in provincia e si lanciò una grande offensiva contro la Partia. La ricostruzione della campagna partica risulta difficile e controversa, ma è certo che l'avanzata romana fu rapida: nel 116 Traiano era ormai arrivato al Golfo Persico, dopo essersi impadronito di Ctesifonte, la capitale del regno partico. I territori conquistati furono organizzati come nuove province: fu creata quella di Mesopotamia e (meno sicuramente) una provincia di Assiria (di cui si discute la localizzazione). E tuttavia fu subito evidente che un diretto controllo era impossibile da mantenersi. Una rivolta scoppiò nello stesso 116 in Mesopotamia; e in più si ebbero rivolte degli Ebrei in varie regioni orientali (Egitto e Cirene e Cipro) oltre che nelle stesse aree da poco annesse, che richiedevano la presenza imperiale. Sicché alcune di queste regioni appena conquistate dovettero essere affidate a re clienti, tra i quali la propaganda imperiale, quale si esprime sulle monete, annoverò lo stesso sovrano partico («REX PARTHIS DATVS»). Traiano, malato, dovette prendere la via del ritorno, ma a Selinunte di Cilicia morì, dopo avere adottato, sul letto di morte e sollecitato, come sembra, dalla moglie Plotina, colui che doveva succedergli, Publio Elio Adriano (un'adozione di cui si sarebbe messa, da parte dei nemici di Adriano, in discussione l'autenticità).

I contemporanei, e basti ricordare il Panegirico che gl'indirizzò Plinio il Giovane, avevano fatto a gara nel cantare le lodi dell'*optimus princeps*. Presso i posteri, già nella stessa età tardoantica e poi durante il medioevo, nessun imperatore romano avrebbe goduto di una maggiore fortuna: basti solo ricordare come Dante ponga Traiano nel Paradiso (raccogliendo una tradizione che conosciamo dalla *Vita di Gregorio* di Paolo Diacono, secondo la quale l'anima dell'imperatore pagano si sarebbe salvata).

12.7. Adriano e Antonino Pio: la "pace romana"

Anche il successore di Traiano era spagnolo, e imparentato con Traiano stesso. Adriano venne acclamato imperatore ad Antiochia, dove era legato di Siria. La situazione era tale da non consentire il mantenimento delle conquiste orientali, anche per i costi che avrebbe comportato presidiare le nuove province, e il nuovo imperatore le abbandonò, ribaltando la politica espansiva seguita negli anni precedenti. Forse anche in questo abbandono è da riconoscere il motivo che avrebbe scatenato una cospirazione contro il nuovo imperatore ordita nel primo anno di regno. La sua repressione comportò l'uccisione di quattro consolari, esponenti di famiglie senatorie assai in vista, e questa vicenda guastò, per certi aspetti in maniera definitiva, i rapporti di Adriano col senato: da quel momento il senato non fu mai decisamente favorevole all'imperatore.

La rinuncia a una politica espansionistica da parte di un imperatore che era pur sempre un ottimo soldato e un valente generale suggerì, peraltro, l'opportunità non solo di arretrare il *limes* in alcune aree, come in Britannia, ma di edificare imponenti opere di difesa o di rafforzarle. Una di queste opere, serbata intatta in alcuni tratti, colpisce per la sua grandiosità l'osservatore moderno: si tratta del vallo costruito in Britannia, a difesa dell'istmo Tyne-Solway, per fermare le incursioni delle bellicose popolazioni che abitavano l'odierna Scozia. Il Vallo di Adriano era costituito da un largo fossato, che separava la linea di frontiera dal territorio provinciale, e a nord del quale era costruito un muro di circa 4,5 metri di altezza, con un camminamento per le ronde sulla sommità; le opere di difesa erano completate da alcuni forti che si scaglionavano per tutta la lunghezza della muraglia (di 80 miglia romane).

Anche su altri piani Adriano dedicò una cura particolare all'organizzazione della difesa. Garantì un migliore *status* giuridico e migliori condizioni di vita ai militari. I legionari non erano quasi più reclutati in Italia, che solo forniva le reclute delle coorti pretorie, meglio pagate e di stanza a Roma. La maggior parte dei legionari erano provenuti negli ultimi decenni dalle province occidentali più romanizzate, come la Gallia Narbonense e la Betica. Venne ora incentivato il reclutamento legionario nelle stesse aree dove le legioni servivano, e tra i figli dei legionari, che erano evidentemente illegittimi e perciò non cittadini, giacché ai soldati era vietato contrarre matrimonio: per potere entrare a far parte delle legioni, essi ricevevano la cittadinanza al momento del reclutamento.

Anche se Adriano non intraprese attività belliche di rilievo, dovette tuttavia affrontare il problema della turbolenza degli Ebrei, che si espresse in una terribile rivolta, guidata da Simone Bar-Kochba: a causare la rivolta fu il progetto della creazione di una colonia romana a Gerusalemme e della costruzione di un tempio di Giove sul sito del Tempio: la colonia si sarebbe denominata Aelia Capitolina. La repressione, che richiese uno sforzo militare considerevolissimo e impegnò i migliori generali e un numero assai consistente di truppe, fu durissima: quasi mille villaggi furono distrutti e mezzo milione furono i caduti in battaglia. Agli Ebrei sarebbe stato vietato in seguito persino di avvicinarsi a Gerusalemme.

E tuttavia l'atteggiamento delle popolazioni provinciali nel loro complesso nei confronti dell'impero andò divenendo sempre più favorevole negli anni di Adriano, indubbiamente sollecitato dall'atteggiamento di particolare attenzione che l'imperatore mostrò verso di esse.

I viaggi di Adriano

Esemplare manifestazione di questo interesse furono i viaggi che l'imperatore compì per tutte le regioni dell'immenso impero e che gli fecero trascorrere più tempo fuori di Roma che qualsiasi suo predecessore. Tra il 122 e il 134 Adriano fu quasi sempre lontano dalla capitale, dapprima in varie province occidentali, dalla Gallia alla Germania, alla Britannia, alla Spagna, alla Mauritania, poi in Grecia e in Oriente, e ancora nelle regioni più interne dell'Africa, e in Egitto, e nuovamente in Grecia e nell'Oriente. I viaggi e soprattutto le ripetute e lunghe permanenze nelle regioni orientali, segnatamente ad Atene, furono anche importanti perché valsero a riaffermare il carattere filellenico dell'imperatore, un carattere che si esprimeva anche sul piano dell'aspetto esteriore: Adriano fu il primo imperatore a farsi crescere la barba, alla maniera dei filosofi greci, e la moda del portare la barba si diffuse nell'ambito delle classi alte.

L'attenzione imperiale per le province ebbe modo di manifestarsi su vari piani. Con Adriano vi fu un boom edilizio non solo a Roma e in Italia – e per esempio a Ostia, che venne in gran parte riedificata –, ma anche nelle province. Vennero fondate nuove città: in Egitto una nuova *polis* venne edificata in onore del giovane favorito bitino dell'imperatore, Antinoo, che era morto affogato nel Nilo. Nuove imponenti realizzazioni interessarono moltissime città, spesso con una sorta di programmazione urbanistica per gli edifici privati, e con la costruzione di edifici pubblici, quali terme, teatri, anfiteatri, strade, acquedotti, porti. Una tra le principali realizzazioni fu la villa imperiale costruita nei pressi di Tivoli, Villa Adriana, dove l'imperatore

volle che venissero ricostruiti gli edifici più insigni e venissero raccolte numerose opere d'arte: Villa Adriana fu l'espressione emblematica del carattere umanistico e filellenico del principato adrianeo. A Roma Adriano costruì il suo mausoleo, la Mole Adriana, e ricostruì il Pantheon, la cui cupola era destinata a rimanere per le sue dimensioni senza confronti sino all'età moderna.

Il programma edilizio di Adriano era consentito da una situazione finanziaria particolarmente florida, dopo l'acquisizione delle miniere della Dacia. All'inizio del suo impero Adriano fu in grado di condonare gli arretrati di quindici anni dovuti dai contribuenti alle casse statali, per un ammontare di 900 milioni di sesterzi (pari forse all'intero budget dello stato per un anno).

Le misure di incentivazione dell'agricoltura

Misure come queste avevano benefici effetti sulla situazione produttiva dell'impero, come ne avevano quelle prese per incentivare l'estensione delle colture in varie zone e che conosciamo essenzialmente dalla documentazione epigrafica: un'incentivazione che riguardava tanto i terreni già occupati, quanto quelli da dissodare. Una disposizione adrianea (definita, nel documento epigrafico che ce la fa conoscere [*CIL* VIII 25943, cfr. 26416; nuova ed. in D.P. Kehoe, *The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North-Africa*, Göttingen 1988], *lex Hadriana de rudibus agris et iis qui per decem annos continuos inculti sunt*) stabiliva condizioni di favore per i contadini che intraprendessero la coltivazione dei terreni incolti o da dissodare nei latifondi imperiali dell'Africa: essi avrebbero goduto di un diritto perpetuo di possesso e di sfruttamento dei terreni occupati, trasmissibile ai propri eredi, sin quando avessero garantito la coltivazione dei terreni stessi. La politica adrianea in Africa favoriva dunque l'avanzamento della frontiera delle colture verso le regioni steppose e predesertiche. La normativa in questione portava a compimento un processo di incentivazione delle colture già avviato nella medesima regione da Traiano e che aveva parimenti riguardato in primo luogo i *saltus* (e cioè i latifondi) imperiali. Il patrimonio fondiario imperiale era ormai divenuto, in effetti, uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali l'amministrazione imperiale poteva incidere sulla vita economica, oltre che una delle fonti principali delle entrate dell'apparato finanziario imperiale. Era col grano e con l'olio dai latifondi imperiali africani che la città di Roma, per esempio, era in larga misura approvvigionata.

Ad Adriano va ascritto anche il merito dell'ulteriore razionalizzazione dell'amministrazione dell'impero. Fu proseguita l'opera di Domiziano nella progressiva sostituzione dei liberti imperiali con fun-

zionari tratti dall'ordine equestre.

La carriera equestre

Il numero dei procuratori equestri imperiali aumentò in misura significativa, e ciò può considerarsi un segno del fatto che la burocrazia imperiale sempre più andava trasformandosi da amministrazione in qualche modo domestica dei beni del *princeps*, qual era stata all'inizio del principato, in un'effettiva, ed abbastanza efficiente, burocrazia "statale". Si ebbe la stabilizzazione di una vera e propria carriera equestre, che prevedeva un avanzamento fisso e compensi differenziati per i vari gradini, da 60.000 sesterzi l'anno (per i procuratori appunto definiti *sexagenarii*), a 100.000 (per i *centenarii*), a 200.000 (per i *ducenarii*; più tardi sarebbe stato aggiunto un ulteriore gradino con un compenso di 300.000 sesterzi per i *trecenarii*): compensi consistenti, quando si pensi che l'ammontare dello *stipendium* legionario era, nel secondo secolo, di appena 1.200 sesterzi l'anno. Si affermarono pure quelle titolature di rango dipendenti dal grado raggiunto nella carriera e destinate ad avere grande rilievo nell'età tardoantica e a lasciare la propria traccia nel lessico delle lingue moderne: le qualifiche di *vir egregius* e *vir perfectissimus*, cui si aggiunse, a indicare i funzionari imperiali appartenenti all'ordine senatorio, quella di *vir clarissimus*.

Un altro campo nel quale si esplicò l'attività di Adriano fu quello della formulazione del diritto e dell'amministrazione della giustizia. Adriano affidò al giurista Salvio Giuliano la revisione e la pubblicazione dell'editto perpetuo, l'editto, vale a dire, che raccoglieva le norme alle quali i pretori si uniformavano nella propria attività giusdicente. La pubblicazione dell'editto determinò nei decenni successivi un'intensissima attività di interpretazione e di commento da parte dei giuristi, che raggiunse la sua acme in età severiana (§ 18.5). Per rendere più facile e più spedita l'amministrazione della giustizia in Italia, che era dipesa sino ad allora dai magistrati della città di Roma, vennero creati quattro distretti giudiziari affidati a consolari, e anche se l'innovazione ebbe in questa forma vita breve, essa sarebbe stata ripresa in seguito nel corso del II secolo (§ 18.8).

Il "regolamento successorio" di Adriano

Adriano non aveva figli maschi che potessero prendere il suo posto e cercò dunque di programmare al meglio la propria successione. I dettagli del complicato regolamento successorio dell'imperatore sono stati molto discussi e non sono del tutto chiari. Dopo avere forse tentato altre strade, Adriano adottò nel 136 Lucio Ceionio Commodo, genero di uno dei consolari messi a morte all'inizio del regno, che prese il nome di Lucio Elio Cesare: questi, tuttavia, morì l'anno dopo e allora venne scelto come successore un attempato senatore,

Tito Aurelio Fulvio Boionio Arrio Antonino. Adriano stabilì che Antonino adottasse il figlio di Elio Cesare, che prese il nome di Lucio Elio Commodo, e il nipote di Faustina Maggiore, la moglie di Antonino, più tardi noto come Marco Aurelio Vero, che aveva diciassette anni e che era dall'imperatore assai ben visto. Marco riceveva in sposa Faustina Minore, figlia di Antonino, e presto avrebbe avuto da Antonino, a ribadire la designazione, l'*imperium proconsulare* e la *tribunicia potestas*. Il ruolo di Antonino dunque doveva essere quello di permettere la successione definitiva di Marco. La "scelta del migliore" si combinava con la concezione dinastica, non solo perché il previsto successore di Antonino doveva comunque divenire "figlio" dell'imperatore, ma perché ne sposava la figlia.

Anche Antonino era di origine provinciale: veniva dalla Gallia Narbonense. La ragione per la quale ricevette l'appellativo di Pio fu la *pietas*, la devozione e il rispetto per l'appunto dimostrati nei confronti del padre adottivo, che riuscì a fare divinizzare da un senato riottoso. Il nuovo imperatore si contrappose, per qualche aspetto, nello stile di governo al suo predecessore: per esempio non si mosse da Roma. Che non si ricordino molti eventi importanti del suo regno non è solo una conseguenza della perdita della storiografia contemporanea, che non vale a rimpiazzare la pure ricchissima documentazione epigrafica, ma è soprattutto la prova, nemmeno tanto paradossale, della grande serenità e floridezza di questi anni, poi ricordati come quelli più felici dell'impero.

L'assenza di eventi importanti vuol dire anzitutto assenza di eventi militari di rilievo: l'impero era sicuro e la strategia di difesa preclusiva si dimostrava efficace. Un unico fatto bellico segnò questi anni: l'avanzamento della frontiera in Britannia, con la costruzione di un secondo Vallo più a nord, sino a ricomprendere la parte pianeggiante della Scozia. Il nuovo Vallo fu però dopo pochissimo tempo abbandonato. Rispetto ad Adriano, Antonino costruì poco. La spesa pubblica fu contenuta, e certamente ciò contribuì a determinare una situazione estremamente florida delle finanze statali, se dobbiamo credere alla cifra di 2.700 milioni di sesterzi che Antonino avrebbe lasciato al suo successore. Ciò nonostante, Antonino fu in grado di concedere una nuova remissione dei debiti ai contribuenti.

Si è parlato di "estate indiana" (o come noi diremmo di "estate di S. Martino"), per il periodo di Antonino Pio. C'era pace, tranquillità e benessere, ma sotto la superficie si nascondevano gli elementi strutturali di debolezza della compagine imperiale. L'impero come organizzazione politica unitaria si reggeva sulle *élites* proprietarie delle

città, alle quali esso garantiva la preminenza sociale nelle proprie comunità e la possibilità di sfruttare al meglio la propria ricchezza; la base produttiva dell'impero era costituita in sostanza dalla popolazione contadina, che dal surplus produttivo doveva pagare le rendite ai proprietari, i quali a loro volta, oltre che mantenere un tenore di vita adeguato al loro *status* sociale, dovevano destinare una quota di questo surplus al pagamento dell'imposta fondiaria: ciò aveva per effetto, com'è ovvio, che la contrapposizione sociale tra ricchi e poveri, tra proprietari e contadini, era netta. Per mantenere sufficientemente prospera la popolazione contadina era, tuttavia, necessario che l'ammontare del *surplus* loro sottratto non divenisse eccessivo. E d'altra parte, per mantenere vitali le *élites* cittadine e con ciò mantenere la vitalità stessa dell'organismo imperiale, era necessario che le imposte non si elevassero al punto da mettere a repentaglio le rendite dei proprietari. Questo difficile equilibrio era certo precario: e sarebbe bastato poco a romperlo.

13.

L'IMPERO NEL SECONDO SECOLO

13.1. L'IMPERO ROMANO E LA DINAMICA DELL'INTEGRAZIONE

Il secolo degli Antonini viene considerato, da una lunga tradizione di studi, il secolo d'oro dell'impero: quello della massima fioritura della civiltà cittadina del mondo antico. Nello stesso tempo nell'età degli Antonini non solo si sono scorti e si scorgono gli elementi strutturali di debolezza dell'organismo imperiale, ma vi si riconosce la manifestazione della persistente natura delle società antiche, caratterizzate da rapporti di dominio e di subordinazione dell'uomo sull'uomo che nella loro franchezza e brutalità troverebbero nella storia ben pochi paralleli.

Questo duplice modo di valutare, nel suo complesso, l'esperienza storica della romanità nel suo momento più alto, questa duplicità di visione, positiva e negativa, ancor oggi discernibile nella storiografia contemporanea, è in qualche modo attestata sin dall'età del Rinascimento. Sin da allora ha innegabilmente avuto e continua ad avere specifici presupposti ideologici, che influenzano il giudizio che si dà dell'impero romano a confronto degli altri "imperi" tendenzialmente "ecumenici" e comunque sovranazionali della storia, e di quella, in particolare, dell'occidente europeo e dell'area mediterranea, nonché la valutazione globale che degli "imperi", come modi di organizzazione politica e sociale, si dà, appunto a confronto degli stati nazionali.

È questa duplicità di atteggiamento che ha condotto a esprimere giudizi contrastanti, oltre che sulla natura dell'impero, anche sulla dinamica della "romanizzazione" – quel processo, cioè, che porta le regioni unificate da Roma a una certa misura di omogeneità sociale e culturale. Questa omogeneità è un fatto imposto da Roma, di contro a una "resistenza" delle popolazioni soggette – che tuttavia non solo non è stata in grado di produrre la dissoluzione dell'organismo unitario, ma non ha nemmeno avuto modo di estrinsecarsi compiuta-

mente? O è, viceversa, il risultato, positivo, di un processo che ha visto le popolazioni originariamente conquistate, e dunque soggette, desiderose esse stesse di uniformare a mano a mano la propria civiltà a quella del vincitore?

L'impero è una società certo fortemente divaricata al suo interno, e la differenza tra ricchi e poveri è colossale (si è già menzionata, come utile indicatore, la differenza che vi è tra lo *stipendium* del legionario e quello del procuratore imperiale, vd. sopra, § 12.7). Ma questa società, pur così divaricata, non appare così diversa, per questo aspetto, da altre società preindustriali, nelle quali pure c'è una colossale differenza tra ricchi e poveri. E in ogni caso i meccanismi dell'evergetismo, e il fatto stesso che l'evergetismo sia avvertito dai ricchi come un obbligo sociale, hanno una qualche efficacia nel garantire una distribuzione meno sperequata delle risorse.

Se è vero, poi, che l'impero, inizialmente, ha conosciuto una netta contrapposizione tra quello che ne era il centro – e cioè Roma con l'Italia unificata dalla concessione della cittadinanza romana – e quella che ne era la periferia – le province soggette e sfruttate – sembra innegabile che questa iniziale contrapposizione sia andata progressivamente attenuandosi sino a scomparire. Anche se è difficile valutare, data la natura e le dimensioni della documentazione disponibile (oltretutto espressione in genere dei ceti alti), quanto poi l'esistenza stessa di un organismo unificato sia stata davvero in grado di mutare le strutture di fondo e i ritmi più lenti della vita nelle città e nelle campagne delle varie regioni, non c'è dubbio che le province siano andate sempre più assomigliando all'Italia dei dominatori. Ciò che soprattutto differenzia l'impero romano da altri imperi della storia è il fatto che c'è un processo, incontestabile, attraverso il quale la distinzione tra conquistatori e conquistati viene meno e viene meno la distinzione stessa tra un centro dominante e una periferia subalterna. L'età degli Antonini è l'età nella quale pare essersi realizzato al meglio un equilibrio tra centro e periferia, e su vari piani: quello economico, quello etnico-sociale, quello linguistico-culturale. A realizzare questo equilibrio è mirabilmente valso il sistema politico-amministrativo attraverso il quale, pur mantenendo per molti aspetti la diversità sostanziale delle cellule locali nelle varie realtà regionali, Roma ha saputo costruire strutture uniformi, con l'organizzazione provinciale e soprattutto con l'urbanizzazione: coniugando il massimo del decentramento con il massimo di possibile centralizzazione.

13.2. Le dinamiche economiche

Negli ultimi due secoli dell'età repubblicana, quelli delle conquiste e della creazione dell'impero mediterraneo, Roma e l'Italia si erano enormemente arricchite. Vi era stata l'acquisizione di enormi bottini e delle ricchezze tesaurizzate dei sovrani ellenistici: era arrivata a Roma una quantità enorme di schiavi, di metalli preziosi, di opere d'arte. Le popolazioni vinte erano state costrette a pagare enormi indennità e poi tributi alla potenza vittoriosa, resi ancor più gravosi dai metodi adottati nella riscossione fiscale (vd. sopra, cap. 8).

La crescita economica dell'Italia

Ma non si era avuto solo lo sfruttamento brutale e a senso unico delle conquiste da parte di Roma. Si era avuta anche la crescita dell'economia agraria della penisola, con la diffusione soprattutto nell'Italia centrale tirrenica delle aziende di medie dimensioni, coltivate intensivamente e razionalmente gestite e lavorate dalle masse di schiavi orientali, e si era avuta la crescita delle produzioni artigianali. In vaste zone dell'Italia centro-meridionale si era diffuso l'allevamento, soprattutto ovino su larga scala, basato sulla transumanza, favorito dalla disponibilità a buon mercato di schiavi pastori, e questo allevamento dava adito a una produzione quasi "industriale" di lana. Lo sfruttamento delle foreste della Sila e dell'Aspromonte consentiva la produzione della pece. Prodotti agricoli e manufatti alimentavano un mercato in espansione: si era enormemente incrementata la popolazione di Roma e si era moltiplicato il numero e la consistenza delle altre città d'Italia, che erano più di 400 alla vigilia dell'età imperiale (vd. anche § 14.2). L'incremento degli scambi significava anche la modificazione delle strutture economiche della penisola, con la crescita delle transazioni mercantili e della monetarizzazione, alimentata dall'eccezionale volume di moneta prodotto dalla zecca romana (vd. sopra, cap. 8) .

In questa situazione, e paradossalmente, l'Italia che pure drenava risorse dalle regioni del Mediterraneo ricadute sotto il suo controllo, aveva cominciato ad esportare alcuni dei suoi prodotti tanto agricoli, come il vino e l'olio, quanto artigianali nelle regioni soprattutto occidentali dell'impero e anche oltre i confini dell'impero. Fu questo il momento alto dello sfruttamento imperialistico.

La crescita economica delle province

Con la fine delle conquiste, tuttavia, con il ristabilimento della pace dopo il convulso cinquantennio di conflitti civili che chiuse l'età repubblicana, questa situazione cominciò a modificarsi. Vennero abbandonate le forme più vistose ed estreme di sfruttamento delle province, quelle nelle quali si erano distinti non solo appaltatori e

prestatori a interesse, ma gli stessi esponenti della *nobilitas* inviati in provincia come governatori: cambiò, ad esempio, in larga misura, la modalità dell'esazione fiscale, con il passaggio alla riscossione diretta da parte delle amministrazioni cittadine, e non più attraverso la mediazione dei *publicani*, e diminuì di conseguenza il peso opprimente esercitato sulle province (§ 8.5). Si cominciò a realizzare una distinzione tra le varie regioni che costituivano la realtà territoriale dell'impero. Roma era la signora e l'Italia era in qualche misura una sua appendice: in quanto tale godeva di un privilegio fondamentale qual era quello dell'immunità fiscale: in Italia non si pagava né l'imposta fondiaria, né l'imposta personale cui erano soggette le popolazioni provinciali (§ 10.5). Le province stesse si distinguevano, peraltro, tra quelle, le imperiali, nelle quali stazionavano le legioni e le unità ausiliarie, e quelle, pacificate, più lontane dai confini, che erano in larga misura quelle più ricche e di più antica civiltà, come le province dell'Asia Minore: erano le province imperiali quelle nelle quali si spendevano i proventi dei tributi per assicurare la difesa e l'ordinata convivenza, mentre erano le province del popolo quelle che soprattutto coprivano, coi propri tributi, i costi dell'impero. Queste ultime province, per potere continuare a pagare con regolarità, si trovavano perciò nella necessità di acquistare la moneta da versare alle casse dello stato, mentre le province imperiali non erano in grado di sopperire con le sole loro produzioni alle necessità di approvvigionamento degli eserciti; la stessa Roma e alcune fra le molte città dell'Italia richiedevano anch'esse di essere approvvigionate dall'esterno tanto per ciò che riguardava i beni alimentari di più largo consumo, quanto per ciò che riguardava i beni di lusso.

L'esistenza stessa di un grande impero che si estendeva tutt'attorno al Mediterraneo ebbe per effetto, dunque, di incentivare il commercio tra le varie regioni e integrarne le economie locali. Ma ebbe anche un altro effetto. A Roma e in Italia risiedevano e avevano le loro proprietà i ceti alti dell'impero, che disponevano dei più elevati redditi monetari; ma a Roma viveva anche una plebe urbana enormemente accresciutasi proprio negli ultimi decenni dell'età repubblicana, anche per effetto delle distribuzioni gratuite di frumento, che avevano incentivato una fortissima immigrazione. A Roma e in Italia, perciò, la domanda di beni era più forte e più alti dovevano essere i prezzi e le remunerazioni del lavoro. In queste condizioni andava divenendo sempre più conveniente produrre, a costi minori, fuori d'Italia e vendere, a prezzi maggiori, a Roma e in Italia tutte quelle merci che era possibile, per ragioni climatiche o tecnologiche, pro-

durre tanto in Italia, quanto in altre regioni dell'area mediterranea: il vino, ad esempio, o la ceramica fine da mensa. Il vino italico vide, perciò, a mano a mano chiudersi i mercati provinciali e fortemente ridimensionarsi la sua stessa domanda in Italia: e mentre le province cessavano di importare vino dalla penisola, si andava incrementando in misura consistente il vino, l'olio, il *garum* (la salsa di pesce) delle province che affluivano a Roma. Parimenti, i centri di produzione della ceramica aretina in Italia vennero soppiantati da quelli gallici, e più tardi un vasellame analogo di produzione africana conquistò quasi una posizione di monopolio nel Mediterraneo.

Per un paradosso solo apparente, lo stabilimento su più salde basi dell'egemonia politica di Roma e dell'Italia sulle province fu, in definitiva, la condizione strutturale per la crescita economica delle province e per il venir meno, sulla lunga distanza, della posizione di privilegio goduta dalla penisola. Nel secondo secolo questo processo si era in gran parte compiuto: la Spagna, la Gallia e infine anche l'Africa conoscevano una prosperità che non aveva precedenti, mentre le stesse regioni orientali ritornavano a sperimentare i livelli di ricchezza dei momenti migliori dell'epoca ellenistica. I meccanismi della crescita non erano molto dissimili da quelli che avevano caratterizzato la crescita dell'economia italica: anche lo sviluppo economico delle province si connetteva a uno sviluppo sempre più accentuato dell'urbanizzazione e corrispondeva anch'esso a un ampliarsi del settore del mercato a spese dell'autoconsumo (§ 14.5).

Lavoro libero e lavoro servile

Un elemento, tuttavia, differenziava la crescita delle province da quella dell'Italia: ed era il peso di gran lunga meno rilevante che aveva, in questa crescita, l'unità produttiva caratteristica dell'Italia della fase dell'espansione: la villa lavorata da schiavi, descritta dagli autori dei trattati di agricoltura, Catone, Varrone e Columella. Del resto, anche in Italia il modello della villa schiavistica non era stato nemmeno nel periodo tardorepubblicano l'unico diffuso nelle campagne. I proprietari italici avevano presto associato alle ville schiavistiche le unità fondiarie, delle più varie dimensioni, affidate a coloni, vale a dire ad affittuari: era la disponibilità di un lavoro libero, da potersi impiegare, a integrazione del lavoro servile, nei momenti dell'anno che necessitavano di una più cospicua manodopera, come la mietitura o la vendemmia, a consentire, oltretutto, il più efficiente sfruttamento delle stesse unità fondiarie lavorate da schiavi (§ 14.4). L'utilizzazione dell'affitto agrario nell'Italia tra la fine del I e gl'inizi del II secolo, come modo di gestione del proprio patrimonio fondiario, è attestata con ricchezza di dettagli dall'epistolario di Plinio il Giovane, proprie-

tario di fondi nell'Italia settentrionale e in quella centrale.

In provincia gli schiavi erano sempre stati e continuavano ad essere molti di meno che in Italia (§ 14.4). Fu pertanto il lavoro dei liberi a sostenere la crescita dell'economia agraria delle province. Fu il lavoro libero ad ampliare in molte zone, e segnatamente nelle province africane, attraverso il dissodamento di terreni vergini, la base di sostentamento della popolazione dell'impero, che era in molte zone in sensibile crescita. Nell'Africa settentrionale ciò portò, tra I e II secolo, a un notevole avanzamento della frontiera delle colture e alla sedentarizzazione dei pastori nomadi che abitavano queste terre: e questo processo fu consapevolmente incentivato, come si è visto (§ 12.7), dall'autorità imperiale, attraverso specifiche misure che favorivano, appunto, coloro che occupavano e facevano fruttare terreni incolti. La struttura tipica delle unità fondiarie in Africa era quella della grande proprietà, parcellizzata a piccoli affittuari che pagavano di norma, per il tramite di intermediari, un canone sotto forma di quote di prodotto ai proprietari della terra, costituiti in larga misura da esponenti del ceto senatorio, nonché dall'imperatore stesso, che era divenuto, soprattutto in conseguenza delle confische neroniane (§ 11.4), proprietario di gran parte del territorio africano.

Il processo della concentrazione fondiaria non riguardava solo le province africane: interessava, per varie ragioni e con vari meccanismi, molte aree dell'impero, ivi compresa l'Italia. In molte regioni esso equivaleva a un ulteriore allargamento della distanza tra ricchi e poveri.

13.3. Gli equilibri etnici e sociali

Movimenti di popolazione entro l'impero e integrazione

L'arrivo degli schiavi in Italia nel corso dell'espansione aveva significato sostanzialmente l'immigrazione forzata di un grosso numero soprattutto, ma non solo, di orientali nella penisola. La composizione etnica della penisola ne fu mutata, anche perché, attraverso la pratica della manomissione, considerata in modo ambivalente come un fatto positivo e negativo, dagli osservatori stranieri e dagli stessi politici romani, l'integrazione di questi nuovi immigrati di provenienza orientale con gli altri abitanti dell'Italia poteva attuarsi piuttosto facilmente: non ostavano a questo processo atteggiamenti o pregiudizi razzistici, che erano del tutto assenti nella società romana.

L'integrazione fu anche culturale e per esempio determinò il diffondersi di pratiche religiose e di culto, soprattutto in quelle regioni della penisola che erano legate da più stretti rapporti con l'oriente come le città della Campania: così, ad esempio, si diffusero gli Isei e i Serapei, gli edifici di culto delle due divinità egiziane di Iside e Serapide. Si ebbe dunque un'integrazione nella penisola che riguardò la popolazione nel suo complesso e anche i ceti subalterni.

Ma il processo di osmosi etnica e sociale non toccò solo l'Italia: alla lunga interessò anche le province dove stazionavano gli eserciti. Se nel periodo della conquista l'emigrazione dall'Italia aveva riguardato soprattutto i mercanti e gli uomini d'affari, con lo stabilimento della *pax Augusta* furono proprio i legionari, che erano inizialmente di provenienza esclusivamente italica (§ 10.6), a rappresentare il più potente veicolo della romanizzazione: della diffusione cioè della cultura romana e della lingua latina. Anche in seguito l'esercito legionario ebbe un ruolo decisivo nella dinamica dell'integrazione. Si è già visto come le aree del reclutamento legionario nel I secolo fossero le province più precocemente romanizzate, quali la Gallia Narbonense e la Betica, oltre l'Italia, mentre gli ausiliari provenivano dalla Gallia Comata e dalla Tarraconense. Queste unità militari costituite ormai da Romani o da appartenenti a popolazioni profondamente romanizzate furono quelle che valsero a romanizzare, a loro volta, profondamente i distretti territoriali vicini al *limes*.

La dinamica dell'integrazione

Ma forse più importante di questo processo, per le sorti future dell'organismo imperiale, fu l'integrazione delle classi dirigenti dell'impero. L'ascesa economica delle province fu parallela all'ascesa sociale delle *élites* delle città provinciali. I senatori e i cavalieri cominciarono a provenire dalle regioni più precocemente romanizzate, le Gallie, le Spagne, l'Africa. Ad aiutare potentemente questo processo contribuì in misura decisiva la promozione consapevole, da parte dell'autorità imperiale, del modello di organizzazione sociale basato sulle città: mentre le istituzioni cittadine di Roma, con la nascita del principato, si snaturavano, esse mantenevano la loro vitalità nei centri urbani dell'Italia e delle province. Questi centri vennero organizzati e strutturati dall'autorità imperiale secondo una precisa gerarchia, che vedeva i municipi di diritto romano e le colonie, soprattutto quelle che godevano del privilegio del *ius Italicum*, al gradino più alto, mentre il *ius Latii* manteneva la sua funzione di gradino intermedio rispetto alle comunità peregrine nel processo di adeguamento al modello romano.

L'integrazione conobbe però un limite: fu, appunto, in larghissi-

ma misura piuttosto un'integrazione orizzontale che verticale: non fu, se non entro limiti modesti, un'integrazione fra i vari gradini della gerarchia sociale. Il governo romano cercò sempre l'appoggio delle *élites* locali: ma per renderle fedeli e interessate al mantenimento della supremazia politica di Roma e alla stessa sopravvivenza dell'impero, dovette garantire la loro posizione di preminenza a livello locale. Di più: anche là dove erano presenti strutture sociali più egualitarie e mancavano le *élites*, il governo romano le creò *ex-novo*. Le società provinciali, perciò, nelle quali pure non mancava una certa mobilità sociale, determinata se non altro dal fatto che il regime demografico vigente, con la sua altissima mortalità, provocava frequentemente l'estinzione delle famiglie, videro cristallizzarsi le differenze al proprio interno: le *élites* locali, formate dal ceto decurionale (dal ceto di coloro, cioè, che facevano parte dei consigli cittadini, un ceto che era tendenzialmente ereditario), si distinguevano dalle plebi intramurane – la maggioranza della popolazione cittadina – e da quelle extramurane – i contadini, che costituivano la grande massa della popolazione.

Paradossalmente, a rappresentare l'elemento potenzialmente più in grado di garantirsi un'agevole ascesa sociale, era quello dei liberti. I liberti, che, come si è visto (§ 11.3), erano colpiti da limitazioni dei propri diritti, per esempio al livello della partecipazione politica, spesso godevano, all'atto della manomissione e specialmente se erano stati fatti eredi dai propri ex-padroni, di disponibilità economiche impensabili per gli *ingenui* (i nati liberi) di più umili condizioni, e non erano condizionati, nel gestire le loro ricchezze, dai pregiudizi ideologici che distoglievano gli appartenenti ai ceti alti dalle attività commerciali e da alcune di quelle professionali, considerate sordide e comunque indegne di un uomo di nascita libera. Erano perciò potenzialmente più in grado di arricchirsi e, per questa via, di garantirsi una certa ascesa sociale, di cui avrebbero potuto poi valersi pienamente i propri figli nati dopo la manomissione (e perciò *ingenui*).

Honestiores e humiliores

Il discrimine sociale fra ricchi e poveri venne ulteriormente a rafforzarsi nel momento in cui, proprio nel corso del II secolo, cominciò a valere un criterio di discriminazione sociale nella repressione criminale (§ 18.9). La procedura affermatasi alla fine dell'età repubblicana era quella che affidava il giudizio per i reati più gravi alle *quaestiones* (§ 9.16): questi tribunali dovevano solo decidere se l'imputato fosse o meno reo, ma la pena era fissa e stabilita a priori. Con l'affermarsi della repressione criminale *extra ordinem* (§ 18.9), i giudici ebbero inizialmente ampia discrezionalità nel graduare l'entità della pena

alla gravità del reato e al grado di colpevolezza del reo, anche attraverso una valutazione della sua stessa personalità. Da qui a stabilire una diversità della pena in base alla condizione sociale del reo il passo era breve. Si affermò, dunque, già a partire dall'età adrianea, il criterio della differenziazione delle pene *pro qualitate personarum*: alcune pene, e segnatamente quella di morte, non venivano comminate, di norma (e salvo nel caso di delitti politici), agli *honestiores*, agli appartenenti ai ceti più elevati (senatori, cavalieri, decurioni delle città); se la pena di morte veniva comminata, assumeva comunque la forma della decapitazione e non quella della crocefissione o dell'esposizione alle belve feroci nell'anfiteatro. Nel contempo si riconosceva un valore diverso alle testimonianze a seconda della condizione sociale del testimone.

La distinzione delle pene *pro qualitate personarum* non faceva che ribadire la radicalità della differenziazione sociale all'interno della popolazione dell'impero. Era in questa differenziazione sociale che si risolveva, peraltro, la stessa differenziazione tra i singoli in termini di statuto giuridico personale: lo stesso possesso della cittadinanza romana, come diceva il retore greco Elio Aristide in una sua celebre orazione in lode di Roma, recitata davanti ad Antonino Pio in uno degli anni iniziali del suo regno, non indicava più l'appartenenza al popolo dei conquistatori (26.63), ma era divenuto ormai il segno di un discrimine sociale. Ciò vuol dire che correva più differenza tra il decurione e il povero artigiano di una città dell'Asia Minore, che tra il medesimo decurione e il suo omologo di una città spagnola.

13.4. La duplicità linguistica e culturale dell'impero e la persistenza delle culture locali

Era questa integrazione anzitutto dei ceti alti ciò che più contribuiva a produrre l'uniformità sostanziale, nelle strutture dei servizi e nello stesso aspetto urbanistico, delle città dell'impero. Gli spazi e gli edifici pubblici erano dappertutto i medesimi e assolvevano a medesime funzioni: il foro, con gli ambienti destinati alle attività mercantili, i templi, il teatro e l'anfiteatro e il circo, le terme.

Su un piano, tuttavia, quello della lingua, l'impero era chiaramente una realtà bipartita e questa bipartizione non solo non era avversata, ma al contrario era essa stessa promossa come strumento per assicurarsi il consenso e come fattore di coesione. L'impero era latino

nella sua metà occidentale, greco in quella orientale: e lo era proprio nel senso che entrambi gli idiomi avevano dignità di lingua ufficiale. Anche al livello di amministrazione centrale tale duplicità era riconosciuta al punto che vi erano due dipartimenti distinti, a curare la corrispondenza dell'imperatore: uno per la corrispondenza in latino, l'altro per la corrispondenza in greco (*ab epistulis Latinis* e *ab epistulis Graecis*). Quest'accettazione del carattere bilingue dell'impero e il rispetto per le tradizioni culturali greche ebbe anzi, paradossalmente, l'effetto di rendere meno facile e in ogni caso meno precoce di quanto non avvenisse nelle province occidentali la stessa integrazione dei ceti alti delle città greche nella classe dirigente romana.

L'atteggiamento dei Greci nei confronti dei Romani e dei Romani nei confronti dei Greci nell'età delle conquiste era stato ambivalente, positivo e negativo a un tempo. I Greci riconoscevano la superiorità militare dei Romani, ma guardavano ad essi con sufficienza, perché si sentivano assai più civilizzati e colti; i Romani disprezzavano e censuravano la debolezza di carattere dei *Graeculi* (i "Grechetti"), ma erano affascinati dalla loro cultura e se ne imbevvero, giustificando il famoso detto oraziano: «*Graecia capta ferum victorem cepit*» («La Grecia conquistata conquistò il rozzo vincitore», *Epistole*, 2.1.156). La lingua, ma anche la storia, la mitologia, la letteratura greca rientravano tra le discipline di studio nella formazione del romano di ceto elevato, e la conoscenza della lingua greca divenne un requisito essenziale per far parte della buona società, come divenne essenziale terminare i propri studi ad Atene o in qualche altro centro culturale importante dell'oriente greco. L'essere bilingue era un fatto normale per il romano di ceto elevato, e essere padrone della cultura greca assumeva quasi la funzione di simbolo di *status*: Trimalcione, il liberto arricchito messo alla berlina da Petronio, si vantava di possedere due biblioteche, una in latino e l'altra in greco.

Ma anche fra i Greci colti dell'impero cominciò a farsi strada un atteggiamento meno ambiguo, ben esemplificato dall'orazione di Aristide: a Roma si riconosceva il merito di avere unificato il mondo mediterraneo sotto il segno della cultura greca. Il carattere bilingue dell'impero ne era la più vistosa manifestazione. E tuttavia gli scrittori della metà orientale dell'impero continuavano a scrivere in greco: bisognerà aspettare il quarto secolo per trovare letterati e storici nativi delle regioni orientali dell'impero che scrivono in latino (come Ammiano di Antiochia e Claudiano di Alessandria).

Le altre culture non riuscirono a serbarsi intatte, ma, nell'incontro con quella dei conquistatori, produssero il risultato di determinare

spiccate differenziazioni regionali all'interno dell'impero. Quanto alle lingue indigene, esse certamente sopravvissero almeno come lingue parlate (in un mondo in cui l'alfabetizzazione era comunque limitata), e di questa sopravvivenza abbiamo qualche testimonianza epigrafica (per esempio le iscrizioni africane scritte in neo-punico), ma non come lingue letterarie. Fu solo la consapevolezza, sotterraneamente persistente durante questo periodo, di un'autonoma identità etnica, che permise più tardi, nel mutato scenario dell'impero tardoantico, ad alcune culture locali, soprattutto orientali, quali la siriaca, di riemergere e di produrre una civiltà letteraria.

13.5. L'AMMINISTRAZIONE DELL'IMPERO

Contribuiva certamente a dare un'impronta unitaria all'impero il fatto che non solo vi fosse un sia pur esile apparato amministrativo centrale, ma anche il fatto che, per lo meno sul piano dei principi generali, l'amministrazione, tanto a livello provinciale quanto a livello locale, risultasse sostanzialmente omogenea.

L'apparato amministrativo centrale che si era progressivamente creato attorno alle grandi segreterie affidate in una prima fase ai liberti imperiali (*a rationibus*, per la gestione delle finanze imperiali; *ab epistulis*, per il disbrigo della corrispondenza dell'imperatore; *a libellis*, per l'istruzione delle pratiche relative alle richieste e alle suppliche di privati all'imperatore; *a commentariis*, per la gestione degli archivi; *a cognitionibus*, per l'attività giurisdizionale imperiale), non era certamente il frutto di un coerente piano di razionalizzazione dell'attività dell'imperatore. Tuttavia ciò non vuol dire che non fosse in grado, pur nell'esiguità numerica del personale impiegato, ora posto alle dipendenze di capi dell'ufficio sempre più tratti dall'ordine equestre, di fornirgli un supporto efficace nella gestione degli affari correnti, né che il ruolo dell'imperatore fosse, come qualche studioso moderno ha voluto sostenere, solo reattivo: quasi che l'amministrazione dell'impero non si sarebbe fondata su autonome iniziative prese dal centro, ma sulle risposte che l'imperatore forniva, personalmente, alle sollecitazioni che gli provenivano, in varie forme, da singoli e da comunità. Dopo tutto all'imperatore spettava il compito primario di garantire la difesa: e dunque, per lo meno per quel che concerneva l'organizzazione e il mantenimento in uno stato di efficienza dell'esercito e per garantire ad esso il suo sostentamento attraverso la

riscossione fiscale, il ruolo dell'imperatore non poteva essere meramente reattivo. Ma tuttavia è vero che l'apparato amministrativo, tanto al livello centrale quanto al livello provinciale, restava rudimentale, perché pochi, anche se molto importanti, erano i compiti che lo stato imperiale romano (come in generale gli stati premoderni) si assumeva, se non altro per la natura e per i limiti della base economica su cui poteva appoggiarsi, e per le difficoltà e la lentezza della trasmissione delle informazioni tra centro e periferia: la difesa, per l'appunto, il mantenimento dell'ordine pubblico, la giurisdizione di più elevato livello. Tutto il resto era lasciato alla cura delle amministrazioni locali, il che vuol dire alle amministrazioni cittadine.

I cavalieri e la *familia Caesaris*

È comprensibile, perciò, che sia potuta bastare, per assolvere a questi compiti, una struttura burocratica che si sarebbe mantenuta esigua nelle sue dimensioni: una struttura, per di più, che, nata come quella che doveva amministrare il patrimonio e gli affari privati del *princeps*, avrebbe mantenuto nel tempo molti dei caratteri di un'amministrazione domestica. Questo rapporto di natura quasi privata col *princeps* era attestato non solo dall'utilizzazione anche in posti di grande responsabilità, dei liberti e degli schiavi imperiali, ma pure dalla denominazione assunta dal personale tratto dall'ordine equestre: i funzionari imperiali venivano definiti *procuratores*, con un termine, cioè, che indicava in età repubblicana gli agenti privati, e cioè quelle persone che curavano gl'interessi di altre persone. Una serie di vantaggi, peraltro, discendevano dal fatto che il rapporto con l'imperatore fosse così diretto e anzi immediato: l'impiego della burocrazia poteva essere estremamente duttile; la "fedeltà" nei confronti dell'imperatore, l'unico dal quale dipendeva, in ultima analisi, la possibilità di un avanzamento di carriera, era assicurata; i costi per la formazione e per la stessa gestione della struttura burocratica, in quanto formata dagli schiavi e dai liberti imperiali, erano, in generale, contenuti: le grandi ricchezze accumulate dai liberti di Claudio, come il loro strapotere o l'acquisizione di onori che non si confacevano a persone di nascita non libera, non rientravano nella normalità e suscitavano scandalo. Diverso, naturalmente, era il caso dei procuratori dell'ordine equestre, che venivano retribuiti, come si è veduto (§ 12.7), con stipendi elevati.

Dato il suo carattere originario di personale domestico, è naturale che la burocrazia romana non fosse gestita con quei criteri weberianamente "razionali", per quanto attiene al reclutamento e all'avanzamento di carriera, che associamo alle burocrazie degli stati contemporanei: il merito, cioè, o la competenza specifica, e l'anzianità. Il

favore personale e le "raccomandazioni" giocavano assai più, in una società oltre tutto fondata sui rapporti di patronato e di clientela. E tuttavia, si avrebbe torto a ritenere, per questo, inefficiente la burocrazia imperiale e del tutto slegate da esigenze di specializzazione funzionale le carriere. Peraltro, se una competenza specifica potevano non avere i procuratori, cui erano affidate le mansioni direttive, e che venivano utilizzati, nel corso della loro carriera, in svariate funzioni, tecnici e specialisti erano certo i liberti e gli schiavi imperiali, per i quali la divisione dei compiti era assai spinta. Parimenti si avrebbe torto a ritenere che l'esiguità del numero dei burocrati, a paragone di quello attestato in altri imperi (per esempio il cinese), pregiudicasse l'efficienza dell'apparato burocratico: è vero che i procuratori, pur dopo l'incremento consistente del numero dei posti in età adrianea, erano solo poco più di cento per tutta l'estensione dell'impero e sarebbero cresciuti sino a circa centottanta alla metà del III secolo: un numero dunque ridicolmente basso, se paragonato a quello dei "mandarini" dispersi nel territorio del coevo impero cinese. Ma come si è detto i procuratori assolvevano alle funzioni dirigenziali, mentre allo svolgimento di quelle esecutive era demandata l'enorme *familia Caesaris*, costituita dagli schiavi e dai liberti dell'imperatore, che assommavano a qualche migliaio.

Le amministrazioni cittadine

Ma soprattutto il governo centrale non aveva ragione di intervenire pesantemente in periferia, se si mantenevano efficienti le amministrazioni cittadine: il rappresentante del governo centrale, il governatore provinciale, oltre che svolgere i suoi compiti giurisdizionali, doveva vigilare, ad esempio, sulla gestione delle finanze municipali e sul rispetto della normativa prevista dalla *lex provinciae*. Era al livello della città che il singolo abitante dell'impero vedeva risolti i suoi problemi ed era al livello della città che poteva far sentire la propria voce, visto che una certa misura di partecipazione popolare era garantita dalla persistenza di libere elezioni per la scelta dei magistrati.

Con tutte le differenze derivanti dalla loro storia precedente come pure dal diverso posto di ognuna nella gerarchia dei vari tipi di comunità, in termini di obblighi e di privilegi, le città dell'impero romano erano, come si è osservato, sostanzialmente uniformi nella stessa loro organizzazione interna e anche, in larga misura, nella struttura sociale. La vita che vi si conduceva non differiva gran che tra una città e l'altra e i "servizi" che una città forniva ai suoi abitanti erano i medesimi: l'approvvigionamento idrico e alimentare, la sovrintendenza dei mercati, la costruzione e la manutenzione delle opere pubbliche, l'organizzazione degli spettacoli del circo, del teatro e

dell'anfiteatro. In larga misura questi servizi venivano forniti con il concorso dei privati ricchi: costruire un edificio pubblico o un tempio o istituire una fondazione per la corresponsione di sussidi a determinate categorie della popolazione, offrire banchetti pubblici o acquistare grano per la città in tempi di carestia erano un obbligo sociale per i ricchi: in tal modo le stesse tensioni all'interno delle città potevano essere allentate.

13.6. Gli intellettuali e l'impero

Entrambe le visioni contrapposte dell'impero e della romanizzazione, quella negativa e quella positiva, hanno lasciato traccia nella varia produzione filosofica e letteraria dei primi due secoli del principato, anche se, nelle stesse province orientali di lingua greca, l'atteggiamento che nettamente prevale è quello di una convinta adesione all'impero, pur in assenza di forme estreme di cortigianeria nei confronti degl'imperatori e senza che quest'adesione sia il prodotto di un preciso programma propagandistico (semmai affidato ai messaggi dei monumenti figurati o delle monete): nessuno degl'imperatori della dinastia flavia o antonina ebbe accanto a sé una figura qual era stato Mecenate, a coagulare il consenso degl'intellettuali attorno al regime, anche se si rilevano, ad esempio, le consonanze che la politica in campo sociale ed economico seguita da certi imperatori ha con talune prese di posizione degl'intellettuali coevi: così Dione, retore di Prusa in Bitinia, si fece interprete in una sua orazione (l'*Euboico*) di quelle esigenze di rinascita agricola che trovarono la loro risposta nella normativa traianea e poi adrianea sull'occupazione delle terre incolte (§ 12.7).

L'accettazione piena della costruzione imperiale, da parte degli intellettuali dell'area greca, si basava sul convicimento che l'impero era romano di nome, ma era greco di civiltà: e questo convincimento è espresso nella maniera più icastica da Elio Aristide nell'*Encomio di Roma*. È questo profondo convincimento che spiega la genesi di un'opera *sui generis* quali sono le *Vite parallele* di Plutarco, la raccolta delle biografie delle grandi figure della storia greca e di quelle della storia romana, associate e messe, appunto, in parallelo. Plutarco non vuole fare storia, vuole ricostruire le grandi personalità del passato, con lo scopo di porre sullo stesso piano la vicenda di chi aveva conquistato l'impero e quella di chi ne era dovuto entrare a far parte.

Ma Plutarco sa anche bene quali differenze corrano tra le città del periodo dell'indipendenza greca e le città del suo tempo, quali differenze vi siano tra i cittadini di allora e quelli di ora, tra i politici di allora e quelli a lui contemporanei, quali siano, ormai, i limiti di un possibile impegno politico (*Praecepta gerendae rei publicae*, 813d-e): e sa bene come differente debba essere, di conseguenza, il tipo di formazione che viene richiesto a chi voglia intraprendere la carriera politica. In questa formazione deve avere un ruolo preminente la capacità oratoria.

La tipica figura dell'intellettuale greco del II secolo è appunto quella del retore-filosofo itinerante della cosiddetta "seconda sofistica", quel movimento che promuove una rinascita classicistica della cultura letteraria greca e soprattutto dell'oratoria. Pur senza essere propagandista ufficiale del regime, in alcuni casi il retore assolveva a un'importante funzione pubblica, come organizzatore del consenso: è nei discorsi sulla regalità di questi retori che si rinviene la teorizzazione dell'*optimus princeps*, del sapiente posto alla guida dell'ecumene unificata.

Non è paradossale che il vagheggiamento e il rimpianto per un mondo perduto, quello della *libertas* repubblicana, si rilevi piuttosto nell'ambiente intellettuale di Roma, dell'Italia e delle province latine. L'avvento di un potere monarchico era valso, ad esempio, a spezzare il rapporto tra storiografia e politica, non solo nel senso che lo storico non poteva essere più uomo politico, anche se era esponente della classe dirigente, ma soprattutto perché non c'era più un'autentica vita politica, perché i meccanismi decisionali erano mutati e non ci poteva più essere un'effettiva pubblicità della decisione politica. Il compito dello storico diveniva semmai quello, di enorme difficoltà, di penetrare gli *arcana imperii*, i «segreti dell'impero». Era solo l'attività del senato a essere pubblica: e non è ovviamente casuale che Tacito, come sembra, si sia valso appunto, per la ricostruzione delle vicende della prima età imperiale, degli *acta senatus*, dei resoconti delle riunioni del senato. Se l'accettazione del principato del migliore era un ripiego, veniva tuttavia concepita come la scelta ottimale, date le condizioni: c'è tutto sommato un accento di sincerità, al di là dell'amplificazione retorica, nella contrapposizione del *Panegirico* pliniano tra il tiranno Domiziano e l'*optimus princeps* Traiano.

Le voci di effettiva e drastica opposizione si facevano sentire sotterraneamente, e riguardavano alcuni ambienti particolari, come quello giudaico: esse consideravano l'impero come basato sulla violenza e sulla sopraffazione; un giudizio, questo, che il discorso messo

in bocca da Flavio Giuseppe ad Agrippa II, quando vuole convincere i suoi connazionali a non prendere le armi contro Roma, dimostra come fosse ampiamente condiviso e tale da provocare la rivolta (*Bellum*, 2.345 ss.). La disaffezione nei confronti dell'impero si manifestava piuttosto attraverso un atteggiamento di distacco, di ripiego su se stessi e sulla propria individualità. Questo atteggiamento più individualistico e più distaccato nasceva dal cosmopolitismo, dalla perdita o dalla trasformazione del patriottismo locale, che ormai si esprimeva nelle vuote rivalità per ottenere il titolo di prima città della provincia, di cui è testimone Dione di Prusa. Non era casuale che si diffondessero gl'ideali universalistici dello stoicismo, né che si affermassero nuove forme di spiritualità e nuove maniere di concepire il mondo e l'esistenza dell'uomo.

13.7. Le forme della spiritualità pagana

La religione tradizionale romana era certamente di tipo contrattualistico, ed era fondata sul rito e sul suo significato per la vita della città, più che non su ciò che, dopo la rivoluzione cristiana, noi possiamo definire sentimento religioso (ma vd. cap. 19). E tuttavia era rimasta vitale anche nella tarda età repubblicana e con l'avvento del principato si era diffusa nelle province occidentali, a seguito delle truppe, come mostra in particolare la documentazione archeologica. I Romani, peraltro, erano sempre stati estremamente aperti e tolleranti in tema di religione. Il politeismo tradizionale naturalmente favoriva l'integrazione di nuove divinità e l'importazione di culti stranieri e in particolare orientali a Roma si era avuta già molto precocemente (quello di Cibele, la *Magna Mater*, era approdato nella città con il trasferimento della pietra nera di Pessinunte, nel 205 a.C., nell'età della guerra annibalica ed era stato insediato addirittura sul Palatino), come si era avuta la tendenza a una sorta di sincretismo religioso, con l'accoglimento ufficiale di talune divinità straniere nel *pantheon* romano.

L'età augustea vide la promozione di una rinascita del sentimento religioso tradizionale. In tale rinascita si volle che avesse un ruolo decisivo il culto del genio e del *numen* dell'imperatore: non si trattava se non dell'estensione dei culti familiari, come quello dei Lari, a tutto il popolo, quasi che Augusto assumesse la funzione del capofamiglia di tutti i Romani. Nel contempo si promosse il culto dell'im-

peratore morto, e divinizzato attraverso una deliberazione del senato e con il consenso del suo successore. Nelle province orientali dell'impero, senza alcuna remora, si affermò il culto stesso dell'imperatore vivente, che Augusto volle associato a quello della *dea Roma*. La diffusione del culto dei reggitori dello stato in area greco-orientale era anche favorita da un'assai diversa concezione della divinità e della differenza tra dèi e uomini: non è senza significato che le grandi personalità del mondo greco vantassero tradizionalmente una discendenza divina, mentre a Roma ciò non era accaduto se non molto tardi e per l'influenza greca stessa.

L'emergere del culto imperiale, comunque, non significò in alcun modo il declino degli dèi tradizionali: se un tempio veniva ridedicato all'imperatore, questo non vuol dire che la divinità precedente venisse rimossa. Non si può dire, perciò, che il culto imperiale riempisse il vuoto lasciato dalla religione tradizionale. Non c'è dubbio che la sua funzione fosse eminentemente politica (anche se non si risolveva esclusivamente in una manifestazione di omaggio): il culto imperiale era uno dei fattori di coesione e di integrazione, come ciò che dava la sensazione di appartenere a un'unità politica. In questo senso è di decisivo rilievo il fatto che si sia diffuso nelle aree più urbanizzate e più profondamente ellenizzate dell'oriente. E in oriente, da questo punto di vista, il culto imperiale assunse, in qualche modo, la funzione, come fattore di coesione, che in occidente assumeva la diffusione della cittadinanza e del modello romano di città.

I culti misterici

La traduzione, nella lingua e nella cultura dei Romani e dei popoli da loro soggiogati, delle rispettive divinità e dei loro culti, che aveva accentuato il sincretismo religioso, aveva riguardato, in particolare, alcune religioni orientali, nelle quali il trascendente, il soprannaturale e la stessa credenza in una vita oltremondana avevano più largo spazio, come più largo spazio aveva l'iniziazione misterica, più o meno rigorosamente attuata. Tra i culti che godevano della maggiore popolarità erano quello di Cibele, con una sempre maggiore importanza riservata ad Attis, suo sposo e vittima (che proveniva, come s'è visto, dall'Asia Minore), quello di Giove Dolicheno e di Giove Eliopolitano (dalla Siria), quello di Iside (dall'Egitto) e infine il culto di Mitra, un culto nato in Mesopotamia e connesso con la religione ufficiale persiana, ma pervenuto in una forma particolare nell'impero, nella quale veniva a essere messo in ombra il dualismo originario delle due divinità rappresentanti l'una il bene e l'altra il male. La fortuna del mitraismo fu più tarda rispetto a quella degli altri culti: esso si diffuse soprattutto nelle zone del *limes* danubiano, renano e britan-

nico, dunque tra i militari o nelle colonie di veterani, ma anche a Roma e a Ostia.

La credenza in una sopravvivenza individuale dopo la morte non era un elemento che si ritrovava in tutti i culti misterici né, dov'era presente, aveva lo stesso rilievo che avrebbe avuto nella religione cristiana. Ma tuttavia questi culti avevano punti di contatto con la religione cristiana, specialmente il mitraismo; e i mitrei assomigliavano per qualche verso alle chiese cristiane: ciò che mancava ad essi era il libro sacro, e una teologia. In questi culti aveva un ruolo di primo piano l'astrologia, che si presentava come una forma più raffinata e più "scientifica" di divinazione (così come una forma più raffinata di divinazione era l'onirocritica, l'interpretazione dei sogni): ciò che più importava non era tanto il futuro nell'al di là, ma il futuro nella vita terrena, il garantirsi migliori condizioni di vita. Anche le pratiche magiche, che conobbero una notevole fortuna, erano intraprese a questo scopo. E naturalmente a questo scopo erano dirette pratiche quali l'incubazione sacra, e cioè il dormire nei templi delle divinità guaritrici, soprattutto Asclepio, per riottenere la salute. Anche gli oracoli tradizionali, soprattutto quelli di Apollo a Didima e Claro, in Asia Minore, conobbero una grande fortuna.

La propagazione in occidente dei culti orientali, salvo quello di Mitra, fu anche il risultato dei movimenti di popolazione all'interno dell'impero, legati in larga misura alla pratica della schiavitù. Questi culti dunque si diffusero in particolare nell'ambito dell'elemento servile e libertino. Anche per questo si ebbe una certa resistenza da parte dell'autorità, per esempio nei confronti del culti egiziani: non furono subito ufficialmente accolti, per divenire culti pubblici e ciò ne accentuò il carattere di manifestazioni religiose di tipo personale e individuale. Ma la resistenza nei loro confronti era di tipo diverso rispetto a quella che si sarebbe espressa nei confronti del culto cristiano. Il fatto che questi culti non fossero esclusivisti li rendeva meno eversivi per l'ordine esistente. Certo si manifestava una netta opposizione nei confronti di ogni *superstitio*, di ogni culto, cioè, che implicasse un timore per la divinità giudicato eccessivo (e in effetti anche il cristianesimo veniva considerato una *superstitio*): si colpivano, allora, le forme estreme di astrologia (alcune delle quali potevano implicare reati gravissimi: lo era, per esempio, interrogare le stelle sul futuro dell'imperatore) o talune pratiche magiche: dunque comportamenti specifici. Ma non venivano colpiti i proseliti di queste religioni in quanto tali.

La fortuna di questi culti tra le masse era notevole e il pagane-

simo nelle sue varie forme era dunque ancora vitale nel II secolo d.C. Ma cominciavano a farsi strada concezioni monoteistiche, che si incontravano con quelle delle filosofie della tradizione greca, dal neoplatonismo allo stoicismo: con l'idea di un essere supremo, razionale e buono (profondamente diverso dai capricciosi dèi pagani così simili agli uomini), che ordina l'universo con le sue regolarità; e ancora si affermava la concezione dell'anima come partecipe del divino e come sovraordinata al corpo. Veniva prescritta, come requisito imprescindibile, la purezza morale e la vita era concepita come un continuo perfezionamento di sé. Questa nuova maniera di pensare il divino era essa stessa favorita proprio dal sincretismo e dall'identificazione delle divinità di un popolo con quelle di un altro: sopra quelle divinità, adorate con vari nomi dai vari popoli, si riteneva che ci dovesse essere un'entità suprema. Quanto di queste nuove idee, che si basavano sugli scritti dei filosofi, potesse penetrare tra le masse tra le quali l'alfabetizzazione era limitata, è dubbio, anche se alla loro pubblicizzazione valevano i discorsi dei retori e la trasmissione orale del messaggio, per esempio attraverso la predicazione dei cinici e degli altri filosofi itineranti. Altre concezioni erano quelle che tentavano una sintesi tra le tradizioni filosofico-religiose greche e quelle orientali (per esempio quelle del *Corpus Hermeticum*, una raccolta di scritti che si facevano risalire a Ermete Trismegisto – e cioè «tre volte grande» – *interpretatio* greca del dio egiziano Thoth).

Il monoteismo tendenziale implicava la trasformazione degli dèi pagani in demoni, esseri intermedi tra Dio, concepito come trascendente, e l'uomo: esseri che era possibile evocare e sui quali era possibile influire attraverso le pratiche cosiddette "teurgiche". Ma a questo punto sorgeva la necessità di spiegare il male del mondo: e dunque doveva emergere una distinzione tra demoni buoni e demoni cattivi, e la necessità di tenere questi ultimi lontani dall'uomo, attraverso le pratiche esorcistiche.

Non c'è dubbio che il bisogno di una nuova spiritualità e di un contatto diretto, di un'unione mistica, con la divinità si scontrasse col carattere ritualistico, formalistico e contrattualistico della religione tradizionale. Ma questo bisogno di una nuova spiritualità, da solo, non sarebbe potuto bastare a farle scomparire. Era necessario che intervenisse il fatto traumatico della crisi della metà del III secolo, con le sue varie catastrofi, a determinare, come vedremo, il vero e proprio tracollo della religione pagana tradizionale.

13.8. La diffusione del giudaismo e del cristianesimo

Rispetto agli altri culti orientali e alle concezioni monoteistiche di ascendenza filosofica che si andavano affermando, la religione degli Ebrei e il cristianesimo che si era innestato nella tradizione giudaica erano, nei loro rapporti col potere romano, in una situazione di maggiore disagio: lo stesso loro esclusivismo, che nasceva dal loro più rigoroso monoteismo, rendeva le due religioni tendenzialmente più eversive dell'ordine politico e sociale e i loro seguaci meno disposti ad accettare l'ineluttabilità della soggezione a Roma.

Agli inizi dell'età imperiale gli Ebrei di Palestina si suddividevano, per il loro credo religioso e per le loro propensioni ideologico-politiche, in varie sette o "filosofie" come le chiama Flavio Giuseppe. I sadducei erano tradizionalisti, legati alle prescrizioni della legge scritta, la *Torah* (e dunque non ai profeti, ma ai libri mosaici del *Pentateuco*); non credevano alla vita oltremondana e alla resurrezione dei corpi, tanto che i *Vangeli* ce li presentano come miscredenti; ed erano poi i più disposti ad accettare il potere dei Romani. Anche i farisei propugnavano l'osservanza della legge mosaica, ma, essendo meno tradizionalisti, si preoccupavano di integrare e precisare e adattare la legge scritta, utilizzando la tradizione orale dei padri. I *Vangeli* li vedono come ipocriti formalisti. A queste due sette si contrapponevano gli esseni (identificati da molti con la comunità che produsse i famosi manoscritti del Mar Morto, la setta cosiddetta della "Nuova Alleanza"): volontariamente ai margini del giudaismo ufficiale e anzi ad esso ostili, essi vivevano in comunità che si potrebbero definire monastiche e che seguivano rigide prescrizioni rituali. Infine vi erano gli zeloti, seguaci di Giuda il galileo, assertori di un'attesa messianica più direttamente politica: gli zeloti volevano la liberazione di Israele dai suoi dominatori romani; i sicarii, a loro apparentati, si opponevano al censimento romano e al conseguente pagamento del tributo.

Già assai prima della distruzione del Tempio gli Ebrei si erano anche disseminati in molte regioni tanto del Mediterraneo, quanto dell'Oriente. La comunità ebraica era divenuta particolarmente numerosa nell'Alessandria dei re tolemaici, dove costituiva uno dei *politeumata* (comunità) più influenti, anche se la condizione degli Ebrei non era del tutto parificata a quella dei Greci alessandrini. Era stato in quest'ambiente che si era realizzata quella sorta di sintesi fra le due diverse tradizioni greca ed ebraica in grado di avviare, già nel III secolo a.C., la traduzione in lingua greca della *Bibbia* (la *Settan-*

ta): gli Ebrei alessandrini non erano presumibilmente più in grado di comprendere il testo ebraico e, per di più, la traduzione rispondeva a un preciso programma di politica culturale dei Tolemei, interessati alle culture "barbare". Anche l'atteggiamento dell'autorità romana nei confronti degli Ebrei della Diaspora, e soprattutto di quelli che vivevano a Roma e nelle altre grandi città dell'impero, era stato tollerante e rispettoso degli obblighi religiosi dei seguaci della religione giudaica: ai Giudei veniva permesso di osservare il sabato e di continuare a inviare la decima al Tempio, ed essi non erano costretti all'arruolamento militare. L'atteggiamento dell'opinione pubblica era viceversa diviso: gli Ebrei rappresentavano una minoranza numericamente assai cospicua e visibile, perché meno integrabile. Lo stesso favore ad essi concesso dall'autorità, come per esempio la posizione privilegiata della comunità ebraica ad Alessandria, posta, come la popolazione greca della città, su un gradino più alto della popolazione egizia, era fortemente osteggiato dall'elemento greco: proprio il contrasto tra Greci ed Ebrei ad Alessandria era motivo di costante minaccia all'ordine pubblico, tanto da richiedere la presenza in Egitto di truppe legionarie. Va per di più osservato che la stessa religione giudaica, seppur in misura assai minore di quanto poi sarebbe accaduto col cristianesimo, era anch'essa tendenzialmente almeno una religione missionaria, che mirava alla conversione dei proseliti: e in ogni caso erano molti i "gentili" che, seppur non convertiti, si uniformavano ad almeno alcuni dei cosiddetti "costumi giudaici".

Gli Ebrei e Roma

Nella stessa città di Roma la comunità ebraica era già in età tardorepubblicana numericamente consistente; e se nel 139 a.C. si era avuto un provvedimento di espulsione di Giudei e caldei, motivato dall'attività di proselitismo, l'immigrazione a Roma era continuata. Soprattutto dopo il 63 a.C., in conseguenza delle vittorie in Oriente di Pompeo, erano arrivati molti Ebrei ridotti in schiavitù, che sarebbero però stati presto emancipati. Nel 19 d.C. si ebbe un altro provvedimento di espulsione da Roma e forse anche dal resto dell'Italia, che accomunava i Giudei ai seguaci dei culti egiziani: ciò che destava preoccupazione era appunto la fortuna che i culti in questione, e soprattutto i costumi giudaici, incontravano tra le stesse classi elevate di Roma. Con la caduta di Seiano (§ 11.1), il provvedimento fu tuttavia revocato. Un nuovo periodo di difficoltà col regime imperiale fece seguito ai disordini scoppiati ad Alessandria tra Greci e Giudei, che culminarono nel 38 in un vero e proprio pogrom. La situazione era stata aggravata dal tentativo di Caligola di far porre una propria statua nel Tempio: era evidente che l'autodivinizzazione del sovrano

e anzi in genere il culto imperiale come strumento di legittimazione del regime suscitassero una fortissima reazione. L'uccisione di Caligola pose fine al tentativo. Ma i rapporti col potere imperiale non dovettero molto migliorare: nel 49 si ebbe una nuova cacciata degli Ebrei da Roma, questa volta, come pare, e per la prima volta, accomunati ai Cristiani (Svetonio, *Claudius*, 25.4).

Nella Palestina il sentimento antiromano si faceva frattanto assai forte: esso si appoggiava oltretutto sulle attese messianiche di un liberatore di Israele che nascevano da un'interpretazione in chiave politica delle profezie del *Vecchio Testamento*. La ribellione e la guerra tra il 66 e il 70, che si concluse con la distruzione di Gerusalemme e del Tempio e che non coinvolse gli Ebrei della Diaspora, non sembra che abbiano avuto effetti di grande rilievo sulle comunità ebraiche fuori della Palestina, se si esclude il fatto che d'ora in poi la contribuzione per il Tempio sarebbe stata dirottata a Roma, al tempio di Giove Capitolino. D'altra parte gli Ebrei della Diaspora non parteciparono neppure alla ribellione di Bar Kochba. Si può dire anzi che proprio sotto gli Antonini i rapporti tra l'ebraismo ufficiale e un potere imperiale che garantiva la libertà di culto, anche se tendeva a limitare il proselitismo, per esempio tollerando la pratica della circoncisione solo per i figli degli Ebrei, migliorarono: le simpatie, che già si erano manifestate per il culto ebraico negli ambienti vicini alla casa imperiale sin dall'epoca neroniana (si dice che filogiudaica fosse Poppea), avrebbero in età severiana riguardato gli stessi esponenti della casa imperiale, se non addirittura gli stessi imperatori. D'altra parte aspetti significativi del giudaismo penetravano nello stesso mondo pagano: così simboli e termini giudaici si affermavano nelle pratiche magiche.

I Cristiani e Roma

Agli occhi quanto meno degli osservatori esterni i Cristiani apparivano all'inizio un'altra setta ebraica: e in effetti i seguaci di Cristo nella Palestina sembrano originariamente avere presentato punti di contatto significativi, in talune concezioni che si riflettevano anche nel lessico adottato, con la setta del Mar Morto, anche se la predicazione di Gesù era più eversiva delle gerarchie sociali esistenti predicando la salvezza prima di tutto per i poveri. E tuttavia l'attesa messianica, che pure inizialmente aveva assunto contorni politici anche tra i seguaci di Gesù (e sulla scia di movimenti quali quello di Giuda il Galileo), venne assai presto ricondotta a una dimensione esclusivamente religiosa: per i Cristiani, il Messia non era colui che avrebbe ristabilito la potenza della monarchia del re David, ma colui che avrebbe portato il regno di Dio sulla terra e non soltanto fra i

Giudei. L'attesa messianica non comportava, perciò, di per sé, un atteggiamento di forte ostilità nei confronti del potere di Roma.

In questa chiave va inteso l'atteggiamento di neutralità di Gesù nei confronti dell'impero, testimoniato da un celebre luogo dei *Vangeli sinottici*. Raccontano i *Vangeli* che fu posta una domanda-trabocchetto a Gesù da una delegazione del sinedrio: se i Giudei dovessero pagare il tributo ai Romani (e cioè il *tributum capitis*). L'intenzione era quella di costringere Gesù, qualora avesse risposto negativamente, a confessarsi eversore dell'ordine costituito, ciò che lo avrebbe inevitabilmente posto sullo stesso piano di altri predicatori antiromani, come Giuda il Galileo, e ne avrebbe determinato la punizione da parte delle autorità, ovvero, qualora avesse risposto affermativamente, farlo apparire un collaborazionista. Gesù si fece allora portare un denario e, mostrando ai suoi interlocutori la moneta del tributo, nel cui dritto era riprodotta la testa dell'imperatore, chiese: «di chi è l'immagine che è raffigurata sulla moneta?»; e quando i suoi interlocutori gli risposero «di Cesare», egli disse: «E allora rendete a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio». Si trattava non solo del riconoscimento della legittimità del potere imperiale (la moneta apparteneva, in un certo senso, all'autorità che l'aveva emessa e dunque era giusto che ad essa ritornasse), ma soprattutto della riaffermazione della netta separazione fra il potere politico, che operava nella sfera secolare, e l'autorità di Dio.

Da questa netta separazione fra la sfera secolare e la sfera religiosa si può dire che siano derivati gli atteggiamenti sostanzialmente non ostili dei Cristiani nei confronti del potere romano – per esempio la non partecipazione alla guerra contro Roma e anzi il riconoscimento, negli scritti cristiani più antichi e in particolare nella *Lettera ai Romani* di Paolo, del fatto che un'ordinata convivenza e la difesa dell'equità sono la conseguenza dell'esistenza dell'impero. Ma in questa netta separazione tra sfera secolare e sfera religiosa propugnata dai Cristiani si può vedere anche, nello stesso tempo, l'aspetto più rivoluzionario della nuova religione e la ragione fondamentale dell'ostilità del potere nei confronti delle comunità cristiane che si sarebbe espressa nelle persecuzioni: già non era tollerabile da parte dell'autorità la concezione di un cristiano che, per essere "cittadino" della città celeste, si sentiva estraneo in qualunque comunità politica; in più, a rendere insolubile il problema, era il fatto che la legittimità stessa del potere imperiale si fondava in larga misura sul culto dell'imperatore fatto *divus* e dunque proprio sulla confusione tra la sfera secolare e quella religiosa.

Il cristianesimo si diffuse abbastanza rapidamente soprattutto nelle città greco-orientali dell'Asia Minore, prima fra tutte Antiochia sull'Oronte, e della Grecia; meno in Egitto, quanto meno inizialmente. L'adesione alla nuova religione fu dunque un fenomeno essenzialmente cittadino, ciò che lascerà la sua traccia nello stesso termine con il quale i Cristiani, una volta divenuti maggioranza, presero a definire i non convertiti: il termine di *pagani*. Documento impressionante di quanto rapidamente il cristianesimo abbia conquistato nuovi adepti è una lettera del decimo libro dell'epistolario pliniano nella quale si afferma a chiare lettere che, per effetto della nuova religione, i templi degli dèi nel Ponto erano ormai disertati (10.96.10). I Cristiani appartenevano a tutti i ceti, non solo ai più modesti della popolazione cittadina: il cristianesimo conobbe una particolare fortuna fra i ceti produttivi cittadini degli artigiani e dei mercanti. Un elemento di grande novità della nuova religione rispetto ai culti pagani e allo stesso giudaismo era la sua organizzazione, con la netta separazione nella comunità (la Chiesa: *ekklesia*, assemblea, di Dio) tra il clero, strutturato gerarchicamente, e i laici (da *laos*: il popolo di Dio). Le singole comunità cristiane delle varie città avevano poi strettissimi contatti fra di loro, facilitati dalle possibilità di spostamenti che lo stabilimento della pace nel Mediterraneo e lo stesso sistema viario creato dall'impero avevano creato.

Paolo

La prima diffusione del cristianesimo si ebbe, com'è naturale, già nei primi due decenni dopo la morte di Gesù, tra le comunità giudaiche; ma presto il proselitismo si estese con successo tra i "gentili", i non Ebrei, soprattutto per impulso di Paolo, un ebreo di Tarso in Cilicia, greco di lingua e cittadino romano, il quale non aveva conosciuto personalmente Gesù, ma aveva avuto la visione del Cristo risorto qualche anno dopo la crocefissione sulla via di Damasco e per questo si considerava l'ultimo degli apostoli. Sono proprio le lettere che Paolo inviò alle prime comunità cristiane delle varie città dell'oriente greco, in effetti, a costituire gli scritti più antichi del *Nuovo Testamento* (cui si aggiungeranno i *Vangeli sinottici* – di Marco, Luca, Matteo, gli *Atti degli apostoli*, l'*Apocalisse* e il *Vangelo* di Giovanni). La predicazione della "buona novella" (*euangelion*, vangelo) da parte di Paolo si rivolgeva prima di tutto alle comunità giudaiche, ma il suo cristianesimo riaffermava il valore dell'adesione per fede al nuovo credo, di contro all'osservanza della legge, retaggio delle origini ebraiche del cristianesimo: in questo senso dava l'avvio a quel filone della dottrina cristiana che avrebbe posto la grazia, e non le opere, a fondamento della salvezza dell'uomo.

Proprio la diffusione del cristianesimo tra i non Ebrei o tra gli Ebrei fortemente ellenizzati della Diaspora e la svalutazione dell'importanza dell'osservanza della legge non potevano non determinare accesi contrasti con il giudaismo più tradizionalista, che arrivavano a forme di ostilità aperta: furono i Giudei ad accusare Paolo davanti al proconsole di Acaia ed è a Gerusalemme, di ritorno dai suoi viaggi, che Paolo rischia addirittura di essere linciato e viene perciò arrestato dal governatore provinciale preoccupato di ristabilire l'ordine nella città. C'era in effetti una differenza fondamentale tra il proselitismo giudaico e quello cristiano: nel primo la conversione significava entrare a far parte di una comunità con una sua ben precisa connotazione etnica, e la circoncisione assumeva questo valore simbolico specifico di rito di ammissione alla comunità, laddove la conversione cristiana, soprattutto proprio in conseguenza della svolta di Paolo, aveva un carattere più universalistico: i pagani convertiti erano esonerati dall'osservanza della legge mosaica.

Ma come si è visto c'erano elementi essenziali della dottrina cristiana che non potevano non suscitare l'ostilità dell'opinione pubblica pagana e poi anche, ovviamente, del potere imperiale. Agli occhi dei pagani incolti i Cristiani erano una strana setta, dedita a pratiche che, per l'incomprensione degli aspetti più significativi della liturgia, apparivano moralmente riprovevoli o addirittura mostruose, quali l'incesto o il sacrificio di bambini o il cannibalismo. Ma anche l'opinione intellettuale e gli uomini di governo erano ostili: la prima censurava i tratti "irrazionali" del credo cristiano, quali la fede in una vita oltremondana che giustificava il particolare atteggiamento nei confronti della morte e del martirio; gli uomini di governo si trovavano a dover fare i conti con i seguaci di una *superstitio*, di una pratica religiosa che non poteva integrarsi in alcun modo nella tradizione derivante dal *mos maiorum* (che pure garantiva, come si è detto, l'inclusione nel pantheon romano delle divinità straniere) e che per questo poteva minare dalle fondamenta la stessa legittimazione del potere imperiale.

Il crimine di cristianesimo

Si discute quale possa essere stato, tecnicamente, il fondamento giuridico delle persecuzioni. Sembra indubbio che, al di là di reati comuni attribuiti ai Cristiani – il sacrilegio o la lesa maestà, ve ne fosse uno specifico di "cristianesimo", introdotto espressamente come reato da uno dei primi imperatori, Tiberio, sotto il governo del quale Gesù era stato condannato e giustiziato, o Nerone, autore della prima persecuzione, quando i Cristiani furono da lui accusati di essere gli autori dell'incendio di Roma. Ma in che cosa consistesse esattamente

il reato di cristianesimo rimane discusso. Certo, i Cristiani erano considerati eversori del *mos maiorum* e dell'ordine costituito, sicché erano giustificate azioni di repressione che rientravano nelle prerogative dei governatori provinciali romani: ma ci si può chiedere se questo fatto da solo fosse sufficiente a identificare l'adesione al cristianesimo in un crimine. Né l'atteggiamento del potere fu costante. Se Claudio aveva associato i Cristiani agli Ebrei nel deciderne l'espulsione da Roma, Nerone avviò la prima vera e propria persecuzione dei Cristiani, limitata a Roma, nel corso della quale furono martirizzati gli apostoli Pietro e Paolo. Durante il principato di Domiziano si ebbe quella che parte della tradizione cristiana e pagana più tarda considerava un'altra vera e propria persecuzione. Ma si dev'essere trattato, piuttosto, della repressione degli oppositori del regime imperiale, nella quale rimasero coinvolte persone vicinissime all'imperatore e assai potenti quali il cugino dell'imperatore e padre degli eredi designati Flavio Clemente, di probabili simpatie giudaico-cristiane. Con l'avvento degli Antonini l'atteggiamento dell'autorità imperiale sembra essere stato improntato a moderazione: i Cristiani non andavano ricercati, ma, se denunciati e se la denuncia non era anonima, per non essere puniti avrebbero dovuto dimostrare di non essere Cristiani, sacrificando agli dèi (così Traiano: Plinio, *Epistulae*, 10.97). Adriano arrivò addirittura a minacciare di punire i delatori di azioni delittuose attribuite ai Cristiani, qualora si rivelassero dei calunniatori.

In queste condizioni il cristianesimo ebbe agio non solo di fare sempre più numerosi proseliti e in sempre nuove aree, ma addirittura, con l'apologetica, di rintuzzare le critiche degl'intellettuali pagani. Il tempo delle generalizzate persecuzioni non era ancora giunto. Semmai si affermava, in alcuni ambienti Cristiani, e in contrasto con la franca accettazione del potere imperiale, in quanto promanante dalla volontà di Dio stesso, che era stata di Paolo, un atteggiamento di fiera opposizione all'impero, visto come demoniaco. Anche fra i Cristiani, dunque, l'impero suscitava valutazioni ed emozioni contraddittorie.

14.

I CARATTERI DELL'ECONOMIA IMPERIALE

14.1. Economia romana ed economie preindustriali

"Primitivisti" e "modernisti"

Il dibattito sulla natura e sul funzionamento dell'economia romana in età imperiale, nonché sugli strumenti concettuali più adeguati per interpretare le caratteristiche di fondo della vita economica antica è un dibattito più che secolare: molto schematicamente si può dire che ad affrontarsi siano state non solo due maniere diverse di interpretare l'economia romana e valutarne i conseguimenti, ma due maniere diverse di concepire l'evoluzione storica dell'Occidente nel suo complesso e il significato che assume la frattura rappresentata dalla dissoluzione dell'organizzazione politica romana in Occidente alla fine del mondo antico, e ancora due maniere diverse di valutare il grado di comparabilità dell'economia romana imperiale con le economie preindustriali successive, in particolare con quelle delle nazioni europee nel periodo della loro formazione e del loro sviluppo, sino, appunto, alla rivoluzione industriale.

Un momento alto di questo dibattito fu quello della fine del secolo scorso, quando si realizzò, soprattutto nel mondo accademico tedesco, com'è stato autorevolmente messo in evidenza, un felice incontro tra gli storici dell'antichità o in generale gli antichisti e gli esponenti più in vista delle nuove scienze sociali, dalla sociologia all'economia all'antropologia. Due nette prese di posizione, in quegli anni, diedero forma al dibattito e lo orientarono per gli anni avvenire. Una era lo scritto di Karl Bücher su *L'origine dell'economia nazionale*, nel quale veniva prospettata un'interpretazione sostanzialmente unitaria delle esperienze economiche del mondo antico e dello stesso alto medioevo, sino all'anno mille, tutte riconducibili, secondo l'autore, a quella che egli definiva l'«economia domestica chiusa» («geschlossene Hauswirtschaft»). In sostanza, secondo Bücher, tutta

l'antichità sarebbe stata caratterizzata da una prevalenza netta dell'autoconsumo e dunque dalla sostanziale identificazione dei produttori con i consumatori. La posizione di Bücher era estremamente schematica e in più la sua conoscenza della documentazione antica certamente carente. Non è casuale, pertanto, che questo suo scritto abbia suscitato la perentoria reazione di uno dei grandi storici dell'antichità del tempo, Eduard Meyer, che, in un breve scritto su *L'evoluzione economica dell'antichità*, diede un'immagine esattamente capovolta rispetto a quella di Bücher. In estrema sintesi si può dire che per Meyer l'economia antica sarebbe stata comparabile a quelle dell'Europa dell'età moderna e le varie fasi della storia economica della Grecia, con Atene, e di Roma avrebbero potuto essere paragonate alle stesse fasi della storia economica dell'Europa. Meyer arrivava addirittura a riconoscere nel mondo antico l'esistenza di una produzione industriale di massa, il che vuol dire l'esistenza della "fabbrica", e a mettere sullo stesso piano, quanto meno nel ruolo economico, lo schiavo antico e il proletario moderno. Diversamente da Bücher e da altri teorici dell'economia che concepivano l'evoluzione economica dell'Occidente come un percorso rettilineo, segnato da bene individuabili "tappe" caratterizzate da una sempre più complessa organizzazione della produzione e della distribuzione dei beni, Meyer aderiva a una concezione in qualche modo ciclica dello sviluppo storico: dopo la frattura dei "secoli bui", l'Europa moderna tra il XIV e il XIX secolo avrebbe ripercorso lo stesso cammino che prima Atene e poi Roma con la sua espansione imperiale avevano percorso.

Si determinava, così, una netta contrapposizione tra quelli che sarebbero stati in seguito definiti "modernisti" (o "modernizzanti") e quelli che sarebbero stati in seguito definiti "primitivisti". E il dibattito successivo ha in effetti veduto, con un progressivo arricchimento del quadro interpretativo, ripetersi in varie forme questa stessa contrapposizione. Ma, in questi termini schematici e semplificati, la contrapposizione netta di posizioni dovrebbe oggi avere fatto il suo tempo. A rendere la nostra comprensione della vita economica in età imperiale assai più articolata e sfumata contribuisce, per un verso, lo sviluppo spettacolare delle conoscenze (a seguito della scoperta e della pubblicazione di sempre nuovi documenti epigrafici e papiracei, ma soprattutto a seguito dell'indagine archeologica di scavo e di superficie), per un altro verso un nuovo e più scaltrito apparato concettuale, arricchito dallo sviluppo delle scienze sociali.

Non si tratta più di decidere se e quanto "moderna" fosse la vita economica in un organismo politico complesso ed estremamente ar-

ticolato come quello dell'impero: si tratta di cogliere per un verso le analogie dei vari scenari economici che si presentano nel mondo romano con altre situazioni preindustriali (e non solo in ambito europeo), per un altro verso, e soprattutto, le differenze con queste altre situazioni: in altri termini si tratta di individuare le peculiarità dell'esperienza economica del mondo romano nell'àmbito stesso delle economie preindustriali, attraverso quella che è stata con felice espressione definita una "filologia totale", ma anche attraverso la comparazione (una comparazione, appunto, che miri a riconoscere assieme analogie e differenze).

Analogie e differenze

Volendo schematizzare, si può dire che le caratteristiche che accomunano l'economia romana di età imperiale ad altre economie preindustriali, e che giustificano dunque il ricorso alla comparazione, sono sostanzialmente quattro. Una è l'indubbia prevalenza della produzione dei beni primari (i prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, dell'attività estrattiva): sebbene non abbiamo, per nessun momento del mondo antico, la possibilità di pervenire a una qualche forma di quantificazione, non si può davvero dubitare che la stragrande maggioranza della popolazione dell'impero fosse impegnata nelle attività agricole e pastorali.

La seconda caratteristica che accomuna l'economia romana alle altre economie preindustriali – e che è un ovvio e diretto portato della prima – è il carattere "duale" di quest'economia: la compresenza dell'autoconsumo e dello scambio commerciale, in proporzioni che non devono comunque essere rimaste costanti nel corso dell'età imperiale. Si può dire in effetti che si ebbe, con differenze nei tempi e nei ritmi tra le varie aree, un progressivo ampliarsi del settore dello scambio commerciale, del mercato, a spese dell'autoconsumo nel corso dei secoli che seguirono all'unificazione del mondo mediterraneo sotto la signoria di Roma.

La terza caratteristica che assimila l'economia romana alle altre economie preindustriali sono i limiti quantitativi della produzione di manufatti: la produzione poteva anche essere in casi specifici di grandi dimensioni e dunque di massa (e per taluni manufatti anche produzione in serie: si veda quanto osservato sopra, § 8.5, a proposito della produzione di moneta coniata). Ma le dimensioni dei singoli opifici rimanevano in generale modeste: le manifatture non erano mai "fabbriche" vere e proprie e non impegnavano mai, prese singolarmente, una manodopera quantitativamente cospicua, anche se l'attività cumulativa di molte piccole intraprese poteva comunque rivelarsi, per alcuni prodotti e in certe specifiche localizzazioni, quan-

titativamente rilevante e anche se non mancano esempi, come pure si è visto (§ 8.5), di grandi atelier, per esempio per la produzione dei contenitori per il vino e per l'olio. Tipiche, in questo senso, sono anche le officine per la produzione di ceramica fine da mensa, localizzate in una prima fase ad Arezzo e poi nella Gallia centromeridionale, che esportavano in tutte le regioni del Mediterraneo (§ 8.2) oppure quelle, localizzate nei pressi di Roma, per la produzione di laterizi, ovviamente connesse con lo sviluppo edilizio e urbanistico della città signora dell'impero. La limitatezza della produzione dei manufatti aveva il suo ovvio risvolto sul piano della distribuzione. Il settore mercantile nel suo complesso restava esiguo ed era caratterizzato da un'estrema varietà nei modi di funzionamento e anche nelle dimensioni dei mercati concreti: la documentazione che ci è pervenuta ci permette entro certi limiti di individuare le caratteristiche specifiche dei mercati cittadini o comunque di quelli che attiravano compratori e venditori da ambiti territoriali più vasti (come i mercati periodici connessi coi grandi santuari in Asia Minore), e dei mercati rurali.

La quarta caratteristica che accomuna l'economia romana alle altre economie preindustriali è quella rappresentata dalle difficoltà e dai costi dei trasporti. Si è tentato, soprattutto sulla base di quella generale regolamentazione dei prezzi delle merci e dei servizi che sarebbe stata tentata da Diocleziano agl'inizi del quarto secolo (§ 16.3), di individuare i costi relativi del trasporto via terra, via mare e via fiume o canale navigabile; e sebbene, di recente, si sia messa in discussione la precisione, oltre che la generalizzabilità, di questi dati, non sembra potersi seriamente dubitare del fatto che, come peraltro sino praticamente al secolo scorso, il costo del trasporto per via terra (per mezzo di carri o di animali da soma) dovesse essere enormemente più elevato che il trasporto su chiatte lungo i fiumi o i canali o il trasporto per mare sulle navi onerarie (si vedano le cifre proposte sopra, § 8.2). Si comprende il motivo per il quale le grandi concentrazioni urbane non potessero che sorgere sulle coste o lungo il corso di fiumi navigabili. Ciò non significa ovviamente che il trasporto via terra non avesse la sua rilevanza, quali che ne fossero i costi, dove non ci fossero alternative. È indubbio, tuttavia, che la difficoltà del trasporto via terra abbia avuto una notevole influenza nel determinare la densità relativa degl'insediamenti, oltre che la maggiore o minore "chiusura" agli scambi commerciali di un'area rispetto a un'altra.

14.2. Una peculiare economia preindustriale

Al di là dei problemi posti dai costi proibitivi dei trasporti, va sottolineato tuttavia che, per questo specifico aspetto del volume degli scambi, sembra che l'economia romana imperiale abbia registrato una situazione assai più favorevole rispetto ai secoli successivi alla disgregazione dell'organismo imperiale: il volume degli scambi che si raggiunse nell'area del Mediterraneo tra il I secolo a.C. e il III d.C. probabilmente non sarebbe stato eguagliato che molto tardi dopo la rottura della continuità in epoca tardoantica. Questa comparativamente elevata consistenza degli scambi sembra essere il diretto portato della creazione di un'organizzazione politica "imperiale", che riunifica tutta l'area del Mediterraneo antico. L'ampliarsi del settore del mercato e la stessa "crescita" e lo stesso "sviluppo" dell'economia imperiale romana sono in una prima fase il prodotto diretto della conquista, mentre in una seconda fase sono il prodotto, si potrebbe dire, del persistere dell'unità politica dell'organismo imperiale. E in effetti le caratteristiche peculiari che differenziano l'economia romana imperiale da altre economie preindustriali hanno a che fare con l'impatto che ha sulla vita economica delle varie aree l'esistenza dell'impero territoriale di grandi dimensioni e dell'organizzazione politica su cui esso si basa.

L'urbanizzazione

Quali sono queste caratteristiche peculiari dell'economia imperiale? Anzitutto l'urbanizzazione accentuata e capillarmente diffusa, ma soprattutto caratterizzata da centri urbani di dimensioni assolutamente ragguardevoli. Tra questi centri aveva naturalmente un posto a sé la città di Roma, che avrà raggiunto e forse superato il milione di abitanti nel corso della prima età imperiale. A Roma si affiancavano altre "metropoli" con diverse centinaia di migliaia di abitanti, tanto nell'Occidente quanto nell'Oriente: Cartagine, Alessandria, Antiochia, Seleucia, Efeso, Pergamo, ma soprattutto una miriade di città medio-grandi (dell'ordine di alcune decine di migliaia di abitanti), sparse per tutto il territorio dell'impero, anche se non uniformemente diffuse. Le città dell'impero assommavano a diverse migliaia. Calcolare il loro numero pone problemi: la città nel mondo antico era un'entità politica, prima di essere un aggregato di strutture abitative di dimensioni consistenti. Centri di poche centinaia di abitanti potevano vantare lo *status* di città, mentre grandi concentrazioni di migliaia di abitanti restavano nella condizione di villaggi: per esempio il centro egiziano di Karanis, la cui popolazione è stata valutata a 4.000 abitanti, era un villaggio della *chora* egiziana del distretto arsinoite. Tra le

regioni più urbanizzate figurava, ovviamente l'Italia, con le sue 430 città in età augustea: ma vi erano differenze tra una regione e l'altra: le città della Cisalpina erano mediamente più grandi e dunque verosimilmente più popolate, ma anche assai meno numerose e dunque con territori assai più vasti. Altre regioni occidentali conobbero una precoce e notevole urbanizzazione, come la Gallia meridionale, la Betica e, più tardi, l'Africa. Alcune regioni orientali erano già fortemente urbanizzate quando vennero annesse dai Romani. Un caso a sé è quello dell'Egitto, che aveva, oltre ad Alessandria, centri urbani di notevoli dimensioni e che come tali giocavano un notevole ruolo economico, quali Ossirinco o Ermopoli, ma che non avrebbero avuto che molto tardi (§ 15.2), il carattere di autonome comunità cittadine.

Sebbene gli studi più recenti abbiano posto il grado dell'urbanizzazione dell'Europa del basso medioevo e della prima età moderna a un livello assai più elevato di quanto non si ritenesse in passato (tanto per le dimensioni di singoli centri urbani, quanto per il loro stesso numero), sembra innegabile che esso non abbia raggiunto che molto tardi il livello al quale era pervenuta l'urbanizzazione nei territori dell'impero. Nell'Europa dell'età medievale e della prima età moderna, in ogni caso, mancavano, o erano molto poco numerose le grandi concentrazioni con centinaia di migliaia di abitanti. Solo dopo il 1700 ci sarebbero state tre città, nell'area occupata in antico dall'impero, con una popolazione superiore a 500.000 (Istanbul, Parigi e Londra).

Il livello del opolamento

Questa così accentuata urbanizzazione era anzitutto causa ed effetto a un tempo di un livello del popolamento complessivo non più raggiunto, per alcune regioni meridionali e orientali del bacino mediterraneo, sino al diciannovesimo o ventesimo secolo (e al di là del problema di una determinazione quantitativa della popolazione, che rimane problema assai discusso, e che comunque può riguardare solo alcune regioni per le quali c'è la possibilità di arrivare a dati numerici attendibili, come l'Italia o l'Egitto). Lo sviluppo delle città e un forte popolamento dei centri urbani, infatti, non può che presupporre, in uno scenario preindustriale (caratterizzato da una limitata produttività di tutti i fattori di produzione, dalla terra al lavoro), un forte popolamento rurale, che garantisca le condizioni di sopravvivenza della popolazione urbana non impegnata nella produzione dei beni primari.

Alcuni sparsi dati cifrati registrati nelle nostre fonti hanno sollecitato tentativi ingegnosi dei moderni per individuare le dimensioni del popolamento in alcuni momenti dell'epoca imperiale e in talune spe-

cifiche aree. Registrazioni di tipo censuale per varie ragioni nelle diverse aree e a seconda dei tempi in effetti non mancavano nel mondo romano. Una testimonianza assolutamente singolare che la tradizione antica ci ha lasciato, traendola ovviamente da documenti ufficiali, e che non pare avere paralleli nella storia del mondo premoderno, è quella costituita dalle cifre risultanti da molte fra le enumerazioni che si succedettero nel corso dell'età repubblicana e della prima età imperiale (si tratta di una quarantina di cifre, relative al periodo che va da Servio Tullio, che avrebbe secondo la tradizione introdotto il sistema, sino a quelle dei tre censimenti effettuati nel 28 a.C., nell'8 a.C. e nel 14 d.C. che Augusto stesso ci ha tramandato nelle *Res gestae*, 8.2-4, e ancora alla cifra risultante dal censimento compiuto dall'imperatore Claudio nel 47 d.C., ricordata da Tacito nei suoi *Annales*, 11.25).

Le cifre in età repubblicana si riferiscono ai maschi adulti, a coloro che per la loro età sono «atti alle armi»: non è dunque difficile, ipotizzando quale potesse essere, in termini percentuali, il numero dei maschi in una popolazione come quella romana, stimare il numero complessivo dei cittadini dei due sessi e di tutte le età. Nonostante fossero previste pene molto severe per chi non effettuava la sua dichiarazione, eludendo in tal modo i propri obblighi militari e fiscali, non tutti i cittadini si saranno tuttavia sobbarcati all'onere di andare a Roma e presentarsi davanti al censore, per farsi registrare: e la stessa autorità non avrà perseguito con molto rigore quei cittadini che erano troppo poveri per servire nell'esercito e pagare il tributo, i *proletarii* (§ 9.6). I cittadini non censiti (*incensi*) andarono naturalmente divenendo sempre più numerosi, a mano a mano che l'*ager Romanus* si andò estendendo nella penisola sino a ricomprenderla, dopo la guerra sociale, nella sua interezza. Sicché le cifre che la tradizione ci ha conservato devono essere considerate dei *semplici minimi*. Negli ultimi convulsi decenni dell'età repubblicana fu peraltro impossibile procedere con regolarità alle operazioni di censimento.

La situazione dovette cambiare quando, con Cesare, venne introdotto un nuovo criterio per effettuare la registrazione: d'ora in avanti il cittadino capo famiglia non era più obbligato a recarsi a Roma a effettuare la sua dichiarazione davanti al censore, ma la doveva effettuare nel municipio o nella colonia dove era domiciliato e davanti ai magistrati locali. Anche i cittadini romani residenti nelle province, ormai molto numerosi, poterono essere ricompresi nel computo globale.

È forse come conseguenza di questa nuova maniera di effettuare il censimento che si spiega come mai, nel 28 a.C., quando Ottaviano

riuscì a censire nuovamente dopo più di quarant'anni i cittadini romani, essi siano risultati più di quattro milioni, e cioè più di quattro volte il numero dei cittadini romani nel 70, a meno di non voler pensare, come una lunga tradizione di studi vorrebbe suggerire, che, a partire da Augusto, siano stati enumerati non più soltanto i maschi adulti, ma i cittadini di entrambi i sessi e di tutte le età.

Se riteniamo che i cittadini romani contati da Augusto erano i soli maschi adulti, abbiamo modo di stimare l'ordine di grandezza della popolazione libera dell'Italia romana, escluse le isole, nella prima età imperiale: *dieci-dodici milioni*; a questi bisogna aggiungere un imprecisabile numero di schiavi. L'Italia che aveva conquistato l'impero e che era padrona del Mediterraneo risultava, non per caso, essere anche la regione più popolata del mondo antico. Un pari livello di popolamento sarebbe stato raggiunto di nuovo dalla penisola solo nell'avanzata età moderna.

Non possediamo, putroppo, un documento paragonabile alle cifre dei censimenti per i *peregrini*, nettamente maggioritari, com'è ovvio, nelle province, anche se sappiamo che Augusto stesso introdusse, a fini prevalentemente fiscali, il censimento nelle province, come ci dice tra l'altro un luogo famoso del *Vangelo* di Luca (2.1-3). Qualche indicazione delle fonti antiche consente, tuttavia, di formulare ipotesi circa l'entità del popolamento nelle varie aree dell'impero: per esempio da un luogo della *Naturalis historia* di Plinio (3.28) è possibile inferire l'entità del popolamento di alcuni *conventus* della Spagna e ancora da due luoghi di Diodoro (1.31.6-9; cfr. 1.80.6) e di Flavio Giuseppe (*Bellum*, 2.385) quella della popolazione complessiva dell'Egitto (anche se si tratta di notizie di cui rimane discusso il significato). Questi dati confermano che tra le regioni più fittamente popolate era, per l'appunto, la parte fertile dell'Egitto, e cioè la valle del Nilo col Fayum e il Delta, dove venne raggiunto nella prima età imperiale un livello di popolamento che sarebbe stato conseguito di nuovo solo verso la fine del diciannovesimo secolo. Ma regioni densamente popolate erano anche la Siria e buona parte dell'Asia Minore, e l'Africa del nord avrebbe sperimentato nei primi secoli dell'età imperiale un forte incremento demografico. Meno popolate erano le regioni dell'Occidente, come alcune aree della Gallia e della Spagna, e ancora le zone più prossime ai confini settentrionali.

14.3. Produzione e progresso tecnico

Un incremento medio annuo della popolazione dell'ordine dello 0,3% troverebbe confronti con l'evoluzione demografica europea tra basso medioevo e prima età moderna: un tale incremento avrebbe determinato pressoché il raddoppio della popolazione dell'impero nel periodo che va dalla conclusione delle guerre civili agli anni '60 del II secolo, quando la pestilenza diffusasi in tutto l'impero determinò una brusca contrazione. L'incremento demico portava con sé l'ulteriore espansione dei centri urbani e dunque prima di tutto un aumento della domanda di beni primari e un aumento della produzione: se poi la crescita delle città corrispondeva, come pare, a un incremento del numero di coloro che non erano impegnati nella produzione dei beni primari, vuol dire che a crescere era non solo la produzione in termini fisici, ma la stessa produttività.

Si è molto discusso, nel quadro del più generale dibattito sull'economia antica, di quanto progresso vi sia stato, dopo l'unificazione del mondo mediterraneo attuata da Roma, nelle tecniche e negli strumenti agricoli. È prevalsa per molto tempo la tesi di un sostanziale "immobilismo", dovuto alla presenza del lavoro degli schiavi, che avrebbe disincentivato la ricerca di una qualsiasi utilizzazione economica delle rilevanti scoperte scientifiche effettuate soprattutto in età ellenistica (una tesi che è sostenuta in altra parte di questo volume, § 8.7). Un assai vigoroso sviluppo tecnologico avrebbe, per converso, caratterizzato proprio i primi secoli dell'età medievale. Così si è voluto in generale dare rilievo alla mancata utilizzazione dell'aratro pesante o del mulino ad acqua o del cavallo per la trazione. Nell'ambito stesso delle tecniche agricole si è voluta considerare come universalmente adottata la sola rotazione biennale.

Oggi si tende, tuttavia, a contestare questo quadro di sostanziale immobilismo. Che in realtà all'incrementata domanda si sia potuto rispondere attraverso l'introduzione o la generalizzazione di una strumentazione adeguata alle particolari condizioni dell'agricoltura mediterranea, nella sua varietà, o con l'adozione di criteri di rotazione più efficienti sembra emergere tanto dalla documentazione archeologica quanto dalla stessa documentazione letteraria e in particolare dagli scritti degli agronomi. Così sappiamo dell'esistenza delle semine primaverili ed estive del miglio ovvero dell'utilizzazione, al posto del maggese, della coltura dei legumi, quali piselli e fave, e dell'erba medica: colture che assolvevano a un'importante funzione nell'alimentazione o che, in assenza, quanto meno in Italia, di una forte

espansione dell'allevamento stanziale (cui era preferito quello transumante) e dunque del concime animale, servivano a ricostituire la fertilità dei terreni. Si è parimenti osservato, di recente, sempre con riferimento all'Italia, che le tecniche e la strumentazione usate nell'agricoltura della penisola sono rimaste praticamente le stesse dall'età romana sino quasi ai nostri giorni, all'avvento della meccanizzazione, e ancora che nell'agricoltura dell'area mediterranea era del tutto naturale l'assenza di uno strumento inadatto ai terreni leggeri quali l'aratro pesante. Bisogna, in effetti, tenere conto della varietà estrema delle situazioni regionali all'interno dell'impero: aree climatiche ed ecologiche molto diverse erano la Britannia o l'Egitto o l'Africa settentrionale. Quanto alla diffusione del mulino ad acqua, essa è stata senza dubbio più precoce e più capillare di quanto non si sia pensato in passato (vd. sopra, § 8.7).

L'idea secondo la quale la presenza e la diffusione del lavoro degli schiavi sarebbe stato un potente ostacolo al progresso tecnico non viene contestata, dunque, soltanto in quanto possibile spiegazione monocausale della stagnazione tecnologica, ma perché è la stessa stagnazione tecnologica a essere messa in discussione, quando oltretutto si consideri come un'analoga stagnazione riesce difficile riconoscerla in altri campi, come ad esempio quello delle costruzioni. La continuità nelle tecniche agricole e nella strumentazione che si è potuta rilevare nella penisola italiana dall'antichità sino quasi ai nostri giorni dimostra, peraltro, come il vero discrimine, in questo campo come in altri, è rappresentato dalla meccanizzazione dell'agricoltura, un fenomeno ovviamente permesso dagli sviluppi dell'industrializzazione: certo, non dev'essere casuale che gli stessi trattati romani *de re rustica* siano stati considerati utilizzabili a fini pratici ancora nell'avanzata età moderna. Alcune cifre tratte dal manuale di Columella parrebbero dimostrare come la produzione in termini fisici dell'agricoltura italica in età romana fosse decisamente superiore a quella documentata per l'età medievale, e si è visto che un'analoga conclusione sembra suggerita dalla documentazione egiziana (vd. sopra, § 8.4). Analoghe considerazioni possono farsi per l'allevamento, e ancora per quella che è stata definita l'economia della selva. Soprattutto l'allevamento transumante dev'essere stato quantitativamente importante e deve avere alimentato una produzione consistente di filati e poi di tessuti di lana.

14.4. L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA

A rendere comparativamente efficiente, a paragone di altre situazioni preindustriali, il settore primario era l'organizzazione del lavoro soprattutto nelle aziende agricole fondate sul lavoro degli schiavi, le cosiddette "ville", diffuse originariamente in questa forma nell'Italia centromeridionale. L'unità produttiva rappresentata dalla villa col suo *fundus* o coi suoi *fundi* consisteva di una fattoria centrale, nella quale gli edifici utilitari spesso si associavano a una lussuosa residenza per i proprietari, di norma solo periodicamente presenti, e dove erano anche gli *ergastula*, gli ambienti dove venivano alloggiati gli schiavi, e i terreni agricoli attorno. La comparativamente elevata produttività della villa non dipendeva da una supposta maggiore efficienza del lavoro servile in quanto tale, come qualcuno ha voluto sostenere (né, per converso, si può affermare tutt'al contrario, come si è fatto spesso in passato, che il lavoro servile fosse meno efficiente), ma dalla maniera nella quale la produzione era organizzata e soprattutto dalla maniera nella quale il fattore lavoro nel suo complesso era sfruttato: veniva a essere eliminata la disoccupazione nascosta o la sottoccupazione che sono caratteristiche dell'economia contadina, basata su piccole unità familiari tendenzialmente autarchiche (vd. anche sopra, § 8.6). La villa era un'unità specializzata nella produzione di una specifica derrata, per esempio il vino o l'olio, ma i suoi terreni producevano un'ampia varietà di prodotti agricoli, tutti quelli richiesti dai consumi alimentari dei lavoratori: era, com'è stato icasticamente detto, un'azienda basata sulla policoltura al servizio di una monocoltura. Se dunque uno solo era in generale il prodotto che veniva commercializzato, e su questo prodotto si concentrava l'utilizzazione dei fattori della produzione e in primo luogo del lavoro, l'azienda nel suo complesso era in grado, in linea di principio, di soddisfare la domanda di beni alimentari, e spesso non solo alimentari, per i lavoratori dell'azienda: era in ciò che trovava la sua piena realizzazione il detto catoniano, secondo il quale il *pater familias* doveva essere «vendace» e non «emace» (*De agri cultura*, 2.7). La diversificazione delle colture significava peraltro la possibilità di tenere occupati in varie attività nel corso dell'anno gli schiavi. Soprattutto la villa riusciva a risolvere al meglio il problema forse più rilevante che presenta un'agricoltura quale quella mediterranea: il fatto, cioè, che la quantità di lavoro richiesta nel corso dell'anno agricolo non è costante, che ci sono momenti, quali quello del raccolto, quello della ven-

demmia, quello della fienagione, nei quali la quantità di lavoro e dunque di lavoratori che viene richiesta è assai più elevata che in altri periodi dell'anno (come, tra gli altri, sapeva bene Varrone, *Rerum rusticarum libri*, 1.17). La villa contava su un personale permanentemente impiegato, appunto gli schiavi ospitati negli *ergastula*, ma si valeva, in questi periodi di maggiore richiesta di lavoro, di lavoratori avventizi e stagionali, braccianti e piccoli proprietari e affittuari delle aree circostanti. Può sembrare paradossale, ma la garanzia dell'efficienza della particolare unità produttiva rappresentata dalla villa schiavistica era proprio nella persistenza del contadiname libero.

Questo contadiname libero non era più, a seguito dei processi di concentrazione fondiaria, costituito soltanto da piccoli proprietari, ma ora, in larga misura, da affittuari. La stessa espansione dell'affitto agrario era, peraltro, legata al più generale fenomeno di mercantilizzazione e monetarizzazione dell'economia agricola: se non altro per potere pagare il canone d'affitto, il *colonus* (il termine che si specializza a indicare l'affittuario di un terreno agricolo a partire dalla tarda età repubblicana) doveva vendere in parte i prodotti del suo podere.

Il lavoro servile e la sua diffusione

La diffusione della schiavitù e del "modo di produzione schiavistico", nella forma specifica di unità produttiva rappresentata dalla villa, rappresenta ovviamente un altro elemento di peculiarità dell'economia romana rispetto alle altre economie preindustriali, dove, se pure è esistito un lavoro coatto o involontario, non ha avuto in genere (e comunque non l'ha avuto come fatto di consistente rilievo quantitativo) la forma dello schiavo-merce, che si compra e si vende in un mercato. E anche la schiavitù a Roma è un diretto prodotto della conquista e dell'impero.

E tuttavia, come si tende oggi a mettere in rilievo, si avrebbe torto a enfatizzare il rilievo quantitativo degli schiavi nell'economia romana nel suo complesso. Certo, la presenza nella società di una forma di soggezione estrema ha dato un'impronta indelebile a questa stessa società, ma ciò non necessariamente significa che il lavoro servile abbia rappresentato la forma più comune di lavoro nei vari periodi della storia imperiale e nelle varie regioni dell'immenso impero o che la "caserma" di schiavi, spesso incatenati e tendenzialmente senza famiglia, che costituisce la caratteristica più impressionante dell'unità produttiva della villa centroitalica, sia la forma prevalente di utilizzazione del lavoro servile (per un giudizio in parte diverso, vd. § 8.6). Oggi si tendono a sottolineare i limiti territoriali della presenza degli schiavi, presenti in larga misura sostanzialmente nell'Italia centrale tirrenica, in quella meridionale e in Sicilia, e le assai diffe-

renziate modalità di utilizzazione del lavoro servile. Certo non possiamo in alcun modo valutare il numero degli schiavi in generale nell'impero. È possibile che la popolazione servile abbia rappresentato in alcune zone circoscritte forse il 30 o 40% della popolazione. Ma deve essersi trattato, appunto, di zone circoscritte. Se si ritiene che i *cives Romani* presenti in Italia, in età augustea, fossero dieci-dodici milioni, cui bisogna aggiungere un numero inquantificabile di peregrini, è ovvio che il numero degli schiavi non può essere stato pari nemmeno a un terzo del numero dei liberi nella penisola nel suo complesso (a meno di non pensare a un'Italia romana nettamente sovrapopolata). Nella maggior parte delle aree provinciali, poi, la diffusione degli schiavi era assai più modesta e la maggior parte del lavoro veniva fornito dai liberi. In alcune regioni, come in Egitto (per il quale si sono fortunatamente preservati documenti papiracei pertinenti al censimento), la schiavitù era essenzialmente servitù domestica, mentre il grosso della forza-lavoro nelle campagne era rappresentato dai liberi.

Un altro fenomeno che dimostra il rilievo pur sempre notevole della schiavitù, ma che nello stesso tempo ne vale a limitare la portata, è quello della frequenza della manomissione. A giudicare dalla documentazione epigrafica (soprattutto dalle iscrizioni funerarie), nell'ambito della popolazione in particolare di alcune aree urbane, e prima di tutto di Roma, il numero dei liberti sarebbe stato elevatissimo e avrebbe addirittura superato quello degli *ingenui*. Naturalmente bisogna tenere conto del fatto che il campione costituito dalle iscrizioni funerarie non si può considerare davvero rappresentativo della composizione della società nel suo complesso: i liberti possono essere sovrarappresentati perché più disposti a farsi costruire un monumento funerario o economicamente meglio in grado di farlo. Ma certo il cosiddetto "epigraphic habit" può solo in parte spiegare questa presenza così cospicua dei liberti. Se a Roma o, per esempio, a *Puteoli*, sono tanti i liberti rappresentati nelle epigrafi funerarie, vuol dire che la sorte di uno schiavo a Roma era assai spesso quella di essere prima o poi manomesso.

Certamente, poi, una volta chiusasi la stagione delle grandi conquiste, l'utilizzazione del lavoro servile deve essere andata diminuendo anche in quelle zone centrali dove, per qualche tempo, aveva costituto la forza lavoro prevalente nelle unità produttive più efficienti. Per un verso, le fonti alternative di approvvigionamento degli schiavi, rispetto alla mera riduzione in schiavitù a seguito di una conquista militare, e cioè l'"allevamento", il commercio degli schiavi o la

riduzione in schiavitù dei neonati esposti (un fenomeno che aveva un rilievo quantitativo non indifferente), non erano in grado di sopperire ai bisogni alla stessa maniera di prima. Per un altro verso le stesse unità produttive più efficienti, le ville, potevano giovarsi di lavoro libero, in varie forme (e soprattutto in quella del lavoro salariato e dell'affitto agrario e della mezzadria). Certo, la diffusione del modello della villa nelle aree provinciali non significò in alcun modo anche la diffusione del cosiddetto "modo di produzione schiavistico".

Le manifatture urbane e rurali

È assai difficile valutare la consistenza e la rilevanza della produzione manifatturiera (o "industriale", anche se il termine, con le sue ovvie connotazioni modernizzanti, è forse opportuno evitarlo), non solo, com'è naturale, per la scarsa attenzione che in generale le fonti antiche rivelano per le attività economiche, ma soprattutto perché la documentazione materiale che ci è rimasta dal mondo antico, in quanto costituita da quei manufatti che risultano meno deperibili e che dunque possono rinvenirsi nei siti archeologici o sotto il mare nei pressi delle coste del Mediterraneo, come la ceramica da mensa e da cucina, le anfore, i mattoni, i tubi di piombo o i vetri (per fare qualche esempio), costituivano certamente una minoranza dei manufatti prodotti. (Un'eccezione di rilievo è costituita, ovviamente, dai papiri che si sono potuti conservare soprattutto grazie alla particolare ecologia della valle del Nilo e del Fayum.) È dunque assai probabile che la nostra valutazione delle dimensioni della produzione e della varietà stessa dei beni prodotti sia irrimediabilmente compromessa dalla distanza temporale che ci separa dal mondo romano. E tuttavia una qualche idea, per l'appunto, del rilievo quantitativo e della varietà dei beni prodotti ci viene dai resti materiali rinvenuti nelle città vesuviane sepolte dai lapilli e dalla lava, dove anche oggetti in legno si sono preservati e dove è possibile valutare l'importanza delle manifatture di filati e di tessuti dalla stessa documentazione archeologica (come quella delle *fullonicae*). Lo stesso quadro risulta, peraltro, da un documento raramente utilizzato a questo fine, come l'*edictum de pretiis rerum venalium* (vd. § 16.3). Va messo in rilievo che la capillare regolamentazione dei prezzi tentata dai tetrarchi riguarda centinaia e centinaia di manufatti (vestiario, oggetti di metallo, legname da costruzione, carri, e, ad esempio, inchiostro e «canne» per scrivere), alcuni dei quali prodotti in specifiche aree o città (come alcuni tipi di vesti), oltre che di beni alimentari, e un numero parimenti cospicuo di servizi (dai salari per un ventaglio assai vario di attività, ai noli e in genere alle tariffe dei trasporti, come si è visto).

La stessa varietà dei beni disponibili sul mercato di una città di

medie dimensioni, certo assai vicina al centro dell'impero, come Pompei, sembra confermare come sia difficile e probabilmente inutile, per intendere i mecanismi di fondo di una vita economica complessa come quella dell'impero romano, distinguere, come abitualmente si fa, tra ciò che gli studiosi anglosassoni definiscono gli "staples", i beni di più largo consumo, come il grano, o il vino, o l'olio, e le "luxuries", i beni di lusso, prodotti in ristrette quantità, più facilmente fatti oggetto di traffici anche su lunghe distanze, per il loro elevato valore, in rapporto al peso, ed evidentemente destinati a una clientela estremamente ristretta. La circolazione delle merci doveva essere davvero cospicua, su varie distanze, ed è naturale che alcune merci, soprattutto, ovviamente, quelle destinate ad alimentare i consumi dei centri urbani di più notevoli proporzioni, dovessero venire da molto lontano e viaggiare a lungo.

Peraltro era la stessa possibilità che si realizzasse davvero una specializzazione produttiva, con tutto ciò che questa può comportare in termini di razionalizzazione della produzione (per esempio attraverso le economie di scala che necessariamente si determinano), a essere ovviamente legata all'ampliarsi dei mercati di sbocco e dunque al superamento della frammentazione economica che aveva caratterizzato il periodo nel quale la struttura produttiva di base era stata l'unità contadina tendenzialmente autosufficiente. La specializzazione produttiva poteva sussistere dove aree sufficientemente estese potessero integrarsi: la vocazione produttiva delle singole aree sarebbe stata determinata, oltre che dalla profittabilità delle singole colture, dai differenziali dell'incidenza dei costi di trasporto sui differenti prodotti dai luoghi d'origine ai luoghi di smercio, nonché dal differente grado di deperibilità delle derrate. Questo è particolarmente vero per Roma, che, col suo milione di abitanti, rappresentava il più grande mercato di consumo dei prodotti agricoli dell'impero. Se la maggior parte della domanda di grano di Roma veniva soddisfatta attraverso le contribuzioni delle province, come si vedrà, i suoi consumi di vino, di olio (quanto meno in parte e in una prima fase, quando non c'erano ancora distribuzioni gratuite), di prodotti ortofrutticoli, di carne, di latte e formaggi, di legna venivano garantiti dalle produzioni italiche e queste produzioni andavano a localizzarsi, sul territorio delle varie regioni della penisola, in ragione della differenziata incidenza dei costi di trasporto e in ragione della differenziata deperibilità dei prodotti.

14.5. Il volume degli scambi

Il dato più appariscente rivelato dalla documentazione archeologica è, per l'appunto, l'espansione consistentissima degli scambi, che riguarda, in una prima fase, negli ultimi due secoli dell'età repubblicana, l'Italia e altre regioni soprattutto della parte orientale del Mediterraneo, ma che poi interessa, nei primi secoli dell'età imperiale, le stesse aree occidentali (le Gallie, la penisola iberica, la Britannia, l'Africa). Gli scambi in questione sono prima di tutto quelli a breve distanza tra città e suo immediato hinterland. Ma presto l'integrazione degli scambi crea circuiti mercantili al livello regionale e poi anche al livello intermediterraneo. Un problema che ha costituito oggetto di dibattito fra gli storici del mondo antico parimenti acceso rispetto a quello, più generale (ma ovviamente inscindibilmente connesso) dei caratteri delle economie antiche, è quello della caratterizzazione, diremmo, "tipica" della città antica. Ha per molto tempo avuto fortuna una concezione che risale ad alcuni studiosi delle scienze sociali della fine del secolo scorso, come Werner Sombart e Max Weber, secondo la quale il carattere tipico della città antica sarebbe quello di essere una città di consumatori (una «Konsumstadt»). Secondo questa concezione, diversamente dalla città medievale, che è città di produttori (e che si contrappone nettamente, sotto vari aspetti, al mondo agricolo che la circonda, un mondo dominato dai rapporti feudali), la città antica, in quanto residenza dei proprietari terrieri del suo hinterland, non avrebbe un ruolo economico proprio: non pagherebbe le sue importazioni di beni alimentari coi manufatti in essa prodotti, ma con le rendite che i proprietari residenti nel centro urbano traggono dalle proprie terre e che spendono in parte nello stesso centro urbano, alimentando in tal modo una modesta attività manifatturiera e un modesto commercio. Vale a dire che le manifatture presenti nelle città produrrebbero per le stesse popolazioni cittadine e i mercati cittadini non coinvolgerebbero che in misura assai ristretta la popolazione rurale. La concezione della città consumatrice si fonda anche sulla convinzione che l'ideologia "anticrematistica" che sembra essere una costante delle nostre fonti letterarie, espressione in generale delle classi alte (l'opposizione, vale a dire, alle attività mercantili, in quanto indegne della persona dabbene, o pericolose, in quanto possono mettere a repentaglio il suo *status* sociale), abbia un decisivo impatto sulle scelte economiche di queste classi alte, limitando il loro coinvolgimento nel commercio (per esempio nel grande commercio marittimo, assai rischioso, ma anche assai

remunerativo) e in generale nell'intrapresa economica: i ceti ricchi avrebbero preferito la sicurezza di un reddito forse più modesto, ma garantito, quale quello che deriva dallo sfruttamento della terra, ai rischi, appunto, dell'intrapresa commerciale o "industriale".

Si può dire, tuttavia, che sia in corso una radicale revisione di queste concezioni, che inevitabilmente comportano una visione "minimalista" dell'economia romana nel momento del suo massimo sviluppo. Intanto, pur riconoscendosi, com'è ovvio, che forse la maggioranza delle città, piccole e medie, dell'impero ricavava il suo sostentamento da un rapporto nettamente sbilanciato con le campagne circostanti, e che la proprietà fondiaria comunque rappresentava sempre il modo più usuale di impiego dei propri capitali, viene contestato che il modello della città consumatrice esaurisca la grande varietà di situazioni presenti in un organismo complesso come quello dell'Impero. Di alcune città si può sostenere, con ragione, che dovessero la loro fortuna e prosperità proprio alla funzione di centri di produzione e di sede di mercati regionali; di altre si è messa in rilievo la funzione di centri che producevano "servizi" per la popolazione circostante (e questo doveva certamente essere vero per molti dei centri amministrativamente più importanti, come i *capita provinciarum*, le capitali delle province). Quanto al problema del coinvolgimento dei ceti ricchi nelle attività commerciali e manifatturiere, andrà osservato che il disprezzo per attività che potevano apparire indegne della persona dabbene e financo sordide, un disprezzo che escludeva un coinvolgimento diretto e personale, veniva ottimamente superato attraverso la possibilità, che le regole del diritto sempre più andarono favorendo, di un coinvolgimento indiretto, per il tramite di agenti, di norma schiavi o liberti, quelli che legittimamente sono stati definiti i "business managers" delle classi alte. Un'altra importante maniera attraverso la quale si poteva realizzare la mobilizzazione dei capitali monetari detenuti dalle classi elevate era il prestito a interesse, svolto da banchieri di professione (soprattutto nella forma del credito d'asta), ma anche, superati determinati livelli quantitativi, direttamente dagli stessi esponenti dei ceti alti nei rapporti fra di loro, e prima di tutto dai senatori, come testimonia l'ampio loro coinvolgimento nella vicenda del 33 d.C. (vd. sopra, § 11.1). A illustrare la varietà delle possibili opzioni di investimento aperte ai detentori di ricchezza nel mondo romano è certo significativa la testimonianza di Dione Crisostomo (7.104), quando afferma come i ricchi si mantengano con l'usura, con le proprietà, affittando i propri schiavi e con le navi.

Le grandi città rappresentavano, poi, un caso a parte, per le loro

stesse dimensioni. Le possibilità di smercio dei più vari prodotti venivano accentuate, nel caso di Roma, dall'esistenza di *frumentationes* e *congiaria*: le prime indirettamente e i secondi direttamente incrementavano in modo sostanziale le possibilità di spesa della plebe urbana. In più, a Roma risiedeva la massima concentrazione dei più ricchi dell'impero. Sicché non stupisce l'osservazione di Elio Aristide, secondo la quale a Roma si trova tutto quello che c'è e che si produce nell'impero (26.11).

Peraltro, anche da fuori dei confini pervenivano in quantità una serie di merci esotiche. Soprattutto rilevanti erano le relazioni con l'Arabia, con l'India e con la stessa Cina, come attestano due passi assai discussi di Plinio (*Naturalis historia*, 6.101; 12.84), che attribuisce a questi traffici una continua emorragia di oro e argento monetato (le esportazioni romane evidentemente non essendo in grado di controbilanciare il valore delle importazioni) o ancora un'opera singolare qual è il *Periplus Maris Erythraei*, e come attestano, oltre che, per esempio, le fonti tamil, anche i rinvenimenti di monete romane soprattutto nel sud del Subcontinente indiano.

14.6. "Stato" e mercato

Basterebbero le dimensioni colossali di alcuni centri dell'impero, e di Roma in primo luogo, a spiegare perché la struttura di governo e amministrativa imperiale non potesse non entrare prepotentemente, in forme varie, nei meccanismi della vita economica. Al di là delle frumentazioni, è certo naturale che ci si dovesse preoccupare, da parte dei governanti dell'impero, di garantire un adeguato e regolare rifornimento di beni alimentari nella città. È a lungo prevalsa, anzi, la tesi che proprio l'approvvigionamento dei grandi centri urbani e in primo luogo di Roma avrebbe rappresentato un caso di decisa intromissione nei meccanismi del mercato da parte dello "stato". E si è parlato e si parla comunemente, a questo proposito, di "commercio amministrato" (vd. sopra, § 8.3): un commercio che avrebbe messo in mora i meccanismi del libero mercato. Ma una tale interpretazione della stessa storia dell'approvvigionamento di Roma non sembra essere del tutto corretta, e per più motivi: anzitutto perché l'amministrazione dell'annona non si occupava che di alcune derrate essenziali per la sopravvivenza, lasciando libero campo ai mercanti privati per quanto riguarda tutto il resto delle merci che pervenivano a

Roma, e in secondo luogo perché anche l'intervento del governo imperiale che si concretava nella supervisione sugli approvvigionamenti granari per la città non equivaleva in nessun caso a una messa in mora dei meccanismi di mercato. L'intervento imperiale si risolveva, per un verso, nel soddisfare, attraverso il grano di origine contributiva (derivato dalle imposte in natura e dalle rendite in natura delle proprietà imperiali), in una proporzione elevata che andò per di più enormemente crescendo nel corso dell'età imperiale, i bisogni della popolazione romana, e per un altro verso nel garantirne il trasferimento a Roma, attraverso un coinvolgimento, inizialmente di natura esclusivamente contrattuale e solo più tardi, ed entro certi limiti, coatto, di privati trasportatori marittimi (ai quali, in una prima fase, venivano garantite agevolazioni e privilegi anche di natura extraeconomica perché mettessero a disposizione le proprie navi per l'annona di Roma). Al di là del grano delle distribuzioni gratuite, il resto del grano importato a Roma (anche quello di origine contributiva) veniva commerciato sul mercato e in base alle leggi di mercato, anche se il ruolo dell'amministrazione imperiale nel garantire una cospicua e soprattutto regolare proporzione delle quantità offerte valeva a tenere i prezzi bassi e soprattutto a evitare quelle brusche oscillazioni stagionali dei prezzi che sarebbero state un'esperienza comune delle città dell'Europa premoderna. Ancora nel quarto secolo, come ci testimoniano alcune costituzioni ricomprese nel *Codex Theodosianus*, era pienamente operativo il cosiddetto *forum rerum venalium* a Roma, il mercato libero, coi suoi *pretia* evidentemente determinati dal gioco della domanda e dell'offerta.

Al di là di questo àmbito, l'intervento dello "stato" negli scambi era solo indiretto ed era il necessario esito della stessa maniera nella quale si era realizzata l'unità politica del mondo mediterraneo. L'affermarsi, per l'appunto, di un'organizzazione politica unitaria ebbe per conseguenza il drastico ridimensionamento di quelli che gli economisti moderni definiscono i "costi di transazione", vale a dire quei costi ai quali compratori e venditori sono costretti a sobbarcarsi per effettuare gli scambi stessi, per il fatto che le relazioni mercantili non sempre sono sicure e basate sulla condivisione di norme legali comuni, per il fatto che il mercato stesso è imperfetto, perché non tutti gli attori hanno eguale possibilità di attingere alle informazioni essenziali, per il fatto che non sempre i criteri di misurazione delle merci sono comuni e così via. Ora, la soppressione della pirateria da parte di Pompeo e il fatto che essa non tornò più a rappresentare un problema nel corso dell'età imperiale, l'affermarsi di un insieme di rego-

le legali generalmente accettate e in genere di una regolamentazione giuridica degli scambi e del mercato, l'uniformazione dei criteri di misurazione, pur nella persistenza di misure locali, infine, e soprattutto, l'affermarsi di un sistema monetario comune in tutto l'impero (pur persistendo per molto tempo nelle aree orientali le monetazioni provinciali e cittadine), e anzi di un medesimo tipo di circolante in moltissime regioni, quelle occidentali, devono avere contribuito a ridurre drasticamente i "costi di transazione".

Moneta e politica monetaria

Ad assolvere pienamente alla funzione di lubrificazione degli scambi era soprattutto il sistema monetario, costituitosi, nei suoi elementi essenziali, durante gli anni della guerra annibalica e poi ritoccato nel corso dell'età repubblicana e infine riorganizzato su nuove basi da Augusto, attraverso l'aggiunta di un nuovo metallo per la coniazione (l'oricalco, una specie di ottone, che veniva adoperato per la produzione dei sesterzi e dei dupondi). La produzione di moneta era uno dei pochissimi casi, e certo il più importante, nel quale vi fosse una sorta di monopolio da parte dello "stato", anche se l'avvento del principato poté portare inizialmente a una divisione di compiti tra l'amministrazione di tradizione repubblicana, guidata dal senato, e la nuova amministrazione imperiale. Certo, è significativo che, laddove la monetazione a Roma continuò per qualche tempo a essere "firmata" dai magistrati monetari come era accaduto nella tarda età repubblicana e la monetazione di bronzo prodotta a Roma recava presumibilmente menzione del senatoconsulto con la quale veniva autorizzata l'emissione (o l'utilizzazione delle riserve contenute nell'*aerarium*), l'imperatore abbia coniato in una delle sue province, a *Lugdunum*, la moneta d'oro e d'argento recante il suo nome che doveva essere utilizzata per la più consistente delle spese imperiali, quella per l'esercito. Il monopolio della emissione monetaria significava che solo l'organizzazione politica si riteneva autorizzata a imporre sulla moneta, attraverso la coniazione, quell'impronta che ne doveva garantire il peso e la purezza, e dunque il valore intrinseco. In questa fase, tuttavia, non si può escludere (anche se generalmente se ne dubita) che fosse possibile per i privati detentori di metallo nobile andare alla zecca e farselo trasformare in moneta.

Più tardi il monopolio dell'emissione significò anche la possibilità per l'autorità emittente di operare una serie di manipolazioni monetarie (e in particolare la riduzione del peso e/o del contenuto di metallo fino dei singoli pezzi), senza per questo che il valore della moneta nella circolazione – e dunque il suo valore nominale – dovesse necessariamente mutare: in tal modo poteva essere prodotto con

la medesima quantità di metallo, un volume assai più cospicuo di moneta. A rendere possibile la circolazione di pezzi il cui valore nominale era superiore o nettamente superiore a quello intrinseco valeva una norma introdotta verosimilmente già da Silla e comunque in vigore in età imperiale (*Pauli Sententiae*, 5.25.1), secondo la quale era un *crimen* rifiutare la moneta che recasse il *vultus* dell'imperatore (una norma che, come spesso si dimentica, è presente, naturalmente in una forma diversa, in tutti gli ordinamenti giuridici degli stati moderni e che è alla base della stessa nozione di una moneta "legale").

Si è a lungo discusso se e in che senso si possa parlare di "politica monetaria" dell'autorità emittente. Certo lo scopo precipuo dell'emissione di moneta dev'essere stato quello di consentire all'amministrazione repubblicana e poi al *princeps* di far fronte con la moneta alle spese, e in primo luogo a quella militare. E certo è difficile supporre che vi possa essere stato un consapevole tentativo di influenzare, attraverso lo strumento monetario, le dinamiche dell'economia imperiale nel suo complesso. E tuttavia si avrebbe torto a ritenere che l'autorità emittente fosse del tutto disinteressata a ciò che accadeva alla sua moneta una volta che era entrata in circolazione e che la reazione del pubblico degli utilizzatori della moneta (per esempio quando l'autorità emittente riduceva, attraverso una manipolazione, il valore in termini di metallo della moneta) fosse qualche cosa di cui l'autorità non tenesse alcun conto.

In ogni caso, al di là di possibili misure specifiche che possono essere considerate come direttamente derivate da una siffatta preoccupazione (come il già citato tentativo da parte di Domiziano di migliorare la qualità della propria moneta aurea e argentea, § 12.4), la mera attività della zecca imperiale e il fatto che la moneta da questa prodotta circolasse dappertutto nell'impero (con la sola eccezione dell'Egitto, che era un'area monetaria a sé, con una sua propria monetazione), venendo utilmente integrata da monetazioni provinciali e locali nelle più sviluppate regioni orientali, significavano, come si è detto, un potente ausilio a una sempre più accentuata integrazione economica fra le varie regioni dell'impero. Va per di più osservato che il sistema era estremamente duttile, essendo costituito da una serie numerosa di nominali in più metalli, che consentivano di potere utilizzare la moneta per le transazioni del più vario valore: dall'acquisto del vino in una *taberna*, all'acquisto di un fondo agricolo. Basti pensare che, nel I secolo d.C., la moneta più grande del sistema (l'aureo, pari a 100 sesterzi, l'unità di conto) equivaleva a 1.600 delle mo-

nete più piccole (i quadranti, pari a 1/4 di asse e dunque a 1/16 di sesterzio).

Un'altra questione che ha suscitato discordi prese di posizione è quella dell'idoneità della produzione monetaria a rispondere alle esigenze dell'economia imperiale in termini quantitativi. V'è chi ha supposto che una caratteristica insufficienza dell'economia imperiale romana sarebbe stata rappresentata proprio dall'insufficienza della moneta in circolazione, che avrebbe rappresentato un freno potente all'espansione degli scambi. Certo va ricordato che la maniera normale di immettere moneta in circolazione dev'essere stata la spesa "pubblica" e cioè imperiale e ciò significa che in periodi nei quali la spesa imperiale si mantenne contenuta (come per esempio gli anni di Tiberio), è possibile che i mezzi monetari immessi in circolazione non siano stati in grado di bilanciare la crescita della produzione e l'estendersi della monetarizzazione dell'economia: così si spiega, quanto meno in parte, perché nel 33 si sia potuta determinare una crisi del credito. È vero pure che in generale le congiunture deflazionistiche venivano considerate un male e quelle inflazionistiche un bene: l'immissione accentuata di mezzi monetari in circolazione a seguito dell'utilizzazione da parte di Augusto del tesoro egiziano determinò un rapido accrescersi dei prezzi e anzitutto dei prezzi delle terre e una drastica caduta del saggio dell'interesse e questo venne riguardato come un fatto positivo (Svetonio la considera come una forma particolare della liberalità imperiale: *Augustus*, 41.1). E tuttavia altre considerazioni inviterebbero a pensare che, nel complesso, e sino alle difficoltà del III secolo che portarono poi al collasso del sistema monetario, il numerario prodotto dev'essere stato sostanzialmente adeguato ai bisogni dell'economia. Va anzitutto detto che la quantità di moneta prodotta dalla zecca imperiale a partire dalla tarda età repubblicana è enorme (vd. sopra, cap. 8 intr.), anche se i tentativi di quantificare questo volume di moneta e in generale la produttività delle zecche antiche a partire dalla documentazione superstite (e soprattutto a partire dalle monete contenute nei cosiddetti ripostigli, i gruzzoli di monete che i loro antichi proprietari non furono in grado di recuperare e che perciò sono pervenuti sino a noi) continuano a suscitare molte discussioni. E certamente la produzione della zecca centrale imperiale (spostata da *Lugdunum* a Roma in un momento imprecisato dell'età giulio claudia) continuò a essere enorme: una produzione quantitativamente senza confronti nel mondo antico e verosimilmente nella stessa età medievale. Ma va poi considerato che un certo ruolo di integrazione della moneta metallica deve averlo

svolto il credito: se è, infatti, vero che erano assenti, con la moneta cartacea, alcuni degli strumenti del credito che hanno conosciuto le formazioni politiche della tarda età medievale e dell'età moderna, non mancavano altre peculiari forme di credito (per esempio i crediti d'asta attestati a Pompei da una documentazione singolare qual è quella delle tavolette di un "banchiere" locale, Cecilio Giocondo, o ancora i meccanismi complessi cui si ricorreva, per evitare l'uso della moneta metallica, all'interno di una grande proprietà egiziana, attestati dai papiri dell'archivio di Heroninos).

Naturalmente l'acquisizione di enormi bottini e la presa di possesso di nuove aree minerarie (o la confisca delle miniere dei privati nelle aree minerarie già entro i confini dell'impero) determinavano un accrescersi delle possibilità di coniazione e dunque di utilizzazione del nuovo numerario per ampliare la spesa pubblica. È possibile, come si è visto (§ 12.6), che l'acquisizione delle miniere della Dacia abbia non solo rappresentato la possibilità di risolvere i problemi finanziari dell'organizzazione politica imperiale, ma che abbia anche avuto effetti espansivi per l'economia imperiale nel suo complesso.

In ogni caso importanti effetti sull'evoluzione dell'economia nel suo complesso la spesa pubblica l'aveva per un altro motivo: perché era differenziata non solo nel tempo, ma anche nello spazio. Il fatto che buona parte della spesa fosse concentrata sulle frontiere dove stazionavano gli eserciti e a Roma, con le opere pubbliche o le distribuzioni di denaro, doveva inevitabilmente determinare una presenza maggiore di moneta in talune aree e minore in altre: e dunque una differenza nel livello dei prezzi e del saggio di interesse, come notava Gaio alla metà del II secolo (*Digesta*, 13.4.3). Ciò che sul più lungo periodo consentiva di controbilanciare questi effetti era naturalmente il meccanismo della fiscalità: la moneta concentrata sul *limes* e a Roma (e in Italia) era quella con la quale le province dovevano pagare il tributo. Era naturale che ciò dovesse determinare l'esportazione di merci da quelle che sono state definite le «tax producing regions» a quelle che sono state definite le «tax consuming regions»: un'esportazione che serviva a queste aree per riavere indietro la moneta con la quale potere continuare a pagare i tributi. E quest'esportazione, a sua volta, significava un incremento del volume degli scambi e una più accentuata integrazione economica fra le varie aree (vd. anche § 13.2).

L'impatto della fiscalità

L'esistenza dell'organismo politico unitario col suo sistema fiscale e con la sua spesa "pubblica" aveva dunque un differenziato impatto sulle condizioni economiche delle vare aree per questo motivo:

perché non in tutte le regioni la spesa pubblica era parimenti cospicua e perché non tutte le regioni erano parimenti colpite dal tributo e anzi vi erano territori immuni come l'Italia. L'incidenza della tassazione sulla produzione globale, che si è tentato ingegnosamente di valutare a partire dal livello della spesa militare (la spesa più cospicua) e da un calcolo del consumo minimo per sopravvivere di ogni abitante dell'impero (calcolato i termini di equivalente di grano) per il presumibile numero complessivo degli abitanti dell'impero, non era comunque elevato: la finanza dello "stato" corrispondeva a pochi punti percentuali di ciò che possiamo considerare il Prodotto Interno Lordo dell'impero. È probabile, peraltro, che lo stesso peso della tassazione fosse persino inferiore a come lo si è valutato: la stima della popolazione dell'impero che si è infatti adottata per calcolare il minimo consumo complessivo degli abitanti dell'impero è in effetti una stima assai bassa. E tuttavia la tassazione pesava in modo estremamente diseguale non solo tra i vari ceti (come si è notato, § 8.1, era assente una qualunque idea di progressività dell'imposta in base al reddito o al patrimonio), ma anche tra le varie aree e molte erano le città immuni. Bisogna poi tenere conto delle imposte locali, di cui poco sappiamo, ma che devono comunque avere rappresentato un significativo aggravio.

E tuttavia proprio il fatto che il livello della tassazione fosse così basso, unito al fatto che si andò generalizzando la pratica di imporre un tributo in denaro e non più in natura, aveva per conseguenza che, in talune aree, le imposte potevano paradossalmente rappresentare un incentivo a una maggiore efficienza produttiva, tanto per il grosso proprietario terriero, che non aveva interesse a lasciare incolti o coltivati estensivamente i propri fondi, se doveva pagarci su l'imposta fondiaria, tanto per il piccolo coltivatore tendenzialmente autosufficiente, il quale doveva produrre di più per potere vendere sul mercato una quantità di prodotto sufficiente a fargli acquisire la moneta con cui pagare il tributo. In qualche modo effetti analoghi, per il piccolo contadino affittuario, l'aveva la rendita, qualora si mantenesse sufficientemente bassa e non determinasse, con l'impossibilità per il colono di pagare il canone e con l'accumularsi degli arretrati (i *reliqua*), la richiesta di sgravi e di *remissiones* o addirittura l'abbandono della coltivazione del fondo (eventi tutti che l'epistolario pliniano inviterebbe a considerare come comuni nelle campagne dell'Italia a cavallo tra I e II secolo d.C.).

In alcuni casi la leva fiscale era adoperata in direzione opposta per ottenere i medesimi effetti: come quando l'imperatore Pertinace

(§ 15.1) avanzò la proposta non solo di dare in uso i terreni non coltivati a chi volesse intraprenderne la coltivazione, ma di concedere su questi terreni l'immunità dal tributo per dieci anni (un provvedimento di cui ci informa Erodiano, 2.4.6). A questa disposizione di Pertinace si apparentano le norme che regolavano i rapporti tra coloni, *conductores* (grandi appaltatori) e amministrazione fiscale nei latifondi imperiali (e forse anche privati) in Africa che conosciamo da importanti iscrizioni rinvenute nella valle del Medjerda (nell'odierna Tunisia) nel secolo scorso (vd. sopra, § 12.7): anche in questo caso, l'incentivo a coltivare consisteva non solo nel consentire ai coloni di occupare le parcelle incolte del latifondo, ma nel concedere l'esenzione dal pagamento del canone per un certo numero di anni.

Il ruolo della proprietà imperiale

L'ultimo ma non il meno importante modo attraverso il quale l'amministrazione imperiale interveniva nella vita economica era, appunto, attraverso lo sfruttamento dell'immensa proprietà fondiaria imperiale. Il ruolo di quest'ultima, anzi, andò progressivamente ampliandosi a mano a mano che, attraverso i modi usuali della confisca e dell'eredità, ma anche attraverso l'inglobamento di tutti i terreni "pubblici" che sussistevano nelle varie province (ivi compresa la terra "regia" degli stati clienti, trasformati progressivamente in province nel corso dell'età giulio-claudia), questo patrimonio fondiario imperiale andò divenendo sempre più esteso e capillarmente diffuso. Il suo sfruttamento era basato non solo sulla presenza di un contadiname libero, cui era materialmente affidata la coltivazione, ma sull'intermediazione di esponenti dei ceti ricchi locali, che si assumevano, con contratti a breve termine, la responsabilità di pagare le rendite all'amministrazione fiscale rivalendosi a loro volta sui contadini, i quali pagavano loro in generale come canone una quota-parte del prodotto (una forma di rapporto analoga alla nostra mezzadria). È stato messo in rilievo come, attraverso questa articolata suddivisione di ruoli, attraverso la dinamica dei rapporti fra i tre "attori" economici coinvolti nella gestione e nello sfruttamento dei latifondi imperiali, si realizzava una spinta efficientizzazione della produzione agricola: il fisco imperiale riusciva a ottenere il massimo del surplus produttivo, e possibilmente in natura, da destinare in particolare all'annona di Roma, i coloni erano incentivati a coltivare dal fatto di potere godere di una detenzione perpetua e trasmissibile ereditariamente delle proprie parcelle, e i *conductores* erano incentivati, durante il periodo del contratto con l'amministrazione fiscale, a spremere quanto più potessero dai coloni. L'equilibrio che si realizzava tra gl'interessi diversi dei tre "attori" era in grado di determinare, appunto, specialmente in aree

nelle quali la frontiera della colture poteva estendersi, come nell'Africa settentrionale, un'efficientizzazione dello sfruttamento agrario.

Va ribadito, anche in questo caso, che l'estendersi della proprietà imperiale non corrispose in alcun modo a un progressivo mutarsi del ruolo dello "stato" in senso maggiormente dirigistico: è del tutto anacronistico parlare di un'opposizione stato-mercato nei termini nei quali se ne può parlare nelle economie industriali del ventesimo secolo. Le proprietà fondiarie imperiali e le loro produzioni erano inserite in uno scenario che era, e che continuò a essere ancora nella tarda antichità, uno scenario di libero mercato.

14.7. L'EVOLUZIONE ECONOMICA DELL'IMPERO NEI PRIMI TRE SECOLI

L'esistenza dell'organizzazione politica ebbe un impatto considerevole anche sulla dinamica dell'economia imperiale: sulla spinta verso la sempre maggiore integrazione economica fra le varie aree e l'espandersi dei traffici intermediterranei. Si è già accennato al ruolo che i meccanismi combinati della spesa imperiale e della fiscalità devono avere avuto in questa sempre più stretta integrazione. Naturalmente, al di là della documentazione materiale, che dimostra quanto viaggiassero alcune merci all'interno del Mediterraneo, al di là di quanto ci possono dire, circa il volume dei commerci intermediterranei nei vari periodi, i relitti di *naves onerariae* che sono stati trovati lungo le coste del Mediterraneo (e il cui numero è stato considerato campione statisticamente significativo del numero delle *naves onerariae* che nei vari periodi della storia del mondo mediterraneo unificato da Roma sono state utilizzate per i trasporti marittimi), buona parte delle nostre conclusioni circa l'esistenza e l'importanza di questa integrazione e circa l'impatto dell'organizzazione della finanza e della fiscalità imperiale riposa su ragionamenti meramente deduttivi o su meri accenni della documentazione antica che rivelano assieme l'integrazione e anche i suoi limiti (come il già citato passo del giurista Gaio circa la diversità del livello dei prezzi e del saggio dell'interesse nelle diverse aree dell'impero). Non disponiamo, diversamente dagli storici dell'Europa premoderna, di una documentazione quantitativa adeguata, da potere trattare cliometricamente. E tuttavia va sottolineato che alcune conclusioni alle quali perveniamo sono il logico portato dell'accettazione di alcune premesse che risultano incontroverti-

bili. Così, per quanto riguarda l'impatto dell'organizzazione della fiscalità e della spesa "pubblica" sulla differente evoluzione economica delle diverse aree dell'impero e sulla dinamica dell'integrazione, la sua significatività e il suo rilievo sembrano essere la necessaria conseguenza, come si è visto, dell'esistenza di una fiscalità in larga misura in moneta e del fatto che produttori e consumatori del surplus produttivo incamerato dallo "stato" con l'esazione fiscale non sono equiripartiti nel territorio dell'impero: perché i consumatori del surplus sono localizzati in larga misura a Roma e sul *limes*, mentre i produttori lo sono nelle province e particolarmente in alcune.

È in questo quadro che va presumibilmente vista l'evoluzione rispettiva dell'economia italica e delle economie provinciali e il rapporto economico Italia-province (§ 13.2). Una lunga tradizione di studi ha voluto contrapporre la crescita economica indubbia delle province, e segnatamente di alcune – quelle occidentali: dalle Gallie, alla Spagna, all'Africa – a una presunta "crisi" che avrebbe toccato l'Italia: una crisi di cui peraltro continuano a essere discusse caratteristiche e tempi. Ora, se la crescita economica delle province è indubbiamente confermata in modo eclatante dalla documentazione archeologica, più difficile risulta riconoscere, nella documentazione materiale, i segnali di una crisi dell'economia italica, prima, forse, di un evento epocale, che comunque ha toccato, sia pure in misura differenziata, pressoché tutte le regioni dell'impero, la pestilenza dell'età antonina, che ha avuto un deciso impatto sulle condizioni demografiche dell'impero nel suo complesso, sulla finanza imperiale e anche sulla situazione produttiva (vd. oltre, § 15.1). Può ben darsi che vi sia stata una progressiva erosione dell'importanza che aveva, nell'economia dell'Italia centrale tirrenica soprattutto, l'unità produttiva della villa schiavistica, ma questa erosione non può essere equivalsa alla "crisi" dell'intera economia italica. Certamente non si può interpretare senza residui la crescita economica delle province come quella che avrebbe determinato la "crisi" in Italia, come riteneva il Rostovzev nella sua grande *Storia economica e sociale dell'impero romano*: quasi che a rovinare l'economia italica fosse stata la concorrenza spietata delle province. E tuttavia quell'interpretazione forse contiene una parte di verità. La crescita economica delle province doveva essere anche in parte la conseguenza di un'efficientizzazione della produzione necessitata dall'obbligo del pagamento del tributo monetario a Roma (e delle rendite monetarie ai più ricchi proprietari terrieri che appartenevano all'*élite* senatoria ed equestre a Roma): le province dovevano acquistare, con le loro esportazioni, come si è visto, la

moneta da pagare a Roma. Ma questo meccanismo di riequilibrio necessitava di un certo tempo. E durante questo tempo la moneta era presente in quantità maggiore nelle cosiddette «tax-consuming regions» di quanto non lo fosse nelle «tax-producing regions». Peraltro la presenza di consumatori del surplus produttivo dell'impero più numerosi e più ricchi a Roma e in Italia (oltre che sulle frontiere), faceva sì che la "domanda" fosse a Roma e in Italia più elevata. L'effetto congiunto della presenza di una maggiore quantità di moneta e di una più elevata domanda era che i prezzi tanto dei fattori produttivi, quanto dei prodotti dovessero essere più elevati a Roma e nel suo grande hinterland rappresentato dall'Italia di quanto non fossero nelle «tax-producing regions»: diveniva, a questo punto, più conveniente produrre in provincia, dove i prezzi dei fattori produttivi erano minori, ed esportare in Italia, dove i prezzi dei prodotti erano maggiori, che viceversa. Questo meccanismo sarebbe stato operativo, in un certo senso, sino a quando il sistema monetario e fiscale del principato resse e sino a quando l'Italia conservò il privilegio dell'immunità.

Si può dire, in conclusione, che la crescita dele province, e il contestuale ridimensionamento economico dell'Italia, sono le due facce di un'unica medaglia e che entrambe le evoluzioni non sono se non un altro aspetto della trasformazione dell'impero da organizzazione politica, nella quale netta è l'egemonia di Roma (e dell'Italia sua appendice), in una nuova organizzazione politica assai meno squilibrata, nella quale il primato stesso della città conquistatrice viene progressivamente meno.

15.

LA CRISI DELL'ORGANISMO IMPERIALE

15.1. Da Marco a Commodo: guerre e pestilenze

Era già stato stabilito da molto tempo chi dovesse essere il successore di Antonino (vd. sopra, § 12.7) e, quando Antonino morì nel 161, fu acclamato Marco. Quel che forse non era stato previsto era la piena condivisione del potere, e sin dall'inizio, dei due figli adottivi di Antonino, M. Aurelio e L. Elio Commodo, che ora assunse il cognome del fratello, Vero. I due erano assai diversi per carattere e per orientamenti di vita, ed è probabile che Marco, l'imperatore seguace dello stoicismo, che avrebbe espresso nei suoi *Pensieri*, il suo diario intimo, le idealità cui uniformava la propria condotta, ma anche la testimonianza dei propri tormenti, desiderasse lasciare alla cura di Lucio Vero gli impegni militari.

Il nuovo regno iniziò, in effetti, all'insegna di una ripresa dell'attività bellica. Vologese III, il sovrano partico, aveva approfittato della morte dell'imperatore per invadere l'Armenia. Marco lasciò a Lucio Vero il comando delle operazioni, che furono coronate da successo: vennero distrutte Seleucia e Ctesifonte e fu annessa l'Osroene. Nel 166 la guerra era conclusa e fu celebrato il trionfo, il primo dall'epoca di Traiano. Tuttavia, la guerra lasciava uno strascico, destinato ad avere conseguenze disastrose sull'impero. Una malattia infettiva, presumibilmente il vaiolo, colpì l'esercito comandato dal governatore di Siria Avidio Cassio a Seleucia, nell'autunno del 165. E i reduci della campagna partica portarono il contagio in moltissime regioni dell'impero: l'epidemia si diffuse, come sappiamo da una serie di testimonianze letterarie per lo più tarde, ma anche da coevi documenti papiracei ed epigrafici, dall'Egitto, all'Asia Minore, all'Italia, all'area renana. In più, approfittando del fatto che, per condurre la guerra in Partia, era stato necessario sguarnire in parte il fronte renano e

danubiano, le popolazioni dei Quadi e dei Marcomanni, spinte da movimenti di altri popoli germanici alle loro spalle, sfondarono il *limes* e invasero i territori provinciali. L'impero si trovava a dovere affrontare gravissime difficoltà: militari, economiche e finanziarie.

Fu necessario reclutare nuove legioni e Marco, accompagnato da Vero, assunse il comando delle operazioni sul fronte danubiano. Nel 169 Vero morì. Una nuova iniziativa romana oltre il Danubio nel 170 si risolse in una catastrofe e i barbari dilagarono e arrivarono a invadere l'Italia settentrionale e ad assediare una delle sue città più popolose e più importanti, anche dal punto di vista strategico e logistico, per i collegamenti col *limes*, e cioè Aquileia. La linea della difesa preclusiva venne sfondata anche nel Basso Danubio e i barbari arrivarono in Grecia sino ad Eleusi. Nel 175 si ebbe una rivolta del vecchio governatore della Siria, Avidio Cassio, che si autoproclamò imperatore: la rivolta venne rapidamente domata. Anche in altri fronti c'era stato, nel frattempo, un arretramento: in Britannia il confine era stato di nuovo portato al Vallo di Adriano.

Gli effetti dell'epidemia sulla popolazione civile dell'impero furono disastrosi, perché la sua diffusione fu generalizzata (e presumibilmente poche aree furono risparmiate o ebbero a soffrirne di meno). Per di più, l'epidemia fu ricorrente per almeno venticinque anni e ciò ne accrebbe fortemente l'incidenza: Cassio Dione riferisce che nel 189 sarebbero morte circa duemila persone al giorno nella sola città di Roma (72[73].14.3 s.). Ognuno di questi scoppi epidemici era in grado di ridurre drasticamente la popolazione: un documento fiscale conservatoci da un papiro attesta che nel villaggio egiziano di Soknopaiou Nesos, nel Fayum, nel 178-179, nell'arco di tre mesi morì un terzo dei contribuenti. Le conseguenze dell'epidemia sull'organismo produttivo furono pesantissime e anche la strategia di difesa dovette essere modificata, con la rinunzia alla difesa preclusiva. Si avvertì persino la necessità non solo di arruolare tra le truppe ausiliarie le popolazioni barbariche appena vinte, ma anche di insediarle entro i confini dell'impero e addirittura nell'Italia settentrionale, una misura pericolosa che sarebbe stata assai spesso adottata in seguito.

Alla crisi produttiva determinata dal brusco calo demografico fece seguito l'impossibilità per i contribuenti di pagare le imposte, e ciò accentuò fenomeni quali ad esempio quello, in Egitto, della "fuga" dei contadini dai villaggi e dunque dal pagamento dei tributi (l'*anachoresis*): sui superstiti, infatti, gravava l'onere complessivo del tributo dovuto dal villaggio, e non vi era altro modo, per sottrarsi a un pagamento ormai insostenibile, che fare perdere le proprie tracce.

Pure in Egitto si ebbero rivolte contadine nella zona del Delta. In queste condizioni, l'autorità imperiale fu costretta a condonare, nel 178, gli arretrati delle imposte, rinnovando un provvedimento che era stato già preso da Adriano (vd. sopra, § 12.7). Ma questa volta l'alleviamento della pressione fiscale, assolutamente obbligato, non faceva che aggravare la situazione della finanza statale, ormai in seria crisi. A questa crisi si tentò di rispondere con vari provvedimenti: con la riduzione di talune spese o la vendita dei beni imperiali, e con le manipolazioni monetarie, ritoccando il peso o il contenuto di metallo fino della moneta. Ma si trattava di palliativi: l'organismo produttivo dell'impero sembrava non essere più in grado di mantenere l'impalcatura dell'organizzazione politica imperiale.

Commodo

Dei molti figli avuti da Faustina, a Marco ne era rimasto vivente uno solo, Commodo, e l'imperatore lo associò al potere nel 177. Marco morì della pestilenza nell'accampamento di Vindobona (Vienna), nel 180, mentre era impegnato nella guerra contro i barbari, che cominciava a dare qualche risultato positivo e stava consentendo una ripresa dell'iniziativa da parte romana; Commodo, appena diciottenne, gli succedette. La successione dinastica era inevitabile: se da Nerva in poi nessun imperatore aveva lasciato l'impero a un proprio figlio naturale, ciò era anche stato dovuto al caso, al fatto che nessuno avesse, al momento della morte, un figlio maschio vivente. Commodo concluse la pace con le tribù barbariche e rinunciò in tal modo a una sistemazione dei confini strategicamente più accettabile. Le fonti, a lui estremamente ostili, dànno un quadro fosco del carattere di Commodo e della sua gestione del potere imperiale. Marco non aveva amato la guerra, ma era stato un ottimo soldato. Commodo preferiva i piaceri della vita urbana di Roma: e voleva essere l'«Ercole di Roma» e gladiatore nell'anfiteatro, piuttosto che soldato. Il biografo di Marco racconta come corresse voce che Commodo sarebbe nato in realtà da una relazione adulterina: Faustina si sarebbe volentieri accompagnata con i marinai e i gladiatori di Gaeta (*Historia Augusta, Vita Marci*, 19.7-9). La voce popolare voleva trovare in tal modo una motivazione del fatto che Commodo intendesse in modo così diverso dal padre, e così spregiudicatamente, il suo ruolo.

E tuttavia egli interpretava il desiderio di pace del suo tempo: è indicativo il fatto che alla sua corte avesse grande influenza la concubina Marcia, che aveva simpatie per i Cristiani. Ma agli occhi della classe dirigente dell'impero la condotta del giovane imperatore appariva irresponsabile e sollecitò una serie di complotti e di congiure. Le difficoltà economiche dell'impero non accennavano a diminuire, tan-

to nelle province, che in Italia. Roma stessa fu sconvolta dalla carestia e dalla pestilenza. Infine, nella notte di S. Silvestro del 192, l'ennesima congiura riuscì e Commodo venne ucciso con il coinvolgimento proprio di Marcia. Alla notizia della morte di Commodo il senato reagì con isteriche manifestazioni di giubilo. A succedergli fu chiamato un vecchio senatore, Publio Elvio Pertinace, la cui notevole esperienza anche militare compensava, agli occhi dei suoi colleghi, il fatto che avesse umili origini familiari. Pertinace tentò di attuare una serie di misure per risanare le finanze statali e incentivare la produzione agricola (vd. § 14.6), ma venne ucciso dopo appena tre mesi dai pretoriani, che volevano donativi sempre più elevati.

15.2. La guerra civile e l'ascesa di Settimio Severo

Quanto avvenne dopo mostrò come chi diveniva imperatore dovesse in primo luogo preoccuparsi delle pretese dei soldati: di quelli delle coorti pretorie e dei legionari. L'impero, si disse, fu messo all'asta: e dei due contendenti che ora emersero, il prefetto urbano Flavio Sulpiciano (che era anche il suocero di Pertinace) e un altro anziano senatore, Didio Giuliano, fu quest'ultimo ad avere la meglio, promettendo ai pretoriani un donativo più elevato. Didio Giuliano ottenne il riconoscimento del senato, ma non aveva dalla sua la forza delle legioni. Si ebbero dunque una serie di sollevazioni delle truppe nelle varie aree, che acclamarono i propri comandanti: si ripeteva la situazione del 68-69.

Uno dei contendenti della guerra civile era Lucio Settimio Severo, governatore della provincia della Pannonia Superiore, un africano di Leptis Magna. Settimio Severo intendeva presentarsi come legittimo successore di Pertinace e ne prese quindi il nome. In seguito, per ribadire appunto la continuità dinastica (e, com'è stato sostenuto, per legittimare l'acquisizione del patrimonio degli Antonini), Settimio arriverà ad autoadottarsi nella famiglia degli Antonini e a designare il proprio figlio, Caracalla, come Marco Aurelio Antonino, e come fratello di Commodo: in una situazione di guerra civile anche certe forme dovevano valere a fornire una legittimazione del proprio potere.

Gli altri contendenti erano, in Occidente, il governatore di Britannia Clodio Albino, che poteva contare anche su appoggi nelle province germaniche, e in Oriente Gaio Pescennio Nigro, governatore della Siria, sostenuto anche dalla plebe urbana di Roma. Settimio si

accordò con Albino, cui venne dato il titolo di Cesare, e dunque di successore designato, e marciò su Roma. Prima ancora che vi giungesse, il senato provvide a condannare a morte Didio Giuliano, che era riuscito a governare per un tempo ancor più breve di Pertinace. Arrivato a Roma, Settimio si sbarazzò delle coorti pretorie, che vennero sciolte e ricostituite con suoi legionari (e, parrebbe sostenere Cassio Dione, 75.2.5, con la significativa esclusione degli Italici; ma l'affermazione non viene considerata attendibile). Settimio intese ribadire la continuità del proprio potere con quello di Pertinace facendogli uno splendido funerale. L'accordo con Albino venne sanzionato dal consolato congiunto dei due per il 194. Nella primavera di quello stesso anno, dopo una breve ma dura campagna, Nigro venne sconfitto da Settimio Severo e i suoi seguaci messi a morte. A questo punto l'imperatore si volse contro la Partia.

Una breve campagna orientale, che portò alle prime acquisizioni territoriali dopo Traiano, venne seguita dall'ultimo decisivo confronto con Albino, che fu sconfitto e si uccise. Quella parte cospicua del senato e della classe dirigente delle province occidentali che aveva parteggiato per Albino venne punita e i suoi beni vennero incamerati dal fisco imperiale. Settimio riaffermava il principio dinastico, destinando alla successione il figlio Antonino Caracalla. Seguì una nuova campagna in Oriente, che valse addirittura la conquista di Ctesifonte (198). Fu creata la nuova provincia di Mesopotamia, affidata non più a un governatore tratto dall'ordine senatorio, ma, come l'Egitto, a un cavaliere col titolo di prefetto; e prefetti tratti dall'ordine equestre, invece che legati senatori, furono posti a capo anche delle tre nuove legioni, dette appunto partiche, che era stato necessario reclutare, presumibilmente nel 197, per la campagna in Oriente: l'innovazione spezzava, per la prima volta in modo significativo, il monopolio dei più elevati comandi militari provinciali esercitato dai senatori.

La presa di Ctesifonte fruttò un enorme bottino e soprattutto un'enorme quantità d'oro: uno dei più grandi afflussi esterni di ricchezze dall'inizio del principato. Fu possibile, perciò, ancora una volta attraverso l'espansione imperiale, alleviare almeno in parte i problemi finanziari, acuiti ora anche dall'aumento delle spese militari: a gonfiarle non era solo la creazione delle nuove legioni, ma anche l'aumento del soldo militare, per la prima volta dopo Domiziano.

Le condizioni finanziarie

Ma un alleviamento delle difficili condizioni finanziarie veniva anche dall'incremento consistentissimo della proprietà imperiale, attraverso le confische dei seguaci di Nigro e poi, soprattutto, di Albino, e in seguito con l'incameramento dei beni del prefetto al

pretorio e genero di Settimio Severo, Plauziano, allorché questi cadde in disgrazia. L'entità delle confische fu tale da richiedere la creazione (o quanto meno la drastica riorganizzazione) di un dipartimento autonomo dei beni imperiali, la *res privata* (così il biografo di Settimio Severo: *Historia Augusta*, *Vita Severi*, 12.1-4; in realtà, un conto autonomo nell'ambito delle *rationes* fiscali, la *ratio privata*, esisteva già almeno dall'epoca di Marco: «AnnEpigr» 1961, 80). La *res privata* si andava ad affiancare al dipartimento del *patrimonium* e di essa, se discussa risulta la configurazione giuridica, certa è la funzione economica. L'allargamento della proprietà imperiale implicava un più accentuato intervento dello "stato", e cioè dell'imperatore, nell'economia (vd. § 14.6): dovendo incrementare le uscite, soprattutto per finanziare le spese militari e rispondere alle richieste delle truppe, ma anche, ad esempio, per soddisfare le esigenze della popolazione urbana di Roma, diveniva necessario incrementare le entrate. Da questo momento in poi si realizzò anche un controllo più capillare su alcune attività economiche, soprattutto quelle collegate con l'approvvigionamento degli eserciti e di Roma, e anche attraverso il controllo esercitato su alcune associazioni professionali: quelle che garantivano il rifornimento alimentare di Roma furono trasformate da associazioni volontarie in organismi, l'appartenenza ai quali tendeva a divenire obbligatoria ed ereditaria.

Questa intromissione dell'imperatore nelle attività economiche connesse con le esigenze di consumo della grande metropoli centro dell'impero è significativamente evidente nella produzione e nel trasporto a Roma dell'olio della provincia spagnola della Betica (l'odierna Andalusia), destinato alle distribuzioni gratuite, che Settimio Severo affiancò a quelle di grano: è significativo che dai *tituli picti* (le scritte dipinte) sulle anfore che trasportavano l'olio a Roma, apposte con funzione di controllo, si possa dedurre che l'amministrazione imperiale avrebbe assunto su di sé per un certo tempo il compito dello stesso trasporto a Roma della derrata proveniente dalle proprietà imperiali. All'importazione dell'olio betico cominciò ad accompagnarsi, peraltro, l'importazione di olio dalla regione tripolitana. E questa parte dell'Africa settentrionale, luogo di origine dell'imperatore, anche in virtù di questo "boom" produttivo, com'è stato icasticamente definito, godette di una prosperità destinata a durare nel tempo.

Il controllo esercitato sulle corporazioni professionali, i *collegia*, tradiva l'incipiente trasformazione dell'impero in un'organizzazione politica più centralistica e autoritaria, con strutture sempre più coer-

citive, che lasciava sempre meno spazio alle esigenze dei singoli e era costretta a porsi come unico obiettivo la propria stessa sopravvivenza. È naturale che, in questa situazione, per rafforzare il proprio potere all'interno e per opporsi con efficacia alle minacce esterne, l'autorità imperiale dovesse privilegiare l'elemento militare, col rendere più appetibile la professione del soldato, e dunque più facile il reclutamento, attraverso non solo il cospicuo aumento del soldo, come si è visto, ma anche consentendo ai legionari di contrarre un matrimonio legittimo. In vista del primo obiettivo, una delle nuove legioni costituite per la spedizione in Partia venne stanziata nei pressi di Roma, ad Albano, interrompendo una tradizione plurisecolare di non presenza di truppe armate, salvo la guardia pretoriana, nella penisola: la nuova legione era destinata ad assolvere, assieme alle coorti pretorie, a una funzione di sostegno del potere imperiale nei confronti del senato e della plebe urbana (e, nel corso delle spedizioni militari, a svolgere una funzione che in qualche modo prefigurava quella del *comitatus*, le truppe scelte che avrebbero in seguito accompagnato l'imperatore nelle campagne belliche, § 16.1). A una razionalizzazione e ad una regolarizzazione delle procedure di approvvigionamento delle unità militari rispondeva l'intensificarsi delle requisizioni in natura, dapprima con un indennizzo, poi senza indennizzo: era la cosiddetta *annona militaris*, di fatto un'imposta fondiaria aggiuntiva, gravante anche sui territori che avevano goduto dell'immunità come l'Italia. Quest'imposta, essendo in natura, non era toccata dall'eventuale incremento del livello dei prezzi e in più poteva colpire anche quella parte della produzione che non era commercializzata. All'intensificarsi delle requisizioni corrispondeva, come ulteriore beneficio per i militari che andava ad aggiungersi all'incremento del soldo, l'abolizione delle ritenute. Il processo, tanto sul piano delle esazioni, quanto su quello dell'abolizione delle ritenute, fu tuttavia assai più graduale di quanto non si sia pensato in passato (così l'abolizione delle ritenute deve avere in un primo tempo riguardato le truppe scelte che seguivano l'imperatore), e non trovò la sua conclusione che con le riforme di Diocleziano (§ 16.2). Gli anni di Settimio Severo, tuttavia, certamente ne segnarono una tappa importante.

L'annona militaris

Questo complesso di misure, assieme all'esito fortunato della campagna espansionistica sul fronte orientale, si dimostrarono efficaci nel fermare, almeno temporaneamente, le difficoltà economiche dell'età di Commodo e le spinte inflazionistiche. E questo risultato poté essere conseguito, nonostante che le pressanti esigenze finan-

ziarie, negli anni del confronto con Albino e coi Parti, avessero obbligato l'autorità imperiale a procedere al più drastico svilimento della moneta argentea dalla riforma neroniana: il *denarius* di Settimio Severo non arrivava a contenere più del 50% di metallo fino. Una moneta con un così basso tenore di argento poteva essere accettata dal pubblico dei suoi utilizzatori, solo se l'autorità che la emetteva riusciva a far accettare il principio che il suo valore non era soltanto dipendente dalla quantità di metallo nobile in essa contenuta, ma dall'impronta apposta dallo stato, attraverso la coniazione, sulla moneta stessa: dal valore d'imperio, cioè, espresso in termini di unità di conto (il sesterzio), attribuito ad essa dallo stato. Il principio venne dichiarato in termini non ambigui giusto in età severiana dal giurista Paolo, che osservava come la moneta ormai non fosse più una *merx* tra le altre, ma in quanto *materia ... forma publica percussa*, dovesse considerarsi *pretium*, appunto e non *merx* (*Digesta*, 18.1.1 pr). Corollario dell'imposizione di un valore nominale non strettamente dipendente dal valore intrinseco erano l'obbligo dell'accettazione della moneta che recava il *vultus* dell'imperatore e le severissime sanzioni che colpivano il rifiuto di accettarla (vd. § 14.6).

Ma le misure monetarie e lo stesso risanamento finanziario dello stato non sarebbero potuti bastare a risolvere la situazione, se non vi fosse stata anche una ripresa demografica e una ripresa produttiva, che interessò quanto meno alcune aree dell'impero, e in particolare l'Africa, di cui uno scrittore cristiano, Tertulliano, poteva sottolineare in età severiana l'abbondanza di uomini e di risorse (*De anima*, 30.4).

Dopo la vittoria e l'organizzazione delle conquiste, Settimio si trattenne nelle regioni orientali dell'impero e visitò l'Egitto, dove attuò una riforma dell'assetto interno della provincia, concedendo tanto ad Alessandria quanto alle capitali dei nomi, i distretti territoriali (vd. sopra, § 10.4), di costituire dei consigli cittadini (*boulai*), alla stregua delle altre *poleis* delle regioni orientali dell'impero. Tornato a Roma, e celebrati splendidi "decennali" della propria ascesa alla dignità imperiale, Settimio poté distribuire un congiario generosissimo con l'oro del bottino di Ctesifonte ai militari e alla plebe urbana (10 aurei a testa, tanti quanti gli anni di regno, e cioè 1.000 sesterzi, a 200.000 persone, secondo Cassio Dione, 76[77].1.1 [Xiph.]) e avviò un imponente programma edilizio nella città. Dopo un viaggio nell'Africa settentrionale e nella sua città natale, fatta oggetto anch'essa di grandiosi interventi edilizi, Settimio si trattenne a Roma con Caracalla, ormai Augusto e associato al potere, mentre il figlio minore, Geta, era stato fatto Cesare, sino al 207.

All'inizio dell'anno successivo l'imperatore dovette intervenire col figlio maggiore in Britannia, che, lasciata sguarnita da Albino al momento del confronto con Settimio Severo, subiva le scorrerie delle popolazioni della Scozia. Sembrava necessario riprendere una politica espansiva e annessionistica anche in questa regione. Le operazioni nel 208-211 in Britannia comportarono un'invasione oltre il Vallo nelle *Highlands* della Scozia. Ma ad *Eburacum* (odierna York) nel 211 Settimio venne a morte e i propositi annessionistici furono abbandonati. Si dice che Settimio sul letto di morte avesse esortato i propri figli ad arricchire i soldati e a non preoccuparsi d'altro (Cassio Dione, 76[77].15.2): era evidente la necessità dell'appoggio dell'esercito per la conservazione del potere. Gli successero i figli, che si odiavano: l'accordo fra i due durò pochissimo. Caracalla fece uccidere tra le braccia della madre, Giulia Domna, il fratello, meno inviso al senato e popolare fra le truppe.

15.3. La dinastia severiana

Caracalla regnò per sei anni. Andava cercando la gloria di una vittoria militare, che la propaganda imperiale riconobbe, sul fronte della Rezia, in quella che deve essere stata in realtà la "compera" della pace da Catti ed Alamanni. L'imperatore si volse verso Oriente, progettando, nella dichiarata volontà di presentarsi come un novello Alessandro, una grande spedizione contro la Partia, che era scossa dal conflitto interno tra il re Vologese e il fratello Artabano, sotto il cui controllo era ormai buona parte del territorio. La guerra tra Romani e Parti riprese, dopo che Artabano negò all'imperatore dei Romani la mano della figlia: l'idea che avrebbe concepito Caracalla sarebbe stata quella di unire attraverso un vincolo dinastico i due grandi imperi. Ma le azioni belliche compiute furono limitate e nella primavera del 217, quando era impegnato nei preparativi per la spedizione decisiva, Caracalla fu ucciso su istigazione di uno dei prefetti al pretorio, Opellio Macrino, subito elevato alla porpora imperiale. Il nuovo principe abbandonò l'impresa partica e stipulò la pace con Artabano.

Macrino era il primo non senatore a diventare imperatore: i suoi rapporti col senato furono perciò difficili e anche la legittimità della sua ascesa alla dignità imperiale non venne accresciuta dal suo tentativo di associare se stesso e il proprio figlio Diadumeniano alla dina-

stia severiana. Macrino si guastò per di più con l'esercito, abbandonando la politica di grande favore nei confronti dell'elemento militare seguita da Settimio e ancor più da Caracalla. Una delle legioni di stanza presso Emesa in Siria acclamò imperatore un giovanissimo esponente della famiglia di Severo, Vario Avito Bassiano, nipote di Giulia Mesa, sorella di Giulia Domna: la voce messa in giro fra le truppe dalla stessa Giulia Mesa individuava nel quattordicenne cugino di Caracalla, oltre che nell'altro nipote di Mesa, Gessio Alessiano Bassiano, cugino del primo, i figli illegittimi di Caracalla. Nello scontro armato che seguì Macrino venne ucciso. Il principio dinastico era riaffermato, anche se il nuovo imperatore invece che essere chiamato, in quanto figlio di Caracalla, col suo nome ufficiale di M. Aurelio Antonino, amava farsi denominare Elagabalo, col nome, cioè, del dio Bolide-Sole di Emesa di cui era sacerdote.

Il nuovo imperatore portava in effetti a Roma, assieme al culto emeseno, cui veniva dato un risalto eccezionale, una ventata di esotismo orientale, ma la sua estraneità alla tradizione romana e anzi il suo scarso rispetto per essa, testimoniato ad esempio dal suo matrimonio con una vergine vestale, nonché il suo esplicito rifiuto di presentarsi propagandisticamente animato da ambizioni militari si dimostrarono fatali: la stessa Giulia Mesa si convinse dell'opportunità della sua eliminazione. L'altro nipote di Mesa e preteso figlio di Caracalla venne dapprima associato ad Elagabalo come Cesare, e da lui adottato col nome di M. Aurelio Alessandro; e l'anno successivo i pretoriani, istigati da Mesa e dalla figlia Giulia Mamea, madre di Alessandro, uccisero Elagabalo e sua madre Giulia Soemiade, e acclamarono imperatore il cugino, che assunse il nome di M. Aurelio Severo Alessandro.

La tradizione antica contrappone Caracalla ed Elagabalo a Severo Alessandro: nelle biografie romanzate della *Historia Augusta*, scritte presumibilmente nell'avanzato quarto secolo, i primi due sono presentati negativamente, e il secondo in particolare come il ricettacolo di ogni nequizia, mentre il terzo è quasi un santo. Ma anche le fonti coeve presentano un quadro analogo. Elagabalo si segnala per le sue sfrenatezze sessuali, Caracalla per la sua crudeltà e per la sua occhiuta rapacità, mentre Severo Alessandro è un principe mite, preoccupato di non pesare troppo sulle tasche dei contribuenti, rispettoso delle tradizionali prerogative del senato. L'immagine idealizzata di Severo Alessandro, il prototipo del buon imperatore, che si è affermata nella tradizione, specchio delle opinioni dei ceti alti dell'impero, doveva molto a questo atteggiamento indubbio dell'*entourage* del giovane

imperatore di rispetto nei confronti del senato. L'avversione per Caracalla di uno storico contemporaneo, Cassio Dione, che sarebbe stato console ordinario con Severo Alessandro, si manifesta, per esempio, nella motivazione che egli dà della misura con la quale Caracalla estese, come ora si vedrà, la cittadinanza agli abitanti liberi dell'impero: l'imperatore sarebbe stato mosso dal desiderio di incrementare le entrate dello stato, sottoponendo anche i provinciali alle imposte che pagavano i *cives Romani* (Cassio Dione, 77[78].9.4-5). L'accentuata pressione fiscale degli anni di Caracalla era naturalmente dovuta alla necessità, da lui avvertita ancor più che dal padre, di non guastarsi coi soldati. Più difficile è valutare le motivazioni e i risultati della sua politica monetaria: Caracalla, oltre a ridurre il peso della moneta d'oro, introdusse un nuovo nominale argenteo, di peso pari a un denario e mezzo, di cui è discusso il valore nominale (se fatto pari a 2 denarii, come vogliono i più, a un 1 denario e mezzo o a 1 denario e un quarto, ovverosia 5 sesterzi). Su questa misura le fonti tacciono, e rimane pertanto incerto se essa sia stata determinata dalla volontà di incrementare le possibilità di spesa, proseguendo sulla strada, percorsa da Settimio Severo, della "svalutazione" della moneta, o sia stata, viceversa, una misura di stabilizzazione del sistema monetario, di fronte alla crisi di fiducia nel troppo svilito denario di Settimio Severo e alle difficoltà che esso poteva avere incontrato nella circolazione (attestate, come pare, dalla documentazione epigrafica coeva, come ad esempio un decreto del demo e della bulé della città di Milasa in Caria, con il quale si tenta di impedire che la moneta aurea faccia aggio su quella d'argento e insomma si vogliono fermare le speculazioni sul cambio della moneta: *OGIS* 515).

Negli anni di Severo Alessandro una svolta si determinava nello stato partico: una svolta che si sarebbe dimostrata decisiva anche per Roma. Una nuova dinastia persiana, i Sasanidi, aveva approfittato della dissoluzione del potere degli Arsacidi, per fondare, sui territori dell'impero partico, un nuovo impero persiano: Ardashir (Artaserse) aveva preso Ctesifonte nel 226. Il nuovo stato inaugurava una politica aggressiva anche nei confronti di Roma, legata al nazionalismo persiano e alla volontà di rinverdire le glorie dell'impero achemenide e di riconquistare le regioni che una volta ne avevano fatto parte. Dopo avere attaccato l'Armenia, i Persiani invasero la Cappadocia, la Mesopotamia e la Siria. La risposta di Severo Alessandro, sebbene inizialmente avesse prodotto il risultato di una rapida riconquista della Mesopotamia, si risolse in un mezzo disastro, e il prestigio dell'imperatore fra le sue truppe cominciò a vacillare. La ripresa dell'iniziativa

contro i Persiani fu impedita da nuove invasioni germaniche sul fronte renano e danubiano.

15.4. La gestione del potere imperiale in età severiana

Nonostante la pretesa di Settimio Severo di presentarsi come il restauratore dell'impero degli Antonini, le basi del potere imperiale e la sua concreta gestione erano ormai profondamente mutate, e il contrasto che si manifestava tra Elagabalo e Severo Alessandro era rivelatore: da una parte si cercava una nuova legittimazione, anche religiosa, del potere imperiale, dall'altra si privilegiava il ruolo della tradizione. Ciò che aveva accomunato, tuttavia, i due giovanissimi cugini era il fatto che entrambi, per un motivo o per l'altro, non erano stati in grado di conquistarsi l'appoggio dell'elemento militare. La loro giovane età, poi, non aveva potuto non determinare lo strapotere delle donne della *Domus Augusta*. Una caratteristica significativa della gestione dell'autorità imperiale in questa età è appunto il ruolo delle donne della famiglia (e anzi spesso l'associazione con lo stesso esercito, sottolineata dal titolo di *mater castrorum*): da Giulia Domna, moglie di Settimio Severo, a Giulia Mesa, sua sorella, a Giulia Soemiade, figlia di Giulia Mesa e madre di Elagabalo, a Giulia Mamea, figlia anch'essa di Giulia Mesa e madre di Severo Alessandro.

Ma ancor più significativo era il ruolo che avevano assunto i grandi giuristi dell'epoca, da Papiniano, a Paolo, a Ulpiano: in quanto membri del *consilium principis*, il gruppo di consiglieri dell'imperatore, che Severo Alessandro volle trasformare da organismo in qualche misura informale in un organo rappresentativo dei due *ordines* dei senatori e dei cavalieri, ed anche come titolari di cariche di grande prestigio ed autorità, come quella di prefetto al pretorio, che aveva visto nel corso del II secolo dilatarsi le proprie competenze amministrative e giurisdizionali, ed era divenuto una sorta di capo dell'esecutivo, direttamente subordinato al *princeps*. Va segnalato, in particolare, il ruolo di Ulpiano, come consigliere di Severo Alessandro, nel breve periodo in cui fu suo prefetto al pretorio. Data la loro autorità, e il loro coinvolgimento nel governo dell'impero, è comprensibile perché i giuristi dell'età severiana abbiano provveduto a una generale risistemazione del diritto e perché i frammenti delle loro opere abbiano un rilievo anche quantitativo così notevole nel Digesto giustinianeo.

In quest'età prosegue, peraltro, il processo di uniformazione amministrativa delle varie realtà all'interno dell'impero, con la diffusione del modello cittadino e la generosa estensione, in alcune zone determinata dal particolare favore imperiale, per esempio la Siria o le aree nordafricane, dello statuto coloniario, nonché del *ius Italicum*. L'uniformazione dell'Egitto alle altre province fu portata innanzi da Settimio Severo, come s'è visto, attraverso la costituzione dei senati locali ad Alessandria e nelle metropoli dei nomi. Ma soprattutto in questo senso epocale appare ai moderni, certamente assai più di quanto non sia apparsa agli osservatori contemporanei e agli storici dell'epoca successiva (i quali o non ne parlano, come Erodiano e l'*Historia Augusta*, o non sono in grado di individuare correttamente il suo autore in Antonino Caracalla, come Aurelio Vittore, che l'attribuisce a Marco, *De Caesaribus*, 16.12, mentre è significativo che addirittura Giustiniano l'attribuisca ad Antonino Pio, *Novellae*, 78), la *constitutio Antoniniana*, il provvedimento con il quale Caracalla concesse, nel 212, la cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dell'impero. Non è del tutto sicuro se effettivamente il provvedimento sia stato esteso alla totalità dei *peregrini* residenti entro i confini dell'impero. In quale misura la *constitutio* abbia davvero modificato le situazioni locali nel senso di una loro uniformazione non possiamo nemmeno dire con sicurezza. Un documento papiraceo (P.Giss. 40 I), che ci ha restituito, sia pure in modo frammentario, forse lo stesso dispositivo della *constitutio*, parrebbe attestare l'esistenza di una clausola con la quale l'imperatore escludeva dalla concessione del beneficio una categoria di persone definite *dediticii*, ovvero stabiliva che la concessione non modificava la loro condizione all'interno della propria comunità e non implicava una riduzione dei loro obblighi tributari (quest'ultima possibilità è suggerita da un testo epigrafico rinvenuto a Banasa e pubblicato nel 1971, cfr. «AnnEpigr» 1971, 534, che contiene due concessioni di cittadinanza a due *peregrini* africani e nelle quali appunto si dice che la concessione è fatta *salvo iure gentis* e *sine diminutione tributorum et vectigalium populi et fisci*).

La *constitutio Antoniniana*

Quale che sia il significato di questa clausola, è comunque certo che la *constitutio* rappresentò l'esito di un processo di integrazione, iniziato con la stessa conquista imperiale, delle popolazioni soggette, nel corso del quale la nozione stessa di cittadinanza era peraltro andata stravolgendosi. La cittadinanza aveva mutato significato, come già aveva messo in rilievo Aristide nel secolo precedente: la città di Roma si era allargata a comprendere tutto l'impero ed era il confine esterno dell'impero, militarmente guarnito, che assumeva la funzione

delle mura che Roma non aveva necessità di avere (26.29, 82-84; considerazioni analoghe erano state svolte da Appiano, nel proemio alla sua opera, 7, e sarebbero state svolte da Erodiano, 2.11.5). In questa realtà nella quale non c'erano più conquistatori e conquistati, il possesso della cittadinanza era ormai divenuto il segno di una distinzione sociale, piuttosto che quello statuto giuridico personale che garantiva il godimento di certi diritti e privilegi soprattutto nella sfera politica. E quanto al godimento dei diritti civili, non tutti i *cives Romani* erano davvero eguali, ad esempio, di fronte alla legge, se si era potuta affermare la distinzione tra *honestiores* e *humiliores* (vd. sopra, § 13.3) Si comprende non solo perché il provvedimento non abbia ricevuto un risalto particolare nelle fonti coeve, ma anche perché uno storico contemporaneo all'evento, Cassio Dione, nel suo odio per Caracalla, potesse vedere riduttivamente, e certo malevolmente, la misura come motivata esclusivamente dalla volontà di incrementare le entrate fiscali (77[78].9.4-5).

L'emanazione della *constitutio*, se anche non eliminò le particolarità locali, rappresentò comunque un'ulteriore, potente spinta verso l'uniformazione delle amministrazioni cittadine: veniva meno la gerarchia fra i vari tipi di comunità che aveva caratterizzato il variegato scenario delle province dell'impero nell'età precedente. E tuttavia, ideologicamente, non era ancora venuta del tutto meno la nozione di una preminenza dell'Italia: essa si esprimeva nell'attribuzione, proprio in questa età severiana, a talune comunità provinciali particolarmente favorite, del cosiddetto *ius Italicum*: attraverso una finzione giuridica, si assimilava il territorio di una città provinciale al territorio italico, e si consentiva, perciò, non solo che in esso valessero specifiche norme del diritto privato romano che solo valevano nell'*ager Romanus* in Italia, ma che il territorio stesso godesse del ben più concreto beneficio dell'immunità fiscale.

È comunque indubbio che la *constitutio Antoniniana* rappresenti la più significativa testimonianza del carattere peculiare dell'impero di Roma: la sua capacità di integrare in un organismo unitario e, tendenzialmente almeno, uniforme popoli e culture diversi. I territori provinciali non erano mai stati considerati, neppure nel momento del più franco e più pieno sfruttamento, nell'ultimo secolo dell'età repubblicana, alla stregua di territori coloniali in senso moderno, anche quando rappresentarono la valvola di sfogo di una popolazione esuberante e comunque il terreno di un'espansione imperialistica. Il risultato dell'annessione fu sempre l'integrazione, sia pure differita nel tempo, delle popolazioni vinte in un impero tendenzialmente

universale; questo impero ora non riconosceva più al suo interno, nemmeno sul piano formale, la contrapposizione tra conquistatori e conquistati, ma semmai la comune soggezione di tutti al *dominus* imperiale.

15.5. Massimino e i Gordiani

La ripresa dell'iniziativa romana contro la nuova potenza persiana era stata impedita, come s'è visto, dalle nuove minacce germaniche sul fronte renano-danubiano. A queste si volse Severo Alessandro, ma il suo atteggiamento parve esitante a truppe che già dubitavano della sua valentia di comandante. Si ebbe una sollevazione e fu acclamato imperatore un altro cavaliere come Macrino, un ufficiale che la tradizione presenta rozzo e che proveniva dai ranghi ed era in quel momento *praefectus tironibus* (l'ufficiale incaricato dell'addestramento delle reclute): C. Giulio Vero Massimino (marzo 235). Severo Alessandro venne assassinato con sua madre. Il nuovo imperatore era il primo autentico soldato elevato alla porpora.

Il triennio di Massimino (235-238) costituisce un momento di snodo della storia imperiale, un periodo epocale di svolta, e così è stato inteso già dalla tradizione antica e poi anche dalla storiografia moderna. Le fonti presentano Massimino come semibarbaro (figlio, si favoleggiava, di un goto, Micca, e di un'alana, Hababa: così il biografo dell'*Historia Augusta*, 1.5-6; i due nomi presumibilmente sono inventati, con un gioco di parole, a partire dall'osservazione di Erodiano, 6.8.1, secondo la quale l'imperatore sarebbe stato originario di un *genos mixobarbaron*) e gli sono violentemente ostili, nonostante l'indubbia competenza sul piano militare e i successi subito ottenuti sul fronte germanico e su quello danubiano, dove sbaragliò gli Alamanni, devastandone il territorio, e poi fece incursioni contro i Sarmati e gli Iazigi. L'ostilità della tradizione antica è l'ostilità delle élites delle città dell'impero nei confronti di un militare che si appoggia, favorendolo, sull'elemento militare. Massimino rappresenta la rottura con il passato anche per altri aspetti: è il primo imperatore che non viene proprio a Roma, segno del fatto che il baricentro dell'impero necessariamente si sposta, dalla città che lo ha costruito, alle frontiere che è necessario presidiare per difenderlo. Il triennio di Massimino è un momento di svolta, anche perché ciò che segue è il quasi mezzo secolo della cosiddetta anarchia militare: un susseguirsi

vorticoso di imperatori, e di usurpatori, fatti dalle truppe e dalle truppe assai spesso deposti e uccisi, e comunque sempre morti di morte violenta o, in un caso, il più sconcertante, addirittura in cattività.

L'ostilità contro Massimino è l'ostilità dei contribuenti taglieggiati da una fiscalità oppressiva: è l'ostilità delle *élites*, ma anche della popolazione civile dell'impero e, contrariamente a quanto è stato sostenuto in una fortunata ricostruzione moderna, dello stesso elemento contadino. Furono i coloni dei latifondi privati africani che presero le armi a fianco dei proprietari terrieri, in larga misura esponenti dell'ordine senatorio, in una rivolta che partì dall'Africa, la regione più florida e presumibilmente più popolata e in ogni caso la più lontana dai pericoli che provenivano da oltre confine. Venne acclamato imperatore Gordiano, proconsole d'Africa, che si associò al potere il figlio: il senato lo riconobbe. La rivolta fu domata dalle truppe fedeli a Massimino stanziate in Numidia: Gordiano figlio fu ucciso e Gordiano padre si suicidò. Il senato a questo punto prese in mano la situazione e nominò un collegio di venti consolari *rei publicae curandae* («per provvedere alla *res publica*»), e tra questi Pupieno e Balbino vennero nominati Augusti: una coppia di imperatori, dunque, come altre volte era accaduto prima e altre volte sarebbe accaduto dopo, ma che non aveva la funzione, come negli altri casi, di rafforzare il principio e la prassi dinastica, ma solo esprimeva il difficile compromesso al quale si era giunti in senato. Su pressione della plebe di Roma venne peraltro nominato Cesare il giovanissimo nipote di Gordiano I. Massimino finalmente era sceso in Italia, ma venne ucciso dai soldati della legione II Partica, di stanza ad Albano, mentre tentava inutilmente di prendere Aquileia.

Anche i due imperatori creati e sostenuti dal senato trovarono tuttavia i loro oppositori nei pretoriani, che li uccisero e acclamarono Augusto il Cesare Gordiano. Gordiano III, come già Elagabalo, come già Severo Alessandro, era poco più di un bambino. Ma mentre Elagabalo e Severo Alessandro avevano al loro fianco le donne della *Domus Augusta*, Gordiano III poteva contare sulla collaborazione del suocero e prefetto al pretorio Timesiteo, un deciso uomo d'azione.

15.6. Gli scontri coi Persiani e coi Goti

Dopo che qualche tempo venne impiegato per risistemare la situazione al confine danubiano, fu lanciata un'offensiva sul fronte orientale,

per fermare l'avanzata dei Persiani, che erano giunti in Siria e per riprendere le aree mesopotamiche perdute (243). Se si ebbero inizialmente dei successi, la spedizione si risolse in un disastro, come sappiamo dalla testimonianza delle cosiddette *Res gestae divi Saporis*, una celebre iscrizione trilingue (in medio-persiano, partico e greco) che ci dà la versione persiana di questi eventi bellici e celebra il re Shahpur. Gordiano III morì nello scontro di Mesiche (nei pressi dell'odierna Baghdad) e i Romani furono costretti alla ritirata (244). Venne acclamato imperatore colui che aveva sostituito Timesiteo, morto un anno prima, alla prefettura al pretorio: un arabo della Traconitide, Filippo. La tradizione romana, ostile a Filippo l'Arabo, anche per le sue simpatie filocristiane, se non addirittura per il suo cristianesimo, lo accusò di essere lui il responsabile della morte di Gordiano III.

Filippo fece la pace con Shahpur, sulla base dello *status quo*, ma anche impegnandosi a versare una consistente somma di monete auree. Poi si affrettò a raggiungere Roma: voleva intrattenere buoni rapporti col senato e tentare di legittimare il proprio potere, garantendosi una successione dinastica: il figlio venne fatto Cesare. Dopo essersi spostato per qualche tempo sul fronte renano-danubiano, che necessitava dell'intervento imperiale, Filippo tornò a Roma e assieme al figlio vi celebrò, lui orientale, ma nel segno della tradizione, coi ludi secolari, il millenario della fondazione di Roma, il 21 aprile del 248. Ma si trattò di un brevissimo periodo di tregua. Incalzavano i Goti, con altre popolazioni germaniche, sino ad invadere la Mesia. Usurpatori vennero sollevati dalle truppe nelle varie regioni calde dell'impero, anche per l'inevitabile durezza della pressione esercitata dai rappresentanti del governo centrale nei confronti dei provinciali. Si dice che Filippo abbia concepito il proposito di abdicare, rendendolo noto al senato. Chi in quell'occasione si sarebbe opposto al progetto, era colui che, messo a capo delle truppe nel settore danubiano, sarebbe stato proclamato da esse imperatore e con esse avrebbe sconfitto e ucciso Filippo (249): C. Messio Quinto Decio Valeriano, un consolare di origine illirica, che avrebbe assunto il *cognomen* di Traiano, allusivo d'una duplice legittimazione, militare e senatoria.

Decio cadde combattendo nel 251 contro i Goti (la tradizione romana presenta Decio come il primo imperatore romano morto in battaglia). Gli successe Treboniano Gallo, che si associò il figlio Volusiano, e adottò Ostiliano figlio di Decio. Venne però elevato alla porpora dalle sue truppe Emiliano governatore della Mesia inferiore e si ebbe nuovamente un conflitto civile, risolto con la sconfitta di Gallo e Volusiano (253). Ma ad Emiliano venne opposto dalle truppe

di Rezia Valeriano, vecchio consolare, di nobile e antica famiglia, e il senato nominò Cesare suo figlio Gallieno, subito associato come Augusto al padre. Emiliano venne ucciso.

15.7. La grande crisi dei decenni centrali del III secolo

I due decenni dal 250 al 270 furono il periodo più difficile di tutta la storia dell'impero prima della sua definitiva caduta nel quinto secolo: la compagine imperiale corse il pericolo di una dissoluzione, per gli eventi bellici e per le difficoltà interne, politiche, economiche, demografiche, con la ripresa della pestilenza nel 250, che imperversò per altri vent'anni. I conflitti continuarono distruttivi sui due fronti: i Goti, assieme agli Alamanni, ai Franchi, agli Eruli incalzavano sul fronte renano-danubiano e si resero responsabili di ripetute incursioni in profondità nel territorio dell'impero, arrivando in Spagna, nell'Italia settentrionale, in Asia Minore e saccheggiando molte città; nel 267, i Goti arrivarono addirittura ad Atene. I Persiani presero una delle città più grandi e più popolose dell'impero, Antiochia sull'Oronte, per due volte, nel 253 e dopo la cattura, nel 260, dell'imperatore Valeriano. Si comprende perché si fosse dovuti passare, per forza di cose, a una strategia di difesa diversa rispetto a quella "preclusiva", seguita nei decenni di pace del secondo secolo: a una difesa "elastica", che tendeva a salvaguardare, più che la tranquillità e il benessere delle regioni entro i confini dell'impero (ciò che si dimostrava non più possibile), la sopravvivenza stessa dell'impero come organismo territoriale unitario. A questo mutamento di strategia si collega la creazione, da parte di Gallieno, di una sorta di esercito di manovra, che attribuiva un ruolo di cruciale rilievo alla cavalleria, e che si affiancava all'imperatore, peraltro di norma residente nelle aree di crisi dell'impero. A questa nuova strategia e a questo nuovo esercito va ascritto il merito del successo finale nel superare la crisi militare di questi anni.

Valeriano e Gallieno

Valeriano riprese l'iniziativa in Oriente, lasciando l'Occidente e il compito di rintuzzare Franchi e Alamanni al figlio, mentre sul fronte danubiano continuavano le scorrerie dei Goti nel Ponto e in Bitinia. La caduta dell'Armenia aveva preceduto le incursioni persiane in Siria e Cappadocia, nel corso delle quali per la prima volta Antiochia era stata presa; e anche la città carovaniera di Dura Europos era desti-

nata a cadere. Ma tuttavia l'occupazione persiana non dovette durare e fu Antiochia a costituire il quartier generale di Valeriano per qualche anno. Nel 260, nel rispondere a un'ulteriore offensiva persiana, vicino a Edessa, Valeriano cadde, come pare, in un agguato e venne catturato da Shahpur: il sovrano persiano si vantò, nella sua iscrizione, di avere preso l'imperatore dei Romani in battaglia. La cattura di Valeriano fu un fatto inaudito: non solo non aveva precedenti, ma sarebbe rimasto anche in epoca successiva senza confronti. I Persiani invasero, ma ancora una volta senza riuscire a garantirsi una stabile occupazione, Siria, Cilicia e Cappadocia, e presero per la seconda volta Antiochia.

Gallieno dovette rinunciare a liberare il padre. Il pericolo della dissoluzione definitiva dell'impero era tangibile: emersero una serie di usurpatori, tanto in Oriente, quanto nell'area danubiana e in Occidente (i trenta *tyranni* dell'*Historia Augusta*, che, se non furono davvero trenta, furono comunque un numero cospicuo). Si affermarono due entità separate dal centro dell'impero e Gallieno le dovette in un primo momento tollerare o addirittura riconoscere, manifestando notevoli capacità diplomatiche: una era il cosiddetto *imperium Galliarum*, con centro a Treviri, nato nel 260 dall'usurpazione del generale a capo delle truppe del Reno, Postumo, il quale però rinunciò ad attaccare Gallieno, pressato dalle necessità della difesa delle regioni da lui controllate; l'altra sorse per iniziativa del signore di Palmira, Odenato. La città carovaniera aveva sperimentato nel secolo precedente una spettacolosa crescita anche economica, culminata in età severiana. Odenato fu nominato nel 262 *corrector totius Orientis*, una formula che, se trovava qualche precedente nei poteri straordinari concessi, sin dall'inizio del principato, a legati di Siria o a esponenti stessi della famiglia imperiale, era ora la più esplicita dichiarazione d'impotenza del potere centrale a fronteggiare la crisi. Odenato effettuò due spedizioni contro la Persia, che portarono alla riacquisizione della Mesopotamia. Ucciso Odenato, il potere passò al figlio Vaballato, sotto la tutela della vedova di Odenato, Zenobia (266).

A Gallieno, che pure era esponente di una famiglia senatoria di grandi tradizioni, si debbono, in questi anni di estremo pericolo corso dall'impero, riforme amministrativo-militari che spezzavano il predominio politico dei senatori: Aurelio Vittore (33.34) sostiene che vennero tolte ai senatori le legazioni di legione, con l'evidente speranza di attenuare il pericolo di usurpazioni, e che in pratica venne ai senatori impedito di svolgere la carriera militare. In realtà, il trasferimento ai cavalieri di comandi militari di rilievo era un processo che si

era già avviato, come si è visto, con Settimio Severo. Né la riforma di Gallieno fu così drastica come la presenta Aurelio Vittore. È vero che si affermò un criterio di competenza e si volle favorire un'ascesa dal basso che era possibile nella sola carriera equestre. E tuttavia l'odio che suscitò Gallieno nel senato, e di cui è eco nelle nostre fonti, è sicuro.

La crisi dell'impero non era solo militare: era anche finanziario-monetaria, produttiva, sociale. La pressione barbarica si combinava con le difficoltà interne, acuite da eventi come la ripresa delle epidemie. Fu negli anni di Gallieno, e in quelli immediatamente successivi, che si assistette al tracollo del sistema monetario romano, che era durato per quasi cinque secoli: questo tracollo era determinato dall'impossibilità di far fronte a spese accresciute, quando la riscossione delle imposte non poteva più effettuarsi dappertutto con regolarità. L'antoniniano, la moneta di Caracalla, che non era più stato coniato, se non saltuariamente, durante il regno dei suoi successori, ma di cui si era ripresa la coniazione con Pupieno e Balbino e poi con Gordiano III, era rimasto l'unico nominale argenteo a essere emesso: fu questa moneta argentea a essere costantemente e progressivamente svilita. Se ancora negli anni di Gordiano III l'antoniniano pesava, più o meno, un denario e mezzo e conteneva più del 40% d'argento, negli anni immediatamente successivi alla cattura di Valeriano si era ormai ridotto a essere una monetina assai più leggera e che per giunta non conteneva più del 2-3% d'argento: era divenuta sostanzialmente una moneta di rame, "bagnata" nell'argento.

Il tracollo del sistema monetario

Ma la crisi non riguardava soltanto lo stato e le sue finanze: riguardava l'economia e la società, le città e le campagne. Toccava le *élites* locali, che, pressate dai tributi e dalla necessità di mantenere gli eserciti attraverso il meccanismo dell'annona, non solo non potevano più farsi carico delle attività evergetiche, dalle quali era dipeso il benessere anche dei ceti bassi delle città, ma non erano più in grado di assolvere ai propri compiti nei confronti delle proprie comunità. Donde le difficoltà, che si acuiscono in questi anni, di completare i senati locali e di garantire il numero necessario di amministratori locali. Nelle campagne, la stessa evoluzione economica e demografica accentuava le spinte verso la concentrazione fondiaria, che non riguardava soltanto la proprietà imperiale, ma anche le proprietà dei privati. Nelle proprietà latifondistiche i lavoratori agricoli, liberi e schiavi, tendevano a divenire sempre meno e dunque tendevano a "costare" sempre di più ai proprietari: cominciavano a essere esperiti, perciò, i tentativi per vincolarli, in una maniera o nell'altra, alla terra.

La pressione esercitata sulle masse contadine per far fronte alla pressione fiscale produceva fenomeni di ribellismo sociale, che presto avrebbero assunto violente connotazioni antiromane.

15.8. L'IMPERO E IL CRISTIANESIMO

La crisi non era solo crisi demografica, economica, finanziaria e sociale, era anche crisi delle idealità e dei valori su cui si era basata la grande costruzione sovranazionale dell'impero. Era la crisi ormai definitiva della connessione, caratteristica del paganesimo, tra politica e religione: la religione tradizionale che appariva ancora fiorente alla fine del II secolo non lo fu più dopo i Severi, anche se la drastica diminuzione della documentazione epigrafica e monumentale dei culti pagani tradizionali non può semplicisticamente spiegarsi come l'effetto di un brusco tracollo del paganesimo, ma più in generale come la testimonianza della crisi generale dell'impero. Lo stesso culto imperiale dovette cercare nuove basi per potere continuare a rappresentare un momento importante della legittimazione del potere. La religione divenne sempre più un fatto individuale, emotivo, sganciato dal rito. Si affermarono le figure dei santi o dei taumaturghi pagani del passato, di cui si raccontavano i miracoli: tipica la figura di Apollonio di Tiana, vissuto in età flavia, di cui Filostrato scrive in età severiana la biografia. Si affermarono sempre di più anche nell'Occidente, e in àmbito militare, i culti orientali: a quelli della Gran Madre e di Mitra, particolarmente diffuso nell'ambiente dei soldati, si associò ora il culto del Sole nelle sue varie forme: il dio-bolide Sole era stato introdotto, come si è visto, da Elagabalo, e più tardi Aureliano introdurrà il dio Sole di Palmira.

È in questo quadro che va vista anche la diffusione del cristianesimo: della ortodossia e delle forme "eretiche". Tra queste ultime era importante soprattutto la "gnosi" o "gnosticismo" (da *gnosis*, conoscenza, dell'uomo e del mondo), che aveva cominciato ad avere una certa diffusione già a partire dagl'inizi del II secolo. Le dottrine gnostiche ci sono note, oltre che dalle confutazioni che ne fecero scrittori cristiani quali Ireneo, Ippolito e Tertulliano, da importanti papiri in copto rinvenuti a Nag-Hammadi, una località dell'alto Egitto. La gnosi era una sorta di religione sincretistica, che combinava tratti della dottrina cristiana con elementi del neoplatonismo. Non si trattava dunque tanto di una vera e propria eresia, quanto dell'elle-

nizzazione estrema, in chiave filosofica, dei dogmi cristiani, con una forte presenza di elementi dualistici.

Cominciava, peraltro, in àmbito cristiano, quella discussione teologica prima di tutto sul rapporto tra il Dio dell'*Antico Testamento*, il Dio dei Giudei, e il Dio dei Cristiani e, di conseguenza, sulla natura del Cristo, che poi dominerà le dispute dei secoli successivi. Ed è proprio attraverso la discussione delle tesi degli eretici che si determinò la prima sistemazione dottrinale "cattolica" (da *katholikos*, generale, universale, dunque che ha significato e validità universali, per l'intera comunità dei credenti) e la definizione del "canone", degli scritti canonici del *Nuovo Testamento*, l'insieme degli scritti considerati ispirati. Nello stesso tempo si accentuò la divaricazione sul piano liturgico del cristianesimo dalla tradizione ebraica: dopo l'abbandono della circoncisione, si ebbe il venir meno del sabato come festività, sostituito dalla domenica (*dies dominica*, il giorno del Signore), mentre la Pasqua di resurrezione prese il posto della Pasqua ebraica (tra alcuni dei primi Cristiani celebrata come il giorno della Passione del Cristo).

L'organizzazione ecclesiastica

A favorire la diffusione della nuova religione fu pure il rafforzamento dell'organizzazione ecclesiastica. Si affermò la primazia del vescovo di Roma, per l'alta antichità della Chiesa della capitale dell'impero, una comunità cristiana che risaliva a Pietro e Paolo: il seggio episcopale di Roma venne riconosciuto come *potentior principalitas*. In generale si registrò, nelle varie comunità, l'affermarsi del ruolo del vescovo, con un potere monarchico. L'organizzazione ecclesiastica diveniva anche economicamente importante: sappiamo dell'esistenza di banche cristiane, che svolgevano la normale attività di deposito e prestito e destinavano i profitti a opere di carità.

Una simile organizzazione doveva fare i conti con l'organismo politico imperiale e con gli orientamenti diversi dei vari imperatori. Le persecuzioni furono limitate, se pure ve ne furono, per buona parte del II secolo. Una persecuzione certo si ebbe con Marco Aurelio, soprattutto sanguinosa a Lione: Marco ribaltava la politica tollerante seguita da Adriano. Perché l'imperatore filosofo, pur così mite, fosse contro i Cristiani lo si comprende: come ad altri intellettuali pagani (quali Celso, Galeno e Luciano, le cui posizioni conosciamo dai loro scritti o dalle confutazioni fattene dagli apologeti cristiani), del tutto incomprensibile doveva apparire a Marco la ricerca e la gioia del martirio: quello che sembrava un tratto così caratteristico dell'irrazionalità della fede cristiana, un tratto che si accompagnava ad aspetti della pratica di vita, come la continenza e la purezza, che pure dove-

vano suscitare una sincera ammirazione. Una nuova svolta si ebbe con Commodo: gli anni di Commodo furono un periodo pacifico in generale per l'impero, e anche i Cristiani vennero lasciati in pace. Il cristianesimo conquistò anzi sempre nuovi adepti negli stessi ambienti di corte: come si è visto, la concubina di Commodo era *philotheos*, e cioè vicina alla religione cristiana e fu lei a perorare la causa di alcuni Cristiani condannati ai lavori forzati nelle miniere, tra cui lo schiavo Callisto, che sarebbe divenuto vescovo di Roma. Con la dinastia severiana il favore per la nuova religione crebbe ancora. Si affermavano a corte atteggiamenti sincretistici e sembrava che anche la religione cristiana, come quella giudaica, potesse essere integrabile: la tradizione antica ricorda come Severo Alessandro, nel suo larario, avesse Cristo assieme ad Abramo, oltre che Orfeo e Apollonio di Tiana (*Historia Augusta*, *Vita Alexandri Severi*, 28.2). Dei successori dei Severi Filippo l'Arabo viene addirittura considerato un cristiano.

La persecuzione di Decio

Fu alla metà del secolo, nel momento di crisi più acuta, che il potere imperiale, con Decio, tornò a perseguitare i Cristiani. Quella di Decio fu in effetti la prima persecuzione generale. Decio impose a tutti i cittadini dell'impero di sacrificare agli dèi pagani, nonché all'imperatore, e impose che ognuno acquisisse un documento (un *libellus*) come prova dell'avvenuto sacrificio. Nella comunità cristiana, che si era ormai fortemente secolarizzata, accanto a molti martiri vi furono molti che si piegarono e sacrificarono: essi sarebbero stati definiti i *lapsi*, i «caduti». Le ragioni di questo radicale mutamento di politica furono molteplici: anzitutto giocava, in un momento di crisi, nel quale la stessa sopravvivenza dell'impero come organizzazione politica unitaria era messa in forse, il fatto che i Cristiani fossero, e si sentissero, così "diversi" e che dunque la loro lealtà nei confronti dell'impero fosse dubbia; era anche importante il fatto che i Cristiani fossero ormai così numerosi e presenti dappertutto nell'impero e non fossero, com'erano stati gli Ebrei, identificabili come una nazione o un popolo a sé; infine suscitava apprensioni lo stesso carattere di struttura organizzata e istituzionalizzata della Chiesa, coi suoi culti, la sua liturgia, la sua gerarchia. L'emanazione di norme persecutorie contro i Cristiani fu rinnovata poco dopo da Valeriano, subito prima della sua cattura da parte dei Persiani: sembra che in questo caso abbia anche giocato la volontà di impadronirsi delle ricchezze dei Cristiani, in un momento di finanza imperiale dissestata. Ora, per di più, venne colpita la Chiesa in quanto istituzione (col clero) e non più solo i Cristiani come individui: si stabilì che le chiese dovessero esse-

re chiuse, i cimiteri cristiani e gli altri edifici di culto confiscati, e gli esponenti del clero giustiziati. Ma la persecuzione non sortì gli effetti voluti e Gallieno mutò radicalmente politica, inaugurando una nuova epoca di tolleranza che sarebbe durata sino alla persecuzione dioclezianea. Gallieno revocò le norme anticristiane del padre subito dopo la cattura di quest'ultimo. Si trattava di un passo importantissimo sulla strada del successivo riconoscimento del cristianesimo quale *religio licita*.

15.9. La ricostituzione dell'unità imperiale

Gallieno fu ucciso in una congiura alla quale parteciparono tutti i più importanti generali: uno di essi fu eletto imperatore (268). Claudio II detto Gotico fu il primo di una serie di valenti soldati di origine illirica, che cercarono di raddrizzare le sorti dell'impero, prima di tutto sul piano militare. Claudio dovette combattere in Gallia prima contro Postumo e poi contro il suo successore Vittorino; poi contro i Goti che furono sconfitti e decimati. Fu nel corso del suo regno che si raggiunse il nadir della crisi monetaria. Continuava a mietere vittime la pestilenza e lo stesso imperatore ne morì. Gli successe, dopo una breve parentesi, un altro dei generali illiriciani che aveva partecipato alla congiura contro Gallieno, Aureliano (270).

Fu con quest'ultimo che si avviò la ripresa militare dell'impero. Aureliano riuscì in pochi anni a porre termine ai due separatismi gallico e orientale e a ristabilire l'unità dell'impero. Morto Claudio II, Zenobia e Vaballato avevano esteso la loro area di influenza alla Siria, all'Arabia, a parte dell'Asia Minore e all'Egitto. Con due spedizioni Aureliano ebbe ragione dei sovrani di Palmira (272), ma la seconda di queste spedizioni, che si rivolse anche contro l'Egitto che, pur già riconquistato, era teatro di una rivolta, ebbe per effetto la distruzione del quartiere di Alessandria dove sorgevano la Biblioteca e il Museo. L'*imperium Galliarum* fu a sua volta dissolto nel 273 e l'ultimo imperatore gallico, Tetrico, venne condotto nel trionfo del vincitore, a Roma, assieme a Zenobia. E tuttavia la riscossa romana a Occidente e a Oriente era stata preceduta dall'abbandono della Dacia, che risultava ormai impossibile difendere, e dalla conseguente nuova sistemazione militare e amministrativa delle terre al di qua del Danubio. Dopo una rivolta dei monetieri a Roma, di cui discusse sono le cause, e forse in connessione con la stessa rivolta, nel 274 Aureliano proce-

dette a una riforma monetaria: venne introdotto un nuovo nominale, di qualità migliore, ma sempre di rame argentato, che portava un segno di valore misterioso, e si tentò di ritirare dalla circolazione la pessima moneta dei suoi predecessori. Si discute quale sia il valore che venne attribuito alla nuova moneta, ma una cosa sembra certa: che subito dopo la riforma si determinò un repentino e consistentissimo incremento dei prezzi espressi in unità di conto, una loro decuplicazione, come possiamo dedurre dalla documentazione papiracea.

Aureliano e Roma

Alla politica aurelianea si deve una forte ripresa dell'interesse imperiale per la città di Roma. Prima di tutto quest'interesse si espresse con la costruzione di una nuova cerchia di mura, a difesa della città: la nuova cerchia ricomprendeva buona parte delle aree abitate, anche se non tutte, dal momento che era costruita tenendo conto dell'orografia e delle possibilità concrete di garantire la difesa. Ma l'interesse per Roma si espresse anche in interventi sull'organizzazione annonaria. Le frumentazioni con cadenza mensile si trasformarono in distribuzioni gratuite e quotidiane di pane. Si cominciò a distribuire gratuitamente con regolarità anche la carne di maiale. E l'imperatore si preccupò pure di garantire lo smercio del vino a prezzo politico, in un luogo a ciò deputato nel Campo Marzio: i portici del nuovo *Templum Solis*.

Il Tempio del Sole era la manifestazione del tentativo di instaurare una sorta di nuova religione imperiale, tendenzialmente monoteistica, basata per l'appunto sul culto del *Sol Invictus*. Il dio Sole era il dio di Palmira: era importante che non solo esso venisse accolto a Roma, e che venisse costruito un nuovo tempio, ma che Aureliano promuovesse la creazione di un collegio sacerdotale, secondo la tradizione: si trattava di un primo preannuncio dei rivolgimenti in campo religioso del mezzo secolo successivo.

Quando Aureliano venne ucciso anche lui per una congiura, nel 275, i Franchi e gli Alamanni dilagarono in tutto il territorio delle Gallie sino ai Pirenei, saccheggiandolo. I soldati di Aureliano elevarono alla porpora Tacito, un vecchio senatore, che risiedeva in Campania. Naturalmente la tradizione enfatizza questa circostanza dell'elezione di un senatore, ed è probabile che il senato abbia avuto parte nella sua designazione, ma non si può considerare il suo breve periodo di regno un intermezzo nel quale si sarebbe avuta una sorta di reazione senatoria. Anche Tacito, che aveva raggiunto le truppe e aveva combattuto i Goti in Tracia, venne peraltro ucciso dai suoi soldati, come fu ucciso dopo due mesi il suo successore Floriano. Pro-

bo, un altro generale, e originario delle regioni illiriciane (era della Pannonia), fu fatto imperatore quando Floriano era ancora vivo, nel 276.

Si ebbe, con Probo, una decisa e rapida ripresa dell'offensiva contro i barbari, che vennero ricacciati e inseguiti oltre il *limes*. Probo dovette combattere anche sui teatri orientali e contro usurpatori in Siria e in Gallia. Risolti i problemi militari, l'esercito venne impiegato per grandi opere civili, con l'intento di migliorare le coltivazioni, soprattutto nella penisola balcanica e vicino a Sirmio, dove l'imperatore spesso risiedeva. Ma ancora una volta una parte delle truppe si ribellò e proclamò imperatore il prefetto al pretorio Caro, che subito si associò al potere i figli Numeriano e Carino (282). Probo venne ucciso dai suoi soldati. Carino fu inviato in Gallia, mentre Caro con Numeriano avviava una grande offensiva in Oriente contro i Persiani: ancora una volta Ctesifonte cadde nelle mani dei Romani. Alla morte improvvisa dell'imperatore, Numeriano tuttavia dovette interrompere la campagna e riportare indietro le truppe. Poco dopo Numeriano fu trovato morto e Apro, il suocero e prefetto al pretorio, venne accusato di averlo ucciso. I soldati proclamarono imperatore Gaio Valerio Diocle, detto Diocleziano (284): cominciava una nuova èra per l'Impero.

16.

IL GOVERNO DELL'IMPERO E LA SOCIETÀ NEL QUARTO SECOLO

16.1. Diocleziano e la tetrarchia

C. Valerio Diocle, che era l'ufficiale comandante dei *protectores*, la guardia imperiale, un soldato di umili origini, venne acclamato Augusto col nome di Diocleziano, dopo avere ucciso Apro, l'uccisore di Numeriano (284). Il nuovo imperatore si sbarazzò di Carino, poi forse adottò e certo nominò prima Cesare e dopo qualche tempo Augusto un suo vecchio commilitone, anch'egli di umili origini, Massimiano. Questi fu inviato a sovrintendere all'Occidente. Il nuovo sistema di governo era dunque diarchico: in quanto tale aveva precedenti nella storia del III secolo, ma quel che ora veniva in qualche modo a ricevere una sanzione ufficiale era la divisione territoriale di competenze fra i due Augusti. Qualche anno più tardi, nel 293, vennero fatti Cesari altri due militari, Costanzo Cloro e Massimiano Galerio: la diarchia si trasformava in tetrarchia.

Il potere imperiale

La nuova divisione del potere si configurava come un sistema complesso, che, pur volendo in qualche misura richiamarsi ai modi di legittimazione dell'autorità imperiale che erano stati caratteristici dell'impero adottivo, non rinunciava alla tradizionale ideologia dinastica, tant'è che i rapporti fra i tetrarchi vennero appunto rafforzati da vincoli matrimoniali: Galerio sposò la figlia di Diocleziano, e Costanzo la figliastra di Massimiano. Anche nel caso di Diocleziano deve avere comunque avuto un'influenza sulle scelte dell'imperatore il fatto che non avesse figli maschi. All'interno del collegio imperiale, Diocleziano conservava un'indiscussa posizione di preminenza. E comunque il nuovo sistema, che non obbediva a un disegno precostituito in tutti i suoi elementi, ma nasceva come risposta empirica ai

problemi dell'impero, intendeva garantire la sostanziale unitarietà delle direttive imperiali, che rendeva più efficaci attraverso il decentramento della loro esecuzione. La divisione dell'impero in quattro aree, le occidentali affidate a Massimiano e a Costanzo Cloro, le orientali allo stesso Diocleziano e a Galerio, consentiva tuttavia una maggior vicinanza dei centri decisionali alle stesse zone più calde vicino al confine: si risolveva in questo modo il problema rappresentato dalla difficoltà e dalla lentezza della trasmissione delle comunicazioni e delle direttive. Il sistema si rivelava, peraltro, assai duttile e consentiva di adattare alle singole realtà regionali le varie decisioni e le stesse riforme di base dell'organizzazione amministrativa e fiscale.

Si può dire che la tetrarchia rappresentò una valida risposta tanto alle minacce esterne, quanto alle spinte disgregatrici che si erano evidenziate a partire da Gallieno. Risultati positivi si conseguirono sia sul primo terreno che sul secondo. Al consolidamento dell'impero fece seguito la ripresa dell'iniziativa nei confronti dei nemici esterni, in Oriente: la pace di Nisibi, nel 298, vide l'ampliamento dei territori dell'impero nell'Alta Mesopotamia e l'acquisizione del controllo sul regno dell'Armenia. Ma il nuovo governo tetrarchico riuscì ad avere ragione anche dei tentativi di secessione in Britannia perseguiti dapprima da Carausio, cui era stato affidato il comando della flotta con l'incarico di difendere le coste, ma che si era autonominato Augusto, e poi da Alletto, definitivamente sconfitto da Costanzo Cloro nel 296. Altre rivolte vennero domate in Egitto e Massimiano riuscì, già nel 286, ad avere ragione di un movimento ribellistico nella Gallia centrale, la Bacauda, di cui si discute se fosse spontanea agitazione di contadini ovvero se fosse guidata da aristocratici locali che intendevano garantire la sicurezza delle popolazioni locali in un momento nel quale era sembrato che il potere centrale non fosse in grado di farlo.

Una delle conseguenze dell'organizzazione tetrarchica fu non solo l'abbandono definitivo di Roma come sede del potere, ma la stessa proliferazione delle residenze imperiali, che peraltro non furono più permanenti: così Nicomedia in Bitinia fu residenza di Diocleziano, Tessalonica e Serdica lo furono di Galerio (e più tardi Sirmio lo fu di Licinio), Milano acquisì sempre maggiore importanza nell'Occidente in quanto residenza di Massimiano, e Treviri fu la residenza di Costanzo.

Allo scopo di rafforzare il nuovo regime si escogitò una nuova, supplementare forma di legittimazione del potere imperiale, attraverso l'utilizzazione di una particolare temperie religiosa, che intendeva

trovare le proprie radici nella stessa tradizione romana. Diocleziano e Massimiano adottarono i nomi rispettivamente di Giovio e di Erculio, rivendicando una particolare associazione con Giove e con Ercole (un'associazione che si ripeteva negli stessi Cesari), il che significava qualche cosa di più della semplice investitura divina: una sorta di compartecipazione del sovrano al mondo del divino. Nella insistita connessione dell'imperatore col sacro e con la divinità si può dire che la tetrarchia abbia portato alle estreme conseguenze un processo che era stato avviato da alcuni imperatori del III secolo, tra cui soprattutto Aureliano, col suo culto del *Sol Invictus* (§ 15.9): e tuttavia la connessione col divino avveniva nel segno della tradizione e rappresentava un ulteriore indizio del carattere sostanzialmente conservatore del nuovo regime.

Alcuni tratti caratteristici del cerimoniale vennero mutuati dalle esperienze delle monarchie orientali: chi veniva ammesso al cospetto dell'imperatore doveva compiere l'atto non più della *salutatio*, ma dell'*adoratio*, inginocchiandosi e baciando l'orlo della veste dell'imperatore; il *consilium* imperiale fu d'ora in avanti un *consistorium*, presumibilmente perché i suoi membri dovevano stare in piedi di fronte all'imperatore. Il potere imperiale era ora assieme una sorta di dispotismo orientale e una teocrazia: gl'imperatori erano tali per grazia divina, e se non erano divinità essi stessi, erano pur tuttavia collegati alla divinità. Quest'aura religiosa che circondava l'imperatore contribuiva a limitare le prerogative che aveva sino ad allora avuto l'esercito nel processo di legittimazione del potere imperiale.

Le riforme in campo militare

L'efficacia della risposta alle minacce esterne e ai pericoli di disgregazione fu garantita da una serie di riforme che toccarono gli elementi di base dell'organizzazione dell'impero: l'esercito e la fiscalità. L'esercito in età tetrarchica vide certo notevolmente incrementarsi il numero dei suoi effettivi, anche se non si ebbe una quadruplicazione, come vorrebbe farci credere un autore così violentemente ostile a Diocleziano come Lattanzio (*De mortibus persecutorum*, 7.2). A questo punto non bastavano più i volontari, tratti dagli stessi barbari d'oltre frontiera, o i figli dei veterani, che furono, presumibilmente già da questo momento, obbligati al servizio. Fu necessario ricorrere nuovamente alla coscrizione, che ora assunse la forma particolare di una vera e propria "imposizione" fiscale che gravava sui fondi (la *praebitio tironum*): i proprietari terrieri erano costretti a fornire parte dei propri coloni per il servizio militare (vd. oltre, § 16.8).

Quanto all'organizzazione delle unità, venne ora portato alle ultime conseguenze un processo già avviatosi in precedenza: i corpi più

grandi furono suddivisi per aumentare la flessibilità generale del sistema. Si ebbe così una moltiplicazione delle legioni, ma nel contempo, presumibilmente, una diminuzione del numero degli effettivi di ogni legione. La distinzione tra legioni e corpi ausiliari non venne meno. E tuttavia aveva ormai maggior rilievo, e sempre più ne avrebbe avuta in futuro, un'altra distinzione all'interno dell'esercito, che corrispondeva alla nuova strategia di difesa: accanto alle truppe collocate lungo il confine, si ebbero contingenti mobili, che seguivano i tetrarchi nei loro spostamenti e facevano dunque parte del seguito dell'imperatore, il *comitatus*. Per intanto questi contingenti si mantenevano numericamente esigui, mentre il maggiore sforzo venne concentrato nel rafforzamento del confine, specialmente di quello orientale, con la costruzione di una strada munita di fortezze dall'Eufrate all'Arabia. L'organizzazione logistica e la dislocazione delle truppe lungo il confine rispondeva alle esigenze della nuova strategia di difesa: che, se non era più preclusiva, assegnava alle truppe di confine il compito di rallentare le invasioni o di limitarne territorialmente la portata, dando il tempo alle forze mobili di intervenire. Ogni volta, poi, che era possibile, si cercava di ristabilire il carattere di frontiera impenetrabile dalle forze armate nemiche che il confine aveva avuto nei periodi più sicuri del principato.

L'incremento del numero degli effettivi, nonché lo stesso apprestamento delle opere di difesa necessitavano di un aumento consistente delle entrate. Diveniva obbligata, dunque, una riorganizzazione della fiscalità e della finanza imperiale, alla quale sembra che Diocleziano si sia dedicato prima ancora dell'introduzione dell'ordinamento tetrarchico.

16.2. La nuova fiscalità e le riforme amministrative

I disordini del terzo secolo avevano avuto per effetto di rendere meno efficiente l'esazione fiscale. In più, la stessa diminuzione della popolazione che si era registrata in molte aree dell'impero e la diminuzione della produzione agricola che ne era conseguita, assottigliando la base imponibile, rendevano difficile mantenere a un livello adeguato il gettito delle due imposte più importanti con le quali l'organismo imperiale aveva finanziato le proprie spese: il *tributum soli*, e cioè l'imposta fondiaria, e il *tributum capitis*, l'imposta personale. Già a partire dall'età severiana, se non da prima, si era perciò

affermata la prassi di procedere da parte delle autorità militari, là dove se ne rilevasse la necessità, a requisizioni forzose di beni soprattutto alimentari per l'esercito (§ 15.2). A complicare ulteriormente il quadro erano intervenute le conseguenze delle manipolazioni monetarie con le quali si era tentato di ovviare, per lo meno sul breve periodo, allo squilibrio tra entrate e uscite: la diminuzione del peso e del fino della moneta argentea avevano certo creato notevoli difficoltà e la riforma monetaria di Aureliano aveva determinato, come si è visto (§ 15.9), addirittura un'immediata decuplicazione dei prezzi espressi in unità di conto.

Occorreva dunque impostare su nuove basi la fiscalità per far sì non solo che le entrate si attestassero sul livello delle uscite, ma che fosse garantita la regolarità degli approvvigionamenti per le unità militari. Diocleziano procedette perciò a riformare l'organizzazione tributaria introducendo un nuovo sistema impositivo, che rappresentava, tuttavia, l'esito finale degli sviluppi già avviati in età severiana e nel corso del terzo secolo. Le requisizioni per l'esercito vennero regolarizzate e vennero a rappresentare la parte più cospicua delle entrate. Ciò consentiva non solo di calcolare in anticipo l'entità del gettito, ma di farlo corrispondere, anno dopo anno, all'ammontare delle spese per approvvigionare l'esercito: si trasformava in questo modo un'imposta calcolata sul valore monetario dei fondi (a sua volta dipendente dal loro rendimento) e sul numero dei contribuenti, in un'imposta di ripartizione del carico fiscale complessivo tra tutti i contribuenti. Il nuovo criterio impositivo, poi, facendo dipendere direttamente le entrate dalle esigenze di approvvigionamento dell'esercito (che era la voce principale di spesa), eliminava la necessità di servirsi della moneta nella riscossione fiscale, che poteva essere in larga misura in natura, mentre parimenti in natura erano ora buona parte delle remunerazioni dei soldati: ciò che valeva a mettere al riparo dalle conseguenze dello svilimento della moneta e dell'incremento dei prezzi sia l'amministrazione imperiale che i militari.

In questo modo venne per la prima volta consentito al governo imperiale di redigere una sorta di bilancio di previsione. Per potere procedere alla ripartizione del carico fiscale divenne necessario effettuare un nuovo censimento generale della popolazione dell'impero e una ricognizione catastale per misurare l'estensione dei fondi agricoli e stimarne il differenziato rendimento, a seconda del tipo delle colture. Questa grandiosa opera di misurazione della capacità contributiva delle persone e dei terreni fu effettuata negli anni della tetrarchia e si gettarono le basi per poterne garantire, per l'avvenire, la periodicità.

Alla base del sistema era l'individuazione di due unità teoriche di imposizione tra loro collegate, il *iugum* (etimologicamente l'estensione di terra lavorata da una coppia di buoi) e il *caput*. Le due unità combinavano, in un modo che non risulta del tutto chiaro e che ha suscitato vivaci discussioni fra gli studiosi moderni, l'estensione e la qualità dei fondi con il numero dei lavoratori agricoli presenti in una determinata area: in tal modo, secondo una plausibile ricostruzione, il sistema consentiva di tenere conto anche della differenziata capacità contributiva delle varie aree in relazione alla diversa densità demografica.

Province e diocesi

Questa imponente opera di riorganizzazione tributaria rendeva necessario un apparato amministrativo più consistente e più capillarmente distribuito. Il governo tetrarchico procedette dunque a una serie di riforme che, anche in questo caso, portavano alle estreme conseguenze sviluppi che si erano avviati nel corso del terzo secolo. Così, ad esempio, la distinzione tra carriere civili e carriere militari divenne ancor più netta, tanto al livello centrale che al livello periferico. Si procedette anzitutto a una divisione delle province esistenti in entità territoriali meno estese: il numero delle province fu dunque pressoché raddoppiato, da poco meno di cinquanta a più di cento. Ciò valeva ad avvicinare il potere imperiale agli abitanti dell'impero, attraverso i suoi rappresentanti nelle province. I governatori continuarono ad esercitare funzioni giurisdizionali e in genere civili, ivi compresi i compiti finanziari una volta affidati a questori e procuratori ora scomparsi, mentre il comando delle unità militari nelle province in cui queste stazionavano fu affidato a *duces*. I governatori di provincia erano reclutati tanto dall'ordine senatorio, quanto, soprattutto, dall'ordine equestre: ma la rigida distinzione, se non dello *status*, quanto meno delle carriere cominciava a venir meno.

La riorganizzazione delle province portò con sé alcune conseguenze di rilievo: venne definitivamente a cadere la distinzione tra province del *populus* e province imperiali e si regolarizzarono le denominazioni dei loro governatori in base al rango (*correctores* e *praesides*, cui si sarebbe in seguito aggiunto il titolo di *consulares*), mentre si mantenne la tradizionale denominazione di *proconsules* per i due governatori delle province d'Asia e d'Africa; l'Egitto, poi, venne del tutto equiparato alle altre province, quanto alla sua organizzazione amministrativa. Ma soprattutto si concluse il processo di adeguamento dell'Italia ai territori provinciali. Peraltro la riforma fiscale, che faceva dipendere ormai l'imposizione e l'esazione dalle esigenze annonarie dell'esercito, cancellò ormai definitivamente il privilegio del-

l'immunità goduto dalla penisola. L'Italia fu divisa in una serie di province, che continuarono tuttavia a definirsi tradizionalmente *regiones* (senza del tutto corrispondere alle *regiones* augustee [§ 10.4]).

Le province vennero alla loro volta riaccorpate in dodici grandi circoscrizioni territoriali, le diocesi, a capo delle quali furono posti dei funzionari tratti dall'ordine equestre, col nome di *vicarii* dei prefetti al pretorio. Essi erano i rappresentanti del potere centrale e svolgevano a livello locale i vari compiti civili che ormai spettavano ai prefetti. Oltre che il controllo sull'attività dei governatori di provincia, ad essi competeva la supervisione sull'imposizione e sulla riscossione dell'annona: erano le diocesi i grandi distretti fiscali dell'impero. Nelle diocesi erano anche presenti i funzionari finanziari del fisco e della *res privata*, i *rationales*.

L'allargamento della burocrazia

La moltiplicazione delle province e la creazione delle diocesi ebbe per effetto di incrementare in misura consistente il numero dei burocrati, contribuendo ad aggravare i costi dell'organizzazione imperiale, e la medesima conseguenza ebbe, per quanto riguarda l'apparato amministrativo centrale, lo stesso ordinamento tetrarchico. Anche i funzionari imperiali cominciarono a percepire una parte consistente delle proprie retribuzioni in natura. Ma tuttavia i pagamenti in denaro per essi come pure per i militari non vennero meno. In queste condizioni il governo tetrarchico si trovò impegnato a cercare di risolvere, con misure radicali, il caos monetario che nemmeno la riforma di Aureliano era riuscito a risolvere, e a tentare di fermare l'ascesa dei prezzi.

16.3. La moneta e l'inflazione: l'*edictum de pretiis*

Gli eventi monetari del terzo secolo sino alle stesse misure attuate da Aureliano avevano avuto un esito di grande rilievo: la moneta aveva cessato di svolgere con efficacia la funzione di stabile misura di valore, senza che questo significasse di per sé un suo uso meno diffuso e dunque un ritorno all'economia naturale. Il passaggio alla fiscalità annonaria e ai pagamenti in natura a militari e burocrati cercava di ovviare agli effetti negativi che conseguivano da questo stato di cose: le retribuzioni, quand'anche erano pagate in denaro, non potevano essere misurate in denaro. Era pertanto necessario cercare di ristabilire su nuove basi l'intero edificio del sistema monetario. Nel 294 o 296 il governo tetrarchico attuò una riforma complessiva dell'emissione,

che dimostrava il sostanziale tradizionalismo a cui si ispirava la politica dioclezianea. Si cercò, con questa riforma, di ricreare la vecchia moneta argentea, di elevato contenuto di fino e battuta, come il *denarius* neroniano, a 96 pezzi per libbra: questa moneta argentea presumibilmente veniva prodotta al suo pieno valore intrinseco. Il peso della moneta d'oro fu fissato a 60 pezzi per libbra. Venne infine introdotto un nuovo nominale di rame argentato, di buon peso, che avrebbe dovuto avere nel nuovo sistema, in quanto pari a un quarto della nuova moneta argentea, la funzione del sesterzio. A questa moneta si accompagnavano nominali di rame argentato o di rame più piccoli, con la funzione di spiccioli. La riforma non fu in grado, tuttavia, di fermare l'incremento generale dei prezzi, tra cui i prezzi degli stessi metalli nobili. Sicché l'autorità si trovò a un certo punto costretta a continuare ad attribuire alla nuova moneta che andava via via emettendo un valore nominale che era divenuto inferiore a quello intrinseco: dunque a emettere la propria moneta in perdita. Una seconda riforma, rivelata da un documento epigrafico rinvenuto ad Afrodisiade di Caria («AnnEpigr» 1973, 526), che riproduce un editto dei tetrarchi, cercò di ovviare, nel 301, a questo inconveniente: venne incrementato il valore nominale dei vari pezzi, per alcuni di essi addirittura raddoppiandolo. Ma ciò rischiava di determinare, com'era accaduto con la riforma aurelianea, un'ulteriore spinta inflazionistica. Il governo tetrarchico non trovò, a questo punto, una migliore soluzione a questo problema che quella di cercare di congelare i prezzi.

Fu emanato, quindi, alla fine del 301 un editto con il quale venivano fissati, in modo capillare, i prezzi massimi che potevano essere richiesti per tutti i beni e servizi offerti sul mercato. Conosciamo l'*edictum* da numerosi frammenti, in greco o in latino, che sono stati rinvenuti in parecchie città delle aree orientali dell'impero (un solo piccolo frammento, in greco, è stato trovato a Pettorano, una località dell'Italia centrale appenninica, dove tuttavia potrebbe essere stato portato in età moderna dalla Grecia): cosicché alcuni fra gli studiosi moderni ritengono che questa gigantesca fissazione dei prezzi sia stata in vigore solo nelle regioni controllate da Diocleziano. Oltre a un dettagliatissimo elenco dei prezzi massimi dei beni alimentari, l'editto contiene un parimenti dettagliato elenco dei prezzi massimi delle più varie qualità di manufatti e dei salari delle più varie categorie di lavoratori e ancora i prezzi del trasporto via terra o via fiume, nonché i noli su molte tratte, soprattutto quelle che collegavano i porti orientali fra loro o con Ostia (§ 14.4). Il provvedimento, nella sua imponenza, testimonia la grande ambizione e audacia del gover-

no imperiale nel tentare un controllo dirigistico del mercato. Punto di partenza dell'azione imperiale erano le difficoltà nelle quali si venivano a trovare i soldati, i cui stipendi e donativi venivano "mangiati" dall'inflazione galoppante: in un lungo preambolo i tetrarchi dichiarano espressamente che loro preoccupazione principale è quella di difendere i militari dalla speculazione, considerata unica causa dell'incontrollata ascesa dei prezzi. Com'era da aspettarsi, la fissazione del calmiere determinò la scomparsa delle merci, con conseguenti disordini, e il "mercato nero": il governo tetrarchico non aveva a disposizione un apparato coercitivo idoneo per impedire le speculazioni. È possibile che il provvedimento sia stato allora lasciato cadere, visto il suo fallimento. A insistere particolarmente su tale fallimento, oltre che sul carattere autoritario del tentativo stesso e sullo spargimento di sangue che addirittura ne sarebbe derivato, è uno scrittore cristiano, Lattanzio (*De mortibus persecutorum*, 7.6), sulla cui imparzialità nei confronti del governo tetrarchico è lecito, tuttavia, nutrire dubbi. Per Lattanzio Diocleziano è uno di quegl'imperatori non solo nemici dei Cristiani, ma loro persecutori, che avrebbero pagato con la propria morte prematura o violenta il fio delle loro colpe; ed è alle riforme dioclezianee che Lattanzio attribuisce la responsabilità di avere innescato una spirale inflazionistica che il governo imperiale non sarebbe più stato in grado di fermare.

16.4. La persecuzione anticristiana

Nel 303 e 304 vennero emanati alcuni editti contro i Cristiani e seguì una nuova persecuzione, che continuò in Occidente sino al 306 e in Oriente sino al 313. Le misure contro i Cristiani previdero, dapprima, la distruzione delle chiese, la consegna, *traditio*, dei libri sacri (per cui *traditores* vennero detti gli apostati), il divieto di riunione per i Cristiani, nonché la limitazione di alcuni diritti civili; poi l'arresto del clero e infine l'obbligo per tutti di sacrificare agli dèi: quest'ultima disposizione non sembra essere stata applicata nell'Occidente, e in effetti le conseguenze della persecuzione furono differenti nelle varie aree controllate dai singoli tetrarchi. Per esempio si distinse per la sua moderazione Costanzo Cloro.

Le ragioni della persecuzione rimangono incerte. Deve avere avuto un peso notevole il tradizionalismo stesso dell'ideologia imperiale, con la sua associazione dei due Augusti a Giove e ad Ercole: i

Cristiani avevano abbandonato le leggi antiche, le antiche costumanze, la *pietas* per gli dèi tradizionali. Certo, è singolare che la persecuzione sia arrivata così tardi, dopo vent'anni di regno, e che sia giunta sostanzialmente inattesa. È probabile che vi fossero diversità di atteggiamenti nell'*entourage* di Diocleziano e si dice che persino fra i suoi familiari si annoverassero fedeli della religione cristiana. Non si può valutare il grado di diffusione del cristianesimo all'inizio del quarto secolo, ma, sebbene anche di recente si sia sostenuto con ingegnosi argomenti che il numero dei fedeli della nuova religione sarebbe stato esiguo sino alla svolta costantiniana, è certo che le comunità cristiane dovevano essere capillarmente diffuse, soprattutto nell'Oriente: e questa diffusione stessa avrebbe dovuto sconsigliare di prendere atteggiamenti troppo violentemente ostili nei confronti dei Cristiani, che inevitabilmente aumentavano il pericolo di suscitare conflitti "civili", all'interno della popolazione. È possibile che abbia giocato un ruolo il timore che la diffusione del cristianesimo nell'esercito potesse rappresentare una minaccia al rigore della disciplina militare.

16.5. La dissoluzione dell'ordinamento tetrarchico

Nel 305 i due Augusti, per volontà di Diocleziano, seguito a malincuore da Massimiano, presumibilmente in concomitanza con la celebrazione dei *vicennalia*, abdicarono e Diocleziano si ritirò nel suo splendido palazzo di Spalato in Dalmazia. L'abdicazione degl'imperatori in carica era un fatto senza precedenti ed è possibile che l'originario progetto dell'ordinamento tetrarchico non avesse previsto questo abbandono del potere dopo vent'anni. Ma il gesto era pensato per risolvere nel modo che suscitasse meno pericoli di conflitti il problema forse più delicato che un'autocrazia come quella dell'impero romano si era trovato e ancora si trovava a dovere affrontare: quello della successione. I due Cesari divennero Augusti (ma con preminenza dell'Augusto d'Occidente, Costanzo Cloro) e vennero nominati due nuovi Cesari: Massimino Daia e Severo. Ma aspiravano alla successione imperiale ora anche Massenzio, figlio di Massimiano, e Costantino, figlio forse non legittimo di Costanzo e di Elena (futura santa cristiana), che era vissuto alla corte di Diocleziano a Nicomedia. La morte di Costanzo Cloro a *Eburacum* (York), dove si apprestava a effettuare una campagna contro i Pitti, portò nel 306 all'acclamazione di Costantino da parte dei soldati di suo padre, con piena

aderenza al principio dinastico. Costantino ebbe ora il controllo dell'Occidente. Galerio nominò a questo punto come Augusto, al posto di Costanzo, Severo, ma riconobbe Costantino come Cesare, lasciandogli il controllo delle aree occidentali. Si trattava della prima, vistosa sconfessione della costruzione tetrarchica. Massenzio, dal canto suo, si autoproclamò imperatore a Roma, potendo in un primo momento contare sullo stesso appoggio del padre. Severo intervenne e Massenzio, che controllava l'Italia, si autoproclamò Augusto. Dopo che Severo fu vinto e ucciso, quando anche Galerio minacciava di intervenire contro Massenzio e Massimiano, quest'ultimo cercò l'appoggio di Costantino. Per cementare l'accordo gli diede in sposa la figlia Fausta. Entrato in conflitto col figlio, si rifugiò in Gallia presso di lui. Costantino e Massimiano si proclamarono Augusti anche loro.

Nel 308 si tentò di ricostituire la tetrarchia. In un convegno a *Carnuntum* nell'Illirico, cui intervenne anche il vecchio Diocleziano, oltre che Galerio e Massimiano, fu nominato Augusto, al posto di Severo, un amico di Galerio, Licinio. Mentre Massenzio continuava a essere considerato usurpatore, furono riconosciuti Cesari Massimino (in Oriente) e Costantino (in Occidente) e Massimiano per la seconda volta si ritirò dal potere. Ma nemmeno questa riorganizzazione del sistema era destinata a durare. Massenzio, che aveva perso temporaneamente il controllo dell'Africa a seguito della ribellione del vicario di quella diocesi e dunque il controllo degli approvvigionamenti granari per Roma e aveva dovuto reprimere nel sangue una sommossa scoppiata nella città affamata, restava padrone dell'Italia. Costantino, dopo avere vinto e ucciso Massimiano, che si era rivoltato contro di lui, veniva riconosciuto Augusto, assieme a Massimino Daia, da Galerio poco prima che questi venisse a morte nel 311, dopo avere emanato un editto di revoca della persecuzione dei Cristiani, sicché restavano ora al potere tre Augusti (Costantino, Massimino Daia e Licinio, questi ultimi due fieramente in contrasto tra loro) e l'usurpatore autoproclamatosi Augusto Massenzio. L'ordinamento tetrarchico era ormai definitivamente a pezzi. Costantino e Licinio si allearono. Costantino mosse contro Massenzio e nel 312, dopo avere aggiunto, a seguito di una visione in un sogno, alle sue insegne il monogramma cristiano ed essersi posto in tal modo sotto la protezione del Dio dei Cristiani, ebbe ragione del suo avversario nella battaglia del Ponte Milvio; Massenzio morì annegato nel Tevere e Costantino divenne padrone di Roma.

Le convulsioni del potere imperiale si intrecciavano con le vicende della persecuzione. Nel 313 Costantino e Licinio, incontratisi a Mi-

lano, emanarono un editto con il quale si riaffermava la tolleranza nei confronti di tutte le religioni ivi compresa la cristiana. A suggellare l'accordo tra i due imperatori, Costanza, sorella di Costantino, sposò Licinio. La morte di Massimino, poco dopo essere stato sconfitto da Licinio, lasciò l'impero nelle mani di Costantino in Occidente e di Licinio in Oriente. Poco dopo scompariva anche Diocleziano.

L'avvento di Costantino rappresentò un evento epocale per l'impero. Pur ponendosi in una linea di continuità con l'opera di riorganizzazione dello stato in senso più autoritario e dirigistico avviata da Diocleziano, Costantino non ne ereditò gli atteggiamenti tradizionalisti e restauratori. Fu al contrario un grande rivoluzionario, su molti piani diversi: in primo luogo sul piano della religione.

16.6. Cristianesimo e impero dall'editto di Milano al concilio di Nicea

L'adesione di Costantino al cristianesimo ha suscitato un dibattito storiografico plurisecolare: ci si è chiesti se quest'adesione sia stata effettiva e sincera o se, viceversa, l'imperatore non abbia simulato la conversione per cercare di sfruttare la nuova religione, la cui diffusione era ormai inarrestabile, per consolidare l'impero e il proprio potere. Tuttavia, la sincerità dell'adesione al credo cristiano non sembra potersi mettere in discussione. Né il fatto che Costantino abbia atteso quasi gli ultimi momenti di vita per farsi battezzare può considerarsi in alcun modo la prova di una conversione tardiva: il battesimo in punto di morte rappresentava, per i primi Cristiani, un modo per presentarsi immacolato al cospetto di Dio. È certo che Costantino abbia mostrato inizialmente simpatie per il culto del Sole e per una teologia solare. E anche successivamente, pur divenuto cristiano, non poté assumere, per ragioni di convenienza politica, un atteggiamento di ostilità nei confronti del perpetuarsi del culto imperiale. A questo proposito risulta illuminante un documento epigrafico scoperto nel diciottesimo secolo (e che è valso, per l'appunto, ad alimentare le discussioni dei moderni sulla "sincerità" dell'adesione di Costantino alla nuova religione) a Spello, in Umbria (*CIL* XI 5265 = *ILS* 705): si tratta di un rescritto imperiale, emanato negli ultimi anni di regno, con il quale l'imperatore e i suoi figli (associati a lui nell'*inscriptio*) dettano norme per l'effettuazione dei ludi scenici e gladiatorii nelle due regioni della Tuscia e dell'Umbria e tra l'altro per-

L'iscrizione di Spello

mettono non solo che la città di *Hispellum* sia denominata Flavia Constans, ma che vi venga costruito un tempio alla *gens Flavia* (vale a dire alla famiglia imperiale), presso il quale, appunto, celebrare i ludi, ma a patto che «il tempio dedicato al nostro nome non venga imbrattato dalle frodi di una contagiosa superstizione» (*«ne aedis nostro nomini dedicata cuiusquam contagiose superstitionis fraudibus polluatur»*, forse i sacrifici – ma su questo i pareri dei moderni sono divisi). Ma che una conversione autentica vi sia stata e che l'orientamento complessivo della politica costantiniana sia stato da essa potentemente condizionato sembra innegabile.

Negli ultimi tempi prima dell'editto di Galerio del 311, la persecuzione in Oriente proseguiva in modo blando, mentre era stata del tutto sospesa in Occidente. Anche l'atteggiamento di Massenzio era stato estremamente moderato. Con l'editto del 311 il cristianesimo acquisiva ufficialmente lo *status* di religione lecita. L'incontro di Milano tra Costantino e Licinio dopo la battaglia del Ponte Milvio fu seguito dalla proclamazione dell'eguaglianza di tutte le religioni. Ai Cristiani venne consentita la ricostruzione delle chiese e i beni di queste furono restituiti. La vittoria di Licinio su Massimino estese la validità delle nuove disposizioni all'Oriente.

La funzione della Chiesa nel governo dell'impero

Se anche la religione cristiana non divenne una religione di stato, si ebbe tuttavia l'attribuzione alla Chiesa e al clero di una posizione privilegiata: e la stessa organizzazione ecclesiastica fu utilizzata per facilitare il governo dell'impero. Così al clero cristiano furono riconosciute talune esenzioni fiscali e l'immunità dagli oneri che gravavano sui ceti dirigenti delle città e alla Chiesa fu accordata la possibilità di ricevere legati testamentari: ciò che la poneva in condizione di accrescere sensibilmente le ricchezze ecclesiastiche. Alla Chiesa si riconobbe addirittura una funzione giurisdizionale, qualora i contendenti in un processo scegliessero concordemente di rivolgersi al foro ecclesiastico. Infine la stessa legislazione imperiale fu condizionata dal riconoscimento della religione cristiana: così furono abolite le norme che penalizzavano il celibato, risalenti alla legislazione augustea (§ 10.9). Peraltro Costantino, pur riconoscendo l'autonomia della Chiesa dallo stato, non mancò di intervenire negli affari interni della Chiesa, prendendo posizione contro i Donatisti, quei rigoristi intransigenti presenti soprattutto in Africa, che ritenevano che non dovessero considerarsi validi i sacramenti amministrati da *traditores* nel corso della persecuzione.

La riunificazione dell'impero

Dopo la vittoria del Ponte Milvio Costantino si trattenne a Roma appena due mesi, per poi trasferirsi a Milano e a Treviri. Negli anni

successivi soggiornò nelle città della penisola balcanica. L'accordo con Licinio sulla base della divisione delle aree di controllo era destinato a non durare. Un primo conflitto, nel 314, si risolse in una riappacificazione, che portò a una riaffermazione del principio dinastico: furono proclamati Cesari i due figli di Costantino, Crispo e Costantino II, e il figlio che Licinio aveva avuto da Costanza, Licinio iuniore. Il conflitto fra i due Augusti si riaccese nel 321 e fu acuito anche dall'atteggiamento ostile di Licinio nei confronti del cristianesimo. Due battaglie decisive, nel 324, ad Adrianopoli in Tracia e a Crisopoli, sulla costa asiatica di fronte a Bisanzio, consentirono a Costantino di riunificare l'impero sotto di sé. A seguito della vittoria Costantino decise di fondare una nuova Roma sulle rive del Bosforo.

Costantino e i conflitti all'interno della Chiesa

La riunificazione dell'impero e la disfatta di Licinio accrebbero il ruolo della Chiesa nella vita dell'impero. E Costantino non si astenne dall'intervenire, a sua volta, nella vita della Chiesa. Partecipò, così, al concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico, convocato per risolvere le controversie cristologiche che contrapponevano i seguaci di Ario, un monaco alessandrino, a quelli di Atanasio, che sarebbe successivamente divenuto vescovo di Alessandria. I primi sostenevano la subordinazione del Figlio al Padre: il Logo – il Verbo – si era incarnato, ma non si era fatto uomo. I secondi ponevano il Figlio sullo stesso piano del Padre. Il concilio si chiuse con la condanna delle teorie ariane: secondo il «credo», approvato dal concilio che avrebbe d'ora in avanti costituito il fondamento teologico della religione cristiana, il Figlio unigenito è generato non creato ed è della stessa sostanza del Padre, consustanziale e coeterno. Costantino partecipò al concilio in qualità di «vescovo di quelli di fuori», come lui stesso si definiva (Eusebio, *Vita Constantini*, 4.24), e cioè vescovo dei laici in quanto distinti dal clero: l'espressione intendeva ribadire il rispetto di Costantino per l'autonomia della Chiesa e la rivendicazione da parte dell'imperatore di un'autorità esclusivamente secolare.

La grandiosa celebrazione dei *vicennalia* a Roma nel 326 sanzionava la ritrovata unità dell'impero sotto il monarca cristiano. Ma proprio durante il soggiorno a Roma dell'imperatore si consumarono gli eventi misteriosi che di lì a poco avrebbero portato all'uccisione, da parte di Costantino, del figlio Crispo e della moglie Fausta: eventi che avrebbero gettato una luce sinistra sugli ultimi anni di regno.

16.7. La Nuova Roma e il nuovo impero

La scelta del luogo per la Nuova Roma, che sarebbe dovuta divenire la seconda capitale dell'impero, fu determinata dalla conclusione vittoriosa del conflitto con Licinio. La trasformazione della Bisanzio severiana nella città di Costantino, con la costruzione di un nuovo centro urbano di dimensioni cospicue, si attuò in poco tempo. Già nel 328 si ebbe l'"inaugurazione" delle nuove mura. La volontà di farne la Nuova Roma era esplicita: la città fu come Roma divisa in quattordici regioni; alla sua popolazione furono attribuiti privilegi analoghi a quelli attribuiti alla plebe romana, quali le distribuzioni gratuite di pane; fu creato un senato, che avrebbe dovuto assumere un ruolo analogo al senato di Roma, anche se i suoi membri non potevano tuttavia competere per dignità e ricchezza coi membri del senato di Roma.

Fu costruito un imponente Palazzo imperiale e vicino ad esso l'Ippodromo, che avrebbe rappresentato, come l'anfiteatro o il circo a Roma, il luogo dell'incontro tra l'imperatore e la popolazione della sua città. Ma cominciarono pure a costruirsi, all'interno della nuova cerchia delle mura e presto anche all'esterno, molti nuovi edifici privati. Il governo imperiale incentivò con misure concrete l'immigrazione nella città (come per esempio garantendo distribuzioni gratuite di pane – il cosiddetto *panis aedium* – a coloro che possedessero una casa nella città) e in essa vennero a risiedere buona parte dei proprietari terrieri più ricchi dell'Asia Minore.

La riorganizzazione amministrativa dell'impero

Il nuovo impero ricondotto a unità di Costantino non poteva che continuare, per molti versi, sulla strada della riorganizzazione amministrativa che aveva avviato il governo tetrarchico, anche se novità di rilievo vennero introdotte, talvolta proprio in ragione del venir meno della gestione collegiale del potere imperiale. Così, un'importante riforma fu la trasformazione della prefettura al pretorio. Le molteplici funzioni dei prefetti si erano ulteriormente allargate da quando, con le innovazioni fiscali di età tetrarchica, essi erano divenuti i principali ministri finanziari e i loro *vicarii* erano stati posti a capo delle grandi circoscrizioni per la riscossione dell'annona. A partire dall'età costantiniana i prefetti furono progressivamente trasformati in una sorta di viceré posti a capo di amplissime circoscrizioni territoriali che riunivano più diocesi. Si poteva in questo modo rispondere, in una certa misura, a quelle stesse esigenze di decentramento nell'esercizio del potere alle quali aveva tentato di rispondere l'ordinamento tetrarchico, un decentramento che non poteva essere efficacemente garan-

tito, data la loro giovanissima età, dai Cesari figli di Costantino.

Fu soprattutto nell'organizzazione amministrativa centrale che fu portato a compimento il processo di burocratizzazione avviato dai tetrarchi. Vennero ulteriormente precisate le competenze dei ministeri centrali, che ebbero propri uffici, *scrinia*. A far parte del *consistorium* furono chiamati quattro ministri: il *quaestor sacri palatii*, cui competeva la redazione dei testi normativi imperiali (le *constitutiones*), il *comes sacrarum largitionum*, una specie di ministro delle finanze, che si occupava delle entrate fiscali in denaro, nonché delle spese imperiali (concepite appunto come «elargizioni») e della produzione di moneta, il *comes rerum privatarum*, il ministro cui era demandato il compito di sovrintendere all'immenso patrimonio imperiale, e il *magister officiorum*, una sorta di sovrintendente di tutto l'apparato burocratico. Le influenze orientali si riconoscono nel rango persino più elevato che venne ad avere il *praepositus sacri cubiculi*, sovrintendente dei *cubicularii*, che erano stati gl'inservienti privati del sovrano: da lui dipendeva l'organizzazione del palazzo imperiale. La struttura burocratica andò ulteriormente articolandosi e precisandosi nei decenni successivi. Un documento essenziale per ricostruirla è la cosiddetta *Notitia dignitatum* (o più estesamente *Notitia omnium dignitatum et administrationum tam civilium quam militarium*), una sorta di ruolo delle cariche civili e militari dell'impero, accompagnata da illustrazioni che riproducono le varie insegne delle cariche e dei corpi militari, di cui possediamo una copia redatta dopo la divisione dell'impero tra le due parti occidentale e orientale, che si sarebbe realizzata, come ora si vedrà, nel 395. La redazione che è pervenuta sino a noi pone gravi problemi, trattandosi di un documento "stratificato", con correzioni determinate dalle modificazioni cui la struttura burocratica e militare andò incontro nel corso dell'età tardoantica, ma pur in presenza di queste difficoltà esegetiche, si rivela una testimonianza assolutamente singolare e di gran valore.

La riforma dell'esercito

Costantino provvide anche a portare a compimento la riforma dell'esercito: non solo venne sancita un'ancor più netta separazione fra carriere civili e carriere militari nei più alti gradi dell'ufficialità, ma anche la distinzione tra contingenti posti ai confini dell'impero (i *limitanei*) ed esercito mobile (i *comitatenses*) venne sistematizzata e l'esercito mobile fu notevolmente rafforzato, divenendo la parte più importante e qualitativamente migliore delle armate imperiali. Questi sviluppi, che avrebbero attirato su Costantino le severe critiche della storiografia pagana successiva, a lui ostile (Zosimo, 2.34), ebbero un

impatto sulla vita delle città: con l'acquartieramento, in esse, delle truppe comitatensi, per le quali gli svaghi e i comfort della vita cittadina rappresentavano un'indubbia forte attrattiva, veniva meno definitivamente quella rigida separazione anche fisica tra popolazione civile e militari che aveva caratterizzato buona parte del principato. Quanto ai *limitanei*, essi non erano ancora ciò che sarebbero stati nell'impero bizantino più tardo: e cioè contadini-soldati, cui veniva affidato un settore specifico della frontiera, da sfruttare e nello stesso tempo da difendere.

L'esercito, comunque, si trovò a fronteggiare, negli anni di Costantino, una situazione decisamente migliore che nei decenni precedenti: ormai le minacce esterne erano state in larga misura superate. Costantino e poi Costantino II combatterono i Goti, con i quali venne stipulato un *foedus*. Lo stato di pace coi Persiani venne meno solo nel 336, e negli anni successivi si ebbe un confronto, con alterne vicende, tra Costanzo II e i Persiani per il controllo di Nisibi.

16.8. La società imperiale in epoca costantiniana

L'impero di Costantino era un'organizzazione politica nella quale gli elementi di dirigismo continuavano a essere forti, perché forte era l'esigenza di garantire un controllo sulla struttura produttiva, per assicurare la regolarità della riscossione fiscale. E tuttavia la politica imperiale si presentava assai diversa da quella tetrarchica: se Diocleziano aveva mirato utopisticamente a ritornare, attraverso misure coattive, e attraverso una rigida regolamentazione dell'economia, a un mondo ormai scomparso, Costantino fu, anche nella sua politica economica e sociale, un vero "rivoluzionario".

Così, nella gestione dell'emissione monetaria, venne meno quella salvaguardia dei ceti più disagiati che si esprimeva nella difesa della loro moneta: Costantino non cercò più di far rispettare un rapporto fisso di valore tra la moneta di rame argentato, la moneta dei piccoli commerci, e quella di metallo nobile, ma prese atto della situazione, e, per ovviare a quei fenomeni di tesaurizzazione, che continuavano a rendere l'economia monetaria estremamente instabile, "liberalizzò" il prezzo dell'oro, consentendo che salisse e con ciò favorendone i detentori, ovviamente i settori più ricchi della società; contestualmente si avviò un'assai consistente produzione di moneta aurea, destinata ulteriormente ad accrescersi sotto i suoi successori. L'oro

monetato, nella forma del *solidus* di 1/72 di libbra, la nuova moneta creata da Costantino, si avviò a divenire, così, la base del sistema monetario, come lo era stato il *denarius* argenteo nel principato: il *solidus* sarebbe stato anzi, nei secoli a venire, la stabile moneta dell'impero bizantino. Ma il ritorno all'oro ebbe costi sociali non indifferenti: l'anonimo autore del *De rebus bellicis*, scritto qualche decennio dopo la morte di Costantino, acuto osservatore ed interprete dei risvolti sociali dei fatti monetarii, critica aspramente Costantino per avere determinato, con la sua politica dell'emissione basata sull'oro, la rovina dei ceti più disagiati (*De rebus bellicis*, 2.1-3). L'economia monetaria riprese vigore: le imposte, valutate in natura, cominciarono spesso a essere convertite in oro, mentre in oro venivano parimenti convertiti i versamenti in natura alle unità militari, attraverso meccanismi che, inevitabilmente, provocavano fenomeni di corruzione e di malcostume. La "liberalizzazione" del prezzo dell'oro contribuì, peraltro, a determinare un'accelerazione dell'ascesa dei prezzi espressi nell'unità di conto. Si ebbe una sorta di "inflazione galoppante" che caratterizzò i decenni centrali del quarto secolo: i prezzi salirono di parecchie decine di migliaia di volte.

Questi fenomeni valsero ad accrescere la distanza fra i più ricchi e i più poveri e il carattere gerarchico o "a piramide" della società venne ulteriormente a rafforzarsi. Al suo vertice si collocavano i grandi e grandissimi proprietari terrieri: la progressiva concentrazione della proprietà fondiaria li aveva trasformati in percettori di rendite favolose in oro, e la ricchezza di questi ceti risalta dalle notizie che le fonti letterarie, pagane e cristiane, ci dànno. Nel gradino più basso si collocavano le masse contadine, la *plebs rusticana* delle leggi imperiali, poco più su le plebi delle città e la piccola borghesia dei commercianti al minuto e in generale tutti coloro che nell'età del principato erano stati annoverati fra gli *humiliores*. Ma ora anche le *élites* cittadine, che sinora avevano rappresentato il tessuto connettivo della società imperiale, si ritrovavano indebolite dalla necessità che loro incombeva di garantire il prelievo fiscale nei confronti del governo centrale. Così, quel processo per il quale andavano progressivamente diminuendo coloro i quali volontariamente accettassero di essere cooptati nei senati locali come decurioni si accentuò in misura decisiva, e il governo imperiale dovette trasformare la condizione di decurione o curiale in una condizione obbligatoria e ereditaria, dalla quale, peraltro, si tentava in tutti i modi di liberarsi, cercando di entrare a far parte della burocrazia imperiale, o dei senati delle due capitali, o ancora della gerarchia ecclesiatica.

Un vincolo analogo dovette progressivamente essere imposto a coloro che garantivano l'espletamento di determinati servizi, crucialmente importanti per la sopravvivenza delle due capitali, quali quelli svolti dalle corporazioni professionali che si occupavano del trasporto e dell'immagazzinamento delle derrate alimentari destinate alle due città (dai *navicularii* ai *pistores*, i fornai). Ma soprattutto rilevante si rivelò il vincolo imposto a gran parte delle masse contadine dell'impero: i *coloni*, i piccoli contadini affittuari, furono legati alla terra sulla quale lavoravano, dalla quale non potevano allontanarsi, e la condizione di *colonus* divenne parimenti una condizione ereditaria. Nella legislazione imperiale i coloni vennero definiti come «*servi terrae*» e parificati, per molti aspetti, agli schiavi. La condizione dei coloni è stata considerata da una lunga tradizione di studi come quella che avrebbe in qualche modo rappresentato l'anello di collegamento tra la schiavitù antica e la servitù medievale (concepita caratteristicamente come servitù della gleba), secondo una prospettiva di ricostruzione "rettilinea" dello sviluppo storico. Oggi si contesta, per un verso, che si possa considerare quella del *colonus* vincolato al suolo un'effettiva condizione giuridica personale diversa da quella del libero, per un altro verso, che essa sia davvero quella che ha caratterizzato la generalità della popolazione contadina dell'impero. L'elemento che avrebbe in primo luogo determinato il vincolo alla terra sarebbe stato l'esigenza da parte dell'amministrazione imperiale di garantirsi, proprio attraverso tale vincolo, la permanenza dei lavoratori agricoli nei fondi e la continuità del pagamento dei tributi personali e fondiari. E tuttavia è innegabile che per quella parte della popolazione contadina dell'impero cui veniva vietato di allontanarsi dal proprio domicilio la limitazione della propria mobilità si traducesse in una forma di netta inferiorità sociale.

Il vincolo al suolo dei *coloni*

La società del quarto secolo sembra, dunque, essere divenuta una società a caste, nella quale ognuno è legato alla propria condizione e non se ne può liberare. E tuttavia è probabile che quest'immagine, che è quella che ci dà, per l'appunto, la legislazione imperiale, riveli piuttosto i desideri del governo, che l'effettiva realtà. Le scappatoie per sfuggire alla propria condizione c'erano e si rivelavano efficaci, perché l'apparato coercitivo che poteva essere messo in campo dall'amministrazione imperiale era pur sempre limitato e rudimentale: la legislazione così severa e così di frequente riaffermata, mirante a impedire le fughe dei coloni, testimonia paradossalmente proprio la diffusione del fenomeno.

Si è visto come, nell'età del principato, la burocrazia imperiale,

La crescita della burocrazia e della corruzione

nata quasi come personale domestico del *princeps*, fosse numericamente esigua e come le modalità del suo reclutamento e dell'avanzamento di carriera dei burocrati non rispondessero propriamente a quei criteri di competenza, di professionalità e di anzianità che riteniamo essenziali nell'organizzazione degli stati contemporanei: molto di più valeva il favore personale e la "raccomandazione". La moltiplicazione dei posti, soprattutto a partire dall'età tetrarchica, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, ampliò enormemente il numero dei burocrati: ma i criteri di selezione di questo personale non mutarono e semmai si accentuarono i fenomeni di malcostume. Si arrivò addirittura a una sorta di regolamentazione dell'acquisto delle cariche: quasi che si riconoscesse l'ineluttabilità di un certo grado di corruzione.

Le occasioni per arricchirsi illecitamente, in qualunque grado di un'organizzazione amministrativa che andava facendosi sempre più capillare e pervasiva, non mancavano e le fonti ci presentano il cliché del burocrate odiato perché avido. A suscitare l'odio maggiore erano gli *agentes in rebus*, una sorta di polizia segreta, che esercitava una funzione di controllo su tutto l'apparato burocratico. Le opportunità di speculazioni, per i burocrati, nonché per gli stessi militari, erano soprattutto legate alla riscossione fiscale e all'approvvigionamento delle armate. L'annona militare, l'imposta in natura regolarizzata dal governo tetrarchico, poteva essere «aderata», e cioè convertita in un'imposta in denaro: il criterio astrattamente poteva giovare a quei contribuenti che non fossero in grado di procurarsi facilmente le derrate da fornire. Con il denaro, poi, l'intendenza militare era in grado di acquistare sul mercato ciò di cui le truppe abbisognavano. Ma il sistema si prestava a speculazioni: l'entità della conversione veniva infatti assai spesso stabilita in modo arbitrario a un livello molto elevato, mentre quando poi si provvedeva ad acquistare le derrate il loro prezzo era sempre fissato dai responsabili dell'esercito a un livello assai più basso di quello corrente di mercato. I militari potevano così intascare la differenza tra quel che i contribuenti avevano pagato e quel che l'intendenza aveva speso per acquistare le derrate.

16.9. I successori di Costantino

Costantino venne a morte nel 337, poco tempo dopo, come si è detto, essersi fatto battezzare, e fu sepolto, come «tredicesimo apostolo» ac-

canto ai cenotafi degli apostoli nel Mausoleo a Costantinopoli. La successione originariamente prevista comportava la divisione delle aree di competenza tra i figli Costantino II, che però avrebbe dovuto avere posizione di preminenza come più anziano, Costanzo II e Costante, ma dovevano essere coinvolti anche il nipote Dalmazio e l'altro nipote Annibaliano. E tuttavia questi ultimi vennero eliminati immediatamente e così pure i fratellastri di Costantino. Scamparono alla strage solo i due figli di Giulio Costanzo, fratellastro di Costantino, e cioè i bambini Gallo e Giuliano. La divisione prevedeva comunque una sorta di tutela che Costantino II, che governava sull'Occidente, avrebbe esercitato sul più giovane Costante, cui erano affidate Italia, Africa e Macedonia, mentre l'Oriente con la Tracia andava a Costanzo II. Dopo appena tre anni però Costantino II attaccò Costante, ma venne ucciso nei pressi di Aquileia e così Costante riunificò sotto di sé l'Occidente. Con il confronto e il conflitto fra i fratelli si intersecavano anche le controversie religiose: tra un Oriente ariano e un Occidente cattolico. Un nuovo concilio a Serdica sancì questa distinzione e contrapposizione tra l'episcopato occidentale e quello orientale di tendenze ariane.

Magnenzio

Le difficoltà economiche aggravate dal peso fiscale determinarono una sollevazione militare in Gallia nel 350. Costante si uccise e venne acclamato imperatore Magnenzio, un soldato di origine barbarica. Altri usurpatori vennero elevati alla porpora in Illirico e a Roma. Magnenzio tuttavia riuscì a mantenere il controllo dell'Occidente, mentre Costanzo riprendeva le regioni illiriciane e muoveva contro di lui, dopo aver nominato Cesare il cugino Gallo. Si ebbe uno scontro a Mursa, nell'Illirico, nel 351; ma Magnenzio riuscì a resistere ancora due anni prima di essere definitivamente sopraffatto. Solo nel 353 Costanzo II riuscì a ripristinare l'unità dell'impero. Da questa data le nostre informazioni sono più dettagliate perché abbiamo (e sino al 378) il racconto di una fonte contemporanea, Ammiano Marcellino, il più grande storico latino della tarda antichità.

Con l'usurpazione di Magnenzio, cui altre ne seguirono, e con il coinvolgimento dei barbari nella lotta contro di lui, la situazione dell'Occidente dal punto di vista della sicurezza delle frontiere divenne tuttavia critica. Costanzo, che aveva dovuto deporre e condannare a morte Gallo, per la violenza e la spietata durezza con la quale quest'ultimo aveva represso alcune rivolte popolari, scoppiate per le difficoltà annonarie ad Antiochia nonché in Palestina, si vide obbligato a nominare Cesare l'altro cugino, Giuliano (355), cui vennero affidate le Gallie (e le campagne contro Franchi ed Alamanni). La personalità

di Costanzo II, sospettoso, ma nello stesso tempo incline a dar credito agli adulatori, rendeva tuttavia difficili i rapporti fra l'Augusto e il Cesare, anche se, per intanto, lo scontro era rinviato. Costanzo visitò Roma nel 357: e fu una delle rare occasioni in cui un imperatore del quarto secolo abbia visitato la città. In quell'occasione venne sferrato un attacco alla parte pagana del senato di Roma, ancora molto consistente e potente: fu infatti rimossa dalla Curia, la sede del senato, con grande scandalo dell'intellettualità pagana, l'ara della Vittoria, e iniziò in questo modo un conflitto tra senatori pagani e cristiani a Roma destinato a durare per qualche decennio.

Negli anni successivi Costanzo fu impegnato sul fronte danubiano, poi su quello persiano, mentre Giuliano nelle Gallie si rivelava ottimo amministratore e valente generale. Ostile alla burocrazia, diminuì il numero degli *agentes in rebus*; vicino alle truppe, ne condivise la vita e le privazioni e in questo modo se ne conquistò l'affetto. Giuliano ottenne per di più grossi successi sul fronte renano, con una memorabile vittoria sugli Alamanni a Strasburgo nel 357. La diminuzione del carico fiscale durante il cesarato in Gallia fu cospicua: Giuliano fu in grado di dimostrare, effettuando egli stesso l'esazione nella provincia della Belgica II, che la contribuzione prevista era sufficiente e che non v'era necessità di imposte supplementari, come viceversa richiedeva il prefetto al pretorio che era stato nominato da Costanzo II. Giuliano restituì inoltre ai *susceptores* cittadini, non invisi quanto i burocrati, il compito di effettuare la riscossione. Nello stesso tempo non venne tollerata alcuna facilitazione per i più ricchi *possessores*, che precedentemente erano stati spesso in grado di ottenere dilazioni che si risolvevano poi in un mancato pagamento. Anche in campo monetario sembra che Giuliano, con l'introduzione di un nuovo nominale di rame argentato di migliore qualità, desiderasse ribaltare la politica costantiniana di disinteresse nei confronti delle sorti della moneta divisionale.

I successi di Giuliano non potevano non preoccupare il sospettoso Costanzo. Quando questi richiese un contributo di truppe per la campagna persiana, Giuliano aderì alla richiesta, ma le truppe si sollevarono contro questa decisione, e lo proclamarono Augusto. Giuliano dapprima si mostrò riluttante ad accettare la designazione, ma poi l'accolse, anche se chiese il riconoscimento a Costanzo, che però non lo accordò. Giuliano mosse allora contro Costanzo, ma quest'ultimo prima che si arrivasse allo scontro militare morì nel novembre del 361. Giuliano rimase unico imperatore. E poté così attuare la sua controrivoluzione religiosa.

Giuliano e il revival del paganesimo

La personalità di Giuliano avrebbe suscitato, tra gli stessi contemporanei, passioni forti: è certo singolare e significativo il fatto che per un imperatore che governò per un periodo così breve, appena diciotto mesi in qualità di Augusto, ci sia pervenuta una serie così numerosa di fonti, a lui favorevoli od ostili: tra queste fonti un posto di primo piano hanno gli scritti di Giuliano stesso. Era stato risparmiato da bambino, come si è visto, quando vi fu la strage della sua famiglia ed era vissuto poi a Nicomedia, a Costantinopoli e in qualche modo esiliato assieme al fratello in una proprietà imperiale in Cappadocia. Si era formato imbevendosi della cultura letteraria, artistica e filosofica greca: la sua ostilità, inizialmente occultata, nei confronti della nuova religione nasceva dalla sua volontà di difendere questa tradizione culturale dalle accuse dei Cristiani. Spirito religioso ed ascetico, era influenzato da quel neoplatonismo che si combinava con la religione popolare, con tendenze mistiche, che sentiva l'attrazione del soprannaturale.

Giuliano si illuse che questa religione pagana si potesse diffondere, in competizione con la nuova religione cristiana, tra le masse. Dunque avviò una serie di misure concrete: dichiarò la tolleranza per la religione pagana, oltre che per gli eretici cristiani e per gli Ebrei (progettando addirittura di ricostruire il Tempio a Gerusalemme). Riaprì i templi pagani e cancellò i privilegi del clero cattolico. Nel contempo, avvertiva la necessità di costituire un clero pagano, a somiglianza di quello cristiano, e di imitare la carità cristiana. Vietò ai Cristiani di insegnare la letteratura classica: se il divieto aveva una sua giustificazione nell'ovvia contraddizione tra i contenuti di questa letteratura e la dottrina cristiana, produceva pure effetti rilevanti per la formazione della futura classe dirigente. L'educazione pagana avrebbe potuto allontanare i giovani appartenenti ai ceti elevati dal cristianesimo. L'élite di religione cristiana aveva infatti la necessità di assicurarsi quella formazione culturale che consentisse l'accesso alle cariche statali, una formazione culturale che non poteva ovviamente venire dal solo studio delle Scritture.

L'atteggiamento anticristiano di Giuliano si rivela in modo chiaro nei suoi scritti, in uno dei quali svolgeva una polemica contro l'irrazionalismo di certe posizioni nelle dispute soprattutto cristologiche così vivaci del tempo. Tuttavia la reazione pagana era destinata all'insuccesso, per la stessa ormai generalizzata diffusione del cristianesimo tra le masse e soprattutto nelle regioni orientali dell'impero. E gli stessi comportamenti di Giuliano si rivelavano eccessivi, e criticati dagli stessi scrittori pagani: così per esempio era censurato l'osses-

sivo entusiasmo per alcuni aspetti dei riti pagani, quali i sacrifici cruenti, alieni ormai dalla stessa spiritualità pagana.

Per i suoi ammiratori antichi e moderni, Giuliano è una sorta di "santo" pagano, di cui vengono ammirate l'abnegazione e la dedizione agli interessi della comunità. Le misure in campo fiscale e amministrativo di Giuliano Augusto si posero sulla scia di quelle da lui prese quando era Cesare: si ebbe dunque diminuzione del carico fiscale e lotta alla corruzione burocratica, attraverso anche un generale miglioramento della qualità del personale amministrativo dei più alti gradi, ma anche il tentativo di rivitalizzare gli organismi cittadini e le loro amministrazioni finanziarie, e dunque le curie, attraverso la restituzione delle terre delle città, che erano state confiscate da Costantino o da Costanzo, o quanto meno dei loro redditi (un punto sul quale i pareri dei moderni sono discordi). L'impegno per le classi più disagiate ebbe modo di dispiegarsi, seppur senza risultati pratici di rilievo, durante la permanenza ad Antiochia tra l'estate del 362 e la primavera del 363, quando la grande città siriana, nella quale si trovavano a stazionare le truppe pronte per la campagna persiana, ebbe ad affrontare difficoltà annonarie gravissime, cui Giuliano cercò di ovviare attraverso l'imposizione di un calmiere del prezzo del frumento: ciò che gli suscitò l'ostilità dei proprietari.

Il conflitto con l'impero persiano

Antiochia doveva essere la base di una grandiosa offensiva contro i Persiani, che avrebbe dovuto, nelle intenzioni di Giuliano, rappresentare la ripresa di quella politica espansionistica che aveva caratterizzato l'impero pagano. Giuliano mosse da Antiochia e inizialmente passò di successo in successo. Marciò lungo l'Eufrate e poi ancora più a Oriente, sfruttando un canale che gli permetteva di trasportare l'esercito sulle navi. Poteva a questo punto assediare Ctesifonte, ma cambiò strategia: alla ricerca di una vittoria definitiva in una battaglia campale, volle penetrare ancor più in profondità seguendo verso nord il corso del Tigri e, non potendo trasportare le navi contro corrente, prese la decisione estrema di bruciare la propria flotta, salvo alcuni pochi vascelli che potevano essere trasportati via terra. L'esercito persiano era sfuggente e l'esercito di Giuliano trovava la terra bruciata attorno, senza potersi approvvigionare. Nonostante altri successi, la vittoria definitiva non venne, e alla fine Giuliano fu ferito a morte in un attacco persiano: colpito da una lancia non si sa se di un cavaliere persiano o romano e cristiano.

16.10. Dai Valentiniani a Teodosio

Era fallita l'impresa dell'ultimo seguace di Alessandro e si era estinta la dinastia costantiniana. Le conseguenze del fallimento furono gravissime: il nuovo imperatore, Gioviano, il giovane comandante dei *domestici et protectores*, cristiano, dovette concludere un'umiliante pace con la Persia, che prevedeva la cessione di Nisibi, in mano dei Romani dall'epoca di Settimio Severo, nonché di una serie di territori al di là del Tigri che erano stati annessi all'impero da Diocleziano. Ciò gli avrebbe potuto consentire di occuparsi della politica interna, ribaltando gli orientamenti di Giuliano in campo religioso. Ma Gioviano morì prima di tornare dal fronte. Venne elevato alla porpora Valentiniano, un altro oscuro ufficiale di origine pannonica, che si associò dapprima il più giovane fratello Valente, cui venivano affidate le regioni orientali, e poco dopo anche il figlio bambino Graziano.

Se l'opera giulianea non venne continuata sul piano religioso, giacché Valentiniano e Valente erano cristiani, venne tuttavia proseguita in campo militare e amministrativo e fiscale (per esempio per quanto riguarda gli abusi nell'«aderazione»). I Valentiniani procedettero anche a una riforma dell'emissione monetaria, che prevedeva il ripristino di un sistema monetario complesso, composto di nominali aurei, argentei ed enei e con l'abbandono definitivo di quella monetazione teoricamente "argentea", ma in realtà di rame argentato, che aveva rappresentato, con la sua composizione metallica variabile, un elemento di confusione e di instabilità. Fu dopo questa riforma che l'incremento esponenziale dei prezzi iniziò dapprima a rallentare, per poi definitivamente fermarsi con i decenni finali del quarto secolo.

I Valentiniani dovettero impegnarsi a contenere la pressione dei barbari: così Valente dovette tenere testa ai Goti, mentre Valentiniano rafforzò il confine del Reno e dell'alto Danubio. Alla morte di Valentiniano, nel 375, le truppe acclamarono Augusto anche l'altro suo figlio, Valentiniano II, di appena quattr'anni, dietro il quale era la madre ariana Giustina. Una nuova crisi militare si ebbe nel 377, sul fronte danubiano. Gli Unni, una popolazione nomade che proveniva dalle steppe dell'Asia centrale, avevano oltrepassato il Volga e avevano battuto i Goti dell'est (gli Ostrogoti) e spinto i Goti dell'ovest (i Visigoti) verso il Danubio. Vi fu una mobilitazione generale, testimoniata dalla legislazione: ma emersero serie difficoltà nell'effettuare la leva: la coscrizione delle reclute era, come si è visto, una sorta di imposta che gravava sui proprietari che dovevano dare i propri coloni.

A un certo punto Valente ritenne meglio perseguibile un'altra strada: accogliere i Goti entro i confini dell'impero, in Tracia, per affidare loro la difesa (seguendo precedenti che risalivano all'età di Marco, § 15.1). Ma la popolazione delle province interessate era ostile, e la regione venne razziata dai barbari. Si arrivò a uno scontro gravido di conseguenze: a Adrianopoli Valente cadde ucciso (378). Una nuova gravissima crisi riportava nell'impero l'atmosfera dei giorni più bui del terzo secolo. Si ebbero defezioni ai barbari, i quali minacciarono di arrivare alla stessa Costantinopoli.

Adrianopoli

Graziano nominò come nuovo imperatore Teodosio, un ufficiale spagnolo. Venne stipulato un *foedus* coi barbari Goti nel 381, e ad essi venne consentito di stanziarsi nell'Illirico. Nel 383 venne elevato alla porpora da Teodosio il figlio Arcadio. Nello stesso anno la rivolta di un usurpatore in Britannia, Magno Massimo, portò alla cattura ed uccisione di Graziano, che era stato abbandonato dalle sue stesse truppe. Magno Massimo si volse poi verso l'Italia e Milano e Valentiniano II fu costretto a fuggire (387). Ma Teodosio accorse e vinse Massimo in due battaglie nell'Illirico, nel 388.

La reazione antipagana e l'eccidio di Tessalonica

Il senato di Roma aveva nel frattempo dovuto subire una forte reazione antipagana di Graziano: non solo a Roma erano stati tolti i privilegi alle Vestali, ma era stata rimossa nuovamente dalla curia l'ara della Vittoria, che vi era stata ricollocata presumibilmente negli anni di Giuliano: la questione della rimozione determinò una celebre disputa, dopo la morte di Graziano, nel 384, tra Simmaco, esponente dei senatori pagani, e Ambrogio, che era stato governatore della Liguria, e dunque esponente di primo piano dell'*élite* senatoria cristiana, per poi essere eletto vescovo di Milano. Un'analoga reazione antipagana si registrava in Oriente, con Teodosio, sul quale pesava la forte influenza dello stesso Ambrogio. E parevano anche risolversi i conflitti all'interno del mondo cristiano, con la definitiva affermazione del credo niceno, sanzionata, nel 381, da un secondo concilio ecumenico a Costantinopoli.

La reazione antipagana conobbe il momento più drammatico con la vicenda dell'eccidio di Tessalonica, nel 390. Il comandante goto della guarnigione di stanza nella città aveva arrestato un auriga assai popolare. Quando il generale si rifiutò di liberarlo per consentirgli di partecipare ai giochi dell'ippodromo, la folla inferocita si ribellò, e nel corso dell'insurrezione il comandante venne ucciso. La reazione di Teodosio fu terribile: quando la popolazione era raccolta nell'ippodromo per assistere alle gare, egli fece eseguire dall'esercito una carneficina. Ambrogio scomunicò l'imperatore e dichiarò che non

sarebbe stato riammesso a ricevere i sacramenti, sin quando non si fosse pubblicamente pentito. E Teodosio, che era un fervente cristiano, dovette piegarsi, sottomettendosi al vescovo. L'episodio è assai significativo perché mostra come la Chiesa avesse ormai acquisito un ruolo determinante nei confronti dello stesso potere politico là dove fossero in discussione questioni che toccavano l'impegno religioso degli imperatori. Nel 391 Teodosio emanò due editti, contro i sacrifici e il culto pagano.

Stilicone e Arbogaste

La rivolta dei Visigoti fu definitivamente domata dal generale vandalo Stilicone. Questi rappresentava il primo importante esempio di una nuova figura destinata ad affermarsi proprio nei decenni finali di vita dell'impero d'Occidente: quella dei "generalissimi" barbari, che avrebbero detenuto il potere effettivo a nome degli imperatori, soprattutto nel caso, frequente, di *principes pueri*, di imperatori bambini. La condizione di "barbari" di tali generali assicurava che non potessero, in prima persona, aspirare alla porpora. Coi Goti venne stipulato un nuovo *foedus* nel 392.

Frattanto, in Occidente, il debole Valentiniano II venne ucciso a seguito del dissidio scoppiato con un altro generalissimo al quale egli era stato affidato, il franco Arbogaste, e quest'ultimo nominò imperatore Eugenio, un cristiano ma con simpatie pagane. Si ebbe allora l'ultima reazione della nobiltà senatoria pagana. Teodosio designò imperatore destinando a lui l'Occidente l'altro figlio Onorio e mosse nel 394 contro Eugenio, il quale venne sconfitto presso il fiume Frigido in Carnia: si uccise Virio Nicomaco Flaviano, console dell'anno e prefetto al pretorio dell'Italia, uno degli esponenti della nobiltà pagana di Roma. Teodosio morì nel 395, affidando i suoi due figli a Stilicone, *magister utriusque militiae*, comandante in capo dell'esercito.

17.

DALLA DIVISIONE IN DUE PARTI ALLA DISSOLUZIONE DELL'ORGANISMO IMPERIALE IN OCCIDENTE

17.1. La successione di Teodosio e la politica di Stilicone

Né Teodosio né Stilicone intendevano mettere in discussione, con la duplicità della successione imperiale, l'unità dell'impero. E tuttavia la distinzione tra Oriente, sotto il controllo di Arcadio, e Occidente, sotto il controllo di Onorio, si rivelò definitiva, sino alla dissoluzione della parte occidentale. La separazione aveva significativi precedenti, a partire dalla stessa diarchia di Diocleziano e Massimiano, e ancora nel corso del IV secolo le due parti si erano divise con i successori di Costantino e poi con Valentiniano e Valente. La stessa ripartizione dell'impero in prefetture territorialmente definite, anche se in qualche misura variabili nel tempo, con le regioni illiriciane a far da cerniera, contribuiva a rafforzare la distinzione delle due parti. Ma era stata comunque sempre salvaguardata, quanto meno a livello di principio, la teorica collegialità degli Augusti in carica. Anche questa volta l'impero rimaneva teoricamente uno: ma fu a partire da questo momento che le due parti presero ognuna, e in modo definitivo, la propria strada.

Anche il ruolo rivestito da Stilicone aveva qualche precedente: ma era tuttavia la prima volta che vi erano due *principes pueri* senza un collega più anziano. Di qui la necessità di un *parens*, nella persona del barbaro Stilicone, che si era comunque imparentato con Teodosio, avendone sposato la nipote e figlia adottiva. Le linee della politica stiliconiana seguirono quelle di Teodosio, soprattutto nella

franca accettazione della necessità di un esercito barbarizzato, che consentisse di non pesare eccessivamente, con la coscrizione, sui contadini e dunque sulla stessa proprietà terriera: ne vennero di conseguenza gli accordi coi capi barbari, e in particolare con Alarico, re dei Goti, che aveva combattuto al fianco di Teodosio al Frigido. L'atteggiamento di Stilicone nei confronti degli ultimi esponenti della nobiltà senatoria pagana in Occidente fu, viceversa, più moderato di quello di Teodosio: Stilicone consentì la ricollocazione della statua della Vittoria nella Curia. Era tuttavia in Oriente alla corte di Arcadio che forte si dimostrava l'ostilità nei confronti di Stilicone: gli era nemico il prefetto al pretorio Rufino e lo stesso Arcadio diciottenne non ne accettava la tutela. Di qui una strisciante conflittualità tra le due parti dell'impero, di cui avrebbe cercato di approfittare Alarico.

In Oriente si era fatta assai forte la pressione degli Unni, i quali erano penetrati in Tracia e in Asia Minore, approfittando del fatto che le truppe di Teodosio erano state spostate in Occidente al momento del conflitto con Eugenio. E Alarico, comandante dei Goti, che avevano combattuto con gravi perdite al Frigido, alla morte di Teodosio si era ribellato e aveva occupato le diocesi di Macedonia e Tracia, la cui attribuzione a una delle due parti dell'impero era oggetto di controversia fra le due corti. Di lì Alarico si volse a saccheggiare anche la Grecia (395). Intervenne Stilicone, con le truppe orientali che non erano ancora rientrate dopo il Frigido, ma venne fermato da Arcadio, il quale gli intimò di abbandonare le due diocesi. Alarico restò padrone della Grecia. Dopo un ulteriore tentativo di accordo con Arcadio, a seguito del quale Stilicone mosse nuovamente contro Alarico, si ebbero nuovi contrasti tra i governi delle due parti. Stilicone venne addirittura dichiarato nemico pubblico da Arcadio, mentre ad Alarico venne dato il titolo di *magister militum per Illyricum*. Nel frattempo si ebbe una rivolta in Africa, promossa da Gildone, un principe mauro, che era stato fatto *comes Africae*, comandante dell'esercito di stanza nella regione. Gildone, che non riconosceva l'autorità dell'imperatore d'Occidente, interruppe il flusso degli approvvigionamenti di grano africano a Roma e all'Italia. In un primo momento la sua ribellione ebbe persino l'appoggio della corte costantinopolitana. Ma Stilicone, ottenuta dalla curia di Roma la dichiarazione di *hostis publicus* per Gildone, ne soppresse la rivolta (398).

A un certo punto la politica filogotica a Costantinopoli fu abbandonata. Alarico, dal canto suo, invase l'Italia settentrionale. Stilicone lo sconfisse a Pollenzo (aprile 402) e poi a Verona (estate 402), mentre Alarico si accingeva a risalire la valle dell'Adige per trovare una

sede per il proprio popolo in Rezia. Ancora altre scorrerie si ebbero nella pianura padana tre anni più tardi con un altro capo germano, Radagaiso, che Stilicone sconfisse sbarrandogli la strada di Roma. Il contrasto tra le due *partes* per il controllo della Dacia (la regione a sud del Danubio che aveva assunto questo nome dopo l'abbandono della Dacia transdanubiana) e della Macedonia si riaccese e, questa volta, fu Stilicone a coinvolgere Alarico, inviato a occupare coi suoi Goti l'Epiro. Tuttavia il 31 dicembre del 406 un'orda di Alani, Vandali, Svevi, Burgundi e di contadini della Pannonia attraversò il Reno ghiacciato e dilagò nelle Gallie: era l'inizio della fine dell'impero d'Occidente. La Britannia cadde nelle mani di un usurpatore, Costantino, che rapidamente guadagnò il controllo di buona parte delle Gallie. L'azione in Illirico dovette essere annullata. Alarico chiese, però, a questo punto un'indennità di 4.000 libbre d'oro e Stilicone dovette cedere, dopo essersi fatta approvare l'adesione alla richiesta dei barbari dal senato di Roma.

Alla morte di Arcadio, nel 408, Onorio manifestò l'intenzione di andare in Oriente, dove il figlio di Arcadio Teodosio II, ancora bambino, era stato nominato Augusto. Stilicone lo dissuase: voleva egli stesso sistemare la situazione. Ma a Stilicone si opponeva il forte partito antibarbarico, critico del determinante peso che le truppe federate avevano nell'esercito occidentale: era il partito dei cattolici e "nazionalisti" romani, ostile nei confronti dell'elemento etnico germanico. Un ammutinamento dei soldati "romani" a Pavia si risolse in un massacro dei funzionari più fedeli a Stilicone. Ma Stilicone, quando venne a conoscenza che l'episodio non era stato condannato da Onorio, rinunciò a opporsi all'imperatore, suscitando a questo punto la reazione delle truppe federate, che massacrarono la sua guardia. Il difficile tentativo di Stilicone di mantenersi fedele a Onorio, ormai guadagnato al partito antigermanico, senza scontentare le sue truppe era tuttavia destinato al fallimento. A Ravenna, dopo che si era rifugiato in una chiesa, anche per evitare scontri tra i suoi seguaci e i suoi nemici, venne fatto uscire con l'inganno e assassinato (agosto 408). Anche i suoi familiari vennero massacrati. E massacrate furono pure le famiglie dei soldati federati, che erano tenute in ostaggio in alcune città italiane.

17.2. L'Occidente dal sacco di Roma all'occupazione vandalica dell'Africa

A questo punto le milizie germaniche andarono a raggiungere Alarico, che ora desiderava trasferire i propri Goti dal Norico in Pannonia, ma Onorio rifiutò di acconsentire a questa richiesta. Allora Alarico invase l'Italia (autunno del 408). Arrivò a Roma e pose l'assedio alla città. Onorio e la corte si rifugiarono a Ravenna. La salvezza di Roma venne per intanto comprata dal senato con 5.000 libbre d'oro e 30.000 d'argento, e Alarico fu convinto a ritirarsi in Etruria. Ma anche altre zone dell'Occidente, dalla Gallia meridionale alla Spagna, erano fatte oggetto di invasioni e di razzie da Vandali, Svevi, Alani.

Seguirono nei mesi successivi una serie di trattative: il partito ostile ai barbari alla corte di Onorio subiva alterne vicende, e lo stesso Onorio era incerto su quale fosse la risposta da dare alle richieste del capo goto che si facevano sempre più onerose. Sembrò che fosse possibile un accordo tra Onorio e l'usurpatore Costantino, che, in cambio del riconoscimento per sé e per il proprio figlio, era disposto a inviare truppe in soccorso. Alarico marciò una seconda volta su Roma, ma anche questa volta, assicuratosi l'accordo col senato sulla nomina come imperatore di un suo uomo, il prefetto della città, un senatore pagano di origine greca, Attalo, tolse l'assedio e fu anzi egli stesso nominato *magister utriusque militiae*, comandante in capo delle truppe romane di fanteria e di cavalleria. Frattanto Onorio riusciva a impedire l'arrivo a Roma del grano africano, necessario per la sopravvivenza della città, tanto che Alarico pensò di impadronirsi dell'Africa. Attalo venne destituito. Per la terza volta Alarico marciò su Roma: aperta la porta Salaria, i Goti irruppero nella città e per tre giorni la saccheggiarono (410).

L'epocalità dell'evento non sfuggì ai contemporanei, e per esempio ad Agostino: addirittura otto secoli erano passati dalla presa della città da parte dei Galli (§ 3.1). Che una milizia di barbari invasori potesse razziare Roma sembrava il tragico preannuncio della sua prossima morte. E in effetti la città non si riebbe da quel colpo: sembra che la sua popolazione si sia ridotta drasticamente e che molti di coloro che l'avevano abbandonata in conseguenza dell'arrivo dei Goti non vi abbiano fatto ritorno, come parrebbe emergere dai dati offerti da alcune costituzioni imperiali circa il numero dei beneficiari delle distribuzioni di carne di maiale (*CTh.* XIV 4.10, del 419, a confronto di *CTh.* XIV 4.4, del 367). Se ancora nel corso del quarto secolo, pur perso il suo ruolo di centro dell'impero, Roma contava ancora parec-

chie centinaia di migliaia di abitanti, dopo il sacco del 410 la popolazione era ormai più che dimezzata ed era destinata ulteriormente a scemare, specialmente con i tragici eventi della metà del secolo e il secondo sacco subito ad opera dei Vandali (vd. sotto, § 17.4), sino a ridursi, già agl'inizi del secolo successivo, a qualche decina di migliaia di persone: in età teodericiana Cassiodoro avrebbe messo in rilievo la grande differenza tra la Roma dei suoi giorni, che poteva essere approvvigionata dalle regioni più vicine dell'Italia centro-meridionale, e la Roma del buon tempo antico, la cui popolosità sarebbe stata attestata dalla lunghezza delle mura, dall'estensione degli spazi per i giochi, dalla grandiosità delle terme, dalla numerosità dei mulini (*Variae*, 11,39).

Dopo avere razziato Roma, Alarico mosse verso il sud, portandosi dietro come ostaggi Galla Placidia, la sorella di Onorio, e Attalo, destinato anche negli anni successivi a rappresentare l'uomo di paglia dei re visigoti. Voleva raggiungere l'Africa, ma la flotta che doveva trasportare i suoi uomini fu distrutta da una tempesta nello stretto di Messina e i Goti dovettero tornare indietro. Nel dicembre dello stesso 410 Alarico morì a Cosenza e venne sepolto sotto il letto del fiume Busento, che, per rendere inaccessibile la sepoltura, era stato deviato dal suo corso e poi riportato nel suo alveo. Gli succedette il cognato Ataulfo, che si diresse coi suoi Goti verso le Gallie, dove, in conseguenza dell'usurpazione di Costantino, la situazione restava estremamente confusa e c'era l'opportunità di volgerla a proprio favore.

Flavio Costanzo

A riportare ordine nelle province occidentali dell'impero, si era mosso il *magister militum* di Onorio, Flavio Costanzo, che aveva avuto ragione di Costantino, ma non era riuscito a sottomettere un altro usurpatore, Giovino, appoggiato dai barbari Alamanni, Franchi e Alani. Con l'arrivo in Gallia di Ataulfo coi suoi Visigoti, guadagnati alla causa del governo legittimo, la situazione si risolse temporaneamente. Ad Ataulfo fu consentito, nel 413, di stabilirsi col suo popolo in Aquitania e gli venne concesso un rifornimento annuo di grano africano, e l'usurpatore venne eliminato. Ma già l'anno successivo con l'ennesima rivolta del *comes Africae* Eracliano, che invase l'Italia, ma fu fermato sulla via di Ravenna, si ebbe il blocco dei rifornimenti promessi ai Visigoti, che di nuovo aprirono le ostilità contro il governo onoriano, impadronendosi di Narbona. Tra Flavio Costanzo ed Ataulfo che sperava, anche attraverso una politica di accordo coi Romani, di acquisire un ruolo ufficiale nell'esercito romano di Occidente, si era accesa una forte ostilità.

In più, Galla Placidia, invece che essere riconsegnata, come volevano Onorio e Costanzo, andava sposa ad Ataulfo, divenendo regina dei Visigoti: il legame familiare, concepito come quello che avrebbe potuto dare nuova legittimità alla sistemazione dei Goti nella nuova sede, rappresentava perciò un altro elemento di contrasto con Flavio Costanzo, anche lui pretendente alla mano della sorella dell'imperatore. Il conflitto era inevitabile: Ataulfo fu costretto nuovamente a cercare una nuova sede per il proprio popolo, questa volta oltre i Pirenei, e dopo poco fu assassinato, in una congiura di palazzo (415).

Alla fine si impose come re Vallia, il quale arrivò a un accomodamento col governo imperiale: dopo avere sottomesso, agendo in qualità di federati, le popolazioni barbariche che avevano invaso la Spagna e avendo ottenuto un contributo annuo di grano, i Visigoti ritornarono in Aquitania. Galla Placidia venne restituita a Onorio e nel 417 fu data in sposa a Flavio Costanzo, che era riuscito nella difficile impresa di restituire l'autorità del governo imperiale su molte delle aree dell'impero d'Occidente. Flavio Costanzo non sopravvisse che qualche anno, ma dall'unione tra Costanzo e Galla Placidia era nato un possibile continuatore della dinastia teodosiana: il piccolo Valentiniano, nonostante l'inizialmente diverso disegno dalla stessa corte costantinopolitana, dopo la morte di Onorio (423) gli succedette, dapprima come Cesare, poi come Augusto, avendo ragione di un ulteriore tentativo di usurpazione (425). Dietro a Valentiniano III, bambino di pochi anni, a reggere effettivamente le sorti dell'impero, era Galla Placidia.

Non era la prima volta che la dinastia teodosiana, fatta di imperatori che arrivavano troppo presto alla porpora, doveva appoggiarsi, nella gestione del potere, oltre che sulle donne energiche della famiglia, sui propri ministri e generali. Questa volta emerse, a fianco di Galla Placidia reggente in nome di Valentiniano III, Ezio. La presenza dei barbari ormai entro i confini dell'impero si faceva, intanto, sempre più minacciosa: e i loro movimenti venivano anche utilizzati dai vari generali spesso in conflitto fra di loro per rafforzare il proprio potere contro gli avversari. Per di più, poiché la maggior parte delle popolazioni barbariche era di fede ariana, i problemi di natura politica e sociale che poneva la loro presenza nelle varie regioni dell'impero si intrecciavano inevitabilmente con i conflitti religiosi, come si vide subito, con i movimenti dei Vandali entro i confini dell'impero.

I Vandali

Guidati dal loro re Genserico, i Vandali, ariani, che si erano insediati nella Betica, passarono nel 429 dalla penisola iberica in Africa: né le truppe che stazionavano in Africa, chiuse a Ippona assedia-

ta, né i contingenti inviati dall'Italia e da Costantinopoli in soccorso riuscirono a fermarne l'avanzata, e i Vandali si impadronirono della Mauretania e della Numidia, accolti come liberatori da buona parte della popolazione civile, soprattutto dall'elemento contadino, e soprattutto dai donatisti, che violentemente avversavano i cattolici. Al governo imperiale non restò altro che stipulare con Genserico nel 435 un *foedus*, che riconosceva alla popolazione barbarica il diritto di stabilirsi nelle due regioni. Ezio aveva così le mani libere sugli altri fronti: sia sul fronte danubiano, che su quello renano conseguì notevoli successi. Dovette affrontare anche conflitti civili, con altri generali, e anche moti di ribellione delle tartassate popolazioni provinciali. Soprattutto difficile era la situazione nella prefettura delle Gallie, dove si registrava una ripresa del ribellismo della Bacauda. Il rischio che le spinte disgregatrici avessero la meglio si faceva sempre più concreto, mentre la disaffezione nei confronti del regime imperiale si faceva in queste aree sempre più generalizzata.

Nel 442 i Vandali, che avevano negli anni precedenti occupato Cartagine e poi erano addirittura sbarcati in Sicilia, minacciando di proseguire nella penisola italica la loro marcia, stipularono un nuovo patto e ottennero, in cambio della Numidia e della Mauretania, il pieno controllo dell'Africa proconsolare con la Byzacena.

17.3. L'Oriente da Teodosio II a Zenone

La contrapposizione tra la popolazione dell'impero di fede cattolica e i barbari federati, ariani, si era presentata, peraltro, in tutta la sua gravità, anche nella *pars* orientale: già nel 400 il popolo di Costantinopoli, incitato dal vescovo Giovanni Crisostomo, aveva cacciato Gainas, il capo goto che comandava in qualità di *magister utriusque militiae* l'esercito di Arcadio. Ma il pericolo dei barbari si avvertiva in modo decisamente meno drammatico nell'Oriente e la situazione generale dell'impero era assai meno turbolenta che nell'Occidente. Alla morte di Arcadio, nel 408, il figlio bambino Teodosio II, già associato all'impero, gli succedette, dapprima sotto la tutela del prefetto Antemio, in seguito sotto quella della propria sorella, Pulcheria, che era molto pia, e che trasformò la corte costantinopolitana in una specie di monastero. Teodosio II era debole e inetto. E presto all'influenza della sorella si aggiunse quella della moglie, Eudossia, educata in una famiglia pagana, ma fattasi cristiana e anche lei fervidamente de-

vota. Se Teodosio II non si illustrò per particolari iniziative belliche, che durante il suo lungo regno furono affidate ai suoi generalissimi, ebbe tuttavia il merito di avere emanato la prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali (vd. § 18.17): un importante tentativo di riordinare la legislazione che sarebbe stato per molti versi alla base anche della successiva consolidazione giustinianea.

Il *Codex* fu pubblicato nella *pars* orientale nel 438, dopo un lavoro pluriennale compiuto da una commissione di funzionari e giuristi incaricata dall'imperatore; inviato subito nella *pars* occidentale, entrò in vigore in tutto l'impero nel 439. Durante l'età tardoimperiale, la produzione del diritto era divenuta esclusivamente appannaggio dell'imperatore (§ 18.14): *leges* erano, per l'appunto, le costituzioni imperiali. Ma era sinora mancata una silloge di tali *leges*. Erano state approntate delle raccolte di rescritti imperiali in età tetrarchica, ma si trattava di iniziative private (ciò che, ovviamente, non compromette va la forza normativa dei rescritti raccolti). La novità fu ora che per la prima volta la raccolta delle leggi promanava direttamente dall'autorità imperiale e che in essa comparivano leggi generali. La commissione lavorò sulle copie delle varie leggi che erano contenute negli archivi dei differenti funzionari imperiali, oltre che nell'archivio a corte, e, attraverso un lavoro di rimaneggiamento – di integrazione o di accorciamento e di sintetizzazione – dei testi originari e attraverso la loro suddivisione in frammenti, riordinò organicamente le varie statuizioni per materia, dividendole in libri e «titoli», e all'interno dei titoli in ordine cronologico. Le costituzioni prese in considerazione furono quelle del periodo che andava dall'ascesa di Costantino allo stesso Teodosio. Il *Codex Theodosianus* rappresenta dunque la prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali prima di quella, monumentale, dell'epoca giustinianea. Poiché buona parte delle *leges* ricomprese nel *Codex Theodosianus* riguardavano, diversamente dalle raccolte che l'avevano preceduto, l'àmbito del diritto pubblico, il *Codex* rappresenta la fonte più importante per la ricostruzione del funzionamento dello stato tardoantico, soprattutto per gli aspetti amministrativi e fiscali, oltre che uno dei documenti fondamentali per intendere la stessa vita economica e sociale dell'impero.

Anche l'Oriente, seppure, come si è detto, in assai minor misura dell'Occidente, subiva le pressioni dei barbari. Erano gli Unni a rappresentare il pericolo maggiore, tanto che il loro re Attila aveva ottenuto dal governo della *pars* orientale un forte tributo. A seguito di un'invasione di alcune regioni della penisola balcanica, anche molto vicine a Costantinopoli, Teodosio II fu costretto a un ulteriore forte

incremento del tributo. Nel 450 alla morte di Teodosio II, gli succedette il comandante della guardia imperiale, Marciano, che fu fatto sposare a Pulcheria: dietro a questa nomina c'era l'intervento del generalissimo alano Aspar. Marciano seguì una politica di reazione nei confronti degli Unni: si rifiutò di versare il tributo e li attaccò proprio nel momento in cui Attila, come ora si vedrà, invadeva l'Italia. Furono anni nei quali le condizioni finanziarie dell'impero d'Oriente, alleggerite dei pagamenti ai barbari, furono tali da permettere una politica di remissioni fiscali.

Alla morte di Marciano, nel 457, venne proclamato imperatore Leone, anch'egli un uomo di Aspar. Un tentativo, fallito, di riprendere l'Africa ai Vandali determinò, però, la caduta del generalissimo, che venne condannato a morte. Leone reagì con forza alla ribellione delle truppe gotiche fedeli ad Aspar, appoggiandosi a sua volta sulle truppe isauriche dell'Anatolia, e su un ufficiale isaurico, che avrebbe preso il nome greco di Zenone. Era un fatto certo significativo che i barbari germani potessero ora essere sostituiti, nella *pars* orientale, da soldati tratti da bellicose etnie abitanti entro i confini dell'impero, che precedentemente, col brigantaggio da esse esercitato, avevano pur creato problemi: anche questo contribuiva a garantire la maggiore solidità dell'impero orientale, rispetto all'occidentale, e in definitiva la diversa possibilità di sopravvivenza. A Leone succedette nel 474 il nipote bambino Leone II, figlio di Zenone. Quest'ultimo fu subito associato all'impero come Augusto. Ma la prematura morte di Leone II lasciò presto Zenone unico imperatore.

17.4. La dissoluzione del potere imperiale in Occidente

Si è visto come già a partire dagl'inizi del quinto secolo la situazione, nella *pars* occidentale, si fosse radicalmente deteriorata. Soprattutto le province galliche, oltre che essere preda delle invasioni, erano scosse da movimenti di ribellismo sociale, di cui cercavano di approfittare gli stessi invasori: così i Visigoti cercavano di allargare il loro stato, minacciando in particolare Narbona. Per avere le mani libere contro di essi, Ezio attaccò i barbari sul Reno e affidò alle forze unne alleate il compito di annientare i Burgundi (436): ciò che avrebbe poi costituito materia per la saga dei Nibelungi. I superstiti fra i Burgundi furono insediati qualche anno dopo nella Savoia. Dopo alterne vi-

cende Ezio riuscì ad avere ragione anche dei Visigoti, ridimensionandone il territorio all'Aquitania, nonché dei Franchi. Ma il pericolo terribile che si profilava anche per l'Occidente era costituito dagli Unni. Ezio aveva riconosciuto il loro stanziamento in Pannonia ed era in buoni termini con essi. Ma con Attila gli Unni avevano seguito una politica sempre più aggressiva ed espansiva: avevano progressivamente allargato l'area sotto il loro controllo, riunendo in un unico immenso impero altre popolazioni barbariche. Inizialmente, come si è visto, Attila aveva minacciato l'Oriente, ottenendone cospicui tributi. A partire dal 450, si volse contro l'Occidente. L'anno successivo Ezio, con i federati Goti, Burgundi e Franchi, riuscì a sconfiggere ai Campi Catalaunici, in una memorabile battaglia, Attila, che comunque fu in grado di ritirarsi al di là del Reno. L'anno dopo Attila invase l'Italia; Aquileia fu assediata e alla fine presa e saccheggiata. La pianura padana venne devastata, ma Attila non poté arrivare né a Ravenna, né a Roma. Un'ambasceria, della quale faceva parte il papa di Roma Leone, incontrò il re unno sul Mincio, e lo fermò, quando già forse meditava di abbandonare l'Italia. Attila venne a morte l'anno successivo (453): e, con maggiore rapidità di quella con la quale era stata messa assieme, la sua grande costruzione imperiale si dissolse.

Gli Unni nell'Occidente

La minaccia degli Unni aveva ormai definitivamente dimostrato la necessità che ciascuna delle due *partes* si difendesse autonomamente: era fallita la politica di Teodosio e Stilicone. I momenti di incontro e di collaborazione, come il riconoscimento di Valentiniano III da parte di Teodosio II, e poi gli stessi vincoli contratti da Valentiniano e Teodosio, col matrimonio del primo con Eudossia, figlia del secondo, nel 437, non potevano certo bastare a salvare l'unità d'azione delle due *partes*. E, in queste condizioni, l'Occidente corse verso la sua definitiva rovina. Ezio, guastatosi con Valentiniano, venne ucciso dallo stesso imperatore nel 454, ma Valentiniano non gli sopravvisse a lungo: fu anch'egli assassinato l'anno successivo da seguaci di Ezio.

A questo punto si ebbe un'effimera ripresa del senato romano, con l'ascesa alla dignità imperiale di Petronio Massimo, un senatore con una carriera prestigiosa alle spalle, che era stato mandante dell'assassinio di Valentiniano III. Per rafforzare la propria posizione Petronio sposò Eudossia, la vedova di Valentiniano, e destinò come moglie per il proprio figlio, Eudossia minore, la figlia dell'imperatore assassinato, già peraltro promessa a Genserico re dei Vandali. Dopo poche settimane, nello stesso 455, i Vandali guidati da Genserico si presentarono alla foce del Tevere: Genserico reclamava la mano di Eudossia e minacciava la città. Petronio venne ucciso dalla folla. I

Vandali entrarono a Roma e la saccheggiarono per quindici giorni: un colpo mortale per la città. Venne eletto imperatore un altro senatore, di origini galliche, Avito, che fu presto deposto e poi, per evitare che potesse rientrare in campo, consacrato vescovo di Piacenza. In realtà il potere era ora nelle mani di un altro generale barbaro, Ricimero. Per parecchi mesi non venne nominato alcun successore, sin quando Ricimero non fece proclamare imperatore Maioriano, una nobile figura di generale, che per qualche verso avrebbe seguito, nei pochi anni in cui fu in carica, una politica di spiriti giulianei. Pieno di scrupoli costituzionali, non gli bastò la nomina da parte delle truppe e la conferma del senato, per considerarsi legittimamente in carica, ma attese la ratifica della propria elezione da Leone imperatore d'Oriente. La parentesi di Maioriano fu importante, dal punto di vista legislativo: l'imperatore aveva un'acuta consapevolezza dei mali dell'impero e cercava di porvi rimedio, soprattutto rivitalizzando le città e i governi cittadini. Sul piano militare Maioriano tentò una riscossa, dapprima coi barbari della Gallia e della Spagna, poi coi Vandali in Africa: ma la spedizione programmata contro di essi abortì.

La parentesi di Maioriano

Nel 461 Maioriano venne eliminato da Ricimero. Il successore Libio Severo controllava ormai solo l'Italia, nella quale peraltro i Vandali effettuavano continue scorrerie. Ricimero cercò allora ancora una volta l'accordo con Costantinopoli contro i Vandali. Libio Severo venne eliminato e Ricimero, dopo alcuni mesi nei quali ancora una volta non venne eletto alcun imperatore, aderì alla richiesta della corte costantinopolitana, che in cambio dell'aiuto contro i Vandali voleva essa stessa scegliere l'imperatore d'Occidente. La scelta ricadde su Antemio, appartenente a una nobile famiglia orientale. Frattanto i Visigoti, sotto il re Eurico, procedevano all'occupazione di tutta la Gallia. I rapporti tra Antemio e Ricimero si deteriorarono, sin quando Ricimero non mise in campo un nuovo candidato alla porpora, esponente di una importante famiglia senatoria romana, Olibrio (472). Ricimero e Olibrio assediarono Antemio in Roma: alla fine la città fu presa e saccheggiata per la terza volta. Nello stesso anno sia Ricimero, che Olibrio scomparvero. Dopo un ulteriore periodo senza imperatore, viene acclamato Glicerio, che non venne riconosciuto a Costantinopoli. Il nuovo imperatore d'Oriente Zenone, nel 474, nominò un altro effimero imperatore, Giulio Nepote, contro il quale si ribellò Oreste, il *magister utriusque militiae*. Quando Nepote fuggì in Dalmazia, Oreste nominò il proprio figlio, Romolo, che non fu riconosciuto dall'Oriente. Ma i barbari delle diverse etnie che formavano ormai l'esercito romano anche in Italia volevano godere delle mede-

Oreste e Romolo Augusto

sime condizioni di cui godevano (come ora si vedrà) le truppe barbariche nelle altre regioni dell'Occidente: anch'essi volevano un terzo delle terre. Non essendo state accontentate, si ribellarono. Il generale sciro Odoacre eliminò Oreste e depose Romolo: Odoacre fu designato re delle truppe barbare che stazionavano in Italia il 23 agosto del 476. Zenone rimase unico imperatore e ricevette poco tempo dopo un'ambasceria del senato di Roma, con la quale gli si faceva presente come non fosse più necessario procedere alla nomina di un imperatore per l'Occidente. Bastava Odoacre: *rex gentium* (cioè dei barbari) e *patricius* dell'imperatore. L'impero d'Occidente aveva cessato di esistere.

17.5. Le controversie religiose e la crescita dell'organizzazione ecclesiastica

Nel corso degli ultimi turbinosi decenni dell'impero d'Occidente, la *pars* orientale, assai meno soggetta alle minacce esterne e ai pericoli di dissoluzione, fu tuttavia scossa da dispute religiose che finivano per intrecciarsi coi conflitti etnici e sociali e con l'emergere o il riemergere delle culture locali, in posizioni di contestazione nei confronti del centro costantinopolitano dell'impero. Così, il contrasto fra le sedi episcopali di Alessandria e di Costantinopoli, vicina alle posizioni di Antiochia, diede avvio a una opposizione destinata a perpetuarsi tra i monofisiti egiziani, coloro, cioè, che ricoscevano la sola natura divina nel Cristo (come quella che aveva assorbito l'umana), e i nestoriani (e cioè i seguaci di Nestorio, che fu vescovo costantinopolitano), i quali separavano nettamente la natura umana e quella divina nel Cristo e si rifiutavano di definire la Vergine Maria come madre di Dio. Sebbene il monofisismo guadagnasse seguaci anche in Siria, la sua base era comunque in Egitto, dove ebbe grande diffusione e dove avrebbe dato il fondamento dottrinale alla chiesa nazionale copta (e cioè, per l'appunto, egizia).

L'Occidente fu assai meno toccato dai conflitti religiosi, salvo quello che opponeva le popolazioni germaniche, di fede ariana, ai cattolici e che perciò si combinava con l'opposizione di natura politica tra barbari e «Romani». Solo in Africa le controversie religiose furono davvero accese: a parte quella tra donatisti e cattolici, un conflitto scoppiò tra i seguaci di Pelagio, un teologo laico che tendeva ad attribuire importanza essenziale alla volontà umana e dunque al libero

arbitrio, e che aveva conquistato alle sue dottrine molti in Italia, in Gallia e in Britannia, agli antipelagiani, guidati in Africa da Agostino, che insistevano viceversa sulla necessità della grazia divina.

L'organizzazione ecclesiastica cresceva a poco a poco, senza che vi fosse già un quadro gerarchico precisato fin dall'inizio: e questo anche spiega come e perché potessero sorgere controversie fra sedi episcopali diverse. I poteri dei vescovi, nella struttura ecclesiatica, erano autocratici. Per giunta essi detenevano un incarico a vita e non potevano essere deposti dalla comunità. La loro consacrazione veniva effettuata dai vescovi vicini (e in genere, in base a quanto stabilito a Nicea, da tutti i vescovi della provincia), ma anche sentito il clero e il popolo (i laici) della diocesi. I concili dei vescovi di ogni provincia furono perciò un fatto normale dopo il concilio di Nicea. Il metropolita, il vescovo cioè della capitale della provincia, aveva in generale autorità sugli altri vescovi (e la consacrazione di un vescovo non poteva avvenire senza il suo consenso). Talvolta ad esercitare questa autorità era il vescovo più anziano, anche se non metropolita. I vescovi di alcune città, le più importanti, vantavano un'autorità particolare e aspiravano al primato in una determinata regione: erano il vescovo di Roma e poi, dopo il concilio del 381, quello di Costantinopoli, e ancora il vescovo di Alessandria e quello di Cartagine, nonché quello di Antiochia. Ma mancava ancora un'autorità ecclesiastica centrale. Il primato di Roma e del papato era giustificato dalla circostanza che il vescovo di Roma era il successore di Pietro, ma soprattutto dal fatto che Roma era ancora formalmente almeno la capitale dell'impero: il primato della sede romana non comportava, tuttavia, nulla più che un maggior prestigio, e inizialmente non aveva effetti pratici, salvo che al vescovo di Roma spettava la giurisdizione d'appello nelle controversie tra esponenti del clero.

Al di là degli affari religiosi la Chiesa andava peraltro assumendo tutta una serie di funzioni civili, svolgendo una sorta di supplenza tanto dello stato, quanto delle amministrazioni cittadine. Così andavano ampliandosi le competenze dei vescovi, soprattutto nel campo giurisdizionale, con la possibilità per i privati di rivolgersi, in determinate situazioni, appunto alla gerarchia ecclesiastica, piuttosto che ai tribunali civili: i vescovi erano capillarmente diffusi nel territorio e di norma vi era un vescovo per città, anche se, nelle aree meno urbanizzate, vi erano vescovi anche nei grossi villaggi e più vescovati all'interno del territorio di una città.

17.6. La formazione dei regni romanobarbarici

La struttura ecclesiastica rappresentò un elemento di indubbia continuità tra l'impero e i regni romanobarbarici che ne presero il posto. La grande novità di questi regni che si formarono dopo l'invasione del 406, anche se vi era il precedente dei *foedera* stipulati da Teodosio nel 381, stava nel fatto che non solo i barbari venivano accolti entro i confini dell'impero e si dava loro la possibilità di insediarsi, ma si consentiva loro di mantenere una sorta di struttura "statuale" autonoma e di esercitare di fatto una sorta di nuova sovranità sulle terre dove si insediavano. Lo strumento giuridico attraverso il quale si realizzava l'insediamento era quello dell'*hospitalitas*, che aveva in passato regolamentato l'acquartieramento delle truppe, e in base al quale i proprietari dovevano dare in uso un terzo della propria casa ai soldati come *hospitium*. I barbari così ricevevano di norma un terzo delle terre (ma in alcune regioni anche molto di più) o, secondo un'altra interpretazione, un terzo dei redditi di queste terre. I Romani che risiedevano nelle regioni interessate dagl'insediamenti dei barbari naturalmente continuavano a risiedervi, ma perdevano la proprietà di una parte cospicua della loro terra, e a farne le spese erano soprattutto i maggiori proprietari, là dove non veniva ampiamente utilizzata, come in Africa, la proprietà imperiale.

Non abbiamo, tuttavia, nelle nostre fonti l'eco di forti lamentele da parte dei proprietari romani. La spiegazione di quest'assenza di lamentele va presumibilmente ricercata nel fatto che, per un verso, le popolazioni barbariche insediate non devono essere state molto numerose, per un altro verso e soprattutto, le campagne dell'Occidente devono essere state in ampi tratti ormai decisamente spopolate. Le cifre relative ai barbari invasori che leggiamo nelle fonti sono assai spesso esagerate: che le forze militari romane non fossero in grado di resistere si spiega con l'esiguità sostanziale degli effettivi dell'esercito romano. Ognuna delle popolazioni barbariche nel suo complesso non superava, in realtà, qualche decina di migliaia di persone: confrontate con gli abitanti delle regioni interessate, esse avrebbero pur sempre rappresentato una minoranza, una volta insediate, anche se in alcune regioni dell'Occidente particolarmente spopolate, come le Gallie, si sarà trattato comunque di una forte minoranza.

I regni che si formarono furono inizialmente quattro: il regno tolosano dei Visigoti e quello dei Burgundi in Gallia, quello svevo in Spagna, quello dei Vandali in Africa. Ad essi vanno aggiunti lo stato nazionale celtico che si costituì in Armorica, e gli Angli e Sassoni che

occuparono la Britannia, definitivamente lasciata dai Romani dopo il 442, nonché gli Alamanni e i Franchi in Gallia e una piccola enclave, che costituiva ancora un territorio dei «Romani», destinato presto a essere assorbito dalla nuova compagine di Clodoveo, re dei Franchi Salii. Il regno creato da Odoacre in Italia comprendeva inizialmente parte della Rezia e del Norico (poi abbandonati), e più tardi si estese alla Sicilia, avuta in cambio di un sussidio dai Vandali, e poi la Dalmazia. Gli Ostrogoti rimasero in Pannonia sino al 472, e successivamente presero il loro posto in questa regione i Gepidi. I Longobardi occuparono il Norico, gli Alamanni la Rezia.

Nella seconda metà del quinto secolo i Visigoti con il re Eurico estesero il loro dominio in buona parte della Gallia meridionale, mentre Teoderico, re degli Ostrogoti, ricevette nel 489 da Zenone l'incarico di riconquistare per lui l'Italia. Dopo la sconfitta e l'uccisione di Odoacre, gli Ostrogoti presero il posto dei seguaci di Odoacre massacrati e nacque nel 493 il nuovo stato di Teoderico, che, pur avendo cercato di ottenere la propria legittimazione da Zenone e poi dal suo successore Anastasio, non si fece comunque mai chiamare *princeps* o imperatore, ma solo re dei Goti. Il suo regno sarebbe durato più di trent'anni.

I regni romano barbarici conservarono spesso intatte le strutture amministrative che trovarono: questa persistenza è specialmente evidente con Teoderico in Italia, come mostra la testimonianza di Cassiodoro, ministro ed estensore delle lettere e degli editti del re; assai minore è viceversa questa continuità nell'Africa vandalica. La volontà di tenere in piedi le strutture amministrative dell'impero, con l'utilizzazione del personale romano, nasceva dalla necessità di continuare a garantirsi l'esazione dei tributi, anche se ora i contingenti barbarici, che costituivano la totalità dell'esercito, potevano contare sui proventi delle terre loro concesse e non solo sulle annone statali. La continuità era in ogni caso garantita dal fatto che la legislazione romana, sia pure in forma semplificata e "volgarizzata", venne sussunta nelle cosiddette leggi romanobarbariche.

17.7. La fine dell'impero d'Occidente come problema storico

Se, com'è stato icasticamente detto (Momigliano), la caduta dell'impero nel 476 fu una caduta senza rumore, non si può dire che sia

mancata del tutto, fra i contemporanei, la consapevolezza che un evento epocale si era consumato. Al di là dell'episodio in sé, l'emergere delle nuove realtà statuali rappresentate dai regni romanobarbarici significava un primo emergere di quelle singole realtà regionali, che avrebbero dato luogo alle "nazioni". Peraltro, un processo analogo riguardava anche una parte dell'Oriente, per il quale il momento di rottura sarebbe venuto un secolo e mezzo più tardi, con la conquista araba prima della Siria (635) e poi dell'Egitto (646).

E tuttavia la caduta dell'impero d'Occidente, che noi riconosciamo in qualche modo simbolicamente avvenuta nel 476, era l'esito di un lungo processo: il lungo processo che aveva portato alla fine del mondo antico. Ed è su questo processo, sulle sue cause e sulle sue modalità, che ci si è interrogati, a partire, si può dire, già dai contemporanei. Le varie spiegazioni della fine del mondo antico, della "morte di Roma", che sono state avanzate nel corso della storia e sino ai giorni nostri si contano addirittura a centinaia: il problema ha sempre appassionato lo storico e l'uomo comune, perché la morte di un mondo e di una civiltà hanno in qualche modo un significato esistenziale.

Le spiegazioni che sono state avanzate insistono, da una parte, sulle cause "interne" della disintegrazione, dall'altra, su quelle esterne: da una parte, sulle strutturali debolezze economiche, sociali, politiche, culturali dell'impero, dall'altra parte, sull'impatto delle invasioni barbariche, che avrebbero «assassinato», come ha detto con una felice formula André Piganiol, un organismo ancora pienamente vitale e sostanzialmente in buona salute. Alcune di queste spiegazioni insistono su fattori naturali: lo spopolamento e la crisi demografica, o l'esaurimento del suolo, o (secondo una curiosa spiegazione, più volte avanzata) un progressivo avvelenamento da piombo della popolazione. Secondo uno studioso tedesco del secolo scorso, Otto Seeck, vi sarebbe stata una sorta di selezione naturale alla rovescia, con l'"eliminazione dei migliori", dei più dotati: un'interpretazione di chiaro stampo razzistico. Altri hanno insistito sui fattori culturali: e per esempio sugli effetti che può avere avuto la rivoluzione cristiana nel mettere a repentaglio le idealità sulle quali sinora si era basata la civiltà antica.

Una spiegazione che tenda a ridurre il grandioso evento della morte di Roma a una sola causa si rivela comunque implausibile. Bisogna sempre tenere presente la necessità di distinguere tra due eventi o processi diversi: la caduta dell'impero d'Occidente, come venir meno di un'organizzazione politica centralizzata, unitaria, e la

caduta della civiltà del mondo antico, una civiltà cittadina. Sia il primo che il secondo processo vanno visti in termini articolati, sfumati. La dissoluzione dell'organismo politico unitario riguardò l'Occidente soltanto e produsse esiti diversi nelle varie aree, anche se vi era, come s'è visto, una parentela di fondo tra i vari regni romanobarbarici negli aspetti di continuità con lo stato tardoantico. Il secondo fu un processo assai più graduale e in ogni caso in alcune aree addirittura impalpabile. La stessa fine della città come espressione caratteristica della civiltà antica non si ebbe nelle varie aree dell'Occidente nel medesimo tempo, e in ogni caso non si ebbe dappertutto. E così pure la fine della prosperità economica non avvenne dappertutto nel medesimo momento: l'Africa settentrionale continuò a essere prospera a lungo e a mantenere un ruolo cruciale nelle relazioni intermediterranee anche dopo il venir meno dello stato imperiale unitario, e non è un caso che sia stata recentemente riproposta, con nuovi argomenti basati sulla documentazione archeologica, la tesi del Pirenne, che riconosceva una sostanziale continuità della civiltà antica come civiltà mediterranea sino alla rottura rappresentata dalla conquista araba delle regioni meridionali e orientali del Mediterraneo, e dalla costituzione dello stato carolingio.

Se si vuole riassumere in una formula il senso della «morte di Roma», si potrebbe forse dire che l'impero, che aveva saputo far corrispondere un'unica organizzazione politica alla realizzata egemonia della cultura ellenistico-romana nel Mediterraneo, si dissolse nel momento in cui, da una parte, le basi materiali della sua sopravvivenza – le capacità di finanziarsi come organismo unitario – vennero meno per uno squilibrio consistente tra le risorse dell'impero e i costi della centralizzazione, dall'altra parte, venne rotta l'unità culturale mediterranea, con l'emergere delle culture locali, a un certo punto sostenute dalle stesse *élites*.

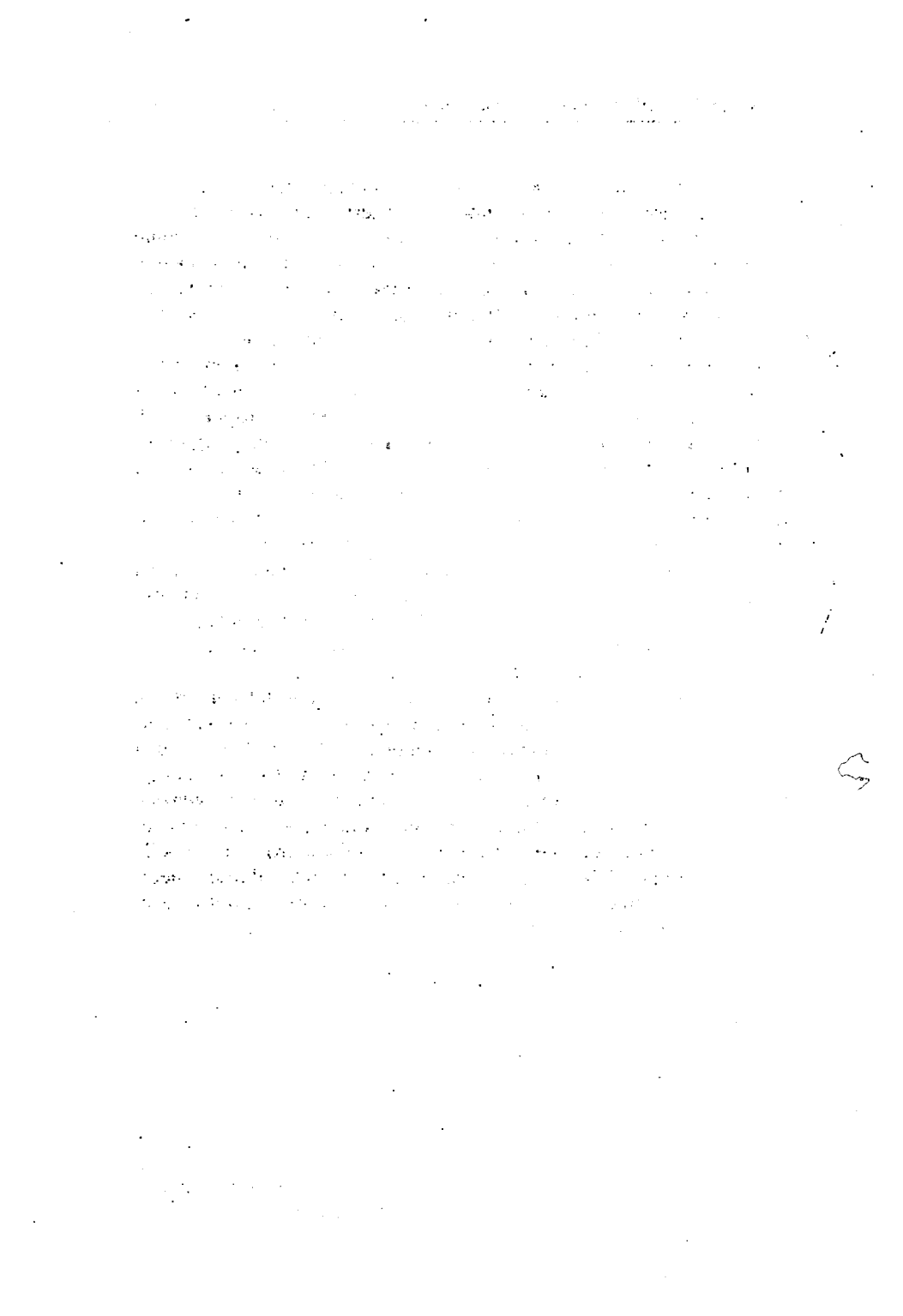

18.

IL DIRITTO DA AUGUSTO AL *THEODOSIANUS*

18.1. La giurisprudenza classica: caratteri generali

Diritto giurisprudenziale

Per tutta l'età repubblicana, come s'è appreso (vd. cap. 9), il diritto privato ebbe natura eminentemente giurisprudenziale, nel senso ch'era rimesso in ultima analisi ai giuristi – dapprima in quanto pontefici, poi in quanto riconosciuti esperti – d'individuare quale fosse il *ius*, dichiarandolo nei *responsa* che fornivano a quei concittadini che li interrogavano sui propri casi. Nell'individuare quale fosse il *ius*, i giuristi erano guidati da criteri e scelte di valore che raramente trovavano enunciati in leggi o in altri atti normativi espliciti. Benché la *lex* votata dalle assemblee popolari occupasse il vertice delle fonti del diritto e, in particolare, le *leges* delle Dodici Tavole non abbiano mai cessato d'essere considerate la matrice dell'intero ordinamento, di fatto raramente si ricorreva ad una legge per fornire la massima di decisione d'un conflitto d'interessi (vd. §§ 9.7, 9.8). In questo quadro, i criteri normativi cui i giuristi per lo più ispiravano le proprie decisioni erano elaborati per via di "costruzione giuridica", spesso ancorata alla struttura formale degli atti oppure – specialmente in seguito all'apertura mercantilistica della società romana, cui corrispose un processo di deformalizzazione – erano ricavati dalla struttura socio-economica dei rapporti presi in considerazione. Per questo, il sistema giuridico romano è definito oggi un "sistema aperto", per contrapporlo a quei sistemi – fra i quali, ad esempio, quelli attuali dei paesi europei continentali – nei quali i giuristi trovano appunto già poste le massime di decisione e non partecipano alla loro statuizione (sotto questo profilo, può essere invece avvicinato al *common law* inglese). Pur se alieni dalle teorizzazioni, i giuristi romani non potevano non essere coscienti di quest'assetto, come traspare ad esempio dalla definizione del *ius* come *ars boni et aequi*, ossia come tecnica del

Sistema aperto

buono e dell'equo, formulata dal giurista Celso (D. 1.1.1 pr.).

Interpretatio

L'*interpretatio* giurisprudenziale non era, quindi, o era solo marginalmente attività di esplicazione di testi normativi, come potrebbe invece far pensare la corrispondente parola moderna «interpretazione», solitamente riferita a un "sistema chiuso". Insieme alle *leges*, quest'*interpretatio* costituiva il *ius civile* in senso stretto, al quale, a partire dal III sec. a.C., si venne sovrapponendo la *iurisdictio* del pretore, come momento di realizzazione pratica, attraverso il processo, del *ius civile* stesso, ma anche come occasione per correggerlo e integrarlo e le cui linee erano esposte nell'editto.

Persistenza del carattere giurisprudenziale del diritto nel principato

La natura giurisprudenziale del *ius* sopravvisse alla trasformazione della costituzione mista in principato ossia in monarchia temperata nelle forme (che è illustrata al cap. 10). Naturalmente, la presenza di un'istituzione accentratrice come il *princeps*, che tendeva, come costatavano i contemporanei, «ad appropriarsi delle prerogative del senato, dei magistrati, delle leggi» (Tacito, *Annales*, 1.2.1), non rimase senza conseguenze sul piano del diritto. Tuttavia, specialmente se si eccettua la stagione della legislazione etico-demografica augustea (nella quale, oltretutto, la volontà del *princeps* fu pur sempre rivestita delle forme della *lex publica*), si può affermare che l'influenza imperiale si sia manifestata meno sui contenuti del *ius* e piuttosto sull'organizzazione giudiziaria e sul ruolo socio-politico dei giuristi. In particolare, sebbene fosse stato precocemente riconosciuto al principe il potere di emettere norme giuridiche, nella forma di *constitutiones* (vd. § 18.6), storicamente l'uso di tale potere fu abbastanza sporadico fino alla metà del II sec. d.C. Anche quando, in seguito, le *constitutiones* si fecero più frequenti, esse rimasero prevalentemente iscritte all'interno dell'impianto casistico del diritto romano. Infatti, se si eccettuano gli editti, le costituzioni del principe erano per lo più emesse con riferimento appunto a casi concreti, affrontati in sede giudiziaria o sulla base di una petizione, e tendevano quindi ad applicare e riprodurre il diritto vigente. Anche quando se ne allontanavano, dovevano comunque passare per il crivello dei giuristi, alla cui *interpretatio* spettava di vagliare l'effettiva portata di queste statuizioni, inserendole nel circuito del diritto giurisprudenziale.

Classicità della giurisprudenza

Per quel che riguarda poi specificamente la tecnica giurisprudenziale, nei primi tre secoli della nostra era essa continuò a seguire i canoni fissati dai giuristi repubblicani. Ciò non toglie che, in connessione con le mutevoli condizioni politiche e culturali e grazie a individualità di grande valore, la giurisprudenza del principato abbia una sua profondità storica. Inoltre, specialmente dall'età adrianea, in

coincidenza con l'emergere della personalità del giurista Salvio Giuliano, e fino a tutta l'età dei Severi, la produzione letteraria dei giuristi si intensificò notevolmente in quantità e s'aprì anche a nuovi temi, capitalizzando il patrimonio di pensiero dei secoli precedenti e incrementandolo d'ulteriori sviluppi. Se si aggiunge che, per effetto di vari fattori per lo più socio-politici, una letteratura giuridica originale cessò, quasi all'improvviso, intorno alla metà del III secolo d.C. e che perciò le epoche successive dovettero rivolgersi principalmente proprio agli scritti dei giuristi adrianei, antonini e severiani e se si rammenta, inoltre, che, proseguendo lungo questa linea, l'imperatore Giustiniano ne redasse un'antologia, il *Digesto*, che portò in salvo proprio queste opere, consegnandole al medioevo occidentale e all'età moderna, si comprende perché, fin dall'Umanesimo, la giurisprudenza di questo periodo (e, più in generale, quella del principato) sia considerata «classica». Per un insieme di circostanze, in parte attribuibili a suoi effettivi valori, in parte alla sua fortuna letteraria, la giurisprudenza del principato (e, per una serie d'impercettibili, ma storiograficamente rischiosi slittamenti, il "diritto" di questo periodo) è insomma considerata il tratto più alto d'una parabola, iniziata da Sesto Elio, se non già da Appio Claudio e Gneo Flavio e destinata a concludersi con Giustiniano.

18.2. I RUOLI DEL GIURISTA: I CONSULENTI E IL *PUBLICE RESPONDENDI IUS*

Come s'è accennato, il mutamento principale, rispetto all'epoca precedente, investì la posizione socio-politica del giurista. Da una parte, infatti, con il mutare dell'assetto costituzionale, si sfaldò il modello stesso dell'aristocratico, di cui la cognizione del *ius* era una componente e, di pari passo, crebbe il peso del principe nel fornire alla giurisprudenza una legittimazione. D'altra parte, se nell'età repubblicana l'ufficio di giurista era – o almeno appare essere stato – un ruolo monolitico, nel corso del principato si andò articolando in vari ruoli specialistici. Quest'articolazione fu il risultato d'una più generale tendenza alla specializzazione che investì tutte le discipline e le abilità, ma anche della progressiva diffusione del diritto romano nell'impero, che incrementò la domanda d'esperti in tutte le regioni.

Fra le varie vesti sotto cui si presenta il giurista fra la fine del I secolo a.C. e la metà del III secolo d.C., cioè quella del consulente,

Il giurista consulente e il *publice respondendi ius*

quella dell'insegnante e quella del pratico, la più solenne, che più l'avvicina al ruolo che aveva avuto in età repubblicana, è la prima, quella dell'esperto autorevole che offre gratuitamente responsi ai concittadini che gli sottopongono i loro casi. Tuttavia, anche sull'ufficio della consulenza giuridica, sul *respondere*, si stese subito l'ombra del nuovo regime, nel senso che i giuristi, a partire da Augusto, furono presi sotto l'ala del *princeps* di turno, che concedeva (solo) ad alcuni il *publice respondendi ius*, cioè il diritto di dare responsi al pubblico (*publice* qui equivale a *populo*: cfr. Pomponio, D. 1.2.2.48 e 50). Questa prerogativa, concessa spontaneamente da Augusto e Tiberio e poi elargita come un beneficio a richiesta degli interessati, oltre a imporre loro di rilasciare i responsi per iscritto e sigillati, doveva comportare alcune facilitazioni materiali, forse anche un pubblico ritrovo (*statio*) ove fare professione. Tuttavia, l'effetto principale del *publice respondendi ius* era di aggiungere all'autorità personale del giurista il sostegno del favore imperiale. Si creava così, fra l'altro, all'interno dei cultori della giurisprudenza, una *élite* di giuristi "ufficiali", che rispondevano al pubblico appunto *ex auctoritate principis*, distinti dalla restante massa. Con Adriano, addirittura, questo incremento d'autorità si tradusse in efficacia giuridica dei *responsa* emessi dai giuristi autorizzati. Infatti, un rescritto (vd. § 18.6) di questo *princeps* dichiara che se su una data questione coincidono le opinioni di tutti i giuristi «ai quali è stato accordato di creare norme giuridiche» – locuzione, questa, per la verità ambigua, ma che viene di solito intesa come allusiva proprio ai giuristi muniti di *publice respondendi ius* – «ciò su cui le opinioni coincidono possiede valore di legge; se invece hanno opinioni diverse, al giudice è lecito seguire l'opinione che voglia» (Gaio, *Institutiones*, 1.7, da confrontare con il passo parallelo delle *Institutiones* di Giustiniano, 1.2.8). Ovviamente, come contropartita, rilasciare o negare il privilegio di *publice respondere* equivaleva a sottoporre ad un gradimento politico un'attività che, almeno nei due secoli anteriori, era stata invece libera, fondata non su una patente d'ufficialità, ma solo sulla «fiducia nella propria preparazione» di chi si offriva a dare responsi (il paragone fra i due diversi sistemi è già in Pomponio, D. 1.2.2.49). Tuttavia, questo gradimento non implica necessariamente che i contenuti tecnici dei responsi ne abbiano risentito; come si vedrà, esso influì piuttosto sul profilo sociologico del ceto dei giuristi.

Responsi dei giuristi e rescritti dei principi

Oltre che attraverso il *publice respondendi ius*, il mutamento costituzionale ebbe un altro contraccolpo sul ruolo di consulente. Nel corso del principato, al più tardi con Adriano, si affermò la prassi di

cittadini e sudditi di ogni parte dell'impero di sottoporre i propri quesiti, invece che ai giuristi, direttamente al *princeps*, il quale, per lo più, rispondeva loro per iscritto, ossia mediante *rescripta* (vd. § 18.6). Ciò non comportò, tuttavia, la scomparsa della funzione respondente dei giuristi (muniti o privi del diritto di farlo *publice*). Infatti, a differenza di quel che a lungo s'era ritenuto, si sa ora che i giuristi continuarono a svolgere l'ufficio di consulenza almeno fino al V secolo, sia in Occidente sia in Oriente (vd. § 18.6). Si può parlare, dunque, della consulenza privata come d'una costante dell'esperienza giuridica romana, che perdura anche nella tarda antichità. Più che avvicendarsi, *responsa* dei giuristi e *rescripta* dei *principes*, pertanto, coesistettero. È significativo che nel 239, quando ormai si stavano spegnendo anche gli ultimi fuochi dell'ispirazione letteraria dei giuristi, l'imperatore Gordiano III invii un rescritto a un cittadino che aveva già rivolto il medesimo quesito – e non ne faceva mistero – al giurista Erennio Modestino. A conferma della intercambiabilità, si può aggiungere che la doppia interrogazione non può essere stata motivata dalla difficoltà della questione in gioco, che, anzi, appare addirittura banale ed ottenne non a caso dal giurista e dal principe identica risposta (CI. 3.42.5). Resta, tuttavia, evidente che l'autorità d'un rescritto imperiale avrebbe comunque prevalso sulla risposta difforme d'un giurista e ciò non poteva che subordinare ulteriormente i giuristi al principe, che faceva loro concorrenza direttamente nel campo nel quale avevano costruito e mantenuto il loro secolare primato. Inoltre, come meglio vedremo (vd. § 18.4), per far fronte alla crescente massa di quesiti che venivano loro sottoposti, i principi, già nel corso del II secolo, dovettero assorbire nei ranghi dei propri uffici un notevole numero di giuristi, spesso anzi i migliori, indebolendo ulteriormente la libera professione.

18.3. La trasmissione del sapere scientifico e le *sectae* dei Cassiani e dei Proculiani: maestri, insegnanti e pratici

Trasmissione familiare

In età repubblicana la trasmissione del sapere giuridico, conformemente alla natura elitaria di esso, si compiva in prevalenza all'interno della famiglia, di padre in figlio – come accadde per gli Elii e i Mucii – oppure, sempre sfruttando connessioni familiari aristocratiche, attraverso il tirocinio svolto presso un reputato giurista, che ammetteva il

Gli uditori

giovane nella propria casa. Già nell'ultimo secolo a.C., tuttavia, sembrano emergere figure capaci d'attrarre e disposte a farsi circondare da una cerchia più consistente di uditori (*auditores*), cioè da giovani che imparano ascoltando il giurista rendere i suoi responsi e che, eventualmente, sono da lui coinvolti in discussioni su casi di particolare interesse. Numerosi, per esempio, furono gli *auditores* di Servio, console del 51 a.C (vd. § 9.11). Parlare, in proposito, di scuole può essere fuorviante, se porta a confondere il giurista con il maestro elementare che insegnava l'alfabeto o con il docente di grammatica e letteratura. Impedisce un simile accostamento già solo il rango del giurista, che è in cima alla scala sociale, della quale il *ludi magister* e il *grammaticus* occupano, invece, gradini bassi (l'esempio del giurista tiberiano Masurio Sabino, che fu sostenuto economicamente dai propri uditori, sembra essere l'eccezione che conferma la regola; inoltre, egli arrivò pur sempre ad essere cavaliere). S'aggiunga che gli *auditores* dei giuristi rappresentavano comunque una minoranza e, per di più, dotata già d'una istruzione di base. Soprattutto, la trasmissione della giurisprudenza prendeva la forma essenzialmente d'una esperienza, di un tirocinio di vita, più che d'una didattica organizzata; in questo, anzi, sia detto per inciso, risiede una delle differenze di fondo fra il sapere giuridico romano e quello odierno (il cui insegnamento è scolastico), che si riverbera anche sulle rispettive strutture, nonostante lo stretto legame che li unisce.

Questa figura di giurista-intellettuale con un proprio circolo sembra consolidarsi nel principato, con Marco Antistio Labeone, ad esempio, giurista straordinario e celeberrimo d'età augustea, che dedicava ai suoi devoti sei mesi all'anno, ritirandosi per gli altri sei a scrivere (su di lui, vd. § 18.5).

Cassiani e Proculiani

È forse proprio in questa struttura del rapporto fra giurista e uditori, fra maestro e allievi, che s'innestano le celebri e discusse *sectae* o *scholae* dei Cassiani (o Sabiniani) e dei Proculiani, le due sequele o indirizzi scientifici che per circa un secolo e mezzo catalizzarono l'antagonismo dei giuristi e che a un autore di II secolo d.C. attento alla storia della giurisprudenza, come Pomponio, potevano sembrare il fenomeno più caratteristico della scienza giuridica da Augusto fino ai suoi tempi. I due indirizzi prendono il nome rispettivamente da Gaio Cassio Longino (i Cassiani) e da Proculo (i Proculiani), entrambi attivi fra Tiberio e Vespasiano. Cassio e Proculo rappresentano tuttavia solo la seconda generazione, che, come tale, irrigidì e per così dire istituzionalizzò, fino a darvi appunto il proprio nome, alcune divergenze d'opinione sorte, ai tempi di Tiberio, fra Masurio Sabino e

a) i capostipiti

M. Cocceio Nerva (non è senza significato che l'epiteto di Sabiniani, oggi correntemente usato come sinonimo di Cassiani, nelle fonti sia raro e appaia tardi). Sabino e Nerva, a loro volta, sembra avessero accentuato una rivalità che rimontava già alle diverse personalità di due giuristi d'età augustea, cioè proprio a Labeone da una parte (seguito da Nerva) e al ben più modesto Gaio Ateio Capitone dall'altra (cui si collega Sabino).

b) i seguaci

Se si resta nell'ordine d'idee che fin qui s'è venuto esponendo, si può pensare che fosse proprio il rapporto fra un singolo giurista eminente e i suoi uditori-seguaci a costituire la condizione perché si sviluppasse, di generazione in generazione, una sorta di catena, formata da giuristi che, insieme al patrimonio di scienza giuridica comune a tutti, anche agli esponenti del diverso indirizzo, si tramandavano un nucleo di opinioni esclusivamente proprie dei rispettivi «maestri» (nel senso alto che s'è detto), dai quali le avevano ricevute quando ne erano stati giovani uditori (fra l'altro, a cementare le fedeltà, non mancavano i consueti legami familiari, soprattutto fra i proculiani: Nerva ebbe un figlio precoce giurista, oltre che a sua volta genitore del futuro *princeps* Nerva e esponenti di punta di quest'indirizzo, a cavallo fra I e II secolo, furono Celso padre e figlio). Insieme a queste opinioni, ereditavano probabilmente anche alcuni tratti di fondo, nel modo di affrontare i problemi della propria disciplina, ma eventualmente anche d'atteggiamento pubblico e privato. Sono i tratti, talvolta marcati, ma spesso riconoscibili solo agli addetti ai lavori, che distinguono i partecipanti ad un'esperienza formativa comune e che, quando si tratta di congreghe scientifiche o artistiche, fanno ancora oggi parlare d'una «scuola» (di chirurgia, ad esempio, o di recitazione). È possibile, inoltre, che la polarizzazione della giurisprudenza in due correnti sia stata oggettivamente favorita anche dall'istituto del *publice respondendi ius*, la licenza di dare responsi in pubblico, che, nell'elevare alcuni pochi giuristi a una sorta di posizione di ufficialità, li selezionava come punti di riferimento privilegiati e agevolava l'aggregarsi di schieramenti.

c) il patrimonio di opinioni discordi

La traccia più consistente che sia rimasta delle *sectae* giuridiche è nella discussione scientifica. Si conosce, infatti, un buon numero di opinioni tramandate come fossero patrimonio dell'uno o dell'altro indirizzo, o, per meglio dire – aspetto a nostro avviso spesso non messo a fuoco – risalenti ai rispettivi fondatori, Sabino e Cassio da una parte, Nerva e Proculo dall'altra e difese dai rispettivi continuatori. Ad esempio, per Sabino e Cassio e i loro seguaci il raggiungimento della pubertà dei maschi (e, di conseguenza, sul piano del diritto,

della capacità d'agire) si doveva stabilire verificando l'effettiva costituzione fisica; secondo l'indirizzo opposto, la pubertà si doveva valutare in base all'età, cioè si presumeva col compimento del quattordicesimo anno (Gaio, *Institutiones*, 1.196). Ancora, per Sabino e Cassio lo scambio di merce contro merce era compravendita, per Nerva e Proculo invece permuta (D. 18.1.1.1).

d) eccentricità e coincidenze

Quel che sfugge è se queste controversie su singoli punti possano ricondursi a una divergenza metodica o ideologica di fondo, sul modello ad esempio, di quella che divideva nella retorica asiani e atticisti, nella grammatica anomalisti e analogisti e nella medicina, in particolare, dogmatici ed empirici. Sebbene la ricerca del segreto delle *sectae* giurisprudenziali appassionasse già gli Umanisti e non sia da allora mai cessata, non è stato finora possibile individuare un modello unitario cui ricondurre il contrasto (ad es., conservatori vs. innovatori oppure stretto diritto vs. equità). Naturalmente, se si accetta l'impostazione che qui s'è data, che accentua il momento iniziale, ossia la contrapposizione d'opinioni fra giuristi coevi (Sabino e Nerva, cui diedero manforte rispettivamente Cassio e Proculo) e che riconduce il successivo consolidarsi dei due indirizzi a modi di trasmissione del pensiero giuridico, incentrati sul rapporto fra il giurista e i suoi *auditores*, si è portati a non dare troppo credito all'ipotesi che esistessero differenze teoriche di fondo. Del resto, già in astratto, differenze di questo genere appaiono difficilmente conciliabili con l'unità che è propria di un sapere pratico quale la giurisprudenza romana e che consentiva a giuristi che scrivevano nel III secolo, come Ulpiano, di ricordare opinioni di giuristi di quattro secoli anteriori, come Sesto Elio. Per di più, quest'impostazione che tende a ricondurre la contrapposizione alla catena di trasmissione del sapere, ivi incluse un certo numero di opinioni particolari dei padri fondatori, ben s'accorda con la costatazione che spesso i giuristi dell'un indirizzo riconoscono, sulle singole questioni, la superiorità dell'opinione dei fondatori dell'altro.

e) epigoni

Riesce difficile seguire il destino dei due indirizzi dopo Giuliano, il grande giurista d'età adrianea e antonina, che fu Cassiano (vd. § 18.5). Di sicuro ancora nelle *Institutiones* di Gaio, anch'egli un Cassiano, è rimasta precisa testimonianza, spesso vanamente svalutata come anacronistica, della loro persistente attualità nella seconda metà del II secolo. Quale che sia stato, dopo d'allora, l'esito di queste due specifiche catene, la trasmissione della cultura giuridica ancora fra II e III secolo rimase largamente improntata al metodo della discussione di casi e problemi con gli *auditores*. Ne sono un documen-

to le *Quaestiones* di Sesto Cecilio Africano, che fu allievo proprio di Giuliano e ne raccolse i responsi. Questo metodo, del resto, traspare fin dal titolo di un'opera di poco successiva, le *Quaestiones publice tractatae* di Cervidio Scevola e si protrae ancora nelle *Disputationes* di Trifonino (che si svolgono *in auditorio*: D. 23.3.78.4) e di Ulpiano, in età severiana. Specialmente in quest'ultima opera è ancora visibile l'impronta d'una *disputatio*, nel suo andamento tipico: l'avvio è dato dalla descrizione dei fatti del caso e dalla formulazione della questione giuridica, esposte come se provenissero da un interlocutore; segue la risposta del giurista, a sua volta articolata in una prima parte che chiarisce le premesse, ad uso degli ascoltatori, e in una seconda che contiene la vera e propria soluzione della questione (vd. ad es. D. 27.8.2; 28.5.35; 49.17.9).

Giuristi insegnanti

Ciò detto, si deve tuttavia aggiungere che proprio alla metà del II secolo, in coincidenza con la crescente domanda d'istruzione giuridica, sembra si sia affermato, accanto a quello esercitato dai giuristi maggiori, anche un nuovo modello di insegnamento, più vicino, nel metodo, a quello delle scuole medioevali e moderne. Era praticato da giuristi di minor richiamo, che, rinunciando apparentemente alla funzione di dare *responsa*, si dedicavano professionalmente alla didattica e produssero opere con funzione più o meno esplicitamente isagogica. A questo filone – e al più alto livello – appartiene proprio Gaio, attivo intorno alla metà del II secolo (vd. § 18.6). Gaio scrive il primo manuale che, con larga applicazione delle tecniche divisorie, occupa per il diritto lo spazio che da tempo in molti altri campi avevano le *artes*, cioè appunto le esposizioni sistematiche di una disciplina, dando finalmente corpo al desiderio espresso due secoli prima da Cicerone, di disporre d'uno strumento per apprendere facilmente anche il *ius* (vd. §§ 9.5, 9.11). Naturalmente, insegnanti di questo tipo erano attivi anche fuori di Roma e, di pari passo con l'estendersi della vigenza del diritto romano, vi insediarono anche veri e propri centri d'istruzione giuridica, come a Berito, almeno dal III secolo (vd. § 18.16).

Giuristi pratici

Questa maggiore offerta di istruzione produsse un ceto di uomini forse non conformi al tradizionale modello del giurista a tutto tondo – che era il frutto pregiato d'una serie di fattori culturali e sociali – ma pur sempre giuridicamente educati, *iuris studiosi*, pronti per la carriera burocratica, specialmente nel ruolo di consiglieri di magistrati, funzionari e giudici, oppure per la libera professione, da esercitare nelle province come consulenti o insegnanti.

18.4. L'ESTRAZIONE E LA POSIZIONE SOCIALE DEI GIURISTI

Estrazione senatoria (fino alla metà del II sec.)

Se, lasciando da parte questi giuristi minori dei quali, comprensibilmente, poco si conosce, si guarda all'estrazione sociale dei giuristi maggiori, impegnati nel *respondere* (quasi sempre, si può immaginare, *ex auctoritate principis*) e attivi sul piano letterario (vd. §§ 18.5, 18.6, 18.7), si osserva, con l'inizio del principato, una reviviscenza delle famiglie senatorie, anche se non tutte altrettanto illustri quanto quella del capostipite dei Cassiani, Gaio Cassio Longino, console *suffectus* del 30 d.C. e proconsole d'Asia nel 40-41, morto ai tempi di Vespasiano. Questo giurista annoverava nella galleria degli antenati, fra le altre, le *imagines* del cesaricida e, risalendo per i rami, del severissimo Ravilla (dagli occhi grigi di lupo), che nel 137 a.C. aveva proposto la seconda nella serie delle leggi (vd. § 9.15) che introdussero il voto scritto nelle assemblee popolari. Il senso della tradizione, l'autocoscienza di giurista e la severità trasudano dall'agghiacciante discorso tenuto da Cassio nel 61 e riferito da Tacito, *Annales*, 14.43-44, a favore della tortura a morte dei ben quattrocento schiavi appartenuti al prefetto urbano ch'era stato assassinato fra le mura domestiche, procedura stabilita in casi del genere da un vecchio senatoconsulto.

Ricambio geografico

Con il passare del tempo, e in particolare dall'età flavia fino alla metà del II secolo, si fece del tutto dominante la provenienza dei giuristi senatori dallo strato dirigente dei municipi italici. Dall'età traianea, iniziò persino l'afflusso dalle colonie in suolo provinciale (è da mettere in conto, in questi casi, anche la possibile discendenza da veterani ricompensati con la cittadinanza oppure da *negotiatores* romani stanziatisi in provincia). I giuristi di questo periodo, cioè, provenivano da famiglie provviste ormai da più generazioni della cittadinanza romana, ma sconosciute agli annali della storia repubblicana. Gli esponenti di queste famiglie occupavano posizioni socio-politiche eminenti nelle città d'origine e, sotto il nuovo regime, avevano intrapreso la carriera magistratuale anche a Roma ed erano quindi entrati nell'ordine senatorio.

Posizione sociale (fino alla metà del II sec.)

Anche per quanto riguarda la loro personale carriera, i giuristi del primo principato si caratterizzano per avere spesso rivestito le cariche più alte, proprio com'era capitato fra III e inizio I sec. a.C. (vd. § 9.4). Anzi, sia pure nelle nuove forme della politica, occuparono talvolta posizioni di prim'ordine, come capitò, oltre a Cassio, al suo rivale Proculo, ma anche al suo immediato continuatore, Celio Sabino, che fu console nel 69. Non mancarono nemmeno possibili

candidati al principato, come il proculiano Lucio Nerazio Prisco, membro d'una famiglia senatoria centro-italica (di Sepino, nel Sannio), che Traiano considerò per la propria successione, stando almeno all'*Historia Augusta*, *Vita Hadriani*, 4.8. Figura rappresentativa, e anche l'ultima, di questo tipo sociale di giurista e magistrato è Salvio Giuliano, il più tardo giurista di spicco della *secta* cassiana a noi noto, se si eccettua Gaio, ch'era, tuttavia, in posizione defilata. Nato all'incirca nel 100 in un sobborgo di *Hadrumetum*, città punica africana insignita (anche) dello statuto di colonia romana da Cesare o Augusto, Giuliano percorse l'intera carriera senatoria, grazie anche alla sua cultura apprezzata da Adriano, fino ad essere console ordinario nel 148 e proconsole d'Africa intorno al 169. Apparteneva, dunque, all'*élite* di provincia e fece a sua volta parte del senato romano (anche se, quasi a precorrere i tempi dell'imminente predominio equestre, è da notare che egli era probabilmente un *homo novus*, cioè il primo della famiglia a farvi ingresso).

Sintesi

Complessivamente, anche se la corrispondenza attende un'indagine più approfondita, si può affermare che l'estrazione dei giuristi fra I e II secolo fosse in sintonia con i flussi del più generale ricambio dei ranghi del senato di Roma, cui contribuirono prima l'Italia e poi, con un'accelerazione sotto i Flavi, le province, in particolare la Betica e la Tarraconense, la Gallia Narbonense, le province asiatiche e, infine, l'Africa. È il processo sintetizzato (programmaticamente o retrospettivamente) nel consiglio rivolto da Mecenate ad Augusto di fare senatori gli individui più nobili, i migliori e i più ricchi dell'Italia e delle province (Cassio Dione, 52.19.2).

Estrazione equestre (dalla metà del II sec.)

A partire dalla metà del II secolo d.C. il quadro sociologico muta. Com'era accaduto durante la crisi della repubblica, ma in modo questa volta definitivo, i nobili e senatori cedono lo scettro del *ius* ai cavalieri. Il fenomeno è tanto più significativo in quanto i due *ordines*, che nella *libera res publica* si sarebbero potuti rappresentare come due cerchi concentrici, per effetto di alcune riforme specialmente augustee erano venuti a separarsi. L'inclusione nell'*ordo senatorius* non era più legata all'effettiva appartenenza al senato, bensì si estendeva per tre generazioni ai membri d'una famiglia che vi avesse conseguito un seggio (mentre nella repubblica i senatori nascevano cavalieri ed entravano in senato, a seguito della *lectio* censoria, dopo avere intrapreso la carriera magistratuale); anche il censo senatorio fu elevato e distinto da quello equestre.

Cause dell'alternanza

Quest'alternanza pone un duplice interrogativo, cioè quale sia stata la causa della riscossa delle famiglie senatorie dopo il tempora-

neo prevalere dei cavalieri durante il I secolo a.C. e, reciprocamente, quale la causa del definitivo ritorno degli *equites* a metà del II secolo d.C.

a) *publice respondendi ius*

Quanto al riemergere dei nobili e senatori nel primo principato, è plausibile interpretarlo come l'effetto d'una deliberata strategia filosenatoria dei *principes*, attuata attraverso lo strumento del *publice respondendi ius* (vd. § 18.2) concesso – con l'eccezione già menzionata di Masurio Sabino, ch'era cavaliere – solo ad appartenenti all'ordine senatorio: un disegno, se fu Augusto ad idearlo, che è sicuramente compatibile con i suoi intendimenti di restaurazione.

b) specializzazione

c) attrattiva della carriera equestre

La definitiva sostituzione dei cavalieri ai senatori verso la metà del II sec. d.C. è, invece, l'effetto di almeno due circostanze, distinte, ma collegate. La prima è l'aumento del tasso di specializzazione giuridica dell'amministrazione imperiale, ossia la tendenza dei *principes* a ricorrere sempre più alle competenze di giuristi. La seconda circostanza è la crescente attrattiva della carriera equestre rispetto a quella senatoria. Per l'una e l'altra il principato di Adriano fu senz'altro un momento cruciale. Soffermiamoci qui sulla montante richiesta di esperti di diritto in vari meccanismi dell'apparato imperiale (per la crescente attrattiva della carriera equestre, vd. § 13.5).

Giuristi consiglieri del principe

Uno dei modi in cui s'attuava la collaborazione dei giuristi all'amministrazione, nel ruolo tuttavia non di responsabili operativi, ma di consulenti tecnici, era il *consilium*. Si tratta, come s'è visto (§ 9.4), d'una istituzione sociale che accompagnava già in età repubblicana ogni decisione d'un certo rilievo, privata o pubblica che fosse. Dunque, non stupisce che anche i *principes* abbiano di regola condiviso con numerosi consiglieri il peso delle molteplici decisioni politiche, amministrative, giudiziarie e normative ch'erano chiamati a prendere quotidianamente. La prassi era tanto consueta che già Giovenale poté farne oggetto di satira (4.72-145), descrivendo un *consilium* convocato da Domiziano per decidere come cucinare un pesce per il quale mancava una padella di dimensioni adeguate. Che, al momento opportuno, il *princeps* convocasse anche giuristi a *consilium* è certo: il proculiano Pegaso, a quel tempo *praefectus urbi*, è fra i consiglieri di Domiziano immortalati da Giovenale e si sa che, ben prima, Augusto chiese consiglio ad alcuni *prudentes*, fra cui Trebazio, a proposito della validità dei codicilli confermati per testamento. Tuttavia, nel II secolo, la presenza di giuristi fra i consiglieri del principe divenne più massiccia e costante. Traiano si fece consigliare dal proculiano Nerazio Prisco (che, come s'è detto, pensò forse anche di designare proprio successore) e da Aristone, ma sembra ricorresse anche al

consiglio del cassiano Giavoleno, quantunque ormai vecchio e stravagante; Adriano nei giudizi tenne con sé Celso figlio e Salvio Giuliano e ancora Nerazio Prisco; Antonino Pio fu consigliato da Aburno Valente, un altro cassiano, da Vindio Vero e ancora da Giuliano; Marco Aurelio si servì con particolare frequenza di Cervidio Scevola, ma anche di Marcello; insieme a Lucio Vero, ricorse al consiglio anche d'altri giuristi, fra i quali Volusio Meciano; Settimio Severo poté contare su Papiniano, Paolo, Messio, Trifonino, Menandro.

Assessori

Come i principi, così i magistrati urbani, i governatori di provincia, i grandi prefetti e i funzionari in genere avevano al loro fianco dei consiglieri, detti propriamente *adsessores*: è una funzione, come attesta il giurista Paolo (D. 1.22.1), esercitata proprio da *iuris studiosi*.

Giuristi funzionari

Oltre che come consiglieri di vario livello, i giuristi vennero richiesti anche per coprire delicate funzioni nelle segreterie palatine. In particolare, è nevralgico l'incarico di *procurator a libellis*, che aveva il compito di ricevere e istruire le richieste scritte sottoposte da privati al *princeps*. Tenuto dapprima da (potenti) liberti, in un rapporto quindi marcatamente personalistico, l'ufficio fu affidato da Adriano a un cavaliere. Il *procurator ab epistulis* s'occupava invece della corrispondenza con magistrati, funzionari, comunità e persone eminenti (in alcuni periodi della corrispondenza greca e latina insieme, in altri separatamente, assetto quest'ultimo che s'impose come regola a partire da Marco Aurelio e Lucio Vero) e già nel I sec. d.C. è spesso un cavaliere, caratteristica che divenne costante con Adriano. Complessivamente, queste due segreterie (i cui titolari avevano il rango e lo stipendio più alto, prima di *ducenarii*, pagati cioè duecentomila sesterzi l'anno, con Settimio Severo di *trecenarii*) erano responsabili dell'emissione di *rescripta* cioè di risposte scritte alle più varie petizioni, in forma di sottoscrizione al libello o di lettera. Questa corrispondenza era un fenomeno tanto rilevante da essere oggi considerato emblematico – anche se non esaustivo – dello "stile" di governo del *princeps* (vd. § 13.5). Mentre in un primo tempo si trattava per lo più di richieste di benefici e privilegi, s'è accennato e meglio si vedrà (vd. § 18.6) che, proprio con Adriano, assunsero un peso notevole i quesiti di natura giuridica, che in precedenza sarebbero stati invece sottoposti ai giuristi privati. Parallelamente, si può costatare che l'incarico venne affidato volentieri a giuristi eminenti: si sa, ad esempio, che Papiniano e Ulpiano furono *procuratores a libellis*. Nella loro (fortunata) carriera, anzi, si può vedere un esempio compiuto del percorso d'un giurista nei vari gradi dell'amministrazione.

a) Papiniano

Emilio Papiniano, nato intorno al 150, forse in Siria, era un cavaliere romano di provincia, amico del futuro imperatore Caracalla. Ottenne il primo incarico pubblico da cavaliere, quello di *advocatus fisci*, sotto Marco Aurelio, intorno al 170. L'*advocatus fisci* aveva il compito di difendere gli interessi del fisco nei processi fra i contribuenti e la cassa; era un ruolo istituito da Adriano, importante, dal nostro punto di vista, proprio in quanto schiudeva la carriera procuratoria e prefettizia ai cavalieri dotati di cultura giuridica, anche se non avessero compiuto le cosiddette tre milizie equestri, di ufficiale nell'esercito (*praefectus cohortis*, *praefectus equitum*, *tribunus militum*). Papiniano fu quindi *adsessor*, cioè, come s'è detto poco sopra, consigliere del prefetto al pretorio, un'altra mansione del *cursus* equestre che richiedeva competenza giuridica: di qui, passò a dirigere appunto l'ufficio *a libellis*, intorno al 195. Raggiunse, infine, nel 202/203, l'apice della carriera per un cavaliere, il posto di prefetto al pretorio, ormai la seconda carica per importanza dopo il *princeps*. In questo ruolo, nel 212, affrontò una tragica fine, che ne ingigantì la statura di uomo giusto: secondo la *Storia Augusta* (*Vita Caracallae*, 8.5) fu ucciso perché si rifiutò di giustificare davanti al senato e al popolo il fratricidio commesso da Caracalla.

b) Ulpiano

Domizio Ulpiano nacque quindici o vent'anni dopo Papiniano, e le loro vite sembrano scorrere in parallelo. Era anch'egli un cittadino romano di provincia: la sua patria (non necessariamente il luogo di nascita) fu Tiro, in Siria, insignita da Settimio Severo della condizione di colonia romana. Quest'origine era anzi motivo di reciproco orgoglio: alle lodi di Ulpiano per la città patria che si leggono in D. 50.15.1 pr. risponde Tiro con una splendida iscrizione onoraria, ora edita in «AnnEpigr» 1988, 1051. La sua prima funzione equestre a noi nota è quella di assessore del prefetto al pretorio, che era, in quel momento, proprio Papiniano. Fu quindi, com'era stato Papiniano, procuratore *a libellis*. Anche Ulpiano, infine, toccò l'apice della carriera equestre, cioè le cariche prefettizie. Fu prima *praefectus annonae* e poi, nel 222, anche *praefectus praetorio*. Proprio la posizione eminente, accresciuta dal fatto che Ulpiano fungeva quasi da reggente dell'impero in nome del *princeps* Severo Alessandro quattordicenne, gli fu fatale. Fu assassinato dai suoi pretoriani a Roma nel 223.

Sintesi

La strada percorsa da Papiniano e Ulpiano, che li portò da una provincia d'Oriente ai vertici dell'impero, pur nella sua eccezionalità, è emblematica di alcune profonde trasformazioni, alcune generali (vd. § 13.5), altre più propriamente attinenti alla storia della giurisprudenza. Su un piano generale, la loro provenienza siriaca è in

sintonia con il più generale ricambio geografico della classe dirigente, in moto fin dal I secolo d.C., al quale s'è accennato. Il loro rango di cavalieri corrisponde al lento, ma inesorabile progredire d'una organizzazione equestre, il *cursus* procuratorio e prefettizio, i cui posti, fra Augusto e Adriano, si calcola fossero all'incirca triplicati e quintuplicati sotto Settimio Severo, a bilanciare l'esautoramento dei liberti dall'amministrazione. A ciò s'aggiunga, come fattore specifico, la crescente "giuridicizzazione" delle mansioni, legata in misura non secondaria alla diffusione capillare dell'amministrazione fiscale. La conoscenza del diritto, che in età repubblicana era stata veicolo d'avanzamento nella carriera magistratuale, cioè senatoria, lo diveniva ora nella carriera equestre, all'interno della quale, anzi, sembra addirittura avere consentito percorsi speciali, più spiccatamente civili.

I prodromi della trasformazione

In questo senso, la scomparsa della figura tradizionale e più alta di giurista-artefice del diritto, che sembra verificarsi improvvisamente a metà del III secolo, è anche l'effetto – oltre che d'altri fattori costituzionali e politici più generali, non ultima l'estensione della cittadinanza, e quindi del diritto romano, a tutti gli abitanti dell'impero – dell'ingresso nei ranghi dell'amministrazione imperiale, che si perfeziona fra Adriano e i Severi. Naturalmente, questa trasformazione sociologica non fu priva di riflessi anche sulla vocazione e sui compiti del giurista già nel corso dello stesso principato e più decisamente nell'età tardo-romana (vd. § 18.16).

18.5. Le tecniche e le opere da Labeone a Giuliano

S'è già accennato al fatto che, nelle sue linee di fondo, il metodo dei giuristi del principato non si distacca da quello messo progressivamente a punto dai giuristi repubblicani, che traspare fin dalle prime testimonianze del loro lavoro, fra III e II secolo a.C., e che trovò una prima esemplare sistemazione letteraria e concettuale nei *Libri iuris civilis* di Quinto Mucio Scevola, all'inizio del I secolo a.C. Tuttavia, s'è anche ricordato che questa sostanziale unità di metodo non esclude che la *scientia iuris* appaia in continuo movimento, sotto la spinta delle mutevoli condizioni esterne e di singoli ingegni. Una piena comprensione storica di quest'incedere, delle connessioni fra forme di pensiero giuridico e condizioni generali, e del contributo individuale dei singoli *prudentes* è uno degli obiettivi più affascinanti e impegnativi che si è prefissa la storiografia negli ultimi cinquant'anni.

Le difficoltà che s'incontrano a procedere dipendono, fra l'altro, dallo stato sbilanciato della documentazione, ricca per alcuni (pochi) scrittori, misera e solo indiretta per gli altri e comunque frammentaria per tutte le opere, se si eccettuano le *Institutiones* di Gaio, pervenuteci per una tradizione manoscritta esterna al *Digesto* di Giustiniano. Soprattutto, si sconta la difficoltà di individuare, in relazione ad ogni questione, il contributo recato dal singolo giurista al maturare d'una certa soluzione, presupposto indispensabile per procedere poi a una valutazione complessiva della sua personalità, sullo sfondo dell'opera collettiva. Del resto, per sua natura, dovendo riprodurre un ordinamento, una letteratura referenziale come quella giuridica, ben più di quella artistica nella quale l'originalità del singolo autore ha ragione e spazio per esplicarsi, svela un alto grado di intertestualità (lo notava già Cicerone, *De oratore*, 1.192: «cambiando poche parole le stesse cose sono state scritte più volte»). Inoltre, non sono molte le notizie biografiche di cui si disponga, ricavabili dalle opere stesse o dall'esterno, che aiutino a dare spessore ai protagonisti. A maggior ragione, in sede di sintesi, ci si deve limitare a segnalare alcune caratteristiche generali e poche figure di spicco.

Labeone

Nella galleria dei cultori della *iuris civilis scientia* che allestisce ai tempi di Adriano, Pomponio, cui si deve il ritratto di Mucio come di colui che per primo «costituì» il *ius civile*, riserva un posto speciale a Labeone, attivo ai tempi d'Augusto. Il tratto che distingue Labeone, ribadito da Gellio (13.10.1) e confermato dalla lettura dei proporzionalmente esigui resti della sua ingente produzione letteraria, è l'ampiezza della sua cultura: «non fu ignaro delle altre discipline liberali e approfondì gli studi grammatici, la dialettica e la letteratura più antica e recondita». In particolare, predilesse l'etimologia e se ne servì per sciogliere molti dei nodi del diritto (abbiamo visto un esempio di questa predilezione a proposito della parola *soror*: vd. § 9.6). Grazie al suo ingegno e alla convinzione nei propri mezzi culturali, Labeone, secondo Pomponio, «si mise ad apportare moltissime innovazioni» (D. 1.2.2.47): è probabile che Pomponio si riferisca qui ad «innovazioni» apportate al *ius civile* elevato da Quinto Mucio sulle fondamenta gettate dai suoi predecessori (vd. § 9.11). Sempre rimanendo nella prospettiva di Pomponio, sembra cogliersi, in quest'accenno alle innovazioni, un tratto distintivo del diritto giurisprudenziale romano, già presente nell'esperienza repubblicana (basti pensare ai *Reprehensa Scaevolae capita* di Servio: vd. § 9.11), ma evidentemente accentuatosi nei secoli successivi, a partire proprio da Labeone, ossia quello di contemplare la possibilità di opinioni divergenti fra giuristi.

S'è del resto già accennato al fatto che Adriano aveva dato per scontato che vi potessero essere dissensi fra gli stessi giuristi autorizzati dal *princeps* a dare responsi in pubblico, stabilendo in un suo rescritto che il giudice fosse vincolato alle loro risposte solo quando vi fosse consenso e altrimenti libero di scegliere l'opinione che preferisse (vd. § 18.2). Il *ius*, cioè, poteva essere *controversum*, e, non di meno essere *ius*, posto dal giudice a base della sua decisione. Pomponio, per tornare al punto, sembra voler evidenziare che proprio con Labeone la caratteristica della controvertibilità del diritto, implicita nel sistema di lasciare ai giuristi il compito di *respondere de iure* (e del resto, già del tutto chiara agli occhi di Cicerone, *Pro Caecina*, 65-69), s'era accentuata, quasi che, per il peso della sua dottrina e del suo ingegno, l'equilibrio fra la continuità e il contributo personale si fosse inclinato, con Labeone, a vantaggio del secondo. Considerando anzi l'uso labeoniano di ritirarsi per metà dell'anno a scrivere (mentre fino a quel momento l'attività letteraria sembra essere stata per i giuristi piuttosto strumentale, un sottoprodotto del *respondere*), si sarebbe quasi tentati di attribuire a un certo intellettualismo la sua scelta di innovare, se non fosse che nelle sue opere si coglie comunque un profondo senso giuridico. In questa linea di lettura si spiega perché Pomponio faccia rimontare proprio a Labeone (e alla sua rivalità con il contemporaneo Capitone, che invece «perseverava in ciò che gli era stato tramandato») la premessa – che non equivale tuttavia a cercarvi i contenuti e i metodi – per una ancora più netta contrapposizione fra Sabino e Nerva, sotto Tiberio e, più avanti ancora, fra Cassiani e Proculiani (vd. § 18.3).

I giuristi nel I sec.

Il periodo che s'apre proprio con Sabino e Nerva e si chiuderà solo ai tempi di Traiano e di Adriano sembra essere il più incerto per i giuristi, che patiscono addirittura, come categoria, l'aperta ostilità di Gaio (Caligola) e di Claudio. Le loro opere non sembra mirino a offrire una nuova rappresentazione complessiva del *ius*, bensì restano nella logica d'un insistito confronto fra opinioni, spesso nella forma di edizioni commentate di scritti d'autori precedenti. Anche i tre *Libri iuris civilis* di Sabino, sebbene caratterizzati da un uso massiccio di *regulae*, cioè di enunciati capaci di esprimere concisamente quale fosse il *ius* su ciascun punto, non è verosimile trattassero il *ius civile* in modo esaustivo (basta a smentirlo il confronto con le dimensioni del successivo trattato di Pomponio, *Ad Sabinum*, che era di ben trentasei libri). Ne toccavano piuttosto una serie di punti problematici, riallacciandosi spesso ad una tradizione che risaliva fino a Sesto Elio, attraverso Labeone, Servio e Quinto Mucio, dei cui *Libri iuris*

civilis ripetono, oltre al titolo, anche l'ordine delle materie.

L'esigenza di presentare un bilancio più complessivo del *ius* sembra prendere corpo al volgere del I sec. d.C., in connessione con i nuovi tempi degli *optimi principes* Traiano e Adriano. Nerazio, console *suffectus* nell'87, che di Traiano abbiamo visto essere stato stretto collaboratore, lasciò ad esempio ben quindici libri di *Regulae*, quasi a volere dare prova della propria affermazione che il «*ius* può e dev'essere in sé concluso» e quindi riducibile a enunciati concisi (D. 22.6.2); poco tuttavia ce n'è giunto, per dare sicurezza a questo giudizio. Un piano molto ampio sottende anche l'opera di Celso figlio, di circa vent'anni più giovane, console per la seconda volta nel 129, che con Nerazio condivide lo schieramento proculiano. In trentanove libri, i *Digesta* di Celso espongono il *ius* (l'*ars boni et aequi*) seguendo dapprima per intero l'ordine dell'editto del pretore e poi passando in rassegna *leges publicae* e *senatus consulta*, un impianto che sembra essere stato introdotto da lui per primo e che era destinato a notevole fortuna. In questo schema, l'*interpretatio* giurisprudenziale si aggrega così intorno alle fonti autoritative, rinnovando un modello che era stato già dei *Tripertita* di Sesto Elio. Del resto, l'opera celsina si caratterizza, oltre che per lo stile spesso tagliente, per un ricupero molto consapevole di opinioni ascritte ai giuristi più antichi.

Nerazio

Celso figlio

Il medesimo impianto si ritrova nell'opera omonima e ancora più estesa, in novanta libri, di Salvio Giuliano, celebrato dall'antichità, insieme a Papiniano, come il più autorevole fra i giuristi classici. Iniziò la sua attività sotto Adriano e la proseguì fino a Marco Aurelio (vd. § 18.4, per provenienza e carriera); con Giuliano e Adriano s'inaugura anzi, come s'è accennato, la stagione dell'organica collaborazione fra giuristi e principi, sebbene, ancora una volta, sia difficile cogliere quali siano – se ve ne furono – i riflessi sulle tecniche giurisprudenziali e sui contenuti del *ius* di questo più stretto rapporto, che preludeva alla sostituzione dei cavalieri ai senatori nella *scientia iuris* e all'attrazione dei giuristi nella carriera procuratoria. Purtroppo, siamo in grado di coglierne le ripercussioni piuttosto sociologiche che tecnico-giuridiche. Fra i frutti più noti di questa collaborazione è da ricordare qui la revisione dell'editto giurisdizionale del pretore, che proprio Giuliano eseguì su incarico di Adriano e che fu ratificata da un senatoconsulto (è a questa versione che si riferiscono le ricostruzioni moderne, in particolare quella definitiva di Otto Lenel, messa a punto fra il 1883 e il 1927). Come si sa, quest'editto era la comunicazione orale e scritta emessa all'inizio dell'anno di carica da parte del pretore (e degli altri magistrati che ammini-

Giuliano

La revisione dell'editto giurisdizionale

stravano la giustizia, ciascuno in relazione alla propria competenza), con cui era annunciata la linea della *iurisdictio* ed erano indicati i *concepta verba* mediante i quali sarebbe stata attuata (vd. § 9.10). Sebbene ogni magistrato fosse teoricamente libero di riformulare interamente l'editto nel momento in cui entrava in carica, in pratica e pure in forza d'un vincolo di natura tradizionale, che avrebbe fatto apparire ingiustificati cambiamenti radicali, l'editto (o meglio: ciascun tipo d'editto, in relazione ai diversi tipi di *iurisdictio*, in città e in provincia) finì per prendere la forma d'un testo tramandato da un anno all'altro con poche e lente modifiche. In effetti, l'editto rappresentava una sorta di sedimento della *iurisdictio*, ossia la proiezione normativa d'una prassi giurisdizionale, la quale, a sua volta, grazie alla flessibilità del processo formulare, era andata lentamente avviluppando il *ius civile*, di cui costituiva il momento di realizzazione pratica, oltre a offrirne integrazioni talvolta cospicue e pure importanti correttivi. Proprio per questo – e anche per il fatto che l'editto conteneva criteri di valutazione normativa che pur sempre richiedevano una notevole opera d'ulteriore precisazione in sede d'applicazione, che vale a distinguere l'editto da una legge in senso proprio – a lungo i giuristi furono anzi restii a considerare l'editto come fonte d'un *ius* sostanziale, distinto dal *ius civile*, preferendo appunto mettere in risalto la dimensione dinamica e complementare della *iurisdictio* (è emblematico di questa concezione il modo in cui Gaio, D. 33.2.29, in un caso particolare, contrappone l'estinzione del diritto di usufrutto che avviene sul piano sostanziale, *iure civili*, al diverso risultato pratico che il pretore realizza *iurisdictione sua*). In questo senso, proprio perché l'editto in ultima analisi insisteva sul *ius civile*, ciascun pretore trovava in larga parte predeterminati i contenuti di esso. Di fatto, l'editto ci appare già ampio e stabile nella prima metà del I sec. a.C. e le – sporadiche – notizie di modifiche e aggiunte che continuano fino a Giuliano, non devono fare perdere di vista le proporzioni, cioè che esse presuppongono una struttura edittale già compiuta.

In questa prospettiva, la redazione di Giuliano può essere valutata come una risistemazione, necessaria proprio per la natura alluvionale del processo di formazione dell'editto, non come una rifondazione (e, tanto meno, una codificazione). Un esempio abbastanza istruttivo di come un testo di per sé compiuto potesse richiedere, nel tempo, una revisione è ora offerto dal *Monumentum Ephesenum* (ed. «Epigraphica Anatolica» 14, 1989) che contiene la *lex portus Asiae*, il regolamento della riscossione dei dazi in Asia redatto dai consoli del 75 a.C., soggetto a varie aggiunte posteriori e quindi rivisto, piuttosto

superficialmente, nel 62 per incarico di Nerone.

Quale che sia stato l'intervento nel merito di Giuliano sull'editto e quale, in seguito, il potere dei pretori di intervenire nuovamente, in caso di necessità, sul testo consolidato e approvato da *princeps* e senato (potere, che, quand'anche fosse stato riconosciuto, di fatto, non sembra sia stato esercitato o al più in misura minima), resta comunque il fatto che con quest'iniziativa Adriano sottolineava la subordinazione al *princeps* del pretore e, indirettamente, dei giuristi, i quali storicamente, come tecnici, erano stati gli ispiratori della *iurisdictio* e dell'editto. Ciò non toglie che, anche in seguito, come si può vedere nei grandi commenti *Ad edictum* dell'età severiana, i giuristi abbiano continuato, sulla base del testo edittale, a sviluppare un'*interpretatio* creatrice.

Pomponio

Resta da ricordare, contemporaneo di Giuliano, Pomponio, che più volte abbiamo avuto occasione di incontrare come autore di un profilo storico del *ius*, delle magistrature e dei giuristi, i cui giudizi, specialmente in quest'ultima parte, costituiscono il metro di ogni tentativo di comprendere le figure dei giuristi romani. Oltre a questo manuale, l'*Enchiridion*, un lungo estratto del quale è conservato dal *Digesto* di Giustiniano (1.2.2), Pomponio redasse opere ingenti, molte delle quali sembrano proprio assumere il carattere d'un bilancio della tradizione, quella propriamente civilistica, che confluisce nelle opere di commento *Ad Quintum Mucium* e *Ad Sabinum* e quella edittale, che trova nei centocinquanta libri *Ad edictum* una monumentale sistemazione, forse sollecitata proprio dalla revisione giulianea.

18.6. Gaio e le fonti del diritto nell'età degli Antonini

Ai tempi di Giuliano fiorì anche Gaio, di lui forse solo un poco più giovane e sicuramente molto meno rinomato presso i contemporanei. Della biografia di Gaio – tranne appunto l'epoca in cui visse – nulla ci è noto, nemmeno se abbia svolto l'attività di consulente al pubblico (il che, anzi, si tende ad escludere). Scrisse numerose opere, con più d'un punto di convergenza, quanto a interessi e temi, con la produzione di Pomponio. Tuttavia, la sua fama, già rilevante nel III secolo, consolidatasi nel tardoantico e consacrata da Giustiniano, che lo prese a modello per l'opera omonima, è legata ad un manuale, in-

titolato *Institutiones*, al quale s'è già avuto modo d'accennare (vd. §§ 9.11, 18.3, 18.5). Fu, infatti, la prima opera (sempre che il primato non le sia strappato dalle *Institutiones* di Fiorentino) che seppe presentare in modo didatticamente efficace il diritto privato, grazie ad un'impareggiabile abilità nel disporre la materia, unita a un'ammirevole chiarezza di linguaggio. Per queste qualità, le *Institutiones* di Gaio furono coronate da un enorme successo nell'insegnamento. Proprio alla loro vasta diffusione, che significava anche circolazione in molte copie, dobbiamo la ventura di possederne un esemplare quasi completo, in un manoscritto riscritto (palinsesto) della Biblioteca del Capitolo della Cattedrale di Verona, riconosciuto nel 1816 da B.G. Niebuhr, in stretta collaborazione con F.K.v. Savigny. Naturalmente, questa sorte singolare ne accresce enormemente, ai nostri occhi, il rilievo nel panorama delle fonti.

Le *Institutiones*

Proprio in apertura delle *Institutiones* (1.2) si trova un quadro delle fonti del diritto (si direbbe oggi), del quale ci si può servire qui per fare il punto della situazione poco dopo la metà del II secolo: «I *iura* del popolo Romano sono costituiti dalle leggi, dai plebisciti, dai senatoconsulti, dalle statuizioni dei principi, dagli editti di coloro che hanno il diritto di emanarli e dai responsi degli esperti». Quest'elenco, dato il contesto, si riferisce essenzialmente al diritto privato. Si noti che accanto alla *lex publica* (che anzi, è adottata da Gaio, nel seguito dell'analisi, come il paradigma cui commisurare l'efficacia delle altre fonti, escluso l'editto) e al plebiscito nonché ai *responsa* dei giuristi (intesi qui come le opinioni degli esperti muniti dal principe di *publice respondendi ius*, che ottengono in caso di convergenza valore di legge) e agli editti giurisdizionali – fonti tutte già operative in età repubblicana (sulla revisione adrianea dell'editto, vd. paragrafo precedente) – Gaio enumera senatoconsulti e *constitutiones principis*.

Le fonti del diritto in Gaio

a) *leges publicae*

b) responsi

c) editti giurisdizionali

Effettivamente, nel corso del I e II secolo, il senatoconsulto – in parallelo, come vedremo, all'editto del principe – prese la funzione ch'era stata della *lex* e del plebiscito (la cui emanazione, dopo la fioritura augustea, di per sé eccezionale, languì fino a spegnersi, sembra, con Nerva), quella di porre in via esplicita norme generali, eventualmente anche nel campo del diritto privato. In molti casi, per la verità, il senato si limitò a perseverare nella prassi repubblicana di orientare la *iurisdictio* dei magistrati, pretore in testa, e dunque influì solo indirettamente sul diritto privato, tramite appunto il processo e l'editto. Così avvenne, per esempio, nel 56 d.C. con il *senatusconsultum Trebellianum*, che stabiliva in che modo il pretore avrebbe dovuto amministrare la giustizia nel caso di fedecommesso universale e che

d) senatoconsulti

si tradusse nell'inserimento di apposite formule di giudizio nell'editto, che tendevano a porre il fedecommissario nella stessa posizione pratica dell'erede, senza che lo fosse (il fedecommesso è una disposizione d'ultima volontà che non rientra nelle forme stabilite dal *ius civile* per i legati e la cui esecuzione è rimessa alla *fides* dell'onerato: universale era il fedecommesso con il quale si rimetteva alla *fides* dell'erede di restituire tutta o una quota dell'eredità al terzo fedecommissario). Altre volte, tuttavia, il senato statuì direttamente norme che, dopo esitazioni di cui Gaio stesso c'informa (1.4), furono considerate immediatamente efficaci sul piano del *ius civile*, al pari appunto delle norme statuite dalla *lex publica*. Ne sono un esempio il *senatusconsultum Tertullianum*, forse del 133 d.C., e l'*Orfitianum*, del 178, che disciplinarono la successione ereditaria, in assenza di testamento, fra madre e figli in quanto tali, creando quindi nuove figure d'eredi per il *ius civile*, ciò che, appunto, il pretore non poté mai fare. Naturalmente, a quest'incisiva efficacia del senatoconsulto non fu affatto estranea una ragione politica, e precisamente il fatto che, attraverso di esso, s'esprimeva in realtà la volontà del *princeps*. Non a caso, le fonti indicano frequentemente costui come il promotore, l'*auctor* della delibera senatoria, quando addirittura non menzionino direttamente come fonte normativa, invece del senatoconsulto, l'*oratio* imperiale ai *patres conscripti*, cioè il discorso del *princeps* – letto in senato di regola dal suo questore – cui verosimilmente, dopo la *relatio* del magistrato presidente la seduta, seguiva una discussione ridotta alla *sententia* d'un solo senatore che accoglieva la proposta imperiale ed era prontamente approvata dagli altri (ne è esempio l'*oratio* del 195 d.C. con la quale Settimio Severo vietò a tutori e curatori l'alienazione di fondi rustici e suburbani dei loro protetti: D. 27.9.1.2).

e) costituzioni imperiali

Se l'affermarsi del senatoconsulto come fonte di *ius civile* sollevò qualche discussione, «mai si dubitò» invece – sostiene Gaio (*Institutiones*, 1.5) – «che la *constitutio principis* tenga il luogo della *lex*»; più tardi Ulpiano dirà addirittura che «è *lex*» (D. 1.4.1.1). La *lex Irnitana*, capp. 19 e 20, porta ora un'importante conferma, per l'età flavia, a quest'affermazione di Gaio, sia pure in un ordine d'idee non del tutto coincidente con quello del giurista, che, come s'è detto, guardava specificamente al *ius civile*.

La giustificazione teorica della forza legislativa della *constitutio* imperiale era trovata nella circostanza che «l'*imperator* a sua volta riceve il potere in forza d'una *lex*», anche se, storicamente, sembra essere la risultante d'un complesso di fattori eterogenei in relazione alle diverse forme di *constitutio*.

Il *rescriptum*

Al di là di questa preminenza ideologica e della connessa efficacia giuridica, tuttavia, s'è già avvertito che il tipo quantitativamente prevalente di statuizione imperiale rimase sempre il *rescriptum*, cioè la risposta scritta nelle due forme della *subscriptio*, in calce alla petizione sottoposta dal privato, e dell'*epistula*, indirizzata a una comunità oppure a un magistrato o funzionario oppure a un privato altolocato. Essendo le statuizioni di questo tipo sollecitate da un caso concreto, ciò implica che, per loro natura, tendessero a esplicare la propria efficacia normativa esclusivamente rispetto ad esso. Soprattutto, occorre sottolineare che, almeno fino ad Adriano, le petizioni sottoposte al *princeps* erano in assoluta preponderanza richieste di benefici (ad esempio, la concessione della cittadinanza o dell'immunità), che dunque non incidevano – e nemmeno si proponevano di farlo – sul *ius civile* e sulla *iurisdictio* del pretore. È con Traiano che le cose, almeno stando alla nostra attuale documentazione, cominciano a cambiare, nel senso che si fa sensibilmente più frequente il ricordo di rescritti di diritto privato, probabilmente *epistulae*. Inoltre, le *subscriptiones* che rispondevano a quesiti giuridici – destinate a entrare in concorrenza con i *responsa* dei giuristi – appaiono comunque al più tardi sicuramente con Adriano. Pur dovendosi registrare quest'incremento dei rescritti di diritto privato, è da sottolineare che anch'essi vertevano su un caso concreto, quello esposto nella petizione. In linea di massima, si deve credere che il principe, nelle sue risposte, tendesse a riprodurre il diritto vigente, sì che i rescritti non apportavano alcuna modifica all'ordinamento. Anche quando, per qualche ragione, se ne distaccavano, l'efficacia normativa era, in senso stretto, circoscritta al caso concreto cui il rescritto si riferiva. Vero è, tuttavia, che l'autorità del rescritto (anzi, il suo valore legislativo) faceva sì che la scelta normativa in esso contenuta fosse applicata anche in altri casi identici o analoghi. Quest'operazione era compiuta essenzialmente dai giuristi, ai quali, non a caso, si deve principalmente il ricordo dei rescritti imperiali innovativi (la citazione più antica sembra essere di Celso, che ricorda un rescritto del *princeps* allora in carica, probabilmente Adriano, di per sé non particolarmente incisivo: D. 22.3.13).

Il *decretum*

Discorso analogo vale per i *decreta*, ossia le sentenze giudiziarie emesse dal *princeps* (vd. § 18.8). Per loro natura queste statuizioni avevano efficacia esclusivamente per il caso deciso e non c'è ragione di credere che il principe si distaccasse frequentemente dal diritto vigente. Quando ciò accadeva, naturalmente, si davano i presupposti per un'efficacia normativa della sentenza al di là del caso che decide-

va; infatti, il *decretum* s'imponeva come un precedente autorevole (meglio: vincolante), un esempio da imitare nelle decisioni future, secondo un meccanismo lucidamente riassunto da Frontone in una lettera a Marco Aurelio (1.6.2): «Nelle questioni e nelle cause che sono giudicate da giudici privati non c'è alcun rischio, poiché le loro sentenze valgono soltanto entro i confini della causa; ma con i tuoi decreti, o imperatore, si sanciscono esempi destinati a valere per tutti e in perpetuo; così grande è la forza, la potestà attribuita a te, maggiore che al fato. Il fato stabilisce ciò che toccherà in sorte a ciascuno di noi; tu, quando prendi una decisione nei confronti dei singoli, al tempo stesso vincoli tutti con l'esempio». Ovviamente, anche qui sarà stata principalmente la giurisprudenza a vagliare la portata del precedente. Così, ad esempio, Ulpiano estese un decreto di Marco Aurelio ad una fattispecie diversa da quella decisa (D. 36.1.23 pr.).

L'editto

Restano, come *constitutio principis* programmaticamente generale e astratta, gli editti, comunicazioni rivolte alla generalità dei cittadini o dei sudditi o almeno a categorie e il cui contenuto normativo, di regola, tendeva appunto a porsi come criterio regolatore per un numero indefinito di casi concreti. Il loro modello erano gli editti dei magistrati repubblicani, il più noto dei quali era l'editto giurisdizionale del pretore; il loro fondamento potrebbe dunque essere stato l'*imperium* del *princeps*. È indubbio che già Augusto se ne sia servito per introdurre norme generali ed astratte anche nel campo del diritto privato, ad esempio vietando ai padri di diseredare i figli soldati (D. 28.2.26) o alle donne di assumere obbligazioni nell'interesse dei mariti (D. 16.1.2 pr.), un divieto che, dopo essere stato ribadito da Claudio, fu ampliato nel 69 da un senatoconsulto (e che parrebbe essersi imposto, come appunto il senatoconsulto Velleiano, non direttamente, bensì attraverso la mediazione della *iurisdictio* pretoria). Claudio, per parte sua, anticipò con un editto il senatoconsulto Tertulliano, deferendo alla madre l'eredità dei figli «a consolazione della loro perdita» (Giustiniano, *Institutiones*, 3.3.1), con un'operatività che potrebbe forse situarsi, in questo caso, direttamente sul piano del *ius civile*.

18.7. La giurisprudenza severiana

Nell'ultimo quarto del II secolo e negli anni di Settimio Severo, dopo la stagione delle grandi opere d'insieme di Pomponio e la sistemazio-

ne didattica di Gaio, e in parallelo con i primi tentativi di trattare scientificamente materie come i diritti dell'erario e del fisco e come le procedure straordinarie (specialità del giurista Callistrato), la letteratura giuridica, nella linea tracciata dai *Digesta* di Giuliano, mostra i segni d'una intensa elaborazione casistica, portata alle vette del virtuosismo da Cervidio Scevola, prefetto dei vigili nel 175, e da Papiniano (vd. § 18.4). Nei *Responsa* e nelle *Quaestiones* di quest'ultimo si riflettono rispettivamente, anche se la distinzione non è rigida, le lapidarie risposte del consulente a interrogazioni rivoltegli a proposito di casi realmente accaduti e le più approfondite discussioni ad uso degli uditori.

Cervidio Scevola e Papiniano

La stessa vena si trova negli anni seguenti in Giulio Paolo, che di Scevola fu *auditor* (s'è già ricordata, di Scevola, un'opera che fin dal titolo ricorda il metodo della discussione delle questioni giuridiche davanti al pubblico degli *auditores*: vd. § 18.3) e fu assessore di Papiniano prefetto al pretorio e insieme a lui partecipò, come consigliere, a udienze giudiziarie di Settimio Severo, prima di diventare a sua volta prefetto al pretorio, sembra sotto Severo Alessandro, alla morte di Ulpiano (vd. § 18.4): ne sono testimonianza *Responsa* e *Quaestiones*. Tuttavia, nella sua sterminata produzione, così come in quella ampia e varia del coetaneo Ulpiano, ritorna prepotentemente il genere dei grandi commenti lemmatici, già ben sviluppato da Pomponio (e da Gaio), cioè delle opere che commentano pressoché parola per parola testi normativi oppure scritti di altri giuristi. In particolare, entrambi lasciarono imponenti commenti *Ad edictum* e *Ad Sabinum*, nei quali, non a torto, si vede l'intento di esporre in modo aggiornato e completo l'*interpretatio* giurisprudenziale quale si era venuta sviluppando fin dal II sec. a.C., nelle sue due linee prevalenti, quella civilistica e quella edittale. Del resto, quest'impressione sembra confermata dalla scelta di Giustiniano di basare il *Digesto* essenzialmente su questi commenti, in particolare su quelli di Ulpiano.

Paolo e Ulpiano

Con i *Libri ad edictum* e *Ad Sabinum* compone quasi un'ideale trilogia il *De officio proconsulis* di Ulpiano, che descrive, come dice il titolo, i compiti del governatore di provincia, principalmente nell'amministrazione della giustizia civile e criminale, oltre che nei rapporti con le città. Con il *De officio proconsulis*, aggiornato osservatorio della normativa imperiale, ordinata per lo più cronologicamente, è portato a maturazione un genere letterario che si confronta direttamente con la realtà delle province. In quest'opera, come del resto nell'insieme della produzione ulpianea, sembra riflettersi la figura d'un uomo di governo consapevole dell'utilità di diffondere una cultura dell'am-

ministrazione (non priva di screziature moralistiche) e dell'importanza della *iurisdictio* per rafforzare la compagine di *ethne* e culture. La produzione letteraria di Ulpiano si concentra proprio negli anni immediatamente seguenti alla *constitutio Antoniniana*, che provoca l'unificazione dell'orbe romano sotto un unico diritto (vd. § 18.10).

18.8. L'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA: LE CAUSE PRIVATE E LE CAUSE FISCALI

Come s'è accennato (vd. § 18.1; vd. anche cap. 10 e § 13.5), uno dei tratti distintivi del principato come forma di governo fu il progressivo accentramento di funzioni nel *princeps*, funzioni, sia tradizionali sia inedite, che egli esercitava direttamente oppure tramite la fitta rete di procuratori e luogotenenti nonché di funzionari che, per vie diverse, a lui faceva capo. A ciò s'aggiungeva l'attitudine del *princeps* a condizionare in vario modo anche l'attività superstite degli organi tradizionali, senato e magistrature.

Questo fenomeno di accentramento e condizionamento interessò naturalmente anche la giurisdizione, la cui riorganizzazione ebbe anzi particolare incidenza sulle vicende dell'ordinamento fra Augusto e i Severi. Ciò è dovuto, come s'intende, alla centralità della funzione giurisdizionale in un sistema giuridico "aperto", come s'è detto essere quello romano. Più in generale, è la conseguenza del ruolo cardinale dell'amministrazione della giustizia in un'organizzazione politica, com'era anche quella imperiale, in cui le funzioni "statali" erano molto più contenute di quelle assolte dallo Stato moderno e, dunque, la giurisdizione aveva modo di risaltare come momento essenziale del rapporto fra individui e autorità.

La riorganizzazione del sistema giudiziario o, in altre parole, l'intromissione diretta e indiretta del principe nell'amministrazione della giustizia ebbe rilievo sia sul piano istituzionale sia come fattore di mutamento del diritto. Non a caso, nel paragrafo 18.6, esaminando la funzione normativa del *princeps*, si sono menzionati i *decreta*, cioè le sentenze giudiziarie, annoverate appunto anch'esse, già dai giuristi romani, fra le *constitutiones* con valore legislativo. Le competenze giudiziarie dei principi erano cioè presupposto e occasione di produzione normativa. Per di più, anche quando non giudicavano direttamente, i principi – conformemente a un modo di agire che appunto seguivano anche in altri campi – emanavano editti, lettere e

direttive (*mandata*) per indirizzare, spesso estendendola a nuove materie, l'attività di tutti gli organi giurisdizionali, tanto dei rappresentanti e dei funzionari che a loro facevano capo quanto dei magistrati. Anche in questo modo, indirettamente, creavano diritto attraverso il processo. In definitiva, la comprensione dei fattori di formazione del diritto nel periodo classico non può prescindere dalla conoscenza, per quanto sintetica, dell'organizzazione giudiziaria, che sarà qui svolta seguendo in linea di massima la tripartizione delle cause in private, fiscali e pubbliche, che si trova in Ulpiano, D. 3.6.1.3.

Le cause private

Quanto alle cause private, come ancora si può vedere nei commenti *Ad edictum* dell'età severiana (vd. § 18.7), l'organo per eccellenza della *iurisdictio*, a Roma, continuò a essere, in questo periodo, il pretore e il processo, essenzialmente, quello formulare (vd. § 9.10).

Roma

Italia

Quanto all'Italia, al pretore erano rinviate le controversie fra privati che eccedessero la competenza dei magistrati locali e dei prefetti mandati da Roma con compiti giurisdizionali (questi ultimi peraltro sembra siano scomparsi durante il principato). Fu Adriano ad affidare la giurisdizione in Italia, suddivisa in distretti, a quattro ex-consoli e più tardi, intorno al 163, Marco Aurelio e Lucio Vero istituirono stabilmente con questo compito e con il nome di *iuridici* altrettanti ex-pretori, che durarono fino alla soglia dell'età di Diocleziano. Perciò, nelle materie affidate ai *iuridici*, la cui esatta determinazione è peraltro oggetto di discussione, la competenza ai pretori di Roma si ritrasse correlativamente al raggio di cento miglia dalla capitale.

Province

Nelle province «del popolo», l'istanza giurisdizionale corrispondente al pretore di Roma era rappresentata dai proconsoli, cioè, ancora una volta, da (pro)magistrati, affiancati dai questori, come i pretori dagli edili. Nelle province «di Cesare», era rappresentata dai *legati Augusti pro praetore*, i quali, essendo gravati da compiti militari, potevano avvalersi per la giustizia della collaborazione di *iuridici*. Anche qui, è verosimile che il processo formulare mantenesse salda presa.

Ai magistrati tradizionali fu attribuita anche la tutela di nuove materie e ciò, in genere, avvenne proprio per determinante impulso del principe. Di queste materie i magistrati «conoscevano» e «decidevano» in forme diverse da quelle del processo formulare: si parla, in proposito, di *cognitio*. Il principale tratto differenziale della *cognitio* rispetto al processo formulare era il venire meno della divisione del processo in due fasi, l'una davanti al magistrato, l'altra affidata a giudici privati. Il processo si svolgeva nel suo complesso davanti al ma-

Cognitio

gistrato (oppure al principe, al senato, al funzionario o al *procurator*) e si chiudeva pertanto con una sentenza da lui emessa. In questa forma si diede tutela, ad esempio, alle pretese di ricevere un onorario come corrispettivo di prestazioni intellettuali oppure di ottenere gli alimenti dai parenti. Per far fronte all'incremento di queste *cognitiones* furono anche istituiti nuovi posti. Così, Augusto demandò dapprima ai consoli di vigilare sull'esecuzione dei fedecommessi, una disposizione d'ultima volontà il cui adempimento fino ad allora era rimesso solo «al pudore di quelli che venivano pregati di eseguirla» (Giustiniano, *Institutiones*, 2.23.1). In seguito al diffondersi del fedecommesso, evidentemente incoraggiato dalla tutela finalmente apprestata, Claudio dovette aggiungere due posti di pretore e destinarli a questo compito (che Tito ridusse a uno). Un fenomeno analogo d'estensione e trasformazione delle competenze tradizionali sfociò nell'istituzione d'un *praetor tutelaris* da parte di Marco Aurelio, competente fra l'altro per la nomina dei tutori e per la *cognitio* delle giustificazioni addotte per sottrarsi a quest'ufficio, e d'un *praetor de liberalibus causis*, per le controversie in cui si discutesse appunto se un individuo fosse o meno libero (oppure se *ingenuus*).

Influenza del principe

L'attività dei pretori e degli altri organi giusdicenti, inoltre, poteva essere variamente e incisivamente condizionata dalle *constitutiones* imperiali, sia d'ordine generale, come gli editti, sia emesse in risposta a consultazioni provenienti dai magistrati stessi oppure sollecitate da petizioni delle parti in causa, che poi le producevano ai magistrati e ai giudici. Queste statuizioni potevano comportare, evidentemente, modifiche processuali e sostanziali. Va ricordato, per di più, che proprio Augusto fece approvare una legge di riforma complessiva dei processi privati (ed una parallela fu emanata per i processi criminali). A questa legge Giulia, forse del 17 a.C., si devono, fra l'altro, l'abrogazione quasi totale del processo *per legis actiones* (vd. § 9.10) e nuove disposizioni sulla durata del processo e sulla formazione delle liste da cui ricavare i giudici, qualora le parti non fossero riuscite a trovare un accordo sul nome.

Il principe giudice

Oltre che in forma di norme e direttive, l'intromissione del *princeps* nel processo privato si manifestava nel diretto esercizio della funzione giurisdizionale. Infatti, il *princeps* aveva il potere di conoscere e giudicare (o di delegare altri a giudicare) in prima o in seconda istanza le liti che i privati gli sottoponevano, pregandolo di farsene carico. Significativo è in particolare l'intervento in secondo grado, anche perché comportava di per sé una svolta radicale. Infatti, benché non mancassero mezzi per rimediare a situazioni inique, norma

del processo privato in età repubblicana era l'irretrattabilità delle sentenze dei giudici, che chiudevano il processo. A partire da Augusto, fu invece consentito alla parte soccombente d'impugnare la sentenza, «appellandosi» al principe, che spesso riesaminava personalmente il caso nel merito oppure delegava altri a farlo. Così, ad esempio, fece Augusto, che delegò d'anno in anno il pretore urbano a ricevere gli appelli provenienti da litiganti in Roma (e forse in Italia) e a ex-consoli quelli provenienti dalle province. Sebbene questa notizia – tramandata da Svetonio, *Vita Augusti*, 33.3 – sia suscettibile di varie interpretazioni, è probabile che questa delega includesse il riesame nel merito di sentenze ordinarie. Dall'età degli Antonini appare che una delega a ricevere appelli, entro limiti difficili da determinare, fosse stata attribuita al *praefectus urbi*. Anche il senato fu delegato a conoscere degli appelli, anche relativamente a sentenze dei giudici ordinari. Ciò, tuttavia, è attestato solo per Nerone; che l'attività di giudice di secondo grado risalga ad un'età anteriore e forse anche ad Augusto e che si sia protratta con continuità fino alla fine del II secolo, com'è stato di recente sostenuto, rimane un'ipotesi non suffragata dalle fonti.

Discussa, come per tutte le prerogative del *princeps*, è la base di questo potere di cognizione in primo e secondo grado. Fra i tanti possibili appigli che, come sempre, possono essere invocati, uno specifico è la facoltà di «giudicare se richiesto» (oppure, secondo un'altra interpretazione, di «giudicare in grado d'appello»: Cassio Dione, 51.19.7), attribuitagli, forse per legge, nel 30 a.C.

Come s'è avuto modo di avvertire (vd. § 18.6), quest'attività di giudizio poteva avere un valore che oltrepassava il caso deciso. Dei *decreta*, cioè delle sentenze con cui i principi chiudevano la loro *cognitio* – che, a partire almeno da Marco Aurelio, si teneva in uno spazio del palazzo destinato appositamente alle udienze, l'*auditorium* – è rimasta memoria, in particolare, nelle opere della giurisprudenza: a Paolo, ad esempio, si deve una raccolta di *Decreta* ed anche una, di contenuto più vario, di «Sentenze imperiali emesse nelle *cognitiones*».

Funzionari imperiali

Oltre ad assolvere in prima persona compiti di giudizio, i principi attribuirono o anche solo tollerarono l'assunzione di competenze giudiziarie da parte di vari loro funzionari e rappresentanti. Questa tendenza, inaugurata da Augusto, già ai tempi di Claudio – la cui ingerenza nella giustizia era però dipinta quasi come una mania – era stata spinta tanto innanzi da suscitare amare riflessioni in Tacito, *Annales*, 12.60, in confronto alle aspre e orgogliose lotte che il controllo di una funzione basilare come quella giudicante aveva invece

suscitato ai tempi della repubblica (vd. §§ 6.4, 9.16).

I prefetti

Fra i funzionari con compiti di giustizia sono da ricordare in particolare i prefetti. A parte il *praefectus Aegypti*, che era una figura peculiare di governatore provinciale ed era pertanto la più alta istanza giudiziaria in Egitto, i prefetti all'Urbe, all'annona e dei vigili svilupparono nella capitale una competenza giudiziaria marginale, concorrente con quella del pretore, in alcune materie più direttamente connesse con i rispettivi compiti. In particolare, il *praefectus urbi*, alla cui *fides* – come s'esprime Settimio Severo (D. 1.12.1.4) – era rimessa la capitale, acquistò competenza in una gamma, abbastanza limitata, di materie di diritto privato rilevanti per l'ordine pubblico, come l'espulsione violenta dal possesso d'un immobile o infedeltà particolarmente gravi di tutori o curatori, che, tuttavia, affrontava in forme sicuramente diverse e con provvedimenti eterogenei rispetto alla corrispondente *iurisdictio* pretoria.

Procuratores Caesaris

Rilevanti furono, soprattutto, i compiti giudiziari dei *procuratores Caesaris*, nei quali anzi si nasconde probabilmente uno dei nodi del rapporto fra individui ed autorità, fra centro e periferia. I *procuratores Caesaris* erano i rappresentanti del *princeps* nelle province, dove s'occupavano del fisco – che nel principato s'identificava ancora con il suo *patrimonium* privato, la *res familiaris* – ed erano a lui legati da un rapporto di natura personale, quale lega, appunto, nel diritto privato, il titolare d'un patrimonio al gestore che egli incarica d'occuparsene. I *procuratores* erano peraltro coinvolti anche nella riscossione e nell'impiego dei fondi pubblici, specialmente nelle province imperiali, ove mancava il questore. Proprio nell'intersecarsi di aspetti privatistici e pubblicistici che connota la figura e l'azione dei *procuratores* si vede riflessa la natura ibrida del principato e anche la sua progressiva istituzionalizzazione (vd. § 13.5).

È fuori di dubbio che i *procuratores* provinciali vennero acquistando funzioni giudiziarie "esterne", che esorbitavano cioè dalle decisioni "interne" inerenti alla gestione della *res familiaris* del principe, vale a dire dal «potere (*ius*)» che loro spettava «sulla servitù e i denari familiari» e del quale parla Tacito, *Annales*, 4.15.2. Il raggio della loro azione poteva anzi essere tanto ampio che Marco Aurelio, rimettendo al giudizio dei Quintilii, suoi *procuratores* in Grecia, un greco che aveva presentato appello (chiedendo esplicitamente «di essere rinviato al loro giudizio») dichiarò: «È noto che molti dei compiti che dovrebbero spettare a me negli affari della provincia sono assolti da loro» (*Lettera di Marco Aurelio agli Ateniesi*, ed. J.H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and*

Papyri, Philadelphia 1989, nr. 184, lin. 22-23). È discusso, tuttavia, in quali tempi si sia verificata quest'assunzione di compiti giudiziari esterni e, soprattutto, l'estensione e il fondamento di essi.

Un punto di partenza si suole trovare nel passo già menzionato in cui Tacito deplora la complessiva involuzione del sistema giudiziario, ridotto a propaggine del *princeps*. In quel quadro, lo storico informa fra l'altro che Claudio stabilì e fece confermare da un senatoconsulto che «le sentenze emesse dai suoi *procuratores* dovevano avere la medesima efficacia che se le avesse pronunziate egli stesso» e dunque «consegnò loro tutto il diritto», «equiparando a sé e alle leggi i propri liberti che aveva incaricato della gestione del proprio privato patrimonio» (*Annales*, 12.60.1, 3, 4; analoga testimonianza in Svetonio, *Vita Claudii*, 12). Nonostante una diffusa interpretazione, tuttavia, questo provvedimento non può equivalere a un'investitura di competenza giudiziaria generale; del resto, se quest'interpretazione fosse portata alle sue logiche conseguenze («*omne ius tradidit*»: consegnò tutto il diritto), se ne dovrebbe concludere che la riforma esautorasse ogni altro magistrato giusdicente, ciò che, invece, non si verificò affatto. Il senatoconsulto ispirato da Claudio attiene, invece, all'efficacia delle sentenze e lascia perciò impregiudicata la questione delle materie in cui i *procuratores* potessero emetterle (potrebbe adattarsi perciò senz'altro al caso dei Quintilii, la cui sentenza sarebbe stata quindi riconosciuta efficace quanto quella dell'imperatore, ma la cui competenza nel caso in esame dipendeva da una specifica delega del *princeps* e non prescindeva nemmeno dalla volontà del privato). A conferma del fatto che Claudio non procedette a un'attribuzione generale di competenze, basti osservare che, anche in seguito, i *procuratores* non ebbero mai il potere di nominare un *iudex* nelle cause fra privati, principio fermamente ribadito ancora nell'età dei Severi da Papiniano (D. 49.1.23.1); allo stesso modo, fu reiteratamente sancito che non potessero giudicare cause capitali.

Claudio e l'efficacia delle sentenze emesse dai *procuratores*

Esclusa una generale attribuzione di mansioni giudiziarie ai *procuratores* e messi da parte i casi nei quali il loro intervento dipendesse da una delega specifica del *princeps* o comunque da una volontaria sottoposizione delle parti in causa al loro giudizio, la questione si riduce al problema di accertare se esistesse una competenza stabile dei *procuratores* almeno in alcune materie. Il punto più delicato è quello delle controversie fiscali, cioè delle cause con privati riguardo a rapporti patrimoniali che facevano capo al fisco (nelle quali, quindi, i *procuratores*, se investiti del giudizio, avrebbero svolto al tempo stesso il ruolo di giudici e di parti in causa). L'impressione che si rica-

Le controversie fiscali

va dalla testimonianza tacitiana più volte citata, che insiste più sull'equiparazione dei *procuratores* alle altre giurisdizioni che sulla sostituzione, è che nemmeno le cause fiscali fossero state attribuite da Claudio alla competenza esclusiva dei *procuratores*, ma tutt'al più in alternativa ai magistrati. Di sicuro, in tempi successivi, Nerva aggiunse un posto di pretore (detto appunto *fiscalis*) proprio per le controversie patrimoniali fra privati e fisco, il che significa che erano rimaste sottoposte alla giurisdizione ordinaria. Questo quadro si conserva sotto Traiano, come si vede nel famoso elogio di Plinio (*Panegyricus ad Traianum*, 36.3-4), secondo cui «il principato e la libertà sono sottoposti alla medesima giurisdizione»; sembra anzi che, oltre alla competenza del pretore nelle cause fiscali, si fosse mantenuta sotto Traiano la natura formulare del processo, almeno in alcune caratteristiche di fondo. Perciò, sebbene non si possano escludere divergenze fra Claudio, da una parte, e Nerva e Traiano dall'altra, e sebbene l'elogio di Plinio sembri effettivamente sottolineare una svolta, l'impressione è che, se una svolta ci fu, essa sia consistita nel rendere più efficace la giurisdizione del pretore sulle cause fiscali e non nel reintrodurla, non essendo in linea di principio venuta mai meno.

Nerva

Traiano

Naturalmente, può darsi che in provincia la situazione fosse diversa da quella di Roma, a cui si riferiva la giurisdizione del *praetor fiscalis* (poi sostituito, da o dopo Adriano, con un *praefectus aerario*). Il punto essenziale, tuttavia, è che la progressiva attrazione delle controversie fiscali ai *procuratores* sembra essere stato il frutto, più che di un'investitura, di una vicenda storica. In effetti, lo stesso Plinio, immediatamente dopo avere elogiato il principio della sottomissione delle cause fiscali alla giurisdizione ordinaria, rivela che tuttavia i cittadini accettavano spesso di rimettere le controversie ai *procuratores* imperali. In altri termini, era la posizione di rappresentanti diretti del *princeps* in provincia (ma anche in Italia e in Roma stessa) che induceva i privati a rimettere le liti ai *procuratores*, i quali a loro volta, tendevano talora ad abusare di questa posizione, specialmente in quelle cause, anche capitali, che potevano avere riflessi sui proventi fiscali, come sembra doversi indurre dai reiterati richiami in cui incorrono da parte dei principi, a mantenersi nei limiti dei loro poteri.

Caracalla

A nostro avviso, l'eco del principio lodato da Plinio non s'era ancora spento ai tempi di Caracalla, quando pure, di fatto, la sottomissione delle cause fiscali ai *procuratores* provinciali sembra fosse ormai la regola. Lo si coglie nelle parole con cui Ulpiano descriveva le competenze giudiziarie del governatore di provincia: «Non c'è nulla

in provincia che non sia sbrigato da lui. Peraltro se c'è una causa fiscale pecuniaria, che riguarda il *procurator principis*, farà meglio ad astenersene» (D. 1.16.9 pr.): l'astensione dei proconsoli è argomentata in termini di opportunità e non di obbligo, come invece ci si dovrebbe attendere se la competenza dei *procuratores* fosse stata esclusiva. In altri termini, è possibile che anche nelle cause fiscali la competenza dei *procuratores* si sia venuta consolidando a partire dalla (più o meno) spontanea accettazione da parte dei privati di rimettersi alla loro decisione, fermo restando il principio formale della giurisdizione ordinaria.

Comunque, anche nei processi fiscali nei quali il *procurator* fungeva da giudice, da solo o insieme al governatore di provincia, un principio di bilateralità del processo era assicurato dal fatto che gli interessi del fisco non erano rappresentati dal *procurator* stesso, bensì da altri funzionari e da cittadini a ciò stimolati da ricompense, assistiti dall'*advocatus fisci* istituito da Adriano. Si ponevano, perciò, le condizioni per l'elaborazione di una disciplina giuridica di questi rapporti speciali, di cui la giurisprudenza dei Severi, e in particolare Callistrato, tentò una sistemazione (vd. § 18.7).

18.9. L'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA: I GIUDIZI PUBBLICI E IL DIRITTO CRIMINALE

La riorganizzazione del sistema giudiziario ebbe ripercussioni ancora più profonde sulla repressione criminale.

Quaestiones

Delle due forme tradizionali di giudizio criminale che si celebravano in Roma, il processo popolare e la *quaestio* (vd. § 9.16), solo quest'ultima sopravvisse alla fine della *libera res publica* ed anzi ricevette in un primo tempo cure speciali da parte del legislatore. Nel 17 a.C. Augusto propose una *lex Iulia iudiciorum publicorum* per disciplinarne finalmente in modo unitario molti aspetti, in precedenza regolati separatamente da ciascuna delle *leges* istitutive delle varie *quaestiones*. Inoltre, altre leggi Giulie riformarono alcune *quaestiones* già esistenti, quelle per i reati di *maiestas*, *ambitus*, *vis* e *peculatus*, e ne istituirono due nuove, la *quaestio de adulteriis* e la *quaestio de annona*. La prima, in sintonia con gli intenti moralizzatori e demografici di Augusto, puniva i rapporti sessuali extraconiugali sia con donne sposate sia con donne non sposate e di onesta condizione; la seconda tutelava il regolare funzionamento del complesso si-

Adulteria

Annona

stema imperiale di approvvigionamento alimentare, imperniato sul trasporto marittimo e fluviale del grano affluente dalle province e sovente ostacolato, fra l'altro, da fenomeni di aggiotaggio.

Concorrenti delle *quaestiones* a Roma
a) il principe giudice

Le attenzioni del legislatore verso le *quaestiones*, segno indubbio della loro vitalità, non ne impedirono tuttavia il più o meno rapido declino, quale che ne siano state le ragioni, organizzative, tecniche o politiche. Già lo stesso Augusto e poi più stabilmente i *principes* successivi – anche se con ritmi e in modi che pur sempre dipendevano dalle variabili personali inclinazioni di ciascuno – assunsero in prima persona la *cognitio* di reati in primo e in secondo grado, accogliendo cioè l'*appellatio* d'un imputato ancora da giudicare o già giudicato da altri. Parallelamente, anche il senato si mise a svolgere attività di giudizio, le cui tracce sembra s'inoltrino fin dentro al tardo antico. Il senato giudicava soprattutto senatori imputati di lesa *maiestas* e di *repetundae*, ma anche imputati estranei all'*ordo senatorius* e per crimini diversi, purché comunque si trattasse di personaggi in vista e di vicende che avevano suscitato particolare risonanza. L'attività giudiziaria del senato trascende il diritto criminale e investe i fondamenti politici del nuovo regime. Le *cognitiones* senatorie – soprattutto quelle di lesa *maiestas*, reato al quale sempre più spesso venivano ricondotte anche semplici espressioni di pensiero che si prestassero ad essere interpretate come ostili al principe – erano l'occasione per ricompattare la classe dirigente (in primo luogo, i senatori stessi chiamati individualmente a pronunciarsi sulla causa) e l'opinione pubblica intorno al principe del momento, confermandogli sostegno ed eliminando i potenziali avversari. Questo risvolto può essere oggi bene indagato grazie al ritrovamento del senatoconsulto emesso nella causa per la morte di Germanico, della quale era imputato principale Gneo Pisone padre. In calce ai provvedimenti relativi alla causa, il senatoconsulto contiene un lunghissimo ed elaborato rendimento di grazie a coloro che, nella vicenda, si erano adoperati in conformità alla *pietas*, primo fra tutti il *princeps* Tiberio, poi gli altri membri della *domus Augusta*, l'ordine equestre, la plebe urbana, i soldati: in breve, tutti i pilastri del regime (vd. *Senatusconsultum de Cn. Pisone patre*, lin. 123-173, del quale, significativamente, era ordinata anche la divulgazione nelle città e negli accampamenti di tutto l'impero). Che la devoluzione dei processi al senato avesse uno scopo politico, al di là d'apprestare un foro privilegiato per i suoi appartenenti, si ricava del resto anche dall'esito dei processi. L'imputato era quasi sempre condannato e talvolta anche a pene più gravi di quelle legali e non di rado addirittura per fatti non previsti dalle leggi, sempre che la

b) *cognitio* del senato

(valenza politica)

cognitio non si trasformasse viceversa in palcoscenico per la clemenza dell'imperatore.

c) i prefetti

Le *quaestiones* di Roma subirono, infine, la concorrenza dei prefetti. Intorno al 200, un'*epistula* di Settimio Severo e del figlio (D. 1.12.pr.-3) dichiara che il prefetto urbano, supremo tutore dell'ordine pubblico nella capitale, istituito da Augusto proprio «a causa dell'affollamento e della lentezza dei rimedi legali» (Tacito, *Annales*, 6.1), è investito della repressione di tutti i crimini nel raggio di cento miglia da Roma e del potere di infliggere, come pena, la relegazione, la deportazione su un'isola e i lavori in miniera. Competenze repressive attinenti al rispettivo ufficio ebbero pure il prefetto dei vigili e all'annona.

Il declino delle *quaestiones* nel tempo

L'effetto di questa molteplice concorrenza ai danni delle *quaestiones* fu l'inarrestabile erosione della loro competenza. La scarsità delle fonti impedisce, tuttavia, di stabilirne con certezza tappe e tempi ed anche come fosse regolata, finché vi fu, la facoltà di adire l'uno o l'altro Foro. È verosimile che l'erosione sia stata più rapida per i reati politici, giudicati dal *princeps* e dal senato, e più lenta per quelli comuni, repressi dai prefetti (significativo è il silenzio serbato sui prefetti da Quintiliano, 3.10.1, che, accanto ai giudizi ordinari, menziona solo le *cognitiones* di principe e senato). Tuttavia, grazie ancora al senatoconsulto relativo a Gneo Pisone padre (lin. 122) s'apprende adesso che ancora nel 20 d.C. era attiva la *quaestio de maiestate*. Pur apportando solo un piccolo ritocco alle nostre conoscenze (se n'aveva notizia fino al 15 d.C.), questo nuovo dato suggerisce comunque prudenza nel valutare il silenzio delle fonti. Ad ogni modo, alla fine del II secolo almeno per l'adulterio si procedeva ancora mediante *quaestio*; lo prova la menzione dei *iudices*, cioè della giuria, in due testi di Papiniano che riguardano questo reato (D. 48.1.13.1 e *Collatio* 4.11.1). È, anzi, probabile che, al di là dell'adulterio, la *quaestio* continuasse ad essere la forma ordinaria dei giudizi pubblici per tutti quei reati che non erano puniti dalla legge con la pena capitale, ossia con la morte o con l'esilio. Lo attesta implicitamente il giurista Paolo, all'inizio del III secolo: «La forma ordinaria dei giudizi pubblici capitali ha cessato d'essere praticata» (D. 48.1.8). In questi limiti, si verificava dunque una concorrenza con il *praefectus urbi*; notizie dell'attività di *quaestiones* non capitali cessano definitivamente dopo Severo Alessandro.

Italia

La situazione dell'Italia era analoga a quella di Roma. Oltre a principe e senato, la cui competenza ovviamente non incontrava limiti territoriali, a far da concorrenti ai tribunali ordinari (forse

insediati anche nei municipi e nelle colonie), furono qui i *praefecti praetorio*, già nel corso del II secolo. Ad essi, inoltre, come del resto al *praefectus urbi*, sembra sia stata devoluta anche una cognizione in secondo grado.

Province

Nelle province, invece, fatta salva l'autonomia cittadina, l'amministrazione della giustizia criminale era concentrata nelle mani del governatore, ossia, in quelle pubbliche del proconsole, in quelle imperiali del *legatus Augusti pro praetore* oppure del procuratore che ne faceva le veci.

Svolgimento della *cognitio*

Rispetto al processo davanti alle giurie, le *cognitiones* svolte dal principe, dal senato, dai prefetti e anche dai governatori furono indubbiamente caratterizzate da una maggiore elasticità delle procedure e da una maggiore incisività, con il risultato, così pare, d'un affievolimento delle garanzie dell'imputato. Sembra, tuttavia, che si sia ovunque mantenuta la struttura bilaterale del processo, ossia la distinzione fra la funzione d'accusa e la funzione di giudizio e che, di regola, l'accusa continuasse ad essere esercitata da un privato, come nelle *quaestiones*. Il progressivo allentamento del controllo sociale richiedeva tuttavia un adeguato rafforzamento dell'apparato amministrativo. È emblematica la premura con cui Frontone, in partenza per l'Asia come proconsole, chiama a sé Giulio Sene, per avvalersi «della sua capacità militare nella caccia e nella repressione dei banditi» (*Ad Pium*, 8.1). Questi ufficiali e agenti talvolta si facevano anche promotori del giudizio. È una proiezione significativa dei mutamenti avvenuti nel sistema repressivo il concetto di *disciplina publica*, che emerge nel pensiero dei giuristi del III secolo, accompagnato dall'esplicita teorizzazione che questo «ordine pubblico» richiedesse e giustificasse una diversa e più incisiva tutela rispetto all'*utilitas privatorum* (*Pauli Sententiae*, 5.4.15; vd. anche 5.26.2; D. 1.11. 1 pr.; 50.4.18.7).

Queste nuove esigenze comportarono trasformazioni ancora più complesse sul piano sostanziale.

Iudicia publica

Le leggi che avevano a loro tempo istituito le *quaestiones*, continuarono a rappresentare, fino alla compilazione giustinianea, il punto di riferimento per la definizione dei reati e delle pene, anche quando il processo fosse condotto in forma diversa da quella regolata dalle leggi stesse. Indipendentemente dalla loro forma, anzi, i processi che vertevano sui reati puniti per legge continuavano ad essere chiamati – come un tempo le *quaestiones* – *iudicia publica*. *Iudicia publica* erano appunto, secondo il giurista Macro (D.48.1.1), «quelli che vengono dalle leggi dei giudizi pubblici, come la legge Giulia di lesa

maestà, la Giulia sugli adulterî, la Cornelia sui sicari e gli avvelenatori, la Pompeia di parricidio, la Giulia di peculato, la Cornelia sui (falsi) testamenti, la Giulia sulla violenza privata, la Giulia sulla violenza pubblica, la Giulia di corruzione elettorale, la Giulia sulle *repetundae*, la Giulia sull'annona». Se è vero che le leggi *iudiciorum publicorum* non persero mai la loro centralità, è altrettanto vero, tuttavia, che sul tronco di molte di esse s'innestarono, soprattutto nel corso del I sec. d.C., numerosi senatoconsulti, che punivano con la stessa pena fatti originariamente non previsti da esse, apportando dunque indubbie innovazioni. Inoltre, la stessa interpretazione e applicazione delle leggi, specialmente nel tribunale imperiale e senatorio, furono abbastanza elastiche, fino a versare nelle vecchie norme contenuti nuovi. Ciò non toglie, peraltro, che i crimini come definiti dalle *leges iudiciorum publicorum* abbiano mantenuto in definitiva la loro fisionomia.

Repressione *extra ordinem*

Accanto ai crimini previsti dalle leggi (e dai senatoconsulti innestati su di esse), puniti con una pena fissa e il cui accertamento dava luogo a *iudicia publica*, principe, magistrati e funzionari utilizzarono i poteri coercitivi di cui erano variamente muniti, per sanzionare con pene più gravi illeciti già perseguiti con azioni private oppure per punire fatti non previsti come illeciti privati né come crimini dalla legge. Questa modalità di repressione è tipicamente indicata con la locuzione *extra ordinem*. Come già s'intende dalla eterogeneità delle fattispecie represse, è illusorio tentare d'attribuire un significato univoco a questa ricorrente espressione, poiché naturalmente variava in funzione dell'*ordo* di riferimento (senza contare che la "straordinarietà" riguardava a volte la sostanza del provvedimento emesso in un giudizio, altre volte la forma del giudizio stesso). Si trattava talora dell'*ordo* dei giudizi privati, ossia del processo formulare, come quando il pretore, al di là della normale *actio tutelae* infliggeva – appunto, *extra ordinem* – pene corporali al tutore insolvente (D. 26.7.49). La medesima contrapposizione si dava quando il proconsole offriva alla vittima di un illecito già considerato «delitto» privato l'alternativa fra il *ius ordinarium*, cioè il processo formulare, che conduceva a irrogare una pena pecuniaria, e la persecuzione *extra ordinem*, che sfociava nell'inflizione di pene corporali (D. 47.1.3). Altre volte la divergenza cui allude la locuzione *extra ordinem* s'instaurava rispetto all'*ordo* dei *iudicia publica*, cioè al sistema dei reati previsti e puniti per legge. Ad esempio, se uno schiavo aveva commesso un reato di questo genere per il quale, tuttavia, per una qualche ragione, non poteva essere imputato, i giuristi affermavano: «in-

comberà su di lui una pena più dura *extra ordinem*» (D. 48.2.12.4).

Tipizzazione dei reati

Questi interventi «straordinari», pur affondando evidentemente le proprie radici nella discrezionalità del giudicante, subirono un processo di tipizzazione. La prassi dei tribunali, l'interpretazione dei giuristi e soprattutto le *constitutiones* imperiali finirono, nel lungo periodo, per restringere l'arbitrio dei giudicanti. Questo fenomeno di tipizzazione è particolarmente evidente (e quasi paradossale) nell'emersione della categoria degli *extraordinaria crimina*. Si trattava di fattispecie che, pur non essendo mai state definite e punite da leggi, erano tuttavia considerate crimini, con un nome proprio, con caratteristiche determinate e punite con sanzioni costanti, come l'abigeato, il saccheggio di cose ereditarie, il favoreggiamento, lo scopelismo (ossia la pratica di porre pietre nei campi dei nemici a significare una maledizione). Notevole è, in questa categoria, lo stellionato, una sorta di accusa *passepartout*, rivolta a chi «abbia commesso qualcosa dolosamente», quando «non vi sia un altro crimine da imputargli» (D. 47.20.1): il nome viene probabilmente da *stelio*, cioè tarantola.

Tipizzazione delle pene

Analoga restrizione del libero arbitrio del giudicante si produsse a proposito delle pene da infliggersi agli autori di questi «crimini straordinari». Se i giuristi romani – ad esempio, nelle *Pauli Sententiae* (vd. § 18.12) – e sulle loro tracce i moderni sono in grado di indicare quali pene fossero inflitte per ciascun crimine, ciò significa che anch'esse avevano subito una tipizzazione, specialmente per effetto delle costituzioni imperiali. Ciò non toglie che talvolta specifiche *constitutiones* mancassero (come Ulpiano rimarcava a proposito dei «saccheggiatori», ai quali «non è stata imposta alcuna pena specifica dai rescritti dei *principes*»: D. 47.18.1.1) oppure prevedessero esse stesse «pene variabili» (*Collatio*, 13.3.1), il che lasciava ancora spazio di manovra alla discrezionalità del giudice. Una certa discrezionalità era poi implicita nel principio, affermatosi nel corso del II sec. d.C., secondo cui il giudicante dovesse comunque commisurare la pena alla condizione dell'imputato e alle circostanze del fatto.

Variazione delle pene

Questo principio s'impose non solo nell'ambito dei crimini straordinari, bensì anche degli stessi *iudicia publica*. Sebbene in essi le pene legali, che erano per definizione fisse, continuassero formalmente a restare in vigore – come afferma inequivocabilmente il giurista Paolo nel seguito del passo citato poco sopra (D. 48.1.8) – esse furono tuttavia adeguate alla condizione personale e alle circostanze del reato. Nemmeno in questo caso, comunque, la flessibilità si tradusse in arbitrio, perché si può osservare una sorta di proporzione tra la sanzione legale e quella concretamente irrogata (Ulpiano

parla di *ratio*: D. 48.19.13). Inoltre, alla lunga le pene sostitutive diventarono esse stesse tipiche e, come tali, poterono essere recensite dai giuristi, come esemplifica ottimamente Ulpiano (*Collatio*, 12.5.1): «Agli incendiari la legge Cornelia ordinò fosse interdetta l'acqua e il fuoco [ossia: fossero allontanati dalla comunità, cioè esiliati], ma di fatto (*re*) sono puniti variamente. Infatti coloro che abbiano appiccato volontariamente un incendio in città, se sono d'estrazione sociale infima, vengono di solito gettati alle bestie, se invece hanno una qualche distinzione sociale e l'incendio è stato appiccato a Roma, sono puniti con la decapitazione».

Discriminazione di ceto: *honestiores* e *humiliores*

Questo passo pone anche in evidenza che cosa si intendesse per adeguamento della pena in relazione alla condizione delle persone (vd. anche § 13.4). Si trattava di una discriminazione di ceto, le cui prime tracce sicure si rinvengono nelle costituzioni di Adriano. A parità di crimine, gli esponenti dei ceti inferiori (*humiliores*) erano puniti più gravemente degli *honestiores*; questi ultimi, inoltre, erano di regola sottratti alle pene capitali più efferate (come la crocifissione e l'esposizione alle bestie) e a quelle più disumane, come i lavori in miniera. Inoltre, i decurioni, ossia i componenti dei senati locali, erano di regola esenti dalla pena di morte, sostituita con la deportazione su un'isola o la relegazione. Anche in questa discriminazione, come nel trattamento dei crimini politici, il sistema repressivo si faceva carico, oltre che della tutela dell'utilità dei privati, della difesa dell'ordine sociale costituito.

18.10. La *constitutio Antoniniana*

All'inizio del III secolo, dopo oltre quattro secoli dall'istituzione delle prime *provinciae*, il rapporto fra individui e autorità, nell'ambito dei territori sotto l'*imperium populi Romani*, s'iscriveva prevalentemente all'interno di strutture organizzative cittadine. Tali strutture erano notevolmente differenziate fra loro. Oltre alle città di diritto romano (nei due tipi del *municipium* e della *colonia*), si distinguevano città di diritto Latino e città straniere, queste ultime, a loro volta, connotate da una pluralità di statuti. V'erano, poi, popolazioni non organizzate in città e perciò immediatamente amministrate dal governo romano, situazione che poteva darsi nei territori conquistati da Roma che precedentemente erano stati governati nella forma di monarchie territoriali.

La pluralità delle forme organizzative si riflette sulla questione del diritto vigente e degli organi giurisdizionali competenti ad applicarlo. È ovvio che nelle città di diritto romano – diffuse appunto non solo in Italia (dove, anzi, dai tempi della guerra sociale costituivano l'unico modello), ma anche in provincia (si ricordino *Hadrumetum* e Tiro, per fare due soli esempi di città provinciali di diritto romano già menzionate) – il diritto applicato nelle controversie fra privati fosse quello romano. La giurisdizione spettava a organi delle città stesse, con limiti di competenza per valore e materia, il cui superamento imponeva il trasferimento del processo al pretore di Roma o, in provincia, al governatore romano nelle sue varie figure oppure alle diverse istanze, compreso il *princeps*, delle quali s'è fatta menzione al § 18.8.

Città di diritto romano

Altrettanto può dirsi – nonostante in astratto la situazione avrebbe potuto essere altrimenti impostata – per le città di diritto latino, riguardo alle quali la *lex Irnitana*, cap. 93, lascia ora intendere che il diritto romano s'applicasse come ordinamento generale, ad esclusione delle sole materie già disciplinate dagli statuti di ciascun municipio e colonia latini.

Città di diritto latino

Le *civitates* straniere, invece, avevano per definizione un ordinamento proprio e l'organizzazione giudiziaria relativa, anche se autonomia e giurisdizione avevano ampiezza e fondamento diverso a seconda dei vari tipi di città (basti pensare al fatto che talune città, autonome di fatto, erano comprese nella *lex provinciae*). Questa condizione d'autonomia non esclude intersezioni sul piano giurisdizionale con l'ordinamento romano. Da una parte, infatti, si sa che già nel I sec. d.C. v'era l'uso, fra i cittadini delle *poleis* greche, di rivolgersi al governatore romano per la risoluzione delle loro controversie, che avrebbero invece ben potuto essere portate davanti ai tribunali locali (uso che pertanto non mancò di essere stigmatizzato da voci libere). D'altra parte, si venne affermando una giurisdizione d'appello dell'imperatore rispetto a decisioni dei tribunali di città straniere, formalmente indipendenti: le decisioni, in questo caso, sembra fossero basate sul diritto di tali città, com'è illustrato per il diritto attico dall'epistola di Marco Aurelio agli Ateniesi (ed. Oliver, nr. 184). In linea di principio, tuttavia, è bene ribadire che, poiché tali città costituivano ordinamenti autonomi, il diritto romano, cioè l'ordinamento di un'altra città, non vi trovava applicazione.

Città straniere

Intermedio, per dire così, fra le città romane e latine da una parte e le città straniere dall'altra, era il caso dei territori privi di strutture cittadine e dei relativi abitanti, non appartenenti ad alcuna *civitas*.

Territori

Qui, infatti, l'istanza giusdicente era rappresentata dal governatore romano, il quale tuttavia tendeva ad applicare il diritto "nazionale", in vigore anteriormente alla conquista romana.

Estensione della cittadinanza romana

Questo panorama frastagliato s'appianò per effetto della cosiddetta *constitutio Antoniniana*, del 212 (o 213) d.C., che trasformò in cittadini romani tutti gli abitanti del mondo romano, con discusse, ma sicuramente limitate eccezioni (vd. § 15.4). Quali che siano state le motivazioni di questa costituzione di Antonino (Caracalla), che dava il suggello finale ad una politica plurisecolare di generose concessioni individuali e collettive di cittadinanza e che sembra essere stata accolta quasi con indifferenza dai contemporanei, l'impatto sulla pluralità d'ordinamenti fu decisivo. Per effetto (indiretto) della *constitutio Antoniniana*, tutte le città dell'impero, venute meno le precedenti differenziazioni, diventarono città di diritto romano, sebbene continuassero a sussistere differenze sul piano della competenza giurisdizionale fra città e città. Il diritto romano, quindi, fu considerato l'unico diritto in vigore per tutti gli individui sotto il potere romano.

Ciò non significò, naturalmente, immediato abbandono delle tradizioni giuridiche locali. Tuttavia, esse poterono mantenersi solo con la tolleranza degli organi giurisdizionali romani, che, si può credere, non fu troppo larga. Anzi, a livello della cancelleria imperiale, s'hanno ripetute riaffermazioni dei principi del diritto romano, soprattutto da parte di Diocleziano, contro la richiesta di applicare norme e istituti locali.

18.11. L'ESPERIENZA GIURIDICA TARDOROMANA: CARATTERI GENERALI

In confronto al periodo anteriore, la scomparsa d'una significativa produzione letteraria da parte di giuristi privati è la caratteristica più appariscente dell'esperienza giuridica nell'epoca che si apre intorno alla metà del III secolo e che in Occidente si chiude con la fine dell'impero (con l'epilogo dei regni romanobarbarici: vd. § 17.6) e nell'Oriente protobizantino si protrae fino a Giustiniano. Questa fase dell'esperienza giuridica è correntemente definita postclassica, con un aggettivo che vuole stabilire le distanze con la fase precedente non solo sul piano temporale, ma anche valutativo (con riguardo essenzialmente al diritto privato). Gli ultimi esponenti della fioritura severiana, Licinio Rufino, che raggiunse il consolato intorno al 230 e

Ultimi giuristi severiani

fu in rapporti con il grande giurista Paolo, Emilio Macro, che scrisse un importante trattato sui *iudicia publica* sotto Severo Alessandro, Elio Marciano, che negli stessi anni scrisse sedici libri di *Institutiones* con l'ambizione di abbracciare in forma divulgativa sia il diritto privato sia il diritto criminale e infine Erennio Modestino, l'ultimo consulente di grande fama, ancora attivo al tempo dei Gordiani (vd. § 18.2), cessarono la loro attività entro la metà del III secolo, in coincidenza con il "periodo critico" dell'impero (vd. § 15.7). Anche dopo la ripresa dioclezianea (vd. § 18.12), la produzione letteraria non tornò più ad essere seriamente comparabile, per ampiezza, vocazione e risultati, con quella dei secoli anteriori.

La letteratura giuridica nella cultura tardoromana

Vale certamente per la giurisprudenza quel che si afferma per la letteratura della tarda antichità in generale: essa è erede d'una tradizione al tal punto ricca da risultare soffocante. I suoi cultori si dedicarono piuttosto a farne l'inventario e a gestirla che a incrementarla. Il conseguente inaridimento della vena letteraria e la canonizzazione delle opere classiche, in particolare della giurisprudenza severiana, è consono a quel culto dell'antichità, che era anche semplificazione, che è uno dei tratti della civiltà letteraria fra il III e il VI secolo: basti pensare all'affinità culturale fra le epitomi e le sillogi di frammenti giuridici da una parte e i breviari storici di IV secolo dall'altra. Più in generale, l'esaurimento della letteratura giurisprudenziale, almeno nelle sue forme tradizionali, è da porre in relazione con lo spostamento dell'asse culturale da Roma alle province e la nascita fra il 150 e il 200 di una letteratura cristiana, prima greca e poi latina. In questo nuovo quadro, le opere dei giuristi erano il documento d'una fase culturale se non estranea, spesso in difficile rapporto con le nuove sensibilità. Basti vedere la presa di distanza di Lattanzio (*Institutiones*, 5.11.19) rispetto ai *Libri de officio proconsulis* di Ulpiano, in un'opera che pure ai manuali giuridici si richiama o, per un altro verso, la *Collatio legum Romanarum et Mosaicarum*, opuscolo che paragona norme giuridiche romane e precetti biblici, per gettare un ponte fra credo e diritto.

Declino dell'*interpretatio*

Considerato invece dall'interno, l'esaurimento della vena letteraria non è che il riverbero o, almeno, così lo si interpreta, del tramonto della riflessione scientifica sul diritto, la cui assenza è dunque il vero marchio della fase postclassica. L'offuscamento della capacità di elaborare scientificamente il diritto, specialmente quello privato che era stato il terreno elettivo dell'*interpretatio* dei giuristi, non equivale, naturalmente, alla scomparsa del diritto stesso come prassi sociale. Al contrario, il diritto continuò a mantenere la sua funzione regolatrice e

Crescente disciplina giuridica del potere politico

anzi si estese a nuovi settori, di pari passo con l'estendersi dell'attività amministrativa e dell'ingerenza del governo nella società. Non a caso, fin dai tempi di Jacques Godefroy, che ne stese nel XVII secolo un insuperato commento, si ripete che il *codex Theodosianus* (vd. § 18.17), vale a dire una raccolta di norme giuridiche, è la migliore fonte per conoscere lo stato tardoromano – s'intende, come l'avrebbe voluto l'imperatore legislatore –, il che equivale a predicarne la crescente "giuridicizzazione". Si comprende anzi bene, in questo quadro, la crescente importanza della preparazione giuridica nel mondo tardoantico. Lo sapeva bene quel maestro che, a metà del III secolo, spronava il suo allievo riottoso, ammonendolo che «la conoscenza del diritto sarebbe stato il miglior "viatico", sia che foss(e) diventato un retore di quelli che patrocinano nei tribunali sia qualcos'altro» (l'allievo è Gregorio Taumaturgo: *Panegyricus ad Originem*, 5.60) (vd. § 18.16). Del resto, anche fermandosi al diritto privato, non mancano gli aspetti di continuità rispetto all'esperienza repubblicana e del principato. Per esempio, dalle nuove lettere di S. Agostino s'apprende che, contrariamente a quel che s'era a lungo pensato, ancora all'inizio del V secolo d.C. v'erano giuristi che sostenevano l'ufficio della consulenza (Eustochio, assessore al tribunale episcopale, in Africa: *Epistula* 24, ed. «CSEL» 88 [1981], pp. 126-127 = «Bibliothèque Augustinienne», 46B, pp. 386-387). Oltretutto, che l'ufficio privato di dare responsi non fosse cessato nel III secolo d.C. insieme alla letteratura, si sarebbe potuto già ricavare, sempre per il V secolo, da *Nov. Th.* 1.1, per Costantinopoli, e, per la Gallia meridionale, dalla *Consultatio veteris cuiusdam iuris consulti*, che, come esprime il titolo moderno, era l'articolata risposta fornita per iscritto da un non meglio identificato esperto di diritto a un avvocato che s'accingeva a patrocinare una causa che implicava una serie di questioni riguardanti per lo più rapporti patrimoniali fra coniugi (l'opuscolo, in realtà, ha in alcuni passaggi l'aria di un trattatello di scuola, il che non toglie che sia rappresentativo della cultura di fine V secolo).

Crescente importanza della preparazione giuridica

Persistenza dei giuristi consulenti

Dall'*interpretatio* all'interpretazione

Tuttavia, il giurista consulente di quest'epoca, a differenza del suo predecessore repubblicano e classico, la cui fisionomia si può vedere ancora intatta nei libri casistici di Papiniano (vd. § 18.7), aveva deposto ogni velleità di rielaborazione. Non operava più come se fosse investito del compito d'individuare creativamente il *ius*, bensì s'accontentava di cercare nelle fonti autoritative una soluzione già definita. L'anonimo giurista della *Consultatio* assolve il suo compito subalterno fornendo all'avvocato, perché questi possa poi farne uso nel processo, ampie citazioni letterali di costituzioni imperiali e, in

via subordinata, d'un'opera giurisprudenziale elementare, di circa due secoli anteriore, le *Pauli Sententiae*, con l'avvertenza che «le costituzioni dei sacri principi hanno dichiarato che debbano per sempre valere al pari d'una costituzione imperiale» (*Consultatio*, 7.3; vd. §§ 18.12, 18.14). Perciò, quel che muta profondamente, in questo periodo, al di là dei contenuti normativi e dei ruoli degli operatori è la concezione stessa del diritto. In particolare, allo scadimento dell'*interpretatio* creativa (vd. § 18.1) in interpretazione applicativa (vd. §§ 18.14, 18.16), corrisponde il concentrarsi nell'imperatore della produzione del diritto, fenomeno che è da considerare quindi l'altro segno del momento.

Il diritto dell'età tardoromana, perciò, può e deve essere assunto come oggetto d'indagine, nella sua specificità. Vero è, peraltro, che proprio l'assenza quasi totale d'una letteratura giuridica coeva ci priva del documento essenziale per indagarlo ed è illusorio e, in definitiva, errato cercarlo esclusivamente nelle costituzioni imperiali. Le costituzioni infatti non "ponevano", bensì "presupponevano" un ordinamento generale, nel quale s'inserivano in modo spesso occasionale e con una spiccata tendenza al particolarismo; non si preoccupavano cioè dell'unitarietà e della coerenza dell'ordinamento, ma vi introducevano regimi differenziati dal punto di vista territoriale e creavano discipline particolari per classi di beni e di soggetti. In questo quadro, solo l'impianto del diritto giurisprudenziale poteva costituire l'indispensabile tessuto connettivo dell'ordinamento (specialmente del diritto privato) e di ciò i contemporanei erano consapevoli. Lo stesso Giustiniano, ormai in pieno assolutismo teocratico, teorizzò sì esplicitamente che l'imperatore fosse «il solo creatore e interprete delle leggi», ma si affrettò pure a precisare che questa prerogativa imperiale nulla toglieva ai «creatori dell'antico *ius*», vale a dire non intaccava il valore normativo degli scritti dei giuristi classici: «*Tam conditor quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur: nihil hac lege derogante veteris iuris conditoribus, quia et eis hoc maiestas imperialis permisit*» (CI. 1.14.12.5 del 529 d.C.; la giustificazione che il potere di creare *ius* era stato attribuito ai giuristi proprio dall'imperatore allude probabilmente al *publice respondendi ius*: vd. §§ 18.2, 18.14). Naturalmente, quella che era stata la caratteristica fondamentale del diritto giurisprudenziale, cioè la controvertibilità, che si manifestava in disparità d'opinioni fra i giuristi, si rivelò alla lunga un grave inconveniente, quanto più ci si volgeva agli scritti dei giuristi con l'aspettativa di trovarvi una soluzione univoca e quanto meno si era tecnicamente o anche solo ideologicamente in grado di dominare

Particolarismo

il *ius controversum.*

Dalla norma alla prassi

In definitiva, l'allentarsi della presa della cultura giuridica, che rimase ferma ai risultati versati per iscritto dai giuristi nei primi tre secoli dell'impero, il particolarismo normativo imperiale e, in aggiunta a questi fattori, la vitalità dei diritti etnici, i quali, dopo l'estensione della cittadinanza statuita da Caracalla, resistevano e talora anche reagivano, soprattutto in Oriente, sul diritto romano (vd. §§ 18.10, 18.12), spostarono il baricentro dell'esperienza giuridica nella tarda età di Roma dalla scienza del diritto e dalla legislazione alla pratica, cioè dal diritto prescritto a quello effettivamente applicato. Questo spostamento impone un conseguente riorientamento della prospettiva d'indagine rispetto ai secoli precedenti, nei quali si può invece dare per scontata una fondamentale corrispondenza fra norma (registrata prevalentemente negli scritti dei giuristi) e prassi. Se, per il principato, di questa fondamentale corrispondenza si trova diretta conferma, ad esempio, nelle tavolette cerate pompeiane del I sec. d.C., ben diversa è l'immagine che esce, per fare un solo caso, dai papiri egizi di IV secolo d.C. che documentano una sorta di adozione, precisamente l'intesa di ricevere il figlio altrui come proprio (vd. *P. Oxy.* 1206 e *P. Lips.* 28). In questi atti, un contratto romano quale la *stipulatio* convive con contenuti e forme del tutto diverse dall'*adoptio* e dall'*adrogatio*, cioè dagli istituti solenni con i quali era previsto che si realizzasse l'adozione secondo il *ius civile.* Una storiografia giuridica adeguata al suo oggetto, oltre a registrare la convivenza di elementi eterogenei, ha il compito di accertare quale rappresentazione ne avessero le parti dell'accordo e, reciprocamente, quali effetti fossero riconosciuti all'atto dall'ordinamento di riferimento, che era quello romano, se cioè gli si riconoscessero solo effetti obbligatori fra le parti stesse – come lascerebbe intendere il ricorso alla *stipulatio* – oppure anche modificativi dello stato familiare. Se, nel caso specifico, l'efficacia modificativa sembra fosse negata, stando ad un rescritto di Diocleziano (CI. 8.47.4: «L'adozione si suole stringere non mediante un documento scritto, ancorché redatto da un notaio, bensì innanzi al governatore secondo la solenne procedura del diritto»), alla storiografia giuridica restano comunque da accertare le ragioni che spinsero quegli individui a scegliere una forma diversa da quella solenne, in astratto più adeguata a raggiungere lo scopo perseguito.

Problemi storiografici

La letteratura coeva e la documentazione papiracea, tuttavia, sono spesso troppo avare per permettere un'indagine che integri la norma e l'applicazione, l'unica che garantisca realismo allo studio del

diritto tardoromano (per un altro esempio, vd. § 18.13). Accentua le difficoltà il fatto che fin dal Medioevo l'interesse si sia polarizzato intorno al diritto giustinianeo, rappresentato dal *Corpus Iuris Civilis*, e che a sua volta il *Corpus Iuris Civilis* dipenda largamente da fonti d'età classica (vd. § 9.2 e *Bibliografia*): di conseguenza, il periodo intermedio fra l'età classica e Giustiniano è rimasto in ombra. Se s'aggiunge che lo stesso diritto giustinianeo solo dal secondo dopoguerra – e non sempre senza sbandamenti – ha cominciato ad essere valutato nel proprio tempo, si spiega la difficoltà d'accedere a una profonda comprensione del diritto tardoromano. La storiografia recente, tuttavia, dà segni d'un più maturo interesse, nel quadro di un generale rinnovamento degli studi tardoantichisti. Qui si privilegerà il tema delle fonti di produzione, rinunciando a proporre una sintesi dei contenuti normativi che, a parte le esigenze di brevità, rischierebbe per le ragioni esposte di offrire un'immagine solo virtuale del "diritto" di quest'epoca.

18.12. Il periodo critico e la restaurazione di Diocleziano

Il periodo critico

La coincidenza cronologica fra l'esaurimento della letteratura giuridica e il cinquantennio d'anarchia e crisi sociale che segue la morte di Severo Alessandro si trasforma facilmente in spiegazione causale. S'aggiunga, come fattore specifico, che l'imposizione del diritto di Roma anche in aree toccate solo superficialmente dalla romanizzazione rese necessario disporre d'un insieme di regole il più possibile chiare e indiscusse, mentre sarebbe stato del tutto inadeguato il sistema del *ius controversum*, ch'era il corollario della centralità dei giuristi nell'esperienza romana. La vocazione alla sistemazione s'avverte già nelle opere di Paolo e Ulpiano, immediatamente successive alla *constitutio Antoniniana* (vd. § 18.7).

Ripresa dei rescritti

Quando finalmente con Diocleziano e Massimiano – dopo le avvisaglie del 283-284, in cui la cancelleria imperiale, sotto Caro e i figli, torna a dare segni di vita che rompono un silenzio quasi assoluto durato un ventennio, iniziato con Claudio e preceduto da un periodo quasi altrettanto lungo di progressivo rallentamento dell'attività – riprese il flusso dei rescritti, il diritto privato e criminale, così come si rispecchia nelle risposte imperiali alle petizioni dei privati, appare sostanzialmente immutato. Nelle *subscriptiones* (vd. § 18.6) di Diocle-

ziano e dei colleghi sembra addirittura darsi per presupposto che magistrati e funzionari amministrassero ancora la giustizia civile tenendo a modello l'editto del pretore (vd. ad es. CI. 2.53.5; 8.6.1; 9.35.8) e sono frequenti persino i riferimenti tecnici al processo formulare (vd. ad es. CI. 2.4.19; 2.31.2). Inoltre, si percepisce la determinazione a negare riconoscimento a istituti dei diritti etnici, in teoria abrogati dopo la *constitutio Antoniniana*, ma evidentemente duri a morire. Così Diocleziano e Massimiano rispondono che «l'abdicazione, che si praticava secondo l'uso greco allo scopo di alienare i figli ed era chiamata *apokeryxis*, non è approvata dalle leggi romane» (CI. 8.46.6; vd. anche CI. 5.5.2, contro la poligamia e *Collatio*, 6.4 = CI. 5.4.17, emessa a Damasco, contro le nozze incestuose). Infine, il fatto stesso che il tipo di costituzione di gran lunga più numeroso nell'età dioclezianea sia il rescritto a privati (della cui emissione è ora responsabile il *magister libellorum*) e siano invece rare le *constitutiones* generali (vd. § 18.13) che pongono norme valide per tutti i cittadini o almeno per categorie, significa che il diritto rimaneva sotto il segno della produzione casistica, com'era sempre stato. Naturalmente, non si può escludere che l'abbondanza dei rescritti, e in particolare delle *subscriptiones*, dipenda, più che dalle inclinazioni della cancelleria, dai criteri selettivi adottati dai compilatori delle due sillogi che sono il principale tramite per la nostra conoscenza delle costituzioni dioclezianee, il Gregoriano e l'Ermogeniano (vd. oltre). Ad ogni modo, anche le poche costituzioni di carattere generale che ci sono pervenute dall'età dioclezianea sono piuttosto di restaurazione che di riforma. Così, oltre al già ricordato editto contro le nozze incestuose conservato in *Collatio*, 6.4, il cui scopo esplicito era di far sì che, nel contrarre le nozze, «ciascuno ricordasse di essere soggetto al regime e alle leggi Romane», sono editti tutt'altro che rivoluzionari CI. 3.3.2, con il quale si raccomanda ai governatori di provincia di decidere personalmente le liti, nei limiti in cui le altre occupazioni glielo permettessero e CI. 3.11.1, sul rinvio dell'udienza a fini istruttori. A confronto con i trattati giurisprudenziali *De appellationibus*, rivela la sua modestia anche l'editto sull'appello conservato in CI. 7.62.6 (sull'*edictum de pretiis*, che era una misura di politica economica, vd. § 16.3).

Editti tetrarchici

Se dunque, superata la stasi della seconda metà del III secolo, i contenuti e anche le forme delle costituzioni si riallacciano ad una tradizione risalente almeno a Adriano (vd. § 18.6), il filo della letteratura giurisprudenziale è ormai sul punto di spezzarsi. Sebbene il clima della restaurazione dioclezianea abbia favorito per una breve sta-

Letteratura giurisprudenziale in età tetrarchica

gione la pubblicazione di nuove opere, il divario che le separa dalla letteratura classica è profondo, sia nella forma sia nella concezione dell'*interpretatio* che vi si rispecchia.

È già significativo che due delle opere di maggiore risonanza siano raccolte di costituzioni imperiali, il *codex Gregorianus* e il *codex Hermogenianus*. Il *codex Gregorianus* fu pubblicato verosimilmente nel 291 a Roma. In almeno 14 libri, articolati in titoli, era una silloge di rescritti imperiali, a privati e funzionari, da Adriano a Diocleziano (v'erano contenute tuttavia anche alcune costituzioni d'altro tipo). Quest'opera godette di una fortuna ininterrotta – e anche di alcune aggiunte – fino al VI secolo, in Occidente e in Oriente, segno che rispondeva a un'esigenza dei tempi (minore successo ebbe invece l'opera di Papirio Giusto, che oltre un secolo prima ne aveva anticipato molte caratteristiche). Nell'approssimarsi al Gregoriano, il sostantivo *codex* – che oltretutto pare non fosse nemmeno elemento originario del titolo – non deve trarre in inganno, suscitando la falsa impressione che si trattasse di un'opera di codificazione, affine per intenti e risultati ai "codici" del XVII-XX secolo. *Codex* si riferisce solo al supporto della scrittura, costituito da fogli piegati (in genere di pergamena) e rilegati in formato di quaderno, come tale contrapposto al rotolo di papiro (*volumen*, *liber*). Quanto alla natura di questo "quaderno", a parte il fatto che si trattava pur sempre di un'opera privata e non ufficiale (anche se possiamo facilmente supporre che godesse quantomeno del gradimento imperiale) e oltretutto di una raccolta di norme già esistenti e non varate *ex novo*, i rescritti che vi erano radunati non ambivano – a differenza di un "codice" moderno – a costituire l'intero ordinamento giuridico o anche solo alcuni settori. I rescritti del Gregoriano, al contrario, presupponevano l'insieme delle altre fonti e, in primo luogo la letteratura giurisprudenziale (non a caso il giurista Ermogeniano, autore di un seguito al Gregoriano, pubblicò, come vedremo, anche un'antologia della tradizione giurisprudenziale). Fatte queste doverose precisazioni, se si considera che, per loro natura, i rescritti imperiali del II e III secolo, quelli appunto selezionati nel Gregoriano, consistevano per lo più in brevi regole formulate in relazione a casi concreti, si comprende come la loro raccolta organizzata per materie mettesse comunque a disposizione del pubblico un repertorio ragionato di "casi risolti" e muniti dell'autorità imperiale: l'utilità d'un siffatto repertorio giustifica l'eco del Gregoriano nella cultura giuridica tardoantica.

Gregorianus

Hermogenianus

Come s'è accennato, ne costituì un immediato seguito il *codex Hermogenianus*, il cui autore, il giurista Aurelio Ermogeniano, fu pre-

fetto al pretorio in Occidente intorno al 300. L'Ermogeniano era articolato in almeno un centinaio di titoli, entro i quali era distribuito un gran numero di rescritti emanati soprattutto nel 293 e 294. Anche questo secondo quaderno ebbe molta fortuna, come testimoniano fra l'altro due riedizioni e varie aggiunte, l'ultima delle quali risale al 378.

Ermogeniano

Il giurista Ermogeniano scrisse anche le *Epitomi del diritto*, un'opera progettata per presentare l'ordinamento in forma di enunciati concisi, estratti prevalentemente dalla letteratura giurisprudenziale, segnatamente dai grandi giuristi dell'età dei Severi. L'ordine espositivo ricalcava fondamentalmente l'editto del pretore (ampliato secondo il modello dei *Digesta*: vd. § 18.5), che dava così prova della sua persistente centralità.

Pauli Sententiae

Un'opera analoga, per ispirazione e fonti, alle *Epitomae iuris* di Ermogeniano, ma cui arrise un successo molto maggiore furono i *Iulii Pauli Sententiarum receptarum ad filium libri V*, ossia, stando al titolo, un'opera in cinque libri nella quale il giurista Paolo – attivo sotto i Severi (vd. § 18.7) – avrebbe raccolto per il figlio, dunque con precisione e semplicità didattica, le «opinioni accettate». In realtà o, per meglio dire, stando all'ipotesi oggi più accreditata, le *Pauli Sententiae* furono redatte anch'esse intorno al 300, da un giurista che attinse, proprio come Ermogeniano, da scritti di vari autori (non del solo Paolo) d'età severiana, con il medesimo intento di estrarne un diritto non controverso (appunto, *sententiae receptae*), trasformando i problemi in dottrina, la casistica in precedenti vincolanti. Che lo scopo fosse stato raggiunto, lo testimonia la venerazione con cui l'imperatore Costantino descrisse le *Sententiae*, «libro coronato da pienissima luce, perfettissimo stile e giustissima ragione giuridica» (CTh. 1.4.2).

Arcadio Carisio

In fondo, si mantenne più fedele di Ermogeniano e delle *Pauli Sententiae* ai modi della giurisprudenza classica Aurelio Arcadio Carisio, che sotto Diocleziano fu *magister libellorum*, cioè il capo dell'ufficio centrale preposto all'emissione dei rescritti dell'imperatore ai privati (e che dunque, in questa qualità, fu responsabile di molte delle costituzioni a noi note emesse dai tetrarchi). Carisio è ancora in grado di proporre classificazioni e definizioni, come dimostra nel trattato sui *munera*, cioè sulle prestazioni personali e patrimoniali imposte ai privati, tema oltretutto di notevole interesse in età di crescente fiscalismo (vd. § 16.2); si serve della storia delle istituzioni politiche per legittimare la posizione raggiunta ai suoi giorni dai prefetti al pretorio, nella prima e unica monografia dedicata da un giurista a

questo funzionario di vertice; risolve addirittura una questione di *ius controversum* esprimendo un'opinione personale. Sebbene le sue opere siano tutto sommato esili, quando Carisio dichiara che Modestino (vd. § 18.11) ha sostenuto una certa opinione «bene e con ottima ragione, sia nelle annotazioni critiche sia nella discussione pubblica» (D. 50.4.18.26), si percepisce, nell'enfasi, che egli si considerava della medesima stirpe.

18.13. Costantino, le *leges generales* e i *rescripta*

Quale rapporto corra fra la politica legislativa di Diocleziano e quella di Costantino è un tema cruciale e controverso, tanto per le forme quanto per i contenuti.

Forme della legislazione di Costantino

Per quel che riguarda le forme, secondo un'interpretazione Costantino avrebbe privilegiato l'emissione di costituzioni d'efficacia generale (*leges generales*) e avversato, invece, i rescritti casistici. Così facendo avrebbe scritto la parola "fine" d'una tradizione secolare, rispettata anche dai tetrarchi, ancora immersi, come s'è visto, in una prospettiva eminentemente casistica. Per discutere quest'interpretazione, è necessario esaminare la tipologia delle costituzioni tardo imperiali.

Costituzioni generali

Le statuizioni imperiali generali (*leges generales*) erano quelle destinate ad essere «osservate egualmente da tutti», come s'esprime CI. 1.14.3 pr., una costituzione programmatica del 426 attribuita a Valentiniano III. Queste statuizioni d'efficacia generale, preparate dai tempi di Costantino dal *quaestor sacri palatii*, erano comunicate all'esterno essenzialmente in tre modi, che rappresentavano l'evoluzione di forme già sperimentate nel principato, a loro volta agganciate alla prassi istituzionale repubblicana. La prima era l'invio d'un discorso scritto al senato di Roma o di Costantinopoli (*oratio ad senatum*), la seconda l'editto indirizzato alla generalità dei cittadini (*edictum ad populum*), la terza la spedizione ai funzionari d'una lettera (*epistula*) con l'ordine di divulgarla "a cascata" a tutte le popolazioni, facendola precedere da un *programma*, ossia da un editto redatto dal funzionario stesso. Naturalmente, alle diverse forme di comunicazione e ai diversi destinatari corrispondevano anche differenze di stile del testo. Ad esempio, lo stile epistolare delle lettere, nelle quali l'imperatore si rivolgeva in seconda persona ai funzionari, si distingue dallo stile impersonale e iussivo degli editti al popolo.

A prescindere dalla forma, s'imponeva all'osservanza indistintamente di ognuno anche la *lex* che si autodefinisse appunto *generalis* o comunque «pertinente a tutti»: lo precisa ancora CI. 1.14.3.1, che offre un utile orientamento tipologico, dal punto di vista degli stessi contemporanei. Valevano come generali, infine, quelle costituzioni che, pur essendo relative a cause singole, si sanciva espressamente che «dovessero determinare i destini (*fata componere*) anche delle cause simili» (sono sempre parole di CI. 1.14.3 pr., sufficienti a dare prova dell'amore per le metafore che sostituisce la brevità e il tecnicismo del linguaggio giuridico repubblicano e classico, rendendo spesso per noi difficile cogliere la precisa portata normativa delle costituzioni tardoimperiali).

Un'efficacia generale, ma per sottoinsiemi della popolazione, avevano infine gli editti rivolti e le lettere divulgate in determinate province o luoghi (ad es.: le *leges* indirizzate agli abitanti dell'Africa); talora, le categorie dei destinatari erano individuate sulla base di ulteriori criteri (ad es.: le *leges* indirizzate agli onorevoli e ai grandi proprietari in Africa).

Pluralità di versioni ed esemplari

La difficoltà di ricondurre le costituzioni generali a noi note all'uno o all'altro tipo, dovuta in primo luogo alla cattiva tradizione testuale e alla deliberata soppressione delle formalità diplomatiche, è accresciuta dal fatto che spesso una medesima statuizione era inviata in forma di lettera a una pluralità di magistrati e funzionari, magari anche in versioni differenti in rapporto alla specifica competenza di ciascuno, e, contemporaneamente, era rivolta al popolo in forma d'editto. È paradigmatica di quest'intreccio CTh. 11.28.9, del 414, che è una lettera inviata da Onorio e Teodosio ad Antemio prefetto al pretorio dell'Oriente, per statuire una generale remissione dei debiti ai contribuenti delle province orientali. La *subscriptio* di questa lettera, cioè la clausola finale che in genere si limita a indicare luogo e data della costituzione, attesta che «sulla medesima materia è stato scritto un editto *ad populum* e (una lettera) a Marciano, *comes sacrarum largitionum*, a Musellio preposto al *sacrum cubiculum* con riguardo ai debiti verso la *domus sacra*, ai governatori delle province; con riguardo ai minatori, è stato scritto un editto *ad populum* per le province dell'Illirico e (una lettera) ai governatori delle province (dell'Illirico)».

Costituzioni speciali

Alle *leges generales* si contrapponevano le statuizioni imperiali relative a singoli casi concreti, ossia sentenze giudiziali (*decreta*) oppure risposte alle più varie richieste provenienti da magistrati, funzionari, giudici, comunità, categorie, privati. Se il nome generico di

queste «risposte scritte» dell'imperatore è *rescripta*, stile cancelleresco voleva che i destinatari di maggior rispetto ricevessero vere e proprie *epistulae*, invece delle semplici *subscriptiones* destinate a privati (in quest'epoca chiamate volentieri *rescripta ad preces* o con analoghe circonlocuzioni, a sottolineare la sudditanza di chi sottopone la «preghiera» all'imperatore). Accanto a questi tipi, noti già nel principato, fin dall'età dioclezianea comparve l'*adnotatio*, che, secondo un'interpretazione, sarebbe un tipo di *subscriptio* che conteneva una decisione presa personalmente dall'imperatore con l'assistenza del *magister scriniorum*, in ciò distinta dalle *subscriptiones* emesse a nome suo dal *magister libellorum*. Carattere parimenti speciale aveva la *pragmatica lex* (o *forma* o *sanctio*), adottata nel V secolo.

Comunicazione epistolare

Un documento epigrafico rinvenuto in Frigia, oggi Turchia, restituisce concretezza alla relazione fra centro e periferia che s'instaurava lungo le linee della comunicazione epistolare, permettendoci di seguire il percorso ascendente della «preghiera» di restituzione dell'antica condizione di autonomia e del diritto a fregiarsi del nome di «città» avanzata all'imperatore dalla comunità di Orkistos e il percorso discendente della risposta imperiale. Le *preces* furono inviate al *vicarius dioeceseos Asianae*, da questo trasmesse al *praefectus praetorio* d'Oriente, che le fece pervenire a Costantino. L'imperatore concesse il beneficio mediante un'*adnotatio*, che inviò con una propria *epistula* e con una copia delle *preces* al prefetto al pretorio, perché costui, anch'egli con una lettera, comunicasse il tutto (lettera dell'imperatore al prefetto, *preces*, *adnotatio*) ai richiedenti, i quali l'incisero a gloria della città sulla pietra che ora si legge in *FIRA* I 95.

Contenuti delle costituzioni speciali

Dal punto di vista del contenuto, le costituzioni speciali erano sovente disposizioni di carattere politico-amministrativo, come quella che restituiva il *ius civitatis* ad Orkistos, e possono complessivamente ricondursi alla categoria del beneficio. Altre volte, specialmente quando il rescritto era invocato prima dell'apertura di un processo da un privato (che presentandolo al giudice dava inizio alla lite) o nel corso di esso dal giudice (*rescriptum ad consultationem*), la risposta imperiale conteneva la pura e semplice enunciazione e applicazione di norme giuridiche generali. Poteva anche capitare, tuttavia, che i *rescripta* fossero emanati *contra ius*, in deroga a norme vigenti, dando luogo a inconvenienti di cui subito si dirà, tornando alla questione della politica legislativa costantiniana.

Canali di trasmissione delle costituzioni

Contro l'interpretazione già ricordata secondo la quale, almeno quanto alla forma, Costantino avrebbe disatteso la tradizionale vocazione casistica, abbandonando i rescritti a favore delle *leges gene-*

rales, occorre sollevare innanzitutto una eccezione di metodo. I canali principali attraverso cui le costituzioni del periodo dioclezianeo e di quello costantiniano arrivano a noi sono del tutto separati (rispettivamente, i *codices* Gregoriano ed Ermogeniano e il *codex* Teodosiano: vd. §§ 18.12, 18.17). Perciò, può ben darsi che l'apparente eterogeneità delle costituzioni di Diocleziano e colleghi (rescritti) e costantiniane (leggi generali) dipenda dai diversi criteri selettivi seguiti dai compilatori dei vari *codices*, piuttosto che rispecchiare differenti politiche legislative (quest'avvertenza sconsiglia anche di ipotizzare una drastica riduzione dell'attività giudiziaria imperiale a partire da Costantino fondandosi sull'assenza quasi totale di sentenze nel Teodosiano). A riprova, quando una stessa opera – come i *Fragmenta Vaticana* (vd. § 18.14) – ospita costituzioni sia dioclezianee sia costantiniane, non si notano grandi sfasature fra le une e le altre: il tipo prevalente è il rescritto. Per di più, la stragrande maggioranza dei rescritti dioclezianei è anteriore al 295 d.C., mentre sono rarissimi nel decennio successivo, fenomeno che, se non si desse peso alle vicende della trasmissione dei testi, imporrebbe a rigore d'anticipare la presunta svolta all'età dioclezianea.

Lotta ai rescritti di favore

In secondo luogo, la lotta di Costantino contro i rescritti casistici non solo non arrestò l'emissione di questo tipo di costituzioni, ma la presupponeva. Quel che in realtà Costantino tentò di debellare – ma già Diocleziano in precedenza e molti altri imperatori dopo di lui (il *codex* di Giustiniano dedica al fenomeno addirittura un titolo apposito: CI. 1.22) – era la pratica dei rescritti speciali, di favore, «contro il diritto». Voleva cioè salvaguardare le norme d'applicazione generale da deroghe *ad personam*, "carpite" alla cancelleria imperiale. L'avvertenza che un rescritto (o un'annotazione o una pragmatica) impetrato in deroga alla disciplina generale avrebbe dovuto considerarsi privo d'effetti divenne anzi una clausola di stile, inserita con particolare frequenza nelle norme fiscali e di culto, per proteggerle dal rischio di una sorta di disapplicazione "autorizzata" dagli stessi uffici imperiali. Se ne ha la riprova in un editto del 329, quando Costantino proclama che «non si devono fare richieste dannose per il fisco o contrarie al *ius*» (CI. 1.19.3). È una preoccupazione che rivela una sorta di sfiducia nel proprio autocontrollo, che assume toni paradossali allorché Graziano, Valentiniano II e Teodosio I nel 380 scrivono: «Poiché il più delle volte a tal punto in molti casi siamo avviluppati dalla vergognosa avidità dei richiedenti, che concediamo anche quel che non sarebbe da concedere, non sia data alcuna applicazione nemmeno a un nostro rescritto, se sia in contrasto con la re-

gola posta dalla legge che abbiamo emanato» (CTh. 10.10.15).

Un'altra arma, anzi, un'arma estrema impiegata nella lotta alle statuizioni di favore (lotta che ebbe in una costituzione di Valentiniano III e Teodosio II – CI. 1.14.2 e 1.19.7, del 426 – il suo episodio più noto, ma non certo l'ultimo), fu il divieto di «interpretare» i rescritti, cioè di applicarli per analogia a situazioni e persone diverse da quelle per le quali erano stati emessi. Già Diocleziano nel 292 sembra abbia preso provvedimenti in questa direzione, imponendo di produrre in tribunale il rescritto in originale e non in copia e di allegarlo agli atti, impedendone quindi usi plurimi (CI. 1.23.3; lo scopo della norma è tuttavia discusso); Costantino lo statuì espressamente (CTh. 1.2.3 = CI. 1.14.1, del 316), ma il divieto di «interpretazione» dovette essere reiterato nei secoli.

Ostensione in giudizio di rescritti

L'impressione che con Costantino s'inauguri il declino dei rescritti casistici è perciò fuorviante. Oltretutto – e si tocca così un punto di metodo la cui importanza non bisogna stancarsi di sottolineare (vd. § 18.11) – chi non appiattisca l'esperienza giuridica tardoromana sulle sole statuizioni imperiali, deve costatare che, nella prassi, i rescritti imperiali indirizzati a privati continuavano ad essere utilizzati nei processi per risolvere casi diversi da quelli per i quali erano stati emanati. Apre uno spiraglio illuminante su questa realtà il verbale di un processo celebratosi nel 339, conservato in un papiro egizio (*P. Col.* VII 175 = *FIRA* III 101). Tema immediato del processo era la proprietà di alcuni immobili, per stabilire chi fosse tenuto al pagamento delle relative imposte. L'avvocato del fisco – ch'era parte nel processo – esibì un rescritto di Costantino e dei figli, indirizzato in altra occasione ad un tale Agrippino, un senatore al quale gli imperatori avevano risposto che non si dovesse chiedere il titolo d'acquisto e la buona fede a chi fosse stato nel possesso di un fondo per quarant'anni. Dato che le due sorelle che si opponevano al fisco avevano posseduto per quarant'anni gli immobili oggetto della lite, l'avvocato del fisco pretendeva di conseguenza che fossero considerate senz'altro proprietarie – e quindi tenute alle imposte. Si ha qui, innanzitutto, contro la presunta predilezione di Costantino per le leggi generali, l'esempio di un'innovazione di vasta portata affidata ad un semplice rescritto indirizzato ad un privato, che introduceva in definitiva un nuovo modo d'acquisto della proprietà, basato sulla vetustà del possesso (*longissimi temporis praescriptio*). In secondo luogo, contro il preteso divieto di utilizzare i rescritti in casi diversi da quelli per i quali erano stati emanati, si vede qui l'avvocato del fisco invocare un rescritto emesso in un'altra occasione (per di più, piegandolo forse

ad uno scopo diverso da quello originario, che era piuttosto di tutelare il possessore, che di inchiodarlo al possesso). Il giudice, che era il *syndikos* (*defensor civitatis*) di Arsinoe, accertati i fatti, decise la causa applicando proprio la regola enunciata nel rescritto costantiniano. Vi fece anzi un esplicito ed enfatico riferimento nella sentenza: «Non è confacente alla mia moderazione, dopo che è stata esibita la sacra legge, disturbare il lunghissimo possesso» (lin. 15-16).

18.14. Costantino, le *leges* e il *ius*

La giurisprudenza costantiniana

L'andamento di questo processo, oltre a gettare forti dubbi sul declino del rescritto come fonte normativa, incrina anche la diffusa convinzione che, dopo la metà del III secolo, fosse scomparso un ceto di giuristi. L'avvocato che esibì il rescritto costantiniano, forse anche svisandolo un poco, aveva cultura e abilità, si orientava secondo diritto. Non che egli fosse propriamente un *iuris peritus* (vd. § 18.16), ma proprio per questo, il suo atteggiamento è ancora più significativo. Certo è, peraltro, che il suo modo d'operare divergeva da quello dei giuristi classici. L'ostensione della costituzione è emblematica del peso schiacciante acquisito dalla volontà imperiale – ovviamente, quando si fosse espressa sul punto controverso – e non traspare alcun tentativo di allargare il contesto, dalla singola norma al sistema nel quale si sarebbe dovuta inserire. L'avvocato, almeno a giudicare da questo verbale d'udienza, si limitava a sfruttare in modo topico argomenti favorevoli alla propria posizione.

Questo giudizio può forse essere allargato alla giurisprudenza costantiniana. Benché siano rimaste tracce, pur se sporadiche, di giureconsulti attivi in quegli anni, non risulta che alcuno abbia dato prove letterarie, a differenza di quel che era avvenuto solo poco tempo prima con Ermogeniano e Carisio. L'unica opera correntemente datata a questo periodo (precisamente intorno al 320, almeno nella sua prima edizione), vale a dire i cosiddetti *Fragmenta Vaticana* – un testo giuridico di provenienza italica contenuto in un palinsesto mutilo della Biblioteca Pontificia Vaticana, edito nel 1823 da Angelo Mai, con l'aiuto di Friedrich Bluhme – è opera già ispirata ad una logica compilatoria, di "riuso" di materiali classici (o pseudo-classici, come le *Pauli Sententiae*), di cui rispettava l'identità, indicandone la provenienza in *inscriptiones*. Il testo, che nella sua interezza doveva essere molto ampio, si presenta come una successione di estratti, di varie

Fragmenta Vaticana

dimensioni e vario genere letterario, da opere di Papiniano, Paolo e Ulpiano. Lo sforzo di ordinare gli escerti non sembra vada oltre l'aggregazione per grandi temi, ad es. la compravendita, la dote, i *cognitores* e *procuratores*. Quand'è possibile, il confronto testuale con i medesimi brani contenuti nel Digesto, che sono il più delle volte depurati del *ius controversum*, mette in risalto che l'autore dei *Fragmenta Vaticana* conservò invece le divergenze d'opinione: sono scelte che, pur dovendosi tener conto della natura privata della prima e legislativa della seconda, lasciano intendere le diverse concezioni che sottendono l'opera di IV secolo e quella giustinianea. I *Fragmenta Vaticana* contengono anche costituzioni imperiali, soprattutto rescritti, tuttavia senz'altro in secondo piano rispetto agli estratti giurisprudenziali. La costituzione più antica è del 205, il che, se non dipende dal caso, denota la volontà di ricollegarsi, "aggiornandoli", agli scritti dei giuristi severiani. In questo senso, i *Fragmenta Vaticana* rappresentano un punto d'incontro per i due filoni, quello giurisprudenziale e quello delle costituzioni imperiali, che in epoca dioclezianea erano rimasti letterariamente distinti; tuttavia, più che di una sintesi, si tratta di una giustapposizione. La destinazione dell'opera doveva essere pratica; doveva servire cioè come ricco contenitore di brani ostensibili ai giudici, ovviando alla necessità di ricercarli nel *mare magnum* della letteratura giuridica classica e nelle raccolte di costituzioni, riducendo anche le spese per disporre dei manoscritti. Poiché i *Fragmenta Vaticana* ebbero un ultimo aggiornamento intorno al 372, sono una testimonianza del buon livello mantenuto dalla prassi forense in Italia per tutto il IV secolo (vd. § 18.16) e della persistente centralità della letteratura giurisprudenziale classica.

Costantino e la letteratura classica

Com'è già evidente dalla scelta dei materiali confluiti nei *Fragmenta Vaticana*, all'attenuarsi della vocazione creativa della giurisprudenza coeva corrisponde anzi l'esaltazione della letteratura classica, tanto nella prassi quanto nella cancelleria imperiale. Costantino stesso manifesta verso di essa un atteggiamento che attraverserà tutto il dominato, per arrivare fino al Giustiniano del Digesto. L'imperatore interviene a risolvere dubbi circa la "forza normativa" delle *Pauli Sententiae* (con la costituzione CTh. 1.4.2, già ricordata, dalla quale si ricava fra l'altro che Costantino non nutriva dubbi circa l'attribuzione dell'opuscolo a Paolo). Altrove, poi, statuendo che rimanga valido il testamento del figlio di un deportato, nonostante la riabilitazione che faceva riacquistare al padre la *patria potestas*, s'intromette esplicitamente nella controversia che, sulla questione, aveva opposto un se-

colo prima Paolo e Ulpiano a Papiniano e ne approfittò per «abolire» complessivamente le *notae*, cioè il corredo di «annotazioni critiche» apposte agli scritti di Papiniano dai due giuristi più giovani, «i quali – commenta Costantino – inseguendo la lode per il talento, preferirono non tanto correggerlo, quanto sfigurarlo» (CTh. 9.43.1 pr. = CI. 9.51.13 pr. e CTh. 1.4.1, del 321). Nel complesso, questi provvedimenti relativi alle opere dei giuristi dichiarano che Costantino riteneva d'avere di fronte a sé testi dotati di forza normativa (con gli inconvenienti che ciò comportava, proprio per la natura controvertibile del diritto giurisprudenziale, tanto che Costantino non nascondeva «il desiderio di sradicare le interminabili dispute dei giuristi»). Al tempo stesso, l'imperatore si sentiva investito d'un potere normativo esclusivo da cui dipendeva, in ultima analisi, la stessa *auctoritas* dei giuristi, vale a dire la forza normativa dei loro scritti. Non si tratta, peraltro, di un atteggiamento senza precedenti, in nessuna delle due componenti. Sintomi eloquenti del valore normativo riconosciuto dagli imperatori ai *responsa* dei giuristi si erano registrati già nell'immediato seguito del periodo severiano, quando il *princeps* Gordiano III affermava che «un responso del *prudentissimus* Paolo stabilisce chiaramente che sono legittimi» i figli nati da un matrimonio contratto da un magistrato in provincia e poi proseguito dopo la deposizione della carica (in CI. 5.4.6, del 239); l'anno successivo il principe addirittura ricevette in allegato alla petizione del privato un responso di Papiniano e vi si rimise totalmente (CI. 6.37.12). Analogamente si comportò in un altro caso Diocleziano, fondandosi sempre su un responso di Paolo (CI. 9.22.11, del 287). Anche l'idea costantiniana che la legittimazione della giurisprudenza derivasse in ultima analisi dall'imperatore non era nuova: era prefigurata nella concessione del *publice respondendi ius* e non è un caso che proprio quest'istituto venga continuamente richiamato, nel suo valore ideologico, fino ai tempi di Giustiniano (vd. anche § 18.11).

L'imperatore unica fonte del diritto

È su questo sfondo che si proietta e dev'essere valutata l'attività normativa di Costantino. S'è detto che non è nella forma che essa si distaccò dalla tradizione, poiché non arrestò il flusso dei rescritti. Quel che è nuovo, o, per meglio dire: giunge a maturazione con Costantino è proprio il principio che l'imperatore fosse l'unica fonte del diritto e, per di più, interprete dell'equità. Questa ideologia, che percorre l'esperienza giuridica tardoromana, è ben testimoniata, ad esempio, da un'epigrafe che loda Valentiniano I (a. 364-375) come «padrone delle leggi Romane, rettore della giustizia e dell'equità» oltre che «domatore delle genti barbare e conservatore della libertà»

(*ILS* 765: *legum domino Romanarum, iustitiae aequitatisque rectori, domitori gentium barbar(ar)um, conservatori libertatis, d.n. Fl. Valentiniano fortissimo invictissimoque principi semper Augusto*). È un'ideologia che rappresenta bene la realtà. Che il popolo non emettesse più leggi, era un dato di fatto che risaliva già al I secolo d.C.; anche il senato, nel corso del II secolo, aveva sempre più perso la propria autonomia e s'era ridotto a cassa di risonanza delle *orationes* del principe; l'editto del pretore da tempo aveva raggiunto la sua piena maturità e, sotto Adriano, aveva ricevuto il crisma di una redazione definitiva; l'*interpretatio* dei giuristi languiva dalla metà del III secolo. Tanto più lo sfondo si allontanava, tanto più si stagliavano le leggi imperiali, alle quali spettava ora tenere l'ordinamento al passo dei tempi. Poiché i rescritti, almeno nelle intenzioni, dovevano dichiarare il *ius*, piuttosto che innovarlo, lo strumento del mutamento s'identificava, più per esclusione che per scelta, con la legge generale.

Contenuti delle costituzioni generali di Costantino

Fu con costituzioni di questo tipo che Costantino, ad esempio, abrogò le sanzioni introdotte dalla *lex Iulia et Papia* d'età augustea contro celibi e privi di figli (CTh. 8.16.1, editto *ad populum*), regolò restrittivamente le accuse criminali (la *lex* è conservata sia nella forma di editto *ad populum*, ritrovato in più esemplari epigrafici distribuiti in vari luoghi dell'impero – ed. *FIRA* I 94 – sia nella forma di *epistula* al *praefectus urbi* di Roma, inserita nel *Theodosianus*, 9.5.1 = CI. 9.8.3), sancì la nullità del patto commissorio nel pegno, cioè dell'accordo in forza del quale, in caso di inadempimento, il creditore avrebbe acquistato in proprietà il bene pignorato (CTh. 3.2.1 = CI. 8.34.3, editto *ad populum*), sottopose ad autorizzazione giudiziale la vendita dei beni in proprietà di minori di venticinque anni, tranne i vestiti logori e i frutti (CTh. 3.30.3 = CI. 5.37.22, editto *ad populum*; cfr. CTh. 3.32.1), migliorò la posizione della madre nella successione ereditaria intestata ai figli, già regolata dal *senatusconsultum Tertullianum* (CTh. 5.1.1, *epistula* al *praefectus urbi* di Roma), trasformò la donazione da causa d'acquisto suscettibile d'essere realizzata attraverso vari negozi, qual era nel sistema contrattuale classico, in negozio tipico ad effetti reali, esigendo la redazione d'un documento scritto «a conoscenza di molti», la consegna della cosa alla presenza dei vicini e la registrazione del documento presso un ufficio pubblico (vd. specialmente *Fr. Vat.* 249). Nell'apprezzare l'attivismo della cancelleria costantiniana, non va tuttavia perso mai di vista che queste leggi generali pur sempre si inserivano sullo sfondo compatto del *ius*, ormai consolidato nella letteratura giurisprudenziale, che,

come s'è visto, Costantino stesso mostrava di ritenere parte essenziale del diritto vigente.

Ispirazione della politica legislativa di Costantino

Problema diverso da quello delle concezioni generali del diritto all'inizio del IV secolo, fin qui esaminate, è accertare quali politiche Costantino abbia perseguito nelle sue statuizioni e, in particolare, se si possa riconoscere un'ispirazione cristiana nella sua legislazione successiva alla conversione. La tendenza attuale è a ridimensionarla. Che, ad esempio, la riforma delle donazioni avesse lo scopo di accentuare la pubblicità del trasferimento della proprietà, con evidenti risvolti fiscali, e non quello di incoraggiare la beneficenza cristiana, è generalmente riconosciuto. Ma anche in altre leggi dove un'influenza della fede potrebbe sembrare più verosimile, s'è ora molto cauti nell'ammetterla, almeno come motivo esclusivo. Così, per fare pochi esempi, l'abolizione delle sanzioni augustee contro il celibato rispondeva certamente alla morale cristiana, ma era anche confacente, per ragioni certo molto diverse, ai costumi delle classi ricche, specialmente dell'aristocrazia senatoria occidentale. Il divieto di ricevere in casa aruspici, sacerdoti e addetti ai sacrifici indubbiamente penalizzava i culti pagani a favore del cristianesimo, ma corrispondeva anche a un'inveterata ostilità del potere verso la divinazione (è conservato in due versioni in CTh. 9.16.1 e 2, rispettivamente *epistula* al *praefectus urbi* di Roma e editto *ad populum*; cfr. CI. 9.18.3). Ad accrescere la complessità delle motivazioni che sottendono le statuizioni costantiniane (comune alle leggi tardoimperiali) è la disponibilità, senz'altro in controtendenza rispetto all'indirizzo ancora seguito dai tetrarchi, a dare riconoscimento e accoglienza nell'ordinamento romano ai modelli giuridici elleno-orientali. Secondo un'ipotesi, ne sarebbe un esempio la manomissione dello schiavo nell'assemblea dei fedeli presieduta dal vescovo (*manumissio in ecclesia*), cui Costantino riconobbe effetti civili (CTh. 4.7.1). Questa pratica cristiana trovava forse un addentellato nella *hierodulia* e nella affrancazione presso l'altare ellenistiche.

18.15. Occidente e Oriente fino a Valentiniano III e Teodosio II: le *leges*

La "divisione dell'impero", ossia l'aggregazione delle regioni soggette all'*imperium Romanum* in due distinte zone di governo fu un processo essenzialmente amministrativo e meno traumatico di quel che

ollegialità *imperium* partizione grafica dei compiti

la data simbolica del 395 può fare credere, poiché risale in definitiva già alla diarchia di Diocleziano e Massimiano (vd. § 17.1). Alla morte di Costantino, che era rimasto dal 324 unico imperatore, la lotta per la successione si concluse nel 337 con la divisione dei compiti su base geografica fra tre Augusti, Costantino II, Costante, Costanzo (vd. § 16.9). Dopo la parentesi unitaria fra il 350 (o 353, considerando Magnenzio) e il 364, l'associazione al potere di Valente da parte di Valentiniano I comportò di nuovo la suddivisione per zone, quelle occidentali al fratello maggiore. Nell'estate del 364 i due Augusti si spartirono anche ufficiali, truppe e sedi palatine e sembra che da quel momento non si siano nemmeno più rivisti. Dopo di loro, la concentrazione dell'*imperium* in un solo Augusto fu solo momentanea e non si verificò più del tutto dopo la morte di Teodosio il Grande nel 395, che lasciò Augusti i figli Onorio per l'Occidente e Arcadio per l'Oriente.

ppresentazione unitaria l'*imperium*

La genesi spiega perché la divisione dei compiti su base geografica non infranse l'idea dell'unità dell'*imperium*, come attestano le *inscriptiones* di leggi, monete, edifici, ove compaiono sempre i nomi di tutti i colleghi. Anche i consoli eponimi valevano per tutte le regioni. È da chiedersi addirittura se sia opportuno continuare a impiegare l'espressione *pars imperii*, al singolare, che ipostatizza la divisione a metà e la riferisce abusivamente al potere. Nelle costituzioni imperiali il sintagma è rarissimo e, nell'usarlo, Teodosio II quasi a scusarsi precisa «*pars coniunctissimi imperii*» (CTh. 1.1.5). Di preferenza, gli imperatori usavano *partes* al plurale e si riferivano non già all'*imperium*, bensì ad un'area del globo romano (ad es.: *partes Orientis*; *partes Occidentales*); perciò, con *partes*, intendevano propriamente le varie «regioni» che sottottostavano al potere di Roma, non le "due metà dell'Impero" (s'aggiunga che in vari contesti latini *duae partes* significa «due terzi»!).

La gislazione dei orreggenti

La genesi e i modi in cui i contemporanei si rappresentavano la ripartizione dei compiti fra gli Augusti devono essere tenuti presenti nell'affrontare la questione dell'efficacia delle costituzioni emanate da uno dei correggenti nelle *partes* affidate al collega. Il tema è divenuto topico nel secondo dopoguerra. Fu allora che alcuni importanti studi avanzarono l'ipotesi che, dal 364, oltre alla ripartizione burocratica, si fosse determinata una divisione del potere legislativo, nel senso che le costituzioni avrebbero avuto efficacia solo nella "parte" nella quale erano state emanate. Oggi si è cauti nell'accettare quest'ipotesi, specialmente in ragione dei mutevoli rapporti di potere fra i colleghi, talvolta diseguali al di sotto della apparente parità, così da

lasciare adito a ingerenze del più autorevole nella sfera del collega. Per converso, si ammette senz'altro che gli imperatori abbiano talvolta statuito espressamente che una certa legge si applicasse solo in alcune regioni sotto la loro cura. Per esempio, è una costituzione solo "occidentale" quella indirizzata da Valentiniano I al prefetto di Roma a proposito degli schiavi addetti alle terme dell'urbe (CTh. 14.5.1, forse del 370). S'ammette, di conseguenza, che questa legislazione "locale" abbia potuto determinare divergenze negli ordinamenti d'Oriente e d'Occidente. Il che è innegabile, visto che gli stessi imperatori davano atto dell'esistenza di leggi d'efficacia locale (vd. § 18.13); ma, a ben vedere, il particolarismo normativo, più che contrapporre Oriente e Occidente nel loro complesso, si riproponeva all'interno di entrambi. Si riaffaccia perciò il sospetto che la "divisione in due parti" sia un'impostazione fuorviante.

Attribuzione collegiale

Al di là di queste considerazioni generali, l'indefettibile attribuzione delle *leges* all'intero collegio resta un argomento forte a favore dell'unità legislativa, ossia a favore dell'ipotesi che le costituzioni emanate da ciascun Augusto avessero in linea di principio efficacia geograficamente illimitata (ovviamente, quelle che non avessero esplicita destinazione locale). L'attribuzione collettiva era una costante, osservata anche quando la paternità di uno solo fosse dichiarata, come nella *Novella* 1.5, in cui Teodosio II menziona il collega Valentiniano III, rivelandosi così il vero autore della legge, nonostante l'*inscriptio* l'attribuisca a entrambi.

La supposizione che, in quanto imputate al collegio, le costituzioni fossero considerate valide ovunque, sembra, insomma, ragionevole e gode per di più di un ben noto riscontro diretto (CTh. 12.1.158). Nel 398, gli abitanti di religione ebraica di alcune città dell'Italia meridionale tentarono di sottrarsi agli obblighi curiali invocando una certa legge emanata nelle *partes* dell'Oriente, che a loro dire concedeva l'immunità agli Ebrei. L'imperatore delle *partes* d'Occidente Onorio emanò allora una costituzione per abrogare quella legge («se davvero esiste», aggiunge scettico), in quanto «dannosa» alle sue *partes*. La reazione indica che egli considerava efficace anche in Occidente la costituzione emanata in Oriente dal collega, tanto da doverla abrogare per le sue regioni.

Principio dell'unità legislativa

Allo stato degli atti, l'idea d'una fondamentale unità legislativa sembra perciò preferibile e corrisponde del resto alla vecchia impostazione di Mommsen. Del resto, difficilmente Teodosio II, in pieno V secolo, avrebbe pensato di raccogliere nel suo *codex* (vd. § 18.17) costituzioni indifferentemente d'origine occidentale e orientale, se da

sessant'anni e più la legislazione avesse preso strade separate. È anzi molto significativo che, proprio in tale occasione, nel disciplinare per il futuro i rapporti legislativi con il collega, Teodosio non si sia soffermato sulla validità delle costituzioni emanate nell'altra parte, quasi fosse una questione scontata, bensì sulle modalità con le quali esse avrebbero dovuto essere portate a conoscenza dell'altra: «In futuro se si riterrà di promulgare qualcosa, avrà efficacia nell'altra parte del congiuntissimo impero in modo tale da non fondarsi su una fede dubbia o su un'affermazione privata, bensì sia inviato con una dichiarazione imperiale dalla parte in cui sarà stato statuito, al fine d'essere recepito negli archivi imperiali dell'altra e divulgato con il sistema degli editti» (CTh. 1.1.5; cfr. anche *Nov. Theod.* 1.5). Questa disposizione sembra perciò presupporre, per il passato, una situazione nella quale le costituzioni emanate in una parte avevano efficacia anche nell'altra, ma l'informazione era spesso carente, affidata all'iniziativa dei privati interessati: è esattamente la situazione dei curiali Ebrei che per ottenere l'esenzione dai *munera* allegavano ad Onorio una costituzione orientale di cui egli non aveva conoscenza ufficiale, ma di cui dovette tenere conto.

18.16. Occidente e Oriente fino a Valentiniano III e Teodosio II: cultura giuridica e professioni

Istruzione e scuole

Si è già detto che il diritto assunse nella società tardoromana un'importanza se possibile anche maggiore rispetto al passato (vd. § 18.11). Correlativamente, la sua conoscenza divenne per i giovani di belle speranze il "viatico" più importante – per rievocare l'espressione del maestro di Gregorio Taumaturgo (vd. § 18.11) – cioè una competenza indispensabile per qualificarsi in varie professioni allettanti. La trasmissione del sapere cessò d'essere parte dell'educazione familiare aristocratica o comunque accessibile a pochi in circoli elitari (vd. § 18.3), per localizzarsi in centri d'insegnamento organizzati. A metà del IV secolo, l'*Expositio totius mundi*, 25, così descrive Berito, Beirut d'oggi, la città della Siria Fenicia sede proprio della scuola alla quale Gregorio avrebbe dovuto recarsi per specializzarsi: «Ha scuole (*auditoria*) di diritto, e perciò grazie ad essa si reggono tutti i processi dei Romani. Infatti, gli uomini istruiti che provengono da qui fungono da assessori ai giudici in tutto il mondo e con la loro conoscenza del diritto custodiscono le province». La descrizione è

realistica e, oltretutto, lo scambio era osmotico, nel senso che Berito chiamava a raccolta giovani di altre province. Diocleziano, per esempio, concesse l'immunità fino ai venticinque anni dagli obblighi verso le città d'origine a futuri avvocati (*scholastici*) dell'Arabia, venuti a Berito «per dedicarsi agli studi liberali e soprattutto per le lezioni di diritto» (CI. 10.50.1).

Pur con le differenze regionali, una situazione analoga doveva darsi anche nelle regioni occidentali, dove eccelleva la scuola di Roma. Caracalla concesse l'immunità a quanti vi risiedessero per seguire *studia civilia* e *iuris causa* e la disposizione era riportata ancora come valida nei *Fragmenta Vaticana* (fr. 204), d'età costantiniana. Una costituzione di Valentiniano I, Valente e Graziano attesta nel 370 l'affluenza nell'urbe di giovani dall'Africa e da altre province, per darsi ai vari *studia* (CTh. 14.9.1). Possiamo anzi verificare direttamente che proprio sullo scorcio del IV secolo il richiamo della scuola di diritto di Roma si faceva sentire in tutto l'impero. Sotto Teodosio, Libanio, professore di retorica ad Antiochia, assisteva con ansia crescente all'assottigliarsi della frequenza ai suoi corsi e la spiegava proprio con la crescente preferenza dei giovani per lo studio del diritto, a discapito degli studi letterari, e con il loro deflusso dall'Oriente all'Occidente, in un contesto nel quale si sottolinea «la comune opinione che la lingua latina fosse di crescente importanza e portasse potere e ricchezza» (*Vita*, 214, 234). Sempre da Libanio apprendiamo che anche la scuola giuridica di Berito prosperava e faceva fiera concorrenza (*Oratio*, 62.21-23). S'andava, anzi, verso quel rinascimento protobizantino, quell'esplosione di umanesimo che ebbe per teatro le città dell'Oriente nel V secolo e di cui la scuola giuridica di Berito s'avvantaggiò e fu essa stessa motore. Gli *antecessores* beritensi portarono nello studio della giurisprudenza classica la mentalità di retori, di filosofi, di teologi affinata nell'elaborazione dei dogmi cristiani. Va tuttavia detto che, in linea di massima, questi dottori continuarono a sentire estranee al proprio ruolo quelle valutazioni normative che erano invece incluse nel *respondere* dei giuristi classici. L'unica strada loro aperta era quella dell'esegesi dei testi classici, che portò a un irrigidimento dei valori normativi che vi erano inclusi. Testimonianza di questo stile didattico sono gli *Scholia Sinaitica* e numerosi altri frammenti papiracei (fra cui *P. Haun.* 45): il metodo è appunto l'utilizzazione diretta dei classici, in latino, con glosse e annotazioni spesso in greco.

Roma

In Italia, invece, proprio dopo i fasti in chiusura del IV secolo, quando gli studenti affluivano alla scuola di Roma e si aggiornavano

e ricopiavano le opere d'età tetrarchica e costantiniana (vd. §§ 18.12, 18.14), si registrò una brusca flessione, di cui s'ode l'eco in una legge *Novella* di Valentiniano III (32.6-8, del 451), che la pone esplicitamente in connessione con «la catastrofica invasione dei nemici, di cui ha sofferto l'Italia», in conseguenza della quale in molte regioni si stentavano a trovare avvocati o giudici preparati (gli avvocati affluivano in compenso dalle province, attratti dalla prospettiva di patrocinare davanti ai *praefecti praetorio* e *urbi*). Ciò nonostante, un insegnamento di diritto a Roma rimase attivato fin in epoca ostrogota, come attesta ad es. Cassiodoro, *Variae*, 9.21.5, forse del 533, e contemporaneamente la c. *Omnem*, con la quale Giustiniano riformava il piano degli studi giuridici superiori per Roma, Costantinopoli e Berito.

Sbocchi professionali

Pur senza volere generalizzare, data la grande varietà di situazioni regionali e di temperie storiche, l'insieme di queste testimonianze rende certo che, dal III al VI secolo, la conoscenza del diritto fosse la chiave per accedere ad alcune carriere di alto profilo, in particolare l'avvocatura e il servizio pubblico. Al termine dello studio del diritto si attendevano *praemia* (*Nov. Theod.* 1 pr., del 438): per il panegirista che celebra nel 298 il restauro della scuola di Autun, in Gallia, questi *praemia*, ossia gli sbocchi per gli allievi erano appunto «tutti i tribunali oppure gli *stipendia sacrarum cognitionum* o addirittura i *palatii magisteria*» (vd. *Panegyrici Latini*, V.5). Fin dai tempi repubblicani, come s'è visto, il patrocinio in tribunale di cause altrui era un ufficio onorevole, e al tempo stesso distinto da quello di giureconsulto, sebbene già allora Cicerone ritenesse disdicevole l'ignoranza del diritto da parte d'un oratore. La prevalenza del profilo retorico su quello tecnico giuridico si mantenne indubbiamente anche nell'età tardoromana, ma, in sintonia con la specializzazione e il crescente controllo governativo sulle professioni, si introdusse un vero e proprio esame di Stato per accertare la conoscenza del diritto, almeno per l'iscrizione nella *matricula* degli avvocati abilitati a patrocinare davanti ad alcune delle corti più importanti. Ciò non toglie che non si trattasse di veri e propri giuristi, così come giuristi in senso pieno non erano coloro che intraprendevano carriere pubbliche, benché appunto fossero favoriti dalla competenza giuridica. Pur senza essere giurista in senso proprio, Dalmazio *rector* della Gallia Lugdunense all'inizio del V secolo conosceva perfettamente le Dodici Tavole, l'editto del pretore e le costituzioni imperiali (*ILS* 8987); del resto, quest'ampiezza di riferimenti, com'è stato giustamente rilevato, non è poi sorprendente, visto che sempre nella Gallia di V secolo inoltrato

Patrocinio forense

Carriere pubbliche

c'era chi delle Dodici Tavole faceva oggetto di insegnamento, come il dotto Leone personalmente incontrato da Sidonio Apollinare (*Carmina*, 23.446-449).

Giuristi privati

Se non è fra costoro che sono da cercare i veri giuristi del tardo antico, è frequente l'idea che li si trovi negli uffici centrali e fra i funzionari più elevati incaricati di preparare le costituzioni imperiali. Questa pur esatta constatazione, che ha portato addirittura a caratterizzare la giurisprudenza di questo periodo come "burocratica", non deve tuttavia fare concludere che fossero scomparsi *iuris periti* fuori delle cancellerie (o comunque delle scuole oppure dei consigli dei magistrati e funzionari, dove gli assessori svolgevano peraltro una funzione cruciale). Infatti, la figura del giurista che emette responsi è ancora ben radicata nella società tardoromana. È proprio costui il protagonista d'una pagina di Ammiano Marcellino, che ne fa il ritratto ai tempi di Valente (vd. § 16.10), ossia più o meno negli anni in cui si sono viste in piena attività le scuole di Berito e Roma: «Il secondo genere [di individui rapaci] è costituito da coloro che professando la conoscenza del diritto, che hanno stroncato con la discordia delle leggi in reciproca contraddizione, tacciono come se avessero la museruola e per il silenzio costante sono simili alle proprie ombre. Costoro, come se predicessero il destino del neonato o interpretassero gli oracoli della Sibilla, con un'espressione del volto intonata ad un atteggiamento più austero (*tristior*), mettono in vendita anche i loro sbadigli. E per sembrare più profondi conoscitori del diritto, citano Trebazio e Cascellio e Alfeno e le leggi degli Aurunci e dei Sicani già da tempo ignote, sepolte ormai da molti secoli con la madre di Evandro. Se tu prospetti d'avere ucciso volontariamente tua madre, se s'avvedono che sei danaroso, ti promettono che molti brani reconditi (*lectiones reconditae*) ti garantiscono l'assoluzione» (30.4.11-12). Ammiano propone un ritratto dei *iuris periti* del suo tempo che, filtrato attraverso gli stereotipi che perseguitano i giuristi d'ogni epoca, non è molto diverso da quello che ne facevano Cicerone e poi Seneca, perlomeno quando volevano metterli in cattiva luce (e il volto grave e l'atteggiamento triste sembrano riecheggiare nel «triste pallore» di *Nov. Theod.* 1 pr., del 438). Sebbene Ammiano indugi sugli aspetti esteriori del mestiere, sull'atteggiamento studiatamente oracolare del respondente (a scopo di lucro, il che è una novità), si intravedono anche alcuni tratti importanti dei contenuti. In particolare, emerge la contraddittorietà, ossia gli inconvenienti del *ius controversum*. È notevole, in questa prospettiva, che il giurista-tipo messo qui alla berlina risalga con le sue citazioni fino a giuristi repubblicani,

oltretutto minori: al di sotto della caricatura resta cioè la notizia preziosa che i *iuris periti* di quest'epoca continuavano a sfruttare la letteratura classica nella sua ampiezza, e ad attingerne «*lectiones reconditae*», per sostenere le proprie tesi (per la precisione: per fornire agli avvocati pezze d'appoggio per le arringhe). Naturalmente, in questo eterno ritorno al passato, ormai avvertito come anacronistico, è anche l'emblema della subalternità del *iuris pertius* di questo tempo, non più investito dell'*interpretatio* creativa – come era stato invece il caso di Cascellio, Alfeno e Trebazio –, bensì del compito di cercare nelle opinioni dei predecessori (e nelle *leges*) *lectiones* da recitare in tribunale.

18.17. Occidente e Oriente fino a Valentiniano III e Teodosio II: l'uso della letteratura classica e il *Theodosianus*

uso della tteratura classica condo la gge delle itazioni" a) i modi

Lo sfondo rende comprensibile gli ultimi sviluppi che qui dobbiamo seguire, nell'età che in Occidente prelude ai regni barbarici e in Oriente prefigura l'età giustinianea.

La "legge delle citazioni" emessa nel 426 dalla cancelleria ravennate dell'imperatore infante Valentiniano III (CTh. 1.4.3, porzione d'un più ampio provvedimento) conferma la circolazione, almeno negli ambiti più acculturati d'Occidente, di numerosi scritti giurisprudenziali. Questa costituzione, stando al suo tenore letterale, si occupò, innanzitutto, di confermare la forza normativa di tutti gli scritti di cinque giuristi, Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino, cioè la liceità di «recitarne brani (*lectiones*)» in tribunale, sulla base dei quali i giudici avrebbero dovuto decidere le liti. Dal modo di esprimersi, s'intende che in passato si facevano delle differenze; che, in particolare, Gaio non era stimato dai giudici quanto Paolo e Ulpiano e forse anche che non tutte le sue opere erano ritenute citabili (si può immaginare che le *Institutiones* oscurassero il resto della produzione gaiana). Si statuiva inoltre che fossero valide anche le opinioni di tutti i giuristi citati a loro volta dai cinque: la legge menziona, a titolo d'esempio, Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello. Condizione aggiuntiva, in questo caso, era l'esibizione dei manoscritti, per superare le incertezze dovute alla loro antichità. Su questa base s'innestava il cuore della regolamentazione, costituito dal criterio quantitativo studiato per gestire il *ius controversum*. Se le opinio-

ni dei vari giuristi esibite dalle parti fossero state discordanti, il giudice avrebbe dovuto seguire nella sua sentenza l'opinione professata dal maggior numero; in caso di parità, avrebbe prevalso quella soluzione che avesse dalla sua l'opinione di Papiniano (e, a questo proposito, si richiamava e confermava la disposizione di Costantino, che aveva invalidato le annotazioni critiche di Paolo e Ulpiano a questo giurista: vd. § 18.14). Se, non essendosi espresso sul punto Papiniano, perseverasse la situazione di parità (la quale, beninteso, poteva anche non rispecchiare l'effettivo stato della dottrina, poiché si badava solo alle allegazioni delle parti), sarebbe stato il giudice, nella sua «moderazione» (un altro termine già incontrato, nel verbale del processo discusso al § 18.13), a scegliere l'opinione di quali giuristi seguire.

b) finalità

Questa legge, a nostro avviso, non aveva affatto lo scopo di limitare il novero delle opere le cui *lectiones* potevano essere recitate ai giudici. Essa, al contrario, confermava il valore normativo, in sostanza, dell'intera letteratura giurisprudenziale (il testo è così chiaro, in questo senso, che per attribuirgli il significato opposto s'è immaginato che avesse subito delle alterazioni). Naturalmente, proprio perché era in sintonia con la prassi coeva, la costituzione dava atto che i giuristi più utilizzati erano quelli severiani (che sono gli unici, ad esempio, citati nei *Fragmenta Vaticana*) nonché l'ottimo Gaio, in una posizione subalterna, che rifletteva anch'essa senz'altro l'opinione comune. Non s'escludevano, peraltro, per dire così, *lectiones reconditae*, del tipo di quelle allegate dal *iuris peritus* di Ammiano. Nel confermare la liceità delle *lectiones* tratte dall'intera letteratura giurisprudenziale – a superamento evidentemente di dubbi emersi nella prassi, probabilmente resistenze di giudici ignoranti o sbrigativi o peggio parziali – la legge di Valentiniano III si faceva tuttavia anche carico del problema del *ius controversum*, assillante fin dall'età costantiniana, da quando cioè era venuta meno la vocazione dei giuristi a promuoverne creativamente la rielaborazione e la letteratura giurisprudenziale era diventata un deposito inerte di opinioni (vd. §§ 18.14, 18.16). A questo scopo, si adottava il criterio della maggioranza che, pur lasciando sussistere la pluralità delle opinioni in dissenso, tutte quante munite di *auctoritas*, forniva un metodo facile e oggettivo per individuare quella da applicare.

Razionalizzazione delle costituzioni imperiali

La legge, nel suo complesso, legando la decisione delle liti alla citazione di brani della letteratura classica, ribadiva la persistente centralità di essa nell'ordinamento tardoromano. Naturalmente, ciò non significa che anche sul versante delle *leges* non si avvertisse l'esi-

genza improcrastinabile di fare ordine. La stessa "legge delle citazioni" era anzi parte d'un provvedimento più ampio, che precisava anche la forza normativa delle costituzioni imperiali, stabilendo i criteri per riconoscere quelle dotate d'efficacia generale e quelle invece che dovevano applicarsi solo ai casi in relazione ai quali erano state emesse (dei dodici brani conservati, sono di particolare rilievo CI. 1.14.2-3 e 1.19.7: vd. § 18.13). L'urgenza del problema spinse anzi tre anni dopo Teodosio II a progettare un drastico consolidamento della legislazione imperiale. Il progetto si rifaceva esplicitamente al modello del Gregoriano e dell'Ermogeniano, ma, quasi a indicare nei rescritti la causa principale del disordine, disponeva la raccolta delle sole *leges generales*. È significativo di quest'indirizzo che quando la collezione fu presentata ai senatori di Roma, per ventun volte essi formularono la richiesta «*ut ad preces nullae leges promulgentur*», cioè che non fosse più promulgata alcuna legge in risposta a preghiere.

eodosio II e le stituzioni generali

Il *codex* (la parola è sempre da intendere nel senso antico: vd. § 18.12) progettato nel 429 avrebbe dovuto comprendere tutte le costituzioni d'efficacia generale emanate da Costantino fino a Teodosio stesso, comprese quelle non più in vigore, ridotte al loro tenore essenziale e distribuite per titoli in ordine cronologico. L'obiettivo finale, in realtà, era anche più ambizioso. Infatti, sulla base di questa prima collezione, del Gregoriano, dell'Ermogeniano e includendo «per ciascun titolo i rispettivi trattati e responsi dei giuristi», si vagheggiava un altro *codex*, che «esclusa ogni contraddizione normativa, avrà la funzione di dirigere la vita», cioè di mostrare «quel che tutti devono seguire e quel che devono evitare» (CTh. 1.1.5). Nel 435 il programma di lavoro fu ribadito, tutt'al più con alcune modifiche marginali e rimaneggiando la commissione incaricata di compierlo, rimasta comunque quasi esclusivamente d'estrazione burocratica e presieduta da uno dei due Antiochi presenti nella prima, ossia il presidente o, più probabilmente, il vice-presidente, Antiochus Chuzon (CTh. 1.1.6).

l progetto di eodosio II

Allo scadere del 437 era pronto un *codex* articolato in 16 libri e corrispondente alla prima delle due collezioni progettate. Ne ricevettero una copia ciascuno il prefetto al pretorio d'Italia e quello d'Oriente, cui le consegnò personalmente Teodosio a Costantinopoli, ove entrambi si trovavano invitati alle nozze della figlia di lui Eudossia con l'altro imperatore, Valentiniano III. Ciascuna delle due copie, approvata anche da Valentiniano, era accompagnata dall'ordine di diffusione nel mondo romano. I modi di questa diffusione aiutano a comprendere il senso dell'intera operazione. Li conosciamo

Il *odosianus* e la sua diffusione

con una certa precisione grazie al verbale della seduta del senato di Roma che si tenne verso la fine del 438, forse il 25 dicembre, e che rappresentò il primo anello della catena di trasmissione in Occidente. Il prefetto al pretorio d'Italia mostrò ai senatori la copia ricevuta a Costantinopoli da Teodosio, la cui destinazione finale era l'archivio dello stesso prefetto. Di quella copia appositi *constitutionarii* imperiali fecero quindi tre trascrizioni. Una doveva essere conservata nell'archivio (*scrinium*) del prefetto urbano, l'altra forse del senato, la terza doveva restare in mano ai medesimi *constitutionarii*, per servire da archetipo per successive copie da «comunicare ai popoli», ossia da inviare ai capi delle province, per essere tenute nei loro archivi (*Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando*, 7). Parallelamente, sempre nel 438, i prefetti al pretorio ricevettero l'ordine di esporre editti «per portare a conoscenza di tutti i popoli, di tutte le province» le regole che avrebbero disciplinato l'utilizzazione delle costituzioni imperiali dal 1 gennaio 439 (*Nov. Theod.* 1, del 15 febbraio 438, che fu inviata al prefetto al pretorio d'Oriente; una lettera analoga deve essere stata trasmessa anche al prefetto al pretorio d'Italia). Da quel giorno, non sarebbe stato più lecito esibire in giudizio o utilizzare per la redazione di atti giudiziari costituzioni imperiali se non nella versione, spesso abbreviata, inclusa nei manoscritti del Teodosiano «conservati nei sacri archivi» (*Nov. Theod.* 1.3).

Finalità: riordino e autenticità

Questo duplice processo di pubblicazione (da un lato, preparazione e deposito di copie nei vari archivi ufficiali, dall'altro divulgazione a tutti i cittadini del divieto di citare costituzioni se non da quelle copie) mostra che l'altra esigenza fondamentale che si volle soddisfare, oltre a quella di individuare nella congerie delle *leges* spesso in deroga l'una all'altra le costituzioni di livello superiore, era di garantire l'autenticità del testo delle norme imperiali. Anche su questo punto, sono significative le acclamazioni registrate nel verbale della seduta del senato di Roma in cui fu presentato il Teodosiano: i senatori invitarono a gran voce il prefetto ad adottare una serie di accorgimenti per garantire l'autenticità e qualità delle copie manoscritte (per esempio, per dodici volte reclamano che i *constitutionarii*, nelle loro trascrizioni, evitino le sigle e le abbreviazioni). È opportuno perciò sottrarsi all'immagine del codice moderno, inteso come testo organico di tutte le norme con forza di legge destinate a regolare i rapporti fra privati (o il processo o il diritto criminale). Basti dire che, in definitiva, il Teodosiano non fu in quanto tale comunicato ai destinatari, cioè ai cittadini, né si vede come un *corpus* di quella mole avrebbe potuto esserlo, allo stato della tecnica scrittoria

d'allora; rimase piuttosto negli archivi e accessibile agli avvocati. Esso era, cioè, essenzialmente una raccolta di "versioni autentiche" di costituzioni generali da citare in giudizio, nella logica consueta dell'*adlegatio*.

A quest'esigenza di controllo (echi della quale si percepiscono nella coeva "legge delle citazioni", a proposito dei testi giurisprudenziali meno diffusi) corrispondeva la disposizione, già ricordata (vd. § 18.5) che imponeva per il futuro la comunicazione ufficiale delle costituzioni fra le cancellerie dei correggenti, per evitare che la conoscenza delle costituzioni, come in passato, fosse rimessa all'iniziativa dei privati.

Se commisurata alla situazione anteriore (piuttosto che all'ideale d'una codificazione organica e esaustiva), la raccolta rappresentava un buon progresso, sebbene il progetto sia rimasto incompiuto, dato che non vide mai la luce il *codex* finale, sintesi organica di questo primo e dei due anteriori nonché della tradizione giurisprudenziale (ma ai senatori di Roma il prefetto al pretorio d'Italia presentò il manoscritto facendo recitare la costituzione del 429 in cui il progetto era enunciato, segno che non lo si considerava fallito). Il progetto, nella sostanza, fu compiuto un secolo più tardi da Giustiniano.

19.

LA RELIGIONE NEL MONDO ROMANO

19.1. Per una critica delle fonti

Scopo della ricerca

Questo capitolo non è un elenco, più o meno ragionato e critico, degli dei del *pantheon* romano e riconosciuti tali dallo stato, con annesse funzioni. A partire specialmente dal volume fondamentale di Georg Wissowa sulla religione e sul culto dei Romani, noi disponiamo di strumenti di primo piano in materia (vd. *Bibliografia*). «Però, lo scopo di un lavoro storico non è semplicemente quello di riversare la conoscenza accumulata. Un lavoro storico dovrebbe essere, piuttosto, un fermento che stimoli il ragionamento personale del lettore» (Bickerman 1988, p. IX). Forti di questa dichiarazione di metodo, tenteremo di suggerire alcuni spunti di interpretazione della religione romana. Lo scopo unitario di questa esposizione è quello di dare una delle possibili risposte alla domanda che riesce più spontanea, qualora si affronti il tema di una religione di oltre duemila anni fa: è possibile ricostruire, dopo tanti secoli trascorsi, frammenti di identità del sentimento religioso antico? Come è ovvio, ci limiteremo a produrre alcuni esempi che sono sembrati significativi; senza pretese (assurde) di esaustività.

Mettere anche in guardia dagli inevitabili fraintendimenti e anacronismi delle moderne ricostruzioni rientra nel novero delle considerazioni propedeutiche alla religione romana. Infatti, senza una preliminare analisi critica delle fonti antiche che ci hanno conservato compiuto ricordo della religione romana, noi corriamo il rischio di sottovalutarne alcuni aspetti che, pure, dovevano essere centrali alla riflessione e all'esperienza contemporanee. Per usare un esempio classico: Varrone, citato da Agostino, è fonte canonica e indispensabile per la comprensione dell'antica religione romana. Noi, però, nell'impiegarla, non dovremmo fare come Agostino che attualizza un'o-

Varrone

pera, le *Antiquitates rerum divinarum*, pubblicata circa quattro secoli e mezzo prima del *De civitate Dei*; proprio come se Varrone fosse un suo contemporaneo. Le circostanze che hanno portato il Santo a utilizzare un'opera così arcaica per i suoi tempi non sono del tutto comprensibili.

Quello che appare sicuro è che in cinque secoli la religione romana non poteva non essere mutata. Le speculazioni di Pietro Bembo sopra la lingua possono essere considerate testimonianza attuale da chi ai nostri giorni voglia riprenderne la questione? L'opera di Varrone, anteriore di quattro secoli e mezzo circa, non è solo collocata dal Santo a fronte di una temperie storica e culturale cristiana estranea del tutto alla sua origine e formazione, e non è solo, di conseguenza, misurata secondo i parametri e i valori istituiti dal cristianesimo e dal suo sviluppo (ai tempi in cui Agostino vive) oramai secolare. Anche se riusciamo ad esaminare in sé il valore della testimonianza di Varrone, depurandola, per così dire, dalle osservazioni di Agostino, deve rimanere dubbio che l'analisi erudita (quale doveva essere quella di Varrone) sappia cogliere la complessità, l'articolazione e la varietà del sentimento religioso vissuto nella vita reale e quotidiana e non nel mondo dei dotti e dell'accademia.

Ad esempio, i sincretismi, che probabilmente pullulavano nello scritto di Varrone e, comunque, pullulano nei frammenti conservati, appartengono al mondo dei dotti. Erano grammatici e filosofi a disputare se Vacuna potesse essere identificata con Vittoria, Cerere, Minerva o Diana (F 1 Cardauns). Il fedele, però, che prega e adora le divinità, si sarà posto con distacco questi interrogativi. Inoltre, come se Varrone fosse suo contemporaneo, Agostino colloca e sente le sue affermazioni sopra la presunta ignoranza della religione patria sullo sfondo della progressiva affermazione del cristianesimo. Questa circostanza può indebolire e offuscare una lettura critica dei frammenti delle *Antiquitates rerum divinarum*. Leggiamo il frammento introduttivo citato da Agostino: «egli (*i.e.* Varrone) diceva di temere che gli dei perissero non per un'aggressione nemica, ma per la negligenza dei concittadini; dalla quale egli dice che essi sono da lui liberati come da una frana e che essi per la memoria dei buoni, per mezzo di libri di questo genere, sono riposti e conservati con una cura più utile di quella con cui si celebra la liberazione, da parte di Metello, dei *sacra vestalia* o la liberazione dall'eccidio troiano dei penati da parte di Enea» (F 2a Cardauns). Lo spirito di questa parafrasi agostiniana del pensiero di Varrone, unito in specie alle accorate e ripetute professioni di pessimismo di un Cicerone, ha finito per risultare influente,

se non decisivo, sulla costituzione di un cliché fisso sulla religione romana e sul suo "stato di salute".

Dovremmo distinguere, però, le preoccupazioni apologetiche di Agostino, formulate dopo il sacco di Roma da parte di Alarico (410 d.C.), da quelle di una parte della classe dirigente romana formulate nella metà del I secolo a.C. e sollecitate, forse, dal sommo pontificato di Gaio Giulio Cesare (come è noto, l'opera di Varrone, da cui il Santo attinge, era dedicata a Cesare, pontefice massimo). Un'esigenza specifica e contingente, avvertita da una parte della classe dirigente romana verso la fine della repubblica, non può assurgere a canone fisso di interpretazione storica di un fenomeno millenario quale è quello della religione cosiddetta politeista del mondo romano. Inoltre, l'ignoranza delle risalenze dotte delle divinità non significa in sé attenuazione o addirittura cancellazione del sentimento religioso tradizionale. Tanto più che il risvolto patriottico della religione romana, così solennemente enfatizzato nel libro secondo del *De natura deorum* e del *De legibus* di Cicerone, non riesce a esaurirne la complessa identità; ad esso era particolarmente sensibile, però, quella cerchia della classe dirigente la quale, specialmente negli anni quaranta a.C., agitava, contro lo spauracchio del lassismo e dell'anarchia degli "epicurei", le religioni e la restaurazione del sentimento religioso tradizionale, intesi come cemento di una nuova coesione della compagine civica: si sentenziava con amarezza che la repubblica fosse andata perduta anche perché si erano perduti gli dei.

Il progetto ciceroniano di rifondare la costituzione romana prendeva l'avvio dalle *leges de religione*. Noi abbiamo conservati dalla tradizione gli echi di questa concezione aristocratica ed elitaria del sentimento religioso e delle sue motivazioni e giustificazioni. Essa però non avrà rappresentato che in parte l'identità del più diffuso sentimento religioso.

Aspetto utilitaristico

Dalle parole introduttive di Varrone, sopra riportate e tramandate da Agostino, dipende in buona misura anche la nostra enfasi sul cosiddetto aspetto utilitaristico, formalistico e ritualistico della religione romana. Ad esempio, dai frammenti citati dal Santo apprendiamo che Varrone ammoniva che «non giova a niente sapere che esiste il dio Esculapio, se poi non sai che egli aiuta la buona salute e, così, non sai perché tu debba supplicarlo». Questa affermazione di Varrone sembra essere tanto pertinente e rappresentativa del sentimento religioso corrente quanto quella di chi, ai nostri giorni, sostenga che, prima di pregare Nostra Signora di Lourdes, sia necessario informarsi da un prontuario in che cosa possa aiutarci. Con difficoltà immaginia-

mo che l'affermazione di principio di Varrone, «essere così utile la conoscenza degli dei, qualora si sappia quale potenza e facoltà e potestà abbia ciascun dio di ciascuna cosa» (F 3 Cardauns), rispecchi il sentimento religioso comune; essa sarà venuta incontro, piuttosto, a un piano di risistemazione erudita e antiquaria delle istituzioni sacre romane. Come dice Cicerone con enfasi: «Infatti i tuoi libri ricondussero come a casa noi che peregrinavamo nella nostra città e vi andavamo errando come ospiti, così che potessimo finalmente conoscere chi siamo e dove siamo. Tu hai svelato l'età della patria, i computi delle età, i diritti dei *sacra*, quelli dei sacerdoti, la scienza in pace e in guerra, la sede delle *regiones*, dei luoghi, tu i nomi, i generi, le funzioni, le cause di tutte le cose divine e umane» (T 1 Cardauns).

Questa ispirazione generale dell'opera di Varrone ha enfatizzato e cristallizzato, nelle nostre analisi, l'aspetto contrattualistico e utilitaristico delle relazioni del romano con la divinità. Tale aspetto, però, più che per essere rappresentativo del sentimento religioso corrente, è sottolineato come antidoto a una diversa concezione della religione; una concezione che desta preoccupazioni: esso ha la prevalente funzione di porre argini alla forza dirompente della "superstizione", cioè il terrore inconsulto del soprannaturale. Questo appare essere il leitmotiv di opere contemporanee a quella di Varrone (ad esempio, il trattato *De divinatione* di Cicerone, come pure il *De rerum natura* di Lucrezio). Certamente, le *leges arae* delle nostre iscrizioni (ad esempio, la *lex arae Iovis salonitanae*: ed. Laffi 1980) suggeriscono minuziosi rituali; essi, però, erano per "gli addetti ai lavori". *Mutatis mutandis*, postulare una religione ritualistica diffusa presso l'antico romano da testi di questo genere sarebbe come postulare ai nostri giorni la conoscenza minuta, da parte dell'uomo della strada, del cerimoniale religioso sulla base della liturgia e dei rituali osservati dai sacerdoti nelle chiese.

I frammenti dell'opera di Varrone sembrano auspicare che il senso del soprannaturale e del trascendente sia moderato e ridotto a una visione "utilitaristica". Il fatto che Varrone valorizzi questo aspetto delle religioni non significa di necessità che esso fosse diffuso. In tutti i casi, il nostro autore non vuole ridestare un sentimento religioso che sarebbe sopito, ma riportare alla luce conoscenze utili a un rapporto con la divinità da lui giudicato più corretto e sano. In sostanza, noi non dovremmo confondere la decadenza delle conoscenze con quella del sentimento religioso. L'aspetto pedante e ritualistico della religione romana, sottolineato da Agostino nella ricostruzione di Varrone, non può essere elevato a manifesto della religione romana.

Varrone si preoccupa «perché non facciamo come sono soliti fare i mimi e finiamo per desiderare da Libero l'acqua e dalle Linfe il vino» (F 3 Cardauns 1976). Egli doveva, prima di tutto, giustificare la sua ricerca antiquaria, da qualunque fine e circostanza, più o meno contingenti, fosse stata suscitata. Il grammatico reatino mostra di non accorgersi che la gente prega e invoca la divinità anche – e soprattutto – perché non ne conosce i poteri al dettaglio.

19.2. Filosofia e religione

Visione non dogmatica del divino

La sistemazione erudita del patrimonio religioso tradizionale, operata da Varrone, non illumina solamente lo studioso moderno che va a caccia di figure divine e di antichi rituali e simboli, ma anche una visione che potremmo definire, con i nostri termini inevitabilmente anacronistici, "non dogmatica" del divino. In nessun luogo della sua opera monumentale, a giudicare dai frammenti preservati, Varrone accenna al valore e all'influenza di Libri Sacri sopra la concezione del divino. Nel suo universo mentale basilari questioni relative agli dei (esistenza, origine, forma, natura) potevano risolversi in differenti teorie e in sistemi autonomi e alternativi. Un autore di lingua greca d'età augustea e tiberiana, Strabone di Amasea nel Ponto, per bocca di Mosè, critica l'antropomorfismo della tradizionale concezione greca del divino: a suo giudizio, i greci non farebbero bene a rappresentare gli dei sotto forma umana, così come non farebbero bene gli egiziani a rappresentarli sotto forma animale (*GLAJJ*, No. 115). Il nostro Varrone arriva a individuare e a teorizzare una "teologia mitica", la quale, a suo giudizio, si desumerebbe dalle concezioni sopra gli dei filtrate e raccolte attraverso la poesia e il mito. Dunque, il mito aveva voce in capitolo nel proporre un'idea del divino.

Teologia mitica

La mitografia antica aveva come contenuto canonico e precipuo i tempi e le avventure degli dei e degli eroi o semidei. Per questo ampie sezioni della letteratura giudaico-ellenistica e cristiana insistono polemicamente sul fatto che la legislazione di Mosè non avrebbe concesso proprio nulla al mito nella ricostruzione delle epoche più antiche e primordiali. Tanto gli autori giudaico-ellenistici quanto quelli cristiani avranno avuto in mente miti e fiabe correnti nella letteratura greca e romana, in cui dei e semidei mostravano tutta la debolezza e la forza degli uomini. Racconti sopra le azioni degli dei, presso gli antichi Greci e Romani, circolavano e si diffondevano attra-

verso una letteratura varia ed eterogenea che doveva concedere più allo svago che alle meditazioni metafisiche. Il *Romanzo di Dioniso*, scritto da un certo Dionisio Skytobrachion forse nel II secolo a.C., è uno dei tanti esempi di questa letteratura fiabesca.

Già dai tempi di Senofane, però, l'austero pensiero filosofico greco aveva trovato da ridire e aveva avanzato pesanti riserve sugli dei del mito modellati sulle passioni e sulle miserie dell'uomo. Varrone poteva osservare che in questa «teologia mitica» molti sarebbero stati i tratti immaginati «contro la dignità e la natura degli immortali» (F 7 Cardauns). Per questo motivo le sacre scritture degli orientali (Egiziani, Babilonesi, Fenici ed Ebrei), che trattavano il periodo più remoto delle rispettive storie nazionali a partire dalle origini del mondo, teorizzate e idealizzate da Giuseppe nel *Contra Apionem*, furono assimilate al mito e alla mitografia dei Greci e dei Romani. Un grammatico di Mileto, vissuto in età pompeiana, in una compilazione sopra i Giudei e sopra le loro tradizioni scritturali, presentava ai suoi lettori come "mito" la storia dei patriarchi biblici.

Invece, i libri sacri o sacre scritture degli antichi Greci e Romani non contenevano di norma la storia del mondo dalle origini, come è il caso delle scritture ebraiche o babilonesi o egiziane. D'ordinario, i cosiddetti libri sacri dei Greci e dei Romani contenevano oracoli, riti e prescrizioni, ma non storie di dei o semidei – sacro era il rito, non la storia. Varrone, che, come abbiamo notato, non mostra di conoscere una "teologia" attinta da libri sacri, può lasciare coesistere varie e differenti scuole di pensiero relative alla divinità. I sacerdoti dell'antichità greco-romana si preoccupano di riti e non di teologia. Così, accanto a una teologia mitica, il nostro Varrone enumera una teologia dei filosofi che giudica come qualcosa di esoterico. I libri dei filosofi (osserva) conterrebbero «argomenti che le orecchie potrebbero sopportare più facilmente dentro le pareti di una scuola che fuori, nelle piazze» (F 8 Cardauns). Come è dimostrato dal trattato ciceroniano relativo alla natura degli dei scritto nei giorni di Varrone, la natura divina era tema classico di ricerca e oggetto di dura controversia nelle scuole filosofiche. Subito, nel proemio dell'opera, l'arpinate sembra dare per scontato che la ricerca del divino appartenga di diritto ai filosofi e alle loro "successioni". Facevano clamore le teorie epicuree o stoiche sulla materia divina; le scuole discutevano dialetticamente sulla qualità divina e sui requisiti necessari. La scuola stoica con le sue suggestioni panteiste, almeno a stare a quanto suggerisce la dissertazione quasi enciclopedica dello stoico Balbo nel II libro del *De natura deorum*, qualche volta si esponeva a critiche sin troppo facili.

Teologia dei filosofi

La teologia, nell'universo mentale di Cicerone, non era che una branca della fisica.

Perciò il "discorso sopra gli dei" si faceva dialettico. Una scuola filosofica poteva contrapporre la propria teologia a quella dell'altra. Abbandonato il mondo della fiaba, gli dei entravano nelle aule degli scolarchi dove non godevano di un proprio ruolo autonomo e indipendente. Essi erano incardinati in un sistema filosofico che doveva spiegare l'origine e il mantenimento dell'universo. La natura degli dei d'Epicuro, come pure della Stoà, finiva per essere subordinata al tenore complessivo delle rispettive dottrine. Cotta, membro del collegio dei pontefici, contrappone, nel dialogo ciceroniano sulla natura degli dei, la compattezza e l'autonomia dei *sacra* degli antenati alle incertezze e alla promiscuità delle teologie dei filosofi.

In sostanza, gli antichi sapevano che era la filosofia ad avere il compito di formulare teorie sopra gli dei (origine, esistenza, natura e così via), mentre la loro storia apparteneva al mito e alla letteratura mitografica. Essi ritenevano, però, che la religione potesse ugualmente mantenere un suo spazio autonomo e indipendente, e questo perché la cosiddetta religione politeista non si poneva la questione dell'origine, dell'esistenza e della natura di dio, ma dei contenuti e delle forme del servizio divino. Un membro del collegio dei pontefici, Aurelio Cotta, poteva prescindere dal problema dell'esistenza degli dei e sottoporre a critica corrosiva, di stampo pirroniano, la teoria stoica della Provvidenza. Certo, come sapeva Cicerone, la concezione filosofica degli dei aveva ripercussioni sul loro culto. Gli dei "lontani", postulati dalla teologia epicurea, potevano, a suo giudizio, indebolire se non vanificare le ragioni del culto e della devozione. Ma i *mores* e i *sacra* degli antenati in materia restavano comunque un corpo indipendente. Anzi, le incertezze e le contraddizioni delle teorie filosofiche sul divino erano debitamente sottolineate dal pontefice per fare risaltare l'indipendenza e la diversità della religione degli antenati.

Come testimonia il dialogo di Cicerone sulla natura degli dei, le speculazioni teologiche toccavano il mondo dei dotti e degli intellettuali e non investivano che in modo limitato la devozione religiosa corrente. Si trattava di speculazioni "adattate al mondo", come Varrone diceva: la teologia "teorica" delle scuole filosofiche era da lui contrapposta alle miriadi di culti reali delle comunità, alla varietà dei *sacra* cittadini. Una delle garanzie fondamentali offerte dal regime dei Cesari alle *élites*, specialmente del Vicino Oriente, doveva essere la salvaguardia dei mille riti e culti locali su cui esse misuravano

il loro orgoglioso patriottismo: i cosiddetti *patria*. Il discorso di Nicolao di Damasco sopra la libertà religiosa delle comunità ebraiche della Ionia, tenuto a Efeso nel 14 a.C. davanti a Marco Vipsanio Agrippa, allora il numero due del regime, sarebbe incomprensibile senza considerare questo retroterra religioso delle singole comunità dell'impero. Questo è il campo che il nostro Varrone definisce «teologia civile». Sentiamo le sue parole: «Il terzo genere è ... quello che nelle città i cittadini, specialmente i sacerdoti, devono conoscere e applicare» (F 9 Cardauns). Come il pontefice Cotta, Varrone ritiene che le religioni, così come sono amministrate nelle istituzioni ufficiali delle singole comunità, rappresentino l'espressione più adeguata e raccomandabile della concezione di dio: «le cose che scrivono i poeti è meno di quello che i popoli devono osservare; quelle cose, invece, che scrivono i filosofi è più di quanto convenga che il popolo comprenda» (F 11 Cardauns). La teologia nella quale si riconoscono le comunità organizzate rappresenta ai suoi occhi una felice soluzione di compromesso fra una teologia eccessivamente pedestre (quella mitica dei poeti) e un'altra esoterica (quella dei filosofi). L'atto rituale e la sua osservanza finiscono per depurare, per così dire, gli dei dai connotati troppo umani e triviali del mito, come pure dalle speculazioni un po' rarefatte dell'accademia. Il punto che appare sostanziale a noi dopo duemila anni (oltre la mole di dati preziosi offerti dall'analisi dotta e sistematica condotta da Varrone) è che le diverse e contrastanti teologie dei filosofi erano gli strumenti canonici per concepire il divino. Di qui l'agnosticismo in materia (che a noi dopo duemila anni appare paradossale) dei sacerdoti.

Teologia civile

19.3. La definizione di "dio"

La tradizione religiosa romana, nel momento in cui Varrone scriveva, aveva una lunga storia dietro di sé. Per questo motivo, come Apione, l'intellettuale e omerista egiziano d'età tiberiana, l'autore reatino intendeva «scusare i riti della sua patria» (Plinio, *Naturalis historia*, 30.99). Egli temeva che il popolo potesse "disprezzare" vecchi riti obsoleti; inspiegabili all'apparenza e ostici alla sensibilità di volta in volta "moderna". Sarà stato proprio questo timore uno dei fattori decisivi dell'imponente esibizione di dati eruditi che traspare dai frammenti. Come il Cicerone dei trattati teologici, Varrone è una di quelle voci, arrivateci dal mondo antico, che intende la religione nella sua

dimensione educativa e riformatrice della società più che in quella di comunicazione con il trascendente.

Il principio politeista

Riti obsoleti, però, non significano in sé decadimento del senso religioso: semplicemente, come è logico aspettarsi dalle religioni politeiste, il nuovo finisce per soppiantare il vecchio. Il principio politeista esige che il pantheon divino si allarghi, nel corso dei secoli, alle infinite forze della natura che le singole comunità riconoscono di volta in volta come "dei". Perché, per definizione, la fede politeista vive e si alimenta dell'adorazione e del culto di divinità sempre nuove; perché la qualità divina, quale è adombrata da questa concezione, non appartiene esclusivamente all'Essere immutabile ed eterno predicato nelle austere e severe aule dei filosofi. Come spiega sempre il nostro Varrone, riecheggiando un'opinione diffusa, vi sono alcuni dei *qui ab initio certi et sempiterni sunt*; altri che *immortales ex hominibus facti sunt* (F 32 Cardauns). Un anonimo retore, autore di un peana ateniese celebrativo della potenza superumana di Demetrio Poliorcete, proclama che gli dei olimpi sono troppo lontani per potere prestare orecchio agli uomini. Demetrio, invece, è presente in carne e ossa; non è di legno o di pietra, ma è reale. La miseria e la debolezza dell'uomo hanno bisogno di soccorso e di protezione tangibili. Gerolamo, raccogliendo i frutti della secolare speculazione filosofica greca, e non solo della sapienza scritturale, definisce con queste parole il credo politeista: «*error gentilium qui omne quid super se est deos putant*» (*Patrologia Latina*, XXV.504). Perché dio, secondo «l'errore dei gentili», sarebbe dovunque si manifesti una potenza singolare. Come afferma Seneca, un luogo straordinario (ad esempio, un bosco dalle caratteristiche peculiari) «fa fede di un nume» (*Epistulae ad Lucilium*, 41).

Siccome il divino non è immutabile e definitivo, ma si manifesta sotto molteplici e variabili forme e in tempi diversi e imprevedibili, la ricerca di nuovi dei segna lo sviluppo costante e continuo della religione romana. È compito delle autorità assegnare e istituire carismi e riti conseguenti. Come dice Varrone (F 35-36 Cardauns): «Romolo stabilì per i Romani come dei Giano, Giove, Marte, Pico, Fauno, Tiberino, Ercole; Tito Tazio aggiunse Saturno, Ops, Sole, Luna, Vulcano, Luce ... Cluacina» (è naturale, allora, che, quando re Tarquinio decise di innalzare un tempio in onore di Giove Capitolino, mettesse tutto il suo zelo ad appurare se il luogo non fosse già stato "occupato" da altri dei: F 40 Cardauns). Infatti questo esercito sterminato di divinità esigeva accurata regolamentazione. Per questo è così difficile per noi tracciare, nelle rappresentazioni antiche relative, un discri-

mine netto fra "regolamentazione" e "repressione". Il console Gabinio, in un episodio narrato da Varrone e riferito al 58 a.C., sfidando l'ira popolare, vietò che fossero innalzate sul Campidoglio le are di Serapide e di Iside; in precedenza il senato le aveva fatte abbattere insieme a quelle di Arpocrate e di Anubis, ma erano state ripristinate dalla violenza popolare (F 46a Cardauns). Il nostro autore qui ha centrato la sua analisi sulla decadenza dei riti patri, sul pericolo di una diffusione dei deprecabili e invadenti culti orientali e sulla conseguente necessità di reprimerli, oppure ha sottolineato lo scrupolo e la competenza delle autorità che volevano impedire "confusioni di religioni"? In precedenza Varrone aveva ricordato, a dimostrazione forse di una continuità secolare nei comportamenti delle autorità, come re Tarquinio non avesse osato fare qualcosa *contra eorum arbitrium* (*i.e.*, degli dei che già occupavano il Campidoglio). Dal contesto, forzatamente incerto, possiamo ricavare che Varrone abbia citato l'episodio dei consoli, non tanto come segno del decadimento della religione patria, quanto come prova della conoscenza delle religioni del Campidoglio da parte delle pubbliche autorità. Era naturale che nella fede politeista il culto di nuovi dei suscitasse entusiasmo e devozione e venisse anteposto a una corretta "costituzione delle religioni". Così, la decisione dei consoli, esperti in *ius divinum*, di fare abbattere le are innalzate in onore di queste nuove divinità, sollevò un tumulto popolare. Dinanzi a un proliferare di culti che crescevano in progressione geometrica, in coerenza con il credo politeista, Varrone avrà forse colto l'occasione per ribadire come le autorità romane fossero *in constituendis religionibus atque in dis immortalibus animadvertendis castissimi cautissimique* (F 78 Cardauns). Risulterebbe forse anacronistico ipotizzare un atteggiamento esclusivista verso nuove divinità da parte di Varrone. Come dice Valerio Massimo, il popolo romano è il più religioso della terra perché cerca di «amplificare la religione» e di adorare, quindi, il maggior numero possibile di divinità (I.1).

I molti significati del nome "dio"

I molti significati del nome "dio", quali si rispecchiavano nel culto e nella devozione correnti, ponevano alla speculazione teorica problemi di interpretazione. Agostino osserva che Varrone non enumerava solamente gli dei «pertinenti al solo uomo»; egli indicava anche altri dei «che riguardavano non l'uomo nella sua unità, ma quelle cose che sono dell'uomo, come il vitto e il vestito e qualunque altra cosa sia necessaria a questa vita, mostrando in tutti i casi quale sia la funzione di ciascuno e per che cosa e chi si debba supplicare» (F 88 Cardauns). Come Apione (cui abbiamo accennato sopra) a proposito

di riti e culti egiziani, che potevano apparire almeno esotici, così Varrone avrà tentato di dare un'interpretazione (erudita) di quella miriade di formule, riti, preghiere, oggetti, invocazioni e usi tradizionali che costituivano i *sacra* romani. Il senso doveva essere che ogni atto giornaliero sarebbe stato presidiato da un dio. Agostino può esasperare sul ridicolo il quadro offerto dall'erudito reatino, quest'ultimo, però, doveva spiegare la concezione religiosa che era dietro questo minuto e pedante elenco di funzioni e incombenze divine. «Si deve credere forse che i nostri maggiori siano stati fino a tale punto insipienti da non sapere che questi erano doni divini, non dei? Sapevano, però, che a nessuno tali cose venivano concesse se non da qualche dio che le elargisce ... ad esempio, quando *Felicitas* è chiamata "dea", non è dea proprio quella che è data, ma è inteso quel nume dal quale è concessa la felicità» (F 189 Cardauns). Un osservatore superficiale, che si affidi alle sue conoscenze profane, potrebbe notare che non siamo molto lontani dall'idea "biblica" che tutto ci viene da Dio.

19.4. Monoteismo e politeismo

Noi amiamo sottolineare che il principio monoteista sarebbe stato introdotto nella sensibilità religiosa del mondo greco-romano dall'ebraismo e, in particolare, dalla traduzione greca del *Pentateuco*, la cosiddetta Settanta. Ricordiamo la professione: «Dio è uno». Gli autori cristiani antichi, riprendendo argomenti e temi della letteratura giudaica di lingua greca (esemplare la cosiddetta *Epistola di Geremia*, come pure la *Quarta* e la *Settima Lettera* di "Eraclito"), ripetono spesso che «l'errore politeista» dei greci e dei romani sarebbe stato definitivamente e fortunatamente cancellato e soppiantato dalla nuova religione. I Cristiani, però, come i Giudei, combattevano l'idolatria, cioè la manifestazione più vistosa (e talora ingombrante) della vita religiosa delle comunità antiche. Il nostro Varrone ricordava, forse con una punta di nostalgia, l'era in cui «non ancora gli ingegni dei greci e degli etruschi avevano inondato l'urbe con simulacri da modellare» (F 38 Cardauns). Il culto tributato alle immagini divine è enfatizzato come espressione formale del credo politeista: la sua materializzazione.

Fede politeista

Dovremmo, però, distinguere l'idolatria dalla fede, perché ricavare la fede politeista degli antichi greci e romani dalle statue e dai

simulacri venerati nei templi potrebbe essere tanto legittimo quanto ricavarla dalle statue venerate nelle nostre chiese. Nelle nostre città, forgiate da quasi duemila anni di monoteismo, le chiese sono piene di statue e sulle loro facciate possiamo talora leggere i nomi dei *divi* cui esse sono dedicate. La chiesa nel centro di Torino, che reca sulla facciata «dedicato al divo Francesco di Assisi», come pure quella «dedicata al divo Marino» a Pavia non sono che due degli infiniti esempi. Un autore cristiano del calibro di Eusebio sa che il monoteismo era stato un frutto sicuro della speculazione filosofica greca (come dimostra con il libro XII della sua *Praeparatio Evangelica*). È un fatto che il "politeismo" vigente non impedisse di ribadire e confermare la validità della speculazione monoteista filosofica. Nelle coscienze degli antichi la pluralità delle religioni poteva conciliarsi con una concezione monoteistica della divinità. Dice sempre il nostro Varrone: «anche se l'uomo è uno e lo stesso, tuttavia dal corpo è detto uomo, dall'anima *sapiens*. Così, dunque, dio, anche se è uno e lo stesso, tuttavia è dichiarato in molte denominazioni a seconda di quello che dispensa e della sua varietà» (F 226 Cardauns). Come dice Plinio (*Naturalis historia*, 2.14), Dio *totus est sensus, totus visus, totus auditus, totus animae, totus animi, totus sui*, ma «la natura fragile e sofferente dei mortali lo ha diviso in parti, memore della sua debolezza, così che, con le porzioni, adorasse ciascuno ciò di cui avesse maggior bisogno». L'autore della cosiddetta *Lettera di Aristea* (§ 16), un giudeo forse di Alessandria, mette in bocca al greco Demetrio Falereo l'affermazione che l'adorazione di Dio onniveggente e creatore di tutto accomunerebbe Greci e Giudei. Tacito, nell'*excursus* sui Giudei e sulla loro religione, non parla di "unico dio", ma di «unico nume» (*GLAJJ*, No. 281). La peculiarità della religione giudaica per lui consisterebbe nella concezione di un'unica manifestazione divina? Il monoteismo non sembra impressionare la placida e dotta dissertazione dei convitati plutarchei sull'identità dell'anonimo dio dei Giudei (*GLAJJ*, No. 258). Nella dotta discussione si propende ad assimilarlo a Dioniso per affinità di culto e rito: nulla meglio di questo procedimento suggerisce come presso gli antichi pagani la persona del dio, così come indicata dal nome, sia stata secondaria. Quello che definiamo "politeismo degli antichi" sembra fondarsi in realtà più sulla molteplicità delle manifestazioni e degli interventi soprannaturali che sulla molteplicità degli dei.

L'epifania

D'altra parte, la pluralità delle forze divine era indispensabile al principio fondante la religione politeista, che è l'epifania (gli "dei" manifestano continuamente la loro forza). Per questo i nostri testi

antichi ci parlano correntemente di "religioni" e non di "religione". Il pensiero religioso degli antichi greci e romani non pretende di avere stabilito definitivamente il numero delle forze divine presenti nel mondo; è il loro apparire di volta in volta ("epifania") a segnare anche il momento della "costituzione della religione" apposita. Nella descrizione degli *Atti degli Apostoli* (14:12-14) Paolo e Barnaba, incaricati di diffondere la buona novella, si ritraggono inorriditi dall'impeto entusiasta della folla di Listra in Licaonia che vede in loro, dopo una miracolosa guarigione, l'incarnazione di Zeus e Ermes (o degli equivalenti indigeni). «Gli dei fattisi simili agli uomini sono scesi da noi!» «Chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Ermes. Poiché era stato lui a iniziare il discorso. E il sacerdote di Zeus, che era davanti alla città, fatti portare tori e corone davanti alle porte, voleva sacrificare con la folla». Dunque, non nuovi nomi di "dei", ma nuovi "numi".

I più grandi e rinomati santuari dell'antichità greca e romana erano adornati, da tempi che erano celebrati come antichissimi, da molte e ricche offerte. Esse erano dovute all'epifania della divinità. Questo tratto comune degli antichi culti politeisti ha avuto come conseguenza che per gli antichi greci e romani è stato sempre problematico delimitare il campo delle proprie religioni. Questa sarà stata una delle ragioni per cui così spesso i testi antichi giunti fino a noi contengano echi nostalgici e autentiche geremiadi sopra la confusione delle religioni. La dinamica che fa divenire obsolete le divinità è interna al sistema di fede politeista: i *sacra* della patria di appartenenza finiscono per accogliere inevitabilmente quelli di altre patrie. La religione cosiddetta "politeista" è una religione tendenzialmente cosmopolita e internazionale. Come indica, ad esempio, il volume magistrale di Georg Wissowa, le divinità "straniere" importate nel pantheon (*di novensides*) divengono presto preponderanti nella religione romana. Per questo motivo, nei moderni manuali, la trattazione della religione romana si risolve nella storia dell'introduzione di nuovi culti (*consecratio*). Divengono progressivamente "della patria" dei che in origine non lo sono mai stati. Pensatori ed educatori (come Cicerone) insistevano sulla necessità che la repubblica ponesse un freno all'accoglimento di nuovi dei.

Religione cosmopolita e internazionale

Osserviamo come questo tratto cosmopolita e internazionale delle religioni antiche sia decisivo per comprendere il loro esito successivo, maturato nel corso di secoli, nel cristianesimo. È noto come siano sempre di più individuabili nel cristianesimo, in specie dalla documentazione epigrafica, punti di continuità più che di rottura con la religiosità tradizionale. La religione romana, politeista per definizio-

ne, non eleva steccati, e questa caratteristica sembra essere comune a tutte le religioni antiche e al credo politeista. Come ricorda un antico testo epigrafico che stila l'inventario delle offerte e delle epifanie nel tempio di Atena Lindia, Amasi, re d'Egitto, aveva offerto dediche sontuose alla dea. Alcuni versi della dedica erano stati scritti in geroglifico. Sicelioti come pure persiani si affidavano a una divinità di Lindo. I sacri registri testimoniavano che re Tolemeo «aveva sacrificato ad Atena di Lindo sotto il sacerdozio di Ateneo, figlio di Atenagora» (*FGrHist* 532 D). Gli esempi potrebbero essere facilmente moltiplicati.

La religione antica era aliena, per sua natura, dallo scatenare guerre e atrocità; univa piuttosto popoli e città. Il germe dell'intolleranza attecchiva più facilmente dentro e contro le aule dei filosofi. Un'iscrizione funeraria d'Asia Minore celebra Estieo, figlio di Menandro, filosofo della scuola di Socrate e di Platone «che ha vissuto non di vane credenze ... ma dei principi provenienti da Socrate e da Platone e non di quelli atei ed edonistici di Epicuro». Come apprendiamo dall'*Alessandro* di Luciano (§ 38), nel II secolo d.C., filosofie come quella di Epicuro, ovvero le idee anticonformiste, specialmente in materia di culto, professate dalle comunità cristiane, potevano cadere vittime dell'intolleranza e del feroce conformismo delle masse, lusingate e facilmente suggestionabili da demagoghi o taumaturghi di ogni risma. Luciano ci ha tramandato un vivido quadro della persecuzione e della cacciata di epicurei e Cristiani nelle città del Ponto scatenate da Alessandro di Abonuteico e dai suoi adepti. «Dicendo che il Ponto è tutto pieno di atei e cristiani, i quali osano proferire contro di lui i peggiori insulti; egli ordina di cacciarli con lanci di pietre, sempre che vogliano avere benigno il dio». «Tutta la folla gridava: "Fuori i cristiani, fuori gli epicurei!"». I Cristiani venivano talora additati allo sdegno popolare, non perché avevano introdotto una nuova religione, ma perché sembrava che ricalcassero le orme di certi filosofi atei, cioè spregiatori delle religioni, e sovversivi.

lessandro li Luciano

19.5. L'EPIFANIA

Come abbiamo notato sopra, momento qualificante del sentire religioso antico è l'epifania. Perfino l'anonimo epitomatore dell'opera di Giasone di Cirene, l'autore del cosiddetto *II Libro dei Maccabei*, che pure è animato da sacro zelo contro gli idoli dei Greci e dei

Romani e con questo spirito narra le origini del movimento maccabaico, introduce un'epifania nel tempio della religione monoteista (3:23). Eco di un'epifania nel medesimo tempio di Gerusalemme era arrivata alle orecchie di Polibio che intendeva dedicarvi un'apposita digressione (*GLAJJ*, No. 32). Il sentimento e la devozione religiosi sono animati e ravvivati dalle epifanie. La religione politeista, così, è costretta a una continua e faticosa opera di aggiornamento. Per questo noi non sempre sappiamo distinguere, nelle antiche rappresentazioni rimasteci, la decadenza delle religioni da quella, sostanziale, dello spirito religioso: l'intervento miracoloso e salvifico del divino è pensato come continuo e incessante. Si tratta di una religiosità dinamica, aliena dalle speculazioni e dalle teorie stabilizzatrici dei filosofi.

Filosofia e sentimento religioso

Come dimostra il trattato ciceroniano *De divinatione*, la filosofia tentò in vari modi di razionalizzare e di convogliare il sentimento religioso, e possiamo ipotizzare con qualche margine di verosimiglianza che, sotto questo punto di vista, l'affermazione graduale del cristianesimo nella coscienza religiosa più diffusa abbia segnato un esito di questo processo plurisecolare; non può essere considerato fortuito il fatto che gli autori cristiani, nella loro ricerca delle radici culturali e ideologiche del proprio credo, abbiano assegnato alla filosofia un ruolo determinante accanto alle Sacre Scritture e che si facciano forti delle precedenti critiche dei filosofi greci per combattere la religione politeista e il credo religioso tradizionale. Proprio per questo motivo, gli acerrimi nemici del cristianesimo si trovano nelle file dei filosofi e non dei sacerdoti: fra un Celso o un Porfirio, non fra i sacerdoti di Zeus o di Ermes.

Atena Lindia

L'epifania, però, si lasciava teorizzare e inquadrare con difficoltà nella gabbia dei sistemi filosofici. I fedeli continuavano a visitare templi e a leggere, sui monumenti e sulle dediche a ricordo, i miracoli divini continui e inaspettati. Nel santuario di Atena Lindia, sopra ricordato, fu redatto l'inventario «delle offerte e delle epifanie». Si ricordava, in particolare, l'episodio della dea che si sarebbe presentata in sogno a uno degli arconti della città assediata dalle forze persiane «inviate da Dario per l'asservimento della Grecia». «Lo invitava a farsi coraggio in quanto ella aveva fatto richiesta al padre dell'acqua la cui penuria li angustiava». Il susseguente temporale, segno dell'epifania della dea, spaventò il barbaro Datis, navarca di Dario, e sgretolò la sua cinica incredulità. Come è indicato dall'accenno di Atena al padre e dalla logica del principio politeista, il miracolo, oggetto della devozione popolare, non mette in primo piano la persona del dio, ma il

suo intervento e la sua potenza. Il fenomeno del sincretismo, un processo così diffuso e caratteristico della religione degli antichi, che assimila una divinità a un'altra, illustra bene questa circostanza. È il "nume" che interessa più del nome del dio: come abbiamo notato sopra, la religione monoteista ebraica per Tacito si risolve nella fede in un unico nume e non in un unico dio (per un contemporaneo di Cicerone o di Tacito "monoteismo" indicava un concetto filosofico e non una credenza religiosa).

Che un principio unico governasse l'universo i Greci lo avevano teorizzato almeno dai tempi del mitico Talete. L'intervento continuo ma imprevedibile del divino non significa di necessità pluralità di esseri divini su di un piano concettuale. Come sosteneva Aristobulo, filosofo giudaico-ellenistico e insieme esegeta della scrittura ebraica (circa 170 a.C), il credo monoteista poteva conciliarsi con l'epifania: commentando l'episodio sul Sinai, egli si cimentava in un complesso ragionamento per concludere che, anche se dio è dappertutto, il suo intervento può essere locale (Eusebio, *Praeparatio Evangelica*, 8.10.15). Egli voleva contemperare con i dettami della filosofia greca la discesa di Jahwé sul Sinai narrata nel libro dell'*Esodo*. La fede negli "dei" non escludeva affatto una concezione monoteista. Plinio il Vecchio, un pagano politeista, può osservare: «*innumeros* (scil. *deos*) *quidem credere ... aut, ut Democrito placuit, duos omnino, Poenam et Beneficium, maiorem ad socordiam accedit*» (*Naturalis historia*, 2.14). Antichi intellettuali potevano continuare, tranquillamente, a venerare gli dei e, insieme, a speculare sull'unico principio di tutte le cose. Questa situazione divenne sempre di più insostenibile con la graduale affermazione del cristianesimo che, applicando alla religione e alla definizione dei suoi dei i canoni della filosofia, finiva per mescolare indissolubilmente i due campi.

Aristobulo

19.6. Decadenza politica e decadenza religiosa

Uno degli equivoci che talora invalgono negli studi è l'estensione della religione di Cicerone, di Varrone e degli ottimati a tutta la religione "romana". Come si chiede Giuseppe con un'interrogazione retorica, «non è vero, forse, che la generosità dei Romani ha dato a tutti o quasi il loro nome? E non solo a individui singoli, ma anche a interi, grandi popoli? Perciò gli Iberi di un tempo e i Tirreni e i Sabini si chiamano Romani» (*Contra Apionem*, 2.40). Paolo di Tarso, come

pure Tiberio Giulio Alessandro o Publio Rutilio Ioses, archisinagogo di Akmonia in Frigia nel III secolo d.C., sono tanto "romani" quanto Lucano o Tacito. La loro religione, però, non è la stessa.

Chi voglia studiare per intero il fenomeno della religione nel mondo romano dovrebbe cominciare, ad esempio, ad analizzare le religioni della serie infinita dei popoli elencati da Appiano, nel proemio della sua opera, come facenti parte dell'impero romano (*Pr.* 1-5). Noi tendiamo a dare alla religione romana il senso ad essa assegnato dagli ottimati dell'urbe, che la intendevano, grosso modo, come *instrumentum regni*. Condividiamo le loro preoccupazioni che sono prima politiche che religiose. Dai testi letterari antichi più consultati ci è giunta l'eco di una visione elitaria e tradizionale della religione romana. La lettura del *Satyricon* di Petronio ha aiutato la ricerca a individuare coordinate che non siano esclusivamente quelle tratte dalle austere ed edificanti pagine dei trattati ciceroniani affidate ai posteri. La presunta decadenza dei valori religiosi è un *topos* che appartiene alla lotta politica più che alla devozione reale.

Gli dei della repubblica, tramandati dai trattati di Cicerone, vivono della luce riflessa degli ideali politici o presunti tali dei *boni*, più che nella effettiva religiosità quotidiana degli antichi. Per questo dovremmo distinguere la decadenza politica da quella religiosa. Decadenza di culti, nella concezione religiosa antica, significa auge di altri e non attenuazione irreversibile di una religiosità ancestrale e locale. Plinio il Giovane, nella celebre lettera indirizzata al Cesare Traiano e relativa ai processi ai Cristiani di Bitinia, sa che i templi ricominciano ad essere frequentati e i *sacra sollemnia* a riprendere vigore dopo lunga interruzione (*Epistulae*, 10.96.10). Ancora in epoca successiva al Cesare Marco Aurelio noi sentiamo parlare, in un'iscrizione proveniente da Tarso, di «Apollo ancestrale» e di un «panegiriarca di Apollo ancestrale». Da un brano di Dione di Prusa noi veniamo a sapere che l'epifania degli dei costituiva ancora alla sua epoca (fine I secolo - inizio II secolo d.C.) il momento più alto e significativo delle pubbliche feste e delle processioni tradizionali. Si credeva che gli ecisti, eroi o dei, rivolgessero lo sguardo alle loro città «essendo invisibili agli altri, durante i sacrifici e certe feste pubbliche». A Tarso, in particolare, la patria di Paolo, si celebrava la *parousia* di Eracle: l'innalzamento della pira segnava il momento della sua presenza (*Orationes*, 33.47). Durante le feste cittadine e i pubblici sacrifici si aspettava e si invocava l'epifania del dio e, in genere, degli dei patroni. Essi erano immaginati presenti. L'antica tradizione ci ha lasciato tracce sporadiche di queste forme di devozione e di credo popolare. Cassio

Gli dei delle città

Dione, nella descrizione del rito dell'apoteosi imperiale, riflette in larga misura opinioni e impressioni di intellettuali; non dell'uomo della strada.

Spesso, d'altra parte, il ricordo su pietra o sui testi letterari privilegia la vanità, l'erudizione e lo stato sociale. Sono stati in prevalenza gli eruditi e le *élites* a trattare, per la memoria dei posteri, la storia dei miti cittadini e del culto degli ecisti. Il mondo, talora rarefatto, dell'accademia e dei retori. Per questo motivo appare problematico distinguere quanto ci sia di autentica devozione religiosa nelle saghe sul mito cittadino, subordinate al galateo delle relazioni ufficiali e all'equilibrio dei poteri all'interno delle *élites* cittadine; alle prese con il problema di primeggiare. Il passato mitico delle città, che d'ordinario coincideva con l'introduzione dei *sacra*, era spesso rievocato per la ricerca antiquaria e la buona creanza suggerita dalle opportunità della politica internazionale. Ad esempio, un cittadino romano, retore di Aigai, un certo Publio Anteio Antioco (circa 160-230), utilizzò la leggenda di Perseo per rinnovare la "parentela" fra gli argivi e i cittadini di Aigai. A questo scopo egli aveva proclamato che Perseo, figlio di Danae, durante la campagna contro le Gorgoni, sarebbe giunto in Cilicia e lì avrebbe portato la statua della dea degli antenati. Ovvero impiegava la sua erudizione per delucidare la questione della tomba di Zeus, «splendidamente gareggiando in scienza della natura e in teologia». La vita religiosa ufficiale si intrecciava con le convenienze e l'etichetta dei rapporti interstatali. Si diceva, sempre del nostro Publio Anteio Antioco, che passasse la maggior parte delle notti nel santuario di Asclepio di Aigai: egli riceveva sogni e visioni del dio, conversando con lui per liberarsi dalle malattie: i notabili locali avranno scoperto presto che uno dei modi per valorizzare e nobilitare se stessi era quello di nobilitare la patria, scovando leggende di "parentela", popolate di dei e semidei, con popoli e città che passassero per "nobili" nell'opinione generale. In questi casi la religiosità trasmessaci dagli antichi si colora di patriottismo, di erudizione e di retorica al servizio della notorietà. È una religiosità per lo più rappresentata e interpretata da retori. Queste voci non saranno state più rappresentative solo perché più reboanti. La devozione religiosa romana sapeva sottrarsi qualche volta alle sirene e alle fanfare del patriottismo come è dimostrato dall'appello di Seneca a Lucilio perché non preghi gli dei.

P. Anteio Antioco

19.7. La religione e il trascendente

La questione (fondamentale) della nostra comprensione, dopo duemila anni, degli dei pagani appare essere in primo luogo nominalistica. Noi sorridiamo a sentire parlare delle circa trecentomila divinità della religione greco-romana. «Ci si può rendere conto che il popolo dei celesti è maggiore anche di quello degli uomini» (Plinio, *Naturalis historia*, 2.16). Gli antichi greci e romani, come pure i barbari, dovevano dare, però, al termine "dei" un significato diverso dal nostro. Come abbiamo notato sopra, Gerolamo sintetizza lucidamente al riguardo: l'*error gentilium* consisterebbe nel dare il nome di dio a tutto ciò che trascende la natura e la comprensione dell'uomo.

Nel linguaggio del diritto divino romano il titolo di *divus* spettava al Cesare defunto, dopo la cerimonia dell'apoteosi. Seneca (*Epistolae*, 41) esprime bene questa mentalità: «veneriamo le sorgenti dei grandi fiumi; l'improvviso prorompere da luogo nascosto di un vasto fiume riceve altari; vengono adorate le fonti delle acque calde e a consacrare certi laghi sono l'ombrosità oppure la profondità immensa». Un paesaggio straordinario e insolito, come un bosco particolarmente fitto e composto di alberi altissimi, «fa fede di un nume» (uno dei primi visitatori greci del tempio di Gerusalemme, Ecateo di Abdera, aveva notato con sorpresa l'assenza di vegetazione: *GLAJJ*, No. 12). Come è stato osservato da Louis Robert (vd. *Bibliografia*), la precisazione che gli dei sono per natura immortali appare nelle iscrizioni votive solo nell'ultimo periodo dell'impero dei Cesari. La categoria "divinità" nella mentalità corrente prescindeva dai dogmi delle austere aule dei filosofi. «Con difficoltà» Paolo e Barnaba, nell'episodio degli *Atti* sopra ricordato, riescono a far desistere le masse dal sacrificare alle loro persone dopo una guarigione operata dai due apostoli a Listra in Licaonia. Chi legge il II libro del *De natura deorum* ciceroniano verifica la complessità e l'eterogeneità della definizione "dio" e "natura divina" presso gli antichi romani.

Metafisica e religione

Tutto questo, però, non aveva che rilevanza marginale per la religione degli antichi. Il pagano non aveva alcuna domanda "metafisica" da rivolgere alla sua religione. Come abbiamo notato sopra, un membro del collegio dei pontefici può permettersi di essere agnostico circa l'esistenza e la natura degli dei, e si sente autorizzato a proclamare ai quattro venti l'estraneità della religione a tali tematiche. Speculazioni metafisiche non competono alla religione che non ha mai avuto parte alcuna nell'elaborazione delle ragioni ultime della vita e della morte. Come dice Seneca, è «la fama dei sapienti» a sugge-

rire una vita nell'aldilà (*Epistulae*, 63). Sulle grandi questioni esistenziali egli non ha proprio nulla da chiedere agli dei. Perché per lui come per gli antichi la ricerca del trascendente e delle ragioni supreme della vita e della morte non è compito della religione, ma della filosofia. Che la religione si debba occupare di problemi metafisici è un'eredità che riceviamo dal cristianesimo il quale, nella formulazione dei suoi principi e del suo credo, ha di fatto mescolato la filosofia con la religione.

Gli dei del romano giustificano la loro esistenza proprio nella loro capacità di agire e di influire sulle vicende minute di questo mondo. Per questo motivo, la religione, per definizione, non cerca valori trascendenti. Il Dio unico e immutabile non le appartiene. Un giudeo ellenizzato e familiare con le divinità dei romani, re Agrippa I, un contemporaneo di Seneca, in una lettera più o meno immaginaria indirizzata al Cesare Caligola, può parlare della categoria degli "dei sensibili" (Filone alessandrino, *Legatio ad Gaium*, 290). Queste divinità, dalla natura eterogenea e multiforme, ma soprattutto opinabile, agiscono nel campo minato e impervio della Fortuna. Il momento più qualificante della religione antica, l'epifania, presuppone una divinità che appare in modi e in tempi inaspettati. Gli dei di Cicerone, come pure quelli di Seneca, non si lasciano inquadrare in un sistema compiuto di dogmi e di credenze. Per questo motivo ottimati e intellettuali, che tanta parte hanno nelle nostre ricostruzioni della religiosità antica, sentono la religione, in prevalenza, nella sua dimensione di cedimento emotivo alla miseria e alla debolezza dell'uomo. Seneca lamenta severamente che si mormora a dio quello che non si ha il coraggio di rivelare a un uomo (*Epistulae*, 10). La sua, però, non è stata l'unica età in cui i templi riecheggiavano di sospiri e delle confidenze più intime.

19.8. Alle origini del cristianesimo

Come è indicato dai *Vangeli* e dagli *Atti degli Apostoli*, il cristianesimo si diffuse come una dottrina e un insieme di precetti, trasmessi a "discepoli". Questa dottrina si proponeva come una delle numerose scuole di pensiero in seno all'ebraismo che elaboravano concezioni e interpretazioni della legge di Mosè. Come dicono a Paolo «i primi dei giudei» della comunità di Roma, «di questa scuola (*i.e.*: dei cristiani) ci è noto che dovunque è contraddetta» (*Atti*, 28:22). Scuole quali il

farisaismo si prefiggevano di ringiovanire e adattare allo spirito dei tempi di volta in volta nuovi lo spirito e la lettera della Legge; la presentazione ai "greci" da parte di Giuseppe, nel 93-94 d.C., di quelle che egli chiama le tre "scuole filosofiche" giudaiche (esseni, farisei, sadducei) indica bene questo processo.

Il cristianesimo come dottrina

Come è dimostrato dalla *Lettera di Aristea* (§§ 128-171), già prima di Paolo comunità giudaiche della diaspora greca elaboravano interpretazioni e aggiornamenti allo spirito e alla lettera di taluni precetti mosaici; ad esempio le prescrizioni alimentari. Filone alessandrino conosce interpretazioni dei precetti della scrittura troppo ardite, a suo giudizio, nel negarne ogni valore letterale (noi potremmo azzardare: uno "spiritualismo" del tipo di quello esibito orgogliosamente nelle *Lettere* di Paolo come pure nell'*Epistola di Barnaba*). Per questo motivo la dottrina cristiana è definita «filosofia» da Melitone di Sardi, ancora nella seconda metà del II secolo d.C. (Eusebio, *Historia Ecclesiastica*, 4.26.7).

Questa dottrina avrebbe dato voce ed espressione a un'insofferenza diffusa nei riguardi dell'applicazione della "legge di Mosè" così come sarebbe stata proposta da quelli che sono definiti «gli scribi, i farisei e i sommi sacerdoti». Gli apostoli potevano «parlare liberamente nel nome di Gesù» (*Atti*, 9:27). «Sullo scranno di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei; fate e osservate tutto quanto vi dicono, ma non fate secondo le loro opere; infatti dicono e non fanno; legano gravi pesi e difficili a portare e li impongono sulle spalle degli uomini; essi, però, non vogliono muoverli neppure con un dito» (Matteo, 23:3-4). Questa circostanza ha indotto la dottrina a ricercare appunto nelle cosiddette sette giudaiche uno dei possibili referenti storici del cristianesimo. Già lo scrittore cristiano Egesippo aveva trovato la proliferazione di eresie in seno al cristianesimo come la naturale risultante di quella delle sette giudaiche (Eusebio, *Historia Ecclesiastica*, 4.22.7).

La diffusione del cristianesimo

Un filone autorevole di studi, quale risulta essere quello su Qumran, non avrebbe potuto assumere le dimensioni attuali se non si fosse rivelato produttivo per gettare luce sulle origini del *kerygma* cristiano. La sua diffusione *ad gentes* è spesso più postulata che verificata. Noi possiamo supporre che «la fede nel Signore Gesù e il pentimento», predicati dagli apostoli, suonassero familiari e riscuotessero assenso o dissenso in ambienti toccati dal nodo cruciale e secolare dell'obbedienza alla legge. Come spiega Paolo a re Agrippa II, la venuta del Signore Gesù rappresenterebbe per "le dodici tribù" il coronamento della speranza della promessa fatta da Dio ai «nostri padri»

(*Atti*, 26:7). Ad Antiochia Pisidia, Paolo e Barnaba «nella sinagoga dei Giudei» annunciano Gesù proveniente «dal seme secondo la promessa» e inviato come salvatore di Israele. Essi aggiungono, però, che «quanti risiedono in Gerusalemme e le loro autorità» lo hanno ignorato e hanno così adempiuto le parole dei profeti (*Atti*, 13:27): per mezzo di Gesù è realizzata la promessa fatta ai padri ed è annunciata la remissione dei peccati. «Di tutti quanti non avete potuto essere giustificati nella legge di Mosè, chiunque creda in lui è giustificato». Nella *Lettera ai Galati* il Signore Gesù è presentato come colui che «ci ha riscattati dalla maledizione della legge» (3:13). Noi possiamo chiederci, a questo proposito, se la riconciliazione, proposta da Paolo, abbia investito *ab originibus* tutto il genere umano oppure il complesso e diviso mondo di quanti si riconoscevano nella legislazione mosaica (*II Corinzi*, 5:18-19). Osserviamo come Alessandria, uno dei centri più autorevoli e prestigiosi della diaspora giudaica antica, non sia stata neppure sfiorata dai viaggi di Paolo. Forse perché in quella metropoli cosmopolita la sua opera non era particolarmente richiesta e *ioudaizein* non incontrava approvazione diffusa o obbligata? Come è noto, la speculazione cristiana colloca il Cristo non solo nell'alveo del profetismo, ma fonda la *parousia*, così come è stabilita nel piano divino, sull'interpretazione di specifici passi di questa letteratura. I Giudei di Beroea sono sollecitati dalla predicazione di Paolo a scrutare i passi della scrittura in cui sarebbe possibile apprezzare come la vicenda di Gesù corrisponda minutamente al piano divino comunicato tempo addietro ai profeti ispirati (*Atti*, 17:11). La citazione di un brano profetico, specialmente nel Vangelo di Matteo, segue spesso i fatti e i detti del Signore: «tutto questo avvenne perché si adempisse quanto detto dal profeta ...» (ad esempio, 1:22; 2:5,15,17,23; 4:14; 8:17; 12:7; 13:35; 21:4; 26:56; 27:9). Per i destinatari del *kerygma* Gioele, Amos e Osea non dovevano essere semplici nomi.

Divisioni nel mondo ebraico

Il cristianesimo, dunque, avrà chiamato a raccolta le mille anime dissidenti di quella vera e propria galassia costituita dal giudaismo contemporaneo (ad esempio, Matteo, 23:13-39). Secondo la narrazione degli *Atti degli Apostoli*, i fratelli di Gerusalemme ammoniscono Paolo: «è stato udito di te che insegni a tutti i Giudei, paese per paese, l'apostasia da Mosè, dicendo loro di non circoncidere i figli né di camminare secondo la tradizione» (21:21). Il retore Tertullo, che patrocina la causa intentata dai Giudei contro Paolo davanti a Felice, procuratore di Giudea, accusa l'apostolo di promuovere sedizioni presso i Giudei di tutta l'ecumene: si attinge al vocabolario usato dalla trattatistica politica per bollarlo come *pestis* (24:5). Un anonimo

giudeo, prodotto da Celso nella sua opera intitolata *Il vero logos* (in opposizione, forse, al *logos* tramandato dagli apostoli), si rivolgeva ai *politai* con le seguenti parole: «Che cosa vi è successo, che avete abbandonato la legge dei padri e, allettati da quell'uomo, cui or ora abbiamo rivolto il nostro discorso, vi siete lasciati ingannare in modo davvero ridicolo ed avete defezionato da noi per un altro nome e un'altra vita?» (Origene, *Contra Celsum*, 2.1).

Il cristianesimo come ribellione

Celso sosteneva che quella cristiana sarebbe stata una vera e propria *stasis* contro le pubbliche autorità dei Giudei e commentava polemicamente che, per gli effetti di una sorta di legge del contrappasso, i Cristiani avrebbero fatto subire ai Giudei quello che questi ultimi avrebbero fatto subire in precedenza agli Egiziani. Il filosofo pagano, seguendo un'antica tradizione, riteneva la legge mosaica frutto di un'eresia in seno al clero egiziano (*Contra Celsum*, 3.5). Giuseppe, nel 93-94 d.C., dovette affannarsi a ribadire l'inconsistenza della teoria che sosteneva l'origine egiziana dei Giudei (*Antiquitates Iudaicae*, 2.177). Osserviamo come a Plinio, governatore di Bitinia, il termine *eteria* appaia il più pertinente per definire le associazioni dei cristiani di Bitinia (*Epistulae*, 10.96.7). *Eteria* indicava talora un'associazione eversiva con scopi politici. Nell'età di Gesù, una fonte, attinta da Strabone, deprecava l'isolazionismo e l'esclusivismo del giudaismo ufficiale contemporaneo (*GLAJJ*, No. 115).

Secondo i *Vangeli*, i "Giudei" avrebbero esercitato una dittatura ideologica priva di autorevolezza e lontana anni luce dalla sensibilità e dal cuore della gente comune. Era inevitabile che il rigorismo "ortodosso" mostrasse tutta la sua precarietà nella convivenza quotidiana nella città greca piena di templi e di immagini divine. Il filosofo Epitetto testimonia che la locuzione «fare il giudeo» era divenuta proverbiale per indicare l'atteggiamento di chi sta con il piede in due staffe: il titubante per antonomasia (*GLAJJ*, No. 254). Come dimostra il volume *Storia del Secondo Tempio* di Paolo Sacchi (vd. *Bibliografia*), la storia del pensiero giudaico antico è innanzitutto storia dell'osservanza della legge nei secoli. È sin troppo noto come l'età cristiana si affacci in un periodo particolarmente tormentato della storia giudaica. Tutta l'opera di Giuseppe non può essere compresa senza proporre sullo sfondo l'impressione suscitata presso la pubblica opinione dall'estremismo e dallo zelotismo. L'*excursus* di Tacito sopra il giudaismo, che riflette una situazione storica molto particolare, cioè i postumi della grande guerra del 66-73 d.C., la quale aveva attirato sul giudaismo di Giudea un clichè carico di anatemi, è istruttivo. I "Giudei" del *Vangelo* di Giovanni, ad esempio, ne saranno stati mar-

chiati irreversibilmente. Noi possiamo chiederci se la presa di distanza di "Barnaba", nell'*Epistola*, da Israele non rispecchi anche il distacco e l'ostilità con cui certi ambienti della diaspora (anche alessandrina) vissero le feroci vicende delle guerre degli zeloti. Sotto questa visuale potremmo, forse, giustificare meglio la circostanza (all'apparenza paradossale) per cui i diretti interlocutori dell'*Epistola* opposti a "Israele" siano familiari, più di "Israele", con la scrittura e i libri di Mosè. Eusebio ci ha conservato ricordo di una tradizione secondo la quale la comunità cristiana, prima della guerra romano-giudaica, avrebbe abbandonato Gerusalemme a seguito di un oracolo comunicato mediante rivelazione ai maggiorenti (*Historia Ecclesiastica*, 3.5.3).

Natura composita delle comunità

Leggendo la narrazione degli *Atti degli Apostoli* relativa alla diffusione del *kerygma* nelle città visitate da Paolo, finiamo per sottovalutare la natura composita e le divisioni del giudaismo contemporaneo: nella prospettiva di Luca, "giudei", "scribi", "farisei" e "sommi sacerdoti" saranno stati presenti anche nelle comunità visitate dall'apostolo Paolo. Ad esempio, nella città di Iconio, in Asia Minore, sarebbero stati «gli archisinagoghi dei giudei e gli arconti della sinagoga» (*Atti*, 14:2) ad aizzare alla persecuzione contro i predicatori cristiani. Noi possiamo sospettare che Luca abbia voluto riproporre, negli *Atti degli Apostoli*, lo stesso schema usato nel Vangelo: i maggiorenti delle varie comunità, come «gli scribi, i farisei e i sommi sacerdoti dei giudei», si oppongono ostinatamente e risolutamente alla diffusione del *kerygma* presso la gente comune. Questa gerarchia in seno al mondo giudaico della diaspora, se così possiamo chiamarla, non dovrà essere completamente ignorata e avrà lasciato qualche traccia nelle antiche descrizioni. Nella città sopra ricordata di Iconio, Paolo e Barnaba «entrano nella sinagoga dei giudei». Le autorità della sinagoga e della comunità della città giudicano necessaria un'irriducibile opposizione alla predicazione di Paolo e Barnaba. «Gli archisinagoghi dei giudei e gli arconti della sinagoga provocarono loro una persecuzione contro i giusti e incattivirono gli animi degli *ethne* contro i fratelli». Potremmo chiederci, se accettiamo l'usuale esegesi del brano, da dove gli arconti di una sinagoga, così sprezzantemente giudicata dagli autori greci e latini (ad esempio, *GLAJJ*, No. 297 e 333) abbiano attinto autorità e forza necessarie per condizionare e influenzare il comportamento dei gentili. Nei capitoli precedenti, per la città di Antiochia Pisidia (dove Paolo e Barnaba proclamano «nella sinagoga dei giudei» che la fede nel Cristo giustificherà quanti non hanno potuto essere giustificati nella legge di Mosè), sentiamo parlare di *ethne* che invita-

Gerarchia

no gli apostoli, mentre escono dalla sinagoga dove avevano parlato, a «dire a loro quelle parole per il sabato successivo» (*Atti*, 13:42). Luca avrà voluto designare, col termine *ethne*, quelle frange dell'ebraismo giudicate poco praticanti e tenute, perciò, ai margini della vita religiosa delle comunità? Un autore come Petronio aveva parlato, in un contesto per noi ignoto, del giudeo che «espulso dalla comunità, emigrerà dalla città greca» (*GLAJJ*, No. 195). A Corinto, Paolo, inascoltato e respinto dai "giudei", decide di andare dagli *ethne*; solo per trasferirsi, però, in una casa confinante con la sinagoga. «E, trasferendosi di lì, si recò nella casa di un certo Titio Giusto, timorato di Dio, la cui casa era confinante con la sinagoga» (*Atti*, 18:7). Alla fine degli *Atti degli Apostoli*, dopo gli abboccamenti con la comunità di Roma, Paolo proclama solennemente che «agli *ethne* è stata inviata questa salvezza di Dio». Noi apprendiamo, allora, che, durante la permanenza nel suo appartamento in affitto, l'apostolo «accoglieva tutti quelli che venivano da lui, giudei e greci» (28:30). **Ethne**

L'invito agli *ethne* (ad esempio *Atti*, 13:46) è modellato sul linguaggio profetico. Ad esempio, fra gli *ethne* di Isaia, 49:6 (LXX) (un brano così fortunato presso l'esegesi cristiana), devono essere anche annoverati settori dell'ebraismo diasporico; quelli, precisamente, destinatari del messaggio di speranza e di conversione del profeta. «E mi disse: è grande per te essere chiamato mio figlio per comporre le tribù di Giacobbe e convertire la diaspora di Israele; ecco, io ti ho posto a patto della nazione; a luce di *ethne*, per essere di salvezza fino all'estremità della terra». Noi possiamo supporre che questi *ethne* vivessero ai margini, per così dire, della "vita giudaica". Svetonio, come pure il filosofo Epitteto, avevano potuto osservare e descrivere il fenomeno (*GLAJJ*, No. 254 e 320). Nella letteratura rabbinica compariranno i misteriosi «popoli della terra» (l'espressione designa individui singoli): gli "ignoranti" che vivono ai margini o fuori dell'osservanza della «legge di Mosè». Noi possiamo sospettare che una delle ragioni della violenta campagna di odio scatenata dai Giudei contro Paolo siano stati la sua opera di conciliazione e di superamento dei vecchi contrasti e il suo progetto di recupero di frange del giudaismo d'area greca; nel nome del sacrificio del «Signore Gesù». L'autore della *Lettera agli Efesini* (2:12), come pure della *Lettera ai Colossesi* (1:21), si rivolge a chi «è stato espropriato della politeia di Israele». La cornice ideologica delle *Lettere* di Paolo (o a lui attribuite) presuppone un clima deteriorato da scomuniche, da inimicizie e da rancori inveterati; clima, che riesce difficile giustificare come semplice e generica opposizione giudei-gentili. Il Signore Gesù, però, avrebbe abbat-

tuto questo muro divisorio.

Più in generale, nel leggere i libri neotestamentari, dovremmo sottrarci alla tentazione di vedere esaurite, nel termine "giudei", tutte le variegate componenti che concorrevano alla costituzione dell'identità giudaica nel mondo greco-romano. Facciamo un esempio: quando Paolo ricorda ai Corinzi (*II Cor.*, 11:24) di «avere preso, cinque volte, quaranta (battiture) meno una dai giudei», egli allude a una norma del *Deuteronomio* (25:3) di cui deve immaginare al corrente i lettori. Il *kerygma* avrà trovato la prima adesione e diffusione in quegli ambienti dell'ebraismo che da secoli avevano preso gradualmente le distanze da «quelli di Gerusalemme». Il culmine del *pathos*, nella descrizione lucana dei viaggi di Paolo, è l'arrivo a Gerusalemme. Come abbiamo notato sopra, Alessandria non è neppure sfiorata da Paolo. Secondo gli *Atti degli Apostoli*, un "alessandrino" come Apollo, ferrato nelle Scritture, si associa ad Aquila e Priscilla (18:26). In questo spirito dovremmo interpretare probabilmente il frequente uso di *parrhesia* e derivati da parte degli scrittori neotestamentari. Anche Apollo, fra gli altri, «cominciò a parlare liberamente nella sinagoga». Il *kerygma* incoraggiò e stimolò ad una maggiore franchezza e libertà d'espressione quei settori dell'ebraismo che specialmente dai giorni di Antioco IV Epifane e della cosiddetta Riforma Ellenistica avevano preso le distanze da una certa cultura e mentalità.

CRONOLOGIA

VIII sec. a.C. Fondazioni greche d'Occidente e cronologie tradizionali della fondazione di Roma.
Pitecusa (Ischia, fondazione euboica del 775 ca.); Nasso (734 ca.); Zancle (730 ca.) Lentini e Catania (729 ca.); Megara Iblea (727 ca.); Siracusa (733, Corinzi); Sibari (720 ca., fondazione achea); Milazzo (Calcidesi di Zancle); Crotone (708 ca., fondazione achea); Taranto (706 ca., fondazione dorica).
Roma (753, secondo Varrone; 752-751, Catone, Pisone, Dionigi di Alicarnasso; 751-750, Polibio; 748-747, Fabio Pittore; si aggiungono a queste le date estreme di Timeo, 813 a.C., e di Cincio Alimento, 728 a.C.).

VII sec. a.C. Gela (688, Rodii e Cretesi); Locri (673 ca.); Metaponto (Sibariti); Caulonia (Crotoniati); Imera (648 ca., Calcidesi di Zancle); Selinunte (628 ca., coloni di Megara Iblea).

VI sec. a.C. Camarina (598, Siracusani); Agrigento (580, coloni di Rodi e Gela).

753-510 Età regia secondo la datazione tradizionale: (753-716) Romolo; (716-715) interregno di un anno con assunzione del potere a rotazione tra i patrizi; (715-672) Numa Pompilio; (672-640) Tullo Ostilio; (640-616) Anco Marcio; (616-578) Tarquinio Prisco; (578-534) Servio Tullio; (534-510) Tarquinio il Superbo.

540-535 ca. Battaglia di Aleria: Focei contro Etruschi e Cartaginesi.

525-524 Gli Etruschi di *Caere* sono sconfitti dai Latini e Cumani ad *Aricia.*

510-509 Data tradizionale dell'istituzione dell'ordinamento repubblicano. Primo consolato.

509 Primo trattato tra Roma e Cartagine (Polibio). *Lex Valeria de provocatione* (di autenticità incerta): avrebbe limitato l'*imperium* del magistrato vietandogli, entro la città o un miglio dalle mura, di far fustigare e decapitare il cittadino che avesse "provocato", che cioè si fosse appellato al popolo.

497-496 Vittoria romana sui Latini al lago Regillo.

495 Creazione della tribù *Clustumina* (dopo l'annessione di *Crustumerium* nel 499), diaciassettesima tribù rustica: secondo la tradizione liviana le tribù romane sono ora ventuno (4 *urbanae* e 17 *rusticae*); il processo di formazione del sistema tribale riprenderà nel 387 a.C.

493 Istituzione dei *tribuni plebis* che convocano e presiedono il *concilium plebis.*

493 (o 496) Trattato di pace tra Romani e Latini stipulato dal console Spurio Cassio (*Foedus Cassianum*): sanciti il *ius connubii* e il *ius migrandi* tra Roma e le città latine.

486 Trattato tra i Romani e gli Ernici.

480 Gelone di Siracusa e Terone di Agrigento sconfiggono i Cartaginesi a Imera.

477 Prima guerra contro Veio: vittoria dei Veienti sui Fabi Romani nella battaglia presso il fiume Cremera.

474 Gerone di Siracusa vince gli Etruschi a Cuma.

469-449 ca. Scontri tra Romani e Sabini.

468 Nel Lazio meridionale: conquista di Anzio (dal 459 defezionerà e sarà presa definitivamente nel 338).

462 Tribunato di Terentilio Arsa e sua proposta di una commissione legislativa per disciplinare il potere dei consoli.

459-458 Nel Lazio meridionale e interno: vittorie su Volsci ed Equi (Cincinnato).

451-450 Istituzione di un primo e un secondo collegio di decemviri per la redazione scritta di leggi e emanazione delle *leges* delle Dodici Tavole.

449 *Leges Valeriae Horatiae*: efficacia generale dei plebisciti; divieto di istituire magistrature sottratte alla *provocatio*; inviolabilità dei tribuni della plebe, degli edili plebei e dei *iudices decemviri*.

445 *Lex Canuleia*: abolizione del divieto di matrimonio tra patrizi e plebei (divieto inserito nelle Dodici Tavole dal secondo decemvirato).

444 Rivolta della plebe che avrebbe portato alla sospensione del consolato e all'istituzione della carica di tribuni militari con potere consolare (*tribuni militum consulari potestate*).

443 Istituzione della censura.

442 ca. Vittoria romana sugli Equi nella battaglia dell'Algido. Deduzione della colonia latina di Ardea.

437-426 Seconda guerra contro Veio.

426 Fidene presa e incorporata nello stato romano dopo la sua partecipazione (428) a un attacco di Veio contro Roma.

409-406 Espansione punica in Sicilia: (409) Selinunte e Imera sono conquistate e distrutte dai Cartaginesi; (406-405) occupazione di Agrigento, Camarina e Gela.

409 Elezione di plebei alla questura (per la prima volta).

406-396 Terza guerra contro Veio: (402) estensione del conflitto a Capena (presa nel 395) e *Falerii* (nel 394 è conclusa una pace con i Falisci); dopo un assedio decennale (M. Furio Camillo), distruzione di Veio; trasferimento del culto della dea etrusca *Uni-Turan* da Veio a Roma e inizio del culto di *Iuno Regina* sull'Aventino. Annessione del territorio veiente e capenate.

396 Cartagine è sconfitta da Siracusa.

391-390 ca. Scontro tra Romani e Galli (Senoni): i Galli di Brenno assediano l'etrusca Chiusi e marciano verso Roma; sconfitta romana dell'Allia; i Galli si impadroniscono di Roma (secondo la cronologia varro-

niana); ritirata dei Galli allontanati da M. Furio Camillo.

389-351 Guerre dei Romani con Etruschi, Equi, Volsci e Latini; (389) secessione di Latini ed Ernici, contemporanea alla spedizione di Camillo contro i Volsci che ostacolavano la posizione di Roma nell'area pontina; (383) lega latina antiromana presieduta da Preneste; (379) resa di Preneste; (377) attacco latino a *Satricum* e a *Tusculum*.

387 Creazione di 4 nuove tribù (*Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arnensis*), insediate nel territorio capenate confiscato e in quello conquistato a Veio.

378-353 ca. Costruzione delle cosiddette mura serviane.

367 *Leges Liciniae Sextiae*: sono fatti approvare dai tribuni della plebe G. Licinio Stolone e L. Sestio Laterano provvedimenti relativi ai debiti, all'occupazione dell'agro pubblico e all'ammissione dei plebei al consolato (secondo Livio sarebbe stato restaurato l'istituto consolare a condizione che ai plebei fosse riservato ogni anno uno dei posti); istituzione della pretura, dell'edilità curule e di un collegio di *decemviri sacris faciundis* (5 patrizi e 5 plebei).

366 Primo console plebeo (L. Sestio Laterano).

358-351 Guerra tra Roma e Tarquinia: coalizione antiromana che comprende *Falerii* (dal 358) e *Caere* (dal 353); (353) tregua centennale con *Caere*; (351) tregua quarantennale con Tarquinia e *Falerii*.

358 Creazione delle tribù *Pomptina* e *Poblilia*, che segue rispettivamente le conquiste nell'agro pontino e nel territorio ernico. *Lex Poetelia de ambitu*, che poneva limiti alle pratiche di sollecitazione del voto.

356 Primo dittatore plebeo: Gaio Marcio Rutilo (nel 351 sarà il primo plebeo eletto alla censura).

354 Trattato tra Romani e Sanniti.

348 Rinnovo del trattato tra Roma e Cartagine.

343-341 Prima guerra sannitica: (343) i Sidicini (tribù della pianura campana), minacciati dai Sanniti, chiedono aiuto ai confinanti Latini e Capua, vinta dai Sanniti, si rivolge ai Romani; Roma caccia i Sanniti e occupa Capua; (341) rinnovo del trattato tra Roma e i Sanniti.

343 Ambasceria cartaginese a Roma (Livio). Caduta di Dionisio e inizio del governo democratico di Timoleonte a Siracusa.

341-339 ca. Vittoria di Timoleonte sui Cartaginesi al Crimiso e pace tra Timoleonte e Cartagine.

340-338 Guerra risolutiva tra Roma e il Lazio: (340) vittoria romana a Trifano su Latini, Campani, Sidicini e Aurunci; (338) Roma scioglie la Lega Latina e incorpora *Lanuvium, Aricia, Nomentum* e *Pedum*; *civitas sine suffragio* a *Fundi, Formiae, Casilinum, Atella, Acerrae, Capua, Suessula* e *Cumae*; confisca dell'agro latino e privernate e dell'*ager Falernus*; deduzione della colonia romana di Anzio.

339 *Leges Publiliae Philonis*: sull'efficacia generale dei plebisciti; sull'anticipazione dell'*auctoritas patrum* rispetto ai comizi legislativi; per la creazione di un censore plebeo.

332 Creazione delle tribù *Maecia* e *Scaptia* che incorporano varie comunità latine.

331-330 Invasione gallica e conclusione di un accordo tra Roma e i Galli.

330-329 Guerra con *Privernum*, cui viene concessa la *civitas sine suffragio*; (329) deduzione della colonia romana di Terracina (*Anxur*).

328 Scontro tra Romani e Sanniti per la fondazione della colonia latina di *Fregellae* in zona sannitica.

327/326 Napoli attaccata dai Sanniti chiede e ottiene l'intervento romano; (326) *foedus aequum* tra Roma e Napoli; (326) *lex Poetelia-Papiria de nexis* (soppressione della schiavitù per debiti).

326-304 Seconda guerra sannitica (e connesse operazioni militari contro altre popolazioni).
(325) *Luceria* e *Arpi* richiedono l'intervento di Roma contro i Sanniti; vittoria romana sui Vestini di Abruzzo. (321) Sconfitta romana delle Forche Caudine. (318) Campagne romane in Apulia e Lucania e accordo di Roma con *Canusium* e *Teanum*; biennio di tregua con i Sanniti. (316) Rinnovo delle ostilità: i Romani assediano e prendono (315) *Saticula*. (315) *Luceria* è liberata dall'assedio sannita a opera di Papirio Cursore; sconfitta romana a *Lautulae*. (314) Vittoria romana di Terracina; Capua e gli Aurunci, passati dalla parte sannita, sono nuovamente sottomessi dai Romani. (313) Deduzione di colonie a *Saticula*, *Suessa Aurunca*, *Interamna* e a Ponza. (311-308) Azioni militari in Etruria e in Umbria: (311) attacco etrusco a Sutri e (310) vittoria romana; *foedus* di Roma con Camerino; (308) trattato di *amicitia* con *Ocriculum* (Otricoli); rinnovata per quarant'anni la tregua con Tarquinia. (307) Nuovi scontri vittoriosi con i Sanniti e campagna romana contro i Salentini. (305) I Romani occupano *Bovianum*, centro dei Sanniti. (304) Conclusione della guerra sannitica; (304 o 303) sconfitta degli Equi. (304-303) Trattato di pace con i Sanniti e alleanze romane con Peligni, Marsi, Marrucini e Frentani. (303) Deduzione delle colonie latine di *Sora* e di *Alba Fucens*; concessione della *civitas sine suffragio* ad *Arpinum*. (303 ca.) Trattato di Roma con Taranto.

320 Le *tabernae* commerciali, sistemate in precedenza ai lati della piazza del Foro, divengono *argentariae* (utilizzate dai cambiavalute).

318 Creazione delle tribù *Oufentina* e *Falerna*.

317-289 Agatocle di Siracusa e sue lotte contro i Cartaginesi in Sicilia.

304 Edilità di Cn. Flavio, cui è attribuita la divulgazione delle *legis actiones* e dei *Fasti*.

303-302 Cleonimo di Sparta interviene al fianco di Taranto minacciata dai Lucani. Roma si allea con i Lucani. (302) Cleonimo è sconfitto; recupero dell'*ager Sallentinus*.

302 Trionfo del dittatore G. Giunio Bubulco Bruto sugli Equi.

301 Trionfo del dittatore M. Valerio Corvo sugli Etruschi e sui Marsi.

300 *Lex Valeria de provocatione* (conferma [?] del diritto d'appello al popolo per il cittadino romano in caso di condanna capitale). *Lex Ogulnia*: allargamento ai plebei dei collegi sacerdotali dei pontefici e degli auguri.

299 Alleanza difensiva tra Roma e i Piceni contro i Senoni; deduzione della colonia latina di *Narnia* (Narni) sul territorio dell'umbra

Nequinum; creazione della tribù *Aniensis* nel territorio degli Equi e della tribù *Teretina* nel territorio degli Aurunci.

298-290 Terza guerra sannitica (guerra italica).

298 Sabini, Etruschi, Umbri, Pretuzi, Galli Senoni, Sanniti e Lucani alleati contro Roma; deduzione della colonia latina di *Carseoli* (Carsoli) nel territorio degli Equi.

296 Deduzione, nell'area latino-campana, delle colonie romane di Minturno e di Sinuessa.

295 Vittoria romana presso il torrente Sentino (al comando dei consoli Quinto Fabio Rulliano e Publio Decio Mure) su Sanniti, Galli, Umbri ed Etruschi.

294 Pace (?) delle etrusche *Volsinii,* Arezzo e Perugia con Roma.

293 Battaglia di Aquilonia: fine della resistenza sannita.

291 Deduzione della colonia latina di *Venusia* (Venosa) sull'ex territorio sannita.

290 Vittoria romana (al comando del console Manio Curio Dentato) sui Sabini (Sabina interna): annessione completa del territorio sabino e pretuzio.

289 Deduzione della colonia di diritto latino di *Hadria* (Atri); i Mamertini (mercenari campani) si impadroniscono di Messina.

287 (o 286) Agitazioni della plebe. *Lex Hortensia*: i plebisciti, votati dal *concilium plebis,* sono equiparati alle leggi, votate dai comizi (è discusso il rapporto tra questo plebiscito e quelli del 449 e del 339).

285-283 Scontri tra Romani e Galli: (284) sconfitta romana contro Etruschi e Galli Senoni ad Arezzo.
(283 o 289) Deduzione della colonia romana di *Sena Gallica* (Senigallia); sconfitta di Etruschi e Galli Boi al lago Vadimone a opera dei Romani guidati dal console Publio Cornelio Dolabella.

285 Roma in Magna Grecia: invio, su richiesta, di un presidio romano a Turi contro la pressione dei Lucani; (282) il console Fabrizio Luscino libera la città magnogreca; presidi romani insediati a Locri e Reggio; trattato di alleanza con Crotone.

282/272 Guerra contro Taranto e Pirro.
(282) I Tarentini cacciano il presidio romano da Turi e chiedono l'intervento di Pirro; (280) Pirro vince a Eraclea i Romani, che perdono Locri; (279) nuova sconfitta romana ad Ascoli Satriano; (277) Pirro passa in Sicilia e riporta dei successi sui Cartaginesi; (276) sconfitto dai Cartaginesi nelle acque di Marsala, Pirro torna in Italia; (275) i Romani con Manio Curio Dentato, a Benevento, vincono Pirro, che fa ritorno in Epiro; (272) resa di Taranto.

281-280 Primo arruolamento dei *proletarii.*

279-278 Nuovo trattato romano-cartaginese.

273 Deduzione delle colonie latine di *Cosa,* sul territorio tolto a *Vulci,* e *Paestum.*

270 *Rhegium,* presidiata da un contingente di osco-campani, viene occupata dai Romani; patto di amicizia tra Roma e Ierone II di Siracusa.

268 Deduzione delle colonie latine di *Ariminum* (Rimini) e di *Beneventum*; concessione della cittadinanza romana *cum suffragio* ai Sabini.

266 Sconfitta dei Messapi.

265 ca. Ierone sconfigge i Mamertini di Messina al fiume Longano; i Mamertini chiedono aiuto a Cartagine che invia una guarnigione a presidio di Messina; sono gli stessi Mamertini però, per fare fronte all'invadenza cartaginese, a chiedere ora l'intervento romano.

264-241 Prima guerra punica.
(264) Roma occupa Messina cacciandone la guarnigione cartaginese e stabilendovi proprie truppe. Cartaginesi e Siracusani fanno fronte comune contro Roma. (263) Ierone accetta le condizioni dei Romani. (262-261) Agrigento, base cartaginese di Sicilia, è assediata e conquistata dai Romani. (260) Sconfitta di Gneo Cornelio Scipione nelle acque di Lipari, seguita dalla vittoria navale del console Gaio Duilio nelle acque di Milazzo. (258) Vittoria romana di Sulcis (Gaio Sulpicio Patercolo). (257) Vittoria romana nelle acque di Tindaride. (256) Le operazioni si spostano in Africa: Marco Attilio Regolo vince la flotta cartaginese a Capo Ecnomo e sbarca in Africa. (255) Regolo è sconfitto e fatto prigioniero. (254) Conquista romana di *Panormo*. (250) Vittoria di Lucio Cecilio Metello su Asdrubale presso *Panormo*. (249) Disfatta navale romana di *Drepana* (Claudio Pulcro). (244) Amilcare Barca prende la città di Erice. (241) Vittoria della flotta romana al comando del console Gaio Lutazio Catulo presso le isole Egadi sulla flotta cartaginese di Annone. Cartagine chiede la pace.

264 Deduzione della colonia latina di *Firmum Picenum* (Fermo).

263 Deduzione della colonia latina di *Aesernia*.

254 Il primo plebeo *pontifex maximus* (Tiberio Coruncanio, che inaugura la prassi di ammettere uditori durante la consulenza giuridica).

247 Deduzione della colonia romana di *Alsium* (Ladispoli).

245 Deduzione della colonia romana di *Fregenae*.

244 Deduzione della colonia latina di *Brundisium* (Brindisi).

242 ca. Istituzione del *praetor peregrinus*.

241 Deduzione della colonia latina di *Spoletium* (Spoleto). Istituzione delle tribù *Velina* e *Quirina* (le ultime delle complessive 35), conseguente all'espansione, nel 290, in territorio pretuzio e sabino.

237- 229 Espansione dei Barcidi in Spagna: conquiste di Amilcare Barca; (229) morto Amilcare, Asdrubale continua le operazioni in Spagna e giunge fino all'Ebro.

232 Approvazione di una legge relativa alla distribuzione viritana dell'agro gallico piceno, conquistato ai Galli Senoni (su proposta del tribuno Gaio Flaminio).

229 Prima guerra illirica.

226-225 ca. Accordo dell'Ebro, che fissava l'area di influenza cartaginese alla linea del fiume; prima o dopo questo accordo: alleanza di Roma con l'iberica Sagunto, che aveva chiesto la protezione romana.

225-222 Scontri con i Galli Boi e Insubri, che invadono l'Etruria e si avvicinano a Roma: (225) sconfitta romana a Chiusi, seguita dalla vittoria dei Romani a Telamone; (224) sottomissione dei Galli Boi; (223) ha inizio la campagna di Gaio Flaminio e di Marco Claudio Marcello contro gli Insubri; (222) Marcello vince l'esercito gallico a *Clastidium*; conquista romana di *Mediolanum*.

221 Annibale succede ad Asdrubale nel comando delle operazioni in Spagna.

220-219 Seconda guerra illirica. (219) Annibale assedia Sagunto.

218 Deduzione della colonia latina di Piacenza, nel territorio dei Galli Boi, e di Cremona, in quello dei Galli Insubri. *Lex Claudia*: introduzione di limitazioni al commercio marittimo dei senatori e dei loro figli (che non potevano armare navi da carico di stazza superiore alle 300 anfore).

218-201 Seconda guerra punica.
(settembre 218) Annibale valica le Alpi e giunge nella pianura padana; sconfitte romane al Ticino e sulle rive del fiume Trebbia; molti Galli prendono le parti di Annibale; (217) battaglia del lago Trasimeno e nuova sconfitta dei Romani (Gaio Flaminio); (216, anno del consolato di Lucio Emilio Paolo e di Gaio Terenzio Varrone) disastrosa sconfitta romana di Canne.

215-205 Prima guerra macedonica.
(215) Filippo V di Macedonia si allea con Annibale contro Roma; Ierone muore e gli succede Ieronimo che si allea con Annibale, ma viene assassinato nel 214; (213-212) Marcello occupa Siracusa; (212) Annibale occupa Taranto; alleanza romana con la Lega Etolica; (211) Capua si arrende ai Romani; muoiono in Spagna Publio e Gneo Scipione e il figlio di Publio, Publio Cornelio Scipione, assume il comando; (209) Scipione espugna Cartagena; pace separata degli Etoli con Filippo; (208) vittoria di Scipione a *Baecula;* Asdrubale scende in Italia; (207) vittoria romana su Asdrubale al Metauro; (206) la Spagna viene abbandonata dai Cartaginesi e Scipione rientra in Italia; (205) pace di Fenice tra Roma e Filippo V di Macedonia; Scipione è console; (204) la guerra è portata sul suolo africano: Scipione, sbarcato in Africa, si allea con il principe numidico Massinissa; assedio romano di Utica; (202) battaglia di Zama: Annibale, rientrato in patria, è sconfitto; (201) pace tra Roma e Cartagine.

200-196 Seconda guerra macedonica.
(198) Tito Quinzio Flaminino assume il comando della guerra macedonica e ha come collega Sesto Elio Peto, giurista autore dei *Tripertita*; (197) vittoria di Flaminino a Cinoscefale, in Tessaglia; (196) durante i giochi istmici di Corinto è proclamata la libertà dei Greci.

200-191 Nuovi scontri con i Galli: Cenomani, Boi e Insubri distruggono Piacenza; (194) disfatta gallica presso *Mediolanum* a opera del proconsole L. Valerio Flacco; (191) vittoria definitiva sui Boi.

200-151 Guerre liguri.

197-178 Operazioni romane in Spagna contro i ribelli Lusitani e Celtiberi.

194 Deduzione delle colonie romane di *Puteoli* (Pozzuoli) e *Salernum*, di *Volturnum* e *Liternum*.

191-188 Guerra siriaca.
(191) Manio Acilio Glabrione assume il comando delle operazioni contro Antioco III di Siria e lo sconfigge alle Termopili; (189) Antioco è sconfitto da Scipione l'Africano presso Magnesia al Sipilo, in Lidia; (188) pace di Apamea: è imposto alla Siria lo sgombero della parte occidentale dell'Asia Minore.

189 Deduzione della colonia latina di *Bononia* (Bologna), sul territorio confiscato ai Boi.

187 Processi contro gli Scipioni. Realizzazione della via *Aemilia*, da *Ariminum* a *Placentia*.

186 *Senatusconsultum de Bacchanalibus*.

183 Deduzione delle colonie di *Mutina* e Parma lungo la via *Aemilia*.

181 Deduzione della colonia latina di Aquileia.

180 *Lex Villia annalis* per la regolamentazione del *cursus honorum*.

171-167 Terza guerra macedonica.
(168) Perseo, il figlio di Filippo V salito al trono di Macedonia nel 179, è sconfitto da Lucio Emilio Paolo a Pidna; (167) la Macedonia è divisa in quattro distretti, l'Illirico in tre; Polibio a Roma come ostaggio.

167 Creazione del porto franco di Delo. Catone e la *Pro Rhodiensibus*.

156-155 Operazioni militari romane contro i pirati dalmati.

154-138 Campagne militari romane contro i Lusitani di Viriato; (150) sconfitta e massacro di Lusitani a opera di Servio Sulpicio Galba; (139-138) Viriato è ucciso e i Lusitani sottomessi.

153-151 Campagne contro i Celtiberi di Quinto Fulvio Nobiliore e di Marco Claudio Marcello; (151) resa dei Celtiberi a Claudio Marcello.

149 *Lex Calpurnia de repetundis*: istituzione di una *quaestio* per concussione ed estorsione commesse da magistrati ai danni dei provinciali. Il pretendente Andrisco si ribella in Macedonia ma è sconfitto (148) da Quinto Cecilio Metello.

149-146 Terza guerra punica.
Cartagine è assediata per tre anni e infine espugnata e distrutta da Scipione Emiliano. (146) Annessione del territorio di Cartagine come provincia d'Africa.

148 Inizia la costruzione della via *Postumia* (da *Genua* ad Aquileia).

146 Roma muove guerra alla lega achea: Corinto è assediata e distrutta da Lucio Mummio.

143-133 Guerra contro i Celtiberi: (137) sconfitta del console romano Gaio Ostilio Mancino; (134) il comando passa a Scipione Emiliano che conclude la guerra celtiberica (133) con la presa e distruzione di Numanzia.

140-132 Rivolte servili in Sicilia.

139 *Lex Gabinia tabellaria*: introduzione del voto scritto nei comizi elettorali.

137 *Lex Cassia tabellaria*: introduzione del voto scritto nei giudizi po-

polari, esclusi quelli per *perduellio.*

133 Consolato di P. Mucio Scevola e L. Calpurnio Pisone Frugi; tribunato di Tiberio Sempronio Gracco che propone una legge agraria; veto opposto dal tribuno Marco Ottavio; deposizione di Ottavio approvata dal *concilium plebis* e approvazione della legge graccana; istituzione della commissione agraria. Morte di Attalo III di Pergamo che lascia il regno in eredità ai Romani; uccisione di Gracco. (133/132-129) Rivolta di Aristonico in Asia Minore. Riorganizzazione della Spagna.

132 *Quaestiones* esercitate da Popilio Lenate e Rupilio contro i Graccani; continuano i lavori della commissione agraria; fine della guerra servile e vittoria di Publio Rupilio; *lex Rupilia*: riorganizzazione della Sicilia.

131 *Lex Papiria tabellaria*: introduzione del voto scritto nei comizi legislativi. In Egitto: regno di Cleopatra II.

130 Aristonico sconfitto da Marco Perperna.

129 *Plebiscitum reddendorum equorum*: i senatori devono restituire il cavallo a spese pubbliche e uscire dalle centurie dei cavalieri; morte di Scipione Emiliano; Gaio Sempronio Tuditano è sconfitto dai Giapidi; riordinamento del regno di Pergamo, a opera di Manio Aquilio e di una commissione di senatori, e istituzione della provincia d'Asia.

126 *Lex Iunia de peregrinis* (tribuno proponente M. Giunio Penno): espulsione da Roma degli stranieri; disordini in Sardegna.

125 Proposta di legge del console Marco Fulvio Flacco circa la concessione della cittadinanza romana agli Italici e opposizione del senato; sollevazione di Fregelle e sua distruzione; deduzione sul suo territorio della colonia di *Fabrateria.*

124 Guerra nella Gallia meridionale.

123 Primo tribunato di Gaio Sempronio Gracco e sue leggi: *lex frumentaria, lex iudiciaria, lex militaris, lex de abactis, lex de capite civis, lex de provinciis consularibus, lex de provincia Asia, lex coloniaria,* nuova *lex agraria.* Fondazione del *castellum* di *Aquae Sextiae.*

122 Secondo tribunato di Gaio Sempronio Gracco: *lex Sempronia de sociis et nomine latino* e proposta di una legge elettorale; veto opposto da Marco Livio Druso. Conquista delle isole Baleari e fondazione delle colonie di *Palma* e di *Pollentia.*

121 È proclamato per la prima volta il *senatusconsultum* cd. *ultimum* e sono dati poteri eccezionali al console Lucio Opimio; scontro sull'Aventino e sconfitta dei graccani; morte di Gaio Sempronio Gracco. In Gallia, Arverni e Allobrogi sono sconfitti da Quinto Fabio Massimo e da Gneo Domizio Enobarbo; costituzione della provincia della Gallia Transalpina; costruzione della via *Domitia.* Assassinio di Mitridate V del Ponto.

120 Opimio è accusato e assolto.

119 Tribunato di Mario: *lex Maria tabellaria*; abolizione della commissione agraria.

118 Deduzione della colonia di *Dertona* sulla via *Postumia*. Nella Gallia Transalpina, deduzione della colonia romana di *Narbo Martius* (Narbona). Morte di Micipsa, figlio di Massinissa, e divisione del regno di Numidia tra i suoi figli, Aderbale e Iempsale, e il nipote Giugurta.

116 Annessione a Roma della *Phrygia Maior*. Rivolta di Giugurta.

115 Consolato di Marco Emilio Scauro: *lex Aemilia* sulla distribuzione dei liberti nelle tribù; Marco Emilio Scauro contro i Taurisci. Sale al potere Mitridate VI del Ponto.

114 Gaio Porcio Catone è sconfitto in Tracia dagli Scordisci.

113 Gneo Papirio Carbone sconfitto dai Cimbri.

112-105 Guerra numidica: (112) assalto di Giugurta a Cirta e massacro di Romani e Italici residenti.

111 Invio di un esercito in Africa e accordo con Giugurta.

110 Il tribuno Gaio Mamilio Limetano e la *quaestio Mamilia*: istituzione di una corte di cavalieri per giudicare i senatori sospettati di corruzione. Riprende la guerra in Africa; il legato Aulo Postumio Albino si arrende a Giugurta.

109 Successi di Quinto Cecilio Metello contro Giugurta; Mario è legato presso Metello. Muore Tito Pomponio Attico.

107 Mario procede all'arruolamento di volontari. Presa di Capsa. Bocco di Mauretania sostiene Giugurta. Cassio Longino è sconfitto in Gallia dai Tigurini.

106 Consolato di Mario; Mario procede nella Numidia occidentale; (106/105) cattura di Giugurta. Nasce Marco Tullio Cicerone.

105 Distrutte da Cimbri e Teutoni in Gallia, nella battaglia di *Arausium* (Orange), le forze romane guidate dal console Gneo Mallio Massimo e dal proconsole Quinto Servilio Cepione.

104 Secondo consolato di Mario; riorganizzazione dell'esercito romano; *lex Domitia de sacerdotiis*: i sacerdoti sono chiamati a far parte dei collegi sacerdotali per elezione popolare e non per cooptazione. Seconda guerra servile in Sicilia.

103 Terzo consolato di Mario; *lex frumentaria* di Lucio Apuleio Saturnino; *lex Apuleia de maiestate*: repressione mediante *quaestio* di atti lesivi per la maestà del popolo romano; legge agraria proposta da Saturnino: assegnazioni di cento iugeri di terra in Africa a ciascuno dei veterani di Mario. Forze militari romane in Gallia Transalpina.

102 Quarto consolato di Mario; vittoria di Mario sui Teutoni ad *Aquae Sextiae*. Roma contro i pirati: Marco Antonio in Cilicia.

101 Quinto consolato di Mario; vittoria di Mario e di Catulo sui Cimbri presso *Vercellae*, ai *Campi Raudii*. In Oriente, Mitridate Eupatore e Nicomede II di Bitinia si contendono la Cappadocia.

100 Sesto consolato di Mario; pretura di G. Servilio Glaucia e secondo tribunato di Saturnino che propone una legge agraria; sommosse a Roma per le elezioni alle cariche dell'anno successivo; il senato proclama lo stato d'emergenza e affida a Mario il compito di ristabilire l'ordine; rottura della coalizione con Saturnino e Glaucia che muo-

iono nel conflitto. (100-99) Fine della seconda guerra servile. Nasce Gaio Giulio Cesare.

96 Morte di Tolemeo Apione che lascia il regno di Cirene in eredità ai Romani.

95 *Lex Licinia Mucia de redigundis in suas civitates sociis.* Mitridate è costretto da Roma a lasciare Paflagonia e Cappadocia. Tigrane sale al trono d'Armenia. (94) Morte di Nicomede di Bitinia. (93) Mitridate invade la Cappadocia.

92 Lucio Cornelio Silla interviene in Cappadocia. A Roma, processo e condanna di Publio Rutilio Rufo. Chiuse le scuole di retorica.

91 Tribunato di Marco Livio Druso (il giovane) e sue proposte di riforma: legge giudiziaria, agraria, frumentaria, monetaria e legge sulla concessione della cittadinanza agli alleati italici; insuccesso di Druso che viene assassinato. Scoppio della guerra sociale o «degli alleati» contro Roma; massacro di Romani ad *Asculum*.

90 Guerra sociale; *lex Iulia de civitate*: concessione della cittadinanza romana agli alleati rimasti fedeli (fra questi le colonie latine) e alle comunità che avessero deposto o che deponessero le armi entro un tempo determinato.

89 Successi militari di Gneo Pompeo Strabone nel Piceno e di Lucio Cornelio Silla nel Sannio; resa di *Asculum*; *lex Plautia Papiria*; *lex Pompeia* (concessione del diritto latino alle comunità alleate a nord del Po). Nicomede IV di Bitinia contro Mitridate.

88 Tribunato di Publio Sulpicio Rufo e sue proposte di legge: distribuzione dei *novi cives* nelle 35 tribù esistenti e conferimento a Mario invece che a Silla del comando delle operazioni in Asia; Silla occupa Roma alla testa del suo esercito; fuga di Mario e uccisione di Sulpicio; abrogazione delle *leges Sulpiciae* e riforme sillane. Atene si schiera con Mitridate; massacro di Romani e Italici in Asia Minore per ordine di Mitridate; assedio di Rodi.

87 Ostilità fra i consoli Gneo Ottavio e Lucio Cornelio Cinna; rientro di Mario a Roma; Cinna è deposto dalla carica; guerra civile; (87-85) Silla vince Mitridate in Grecia e in Asia.

86 Al suo settimo consolato, (13 gennaio) Mario muore. Silla conquista Atene e sconfigge Mitridate a Cheronea e Orcomeno.

85 Silla e Mitridate: pace di Dardano.

84 Uccisione di Cinna.

83 Ritorno di Silla in Italia e sbarco a Brindisi. Scontro in Campania tra Silla e gli eserciti consolari.

82 A Roma è la guerra civile. Vittoria sillana di Porta Collina (11 novembre). Uccisione in Sicilia di Marco Bruto e Gneo Papirio Carbone.

81 Silla assume la dittatura costituente (*dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae*). Riforme sillane.

80 Consolato di Silla. Istituzione della provincia di Cilicia.

79 ca. (o alla fine dell'81 o dell'80) Silla depone il supremo potere.

78 Consolato di M. Emilio Lepido e di Quinto Lutazio Catulo. Rivolta

contadina in Etruria contro i coloni sillani. (78-77) Rivolta di Lepido, non rieletto al consolato, e suo tentativo di annullare le proposte sillane. (77) Catulo sconfigge Lepido nei pressi di Roma e lo volge in fuga: parte dell'esercito di Lepido è condotto in Spagna da Perperna, che si unisce a Sertorio.

78-72 Guerra contro Sertorio: (76) successi di Sertorio contro Metello Pio e Gneo Pompeo; (72) Sertorio è ucciso da Perperna, che a sua volta è sconfitto da Pompeo: la Spagna è assoggettata.

75 *Lex Aurelia*: abolizione del veto ai tribuni di assumere altre cariche del *cursus honorum*. La Cirenaica è provincia romana.

74-72 Marco Antonio, insignito di *imperium*, è impegnato contro i pirati; (72) sconfitta di Marco Antonio al largo di Creta.

74 Morte di Nicomede IV di Bitinia che lascia il regno in eredità a Roma.

73-71 Rivolta di Spartaco in Campania: (72) successi di Spartaco e conferimento a Marco Licinio Crasso dell'*imperium* proconsolare per far fronte ai rivoltosi; (71) Crasso sconfigge Spartaco e Pompeo, di ritorno dalla Spagna, affronta gli ultimi rivoltosi.

73-63 Terza guerra mitridatica.
(73) Lucio Licinio Lucullo assume il comando delle operazioni contro Mitridate che invade la Bitinia e assedia Cizico; (72?) Lucullo libera Cizico; (69) i Romani occupano Tigranocerta, capitale dell'Armenia presso il cui re, Tigrane, si era rifugiato Mitridate; trattato di Lucullo con i Parti; (68) assedio di Nisibi; i preparativi di Lucullo per una nuova spedizione sono ostacolati da un ammutinamento delle truppe; (66) il comando passa a Pompeo; Pompeo rinnova l'alleanza con Fraate III di Partia che attacca Tigrane; sconfitta finale di Mitridate a Nicopoli, nel Ponto. (63) Morte di Mitridate a Panticapeo (Crimea).

70 Consolato di Pompeo e Crasso. Legge sul ripristino del pieno potere tribunizio. *Lex Plotia agraria* sulle assegnazioni di terre ai veterani della guerra contro Sertorio. *Lex Aurelia* che riforma i tribunali: liste dei giurati composte da un numero uguale di senatori, cavalieri e *tribuni aerarii*. Processo per malversazione contro Gaio Verre, propretore in Sicilia.

67 *Lex Gabinia* per l'attribuzione di poteri straordinari a Pompeo.

66 *Lex Manilia de imperio Cnaei Pompei*.

65 Censura di Crasso. Campagne di Pompeo contro gli Iberi e gli Albani.

64 Pompeo in Siria: deposizione di Antioco XIII Asiatico, discendente dei sovrani seleucidi, che aveva restaurata la monarchia distrutta da Tigrane d'Armenia, e fine della monarchia seleucide; annessione del territorio siriaco. Istituzione della provincia di Bitinia e Ponto. *Lex Papia*: sono cacciati da Roma i non cittadini.

63 Consolato di Cicerone; *Pro Murena*. Fallisce la proposta di legge agraria e coloniaria avanzata dal tribuno della plebe Publio Servilio Rullo. (63-62) Congiura di Catilina: *senatusconsultum* cd. *ultimum* e condanna a morte dei cospiratori; (62) Catilina, rifugiatosi in Etruria, si scontra con l'esercito regolare e cade in combattimento.

Nasce Gaio Ottavio. Pompeo in Giudea: assedio e conquista di Gerusalemme; la Giudea è stato vassallo e tributario di Roma. (62) Pompeo pone sul trono re clienti in Asia Minore.

62 Ritorno in Italia di Pompeo.

61 (o 62) Trionfo di Pompeo. Cesare è governatore della *Hispania Ulterior.* Rivolta degli *Allobroges.*

60 Primo triumvirato: intesa privata tra Cesare, Pompeo e Crasso.

59 Primo consolato di Cesare e sua attività legislativa. *Lex Vatinia*: è assegnato per cinque anni a Cesare il governo di Gallia Cisalpina, Illirico e Gallia Transalpina. Tolemeo Aulete è riconosciuto dal senato re d'Egitto.

58-51 Cesare in Gallia: scontri vittoriosi con gli Elvezi e con le forze germaniche di Ariovisto. (57) Sconfitti Belgi e Nervi; (56) Cesare contro i Veneti (Bretagna) e i Venelli (Normandia); (55) massacro delle popolazioni germaniche di Usipeti e Tencteri; Cesare attraversa il Reno; prima spedizione in Britannia (fino al Tamigi); (54) seconda spedizione in Britannia; rivolta nella Gallia nordorientale; (52) rivolta di tribù della Gallia centrale guidate da Vercingetorige; Cesare è vinto a Gergovia; Vercingetorige, assediato ad Alesia, è catturato; (51) rivolta dei Bellovaci e assedio di *Uxellodunum.* Pubblicazione dei *Commentarii de Bello Gallico* di Cesare.

58 Il tribuno della plebe Clodio fa approvare un plebiscito sull'esilio di Cicerone, poi rientrato in Roma (settembre 57) per iniziativa di Pompeo e dei due tribuni Tito Annio Milone e Publio Sestio, i quali organizzano bande anticlodiane. Plebiscito sulla distribuzione gratuita di grano alla plebe romana. Annessione di Cipro alla provincia di Cilicia. Tolemeo Aulete è cacciato da Alessandria e sostituito dalla sorella Berenice.

56 Convegno di Lucca: è rinnovato per l'anno successivo il consolato di Pompeo e Crasso e prorogato per un altro quinquennio il comando provinciale di Cesare. Cicerone: *Pro Sextio* e *De provinciis consularibus.*

55 Secondo consolato di Pompeo e Crasso. *Lex Trebonia* e *lex Pompeia Licinia* che assegnano i comandi ai triumviri. Cicerone: *De oratore* e *In Pisonem.*

54 Pompeo governa la Spagna (secondo gli accordi di Lucca) per mezzo di *legati,* restando a Roma. Crasso, come deciso nel 56, assume il governo della provincia di Siria: preparativi per la campagna partica; (53) Crasso è sconfitto e ucciso a Carre dai Parti.

53-52 Tumulti e violenze in Roma tra bande di miloniani e clodiani; (52) Clodio è ucciso. Pompeo è eletto *consul sine collega.* Processi, fra i quali quello di Milone costretto all'esilio. *Pro Milone* di Cicerone.

51 Morte di Tolemeo Aulete, rimesso sul trono egiziano nel 54 dal governatore di Siria, Aulo Gabinio: gli succedono Tolemeo XII e Cleopatra VII.

50 Il 1° marzo scade l'accordo triumvirale. Approvata, ma non attuata per veto, la proposta del tribuno Curione che Cesare e Pompeo de-

pongano l'*imperium*.

49 (49-31) Guerra civile: Cesare attraversa il Rubicone con le truppe e occupa Roma; Pompeo lascia l'Italia per l'Epiro; Cesare, in Spagna, sconfigge i legati pompeiani L. Afranio e M. Petreio a Ilerda (Lerida). Assedio e resa di Marsiglia. Cesare estende la cittadinanza romana all'intera Gallia Cisalpina.

48 Scontro tra Cesare e Pompeo a Durazzo, in Epiro. Battaglia di Farsalo, in Tessaglia, e vittoria di Cesare. Morte di Pompeo in Egitto.

47 Cesare sconfigge Farnace, figlio di Mitridate, a Zela, nel Ponto.

46 Cesare in Africa: sconfitte le forze pompeiane e repubblicane nella battaglia di Tapso. Suicidio di Catone. Creazione della provincia di *Africa Nova* (Numidia).

45 Sconfitti da Cesare in Spagna, nella battaglia di Munda, i figli di Pompeo, Gneo e Sesto.

44 Cesare è dichiarato dittatore a vita (*dictator perpetuus*) e si fa riconoscere le prerogative tribunizie del diritto di veto e dell'inviolabilità. Congiura e assassinio di Cesare nella Curia (15 marzo). Il pronipote di Cesare, Gaio Ottavio, da lui adottato e nominato erede l'anno precedente, fa ritorno dalla Grecia in Italia.

43 Marco Antonio è sconfitto da Ottaviano e dai consoli Irzio e Pansa a Modena, dove Antonio assediava il governatore della Cisalpina, Decimo Bruto. (1 gennaio) Cooptazione di Ottavio (Gaio Giulio Cesare Ottaviano) in senato con il titolo di *pro praetore*. Consolato di Ottaviano. (ottobre) Triumvirato (secondo triumvirato) di Ottaviano, Antonio e Lepido. Uccisione di Cicerone.

42 A Filippi Bruto e Cassio sono sconfitti da Ottaviano e Antonio. Cesare è divinizzato.

41-36 Difficoltà di Ottaviano in Italia: problemi legati alla sistemazione dei veterani di Filippi – (41-40) guerra di Perugia suscitata contro Ottaviano da Lucio Antonio e Fulvia, rispettivamente fratello e moglie di Marco Antonio; (febbraio del 40) resa di L. Antonio – blocco marittimo operato da Sesto Pompeo, che occupa la Sicilia; (39) accordo di Capo Miseno che riconosce a Sesto Pompeo il governo di Sicilia, Sardegna e Corsica; (38) battaglia navale di Cuma; (36) Sesto Pompeo è sconfitto da Marco Vipsanio Agrippa nella battaglia di Nauloco; fallisce il tentativo di Lepido di impadronirsi della Sicilia.

40 Accordi di Brindisi: l'Occidente a Ottaviano, l'Oriente a Marco Antonio e l'Africa a Lepido. Un esercito partico invade la Giudea e conquista Gerusalemme: Erode, profugo a Roma, vi è proclamato re dal senato (conquisterà Gerusalemme e il regno nel 37, mantenendolo fino alla morte, nel 4 a.C).

39-34 Campagna armenica e partica di Antonio: (39-38) Publio Ventidio Basso sconfigge i Parti al Monte Amano; (35) alleanza di Antonio con il re dei Medi; (34) Antonio attacca e sottomette il regno di Armenia.

38 Accordo di Taranto: è rinnovato per cinque anni il triumvirato.

35-34 Ottaviano impegnato nell'Illirico.

33 Secondo consolato di Ottaviano.

32 Scaduto il triumvirato (31 dicembre 33), si prepara lo scontro finale tra Antonio e Ottaviano: *coniuratio Italiae* a favore di Ottaviano e dichiarazione di guerra all'Egitto di Cleopatra.

31 (2 settembre) Scontro nelle acque di Azio fra Ottaviano e Antonio: Antonio è sconfitto. Terzo consolato di Ottaviano (che sarà da lui rivestito ininterrottamente fino al 23).

30 Scontro terrestre presso Alessandria e occupazione della città: Ottaviano si impadronisce dell'Egitto che sarà governato da un *praefectus* di rango equestre. Riorganizzazione dell'Oriente.

29 Ritorno di Ottaviano in Italia; gli viene conferito il titolo di *imperator*. Riduzione delle legioni a ventotto.

28 Marco Valerio Messalla Corvino in Aquitania.

27 Nelle sedute senatorie del 13 e del 16 gennaio vengono affidate a Ottaviano le *provincae non pacatae*, in cui sono stanziate le legioni, e gli viene attribuito il nome di *Augustus*. (27-24) Campagne di Augusto in Gallia e Spagna contro Asturi e Cantabri.

26-25 Aulo Terenzio Varrone Messalla sottomette i Salassi, in Valle d'Aosta, dove viene dedotta la colonia di *Augusta Praetoria* (Aosta).

25 Creazione della provincia di Galazia, in Asia minore, e, in Spagna, delle province di Lusitania e *Tarraconensis*. Assegnato il trono di Mauritania a Giuba II di Numidia. Spedizione etiopica di Gaio Petronio.

24 Spedizione di Elio Gallo nell'Arabia Felice.

23 Congiura di Fannio Cepione e di Terenzio Varrone Murena, collega di Augusto nel consolato. Augusto rinuncia al consolato (l'undicesimo). Sono conferiti ad Augusto l'*imperium proconsulare, maius* rispetto a quello degli altri detentori, e la *tribunicia potestas* a vita.

20 Tiberio occupa l'Armenia e vi insedia il filoromano Tigrane. Il re dei Parti Fraate IV restituisce ai Romani le insegne militari e i prigionieri presi a Crasso e Marco Antonio.

19 Pacificazione della Spagna compiuta da Agrippa. Muore a Brindisi Virgilio.

18 Intensa attività legislativa augustea di restaurazione morale e sociale: *leges Iuliae*. Agrippa viene associato ad Augusto con il conferimento della *tribunicia potestas*.

17 Celebrati i *ludi saeculares*. Sono adottati da Augusto i due nipoti, Gaio e Lucio Cesari, figli di Agrippa e di Giulia. Emanazione di nuove norme per limitare la pratica delle manumissioni e riordinamento della procedura civile e criminale. (17-14) Agrippa è impegnato in Oriente.

16 (o 17) Annientamento da parte dei Sigambri, nella regione renana, della le*gio V* comandata dal legato Marco Lollio. Vittoriosa spedizione militare di Publio Silio Nerva contro le popolazioni della Val Camonica, Valtellina e Val Trompia. Il Norico diventa provincia romana. Augusto è in Gallia.

16-13	Divisione della Gallia Comata nelle tre province di Aquitania, Belgica e Lugdunense.
12	Morte di Agrippa. Augusto è eletto *pontifex maximus* e porta la sua opera in campo religioso.
11-8	Campagne vittoriose contro Germani, Dalmati e Pannoni condotte dai figliastri di Augusto, Druso e Tiberio.
9	Morte di Druso. Inaugurazione dell'*Ara Pacis Augustae* nel Campo Marzio.
7	Trionfo germanico di Tiberio.
6	Tiberio riceve la *tribunicia potestas* per cinque anni, ma deve ritirarsi a Rodi.
5	Augusto è console per la dodicesima volta.
2 a.C.	Augusto è *pater patriae*.
1 d.C.	(1-4) Affidata a Gaio Cesare la risoluzione della questione armena: morto Tigrane III (succeduto al padre Tigrane II nel 6 a.C.) è posto sul trono d'Armenia il re dei Medi Ariobarzane, che muore.
2	Morte di Lucio Cesare.
4	Morte di Gaio Cesare. Augusto richiama da Rodi Tiberio e lo adotta con Agrippa Postumo (figlio di Agrippa). Conferita a Tiberio la *tribunicia potestas* per dieci anni, gli viene affidato il comando della guerra contro i Germani.
5	Tiberio arriva fino all'Elba. Approvazione della *lex Valeria Cornelia* (nota dalla *tabula Hebana*): dieci centurie di senatori e cavalieri per la *destinatio* di consoli e pretori.
6	Sollevazione contro Roma in Pannonia (domata da Tiberio, che interrompe la campagna contro Maroboduo in Boemia). Istituzione dell'*aerarium militare* e della *praefectura vigilum*. Istituzione della provincia di Giudea, affidata a un *praefectus* tratto dall'ordine equestre.
9	I Germani di Arminio annientano le tre legioni romane di Publio Quintilio Varo nella foresta di Teutoburgo. Partizione dell'antico Illirico nelle nuove province di Dalmazia e Pannonia.
12	Trionfo pannonico di Tiberio.
13-16	Germanico, nipote di Tiberio (era figlio del fratello Druso e di Antonia Minore) e da lui adottato nel 4 d.C., è impegnato contro i Germani sul fronte renano.
14	(19 agosto) Morte di Augusto a Nola.
14-37	Tiberio imperatore.
16-18	Germanico, richiamato dal fronte renano, è inviato a riorganizzare l'Oriente: (17) la Cappadocia, morto re Archelao, diventa provincia romana; (18) sul trono di Armenia viene insediato il principe filoromano Zenone Artassia; difficili rapporti tra Germanico e il governatore di Siria, Gneo Calpurnio Pisone.
19	Morte di Germanico ad Antiochia. Provvedimento di espulsione dei Giudei e dei proseliti da Roma.
20	Processo contro Pisone (accusato anche di avere avvelenato Germanico), che si uccide.

21	I due Galli cittadini romani, Giulio Sacroviro e Giulio Floro si rivoltano contro Roma ma sono sconfitti ad *Augustodunum*.
23	Morte di Druso, figlio di Tiberio e di Vipsania (figlia di Agrippa).
24	*Lex Visellia*: è vietato ai liberti l'accesso alle magistrature e ai senati locali.
27	Tiberio si ritira a Capri. (27-31) Trame del prefetto al pretorio Lucio Elio Seiano per eliminare gli eredi di Tiberio e sua ascesa: (29-30) la vedova di Germanico, Agrippina Maggiore, e suo figlio Nerone Cesare sono dichiarati nemici pubblici e relegati nelle isole Ponziane; Druso, l'altro figlio di Agrippina, è fatto imprigionare da Seiano a Roma.
31	Seiano è collega di Tiberio nel consolato e ottiene l'*imperium proconsulare*. Nello stesso anno è fatto uccidere da Tiberio.
33	Crisi monetaria e finanziaria.
35-36	Questione armena e partica: i Romani appoggiano, perché ottenga il trono partico, Tiridate III.
37	Morte di Tiberio a Miseno: è scelto come successore il figlio minore di Germanico, Gaio Cesare, soprannominato dalle truppe Caligola.
37-41	Caligola (Gaio Giulio Cesare).
41	Caligola muore vittima di una congiura e gli succede lo zio paterno Claudio, fratello di Germanico (come lui figlio di Druso e di Antonia Minore): All'acclamazione, Claudio concede ai pretoriani un donativo di 3250 *denarii* a testa.
41-54	Claudio.
42	Fronteggiate due rivolte militari in Dalmazia e in Mauretania (divisa in Mauretania Tingitana e Mauretania Cesariense).
43	Conquista di parte della Britannia. La Licia diventa provincia romana.
46	La Tracia diventa provincia romana.
47	Operazioni militari vittoriose del legato della Germania Inferiore, Gneo Domizio Corbulone.
48	Discorso di Claudio in senato a favore della concessione ai notabili gallici del diritto di rivestire cariche pubbliche nell'Urbe.
49	Nozze di Claudio con la nipote Agrippina Minore (figlia di Germanico) della quale (l'anno seguente) adotta il figlio Lucio Domizio Enobarbo (poi Nerone Claudio Druso).
53	Istituzione delle province di Norico e Rezia.
54	Morte di Claudio. Acclamazione, da parte dei pretoriani, di Nerone, la cui nomina ha poi la ratifica del senato.
54-68	Nerone.
58	Proposta da Nerone l'abolizione delle imposte indirette (*vectigalia*), che non viene approvata dal senato. (58-63) Spedizione in Oriente al comando di Corbulone al fine di risolvere la questione armena e partica: (58) conquista dell'Armenia e cacciata di Tiridate; (60) Tigrane V è nominato da Nerone sovrano d'Armenia; (62) il partico Vologese caccia Tigrane, assediato a Tigranocerta, e ristabilisce sul trono armeno Tiridate; (63) accordo con i Parti: il riconoscimento

di Tiridate sul trono armeno è subordinato all'investitura a Roma e all'accettazione del protettorato romano.

59 Uccisione di Agrippina.

60 (o 61) Istituzione dei *Neronia*.

62 Morte di Afranio Burro, prefetto al pretorio. Seneca viene allontanato.

64 Provvedimenti monetari neroniani. Incendio di Roma e ricostruzione della città.

65 Scoperta la congiura pisoniana: oltre a Gaio Calpurnio Pisone caddono, tra gli altri, Seneca e Lucano.

66 Incoronazione di Tiridate a Roma. Flavio Vespasiano è inviato a domare una rivolta giudaica.

68 Ribellione di Giulio Vindice, comandante delle truppe della Gallia Lugdunense, di Servio Sulpicio Galba, legato della Spagna Tarraconense e di Salvio Otone in Lusitania. (9 giugno) Abbandonato dai pretoriani Nerone si uccide.

68-69 Anno dei quattro imperatori: Servio Sulpicio Galba è acclamato dalle truppe in Spagna (aprile 68) e, riconosciuto dal senato *princeps*, in ottobre entra in Roma; (gennaio 69) Aulo Vitellio è proclamato imperatore dalle legioni renane; Salvio Otone è salutato imperatore dai pretoriani; uccisione di Galba; (aprile) vittoria di Vitellio su Otone a *Bedriacum*; (luglio) Flavio Vespasiano è acclamato imperatore dalle legioni egiziane; (ottobre) le truppe danubiane del flaviano Antonio Primo vincono i sostenitori di Vitellio a *Bedriacum*; saccheggio di Cremona.

69-79 Vespasiano.

69 Ha inizio la rivolta dei Batavi guidati da Giulio Civile.

70 Primo consolato di Vespasiano; Tito conquista Gerusalemme; l'esercito romano al comando di Annio Gallo e di Petilio Ceriale ristabilisce il dominio romano in Gallia; Vespasiano entra in Roma (ottobre).

71 Tito ritorna a Roma (primavera) e riceve l'*imperium proconsulare* e la *tribunicia potestas*. Sono banditi da Roma *astrologi* e *philosophi*. Trionfo giudaico di Vespasiano, Tito e Domiziano.

72 Deposizione di Antioco IV di Commagene e annessione dei suoi territori: l'Armenia Minore è incorporata nella provincia di Cappadocia.

73-74 Censura di Vespasiano e Tito; operazioni militari in Britannia (Giulio Frontino) e in Germania.

75 Media e Armenia sono invase dagli Alani.

77 (77-84) Gneo Giulio Agricola è governatore in Britannia; Rodi e Samo assegnate alla provincia d'Asia, Bisanzio a quella della Bitinia e Ponto.

79 Congiura di Cecina Alieno ed Eprio Marcello, repressa da Tito; morte di Vespasiano in Sabina. Eruzione del Vesuvio. Morte di Plinio il Vecchio.

79-81 Tito.

80	Incendio a Roma e distruzione del tempio di Giove Capitolino; inaugurazione dell'Anfiteatro Flavio (Colosseo). Pestilenza.
81	(13 settembre) Morte di Tito.
81-96	Domiziano.
83	Campagna germanica: vittoria contro i Catti e creazione degli *Agri decumates*.
84	Agricola è richiamato a Roma dopo la vittoriosa campagna britannica.
85	Domiziano *censor perpetuus*. Soffocata la rivolta dei Nasamoni in Africa (governatore della Numidia, Flacco). I Daci invadono la Mesia: (85-86) disfatte romane.
86	Inaugurazione dei Giochi capitolini.
88	Celebrati i *Ludi Saeculares*. Vittoria romana (Tettio Giuliano) sui Daci guidati da Decebalo a *Tapae*.
89	Rivolta di Lucio Antonio Saturnino, il legato nella Germania Superiore che viene acclamato imperatore dai soldati a Magonza, sedata da Lappio Massimo. Pace con Decebalo. Trionfo di Domiziano sui Daci e sui Catti. Editto contro i *philosophi* greci.
90	Istituzione delle due province di Germania Superiore (Magonza) e Inferiore (Colonia Agrippina).
92	Scontri con Marcomanni, Quadi e Sarmati.
93	Morte di Agricola. Condanne ed esecuzioni tra gli oppositori di Domiziano. Seconda espulsione dei filosofi da Roma e dall'Italia.
95	È messo a morte il cugino di Domiziano, Flavio Clemente, ed esiliata la moglie di lui Domitilla, rappresentante degli ambienti di corte aperti al giudaismo.
96	(16 settembre) Domiziano è assassinato.
96-98	Marco Cocceio Nerva.
96	*Damnatio memoriae* di Domiziano.
97	Nerva adotta e designa per la successione Marco Ulpio Traiano, legato della Germania Superiore; interventi economici e *lex agraria* per una distribuzione coloniaria di terre in Italia e Africa; ammutinamento dei pretoriani; Traiano riceve la *tribunicia potestas*.
98	(gennaio) Morte di Nerva. La *Germania* di Tacito.
98-117	Marco Ulpio Traiano.
99	Traiano a Roma.
100	Fondazione di Thamugadi (Timgad). (1 settembre) Plinio il Giovane pronuncia il Panegirico a Traiano.
101-102	Prima campagna dacica di Traiano: (101) battaglia di *Tapae*; (102) occupazione della capitale dacica Sarmizegethusa e resa di Decebalo.
103 (ca.)	Operazione economico-finanziaria degli *alimenta*.
105-106	Seconda guerra dacica, prima della quale Traiano ha creato due nuove legioni (*II Traiana* e *XXX Ulpia*) portandone il numero a trenta; nuova presa di Sarmizegetusa e cattura di Decebalo; la Dacia è ordinata in provincia con capitale la nuova Sarmizegetusa (Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica). (106) Annessione dell'Arabia

Petrea (Transgiordania).
111 Plinio è legato propretore in Bitinia.
112 Dedicato il foro di Traiano.
114-117 Campagna partica di Traiano: (114) l'Armenia conquistata e annessa alla Cappadocia e all'*Armenia Minor*; (114-115) occupazione della Mesopotamia settentrionale; (116) conquistata l'Assiria; prese Ctesifonte e Seleucia.
115-117 Rivolta ebraica in Egitto e Cirenaica, estesa a Cipro e alla Giudea.
117 Morte di Traiano in Cilicia.
117-138 Publio Elio Adriano.
118 Adriano a Roma.
120 Ha inizio la visita di Adriano alle province.
122 Adriano in Britannia; (122-127) costruzione del *Vallum Hadriani*. Fondazione, in Gallia, della colonia *Iulia Hadriana Avennensis* (Avignone).
123-125 Adriano in Asia Minore, Grecia e Sicilia.
126-127 Viaggio in Italia centrale e meridionale.
128 Adriano *pater patriae*; viaggio in Africa.
129-130 Viaggio in Oriente.
130-131 Egitto: (ottobre del 130) è fondata, in onore del favorito Antinoo, la città di Antinoopoli.
132-135 Rivolta giudaica guidata da Simone Bar Kokhba; vittoria sugli Ebrei e riorganizzazione di Siria e Palestina.
134-135 Antonino proconsole in Asia.
136 Adriano adotta L. Ceionio Commodo (L. Elio Cesare).
138 Muore L. Ceionio Commodo; (25 febbraio) adozione di Tito Aurelio Antonino.
(10 luglio) Morte di Adriano a Baia.
138-161 Antonino Pio.
139 Lollio Urbico sconfigge i Briganti nella Britannia settentrionale. Dedicato il Mausoleo di Adriano.
140 Primo consolato di Marco Annio Vero (Marco Aurelio).
143 Consolato di Frontone.
145 Secondo consolato di Marco Aurelio. Tempio del divo Adriano.
146 *Tribunicia potestas* e *imperium proconsulare* a Marco Aurelio.
147 Marco Aurelio è associato all'impero con il nome di Marco Elio Aurelio Antonino.
148 Condono dei debiti per i novecento anni della fondazione di Roma. Salvio Giuliano console.
152 Restaurata la pace nella Mauretania *Caesariensis* e nella Tingitana.
152-153 Rivolta in Egitto.
157-158 Scontri con le tribù della Dacia.
159 La Dacia viene tripartita: Dacia *Porolissensis*, Dacia *Apulensis* e Dacia *Malvensis*.
160 Soffocate le ribellioni in Africa.
161 (7 marzo) Muore Antonino Pio.
161-180 Marco Aurelio.

161-169 Lucio Vero (Lucio Aurelio Vero): Marco Aurelio associa nel regno il fratello adottivo.

161-166 Guerra contro i Parti: (162) i Parti di Vologese III invadono l'Armenia, imponendovi sul trono Pacoro, per poi passare in Siria e Cappadocia; Lucio Vero è inviato in Oriente; (163) riconquista dell'Armenia; (164) disfatta dei Parti, distruzione della capitale armena, Artaxata, e di Seleucia; (165) è distrutta Ctesifonte; (165-166) diffusione della pestilenza portata in Occidente dall'esercito; (166) successi romani in Media; Soemo, senatore romano originario della Siria, è posto sul trono d'Armenia; l'Osroene è annessa alla Cappadocia; Marco Aurelio e Lucio Vero celebrano il trionfo.

167 Quadi e Marcomanni si spingono fino ad Aquileia.

168 Vittorie germaniche di Marco Aurelio e Lucio Vero.

169 (gennaio) Morte di Lucio Vero.

169-175 Scontri con Germani e Sarmati.

172 Rivolta in Egitto.

175 Rivolta di Avidio Cassio, governatore di Siria.

176 Viaggio di Marco Aurelio in Oriente e suo ritorno a Roma, dove viene celebrato il trionfo sui Germani.

177 Il figlio di Marco, Lucio Aurelio Commodo, è associato al trono.

180 (17 marzo) Morte di Marco Aurelio a Vindobona (Vienna).

180-192 Commodo.

182 Repressione di una congiura di elementi della *nobilitas*.

184 Il legato Ulpio Marcello respinge i Caledoni penetrati in Britannia.

185/186 P. Elvio Pertinace doma la rivolta dei legionari in Britannia.

192 (31 dicembre) Commodo muore in una congiura. Acclamato imperatore il *praefectus urbi* Pertinace.

193 Pertinace.
(28 marzo) Pertinace è assassinato dai pretoriani che scelgono come successore Didio Giuliano; le legioni della Britannia acclamano D. Clodio Albino e quelle di Siria proclamano C. Pescennio Nigro; a *Carnuntum* le truppe danubiane scelgono Settimio Severo che entra in Roma ai primi di giugno; (1 giugno) Didio Giuliano è deposto e condannato a morte. Apoteosi di Pertinace di cui Severo assume il nome divenendo *divi filius*. Scioglimento delle coorti pretoriane sostituite con elementi legionari. Guerra di Severo contro Nigro.

193-211 Settimio Severo.

194 Vittoria definitiva su Nigro a Isso.

194-195 Severo giunge fino all'Adiabene; Osroene e Mesopotamia sono istituite province e Nisibi colonia.

196 Presa di Bisanzio che si era schierata con Nigro. A *Viminacium* il figlio di Severo, Marco Aurelio Antonino (Caracalla), è proclamato Cesare.

197 Scontro con Clodio Albino che viene sconfitto a *Lugdunum* (Lione). (196-197) Sono costituite tre legioni (*I, II, III Parthica*). Severo invade la Babilonia. *Apologeticum* di Tertulliano.

198 Presa di Ctesifonte. Severo riceve il titolo di *Parthicus Maximus*.

Caracalla è proclamato Augusto.

202-208 Severo è a Roma; (203-204) l'imperatore è in Africa; viene rafforzato il *limes* siriaco; (205) consolato di Caracalla e di Geta, figlio minore di Settimio Severo; Emilio Papiniano è prefetto al pretorio; (208) Severo lascia Roma e si trasferisce in Britannia.

208-211 Operazioni per la conquista della Scozia.

211 (4 febbraio) Morte di Settimio Severo a *Eburacum* (York).

211-212 Caracalla e Geta.

212 Assassinio di Geta e di Papiniano. *Constitutio Antoniniana.*

211-217 Caracalla.

213 Sconfitta degli Alamanni in Rezia e pagamento di un tributo ai Catti perché retrocedano.

215 Interventi monetari e creazione dell'antoniniano; (215-216) campagna orientale di Caracalla: Artabano V non accetta di dare la propria unica figlia in moglie all'imperatore romano; Caracalla invade la Media.

217 (8 aprile) Caracalla è ucciso a Carre.

217-218 Macrino.

Le truppe acclamano il prefetto al pretorio africano, Marco Opellio Macrino; (217) Macrino è sconfitto a Nisibi; (218) l'imperatore conclude una pace ingloriosa con Artabano V; la *legio III Gallica* riconosce *princeps* il giovane nipote di Giulia Mesa, Vario Avito Bassiano detto *Elagabal,* sacerdote del dio solare di Emesa; Macrino è sconfitto ad Antiochia e viene ucciso a Calcedone.

218-222 Elagabalo.

219 Elagabalo giunge a Roma.

221 Adozione del cugino Alessiano Bassiano, figlio di Giulia Mamea, che nello stesso anno è assunto come Cesare.

222 Alessiano viene associato al trono con il nome di Marco Aurelio Severo Alessandro; assassinio di Elagabalo e della madre Giulia Soemiade per mano dei pretoriani.

222-235 Severo Alessandro.

223 Ulpiano ucciso dai pretoriani.

224 Artabano V è sconfitto da Ardashir e muore in combattimento a Ctesifonte. Ha inizio in Persia la dinastia sassanide con Ardashir che assume il potere con il nome di Artaserse I e con il titolo di re dei re.

229 Consolato di Severo Alessandro e Cassio Dione.

230 La Mesopotamia è invasa dai Persiani di Artaserse I che occupa Nisibi e penetra in Cappadocia e Siria.

231 Alessandro parte per l'Oriente e pone il quartier generale ad Antiochia.

232 I Romani riprendono possesso della Mesopotamia.

233-234 Hanno inizio le operazioni contro la pressione degli Alamanni sulla frontiera renana; (234) Alessandro è a Magonza.

235 Le truppe pannoniche, sollevatesi contro Alessandro che cercava di pagare la pace con il nemico (Erodiano parla di un'offerta d'oro ai Germani), acclamano Massimino, *praefectus tironum* di origine

tracica; Alessandro è ucciso a Magonza con la madre Giulia Mamea. Massimino viene confermato imperatore dal senato; campagna di Massimino contro gli Alamanni.

235-238 Massimino Trace.

236-237 Campagne contro Sarmati e Daci.

238 In Africa proconsolare una reazione senatoria contro l'imperatore porta alla proclamazione a *princeps* del proconsole d'Africa Semproniano Gordiano, Gordiano I, che si affianca come *Caesar* il figlio, Gordiano II; il senato ratifica la nomina dei Gordiani che vengono sconfitti a Cartagine dalle truppe fedeli a Massimino; Massimino, dichiarato *hostis* dal senato, marcia verso l'Italia e viene ucciso ad Aquileia; il senato nomina imperatori Decimo Celio Calvino Balbino e Marco Clodio Pupieno, mentre i pretoriani impongono la nomina al cesarato del giovane nipote di Gordiano I, Marco Antonio Gordiano (Gordiano III); Balbino e Pupieno sono uccisi dai pretoriani che acclamano Augusto Gordiano III. Incursioni di Goti e Carpi in Mesia Inferiore. Sconfinamenti dei Persiani in Mesopotamia. Scioglimento della *legio III Augusta* (punita per la sua fedeltà a Massimino).

238-244 Gordiano III.

241 Timesiteo è nominato prefetto al pretorio. Shahpur I (Sapore) succede ad Ardashir sul trono persiano e occupa la Mesopotamia (presa la fortezza di Hatra, Nisibi e Carre) penetrando poi in Siria. Nuove scorrerie di Daci e Carpi in Mesia, Tracia e Dacia.

242 Ha inizio la campagna di Gordiano e Timesiteo contro i Persiani.

243 Vittoria di Timesiteo a Resaina, nodo stradale tra Carre e Nisibi, con la rioccupazione romana della Mesopotamia; Timesiteo muore durante l'avanzata verso Ctesifonte; Gordiano nomina prefetto al pretorio Giulio Filippo, detto l'Arabo.

244-249 Filippo l'Arabo.

244 Gordiano III è assassinato nel corso di una rivolta militare; Filippo l'Arabo è acclamato imperatore; il nuovo *princeps* conclude, comprandola, la pace con Sapore conservando la Mesopotamia e a luglio si reca a Roma.

245-247 Guerra lungo la frontiera danubiana contro Germani e Carpi.

247 Le legioni danubiane in rivolta acclamano imperatore il senatore Tiberio Claudio Marino Pacaziano.

248 Celebrazione del millennio della fondazione di Roma. L'usurpatore Pacaziano è ucciso dai soldati; due altri episodi di usurpazione, quello di Iopatiano in Cappadocia e quello di Uranio Antonino a Emesa. Filippo invia Messio Decio, prefetto urbano di origine pannonica, a fronteggiare i Goti in Mesia e Pannonia; vittorie di Decio. *Contra Celsum* di Origene. (248/249) Cipriano è vescovo di Cartagine.

249-251 Decio.

249 Decio, acclamato imperatore dalle sue truppe, in settembre si scontra a Verona con Filippo che cade in battaglia.

250 I Goti di Cniva invadono Mesia e Tracia, sconfiggono i Romani presso *Beroea* e occupano Filippopoli, capitale della Tracia. Ha inizio la persecuzione contro i cristiani: a tutti coloro che dichiarino di sacrificare agli dei romani e all'imperatore si rilascia un attestato (*libellus*) senza il quale si incorre in carcere, confische e torture. Si diffonde nuovamente la pestilenza nell'impero.

251 Decio e il figlio maggiore, Erennio Etrusco, contro i Goti: Erennio vince il nemico a Nicopoli; Decio è sconfitto nella battaglia di Abritto; Treboniano Gallo, legato in Mesia, è acclamato imperatore dai soldati e conclude una pace di compromesso con i Goti. Ostiliano, figlio di Decio ed erede designato, muore della pestilenza. Cipriano: *De lapsis* e *De catholicae ecclesiae unitate*.

251-253 Treboniano Gallo.

252 In Occidente, i Goti premono alle frontiere: dilagano i Goti di Crimea, i sarmatici Borani, i Burgundi e i Carpi; in Oriente, Sapore rovescia dal trono d'Armenia il filoromano Tiridate e penetra in Mesopotamia.

253 Sconfitta dei Goti sul Danubio per opera del legato di Mesia Inferiore M. Emilio Emiliano, che viene acclamato imperatore; scontro di Emiliano e Treboniano a *Interamna* (Terni); Treboniano è sconfitto e ucciso dai suoi soldati ed Emiliano è riconosciuto dal senato. Le truppe del Reno acclamano Publio Licinio Valeriano. Emiliano è ucciso a Spoleto e Valeriano è riconosciuto dal senato. Valeriano e il figlio Publio Licinio Egnazio Gallieno sono associati nel potere: a Gallieno è affidato l'Occidente e Valeriano si riserva l'Oriente. Ricostituzione della *legio III Augusta*.
I Persiani di Shapur giungono fino ad Antiochia e si ritirano.

253-260 Valeriano e Gallieno.

254-255 (254) Invasione dei Marcomanni in Pannonia e dei Goti in Tracia. (255) I Borani conquistano Pitiunte e Trapezunte.

256 I Goti dilagano nella penisola balcanica e passano in Asia Minore giungendo in Bitinia dove sono respinti da Valeriano.

257 Rinnovo della persecuzione contro i Cristiani con l'Editto di Valeriano e Gallieno che stabiliva anche la confisca dei beni e il divieto di riunione.

258 Secondo Editto di Valeriano e Gallieno; martirio di Origene, di Cipriano, vescovo di Cartagine, e di Sisto II, vescovo di Roma. (258 o 259) Gallieno respinge i Franchi che erano dilagati in Gallia e Spagna e gli Alamanni (259-260), che invasa la Rezia si erano spinti fino a *Mediolanum* (Milano).

260 In Oriente Valeriano è sconfitto dai Persiani a Edessa, nell'Osroene, e fatto prigioniero; abbandono della Mesopotamia. Gallieno solo al potere pone fine alla persecuzione contro i cristiani. Ribellione e secessione della Gallia guidata da M. Cassiano Postumo, che è acclamato imperatore, e costituzione dell'*imperium Galliarum* (260-274), con autorità estesa a Britannia e Spagna. Nell'Illirico, ribellione di Ingenuo e di Regaliano rispettivamente sconfitti da Gallieno e

Aureolo. Macriano e Quieto sono proclamati *Augusti* e riconosciuti dalle province orientali dell'Impero.

260-268 Gallieno.

261 Macriano è vinto da Aureolo nell'Illirico, Quieto è sconfitto a Emesa da Settimio Odenato, re di Palmira.

262 Odenato frena i Persiani e gli viene concesso il titolo di *dux Romanorum* e di *corrector totius Orientis*.

266 Spedizione di Odenato in territorio persiano: recupero di gran parte della Mesopotamia. Incursione di Goti nel Ponto.

267 Assassinio di Odenato. Sconfitta dell'esercito guidato dal prefetto al pretorio Eracliano, inviato da Gallieno contro la vedova di Odenato, Zenobia, che aveva assunto il potere; Zenobia si associa il figlio Vaballato. Nuova ondata di Goti, frenata da Gallieno nella regione balcanica: in genere è però ormai il regno palmireno a fare le veci di Roma nella difesa da Goti e Persiani. Ribellione di Aureolo che viene sconfitto da Gallieno sull'Adda e assediato a Milano.

268 Gallieno è ucciso dall'esercito durante l'assedio di Milano; designazione del successore, Marco Aurelio Claudio. Aureolo viene eliminato. Vittoria di Claudio sugli Alamanni presso il Benaco.

268-270 Claudio Gotico.

269 Claudio vince i Goti a Dobero, in Macedonia, e a Naisso nella Mesia Superiore. (268-269) Incursioni di Eruli e Goti contro Cipro, Creta e Rodi. Morte del ribelle Postumo (269 o 268) cui succedono Mario e Vittorino; Mario viene eliminato; Vittorino saccheggia *Augustodunum* (Autun) in rivolta contro di lui. Recupero della Spagna, slegata dall'Impero gallico.

270 Claudio Gotico muore a *Sirmium* della pestilenza; Quintillo, fratello di Claudio, è riconosciuto suo successore dal senato ma rimane al potere per pochi mesi: le truppe acclamano L. Domizio Aureliano, un comandante di cavalleria di origine pannonica. Aureliano vince in Pannonia Vandali e Iazigi. In Gallia Tetrico succede a Vittorino assassinato. Gli Iutungi invadono l'Italia e sconfiggono Aureliano a Piacenza (270/271). Repressa nel sangue la rivolta dei *monetarii* della zecca di Roma capeggiati da Felicissimo (270/271) e sospensione per alcuni anni delle emissioni urbane. Iutungi sconfitti a Fano e *Ticinum* (Pavia).

270-275 Aureliano.

271 Ha inizio a Roma la costruzione delle mura aureliane. (271-273) Spedizione in Oriente contro Zenobia. Sistemazione del *limes* dacico: Aureliano sgombera la Dacia transdanubiana, crea una nuova Dacia (costituita di due province, la *Dacia Ripensis* e la *Dacia Mediterranea*) sulla sponda meridionale del Danubio con parte di territori della Mesia e della Tracia e vi trasferisce cittadini romani.

272 Scontro con le truppe palmirene che sono vinte ad Antiochia sull'Oronte e a Emesa; Palmira assediata si arrende; la regina Zenobia e il figlio sono catturati.Vittoria sui Carpi presso il Danubio. Morto Shapur gli succede Hormizd I.

273	Respinti gli Alamanni. Distruzione di Palmira. Sul trono persiano Vahram succede a Hormizd I. Aureliano torna in Occidente.
274	Fine dell'*imperium Galliarum*: resa di Tetrico ad Aureliano. Tempio dedicato al *Sol Invictus*: il culto solare diventa culto ufficiale. Provvedimenti monetari tra i quali l'introduzione dell'*aurelianianus* e il ritorno al piede ponderale adottato da Caracalla per la moneta d'oro. Preparativi per una nuova campagna contro i Persiani.
275	Assassinio di Aureliano nei pressi di Bisanzio. (settembre) La scelta degli ufficiali cade su M. Claudio Tacito che è acclamato imperatore.
275-276	Tacito.
276	Tacito e Floriano, prefetto al pretorio e fratellastro di Tacito, sconfiggono i Goti che avevano invaso l'Asia Minore. Grande incursione di Franchi e Alamanni, che partiti dal Reno giungono fino in Spagna. Morte di Tacito a Tiana. M. Aurelio Probo, *dux Orientis*, succede a Floriano dopo essersi scontrato con lui a Tarso. In Persia sale al trono Vahram II.
276-282	Probo.
277-278	Vittorie sugli Alamanni e sui Franchi, cacciati dalla Gallia.
279-280	I Vandali sono vinti sul Danubio (279) e i Blemmii respinti nell'Alto Egitto (280).
281	Trionfo di Probo.
282	Probo ucciso dai suoi soldati a *Sirmium*; M. Aurelio Caro, acclamato imperatore, ne dà comunicazione al senato senza chiederne la ratifica e associa al potere i figli Carino e Numeriano.
282-283	Caro.
283	Scontro vittorioso di Caro e Numeriano con la Persia: occupazione della Mesopotamia e conquista di Ctesifonte. Morte di Caro. Gli succedono i i figli Carino (283-285), in Occidente, e Numeriano (283-284) in Oriente.
284	Numeriano, ritiratosi dalla Persia, è ucciso a Perinto e della sua morte è accusato il suocero e prefetto al pretorio Arrio Apro. Viene acclamato imperatore dalle truppe l'ufficiale dalmata Gaio Aurelio Valerio Diocleziano.
284-305	Diocleziano.
285	Repressa da Carino la ribellione di Marco Aurelio Giuliano Sabino, acclamato imperatore dalle truppe pannoniche alla morte di Numeriano. Scontro tra Carino e Diocleziano in Mesia; morte di Carino; Diocleziano ottiene la ratifica senatoriale; Massimiano, ufficiale di origine pannonica, è nominato Cesare. Impegno di Diocleziano sul Danubio contro Sarmati, Quadi, Marcomanni e Carpi, incalzati da Vandali e Visigoti.
286 (o 285)	Massimiano reprime in Gallia la rivolta dei Bagaudi; riceve il titolo di Augusto per l'Occidente; operazioni militari di Massimiano contro Alamanni e Burgundi; Carausio, prefetto della flotta inviato a difendere la Britannia, si solleva e si proclama Augusto dando inizio al secessionario regno britannico che include la Gallia settentrio-

nale (286-297).

287 Diocleziano in Oriente: riconquista della Mesopotamia; accordo con Vahram II; Tiridate III è ristabilito sul trono d'Armenia. Diocleziano assume il titolo sacrale di *Iovius* e Massimiano quello di *Herculius*. Riforma fiscale dioclezianea (datazione discussa).

288-292 Si susseguono le campagne militari degli Augusti: (287-289) Massimiano contro Franchi e Alamanni sul Reno superiore e medio; Diocleziano contro i Germani in Rezia; (289 e 291) Diocleziano contro i Sarmati sul Danubio; (290) Diocleziano contro i Saraceni; (291-293) sollevazione nella Tebaide repressa da Galerio; (292) Massimiano contro gli Alamanni; fra il 291 e il 295 sono redatti il *Codex Gregorianus* e l'*Hermogenianus*, raccolte di rescritti.

293 Ha inizio la Prima Tetrarchia: (1 marzo, Milano) Costanzo è nominato Cesare in Occidente e (21 maggio, Nicomedia) Galerio Cesare in Oriente; adozioni e vincoli dinastici tra i due Augusti e i due Cesari: Galerio e Costanzo si uniscono rispettivamente con Valeria, figlia di Diocleziano, e Teodora, figliastra di Massimiano. Costanzo è impegnato in Gallia contro Carausio; assassinio di Carausio al quale succede Alletto, il suo *rationalis rei summae*. In Persia sale al trono Narseh I (Narsete).

296 Costanzo sconfigge Alletto. Diocleziano deve fronteggiare la rivolta di Achilleo ad Alessandria. Narsete invade la Mesopotamia e si scontra con Galerio a Carre vincendolo. Provvedimenti monetari.

297 Domata da Diocleziano la rivolta di Achilleo. (297-298) sollevazione in Alto Egitto, con l'autoproclamazione di Domizio Domiziano, repressa da Diocleziano. Vittoria di Galerio su Narsete in Armenia. Massimiano contro i Mauri in Africa. Editto di Alessandria contro i manichei.

298 Trattato di pace con Narsete: controllo romano sulla Mesopotamia e riconoscimento del protettorato romano sull'Armenia.

299-308 Operazioni di Galerio sul Danubio.

301 Riforma monetaria che interviene sul valore delle monete in corso (nota dall'iscrizione di Afrodisiade di Caria) e *edictum de pretiis rerum venalium*.

303 (20 novembre) Celebrazione dei *vicennalia* di Diocleziano a Roma. (23 febbraio) Editto di Nicomedia che segna l'inizio della persecuzione contro i cristiani, seguito da altri due provvedimenti nello stesso anno e da un quarto nel 304.

305-306 Costanzo, Galerio, Severo, Massimino Daia e la Seconda Tetrarchia.

305 Abdicazione di Diocleziano e Massimiano: Costanzo e Galerio sono i nuovi Augusti, Severo (Flavio Valerio Severo) e Massimino Daia (Gaio Galerio Valerio Massimino) sono nominati Cesari; esclusi dalla successione Massenzio, figlio di Massimiano, e Costantino, figlio di Costanzo Cloro.

Aree di competenza: a Costanzo, Gallia, Spagna e Britannia (in Britannia, nel 305-306, scontro con il popolo scozzese dei Pitti); a Severo, Italia, Africa e Pannonia; a Galerio, Oriente e Illirico e il resto

a Massimino. Hanno inizio le lotte per la successione.

306-337 Costantino.

306 (25 luglio) Morte di Costanzo a *Eburacum* in Britannia; Costantino è acclamato dalle truppe di Costanzo; Galerio gli riconosce solo il titolo di Cesare e nomina Augusto il Cesare Severo. (28 ottobre) Massenzio, con l'appoggio del padre Massimiano, è proclamato *princeps* a Roma.

307 Severo viene sconfitto e poi ucciso. Galerio si scontra con Massenzio e Massimiano. Massimiano riconosce Costantino Augusto, per assicurarsene l'appoggio. Editto contro i cristiani.

308 Convegno degli imperatori a *Carnuntum*, cui prende parte anche Diocleziano come arbitro: Licinio (Gaio Valerio Liciniano Licinio) è nominato Augusto d'Occidente e Cesari, con il titolo aggiuntivo di *filii Augustorum*, Costantino (d'Occidente) e Massimino (d'Oriente). In Africa usurpazione di Lucio Domizio Alessandro.

308-311 Galerio, Licinio, Massimino Daia e Costantino.

309 Morte di Hormizd II (Ormisda), che nel 302 era succeduto a Narsete. In Oriente, secondo editto contro i cristiani.

310 Morte di Massimiano. Massenzio si proclama Augusto.

311 Repressa la ribellione africana. Galerio emana un editto: fine della persecuzione contro i cristiani. Morte di Galerio a Serdica. Massimino Daia si proclama Augusto.

311-313 Costantino, Licinio e Massimino Daia.

312 Costantino invade l'Italia e sconfigge le truppe di Massenzio nei pressi di Torino, di Verona e infine al Ponte Milvio, a Roma. Morte di Massenzio. Costantino è riconosciuto dal senato primo Augusto.

313 Incontro di Costantino e Licinio a Milano: è emanato un editto congiunto di tolleranza religiosa, di libertà di culto e di restituzione ai cristiani dei beni confiscati (integrazione dell'editto di Galerio). Germani e Franchi respinti da Costantino sulla frontiera renana. Licinio sconfigge Massimino in Tracia, nei pressi di Adrianopoli. Morte di Massimino a Tarso. A Salona muore Diocleziano.

313-317 Costantino e Licinio.

314 Concilio vescovile ad *Arles* in cui si condannano i donatisti. (314-315) Scontro di Costantino e Licinio per la regione danubiana.

317 (1 marzo) Sono nominati Cesari i figli di Costantino, Crispo e Costantino il Giovane, e il figlio di Licinio, Licinio il Giovane.

317-324 Costantino, Licinio, Crispo, Costantino II e Licinio II.

320 Si acuisce l'ostilità tra i due Auguti. Licinio in Oriente riprende la persecuzione dei cristiani.

322-323 Costantino respinge i Visigoti.

324 Vittorie di Costantino su Licinio a Adrianopoli (3 luglio) e a Crisopoli (18 settembre). Riforme amministrative e finanziarie. Lettera di Costantino ai provinciali in merito alla concessione della libertà di culto ai pagani.

325 Concilio di Nicea (20 maggio-19 giugno): condanna di Ario, poi reintegrato nel clero alessandrino nel 327. Fine di Licinio. Celebrazione

dei *vicennalia* a Nicomedia.

326 Costantino fa uccidere il figlio Crispo e la moglie Fausta.

328 Costantino sconfigge gli Alamanni sul Reno.

330 (11 maggio). Inaugurazione della nuova capitale, Costantinopoli.

332 Costantino II vince i Goti, che si convertono al cristianesimo.

334 Vittoria sui Sarmati. Suddivisione fra Tracia, Scizia, Macedonia e Italia settentrionale di Sarmati con il titolo di *laeti*.

335 Costantino nomina Cesare il nipote Dalmazio e lo pone a capo della prefettura d'Illirico; all'altro nipote, Annibaliano, affida il comando di Cesarea, base dei preparativi della spedizione contro la Persia. Atanasio, vescovo di Alessandria, è esiliato a Treviri.

336 Si riaccendono le ostilità con i Persiani per l'Armenia.

337 (22 maggio) Morte di Costantino nei pressi di Nicomedia. Vengono assassinati a Costantinopoli i congiunti maschi del defunto imperatore. (9 settembre) Sono nominati Augusti Costante (per l'Illirico), Costantino II (per l'Occidente) e Costanzo II (per l'Oriente). Shahpur II attacca Nisibi. I Sarmati si agitano sul Danubio.

337-340 Costante, Costanzo e Costantino II.

338 (338-350) Campagna di Costanzo contro la Persia di Sapore II: dopo un accordo con il re persiano gli Arsacidi sono di nuovo sul trono di Armenia.

340 Costantino II è ucciso nello scontro con Costante ad Aquileia. Divisione dell'Impero tra Costante (Occidente) e Costanzo (Oriente). Morte di Eusebio, vescovo di Cesarea di Palestina.

340-350 Costante e Costanzo II.

343-350 Costanzo II contro i Persiani nel 343-346 e nel 348-350: battaglia di Singara, in Mesopotamia. Concilio di Serdica.

348 Persecuzione degli ariani. Ulfila, vescovo dal 341, cerca asilo presso Costanzo.

350 Morte di Costante in Gallia: Magnenzio usurpa il titolo di Augusto e occupa Gallia e Italia.

350-361 Costanzo II.

351 (15 marzo) Gallo Costanzo, il nipote di Costantino I che con il fratello Giuliano era stato risparmiato nel 337, è nominato Cesare dal cugino Costanzo e inviato in Oriente. Magnenzio è sconfitto da Costanzo a Mursa.

352-357 Attacchi di Alamanni.

353 Magnenzio, nuovamente sconfitto da Costanzo in Gallia, si uccide.

355 Dopo l'uccisione di Gallo (354), Costanzo II nomina Cesare Flavio Claudio Giuliano. (355-357) A Giuliano è affidata la difesa della Gallia; (357) battaglia di Strasburgo: sconfitta degli Alamanni e loro espulsione dalla Gallia. Attacchi dei Franchi.

357 Quadi e Sarmati sul Danubio.

359 Shahpur riprende l'offensiva e invade la Mesopotamia; Costanzo chiede a Giuliano la cessione di parte delle truppe da lui comandate e il loro trasferimento in Oriente.

360 Le truppe di Giuliano reagiscono negativamente: rivolta militare a

Parigi e acclamazione di Giuliano come Augusto. Giuliano fa fronte a una incursione di Alamanni suscitatagli contro da Costanzo.

360-363 (360-361) Costanzo e Giuliano; (361-363) Giuliano.

361 Marcia di Giuliano contro Costanzo e occupazione della città danubiana di Naisso: lo scontro non ha luogo a causa della morte di Costanzo in Cilicia (3 novembre). Giuliano prende possesso di Costantinopoli.

362 Rescritto che decide la restituzione dei beni confiscati ai templi pagani e rescritto che proibisce l'educazione superiore alla gioventù cristiana.

363 Spedizione a sorpresa contro Shahpur: Giuliano muore durante la ritirata (26 giugno). Flavio Gioviano, *primicerius domesticorum*, è acclamato imperatore dalle truppe. Gioviano conclude una pace di compromesso con i Persiani: Roma cede cinque delle nove satrapie annesse da Diocleziano, rinuncia poi a Nisibi e Singara e al protettorato sull'Armenia, in cambio di una pace trentennale.

363-364 Gioviano.

364 (17 febbraio) Gioviano muore. Tensioni tra i reparti occidentali e orientali per la scelta del successore fino a che viene acclamato imperatore a Nicea Flavio Valentiniano (26 febbraio); Valentiniano nomina *consors imperii* il fratello Flavio Valente (28 marzo). Divisione dell'Impero: l'Occidente con sede a Milano spetta a Valentiniano, l'Oriente con residenza a Costantinopoli a Valente. Gli Alamanni invadono la Gallia. Visigoti in Tracia. Ausonio è precettore di Graziano, il futuro imperatore.

364-375 Valentiniano I e Valente.

365 Rivolta di Procopio che è acclamato imperatore a Costantinopoli (28 settembre). Guerra alamannica di Valentiniano.

366 Procopio viene ucciso. Preparativi per la guerra di Valente contro i Goti.

367 (367-369) Guerra gotica sul Danubio: Valente porta le armi attraverso il Danubio in territorio barbarico. Campagne sul Reno contro Franchi e Sassoni. Valentiniano proclama Augusto il figlio Graziano, di otto anni. Trasferimento della capitale da Milano a Treviri.

368 (368-369) La Britannia, fino al *Vallum Hadriani*, è di nuovo sotto il controllo romano. Nuovo scontro con gli Alamanni e loro sconfitta a *Solicinium*.

369 Guerra gotica: Valente attraversa il Danubio a *Noviodunum*, in Dobrugia; pace tra Valente e Atanarico. Shahpur occupa l'Armenia e l'Iberia.

370 Valente è ad Antiochia: Papa ritorna sul trono d'Armenia. Valentiniano respinge Burgundi, Franchi e Sassoni. Scontri con gli Alamanni in Rezia.

371 (o 372) Shahpur sconfitto dalle forze romane. Persecuzione dei filosofi.

372 Operazioni militari di Valente in Armenia.

374 Concluso un patto con gli Alamanni. Pannonia invasa da Quadi e Sarmati. Ambrogio eletto vescovo di Milano.

375 Valentiniano, oltrepassato il Danubio, invade il territorio dei Quadi. (17 novembre) Morte di Valentiniano in Pannonia. Proclamato Augusto, con Graziano, il figlio omonimo di Valentiniano, Valentiniano II (22 novembre) al quale è lasciata la competenza su Illirico, Italia e Africa.

376-377 I Goti invadono la Tracia e sono respinti da truppe imperiali inviate da Oriente e da Occidente.

378 Goti e Unni dilagano nella penisola balcanica: l'esercito romano viene sconfitto dall'esercito goto di Fritigerno a Adrianopoli (9 agosto) e Valente resta sul campo. Scontri di Graziano con gli Alamanni. Teodosio vince i Sarmati in Pannonia. Nuova incursione saracena. Ausonio è prefetto al pretorio.

379-395 Teodosio.

379 (19 gennaio) Lo spagnolo Flavio Teodosio è nominato Augusto a *Sirmium:* le aree di competenza sono l'Oriente, Macedonia, Dacia e Illirico. Guerra gotica: Teodosio ricompone l'esercito includendovi elementi goti e barbari. Muore Shahpur di Persia e gli succede Ardashir II. Alamanni e Franchi impegnano Graziano in Gallia.

380 Teodosio riceve il battesimo. Editto di Tessalonica con il quale l'impero si impegna a osservare la religione cattolica. Teodosio prende residenza a Costantinopoli. La Macedonia è devastata dai Visigoti e la Pannonia dagli Ostrogoti. Vandali e Goti installati da Graziano come *foederati* in Pannonia. Risultato dell'incontro a *Sirmium* tra Graziano e Teodosio: Mesia e Dacia rientrano nell'area di competenza occidentale; ricostituita la prefettura di Italia, Africa e Illirico.

381 Concilio di Costantinopoli ed emanazione di misure contro i culti pagani.

382 Graziano, su consiglio del vescovo Ambrogio, fa rimuovere dalla Curia l'ara della Vittoria. Accordo con i Visigoti in base al quale Teodosio consente che si stanzino entro l'Impero, a sud del Danubio.

383 In Britannia il comandante spagnolo Magno Massimo si ribella e usurpa il titolo di Augusto. Uccisione di Graziano a Lione. Shahpur III succede ad Ardashir II sul trono di Persia. (gennaio) Teodosio proclama Augusto d'Oriente il figlio Flavio Arcadio.

384 Teodosio riconosce a Magno Massimo l'autorità su Gallia, Britannia e Spagna. Accordo tra Teodosio e Shahpur per la spartizione dell'Armenia. Magno Massimo nomina Augusto il figlio Flavio Vittore. *Relationes* di Simmaco sull'ara della Vittoria.

386 Promoto, *magister militum,* sconfigge gli Ostrogoti. Valentiniano II emana un editto di tolleranza nei confronti dell'arianesimo.

387-388 Magno Massimo occupa l'Italia e l'Africa; Teodosio interviene in difesa di Valentiniano II e ne sposa la sorella minore, Galla. (388) Magno Massimo è sconfitto da Teodosio a Siscia e a Poetovio e ucciso ad Aquileia. Uccisione di Vittore in Gallia.

390 Massacro di Tessalonica voluto da Teodosio per punire la città per la rivolta e il linciaggio del *magister militum* Buterico.

391-392 Legislazione di Teodosio contro i pagani. Guerra gotica di Teodosio. (392) Morte di Valentiniano II; Eugenio, il *magister scrinii*, è proclamato Augusto.

393 Teodosio nomina Augusto d'Occidente il figlio Onorio, di otto anni.

394 Teodosio invade l'Italia e sconfigge Eugenio che muore nella battaglia del fiume Frigido, presso Aquileia.

395 (17 gennaio) Teodosio muore a Milano. L'impero è diviso tra i figli: Onorio Augusto d'Occidente, affiancato dal *magister utriusque militiae* Stilicone, e Arcadio imperatore d'Oriente, ispirato dal prefetto al pretorio Rufino. Contese, e perciò motivo di contrasti, le due diocesi illiriche di Macedonia e Dacia. Alarico, re dei Visigoti, devasta la Tracia e giunge alle porte di Costantinopoli. Gli Unni dilagano in Tracia e i Marcomanni in Pannonia: Stilicone li respinge. Assassinio di Rufino. Agostino vescovo di Ippona.

395-408 Arcadio e Onorio.

396 Contrasti di Stilicone con la corte costantinopolitana per il suo intervento contro Alarico in un territorio di competenza non sua. Onorio rinuncia alle diocesi illiriche di Dacia e Macedonia.

397 Rivolta del *magister militum* d'Africa Gildone che interrompe i rifornimenti del grano d'Africa a Roma e all'Italia e pone la diocesi d'Africa sotto l'autorità di Arcadio. L'intervento di Stilicone in Africa riafferma i diritti di Onorio. Morte di Ambrogio. *Le confessioni* di Agostino.

399 Rivolta di Tribigildo in Frigia: sconfitte le forze imperiali capeggiate dal goto Gaina. Destituzione ed esecuzione di Eutropio, successore di Rufino dal 395. Gaina nominato *magister utriusque militiae*.

400 Stilicone console. Gaina è sconfitto da Fravitta e ucciso dagli Unni.

401 Teodosio, il figlio di Arcadio e di Eudossia nato da poco, viene nominato Augusto (Teodosio II). Alarico invade l'Italia e conquista Aquileia; la corte è assediata a Milano.

402 Stilicone scioglie Milano dall'assedio e sconfigge i Visigoti a Pollenzo (6 aprile) e a Verona (estate). Trasferimento della capitale imperiale d'Occidente da Milano a Ravenna. Morte di Quinto Aurelio Simmaco.

405-406 L'Occidente è invaso da Ostrogoti, Alani e Vandali guidati dall'ostrogoto Radagaiso che penetra in Italia ed è sconfitto da Stilicone a Fiesole. Preparativi di Stilicone per la guerra contro l'Oriente allo scopo di riaffermare l'autorità di Onorio sulle due diocesi illiriche.

407 Costantino III, usurpatore di Britannia, si insedia ad Arelate.

408 (1 maggio) Morte di Arcadio. Stilicone è fatto uccidere da Onorio a Ravenna. Alarico e i Visigoti invadono l'Italia e assediano Roma.

408-423 Onorio e Teodosio II.

409 Trattative senza esito tra Alarico, ritiratosi in Etruria, e il senato: nuovo assedio di Roma. Il senatore Attalo, usurpatore imposto da Alarico, è proclamato imperatore dal senato e viene battezzato. Alarico toglie l'assedio da Roma. Attalo è riconosciuto da Onorio, che però viene assediato da Attalo a Ravenna.

410 L'Oriente invia rinforzi a Onorio: Ravenna è liberata dall'assedio. Alarico devasta la Valle Padana e, destituito Attalo, entra in trattative con Onorio. Terzo assedio di Roma che è presa per fame e saccheggiata (24 agosto). Alarico, sceso in Italia meridionale in direzione dell'Africa, muore a Cosenza.

411 Costante II, figlio dell'usurpatore Costantino III, è sconfitto in Gallia dall'usurpatore Massimo e Costantino III è assediato ad Arelate. Intervento di Flavio Costanzo, *magister utriusque militiae,* che mette in fuga Massimo ed elimina Costantino III. Usurpazione di Giovino a Magonza. Concilio di Cartagine: condanna dei Donatisti.

412 Alessandria: cacciata degli Ebrei.

413 In Africa, rivolta di Eracliano che nega il grano africano spettante al goto Ataulfo come ricompensa per l'eliminazione di Giovino. Eracliano è sconfitto in Italia, a Otricoli, da Ataulfo. Narbona occupata dal goto. Agostino incomincia a comporre il *De civitate Dei.*

414 Nozze di Galla Placidia, sorella di Onorio, e Ataulfo a Narbona. Scontro di Flavio Costanzo e Ataulfo: i Visigoti si ritirano in Spagna. Rutilio Namaziano è prefetto urbano.

415 Morte di Ataulfo. Successi di Flavio Costanzo sui barbari. Costanzo è insignito del titolo di *patricius.*

416 Patto concluso da Costanzo con il re dei Visigoti, Vallia. Trionfo di Onorio.

418-419 In Spagna, scontri fra i Vandali e i Suebi, federati dei Romani: intervento di Asterio che vince i Vandali di Gonderico. Insediamento dei Vandali nella Betica e dei Suebi in Galizia.

421 (8 febbraio) Flavio Costanzo è proclamato Augusto e correggente di Onorio (Costanzo III).
(2 settembre) Morte di Costanzo III.

423 Morte di Onorio. È proclamato Augusto a Roma Giovanni, *primicerius notariorum* di Onorio.

425 Giovanni si scontra a Ravenna con l'esercito orientale di Teodosio II, il quale sosteneva Galla Placidia rifugiatasi a Costantinopoli nel 423. Uccisione di Giovanni e acclamazione di Valentiniano III, figlio di Flavio Costanzo e di Galla Placidia, la quale assume la reggenza.

425-450 Teodosio II e Valentiniano III.

426 Costituzione emanata da Valentiniano III per disciplinare l'uso delle costituzioni imperiali e della letteratura giurisprudenziale (cd. legge delle citazioni).

427-432 Scontri in Africa: il *comes* africano Bonifacio è sconfitto dalle truppe mandategli contro da Placidia e dal nuovo *magister utriusque militiae* Flavio Felice. Bonifacio cerca l'intervento dei Vandali. (429) I Vandali di Genserico passano in Africa e occupano Mauretania e Numidia. (430) Assedio vandalo di Ippona, dove muore Agostino, e interruzione del flusso granario dalla Proconsolare e dalla Bizacena. (431) Ippona è liberata dall'esercito costantinopolitano comandato da Aspar. (432) Nuovo scontro con i Vandali: Aspar è sconfitto e

l'Africa, escluse Cirta e Cartagine, è in mano vandala.

428 Vittoria di Ezio sui Franchi, vinti nuovamente in Gallia nel 432. Ezio, *magister utriusque militiae.*

431 Concilio di Efeso.

432-433 Ezio in Italia: scontro a Rimini con il rivale Bonifacio, riconciliatosi con la corte e nominato *patricius.* (433) Il successore di Bonifacio, Sebastiano, è cacciato da Ezio, che è di nuovo *magister utriusque militiae.*

434 Belgica I occupata da Burgundi, Franchi e Alani; (436) Burgundi sconfitti da Attila, capo degli Unni.
Sollevazioni di Bagaudi in Gallia e Spagna; (442) Bagaudi sconfitti dal *magister militum* Merobaude in Spagna.

437-438 Pubblicato il *Theodosianus.* (438-441) Suebi in Betica e Lusitania, province della diocesi gallica dell'*Hispania* (nel 449 il re suebo Rechiar devasta la Terraconense).

439 Genserico occupa Cartagine. È riconosciuto da Ezio, in Aquitania, il regno indipendente dei Visigoti, avente capitale a Tolosa. (440) Alani insediati come federati nella Viennense; (442) altri gruppi di Alani si stanziano nella valle della Loira.

442 Genserico accetta di lasciare Numidia e Mauretania in cambio del riconoscimento della Proconsolare e della Bizacena. I Romani lasciano la Britannia che viene occupata da Angli e Sassoni.

450 Morte di Teodosio II: diventa imperatore d'Oriente il senatore Flavio Marciano. Muore Galla Placidia.

450-457 Valentiniano III e Marciano.

451 Ezio si allea ai Visigoti di Teodorico I per fermare gli Unni di Attila, che dilaga in Gallia: vittoria di Ezio su Attila ai *Campi Catalaunici.*

452 Attila ridiscende in Italia, distrugge Aquileia e si ritira (morirà l'anno successivo).

454 I Bagaudi sono sconfitti in Spagna dai Visigoti di Teodorico II. Assassinio di Ezio a Roma.

455 Valentiniano III è ucciso dai partigiani di Ezio. È acclamato imperatore il senatore Petronio Massimo, che muore in fuga da Roma quando i Vandali di Genserico stanno per entrare in città. Saccheggio di Roma. (9 luglio) Flavio Eparchio Avito è acclamato ad Arles e riconosciuto imperatore dal senato.

456 Lo svevo Ricimero al comando dell'esercito di Avito vince ad Agrigento Genserico. Avito stesso è battuto da Ricimero a Piacenza.

457 Muore Marciano e l'Impero d'Oriente passa a Leone I. Il *magister militum* Giulio Valerio Maioriano è proclamato imperatore d'Occidente. Ricimero nominato *patricius.*

460 In Spagna la flotta guidata da Maioriano contro i Vandali di Genserico è affondata dal nemico: Sicilia, Sardegna, Corsica, Africa e *Insulae Baleares* sono riconosciute come possessi di Genserico.

461 Ricimero fa assassinare Maioriano: è nominato imperatore Libio Severo, anch'egli eliminato nel 465.

467 Procopio Antemio è proclamato imperatore.

469	I Visigoti di Eurico (succeduto a Teodorico II nel 466) entrano in guerra con l'Impero: sconfiggono gli Armoricani, alleati dei Romani, e sono battuti dai Franchi Salii. (471) Eurico, giunto nella valle del Rodano e non fermato dall' esercito inviatogli contro dall'Italia, si ritira per intervento dei Burgundi.
472	Antemio è assediato a Roma per due mesi da Ricimero e Olibrio. Segue la presa, il saccheggio di Roma e l'eliminazione di Antemio. Morte di Ricimero (19 agosto), seguita dalla morte di Olibrio, imperatore per pochi mesi (2 novembre).
473	Glicerio, *comes domesticorum*, è proclamato Augusto.
474	Flavio Zenone è imperatore d'Oriente. L'Oriente non riconosce imperatore Glicerio e gli oppone Giulio Nepote.
475	Il successore di Ricimero, il *patricius* Oreste, si ribella a Giulio Nepote e impone sul trono di Ravenna il figlio Romolo.
475-476	Romolo Augusto (Augustolo) e Zenone.
476	Rivolta delle truppe mercenarie capeggiate dallo sciro Odoacre di fronte al rifiuto opposto da Oreste alla richiesta di terre in Italia. Pavia, in cui si era rinchiuso Oreste, è presa e saccheggiata e Oreste è ucciso a Piacenza. Deposizione di Romolo e consegna delle insegne imperiali *sacri palatii* all'imperatore di Costantinopoli Zenone.

A cura di Cristina Monopoli

BIBLIOGRAFIA

1. L'ETÀ ARCAICA E REPUBBLICANA

Lo studio critico della storia romana, soprattutto repubblicana, si venne sviluppando fra XVII e XVIII secolo come un aspetto del "pirronismo storico", che investì, specialmente nella cultura francese, il problema dell'attendibilità della tradizione letteraria relativa a Roma per le età anteriori alle guerre puniche (M. Sartori, *L'incertitudine dei primi secoli di Roma: il metodo storico nella prima metà del '700*, «Clio» 18, 1982, pp. 7-35). Precedentemente, da un lato, N. Machiavelli, nei *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* (1513-19: ediz. a c. di C. Vivanti, Torino 1983), aveva tratto dall'analisi del testo antico insegnamenti ed esempi di valore contemporaneo: «la ricerca di una nuova politica fondata su una visione consapevolmente originale del rapporto fra passato e presente»; dall'altro, l'antiquaria, distinta dalla vera e propria ricerca storica, e volta ad uno studio sistematico-documentario del mondo antico, aveva tuttavia raggiunto – per esempio con Carlo Sigonio (morto nel 1584), interessato alle istituzioni politiche, amministrative, giuridiche (non solo di Roma, ma anche di Ateniesi e di Ebrei) – un alto livello di storia sociale per l'impegno politico legato all'esperienza della realtà contemporanea (W. McCuaig, *Carlo Sigonio. The Changing World of the Late Renaissance*, Princeton 1989; A. Momigliano, *Storia e Antiquaria* (1950), trad. it. in Id., *Sui fondamenti della storia antica*, Torino 1984, p. 3 ss.: il volume raccoglie i saggi principali del Momigliano sulla storia della storiografia moderna sul mondo antico). Le *Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence* (1734) del Montesquieu (trad. it. a c. di M. Mori, Torino 1980), non intendevano offrire una ricostruzione storica criticamente condotta della storia romana, ma sono una rilettura diacronica di testi antichi, accettati di proposito acriticamente, per identificare in essi motivi essenziali per capire il senso dello stesso svolgimento di quella storia.

Si suole far iniziare l'analisi critica della tradizione su Roma arcaica dalle *Animadversiones Historicae* (1685) di Jacobus Perizonius, che in certo senso è anche una reazione al pirronismo storico (H.J. Erasmus, *The Origins of Rome in Historiography from Petrarca to Perizonius*, Assen 1962). Tutto il complesso procedere della critica nel secolo XVIII è descritto nell'opera di Mouza Raskolnikoff, *Histoire romaine et critique historique dans l'Europe des Lumières: la naissance de l'hypercritique dans l'historiographie de la Rome antique*, Strasbourg 1992 (cfr. la

---

* Per le riviste si utilizzano le abbreviazioni dell'Indice dei periodici dell'*Année philologique*.

recensione di E. Gabba in «RSI» 106 (1994), pp. 134-139): al centro sta l'opera di Louis de Beaufort, *Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siècles de l'histoire romaine* (Utrecht 1738, La Haye 1750²).

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire di Edward Gibbon (1776 ss., trad. it. I-III, Torino 1967) è un alto prodotto della storiografia illuministica, nel quale si combinano *historie philosophique* e antiquaria. Famosa la rappresentazione positiva dell'età degli Antonini, quasi riflesso delle monarchie illuminate del tempo; l'insistenza sulla responsabilità del Cristianesimo nella caduta dell'impero suscitò subito forti polemiche.

Con la *Römische Geschichte* di B.G. Niebuhr (1811-12; ediz. Isler, I-III, Berlin 1873-74; trad. fr. de Golbery, 1830-40) inizia, come è stato detto, la storia nazionale dei Romani; la ricostruzione critica, al di là del racconto tradizionale antico, cercava di individuare la realtà politica, sociale, istituzionale di una comunità contadina, facendo quindi del problema agrario una delle strutture portanti dello svolgimento storico, anche con il confronto di situazioni di altre età considerate assimilabili. L'opera, pur riconosciutone l'alto grado di ipoteticità, ha rappresentato una svolta decisiva negli studi di Roma repubblicana.

La *Römische Geschichte* di Th. Mommsen (1ª ediz. 1854-56; ritoccata nelle successive edizioni; ne esistono traduzioni italiane) nei primi tre volumi portava la narrazione fino a Giulio Cesare, il V volume, uscito nel 1885, largamente fondato su materiale epigrafico, tratta delle province da Cesare a Diocleziano; il vol. IV, dedicato alla storia dell'età imperiale, mai pubblicato, è stato di recente "ricostruito" su dei corsi di lezioni tenute dal Mommsen a Berlino. I volumi dedicati alla storia repubblicana, lasciato da parte il racconto tradizionale sulle origini, offrono una narrazione vivace e articolata delle vicende politiche e culturali, improntata dalle convinzioni politiche liberali dell'autore. Al Mommsen si deve, fra l'altro, anche una esposizione storico-sistematica del diritto pubblico romano (*Römisches Staatsrecht*, I-II,1 e 2 in 3ª ediz., III; l'opera è tradotta in francese: *Droit public Romain*). Il Mommsen ha diretto la grande iniziativa del *Corpus Inscriptionum Latinarum*, curandone direttamente molti volumi.

Nella storiografia italiana fra '800 e '900 hanno posizione di alto rilievo gli storici Ettore Pais e Gaetano De Sanctis. Il primo, autore di una vastissima serie di studi storici, giuridici, topografici, epigrafici, rappresentò con la sua *Storia di Roma* (I,1-2, Torino 1898-99) gli aspetti più eccessivi e demolitori della cosiddetta tendenza ipercritica, mettendo in discussione tutta la tradizione letteraria fino al III secolo a.C. Nelle successive edizioni, di tono più moderato, vi è anche una parte di ricostruzione storica (*Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli*, I,1-2, II, Roma 1913-15, accompagnata da volumi di *Ricerche*; *Storia di Roma dalle origini all'inizio delle guerre puniche*, I-V, Roma 1926-28). La *Storia dei Romani* del De Sanctis è il tentativo più riuscito di una narrazione critica della storia romana, che giunge fino alla fine del II secolo a.C. Il pensiero dello storico andò sempre meglio precisandosi con l'esperienza delle realtà storiche contemporanee, specialmente dal volume IV con la critica dell'espansione imperialistica di Roma (I, Torino 1907, Firenze 1979³; II, Torino 1907, Firenze 1960²; III,1-2, Torino 1916-17, Firenze 1967-68²; IV,1, Torino 1923, Firenze 1969²; IV,2,1-2, Firenze 1953-57; IV,3, Firenze 1964).

Il crollo degli imperi a seguito della prima guerra mondiale propose con maggiore urgenza il problema della fine dell'impero romano, che era già stato centrale nella storiografia europea (non italiana) nel corso del secolo XIX, in quanto dalla

fine dell'impero datava la nascita delle storie "nazionali" di molti paesi europei. L'opera che meglio rifletté le inquietudini e i dubbi dell'epoca fu la *Storia Economica e Sociale dell'Impero Romano* di Michele Rostovzev (Firenze 1933, trad. it. dell'edizione originale inglese del 1926; sono seguite varie altre edizioni aggiornate in inglese, francese, tedesco), nella quale la fragile fioritura cittadina dell'età imperiale, intesa nei termini modernizzanti di una società "borghese", viene alla fine compromessa dall'avanzata delle classi inferiori della società, rimaste largamente estranee alla cultura classica, ma valorizzate negli eserciti. Dopo la seconda guerra mondiale la storiografia di Santo Mazzarino, nelle sue varie opere dedicate all'età tardoantica, ha messo l'accento sulla forza dirompente degli *ethne*, compresi ma non assimilati nella compagine imperiale, anche per effetto della diffusione del Cristianesimo, che avrebbe favorito una "democratizzazione della cultura". Questa prospettiva vede i lati "positivi" della penetrazione dei barbari nell'impero. Nell'interpretazione di Arnaldo Momigliano sono centrali i problemi della coesistenza nell'impero di gruppi etnici e di culture e religioni diverse, dell'assimilazione delle *élite*, del significato delle idee di pace e di libertà.

La bibliografia che segue, che prende in considerazione in prevalenza pubblicazioni recenti, con particolare riguardo, per ragioni didattiche, a quelle in lingua italiana, è articolata secondo vaste tematiche, che per lo più corrispondono ai capitoli del testo e ai problemi ivi indicati. Essa ha il solo scopo di fornire punti di partenza per ulteriori approfondimenti; a ciò vale, innanzitutto, l'indicazione delle principali fonti relative a ciascun periodo.

Più di cento fitte pagine di bibliografia su Roma repubblicana si trovano alla fine del volume di G. Brizzi, *Storia di Roma. Dalle origini ad Azio*, Bologna 1997. Un'agile bibliografia ragionata è il lavoro di D. Ambaglio - D. Foraboschi, *Introduzione alla storia antica*, Milano 1995.

Nella nuova, seconda edizione di *The Cambridge Ancient History*, la storia romana è trattata da vari autori nei volumi VII.2, Cambridge 1989; VIII, 1989; IX, 1994; X, 1996; XIII, 1998. Nella collezione francese «Nouvelle Clio» ricordiamo il volume di Jacques Heurgon, *Rome et la méditerranée occidentale jusqu'aux guerres puniques* (Paris 1969, con nuove edizioni e anche in trad. it.) e quelli di C. Nicolet, *Rome et la conquête du monde méditerranéen 264-27 a.C.*, I. *Les structures de l'Italie romaine*; II. *Genèse d'un empire*, Paris 1977-78 (varie edizioni; trad. it. Roma 1984). Sotto la direzione di Arnaldo Momigliano e di Aldo Schiavone è stata pubblicata a Torino dall'editore Einaudi una grande *Storia di Roma* in sette volumi fra il 1988 e il 1993, alla quale si farà riferimento nel seguito della bibliografia.

Una pubblicazione monumentale, dovuta ad una ampia collaborazione internazionale, in decine di volumi, ma non ancora terminata, è H. Temporini - W. Haase, *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, Berlin - New York.

Riguardano la storia romana i primi quattro volumi della *Storia della società italiana*, Milano 1981 ss.

Da ricordare le forti sintesi di Karl Christ, *Die Römer*, München 1994[3]; *Römische Geschichte*, Darmstadt 1994[5]; *Krise und Untergang der Römischen Republik*, Darmstadt 1993[3]; *Geschichte der Römischen Kaiserzeit*, München 1995[3].

Per le più antiche fasi della storia romana i problemi metodologici sono strettamente connessi all'interpretazione dei dati che si possono ricavare dalla tradizione letteraria, dall'archeologia e dall'epigrafia (l'iscrizione arcaica del Foro romano

è in A. Degrassi, *Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae*, I², Firenze 1965, nr. 3: essa potrebbe essere riferita alla seconda metà del VI secolo a.C., sebbene si prospettino anche datazioni più alte). Ricordiamo le trattazioni generali di A. Momigliano, *Roma Arcaica*, Firenze 1989 (raccolta di vari saggi); M. Pallottino, *Origini e storia primitiva di Roma*, Milano 1993; T.J. Cornell, *The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars, c. 1000-264 B.C.*, London - New York 1995; B. Link, *Von der Verwandtschaft zum Staat. Die Entstehung politischen Organisationsformen in der frührömischen Geschichte*, Stuttgart 1995; A. Carandini, *La nascita di Roma. Dei, Lari, eroi e uomini all'alba di una civiltà*, Torino 1997.

Per analisi della tradizione letteraria: E. Gabba, *Considerazioni sulla tradizione letteraria sulle origini della repubblica*, in AA.VV., *Les origines de la république romaine* (Fondation Hardt, Entretiens, 13), Genève 1967, pp. 135-169; T.P.W. Wiseman, *Remus. A Roman Myth*, Cambridge 1995; E. Gabba, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, Bari 1996.

Su aspetti particolari della storia arcaica: R.E.A. Palmer, *The Archaic Community of the Romans*, Cambridge 1970; E. Campanile, *Tradizione storiografica romana e ideologia indoeuropea*, in Id. (a c. di), *Alle origini di Roma (Atti del Colloquio di Pisa 1987)*, Pisa 1988, p. 8 ss.; E. Montanari, *Storia delle religioni e storia delle origini di Roma: problemi di metodologia*, in AA.VV., *Miscellanea Greca e Romana*, XV, Roma 1990, p. 1 ss.; J. Poucet, *Les grands travaux dans la Rome "étrusque"*, in AA.VV., *La Rome des premiers siècles. Légende et histoire. Actes de la Table Ronde en l'honneur de Massimo Pallottino (Paris, 3-4 Mai 1990)*, Firenze 1992; R. Ross Holloway, *The Archaeology of Early Rome and Latins*, London - New York 1994.

Sulla Roma dei Tarquini: P. Fraccaro, *La storia dell'antichissimo esercito romano e l'età dell'ordinamento centuriato* (1931) e *Ancora sull'età dell'ordinamento centuriato* (1934), ora in Id., *Opuscula*, II, Pavia 1957, pp. 287-306; G. De Sanctis, *Le origini dell'ordinamento centuriato* (1932), ora in Id., *Scritti minori*, V, Roma 1983, pp. 239-247; C. Ampolo, *«La Grande Roma dei Tarquinii» rivisitata*, in E. Campanile, *Alle origini di Roma* cit., pp. 77-87; W. Kuhoff, *«La Grande Roma dei Tarquinii». Die früheste Expansion des römischen Staats im Widerstreit zwischen literarischer Überlieferung und historischer Wahrscheinlichkeit*, Augsburg 1995.

Sulla fase di passaggio, alla fine del VI secolo, dalla monarchia alla repubblica, sugli sviluppi politici e sociali di Roma nel V sec., sulle popolazioni italiche, si possono vedere: S. Mazzarino, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, Catania 1945 (Milano 1992²); A. Bernardi, *Dagli ausiliari del "rex" ai magistrati della "res publica"*, «Athenaeum» 30 (1952), pp. 3-58; G. Pugliese Carratelli (a c. di), *Italia omnium terrarum alumna. La civiltà dei Veneti, Reti, Liguri, Celti, Piceni, Umbri, Latini, Campani e Iapigi*, Milano 1988; Id. (a c. di), *Italia omnium terrarum parens. La civiltà degli Enotri, Ausoni, Sanniti, Lucani, Brettii, Siculi, Elimi*, Milano 1989; Id. (a c. di), *Roma e l'Italia. Radices imperii*, Milano 1990 (qui, alle pp. 43-87: E. Gabba, *Roma e l'Italia*); G. Valditara, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1989; AA.VV., *Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au V siècle av. J.-C.* (Collection de l'Ecole Fr. de Rome, 137), Rome 1990 (qui, alle pp. 307-326: H. Zehnacker, *Rome: une société archaïque au contact de la monnaie (V^e-IVe siècle)*; B. Forsén, *Lex Licinia Sextia de modo agrorum - fiction or reality?*, Helsinki 1991.

Con la fine del V secolo le nostre conoscenze della storia di Roma e dell'Italia,

anche nei suoi rapporti con il mondo di Magna Grecia, vanno aumentando e diventano più sicure; è possibile proporre un quadro più ricco e articolato delle realtà politiche, sociali, economiche e culturali: P. Fraccaro, *L'organizzazione politica dell'Italia romana* (1934), ora in Id., *Opuscula*, I, Pavia 1956, pp. 103-114; A. Bernardi, *Incremento demografico e colonizzazione latina dal 338 a.C. all'età dei Gracchi*, «NRS» 30 (1946), pp. 272-289; A. Momigliano, *Atene nel III secolo e la scoperta di Roma nelle Storie di Timeo di Tauromenio* (1959), ora in Id., *La storiografia greca*, Torino 1982, pp. 224-257; L. Ross Taylor, *The Voting Districts of the Roman Republic*, Rome 1960; M. Sordi, *I rapporti romano-ceriti e l'origine della civitas sine suffragio*, Roma 1960; M.I. Finley, *La servitudes pour dettes* (1965), trad. it. in Id., *Economia e società nel mondo antico*, Bari 1984, pp. 199-221; A. Bernardi, *Nomen Latinum*, Pavia 1973; AA.VV., *Roma Medio-Repubblicana. Aspetti culturali di Roma e del Lazio nei secoli IV e III a.C.*, Roma 1973; F. De Martino, *Riforme del IV secolo a.C.* (1975), ora in Id., *Diritto e società nell'antica Roma*, Roma 1979, pp. 183-224; M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Roma 1978; M. Pallottino, *Storia della prima Italia*, Milano 1984; K.-J. Hölkeskamp, *Die Entstehung der Nobilität. Studien zur sozialen und politischen Geschichte der römischen Republik im 4. Jahrh. v.Chr.*, Stuttgart 1987; D. Mantovani, *L'occupazione dell'ager publicus e le sue regole prima del 367 a.C.*, «Athenaeum» 85 (1997), pp. 575-598.

Le principali fonti storiografiche per la storia romana dal IV al II secolo sono le *Storie* di Polibio (vd. F.W. Walbank, *A Historical Commentary on Polybius*, I-III, Oxford 1957-79) e di Livio, che in parte si integrano o si sovrappongono, ma che ci forniscono l'informazione più completa (l'opera di Polibio era in 40 libri: abbiamo i libri I-V e parte del VI, del resto molti frammenti; i libri di Livio conservati che ci interessano sono quelli dal XXI al XLV). Questa narrazione di base viene integrata da numerosi altri autori, in particolare da molte pagine della *Biblioteca Storica* di Diodoro Siculo. Gli storici giunti a noi in frammenti sono editi da H. Peter, *Historicorum Romanorum Reliquiae*, Stuttgart 1967 (1914[1]). Il libro di M. Torelli, *Rerum Romanarum Fontes*, Pisa 1978, raccoglie tutte le fonti relative agli anni 292-245 a.C. Un'ampia silloge di fonti per gli anni 133-70 a.C. è A.H.J. Greenidge - A.M. Clay - E.W. Gray, *Sources for Roman History*, Oxford 1960[2]. Alcune delle *Vite* di Plutarco (fine I - inizi II sec. d.C.) sono precisamente inerenti al nostro periodo: *Pirro*, *T.Q. Flaminino*, *Catone il Vecchio*, *Fabio Massimo*, *Emilio Paolo*, *Filopemene*.

Per la storia economica è fondamentale il *De agri cultura* di Catone il Vecchio, un succinto trattato sulla conduzione ottimale di un'azienda agricola proiettata sui mercati. Anche le altre sue opere giunteci in frammenti forniscono importanti informazioni storiche: soprattutto l'orazione *Pro Rhodiensibus* e le *Origines*. I frammenti degli *Annales* di Ennio sono un'opera epica e storica in versi esametri. Per la storia sociale non si può prescindere dalle commedie di Plauto e Terenzio.

Dopo il V secolo la documentazione delle epigrafi diventa sempre più massiccia e importante (vd. *Corpus Inscriptionum Latinarum*, I) e dal III secolo a.C. la documentazione numismatica (vd. M.H. Crawford, *Roman Republican Coinage*, Cambridge 1974). Imprescindibile è la documentazione archeologica, mentre per questo periodo quasi solo per quanto riguarda l'Egitto e l'Oriente diviene utile la documentazione dei papiri (vd. AA.VV., *Le basi documentarie della storia antica*, Bologna 1984; L. Cracco Ruggini (ed.), *Storia antica. Come leggere le fonti*, Bologna 1996). Ampie antologie di testi in traduzione inglese sono: N. Lewis - M. Reynhold,

Roman Civilisation, I, New York 1990; J.A. Shelton, *As the Roman Did*, New York - Oxford 1988.

Ora alcune indicazioni bibliografiche relative ad aspetti particolari compresi in questo periodo. Sui Sanniti resta classico il vecchio libro (1967) di E.T. Salmon tradotto in italiano a Torino nel 1985 col titolo *Il Sannio e i Sanniti*. Tutta la documentazione successiva viene presa in considerazione da G. Tagliamonte, *I Sanniti. Caudini, Irpini, Pentri, Carricini, Frentani*, Milano 1996, che sottolinea gli elementi di staticità strutturale della società sannitica prima dell'impatto con Roma. Un'ampia bibliografia si trova in «AAHG» 49 (1996), pp. 129-174 (a c. di L. Cappelletti) e nello stesso libro di Tagliamonte.

Su Pirro si segnalano due monografie: G. Nenci, *Pirro, aspirazioni egemoniche ed equilibrio mediterraneo*, Torino 1953; P. Lévêque, *Pyrrhos*, Parigi 1957.

Numerosi sono gli studi sui Celti cisalpini: G. Mansuelli, *I Cisalpini*, Firenze 1962; R. Chevallier, *La romanisation de la Celtique du Po*, Roma 1983; M.T. Grassi, *I Celti in Italia*, Milano 1991. Di taglio antropologico e sociologico è D. Foraboschi, *Lineamenti di storia della Cisalpina romana*, Roma 1992. Uno studio di un'area specifica è S. Giorcelli Bersani, *Alla periferia dell'impero. Autonomie cittadine nel Piemonte sud-orientale romano*, Torino 1994. Il processo di acculturazione di una tribù è oggetto dello studio di M.T. Grassi, *La romanizzazione degli Insubri*, Milano 1995.

Un ampio quadro della varietà di strutture, culture ed identità dell'Italia viene offerto da due opere recenti: E. Gabba, *Italia romana*, Como 1994; A. Giardina, *L'Italia romana: storie di un'identità incompiuta*, Roma - Bari 1997.

Il secondo secolo in particolare appare segnato dall'azione di grandi personalità che vi hanno lasciato un loro segno. Su di loro sono fiorite varie biografie: H.H. Scullard, *Scipio Africanus: Soldier and Politician*, Ithaca 1970; A.E. Astin, *Cato the Censor*, Oxford 1978; W. Reiter, *Aemilius Paullus*, London 1988; A.E. Astin, *Scipio Aemilianus*, Oxford 1967.

A proposito dell'imperialismo romano in Oriente E.S. Gruen (*The Hellenistic World and the Coming of Rome*, Berkeley - Los Angeles - London 1984) riprende ed approfondisce la vecchia tesi secondo cui Roma sarebbe stata trascinata involontariamente e disordinatamente nella conquista del mondo greco. Tesi che però da molti viene criticata (E. Gabba, *Mondo ellenistico e Roma*, «Athenaeum» 65/1-2, 1987, pp. 205-210). Gli aspetti culturali ed ideologici della politica romana verso i Greci sono analizzati da J.-L. Ferrary, *Philellenisme et imperialisme*, Rome 1988 e da E. Gabba, *Aspetti culturali dell'imperialismo romano*, Firenze 1993.

Su Cartagine vd. S. Moscati, *Il mondo punico*, Torino 1980. La complessa ed ancora problematica storia de *I trattati romano-cartaginesi* è ampiamente delineata da B. Scardigli in un libro dallo stesso titolo edito a Pisa nel 1991. Tra i numerosi lavori sulle guerre puniche i più recenti sono: S. Moscati, *Introduzione alle guerre puniche*, Torino 1994; per l'aspetto militare vedi J.F. Lazenby, *Hannibal's War. A Military History of the Second Punic War*, Warminster 1978; L. Loreto, *La grande insurrezione libica contro Cartagine del 241-237 a.C.*, Roma 1995; J.F. Lazenby, *The First Punic War*, London 1996; Y. Le Bohec, *Histoire militaire des guerres puniques*, Paris 1996. Lavori più ambiziosi: G. Brizzi, *Annibale. Strategia ed immagine*, Città di Castello 1984; Id., *Studi di storia annibalica*, Faenza 1984. Le problematiche economiche e monetarie sono trattate da P. Marchetti, *Histoire économique et monétaire de la deuxième guerre punique*, Bruxelles 1975. Sulle pre-

messe e le conseguenze – devastanti in Italia – della guerra annibalica abbiamo a disposizione i due noti volumi di A.J. Toynbee, *L'eredità di Annibale*, Torino 1983 (ediz. ingl. 1965).

Per l'età della rivoluzione romana, dai Gracchi al 36 a.C., il testo storico narrativo antico fondamentale è rappresentato per noi dai cinque libri delle *Guerre civili* di Appiano d'Alessandria (II sec. d.C.); esistono commenti dei libri I e V a cura di E. Gabba, Firenze 1967² e 1970, e dei libri III e IV a cura di D. Magnino, Firenze 1984 e 1998. In generale: E. Gabba, *Appiano e la storia delle Guerre civili*, Firenze 1956. Ma si riferiscono allo stesso periodo molte delle biografie di Plutarco: *Tiberio e Gaio Gracco*, *Mario*, *Silla*, *Sertorio*, *Lucullo*, *Crasso*, *Pompeo*, *Cesare*, *Cicerone*, *Catone minore*, *Bruto*. Soprattutto importanti sono le opere di Cicerone a noi pervenute: retoriche, filosofiche, politiche, le molte orazioni e il suo epistolario (ad Attico, agli amici, a Bruto) che comprende anche lettere di corrispondenti a lui dirette. E ancora le opere storiche, ricordate nel testo, di Cesare e di Sallustio.

Con il II e I secolo a.C. diventano numerose le iscrizioni, raccolte da A. Degrassi, *Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae*, Firenze, I², 1965 e II, 1963.

Una narrazione italiana complessiva del periodo dai Gracchi a Silla è quella di L.F. Rossi, *Dai Gracchi a Silla* («Storia di Roma», Cappelli), Bologna 1980. Problemi generali sono trattati da E. Gabba, *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973 e P.A. Brunt, *The Fall of the Roman Republic and related Essays*, Oxford 1988.

Le monografie sui Gracchi si stanno moltiplicando (Earl, Bernstein, Stockton), ma rimane sempre ottimo un vecchio lavoro di P. Fraccaro del 1914 (*Studi sull'età dei Gracchi*) ristampato a Roma nel 1967, studio che va accompagnato al già citato commentario di E. Gabba, *Appiani Bellorum Civilium liber primus*, Firenze 1967². Il più recente L. Perelli, *I Gracchi*, Roma 1993, fornisce indubbiamente molti interessanti stimoli, ma sembra esagerare nel configurare i due fratelli come campioni di una democrazia umanitaria.

Per il quadro teorico in cui inserire il fenomeno dello schiavismo antico basti citare – in una produzione immensa – solo tre libri: M.I. Finley, *Schiavitù antica ed ideologie moderne*, Roma - Bari 1981 (una critica circostanziata sia del marxismo che dell'umanitarismo cristiano); E. Ciccotti, *Il tramonto della schiavitù nel mondo antico*, rist. Roma - Bari 1977 (un libro importante, ma datato, di impostazione materialista, utile anche per la vasta introduzione di M. Mazza); P. Garnsey, *Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine*, Cambridge 1996. Le varie rivolte schiavili sono analizzate e narrate in M. Capozza, *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana*, I. *Dal 501 al 184 a.Cr.*, Padova 1966; K.R. Bradley, *Slavery and Rebellion in the Roman World: 140 B.C. - 70 B.C.*, Bloomington - London 1989. Dello stesso autore vd. *Slavery and Society at Rome*, Cambridge 1994. Un'interessante utilizzazione della documentazione archeologica – in un quadro di impegno sulle problematiche teoriche – è il libro di A. Carandini, *Schiavi in Italia*, Roma 1988.

Per quanto riguarda l'ordine equestre sono basilari i due volumi di C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine, 312-43 av.J.-C.*, Paris 1966 e 1974 (volume prosopografico).

Specifiche questioni di storia politica e amministrativa relative alla guerra sociale e al riassetto dell'Italia dopo di essa sono state oggetto di molte ricerche, fra le quali si segnalano: E. Badian, *Foreign Clientelae (264-70 B.C.)*, Oxford 1958; U. Laffi, *Adtributio e Contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello*

stato romano, Pisa 1966; Id., *Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale*, in AA.VV., *Akten des VI. Internationale Kongresse für Griechische und Lateinische Epigraphik*, München 1972, pp. 37-53; A.N. Sherwin White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973²; G. De Sanctis, *La Guerra Sociale*. Opera inedita a c. di L. Polverini, Firenze 1976; H. Galsterer, *Herrschaft und Verwaltung im republikanischer Italien*, München 1976; G. Luraschi, *Foedus Ius latii Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova 1979; M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio* cit.; U. Laffi, *Roma e l'Italia prima della Guerra Sociale*, «Athenaeum» 68 (1980), pp. 174-186; E.T. Salmon, *The Making of Roman Italy*, London 1982; A. Keaveney, *Rome and the Unification of Italy*, London - Sydney 1987; E. Gabba, *Italia romana* cit.

Per l'età sillana e postsillana la bibliografia moderna è vastissima. Nella storiografia moderna ha segnato una tappa basilare l'opera di Ronal Syme, *The Roman Revolution*, Oxford 1939 (trad. it. Torino 1962), che si riferisce all'età da Silla ad Augusto. Inoltre, per limitarsi, come sempre, alle opere recenti essenziali, si segnalano qui: E. Valgilio, *Silla e la crisi repubblicana*, Firenze 1956; H. Volkmann, *Sullas Marsch auf Rom. Der Verfall der römischen Republik*, München 1958; U. Laffi, *Il mito di Silla*, «Athenaeum» 45 (1967), pp. 177-213, 255-277; E. Badian, *Lucius Sulla. The Deadly Reformer*, Toronto 1976; A. Keaveney, *Sulla. The Last Republican*, London 1982; F. Hinard, *Sylla*, Paris 1985; Id., *Les proscriptions de la Rome républicaine*, Rome 1985; Th. Hantos, *Res Publica Constituta. Die Verfassung des Dictator Sulla*, Stuttgart 1988.

Su Spartaco e Catilina: L. Pareti, *La congiura di Catilina*, Catania 1934; A. La Penna, *Sallustio e la rivoluzione romana*, Milano 1969; Z. Rubinsohn, *Was the Bellum Spartacium a servile insurrection?*, «RFIC» XCIX (1971), pp. 290-299; E. Manni, *Lucio Sergio Catilina*, Palermo 1969²; L. Labruna, *Il console "sovversivo", Marco Emilio Lepido e la sua rivolta*, Napoli 1976; G. Stampacchia, *La tradizione della guerra di Spartaco da Sallustio a Orosio*, Pisa 1976; A. Guarino, *Spartaco*, Napoli 1979.

Per l'età di Pompeo, Crasso, Cesare: E. Meyer, *Caesar Monarchie und das Prinzipat des Pompeius. Innere Geschichte Roms von 66 bis 44 v.Chr.*, Stuttgart - Berlin 1922³; H. Strasburger, *Caesars Eintritt in die Geschichte*, München 1938 (rist. 1965); A. Garzetti, *M. Licinio Crasso, l'uomo e il politico* (1941-44), ora in Id., *Scritti di storia repubblicana e augustea*, Roma 1966, pp. 63-184 (con addenda bibliografici); E. Lepore, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli 1954; J. van Ooteghem, *Pompée le Grand, batisseur d'empire*, Bruxelles 1954; P.J. Cuff, *The terminal date of Caesars Gallic Command*, «Historia» 7 (1958), pp. 445-447; M. Gelzer, *Pompeius*, München 1959; M. Gelzer, *Caesar der Politiker und Staatsmann*, Wiesbaden 1960⁶; D. Timpe, *Caesar gallischer Kriege und das Problem des römischen Imperialismus*, «Historia» 14 (1965), pp. 189-214; Chr. Meier, *Res publica amissa. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik*, Wiesbaden 1966, Frankfurt 1980²; U. Maier, *Die Feldzüge Caesars in Gallien in ihrem Verhältnis zur Innenpolitik*, Bonn 1978; Chr. Meier, *Caesar*, München 1986 (trad. it. Milano); C. Nicolet, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, trad. it. Roma 1980²; F. Millar, *The Crowd in Rome in the Late Republic*, Ann Arbor 1998.

Sulla personalità e l'azione politica di Cicerone: E. Ciaceri, *Cicerone e i suoi tempi*, I-II, Milano - Napoli 1940²; E. Lepore, *Da Cicerone a Ovidio. Un aspetto di storia sociale e culturale*, «PP» 13 (1958), pp. 81-130; K. Kumaniecki, *Cicerone e la*

crisi della repubblica romana, Roma 1972; E. Gabba, *Per un'interpretazione politica del «De officiis» di Cicerone*, «RAL» 34 (1979), pp. 117-141; E.S. Gruen, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley - Los Angeles - London 1974, rist. 1995.

Per l'età del secondo triumvirato: M.A. Levi, *Ottaviano capoparte*, I-II, Firenze 1933; H. Fritsch, *Cicero's Fight for the Republic*, København 1946; E. Gabba, *La data finale del Secondo Triumvirato*, «RFIC» 98 (1970), pp. 5-16; E. Gabba, *The Perusine War and Triumviral Italy*, «HSPh» 75 (1971), pp. 139-160; E. Wistrand, *The so-called Laudatio Thuriae. Introduction, Text, Translation, Commentary*, Lund 1976; L. Keppie, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy, 47-14 B.C.*, Rome 1983; AA.VV., *Il Triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di Mario Attilio Levi*, a c. di A. Gara e D. Foraboschi, «Biblioteca di Athenaeum» 20, Como 1993.

2. Il principato

Trattazioni generali sulla storia imperiale e sul funzionamento dell'impero: A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma*, II.2, Torino 1991; II.3, Torino 1992; III.1, Torino 1993; III.2, Torino 1993; IV, Torino 1989; C.M. Wells, *L'impero romano*, trad. it. riv. Bologna 1995; F. Jacques - J. Scheid, *Roma e il suo Impero. Istituzioni, economia, religione*, trad. it. Roma - Bari 1992; C. Lepelley (ed.), *Rome et l'intégration de l'Empire 44 av.J.-C.-260 ap.J.-C.*, Tome 2. *Approches régionales du Haut-Empire romain*, Paris 1998; P. Garnsey - R. Saller, *Storia sociale dell'impero romano*, trad. it. Roma - Bari 1989; la *Storia di Roma* dell'Istituto di Studi romani, in più volumi (e in particolare A. Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna 1960; A. Calderini, *I Severi. La crisi dell'impero nel III secolo*, Bologna 1949); la *Storia della società italiana* in più volumi dell'editore Teti; e i volumi di *Civiltà dei Romani*, a c. di S. Settis (1. *La città, il territorio, l'impero*, Milano 1990; 2. *Il potere e l'esercito*, Milano 1991; 3. *Il rito e la vita privata*, Milano 1992; 4. *Un linguaggio comune*, Milano 1993); della seconda edizione della *Cambridge Ancient History* sono sinora usciti il volume X (sino al 69 d.C.), Cambridge 1996, e il XIII, sul periodo successivo a Costantino, Cambridge 1998: si vd. pure F. Millar, *The Roman Empire and its Neighbours*, London 1981² (trad. it. della prima ediz. *L'impero romano e i popoli limitrofi*, a c. di F. Millar, Milano 1968); M. Crawford (a c. di), *L'impero romano e le strutture economiche e sociali delle province*, Como 1986; J. Wacher (a c. di), *Il mondo di Roma imperiale*, trad. it., 3 voll., Roma - Bari 1989. Una personalissima ricostruzione della storia imperiale e tardoantica è quella di S. Mazzarino, *L'impero romano*, Roma 1956 (poi più volte ristampata). Per l'evoluzione costituzionale l'opera classica è la *Storia della costituzione romana*, di F. De Martino (vol. IV², Napoli 1974-75 e V², Napoli 1975). Sulla società romana e la sua evoluzione una buona introduzione è quella di G. Alföldy, *Storia sociale dell'antica Roma*, trad. it. Bologna 1987; ma vd. pure M.I. Finley (ed.), *Studies in Ancient Society*, London - Boston 1974. Fondamentale per una valutazione della storiografia di epoca imperiale e tardoantica è S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, II.2, Bari 1966.

Fonti per il periodo augusteo: l'*Index Rerum gestarum et impensarum divi Augusti* (ed. E. Malcovati, in *Imperatoris Caesaris Augusti operum fragmenta*, Torino 1969⁵); i capitoli iniziali degli *Annales* di Tacito; la vita svetoniana; i libri di Cas-

sio Dione; la *Vita di Augusto* di Nicolao di Damasco; Velleio Patercolo; i poeti (Virgilio, Orazio, Ovidio, Properzio, Tibullo). Fonti per l'età giulio-claudia: gli *Annales* di Tacito (di cui rimangono, ma con ampie lacune, i libri I-VI e XI-XVI); Cassio Dione (sino al 46; per il periodo successivo i transunti di Zonara e Xiphilino); le biografie di Svetonio; la varia produzione di Seneca; importantissimi testi epigrafici di recente pubblicazione che illustrano il periodo tiberiano sono la *Tabula Siarensis* (pubblicata da J. González e F. Fernández, «Iura» 32, 1981 [1984], pp. 1-36; cfr. J. González, «ZPE» 55, 1984, pp. 55-110; ora in AA.VV., *Roman Statutes*, ed. M.H. Crawford, I, London 1996, n. 37) e il *senatus consultum de Pisone patre* (W. Eck - A. Caballos - F. Fernández, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München 1996; l'edizione spagnola è stata pubblicata, a cura degli stessi tre autori, Sevilla 1996). Fonti per l'età flavia e antonina: le *Historiae* di Tacito (superstiti sono i libri I-IV e i primi 26 capitoli del V) e ancora la *Germania* e l'*Agricola*; le biografie di Svetonio (sino a Domiziano); gli escerti di Cassio Dione; il *Bellum Iudaicum* e gli altri scritti di Flavio Giuseppe; scrive in età flavia la sua *Naturalis Historia* Plinio il Vecchio; Dione Crisostomo; Quintiliano; Plinio il Giovane; Frontino; i poeti come Marziale e Giovenale. Le biografie dell'*Historia Augusta* cominciano da quella di Adriano: il valore storico e la stessa data di composizione dell'opera che si presenta scritta da sei autori diversi in età diocleziano-costantiniana, ma che è stata composta, a giudizio ormai quasi unanime degli studiosi, da un unico autore e in epoca assai successiva, sono oggetto di una non intermessa profluvie di studi, a partire dalla classica memoria di H. Dessau che avviò la discussione nel 1889; al problema dell'*Historia Augusta* sono sin dagli anni '50 dedicati convegni internazionali inizialmente svoltisi a Bonn e in anni a noi più vicini a Parigi, a Ginevra, a Macerata, a Barcellona, ancora a Bonn, a Strasburgo. Fonti per la storia dell'impero da Marco all'avvento di Diocleziano: ancora le biografie dell'*Historia Augusta* (sino a Caro, Numeriano e Carino); Cassio Dione (sino al 229); Erodiano (sino al 238); e i tardi epitomatori: Aurelio Vittore, l'*Epitome de Caesaribus*, Eutropio, Orosio; la *Storia ecclesiastica* di Eusebio; la patristica. Fonti per l'età tetrarchica e costantiniana: il *De mortibus persecutorum* di Lattanzio; ancora i tardi epitomatori; Zosimo; i *Panegyrici latini*; per Costantino l'Anonimo Valesiano e la *Vita Constantini* di Eusebio. Essenziale è la testimonianza dell'*edictum de pretiis* (ediz. a c. di M. Giacchero, 2 voll., Genova 1974). Fonti per il quarto e quinto secolo: gli autori pagani come Ammiano e Giuliano e Simmaco; Eunapio che è fonte di Zosimo; l'anonimo autore del *De rebus bellicis*; il *De re militari* di Vegezio; gli scrittori cristiani come Agostino, Ambrogio, Giovanni Crisostomo, Basilio, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa; e ancora i poeti come Ausonio e Claudiano e Paolino di Nola e Sidonio Apollinare; Socrate e Sozomeno continuatori di Eusebio come storici della Chiesa. Essenziale fonte per intendere non solo l'organizzazione e il funzionamento dell'impero tardoantico, ma la sua vita economica e sociale è il *Codex Thedosianus* (vd. oltre); di importanza notevolissima è la *Notitia dignitatum* (ed. Seeck, Berlin 1876).

Una sintesi sul periodo augusteo in E. Gabba, *L'impero di Augusto*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* cit., II 2, pp. 9-28; e si vedano ora i due agili volumi di A. Fraschetti, *Augusto*, Roma - Bari 1998, e di W. Eck, *Augustus und seine Zeit*, München 1998. Tra i contributi più recenti vanno ancora segnalati F. Millar - E. Segal (eds.), *Caesar Augustus. Seven Aspects*, Oxford 1984; P. Zanker, *Augusto e il potere delle immagini*, trad. it. Torino 1989; A. Fraschetti, *Roma e il principe*, Roma

- Bari 1990; K.A. Raaflaub - M. Toher (eds.), *Between Republic and Empire: Interpretations of Augustus and his Principate*, Berkeley 1990; G. Cresci Marrone, *Ecumene Augustea. Una politica per il consenso*, Roma 1993. Per la trasformazione «ordinamentale» con l'avvento del Principato, l'impostazione seguita nel testo è quella di R. Orestano, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, I, Torino 1968; per una recente rassegna critica degli studi si vd. A. Guarino, *Gli aspetti giuridici del principato*, «ANRW» II 13 (1980), pp. 3-60; e il saggio di F. Serrao, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* cit., II.2, pp. 29-71. Per la possibile abolizione delle classi censitarie in età augustea G. Tibiletti, *Principe e magistrati repubblicani. Ricerche di storia augustea e tiberiana*, Roma 1953.

Su Tiberio: B. Levick, *Tiberius the Politician*, London 1976. Sulla crisi del 33: C. Rodewald, *Money in the Age of Tiberius*, Manchester 1976. Su Caligola: A. Barrett, *Caligola*, trad. it. Milano 1998. Su Claudio: B. Levick, *Claudius*, London 1990. Sulla costruzione del porto di Claudio (e poi di Traiano) R. Meiggs, *Roman Ostia*, Oxford 1973², cap. 8. Sulla tavola di Lione ora le suggestive pagine di A. Giardina, *L'Italia romana* cit., cap. 1; vd. anche A. De Vivo, *Tacito e Claudio. Storia e codificazione letteraria*, Napoli 1980. Su Nerone: M. Griffin, *Nerone. La fine di una dinastia*, trad. it. Torino 1994; vd. anche Ead., *Seneca. A Philosopher in Politics*, Oxford 1976. Sulla *lex de imperio Vespasiani*: F. Lucrezi, *Leges super principem. La "monarchia costituzionale" di Vespasiano*, Napoli 1982. Su Nerva: la monografia di A. Garzetti, *Nerva*, Roma 1950. Su Traiano l'ultima monografia è di J. Bennett, *Trajan Optimus Princeps*, London 1997. Su Marco: A.R. Birley, *Marco Aurelio*, trad. it. Milano 1990; vd. pure E. Champlin, *Fronto and Antonine Rome*, Cambridge Ma. 1980.

Sull'amministrazione centrale e periferica nella prima età imperiale: E. Lo Cascio, *Le tecniche dell'amministrazione*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* cit., II.2, pp. 119-191, dove si troverà indicata la letteratura relativa. Per il senso e la portata delle riforme della prima età imperiale in campo amministrativo si vedano ora in particolare i tre contributi di W. Eck, *Augustus' administrative Reformen: Pragmatismus oder systematisches Planen?*, «Acta classica» 29 (1986), pp. 105-20; *Die Ausformung der ritterlichen Administration als Antisenatspolitik?*, in *Opposition et résistance à l'Empire d'Auguste à Trajan*, (Fondation Hardt, Entretiens, 33), Genève 1987, pp. 249-283; *Die staatliche Administration des Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit - ihre Komponenten*, in *100 Jahre Neues Gymnasium Nürnberg, Festschrift*, Donauwörth 1989, pp. 204-224, ora in *Die Verwaltung des Römischen Reiches. Ausgewählte und erweiterte Beiträge*, 1. Bd., Basel - Berlin 1995; nonché alcuni dei saggi contenuti in P.A. Brunt, *Roman Imperial Themes*, Oxford 1990; per singoli, rilevanti problemi rimangono essenziali i saggi di A.H.M. Jones raccolti in *Studies in Roman Government and Law*, Oxford 1968². Una recente visione sintetica dei caratteri del modello imperiale romano in C. Nicolet, *Il modello dell'impero*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* cit., IV, pp. 459-486. Che il ruolo dell'imperatore nella gestione dell'impero sia un ruolo meramente «reattivo» è la tesi di fondo di F. Millar, *The Emperor in the Roman World (31 BC - AD 337)*, London 1977 (ma si vedano su questa tesi in particolare i commenti di J. Bleicken, *Zum Regierungsstil des römischen Kaisers. Eine Antwort auf Fergus Millar*, Frankfurt am Main 1982). Per l'amministrazione di Roma e dell'Italia, C. Nicolet, *L'inventario del mondo*, trad. it. Roma - Bari 1989, cap. IX (*regiones* urbane e italiche); W. Nippel, *Public order in ancient Rome*, Cambridge 1995 (ordine pubblico); R. Sablayrolles, Libertinus miles. *Les cohortes des vigiles*, Roma 1996; Ch. Bruun, *The Water Supply*

of Ancient Rome. A Study of Roman Imperial Administration, Roma 1991 (approvvigionamento idrico); G.E. Rickman, *The Corn Supply of Ancient Rome*, Oxford 1980; B. Sirks, *Food for Rome*, Amsterdam 1991 (approvvigionamento alimentare); C. Virlouvet, *Tessera frumentaria. Les procédures de la distribution du blé public à Rome*, Roma 1995 (frumentazioni); si vedano pure i contributi compresi in *La Rome impériale. Démographie et logistique*, Roma 1997; W. Eck, *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München 1979, di cui è in c.d.s. la traduzione italiana (interventi del centro in Italia). Sull'evoluzione dell'Italia in età imperiale si vedano i saggi raccolti in *L'Italie d'Auguste à Dioclétien*, Roma 1994. Che la contrapposizione, nell'àmbito delle province, sia contrapposizione tra province del *populus* e province di Cesare è stato recentemente messo in rilievo da F. Millar, *«Senatorial» Provinces: an Institutionalized Ghost*, «AncW» 20 (1989), pp. 93-97. Sui *capita provinciarum* e l'amministrazione delle province ora R. Haensch, *Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Mainz am Rhein 1997. La tesi dell'indistinguibilità, sul piano della titolarità e della natura giuridica, tra *fiscus* e *patrimonium* (e poi *res privata*) è sostenuta in E. Lo Cascio, *Patrimonium, ratio privata, res privata*, «AIIS» 3 (1971-72) [1975], pp. 55-121. Per la discussione sulla posizione dell'Egitto nell'impero e sulla continuità o meno delle sue strutture socio-economiche e amministrative: G. Geraci, *Genesi della provincia romana d'Egitto*, Bologna 1983; A.K. Bowman, *Egypt after the Pharaohs*, London 1986; nonché alcuni fra i saggi contenuti in *Egitto e storia antica dall'ellenismo all'età araba. Bilancio di un confronto*, Bologna 1989. Il carattere empirico delle riforme amministrative augustee è sottolineato da W. Eck, nei contributi già citati. Sulla *familia Caesaris*, si vd. in particolare G. Boulvert, *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif*, Napoli 1970; Id., *Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain*, Paris 1974; P.R.C. Weaver, *Familia Caesaris. A Social Study of the Emperor's Freedmen and Slaves*, Cambridge 1972. Sugli *equites* al servizio dell'imperatore soprattutto H.G. Pflaum, *Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris 1950, e Id., *Les carrières procuratoriennes équestres*, Paris 1960. Per l'enfatizzazione del ruolo del patronato e della clientela nel reclutamento e nell'avanzamento degli *equites* (e contro la ricostruzione di H.G. Pflaum) si vd. R.P. Saller, *Promotion and Patronage in Equestrian Careers*, «JRS» 70 (1980), pp. 44-63; cfr. Id., *Personal Patronage under the Early Empire*, Cambridge 1982. Sull'esercito e sulla strategia di difesa: Y. Le Bohec, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto a Caracalla*, trad. it. Roma 1992; E. Luttwak, *La grande strategia dell'impero romano*, trad. it. Milano 1991; tra i più importanti interventi critici della ricostruzione di Luttwak, B. Isaac, *The limits of empire. The Roman army in the East*, Oxford 1990, e C.R. Whittaker, *Frontiers of the Roman Empire. A Social and Economic Study*, Baltimore - London 1994. Sugli stati clienti: M.R. Cimma, *Reges socii et amici populi Romani*, Milano 1976. Sull'Oriente romano: F. Millar, *The Roman Near East 31 BC - AD 337*, Cambridge Ma. - London 1993. Per i documenti rinvenuti nelle grotte del Mar Morto vd. N. Lewis (ed.), *The Documents of the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters*, Jerusalem 1989, e H.M. Cotton - A. Yardeni (eds,), *Aramaic, Hebrew and Greek Texts from Nahal Hever: The Seiâl Collection*, Oxford 1997.

Sul ruolo delle città nell'impero si vedano i due saggi di L. Cracco Ruggini, *La città romana dell'età imperiale*, in P. Rossi (a c. di), *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, Torino 1987, pp. 127-152, e *La città imperiale*, in A. Schiavone (a c.

di), *Storia di Roma* cit., IV, pp. 201-266; cfr. pure A.H.M. Jones, *L'economia romana. Studi di storia economica e amministrativa antica*, trad. it. Torino 1984, capp. I e II (riassuntivi, in larga misura, di Id., *The Cities of the Eastern Roman Provinces*, Oxford 1937, e di Id., *The Greek City from Alexander to Justinian*, Oxford 1940); F. Kolb, *Die Stadt im Altertum*, München 1984. Sull'estensione del *ius Latii* in Spagna e sulla *lex municipalis* spagnola, la cui conoscenza è stata ulteriormente arricchita dalla recente scoperta della *lex Irnitana*, F. Lamberti, *«Tabulae Irnitanae». Municipalità e «ius Romanorum»*, Napoli 1993. Vd. pure F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano ed Adriano*, Napoli 1972. Un'immagine positiva della vitalità delle città e delle loro aristocrazie, di contro a quella vulgata, che tendeva a vedere segni di disaffezione nell'assunzione delle cariche municipali e un precoce, generalizzato declino delle autonomie cittadine, in F. Jaques, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans le cités de l'Occident romain (161-244)*, Roma 1984.

Sui problemi che poneva il regime demografico vigente per il perpetuarsi delle famiglie dell'elite: K. Hopkins, *Death and Renewal*, Cambridge 1983. L'interpretazione dell'istituzione alimentare proposta nel testo è quella avanzata in E. Lo Cascio, *Gli* alimenta, *l'agricoltura italica e l'approvvigionamento di Roma*, «RAL», s. 8, 33 (1978), pp. 311-352; vd. pure l'amplissima trattazione di N. Criniti, *La* tabula alimentaria *di Veleia*, Parma 1991. Sulla politica agraria di Adriano ora D.P. Kehoe, *The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa*, Göttingen 1988.

Per la duplicità di visione, positiva e negativa, dell'impero: P. Desideri, *La romanizzazione dell'impero*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* cit., II.2, pp. 577-626. Per la dinamica dell'integrazione: A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973[2]; vd. pure J.P.V.D. Baldson, *Romans and Aliens*, London 1979; l'impero romano è messo a confronto di altri due imperi (lo spagnolo e il britannico) da R. Syme, *Tre élites coloniali*, trad. it. Milano 1989. Sul grado dell'alfabetizzazione della popolazione dell'impero: W.V. Harris, *Lettura e istruzione nel mondo antico*, trad. it. Roma - Bari 1991; J. Humphrey (ed.), *Literacy in the Roman world*, Ann Arbor Mi. 1991; e alcuni dei saggi contenuti in A.K. Bowman - G. Woolf, *Literacy & power in the ancient world*, Cambridge 1994. Sulla distinzione tra *honestiores* e *humiliores*: P. Garnsey, *Social status and legal privilege in the Roman empire*, Oxford 1970. Sulla Seconda sofistica, in particolare: G. Bowersock, *Greek Sophists in the Roman Empire*, Oxford 1969. Sull'orazione *In lode di Roma* di Elio Aristide: J.H. Oliver, *The Ruling Power*, «TAPhS» 44 (1953), pp. 869-1003.

Su Cristianesimo e impero: oltre alle illuminanti pagine di S. Mazzarino, *L'impero romano* cit., tra i contributi più recenti W.A. Meeks, *I Cristiani dei primi secoli. Il mondo sociale dell'apostolo Paolo*, trad. it. Bologna 1992; G. Jossa, *Il cristianesimo antico. Dalle origini al concilio di Nicea*, Roma 1997. Paganesimo e sua persistenza: R. Lane-Fox, *Pagani e cristiani*, trad. it. Roma - Bari 1991; W. Liebeschuetz, *Continuity and change in Roman religion*, Oxford 1979. Che il numero dei Cristiani nell'impero fosse ancora assai basso alla vigilia della svolta costantiniana è stato recentemente sostenuto da K. Hopkins, *Christian Number and Its Implications*, «Journal of Early Christian Studies» 6,2 (1998), pp. 185-226.

Sul ruolo dell'evergetismo: P. Veyne, *Il pane e il circo. Sociologia storica e pluralismo politico*, trad. it. parziale Bologna 1984.

Il rilievo della pestilenza dell'età antonina nel condizionare i successivi svi-

luppi della storia imperiale è sostenuto in E. Lo Cascio, *Fra equilibrio e crisi*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* cit., II.2, pp. 701-731; R.P. Duncan-Jones, *The impact of the Antonine plague*, «JRA» 9 (1996), pp. 108-136. Che l'autoadozione di Settimio Severo nella famiglia degli Antonini fosse designata anche a legittimare l'acquisizione del patrimonio degli Antonini è stato sostenuto da M. Steinby, *L'industria laterizia di Roma nel tardo impero*, in A. Giardina (a c. di), *Società romana e impero tardoantico*, II. *Roma: politica, economia, paesaggio urbano*, Roma - Bari 1986, pp. 99-164 (e 438-446), a p. 105. Sull'età severiana e il terzo secolo: A.R. Birley, *The African Emperor. Septimius Severus*, London 1988²; R. Remondon, *La crise de l'Empire romain de Marc Aurèle à Anastase*, Paris 1970; M. Mazza, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.C.*, Roma - Bari 1973²; R. MacMullen, *Roman Government's response to crisis, AD 235-337*, New Haven 1976; G. Alföldy, *Die Krise des römischen Reiches. Geschichte, Geschichtsschreibung und Geschichtsbetrachtung*, Stuttgart 1989; D.S. Potter, *Prophecy and History in the Crisis of the Roman Empire. A Historical Commentary on the Thirteenth Sibylline Oracle*, Oxford 1990. Sulla *constitutio Antoniniana*, in particolare: T. Spagnuolo Vigorita, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* cit., III.1, pp. 5-50. Sulle guerre romano-persiane e la testimonianza delle *Res gestae divi Saporis* a confronto con la tradizione romana: S. Mazzarino, *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, II, Bari 1980, pp. 33-103. Sull'*imperium Galliarum*: J.F. Drinkwater, *The Gallic Empire. Separatism and Continuity in the North-Western Provinces of the Roman Empire, AD 260-274*, Stuttgart 1987. Sul clima spirituale del terzo secolo pagine classiche sono quelle di E.R. Dodds, *Pagani e cristiani in un'epoca d'angoscia*, trad. it. Firenze 1970. Sull'evoluzione dei prezzi in rapporto alle manipolazioni monetarie: E. Lo Cascio, *Dinamiche economiche e politiche fiscali fra i Severi ed Aureliano*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* cit., III.1, pp. 247-282; Id., *Prezzi in oro e prezzi in unità di conto tra il III e il IV sec. d.C.*, in *Prix et formation des prix dans les économies antiques*, «Entretiens d'archéologie et d'histoire», S. Bertrand-de-Comminges 1997, pp. 161-182. Sul processo che porta alla provincializzazione dell'Italia vd. i due saggi di A. Giardina, *Le due Italie nella forma tarda dell'impero*, ora riprodotto in Id., *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta* cit., pp. 265-321, e *La formazione dell'Italia provinciale*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* cit., III.1, pp. 51-68.

3. Il tardoantico

In generale sulla storia tardoantica e le caratteristiche di fondo del mondo tardoantico: A.H.M. Jones, *Il tardo impero romano*, trad. it., 3 voll., Milano 1973-81, il cui quadro viene tuttavia rimesso in discussione nel generale rinnovamento degli studi sulla tarda antichità cui stiamo oggi assistendo e di cui sono in particolare rappresentativi alcuni dei libri più noti di P. Brown (*Il mondo tardoantico. Da Marco Aurelio a Maometto*, trad. it. Torino 1974; *Religione e società nell'età di Sant'Agostino*, trad. it. Torino 1975; *The making of late antiquity*, Cambridge Ma. 1978; e già *Augustine of Hippo*, Berkeley 1967). Il rinnovamento in atto è percepibile in alcuni lavori collettivi quali i tre volumi (in quattro tomi) di *Società romana e impero tardoantico*, a c. di A. Giardina, Roma - Bari 1986. Le classiche opere di S.

Mazzarino (*Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma 1942, Milano 1990²; *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardoromana*, Roma 1951; *La fine del mondo antico*, Milano 1959, 1988²) si può dire che abbiano per molti versi aperto la strada al rinnovato interesse per la tarda antichità di questi ultimi decenni. Tra le opere di sintesi più recenti vanno segnalati i due volumi di A. Cameron, *Il tardo impero romano*, trad. it. Bologna 1995, e *The Mediterranean World in Late Antiquity*, London - New York 1993; si veda pure A. Chastagnol, *L'évolution politique, sociale et économique du monde romain, 284-363*, Paris 1982; A. Demandt, *Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian, 284-565*, München 1989; utile raccolta di saggi in vario modo significativi è quella di D. Vera (a c. di), *La società del basso impero. Guida storica e critica*, Roma - Bari 1983. Per la vitalità delle città nell'Africa tardoantica: C. Lepelley, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, I. *La permanence d'une civilisation municipale*, Paris 1979.

Su Diocleziano e la tetrarchia ora la monografia di S. Williams, *Diocletian and the Roman recovery*, New York 1985; vd. pure S. Corcoran, *The Empire of the Terarchs. Imperial Pronouncements and Government, AD 284-324*, Oxford 1996. Su Costantino e la rivoluzione costantiniana pagine illuminanti in S. Mazzarino, *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, I, Bari 1974. Vd. pure, nell'àmbito della bibliografia più recente, i due libri di T.D. Barnes, *Constantine and Eusebius*, Cambridge Ma. 1981, e *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge Ma. 1982; e V. Neri, *Medius princeps. Storia e immagine di Costantino nella storiografia latina pagana*, Bologna 1992. Per il *De rebus bellicis* (e il suo giudizio su Costantino) l'introduzione e il commento che accompagnano l'edizione e traduzione di A. Giardina, Milano 1989. Sulla Nuova Roma in particolare G. Dagron, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)*, trad. it. Torino 1990.

Su Giuliano: (nell'ambito di un'amplissima bibliografia recente) G.W. Bowersock, *Julian the Apostate*, Cambridge Ma. 1978; e P. Athanassiadi Fowder, *L'imperatore Giuliano*, trad. it. Milano 1984; su Giuliano in Eutropio: G. Bonamente, *Giuliano l'Apostata e il «Breviario» di Eutropio*, Roma 1986.

La testimonianza di Simmaco è ora illuminata dai volumi, a cura di più autori, del *Commento storico* all'epistolario: S. Roda, *Commento storico al libro IX dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1981; D. Vera, *Commento storico alle* Relationes *di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1981; A. Marcone, *Commento storico al libro VI dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1983; A. Marcone, *Commento storico al libro IV dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1987; P. Rivolta Tiberga, *Commento storico al libro V dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1992; A. Pellizzari, *Commento storico al libro III dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1998; su Ammiano vd. in particolare J. Matthews, *The Roman Empire of Ammianus*, London 1989; e V. Neri, *Ammiano e il cristianesimo. Religione e politica nelle Res gestae di Ammiano Marcellino*, Bologna 1985. Sul conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel IV secolo: A. Momigliano (a c. di), *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV*, trad. it. Torino 1968.

Per alcuni aspetti dell'evoluzione amministrativa e burocratica nel quarto e quinto secolo: R. Delmaire, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IVe au VIe siècle*, Roma 1989; Id., *Les Institutions du Bas-Empire romain, de Constantin à Justinien*, I. *Les institutions civiles palatines*, Paris 1995; A. Giardina, *Aspetti della burocrazia nel basso impero*, Roma 1977. Che la corruzione sia decisivo fattore di debolezza dell'organismo imperiale (e già prima delle sue

trasformazioni con la tarda antichità) è sostenuto da R. MacMullen, *La corruzione e il declino di Roma*, trad. it. Bologna 1991.

Sulla dinamica dei prezzi nel IV secolo e la sua interpretazione si vd. in particolare i contributi in *L'«inflazione» nel quarto secolo d.C.*, Roma 1993. Sul "colonato": A. Marcone, *Il colonato tardoantico nella storiografia moderna (da Fustel de Coulanges ai nostri giorni)*, Como 1988; e ora E. Lo Cascio (a c. di), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, Roma 1997.

Sui generalissimi: J.M. O'Flynn, *Generalissimos of the Western Roman Empire*, Edmonton 1983; G. Zecchini, *Aezio: l'ultima difesa dell'occidente romano*, Roma 1983.

Le differenti condizioni economiche e demografiche della *pars* orientale rispetto a quella occidentale emergono chiaramente dagli studi compresi in *Hommes et richesses dans l'Empire byzantin*, I, Paris 1989; vd. pure G. Tate, *Les campagnes de la Syrie du Nord du IIe au VIIe siècle*, Paris 1992; Z. Safrai, *The Economy of Roman Palestine*, London - New York 1994. Sui rapporti tra Romani e barbari, oltre a W. Goffart, *Barbarians and Romans*, Princeton NJ 1980, ora W. Pohl (ed.), *Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquity*, Leiden - New York - Köln 1997.

Le spiegazioni della "morte di Roma" sono raccolte, ordinate e analizzate in A. Demandt, *Der Fall Roms. Die Auflösung des römischen Reiches im Urteil der Nachwelt*, München 1984. *La caduta senza rumore di un impero nel 476 d.C.* è il titolo di un saggio famoso di A. Momigliano, «ASNP», s. 3, 3 (1973), pp. 397-418. Che l'avvelenamento da piombo sia causa della dissoluzione dell'impero è stato sostenuto in primo luogo da S. Colum Gilfillan, *Rome's ruin by lead poison*, s.l. 1990. Per la ripresa della tesi di Pirenne: R. Hodges - D. Whitehouse, *Mohammed, Charlemagne and the Origins of Europe*, London 1983.

4. L'ECONOMIA

Il dibattito sull'economia antica sembra ancora, almeno in parte, polarizzato tra le impostazioni primitiviste e quelle moderniste, cioè tra coloro che leggono l'economia antica in modo simile a quella moderna, sia in termini di sviluppo che come composizione di classe (borghesia, proletariato ...), e coloro che invece sottolineano le differenze qualitative tra l'economia moderna e quella antica che non conosce un significativo progresso tecnologico, una produzione industriale di massa e di serie, ma appare invece dominata dall'economia agraria, dall'artigianato, dalla presenza di *status* sociali che si definiscono giuridicamente e non nei rapporti di produzione, come invece le classi. I testi più importanti del dibattito sulla natura dell'economia antica tra "primitivisti" e modernisti in M.I. Finley (a c. di), *The Bücher-Meyer Controversy*, New York 1979; sul dibattito in particolare M. Mazza, *Meyer vs Bücher: il dibattito sull'economia antica nella storiografia tedesca tra Otto e Novecento*, «Società e storia» 8 (1985), pp. 507-546. Sul ruolo di Max Weber in particolare L. Capogrossi Colognesi, *Economie antiche e capitalismo moderno. La sfida di Max Weber*, Bari - Roma 1990 (e ora, dello stesso, *Le radici della modernità. Max Weber 1891-1909*, Roma 1996).

Le fonti letterarie di più rilevante interesse per l'indagine sull'economia roma-

na (ma anche quelle epigrafiche e papiracee note già negli anni '30) sono raccolte, tradotte in inglese e commentate nei volumi II-V dell'*Economic Survey of Ancient Rome*, di più autori e a c. di Tenney Frank. L'opera di M.I. Finley, *The Ancient Economy*, apparsa nel 1973 (trad. it. *L'economia degli antichi e dei moderni*, Roma - Bari 1973), ha riaperto e rinnovato il dibattito, di cui un momento importante, per la cultura storica italiana, è stato quello rappresentato dalle attività del Gruppo di ricerca antichistico del Gramsci, che hanno trovato espressione nei tre volumi, a c. di A. Giardina e A. Schiavone, su *Società romana e produzione schiavistica*, Roma - Bari 1981. Un lucido e personale quadro complessivo è quello dato da F. De Martino, *Storia economica di Roma antica*, I-II, Firenze 1979-80; si vedano pure i saggi raccolti in A.H.M. Jones, *L'economia romana* cit.; e ancora R. Duncan-Jones, *The economy of the Roman empire*, Cambridge 1982²; Id., *Structure and scale in the Roman economy*, Cambridge 1990. Insuperato rimane, per l'ampiezza di prospettiva e la capacità di integrare in un unico quadro la documentazione più varia (e quella archeologica in particolare), il capolavoro della storiografia modernizzante, la grande *Storia economica e sociale dell'impero romano* di M. Rostovzev (la traduzione italiana, apparsa a Firenze nel 1933, rappresentava di fatto una nuova edizione rispetto all'edizione inglese originaria, del 1926; di alcune opere fondamentali di Rostovzev che riguardano il mondo romano sono ora disponibili le traduzioni italiane: M. Rostovtzeff, *Per la storia del colonato romano*, ediz. it. a c. di A. Marcone, Brescia 1994; M. Rostovtzeff, *Per la storia economica e sociale del mondo ellenistico-romano. Saggi scelti*, a c. di T. Gnoli e J. Thornton, Catania 1995; si veda pure M. Rostovtzeff, *Scripta varia. Ellenismo e impero romano*, a c. di A. Marcone, Bari 1995). Una sintesi recente sui problemi della storia economica di età imperiale in E. Lo Cascio, *Forme dell'economia imperiale*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* cit., II 2, pp. 314-365. Una suggestiva proposta di spiegazione del perché non vi sia potuto essere un "decollo" dell'economia romana analogo a quello che avrebbe portato alla rivoluzione industriale è quella avanzata da A. Schiavone, *La storia spezzata. Roma antica e occidente moderno*, Roma - Bari 1996. Agricoltura e alimentazione: A. Marcone, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale*, Roma 1997; P. Garnsey, *Carestia nel mondo antico. Risposte al rischio e alla crisi*, trad. it. Firenze 1997; Id., *Cities, peasants and food in classical antiquity. Essays in social and economic history*, ed. with addenda by W Scheidel, Cambridge 1998. La persistenza delle tecniche agricole tradizionali nella penisola italiana sino alla meccanizzazione dell'agricoltura è bene mostrata da S. Spurr, *Arable Cultivation in Roman Italy c. 200 B.C. - c. A.D. 100*, London 1986. Sulla tecnologia, in particolare, A. Gara, *Tecnica e tecnologia nelle società antiche*, Roma 1994.

Problemi di storia della popolazione: T.G. Parkin, *Demography and Roman Society*, Baltimore - London 1992; E. Lo Cascio, *Popolazione e risorse nel mondo antico*, in *Storia dell'economia mondiale*. I. *Dall'antichità al medioevo*, a c. di V. Castronovo, Bari - Roma 1996, pp. 275-299. Schiavitù: M.I. Finley, *Schiavitù antica e ideologie moderne*, trad. it. Roma - Bari 1981; che la manomissione fosse un esito del tutto normale nella vita di uno schiavo è stato sostenuto in particolare da J.C. Dumont, *Servus. Rome et l'esclavage sous la République*, Roma 1987. Per la nozione di "epigraphic habit" R. MacMullen, *The epigraphic habit in the Roman Empire*, «AJPh» 103 (1982), 233-246.

Moneta: M.H. Crawford, *La moneta in Grecia e a Roma*, Roma - Bari 1982, e ora R. Duncan Jones, *Money and Government in the Roman Empire*, Cambridge 1994.

con la discussione di E. Lo Cascio, *Produzione monetaria, finanza pubblica ed economia nel principato*, «RSI» 109 (1997), pp. 650-677. Sul coinvolgimento dell'*elite* nelle attività commerciali: J.H. D'Arms, *Commerce and social standing in ancient Rome*, Cambridge Ma. 1981. Sui "business managers" J.J. Aubert, *Business Managers in Ancient Rome. A Social and Economic Study of Institores 200 BC-AD 250*, Leiden - New York - Köln 1994. Sul ruolo della manifattura e del commercio: ora W.V. Harris (ed.), *The Inscribed Economy. Production and distribution in the Roman Empire in the light of* instrumentum domesticum, Ann Arbor Mi. 1993 (con l'importante saggio introduttivo di W.V. Harris). Sul ruolo della fiscalità: K. Hopkins, *Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B.C. - A.D. 400)*, «JRS» 70 (1980), pp. 101-125. Commerci con l'Oriente: F. De Romanis, *Cassia cinnamomo ossidiana: uomini e merci tra Oceano Indiano e Mediterraneo*, Roma 1996.

5. Il diritto

Per lo studio dell'esperienza giuridica d'una comunità del passato qualsiasi fonte d'informazione può essere utile: non esistono perciò fonti giuridiche distinte dalle altre fonti della storia antica. Tuttavia, alcuni documenti si trovano, fin dalla loro genesi o per vicende della tradizione, in un rapporto privilegiato con la storia giuridica. Riconoscere questo rapporto aiuta a rilevare le particolarità di stile, linguaggio, rappresentazioni che connotano molti di questi documenti e che richiedono metodi di studio adeguati. È proprio su questi metodi, fra l'altro, che si basa la specificità degli studi giusromanistici, il cui solido legame con le scienze storiche si manifesta, per contro, proprio nella comune dipendenza dalle medesime fonti.

Il documento principale per la conoscenza del diritto romano, prevalentemente del diritto privato, è la compilazione giustinianea, chiamata modernamente *Corpus Iuris Civilis* (è il titolo collettivo che porta nell'edizione di Denys Godefroy, del 1583; vd. il repertorio delle edizioni a stampa fino al 1816 di E.P.J. Spangenberg, *Einleitung in das Römisch-Justinianeische Rechtsbuch oder Corpus Iuris Civilis Romani*, rist. Aalen 1970, pp. 839-845). Le quattro parti di cui il *Corpus Iuris Civilis* consta comprendono: *a)* un'ampia ed eterogenea serie di costituzioni imperiali (*leges*) da Adriano a Giustiniano, che costituisce il *Codex Iustinianus*, in 12 libri, pubblicato in seconda edizione nel 534 d.C. Nel *Codex* confluirono, subendo incisivi interventi editoriali, molte delle costituzioni già contenute nei tre compendi precedenti, il *Gregorianus*, l'*Hermogenianus* e il *Theodosianus*, alle quali i commissari giustinianei aggiunsero costituzioni emanate nel periodo che intercorre tra quest'ultimo *codex*, concluso nel 437, e il 534 (edizione: *Corpus Iuris Civilis*, vol. II[14], ed. P. Krüger, Berlin 1967); *b)* le *leges Novellae*, cioè emanate posteriormente al *Codex Iustinianus* da Giustiniano (e dai due suoi successori) e riunite in varie collezioni private (edizione: *Corpus Iuris Civilis*, vol. III[6], ed. R. Schöll - G. Kroll, Berlin 1954); *c)* gli scritti dei giuristi romani, cui sono state riservate, all'interno della compilazione giustinianea, due sedi profondamente diverse per impianto e destinazione, i *Digesta* e le *Institutiones*, opere pubblicate entrambe nel 533.

La più importante delle due, sotto ogni profilo, sono i *Digesta* (o, alla greca, Pandette) in 50 libri suddivisi per titoli, un'antologia organica di oltre 9000 frammenti tratti dalla lettura diretta e metodica di oltre 1600 volumi (Giustiniano ne

contava 2000), scritti da 38 o 39 giuristi fra il I sec. a.C. e il IV d.C. Il nucleo di gran lunga più cospicuo di quest'antologia è costituito dalle opere scritte nel II e III secolo, in primo luogo da Ulpiano, che da solo ha fornito circa i 2/5 del materiale. La critica ha ora abbandonato il presupposto che i brani tolti dalle opere dei giuristi classici abbiano subito, oltre che tagli (soprattutto delle controversie): e ritocchi, veri stravolgimenti (interpolazioni) ad opera dei giustinianei o addirittura fossero giunti loro già stravolti: vd. M. Kaser, *Ein Jahrhundert Interpolationenforschung an der römischen Rechtsquellen*, ora in Id., *Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode*, Wien 1986, pp. 112 ss. Non si può accogliere nemmeno l'idea che il Digesto si fondasse su una o più raccolte preesistenti, idea che, a nostro avviso, non è che un corollario dell'interpolazionismo (D. Mantovani, *Cent'anni dalla morte di Hofmann, duecento dalla nascita di Bluhme*, «Labeo» 43 [1997], pp. 417-433, cui risponde, A. Guarino, "*Romanorum phoenices*", «ivi» 48 [1998], pp. 363-365). L'edizione maggiore è quella di Th. Mommsen (con P. Krüger), *Digesta Iustiniani Augusti*, 2 voll., Berolini 1868-70, rist. Dublin - Zurich 1962-63; corrente è l'*editio stereotypa* derivata dalla precedente: *Corpus Iuris Civilis*, vol. I[22], ed. Th. Mommsen et P. Krüger, Berlin 1973 (la riproduzione fotografica del magnifico ms. principale, la *littera Florentina*, è stata curata da A. Corbino e B. Santalucia, 2 voll., Firenze 1988).

Anche le *Institutiones* di Giustiniano, come il Digesto, sono basate essenzialmente su opere di giuristi del II e III secolo, in primo luogo sull'omonima opera di Gaio; tuttavia, a differenza del Digesto, nel quale i singoli frammenti mantengono la loro autonomia e recano l'indicazione della provenienza, nelle Istituzioni i materiali classici sono rielaborati in un discorso continuo, di stile didattico – poiché l'opera è appunto un manuale introduttivo per gli studenti di diritto, benché fosse dotata di valore normativo – e vi sono frammiste anche costituzioni imperiali (cfr. G. Luchetti, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996; D. Dalla, *Note minime di un lettore delle Istituzioni di Giustiniano. Libro I*, Torino 1998). Edizione: *Corpus Iuris Civilis*, vol. I[22], ed. P. Krüger, Berlin 1973).

Naturalmente, oltre che contenitore di fonti per lo più anteriori all'età giustinianea, il *Corpus Iuris Civilis* è documento del suo tempo, della cultura giuridica coeva e della politica legislativa di Giustiniano. Lo studio della compilazione in questa prospettiva esula a ragion veduta da un'esposizione, come la presente, che si arresta al V secolo e nella quale l'esperienza giuridica è presentata come parte integrante e integrata della storia di Roma. Si rinvia, perciò, per un primo inquadramento storico del diritto giustinianeo – prospettiva a lungo rimasta estranea alla giusromanistica – a G.G. Archi, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, e ai saggi del medesimo Autore ripubblicati fra gli *Scritti di diritto romano*, vol. III, Milano 1981 e vol. IV, Milano 1995, nonché a R. Bonini, *Introduzione allo studio del diritto giustinianeo*, Bologna 1977 e *Studi sull'età giustinianea*, Rimini 1992[2]; da ultimo, R. González Fernández, *Las estructuras ideológicas del Código de Justiniano*, Murcia 1997 (con ampia bibl.); C. Russo Ruggeri, *Studi sulle «Quinquaginta decisiones»*, Milano 1999. Il diritto giustinianeo s'iscrive a sua volta nel quadro più ampio del diritto bizantino: vd. M. Amelotti, *Scritti giuridici*, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino 1996, pp. 601-763.

Fra le fonti pregiustinianee, il *Theodosianus*, con relative *Novellae*, si consulta nell'edizione *Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes*, edd. Th. Mommsen et P.M. Meyer, 2 voll., rist. Berolini 1954. Ancora istruttivo il commento di Jacques Godefroy: *Codex*

Theodosianus cum Perpetuis Commentariis Iacobi Gothofredi, 6 voll., rist. Hildesheim - New York 1975, sull'ed. postuma del 1736.

Poco si è salvato della letteratura giurisprudenziale fuori del Digesto, la pubblicazione del quale causò la definitiva interruzione d'una autonoma trasmissione delle opere dei giuristi. L'eccezione di gran lunga più significativa sono le *Institutiones* di Gaio: ed. M. David, *Gai Institutiones secundum Codicis Veronensis apographum Studemundianum et reliquias in Aegypto repertas. Editio minor*, Leiden 1964². Delle *Pauli Sententiae*, vd. l'edizione profondamente rinnovata di D. Liebs, *Die pseudopaulinischen Sentenzen II. Versuch einer neuen Palingenesie. Ausführung*, «ZSS» 113 (1996), pp. 132-242. Insieme a Gaio e Paolo, gli altri pochi resti della letteratura giuridica trasmessi fuori del Digesto si leggono in *Fontes Iuris Romani Antejustiniani. Pars altera. Auctores*, ed. G. Baviera, Florentiae 1940² (rist. 1968). Le opere giurisprudenziali trasmesse frammentariamente (in primo luogo perciò proprio quelle di tradizione giustinianea) sono state ricomposte da O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, 2 voll., Leipzig 1889 (rist. Graz 1960, con appendice di papiri): la palingenesi consente di studiare il pensiero dei giuristi romani nell'appropriato contesto espositivo.

Le fonti normative di tradizione epigrafica e papiracea (in particolare, *leges publicae, senatusconsulta, constitutiones principum*) sono raccolte in *Fontes Iuris Romani Antejustiniani. Pars prima. Leges*, ed. S. Riccobono, Florentiae 1941² (rist. 1968), una silloge che ha contribuito ad ampliare l'orizzonte documentale dei giusromanisti al di là del *Corpus Iuris Civilis* e che ora, divenuta incompleta a misura dei nuovi ritrovamenti, attende di essere aggiornata (vd. anche AA.VV., *Les lois des Romains*, a c. di V. Giuffrè, Camerino 1977). Fra le raccolte di nuovi documenti o di nuove edizioni si segnalano: *a)* per le *leges publicae*, l'impresa europea di AA.VV., *Roman Statutes*, ed. by M.H. Crawford, 2 voll., London 1996, che include le nuove edizioni autoptiche delle leggi di tradizione epigrafica e anche una nuova ricostruzione delle Dodici Tavole. È un ragguardevole repertorio ragionato di tutte le leggi e le proposte di legge G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano 1912, al cui sostituto lavora un'*équipe* guidata da J.-L. Ferrary; cfr. D. Flach, *Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar*, Darmstadt 1994; *b)* per i *senatusconsulta*, R.K. Sherk, *Roman Documents from the Greek East. «Senatus consulta» and «epistulae» to the age of Augustus*, Baltimore 1969; B. Levick, *The "senatus consultum" from Larinum*, «JRS» 73 (1983), pp. 97-115; per il *senatus consultum de Cn. Pisone patre*, vd. sopra; un primo censimento in E. Volterra, «Novissimo Digesto Italiano» 16 (1969), pp. 1047-1078 e R.J.A Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984, pp. 435-458; *c)* per le costituzioni imperiali pregiustinianee, J.H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphia 1989; D. Feissel, *Les constitutions des Tétrarques connues par l'épigraphie: inventaire et notes critiques*, «AnTard» 3 (1995), pp. 33-55.

Fonti di vario genere, soprattutto documenti della prassi, sono raccolte in *Fontes Iuris Romani Antejustiniani. Pars tertia. Negotia*, ed. V. Arangio Ruiz, Florentiae 1943 (rist. 1968). Sui papiri vd. L. Migliardi Zingale, *Introduzione alla papirologia giuridica*, Torino 1994 e G. Purpura, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino 1995; per le epigrafi, un'applicazione in U. Agnati, *Diritto, società, epigrafia*, Como 1996. Le accessioni più importanti sono pubblicate e commentate da G. Camodeca, *L'archi-*

vio puteolano dei Sulpicii, I, Napoli 1992 (è annunciata l'edizione completa: *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, Roma 1999). Fra le edizioni recenti di documenti vari pertinenti alla storia giuridica, alcuni di fresco rinvenimento e di notevole importanza, si segnalano infine J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, London 1982; J.S. Richardson, *The «Tabula Contrebiensis»: Roman Law in Spain in the Early First Century B.C.*, «JRS» 73 (1983), pp. 33-41; H. Engelmann, D. Knibbe, *Das Zollgesetz der Provinz Asia*, «EA» 14 (1989) (su cui vd. T. Spagnuolo Vigorita, *Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in AA.VV., *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica*, Napoli 1997, pp. 113-190); J. González Fernández, *Bronces jurídicos romanos de Andalucía*, Sevilla 1990 (trad. it. dell'importante *lex Irnitana* ivi inclusa in F. Lamberti, *«Tabulae Irnitanae»* cit.); S.L. Ager, *Interstate Arbitrations in the Greek World (337-90 B.C.)*, Berkeley etc. 1996.

Sono disponibili lessici di molte delle fonti giuridiche; si menziona, per tutti, il *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae*, Berlin 1894-1987. Ricerche rapide e libere nel patrimonio documentale sono ora possibili grazie all'informatica; un'edizione integrale delle principali fonti giuridiche di tradizione manoscritta è nel CD-Rom *Bibliotheca Iuris Antiqui*, Catania 1994 (su cui D. Mantovani, «Index» 24 [1996], pp. 599-612).

L'editto del pretore, come s'espresse Mommsen, «ormai l'abbiamo in un certo senso redivivo nell'egregia opera» di O. Lenel, *Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927[3] (rist. Aalen 1985). Ricostruzione aggiornata (e trad. it.) delle formule in D. Mantovani, *Le formule del processo privato romano*, Padova 1999[2].

Informazioni dettagliate sul materiale documentale, allo stato del tempo, in L. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953; utile per lo studio di prima mano A. Guarino, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, 2 voll., a c. di L. Labruna, Napoli 1968.

Si sciolgono di seguito le abbreviazioni usate nel testo:

XII Tab. = *leges Duodecim Tabularum* (ed. *FIRA* I[2] e Crawford, *Roman Statutes*).

CTh. = *Codex Theodosianus.*

CI. = *Codex Iustinianus.*

D. = *Digesta Iustiniani Augusti.*

Nov. = *Novellae.*

FIRA I[2], II[2], III = *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*

L'attenzione alle fonti giuridiche romane, con i più vari moventi e risultati, è ininterrotta dal tempo delle Dodici Tavole. Nel darne qui cursoriamente conto, si richiama fin d'ora l'attenzione sul nesso che corre fra l'ampiezza dell'orizzonte documentale di volta in volta tenuto in considerazione e il coevo orientamento degli studi.

Dopo la fine del mondo antico, il diritto romano si identificò, in Italia, con la compilazione giustinianea (nella Gallia meridionale, nella Rezia e nella Spagna visigotica, la *lex Romana* fu invece rappresentata dalle fonti pregiustinianee e specialmente dal Teodosiano, nella versione abbreviata e diffusissima del *Breviarium Alaricianum*, opera legislativa del re visigoto Alarico II nel 506, su cui R. Lambertini, *La codificazione di Alarico II*, Torino 1991[2]). Gli artefici della "riscoperta" della compilazione giustinianea nell'XI secolo, i "glossatori" della Scuola di Bologna, seguiti dai "commentatori", s'impadronirono come altri mai dei contenuti del *Corpus*

Iuris e ricostruirono quello che oggi si chiama diritto giustinianeo. Tuttavia, privi com'erano di cognizioni storiche, dominati dal rispetto quasi mistico per il testo imperiale e soprattutto guidati da un interesse applicativo, non approfondirono la natura eterogenea della compilazione giustinianea, ch'è iscritta nella sua genesi di raccolta di fonti e che la rende, nel suo complesso, un compendio (di un tratto) dello svolgimento del diritto di Roma. La «storicizzazione dei monumenti giuridici antichi» (D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956, p. 98) e segnatamente la scoperta del diritto arcaico e classico fu quindi opera principalmente dei giuristi Umanisti, nel XVI secolo. Il nuovo indirizzo della giurisprudenza "culta", di cui furono campioni Alciato, Zäsy, Budé e poi Cujas – cui fecero da battistrada letterati come Valla e Poliziano, il quale intorno al 1490 per primo ottenne da Lorenzo il Magnifico libero accesso alla *littera Florentina*, per collazionarla con la tradizione volgata del Digesto – mirava a ripristinare la latinità del diritto di Roma, corrotta dai glossatori e commentatori, ingiuriati (anacronisticamente) come *inepti, rixantes de lana caprina, blaterones* e simili. La giurisprudenza culta era mossa anch'essa, in realtà, da interessi applicativi, sullo sfondo della generale dissoluzione degli ordinamenti giuridici e politici medievali; nondimeno, determinò un irreversibile ampliamento dell'orizzonte documentale, oltre a porre su nuove basi la critica testuale del *Corpus Iuris*. S'intrecciò inoltre con un filone erudito-antiquario, in parte dettato da esigenze d'imitazione del passato per la riforma del presente, soprattutto quando si volgeva alle istituzioni repubblicane (da Biondo Flavio a Sigonio a Zamoyski), ma che per alcuni versi, specialmente nelle indagini sul diritto pubblico imperiale (in cui si distinse già l'Alciato e che culminarono nel commento di J. Godefroy al Teodosiano), precorse la formazione della storiografia moderna sul mondo antico.

Proprio in connessione con l'irradiarsi della nuova sensibilità, al volgere del XVIII secolo, si determinò anche negli studi giuridici la ripresa e l'approfondimento delle istanze di storicizzazione. Lo storicismo giuridico sorse, nel clima del primo romanticismo storico e letterario, come reazione alle teorie del diritto secentiste e illuministe. In nome della storia, combatté il mito del diritto naturale e si contrappose al positivismo legalistico, cioè alla concezione del diritto come espressione della volontà del legislatore. Per gli storicisti, il diritto, al pari di altri fatti culturali, come la lingua, è creazione spontanea dello spirito del popolo (del *Volksgeist*, espressione introdotta fra i giuristi da G.F. Puchta nel 1828, per un concetto circolante già nel secolo precedente). Precursore fu Gustav Hugo, ma il fondatore di una "Scuola storica" del diritto è Friederich Karl von Savigny, in stretti rapporti con il Niebhur, dal quale «aveva imparato a vedere in modo nuovo la storia romana» (D. Nörr, *Savignys philosophische Lehrjahre. Ein Versuch*, Frankfurt a. Main 1994, p. 345). Le tesi fondamentali sono già espresse nel saggio polemico *La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza* (1814; trad. it. a cura di G. Marini, Napoli 1992), in cui Savigny rivendica, contro la tendenza alla codificazione, il ruolo della scienza del diritto e dei giuristi nella definizione di un diritto nazionale e adeguato ai tempi. Lo scritto ha un valore che trascende l'intento polemico che l'ha occasionato: è una lettura affascinante in cui si trovano molte delle idee portanti dell'attuale concezione del diritto (altre letture scelte da F.K. von Savigny in F. De Marini Avonzo, *Diritto romano e diritto privato*, Torino 1995). Proprio l'accento posto sull'"elemento tecnico" spinse i giuristi tedeschi a un lavorio di sistemazione scientifica del diritto romano-borghese, a partire dalle fonti romane giustinianee. Per-

ciò, sebbene fossero del tutto avvertiti della dimensione storica (basti ricordare del Savigny la *Storia del Diritto Romano nel Medio Evo*, 3 voll., trad. it. Torino 1854-57), essi andarono accentuando il razionalismo, procedendo per astrazione, riducendo gli istituti a concetti isolati dalla storia da cui pure li ricavavano e collegando le singole proposizioni giuridiche in una connessione organica, in un sistema (diritto romano attuale). L'esito della Scuola storica fu dunque la Pandettistica, una scienza giuridica che ripercorreva la genealogia di ogni proposizione giuridica fino al suo principio primo, una metodologia che, dopo avere condizionato addirittura la ricostruzione del diritto pubblico di Mommsen (vd. Y. Thomas, *Mommsen et "l'Isolierung" du droit. Rome, l'Allemagne et l'État*, Paris 1984), continua a improntare la storiografia del *ius* romano, talvolta in tensione con i fini di essa.

L'altra componente degli odierni studi giusromanistici, quella più propriamente storica che variamente si combina con la tendenza dogmatico-razionalista, dovette attendere per una definitiva maturazione il compimento della missione della Pandettistica, quando ormai anche in Germania si erano poste le premesse per l'adozione di un codice civile, largamente ispirato ai risultati di essa (il *BGB* sarebbe entrato in vigore il primo giorno del 1900). Già negli anni Ottanta del secolo scorso apparve una serie di lavori pionieristici: furono ricostruiti più precisamente l'editto e le opere dei giuristi (O. Lenel), lo studio del processo fu posto su nuove basi (M. Wlassak), la scoperta e pubblicazione di un'enorme massa di papiri mise all'ordine del giorno il problema della sopravvivenza dei diritti etnici nelle province orientali dell'impero e i loro influssi sul diritto ufficiale (L. Mitteis). Esplose allora anche la critica interpolazionista (vd. sopra, a proposito del Digesto), ch'era già stata una componente fondamentale dell'Umanesimo giuridico e che, nel nuovo clima, prometteva d'essere anch'essa a suo modo un tentativo di restituire profondità storica al diritto romano. Tuttavia, l'"interpolazionismo" da una parte era afflitto da carenze di argomentazione scientifica che andarono progressivamente evidenziandosi a mano a mano che diventava la tendenza egemone negli studi, dall'altra – e soprattutto – finiva per ridurre quella profondità storica che andava cercando ad un'irreale contrapposizione fra canoni (classico/postclassico/giustinianeo), trascurando sia le specifiche caratteristiche delle varie fonti (in particolare, delle opere giurisprudenziali) sia la connessione fra l'elaborazione giuridica e la realtà coeva. Il superamento di quest'indirizzo, nel secondo dopoguerra, oltre a consentire l'acquisto di nuove consapevolezze nell'indagine sugli istituti giuridici, che è il filone di studi che più direttamente prosegue la tradizione romanistica, ha riacceso l'interesse per temi meno esplorati, fra cui si segnalano il diritto criminale, la storia del pensiero giuridico, il diritto tardoromano.

Un'interpretazione influente della storia degli studi è quella di R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987 (per le vicende del pensiero giuridico, vd. F. Wieacker, *Storia del diritto privato moderno*, 2 voll., Milano 1980 e la sintesi di C.A. Cannata - A. Gambaro, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, II. *Dal medioevo all'età contemporanea*, Torino 1989[4]). *Adde*, su temi specifici: A. Schiavone, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in AA.VV., *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma - Bari 1990, pp. 275-302; J.Q. Whitman, *The Legacy of Roman Law in the German romantic era*, Princeton 1990; A. Guarino, *Pagine di diritto romano*, I, Napoli 1993; F. Casavola, *L'insegnamento romanistico nel Novecento*, «Index» 22 (1994), pp. 595-599; AA.VV., *Ancient history and the antiquarian*.

Essays in memory of Arnaldo Momigliano, ed. by M.H. Crawford and C.R. Ligota, London 1995; M. Talamanca, *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, «Index» 23 (1995), pp. 159-180; L. Capogrossi Colognesi, *Max Weber e le società antiche* cit.; A. Mantello, *"Il più perfetto codice civile moderno". A proposito di BGB, diritto romano e questione sociale in Italia*, «SDHI» 62 (1996), pp. 357-399; S. Schipani, *La codificazione del diritto romano comune*, Torino 1996; G. Crifò, *Materiali di storiografia romanistica*, Torino 1998.

Una bibliografia completa sui singoli temi toccati esula dalle funzioni di questa *Introduzione*. Le indicazioni che seguono non hanno altra pretesa che di consentire il primo passo verso l'ulteriore letteratura. Di qui la predilezione per opere recenti. Per ricerche più approfondite, si deve ricorrere ai repertori bibliografici. Per la ricerca veloce, si segnala il già citato CD-Rom *Bibliotheca Iuris Antiqui* nonché *FIURIS*, Roma 1994 (per le riviste) e l'*Index* curato da M. Sargenti et al., Milano 1978-. L'aggiornamento costante e completo resta affidato alle riviste *Labeo* e *Iura* nonché all'*Année Philologique* (anche in formato CD-Rom).

Esposizioni sistematiche del diritto e processo privato sono offerte da ottimi manuali universitari di *Istituzioni di diritto romano*, in tutte le lingue europee. Trattati approfonditi su singole parti: B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979; Id., *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo 1982; Id., *Le situazioni possessorie nel diritto romano*, Palermo 1985; P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, IV-VI, a cura di G. Bonfante - G. Crifò, rist. Milano 1966-1972 (proprietà e altri diritti reali); AA.VV., *Derecho Romano de Obligaciones*, cur. J. Paricio, Madrid 1994; P. Voci, *Diritto ereditario romano*, 2 voll., Milano 1963-67²; complessivamente, con fonti essenziali e bibliografia analitica: M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, 2 voll., München 1971-75². Sul processo privato, con le medesime qualità, Id., *Das römische Zivilprozessrecht*, neu bearb. v. K. Hackl, München 1996². Per *lege agere* e *agere per formulas*, sintesi esauriente di M. Talamanca, «Enc.Dir.» 36 (1987), pp. 1-79; per la *cognitio*, I. Buti, *La cognitio extra ordinem: da Augusto a Diocleziano*, «ANRW» II.14 (1982), pp. 29-59; per il processo fiscale, S. Puliatti, *Il "de iure fisci" di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano 1992 e M. Alpers, *Das nachrepublikanische Finanzsystem*, Berlin - New York 1995; per gli esiti tardoantichi (specialmente orientali), F. Goria, *La giustizia nell'impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in AA.VV., *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII)*, Spoleto 1995, pp. 259-336.

Il tema delle fonti (di produzione) del diritto trova la sua sede d'esposizione generale nei manuali universitari di *Storia del diritto romano* (di regola insieme con la costituzione e il diritto criminale: su questa secolare convenzione espositiva e concettuale vd. G. Köbler, *Zur Geschichte der römischen Rechtsgeschichte*, in AA.VV., *Freundesgabe für A. Söllner*, Giessen 1990, pp. 207-284). Alla produzione del diritto per l'età repubblicana (ma anche alle fonti di cognizione e al metodo di studio) è dedicata l'opera conclusiva di F. Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte*, I, München 1988. Vd. anche B. Albanese, *Premessa allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978, con fonti e i saggi di A. Guarino, *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994.

Su problemi di metodo generali della storia delle culture arcaiche, J. Assmann, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, trad. it. Torino 1997, sul *floating gap*; R. Lazzeroni, *La cultura indoeuropea*, Roma - Bari 1998, sulla comparazione linguistica (da cui la citazione al § 9.3).

Sulle Dodici Tavole, alla bibl. citata in *Roman Statutes* cit., II, p. 555, si aggiungano: per la ricostruzione del testo (in particolare ai contributi di L. Amirante, F. Bona, F. D'Ippolito e O. Diliberto, ivi citati; di quest'ultimo, *adde*, *Materiali per la palingenesi delle XII Tavole*, II, Cagliari 1998), una serie di contributi di B. Albanese, fra cui «*Cum nexum faciet mancipiumque*», in «ASGP» 42 (1992), pp. 50-70; *Osservazioni su XII tab. 5.3 (uti legassit..., ita ius esto)*, «ivi» 45 (1998), pp. 35-66, e *Osservazioni su XII tab. 1.4: il vindex per assidui e proletarii*, «Index» 26 (1998), pp. 15-40, con critiche all'interpretazione di *proletarius* come migrante proposta da A. Pagliaro, *Testo ed esegesi delle XII Tavole (I, 4)*, in AA. VV., *La critica del testo. Atti del secondo Congr. Internaz. Società it. di storia del Diritto*, I, Firenze 1971, pp. 567-574. Sull'ordinamento arcaico: L. Capogrossi Colognesi, *Proprietà e signoria in Roma antica*, I, Roma 1994; A. Corbino, *Il formalismo negoziale nell'esperienza romana. Lezioni*, Torino 1994; R.P. Saller, *Patriarchy, property and death in the Roman family*, Cambridge 1994; G. Franciosi, *Famiglia e persone in Roma antica: dall'età arcaica al principato*, Torino 1995[3]; Id., *Clan gentilizio e strutture monogamiche*, Napoli 1999[6]; S. Randazzo, *Leges mancipii*, Milano 1998; per il rapporto Stato/famiglia, vd. M. Weber, *Storia economica e sociale dell'antichità. I rapporti agrari* (1898), trad. it. Roma 1992[2]. Sulla distanza fra idea antica e moderna di legge (§ 9.7) si è seguito P. Grossi, *Scienza giuridica e legislazione nella esperienza attuale del diritto*, «Riv. di Storia del Dir. It.» 69 (1996), pp. 5-16; accentua la funzione sociale della legislazione decemvirale F. Serrao, «*Ius*» *e* «*lex*» *nella dialettica costituzionale della prima Repubblica. Nuove riflessioni su un vecchio problema*, in AA.VV., *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo*, II, Napoli 1997, pp. 279-317.

Sull'editto e la *iurisdictio*: B. Albanese, *Riflessioni sul «ius honorarium»*, in AA.VV., *Estudios en homenaje al profesor Francisco Hernandez-Tejero*, Madrid s.d., pp. 1-18 (estr.); D. Mantovani, *Gli esordi del genere letterario ad edictum*, in AA.VV., *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio* Torino 1996, pp. 61-133; F. Gallo, *L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto. Corso di diritto romano*, Torino 1997; J. Blanch Nougués, *El edicto de los magistrados en el lenguaje de la jurisprudencia romana*, Madrid 1998; A. Schiavone, *Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del ius civile e dell'editto fra tarda Repubblica e primo principato*, in AA.VV., *La codificazione del diritto dall'Antico al Moderno. Atti*, a c. di L. De Giovanni, Napoli 1998, pp. 51-72, rilevante anche per gli *horoi* di Scevola.

Sul *ius gentium*: M. Kaser, *Ius gentium*, Köln - Weimar -Wien 1993; M. Talamanca, *"Ius gentium" da Adriano ai Severi*, in AA.VV., *La codificazione del diritto dall'Antico al Moderno* cit., pp. 191-227. Su cittadinanza e ordinamento: M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza*, «MEFRA» 103 (1991), pp.703-733; A. Maffi, *Ricerche sul postliminium*, Milano 1992; L. Capogrossi Colognesi, *Ius commercii, conubium, civitas sine suffragio*, in AA. VV., *Le strade del potere*, Catania 1994, pp. 3-64; G. Luraschi, *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della repubblica*, «SDHI» 61 (1995), pp. 17-67; T. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero*, Napoli 1996; Y. Thomas, *"Origine" et "commune patrie". Etude de droit public romain (89 av.J.-C. - 212 ap.J.-C.)*, Rome 1996; G. Mancini, *Cives Romani municipes Latini*, I, Milano 1997. Sulla *fides*: D. Nörr, *Die Fides im römischen Völkerrecht*, Heidelberg 1991; V. Marotta, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei in età arcaica e repubblicana*, «Ostraka» 5 (1996), pp. 64-138.

In quanto artefici ed espositori del *ius*, i giuristi romani ricevono una speciale attenzione storiografica, sollecitata anche dall'evidente dipendenza del pensiero giuridico attuale dal loro, che persiste al di là dei contenuti normativi transeunti (sui giuristi come "letteratura" e come "intellettuali", vd. il programma di studio tracciato da F. Casavola, *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, pp. 97-105). Un libro molto influente è stato F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. Firenze 1968 (ed. ingl. 1946), con il precedente di P. Jörs, *Römische Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik*, I, Berlin 1888. Su "i postulati e le aporie" dell'opera di Schulz, vd. M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982², pp. 333-353, raccolta di saggi a sua volta di notevole influenza; vd. anche L. Lantella, *Le opere della giurisprudenza romana nella storiografia*, Torino 1979. Avvertenze di metodo in M. Talamanca, *Per la storia della giurisprudenza romana*, «BIDR» 80 (1977), pp. 195-344. Opere d'insieme: L. Vacca, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Torino 1989; A. Schiavone, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino 1994, documento d'un itinerario innovativo; C.A. Cannata, *Per una storia della scienza giuridica europea*, giunta ora fino a Labeone, Torino 1997; saggi di vari studiosi negli atti *Per la storia del pensiero giuridico romano*, a cura di D. Mantovani: *Dai Pontefici alla scuola di Servio*, Torino 1996; *Da Augusto agli Antonini*, Torino 1997; *L'eta dei Severi* (Torino, in preparazione); raccolta dei saggi di A. Guarino nelle *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994.

Sull'*interpretatio* e il metodo dei giuristi, F. Horak, *Rationes decidendi*, Aalen 1969; M. Kaser, *Zur Methode der römischen Rechtsfindung*, in Id., *Ausgewählte Schriften*, I, Napoli 1976, pp. 3-34 (trad. it. parziale: *Sul metodo romano di individuazione del diritto attraverso la riflessione dei tecnici*, in AA.VV., *Diritto e storia. Antologia*, a cura di A. Corbino, Padova 1995, pp. 149-183); F. Gallo, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto*, Torino 1993²; A. Burdese, *Note sull'interpretazione in diritto romano*, in Id., *Miscellanea romanistica*, Madrid 1994, pp. 13-37; L. Lantella, *Dall'interpretatio iuris all'interpretazione della legge*, in AA.VV., *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo*, III, Napoli 1997, pp. 559-603.

In particolare, su estrazione e posizione sociale dei giuristi: W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz - Wien - Köln 1967²; D. Mantovani, *«Iuris scientia» e «honores». Contributo allo studio dei fattori sociali nella formazione giurisprudenziale del diritto romano (III-I sec. a.C.)*, in AA.VV., *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo*, I, Napoli 1997, pp. 617-680.

Sul *ius pontificium* e sulla cognizione pontificale del *ius civile*: F. Bona, *Ius pontificium e ius civile nell'esperienza giuridica tardo-repubblicana: un problema aperto*, in AA.VV., *«Contractus e pactum». Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana*, Napoli 1990, pp. 209-250; A. Watson, *The State, Law and Religion: Pagan Rome*, Athens - London 1992; M. Humbert, *Droit et religion dans la Rome antique*, in AA.VV., *Mélanges F. Wubbe*, Fribourg 1993, pp. 196-206; A. Schiavone, *Linee* cit., pp. 1-30, sulla distinzione fra cognizione del *ius* e vissuto religioso e con il ricupero alla storia della mentalità giuridica arcaica di alcune idee di G. Dumézil; F. Cancelli, *La giurisprudenza unica dei pontefici e Gneo Flavio tra fantasie e favole romane e romanistiche*, Roma 1996; F. Fontanella, *«Ius pontificium», «ius civile» e «ius naturae» in «De legibus» II,45-53*, «Athenaeum» 84 (1996), pp. 254-260; E. Bianchi, *Fictio iuris*, Padova 1997. Su linguaggio e stile, U. Manthe, *Stilistische*

Gemeinsamkeiten in den Fachsprachen der Juristen und Auguren der Römischen Republik, in AA.VV., *Der Stilbegriff in der Altertumswissenschaften*, Rostock 1993, pp. 69-74; più in generale C. De Meo, *Lingue tecniche del latino*, Bologna 1986^2. Sulla pubblicazione dei *fasti* e delle *actiones*: F. D'Ippolito, *Giuristi e sapienti in Roma arcaica*, Roma - Bari 1986; B. Albanese, *Brevi studi di diritto romano (II). VI. Le XII Tavole e il calendario*, «ASGP» 43 (1995), pp. 136-152; J. Rüpke, *Kalender und Öffentlichkeit. Die Geschichte der Repräsentation und religiösen Qualifikation von Zeit in Rom*, Berlin - New York 1995.

Sui giuristi tardorepubblicani: F. Bona, *Sulla fonte di Cicero «de oratore», 1,56,239-240 e sulla cronologia dei «Decem libelli» di P. Mucio Scevola*, «SDHI» 39 (1973), pp. 425-480; M. Talamanca, *Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Quinto Mucio*, in AA.VV., *Società romana e produzione schiavistica. III. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, a c. di A. Giardina e A. Schiavone, Roma - Bari 1981, pp. 15-39; B.W. Frier, *The Rise of the Roman Jurists. Studies in Cicero's pro Caecina*, Princeton 1985; F. D'Ippolito, *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della Repubblica*, Napoli 1994^2; F. Sini, *A quibus iura civibus praescribebantur*, Torino 1995; V. Scarano Ussani, *L'ars dei giuristi*, Torino 1997, anche per le *sectae*; M.A. Messana, *Sui libri definitionum di Emilio Papiniano*, in «ASGP» 45 (1998), pp. 91-121, sugli *horoi* di Scevola.

Su pensiero greco e giurisprudenza, tema topico a partire da J. Stroux: D. Nörr, *Divisio und partitio*, Berlin 1972; Id., *Rechtskritik in der römischen Antike*, München 1974; M. Talamanca, *Lo schema "genus-species" nelle sistematiche dei giuristi romani*, in AA.VV., *La filosofia greca e il diritto romano (Colloquio italo-francese)*, II, Roma 1977, pp. 3-290; F. Bona, *L'ideale retorico ciceroniano e l'"ars iuris civilis"*, «SDHI» 46 (1980), pp. 282-382; W. Waldstein, *Cicero, Servius und die «Neue Jurisprudenz»*, «Iura» 44 (1993), pp. 85-147; F. Horak, *Etica della giurisprudenza*, in AA.VV., *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio* cit., pp. 163-183; C. Moatti, *La Raison de Rome. Naissance de l'esprit critique à la fin de la République*, Paris 1997; M. Bretone, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma - Bari 1998.

Prospettive sul rapporto fra strutture economiche e forme giuridiche: A. Di Porto, *Impresa collettiva e schiavo manager in Roma antica (II sec. a.C. - II d.C.)*, Milano 1984; Id., *Il diritto commerciale romano*, in AA.VV., *Ricerche dedicate al prof. F. Gallo* cit., III, pp. 413-452; G. Negri, *Diritto minerario romano*, I, Milano 1985; M. Talamanca, *Développements socio-économiques et jurisprudence romaine à la fin de la République*, in AA.VV., *Studi in onore di C. Sanfilippo*, I, Milano 1987, pp. 775-791; L. Labruna, *Il diritto mercantile dei romani e l'espansionismo*, in AA.VV., *Le strade del potere* cit., pp. 115-137; D.P. Kehoe, *Investment, Profit, and Tenancy. The Jurists and the Roman Agrarian Economy*, Ann Arbor 1997.

Per la giurisprudenza classica, prescindendo qui dalla bibliografia relativa alle singole figure dei giuristi classici e alle loro opere, vd. per il *publice respondendi ius* F. Wieacker, *Respondere ex auctoritate principis*, in AA.VV., *Satura Feenstra oblata*, Fribourg 1985, pp. 71-94; F. Cancelli, *Sul presunto "ius respondendi" istituito da Augusto*, «BIDR» 90 (1987), pp. 543-568; J. Paricio, *El ius publice respondendi ex auctoritate principis*, in AA.VV., *Poder político y derecho en la Roma clásica*, a cura di J. Paricio, Madrid 1996, pp. 85-105; sulle scuole, con bibl., E. Stolfi, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, «SDHI» 68 (1997), pp. 1-123 (estr.); sulla partecipazione al *consilium*, F. Amarelli, *Consilia principis*, Napoli 1983.

Sulle costituzioni imperiali: D. Nörr, *Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit*, «ZSS» 98 (1981), pp. 1-42; P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali*, I. *Dal Principato alla fine del secolo IV*, in Id., *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, pp. 277-350; V. Marotta, *Mandata principum*, Torino 1991; T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi*, Napoli 1992; T. Honoré, *Emperors and Lawyers*, London 1994[2]; V. Giodice Sabbatelli, *Gli iura populi Romani nelle Institutiones di Gaio*, Bari 1996; J.-P. Coriat, *Le prince législateur*, Rome 1997; N. Palazzolo, *L'attività normativa del principe nelle sistematiche dei giuristi classici*, in AA.VV., *La codificazione del diritto dall'Antico al Moderno* cit., pp. 263-284.

La costituzione, come si è detto, è tema dei manuali di *Storia del diritto romano*. Fra i trattati, dopo Th. Mommsen, *Romisches Staatsrecht*, 3 voll., Leipzig 1887-88[3] (trad. fr. Paris, 7 voll., 1887-91, rist. 1984-85), è fondamentale F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, 6 voll., Napoli 1972-90[2], con Id., *Diritto economia e società nel mondo romano*, II. *Diritto pubblico*, a cura di F. d'Ippolito, Napoli 1996. Sulla storia della storiografia, oltre al saggio già ricordato di Y. Thomas (con la nota di E. Gabba, «Athenaeum» 74 [1986], pp. 245-248), vd. A. Ormanni, *Il "regolamento interno" del senato nel pensiero degli storici moderni sino a Theodor Mommsen*, Napoli 1990; A. Giovannini, *De Niebuhr à Mommsen: Remarques sur la genèse du «Droit public»*, «CCG» 3 (1992), pp. 167-176; G. Lobrano, *Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere*, Torino 1996; vd. anche P. Cerami, *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*, Torino 1996[3]. Per le istituzioni repubblicane, vd. anche C. Nicolet, *Struttura dell'Italia romana (sec. III-I a.C.)*, trad. it. Roma 1984; A. Lintott, *Imperium Romanum. Politics and administration*, London - New York 1993; J.M. Rainer, *Einführung in das Römische Staatsrecht. Die Anfänge und die Republik*, Darmstadt 1997.

Sul pensiero politico: J.-L. Ferrary, *Le idee politiche a Roma nell'epoca repubblicana*, in AA.VV., *Storia delle idee economiche politiche e sociali*, I, Torino 1982, pp. 723-804; A. Demandt, *Der Idealstaat. Die politischen Theorien der Antike*, Köln - Weimar - Wien 1993; M. Pani, *La politica in Roma antica: cultura e prassi*, Roma 1997; G. Zecchini, *Il pensiero politico romano. Dall'età arcaica alla tarda antichità*, Roma 1997. In particolare su metodo e contenuto del VI libro di Polibio e sul pensiero di Cicerone: P. Catalano, *La divisione del potere in Roma (a proposito di Polibio e di Catone)*, in *Studi in onore di G. Grosso*, VI, Torino 1974, pp. 667-691; L. Troiani, *Sulla "lex de suffragiis" in Cicerone, «de legibus» III, 10*, «Athenaeum» 68 (1981), pp. 180-184; C. Nicolet, *Polybe et la constitution de Rome: aristocratie et democratie*, in AA.VV., *Demokratia et aristokratia*, ed. C. Nicolet, Paris 1983, pp. 15-35, ov'è individuato il tema dell'influenza aristotelica; D. Frede, *Constitution and Citizenship: Peripatetic Influence on Cicero's Political Conceptions in the De re publica*, in AA.VV., *Cicero's Knowledge of the Peripatos*, New Brunswick - London 1989, pp. 77-100; C. Carsana, *La teoria della "costituzione mista" nell'età imperiale romana*, Como 1990; E. Gabba, *L'invenzione greca della costituzione romana*, in AA.VV., *I Greci*, Torino 1999, pp. 857-867. Sul problema della democrazia: D. Musti, *Demokratia. Origini di un'idea*, Roma - Bari 1995; E. Gabba, *La concezione antica di aristocrazia*, «RAL», s. 9, v. 6 (1995), pp. 461-468; Id., *Democrazia a Roma*, «Athenaeum» 85 (1997), pp. 266-271; per un'impostazione moderna: R.A. Dahl, *Prefazione alla teoria democratica*, Milano 1994. Sulle componenti religiose dell'ordine costituzionale: P. Catalano, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, Torino 1960; J. Linderski, The *Augural Law*, «ANRW» II 16.3 (1986), pp. 2146-2312; Id., *The*

Auspices and the Struggle of the Orders (1990), ora in Id., *Roman Questions. Selected Papers*, Stuttgart 1995, pp. 560-574; J.-L. Ferrary, *Ius fetiale et diplomatie*, in AA.VV., *Les relations internationales. Actes du Colloque de Strasbourg 1993*, Strasbourg 1995, pp. 411-432.

Sulla magistratura si dispone ora del manuale postumo di W. Kunkel, curato da R. Witmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, II. *Die Magistratur*, München 1995, con fonti e ampia bibl.; *adde*, AA.VV., *Pouvoir et «imperium»*, ed. E. Hermon, Napoli 1996; A. Petrucci, *Il trionfo nella storia costituzionale romana dagli inizi della repubblica ad Augusto*, Milano 1996. Per la teoria del potere sociale: H. Popitz, *Fenomenologia del potere*, Bologna 1990; per l'accenno a M. Weber (§ 9.12), vd. *La politica come professione* (1919), trad. it. Milano 1994. Liste dei magistrati repubblicani: T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, 3 voll., rist. Atlanta 1986, con l'importante rielaborazione di E. Badian, *The Consuls, 179-49 BC*, «Chiron» 20 (1990), pp. 371-413.

Per il senato: V. Mannino, *L'auctoritas patrum*, Milano 1979; U. Vincenti, *Brevi note in tema di «senatus consultum ultimum»*, in AA.VV., *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, Napoli 1984, pp. 1941-1954; P. Zamorani, *La lex Publilia del 339 a.C. e l'auctoritas preventiva*, «AUFG» 2 (1988), pp. 3-18; M. Bonnefond-Coudry, *Le sénat de la république romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de déciston*, Rome 1989; G. Mancuso, voce *Senato (diritto romano)*, «Enc. Dir.» 42 (1989), pp. 1137-1151; A. Guarino, *"Extremum atque ultimum"*, in Id., *Pagine di diritto romano*, III, Napoli 1994, pp. 378-386; L. de Libero, *Obstruktion. Politische Praktiken im Senat und in der Volksversammlung der ausgehenden römischen Republik (70-49 v. Chr.)*, Stuttgart 1992; F. Reduzzi Merola, *Studi sui rapporti tra senato e legge in età repubblicana*, I, Camerino 1996; AA.VV., *Il senato nella storia. Il senato nell'età romana*, Roma 1998; F.X. Ryan, *Rank and Partecipation in the Republican Senate*, Stuttgart 1998.

Sul popolo, in particolare sugli aspetti istituzionali, oltre alla rist. di L. Ross Taylor, *Roman Voting Assemblies. From the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*, Ann Arbor 1990, vd. J. G. Wolf, *"Comitia, quae pro conlegio pontificum habentur". Zur Amtsautorität der Pontifices*, in AA.VV., *Das Profil des Juristen in der europäische Tradition*, Ebelsbach 1980, pp. 1-24; L.J. Grieve, *The Reform of the "comitia centuriata"*, «Historia» 34 (1985), pp. 278-309; J. Farrel, *The distinction between "comitia" and "concilium"*, «Athenaeum» 74 (1986), pp. 407-438; E. Gabba, *Maximus comitiatus*, «Athenaeum» 75 (1987), pp. 203-205; E. Lo Cascio, *Ancora sui censi minimi delle cinque classi «serviane»*, «Athenaeum» 76 (1988), pp. 273-302; L. Loreto, *La riforma romana della leva a partire dal 318 a.C.*, «BIDR» 92-93 (1989-90), pp. 617-624; L. Peppe, *La nozione di «populus» e le sue valenze, con un'indagine sulla terminologia pubblicistica nelle formule della evocatio e della devotio*, in AA.VV., *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik*, Stuttgart 1990, pp. 312-343; A. Corbino, *La nozione di "comitia calata"*, «Iura» 42 (1991), pp. 145-150; AA.VV., *Senatus populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation*, Helsinki 1993; C. Masi Doria, *Civitas operae obsequium. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli 1993; G. Di Gennaro, *I comizi centuriati di Cic., De rep. II, 22,39-40: attribuzione, struttura, giudizio politico*, «Athenaeum» 81 (1993), pp. 545-565; A. Cardellini, *Le leges de bello indicendo. I. La casistica delle fonti*, Camerino 1995; J. Cels-Saint-Hilaire, *La République des tribus*, Toulouse 1995; N.D. Luisi, *Sul problema delle tabelle di voto nelle votazioni legislative: contributo*

all'interpretazione di Cic. «ad Att.» 1.14.5, «Index» 23 (1995), pp. 419-451. Sugli aspetti politici, oltre a C. Nicolet, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, trad. it. Roma 1980², al profilo di G. Clemente, *La politica romana nell'età dell'imperialismo*, in AA.VV., *Storia di Roma*, II.1. *La repubblica imperiale*, dir. A. Schiavone, Torino 1990, pp. 235-266 e a A. Guarino, *L'astratto e il concreto del votante romano*, in Id., *Pagine di diritto romano*, III, Napoli 1994, pp. 452-463, si veda l'ampio panorama critico premesso alla ristampa di E.S. Gruen, *The Last generation of the Roman Republic*, Berkeley - Los Angeles - London 1995; aggiungi R. Feig Vishnia, *State, Society, and Popular Leaders in Mid-Republican Rome 241-167 BC.*, London - New York 1996; F. Pina Polo, *Contra arma verbis. Der Redner vor dem Volk in der späten römischen Republik*, Stuttgart 1996; J.-L. Ferrary, *"Optimates" et "populares". Le problème du rôle de l'idéologie dans la politique*, in AA.VV., *Die späte römische Republik/La fin de la république romaine*, Rome 1997, pp. 221-231; E. Gabba, *Pubblica opinione e intellettuali nel mondo antico*, «RSI» 110 (1998), pp. 5-17; F. Millar, *The Crowd of Rome in the Late Republic*, Ann Arbor 1998. Stima dei votanti in R. MacMullen, *How many Romans voted?*, «Athenaeum» 68 (1980), pp. 454-457.

Per la repressione criminale, è basilare Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Berlin 1899 (trad. fr. Paris 1907), sulle cui premesse ideologiche, vd. T. Masiello, *Mommsen e il diritto penale romano*, Bari 1997². Programma di studio in G.G. Archi, *Gli studi di diritto penale romano da Ferrini a noi. Considerazioni e punti di vista critici* (1950), ora in Id., *Scritti di diritto romano*, III, Milano 1981, pp. 1396-1432. Domina le fonti essenziali e la bibliografia B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998² (*adde*: G. Zanon, *Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel Principato*, Padova 1998); vd. anche il profilo di V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Napoli 1997⁴. Per l'età repubblicana, il decisivo (ma discusso) superamento di alcune premesse della ricostruzione di Mommsen è dovuto a W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwichlung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München 1962, ove sono indicati anche i precursori (in particolare Chr. Brecht e J. Bleicken). La ricostruzione del sistema processuale repubblicano esposta al § 9.16 è sviluppata e documentata in D. Mantovani, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*, «Athenaeum» 78 (1990), pp. 19-49 e Id., *Gaio Gracco e i dikastai di Plut. C.Gr. 3.7*, «Athenaeum» 82 (1994), pp. 13-29; vd. anche Id., *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio» bilaterale*, Padova 1989. Per un'approvazione, vd. M.H. Crawford, *Roman Statutes* cit., I, p. 52; per una critica, anche se in un contesto non inconciliabile, C. Venturini, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, con altri riferimenti bibl. (da segnalare, dello stesso Aut., *Pomponio, Cicerone e la «provocatio»*, in AA.VV., *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo*, II, Napoli 1997, pp. 527-566). Per gli aspetti culturali, vd. E. Cantarella, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano 1991; per quelli politici, su cui restano fondamentali le indagini di E.S. Gruen, vd. J.-M. David, *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine*, Rome 1992; AA.VV., *Processi e politica nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano 1996; R.A. Baumann, *Crime and Punishment in Ancient Rome*, London - New York 1996, ove è anche riaperta la questione della discrezionalità della pena nel principato (vd. § 18.9); AA.VV., *Grosse Prozesse der römischen Antike*, München 1997.

Sull'esperienza giuridica nei secoli III-V d.C. e, in particolare, sulle fonti del

diritto, vd. F. Wieacker, *Allgemeine Zustände und Rechtszustände gegen Ende des weströmischen Rechts*, Milano 1963; N. Palazzolo, *Crisi istituzionale e sistema delle fonti dai Severi a Diocleziano*, in AA.VV., *Società romana e impero tardoantico*, a cura di A. Giardina, I, Roma - Bari 1986, pp. 59-70; G.G. Archi, *Studi sulle fonti del diritto del tardo impero*, Cagliari 1987; M. Talamanca, *Il "Corpus Iuris" giustinianeo fra il diritto romano e il diritto vigente*, in AA.VV., *Diritto e storia* cit., pp. 205-242, sul sistema aperto classico, sulla decadenza del diritto giurisprudenziale e l'ultrattività del *ius controversum* nel III-V secolo; F. De Marini Avonzo, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, «AARC» 11 (1996), pp. 29-39, importante, anche per la valutazione di P. Col. VII 175; U. Vincenti, *La tendenza verso la codificazione nell'esperienza giuridica romana dei secoli IV-VI d.C.*, in AA.VV., *L'eredità dell'Europa*, Bologna 1997, pp. 27-37. Ampio panorama di saggi negli Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, dal 1975 (AARC), che promuove anche una raccolta di materiali per la palingenesi delle costituzioni tardo imperiali (ad oggi, per Costantino II, Costanzo II e Costante [a cura di P. Cuneo, Milano 1997] e Valentiniano I e Valente [a cura di F. Pergami, Milano 1993]).

Sulla forma delle costituzioni imperiali, oltre a Th. Mommsen, *Prolegomena in Theodosianum* cit., cap. X, vd. M.G. Bianchini, *Caso concreto e lex generalis. Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979; N. van der Wal, *Edictum und lex edictalis. Form und Inhalt der Kaisergesetze im spätrömischen Reich*, «RIDA» 28 (1981), pp. 277-313; P. Voci, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali*, II. *Il V secolo*, in Id., *Studi*, II, cit., pp. 351-396; J. Harries, *Law & Empire in Late Antiquity*, Cambridge 1999. Su aspetti della politica legislativa, anche per una rinnovata impostazione del rapporto fra "Chiesa" e "Stato": L. De Giovanni, *Il libro XVI del Codice Teodosiano*, Napoli 1985; Id., *Costantino e il mondo pagano*, Napoli 1989[4]; G. de Bonfils, *Ammiano Marcellino e l'imperatore*, Bari 1986; M. Sargenti, *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986; A. Di Mauro Todini, *Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo*, Roma 1990; A. Sicari, *Prostituzione e tutela giuridica della schiava*, Bari 1991; J.E. Grubbs, *Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine's Marriage Legislation*, Oxford 1995; S. Corcoran, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial pronouncements and government, AD 284-324*, Oxford 1996; L. Solidoro Maruotti, *La tutela del possesso in età costantiniana*, Napoli 1998; E. Dovere, *Ius principale e catholica lex*, Napoli 1999[2]. Sul "principio" d'unità legislativa, Th. Mommsen, *Gesammelte Schriften*, VI, rist. Berlin - Dublin - Zürich 1965, pp. 303-323, 334-338, 362-387; per la divisione, J. Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IVème siècle*, in Id., *Études de droit romain*, I, Camerino 1979, pp. 129-166; in questa prospettiva, G. de Bonfils, *Omnes ... ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari 1998.

Sulla cultura giuridica, la giurisprudenza e il ruolo del giurista tardoantico: F. Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960, fondamentale, sebbene su presupposti oggi discussi; Id., *Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Dioclétien (235-284 ap. J.-C.)*, «RHDFE» 49 (1971), pp. 201-223; J. Mélèze Modrzejewski, *Grégoire le Taumaturge et le droit romain*, «ivi», pp. 313-324, ora in Id., *Droit impérial et traditions locales dans l'Egypte romaine*, Aldershot 1990, cap. XI; D. Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin 1987, molto importante; Id., *Römische Jurisprudenz in Afrika*, «ZSS» 106 (1989), pp. 210-247; O. Diliberto, *Conoscenza e diffusione delle XII Tavole nell'età del Basso-*

Impero. Primo contributo, in AA.VV., *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo* cit., I, pp. 205-227.

Sulla "legge delle citazioni" e sul Teodosiano: F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975²; G.G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976; A.D. Manfredini, *Il Codex Theodosianus e il Codex magisterium vitae*, «AARC» 5 (1983), pp. 117-208; T. Honoré, *The Making of the Theodosian Code*, «ZSS» (1986), pp. 133-222; AA..VV., *The Theodosian Code. Studies in the Imperial Law of Late Antiquity*, edd. J. Harries - I Wood, London 1993; i saggi di E. Volterra raccolti negli *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994; M. Sargenti, *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, «SDHI» 61 (1995), pp. 373-398; U. Vincenti, *Codice Teodosiano e interpretazione sistematica*, «Index» 24 (1996), pp. 111-131; G. Barone-Adesi, *Ricerche sui corpora normativi dell'impero romano*, 1. *I corpora degli iura tardoimperiali*, Torino 1998.

È interessante notare – anche per confrontare le prospettive – che l'esperienza tardoantica, oltre ad essere trattata dagli storici del diritto romano (vd., ad es., L. De Giovanni, *Introduzione allo studio del diritto romano tardoantico*, Napoli 1998²), è il punto d'esordio della storia del diritto italiano: vd., ad es., A. Padoa-Schioppa, *Il diritto nella storia d'Europa. Il medioevo*, I, Padova 1995.

6. La religione

Tra le fonti antiche è centrale per la comprensione della religione romana la raccolta, curata da B. Cardauns, dei frammenti delle *Antiquitates rerum divinarum* di Varrone: *M. Terentius Varro, Antiquitates rerum divinarum*, I (*Die Fragmente*); II (*Kommentar*), Wiesbaden 1976.

Chi voglia avere un'idea del ruolo distinto della religione e della filosofia presso le classi alte della tarda repubblica può leggere due trattati ciceroniani in particolare: *De natura deorum* e *De divinatione* (*M. Tullii Ciceronis, De natura deorum*, edited by A.S. Pease, I-II, Cambridge Mass. 1955-58; *De divinatione libri duo*, edi. by A.S. Pease, Darmstadt 1963).

Il significato "laico" del mito e dei racconti sugli dei presso gli antichi greci e romani è ben evidenziato dalla letteratura mitografica; si veda la raccolta di F. Jacoby, *Die Fragmente der griechischen Historiker*, Leiden 1926-58 = *FGrHist* (in particolare 1-63).

L'epigrafia è fondamentale per ricostruire formule come pure riti, istituti e credenze: ne è un esempio lo studio di L. Robert, *Documents d'Asie Mineure*, Paris 1987 (= *Documents*). L'Asia Minore, data la ricchezza dei reperti epigrafici, è un campione per individuare tendenze e orientamenti in età ellenistica e romana. L'analisi dei testi epigrafici, in generale, è un prezioso antidoto contro teorizzazioni e generalizzazioni, più o meno astratte, della religione degli antichi.

La letteratura giudaico-ellenistica risulta essenziale per discutere su solide basi il senso e la cornice storico-culturale del politeismo antico; in particolare, i primi due Libri dei Maccabei illuminano la complessità e la fluidità dei rapporti fra sentimento religioso giudaico e greco-romano. Il volume di F.-M. Abel, *Les Livres des Maccabées*, Paris 1949, offre ancora la migliore edizione e il miglior commento (ot-

tima anche l'introduzione storica e la traduzione francese).

L'opera di Filone Alessandrino, *Legatio ad Gaium*, illumina il processo di osmosi e la complessa rete di contatti fra la religione e il sentimento religioso sotto i Cesari e la "filosofia" delle élites giudaiche provinciali (*Philonis Alexandrini Legatio ad Gaium*, ed. with an Introduction, Translation and Commentary by E.M. Smallwood, Leiden 1970. Una traduzione italiana di quest'opera è contenuta in C. Kraus Reggiani, *Filone alessandrino e un'ora tragica della storia ebraica*, Napoli 1968).

Lo scritto antico che ci narra più diffusamente le circostanze che portarono alla traduzione greca della Bibbia è la cosiddetta *Lettera di Aristea*. Essa ci permette di riportare su un piano più concreto discussioni sopra religioni pagane e monoteismo ebraico-cristiano: un'agevole edizione con limpide note di commento è quella di M. Hadas, *Aristeas to Philocrates (Letter of Aristeas)*, New York 1951. Cfr. l'edizione e la traduzione in italiano di F. Calabi, *Lettera di Aristea a Filocrate*, Milano 1995.

I testi letterari antichi raccolti da Menahem Stern (*Greek and Latin Authors on Jews and Judaism*, voll. I-III, Jerusalem 1976-84 = *GLAJJ*) sono fondamentali per capire, in termini effettivi, il quadro storico dell'incontro del pensiero religioso giudaico con quello greco-romano, con relativi influssi e reazioni. Senza questo tramite noi possiamo capire, dopo duemila anni, molto poco del contesto della religione cristiana e della sua affermazione nel mondo cosiddetto pagano.

I materiali epigrafici antichi raccolti da Laura Boffo (*Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia*, Brescia 1994) delineano in concreto il quadro storico-religioso della cultura e dell'identità giudaiche in età greco-romana.

Tra gli studi moderni è fondamentale quello di G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*[2], München 1912. La sola occhiata all'indice certifica che la storia della religione romana coincide con la storia dell'introduzione di culti di volta in volta nuovi. Il volume studia la religione come istituzione prima che come sentimento religioso.

In lingua italiana si può disporre dell'agile manuale di Agostino Pastorino (*La religione romana*, Milano 1973) e dell'analisi – più centrata sull'evoluzione storica che sull'antiquaria e sulle istituzioni – di John Scheid (*La religione a Roma*, Roma - Bari 1983).

Gli aspetti dinamici ed evolutivi della religione romana sono oggetto dello studio di J.H.W.G. Liebeschuetz, *Continuity and Change in Roman Religion*, Oxford 1979. Un'analisi della religione romana sulla base della filologia e dello studio privilegiato delle fonti letterarie è quella offerta dai saggi di P. Boyancé (*Études sur la religion romaine*, Rome 1972).

Gli studi epigrafici di Louis Robert (in particolare sono stati utilizzati il *Bulletin épigraphique*, n. 24 in «REG» 1954 e gli articoli contenuti in *Hellenica*, XI-XII, Paris 1960) si distinguono per la discussione critica delle realtà religiose cittadine d'età imperiale contro facili luoghi comuni e mettono in luce documenti antichi poco noti e poco valutati per la tematica.

Gli aspetti ritualistici della religione romana sono esemplificati dalle iscrizioni relative alle *leges arae* (vd. in particolare U. Laffi, *La lex arae Iovis Salonitanae*, «Athenaeum» 58 [1980], pp. 119-127).

Gli studi di E.J. Bickerman – in particolare *Consecratio*, in «Entretiens sur l'Antiquité Classique» XIX, Vandoeuvres - Genève 1973; *Religions and Politics in the Hellenistic and Roman Periods*, edited by M. Smith and E. Gabba, Como 1985 =

Religions; *The Jews in the Greek Age*, Cambridge Mass. - London 1988 (ediz. it. a c. di L. Troiani, Bologna 1991) – hanno il pregio di valutare il fenomeno religioso romano secondo uno studio rigoroso (e condotto con rara finezza) dei documenti antichi e con l'attenzione sempre rivolta al mondo ebraico-cristiano di cui il Bickerman era ugualmente conoscitore.

L'articolo di A. Momigliano, *The Theological Efforts of the Roman Upper Classes in the First Century B.C.*, «CPh» 79 (1984), pp. 199-221, ricostruisce un tipo di mentalità religiosa con collegamenti con il mondo ebraico-cristiano di cui il Momigliano, come il Bickermann, era conoscitore.

I saggi di A.D. Nock (*Essays on Religion and the Ancient World*, voll. I-II, Oxford 1972) si raccomandano per la puntualità e il criticismo fuori di ogni logica classificatoria.

L'ideologia, anche religiosa, del mondo ellenistico è centrale per la comprensione della nostra tematica. Si vedano, ad esempio, V. Ehrenberg, *Polis und Imperium*, Zürich - Stuttgart 1965 e H. Bengtson, *Herrschergestalten des Hellenismus*, München 1975.

Lo studio di P. Sacchi (*Storia del secondo tempio*, Torino 1994), centrando l'analisi sulla storia delle fasi dell'osservanza della legge mosaica presso gli ebrei, offre al classicista il necessario punto di riferimento per chiarire la differenza fra religione greco-romana e osservanza "filosofica" ebraico-cristiana.

Per le origini del cristianesimo è importante la discussione della cornice storica dei suoi scritti (C.J. Hemer, *The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History*, Tübingen 1989).

I manuali di rilievo in lingua italiana sono M. Sordi, *I cristiani e l'impero romano*, Milano 1984; G. Jossa, *I cristiani e l'impero romano*, Napoli 1991; Id., *Il cristianesimo antico*, Roma 1997.

Si vedano gli studi di L.H. Feldman, *Jew & Gentile in the Ancient World. Attitudes and Interactions from Alexander to Justinian*, Princeton 1993 e AA.VV., *The Jews Among Pagans and Christians*, ed. by J. Lieu, J. North and T. Rajak, London - New York 1992.

Importante e concreto ausilio per lo studio della tematica religiosa generale è il *Dizionario delle religioni*, diretto da G. Filoramo, Torino 1993.

La complessità, l'articolazione e la vivacità degli studi scientifici moderni sopra la religione del mondo romano sono testimoniate dal gran numero di studi relativi contenuti in «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt», a partire da I.2 (1972).

INDICE ANALITICO

a cognitionibus, 349
a commentariis, 349
a libellis, 349, 477, 478
a rationibus, 291, 349
ab epistulis, 348, 349. 477
Abruzzo, 74
Aburno Valente, 477
Acaia, 363
Accio, 233, 234
Achille, 32, 78
actio, vd. *legis actiones*
– *exercitoria*, 214
– *iniuriarum aestimatoria*, 212
– *institoria*, 214
– *Publiciana*, 215
– *tutelae*, 501
– *venditi*, 211
adaeratio, 438, 443
Adamklissi, 328
addictio, 59, 192
Ade, 97
Adige, 121, 448
Adriano, Publio Elio, 188-189, 213, 331-336, 364, 395, 414, 468-469, 475-482, 484, 487, 491, 496-497, 511-512, 522
Adrianopoli (battaglia di), 432, 444
Adriatico, 44, 54, 97, 98, 127
adrogatio, 203, 257, 509
adsidui, 31, 47, 55, 59, 66, 121, 192, 260
adtributio, 128
advocatus fisci, 478, 497
aediles, 234, 243, 286, 297, 491
– *Cereales*, 243
– *curules*, 235, 237, 243, 248, 264
– *plebeii*, 46, 235, 237, 244-245, 248, 257, 264
Aelia Capitolina, 333, vd. Gerusalemme
Aequi, vd. Equi
aerarium militare, 292, 294
– *populi Romani* (*Saturni*), 250, 291-292, 308, 384, 488
aes alienum, 47, vd. debiti
– *grave*, 47, 81
– *signatum*, 47, 82, 259
Aesernia, vd. Isernia
affitto agrario, 161, 166, 343, 376, 378, 388
Afghanistan, 155
Afranio, Lucio, 141
Afranio Burro, Sesto, 311-312
Africa, 80-81, 88, 90-91, 93, 110, 134, 142, 149, 154-155, 162-163, 225, 241, 265, 313, 333-334, 343, 345, 370, 380, 389, 391, 400, 408, 424, 429, 431, 439, 448, 451, 458-459, 475, 507, 515, 523
Africa proconsolare, 453
Africa settentrionale, 156, 295, 344, 372, 374, 400, 463
Africa vandalica, 165, 450, 452-453, 455, 457, 460-461
Afrodisia di Caria, 250, 426
Agatocle, 80, 88
agentes in rebus, 438, 440
ager Campanus, 94
– *publicus*, 18, 29, 48-50, 58, 60, 81, 86, 94, 112-115, 124, 289, 389
– *Romanus*, 63, 65, 371, 406
agere, 193, vd. *legis actiones*
– *per concepta verba*, 211-213, 218, vd. processo formulare
Agostino (santo), 450, 459, 507, 535-537, 539, 544-545
agri decumates, 325
Agricola, 326
agricoltura, 19, 29, 31, 38, 53-54, 60, 74, 85, 95, 110, 133, 152, 158-160, 330,

341, 343-344, 367, 373-375, vd. affitto agrario, proprietà fondiaria
– incentivazione adrianea, 334
– organizzazione agrimensoria, 48-49, 129
– problema agrario, 18, 48-50
– provvedimento domizianeo sulla coltivazione della vite, 325
Agrippa, vd. Vipsanio Agrippa
Agrippa I (re di Giudea), 554
Agrippa II, 354, 555
Agrippa Postumo, 301
Agrippina maggiore, 301, 305
Agrippina minore, 310-311
Agrippino, 518
agronomia, 88, 373
– trattati agronomici, 88, 94, 96, 158-159, 373
Aigai, 552
Akmonia, 551
alae di cavalleria, 293
Alamanni, 401, 407, 410, 417, 439-440, 451, 461
Alani, 449-451
Alarico, 448-451, 537
Alba Longa, 41
Albano, 399, 408
Albino, vd. Clodio Albino
Alesia, 137
Alessandria d'Egitto, 142, 154-155, 157, 348, 358-359, 369-370, 400, 405, 416, 432, 458-459, 546, 556, 560
Alessandro di Abonuteico, 548
Alessandro Magno, 78, 80, 91, 154, 295
Alessandro Severo, vd. Severo Alessandro
Alfeno Varo, 529
alimenta, 329-330
alleati italici, vd. *socii Italici*
Alletto, 420
allevamento, 74, 94, 160, 341, 367, 374
Allia (fiume), 56
Allifae (Alife), 75
Alpi, 92, 121, 295
Amasi, 548
ambitus, 267, 272, 497
Ambrogio, 444
Amilcare Barca, 91
Ammiano Marcellino, 348, 439, 529, 531
amministrazione dell'Impero, 284, 305, 324, 334, 340, 349, 384, 389, 398
– burocratizzazione, 308, 434, vd. burocrazia
– cavalieri, 117, 298, 325, 335, 349, 477
– liberti imperiali, 298, 308, 325, 334-335, 349-351, 477, 479
– riforma di Diocleziano, 422, 425
– riforma di Gallieno, 411-412
– riorganizzazione di Costantino, 433-434
– schiavi imperiali, 298, 350-351
– sistemazione augustea, 284-288
amministrazione della giustizia, 335, 490-495, vd. *iurisdictio*
– finanziaria, 288, 291, 320
Amos, 556
Amphipolis, 104
Anastasio, 461
Anatolia, 107, 154, 168, 455
Anchise, 102
Andalusia, 281, 398
Andrisco, 104-105
Angli, 460
Aniene, 244
Annales Maximi, 24
annalistica, 14-15, 18-19, 23-26, 36, 38, 42, 45-46, 48-49, 55-56, 147, 176, 189, 206, 234, 240, 242, 246, 261-262
Anneo Seneca, Lucio, 160, 184-185, 200, 308, 311-312, 529, 543, 552-554
Annibale, 66, 84, 87, 89, 91-94, 98-99, 102-103, 105, 241
Annibaliano, 439
Annio Milone, Tito, 134, 246
annona (di Roma), 382-383, 389
– *cura annonae*, 243, 285
– (imposta), 425, 433
– *militaris*, 399, 412, 438
Annone, 88
Anteio Antioco, Publio, 552
Antemio, 453, 457, 515
Antigono Gonata di Macedonia, 81
Antinoo, 333
Antiochia di Pisidia, 555, 558
Antiochia sull'Oronte (Siria), 157, 332, 362, 369, 410-411, 439, 442, 458-459, 527
Antiochus Chuzon, 532
Antioco d'Ascalona, 219
Antioco III, 101-102

Antioco IV Epifane, 103, 560
Antistio Labeone, Marco, 190, 213, 232, 256, 470, 472, 479-481
Antonia, 305
Antonini, 339-340, 352, 360, 364, 396, 404, 484, 493
antoniniano (moneta), 403, 412
Antonino Caracalla, vd. Caracalla
Antonino Pio (Tito Aurelio Fulvio Boionio Arrio Antonino), 164, 188, 332, 336, 347, 393, 405, 477
Antonio, Lucio (fratello di Marco Antonio), 145
Antonio, Marco (triumviro), 140-141, 143-146, 273, 289, 293, 307, 331
Antonio Primo, 316
Anubis, 544
Anxur, vd. Terracina
Apamea, 211
Apione, 542, 545
Apocalisse di Giovanni, 362
Apollo, 98, 356
Apollodoro di Damasco, 328-329
Apollonio di Tiana, 413, 415
appalto, 150-151, 250, 265, 293, 298, 341
Appennini, 126
Appiano, 109, 112, 124, 126, 144, 154, 251, 264, 266, 322, 406, 551
Appio Claudio Caudice (console nel 264 a.C.), 90
Appio Claudio Cieco, 61, 63, 76, 79, 206, 467
Appio Claudio Pulcro, 112
approvvigionamento
– dell'esercito, 80, 342, 398-399, 423, 438, vd. *annona militaris*
– di Roma, 88, 152, 285, 309, 329, 342, 351, 382, 398, 429, 448, 497
Apro, 418, 419
Apuleio Saturnino, Lucio, 122, 125
Apuli/Apulia, 53, 75, 94, 133
Aquae Sextiae, 121
aquarii, 285, 309
Aquila, 560
Aquileia, 84, 152, 155, 394, 408, 439, 456
Aquitania, 136, 451-452, 456
Arabia, 154, 330, 382, 416, 422, 526
Arbogaste, 445
Arcadio, 444, 447-449, 453, 524
Arcadio Carisio, Aurelio, 513, 519
Archelao, 296
Ardashir (Artaserse), 403
Ares, 98
Arezzo, 154, 368
Argo, 99
Aricia, 32, 42, 134
Ariminum, vd. Rimini
Ario, 432
Ariovisto, 136
Aristide, vd. Elio Aristide
Aristobulo, 550
Aristodemo, 33, 42
Aristone, 476
Aristonico, 107, 113
Aristotele, 19-20, 36, 40, 56, 69, 87, 101, 183, 185, 227, 229-230
Armenia, 146, 296, 304, 313, 331, 393, 403, 410, 420
Arminio, 295
Armorica, 460
Arno, 131
Arpaia, 75
Arpocrate, 544
ars boni et aequi, 482
Arsacidi, 403
Arsinoe, 518
Artabano, 304, 401
artigianato, 31, 35, 37, 59, 74, 81, 110, 151-152, 162-163
Asclepio, 356, 552
Ascolani, 126
Ascoli Satriano, 80
Asconio, 180
Asculum (Ascoli Piceno), 127
Asdrubale, 93
Asellione, 180
Asia, 100-102, 110, 135-136, 149, 154, 162, 250, 443, 523
Asia (provincia), 113-115, 130-131, 146, 150, 318, 424, 474, 483
Asia Minore, 99, 107, 130, 142, 165, 325, 342, 347, 355-356, 362, 368, 372, 393, 410, 416, 448, 548, 558
Asinio Pollione, 147
Aspar, 455
Aspromonte, 341
assegnazioni di terra, vd. terra
assemblee popolari, 128-129, 225, 227-228, 251-252, 255, 264, 283, 465, 474, vd. *comitia centuriata*, *comitia tribu-*

ta, concilium plebis
Assiria, 331
Astarte (divinità fenicia), 40
Atanasio, 432
Atargatis, 108
Ataulfo, 451-452
Atena Lindia, 548-549
Atene, 19-20, 46, 53, 68, 99, 103-104, 162, 333, 348, 366, 410
Ateneo (figlio di Atenagora), 548
Atropatene, 304
Atta Clauso, 29
Attalo (imperatore), 450-451
Attalo III di Pergamo, 107, 113, 123
Atti degli Apostoli, 362, 547, 553-554, 556, 558-560
Attico, Tito Pomponio, vd. Pomponio Attico
Attila, 454-456
Attilio Regolo, Marco, 59, 90
Attis, 355
auctoritas
– *patrum*, 229, 238, 248, 251, 254, 268
– *ante suffragium*, vd. *lex Publilia Philonis*
– *principis*, 279-280, 521
– *senatus*, 68, 247, 254-255
auguri (collegio), 202, 204, 206, 231, 248, 257
augurium, 279
Augusto, Gaio Giulio Cesare Ottaviano, 25, 93, 136-137, 140, 151, 157, 209, 282, 284-296, 299-301, 305, 307, 310, 318, 321, 354-355, 371-372, 384, 386, 443, 468, 470, 475-476, 479-480, 488, 490, 492-493, 497-499
– avvento al potere, 141, 144-147
– creazione del principato, 277- 279, 281
Aureliano, 413, 416-417, 421, 423, 425
Aurelio Cotta, Gaio, 541-542
Aurelio Vittore, Sesto, 311, 405, 411-412
aureo (moneta), 82, 312, 329, 385, 403
Aurunci, 76
Ausculum, vd. Ascoli Satriano
auspicia, 21, 204, 238-239, 241, 257
Autun, 528
auxilium tribunizio, vd. *tribuni plebis*
Aventino, 41
Avidio Cassio, 393-394
Avito, 457
Azio (*Actium*), 141, 146, 278, 319

Bacauda, 420, 453
Bacchanalia, 71, 109, vd. *senatusconsultum de Bacchanalibus*
Bacco, 105
Baghdad, 409
Balbino, 408, 412
Balbo, 541
Baltico, 85
Banasa, 405
Bantia, 232
Bar Kochba, Simone, 333, 360
barbari, 395, 418, 439, 443, 455
– federati, 444-445, 448-449, 452-453, 460
– invasioni, 296, 394, 448, 450-451, 454, 460
– nell'esercito, 394, 421, 457-458
Barcidi, 87-88, 92
Barnaba, 547, 553, 555, 557-558
Basilea, 143
Bedriaco, 316
Belgi, 136
Belgica II, 440
bellum Italicum, 125
– *Marsicum*, 125
– *sociale*, vd. guerra sociale
Benevento (*Beneventum*), 64, 94, 330
Beoti, 99
Berenice, 324
Berito (Beirut), 473, 526-529
Beroea, 556
Betica, 157, 163, 332, 345, 370, 398, 452, 475
Bibbia (la Settanta), 358, 545
Bisanzio, 432-433
Bitinia, 130, 410, 420, 551, 557
Blossio di Cuma, 107, 113
Boemia, 84
Bolide-Sole di Emesa, 402
Bologna (*Bononia*), 84
bona fides, 216-218
bonorum possessio, 214
– *venditio*, 214
Bosforo, 432
Bostra, 331
Boviano (*Bovianum*), 76, 127
bracciantato, 161, 165, 376
Bretagna, 136

Brindisi (*Brundisium*), 64, 97, 108, 131, 135, 146
Britannia, 136, 154, 310, 326, 332-333, 336, 374, 380, 394, 396, 401, 420, 444, 449, 459, 461, 523
Britannico, 311
Bruto, vd. Giunio Bruto
Bruzzi/Bruzzio, 53, 80
Burgundi, 449, 455-456, 460
burocrazia imperiale
– Claudio, 308-309
– Domiziano, 324-325, 334
– Adriano, 335, 351, 477
– Diocleziano,425
– Costantino, 437-438
– Giuliano, 440
– reclutamento e carriera del personale, 350-351
Burro, Sesto Afranio, vd. Afranio Burro
Busento, 451
Byzacena, 453

Caele Vibenna, vd. Vibenna, Celio
Caere, vd. Cerveteri
Calcide, 102
calendario, 19, 202, 271
Cales, 76
Caligola, Gaio, 305-307, 314-315, 318, 359-360, 481, 554
Callisto, 308, 415
Callistrato, 488, 497
Calpurnio Pisone, Gneo, 304, 494
Calpurnio Pisone, Lucio (annalista), 16, 206
Calpurnio Pisone Frugi, Lucio, 113
Calpurnio Pisone Frugi Liciniano, Lucio, 315-316
Camerino, 77
Camillo, vd. Furio Camillo
Campania, 16-17, 20, 28, 42, 53, 60-61, 74-76, 78, 127, 130, 301, 345, 417
Campi Catalaunici, 456
– Macri, 86
Campidoglio, 56, 316, 544
Campo Marzio, 262, 284, 323, 325, 417
Canne, 92-93
capite censi, 67, 121, 259-261, vd. *proletarius*
Capitone, Gaio Ateio, 257, 471, 481
Capo Bello, 88
– *Mylae*, vd. Milazzo
Cappadocia, 289, 296, 403, 410-411, 441
Capri, 305
Capua, 60, 63, 75-76, 94
caput, 424
Caracalla, M. Aurelio Antonino, 396-397, 400-403, 405-406, 412, 478, 496, 505, 527
Carausio, 420
cardo, 49, 85
Carino, 418-419
Carisio, Aurelio Arcadio, vd. Arcadio Carisio
Carnia, 445
Carnuntum, 429
Caro, 418, 510
Carre, 136-137, 296
Cartagine/Cartaginesi, 17, 36, 40-41, 58, 68-69, 78, 80, 84, 87-91, 93-94, 96, 98, 102, 105, 110-111, 113, 115, 119-120, 224, 228, 369, 453, 459, vd. guerre puniche
– distruzione di Cartagine, 111, 119
Cascellio, 529
Cassiani (o Sabiniani), 469-471, 474-475, 481
Cassiano (giurista), 472
Cassio, Quinto (tribuno della plebe nel 49 a.C.), 141
Cassio Dione, 157, 277-279, 281, 285, 292, 306, 394, 397, 400-401, 403, 406, 493, 552
Cassio Longino, Gaio (cesaricida), 144-145, 251
Cassio Longino, Gaio (giurista), 470-472, 474
Cassio Longino, Ravilla, Gaio, 474
Cassiodoro, 451, 461, 528
Casteggio, 84, 204
catasto, 85, 129, 292, 423
Catilina, Lucio Sergio, vd. Sergio Catilina
Catone, Marco Porcio (il Censore), vd. Porcio Catone, Marco (il Censore)
Catone, Marco Porcio (Uticense), vd. Porcio Catone, Marco (Uticense)
Catti, 325, 401
cavalieri (*equites*), 116-117, 130, 138, 179, 224, 236, 242, 248, 268, 275-276, 294, 296-298, 318-319, 345, 347, 350, 404, 411, 475-476, 479, 482, vd.

publicani, ordo equester
– attività economiche, 116-117, 120, 123
– carriera equestre, 298, 335, 412, 476, 478-479
– censo equestre, 117, 248, 259-260, 475
– e senatori, 116, 120, 122-123, 125
– *equites Romani equo publico*, 117, 236
– funzionari imperiali, vd. *procuratores*
– Gaio Gracco, 114
– governo provinciale, 288-289, 397
– nel principato, 117, 297
– nell'esercito "romuleo", 36
– nell'ordinamento serviano, 37
– nelle giurie delle *quaestiones*, 114, 123, 282, 297
cavere, 195, 199-201
Cecilii Metelli, 120
Cecilio Africano, Sesto, 473
Cecilio Giocondo, 387
Cecilio Metello, Quinto, 236-237, 243
Cecilio Metello Numidico, Quinto, 120
Cecilio Metello Pio Scipione, Quinto, 142
Ceionio Commodo, Lucio, vd. Elio Cesare, Lucio
Celio Sabino, 474
Celso, 184, 217, 414, 466, 482, 487, 549, 556
Celso figlio, 477
Celti, 51, 54, 89, 91, 93-95, 152-154, vd. Galli
Celtiberi, 93, 95, 154
Cenomani, 84
censimento, 125, 129, 242, 260, 264, 278, 283, 287, 292, 358, 371-372, 377
– generale di Diocleziano, 423
– nelle province, 292, 372
censores, 95, 180, 206, 234, 237, 239, 250, 264, 279, 308, 324, 371, vd. *lectio senatus*
– mansioni economico-finanziarie, 242
– *regimen morum*, 229, 242
censura, 63, 95, 117, 179-180, 242, 257, 319
– *censura perpetua*, 324
– durata, 238
– istituzione, 238, 242
– sospensione, 242
centesima rerum venalium, 287
centuriazione, 49, 159
centurie, 37, 49, 68, 76, 114, 256, 260-263, 270
– *centuria praerogativa*, 261, 282
– centurie destinatrici, 282
– di cavalieri, 236, 259, 261
– di fanteria, 35-36, 258
– di *iuniores*, 35-37, 65, 258-259, 261
– di *seniores*, 37, 258-259, 261
– numero, 37, 258-259
– unità di leva, 67, 258, 260
– unità di prelievo tributario, 258, 260
– unità di voto dei *comitia centuriata*, 62, 76, 258
– unità militare dell'ordinamento oplitico-falangitico, 66, 76, 258
Cerere (*Ceres*), 17, 245, 536
certa verba, vd. *legis actiones*
Cerveteri (*Caere*), 40, 56-57
Cervidio Scevola, 473, 477, 489, 530
Cesare, Gaio Giulio, 129, 134, 139-140, 142-144, 150, 191, 242-243, 262, 283, 293, 306, 313, 331, 371, 475, 537
– conquista della Gallia, 136-137, 165, 310
– *De bello Gallico*, 137
– *De bello civili*, 137, 250
– scontro con Pompeo, 141-142
– triumvirato, 135-136
Cesare, Gaio e Lucio (nipoti di Augusto), 282, 300-301
cesaricidi, 143-145
ceto equestre, vd. *ordo equester*
– senatorio, vd. *ordo senatorius*
Chiesa, 362, 414, 431-432, 459
Chiusi, 32, 56, 77
Chyretia, 101
Cibele, 354-355
Cicerone, Marco Tullio, 14, 21, 23, 87, 97, 133-134, 137-138, 141, 143-144, 153, 177-178, 180-182, 185-187, 189, 191, 201-204, 206-209, 213, 216-221, 223, 228, 234-235, 240, 244, 246-250, 255, 257-265, 269, 272-276, 473, 480-481, 528-529
– esilio, 134, 136
– pensiero politico, 120, 139-140, 226, 229-231, 268, 537
– pensiero religioso, 537-538, 540-541, 543, 547, 549-551, 553-554
Cilicia, 151, 331, 362, 411, 552

Cimbri, 121, 124
Cina, 155, 382
Cincinnato, 59
Cincio Alimento, Lucio, 13, 15, 191
Cinna, Lucio Cornelio, vd. Cornelio Cinna
Cinocefale, 95, 99-100
Cipro, 331
Circeo, 41
Cirene, 154, 288, 331
Cirta, 120, 161
Cisauna, 77
città, 152, 280-281, 289-290, 340, 345, 347, 353, 355, 369, 373, 380-381, 405-407, vd. colonie, *municipium*, urbanizzazione
– amministrazione cittadina, 135, 287, 290, 292-293, 342, 350-351, 370, 405-406, 503
– autonomia, 63, 289-290, 500
– città carovaniere, 158, 410-411
– etrusche, 26, 31, 36, 39-40, 53-57, 65, 88
– greche, 26, 65, 88, 97, 100, 348
– italiche, 51, 53, 58
– latine, 31, 43, 57, 63
– magnogreche, 50, 53, 73, 78-79
– peregrine, 503-504
– provinciali, 345
cittadinanza romana, 22, 64, 128-129, 266, 294, 298, 309-310, 319, 347, 355, 405-406, 474, 500, 505
– a tutti gli abitanti dell'impero, 403, vd. *constitutio Antoniniana*
– agli Italici, 124-127, 224, 340
– ai magistrati locali, 124, 319
– ai soldati, 332, 474
– ai Transpadani, 128
cives/civitas sine suffragio, 20, 56, 62-64
Civita di Bagnoregio, 55
Claro, 356
classe dirigente, 33, 39, 59, 70-71, 76, 119-120, 124, 128, 135, 138-139, 142, 187, 232, 236, 238, 265, 267, 296-299, 307, 309-311, 318, 324, 327, 345, 348, 353, 395, 397, 441, 479, 498, 537, vd. *nobilitas*
classi censitarie, 64, 129
– dell'ordinamento centuriato (di censo), 35-37, 39, 45, 47, 59, 62, 66-68, 121, 129, 258-260, 262, 278, 293
classis, 36-37, 47
Clastidium, vd. Casteggio
Claudia (tribù), 29
Claudiano, 348
Claudii, 90, 112, 318
Claudio (imperatore), 32, 291, 307-311, 315, 318-319, 327, 329, 350, 364, 371, 481, 492-493, 495-496, 510
Claudio II detto Gotico, 416
Claudio Marcello, Marco, 104, 204
Claudio Marcello, Marco (nipote di Augusto), 300
clausola discrezionale, 318
Cleopatra, 146
clientes/clientela, 29, 31-33, 39, 44-46, 48, 54, 59-60, 76, 116, 192, 201, 281, 286, 351
Clodio Pulcro, Publio, 134, 246, 255, 263
Clodio Albino, 396-397, 400-401
Clodoveo, 461
Cluacina, 543
Clustumina (tribù), 44
Cocceio Nerva, Marco (giurista), 471-472, 481
Cocceio Nerva, Marco (imperatore), vd. Nerva
Codex Gregorianus, 511-512, 516
– *Hermogenianus*, 511-512, 516, 531-532
– *Iustinianus*, 173
– *Theodosianus*, 383, 454, 507, 516-517, 522, 524-525, 530, 533
cognitio (*extra ordinem*), 346, 492-493, 501
cognitiones senatorie, 498, 500
cohortes (coorti), 121, 305
– di fanteria, 293
– *equitatae*, 293
– *praetoriae*, vd. pretoriani
– urbane, 286
– *vigilum*, 286
collegi sacerdotali, 25, 202-203, 205-208, 231-232, 245, 257, 417, 525, 541, 553
– cooptazione, 207
collegia, 37, 134, 142, 398
– *opificum*, 35, 37
Colli Albani, 41
colonato, 165, 368, 376, 388-389, vd. affitto agrario

– colonìa parziaria, 165-166
Colonia, 155
colonie, 69, 76, 81, 83-84, 113. 157, 231, 248, 254, 283, 290, 319-320, 345, 371, 499, 503
– augustee, 281, 290
– cesariane, 142-143
– di veterani, 131, 290, 294, 356
– greche, 16, 28, 52
colonie latine, 42, 48-49, 64-65, 73, 75, 124, 126-129
colonie romane, 49, 64, 73, 92
– marittime, 64
– nelle province, 290, 309, 474-475, 478
– sillane, 131, 133
– triumvirali, 294
Colonna Traiana, 328-329
Colonne d'Ercole, 88, 154
Colosseo, 320
Columella, 94, 159, 161, 343, 374
comes Africae, 448
– *rerum privatarum*, 434
– *sacrarum largitionum*, 434
comitatenses, 434
comitatus, 399, 422
comitia calata, 256
comitia centuriata (comizi centuriati), 68, 76, 134, 144, 227, 231, 251, 257-258, 262-264, 270, 278, 282, 286, 317, vd. centurie, ordinamento centuriato, classi
– attività legislativa, 68
– elezione dei magistrati maggiori, 68, 237, 263
– nel principato, 281-282
– origine militare, 258, vd. *exercitus centuriatus*
– riforma del III secolo a.C., 68, 259, 261-262
– sistema di voto, 62, 68, 76, 114, 259-261, 263
comitia curiata (comizi curiati), 30, 176, 203, 251, 256-257, vd. curie e *lex curiata*
– voto dei trenta littori, 256-257
comitia tributa (comizi tributi), 44, 68, 127, 251, 262-264, 270, vd. tribù
– attività legislativa, 68
– elezione dei magistrati minori, 237
– sistema di voto, 62, 263
comitium, 256
commendatio, 281
commercianti, vd. *negotiatores*
commercio, 28, 31, 35, 37, 59, 88, 120, 123, 133, 152-156, 217, 223, 253, 310, 341-342, 367-368, 377, 380-382, 390
– costi di trasporto, 155-156, 167, 368-369, 379
Commodo, Marco Aurelio (imperatore), 395-396, 399, 415
concepta verba, vd. *formula*
concilio di Nicea, 430, 432
concilium plebis (concilio della plebe), 68, 237, 245, 251, 257, 261-265, 270, vd. *plebiscita*
– elezione di tribuni ed edili plebei, 237
– sistema di voto, 263
concordia ordinum, 139
conductores, 389
confische, 49, 132-133, 140, 145, 147, 162, 313, 324, 344, 387, 389, 397-398
congiaria, 285, 292, 382
coniuratio Italiae, 146
con(n)ubium, 19, 46, 192
consecratio, 547
consensus omnium bonorum, 139
consilium (giuria), 270-271, 275
– dei magistrati repubblicani, 30, 236, 270
– del re, 30
– *principis*, 404, 421, 476
– *publicum*, 229
consistorium, 421, 434
console/consolato, vd. *consul*
consortium ercto non cito, 190
constitutio Antoniniana, 405-406, 490, 503, 505, 510-511
– *Deo Auctore*, 173, 175
constitutionarii, 532-533
constitutiones principis, 434, 466, 485, 488, 490, 492, 502, 511
consul, 25, 35, 40, 43, 58, 61, 85, 95, 102, 117, 144, 225, 227, 234-235, 237-238, 241-242, 248, 250, 265, 278-279, 281, 287-288, 297, 305, 308, 323
– console plebeo (*lex Licinia Sextia*), 40, 58, 235
– *dictio dictatoris*, 43
– *imperium*, 234, 240
– istituzione dei due consoli, 37, 240

– *ius agendi cum patribus*, 241
– *ius agendi cum populo*, 241
– *praetores/consules*, 43, 240
– *sine collega*, 137
– *suffectus*, 144, 262, 297
consulares (governatori provinciali), 424
– in Italia, 335, 491
contio, 255-258, 266, 268, 270-271
coorti, vd. *cohortes*
Corcira, 97
Cordova, 311
Corfinium (Italia), 126
Corinto, 105, 559
Cornelia, 111
Cornelio Cinna, Lucio, 130-131
Cornelio Lentulo, Publio, 134
Cornelio Scipione, Cneo e Publio (zio e padre dell'Africano), 92
Cornelio Scipione Africano, Publio, 93-94, 96, 102, 111, 180, 228, 238, 265
Cornelio Scipione Asiatico, Lucio, 102
Cornelio Scipione Barbato, Lucio, 77, 81
Cornelio Scipione Emiliano, Publio, 110-111, 113, 120, 124, 139, 181, 226, 231
Cornelio Scipione Nasica, Publio, 111, 113, 119
Cornelio Silla, Lucio, 89, 119-121, 129-133, 135, 140, 160, 207, 240, 243, 246, 248-249, 275, 385
Cornelio Tacito, Publio, vd. Tacito (storico)
Corpus Hermeticum, 357
– *Iuris Civilis*, 173-175, 509
corrector totius Orientis, 411
correctores, 424
Corsica, 90, 91
Coruncanio, Tiberio, 206
Cosenza, 451
Costante, 439, 523
Costantino, 428-436, 438-439, 442, 447, 454, 513-514, 516-523, 530, 532
Costantino (usurpatore), 449-451
Costantino II, 432, 435, 439, 523
Costantinopoli, 432-433, 439, 441, 444, 448, 453-454, 457-459, 507, 514, 528, 532
Costanza, 430, 432
Costanzo Cloro, 419-420, 427-428
Costanzo II, 435, 439-440, 442, 523
costituzione romana, 138, 176, 224-232, 247, 257
– e costituzione cartaginese, 69, 87, 224
– e statuti locali, 231-232
– e teorie greche, 224, 230
– mista, 70, 87, 225, 227, 229-230, 234, 246, 466
– Silla, 130-131, 138
Cotta, vd. Aurelio Cotta
Crasso, Marco Licinio, vd. Licinio Crasso
Cremera (battaglia), 45
Cremona, 84-85, 92, 316
crimina, 385, 502
Crisopoli (battaglia), 432
Crispo, 432
cristianesimo, 354, 356, 358-359, 362-364, 432, 536, 547, 549-550, 554-557, vd. Chiesa, editto di Milano
– conversione di Costantino, 429-430
– diffusione, 358, 362, 554-555
– letteratura cristiana, 506
Cristiani, 167, 313, 324, 360-364, 395, 413-416, 427-431, 440-441, 443, 527, 539, 545, 548-549, 551, 554, 557-558
– lettera di Plinio a Traiano, 362, 364, 551
– movimenti eretici, 414, 441, 555
– persecuzioni, 313, 324, 361, 363-364, 415, 427, 558
Crotone, 78
Ctesifonte, 331, 393, 397, 400, 403, 418, 442
cubicularii, 434
culti domestici, 23
– locali (patria), 542
– misterici, 355-356
– orientali, 71, 354, 356-357, 544
culto federale latino, 41
– imperiale, 280, 286, 354-355, 360-361, 413, 430
Cumae (Cuma), 17, 33, 35, 63, 108
Cumani, 32, 42
cura et tutela rei publicae, 281
– *legum et morum*, 279
curatores, 286
– *aquarum*, 285
– *restituendae Campaniae*, 324
– *viarum*, 157
curie, 30, 197, 256-257, 442, vd. *lex curiata de imperio* e *comitia curiata*
– e tribù genetico-territoriali, 30, 256

Curio Dentato, Manio, 59, 80
cursus honorum, 132, 180, 238
– *publicus*, 326, vd. *vehiculatio*

Dacia, 153, 156, 326, 328, 330, 334, 387, 416, 449
Dalmazia, 428, 457, 461
Dalmazio, 439, 528
Damasco, 362, 511
Danae, 552
Danubio, 154, 321, 325, 328, 394, 416, 443, 449, 523
Dardanos (pace di), 131
Dario, 549
Datis, 549
Dauni, 74
David (re), 360
dazi, 151, 153, 157
debiti, 47, 58-60, 142, 149, 161, 193, 244, 306, 336, 515, vd. *nexum*
Decebalo, 326-328
decemvirato legislativo, 22, 43, 46, 177, 187, 189, 192-193, 196, vd. Dodici Tavole
decemviri stlitibus iudicandis, 234
Decio, 409, 415
decreta, 487, 490, 493, 515
decumanus, 49, 85
decurioni, vd. *ordo decurionum*
deditícii, 77, 405
Delfi, 56, 104
Delo, 104, 153, 166
Demarato, 18, 31
Demetrio di Faro, 97-98
Demetrio Falereo, 546
Demetrio Poliorcete, 543
denario (moneta), 82-83, 312, 320, 361, 400, 403, 426, 436
destinatio, 281-282
Diadumeniano, 401
Diana, 41-42, 536
Dicearco, 225
dictator, 43, 234, 237-238, 240-241, 248, 265, 269, 306, vd. *magister equitum*
– Cesare, 142, 283, 293
– *dictator Latinus*, 42-43
– Silla, 131, 240
Didima, 356
Didio Giuliano, 396, 397
dies Alliensis, 56

Digesta
– di Celso, 482
– di Giuliano, 489
– di Giustiniano, 173, 175, 404, 489, 519, 520
dignitas, 141, 181-182
dilectus, vd. leva
diocesi, 425, 429, 433, 448, 459
Diocleziano (Gaio Valerio Diocle), 368, 399, 418-423, 426-430, 435, 443, 447, 491, 505, 509-514, 517-518, 523, 526
Diodoro Siculo, 39, 76, 88, 109, 218, 230, 372
Dione di Prusa (detto Crisostomo), 352, 354, 381, 551
Dionigi di Alicarnasso, 13-15, 18-19, 45, 67-68, 187, 201, 204, 249, 252, 259, 260-261, 263-264
Dionigi di Siracusa, 56
Dionisio Skytobrachion, 540
Dioniso, 546
Dioscuri, 30
diritto di voto, vd. *suffragium*
diritto pontificale, vd. *ius pontificium*
dissuasio, 255, 258
distribuzioni
– di grano, vd. *frumentationes*
– di terre, vd. terra
dittatore, vd. *dictator*
dittatura, 229, 239-241
– a vita, 142
– costituente, 131
– rifiuto di Augusto, 285
Dodici Tavole (*leges* delle), 18-19, 46, 57, 59, 176-177, 183, 186-195, 198-199, 201, 203, 205, 208-210, 214-216, 218-220, 225, 229, 232, 243, 265-266, 273, vd. decemvirato legislativo
– contenuto, 46, 187, 196-198
– *delicta* e *crimina*, 196, 199
– testo, problemi filologici, 19, 25, 188
– trasmissione, 188-189
Dodona, 79
dogane, 151, 157
Dominato, 520
domini (nella società etrusca), 39
Domiziano, 316, 320, 323-326, 334, 353, 364, 385, 397, 476
Domizio Corbulone, 313
Domizio Enobarbo, Gneo, 146

Domizio Enobarbo, Lucio, 311, vd. Nerone
Domizio Ulpiano, vd. Ulpiano
Domus Augusta, 282, 299-300, 304-305, 311, 404, 408, 498
– *Aurea*, 313, 320
Donatisti, 431
donativi alle truppe, 292, 314-316, 396, 427
Doulon polis (città degli schiavi), 107
Drobeta, 328
Druidi, 83
Drusilla, 307
Druso (fratello di Tiberio), 282, 295, 300
Druso, Marco Livio (tribuno della plebe), vd. Livio Druso, Marco
Druso minore (figlio di Tiberio), 282, 303-306
Duilio, Gaio, 90
duces, 424
duoviri perduellionis, 194
Dura Europos, 410
Duride di Samo, 69
duumviri aediles, vd. *aediles curules*

ebraismo, 545, 554, 559-560, vd. giudaismo
Ebrei, 68, 105, 322-323, 326, 331, 333, 358-360, 362-364, 415, 441, 525-526, 540
Ebro, 89, 91
Eburacum (York), 401, 428
Eburoni, 136
Ecateo di Abdera, 553
economia, 37-38, 55, 59, 81, 87, 97, 122, 133, 138, 149, 150-152, 154, 156-158, 167, 173, 192, 214, 222, 306, 313, 341, 343, 365-369, 373-374, 376, 378, 380-381, 385-387, 390-391, 395, 398, 412, 425, 435 vd. agricoltura, allevamento, artigianato, commercio
– punica, 87
economie provinciali, 341, 343-345, 391
Edessa, 411
edictum de pretiis rerum venalium, 368, 378, 425-426, 511
edili, vd. *aediles*
editto *ad populum*, 515, 522-523
– del pretore, 208-209, 213-214, 218, 223, 252, 466, 482-483, 488, 510, 513, 522
– del principe, 288, 485, 488, 514
– di Galerio (311 d.C.), 429, 431
– di Milano (313 d.C.), 430
– magistratuale, 213, 243, 252
– perpetuo, 213, 335, 483
Edui, 136
Efeso, 146, 369, 542
Egadi, isole (battaglia alle), 91
Egesippo, 555
Egitto, 78, 97, 99, 103, 141-142, 146, 150-151, 154, 158, 163, 165, 288-289, 295, 316, 331, 333, 355, 359, 362, 370, 372, 374, 377, 385, 393-395, 397, 400-401, 405, 413, 416, 420, 424, 458, 462, 494, 548
Elagabalo (Marco Aurelio Antonino), 402, 404, 408, 413
Elba, 295
Elena (madre di Costantino), 428
Eleusi, 394
Elio Aristide, 322, 347-348, 352, 382, 405
Elio Cesare, Lucio, 335-336
Elio Commodo, Lucio, vd. Lucio Vero
Elio Gallo, 172
Elio Marciano, vd. Marciano (giurista)
Elio Peto Cato, Sesto (giurista), 176, 178-181, 186, 188, 195, 203, 208, 211, 217, 222, 243, 467, 472, 481-482
Ellanico, 16
Ellesponto, 102
Elvezi, 136
Emesa, 402
Emiliano, 409-410
Emilio Lepido, Marco (triumviro), 143
Emilio Macro, 506
Emilio Paolo, Lucio, 104, 111, 176
Emilio Papiniano, vd. Papiniano
Emporion (Ampurias), 95
Enea, 16-17, 20, 61, 102, 536
Ennio, 16, 67, 76, 180-181
Entella, 89
Epicuro, 541, 548
epicureismo, 437, 540
Epidamno, 97
Epiro, 78, 97, 104, 141, 144, 449
Epitteto, 557, 559
epulones, 202
Equi (*Aequi*), 42, 53, 74-75
equites, vd. cavalieri

Era, 98
Eracle (Ercole), 98, 421, 427, 543, 551
Eraclea, 79
Eracliano, 451
Eraclide Pontico, 56
Eraclito, 545
Eratostene, 224
Ercolano, 51, 157, 323
Erennio Modestino, vd. Modestino
Ermes, 547, 549
Ermes Trismegisto, 357
Ermodoro, 19
Ermogeniano, Aurelio, 512-513, 519
Ermopoli, 370
Ernici, 42, 57, 76
Erode Agrippa, 296, 310
Erodiano, 389, 405-407
Erodoto, 224
Eruli, 410
Eschilo, 101
Esculapio, 537
esercito, 36-37, 39, 45, 47, 66, 85, 94, 96, 115-117, 121, 130-132, 135, 137-138, 140, 144, 149, 150-153, 161-162, 190, 197, 240, 250, 253, 257-258, 260, 325, 349, 401-402, 404, 410, 418, 428, 438, 442, 444-445, 448, 453, 457, 461, 478, 543, vd. falange, legione, leva, manipolo, spesa militare, *stipendium*
- arruolamento dei *proletarii*, 67, 79, 109, 121, 130, 261, 293
- contadini soldati, 109, 112, 115, 161
- durata della ferma, 109, 293, 321
- *exercitus centuriatus*, 36, 39, 264
- federale latino, 43
- milizia cittadina, 45, 69, 121, 138
- milizia professionale, 109, 115, 121, 317
- riforma di Costantino, 434-435
- riforma di Diocleziano, 399, 421-422, 424
- riorganizzazione augustea, 161, 293, 294-295, 321
- "romuleo", 36
- strategia di Vespasiano, 321

esilio, 96, 130, 134, 141, 227, 264, 270, 300, 499
Esiodo, 16
esseni, 358, 555
Estieo, 548
Etiopia, 154-155
Etruria, 21, 28, 30-32, 38-39, 42, 53, 57, 125, 133-134, 258, 281, 450
Etruschi, 16-17, 20-21, 30, 40, 42, 51-52, 55, 69, 73, 76, 88, 94, 126, vd. monarchia etrusca
Ettore, 78
Eudossia (moglie di Teodosio II), 453
Eudossia minore (figlia di Teodosio II), 456, 532
Eufrate, 154, 422, 442
Eugenio, 445, 448
Eumene, 104
Euno, 107-109
Eurico, 457, 461
Eusebio, 432, 546, 550, 555, 558
Eustochio, 507
evocatio, 56
Ezio, 452-453, 455-456

Fabia (*gens*), 45
Fabii, 45, 90, 192
Fabio Massimo, Quinto (il Temporeggiatore), 93
Fabio Pittore, 13, 15-17, 20, 49
Fabrizio, 59
Faicchio, 76
falange oplitica, 31, 35, 38-39, 66, 73, 81, 99-100, 102, 104
familia, 189-191, 309
- *Caesaris*, 350-351

Fannio, 114
Fanum Voltumnae, 55
farisei, 358, 555, 558
Farsalo, 141, 318
fas, 204
fasti, 202, 206
Fasti Consolari, 24, 43, 45-46
Fauno, 543
Fausta (moglie di Costantino), 429, 432
Faustina Maggiore (moglie di Antonino Pio), 336
Faustina Minore (moglie di Marco Aurelio), 336, 395
Fayum, 372, 378, 394
Felice (procuratore di Giudea), 556
Fenice (pace di), 98-99
Fermo, 64, 83, 102, 127
Ferrara, 122
Festo, 44, 188, 191, 233-235, 248, 255-

256
fides, 90, 111, 200, 216-218, 486, 494
Fidia, 101
Fiesole, 134
Filino, 218
Filippi, 145
Filippo (l'Arabo), 409, 415
Filippo II di Macedonia, 97
Filippo V di Macedonia, 94, 98, 100, 310
Filocari (demagogo tarantino), 79
Filone alessandrino, 554-555
Filostrato, 413
finanze municipali, 351
– "statali", 150, 290, 312, 324, 336, 349, 391, 395-396, 422
Fiorentino, 484
Firmum Picenum, vd. Fermo
fiscus, 150-151, 288, 291-292, 308-309, 320, 389, 397, 425, 488
– amministrazione fiscale, 389, 479, 494
– cause fiscali, 495-496
– *Iudaicus*, 326
– natura giuridica, 291
flamini, 256
Flaminino, Quinzio, vd. Quinzio Flaminino
Flaminio, Gaio (tribuno della plebe nel 232 a.C.), 83, 246, 265
Flavi, 327
Flavia Costans, vd. *Hispellum*
Flavia Domitilla, 324
Flavio Clemente, 324, 364
Flavio Costanzo, 451-452
Flavio Giuseppe, 68, 354, 358, 372, 540, 550, 555, 557
Flavio, Gneo, vd. Gneo Flavio
Flavio Petrone, Tito (nonno di Vespasiano), 318
Flavio Sabino, Tito (padre di Vespasiano), 318
Flavio Sulpiciano, 396
Flavio Vespasiano, Tito, vd. Vespasiano
Floriano, 417-418
flotta, 80, 90, 92, 94, 98, 102, 145, 420, 442, 451
foedus, 59, 65, 99, 435, 444-445, 453, 460, vd. trattati
– *aequum et iniquum*, 65
– *Cassianum*, 42, 57
fondazione, 352
– coloniale, 27, 41, 64, 69, 75, 81, 83, 352, vd. colonie
– di Roma, 15, 17, 21, 24, 27, 45, 175, 409, vd. origini, Enea, Romolo
Forche Caudine, 24, 75
Formia (*Formiae*), 63
formulae, 194, 200, 206, 212-213, 215-216, 218, 411, 482, 545
– *concepta verba*, 211-213
– *in ius conceptae*, 218
Foro di Traiano, 329
– Romano, 30
Fraate (re dei Parti), 296
Fragmenta Vaticana, 519-520, 527, 531
Franchi, 410, 417, 439, 451, 456, 461
Fregellae, 75-76, 124
Frentani, 126
Frigia, 516, 551
Frigido, 445, 448
frontiera, 83, 120, 153-156, 158, 166, 318, 321, 332, 334, 336, 344, 387, 389, 392, 407, 421-422, 435, 439
Frontino, 168
Frontone, 487
frumentationes, 113, 179, 285, 292, 342, 382
Fundi, 63
Furio Camillo, Marco, 55-56, 58
furto, 95, 193, 196

Gabinio, Aulo, 544
Gaeta, 395
Gainas, 453
Gaio (giurista), 183-184, 186, 188-189, 191-193, 205, 209-210, 213, 215, 219, 221, 254, 387, 390, 468, 472-473, 475, 480, 483-486, 488-489, 530-531
Gaio Caligola, vd. Caligola
Gaio e Lucio Cesari, vd. Cesare, Gaio e Lucio
Galazia, 289
Galba, Servio Sulpicio, vd. Sulpicio Galba
Galeno, 414
Galerio, Massimiano, 419-420, 429
Galla Placidia, 451-452
Galli, 54, 57-58, 61, 69, 73, 83-84, 137, 179, 204, 450
– Boi, 84
– incendio di Roma, 14, 24, 54-57

- Insubri, 84, 94
- Senoni, 56, 77
Gallia, 81, 98, 108, 136-137, 141, 145, 151, 153-154, 156, 179, 292, 306, 327, 333, 343, 345, 368, 372, 380, 391, 416-418, 420, 429, 439-440, 449-451, 453, 457, 459-461, 507, 523, 528
- Belgica, 152
- Cisalpina, 56, 84, 92, 98, 126, 131, 136, 141, 143-145, 370
- Comata, 309, 345
- conquista cesariana, 136-137, 165, 310
- Lugdunense, 313, 528
- Narbonense, 121, 136, 143, 163, 332, 336, 345
- Transalpina, 136, 143
- Transpadana, 84, 128-129
Gallieno, 410-412, 416, 420
Gallo, Costanzo (fratello di Giuliano), 439
Gallo Treboniano (imperatore), 409, 439
Gellio, Aulo, 37, 67, 180, 186, 188, 205, 212, 220, 232, 239, 248-249, 254-257, 480
Genova, 84
gens/gentes, 25, 28-33, 35, 38-39, 44, 191
- armate gentilizie, 39, 45
- clienti, clientela, vd. *clientes*
- culti gentilizi, 29
- diritto, 191
- *nomen*, 191
- proprietà gentilizia della terra, 29, 38, 45
Genserico, 452-453, 456
Gepidi, 461
Gergovia, 137
Germania/Germani, 84, 136, 155, 295, 303, 314-316, 327, 333
Germanico, 282, 295, 300-301, 303-308, 310, 498
Gerolamo, 543, 553
Gerone II di Siracusa, 89-90, 94, 218
Geronimo, 94
Gerusalemme, 135, 322, 333, 360, 363, 441, 549, 553, 556, 558, 560
Gessio Alessiano Bassiano, vd. Severo Alessandro
Gesù, 360-363, 555-557, 559
Geta, Lucio Settimio, 400
Giacobbe, 559
Giamblico, 87
Gianicolo, 68, 262
Giano, 109, 543
Giasone di Cirene, 548
Giavoleno, 476
Gildone, 448
Gioele, 556
Giovanni (evangelista), 362, 557
Giovanni Crisostomo, 453
Giove, 21, 33, 36, 41, 80, 194, 323, 333, 355, 360, 421, 427, 543
Giovenale, 476
Gioviano, 443
Giovino, 451
Giuda il Galileo, 358, 360-361
Giuda Maccabeo, 70
giudaismo, 358-360, 362-363, 556-559
- letteratura giudaico-ellenistica, 539, 545
- sette giudaiche, 358, 555
Giudea/Giudei, 105, 135, 296, 310, 316-317, 359, 361, 363, 414, 545, 554, 556-560
- rivolta giudaica, 105, 316, 322, 331, 333, 354, 360
giudici, 123, 172, 209, 211-212, 216-217, 228, 346, 473, 481, 488, 491-493, 495, 497, 515-516, 518, 520, 527, 530-531
Giugurta, 120-121
Giulia, 282, 300, 318
Giulia Domna, 401-402, 404
Giulia Mamea, 402, 404
Giulia Mesa, 402, 404
Giulia Soemiade, 402, 404
Giuliano (imperatore), 439-444, 473
Giuliano, Salvio, vd. Salvio Giuliano
Giulio Alessandro, Tiberio, 550-551
Giulio Cesare, Gaio, vd. Cesare
Giulio Cesare, Lucio (console nel 90 a.C.), 127
Giulio Civile, 322
Giulio-Claudii (dinastia), 313, 316, 326, 386
Giulio Costanzo, 439
Giulio Nepote, 457
Giulio Sene, 500
Giulio Vero Massimino, vd. Massimino il Trace
Giulio Vindice, Gaio, 313-314
Giunio Bruto, Decimo (cesaricida), 143-

144
Giunio Bruto, Lucio (console nel 509 a.C.), 20
Giunio Bruto, Marco (cesaricida), 144-145, 150
Giunio Bruto, Marco (giurista), 184, 186, 220-221
Giunio Congo Graccano, 176
Giunone (*Iuno*), 56
giurisprudenza, 138, 180, 183, 207, 213, 221-223, 465, 467-468, 470-472, 478, 488-489, 493, 497, 513, 519-520, 527-528
– influenza della filosofia greca, 209, 218-220
– laicizzazione, 207
– letteratura giuridica, 176, 188, 195, 199, 221-222, 489
– pontificale, 25, 202
giuristi romani, 173-174, 176, 178-186, 189, 195, 199-201, 203, 207-208, 212, 215, 217, 219, 220-223, 257, 404, 454, 465-473, 479-485, 487, 489-490, 500-503, 505, 508-510, 513, 519-522, 527-531
– *adsessores*, 477-478, 489
– consulenti/respondenti, vd. *agere*, *cavere*, *respondere*
– estrazione e posizione sociale, 179, 208, 224, 474-476, 478-479
– *interpretatio*, 210, 217, 335, 466, 484, 489, 506, 508, 511, 522, 529
– nel *consilium principis*, 476-477
– nell'amministrazione imperiale, 477-479
– *publice respondendi ius* / *ex auctoritate principis respondendi ius*, 467-468, 471, 474, 476, 485, 508, 521
– tecnica divisoria (diairetica), 220-221
Giuseppe Flavio, vd. Flavio Giuseppe
Giustina, 443
Giustiniano, 173-175, 187, 247, 405, 467-468, 480, 484, 488-489, 505, 508, 510, 517, 520-521, 534
Giustino, 124
Giuvenzio Talna, Manio, 251
gladiatori, 108, 256, 328, 395
Glaucia, vd. Servilio Glaucia
Glicerio, 457
glossatori, 173
Gneo Flavio, 76, 177, 206, 467
Gneo Servilio, 241
Gordiani, 407, 506
Gordiano I, 408
Gordiano III, 187, 408-409, 412, 469, 521
Gorgoni, 552
Goti, 408-410, 416-417, 435, 443-445, 448-452, 456, 461
governatore provinciale, 150, 243-244, 297, 304, 327, 342, 351, 363, 397, 424, 489, 494, 497, 500, 504-505, 509, vd. *legati Augusti pro praetore*, *proconsules*, *praesides*, *correctores*
– *cohors*, 244
– compiti giurisdizionali, 244, 288, 351, 364, 424, 489, 496, 500, 504
Gracchi, 111, 114, 116, 119-120, 246, 255, 263, vd. Sempronio Gracco, Gaio e Tiberio
gratia, 181-182
Graziano, 443-444, 517, 527
Greci, 16, 68-69, 78, 80, 91, 99-100, 153, 179, 225, 348, 358-359
Grecia, 15, 31, 56, 81, 97-105, 131, 141, 146, 154, 165, 178, 225, 312, 333, 362, 366, 394, 426, 448, 494, 549
– cultura greca, 61, 70-71, 348
– influenza greca a Roma, 18, 30-31, 35, 61, 70
– provincializzazione, 225
Gregorio Taumaturgo, 507, 526
guerra annibalica, vd. guerre puniche
– contro Pirro, vd. guerra tarentina
– di Perugia, 145
– latina, 42, 61, 63, 75
– numidica (o giugurtina), 120-121
– romano-giudaica, 558
– siriaca, 101-102
– sociale (*bellum Marsicum*, *bellum Italicum*), 44, 52, 73, 106, 114, 120, 122-131, 133, 138, 147, 223, 266, 371, 504
– tarentina, 20, 67-69, 79
guerre civili, 116-117, 121, 127, 129-133, 137, 141-142, 147, 149, 154, 156-157, 201, 253, 293, 317-318, 321, 326, 373, 396
– illiriche, 97
– macedoniche, 98-99, 103, 270
– mitridatiche, 130-131, 135
– puniche, 18, 28, 49, 62, 66, 71, 89-93,

95, 110-111, 119, 165, 176, 225, 228, 240, 246, 248, 260, 270, 354, 384
- sannitiche, 16, 24, 60, 66, 73, 75-77, 188

Hadaba, 407
Hadrumetum, 475, 504
hastati, 66, 121
Heba, 281
Heraclea di Lucania, 127
hereditas, 190, vd. successione ereditaria
Heroninos (archivio di), 387
Hispellum (Spello), 431
Historia Augusta, 164, 395, 398, 402, 405, 407, 411, 415, 475, 478
homo novus, 95, 121, 134, 318, 475
honestiores, 347, 406, 503
honores, 182, 235-236, 248
hospitium publicum, 56
hostis publicus, 314, 448
humiliores, 346, 406, 436, 503

Iahwé, 550
Iazigi, 407
Iberi, 91
Ibn-al-Awn, 97
Iconio, 558
Ieronimo di Cardia, 69
Ilio, 102
Illiria/Illirico, 97, 136, 146, 154, 429, 439, 444, 449, 515
imperialismo romano, 15, 77, 84, 87, 98, 107, 110-111, 114-115, 135, 140, 159
imperium, 173, 229, 234, 238, 240-244, 269, 279-280, 288, 291-292, 300, 304-306, 317-318, 336, 488, 503, 524
- *domi*, 227, 241
- *militiae*, 227, 241
imperium Galliarum, 322, 411, 416
imposte, 320, 337, 388, 394-395, 403, 422, 436, 440, 513, 518
- difficoltà di pagamento nel II secolo d.C. (*anachoresis*), 394
- dirette, 151, 292-293, 342
- indirette, 151, 312, 483
- riforma tributaria di Diocleziano, 422-424
- riorganizzazione augustea, 291-293
- riscossione, 151, 166, 242, 287-288, 291-293, 341-342, 350, 412, 423, 425, 433, 435, 438, 440, 483, 494
India, 155, 382
inflazione, 83, 386, 399, 425, 427, 436
infra classem, 37
Inghilterra, 155, 168
Institutiones
- di Gaio, 183, 186, 189, 191-193, 205, 209-210, 215, 221, 254, 468, 472, 480, 484-486, 530
- di Giustiniano, 173, 484, 488, 492
- di Marciano, 506
- di Quintiliano, 205
Interamna Lirenas, 76
intercessio, 237, 239, 244-245, 251, 269, 272, vd. *tribuni plebis*
interdictio aqua et igni, 134
interessi, vd. *usura*
interpretatio, vd. giuristi
interregnum, 176, 238, 248
interrex, 29, 238
Iolao, 98
Ionia, 542
Ippolito, 413
Ippona, 452
Ireneo, 413
Irlanda, 155
Irpini, 126
Irzio, Aulo, 137, 144
Isaia, 559
Isernia (*Aesernia*), 64, 77, 127
Iside, 345, 355, 544
isopoliteia, 40, 56, 62
Israele, 358, 360, 556, 558-559
Italia, vd. *Corfinium*
Italia, 58, 66, 77-81, 84-85, 92-94, 98-100, 104-105, 108, 112, 123-126, 131, 135, 141-142, 144-146, 152, 154, 157, 159-161, 165, 173, 179, 231, 243, 281, 290, 292, 294, 298-299, 316, 320-321, 325, 327, 329-330, 333, 340-345, 353, 359, 370, 372-374, 377, 380, 387-388, 391-393, 396, 399, 406, 408, 429, 439, 444-445, 450-451, 453, 455-459, 461, 475, 496, 523, 527, 532-534
- centrale, 52-53, 57, 60, 93, 133, 309, 344, 376, 426
- meridionale, 17, 53, 60-61, 93, 133, 525, vd. Magna Grecia
- settentrionale, 54, 83-84, 121, 133, 344,

394, 410, 448
– amministrazione, 284, 287
– espansione ed egemonia romana, 12, 17, 50-51, 55, 64, 73
– giurisdizione, 491, 499, 504
– municipalizzazione, 128-129, 131, 133
– popolazioni italiche, vd. Italici
– provincializzazione, 287, 424-425
– riconquista giustinianea, 173
– storia "italica", 51-52
Italica, 93
Italici, 50-52, 65, 71, 79, 120, 123, 125-127, 130, 132, 139-140, 145, 153, 160, 266, 294, 319, 325-327, 330, 343, 397, vd. *socii Italici*
iter legis, 258
iudex, 172, 179, 209, 495, vd. giudice
iudicia bonae fidei, 216
iudicium populi, 270, 273
– *publicum*, 270, 500-502, 506, vd. *quaestiones*
iugum, 424
Iulii, 121
iuniores, vd. centurie di *iuniores*
Iunonia, 113
Iuppiter, vd. Giove
iuridici, 491
iurisconsulti, vd. giuristi romani
iurisdictio, 172, 241, 243, 250, 482-485, 488-491, 496, 504, vd. *praetor*
ius, 172-173, 175-176, 178, 181, 187-188, 197, 199, 201, 204, 206, 208, 218-223, 232, 465-467, 473, 475, 481-484, 507-508, 517, 519, 522, 529
– *augurium*, 202, 231, 239
– *civile*, 182-183, 185, 201-208, 210, 214-216, 218-222, 466, 480-481, 483, 486-488, 509
– *commune*, 174
– *controversum*, 508, 510, 513, 520, 529-531
– *divinum*, 544
– e *fas*, 204
– *fetiale*, 231
– *gentium*, 208, 217-220
– *Italicum*, 345, 405-406
– *Latii* (diritto latino), 128, 319, 345, 503-504
– *lexque*, 172
– *pontificium* (diritto pontificale) 23, 202-205
– *privatum*, 183, 199, 224
– *publicum*, 46, 183, 231

Karanis, 369
Kasr Ibrim, 155
koiné italica, 26, 52-53

Labeone, Marco Antistio, vd. Antistio Labeone
lago di Nemi, 42
– Fucino, 309
– Regillo (battaglia al), 42
Lapis Niger, 30
– *Satricanus*, 32, 269
Lari, 354
Larissei, 310
latifondo, 116, 160, 248, 313, 344, 389, 408
– imperiale, 334, 344, 389
Latini, 30, 32, 41-42, 53, 57, 61, 63, 73-74, 210, vd. Lega Latina
Lattanzio, 421, 427, 506
Lautulae, 76
Lavinio, 30, 41, 102
Lazio, 30, 32, 36, 41-42, 48, 53, 75, 88, 187
lectio senatus, 242, 248, 278-279, 475
Lega Achea, 99, 104-105
Lega Etolica, 99, 102, 104
Lega Latina, 42, 57
– colonie, 42, 48, 64
– scioglimento, 42, 61
legati Augusti propraetore, 288, 491, 500
legati legionis, 244, 288, 294
legato (testamentario), 184, 186, 197-198, 223
lege agere, vd. *legis actiones*
leges agrariae (e *de modo agrorum*), vd. leggi agrarie
– *arae*, 538
– *de provocatione*, 269
– *de religione*, 537
– *de repetundis*, 234, 236
– *generales*, 514-516, 531
– *Liciniae Sextiae*, 28, 55, 58, 81, 111, vd. *lex Licinia Sextia*
– *Porciae (de provocatione)*, 269
– *regiae*, 19, 21, 61
– *sacratae*, 46

legge comiziale, 278, 326
– decemvirale, vd. Dodici Tavole
– delle citazioni, 530-531, 533
– epigrafica del 111 a.C., 114
– mosaica, 358, 363, 539, 554-559
leggi agrarie, 48-50, 111, 113-115, 122, 124-125, 133, 237, 326
– contro il lusso, 19, 47, 152
– municipali, 157, 231
legionari, 289, 293-294, 316, 321, 332, 340, 345, 396-397, 399
legione, 35-37, 40, 66-67, 100, 102, 121, 153, 258-259, 288, 293, 295, 303, 313, 321, 342, 397, 399, 411, 422
legioni Partiche, 397, 399
legis actiones, 176, 189, 193, 202-203, 205-206, 209-211, 215, 218, 492
– *certa verba*, 205, 209-211
– *per condictionem*, 209
– *per iudicis arbitrive postulationem*, 209
– *per manus iniectionem*, 209-210, 214
– *per pignoris capionem*, 209-210
– *sacramento*, 193, 205, 209
Lelio, Gaio, 113
Lelio Felice, 257
Leone (Papa), 456-457
Leone I (imperatore), 455
Leone II, 455
Lepido, Marco Emilio (triumviro), vd. Emilio Lepido
Leptis Magna, 396
leva militare, 67, 79, 112, 121, 240, 244, 258, 260-261, 359, 443, vd. esercito, tribù, centurie
lex, 172, 186-187, 193, 197-198, 219, 232-233, 245, 254, 257, 262, 266, 272, 465, 485-486, 514, 522
– *publica*, 195-199, 466, 485
– *provinciae*, 351, 504
lex Aebutia, 211
– *Aquilia de damno dato*, 198
– *arae Iovis Salonitanae*, 538
– *Atinia de tribunis*, 248
– *Aurelia iudiciaria*, 275
– *Calpurnia repetundarum*, 123
– *Canuleia*, 46, 192
– *Claudia*, 88, 153, 253
– *Clodia de capite civis*, 134
– *Clodia de exilio Ciceronis*, 134
– *coloniae Genitivae Iuliae*, 254
– *Cornelia de falsis*, 501
– *Cornelia de sicariis et veneficiis*, 273, 501, 503
– *curiata de imperio*, 30, 257
– *de agro Piceno dividendo*, 245
– *de imperio Vespasiani*, 317
– *de provinciis praetoriis*, 244, 254
– *Domitia*, 207-208
– *Gabinia de piratis*, 135
– *Gabinia tabellaria*, 267
– *Hadriana de rudibus agris*, 334
– *Hortensia de plebiscitis*, 28, 67, 262
– *Icilia de Aventino publicando*, 46
– *Irnitana*, 254, 486, 504
– *Iulia agraria*, 136
– *Iulia de adulteriis*, 299, 501
– *Iulia de ambitu*, 501
– *Iulia de annona*, 501
– *Iulia de civitate*, 127
– *Iulia de maiestate*, 500
– *Iulia de maritandis ordinibus*, 299, 522
– *Iulia de peculatu*, 501
– *Iulia de repetundis*, 501
– *Iulia de vi*, 501
– *Iulia iudiciorum privatorum*, 209-211, 492
– *Iulia iudiciorum publicorum*, 209-211, 492, 497
– *Latina tabulae Bantinae*, 234, 255
– *Licinia Mucia de civibus redigundis*, 125
– *Licinia Sextia de aere alieno*, 58
– *Licinia Sextia de consule plebeio*, 58, 235
– *Licinia Sextia de modo agrorum*, 48-50, 58, 81, 111
– *Maenia de patrum auctoritate*, 251
– *Manilia*, 135
– *Ogulnia*, 206
– *Oppia*, 95, 116
– *Osca tabulae Bantinae*, 232
– *Ovinia*, 242, 248
– *Papia Poppaea*, 299
– *Papiria nummaria*, 149
– *Pedia de interfectoribus Caesaris*, 144
– *Plautia Papiria de civitate novis sociis danda*, 127
– *Poetelia de ambitu*, 62

– *Poetelia Papiria*, 60
– *Pompeia de parricidiis*, 501
– *Pompeia de Transpadanis*, 127
– *portus (portorii) Asiae*, 210, 483
– *Publilia Philonis de patrum auctoritate*, 251
– *Sempronia agraria*, 50, 111, 113, 124
– *Sempronia de capite civis*, 272
– *Sempronia de provincia Asia*, 114
– *Sempronia de provinciis*, 250
– *Sempronia de sociis et nomine Latino*, 114
– *Sempronia frumentaria*, 113
– *Sempronia iudiciaria* (o *de repetundis*), 114
– *Tabulae Heracleensis*, vd. *Tabula Heracleensis*
– *Titia de triumviris rei publicae constituendae*, 144
– *Tullia de ambitu*, 272
– *Valeria Cornelia*, 259, 281-282
– *Valeria de provocatione* (509 a.C.), 269
– *Valeria de provocatione* (300 a.C.), 269
– *Valeria Horatia de provocatione* (449 a.C.), 269
– *Valeria Horatia de tribunicia potestate*, 245
– *Varia iudiciaria*, 126
– *Vatinia de provinciis Caesaris*, 136
– *Villia annalis*, 113, 238
– *Visellia*, 308
Libanio, 527
Libero e Libera, 17, 245, 539
liberti, 69, 166, 263, 298, 346, 350-351, 377, 381, 479
– imperiali, 291, 298, 307-308, 310, 325, 334, 349-351, 477, 495
– iscrizione dei liberti nelle tribù, 63, 260, 263
– nell'amministrazione, vd. amministrazione dell'impero
Libia, 88, 91, 154
Libio Severo, 457
libripens, 192
Licaonia, 553
Licinio (imperatore), 420, 429-433
Licinio Crasso, Lucio (console nel 95 a.C.), 125, 185
Licinio Crasso, Marco (triumviro), 108, 132-137, 142, 246, 296
Licinio Crasso, Publio, 136
Licinio Crasso Divite, Publio (censore nel 210 a.C.), 180
Licinio Crasso Divite Muciano, Publio (console nel 131 a.C.), 180, 182
Licinio iuniore, 432
Licinio Lucullo, Lucio, 135
Licinio Rufino, 505
Licinio Stolone, Gaio, 58
Licofrone, 69, 89
Ligures/Liguri, 51, 54, 91, 94
Liguria, 98, 444
Lilibeo, 80
limes, 158, 321-322, 332, 345, 355, 387, 391, 394, 418, 422, vd. frontiera
limitanei, 434, 435
limitatio, 48, 49
Lindo, 548
Lione, 143, 309, 384, 386, 414
Liri, 75, 77
Lissa, 97
Listra (in Licaonia), 547, 553
littori, 237, 240, 256-257, 269
Livia (moglie di Augusto), 300-301, 305
Livio, Tito, 13-14, 18, 23-24, 44, 47, 58, 60, 62, 66, 74-75, 77, 92-93, 99, 102-104, 117, 179-180, 186, 204, 206, 208, 235, 241-242, 244-245, 248, 251-252, 257-260, 262, 264, 269, 273-274, 278
Livio Andronico, 211
Livio Druso, Gaio (giurista), 217
Livio Druso, Marco (tribuno nel 122 a.C.), 114
Livio Druso, Marco (tribuno nel 91 a.C.), 125, 130
Locri, 78-79, 94
locupletes, 31
Lomello, 92
Londra, 370
Longobardi, 461
Loucana, 77
Luca (evangelista), 372, 558
Lucania/Lucani, 53, 73, 77, 80, 94, 108, 126-127
Lucano, 551
Lucca, 136-137
Luce, 543
Lucera (*Luceria*), 76, 233
Luceres, 30, 256
Luciano, 414, 548

Lucio Vero, 393-394, 477, 491
Lucrezio, 538
Lucullo, vd. Licinio Lucullo
Lucumone, 31, vd. Tarquinio Prisco
ludi, 17, 235, 312, 409, 430-431, 470
– circensi, 157, 314
– *Romani*, 211
Lugdunum, vd. Lione
Luna, 543
Lusitania, 316
Lutazio Catulo, Gaio, 91
Lutazio Catulo, Quinto, 121
luxuria, 95

Maccabei, 105
Macedonia, 78, 98-99, 104-105, 145, 154, 179, 439, 448-449
Machtar, 161
Macrino, Opellio, 401-402, 407
Macro (giurista), 500
magister equitum, 43, 233-234, 237-238, 240
– *libellorum*, 511, 513, 516
– *militum*, 448, 451
– *officiorum*, 434
– *populi*, 43, 240
– *scriniorum*, 516
– *utriusque militiae*, 445, 450, 453, 457
magistrati, 24, 58, 70, 106, 117, 124, 128-129, 133, 142, 144, 172, 179-180, 202, 212-213, 224, 227, 231, 233-234, 236, 239, 243-244, 247-255, 257, 263-265, 267, 269-271, 275, 285-286, 309, 335, 371, 384, 466, 473, 477, 482, 488, 492, 496, 501, 510, 515, 529, vd. *lex curiata de imperio, solitudo magistratuum*
– collegialità, 43, 239, 280
– divieto di iterazione e continuazione, 238
– durata della carica, 238
– elezione, 237, 281-282
– insegne, 237, 296, 308, 429, 434
– locali, 74, 106, 254, 319, 351, 371, 491
– minori, 234, 237
– poteri magistratuali di Augusto, 279-280, 292
– *prorogatio*, 238, 242
– requisiti di età e di censo, 236, 238
magistratura, 43, 113, 126, 131-132, 142-143, 189, 197, 206-207, 224, 227, 229, 231, 233-235, 237-238, 248, 256, 262-263, 268, 271, 280, 308, 330, 484, 490
– carriera magistratuale, 179-180, 474-475, vd. *cursus honorum*
– *honor*, 235-236
– nel principato, 284-285, 297, 490-491
magistri Capitolini, 153
Magliano, 281
Magna Grecia, 15-17, 19-20, 30, 50, 52-53, 57, 60-61, 65, 69-70, 73, 78-79, 82, 89
Magna Mater, 71, 354
Magnenzio, 439, 524
Magnesia, 102, 212
Magno Massimo (usurpatore), 444
Magone, 88
maiestas, 305, 363, 497-498, vd. *quaestio de maiestate*
Maioriano, 457
Mamertini, 89-90, 266
mancipium (*mancipatio*), 192, 197-198, 200, 215
mandata principis, 490
Mani, 202
Manilio, Manio, 200, 221
manipoli, 66-67, 73, 100, 102, 121, 258
Manlio Capitolino, Marco, 58
manomissione, 151, 166, 298, 344, 346, 377, 523
manus iniectio, 192-193, 209-210
Mar Morto, 323, 331, 358, 360
– Nero, 154
– Rosso, 155
Marcello, vd. Claudio Marcello, Marco
Marcello (giurista), 477, 530
Marcia, 395-396
Marciano (*comes sacrarum largitionum*), 515
Marciano (imperatore), 455
Marciano, Elio (giurista), 506
Marcio Filippo, Lucio, 125
Marco Antonio (triumviro), vd. Antonio, Marco
Marco Aurelio, 155, 336, 393-395, 398, 405, 414, 444, 477-478, 482, 488, 491-494
Marco *Camitlnas*, 32
Marco (evangelista), 362
Marcomanni, 394
Mario, Gaio, 109, 115, 119, 120-123, 125,

130, 136, 261
Marmaridi, 154
Marrucini, 74, 126
Marsi, 74-75, 126-127
Marsiglia, 83, 141
Marte (Mamers, Mars), 74, 80, 89, 258, 543
Masada, 323
Massalia, vd. Marsiglia
Massalioti, 56
Massenzio, 428-429, 431
Massimiano Erculio, 419-421, 428-429, 447, 510-512, 523
Massimiano Galerio, vd. Galerio
Massimino il Trace, 407-408
Massimino Daia, 428-431
Massinissa, 93, 110, 120
Mastarna, 32
Masurio Sabino, 470-472, 476, 481, 530
matrimonio, 31, 111, 136, 190, 192, 203, 300, 332, 399, 456, 521, vd. *connubium*
– *confarreatio*, 203
– *cum manu*, 189-190
– legislazione matrimoniale augustea, 299
– *sine manu*, 214
Matteo (evangelista), 362
Mauretania, 154, 310, 453
Mecenate, 157, 277-278, 287, 352, 475
meddix (*medix tuticus*), 74, 76
Mediterraneo, 17, 68, 87, 89, 91-92, 94, 99, 135, 146, 154-155, 167, 210, 280, 341-343, 358, 362, 368-369, 372, 378, 380, 390, 463
Medjerda, 389
Melitone di Sardi, 555
Menandro, 477
mercenari, 54, 56, 69
Meroe, 155
Mesia, 154, 326, 409
Mesia Inferiore, 328, 409
Mesopotamia, 331, 355, 397, 403, 411, 420
Messala, Marco, 257
Messalina, 310-311
Messina (*Messana*), 89-90, 451
Messio (giurista), 477
Messio, Quinto Decio Valeriano, vd. Decio
Metauro (battaglia del), 93
Metello, Cecilio, vd. Cecilio Metello
Micca, 407
Milano (*Mediolanum*), 84, 420, 429, 431, 444
Milasa, 212, 403
Milazzo (Capo *Milae*), 90, 146
Mileto, 540
Milone, Annio, vd. Annio Milone
Mincio, 456
Minerva, 30, 536
misure, 157, 384
mitraismo, 355-356, 413
Mitridate VI, re del Ponto, 51, 130-131, 136
Modena, 84, 86, 144
Modestino, 506, 513, 530
Molise, 74
monarchia, 16, 20-21, 24, 26, 29, 33, 45, 89, 113, 142, 178, 225, 277-278, 280, 283, 311, 360, 466, vd. *rex/reges*
– etrusca, 29, 32-34, 39, 42
– latino-sabina, 29, 32
– passaggio alla repubblica, 16, 20, 22, 33, 43, 45
monarchie ellenistiche, 69, 73, 78, 83, 91, 135
moneta, 81-83, 149, 153, 157, 305, 312, 325, 329, 341-342, 361, 367, 384-388, 391-392, 423, 425-426, 435, 443, vd. politica monetaria
– crisi del III sec. d.C., 386, 412, 416, 425
– introduzione della moneta, 59, 81
– monetazione italica, 126
– obbligo di accettazione, 385, 400
– pesi e denominazione, 82-83, 426
– riduzione del fino, 312, 320, 384, 395, 400, 423
– riduzione ponderale, 82, 312, 384, 395, 403, 423
– rivolta dei monetieri, 164, 416
– svalutazione, 149, 403
Monginevro (passo), 92
monoteismo, 357-358, 545-546, 549-550
Mons Caelius, 32
Monte Cavo, 41
– Sacro, 244-245
mores, 229, 231, 541
mos maiorum, 70, 363-364
Muciano, 316

Muciano, vd. Licinio Crasso Divite Muciano
Mucio Scevola, Publio, 24, 113, 221
Mucio Scevola, Quinto, 183, 197, 220-223, 479-481
multa, 243, 269
Munazio Planco, Lucio, 143
munera, 151
municipium, 57, 63, 128-129, 139, 152, 157, 251, 283, 298, 316, 345, 474, 503
– autonomia municipale, 63, 129
– costituzione, 129
– decentramento, 147
– magistrati municipali, 129, vd. magistrati locali
– senato, 129, vd. *ordo decurionum*
– statuti municipali, 129, 157, 231-232, 254
mura serviane, 35-36, 57
Mursa, 439
Musellio, 515

Nag-Hammadi, 413
Napoli, 78, 127
Naraggara, 93
Narbona, 451, 455
Narcisso, 308, 311
Narni, 179
Nauloco, 146
Neapolis, vd. Napoli
negotiatores, 116-117, 120, 123-124, 130, 153, 436, 474
Nepote, 457
Nerazio Prisco, Lucio, 474-477, 482
Nerone (Lucio Domizio Enobarbo), 82, 162, 291, 311-316, 318, 324-326, 363-364, 483, 493
Neronia, 312
Nerva, Marco Cocceio, 326-327, 329, 395, 471, 485, 496
Nervi, 136
Nestorio, 458
nexum, 47, 60, 192, 197-198
Nicea, 432, 459
Nicolao di Damasco, 542
Nicomedia, 420, 428, 441
Nigro, vd. Pescennio Nigro
Nilo, 333, 372, 378
Nisibi, 420, 435, 443
nobilitas, 120-122, 125, 224, 297, 303, 312, 315, 342, 445, 448
– patrizio-plebea, 58, 62, 207, 228
Nola, 76, 301
Norico, 450, 461
Notitia Dignitatum, 434
Novellae, 173, 405
Novius Plautius, 81
Nucerini, 76
Numa Pompilio, 19-20, 35, 37, 61, 203, 310
Numeriano, 418-419
Numidia/Numidi, 93, 110, 120, 154, 161, 295, 408, 453
nundinae, 270

occupatio, 49
Odenato, 411
Odisseo, 16
Odoacre, 458, 461
Ofanto, 77, 92
Ogulnii, 21, 206
Olibrio, 457
omicidio, 194, 273-275
Onorio, 445, 447, 449-452, 515, 524-526
Opellio Macrino, vd. Macrino
Opici, 74
Ops, 543
oratio Claudii de iure honorum Gallis dando, 32, 309
Orazio, 136, 278, 348
ordinamento centuriato "serviano", 33, 35-40, 46, 49, 59, 67, 242, 261-262, vd. centurie, *comitia centuriata*, Servio Tullio
– oplitico, vd. falange oplitica, tattica oplitica
ordo decurionum, 129, 281, 346-347
– *equester* (ordine equestre), 116-117, 120, 122-123, 128, 130, 138-139, 286, 289, 294, 311, 319, 325, 335, 349-350, 397, 404, 424-425, 475, 498, vd. cavalieri
– *senatorius* (ordine senatorio), 117, 120, 122-123, 131-132, 138-139, 294, 311, 319, 327, 335, 344, 397, 404, 408, 424, 474-476, vd. senato e senatori
Oreste, 457, 458
Orfeo, 415
Origene, 557
origini (periodo delle), 11, 14-16, 27, 39,

43, 62
– di Roma, 16-17, 20-21, 24, 27, 61, 69-70, 78, 177, vd. fondazione di Roma
Orkistos, 516
Osea, 556
Osroene, 393
Ossirinco, 370
Ostia, 135, 153, 157, 333, 356, 426
Ostiliano (figlio di Decio), 409
Ostilio Tubulo, Lucio, 274
Ostrogoti, 443, 461
Otone, Marco Salvio (imperatore), 311-312, 316
Ottavia, 311-312
Ottaviano, vd. Augusto
Ottavio, Marco (tribuno della plebe), 112, 237, 246

Paeligni, vd. Peligni
pagi, 53, 74
Palatino, 21, 354
Palestina, 99, 154, 168, 322-323, 358, 360, 439
Palladio, 168
Pallante, 308, 311
Palmira, 154, 158, 411, 416-417
Pandataria (Ventotene), 305
Pandettismo, 175
Panezio, 120
Pannonia, 154, 156, 162, 295, 303, 396, 418, 449-450, 456, 461
Pansa, Gaio Vibio, vd. Vibio Pansa
Pantheon, 164, 334, 354, 363, 535
Paolo di Tarso, 361-364, 414, 547, 550-551, 553, 555-556, 558-560
Paolo Diacono, 233, 255-256, 331
Paolo, Giulio (giurista), 400, 404, 477, 489, 493, 499-500, 506, 510, 513, 519-521, 530
Papiniano, Emilio, 404, 477-478, 482, 489, 495, 499, 507, 519, 520-521, 530
Papirio Carbone, 150
Papirio Giusto, 512
Papius Mutilus, 127
Parigi, 370
Parma, 84-85
parricidio, 273
pars Occidentis, 447, 450, 454-456, 524
– *Orientis*, 447, 453-455, 458, 524
Parti/Partia, 137, 142, 146, 304, 331, 393, 397, 399, 401
partus ancillae, 186, 220
pastorizia, 24, 48, 53, 83, vd. allevamento
pater familias, 189-191, 223, 257, 375
patres, 30, 46, 247, 251
– *conscripti*, 46, 486
– senatori patrizi, 29, 238
patrimonium principis, 313, 350, 398, 494-495
patrizi, 21, 28, 33, 45-46, 48-50, 58, 62-63, 76, 121, 179, 192, 206, 235, 244, 248, 251, 258, 262
patrizi e plebei
– conflitto, 14, 18, 23, 28, 50, 58, 261-262
– divieto di *connubium*, vd. *connubium*
– integrazione patrizio-plebea, 239, vd. *nobilitas* patrizio-plebea
Patroclo, 32
patrono, 116, 192, 194, 201, 281, 286, 351
Pauli Sententiae, 385, 500, 507, 513, 519-520
Pavia, 449
pax Augusta, 154, 345
– *Deorum*, 194
peculatus, 497, vd. *quaestio peculatus*
peculium, 298
pecuniosi, 31
Pegaso, 476
Pelagio, 458
Peligni, 74-75, 126-127
pena, 194-196, 210, 227, 234, 240, 270, 273, 276, 346-347, 499, 501-503
Penati, 41, 536
penus, 186, 220, 222-223
perduellio, 194
peregrini, 218, 220, 285, 292, 372, 377, 405
– giurisdizione, vd. *praetor peregrinus*
– nelle colonie latine, 64
Pergamo, 99, 104, 107, 123, 369
Peripato, 219
Persefone, 97
Perseo (re di Macedonia), 96, 104-105
Perseo (figlio di Danae), 552
Persia/Persiani, 137, 155, 403-404, 408-411, 415, 418, 435, 442-443
Pertinace, Publio Elio, 388-389, 396-397
Perugia, 145

Pescennio Nigro, Gaio, 396-397
Pessinunte, 354
pestilenza, 323, 373, 391, 393-396, 410, 416
Petra, 158, 331
Petreio, Marco, 141
Petronio Arbitro, 348, 551, 559
Petronio Massimo, 456
Pettorano, 426
Piacenza, 84-85, 92, 457
piaculum, 194
Piceno, 44, 56, 126, 246
Pico, 543
Pidna, 104-105, 111, 151
pietas, 336, 428, 498
Pietrabbondante, 74, 77
Pietro (apostolo), 364, 414, 459
pignoris capio, 209-210
Pindaro, 101
pirateria, 135, 149, 153, 165, 383
– cretese e cilicia, 166
– illirica, 97
Pirenei, 92, 417, 452
Pirro, 17, 20, 67-69, 77-82, 89, 247
Pisone, vd. Calpurnio Pisone
Pitagora, 20, 61, 87
pitagorismo, 61
Pitti, 428
Platone, 101, 220, 548
Plauto, 71, 186, 212, 222, 237
Plauziano, 398
plebe, 18, 23, 28, 33, 39, 46, 48-50, 59-60, 68, 192, 243-245, 257-258, 261, 292, 326, vd. *aediles plebeii, plebiscita, tribuni plebis*
– accesso ai collegi sacerdotali, 206, vd. *lex Ogulnia*
– accesso alle magistrature, 206, 235
– e *clientes*, 33
– ordinamento, 46
– origine, 33, 45
– partecipazione alla vita politica, 55, 58-59
– rurale, 121-122
– secessione, 45-46, 67, 244
– urbana, 63, 113, 128, 134, 143, 256, 283, 286, 307, 314, 342, 382, 396, 399-400, 408, 498
plebiscita, 68, 206, 246, 252, 262, 265, 268, 318, 485, vd. *lex*
Plinio il Giovane, 249, 324, 330-331, 343, 362, 364, 388, 496, 551, 557
Plinio il Vecchio, 150, 160, 162, 166, 168, 287, 313, 372, 382, 546, 550, 553
Plotina, 331
Plutarco, 37, 61, 78, 96, 109, 112, 121, 168, 201, 205, 230, 235, 237, 239, 242, 247, 272, 274, 352-353, 546
Po, 54, 84, 127
poleis, 52, 69, 107, 212, 400, 504
Polemone, 296
Polibio, 17, 35, 40, 54, 56-57, 67-70, 80, 85, 87-92, 98, 103, 111, 119, 123, 135, 176, 181, 187, 224-231, 234-235, 240-243, 246-247, 251, 253, 256, 264-266, 273-274, 549
Polibio (liberto imperiale), 308
politeismo, 354, 537, 541, 543-547, 549
politica monetaria, 150, 384-385, 403
– Nerone, 312-313
– Domiziano, 325, 385
– Settimio Severo, 400
– Caracalla, 403
– Aureliano, 417, 423, 425
– Diocleziano, 425-426
– Costantino, 435-436
– Valentiniani, 443
Pollenzo, 448
Pompei, 51, 157, 160, 323, 379, 387
Pompeo Magno, Gneo, 130, 132-137, 141, 150, 246, 249, 285, 359, 383
Pompeo, Sesto (figlio di Pompeo Magno), 143, 145-146
Pompeo Strabone, Gneo, 127, 130, 132
Pomponio, Sesto, 176, 188-189, 203-204, 206, 221-222, 235, 242, 468, 470, 480-481, 484, 488-489
Pomponio Attico, Tito, 177, 206, 208, 272
Ponte Milvio (battaglia del) 429, 431
pontefice massimo, 24, 143, 146, 180, 208, 537
– primo plebeo, 206
pontefici, 24, 26, 202-204, 206-208, 257, 465, 541, 553, vd. *ius pontificium*
– *actiones*, 203
– ammissione dei plebei, 206
– *interpretatio*, 203
Ponto, 150, 296, 362, 410, 548
Ponzio Pilato, 289

Popilio Lenate, 103, 113
popolazione, 74, 112, 152, 299, 346, 373, 394, 400
- dell'Italia, 299, 344-345, 372
- di Roma, 285-286, 341, 369, 379, 383, 398, 451
- dell'Impero, 158, 299, 344-345, 347, 356, 370-373, 377, 388, 422
Poppaedius Silo, 127
Poppea Sabina, 311-312, 316, 360
populares, 120-122, 130, 136, 265
Porcio Catone, Marco (il Censore), 15-16, 21, 37, 42, 88, 95, 97, 102, 104, 110, 113, 117, 119, 139, 159, 180, 184, 186, 200, 203, 232, 237, 249, 269
- *De agri cultura*, 94-96, 201-202, 207, 343, 375
- *Origines*, 15, 51, 95, 224
Porcio Catone, Marco (Uticense), 142, 184
Porfirio, 549
Porsenna, 32, 42
porta Collina, 131
- Salaria, 450
porticus Vipsania, 157
Posidone, 98
Posidonio di Apamea, 103, 119
Postumio, Spurio, 75
Postumio Mugello, Lucio, 60
Postumo, 411, 416
Postumo Albino, Spurio, 257, 262
Pozzuoli (*Puteoli*), 146, 309, 377
praebitio tironum, 421
praefecti aerario, 291, 496
- *Capuam Cumas*, 63
- *castrorum*, 294
- *frumenti dandi ex s(enatus) c(onsulto)*, 285
- *iuri dicundo*, 491
praefectus Alexandreae et Aegypti (poi *Aegypti*), 288-289, 298, 493
- *annonae*, 285, 478, 494, 499
- *cohortis*, 478
- *equitum*, 244, 288, 478
- *fabrum*, 244
- *praetorio*, 286, 298, 305, 311-312, 397, 401, 404, 408-409, 418, 425, 433, 440, 445, 448, 478, 489, 499, 511-512, 516, 528, 532-534
- *provinciae*, 289, 397
- *tironibus*, 407
- *urbi*, 286, 396, 450, 476, 493-494, 499-500, 522-523, 528, 532
- *vigilum*, 286, 494, 499
praepositus sacri cubiculi, 434
praesides, 424
praetor, 134, 184, 213-215, 230, 232, 234, 240-241, 243-244, 248, 251, 256, 270-271, 274-276, 281, 308, 482-486, 492, 501, 504, vd. editto del pretore e processo formulare
- creazione del diritto, 215
- *de liberalibus causis*, 492
- *fiscalis*, 496
- *imperium*, 212, 240
- istituzione, 58, 235, 240
- *iurisdictio*, 209, 215, 241-242, 250, 466, 487-488, 491, 494, 496, 504
- *maximus*, 43
- numero, 241-242
- *peregrinus*, 210-211, 213, 241
- *praetores/consules*, 43, 240
- *praetores aerarii populi Romani*, 291
- *tutelaris*, 492
- *urbanus*, 213, 493
Praetuttii, 44
pragmatica lex (o *forma* o *sanctio*), 516
prefetto, vd. *praefectus*
Preneste (*Praeneste*), 43, 57, 63
pretore, vd. *praetor*
pretoriani, 283, 286, 293-294, 305-307, 314-316, 323, 326, 332, 396-397, 399, 402, 408, 478
Priene, 212
princeps, 280, 283-285, 287-289, 291-292, 299-300, 304, 308, 310, 317, 353, 385, 404, 497
- attività legislativa, vd. *constitutiones principis*
- funzione giurisdizionale, 284, 287, 308, 349, 490, 492, 495, 498-500, 504
principato augusteo
- 27 a.C., 278-279, 281, 288
- 23 a.C., 279, 288
- amministrazione di Roma, 284-286
- amministrazione dell'Italia, 284, 287
- amministrazione delle province, 283-284, 287-288, 491, vd. *provinciae*
- amministrazione finanziaria, 291-292
- creazione, 241, 277

– diarchia, 284, 291
– natura giuridica, 277-278, 280
– successione al trono, 279, 299-300
principes (schiera della legione), 66, 121
Priscilla, 560
Probo, 417-418
processo criminale, vd. repressione criminale, *quaestiones, cognitio extra ordinem, iudicium populi*
processo formulare, 209-211, 213-216, 218, 483, 491, 501, 511
– bipartizione: *in iure* e *apud iudicem*, 209, 211
processo privato *per legis actiones*, vd. *legis actiones*
proconsules, 102, 243, 287-288, 363, 491, 497, 500-501, vd. governatore provinciale
– giurisdizione, 288, 424, 491, 497, 500
– in epoca tetrarchica, 424
– proconsolato di Cesare in Gallia, 137
Proculiani, 469-470, 481
Proculo, 470-472, 474
procurator fisci, 497
procuratores, 117, 156, 309, 350-351, 424, 477-479, 490-491, 497, 500, 519
– amministrazione dei beni imperiali, 288, 309, 335, 350
– carriera procuratoria, 335, 478-479, 482
– giurisdizione, 309, 494-496
– nella burocrazia imperiale, 325, 350-351, 477
– nelle *provinciae*, 288-289, 494
– stipendi, 335, 340, 350, 477
proditio, 195
proletarius, 31, 67, 79, 116, 133, 192, 371, vd. esercito, arruolamento dei *proletarii*
promulgatio, 258
proprietà fondiaria, 44, 381, vd. terra, villa
– grande proprietà terriera, 81, 116, 344, 388, vd. latifondo
– imperiale 162, 288, 334, 344, 383, 389-390, 395, 397-398, vd. latifondo imperiale
– piccola proprietà, 45, 48, 59, 81, 115, 159-161, 376, 388
– proprietà privata, 29, 49, 53, 289, 298
prorogatio, 242
proscrizioni, 132, 140, 144-145, 147, 298
protectores, 419, 443
provincia (competenza), 179, 241, 250
provinciae (distretti territoriali), 138, 179, 241, 250, 306, 319, 322, 325, 328, 330-333, 340, 343, 345, 371-372, 381, 389, 391-392, 396-397, 483, 496, 506, 515, 532
– amministrazione, 123, 131, 138, 283-284, 287-288, 297
provinciae Caesaris (province imperiali), 279, 284, 287-288, 290-292, 294, 342, 491
– giurisdizione, 500
– organizzazione augustea, 287-288
– *pacatae* e non *pacatae*, 288
provinciae populi, 284, 287-288, 290-291, 342, 424, 491
– prime *provinciae*, 91, 241, 250, 503
– riforma amministrativa di Diocleziano, 424-425
– sfruttamento, 152, 236, 341-342, 387, 391
provocatio ad populum, 134, 229, 240-241, 269
Prusia (re di Bitinia), 102
publicani, 114-115, 117, 150-151, 318, 342
Puglia, 56, 74, 77, 92, 126
Pulcheria, 453, 455
Punici, vd. Cartaginesi
Pupieno, 408, 412
Puteoli, vd. Pozzuoli
Pyrgi, 40, 56

Quadi, 394
quadragesima Asiae, 318
quaesitor, 276
quaestio
– *ambitus*, 272, 497
– *de adulteriis*, 497, 499
– *de annona*, 497
– *de iniuriis*, 275
– *de maiestate*, 275, 497, 499
– *de repetundis*, 123, 498
– *de veneficis*, 274
– *de vi*, 497
– *ex lege Varia*, 126
– *falsi*, 275

– *inter sicarios*, 273-274
– *peculatus*, 275, 497
quaestiones, 243, 271, 274-276, 297, 346, 497-500
– composizione delle giurie, 123, 125, 282
quaestor, 49, 232, 234, 237, 243, 248, 262, 264, 271, 424, 486
– funzioni, 243
– istituzione, 176, 237
– nelle *provinciae populi*, 243-244, 288, 494
– numero, 243
– *sacri palatii*, 514
quaestores aerarii, 243, 291
– *parricidii*, 194, 243
quindecemviri sacris faciundis, 202
quinquennium Neronis, 311
Quintiliano, 205, 499
Quintilii, 494-495
Quintilio Varo, Publio, 295
Quinzio Flaminino, Lucio, 95
Quinzio Flaminino, Tito, 99-101, 179
Quirina (tribù), 44, 259
Quirinale, 329
Quirino, 80
Qumran, 555

Rabirio Postumo, Gaio, 149-150
Radagaiso, 449
Ramnes, 30, 256
ratio privata, 398, vd. *res privata* e *patrimonium*
rationales, 425
Raurica, Augusta (Augst), 143
Ravenna, 122, 449-451, 456, 532
Reggio (in Calabria - *Rhegium*), 78
Regia, 24
regiones
– a Roma, 286
– in epoca tetrarchica, 425
– in età regia, 44
– in Italia, 287
regni clienti, 294, 296, 316, 321-322, 330, 389
regni romanobarbarici, 460, 462-463, 505
religione romana, 71, 231, 237, 354-355, 357, 535-539, 542-543, 547-548, 550-551, 553
– e diritto, 204
– incidenza sulla vita costituzionale, 239
– *instrumentum regni*, 551
– sincretismo, 354-355, 357, 413
Remo, 17, 20, 61
Reno, 84, 136, 154-155, 295, 321, 325, 411, 443, 449, 455-456
repetundae, 498,
repressione criminale, 243, 269-270, 346, 497-503
repubblica (*res publica*), 16, 19, 22, 25, 35, 37, 40, 117, 119, 134-135, 147, 160, 186, 224-227, 236, 238, 240, 244, 247, 251-252, 255, 277-278, 280-281, 283, 292, 297, 303, 311, 315-318, 475, 547, 551
– fondazione, 33, 43
– fine, 117, 316-317
Res gestae divi Augusti, 146, 278-280, 285, 292, 371
Res gestae divi Saporis, 409
res mancipi, 191-192, 215
– *privata*, 398, 425
– *sacrae*, 237
rescripta, 454, 469, 477, 487, 502, 510-518, 520
respondere, 182, 468, 474, 481, 527
responsa, 181, 183-185, 221, 465, 468-469, 473, 485, 487, 521
rex/reges, 18, 23, 29-30, 43, 87, 234, 238, vd. monarchia
– albani, 17
– ausiliari del re, 43
– cacciata dei re, 33, 234
– etruschi, 30, 35, 37, 41
– funzioni religiose e militari, 30, 37
rex sacrorum, 30, 256
Rezia, 401, 410, 449, 461
Ricimero, 457
Rieti, 117, 318
riforma monetaria, vd. politica monetaria
Rimini, 64, 83-84
rivolte giudaiche, 331
– schiavili, vd. schiavi
Rodano, 92
Rodi, 96, 99, 104, 219, 251, 300
Romania, 326
romanizzazione, 54, 77, 290, 339, 345, 352, 510

Romolo, 17-21, 30, 45, 49, 61, 175-176, 201, 543
Romolo Augusto, 457-458
Roscio Amerino, Sesto, 273
Rovigo, 122
Rubicone, 131, 141
Rufino, 448
Rupe Tarpea, 245
Rutilio Ioses, Publio, 551
Russia, 154

Sabelli, 74
Sabina (regione), 18, 44, 49, 53
Sabina Poppea, vd. Poppea
Sabini, 42, 73
Sabiniani, vd. Cassiani
Sabino, vd. Masurio Sabino
sacerdoti, 231, 538, 540, 542, 549, 555, 558
sacra, 56, 231, 538, 541, 545, 547, 551-552
sacrosanctitas, 194, 279
sadducei, 358, 555
Sagunto, 89, 91-92
Salamina di Cipro, 150
Salii, 205
Sallustio, 28, 108-109, 111, 119-121, 134, 140, 147, 250, 255, 264
saltus, 334
Salvio Giuliano, 335, 467, 475, 477, 482-484, 489, 530
Sangro, 77
Sannio, 53, 60, 73, 76-77, 127, 475
Sanniti, 50, 60, 66, 69, 73-77, 80, 126-127, 131
Santa Maria a Vico, 75
Sardegna, 88, 90-91, 241
Sarmati, 407
Sarmizegetusa, 328
Sasanidi, 403
Sassoferrato (nelle Marche), 77
Sassoni, 460
Saticula, 76
Saties (famiglia vulcente), 32
Satricum, 32
Saturnino, Lucio Apuleio, vd. Apuleio Saturnino
Saturno, 243, 291, 543
scamnatio, 49
Scandinavia, 155
Scevola, vd. Cervidio Scevola
schiavi, 69, 81, 91, 95, 104, 107-109, 111, 115, 151-152, 158-159, 161, 164-167, 169, 189, 191, 214, 221, 223, 243, 285, 298-299, 310, 341, 343-344, 350-351, 366, 372-377, 381, 412, 437, 474, 525, vd. manomissione, gladiatori
– commercio di schiavi, 153, 165, 377
– della terra, 165
– nella società etrusca, 39
– imperiali, 291, 298, 350-351
– modo di produzione schiavistico, 81, 166, 341, 375-376, 378
– rivolte, 107-108, 113, 133, 149
schiavitù, 104, 165-167, 194, 298, 356, 359, 376-377, 437
– per debiti, 47, 59-60, 192, vd. *nexum*
Scipione, vd. Cornelio Scipione
Scipioni, 62, 92, 111-112, 140
Scozia, 332, 336, 401
scrinia, 434, 532
Scuola di Bologna, 173
sectae (o *scholae*), 470-472
Seiano, 305, 359
Seleucia, 157, 369, 393
Seleucidi, 101
Selinunte di Cilicia, 331
Sempronia, 111
Sempronio Asellione, 180
Sempronio Gracco, Gaio, 111-114, 122-123, 246, 250, 270, 274-275
Sempronio Gracco, Tiberio, 50, 107, 111-113, 124, 237
Sempronio Gracco, Tiberio (padre dei precedenti), 111, 263
Sena Gallica, vd. Senigallia
senato, 30, 32, 46, 61, 70, 74, 76, 83-84, 87, 95, 104-105, 115-117, 120, 125, 128, 137-139, 143-144, 150, 161, 212, 225, 228, 230-231, 236-238, 240-242, 244-249, 251-256, 265-268, 272-273, 278-280, 284, 303-305, 309, 311, 314-315, 317-318, 324, 326-327, 330, 332, 336, 353, 355, 396-397, 399, 401-403, 408-410, 412, 417, 433, 440, 444, 449-450, 456-458, 466, 478, 484-486, 490-491, 493, 500, 514, 521, 532-533, vd. *lectio senatus*, *auctoritas senatus*
– *acta senatus*, 353
– ampliamento, 125, 130-131

– attività giudiziaria, 304, 498-499
– attività normativa, 252
– competenze, 123, 227, 229, 249-252
– convocazione, 248
– immissione di *novi cives*, 128
– nel principato, 282, 326, 384, 490
– *princeps senatus*, 111-112
senatoconsulto, vd. *senatusconsultum*
senatori, 26, 28, 88, 111, 113, 117, 123, 141, 146, 156, 162, 208, 242, 247-249, 253, 275, 282, 288-289, 296-297, 306-308, 310-313, 319, 347, 381, 397, 401, 404, 411, 417, 440, 444, 474, 476, 482, 486, 498, 532-534, vd. *ordo senatorius*
– aristocrazia senatoria, 117, 121, 523, vd. *nobilitas*
– censo senatorio, 475
– e commercio, 88, 153, 253
– e *equites*, 120, 122-123, 475
– giurati nelle *quaestiones*, 114, 123, 125, 282
– numero, 123, 125, 130-131
– origine geografica, 327, 345, 475
– patrizi, vd. *patres, interregnum, auctoritas patrum*
– posti riservati ai giochi, 180
senatusconsultum, 239, 241, 248-250, 252-254, 304, 308, 317, 384, 474, 482, 485-486, 488, 495, 498-499, 501
– carattere vincolante, 254
– contenuto, 248-249
– formazione, 248
senatusconsultum de Bacchanalibus, 71, 105, 176, 252
– *de Cn. Pisone patre*, 291, 304, 498-499
– *Tertullianum*, 486, 488, 522
– *Trebellianum*, 485
– *Velleianum*, 488
– *ultimum*, 134, 250
Seneca, Lucio Anneo, vd. Anneo Seneca
Senigallia (*Sena Gallica*), 83
seniores, vd. centurie di *seniores*
Senofane, 540
Sentino, 21, 69, 77
Sepino, 475
Serapide, 345, 544
Serdica, 420, 439
Sergio Catilina, Lucio, 132-134, 139-140
Sertorio, Quinto, 132, 137
servi, vd. schiavi
– nella società etrusca, 39
Servilio Gemino, Gaio, 240
Servilio Glaucia, Gaio, 122, 275
Servilio Rullo, Publio, 133
Servio Tullio, 19-20, 32-33, 35, 41, 49, 258, 310, 371
Sestio, Publio (tribuno della plebe), 134
Sestio Laterano, Lucio, 58
Sesto Empirico, 189
Sesto Pompeo, vd. Pompeo, Sesto
Settimio Severo, Lucio, 396-405, 412, 443, 477, 479, 486, 488-489, 494
Severi, 183, 401-402, 413, 415, 467, 479, 490, 495, 497, 513
Severo (Cesare), 428-429
Severo Alessandro (Marco Aurelio Alessandro), 402-404, 407-408, 415, 478, 489, 499, 506, 510
Shahpur, 409, 411
Sicilia, 15, 53, 69-70, 78, 80-81, 88-90, 93, 108, 133, 145-146, 150, 241, 244, 376, 453, 461
Sidicini, 75
Sidonio Apollinare, 528
Sierra Leone, 88
Sila, 341
Silla, Lucio Cornelio, vd. Cornelio Silla
Simmaco, 444
Sinai, 550
Siracusa, 69-70, 80, 89-90
Siria, 78, 99, 101, 105, 135, 146, 154, 355, 372, 416, 418, 458, 462
Siria (provincia), 135, 137, 151, 154, 304, 316, 332, 393-394, 396, 402-403, 405, 409-411, 477-478
Siria Fenice, 526
Siris, 79
Sirmio, 418, 420
sistema fiscale, vd. *fiscus*
– monetario, vd. moneta
– tributario, vd. tributo
Siviglia, 97
societates publicanorum, 293, vd. *publicani*
socii Italici, 94, 111-114, 122-123, vd. Italici, guerra sociale
– censimento del 97 a.C., 125
– cittadinanza romana, 124-126
– ordinamento federale, 126
– questione agraria, 124

Socrate, 548
sofistica, 353
Sogolassus, 156
Soknopaiou Nesos, 394
soldo militare, vd. *stipendium*
Sole, 402, 413, 417, 421, 430, 543
solidus (moneta), 83, 436
solitudo magistratuum, 58
Solone, 20
Sora, 76
Sosio, Gaio, 146
Spagna, 81, 88-89, 91-93, 95, 132-133, 137, 141, 154, 238, 281, 311, 319, 327, 333, 343, 372, 391, 410, 450, 452, 457, 460
– Citeriore, 143
– Ulteriore, 143
Spalato, 428
Sparta, 99
Spartaco, 107-109, 132-133
Spartani, 74
Spello, 430
spesa militare, 156, 384-385, 388, 398
– "pubblica", 117, 305-306, 313, 329, 336, 386-388, 390-391
Spoletium, 64
sponsio, 192, 197-198
Spurio Cassio, 18, 42, 45, 48, 50
Spurio Postumio, vd. Postumio
Sri Lanka, 155
Stabia, 323
Status Gellius, 76
statua Capitolina, 20
Stazio, 324
Stilicone, 445, 447-449, 456
stipendium, 109, 115, 210, 292-294, 335, 340, 427
– aumento, 303, 325, 399
– istituzione, 38, 47
stipulatio, 200, 216-217, 220, 509
stoicismo, 61, 219, 354, 357, 393, 540-541
storiografia antiromana, 51, 70
– etrusca, 20, 22, 50
– greca, 15-17, 68
– romana, 15-16, 27, 50, 70, 119, 147, 175, 179
Strabone di Amasea, 75, 153-154, 160, 225, 283-284, 296, 310, 539, 557
Strasburgo, 440
strategoi (a Cartagine), 87
strigatio, 49
suasio, 255, 258
subseciva, 320
successione (al trono), 197, 199, 214, 279, 301, 305-306, 317, 323-324, 336, 395, 397, 409, 428, 439, 447, 475, 519, 523
– ad Augusto, 299-300
– per adozione, 315-316, 327, 331, 336
– regolamento successorio di Adriano, 335-336
successione (ereditaria), 183, 190, 192, 202, 222, 486, 522
– *ab intestato*, 191, 197, 199, 214-215
– testamentaria, 186, 299
Suessa Aurunca, 76
suffeti, 87
suffragium (diritto di voto), 20, 57, 63, 76, 114, 251, 255, 263-264, 268-269
Sugambri, 136
Sulpicio, Publio (dittatore), 241
Sulpicio Galba, Servio, 314-316, 319
Sulpicio Rufo, Publio, 130, 263
Sulpicio Rufo, Servio (giurista), 219-221, 223-224, 470, 480-481
Sutorio Macrone, 305
Svetonio, 281, 284, 306, 320, 324, 360, 386, 493, 495, 559
Svevi, 449-450

Tabula Hebana, 281, 301
Tabula Heracleensis, 248, 283
Tabula Peuntingeriana, 157
Tabula Siarensis, 281, 301
Tacito, Marco Claudio (imperatore), 417
Tacito, Publio Cornelio (storico), 141, 147, 265-266, 282, 289, 295, 300-301, 303-306, 308, 311, 315-317, 319, 322, 324, 326, 353, 371, 466, 474, 493-495, 546, 550-551, 557
taglione, 193, 196
Talete, 550
Talion (battaglia di), 76
Tamigi, 136
Taormina, 108
Tapso, 142
Taranto (*Tarentum*), 61, 68, 74, 79-80, 94, 146
Tarquinia (*Tarquinii*), 31, 55, 57

Tarquinii, 34, 41
Tarquinio, Gneo, 32
Tarquinio il Superbo, 18, 32-33, 41, 43, 234, 543-544
Tarquinio Prisco, 18, 31-32
Tarso, 362, 551
tassazione, 47, 388, vd. imposte e tributo
tassi di interesse, 115, 149-150, vd. usura
tattica, 73
– annibalica, 92-93
– del temporeggiamento, 93
– oplitico-falangitica, 38-39, 66, 73, 99, 258, vd. falange oplitica
Taurasia del Sannio, 77
Telamone, 84
Tencteri, 136
Teoderico, 461
Teodosio I il Grande, 444-445, 447-448, 456, 460, 515, 517, 524
Teodosio II, 449, 453-456, 517, 523-527, 530-532
teologia
– civile, 541
– dei filosofi, 540-542
– mitica, 539-540
Teopompo, 56
Teramene, 20
Termopili, 102
terra, 29, 49, 59, 122, 380, vd. *leges agrariae*, proprietà fondiaria
– assegnazioni graccane, 112
– distribuzioni, 44-46, 48-49, 55, 59, 64, 77, 81, 83, 85, 113
– distribuzioni ai soldati/veterani, 77, 122, 131, 145, 159-160, 292
– incolta, 334, 344, 352, 388-389
Terracina (*Anxur*), 40-42, 49
terreno pubblico, vd. *ager publicus*
terreno sacro, 29
Tertulliano, 400, 413
Tertullo, 556
Teseo, 20
Tessaglia, 99-100, 141, 154, 236
Tessalonica, 141, 420, 444
tetrarchia, 419-421, 423, 425-427, 429
Tetrico, 416
Teuta, 97
Teutoburgo, 295
Teutoni, 121, 124
Tevere, 28, 30, 37, 40-41, 192, 286, 309, 329, 429, 456
Thoth, 357
Tiberino, 543
Tiberio, Claudio Nerone (imperatore), 281-282, 288-289, 295-296, 300-301, 303-308, 315, 318, 363, 386, 388, 468, 470-471, 481, 498
Tiberio Gemello, 306-307
Tibur, vd. Tivoli
Tiburtini, 247
Ticino, 92
Tifernum, 76
Tigellino, 312
Tigrane d'Armenia, 135
Tigri, 442-443
Timeo di Tauromenia, 17, 20, 61, 68, 89
Timesiteo, 408-409
Tiridate, 313
Tiro, 87, 478, 504
Ities, 30, 256
Titio Giusto, 559
Tito (imperatore), 316-317, 319, 322-324, 492
Tito Livio, vd. Livio
Tito Tazio, 543
Tivoli (*Tibur*), 43, 57, 63, 247, 333
Tolemei, 78, 288, 359
Tolemeo, 548
Tolemeo Aulete di Egitto, 150
Tomba François di Vulci, 22, 32, 61
Torre di Taglio, 76
Toscana, 77
touto, 74
Tracia, 101, 108-109, 154, 295, 417, 432, 439, 444, 448, 523
Tracontide, 409
Traiano, Marco Ulpio, 311, 327-332, 334, 353, 364, 393, 397, 409, 476, 481-482, 487, 496, 551
Trasimeno, 92
trattati, 23, 65, 79, 88, 94, 97, 105, 250, 264, vd. *foedus*
– con le popolazioni italiche, 65
– con Taranto, 79
– dell'Ebro, 89, 91
– di alleanza con Sagunto, 89
– di Annibale con Filippo V, 94, 98
– tra Roma e Cartagine, 35-36, 40-42, 58, 80, 88-89
Trebazio, 476, 529

Trebbia, 92
Treboniano Gallo, vd. Gallo, Treboniano
tresviri aere argento auro flando feriundo (monetales), 234
tresviri capitales, 234
Treviri, 136, 411, 420, 431
triarii, 66, 121
tribù, 46, 63, 68, 129, 207, 243-244, 258-264, 266, 270, 282
– creazione di nuove tribù, 44, 48, 55, 63, 65
– galliche e tribù sannitiche, vd. Galli e Sanniti
– gentilizie, 30, 36, 44, 256
– iscrizione dei *novi cives*, 127, 130
– quadri di leva, 30, 36, 44, 67
– rustiche, 44-45, 263
– territoriali, 29, 44, 65, 259
– unità di voto, 44, 62, 261-262
– urbane, 44, 63, 263
tribuni aerarii, 275
– *angusticlavii*, 294
– *laticlavii*, 294
– *militum*, 100, 234, 240, 244, 478
– *militum consulari potestate*, 40, 43, 235
tribuni plebis (tribuni della plebe), 46, 122, 134, 141, 207, 229, 234-235, 237, 239, 244-248, 251, 262-264, 268-270, 272-273, 275, 288
– accesso al senato, 245, 248
– *auxilium*, 229, 244-245, 269, 274
– destituzione di Ottavio, 112, 237
– *intercessio*, 237, 239, 244-245, 251
– *ius agendi cum patribus*, 245
– *ius agendi cum plebe*, 245
– poteri tribunici di Augusto, 279
– rielezione, 113
– riforma sillana, 130-133, 246
– *sacrosanctitas*, 237, 245
tribunicia potestas, 279-280, 300, 317-318, 323, 336
tributo, 63, 261, 150-151, 306, 320, 341-342, 358, 372, 387-389, 391, 394, 405, vd. imposta
– immunità, 389, 392, 399, 406
– indennità di guerra, 103, 110
– introduzione, 38, 47
– riscossione, 292-293, 423
– sospensione, 261
tributum capitis, 292, 361, 422
– *ex censu*, 287
– *soli*, 292, 422
Trifonino, 473, 477
Trimalcione, 348
trinundinum, 270
Tripertita, 176, 178, 188-189, 195, 482
Tritone, 98
triumvirato (primo), 136
– (secondo), vd. *triumviri rei publicae constituendae*
triumviri agris dandis, iudicandis, adsignandis, 112
– *rei publicae constituendae*, 119, 134, 137, 140, 144-146
Troade, 102
Troia, 16, 55
Troiani, 17, 22
Tucidide, 14
Tullio Cicerone, Marco, vd. Cicerone
tumultus Gallicus, 58
– *Italicus*, 58
– *maximus*, 79
Tunisia, 87, 93, 389
Turchia, 156, 516
Turi, 78, 79
Tuscia, 430
Tusculum (Tuscolo), 43, 57, 63, 95
tutela, 190, 196-197, 269

Ulpiano, 183, 189, 223, 231, 404, 472-473, 477-478, 486, 488-489, 491, 496, 502-503, 506, 510, 519-520, 530
Umbri, 73, 126
Umbria, 125, 430
Unni, 443, 448, 454-456
urbanizzazione, 41, 110, 115, 129, 162, 340, 343, 369-370
Usipeti, 136
usucapione, 196, 215
usura, 96, 149, 198, 381

Vaballato, 411, 416
Vacuna, 536
Valente, 443-444, 447, 524, 527, 529
Valentiniano I, 443, 447, 521, 524-525, 527
Valentiniano II, 443-445, 515, 527
Valentiniano III, 452, 456, 514, 517, 523, 525-526, 530-532

Valeriano, 410-412, 415
Valerio Diocle, Caio, vd. Diocleziano
Valerio Flacco, Lucio (console nel 194 a.C.), 84
Valerio Flacco, Lucio, 95
Valerio Massimo, 121, 274, 544
Valerio Messalla, Marco, 239
Valerio Publicola (Poblicola), Publio, 32, 269
Vallia, 452
Vallo di Adriano, 332, 394, 401
Vandali, 449-453, 455, 457, 460-461
Vangeli, 361-362, 554, 556-558
Vario Avito Bassiano, vd. Elagabalo
Varrone, 50, 56, 60, 94, 159-160, 181, 201, 232, 249, 256, 343, 376, 535-546, 550
vectigal, 114, 320
vehiculatio, 287
Veio/Veienti, 38, 44-45, 47, 55-56, 192
Velina (tribù), 44, 259
veliti, 36
Velleio Patercolo, 124, 127
vendetta divina, 193
– privata, 193
venditio trans Tiberim, 192
Veneti, 51, 54, 56, 84
Veneti (popolo della Bretagna), 136
Veneto, 122
Venosa (*Venusia*), 77, 126
Ventidio Bassio, Publio, 146
Ver sacrum, 74
Vercellae, 121
Vercingetorige, 137
Vero, vd. Lucio Vero
Verona, 448
Verre, Gaio, 244
Verrio Flacco, 24
Vespasiano, Tito Flavio, 117, 316-320, 323, 325, 470, 474
Vestali, 56, 237, 444
Vestini, 74, 126
veterani, 77, 93-94, 99, 122, 144, 160, 290, 292, 294, 421, 474
Veturio Calvino, 75
via Appia, 63, 76
– Aurelia, 84
– Emilia, 84
– Postumia, 84
– Valeria, 127
Vibenna, Aulo e Celio, 32, 127
Vibio Pansa, Gaio, 144
vicarii, 425, 433
vicesima hereditatium, 151, 287, 292
vicesima libertatis, 151, 166
vici, 53, 286
Vienna (*Vindobona*), 395
vilicus, 115, 159
villa, 158, 160-161, 378
– catoniana, 95-96, 159, 343
– schiavistica, 115, 343, 375-376, 391
– varroniana, 159-160, 343
Vindice, Gaio Giulio, vd. Giulio Vindice
Vindio Vero, 477
Vipsanio Agrippa, Marco, 145-146, 277-278, 282, 284-285, 287, 300-301
vir clarissimus, 335
– *egregius*, 335
– *perfectissimus*, 335
Virdumarus, 84
Virginio Rufo, 314
Virio Nicomaco Flaviano, 445
Visigoti, 443, 445, 451-452, 455-457, 460, 561
Vitellio, Aulo, 316
Vittorino, 416
Volga, 443
Vologese I, 313
Vologese III, 393
Vologese V, 401
Volsci, 42, 53, 57
Volusiano (figlio di Treboniano), 409
Volusio Meciano, 477
Vonone, 296, 304
Vulcano, 543
Vulci, 61

Xantippo, 91
XII Tavole, vd. Dodici Tavole
XVviri sacris faciundis, vd. *quindecemviri sacris faciundis*

Zama (battaglia di), 93, 99, 180
Zeloti, 358, 558
Zenobia, 411, 416
Zenone, 453, 455, 457-458, 461
Zeus, 98, 547, 549, 552
Zosimo, 434

A cura di Giovanna Merola

CARTE

1. Le regioni settentrionali in età augustea

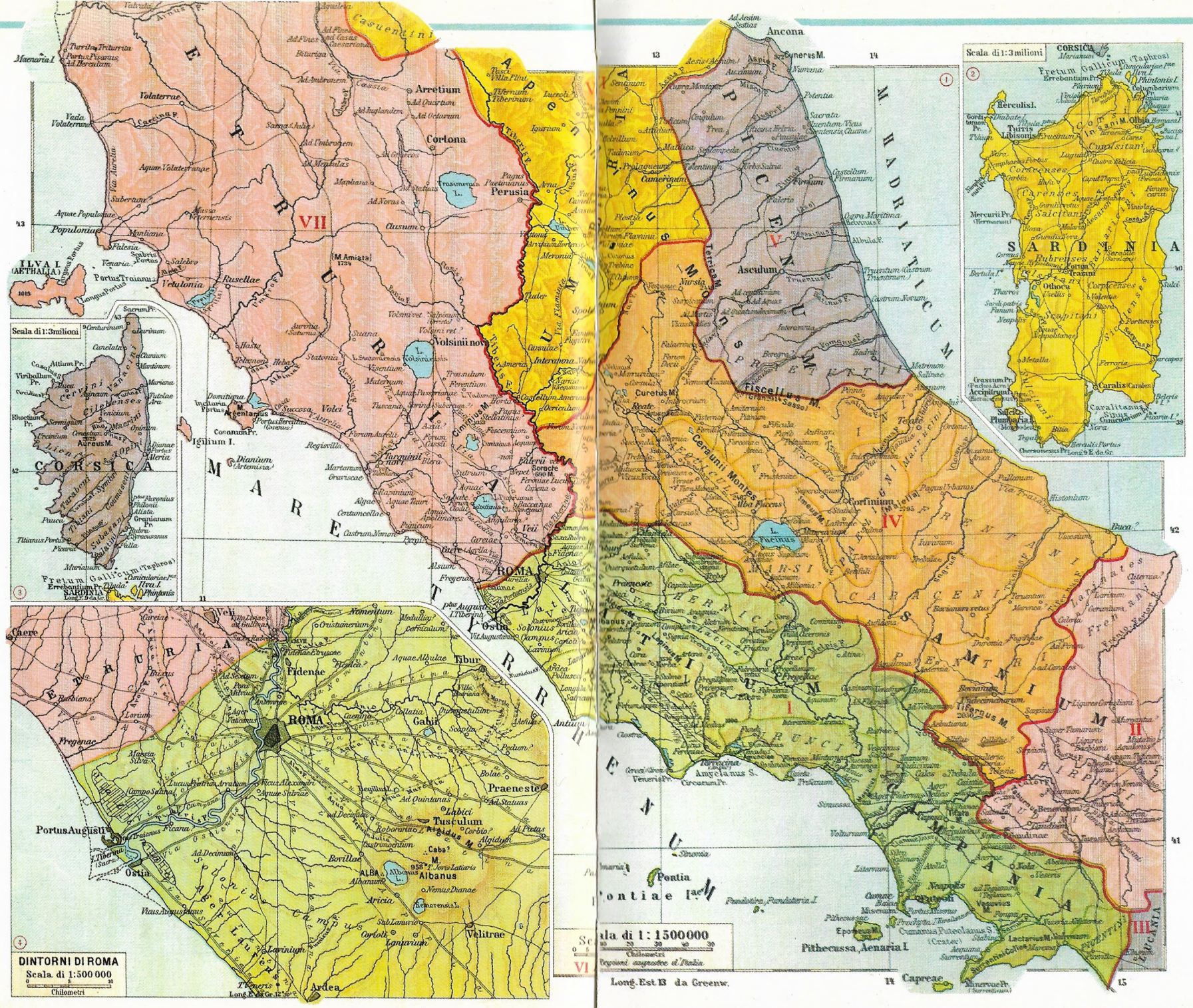

2. Le regioni centrali in età augustea

© ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI S.p.A. - NOVARA

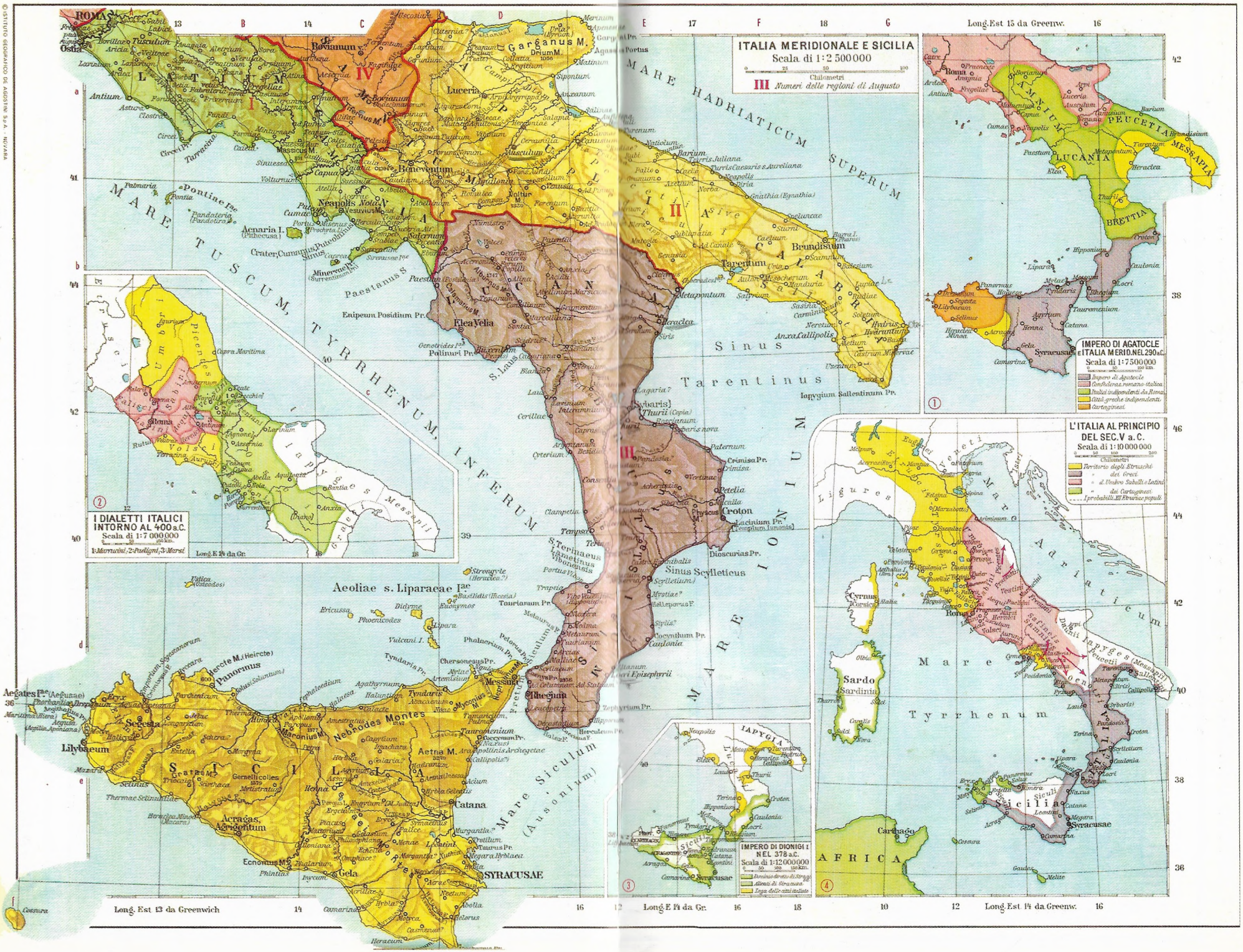

3. Le regioni meridionali in età augustea

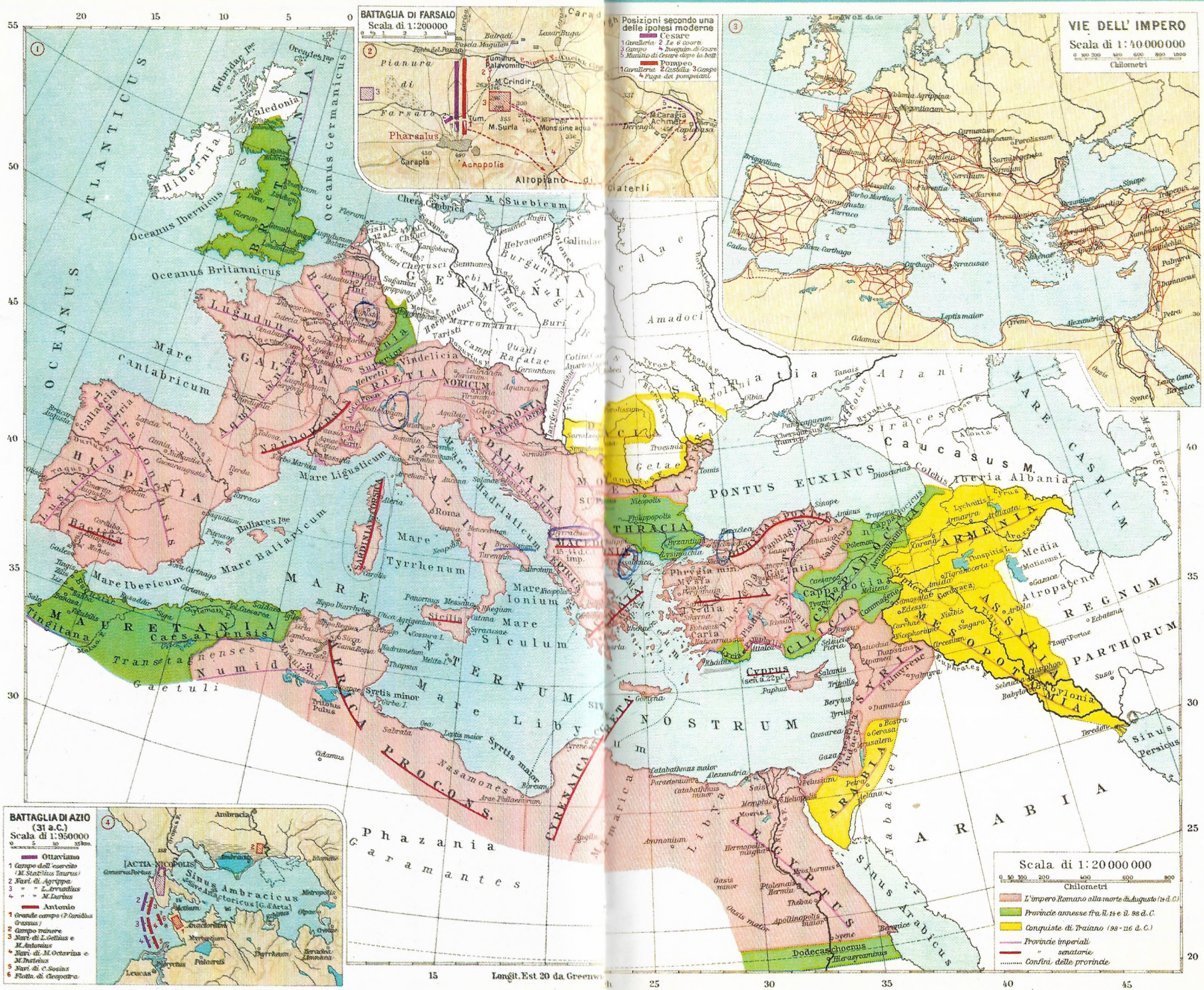
BATTAGLIA DI FARSALO
Scala di 1:200000
Posizioni secondo una delle ipotesi moderne
Cesare
Pompeo
VIE DELL' IMPERO
Scala di 1:40 000 000
Chilometri
BATTAGLIA DI AZIO
(31 a.C.)
Scala di 1:950000
Ottaviano
Antonio
Scala di 1:20 000 000
Chilometri
L'impero Romano alla morte di Augusto (14 d.C.)
Province annesse fra il 15 e il 98 d.C.
Conquiste di Traiano (98-116 d.C.)
Province imperiali
" senatorie
Confini delle province
Longit. Est 20 da Greenw
OCEANUS ATLANTICUS
Oceanus Germanicus
Oceanus Britannicus
Oceanus Hibernicus
Mare Cantabricum
Mare Ligusticum
Mare Balaricum
Mare Ibericum
Mare Tyrrhenum
Mare Adriaticum
Mare Ionium
Mare Siculum
Mare Libycum
MARE NOSTRUM
Mare Caspium
PONTUS EUXINUS
Sinus Persicus
Sinus Arabicus
Caucasus M.
ARABIA
Phazania
Garamantes
Gaetuli
Nasamones
Syrtis minor
Syrtis maior
Cidamus
Leptis maior
Oasis maior
Oasis minor
Hibernia
Caledonia
BRITANNIA
GERMANIA
GALLIA
HISPANIA
ITALIA
AFRICA PROCONS.
MAURETANIA
Tingitana
Caesariensis
Numidia
Transtagnenses
Baetica
Lusitania
Gallaecia
Asturia
Tarraconensis
Aquitania
Belgica
Lugdunensis
Germania
Raetia
Noricum
Pannonia
Dalmatia
Macedonia
Thracia
Cappadocia
Galatia
Pontus
Bithynia
Asia
Cilicia
Cyprus
Creta
Cyrenaica
Armenia
Media
Atropatene
Mesopotamia
Assyria
Babylonia
Parthorum Regnum
Arabia
Aegyptus
Iudaea
Syria
Phoenicia
Roma
Carthago
Alexandria
Athenae
Ephesus
Antiochia
Hierosolyma
Damascus
Palmyra
Petra
Ctesiphon
Seleucia
Susa
Persepolis
Syene
Gades
Tarraco
Massilia
Narbo Martius
Lugdunum
Augusta Treverorum
Colonia Agrippina
Mogontiacum
Carnuntum
Aquileia
Sirmium
Byzantium
Nicomedia
Nicaea
Tarsus
Apamea
Heliopolis
Memphis
Thebae
Berenice
Myos Hormos
Leptis Magna
Sabratha
Utica
Carthago
Hippo Regius
Cirta
Lambaesis
Tingis
Sala
Volubilis
Lixus
Gades
Corduba
Hispalis
Emerita Augusta
Caesaraugusta
Tarraco
Barcino
Ilerda
Pompaelo
Asturica Augusta
Bracara Augusta
Olisipo
Salmantica
Numantia
Toletum
Complutum
Carthago Nova
Valentia
Dianium
Saguntum
Ebusus
Balearis I.
Sardinia
Corsica
Aleria
Caralis
Olbia
Tarquinii
Ostia
Roma
Capua
Neapolis
Puteoli
Cumae
Beneventum
Brundisium
Tarentum
Sipontum
Ancona
Ravenna
Aquileia
Tergeste
Salonae
Narona
Dyrrachium
Apollonia
Nicopolis
Philippi
Thessalonica
Byzantium
Perinthus
Heraclea
Amastris
Sinope
Trapezus
Dioscurias
Colchis
Iberia
Albania
Caucasus M.
Tanais
Olbia
Chersonesus Taurica
Panticapaeum
Tomis
Troesmis
Getae
Sarmatae
Alani
Siraces
Massagetae
Caspii
Media
Armenia
Cappadocia
Galatia
Pontus
Bithynia
Asia
Cilicia
Cyprus
Creta
Cyrenaica
Mesopotamia
Assyria
Babylonia
Parthorum Regnum
Arabia
Aegyptus
Iudaea
Syria
Phoenicia
Pharsalus
Farsalo
Pianura di
Altopiano di
Caralis
Acropolis
Achmet
Derenghi
Caiaterli
Tumulus Palavomino
M. Crindir
M. Surla
Mons sine aqua
Tum.
Caesar
Pompeius
Cavalleria
Campo
Fuga dei pompeiani
Ottaviano
1 Campo dell'esercito (M. Statilius Taurus)
2 Navi di Agrippa
3 " " L. Arruntius
4 " " M. Iuntius
Antonio
1 Grande campo (P. Canidius Crassus)
2 Campo minore
3 Navi di L. Gellius e M. Antonius
4 Navi di M. Octavius e M. Insteius
5 Navi di C. Sosius
6 Flotta di Cleopatra
[ACTIA] NICOPOLIS
Sinus Ambracius
Ambracia
Actium
Anactorium
Myrtoum
Leucas
Corcyra
Palaerus
Nymphaeum
Heraclea Lyncestis
Dodecaschoenus
Hierasycaminos